

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 808

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

21/04/2024 - 06:10

Indice

1. DDL S. 808 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 808	4
1.2.2. Testo correlato 808 (SUPPLEMENTO)	29
1.2.3. Testo correlato 808 (SUPPLEMENTO -BIS)	42
1.2.4. Relazione 808-A	60
1.2.5. Testo approvato 808 (Bozza provvisoria)	73
1.2.6. Testo 1	80
1.2.7. Testo 1 (ANNESSO)	184
1.2.8. Testo 1 (ANNESSO II)	189
1.2.9. Testo 1 (ANNESSO III)	196
1.3. Trattazione in Commissione	198
1.3.1. Sedute	199
1.3.2. Resoconti sommari	200
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	201
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/08/2023	202
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023	205
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023	212
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 05/09/2023	215
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (ant.) del 06/09/2023	216
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 12/09/2023	217
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (ant.) del 13/09/2023	218
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (ant.) del 14/09/2023	219
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 54 (ant.) del 19/09/2023	220
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (ant.) del 20/09/2023	221
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (ant.) del 21/09/2023	222
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 56 (ant.) del 21/09/2023	223
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (ant.) del 27/09/2023	224
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (ant.) del 03/10/2023	225
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (ant.) del 05/10/2023	226
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (ant.) dell'11/10/2023	227
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (ant.) del 12/10/2023	229

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023	230
1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (ant.) del 19/10/2023	233
1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (pom.) del 24/10/2023	237
1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (ant.) del 15/11/2023	240
1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 09/01/2024	243
1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (ant.) del 10/01/2024	311
1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (ant.) dell'11/01/2024	314
1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 114 (ant.) del 17/01/2024	337
1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024	343
1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024	347
1.4. Trattazione in consultiva	354
1.4.1. Sedute	355
1.4.2. Resoconti sommari	356
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	357
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 20/09/2023	358
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant.) del 18/01/2024	362
1.4.2.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	365
1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 49 (pom.) del 17/10/2023	366
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	368
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023	369
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (pom.) dell'11/10/2023	375
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 17/01/2024	380
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 18/01/2024	384
1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024	389
1.5. Trattazione in Assemblea	396
1.5.1. Sedute	397
1.5.2. Resoconti stenografici	398
1.5.2.1. Seduta n. 151 del 30/01/2024	399
1.5.2.2. Seduta n. 154 del 06/02/2024	448
1.5.2.3. Seduta n. 155 del 07/02/2024	543
1.5.2.4. Seduta n. 156 dell'08/02/2024	682
1.5.2.5. Seduta n. 157 del 13/02/2024	784

1. DDL S. 808 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 808

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 808

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) e dal **Ministro della difesa** (CROSETTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, come di seguito si illustra.

1. Le modifiche al codice penale (articolo 1).

1.1. L'abrogazione del reato di abuso di ufficio (articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), n. 1).

Il reato di abuso d'ufficio vede oggi una applicazione minimale da parte delle corti italiane: il numero complessivo delle condanne assomma nel 2021 a 18 casi in dibattimento di primo grado (passibili anche di riforma in appello o in cassazione), a riprova che l'ammontare complessivo di fatti ritenuti riconducibili alla disposizione dell'art. 323 del codice penale è ridottissimo; non muta la valutazione neppure la considerazione delle ulteriori 9 condanne davanti al GUP e 35 sentenze di patteggiamento.

Per converso, nonostante i plurimi interventi normativi volti a dare maggiore determinatezza alla disposizione (effettuati nel 1990, nel 1997, nel 2012 e nel 2020), rimane ancora alto il numero di iscrizioni nel registro degli indagati: 4.745 nel 2021 e 3.938 nel 2022 (e alla rilevazione mancano sei uffici); di questi procedimenti, 4.121 sono stati archiviati nel 2021 e 3.536 nel 2022.

Tale squilibrio tra iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito, rimasto costante anche dopo le modifiche volte a ricondurre la fattispecie entro più rigorosi criteri descrittivi, è indicativo di una anomalia che ha portato alla scelta proposta con il presente disegno di legge.

Il sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione resta, comunque, un apparato repressivo estremamente articolato; d'altro canto, l'intera gamma dei reati comuni è punita più gravemente se essi sono posti in essere con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio. Resta ferma, peraltro, la possibilità di valutare in prospettiva futura specifici interventi additivi volti a sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise, condotte meritevoli di pena in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria che dovessero sopravvenire.

Si aggiunga l'ampia disciplina ormai da diversi anni introdotta in funzione di prevenzione delle *malpractice* nel settore pubblico. Tale normativa impone alle amministrazioni, tra l'altro, di adottare piani anti-corruzione e prevede l'alta vigilanza di una Agenzia indipendente; inoltre, con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è stata data attuazione alla direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE o di disposizioni nazionali: vale a dire – secondo l'amplessima definizione fornita dal decreto legislativo – «comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato».

L'insieme organico dei rimedi preventivi, approntati anche in sede di controllo amministrativo, e repressivi, di natura penalistica, disciplinare, contabile ed erariale, consente di assicurare una completa tutela degli interessi pubblici, senza arretramenti. Contestualmente si recuperano risorse al sistema, non impegnando inutilmente l'apparato giudiziario e sollevando l'azione amministrativa ed il singolo indagato dalle ricadute

negative derivanti da iscrizioni per fatti che risultano non rientrare in alcuna categoria di illecito penale.

1.2. La modifica della fattispecie di traffico di influenze illecite (articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e)).

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-*bis* c.p. è stato inserito dall'art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), e poi modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazza-corrotti), interventi connotati entrambi da un forte intento repressivo.

Le modifiche in proposta mirano a meglio precisare alcuni elementi del reato, confermandone la natura di fattispecie "avamposto" (rispetto al sistema complessivo degli illeciti penali del pubblico agente) e tenendo conto dei rilievi mossi dalla dottrina e degli sviluppi della più recente elaborazione giurisprudenziale.

In tale prospettiva viene mantenuta l'ipotesi della mediazione consistente nella costituzione di una provvista "in conto corruzione" e, contestualmente, l'area di ulteriore punibilità è circoscritta attraverso la nozione di «altra mediazione illecita», ora definita come «la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito».

È altresì eliminata l'ipotesi della "millanteria", che resta punibile ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale della truffa.

Sul piano sanzionatorio, in conseguenza della riduzione dell'ambito applicativo (limitato a condotte particolarmente gravi), è stato elevato il minimo edittale della pena, sul quale nella prassi sono sovente paramtrate le condanne. D'altro lato, si è ricompreso anche questo reato nell'ambito applicativo della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 323-*ter* c.p., fondata – essenzialmente – sulla collaborazione con l'autorità accompagnata da condotte restitutorie, e si è colmata una lacuna normativa estendendo anche all'art. 346-*bis* c.p. le circostanze attenuanti di cui all'art. 323-*bis* c.p.

2. Le modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario (articoli 2, 3, 4 e 7).

2.1. Gli interventi in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento (articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1, ed e), n. 2).

Le modifiche hanno lo scopo di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.

Con la **lettera a)** dell'articolo 2, comma 1, si modifica l'articolo 114, comma 2-*bis*, c.p.p. che attualmente vieta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni sino a quando esse non siano state «acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454». Tale

limitazione viene ora resa più stringente prevedendo che il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia «riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».

Correlativamente, la **lettera b)** aggiunge un secondo periodo all'articolo 116, comma 1, al fine di escludere comunque il rilascio di «copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato».

La **lettera c)**, intervenendo sull'articolo 268, commi 2-*bis* e 6, amplia l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e, rispettivamente, il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni, includendovi – oltre ai già previsti «dati personali sensibili» – anche quelli «relativi a soggetti diversi dalle parti» (fatta salva, anche in questo caso, l'ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini).

Con la **lettera d)**, **numero 1**, viene modificato il comma 1-*ter* dell'articolo 291, prevedendo che nella richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero non debbano essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti (salvo, in tal caso, che ciò sia «indispensabile» per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti). Identica modifica viene apportata dalla **lettera e)**, **numero 2**, al comma 2-*quater* dell'articolo 292, in riferimento all'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice.

2.2. Le modifiche in tema di misure cautelari: a) l'estensione del contraddittorio preventivo (articolo 2, comma 1, lettere d), n. 2, e), n. 1 e n. 3, f), n. 1, e h)).

Il DDL propone un duplice ordine di modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali: l'estensione del contraddittorio preventivo e la collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia in carcere in fase di indagini.

Con la prima modifica, sviluppando una soluzione normativa attualmente prevista solo in alcuni casi di applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, c.p.p.), si introduce il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. In tal modo, quindi, ove consentito dalle concrete circostanze, da un lato si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un'interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura.

A tal fine, innanzitutto, con la **lettera d)**, **numero 2**, dell'articolo 2, comma 1, si interviene sulle scadenze del procedimento applicativo delle misure delineato dall'art. 291 del codice, in cui vengono interpolati i commi da 1-*quater* a 1-*octies*.

La modifica tiene conto del fatto che vi sono una serie di situazioni rispetto alle quali l'instaurazione di un contraddittorio preventivo non è possibile:

- a) quando sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato (articolo 274, comma 1, lettere *a*) e *b*));
- b) in tutti i casi in cui, per la tipologia specifica del reato, l'intervento cautelare si appalesi indifferibile, e in particolare allorquando l'esigenza special-preventiva di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c*) si ponga con riferimento «ad uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), o nell'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

Si è altresì previsto che il giudice, ove proceda all'interrogatorio preventivo, debba depositare tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero unitamente alla richiesta di applicazione della misura, con facoltà dell'indagato di prenderne visione ed estrarne copia.

Per ragioni di ordine espositivo, si dirà in seguito (al §2.3) delle nuove ipotesi di competenza collegiale per l'adozione della misura, cui si riferisce il comma 1-*quinquies*.

Con la **lettera e)** si interviene sulla disciplina dell'ordinanza applicativa della misura cautelare prevista dall'art. 292, al fine di introdurre ulteriori ipotesi di nullità nei casi in cui:

- manchi una specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nel corso dell'interrogatorio reso ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* (comma 2-*ter*, così come modificato dalla lettera *e*), n. 1);
- l'interrogatorio non sia stato effettuato o sia nullo per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 291, commi 1-*septies* e 1-*octies* (comma 3-*bis*, introdotto dalla lettera *e*), n. 2).

La **lettera f), numero 1**, modifica l'articolo 294, comma 1, escludendo la necessità di procedere al c.d. interrogatorio di garanzia ivi previsto quando il giudice vi abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*.

Con la **lettera h)**, infine, si inserisce nell'articolo 309, comma 5, uno specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, per stabilire che esse vadano trasmesse «in ogni caso» al tribunale del riesame nei cinque giorni dall'avviso all'autorità giudiziaria procedente, a pena di inefficacia della misura ai sensi del successivo comma 10 della norma.

2.3. Segue: b) l'introduzione della decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari (articolo 2, comma 1, lettere d), n. 2, f), n. 2, g), i) e l)). Le conseguenti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario (articolo 3), ruolo organico della magistratura (articolo 4) e disciplina transitoria (articolo 8).

Come anticipato, con la seconda delle modifiche proposte, riprendendo una soluzione già a suo tempo sperimentata nella legislazione per l'emergenza rifiuti in Campania (ci si riferisce all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123), si prevede che il giudice per le indagini preliminari decida in formazione collegiale sull'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La disposizione non è stata estesa all'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per sottolineare (e rendere l'intervento coerente con) il carattere di *extrema ratio* della misura restrittiva carceraria.

In sintesi, la collegialità riguarda solo la più grave delle misure cautelari, e:

- viene prevista solo in fase di indagini;
- non viene prevista quando la misura è adottata nell'ambito delle procedure di convalida di arresto o di fermo;
- è estesa anche alle pronunce di aggravamento che comportino l'applicazione della misura la cui adozione è ordinariamente collegiale, nonché all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive.

L'intervento viene attuato a partire dall'aggiunta nel codice di procedura penale del comma 1-*quinquies* all'articolo 328, disposta con la **lettera l)** dell'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che «[i]l giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

A tale principale interpolazione si correlano le ulteriori modifiche previste:

- dalla **lettera f)**, **numero 2**, con cui si adegua alla nuova ipotesi l'articolo 294, comma 4-*bis*, c.p.p. quanto alla competenza del presidente del collegio (o di uno dei componenti da lui delegato) per l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia;
- dalla **lettera d)**, **numero 2**, relativamente all'introduzione del comma 1-*quinquies* dell'articolo 291, che – nella sostanza – replica la disciplina appena riportata anche nel caso del c.d. interrogatorio preventivo;
- dalla **lettera g)**, che aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 299, comma 4, per estendere la nuova competenza collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura;
- dalla **lettera i)**, che opera analogo intervento rispetto all'articolo 313, comma 1, in relazione all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive.

Con l'**articolo 3** si interviene anche sul piano ordinamentale, in particolare apportando modifiche agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di:

- a) consentire di attingere, per la composizione del “nuovo” GIP collegiale, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale (**lettera a)**, **n. 1)**;
- b) evidenziare la specifica rilevanza della competenza collegiale in questione in relazione alle possibili incompatibilità (**lettera a)**, **n. 2)**;

- c) adeguare a detta competenza la previsione relativa alle tabelle organizzative (lettera b).

Sempre in rapporto alle esigenze di natura organizzativa, soprattutto con riferimento a quelle nascenti dalle incompatibilità, l'articolo 4 prevede – con apposite autorizzazioni di spesa – un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, e l'articolo 8 differisce di due anni (a far tempo dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo) l'applicazione delle disposizioni sin qui esaminate.

2.4. Le modifiche alla disciplina dell'informazione di garanzia (articolo 2, comma 1, lettera m)).

Sebbene posta a tutela della persona sottoposta alle indagini, l'informazione di garanzia si è spesso trasformata nell'esposizione dell'indagato alla notorietà mediatica, con effetti stigmatizzanti.

L'intervento ha lo scopo:

- da un lato, di arricchire la funzione di garanzia dell'informazione, specificando che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista;
- dall'altro, di stabilire che la notificazione avvenga con modalità che tutelino l'indagato da ogni conseguenza impropria.

Per tale secondo aspetto, nel ribadire la regola generale secondo cui la consegna dell'atto anche quando effettuata a persona diversa del destinatario dev'essere effettuata con modalità tali da garantire la riservatezza di quest'ultimo, si è limitata la possibilità di impiego della polizia giudiziaria alle sole situazioni di urgenza che non consentano il ricorso alle modalità ordinarie.

2.5. La limitazione del potere di appello del pubblico ministero (articolo 2, comma 1, lettera n)).

L'intervento mira a ridisegnare il potere d'impugnazione del pubblico ministero, tenendo conto – nel limitarlo – di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007: in particolare, si dà carico dell'esigenza che la rimodulazione del potere di appellare del pubblico ministero non risulti né “generalizzata” né “unilaterale”, considerati – a tale ultimo riguardo – i limiti del potere di appello dell'imputato introdotti dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Viene quindi ulteriormente modificato l'art. 593 c.p.p., al fine di escludere che l'organo dell'accusa possa proporre appello rispetto a sentenze di proscioglimento relative a reati di contenuta gravità, che – come già avvenuto in occasione dell'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) – sono stati individuati attraverso il riferimento al catalogo dei reati per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio: ciò che, trattandosi di fattispecie già

considerate dalla legge anche di più agevole accertamento processuale, rafforza ulteriormente i profili di coerenza sistematica, e più in generale di ragionevolezza, della novella.

Restano dunque appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale, tra i quali sono ricompresi i reati cosiddetti da codice rosso.

3. L'interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in tema di requisiti dei giudici popolari nelle corti di assise (articolo 5).

Il requisito di età massima per i giudici popolari delle corti d'assise è fissato in 65 anni dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1951, n. 287. Nel testo della disposizione non è esplicitato tuttavia se è sufficiente che tale requisito sussista al momento della nomina o se esso debba permanere sino al momento della pronuncia della sentenza.

L'articolo 5 del DDL detta una norma di interpretazione autentica volta a superare qualsiasi incertezza in proposito (riflessa nell'evoluzione giurisprudenziale), ribadendo la *voluntas legis*, quale già risultante dai lavori preparatori, secondo cui il requisito in parola è da intendersi rilevante solo con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 287.

Si evita così il rischio che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate – in procedimenti per gravissimi reati di criminalità organizzata e terrorismo – da corti d'assise nelle quali un giudice popolare abbia superato i 65 anni nel corso dello svolgimento del processo.

4. Modifiche al codice dell'ordinamento militare (articolo 6)

L'intervento è inteso a modificare la lettera a) dell'articolo 1051, comma 1, che prevede uno dei casi di impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei militari consistente nell'essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo. Tale disciplina ha l'effetto di espungere dalle procedure di avanzamento, talvolta anche per un lungo periodo, i militari che, all'esito della sentenza di primo grado, o comunque del primo grado di giudizio, risultano assolti, con evidenti gravi danni a livello personale e di carriera, nonché di impiego e di immagine. La modifica proposta consente, invece, l'espunzione del militare dalle procedure di avanzamento non più al momento del rinvio a giudizio, ma all'emissione in primo grado di una sentenza di condanna, quale primo atto oggettivo, ancorché non definitivo, attestante la colpevolezza.

5. Le disposizioni finanziarie (articolo 7).

La norma individua le fonti di copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione relativa alla previsione dell'aumento di organico della magistratura (articolo 4). Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Relazione tecnica

Con la presente proposta di legge si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, insieme ad un intervento sulla legge 10 aprile 1951, n. 287, che fornisce un'interpretazione autentica in relazione al requisito dell'età del giudice popolare.

Il provvedimento in esame è composto da *otto articoli*, dei quali verranno di seguito esaminate le singole disposizioni, con particolare riguardo ad eventuali profili di carattere finanziario.

L'*articolo 1* interviene su alcuni articoli del codice penale, sia relativi ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione sia ai delitti dei privati contro la amministrazione.

Di particolare rilievo è la previsione relativa all'abrogazione dell'articolo 323 c.p. che contempla la fattispecie delittuosa dell'abuso d'ufficio e le conseguenti modifiche funzionali dell'articolo 322-*bis*, sia nella rubrica dove vengono soppresse le parole "abuso d'ufficio", sia al comma 1 dove viene eliminato il riferimento all'articolo 323 c.p., nonché agli articoli 323-*bis* e 323-*ter* dove è stato inserito il corretto riferimento all'articolo 346-*bis* come riformulato dal presente provvedimento.

Si tratta sostanzialmente di un coordinamento normativo dopo l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. teso a riallineare le disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici dipendenti, rivestenti una qualifica specifica, o da soggetti privati.

S'interviene sul contenuto dell'articolo 346-*bis* "Traffico di influenze illecite" mediante sostituzione dell'articolo, prevedendo al *comma 1* che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Tale pena è applicata anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica (*comma 3*).

Al *comma 2* viene fornita la definizione di altra mediazione illecita, intendendo quella mediazione compiuta per indurre il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Al *comma 4* sono descritte le circostanze aggravanti dovute alla qualificazione del soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità economiche (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o altra qualifica disciplinata dall'articolo 322-*bis*).

Il *comma 5* prevede, infine un aggravante di pena quando i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono tese ad aggiornare la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, a porre in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e sono dirette a punire con efficacia tutte quelle forme di mediazione illecita prima che possa perfezionarsi il patto fra committente e mediatore.

Con l'**articolo 2, comma 1**, (lettere da a ad n) si prevede di apportare modificazioni ad alcuni articoli del codice di procedura penale.

Alla **lettera a)** s'interviene, in primo luogo, sul comma 2-*bis* dell'articolo 114 c.p.p. "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini", prevedendo che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, nonché sull'articolo 116, comma 1, in materia di copie, estratti e certificati stabilendo che non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del citato articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori (**lettera b**).

Con la **lettera c)** si modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 268 c.p.p. prestando particolare attenzione al fatto che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, anche relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Sempre allo stesso articolo 268 c.p.p. il comma 6 viene modificato al fine di precisare che quando il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procede anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne venga dimostrata la rilevanza.

Con la **lettera d)** s'interviene sull'articolo 291 c.p.p., modificando il contenuto del comma 1-*ter*, aggiungendo un periodo relativamente al fatto che quando è necessario che nella richiesta del pubblico ministero di richiesta di disposizione delle misure cautelari personali siano riprodotti delle comunicazioni e conversazioni intercettate soltanto i brani essenziali, in ogni caso in tale riproduzione non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò non risulti indispensabile per la compiuta esposizione.

Sono poi stati introdotti dopo il comma 1-*ter* del citato articolo 291 c.p.p., i commi da 1-*quater* a 1-*octies*, con i quali vengono disciplinate le procedure da seguire prima di disporre la misura cautelare personale.

Al riguardo si prevede:

- al comma 1-*quater* che il giudice prima di disporre la misura cautelare proceda all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine preliminare con le modalità stabilite dagli articoli 64 e 65 a meno che non sussistano esigenze cautelari diverse (artt. 274, comma 1 lettere a), b), e c) e 362, comma 1-*ter*);
- al comma 1-*quinqüies* che all'interrogatorio, nei casi di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, procede il presidente del collegio o un suo delegato;
- al comma 1-*sexies* che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato all'indagato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che non sussistano ragioni d'urgenza per le quali abbreviare tale termine, lasciando il tempo necessario per comparire, stabilendo, inoltre, che il giudice provvede comunque sulla richiesta del



pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari, non si presenta senza addurre alcun un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1;

- al comma 1- *septies* quali dati devono essere contenuti nell'invito per l'interrogatorio fra i quali segnaliamo la sommaria descrizione del fatto, l'avviso della facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge, il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti;
- al comma 1- *octies* che fra i dati contenuti nell'invito vi sia anche l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentate, avendo facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, compresi i verbali delle comunicazioni e le conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione su supporto idoneo.

La **lettera e)** interviene sull'articolo 292 c.p.p. inserendo un ulteriore periodo al comma 1-*ter* laddove oltre quanto già previsto l'ordinanza è nulla se non contiene nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater* una specifica valutazione degli elementi esposti nel corso dell'interrogatorio, mentre al comma 2-*quater* viene inserita una precisazione nel senso che anche quando sono riprodotti brani essenziali necessari per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi e delle conversazioni intercettate, in ogni caso non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò risulti indispensabile per tale esposizione. Infine, con la modifica al comma 3 del citato articolo 292 viene introdotto il comma 3-*bis* con il quale si stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non preceduta – nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater* - da interrogatorio, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione dei commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo.

Con la **lettera f)** si modifica l'articolo 294 c.p.p. inserendo al comma 1 il riferimento all'articolo 291, comma 1-*quater* nel senso di introdurre fra i momenti in cui il giudice non ha proceduto all'interrogatorio anche quello relativo al citato articolo, mentre al comma 4-*bis* si specifica che la misura cautelare è stata disposta dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*.

Alla **lettera g)** si interviene sul comma 4 dell'articolo 299 c.p.p. in materia di revoca o sostituzione delle misure, con l'inserimento di un ulteriore periodo con il quale si rappresenta che se l'aggravamento delle esigenze cautelari comporta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione all'organo collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*.

Con la **lettera h)** si interviene sul comma 5 dell'articolo 309 c.p.p., prevedendo che fra gli atti da trasmettere al tribunale - per il riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva - in ogni caso devono essere inserite le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*.

Alla **lettera i)** si modifica il comma 1 dell'articolo 313 c.p.p. stabilendo che quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva il giudice per le indagini preliminari procede in composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*.

Con la **lettera l)** si prevede di modificare l'articolo 328 c.p.p. inserendo il comma 1- *quinquies* con il quale si prevede che per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale.

La **lettera m)** modifica l'articolo 369 c.p.p. sostituendo al comma 1 la parola "Solo" con le parole "A tutela del diritto di difesa" e le parole "con invito" con la parola "l'invito", prevedendo, inoltre, che l'informazione di garanzia contenga, oltre a quanto già previsto nel presente comma, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Si prevede, infine,



l'inserimento dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* con i quali si consente l'esecuzione della notificazione in deroga all'articolo 148, comma 6 c.p.p. alla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2 all'informazione di garanzia.

Al riguardo si rappresenta che lo svolgimento della notifica da parte della polizia giudiziaria rientra fra le attività istituzionali già previste a legislazione vigente, ai sensi dello stesso articolo 148 c.p.p. e che anche in questo caso tali compiti possono essere assicurati con le stesse modalità operative in presenza di situazioni d'urgenza senza dover investire del compito l'ufficiale giudiziario presente sul territorio.

In considerazione di quanto illustrato, si segnala l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica con effetti di sostanziale neutralità derivanti dal venir meno delle spese di notifica da sostenere per le prestazioni dell'ufficiale giudiziario.

Con la *lettera n)* s'interviene sul comma 2 dell'articolo 593 c.p.p. sostituendo il primo periodo nel senso che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 c.p.

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Si tratta, infatti, di interventi tesi ad innalzare l'efficienza dei servizi resi al cittadino garantendo la necessaria tutela dei diritti degli individui sottoposti a procedimento penale e nell'interesse delle persone collegate alle indagini preliminari tale da assicurare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento attraverso procedure che comportano una necessaria riorganizzazione delle attività basata sull'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini preliminari e sulla decisione in composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari ai fini della adeguata applicazione degli istituti in materia di misure cautelari, perseguendo il miglioramento richiesto delle attività a garanzia dei diritti dei soggetti coinvolti anche diversi dall'indagato o imputato ed un trattamento dei dati personali agganciato alle esigenze di natura preventiva e /o cautelare necessarie in sede di discovery propedeutiche all'accertamento dei fatti nel corso del processo.

L'**articolo 3** è diretto ad apportare modifiche all'ordinamento giudiziario ed in particolare agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

S'interviene in particolare sui commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 7-*bis* di citato R.D., inserendo al comma 3-*bis* una specificazione sui capi degli uffici che prevede che gli stessi saranno assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale e prevedendo al comma 3-*quater* lettera c) fra i criteri per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella tabella infradistrettuali le esigenze di funzionalità degli uffici che devono tener conto delle cause di incompatibilità dei magistrati con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari.

Anche all'articolo 7-*ter*, comma 1, la modifica è diretta a prevedere in ogni caso la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*

Trattasi di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di coordinare a livello normativo gli interventi realizzati con le modifiche apportate al codice di procedura penale alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario per un efficiente funzionamento del sistema giudiziario nazionale.



L'**articolo 4** prevede al comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente si prevede la sostituzione della tabella B allegata alla L. 71/1991 con una nuova tabella che tenga conto dell'aumento di organico in esame.

Al comma 2 si prevede una apposita autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali per l'assunzione delle 250 unità di magistrati ordinari, formulata anche sulla base dell'esperienza maturata nei concorsi precedenti, e che evidenzia il seguente fabbisogno per l'anno 2024:

Affitto locali per prova scritta	600.000
Commissioni e personale di vigilanza	470.000
Spese cancelleria, carta e stampati	55.000
Facchinaggio	150.000
Schermatura elettronica	16.000
Totale	1.291.000

Al comma 3 si autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2024 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione con decorrenza 1° luglio 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.

Attualmente sono in corso due procedure concorsuali relative a posti di magistrato ordinario. La prima indetta con il DM 1° dicembre 2021 per 500 posti e la seconda indetta con il DM 18 ottobre 2022 per 400 posti. Per entrambe le due procedure è previsto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso. Secondo tale previsione, con le due procedure concorsuali in atto potranno essere coperti fino a 1.080 posti di magistrato ordinario. Sarà inoltre bandito un ulteriore concorso entro la fine del corrente anno, per dare soluzione alle attuali scoperture di organico dei magistrati ordinari.

Il concorso per l'assunzione dei 250 posti previsti dalla presente legge sarà indetto all'inizio dell'anno 2024.

L'onere aggiuntivo per l'amministrazione per l'assunzione di n. 250 nuovi magistrati ordinari con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2025, data presumibile di entrata in servizio del nuovo contingente, è così determinato:



	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	250	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	8.270.669,26	8.856.852,11
	2025	13^		2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	2.344,73	13^	2.344,73	586.182,84	
	2026	12	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	12	76.057,17	19.014.292,60	20.186.657,69
	2026	13^		2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.172.365,09	
Magistrato ordinario HH03	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077,04
	2027	13^		3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	1.525.781,97	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077,04
	2028	13^		3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	1.525.781,97	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	12.045.532,65	28.987.677,54
	2029	13^		4.656,76	1.152,12	0,00	5.808,88	493,75	1.405,75	264,50	39,29	2.203,29	8.012,17	13^	8.012,17	2.003.043,19	
	2030	1	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	1	9.939,40	2.484.850,28	
	2030	11	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	11	110.521,98	27.630.495,34	32.215.050,70
	2030	13^		4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	2.099.705,08	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	30.142.358,55	32.242.063,63
	2031	13^		4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	2.099.705,08	
	2032	1	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	1	10.047,45	2.511.863,21	
	2032	11	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	11	114.775,04	28.693.760,27	33.401.987,85
	2032	13^		5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	2.196.364,37	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	31.302.283,93	33.498.648,30
	2033	13^		5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	2.196.364,37	
	2034	1	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	1	10.434,09	2.608.523,66	
	2034	11	3	65.939,74	13.825,42	14.908,55	94.673,71	8.047,27	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,13	129.848,84	11	119.028,10	29.757.025,20	34.658.573,68
	2034	13^		5.494,98	1.152,12	0,00	6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	2.293.024,82	



Al comma 3, si prevede una specifica autorizzazione di spesa che comprende sia gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, sia gli oneri per le spese di funzionamento.

Gli oneri relativi all'assunzione sono pari ad euro 8.856.853 per l'anno 2025, euro 20.186.658 per l'anno 2026, euro 24.781.078 per l'anno 2027, euro 24.781.078 per l'anno 2028, euro 28.957.678 per l'anno 2029, euro 32.215.051 per l'anno 2030, euro 32.242.064 per l'anno 2031, euro 33.401.988 per l'anno 2032, euro 33.498.649 per l'anno 2033, euro 34.658.574 annui a decorrere dall'anno 2034.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento pro-capite sono stati determinati nella misura in euro 4.500 nell'anno dell'assunzione, distinti in una quota pari al 90,00% quale spesa una-tantum all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10,00% per materiale di consumo, e nella misura di euro 450 pro-capite annui a regime corrispondente alla quota del 10,00% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio.

unità di personale	spese di funzionamento pro-capite		spese di funzionamento complessive	
	anno dell'assunzione in servizio	a regime	anno dell'assunzione in servizio	a regime
250	4.500,00	450,00	1.125.000,00	112.500,00

Tabella riepilogativa oneri:

Tipo oneri	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Stipendio e accessori	8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
Spese funzionamento	1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Totali	9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074

Con l'**articolo 5** si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 relativamente ai requisiti dei giudici popolari della Corte d'Assise, ritenendo che il requisito di età non superiore a 65 anni deve intendersi riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce modifiche all'articolo 1051, comma 2, lettera a) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di impedimenti, sospensione ed esclusione dall'avanzamento degli ufficiali. In particolare si prevede che non possa essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'**articolo 7** reca al comma 1 le disposizioni finanziarie di copertura degli oneri di cui all'articolo 4, ai quali si provvede:



- a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 e euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riepilogo coperture

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Autorizzazione spesa art. 4 comma 2	1.291.000										
stipendi e accessori		8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
spese funzionamento		1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Autorizzazione spesa art. 4 comma 3		9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074
Tab. A giustizia	1.291.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		1.981.853	12.299.158	16.893.578	16.893.578	21.070.178	24.327.551	24.354.564	25.514.488	25.611.149	26.771.074

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione della presente legge, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'*articolo 8* si disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere d), numero 2, limitatamente al comma 1-*quinquies* dell'articolo 291, f), numero 2, g), i) e l), e dell'articolo 3, stabilendo che le stesse si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma ha natura ordinamentale e pertanto, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.



Sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
N. Magistrati ordinari in tirocinio	
TOTALE	11.103





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. Motta'.



Disegno di legge - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare																		
(in milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
4	2		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado - Spese procedura di concorso	s	c		1.3					1.3					1.3	
4	3		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado	s	c			8.9	20.2			8.9	20.2				8.9	20.2
4	3		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado - effetti riflessi	e	tc							4.3	9.8				4.3	9.8
4	3		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado - Spese di funzionamento	s	c			1.1	0.1			1.1	0.1				1.1	0.1
7	1	a	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c		-1.3	-8.0	-8.0			-1.3	-8.0	-8.0			-1.3	-8.0
7	1	b	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	s	c			-2.0	-12.3			-2.0	-12.3				-2.0	-12.3
			Entrate	e		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	9.8	0.0	0.0	4.3	9.8	
			Spese	s		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			SALDO			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	9.8	0.0	0.0	4.3	9.8	



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-bis:

1) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

2) al primo comma, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-bis:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-bis »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-bis e 346-bis »;

d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » sono inserite le seguenti: « 346-bis, »;

e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 346-bis. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico

servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

b) all'articolo 116, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

c) all'articolo 268:

1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « dalla legge » sono inserite le seguenti: « o relativi a soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

d) all'articolo 291:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono inserite le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma 1-*ter*, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-*quinquies*. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-*sexies*. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede

comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

- a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona dovrà presentarsi;
- c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
- d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene, altresì, l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. »;

e) all'articolo 292:

1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

f) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, »;

g) all'articolo 299, comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* »;

h) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

i) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

l) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione

della misura della custodia cautelare in carcere »;

m) all'articolo 369:

l) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« *l-quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

l-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

n) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

Art. 3.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*:

l) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;

2) al comma 3-*quater*, lettera *c)*, dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;

b) all'articolo 7-*ter*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis* ».

Art. 4.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Art. 5.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. L'articolo 9, primo comma, lettera *c)*, della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della

medesima legge.

Art. 6.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; ».

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033, euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 e euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d*), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, *f*), numero 2), *g*), *i*) e *l*), e di cui all'articolo 3 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato 1
(articolo 4, comma 1)
« Tabella B
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori	9.971

europei delegati	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103

».

1.2.2. Testo correlato 808 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 808

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) e dal **Ministro della difesa** (CROSETTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

L'analisi tecnico-normativa (ATN), relativa al disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2023.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intervento normativo, coerente con il programma di Governo, contiene disposizioni volte a modificare profondamente diversi aspetti del cd. "sistema giustizia", attraverso una serie di disposizioni immediatamente precettive.

La necessità degli interventi normativi proposti deriva:

- dall'esigenza di revisionare i reati contro la Pubblica Amministrazione alla luce della persistente anomala applicazione, minimale, dei reati di abuso di ufficio e di traffico di influenze illecite, nonostante i plurimi interventi normativi volti a dare maggiore determinatezza alle due disposizioni;
- dall'esigenza di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate;
- dall'esigenza di rafforzare la tutela delle garanzie dell'indagato, da un lato intervenendo sull'istituto dell'informazione di garanzia al fine di preservare la riservatezza della persona sottoposta alle indagini, dall'altro, incidendo sulla fase cautelare, estendendo il principio del contraddittorio preventivo e prevedendo la collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia in carcere in fase di indagini;
- dall'esigenza di rimodulare il potere di impugnazione del pubblico ministero considerati i limiti del potere di appello dell'imputato introdotti dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150;
- dall'esigenza di adeguare le norme che attualmente disciplinano le scansioni cronologiche e le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso in magistratura;
- dall'esigenza di superare qualsiasi incertezza in ordine al requisito di età massima per i giudici popolari delle corti d'assise, al fine di evitare la nullità, per difetto di capacità del giudice, delle sentenze pronunciate in procedimenti per gravissimi reati di criminalità organizzata e terrorismo da corti d'assise nelle quali un giudice popolare abbia superato i 65 anni nel corso dello svolgimento del processo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si innesta su un complesso di disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario, della legge 5 marzo 1991, n. 71, della legge 10 aprile

1951, n. 287 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In particolare:

A) con riferimento al codice penale, l'attuale fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio di cui all'articolo 323 c.p. è stata oggetto di una profonda innovazione – ad opera dell'art. 23 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", c.d. "*Decreto Semplificazioni*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – che ha circoscritto la sfera di operatività della norma incriminatrice in esame, limitando la

rilevanza penale del fatto ai soli casi in cui il pubblico agente, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, abbia violato “*specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità*”.

È rimasta invece inalterata la condotta alternativa relativa all'inosservanza dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. La condotta abusiva deve essere diretta a procurare, intenzionalmente, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure a procurare ad altri un danno ingiusto.

Dalla disposizione, tuttavia, sono scaturiti non pochi problemi interpretativi sia in ordine al concetto di violazione di legge – che comunque può essere integrata anche dall'inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., attesa la sua portata precettiva laddove l'art. 97 Cost. richiede ai pubblici poteri di osservare il principio della *par condicio civium* (Cass. I, n. 2080/2022) – sia in ordine alla nozione di attività discrezionale - che non è stata sottratta, *tout court*, all'area della punibilità dell'abuso d'ufficio, essendo l'intenzione del legislatore quella di rendere soltanto insindacabile il merito amministrativo (Cass. VI, n. 8057/2021).

Tali problemi interpretativi hanno di fatto reso i contorni delle condotte punibili non ben definiti, accrescendo la cd. “burocrazia difensiva”.

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-*bis* c.p. è stato, invece, inserito nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), e poi modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazza-corrotti).

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza “illecita” sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio configurandosi, altrimenti, i reati di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 c.p., rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

Il reato di traffico di influenze illecite prevede due diverse ipotesi:

- la condotta di chi vanti dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto;
- la condotta di chi abbia effettivi rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico.

Anche da tale disposizione sono scaturiti problemi interpretativi dovuti alla atipicità e alla indeterminatezza, ben evidenziate dalla dottrina e dalle letture restrittive della giurisprudenza della Corte di cassazione, della nozione di mediazione illecita, non essendovi una adeguata normativa extra penale che consenta di definire lecita o illecita l'attività di mediazione, restando quindi una disciplina

di difficile applicazione.

B) con riferimento al codice di procedura penale, l'intervento attiene alla materia delle intercettazioni, alla disciplina delle misure cautelari personali, nonché agli istituti dell'informazione di garanzia, dell'inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento e della composizione della Corte d'assise.

Quanto alla materia delle intercettazioni e, in particolare alla tutela del terzo estraneo al processo rispetto alla circolazione delle intercettazioni, la normativa attuale, all'articolo 114 c.p.p., vieta la pubblicazione del contenuto di intercettazioni fino a quando non sono depositate o acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 c.p.p., indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle stesse

nel processo e, corrispondentemente, si consente il rilascio di copie a “chiunque vi abbia interesse” quindi anche a soggetti diversi dalle parti (art. 116 c.p.p.) .

È affidato al pubblico ministero (art. 268 c.p.p.) il compito di dare indicazioni e vigilare che nei verbali delle operazioni (cd brogliacci) non siano riportati contenuti che riguardano dati personali sensibili, salvo che siano rilevanti per le indagini, come pure è previsto che il giudice, nella successiva attività di acquisizione delle intercettazioni, può procedere anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Infine, nella richiesta di misura cautelare, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., debbono essere indicati i soli brani delle intercettazioni rilevanti, senza nulla tuttavia disciplinare in ordine all'indicazione di dati personali dei soggetti diversi dalle parti.

Quanto alla disciplina delle misure cautelari personali, l'attuale sistema prevede che l'adozione di una misura cautelare personale sia un atto “a sorpresa”, senza alcuna preventiva interlocuzione con l'indagato, interlocuzione che avviene solo dopo l'esecuzione della misura, in sede di interrogatorio di garanzia ovvero in sede di riesame e di appello avverso la misura impugnata. Soltanto in queste sedi, la persona sottoposta alle indagini potrà fornire le informazioni utili, in relazione all'addebito contestatogli, all'autorità giudiziaria, la quale, solo in un momento successivo all'adozione della misura cautelare personale potrà valutare le doglianze della difesa.

Il sistema prevede un'eccezione a tale regola solo per l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.) che deve essere preceduta dall'interrogatorio dell'indagato.

L'organo competente all'applicazione della misura cautelare personale ha natura monocratica.

Quanto all'istituto dell'informazione di garanzia, l'attuale disciplina, recentemente modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, – sulla premessa che la segretezza è posta a tutela dell'indagine stessa (in particolare della genuinità e non dispersione della prova) ma anche della reputazione della persona sottoposta alle indagini – prevede che l'informazione di garanzia deve essere emessa dal pubblico ministero solo (e necessariamente) quando deve procedere ad un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

L'informazione di garanzia non è atto di accusa ma di partecipazione di un procedimento penale ancora in corso: perciò non deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa di un fatto ancora da accertare. È richiesta la generica indicazione del fatto per il quale si procede (nelle sue dimensioni spaziali e temporali) e delle norme di legge che si ritengono violate, notizie ritenute essenziali per dare sostanza all'invito – che pure deve essere espressamente formulato – a nominare un difensore di fiducia. L'informazione e l'invito alla nomina assicurano alla persona sottoposta alle indagini il diritto di intervenire nel procedimento e di esservi assistito e rappresentato.

Quanto all'appello del pubblico ministero, l'attuale assetto mantiene in via generale la facoltà di appello della parte pubblica in riferimento alle sentenze di proscioglimento (senza limitazione alcuna, salva l'ipotesi, delle decisioni relative a contravvenzioni punite, in astratto, con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa) ed introduce un limite particolare in riferimento alle sentenze di condanna, mutuato in larga misura dalla disciplina del rito abbreviato.

In particolare, è previsto che il pubblico ministero possa appellare le sentenze di condanna (emesse in rito ordinario) solo ove sia intervenuta una riqualificazione del fatto (modifica del titolo di reato) o l'esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale o ancora una variazione della specie di pena (evidentemente in ragione della elusione di una circostanza aggravante ad effetto comune).

Tali limiti hanno peraltro superato il vaglio di legittimità costituzionale (*sent. Corte Cost. n. 34 del 2020*), funzionali ad assicurare l'obiettivo della ragionevole durata del processo e non appaiono sproporzionati.

Restano fermi, sempre sul versante della parte pubblica, i limiti alla appellabilità in ipotesi di definizione con rito abbreviato (art. 443 comma 3) o con patteggiamento (art. 448 comma 2).

Quanto alle statuizioni in punto di misure di sicurezza, si continua a fare riferimento alla disciplina specifica, contenuta negli artt. 579 e 680 c.p.p. (in rapporto al generale criterio dell'interesse processuale).

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha esteso infine l'area della non appellabilità alle sentenze con cui è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Inoltre, si fa riferimento, in chiave di divieto, alle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa.

C) Quanto ai giudici popolari delle Corti di assise, l'art.9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, prevede che giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

D) Infine, l'art. 1051 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia impedimenti, sospensione ed esclusione per l'avanzamento militare, prevede che non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare, tra le altre ipotesi, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa incide sulle seguenti disposizioni vigenti:

A) rispetto al Codice penale, con l'**articolo 1**:

- è abrogato l'articolo 323 del Codice penale, al fine di superare le criticità applicative del delitto di abuso di ufficio, rivelatosi inefficace, atteso l'esiguo numero di condanne dei pubblici amministratori, rispetto all'elevatissimo numero delle iscrizioni della notizia di reato, e in considerazione del confine, non sempre ben definito, rispetto ad altre fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, quali lo stesso reato di corruzione. L'abrogazione del delitto di abuso di ufficio non comporterà alcun arretramento della tutela dell'interesse pubblico, assicurata dall'attuale disciplina primaria e secondaria vigente che contempla rimedi sia preventivi, approntati anche in sede di controllo amministrativo, sia repressivi, di natura penalistica, disciplinare, contabile ed erariale;
- è modificato l'articolo 322-bis del codice penale, al fine di coordinarlo con l'abrogazione dell'articolo 323 c.p., sopprimendo nella rubrica le parole "abuso d'ufficio" ed eliminando al primo comma il riferimento all'articolo 323 c.p.;
- è modificato l'articolo 323-bis del codice penale, al fine di coordinarlo con l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. e di colmare una lacuna normativa: la circostanza attenuante ivi prevista è estesa anche al reato di cui all'art. 346-bis c.p., prima invece prevista solo per il reato di cui all'art. 323, il cui richiamo di conseguenza è eliminato per effetto della sua abrogazione;
- è modificato l'articolo 323-ter del codice penale, al fine di includere anche il reato di cui all'art. 346-bis tra i reati ai quali è applicabile la causa di non punibilità ivi prevista, aggiungendo al primo comma il riferimento all'articolo 346-bis c.p.;

- è modificato, mediante sostituzione, l'articolo 346-bis del Codice penale al fine di meglio perimetrare con maggiore determinatezza la condotta di disvalore penale.
Al primo comma, è eliminato il riferimento a relazioni “asserite” (con taluno dei soggetti indicati) e viene precisato che siano concretamente “esistenti”; è richiesto l’effettivo “sfruttamento” di tali relazioni e non più il mero “vanto” delle medesime, restando la millanteria punibile ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale della truffa; è specificata la natura economica dell’utilità correlata all’indebita dazione o promessa a fronte della mediazione illecita operata dall’agente, con esclusione dunque di utilità di altra natura; è richiesta, sotto il profilo psicologico, l’intenzionalità dello sfruttamento delle relazioni; sul piano sanzionatorio, in conseguenza della riduzione dell’ambito applicativo, è stato elevato il minimo edittale della pena.
Al secondo comma, è definita espressamente la nozione di “altra mediazione illecita” come «la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito».
Al terzo comma si prevede che la pena di cui al primo comma è applicata anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
Sono infine previste agli ultimi due commi circostanze aggravanti: in particolare, è previsto l’aumento di pena, *i)* al quarto comma, correlato alla qualifica soggettiva – di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis – del soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità; *ii)* al quinto comma, quando i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;

B) rispetto al codice di procedura penale, **l’articolo 2** interviene:

- sull’articolo 114 c.p.p., al fine di rendere più stringente il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, regolamentando l’attività di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni con specifico riferimento ai profili riguardanti soggetti terzi non coinvolti nelle indagini e allorquando non siano rilevanti ai fini delle stesse. Invero, nel prevedere, al comma 2-bis opportunamente modificato, che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, ci si è uniformati ai diversi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali inerenti alla diffusione dei nomi e altre informazioni riguardante persone non coinvolte nelle indagini;
- sull’articolo 116 c.p.p., aggiungendo un periodo al comma 1, al fine di escludere il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato;
- sull’articolo 268 c.p.p., al fine di ampliare l’obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e i corrispondenti poteri del giudice che dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, con specifico riferimento a dati relativi a soggetti diversi dalle parti; in particolare, al comma 2-bis si prevede che nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, anche relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini; al comma 6, si precisa che quando il giudice dispone

l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procede anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne venga dimostrata la rilevanza;

- sull'articolo 291 c.p.p., apportando modifiche alla disciplina del procedimento applicativo delle misure cautelari personali.

È modificato il comma 1-*ter* al fine di evitare la diffusione di dati e informazioni riguardanti terzi estranei alla vicenda giudiziaria, nella richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero devono essere riportati solo i brani essenziali e non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò non risulti indispensabile per la compiuta esposizione.

Sono poi aggiunti i commi da 1-*quater* ad 1-*octies*, introducendo il principio del contraddittorio preventivo al fine di tutelare maggiormente l'indagato ed evitare che sia sottoposto ad una misura cautelare poi eventualmente modificata e/o revocata solo successivamente all'adozione e all'esecuzione della misura cautelare, all'esito della prima interlocuzione utile con l'indagato (in sede di riesame o appello avverso la misura impugnata all'esito della valutazione delle doglianze della difesa); in particolare:

- il comma 1-*quater* prevede che il giudice prima di disporre la misura cautelare proceda all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine preliminare con le modalità stabilite dagli articoli 64 e 65 a meno che non sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato o nei casi in cui, per la tipologia specifica del reato, l'intervento cautelare si appalesi indifferibile;
- il comma 1-*quinquies* stabilisce che all'interrogatorio, per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari (articolo 328, comma 1-*quinquies*), procede il presidente del collegio o un suo delegato;
- il comma 1-*sexies* prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato all'indagato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che non sussistano ragioni d'urgenza per le quali abbreviare tale termine, lasciando il tempo necessario per comparire, stabilendo, inoltre, che il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari, non si presenta senza addurre alcun un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1;
- il comma 1-*septies* stabilisce che il contenuto dell'invito per l'interrogatorio tra cui la sommaria descrizione del fatto, l'avviso della facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge, il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti;
- al comma 1-*octies* stabilisce che l'invito contenga anche l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati, della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, compresi i verbali delle comunicazioni e le conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione su supporto idoneo;

- sull'articolo 292 c.p.p., al fine di sottolineare la centralità del preventivo vaglio delle doglianze della difesa, finalizzato alla preventiva acquisizione di un quadro istruttorio completo da parte dell'organo giudicante, per l'adozione della misura, riducendo così il rischio di una ingiusta detenzione, sono state apportate le seguenti modifiche:

- viene modificato il comma 2-ter al fine di introdurre l'ulteriore ipotesi di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare in caso di mancata valutazione degli elementi esposti dall'indagato nel corso dell'interrogatorio preventivo;
- al comma 2-quater viene precisato che anche quando sono riprodotti brani essenziali necessari per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi e delle conversazioni intercettate, in ogni caso non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò risulti indispensabile per tale esposizione;
- viene infine aggiunto il comma 3-bis al fine di introdurre le ulteriori ipotesi di nullità dell'ordinanza cautelare qualora non sia preceduta – nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater - da interrogatorio, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione dei commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo;
- sull'articolo 294 c.p.p., in correlazione con l'introdotta obbligo di interrogatorio preventivo, al comma 1, viene esclusa la necessità di procedere al c.d. interrogatorio di garanzia quando il giudice vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater (interrogatorio preventivo); al comma 4-bis viene prevista la competenza del presidente del collegio (o di uno dei componenti da lui delegato), così coordinandosi con la modifica della collegialità della decisione di cui al successivo articolo 328 c.p.p.;
- sull'articolo 299 c.p.p., con l'inserimento di un ulteriore periodo al comma 4, di coordinamento con il nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 328 c.p.p., al fine di prevedere che, qualora l'aggravamento delle esigenze cautelari comporti l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione all'organo collegiale;
- sull'articolo 309 c.p.p., modificando il comma 5, al fine di prevedere che le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio preventivo vadano trasmesse «in ogni caso» al tribunale del riesame nei cinque giorni dall'avviso all'autorità giudiziaria procedente, a pena di inefficacia della misura;
- sull'articolo 313 c.p.p., di coordinamento con il nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 328 c.p.p., precisando, al comma 1, che, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva, il giudice per le indagini preliminari procede in composizione collegiale;
- sull'articolo 328 c.p.p., introducendo, con l'inserimento del comma 1-quinquies, la decisione collegiale esclusivamente per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari Tale disposizione, prevedendo un nuovo assetto organizzativo dell'Ufficio del giudice per le indagini preliminari, ovviamente incide, in termini di organizzazione degli uffici giudiziari, sull'attuale ordinamento giudiziario che conseguentemente con il presente intervento viene modificato;
- sull'articolo 369 c.p.p.: a differenza del sistema vigente, il nuovo avviso di garanzia tutela maggiormente l'indagato consentendogli di poter approntare una più mirata e pronta strategia difensiva. A tal fine, viene modificato il comma 1 specificando che l'informazione di garanzia, a tutela del diritto di difesa dell'indagato, debba contenere una «descrizione sommaria del fatto», comprensiva di data e luogo di commissione del reato; sono poi aggiunti i commi 1-quater ed 1-quinquies al fine di rafforzare la tutela dell'indagato dall'esposizione mediatica in caso di notifica dell'informazione di garanzia, prevedendo che all'esecuzione della notificazione, in deroga all'articolo 148, comma 6 c.p.p., possa provvedere la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, garantendo la riservatezza del destinatario, nonché estendo all'informazione di garanzia il divieto di pubblicazione nei termini di cui all'articolo 114, comma 2, c.p.;
- in relazione all'articolo 593 c.p.p., sostituendo il primo periodo del comma 2, al fine di escludere che l'organo dell'accusa possa proporre appello rispetto a sentenze di

proscioglimento relative a reati di contenuta gravità, individuati attraverso il riferimento al catalogo dei reati per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio;

C) rispetto all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, **l'articolo 3** interviene sugli articoli *7-bis* e *7-ter*, allo scopo di consentire di attingere, per la composizione del "nuovo" GIP collegiale, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale. In particolare:

- all'articolo *7-bis*, vengono modificati il comma *3-bis*, al fine di precisare che i capi degli uffici saranno assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale, e il comma *3-quater*, lettera *c*), al fine di introdurre, fra i criteri per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella tabella infradistrettuali, le esigenze di funzionalità degli uffici che devono tener conto delle cause di incompatibilità dei magistrati con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari;

- all'articolo *7-ter*, modificando il comma 1, al fine di prevedere in ogni caso la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo *7-bis*, comma *3-bis*;

D) rispetto alla legge 5 marzo 1991, n. 71, **l'articolo 4**, in rapporto alle esigenze di natura organizzativa determinate dalla introdotta collegialità del GIP, prevede – con apposite autorizzazioni di spesa – un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, autorizzando al contempo il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2024 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione con decorrenza 1° luglio 2025;

E) rispetto alla legge 10 aprile 1951, n. 287, **l'articolo 5** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 precisando che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni, già vigente, deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Ciò al fine di evitare che, ove un giudice popolare abbia compiuto il 65esimo anno di età nel corso del processo che lo abbia visto impegnato, la pronuncia emessa dal Collegio giudicante della Corte d'Assise possa essere considerata affetta da nullità, con tutto ciò che ne consegue in termine di ripetizione del relativo grado di giudizio, correlate spese e risorse;

F) rispetto al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), **l'articolo 6** interviene sull'articolo 1051, al fine di impedire l'inserimento nell'aliquota di avanzamento o la valutazione per l'avanzamento del personale militare nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

L'articolo 7 individua le fonti di copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni relative alla previsione dell'aumento di organico della magistratura (articolo 4). Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 differisce l'applicazione delle disposizioni in materia di collegialità del G.I.P. a decorrere da due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo, nei diversi ambiti di operatività, non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale. Gli obiettivi perseguiti, infatti, sono del tutto coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali che notoriamente includono la tutela del principio del contraddittorio e la tutela delle garanzie dell'indagato, preservando la riservatezza di quest'ultimo.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento incide su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Risultano pendenti in Parlamento le seguenti iniziative normative in materia analoga a quella trattata

nelle proposte analizzate:

A.C. 399 - 19^a Legislatura - Rossello Cristina (FI) e altri, "Abrogazione dell'articolo 323 del Codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio" (ritirato);

A.C. 645 - 19^a Legislatura – Pittalis Pietro (FI) e altri, "Abrogazione dell'articolo 323 e modifiche all'articolo 346-bis del Codice penale, in materia di reati contro la pubblica amministrazione";

A.C. 654 - 19^a Legislatura – Costa Enrico (A-IV) e altri, "Introduzione dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di abuso d'ufficio, e abrogazione dell'articolo 323 del Codice penale" (ritirato);

A.C. 716 - 19^a Legislatura – Pella Roberto (FI) e altri: "Modifica dell'articolo 323 del Codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio" (ritirato)

A.C.890 - 19^a Legislatura, *On. Pietro Pittalis (FI-PPE)*, "Modifiche agli articoli 274, 279 e 294 del codice di procedura penale in materia di presupposti e di competenza per l'adozione delle misure cautelari" (da assegnare)

A.C.652 - 19^a Legislatura, *On. Enrico Costa (A-IV-RE)*, "Modifiche al codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali" (non ancora iniziato l'esame)

A.C.653 - 19^a Legislatura, *On. Enrico Costa (A-IV-RE)*, "Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari" (non ancora iniziato l'esame)

A.C.295 - 19^a Legislatura, *On. Edmondo Cirielli (FDI)*, "Modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di condizioni per l'adozione delle misure cautelari" (non ancora iniziato l'esame)

A.C.658 - 19^a Legislatura, *On. Tommaso Antonino Calderone (FI-PPE)*, "Modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione degli elementi di prova desunti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi dall'indagato, e all'articolo 375 del codice

penale, in materia di omessa trascrizione di intercettazioni di contenuto favorevole all'indagato" (da assegnare)

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sui profili disciplinati.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo e ne costituisce, anzi, per gran parte, attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Le linee direttive sono quelle tracciate dalle direttive cui i singoli Stati membri si debbono adeguare.

In particolare, si è tenuto conto, nell'intervento concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione, delle linee discendenti dalle Convenzioni dell'ONU e del Consiglio d'Europa contro la corruzione. Specialmente in quest'ultimo strumento (cfr. art. 12) è chiaro – dato l'inquadramento del traffico d'influenze nel sistema dei delitti di corruzione, rispetto ai quali costituisce una fattispecie 'avamposto' – che la mediazione è illecita in quanto possa risolversi in un'impropria influenza sulle funzioni proprie del pubblico agente, senza ulteriori distinzioni (cfr. *COUNCIL OF EUROPE, Explanatory report to the Criminal Law Convention on Corruption, (Strasbourg: Council of Europe, 1999, n. 173, pag. 15).*

Si è tenuto conto, infine, della proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione – COM (2023) 234 – che contiene uno specifico obbligo d'incriminazione del «*trading in influence*», esteso anche alla «*supposed influence*».

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte *sub 3*) della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

In particolare:

- si è intervenuti sull'articolo 322-*bis* del Codice penale, sopprimendo nella rubrica le parole "abuso d'ufficio" ed eliminando al primo comma il riferimento all'articolo 323 c.p.;
- si è intervenuti sull'articolo 323-*bis*, al fine di coordinarlo con l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. e di estendere le circostanze attenuanti ivi previste anche al reato di traffico di influenze illecite, sostituendo al primo comma il riferimento all'articolo 323 c.p. con quello all'articolo 346-*bis* c.p., e aggiungendo al secondo comma il riferimento al reato di cui all'art. 346-*bis* c.p.;
- si è intervenuti sull'articolo 323-*ter* al fine di includere anche il reato di cui all'art. 346-*bis* tra i reati ai quali è applicabile la causa di non punibilità ivi prevista, inserendo al primo comma il riferimento all'articolo 346-*bis* c.p.;
- si è intervenuti, sostituendolo, sull'articolo 346-*bis* del Codice penale (*Traffico di influenze illecite*) che è stato completamente riscritto;
- si è intervenuti sull'articolo 114 del codice di procedura penale, con una modifica al comma 2-*bis* al fine vietare sempre la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;
- si è intervenuti sull'articolo 116 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 1 un secondo periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 268 del codice di procedura penale, con integrazioni ai commi 2-*bis* e 6, al fine di ampliare l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e i corrispondenti poteri del giudice che dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti;
- si è intervenuti sull'articolo 291 del codice di procedura penale, con un'integrazione al comma 1-*ter* e aggiungendo i commi 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies*;
- si è intervenuti sull'articolo 292 del codice di procedura penale, con integrazioni ai commi 2-*ter* e 2-*quater* e aggiungendo il comma 3-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 294 del codice di procedura penale, con integrazioni ai commi 1 e 4-*bis*;
- si è intervenuti sull'articolo 299 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 4, dopo il primo periodo, un ulteriore periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 309 del codice di procedura penale, con integrazioni al comma 5;

- si è intervenuti sull'articolo 313 del codice di procedura penale, aggiungendo al comma 1, dopo il secondo periodo, un ulteriore periodo;
- si è intervenuti sull'articolo 328 del codice di procedura penale, aggiungendo il comma 1-*quinqüies*;
- si è intervenuti sull'articolo 369 del codice di procedura penale, con-modifiche al comma 1 ed aggiungendo i commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*;
- si è intervenuti sull'articolo 593 del codice di procedura penale, sostituendo il primo periodo del comma 2;
- si è intervenuti sul regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con integrazioni ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, lettera c), dell'art. 7-*bis* e al comma 1 dell'articolo 7-*ter*;
- si è intervenuti sulla tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sostituendola con la tabella B di cui all'Allegato 1 al presente decreto;
- si è intervenuti sull'articolo 1051 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituendo la lettera a) del comma 2.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti mentre è stata abrogata espressamente la disposizione di cui all'articolo 323 del Codice penale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate derogatorie rispetto alla normativa vigente.

È stata introdotta, all'articolo 5, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in relazione al requisito dell'età del giudice popolare.

Non sono state introdotte disposizioni transitorie ma è stata introdotta la disposizione di cui all'articolo 8 volta a differire l'applicazione di alcune previsioni – precisamente dell'articolo 2, comma 1, lettere d), numero 2, limitatamente al comma 1-*quinqüies* dell'articolo 291, f), numero 2, g), i) e l), e dell'articolo 3 - decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari.

1.2.3. Testo correlato 808 (SUPPLEMENTO - BIS)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 808

Supplemento -bis

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) e dal **Ministro della difesa** (CROSETTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa al disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 ottobre 2023.

Per l'analisi tecnico-normativa (ATN), trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 agosto 2023, si veda l'atto Senato 808 - Supplemento.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazioni dell'intervento

Il provvedimento in oggetto reca disposizioni di riforma del codice penale, di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e militare.

Con riferimento alle norme di diritto sostanziale la necessità dell'intervento normativo trae origine dall'esigenza di definire un quadro normativo che sia in grado di perimetrare con maggior compiutezza gli ambiti del penalmente rilevante, nel rispetto dei principi democratici di tassatività e determinatezza. L'opportunità delle principali norme processuali di riforma, invece, si impone al fine di implementare moduli procedimentali in grado, attraverso l'anticipazione della *disclosure* (laddove possibile e non incompatibile con le finalità di accertamento e repressione delle condotte criminose) di avere un quadro istruttorio completo all'atto dell'assunzione di

provvedimenti cautelari particolarmente gravosi poiché privativi della libertà personale così da minimizzare il rischio, proprio dell'attuale sistema processuale, di successiva caducazione di provvedimenti custodiali adottati *inaudita altera parte*, fonte per lo Stato di risarcimento del danno per ingiusta detenzione.

Da ultimo, al fine di accompagnare dette previsioni di efficientamento del sistema con la disponibilità di una forza organica in grado di implementare gli istituti introdotti, si è disposto l'incremento organico del personale di magistratura.

Obiettivi dell'intervento

L'obiettivo fondamentale perseguito dal legislatore della riforma è l'efficientamento, nel suo complesso, del sistema giustizia, da perseguirsi intervenendo non solo su alcuni istituti di natura processuale, ma anche su misure di carattere sostanziale ed organizzativo. Tutti gli interventi proposti convergono, dunque, al comune scopo di definire da un lato un quadro normativo di diritto penale sostanziale dall'altro di implementare moduli organizzativi e processuali che siano in grado di consentire un esercizio dei pubblici poteri improntato ad efficacia ed efficienza nel rispetto della legalità e del garantismo.

Consultazioni effettuate

Non sono state effettuate consultazioni esterne alle strutture ministeriali.

Opzione scelta e i relativi impatti

L'opzione di non intervento è stata valutata ma non percorsa per l'esigenza di concretizzare un intervento normativo di diritto positivo che consentisse di perseguire gli obiettivi generali come descritti nei successivi paragrafi della presente relazione (paragrafi 2 e 3).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La normativa in esame si muove lungo tre direttrici fondamentali: riforma di alcuni istituti di diritto penale sostanziale (reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite), di diritto penale processuale, dell'ordinamento giudiziario e militare.

La riforma di alcuni istituti di diritto penale sostanziale posti a presidio del corretto esercizio dei pubblici poteri si rende necessaria per superare le criticità di sistema efficacemente rappresentate dalla Corte costituzionale nella propria sentenza n. 8 del 2022, nella quale si descrive l'attuale apparato amministrativo come votato ad una *"burocrazia difensiva"*, nella quale *"i pubblici funzionari si astengono dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta 'paura della firma')"*, così adottando un approccio alla gestione della cosa pubblica caratterizzato dall'adozione di criteri di cautela estrema, che arriva fino alla paralisi decisionale.

Si è infatti ben messo in luce che *"il solo rischio, ubiquo e indefinito, del coinvolgimento in un procedimento penale, con i costi materiali, umani e sociali (per il ricorrente clamore mediatico) che esso comporta, basta a generare un 'effetto di raffreddamento', che induce il funzionario a imboccare la via per sé più rassicurante"*, con inevitabili *"riflessi negativi in termini di perdita di efficienza e di rallentamento dell'azione amministrativa, specie nei procedimenti più delicati"*.

Inoltre, l'attuale formulazione dell'articolo 323 c.p. ha comunque portato a squilibri di sistema: a fronte di un notevole impegno di risorse investigative nel perseguimento di dette fattispecie di reato non si è poi approdati ad un riconoscimento della responsabilità penale dei soggetti sottoposti ad indagine in una misura percentuale soddisfacente a bilanciare l'iniziale investimento di risorse umane e materiali degli apparati giudiziari.

Attualmente, nonostante il numero elevato di iscrizioni, solo il 3% di queste si trasforma in sentenze di condanna.

In termini assoluti, rispetto al quinquennio precedente, anche il numero di procedimenti per abuso di ufficio è in forte calo (da 7939 nel 2016 a 5418 nel 2021), mentre il numero di condanne è pari a qualche decina di unità (da 82 nel 2016 a 18 nel 2021 per i processi giunti a dibattimento, oltre le 44 sempre del 2021 innanzi alle Sezioni G.i.p./G.u.p.).

Nondimeno, il reato di abuso di ufficio appare costantemente percepito dagli amministratori della cosa pubblica come causa di un'esposizione ad un rischio di responsabilità penale difficilmente ponderabile e prevedibile, tale perciò da essere in grado di compromettere la fluidità e l'efficienza dell'azione amministrativa fino ad arrivare quasi a paralizzarla. Detto aspetto assume grande rilevanza, soprattutto ove si considerino gli straordinari impegni legati al PNRR e la correlata capacità di spesa che dovrà essere dimostrata nell'amministrazione delle relative risorse.

I numeri, pertanto, dimostrano non solamente l'inefficacia dell'attuale sistema normativo, ma anche la sua antieconomicità, inefficienza e "pericolosità" nell'attuale contingenza storica.

Parimenti dicasi con riferimento alla seconda fattispecie di intervento, il traffico di influenze illecite, rispetto al quale lo stesso presidente dell'ANAC ha espresso condivisione per un progetto di una riforma che sia teso ad una più puntuale definizione dell'ambito di applicazione, anche in considerazione delle criticità applicative dell'attuale norma e tenuto conto del confine non sempre ben definito rispetto ad altre ipotesi di reato ricadenti in ambiti connessi e affini, quali lo stesso reato di corruzione.

La nuova formulazione dell'art. 346 bis c.p., infatti, onde evitare frizioni con i principi generali di tassatività, determinatezza e precisione delle disposizioni penali, nonché nell'ottica di intendere la sanzione penale quale *extrema ratio* per la tutela degli interessi della collettività e dei diritti dei cittadini, perimetra con maggiore accuratezza gli ambiti della fattispecie. In tal senso si è proceduto a:

- a) eliminare il riferimento, per l'integrazione della condotta incriminata, a relazioni con taluno dei soggetti indicati (pubblici ufficiali, incaricati

- di pubblico servizio, soggetti di cui all'art. 322 bis c.p.) che siano meramente "asserite" anziché concretamente "esistenti";
- b) eliminare il riferimento, anziché al solo effettivo "sfruttamento" di tali relazioni, anche al mero "vanto" delle medesime;
 - c) specificare la natura economica dell'utilità correlata all'indebita dazione o promessa a fronte della mediazione illecita operata dall'agente, con esclusione dunque di utilità di altra generica ed imprecisata natura, con ciò riducendo lo spazio interpretativo del giudicante, in modo da evitare possibili contrasti giurisprudenziali e dunque efficientare la certezza del diritto penale e la sua omogenea applicazione in ambito giudiziario;
 - d) precisare l'intenzionalità dello sfruttamento delle relazioni, in modo da fornire un più rigoroso parametro, anche con risvolti per ciò che concerne l'elemento psicologico della fattispecie nel suo complesso;
 - e) definire espressamente il concetto di "mediazione illecita".

In conclusione, la più rigorosa circoscrizione della norma incriminatrice e la più precisa e puntuale specificazione della medesima non potranno che avere quale riflesso un miglioramento nel perseguire le finalità general-preventive e special-preventive della norma penale in questione, a tutto beneficio dei consociati, al contempo evitando applicazioni non omogenee della stessa e le correlate e deleterie conseguenze che ne derivano.

La seconda direttrice di intervento riguarda gli istituti del diritto processuale penale.

Un primo blocco attiene alla materia delle intercettazioni, rispetto alle quali vengono perimetrare le attività di pubblicazione e di rilascio copie, e definiti i limiti operativi di gestione del materiale acquisito, anche da parte degli apparati giudiziari e di polizia, limitatamente ai profili riguardanti soggetti terzi non coinvolti nelle indagini e allorquando non siano rilevanti ai fini delle stesse.

La necessità dell'intervento normativo trae origine dall'esigenza di regolamentare un'attività il cui libero dispiegarsi potrebbe portare, in talune circostanze, ad una violazione dei principi in materia di tutela della privacy.

Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alla diffusione di notizie riguardanti terzi estranei alla vicenda giudiziaria, in un comunicato del 6 maggio 2004, aveva chiesto agli organi di stampa di astenersi «dal diffondere i nomi e altre informazioni che riguardino persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate ai protagonisti dei fatti narrati, ad esempio, solo in ragione di precedenti relazioni sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze di fatto», potendosi ritenere che «l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, possa configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo» (provvedimento del Garante "Pubblicazione di intercettazioni telefoniche e dignità della persona" del 21 giugno 2006).

Un secondo blocco di intervento riguarda la disciplina delle misure cautelari personali, materia sulla quale si interviene secondo due direttrici:

1) l'estensione dell'applicazione dell'interrogatorio preventivo rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato "a sorpresa" (ossia, allorquando non sussistano le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio, nonché non si versi nelle ipotesi del rischio di reiterazione dei delitti particolarmente gravi e di allarme sociale espressamente richiamati dal legislatore);

2) la collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia in carcere in fase di indagini.

La prima delle novità sopra indicate è finalizzata a valorizzare l'importanza del contributo che, in fase di interrogatorio preventivo, l'indagato potrebbe dare all'autorità giudiziaria e che potrebbe rivelarsi idoneo a scongiurare l'adozione di una misura cautelare.

L'anticipazione dell'interrogatorio a un momento anteriore rispetto all'emissione dell'ordinanza evita pertanto il rischio, insito nell'attuale

sistema, che il "ripensamento" dell'autorità giudiziaria procedente avvenga soltanto successivamente all'adozione e all'esecuzione della misura cautelare (a cui appunto l'interrogatorio, finora, faceva solo seguito), all'esito della prima interlocuzione utile con l'indagato, ovvero in sede di riesame o appello avverso la misura impugnata in tali sedi, ivi valutate le doglianze della difesa.

Le criticità connesse all'attuale sistema attengono quindi proprio alla collocazione temporale postuma all'adozione della misura dell'interrogatorio di garanzia, osservandosi come la sottoposizione a qualsivoglia misura cautelare, e quindi, in special modo, a una di tipo custodiale, possa costituire un danno irreparabile per l'indagato.

Nell'ipotesi in cui all'applicazione della misura cautelare dovesse seguire un'archiviazione in fase di indagini ovvero un'assoluzione in sede dibattimentale, il danno procurato all'indagato a seguito dell'applicazione di una misura custodiale non potrebbe che reputarsi ingiusto, con conseguente esposizione dell'erario al rischio di condanna al risarcimento del danno per ingiusta detenzione.

Ma anche ove, semplicemente, pure si giunga infine ad una pronuncia di condanna, qualora, prese in debita considerazione le informazioni che l'indagato poteva fornire nell'interrogatorio, si potesse considerare comunque non necessaria, per la salvaguardia delle esigenze cautelari, una determinata misura (anche osservandosi come non ogni condanna definitiva a pena detentiva comporti poi l'effettivo ingresso in carcere del reo, stante la possibilità di sospensione condizionale della stessa o della sua conversione in pene sostitutive, ove ne ricorrano i presupposti).

Nella relazione annuale sulle "Misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione - 2023" presentata dal Ministero della giustizia al Parlamento è stato quantificato in 27 milioni e 378 mila euro l'onere economico sostenuto dallo Stato nel 2022 per risarcire chi ha subito ingiustamente la carcerazione preventiva. Nell'anno 2019 l'esborso era arrivato a invece a sfiorare i 43 milioni e 375 mila euro.

Pertanto, l'anticipazione dell'interrogatorio di garanzia ad un momento antecedente rispetto a quello di adozione della misura, essendo finalizzato

alla preventiva acquisizione di un quadro istruttorio completo da parte dell'organo giudicante che gli consenta di minimizzare il rischio di errore ovvero di adozione di una misura che si potrebbe rivelare successivamente ingiusta, risponde ai seguenti problemi di contesto e relative esigenze:

- a) contenimento degli oneri economici sostenuti dallo Stato per corrispondere i risarcimenti danni per ingiusta detenzione;
- b) efficientamento dell'amministrazione della giustizia, da perseguirsi evitando gli inutili appesantimenti connessi all'attuale sistema che, rimandando ad un momento successivo all'adozione della misura il contraddittorio con l'interessato, rende maggiormente farraginoso l'iter processuale.

Occorre inoltre considerare, quale peculiare aspetto del danno che una ingiustificata sottoposizione a una misura comporta per un consociato, quello inerente alla possibile esposizione mediatica in termini negativi che tale situazione determina, e che anche un successivo proscioglimento non è sempre in grado di elidere, quanto meno non interamente, come noto.

La seconda novità introdotta nell'ambito della riforma degli istituti di diritto processuale attiene alla composizione collegiale dei collegi giudicanti in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa sia detentiva. Per consentire l'adeguato rafforzamento dell'organico, si prevede che tali norme si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge (articolo 8) e l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità (articolo 4), da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con autorizzazione a bandire nel 2024 un concorso da espletare nel 2025. L'intervento normativo in commento si pone il meritorio obiettivo di assicurare che l'irrogazione della più rigorosa delle misure cautelari, quella della custodia in carcere, sia preceduta da un livello massimo di riflessione da parte di un organo a composizione collegiale -collegio di tre giudici- (analogamente a quanto accade in sede di Tribunale del Riesame), anziché del singolo giudice monocratico, anche ove detta misura derivi da un aggravamento di un'altra minormente afflittiva, consequenzialmente avendo previsto la riforma in

esame il potenziamento della pianta organica dei giudicanti di primo grado nonché ulteriori misure di coordinamento organizzativo (articolo 3).

Ulteriori misure introdotte attengono ai seguenti istituti:

- a) informazione di garanzia;
- b) inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento;
- c) composizione della Corte d'assise

Per quanto concerne l'informazione di garanzia, la nuova normativa prevede, a tutela dell'indagato e onde garantirgli di poter approntare una più mirata e pronta strategia difensiva, che nell'informazione di garanzia non venga indicata solo la norma che si assume violata, ma sia recata anche una descrizione, seppur sommaria, del fatto concretamente contestatogli. Anche detta previsione potrebbe contribuire, assieme al nuovo istituto dell'interrogatorio "preventivo" di cui si è detto sopra, a deflazionare il ricorso allo strumento delle misure cautelari, evitando che dette misure vengano applicate ove non ne sia effettiva necessità, o addirittura il procedimento potrebbe terminare con un pieno proscioglimento dell'indagato o la sua assoluzione in sede dibattimentale, scongiurando tutto quanto di negativo a ciò consegue, per quanto già illustrato. Peraltro, la circostanza che la difesa sia messa in grado di comprendere subito l'ambito della contestazione mossa all'indagato, le consente di effettuare indagini difensive mirate e di esercitare immediatamente, in modo completo ed efficace, i diritti che le competono, potendo reperire documentazione ed eventuali testimoni in grado di confutare gli assunti investigativi, così potendo contribuire, se del caso, a una celere archiviazione del procedimento, con risparmio di spesa, tempo ed energie per l'autorità giudiziaria requirente e per la polizia giudiziaria di cui la prima si avvale. L'ulteriore novità del divieto di pubblicazione di qualsivoglia informazione di garanzia sino alla conclusione delle indagini preliminari è teso, nell'ottica di contemperare l'esercizio del diritto di cronaca da parte dei mezzi di informazione di massa con quello alla riservatezza in capo ai singoli consociati, ad una maggior salvaguardia di quest'ultimo, attese non soltanto le storture che può cagionare l'indiscriminata diffusione degli atti relativi ad un procedimento penale ma anche considerando, rispetto all'indagato, la

diversa risonanza mediatica che può avere la pubblicizzazione della notizia dell'avvio di un simile procedimento rispetto all'eventuale notizia di archiviazione del medesimo. La prematura diffusione degli atti di indagine, prima della conclusione delle stesse, potrebbe dunque generare uno stigma sociale tale da non essere completamente annullato neppure, appunto, da una susseguente archiviazione.

Con riferimento all'ulteriore misura introdotta dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m., si stabilisce che l'organo di accusa non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all'art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati). Restano appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l'ordinamento vigente consente l'appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato). La novella legislativa in esame appare inserirsi nel solco del principio di sussidiarietà del diritto penale, ovvero della sanzione penale quale *extrema ratio* per la tutela dei diritti: pur non rinunciandosi *tout court* all'esercizio dell'azione penale per i pur meno gravi reati di cui all'art. 550 c.p.p., infatti, il legislatore, in caso di assoluzione giunta all'esito del primo grado del giudizio, ha eliminato il potere, da parte dell'autorità giudiziaria requirente, di appellare tali pronunce assolutorie, considerando bastevole, per detti reati, la valutazione operata dal Giudice di prime cure e ritenendo dunque che l'attivazione dei successivi ed eventuali ulteriori gradi di giudizio da parte del P.M. debba essere appunto limitata ai più gravi reati esulanti da quelli circoscritti nel richiamato articolo.

Ciò comporterà, inevitabilmente, una più celere definizione di un considerevole numero di processi penali, atteso che le sentenze di assoluzione in questione diverranno definitive senza dover attendere il dispiegarsi di giudizi di impugnazione presso le Corti di Appello e la Corte di Cassazione,

con correlato risparmio di risorse da parte del sistema giustizia, riduzione dello stock di pendenze penali e dei tempi medi di durata dei procedimenti, in linea con le milestone e gli obiettivi in materia di giustizia previsti dal PNRR. Da ultimo, per quanto concerne le corti d'assise, si introduce l'interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d'assise. Si prevede che il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Detta disposizione di interpretazione autentica è tesa a scongiurare ogni possibile interpretazione difforme da quella prescelta espressamente dal legislatore: ciò eliminerà la possibilità che, ove un giudice popolare abbia compiuto il 65esimo anno di età nel corso del processo che lo abbia visto impegnato, la pronuncia emessa dal Collegio giudicante della Corte d'Assise possa essere considerata affetta da nullità, con tutto ciò che ne consegue in termine di ripetizione del relativo grado di giudizio, correlate spese e risorse impiegate e mancata diminuzione del complessivo stock di processi pendenti penali.

Infine, si interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari modificando il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Attualmente, l'articolo 1051, comma 2, lettera a) prevede che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. Tale disciplina ha l'effetto di espungere dalle procedure di avanzamento, talvolta anche per un lungo periodo, i militari che, all'esito della sentenza di primo grado, o comunque del primo grado di giudizio, risultano assolti, con evidenti gravi danni a livello personale e di carriera, nonché di impiego e di immagine.

La modifica proposta consente, invece, l'espunzione del militare dalle procedure di avanzamento non più al momento del rinvio a giudizio, ma all'emissione in primo grado di una sentenza di condanna, quale primo atto oggettivo, ancorché non definitivo, attestante la colpevolezza. Infatti, la modifica prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento

solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale. Prima di uno di questi provvedimenti, ancorché non definitivo, non appare infatti giustificabile una limitazione, talvolta anche per lunghi periodi, delle prospettive di carriera del militare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'intervento normativo è quindi quello di operare una riforma strutturale del sistema giustizia, intervento su istituti di carattere sostanziale (abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite) e processuale (intercettazioni, misure cautelari personali - interrogatorio preventivo e composizione collegiale dell'organo giudicante -, informazione di garanzia, inappellabilità da parte del p.m. delle sentenze di proscioglimento e composizione della corte di assise), ma anche su misure di carattere organizzativo (riforma organizzativa del concorso di accesso in magistratura ed aumento della pianta organica dei magistrati ordinari), al fine ultimo di ammodernare il sistema e renderlo complessivamente maggiormente rispondente a parametri di efficienza nel pieno rispetto dei principi di democraticità e di garantismo.

Obiettivi specifici sono:

- 1) attuare una riforma degli istituti del diritto penale sostanziale che, consentendo di riscrivere alcune previsioni inserite all'interno del sistema normativo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, impronti l'intero *corpus* normativo al rispetto dei principi generali di tassatività, determinatezza e precisione delle disposizioni penali e possa così consentire di perseguire, attraverso una maggior chiarezza del perimetro dell'illegalità ovvero della legalità, di

sviluppare un modello di amministrazione maggiormente virtuoso, efficace ed efficiente;

- 2) implementare strumenti che, introducendo alcuni meccanismi processuali in grado di rendere maggiormente fluido il dispiegarsi dell'iter processuale (interrogatorio preventivo, contenuto dell'informazione di garanzia), chiarendo la portata applicativa di alcune previsioni ordinamentali che avrebbero altrimenti rischiato di compromettere la possibilità di portare a definizione quei processi pendenti nelle corti di assise integrate con giudici popolari prossimi al compimento di 65 anni di età, prevedendo alcune novità ordinamentali quali l'inappellabilità da parte di p.m. delle sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all'art. 550 del Codice di procedura penale, possano in parte contribuire alla riduzione dello stock di pendenze attuali e, di riflesso, della durata del *disposition time*, in linea con gli obiettivi attesi dalle riforme in materia di giustizia legate al PNRR.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissi con l'implementazione della presente riforma potrà essere valutato osservando i seguenti indicatori:

- 1) riduzione dell'ammontare delle somme erogate dallo Stato a titolo di risarcimento danni per ingiusta detenzione.

Obiettivi riflessi

- 2) riduzione del *disposition time* complessivo, dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio, del 25% nel settore penale entro giugno 2026;
- 3) riduzione dei tempi di istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi;

- 4) variazione del numero di provvedimenti amministrativi adottati e tasso di resistenza al vaglio di legittimità eventualmente operato dalla giustizia amministrativa.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata considerata ma ritenuta non percorribile per l'esigenza di concretizzare un intervento normativo di diritto positivo che, andando a modificare, ad integrare ovvero a sostituire parti della vecchia disciplina del codice penale, di procedura penale e di ordinamento giudiziario, consentisse di perseguire gli obiettivi generali di riforma quivi individuati e descritti.

Gli interventi operati si sono resi altresì necessari anche per garantire agli amministratori pubblici, chiamati ad implementare amministrativamente le riforme connesse al PNRR, un quadro ordinamentale che, con chiarezza e precisione, indicasse loro l'esatto perimetro di legalità entro il quale potersi muovere senza incorrere nel rischio di vedersi sottoporre ad accertamenti di eventuale responsabilità penale connessi al proprio operato.

Parimenti, gli ulteriori interventi operati si sono resi necessari al fine di anticipare, per quanto possibile, la fase di scambio istruttorio con la persona sottoposta ad indagini così da acquisire entro brevissimo lasso di tempo utile elementi a discolora e scongiurare, in ipotesi, l'applicazione di misure cautelari particolarmente gravose per l'indagato stesso e fonti di eventuale responsabilità risarcitoria per lo Stato nel caso in cui successivamente si palesassero "in giuste".

Peraltro, poiché alcune previsioni recate dal presente intervento normativo si legano in parte al PNRR, sia per gli obiettivi specifici assegnati alla giustizia sia per gli obiettivi complessivi e di sistema, che sono pur sempre legati a doppio filo all'amministrazione della giustizia per la necessità che chi quegli obiettivi è chiamato ad implementare si muova pur sempre all'interno di un perimetro di legalità, è *in re ipsa* che la concreta implementazione delle previsioni recate non poteva non passare per l'adozione di puntuali

provvedimenti normativi tesi ad emendare l'attuale sistema delle inefficienze e criticità rilevate.

Parimenti non sono stati riscontrati problemi di implementazione sociale delle norme proposte, piuttosto costituendo le stesse una risposta ed un adeguamento dell'ordinamento nazionale alle richieste determinate dai mutamenti economici e sociali della realtà moderna ed avendo il pregio di recepire istanze provenienti dal mondo delle istituzioni, anche locali, nonché dal mondo del diritto, della società civile e dell'economia e rendendosi perfettamente conformi ai vincoli normativi, nazionali e sovranazionali.

Circa la fattibilità delle disposizioni introdotte in termini di disponibilità di risorse e tempi di implementazione, si specifica che per le norme introdotte, che comportano oneri finanziari in ragione della previsione di un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria, è già stata prevista anche la relativa copertura finanziaria come da relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Non si ravvisano pertanto elementi di criticità con riguardo al profilo sopra considerato, attesa la circostanza che il provvedimento contiene norme immediatamente precettive, ovvero di estensione di moduli organizzativi già implementati nell'apparato giudiziario, e sono idonee ad essere implementate senza l'adozione di ulteriori misure di adeguamento strutturale.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatario diretto del presente provvedimento sono gli apparati giudiziari e le figure professionali ivi operanti (procure e tribunali, corti di assise), il Ministero centrale e il CSM quanto alle previsioni di riforma dell'ordinamento giudiziario, e, di riflesso, gli indagati potenzialmente esposti all'applicazione della misura cautelari custodiali, i relativi difensori, i pubblici ufficiali e gli

incaricati di un pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Gli impatti economici sono stati puntualmente valutati nella separata relazione tecnico-finanziaria, e trovano tutti solida copertura finanziaria.

Gli ulteriori impatti attesi a livello sociale sono relativi da un lato alla certezza di assicurare al sistema paese una pubblica amministrazione e un sistema giustizia maggiormente efficienti, con indubbi ulteriori riflessi positivi in termini di crescita economica e di competitività del paese.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): il provvedimento non incide direttamente sulle piccolo-medie imprese, che anzi potrebbero giovare dei benefici riflessi derivanti da un sistema giustizia e da una pubblica amministrazione maggiormente efficienti.

B. Effetti sulla concorrenza: il provvedimento non comporta effetti immediati sulle dinamiche della concorrenza, ma un effetto riflesso positivo correlato all'efficientamento dell'operatività degli apparati della pubblica amministrazione.

C. Oneri informativi: allo stato non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini o imprese derivanti dall'implementazione del presente provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: la regolamentazione che si intende introdurre con l'esercizio della presente delega è finalizzata ad allineare il nostro ordinamento al raggiungimento di quelli che sono gli standard minimi di efficienza del sistema giustizia richiesti a livello europeo, di efficientamento dei pubblici apparati nel rispetto dei principi di legalità e di garantismo.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento a quanto in oggetto si rimanda alle considerazioni precedente sviluppate in ordine alla necessità di conseguire gli obiettivi di una

maggior efficienza del sistema giustizia attraverso l'intervento non solamente su istituti di carattere sostanziale e processuale nelle materie civile e penale, la cui disamina dettagliata è demandata alle relazioni di accompagnamento dei rispettivi decreti attuativi, ma anche su profili di carattere organizzativo che consentano di strutturare un apparato amministrativo snello ed efficiente.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Non sono state rilevate problematiche inerenti la fase di attuazione dell'intervento legislativo, che consiste nell'estensione di istituti processuali e moduli organizzativi già esistenti ed implementati presso gli apparati giurisdizionali.

I costi di implementazione delle misure adottate, sono stati puntualmente quantificati nella separata relazione finanziaria e trovano ampia copertura.

5.2 Monitoraggio

Le norme introdotte costituiranno oggetto di puntuale monitoraggio da parte della scrivente amministrazione, attraverso i dipartimenti e le articolazioni ministeriali preposte all'implementazione esecutiva all'osservazione dei dati statistici relativi alle performance dell'apparato giudiziario e ai flussi dei procedimenti iscritti e definiti.

Una valutazione di più ampio respiro rispetto allo specifico impatto che potrà essere associato all'abrogazione ovvero alla riformulazione delle disposizioni di diritto penale sostanziale relative ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione non potrà non tener conto, a propria volta, della misurazione della eventuale maggior efficienza dell'azione amministrativa, misurata anche attraverso la riduzione dei tempi di istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi, il numero di provvedimenti adottati e il grado di resistenza di detti provvedimenti ad eventuali giudizi impugnatori.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state effettuate consultazioni esterne alle strutture ministeriali.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di analisi è stato svolto dal Nucleo di valutazione delle politiche pubbliche costituito presso l'ufficio legislativo di questo Ministero.

1.2.4. Relazione 808-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 808-A

Relazione Orale

Relatrice Bongiorno

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

presentato dal **Ministro della giustizia** e dal **Ministro della difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Balboni)

sul disegno di legge

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

l'articolo 1 reca modifiche al titolo II del libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1, lettera *b*), dispone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio, mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite;

l'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, ampliando il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni e consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, che disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardino dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera

c), numero 1)). Il numero 2) della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 del codice procedura penale, prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardino soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. La lettera *d*), numero 1), modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione;

la lettera *d*), numero 2), inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*) per disciplinare l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo viene escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità ovvero per « gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale »;

le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinqies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*));

la lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

l'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2;

l'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;

l'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima;

l'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. La modifica proposta prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;

l'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 e la relativa copertura finanziaria;

l'articolo 8 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), numero 2), capoverso 1-*quater*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali siano i « gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale », per i quali non trova applicazione l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta a indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare;

in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia, modificando l'articolo 369 del codice di procedura penale, si valuti l'opportunità di un coordinamento formale tra la parte di testo aggiunta dalla novella, che fa riferimento alla « data e luogo di commissione del reato », e l'indicazione « della data e del luogo del fatto », già presente nel testo vigente nella parte non modificata.

sugli emendamenti approvati

18 gennaio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Mennuni)

sul disegno di legge

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, recante modifiche in merito alle conseguenze in termini di fabbisogno di personale e di strumentazioni derivanti dal rafforzamento delle misure a tutela della riservatezza sulle intercettazioni e nelle notifiche degli atti giudiziari, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP per effetto della competenza collegiale nell'applicazione delle misure cautelari in carcere, delle misure di sicurezza quando è detentiva e nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, viene evidenziato che la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto da parte del Ministero della giustizia è in grado di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dal presente intervento;

con riferimento all'articolo 3, recante modifiche all'ordinamento giudiziario, si ribadisce l'assenza di effetti onerosi di quanto ivi previsto;

in relazione all'articolo 4, in materia di aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, con riguardo alla richiesta di elementi aggiuntivi anche per le componenti d'oneri propriamente « accessorie », viene precisato che tale voce è già ricompresa ed indicata nella colonna 7 del prospetto di determinazione dell'onere aggiuntivo contenuto nella relazione tecnica (colonna « IND ») e si riferisce all'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 corrisposta per intero ai magistrati ai quali sono state conferite le funzioni giurisdizionali e in misura pari al 50 per cento ai magistrati ordinari in tirocinio fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, in aggiunta al trattamento economico « fondamentale » che viene indicato nelle colonne 5 (colonna « STIPENDIO ») e 6 (colonna « IIS ») e comprende lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale, con separata indicazione della tredicesima mensilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti approvati

17 gennaio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi fino all'11 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Si segnala, in relazione al testo, all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della giustizia al bilancio triennale 2024-2026.

su ulteriori emendamenti approvati

18 gennaio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, trasmessi il 17

gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-bis:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 »

sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le

parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono

soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-bis:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono

sostituite dalle seguenti: « e 346-bis »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-bis » sono

sostituite dalle seguenti: « , 322-bis e 346-bis »;

d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le

parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: «

346-bis, »;

e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 346-bis. - *(Traffico di influenze illecite)* -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di

cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di

corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando

intenzionalmente relazioni esistenti con un

pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico

servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo

322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o

ad altri, denaro o altra utilità economica, per

remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato

di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di

cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio

delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra

mediazione illecita, è punito con la pena della

reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e

sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra

mediazione illecita si intende la mediazione per

indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui

all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai

doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa

derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o

promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

denaro o altra utilità riveste la qualifica di

pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico

servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo

322-bis.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identico:*

« Art. 346-bis. - *(Traffico di influenze illecite)* -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui

agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di

corruzione di cui all'articolo 322-bis, **utilizzando**

intenzionalmente **allo scopo** relazioni esistenti con

un pubblico ufficiale o un incaricato di un

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui

all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o

promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità

economica, per remunerare un pubblico ufficiale o

un incaricato di un pubblico servizio o uno degli

altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione

all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per

realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con

la pena della reclusione da un anno e sei mesi a

quattro anni e sei mesi.

Identico.

Identico.

La pena è aumentata se il soggetto che

indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

denaro o altra utilità **economica** riveste la qualifica

di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico

servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo

322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

c) all'articolo 268:

1) al comma 2-bis, dopo le parole: « dalla legge » sono inserite le seguenti: « o relativi a soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

d) all'articolo 291:

1) al comma 1-ter, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile

Identico ».

Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. *Identico*:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identico*:

1) al comma 2-bis, dopo le parole: « **degli interlocutori**, » sono inserite le seguenti: « **nonché quelle che consentono di identificare** soggetti diversi dalle parti »;

2) *identico*;

e) *identico*:

1) *identico*;

per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
« 1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

2) *identico*:

« 1-quater. *Identico*.

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-quinquies. Identico.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-sexies. Identico.

1-septies. L'invito contiene:

1-septies. Identico.

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai

programmi di giustizia riparativa.
1-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

1-octies. Identico.

e) all'articolo 292:

1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

f) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, »;

g) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies* »;

h) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta

g) identica;

h) identica;

i) identica;

alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-
quater »;

i) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo
periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le
indagini preliminari procede nella composizione
collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-
quinqües, quando deve essere applicata una
misura di sicurezza detentiva »;

l) all'articolo 328, dopo il comma 1-
quater è
aggiunto il seguente:

« *l-quinqües*. Il giudice per le indagini
preliminari decide in composizione collegiale
l'applicazione della misura della custodia cautelare
in carcere »;

m) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle
seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le
parole: « con indicazione » sono sostituite dalle
seguenti: « contenente la descrizione sommaria
del fatto, **comprensiva di data e luogo di
commissione del reato**, l'indicazione » e le
parole: « con invito » sono sostituite dalle
seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:
« *l-quater*. La notificazione, in deroga al disposto
dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può
essere eseguita dalla polizia giudiziaria in
presenza di situazioni di urgenza che non
consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In
questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148,
comma 8, secondo periodo, la consegna deve
essere effettuata in modo tale da garantire la
riservatezza del destinatario.

l-quinqües. All'informazione di garanzia si
applica l'articolo 114, comma 2 »;

n) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non
può appellare contro le sentenze di
proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550,
commi 1 e 2 ».

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identico*:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle
seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le
parole: « con indicazione » sono sostituite dalle
seguenti: « contenente la descrizione sommaria del
fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito »
sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) *identico*;

o) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è abrogato e,
al comma 1-*quater*, dopo le parole: « del
difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio
»;

p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non
può appellare contro le sentenze di
proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550,
commi 1 e 2 ».

Art. 3.

*(Modifica alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale)*

1. All'articolo 89-*bis*, comma 2, primo periodo,
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o,

Art. 3.
(*Modifiche all'ordinamento giudiziario*)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*:

1) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;

2) al comma 3-*quater*, lettera c), dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;

b) all'articolo 7-*ter*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis* ».

Art. 4.
(*Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria*)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Art. 5.

comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ».

Art. 4.
(*Modifiche all'ordinamento giudiziario*)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) all'articolo 7-*ter*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di **applicazione della misura della custodia cautelare in carcere**, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis* ».

Art. 5.
(*Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria*)

Identico.

Art. 6.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287) *(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)*

1. La lettera *c*) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Art. 6.

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
« *a*) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a

Art. 7.

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

Identico.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo **5**, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) *identica.*

decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d*), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, *f*), numero 2), *g*), *i*) e *l*), e di cui all'articolo 3 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. *Identico.*

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. *Identico.*

Art. 9.

(Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e*) , numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, *g*) , numero 2), *h*) , *l*) e *m*) , e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Allegato 1 <i>(articolo 4, comma 1)</i>		Allegato 1 <i>(articolo 5, comma 1)</i>	
« Tabella B <i>(articolo 1, comma 2)</i>		« Tabella B <i>(articolo 1, comma 2)</i>	
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA		RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1	A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1	B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:		C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1	Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1	Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1	Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65	D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442	E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1	F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52	G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53	H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53

		I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314	L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.977
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971		
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200	magistrati nazionali, aggiunto e assistente presso l'Eurojust	
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)	M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
TOTALE	11.103	N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
».		TOTALE	11.103
		».	

1.2.5. Testo approvato 808 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 808

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 13 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-*bis*:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-*bis* »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-*bis* e 346-*bis* »;

d) all'articolo 323-*ter*, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-*bis*, »;

e) l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) all'articolo 114, comma 2-*bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

d) all'articolo 268:

1) al comma 2-*bis*, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

e) all'articolo 291:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

- a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
- d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

l-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

l-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* »;

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis.* L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

g) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, »;

h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* »;

i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

m) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies.* Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;

n) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

o) all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;

p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

Art. 3.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ».

Art. 4.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 3-bis, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;

2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;

b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis ».

Art. 5.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Art. 6.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. La lettera *c*) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Art. 7.

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

(Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *e*), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, *g*), numero 2), *h*), *l*) e *m*), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

IL PRESIDENTE

Allegato 1
(articolo 5, comma 1)
« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e	9.977

antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103

».

1.2.6. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

1 febbraio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento
militare (808-A)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare",

premesso che:

il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che incidono profondamente sul sistema penale andando a novellare - in senso assolutamente peggiorativo - istituti e delitti di comprovata utilità e necessità;

in particolare, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (art.1) e il divieto di impugnazione in appello del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta (art. 2), appaiono in evidente contrasto con quanto disposto dagli articoli 3, 24, 54, 97, 111 e 117 della Costituzione;

considerato che:

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio anche nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto, configura una violazione dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione ("*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti*")

ed interessi legittimi"), quando l'abuso non viene realizzato con l'adozione di atti suscettibili di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, ma si concreti in comportamenti materiali. Al riguardo l'esame della casistica delle condanne definitive per tale reato dal 1996 a 2020, evidenzia casi di condanne per abusi concretatisi in gravi comportamenti prevaricatori. L'abrogazione totale del reato priverà dunque per il futuro i cittadini di ogni difesa a fronte di abusi di ufficio della tipologia sopra specificata, in violazione del diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione;

inoltre il declassamento di comportamenti prevaricatori da condotte integranti il reato di abuso di ufficio a condotte rilevanti solo sul piano etico-morale, e la conseguente disattivazione della funzione deterrente della sanzione penale, assume l'indubbia valenza di un riorientamento culturale negativo da parte del legislatore nei confronti di tutto l'ampio articolato comparto della pubblica amministrazione, che annovera un numero elevatissimo di operatori. Un riorientamento idoneo ad alimentare un senso di impunità e ad implementare quindi comportamenti prevaricatori oggi inibiti dal rischio e dal costo penale conseguenti alla incriminazione penale, ed in futuro invece esentati da rischi e costi penali;

si configura quindi, sotto questo ulteriore profilo, anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione per il grave pregiudizio arrecato al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione, nonché la violazione dell'art. 54 della Costituzione (*"I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge"*);

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, configura una violazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione che attribuisce rilevanza costituzionale al bene giuridico dell'imparzialità della pubblica amministrazione, legittimando la deterrenza della sanzione penale a tutela di tale bene giuridico. La violazione dell'art. 97 della Costituzione appare tanto più rilevante, ove si consideri che la disattivazione della deterrenza della sanzione penale, si somma alla inadeguatezza della legislazione vigente in materia di conflitto di interessi, ripetutamente rilevata anche in qualificate sedi istituzionali, e alla totale assenza di una legge di regolamentazione dell'attività delle lobbies. La sinergia negativa tra la disattivazione della repressione penale dell'abuso di potere per conflitto di interesse, con gli altri fattori accennati, crea l'habitat ideale per una sorta di occulta e strisciante liberalizzazione del conflitto di interesse, con grave pregiudizio dei valori tutelati dall'art. 97 della Costituzione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione;

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio presenta profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione attesa la irragionevolezza di abolire tale reato, concretantesi in una pluralità di condotte, tra le quali anche

intenzionali strumentalizzazioni del potere pubblico per finalità profittatrici, sopraffattive e prevaricatrici, e contemporaneamente mantenere la vigenza del reato di cui all'art. 328 c.p. che prevede la sanzione penale per condotte meramente omissive del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, condotte aventi comparativamente minor disvalore;

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio basata sulla ratio di evitare la c.d. "paura della firma" che causerebbe la decelerazione o addirittura la stasi dei processi decisionali amministrativi, è priva di ogni ragionevolezza atteso che la riforma del reato attuata con il D.L. 11.7.2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020 n. 120, ha escluso ogni sindacato del giudice penale su tutta l'ampia tipologia dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione, circoscrivendo la consumazione del reato esclusivamente ai casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. L'abrogazione del reato anche quando l'abuso venga consumato con l'intenzionale violazione di tali residuali regole di condotta, si configura come decisione legislativa affetta da irragionevolezza, quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'inconferenza dello strumento prescelto rispetto allo scopo dichiarato (eliminazione della paura della firma), ed in contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio configura anche una violazione dell'articolo 117 della Costituzione avuto riguardo alle gravi ricadute negative ed immediate sull'attività della Procura Europea (EPPO), Organismo indipendente dell'Unione Europea operativo dal 1° giugno 2021, incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tale attività assume un rilievo particolarmente pregnante in questa fase storica nella quale è elevato il rischio della predazione e/o della dispersione di quote significative dei fondi del PNRR, nonché dei fondi di coesione mediante condotte che a legislazione vigente integrano il reato di abuso d'ufficio. Si considerino al riguardo a titolo meramente esemplificativo, i casi di abuso d'ufficio finalizzati al voto di scambio con la creazione di reti clientelari finanziate con le risorse pubbliche. Tale rischio si è particolarmente accresciuto a seguito della dilatazione della discrezionalità dei pubblici amministratori nell'affidamento di appalti pubblici (per importi fino a 150.000 Euro: affidamenti diretti; per importi da 150.000 Euro e inferiori a 1 milione di Euro: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; per importi compresi tra 1 milione di Euro fino alle soglie di rilevanza europea: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici). *L'abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio determinerebbe l'archiviazione dei procedimenti penali attualmente instaurati dalla Procura Europea per il reato di abuso di ufficio e disabiliterebbe per il futuro l'esercizio dell'azione penale di tale organo a tutela degli interessi economico finanziari

dell'Unione Europea con violazione del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 83 TFUE e del Regolamento EPPO adottato dal Consiglio UE nell'ottobre 2017;

tale ultimo profilo si integra anche con quanto disposto dalla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione. Invero, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perseguito dalla citata direttiva. Per di più, dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e proprio abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in ragione dell'abrogazione rappresenterebbe un unicum a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

considerato, altresì, che:

l'articolo 2, comma 1, lettera p), elimina la possibilità in capo al pubblico ministero di proporre appello nei casi di proscioglimento dell'imputato quando si proceda per delitti per i quali può essere esercitata l'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio;

l'articolo 550 del codice di procedura penale individua i reati in ordine ai quali si procede con citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, adottando un criterio misto, in parte quantitativo, in parte qualitativo. L'operatività dell'articolo 550 attiene: a tutte le contravvenzioni; a tutti i delitti (consumati o tentati) puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, determinata ai sensi dell'art. 4 c.p.p. e ai reati tassativamente indicati dal comma 2. Proprio su quest'ultimo aspetto, occorre specificare che l'elenco dei delitti è stato notevolmente ampliato dalla c.d. "riforma Cartabia" (art. 32, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 150 del 2022,) la quale ha ricompreso anche fattispecie punite con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni. Da ciò ne consegue che l'elenco dei delitti ivi compresi ha visto accrescere - e di molto - le tipologie e l'offensività degli stessi. È, infatti, palese che non ci si trovi di fronte né a delitti di scarsa gravità né di minore complessità di accertamento, bensì di rilevante offensività e di considerevole allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale. Alcuni esempi di delitti per i quali si procede a citazione diretta dell'imputato potranno meglio chiarire l'irrazionalità del trattamento che il disegno di legge intende introdurre: lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-*bis* c.p.); violazione di domicilio, quando il fatto è commesso con violenza alle persone, oppure il colpevole è palesemente armato o il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (art. 614, quarto comma, c.p.); truffa, quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o

dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, secondo comma, c.p.); contraffazione o alterazione di un visto di ingresso o reingresso, di proroga del visto, di permesso di soggiorno, di contratto di soggiorno o carta di soggiorno, ovvero contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio dei documenti qui sopra menzionati, oppure utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati (art. 5, comma 8-*bis* del t.u. immigrazione di cui d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

tali premesse sono essenziali nel rapportare tale intervento normativo operato dall'A.S. 808-A, alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (sentenza del 6 febbraio 2007, n.26) nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo che sopravvengano o si scoprano nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado. Lo spirito della decisione rimane assolutamente attuale ed impone al Legislatore un'attenta riflessione;

il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione dispone che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità». Sulla base di tale assunto la giurisprudenza costituzionale ha sviluppato il ragionamento che l'ha portata a considerare il principio di parità tra accusa e difesa non inderogabile in assoluto, in quanto lo stesso non comporta necessariamente l'equivalenza tra i poteri processuali della pubblica accusa rispetto a quelli dell'imputato potendo «una disparità di trattamento risultare giustificata nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione ad esso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia». Del resto, nell'ambito del procedimento penale, il principio di parità delle parti non è inteso quale necessaria omologazione di «poteri e facoltà». Infatti, il potere d'appello del pubblico ministero presenta margini di "cedevolezza" più ampi rispetto al «simmetrico potere dell'imputato», perché quest'ultimo potere può ritenersi connesso «al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa», mentre quello del pubblico ministero può riconoscersi «unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti»;

interventi normativi volti a modificare *in peius* la facoltà di proporre appello in capo ad una delle parti, devono però necessariamente essere sorretti da giustificazioni adeguate e proporzionate non essendo possibili altrimenti «squilibri di posizioni». Alterazioni di una tale simmetria, quindi, risulterebbero compatibili con il principio di parità delle parti o qualora «trovino un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, ovvero risultino comunque contenute entro i limiti della ragionevolezza». Condizioni che non sembrano ricorrere nel presente intervento normativo;

più specificamente, nel caso in esame, la limitazione del potere del pubblico ministero nel proporre appello non risulterebbe giustificata né dalla realizzazione in termini parziali - ma comunque prevalenti - della pretesa

punitiva (come ad esempio nel vigente art. 593, comma 1) né da un correlativo e distinto vantaggio processuale della parte pubblica sul piano probatorio (come ad esempio nel caso del rito abbreviato);

inoltre, la disposizione prevista dal disegno di legge in esame, non potrebbe neanche essere sorretta dalla motivazione relativa alla necessità del rispetto del diritto in capo alla persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo. Infatti, suddetto principio mai potrebbe essere realizzato tramite il sacrificio del potere costituzionale della parità delle parti nel procedimento, il cui ambito applicativo investe, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, anche il grado di appello e più, in generale, la disciplina delle impugnazioni. Questa tesi proposta dalla maggioranza sarebbe, per giunta, tutta da dimostrare in quanto l'eliminazione della facoltà in capo al pubblico ministero di poter proporre appello nei casi di assoluzione per delitti rientranti tra le ipotesi per le quali è prevista la citazione diretta, non precludendo - ovviamente - la ricorribilità per Cassazione, potrebbe paradossalmente risolversi in un allungamento dei tempi processuali laddove determinasse una moltiplicazione degli annullamenti con rinvio da parte della Suprema Corte;

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 808-A.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

1.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

1.3

CASTELLONE, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

«Art. 1-bis

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropoli-

tano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

«Art. 1-ter
(*Conflitto di interessi*)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-*bis* sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinqüies*.

«Art. 1-quater
(*Incompatibilità generali statali, regionali e locali*)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera *e)* del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

«Art. 1-*quinquies*

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-*undecies*.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

«Art. 1-*sexies*

(Obblighi di dichiarazione)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

- a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
- b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
- d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;
- e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

- a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

- b) la titolarità di imprese individuali;
- c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
- d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
- e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;
- g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;
- h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolte all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

«Art. 1-septies

(Obbligo di astensione)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-*ter* hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

«Art. 1-octies

(Funzioni dell'AGCM)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-*terdecies*.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dota-

zioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

«Art. 1-novies

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 1-*quater* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*decies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-*undecies*, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-*undecies*. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al

Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-undecies

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;

e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera *e*).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene,

non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera *e*), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

«Art. 1-duodecies

(Sanzioni alle imprese)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

«Art. 1-terdecies

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-*octies* del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

«Art. 1-*quaterdecies*

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

«Art. 1-*quinqüesdecies*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*octies*, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamen-

to del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 1-sexiesdecies

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

«Art. 1-septiesdecies

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di

cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»

1.4

CASTELLONE, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della nor-

mativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-ter
(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-quater

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-*quinquies*

(Agenda degli incontri e relazione annuale)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di

interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-sexies
(Codice deontologico)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-septies
(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra

i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

*(Obblighi degli iscritti nel Registro,
cause di esclusione e incompatibilità)*

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consul-

tazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*
(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-undecies
(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

«Art. 1-duodecies
(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 346-*bis*. - (*Traffico di influenze illecite*) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.5

CASTELLONE, LOPREIATO

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-ter
(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-quater

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-*quinquies*

(Agenda degli incontri e relazione annuale)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di

interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-sexies
(Codice deontologico)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-septies
(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra

i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

*(Obblighi degli iscritti nel Registro,
cause di esclusione e incompatibilità)*

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consul-

tazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*
(*Sanzioni*)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-undecies
(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

"Art. 323 (Prevaricazione) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca

intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 323.1 (Favoritismo affaristico) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2 (Sfruttamento privato dell'ufficio) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».

1.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "o negli altri casi prescritti" sono soppresse».

1.6

SCARPINATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria.»

1.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.100 (già 1.10)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
- b) alla lettera c), sopprimere il numero 1);*
- c) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono

gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."»

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1.101 (già 1.11)

PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c) sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni

di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".

1.102 (già 1.12)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a e b).

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.103 (già 1.13)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c)

1.104 (già 1.14)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente «Art. 323. - (Interesse privato in atto d'ufficio) - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.105 (già 1.15)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.106 (già 1.16)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità»".

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.107 (già 1.17)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 323 le parole da: "nello svolgimento" a "ovvero" sono soppresse"»

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.18

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.19

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del

suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate"».

1.20

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

1.22

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

SCARPINATO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".».

1.108 (già 1.25)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

1.109

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al primo comma, le parole "e 323" sono sostituite dalle seguenti: ", 323 e 346-bis"».

1.27

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.28

SCALFAROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

«Art. 326-bis. - (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-ter) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-*octies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

«Art. 617-*novies*. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

«Art. 617-*decies*. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni";

e-quater) all'articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"»:

1.29

LOPREIATO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 328 è inserito il seguente: "Art.328-bis. - (Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare) - L'omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.

La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.

Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell'articolo 32-bis."».

1.30

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.33

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» inserire la seguente: «anche».

1.110 (già 1.34)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», sopprimere ovunque ricorra la parola: «economica».

1.35

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» sopprimere la seguente: «economica».

1.111 (già 1.37)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.

1.38

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», secondo comma, sopprimere dalle parole: «Ai fini di cui al primo comma» alle parole: «derivare un vantaggio indebito».

1.112 (già 1.39)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis., secondo comma, sopprimere le parole: «costituente reato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un danno ingiusto ad altri».

1.113 (già 1.24)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permes-

si, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto."

1.269 (già 2.69)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».

1.43

SCARPINATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

1.253 (già 2.53)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 617, dopo le parole "le impedisce" sono inserite le seguenti: ", ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta" e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche».

1.254 (già 2.54)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) dopo l'articolo 617-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 617-*octies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale)
- Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

1.44

SCARPINATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato».

1.47

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 684 le parole: "è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000".

ORDINI DEL GIORNO

G1.100 (già 1.0.3)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808-A, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,

premesso che:

il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;

l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non

colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;

le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

G1.101

ROSSOMANDO, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premesso che:

il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze;

nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale;

non sono apparse quindi convincenti le argomentazioni recentemente avanzate a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia vi è anche da rilevare come le disposizioni contenute nello stesso appaiano tra loro disomogenee;

in gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole;

tuttavia negli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'*iter* processuale;

in tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale;

tale bilanciamento può certamente ottenersi attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevedendo che la sospensione dalla carica per gli amministratori regionali e locali a seguito di una condanna non definitiva abbia luogo soltanto nelle ipotesi di condanne per delitti di particolare allarme sociale come quelli di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1985, n.354, recante norme in materia di Ordinamento penitenziario o nelle ipotesi di gravi reati di corruzione;

impegna il Governo

ad adoperarsi in accordo con il Parlamento, a partire dai testi di disegni di legge già presentati, per approntare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in maniera tale da consentire la sospensione dalla carica di amministratore locale e regionale a seguito di condanna penale non definitiva, nelle sole ipotesi di delitti che destano particolare allarme sociale, coniugando così il rispetto di rigorosi standard di legalità e l'esigenza di una continuità nell'attività dell'amministrazione fino a quando non vi sia una sentenza penale di condanna definitiva.

G1.102

PARRINI, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premesso che:

il disegno di legge di cui interviene nel codice penale sopprimendo il delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 823 del codice penale;

l'esigenza di garantire gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma può essere certamente perseguita attraverso altre strade che mantengano però il delitto di abuso d'ufficio quale presidio di legalità e di tutela dei cittadini di fronte agli abusi della pubblica amministrazione;

una strada percorribile è certamente intervenire in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in materia di competenze del sindaco e del presidente della provincia, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei suddetti soggetti e prevedendo, in modo chiaro e netto, che il sindaco e il presidente della provincia siano gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia;

appare opportuno, inoltre, ridefinire il confine tra la responsabilità politica del sindaco e la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa, sopprimendo quella parte dell'articolo 50, comma 2, del TUEL che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

infatti, come evidenziato più volte dall'ANCI, l'attuale formulazione letterale del TUEL, che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha fatto sì che una parte importante della giurisprudenza penale riconoscesse in capo allo stesso una posizione di garanzia e dunque una responsabilità penale ex articolo 40, secondo comma, del codice penale, per il mancato esercizio dei poteri impeditivi;

inoltre, appare opportuna una modifica della disciplina in materia di responsabilità erariale che preveda la stabilizzazione -senza termini temporali e per i soli sindaci - della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che limita, fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità erariale.

impegna il Governo:

ad intervenire, in accordo con il Parlamento e a partire dai testi di disegni di legge già presentati, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL);

ad intervenire altresì e sempre in accordo con il Parlamento, sulla disciplina in materia di responsabilità erariale prevedendo una limitazione della stessa alla sola condotta dolosa.

G1.103

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare";

premessi che:

l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;

l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;

l'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;

considerato che:

è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno

corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condivisa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;

l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempri disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;

in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali - ben si comprenderà - convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;

in un siffatto quadro un'eventuale *abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:

1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministe-

ro della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;

2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio - soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali - tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, a contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;

3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;

4) l'operare del principio del *favor rei* che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere in relazione a tale delitto;

occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-*bis* dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 110-*quater*), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio *sic et simpliciter* occorrerebbe

attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, *a contrario*, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le *lobbies* e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;

considerato, in fine, che:

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe *un unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

L'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

impegna, il Governo:

a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.

EMENDAMENTI

1.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politi-
ca e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1.I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.»»

1.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio».»

Art. 2

2.1

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

2.2

GELMINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione me-

diatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.»

2.3

GELMINI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 dopo la parola "difensori" sono aggiunte le seguenti "nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione";

2) al comma 7, dopo le parole "neanche sommariamente" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede".

3) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.»

2.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo:* «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.101

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;*

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.102

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «6-quarter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

2.103 (già 2.7)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.104 [già 2.8 (testo 2)]

SCALFAROTTO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 114:

1) *il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";*

2) *al comma 2-bis, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giu-*

dice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";

3) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente: "*2-ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma *2-bis* ";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: " 7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, *2-bis* e *2-ter* del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo *415-bis*"»;

b) sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma *2-bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";

c-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";

c-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo *329-ter* e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni";

c-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti

diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";

c-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";

c-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 329-*bis*. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».

«Art. 329-*ter*. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto"»

2.105 (già 2.9)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 114, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.106 (già 2.10)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».

2.107 (già 2.5)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

2.108 (già 2.12)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

"Art- 114-bis. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11."»

2.109 (già 2.13)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di

elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi".»

2.110 (già 2.14)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.111 (già 2.15)

SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2.112 (già 2.16)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all' articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.113 (già 2.17)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.114 (già 2.18)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».

2.115 (già 2.20)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) All' articolo 266, i commi 2 e *2-bis* sono sostituiti dal seguente:

«2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater* e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

c-ter) All'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4», e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;

2) al comma *2-bis* le parole: «soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater* e per i delitti dei pubblici

ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2».

2.116 (già 2.21)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale"».

2.117 (già 2.22)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati."»

2.118 (già 2.23)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse".»

2.119 (già 2.24)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."»

2.120 (già 2.27)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.121 (già 2.28)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.122 (già 2.30)

GELMINI

Al comma 1, lettera d), al numero 2) aggiungere infine le parole: «e sono aggiunte infine le parole: "I supporti informatici contenenti le registrazioni

delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito".»

2.123

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.124

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.125 (già 2.34)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 270, al comma 1-bis le parole: "indicati dall'articolo 266, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"»

2.126 (già 2.35)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 274, comma 1, lettera c), le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni" sono soppresse».

2.127 (già 2.36)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 275, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fatta salva l'ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater ovvero per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare può essere disposta soltanto nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 102, 105 e 108 del codice penale";»

2.128 (già 2.38)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera e) sopprimere il numero 1).

2.129

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.130 (già 2.39)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente sopprimere la lettera f), il numero 1) della lettera g) e la lettera i)

2.131

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.132 (già 2.42)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», sopprimere le parole da: «, comma 1, lettere a) e b)» fino alla fine del periodo.

2.133 (già 2.43)

GELMINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c),» con le seguenti: «lettera b)».

2.134 (già 2.44)

GELMINI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter» con le seguenti: «ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».

2.135

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "1-quater" dopo le parole: «all'articolo 362, comma 1-ter» inserire le seguenti: «o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale,».

2.136

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "1-quater" sostituire le parole: «a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» con le seguenti: «delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».

2.137 (già 2.48)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12».

2.138 (già 2.49)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.»

2.139 (già 2.50)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «almeno cinque giorni» con le seguenti: «da due a cinque giorni».

2.140 (già 2.52)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.141

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.142 (già 2.55)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.143 (già 2.56)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2), nonché le lettere h), l) e m).

2.144 (già 2.57)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.145 (già 2.58)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.146 (già 2.59)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere le lettere l) e m).

2.147 (già 2.60)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.148 (già 2.61)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«1-bis) all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. La sentenza che accoglie la domanda di ri-

parazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza".»

2.149 (già 2.62)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.150 (già 2.63)

GELMINI

Al comma 1, lettera m), capoverso «1-quinquies», aggiungere infine le seguenti parole: "e degli arresti domiciliari".

2.151 (già 2.64)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 329, le parole: "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla chiusura delle indagini preliminari".»

2.152 (già 2.65)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) dopo l'articolo 329, è inserito il seguente:

"Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari".»

2.153

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.»;

b) dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: "e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione" sono soppresse;

n-ter) l'articolo 578-ter è abrogato»;

c) dopo la lettera p), aggiungere la seguente: «p-bis) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato.».

2.154 (già 2.67)

SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.156 (già 2.72)

SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 438:

1) al comma 1, le parole "all'udienza preliminare" sono soppresse";

2) il comma 1-*bis* è abrogato;

3) al comma 4, dopo le parole "la quale dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";

4) al comma 5, dopo le parole "Il giudice dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";

n-ter) all'articolo 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice del dibattimento verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 e osserva, nel giudizio abbreviato, le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423".

n-quater) all'articolo 441-*bis*:

1) il comma 1-*bis* è abrogato;

2) al comma 4, le parole "fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione" sono sostituite dalle seguenti ", dopo aver provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e fissa l'udienza per l'apertura del dibattimento concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 468."; *m-quinquies*) all'articolo 442, comma 1-*bis*, le parole "di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3," sono sostituite dalle seguenti "trasmesso dal giudice dell'udienza preliminare».

2.155 (già 2.71)

SCALFAROTTO

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«*n-bis*) all'articolo 438, il comma 1-*bis* è abrogato;

n-ter) all'articolo 441-*bis*, il comma 1-*bis* è abrogato».

2.157 (già 2.74)

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1 sopprimere la lettera p).

2.158 (già 2.75)

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.159 (già 2.76)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.160

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole «per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

2.161 (già 2.77)

GELMINI

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», con le seguenti: «, tranne nei casi in cui siano relative a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del presente codice».

2.162

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, in fine, la seguente: «p-bis) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies

del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ».

2.0.13

GELMINI, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme in materia di divieto di pubblicazione)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, in caso di pubblicazione, anche se in forma parziale o per riassunto, del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione.

2.0.20

SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norma di interpretazione autentica)

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.».

Art. 3

3.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.»

3.0.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

3.0.101

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1-*bis*.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del codice penale".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

Art. 4

4.100 (già 3.1)

SCARPINATO

Sopprimere l'articolo.

4.0.100

UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

5. Al personale già in quiescenza, che chieda il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»

Art. 5

5.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.»

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

5.0.100 (già 4.0.1)

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Ulteriori misure per l'organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2025, nell'ambito delle procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di ma-

gistratura ordinaria, per i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori dello Stato, i professori universitari in materia giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio è prevista una prova scritta, a scelta del candidato, in materia di diritto penale, diritto civile o diritto amministrativo e un prova orale.

2. Ai magistrati entrati in servizio ai sensi del comma 1 sono assegnati affari esclusivamente dell'ambito di materia oggetto della prova scritta.

5.0.101

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.102

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

5.0.103

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

5.0.104

BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Aumento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.105

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'an-

no 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

5.0.106

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Potenziamento organico dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.107

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: "modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

5.0.108

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.109

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.110

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni)

1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente

riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.111

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

5.0.112

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli

anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

5.0.113

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per interventi straordinari sulle carceri)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

5.0.114

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.115

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.116

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.117

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.118

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9

9.100 (già 8.2)

GELMINI

Sopprimere l'articolo.

1.2.7. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
5 febbraio 2024
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento
militare (808-A)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A;

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;

tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione. Preliminarmente, val la pena evidenziare come con tale abrogazione non si ottenga lo scopo di tutelare maggiormente gli amministratori locali dalla cosiddetta "paura della firma";

infatti, il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, come segnalato dalla maggioranza degli auditi nel corso dell'iter in Commissione Giustizia, potrebbe portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati, quali ad esempio il delitto di corruzione, puniti con pene edittali più elevate e per i quali è possibile l'utilizzo di intercettazioni;

il Partito Democratico da sempre si è mosso con attenzione verso il tema, con un approccio volto a tenere insieme le preoccupazioni degli amministratori locali e l'obiettivo delle fattispecie incriminatrici. Inoltre, occorre evidenziare come lo stesso reato sia stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura durante il Governo Conte II, che ha ridotto la portata della fattispecie e, come ulteriori modifiche migliorative possano essere apportate. In tal senso basti pensare ai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico che, attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnano la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché, attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, meglio noto come legge Severino, prevedono la sospensione dalla carica di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive nei soli casi di condanne per reati più gravi legati alla criminalità organizzata e mafiosa e nei casi dei più gravi reati di corruzione;

numerose sono state le proposte emendative presentate dal Gruppo partito democratico nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento che hanno cercato, definendo ancor più precisamente i contorni della fattispecie penale, di salvaguardare contestualmente l'esigenza di legalità e quella di una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione, tuttavia il Governo si è rifiutato di prendere in considerazione tali proposte;

a quanto detto si aggiunga che la scelta di abolire il delitto di abuso d'ufficio sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

ebbene, proprio tali vincoli appaiono violati, in particolare l'articolo 19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: "Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.";

l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità

tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti;

val la pena ricordare, inoltre, come la previsione di un'ipotesi delittuosa che punisce l'abuso di potere sia risalente nel tempo, essendo entrata a far parte dei diversi ordinamenti europei da diversi secoli e volta ad impedire il crearsi di una zona franca di discrezionalità insindacabile. La scelta operata dal Governo di abolire tale delitto finirebbe così con il far retrocedere il nostro ordinamento ad uno stadio che precede lo stato di diritto;

infine, l'argomentazione addotta dal Governo, ovvero quella di tutelare i sindaci dalla c.d. paura della firma, appare priva di fondamento anche alla luce delle statistiche fornite dallo stesso Ministero della giustizia, poiché da un'analisi dei dati emerge come le sentenze che li riguardano siano di gran lunga inferiori rispetto alle sentenze di condanna di altri funzionari, a partire dai magistrati;

anche la scelta di intervenire sull'ipotesi delittuosa di traffico d'influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale appare in contrasto con gli *standard* di legalità che il nostro Paese è tenuto a rispettare; restringere il perimetro della punibilità alla sola ipotesi di utilità economica finirebbe, infatti, con il privare del controllo del giudice condotte e favori non economici, ma certamente finalizzati a remunerare egualmente in altra forma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;

infine, anche la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), che prevede, novellando le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, presenta profili di illegittimità costituzionale;

al riguardo si ricorda come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46, c.d. legge Pecorella, che disponeva l'inappellabilità per il pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui fossero ricorse nuove prove a seguito del giudizio di primo grado. Ebbene, il giudice delle leggi in tale sentenza, oltre a censurare la rimozione del potere di appello del pubblico ministero generalizzata e unilaterale, ha affermato che: "l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità";

non solo, a quanto detto si aggiunga che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 ha provveduto ad ampliare il novero dei reati per i quali si procede a citazione diretta e si sono venute dunque a creare un numero di ipotesi particolarmente ampio per le quali non sarà possibile per il pubblico ministero procedere con l'appello. Pertanto, a seguito della novella che si intende introdurre nel provvedimento *de quo*, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento finisce con l'avere nuovamente il carattere generalizzato già censurato dalla Corte, oltre a ledere palesemente il principio di parità di trattamento delle parti in ragione del tipo di reato commesso;

— 4 —

delibera
ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame
del disegno di legge n. 808-A.

1.2.8. Testo 1 (ANNESSO II)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
6 febbraio 2024
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento
militare (808-A)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A;

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Aula dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;

tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione. Preliminarmente, val la pena evidenziare come con tale abrogazione non si ottenga lo scopo di tutelare maggiormente gli amministratori locali dalla cosiddetta "paura della firma";

infatti, il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, come segnalato dalla maggioranza degli auditi nel corso dell'iter in Commissione Giustizia, potrebbe portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati, quali ad esempio il delitto di corruzione, puniti con pene edittali più elevate e per i quali è possibile l'utilizzo di intercettazioni;

il Partito Democratico da sempre si è mosso con attenzione verso il tema, con un approccio volto a tenere insieme le preoccupazioni degli amministratori locali e l'obiettivo delle fattispecie incriminatrici. Inoltre, occorre evidenziare come lo stesso reato sia stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura durante il Governo Conte II, che ha ridotto la portata della fattispecie e, come ulteriori modifiche migliorative possano essere apportate. In tal senso basti pensare ai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico che, attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnano la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché, attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, meglio noto come legge Severino, prevedono la sospensione dalla carica di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive nei soli casi di condanne per reati più gravi legati alla criminalità organizzata e mafiosa e nei casi dei più gravi reati di corruzione;

numerose sono state le proposte emendative presentate dal Gruppo partito democratico nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento che hanno cercato, definendo ancor più precisamente i contorni della fattispecie penale, di salvaguardare contestualmente l'esigenza di legalità e quella di una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione, tuttavia il Governo si è rifiutato di prendere in considerazione tali proposte;

a quanto detto si aggiunga che la scelta di abolire il delitto di abuso d'ufficio sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

ebbene, proprio tali vincoli appaiono violati, in particolare l'articolo 19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: "Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.";

l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità

tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti;

val la pena ricordare, inoltre, come la previsione di un'ipotesi delittuosa che punisce l'abuso di potere sia risalente nel tempo, essendo entrata a far parte dei diversi ordinamenti europei da diversi secoli e volta ad impedire il crearsi di una zona franca di discrezionalità insindacabile. La scelta operata dal Governo di abolire tale delitto finirebbe così con il far retrocedere il nostro ordinamento ad uno stadio che precede lo stato di diritto;

infine, l'argomentazione addotta dal Governo, ovvero quella di tutelare i sindaci dalla c.d. paura della firma, appare priva di fondamento anche alla luce delle statistiche fornite dallo stesso Ministero della giustizia, poiché da un'analisi dei dati emerge come le sentenze che li riguardano siano di gran lunga inferiori rispetto alle sentenze di condanna di altri funzionari, a partire dai magistrati;

anche la scelta di intervenire sull'ipotesi delittuosa di traffico d'influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale appare in contrasto con gli *standard* di legalità che il nostro Paese è tenuto a rispettare; restringere il perimetro della punibilità alla sola ipotesi di utilità economica finirebbe, infatti, con il privare del controllo del giudice condotte e favori non economici, ma certamente finalizzati a remunerare egualmente in altra forma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;

infine, anche la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), che prevede, novellando le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, presenta profili di illegittimità costituzionale;

al riguardo si ricorda come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46, c.d. legge Pecorella, che disponeva l'inappellabilità per il pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui fossero ricorse nuove prove a seguito del giudizio di primo grado. Ebbene, il giudice delle leggi in tale sentenza, oltre a censurare la rimozione del potere di appello del pubblico ministero generalizzata e unilaterale, ha affermato che: "l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità";

non solo, a quanto detto si aggiunga che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 ha provveduto ad ampliare il novero dei reati per i quali si procede a citazione diretta e si sono venute dunque a creare un numero di ipotesi particolarmente ampio per le quali non sarà possibile per il pubblico ministero procedere con l'appello. Pertanto, a seguito della novella che si intende introdurre nel provvedimento *de quo*, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento finisce con l'avere nuovamente il carattere generalizzato già censurato dalla Corte, oltre a ledere palesemente il principio di parità di trattamento delle parti in ragione del tipo di reato commesso;

delibera
ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame
del disegno di legge n. 808-A.

QP3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 808-A, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare;

premesso che:

- il contenuto del disegno di legge in esame appare in contrasto con alcuni principi costituzionali, attinenti a diversi profili;

- *in primis*, l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio prevista dall'articolo 1 del disegno di legge desta rilevanti preoccupazioni, poiché crea un grave pregiudizio nei confronti dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

- tale reato è infatti un presidio che protegge i cittadini dall'abuso di un pubblico ufficiale. Rinunciarvi si tradurrebbe in un vuoto normativo, senza conseguenze sul piano penale;

- quando descritto nella relazione illustrativa, ove si motiva l'intervento legislativo riportando un numero di condanne dibattimentali particolarmente basso, non suffraga la scelta, e appare essere basato su una fallacia logica: considerare un illecito penale inutile perché concretamente poco effettivo non tiene conto né dell'effetto potenziale di prevenzione del diritto penale, che scoraggia i cittadini a commettere determinati reati, né del valore di alcune fattispecie per la tutela di importanti beni giuridici;

- l'obiettivo di ridurre la forbice tra i procedimenti iniziati e le condanne definitive pronunciate non può dunque essere l'abolizione del reato stesso, che è tra l'altro esistente in tutte le legislazioni europee e che rappresenta un presidio di garanzia per il consociato;

- come segnalato da parte della dottrina tale abrogazione inficerebbe il microsistema corruttivo, depotenziandolo, perché tale delitto è l'avamposto delle figure di corruzione in senso stretto;

- l'abuso d'ufficio si intreccia inoltre con il principio di legalità dell'azione amministrativa, e dunque al sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. L'essenza di tale illecito penale è costituita, infatti, dal comportamento dell'agente pubblico posto in essere in violazione del principio di legalità dell'attività amministrativa, il quale, volontariamente, avvantaggia o danneggia qualcuno. Al giudice penale sarà dunque

precluso di verificare se l'esercizio dei poteri pubblici sia stato volutamente indirizzato, al di fuori della legalità, a favorire o danneggiare qualcuno;

- Si segnala in tal senso come tale controllo del giudice penale origini dal principio illuministico della separazione dei poteri. Al giudice penale è assegnato infatti il compito di garantire i diritti dei cittadini, anche nei confronti dell'attività amministrativa quando essa interferisca con le libertà individuali fondamentali. Alla cognizione del giudice penale non può dunque essere perciò sottratto nulla che possa servire a tutelare il diritto fondamentale della libertà del cittadino;

- infine, l'abrogazione del reato d'ufficio rappresenta una lesione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone "*il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*". Il reato è previsto infatti dall'articolo 19 della Convenzione di Merida, ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009. Inoltre, nella stessa linea della convenzione ONU si muove la recente proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione, che all'art. 11 impegna gli Stati membri a prevedere come reato proprio l'abuso d'ufficio;

- in contrasto con le norme costituzionali appare anche quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, che sembra riflettere una visione fraintesa della pubblicità del processo. Il processo è pubblico anche e soprattutto per funzioni di controllo democratico dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il che significa da un lato che i cittadini, e di riflesso la stampa, devono poter controllare cosa il giudice usi, e come, e cosa non usi. Se una conversazione è acquisita «*ai sensi degli art. 268, 415 bis o 454*» evidentemente è stata richiesta da una parte e ritenuta non vietata né irrilevante dal giudice. Appare grave che non si possa pubblicare un simile dialogo solo perché il giudice non lo menziona nella motivazione o non lo usi nel dibattito;

- la soluzione normativa del disegno di legge rischia dunque di rivelare frizioni con la norma costituzionale che tutela la libertà di espressione e stampa, di cui all'articolo 21;

- gli interventi in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento di cui all'articolo 2, comma 1, pregiudicano altresì le esigenze del diritto di difesa dell'indagato di cui all'articolo 24 della Costituzione, non essendo egli messo in condizione di conoscere le compiute generalità dei soggetti che con lui hanno interloquito o che di lui hanno parlato nelle conversazioni captate;

- un'ulteriore stigmatizzazione va ricondotta al contenuto del medesimo articolo 2, ove si prevede l'abolizione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per reati di contenuta gravità. La scelta di limitare questa soluzione soltanto ad alcuni reati implica una disparità non giustificabile tra imputati, inaccettabile sia rispetto al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. sia rispetto all'art. 27 comma 2 della stessa. La deflessione della presunzione di innocenza significa quindi la

perdita delle potenzialità funzionali dell'accertamento e delle capacità di tutela dei diritti del processo;

- l'eliminazione del potere di appello è limitata ai reati meno gravi, con l'unica motivazione apparente della mancanza di possibilità nei tutti gli appelli. La decisione su quali di essi abbandonare viene presa sulla base della gravità del reato, non soddisfacendo alcun parametro costituzionale;

- inoltre, tale previsione si preannuncia foriera di una nuova dichiarazione di incostituzionalità, poiché sarebbero violati quei parametri fissati dalla Consulta nell'occasione della pronuncia sulla cd legge Pecorella (legge 20 febbraio 2006, n. 46). In tal caso (sentenza 06/02/2007 n° 26) la Corte segnalò: la lesione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost. (consentendo all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»); il contrasto con l'art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»; la violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa;

delibera di non procedere all'esame dell'AS 808-A.

1.2.9. Testo 1 (ANNESSE III)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
6 febbraio 2024
N. 1 ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento
militare (808-A)**

EMENDAMENTI

Art. 2

2.103 (testo 2)
SCARPINATO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra i disegni di legge in titolo, che introducono e disciplinano il procedimento di sequestro di dispositivi informatici e in particolare di *smartphone* e di *personal computer*.

Il disegno di legge n. 690 si compone di un solo articolo che al comma 1, inserisce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 254-ter, il quale disciplina il procedimento di sequestro di strumenti elettronici.

Quanto alla procedura, l'iniziativa spetta ancora al pubblico ministero, il quale, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistano gravi indizi di reato. Qualora il reato per cui si procede rientri fra i delitti di criminalità organizzata, la convalida viene data anche in presenza di sufficienti indizi, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 203 del codice di procedura penale (commi 1 e 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale). Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi e dei sufficienti indizi di reato, opera il divieto di acquisizione ed utilizzazione, prescritto dall'articolo 203 del codice di procedura penale, delle notizie assunte dalla polizia giudiziaria dai cosiddetti "informati".

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone direttamente il sequestro con decreto motivato, che è comunicato entro e non oltre 48 ore al giudice competente. Quest'ultimo, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde efficacia (comma 3 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato, e una copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente (commi 4 e 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, poi, il pubblico

ministero deve ordinare di realizzare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 72 ore dalla convalida del sequestro, una copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-*bis* del codice penale.

Infine, la copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero ai fini della conservazione per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero deve provvedere alla distruzione della copia dei dati (comma 8 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale).

Il comma 2 modifica - per coordinamento - l'articolo 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che nell'archivio digitale riservato, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, venga custodita anche copia dei dati di strumenti elettronici. Attualmente - come noto - nell'archivio sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni cui afferiscono.

Il disegno di legge n. 806 reca, similmente al disegno di legge n. 680, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali. La proposta n. 806 a differenza di quella appena illustrata non prevede una disciplina "diversa" nel caso in cui la richiesta di sequestro di dispositivi informatici si inserisca nell'ambito di un procedimento per un reato di criminalità organizzata.

Il disegno di legge n. 806 consta di un solo articolo che al comma 1, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-*ter*. L'articolo 254-*ter*, al comma 1, prevede che l'autorità giudiziaria possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, mediante decreto motivato. Il decreto deve indicare espressamente: le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini; le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini. Il comma 2 dell'articolo 254-*ter* del codice di procedura penale, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero deve avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletarsi ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale (che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione esclude espressamente l'applicazione del comma 4 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio il pubblico ministero è tenuto a disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata (comma

4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione contro il decreto di convalida, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324. Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità (comma 6).

Il mancato rispetto delle formalità previste per l'acquisizione dei dati informatici da parte del pubblico ministero comporta l'inutilizzabilità degli stessi (comma 7).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 806, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale, recante "Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro", prevedendo che la copia così realizzata debba essere immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) interviene per precisare, in qualità di primo firmatario di un delle proposte illustrate, che la sostanziale differenza tra il predetto disegno di legge e la proposta a firma del senatore Scarpinato risiede nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) domanda se sia previsto un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il relatore [RASTRELLI](#) (FdI) precisa che l'unica differenza tra i due articolati risiede nel fatto che il disegno di legge n. 690 prevede, nel caso di reati rientranti tra i delitti di criminalità organizzata, la convalida del sequestro anche in presenza di indizi non gravi, ma soltanto sufficienti. Non figura, invece, in nessuno dei due testi un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stato in data odierna assegnato alla Commissione in sede referente, il disegno di legge n. 808 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Il disegno di legge sarà incardinato nella seduta già prevista per domani mattina e al termine della seduta sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il conseguente calendario dei lavori per l'esame del provvedimento. Chiede pertanto a tutti i componenti della Commissione di avanzare eventuali proposte già nell'Ufficio di Presidenza di domani.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 2 agosto alle ore 9,15, è anticipata alle ore 9 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 808.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta plenaria antimeridiana di domani è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 2 AGOSTO 2023
73ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Esame e rinvio)

Il presidente BONGIORNO (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge n. 808, di iniziativa governativa, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Il provvedimento consta di otto articoli che di seguito illustra.

L'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione. Nel dettaglio il comma 1, lettera *b*), prevede l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, con la lettera *a*) sono soppressi i riferimenti al reato di abuso d'ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell'articolo 322-*bis* del codice penale (relativo all'applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea); con la lettera *c*), invece si sostituisce nell'articolo 323-*bis*, primo comma, del codice penale, relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, il riferimento all'abrogando articolo 323 (abuso d'ufficio) con quello all' articolo 346-*bis* (traffico di influenze illecite). La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite. In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 346-*bis*, come risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); lo sfruttamento delle relazioni deve avvenire intenzionalmente: viene così chiarita la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa; l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica; la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita; il trattamento sanzionatorio del minimo edittale è aumentato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Inoltre, all'articolo 346-*bis* del codice penale è

introdotto un nuovo secondo comma che reca una esplicita definizione di "altra mediazione illecita", richiamata dal primo comma. Per mediazione illecita si intende quindi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-*bis* del codice penale (cioè al terzo comma nella versione attualmente vigente), si estende l'aggravante ivi prevista nel senso di prevedere il caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis* e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Infine, le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1, estendono al reato di traffico d'influenze illecite, di cui all'articolo 346-*bis* codice penale, rispettivamente le circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale e la causa di non punibilità di cui all'articolo 323-*ter* del codice penale.

L'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di rito in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, il quale disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni. Il disegno di legge modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n.1).

Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 codice procedura penale prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo - ovviamente - che non ne sia dimostrata la rilevanza.

La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, la lettera *e*), n. 2, modificando il comma 2-*quater* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, vieta al giudice di indicare tali dati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La lettera *d*) n. 2 inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*), i quali disciplinano l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo è escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*) ovvero "a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale". Sul piano procedurale si prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vada comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione. L'invito deve contenere, tra l'altro, la descrizione sommaria del fatto e l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'articolo 291, comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle

comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite - ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale come modificato dalla lettera *h*) - fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera *e*), n. 1, attraverso modifiche al comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, prevede, poi, l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.

La lettera *e*) n. 3 - aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 292 del codice di procedura penale - prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale (che prevedono gli elementi che devono necessariamente essere contenuti nell'invito). Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla lettera *f*) n. 1, l'interrogatorio di garanzia (a legislazione vigente previsto dopo l'applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Sempre in tema di interrogatorio di garanzia la lettera *f*) n. 2 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 294 del codice di procedura penale, inserendovi il riferimento anche al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*)). Ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge tali disposizioni troveranno applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La lettera *g*), aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare. Il comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, nella sua formulazione vigente, come è noto prevede che, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In base al periodo aggiunto dalla lettera *g*) il giudice, nel caso in cui ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, deve rimettere la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

La lettera *m*), proponendo novella all'articolo 369 del codice di procedura penale, interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia specificando, in primo luogo, che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa. Si prevede, inoltre, che l'informazione di garanzia debba contenere una descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Il n. 2 della lettera *m*) propone poi l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 369. Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, del codice di procedura penale, il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. Il nuovo comma 1-*quinquies*, stabilendo che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

La lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550,

commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2.

L'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento è conseguente - secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità. Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991). Il comma 2 autorizza conseguentemente il ministero della Giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell'anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate e reca la relativa autorizzazione di spesa per il 2024. Il comma 3 reca, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi al 2024. La quantificazione di tali oneri e le relative fonti di copertura finanziaria sono indicate dall'articolo 7 del disegno di legge.

L'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima.

L'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede attualmente, all'articolo 1051, comma 2, che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8 prevede - come ricordato - che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e all'esame in sede primaria delle Commissioni riunite 1a e 10a, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Per le parti di specifica competenza della Commissione si segnalano in particolare l'articolo 12-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera che prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, (testo unico pubblico impiego) diverse dai principi ivi previsti solamente se espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 13, nei commi da 1 a 7, reca disposizioni in materia di assunzione di personale presso il ministero della Giustizia (settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale) e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del medesimo ministero, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il comma *7-bis*, prevede, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo, l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive *ex* articoli *534-bis* e *591-bis* codice procedura penale. In particolare, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 149 del 2022, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega alle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo *179-ter* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di un altro circondario del distretto di Corte d'appello (l'articolo *179-ter* citato prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco di professionisti ai quali il giudice dell'esecuzione può conferire la delega alla vendita dei beni nelle procedure esecutive, elenco in cui possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata).

L'articolo *13-bis* prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNR.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, prevedendo la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo *15-bis* è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. Più nel dettaglio, il comma 1 novella il testo unico delle imposte sui redditi al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente. I commi successivi delineano il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici).

L'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura (in attesa di specifica disposizione contrattuale il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura è costituito da una indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale).

L'articolo *16-bis* reca una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense; in particolare, la disposizione chiarisce che il principio dell'equilibrio tra i generi nell'ambito delle elezioni del CNF è assicurato dall'osservanza dei seguenti requisiti richiamati dal medesimo articolo 34 di cui alla legge 247 del 2012: che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi (articolo 34, comma 2) e che nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest'ultimo (articolo 34, comma 3, quinto periodo).

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. In particolare, in luogo della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (cosiddetto "rito camerale non partecipato") fino al 15 gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina emergenziale introdotta per in relazione all'epidemia COVID-19, che prevede per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, la trattazione dei ricorsi per Cassazione in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale e la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Gli articoli 34 e 35 recano disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi. Nel dettaglio, l'articolo 34 prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione. L'articolo 35 prevede che la disciplina speciale semplificata dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che prevedeva che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport) non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici.

Segnala altresì, in quanto rilevanti per alcuni profili di competenza della Commissione, il comma 5 dell'articolo 1-ter, introdotto dalla Camera, relativo alla formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi da parte della SNA coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'articolo 8-ter che prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori; i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 9, che istituiscono presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio relativa all'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada; l'articolo 18, che prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria, attraverso la rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari e la modifica di alcune norme relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso; l'articolo 27, che incrementa la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni; l'articolo 27-bis che amplia da ventiquattro mesi a cinque anni dalla data della denuncia il termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma di denaro a titolo di ristoro da parte delle vittime di richieste estorsive; l'articolo 28-quinquies che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, composta anche da rappresentanti dell'amministrazione del ministero della Giustizia e l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura, con particolare riferimento esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti

ortofrutticoli freschi.

Propone infine l'espressione di un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(341) IANNONE e altri. - Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 661, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 341 e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 341, di iniziativa dei senatori Iannone e altri, che interviene sulla disciplina penalistica delle condotte di tortura.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale che disciplinano rispettivamente i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Alla abrogazione delle suddette fattispecie incriminatrici, (delle quali la relazione di accompagnamento del disegno di legge lamenta una eccessiva genericità e indeterminatezza) corrisponde l'introduzione - ad opera dell'articolo 2 della proposta - nell'articolo 61 del codice penale di una nuova aggravante comune. Tale aggravante si sostanzia "nell'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

Con riguardo alle modifiche legislative proposte sempre nella relazione illustrativa si sottolinea come la proibizione della tortura per mezzo di sanzioni penali adeguate alla gravità del fatto, sancita dall'articolo 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), non imponga di per sé l'introduzione di una figura autonoma di reato, ma solo che sia assicurata la punibilità, anche attraverso altre ipotesi delittuose, delle condotte individuate dall'articolo 1 della CAT, al di là del *nomen iuris* del reato in cui esse possono essere sussunte e della rigorosa consonanza tra gli elementi costitutivi delle fattispecie integrate e la terminologia utilizzata dalla Convenzione.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il comma 2-bis all'articolo 191 del codice di procedura penale, che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. La proposta di legge sostituisce il riferimento al delitto di tortura con il richiamo alla nuova aggravante.

Dato il contenuto del provvedimento propone pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, alla congiunzione del disegno di legge n. 341 con il disegno di legge n. 661, che interviene sulla medesima materia e il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

74ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge, all'esame in sede primaria della 9a Commissione permanente ed assegnato alla Commissione Giustizia per il parere, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, dal Governo stesso, su proposta del ministro delle Imprese del *Made in Italy*, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata autorità ai medesimi fini.

Il disegno di legge è composto da 10 articoli. Per le parti di competenza si segnala anzitutto l'articolo 4, concernente disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale nel quale, al comma 1, lettera *b*) si prevede sia disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'ARERA, dall'AGCM, dal Garante per la protezione dei dati personali o dall'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 prevede, ai commi da 1 a 3 una nuova disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Ai commi da 4 a 6 prevede un regime transitorio e derogatorio destinato a cessare il 31 dicembre 2025. Il comma 7, infine, dispone le abrogazioni funzionali a garantire la conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea. Al riguardo si ricorda che la disciplina nazionale sul tema è stata più volte soggetta a pronunce giurisdizionali dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno disposto la disapplicazione delle decisioni delle autorità territoriali competenti prese sulla scorta di norme nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione europea e segnatamente con la cosiddetta direttiva Bolkestein e per la ricostruzione delle quali si rinvia, per completezza, alla nota del servizio studi. L'articolo 8 concernente il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, estende il sindacato giurisdizionale amministrativo sulle decisioni sanzionatorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino margini di opinabilità. In

particolare, interviene sull'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 3 del 2017, prevedendo la soppressione della limitazione del sindacato giurisdizionale sui profili tecnici posti a fondamento delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai soli profili che non presentino un "oggettivo margine di opinabilità". Al riguardo appare opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti dell'Uomo si è espressa nel senso della necessità di un sindacato pieno sull'operato e sulle relative decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in ossequio ai principi di pienezza e effettività della tutela giurisdizionale, convenzionalmente tutelati dall'articolo 6 CEDU.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore, senatore [RAPANI](#) (Fdl), dà brevemente conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo facendo presente che è già stata elaborata una prima bozza di testo unificato che tuttavia dovrà essere ulteriormente precisata in relazione alle osservazioni inviate da alcuni Gruppi. Informa quindi che alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo svolgimento di una serie di audizioni, sia di rappresentanti politici che tecnici del ministero della Giustizia per acquisire informazioni sulla situazione della geografia giudiziaria e sugli effetti della riforma del 2012 in merito all'efficienza dell'attuale organizzazione dei distretti giudiziari, sia degli enti territoriali che hanno chiesto il ripristino di alcune sedi soppresse. Fa inoltre presente che si renderanno necessari alcuni

sopralluoghi al fine di verificare la possibilità di ripristino di queste sedi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è svolto ieri si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni di carattere informale sul disegno di legge n. 808. Pertanto entro il 25 agosto i Gruppi dovranno comunicare alla Presidenza i soggetti che ciascuno intende audire.

Si è inoltre convenuto di iniziare le audizioni immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva secondo quanto indicato dalla Conferenza dei Capigruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,15

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIUSEPPE BUSIA, PRESIDENTE DELL'ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE), DEL DOTTOR GIUSEPPE SANTALUCIA, DEL DOTTOR SALVATORE CASCIARO E DELLA DOTTORESSA ELISABETTA CANEVINI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE E COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'ANM (ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'AVVOCATO ERIBERTO ROSSO, SEGRETARIO DELL'UCPI (UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE), E DEL DOTTOR ANTONIO DECARO, PRESIDENTE DELL'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI), SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9 alle ore 10

AUDIZIONI DEL PROFESSOR PASQUALE STANZIONE, PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DELL'AVVOCATO FRANCESCO GRECO E DELL'AVVOCATO GIOVANNA OLLÀ, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,55

AUDIZIONI DI FRANCESCO MORELLI, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI BERGAMO, DI ENRICO AMBROSETTI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI PADOVA, DEL DOTTOR ANTONIO D'AMATO, PROCURATORE AGGIUNTO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, E DI VITTORIO MANES, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 51 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,10

AUDIZIONI DEL DOTTOR RAFFAELE CANTONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, E DELL'AVVOCATO DOMENICO BRUNO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (ant.) del 14/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

AUDIZIONI DI MARCO PELISSERO, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO, E DI GIAN LUIGI GATTA, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 54 (ant.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Orario: dalle ore 11,55 alle ore 12,55

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GIORGIO LATTANZI, PRESIDENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI MAGISTRATURA NONCHE' PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DEL DOTTOR PIER PAOLO BRUNI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, E DI GIORGIO SPANGHER, PROFESSORE ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,45

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR ROBERTO GAROFOLI, PRESIDENTE DI SEZIONE DEL
CONSIGLIO DI STATO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE,
AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE
DELL'ORDINAMENTO MILITARE)*

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (ant.) del 21/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2023
81ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

La seduta inizia alle ore 9,15

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per lo svolgimento di audizioni sul disegno di legge n. 808, alle ore 9,30, è anticipato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 56 (ant.) del 21/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,50

AUDIZIONI DI MARCO GAMBARDILLA, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, DELL'AVVOCATO ADOLFO SCALFATI, PROFESSORE ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA, DELL'AVVOCATO GIUSEPPE BELCASTRO, VICE PRESIDENTE NAZIONALE DELLE CAMERE PENALI, E DI MITJA GIALUZ, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI GENOVA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,20

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIOVANNI MELILLO, PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DEL DOTTOR SERGIO SOTTANI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, DI LUIGI STORTONI, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45

*AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO LO VOI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE
PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL
CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)*

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (ant.) del 05/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,10

AUDIZIONI DEL DOTTOR SEBASTIANO ARDITA, PROCURATORE AGGIUNTO PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, DELL'AVVOCATO VINCENZO MAIELLO, PROFESSORE DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI, E DI GIULIO GARUTI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.16. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 86 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
86^a Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale sui provvedimenti. Constatato che il relatore non intende intervenire in sede di replica, chiede se intenda proporre un testo base tra quelli congiunti da assumere per il prosieguo dei lavori e la fissazione di un termine per gli emendamenti ovvero procedere con un testo unificato.

Il relatore [BERRINO](#) (FdI) propone di assumere il disegno di legge n. 466 quale base per il prosieguo della discussione.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura della maggioranza che, dopo aver rifiutato anche la possibilità di svolgere audizioni dei candidati proposti per la nomina di componente del collegio del Garante per le persone private della libertà personale, adesso si arrocca anche sulla scelta del testo base rispetto al quale sarebbe stato preferibile procedere con un testo unificato.

Non essendovi ulteriori interventi, posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di assunzione del disegno di legge n. 466 come testo base a cui riferire gli emendamenti è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - *Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei*

componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare la presentazione di emendamenti a mercoledì 25 ottobre 2023, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che che nella seduta odierna nessuno intende intervenire in discussione generale, avverte che la prossima settimana si procederà in ogni caso alla fissazione di un termine per gli emendamenti posto che sul provvedimento si sono svolte ormai tutte le necessarie audizioni e pertanto non vi è ragione di non proseguire e concludere l'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella seduta dell'Ufficio di Presidenza già convocata per domani alle ore 10 avranno luogo le ultime audizioni di un ciclo davvero molto ampio di auditi sul provvedimento in esame. Avverte pertanto sin d'ora che a partire dalla prossima settimana si procederà alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (ant.) del 12/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

indi del Presidente

[BONGIORNO](#)

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,30

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO FRANCESCO PAOLO PERCHINUNNO, PRESIDENTE NAZIONALE DI AIGA - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, ACCOMPAGNATO DALL'AVVOCATO GIUSEPPE MURONE, E DEL DOTTOR CLAUDIO CASTELLI, PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, DEL DOTTOR MAURIZIO DE LUCIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, E DEL DOTTOR ARMANDO SPATARO, GIÀ PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
87ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, un giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, ispirato da chiari e condivisibili intenti garantistici.

Nel dettaglio, tra i numerosi aspetti positivi del testo spicca innanzitutto la previsione -limitata ad alcune figure minori di reato- dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento. La misura, oltre a recepire i criteri di indirizzo espressi dal Gruppo Forza Italia in uno specifico ordine del giorno risulta inoltre -contrariamente a quanto prospettato da alcuni soggetti uditi dalla Commissione- pienamente in linea con le determinazioni della Corte costituzionale sul cosiddetto "ragionevole dubbio".

Ulteriori misure di natura garantista si rinvergono poi in materia di irrogazione delle misure cautelari. Innanzitutto, specifiche disposizioni ne sottraggono l'irrogazione al giudice monocratico, demandandola -per contro- all'organo collegiale; il testo si preoccupa inoltre di predisporre i necessari interventi di natura organizzativa per assicurare la disponibilità di magistrati (la questione, peraltro, potrà essere ulteriormente approfondita in sede di analisi delle problematiche relative alla geografia giudiziaria). In secondo luogo si prevede che, qualora non vi sia pericolo di fuga, venga previamente effettuato un contraddittorio prima dell'irrogazione delle misure.

Infine, è da salutare positivamente anche l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (misura ormai improrogabile anche alla luce delle ultime rilevazioni statistiche sul punto).

Conclude ribadendo il proprio avviso positivo sul disegno di legge, che potrà essere ulteriormente perfezionato anche tramite specifiche proposte emendative del suo Gruppo nel segno del garantismo e del rispetto della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl) in sostituzione della relatrice, senatrice Campione, illustra il disegno di

legge in titolo e i relativi emendamenti.

Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.

Per le parti di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4, comma 2 lettere *d)* ed *e)* che, in relazione all'esame di abilitazione per l'esercizio di guida turistica, prevedono tra i requisiti, rispettivamente, il non aver subito condanne passate in giudicato o a seguito di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche non definitive, o previo patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione (articolo 31 del codice penale) o la sospensione dall'esercizio della medesima professione o arte (articolo 35 del codice penale).

Segnala poi l'articolo 12 che dispone divieti e sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica. In particolare, i commi 5, 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti salvo che il fatto non costituisca reato. Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 i titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati e le imprese di cui al comma 3. Ai sensi del comma 7, le funzioni di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del ministro del Turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge. In relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

In relazione poi agli emendamenti, per le parti di competenza segnala l'emendamento 12.100 del Relatore che, modificando parzialmente l'articolo 12, accoglie un'osservazione contenuta nel *dossier* di documentazione finalizzata a meglio chiarire il comma 5, al fine di individuare più correttamente i soggetti a cui applicare le sanzioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta, non rilevando tutti gli altri emendamenti per la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativa sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Sisler, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia segnala, con riferimento a sanzioni e procedimenti sanzionatori gli emendamenti: 4.5, 4.6 e 4.7 (in materia di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale in presenza di procedimenti sanzionatori in corso o definiti), 6.0.23 e 6.0.24 (monitoraggio filiera agricola e individuazione di sanzioni), 6.0.42 (sanzione per esercizio viaggi organizzati) e 8.0.2 (poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza). Presentano altresì profili di competenza della Commissione gli emendamenti: 4.8 (testo 2) (contratto a distanza concluso al telefono); 4.0.8 e gli analoghi 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12 e 10.0.13 (requisiti dei contratti di assicurazione e responsabilità civile); 4.0.13, 6.0.46, 6.0.47 (recesso anticipato da contratti di fornitura); 6.23 (contratto di cessione di crediti e azione in giudizio), 6.0.7 e 6.0.8 (contrattati di servizi); 6.0.9 (cambiali); 6.0.43 (abilitazione commercialisti atti societari non notarili), 7.1 e analogo 7.2 (abilitazione consulenti proprietà industriale di rappresentare e assistere nei procedimenti di negoziazione assistita); 7.0.2 e 7.0.3 (nullità

contratti assistenza sanitaria aziendale); 10.0.18 e 10.0.19 (procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori di reti, infrastrutture e servizi e utenti); 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23 (diritto d'autore).

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) si pone problematicamente sull'emendamento 7.2, che, a suo avviso, conferirebbe ai consulenti di proprietà industriale delle abilitazioni proprie di altre professioni ed in particolare dei rappresentanti legali. Auspica quindi che quanto da lui osservato possa essere recepito dal relatore nella propria proposta di parere.

Il **PRESIDENTE**, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, concorda sulla necessità di approfondire debitamente la materia in questione.

Anche ad avviso del senatore **BAZOLI** (PD-IDP) il testo dell'emendamento 7.2 presenta rilevanti profili di criticità. Osserva, inoltre, che, stante la particolare complessità delle tematiche affrontate dagli emendamenti evidenziati dal relatore, sarebbe opportuno non procedere alla votazione del parere nell'odierna seduta, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti.

Il **PRESIDENTE**, nel rammentare l'opportunità di giungere comunque in tempi congrui all'espressione del parere, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i propri contributi al relatore.

La senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az) ribadisce la natura estremamente problematica dell'emendamento 7.2, che attribuirebbe ai consulenti di proprietà industriale, ossia a professionalità non esperte del rito, la possibilità di rappresentare ed assistere nei procedimenti di mediazione, fase prodromica a quella processuale, laddove la presenza di un avvocato costituirebbe, per contro, un elemento di maggiore tutela per l'assistito.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE), ad integrazione del suo precedente intervento, invita la Commissione a valutare anche le criticità sottese all'emendamento 6.0.43.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a procedere alla stesura del parere sulle parti richiamate nel dibattito al fine di esprimere le osservazioni da esso scaturite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, in assenza di interventi in discussione generale, la prossima settimana proporrà di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806 già fissato per domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 10, è posticipato alle ore 18.

Comunica poi che nella odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato posticipato il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 154, già fissato per mercoledì 25 ottobre, a giovedì 2 novembre alle ore 10.

Comunica infine che nella medesima sede si è convenuto sull'opportunità di procedere alla richiesta di riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 690, assegnato in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.55.

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (ant.) del 19/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2023
90ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente [SISLER](#) (*FdI*), relatore, comunica che sta predisponendo un parere che sarà votato nella prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre con il seguito della discussione generale.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge rappresenti una riforma contro tutti e contro tutto: non solo, infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che abroga il reato di abuso di ufficio si pone in contrasto con la proposta di direttiva europea sulla materia ma rappresenta anche una grave criticità per l'intero sistema Paese come rilevato dal rapporto sullo Stato di diritto del luglio 2023 della Commissione europea che, su questo punto, ha espresso delle riserve nei confronti dell'Italia. Questa normativa si pone inoltre come ostacolo al contrasto della corruzione, danneggiando lo Stato, la credibilità delle istituzioni e al contempo avrà un impatto devastante sulla tutela dei cittadini nei confronti degli abusi perpetrati da parte del potere. Dal 1997 al 2020, infatti, nelle 3600 sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto condanne per il reato *ex* articolo 323 del codice penale, la casistica evidenzia come le condotte punite fossero tutte strumentali a forme di criminalità perpetrata dai cosiddetti colletti bianchi oppure da dipendenti pubblici - presidenti di Regione, magistrati, persino appartenenti alle Forze dell'ordine. Non si può inoltre tacere che questo genere di criminalità ha fortemente agevolato nel tempo anche le organizzazioni criminali operanti in particolare in alcuni settori come quelli dell'edilizia - ricorda a questo riguardo il sacco di Palermo degli anni '60, che tuttavia non è una storia del passato ma dell'attualità. Le azioni criminose commesse dai colletti bianchi, infatti, sono finalizzate proprio ad agevolare la grande criminalità organizzata e la sua penetrazione nelle istituzioni. Da tutto ciò emerge un quadro impressionante che delegittima l'istituzione pubblica nei suoi gangli vitali: edilizia, appalti, sanità, concorsi, in una logica di favoritismo che, in particolare per l'aspetto riguardante la pubblica amministrazione, ha ucciso il merito rendendo molto difficile l'accesso al lavoro dei giovani. Tutto ciò senza contare che, con l'abolizione del reato di abuso di ufficio, tutte le condanne ai sensi dell'articolo 323 del codice penale

dovrebbero essere revocate in applicazione dell'articolo 673 del codice di procedura penale recante disposizioni per la revoca della sentenza per abolizione del reato. In definitiva, l'abrogazione di questo reato rappresenterebbe un messaggio di resa dello Stato e di assoluta perdita di credibilità delle sue istituzioni. Ricorda infatti che il moderno Stato di diritto nasce proprio con la regolamentazione del conflitto di interessi attraverso la separazione dei beni del Re da quelli della collettività. Il nucleo dello Stato liberale è infatti la difesa dei cittadini contro qualunque abuso di potere e la loro possibilità di ricorrere alla giustizia. Tanto ciò è vero che persino i sindaci rappresentati dall'ANCI hanno raccomandato, nella memoria inviata alla Commissione, di mantenere il reato di abuso di ufficio e, di converso, di modificare gli articoli del testo unico sugli enti locali in modo da prosciugare l'area di responsabilità amministrativa dei sindaci e, di conseguenza, anche quella penale. Il governo invece ha scelto la scorciatoia dell'abolizione del reato che non risolve i problemi ma che, unitamente alla modifica del reato di traffico di influenze, rappresenta la discesa agli inferi dell'etica pubblica. Anche la modifica all'articolo 346-*bis* del codice penale, infatti, trasforma il traffico di influenze illecite in un "reato di carta" che legalizza il *lobbismo* mercenario finalizzato all'abuso d'ufficio, uccidendo la credibilità dello Stato. Alla luce di tali considerazioni esprime pertanto una valutazione assolutamente negativa sul provvedimento in esame.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sottolinea che il provvedimento in esame non sia, come propagandato dai partiti di maggioranza, la riforma della giustizia, ma piuttosto una serie di modifiche limitate al codice penale e finalizzate a lanciare messaggi all'opinione pubblica ma non certamente a risolvere i problemi di questo settore. Le misure che si vogliono introdurre, come la proposta di abrogazione dell'abuso di ufficio, rappresentano peraltro un *vulnus* per l'ordinamento. Le critiche venute dalle numerose audizioni effettuate dalla Commissione sottolineano il rischio di un vuoto di tutela e un cattivo messaggio per coloro che operano nella pubblica amministrazione. Messaggio di politica criminale di cui la maggioranza di governo deve assumersi piena responsabilità. Come hanno sottolineato anche le Camere Penali, quella dell'abolizione dell'abuso di ufficio viene compresa come una chiara scelta di politica criminale, diretta a punire le condotte non più penalmente ma sotto il profilo dell'illecito civile o amministrativo. Deve essere chiaro che la scelta della maggioranza di abrogare l'articolo 323 del codice penale significa affermare che condotte di prevaricazione della pubblica amministrazione non sono ritenute così gravi da ricevere una tutela in sede penale. La giustificazione di carattere statistico sulla percentuale delle condanne che in relazione all'abuso di ufficio sarebbero molto poche a fronte dei procedimenti archiviati, non appare sostenibile in quanto la media delle archiviazioni di tutti gli altri reati previsti dal codice si aggira intorno al 62 per cento: certo, quella riguardante l'abuso è più alta ma anche i procedimenti per responsabilità dovute all'attività medica hanno il 90 per cento di archiviazione e nessun governo penserebbe di abolire i reati sottostanti. Anche l'argomento della cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori pubblici appare assai debole, dal momento che la riforma del reato di abuso di ufficio operata nel 2020 non riguarda più l'abuso per attività amministrative discrezionali. Come rilevato anche nella memoria dell'Associazione dei Comuni italiani, le preoccupazioni degli amministratori locali sono molto più legate alle responsabilità contabili che non a quelle penali. Sarebbe pertanto necessario procedere ad una attenta riforma del testo unico degli enti locali piuttosto che ricorrere all'abolizione del reato di abuso di ufficio. Tale reato, peraltro, non riguarda soltanto gli amministratori pubblici, ma una serie di altri soggetti, come magistrati o dirigenti pubblici, nei riguardi dei quali non sarebbe più possibile intervenire a difesa dei cittadini per difenderli da azioni ingiuste operate dai poteri più forti. Il rischio infatti è che le procure cercheranno di utilizzare ulteriori fattispecie di reato per avviare il procedimento di indagine al fine di capire e verificare i fatti denunciati. Bisognerebbe pertanto essere prudenti e procedere con cautela su un terreno tanto delicato. Per questa ragione il provvedimento in esame dimostra la sua natura propagandistica e rappresenta un grave errore dal punto di vista giuridico, che espone il Paese a rischi di infrazione nei riguardi dell'Unione europea. Esprime altresì forti perplessità anche sull'articolo relativo alla valutazione collegiale delle misure cautelari. Non si vede infatti dove siano le risorse necessarie a procedere in questa direzione. Anche nel settore della giustizia, infatti, la politica non può eludere il problema della mancanza di risorse che renderebbe

inoperanti le riforme approvate. In conclusione, ritiene che quello in esame più che una riforma sia un intervento legislativo parziale e dannoso, che fa del diritto penale un uso strumentale alla mera propaganda politica.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche alla luce dell'ampio ciclo di audizioni di esperti svolto sul disegno di legge in titolo, ritiene che il Parlamento, ed in particolare la Commissione giustizia, potrà certamente contribuire ad integrare il testo accogliendo alcuni dei suggerimenti che provengono dal mondo degli operatori del diritto in senso costruttivo. Auspica che anche il Governo tenga in considerazione gli esiti delle audizioni, che sono state tutte di alto profilo, al fine di approvare disposizioni che possono contribuire a migliorare il settore della giustizia. Con riferimento all'abuso d'ufficio ricorda che il reato di cui all'articolo 323 del codice penale è stato modificato negli anni molte volte, in quanto fattispecie che ha creato spesso problemi applicativi ed interpretativi. Infatti, il reato di abuso d'ufficio ha una natura sussidiaria, quasi residuale, ma suscettibile di comprendere moltissimi comportamenti: di queste criticità, che non sono mai state superate dalle diverse riformulazioni, la Commissione non può che prendere atto. L'eccessiva genericità della fattispecie lascia infatti spazio per azioni pretestuose ed infatti la discrasia più evidente si riscontra tra il momento della denuncia e il numero effettivo di condanne per questo reato. In ragione di queste problematiche la sua abrogazione rappresenta una scelta di politica criminale che consente di espandere l'area dell'illecito amministrativo, con sanzioni che spesso sono persino meno eludibili rispetto al complesso procedimento penale. Al riguardo, tuttavia, riprendendo una considerazione svolta nel corso delle audizioni dal consigliere Garofoli, segnala che il rimedio amministrativo deve sempre rivolgersi contro un atto e non può, invece, avere ad oggetto un mero comportamento. In relazione alle modificazioni apportate dall'articolo 1 del disegno di legge al reato di traffico di influenze illecite, anche alla luce del confronto approfondito con le diverse posizioni degli esperti intervenuti in audizione, ritiene che la nuova formulazione abbia risolto le criticità preesistenti definendo nel dettaglio la fattispecie.

L'articolo 346-*bis*, infatti, nella sua formulazione originaria, risulta fortemente penalizzante e di dubbia aderenza al principio di legalità: per questo nel disegno di legge si elimina sostanzialmente la parte della millanteria, facendo perno sulla dazione o promessa di altra utilità economica. Peraltro, segnala la possibilità di una riflessione in relazione al solo riferimento all'utilità economica promessa, alla luce di alcuni contributi pervenuti alla Commissione. Sul tema delle intercettazioni le modifiche proposte dall'articolo 2 del provvedimento vanno certamente nella direzione indicata dal documento conclusivo approvato dalla Commissione giustizia all'esito dell'indagine conoscitiva sul tema. Ulteriori modifiche erano già state apportate alla disciplina delle intercettazioni dal decreto-legge n. 105 del 2023; a suo parere, tuttavia, tutte le misure dovrebbero essere coordinate tra loro e pertanto auspica interventi normativi maggiormente organici. Con riferimento al tema della collegialità delle misure cautelari, rispetto alle critiche avanzate dalle opposizioni e da alcuni auditi circa il problema di organico e di risorse economiche che sarebbero necessarie ritiene tuttavia che scelte del legislatore non possano essere limitate in ragione di questo elemento anche perché lo Stato deve poter organizzare i servizi e le funzioni che intende garantire al fine di assicurare il livelli essenziali dei diritti fondamentali, che non possono essere messi in discussione dai limiti imposti dalle risorse di bilancio. Anticipa sin d'ora la valutazione positiva del suo Gruppo politico in ordine al provvedimento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) dichiara anzitutto di condividere l'intervento volto dal senatore Bazoli e sottolinea come all'atto della presentazione di quella che è stata annunciata come una riforma dovrebbero esservi degli obiettivi di sistema. Ciò è accaduto con le riforme della giustizia approvate nella scorsa legislatura con il ministro della giustizia Cartabia, a cui tutti i Gruppi presenti, ad eccezione del Gruppo di Fratelli d'Italia, hanno dato un contributo positivo. Vi è quindi da chiedersi perché non si procede prima di approvare altre leggi, ad esempio in materia di CSM, a dare seguito alla riforma Cartabia attraverso le norme attuative che il Governo si ostina a non emanare. È pertanto legittimo chiedersi quali siano le ragioni per le quali non dare risposta ai problemi, che pure ci sono, con gli strumenti già messi a disposizione dal legislatore. Auspica peraltro che le riforme liberali approvate fino alla scorsa legislatura in materia di giustizia non vengano smantellate attraverso interventi che, mancando di sistematicità, vengono adottati in modalità *random*, come nel caso della

proposta di abrogazione dell'abuso d'ufficio, oppure attraverso l'introduzione di nuovi reati come quello che ha riguardato i *rave*. L'impressione è quella che il Governo persegua le pulsioni momentanee dell'opinione pubblica in nome di un primato della politica che tuttavia si risolve in interventi puramente ideologici, nella totale perdita dell'orizzonte di ciò che è stato fatto in precedenza. Ritiene pertanto che, anche in relazione all'abrogazione dell'abuso d'ufficio sia necessario fermarsi per una riflessione più approfondita anche al fine di accogliere i numerosi suggerimenti venuti da audizioni di assoluta qualità che la Commissione ha svolto nelle scorse settimane. Il tema dell'abuso d'ufficio viene interpretato come uno sbilanciamento tra la separazione dei poteri e non come un comportamento lesivo di garanzie che il legislatore dovrebbe pure avere a cuore. Peraltro, come rilevato anche da parte di molti dei magistrati auditi, quando un soggetto presenta una denuncia sarà poi il magistrato a dover procedere per iscrivere la notizia di reato utilizzando gli strumenti che potrebbero essere persino più invasivi della disciplina attuale. In questi casi sarebbe meglio intervenire come in altre occasioni apportando dei correttivi ragionevoli alla legislazione vigente senza stravolgere gli equilibri dell'ordinamento. Per tutte queste ragioni ritiene che di questo intervento non ci sia alcun bisogno. Esprime poi perplessità anche sul tema della valutazione collegiale e delle sue ricadute in termini di organizzazione, richiamandosi alla audizione del dottor Castelli che, nella sua qualità di magistrato, si è spesso occupato di organizzazione giudiziaria. Invita poi la maggioranza ad una più attenta riflessione sul tema inesplorato della tecnologia e sul suo impatto nel settore della giustizia. Proprio in questo settore un investimento importante, la cui necessità è risultata evidente anche nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, sarebbe indispensabile per un miglior funzionamento delle reti informatiche e degli archivi essenziali per l'efficienza del sistema giustizia. Anche le norme sulle intercettazioni hanno il sapore di un dibattito già vecchio e trito con un ulteriore e non necessario intervento sulla pubblicità delle medesime, come se l'unico problema fosse la pubblicazione di questi atti che con il disegno di legge si vuole ulteriormente limitare anche per quelli già contenuti nel fascicolo a disposizione delle parti. Auspica pertanto che la maggioranza di Governo rifletta meglio su tutti questi temi non solo al fine di migliorare il provvedimento ma anche per un salto di qualità nella percezione dei problemi del mondo della giustizia.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) interviene per sottolineare come il cuore della riforma presentata dal ministro Nordio sta esattamente in un più corretto rapporto tra cittadino e giustizia, affinché quest'ultima non venga più percepita come strumento di persecuzione ma piuttosto di tutela. Un esempio di questo cambiamento di prospettiva è rappresentato dalla riforma dell'avviso di garanzia, istituto nato a finalità di tutela dell'indagato, diventato nell'applicazione uno strumento di "gogna mediatica". Anche sul piano semantico, non casualmente, i giornali usano l'espressione "colpito da un avviso di garanzia" nei confronti di un soggetto che riceve questa informativa proprio per segnalare la trasformazione dello strumento. La finalità e il senso del provvedimento in esame è invece proprio quello di tutelare i cittadini e di rendere la giustizia non persecutoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023
91ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere contrario sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2, e non ostativo sui restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura del parere elaborato dal relatore, senatore Sisler.

Poiché non vi sono interventi, pone quindi ai voti la proposta di parere, nella quale si propone una contrarietà sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere (pubblicata in allegato) risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) giudica anzitutto positivo che, sulle materie contenute nel disegno di legge in esame, il Governo abbia adottato una procedura ordinaria piuttosto che, come in altre occasioni, intervenire su materie penali attraverso la decretazione d'urgenza. Esprime inoltre un giudizio molto favorevole sulla decisione della Commissione di dare ampio spazio alle audizioni proprio per poter avere rappresentate tutte le posizioni su temi che la giustizia dibatte senza trovare soluzioni soddisfacenti da molto tempo. Il pregio del provvedimento è infatti quello di aver individuato alcune "malattie croniche" del diritto penale prendendole di petto e provando a dare una soluzione. È il caso della proposta di abolizione del reato di abuso di ufficio. Molte sono state le riforme di questa norma negli anni, ma mai particolarmente risolutive. Quella dell'abrogazione rappresenta, in sostanza, l'ultima spiaggia anche in considerazione delle distorsioni gravi e innegabili che, anche nell'ultima versione elaborata dal precedente Governo, questo reato ha comportato. Al riguardo cita un *dossier* elaborato dal deputato Costa che puntualmente richiama i danni del tutto ingiusti a cui sono stati esposti molti amministratori locali per l'utilizzo strumentale di questo reato così poco definito da prestarsi a qualunque interpretazione. Ritene pertanto che quella dell'abrogazione rappresenti l'estrema soluzione che tuttavia vale la pena di sperimentare. Anche quello delle intercettazioni, come è stato dimostrato da ultimo nel caso del sindaco di Santa Marinella, comune della provincia di Roma, è un tema evidentemente non ancora sufficientemente affrontato e risolto. La vita privata di questo amministratore locale è stata inopinatamente diffusa sui giornali pur

essendo lui la persona che aveva innescato il procedimento giudiziario, del quale non era la persona indagata. Condivide altresì la norma che disciplina in modo più garantista l'istituto della custodia cautelare che, nel nostro Paese, anziché essere un'eccezione come dovrebbe, rappresenta invece una norma utilizzata non sempre a proposito. Ritiene pertanto positivo che il Governo abbia individuato una soluzione anche a questo riguardo. Esprime infine l'auspicio che il testo, anche prendendo ausilio dalle numerose indicazioni venute dal ciclo delle audizioni, possa essere ulteriormente migliorato attraverso la prossima fase emendativa.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) esprime a sua volta un giudizio molto positivo su un provvedimento che giudica del tutto equilibrato, equilibrio riconosciuto anche da parte di molti dei soggetti auditi. Giudica altresì ampiamente condivisibile la norma che abroga l'abuso di ufficio perché ciò non significa affatto non voler contrastare la corruzione, ma farlo attraverso tutti gli strumenti a disposizione della magistratura che deciderà la strada migliore da intraprendere per contrastare i reati all'interno della pubblica Amministrazione. Non va infatti dimenticato che molto spesso le denunce presentate in relazione a questo reato, soprattutto nei riguardi degli amministratori locali, ha finalità strumentali e di delegittimazione politica.

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), esprimendo a sua volta un giudizio molto favorevole sull'approfondimento operato dalla Commissione sui temi che il provvedimento intende affrontare, anche grazie all'ampio ciclo di audizioni, interviene soprattutto per mettere in luce la situazione, in relazione al reato di abuso di ufficio, in cui non solo i politici ma anche i funzionari dello Stato e delle amministrazioni territoriali si vengono a trovare quando vengono accusati di questo reato. La sua esperienza professionale nel settore dei lavori pubblici lo rende particolarmente sensibile, dato l'altissimo numero di archiviazioni, al danno sociale di immagine non più recuperabile a cui i funzionari che operano in settori delicati dell'amministrazione subiscono spesso senza colpa. Oltre a ciò, a questi processi è peraltro connesso un rilevante danno patrimoniale ed economico anche per i costi delle spese di giustizia che non tutti si possono permettere per potersi difendere. Inoltre, l'alto numero di assoluzioni rappresentano un danno anche per le amministrazioni per cui questi funzionari lavorano, dal momento che l'archiviazione del reato implica una rifusione delle spese legali. Solitamente a tutto ciò è poi connessa la necessità di spostare questi soggetti ad altre funzioni perdendo così anche la loro competenza con un danno professionale sia per il soggetto sia per l'ente che non può utilizzare le competenze di cui necessita. Non si può infine sottacere il danno biologico che molte persone subiscono nella stragrande maggioranza dei casi in cui le accuse si rivelano infondate. Ritiene che sul piano morale gli abusi siano condotte inaccettabili sempre e nei confronti di chiunque le ponga in essere. La sua critica all'abuso di ufficio, pertanto, non attiene alla valutazione di queste condotte sempre odiose. Peraltro, qualche dubbio andrebbe sollevato a riguardo anche ai casi di patteggiamento a cui anche persone innocenti spesso fanno ricorso per abbreviare la durezza della fase processuale a cui si trovano esposti. In ogni caso, il Governo ha dichiarato, ferma restando la norma abrogativa, la sua disponibilità a riesaminare il tema qualora la normativa europea procedesse in un senso diverso da quello intrapreso. Fa infine presente che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali e dei funzionari pubblici è tanto più grande quanto più le norme che essi sono chiamati ad applicare mancano di chiarezza.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), richiamandosi alle valutazioni favorevoli sul provvedimento già espresse dai membri del suo Gruppo, sottolinea come, soprattutto in relazione al reato di abuso di ufficio, sia necessario cambiare approccio rispetto a quando il reato fu introdotto nel codice penale. All'epoca, infatti, la norma aveva una finalità difensiva nei riguardi della pubblica Amministrazione. Oggi, invece, quello che si rende necessario è la tutela dei cittadini nei riguardi di una pubblica Amministrazione che dovrebbe fornire servizi in modo trasparente ed efficiente. L'ordinamento peraltro possiede molti strumenti, anche di carattere preventivo, affinché condotte criminose come quelle sottese al reato di abuso di ufficio non vengano poste in essere. Questo reato ha "la forma dell'acqua" e pertanto può essere denunciato per le ragioni più disparate. È da sottolineare inoltre che nessuna novella ha risolto il problema di questa indeterminatezza e i numeri delle archiviazioni confermano esattamente tutti questi limiti. Le norme che bloccano l'azione amministrativa e la sua

efficienza rappresentano un danno e l'abrogazione dell'abuso di ufficio non può rappresentare pertanto un tabù. Qualunque sia il lavoro emendativo che la Commissione vorrà fare sul testo auspica tuttavia che sia ben compresa la necessità di questo cambio di prospettiva.

Interviene quindi il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) che sottolinea come dal Governo si sarebbe aspettato un lavoro molto più finalizzato a dare attuazione alle riforme della giustizia approvate nell'ultimo scorcio della passata legislatura, come ad esempio la digitalizzazione dei processi piuttosto che scegliere la strada più divisiva, ovvero quella indicata dal provvedimento in esame, che sembra voler riaprire una guerra trentennale tra la magistratura e la politica che si sperava finita. Dichiarò di condividere senz'altro l'obiettivo di recuperare un serio garantismo finalizzato per esempio a rendere un avviso di garanzia una forma di tutela piuttosto che uno stigma da "lettera scarlatta". L'abolizione dell'abuso di ufficio rappresenta poi un *vulnus* dell'ordinamento innanzitutto perché non consentirà più di procedere alla punizione di una serie di condotte criminose, come hanno sottolineato molti degli esperti auditi dalla Commissione, ma anche perché esso rappresenta un reato spia di cui l'ordinamento non dovrebbe privarsi. Contrariamente da quanto affermato dal ministro della Giustizia, quella in esame non è, pertanto, una riforma epocale. Già il ministro della Giustizia precedente era intervenuto sulla materia rendendo molto più stringente la connotazione del reato. Ritiene inoltre che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali rappresenti spesso un alibi in quanto coloro che agiscono correttamente e in piena trasparenza non debbono temere giudicatorie. Anche il tema della decisione collegiale sulla custodia cautelare rischia di essere soltanto teorica in assenza di un organico della magistratura che possa dar concreta attuazione alla norma in questione. Esprime infine forti perplessità sia sulla norma riguardante le intercettazioni, ritenendo che sia fortemente dannoso restringerne il campo soprattutto per i reati spia che possono portare alla scoperta di reati più gravi, sia in relazione alla norma sulla inappellabilità anche in considerazione del principio di parità tra accusa e difesa che il nuovo codice di procedura penale postula.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 2 novembre alle ore 18.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono le senatrici [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) e [LOPREIATO](#) (*M5S*) per chiedere un tempo più ampio.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a sabato 4 novembre alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in relazione alla richiesta pervenuta da più Gruppi parlamentari, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 466, in materia di diffamazione, già fissato alle ore 18 di mercoledì 25 ottobre, è posticipato a mercoledì 8 novembre alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo:

valutata la necessità di assicurare la piena tutela degli assistiti da parte delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo alle garanzie offerte dalla specifica professionalità degli avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione, in ragione del loro impatto sulla fase processuale, esprime parere contrario sugli analoghi emendamenti 7.1 e 7.2;

esprime altresì parere contrario sull'emendamento 6.0.43, in materia di presentazione ed iscrizione di atti societari non notarili da parte dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, in quanto necessita di un approfondimento ordinamentale e sistematico in relazione alle garanzie offerte dalla qualità di pubblico ufficiale della professione notarile;

il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 96 (ant.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023
96ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE "VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EUROJUST PER L'ANNO 2022"

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul 4° Incontro interparlamentare annuale "Valutazione delle attività di Eurojust", alla quale ha partecipato lo scorso 7 novembre a Bruxelles in rappresentanza della Commissione Giustizia.

In proposito, ricorda che *Eurojust*, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, ha il compito di sostenere e potenziare - assicurando sostegno giuridico, analitico, logistico e finanziario - il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o richiedano un'azione penale su basi comuni. La competenza di *Eurojust* ricomprende i reati di competenza di *Europol*, nonché specifiche forme di criminalità, quali quella ambientale e informatica, la corruzione e il riciclaggio, le frodi e soprattutto la partecipazione a un'organizzazione criminale oltre a qualsiasi reato connesso o collegato.

Di particolare interesse per l'attività della Commissione si è rilevato il primo *panel* della riunione, dedicato all'illustrazione da parte del Presidente di *Eurojust* del Rapporto dell'attività di *Eurojust* per l'anno 2022 e delle prospettive per l'attività dell'Agenzia. Nel 2022 *Eurojust* ha trattato più di 11.500 casi in 13 categorie di forme gravi di criminalità transfrontaliera, che vanno dalla tratta di esseri umani e dal traffico di stupefacenti al terrorismo e alla criminalità informatica; tuttavia le tre tipologie principali di reato (più della metà dei casi) gestite dall'Agenzia nel 2022 hanno riguardato i reati economici (truffa e frode), il traffico di droga e il riciclaggio di denaro. Dal Rapporto emerge inoltre come i reati riguardanti la tratta di esseri umani e il traffico internazionali di migranti rappresentino i reati in più rapida espansione: rispettivamente + 124 e + 132 nuovi casi avviati nel 2022. L'Italia, secondo il Rapporto 2022, è il secondo Stato - subito dopo la Germania - per nuovi casi avviati dall'Ufficio nazionale, ed ha partecipato attivamente, anche attraverso squadre investigative comuni (cosiddetto SIC) a centinaia di nuovi casi avviati dagli altri uffici nazionali.

Di specifico interesse rispetto ai temi trattati dalla Commissione Giustizia nella XIX Legislatura, inoltre, risulta l'attività svolta da *Eurojust* con riferimento alla criminalità informatica ed in particolare alle conversazioni criptate, sempre più di frequente utilizzate dalle organizzazioni criminali - ricorda in proposito che *Eurojust* ha sostenuto le indagini relative alla piattaforma di comunicazione *EncroChat* nel 2020 e alla piattaforma di comunicazione Sky ECC nel 2021, quest'ultima oggetto di due recentissime sentenze della Corte di Cassazione (nn. 41554 e 41555 del 2023) in relazione all'utilizzabilità delle conversazioni criptate acquisite. Inoltre è costante il supporto dell'Agenzia nell'accesso transfrontaliero alle prove informatiche, anche attraverso il programma SIRIUS (Sistema di utilizzo integrato per il recupero di informazioni scientifiche).

Nell'illustrare ai membri dei parlamenti nazionali le prospettive per il futuro di *Eurojust*, il Presidente ha sottolineato come la priorità nell'ambito della cooperazione penale è certamente rappresentato dalla digitalizzazione della giustizia penale, progetto avviato fin dal 2018, e dall'individuazione di sistemi per assicurare canali di comunicazione sicuri tra le autorità giudiziarie penali. Nel sottolineare come la collaborazione tra Paesi terzi extra UE sia fondamentale per il contrasto dei reati di immigrazione clandestina e tratta di esseri umani, nonché per i reati compiuti dalle grandi organizzazioni criminali, il Presidente ha espresso l'auspicio che tale collaborazione venga rafforzata ulteriormente, anche con riferimento ai cosiddetti "paradisi fiscali". Infine, poiché la criminalità organizzata transnazionale si assicura profitti attraverso il compimento di molteplici reati - dalla tratta di esseri umani alla criminalità informatica - ha sottolineato come sia necessario rafforzare nel futuro gli strumenti a disposizione per facilitare l'emissione di provvedimenti di confisca.

Nel suo intervento svolto durante l'incontro interparlamentare, informa la Commissione di aver espresso una valutazione favorevole sulla attività della Agenzia e di aver sottolineato che, come riconosciuto proprio nel Rapporto per il 2022, il fenomeno del traffico dei migranti è una delle attività in rapida espansione e richiede una risposta globale, multidisciplinare e transnazionale anche attraverso la cooperazione tra Autorità giudiziarie degli Stati membri, nonché con le Autorità giudiziarie dei Paesi partner e con le organizzazioni internazionali. Il Presidente di *Eurojust*, nel replicare alle considerazioni svolte, ha ribadito come in particolare con riferimento ai reati transnazionali riguardanti il traffico di migranti e la tratta di esseri umani è fondamentale il ruolo e la collaborazione dei Paesi terzi extraeuropei. Tuttavia, di recente si è assistito ad un nuovo fenomeno che riguarda l'utilizzo di flussi di migranti illegali da parte di Stati terzi per esercitare pressione sull'Europa, in una sorta di guerra ibrida finalizzata a destabilizzare le nostre società. Per questi specifici fenomeni, la cooperazione evidentemente non è sufficiente, e quindi occorrerà aprire una riflessione comune sul punto al fine di fronteggiare questo tipo di flussi migratori.

Nel corso di un successivo incontro individuale con il Presidente di *Eurojust*, è stata auspicata la nomina del nuovo Membro Nazionale italiano. Al riguardo, condivide con tutti i componenti della Commissione l'invito a svolgere il più rapidamente possibile le procedure per la nomina dei membri italiani di *Eurojust*.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia a nome di tutta la Commissione la senatrice Stefani per la dettagliata relazione e ricorda come la partecipazione dei senatori agli incontri e alle conferenze interparlamentari in sede europea rappresenti un fondamentale momento di confronto e di arricchimento, anche ai fini del miglioramento della normativa nazionale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), ringraziando a sua volta la senatrice Stefani, fa presente che la carica di Membro Nazionale presso l'*Eurojust* risulta attualmente vacante in quanto il precedente membro è stato di recente nominato a capo della Procura presso il Tribunale di Firenze. Auspica pertanto che, anche alla luce dell'esame parlamentare già concluso sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI, possa essere nominato in tempi brevi un nuovo Membro Nazionale, ricordando come la partecipazione all'Agenzia *Eurojust* rappresenti un elemento di grande valore nella carriera di un magistrato, tanto che è interesse anche dei giudici, e non solo dei magistrati con funzioni requirenti, far parte di questo organismo. Quanto ai contenuti della relazione illustrata, ritiene di particolare importanza il tema dell'utilizzabilità delle conversazioni acquisite attraverso piattaforme criptate, oggetto delle sentenze della Corte di Cassazione nn. 41554 e 41555 del 2023. Le pronunce infatti hanno stabilito che per l'acquisizione di tali conversazioni non è sufficiente la richiesta del pubblico ministero ma è necessaria un'ordinanza del giudice: i contenuti di tali sentenze rappresentano pertanto un punto di partenza per il legislatore che deve, anche su questo tema, intervenire per individuare il corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel rinnovare i ringraziamenti alla senatrice Stefani per l'approfondita relazione, ritiene di particolare interesse il tema, trattato nella relazione annuale 2022 sull'attività dell'*Eurojust*, riguardante la raccolta, conservazione e analisi delle prove in relazione alla

guerra in Ucraina; per ragioni professionali, partecipando al processo cosiddetto Milosevic, ha avuto modo di verificare come l'esigenza di garantire misure preordinate all'acquisizione di prove fosse particolarmente importante per assicurare questo tipo di giudizi. Pertanto, la particolare competenza dell'agenzia europea in materia di raccolta di prove in relazione alla guerra in Ucraina rappresenta certamente una innovazione, anche rispetto al sistema italiano in cui, per l'acquisizione anticipata delle prove, sono richieste specifiche garanzie quali la supervisione di un giudice e il rispetto del principio del contraddittorio. Valuta infine con particolare favore la collaborazione transnazionale in materia di reati ambientali, auspicando la creazione di *pool* specializzati in crimini ambientali anche per coadiuvare eventualmente in futuro l'attività delle commissioni parlamentari di inchiesta istituite sul tema in questa legislatura.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) ringrazia la senatrice Stefani anche perchè ritiene che il meccanismo complessivo di cooperazione europea internazionale rappresenti oramai una parte fondamentale ed integrante del sistema normativo nazionale. Ricorda infatti come la Commissione giustizia in questa legislatura abbia già avuto modo di esprimersi sia con riferimento all'attuazione dei regolamenti europei riguardanti la Procura europea, cosiddetta EPPO, sia con riferimento ai provvedimenti di congelamento e confisca attuati in ambito europeo. Anche l'agenzia *Eurojust*, che svolge principalmente un ruolo di supporto alle operazioni di indagine riguardanti crimini transnazionali, negli ultimi anni ha visto un progressivo ampliamento delle proprie competenze, che ha determinato un costante incremento dei casi trattati. Ad esempio, grazie al supporto di *Eurojust* e di *Europol* è stato possibile eseguire perquisizioni e arresti in tempo reale ed attraverso operazioni parallele in Paesi dell'Unione europea: la lotta comune contro il crimine transnazionale e la cooperazione di polizia rappresentano pertanto un momento fondamentale nell'azione degli Stati membri al fine di garantire sicurezza e legalità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) chiede al Presidente di poter valutare un possibile differimento del termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 808, in considerazione della concomitante scadenza del termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Il [PRESIDENTE](#), valutate le richieste provenienti anche da altri Gruppi parlamentari, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 808, già fissato per martedì 21 novembre alle ore 18, a lunedì 27 novembre alle ore 15. La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.3.2.1.22. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 110 (pom.) del 09/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 9 GENNAIO 2024

110ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 24 ottobre 2023 - l'ultima prima dell'apertura della sessione di bilancio - si era conclusa la discussione generale e che sia il Presidente che il rappresentante del governo avevano rinunciato alle repliche.

Ricorda inoltre che alla scadenza del termine sono stati presentati 164 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Ricorda altresì che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a, 3a e 5a. Avverte poi che, poiché il disegno di legge all'articolo 7 riguardante la copertura finanziaria fa riferimento al bilancio triennale 2023-2025, successivamente alla votazione degli emendamenti chiederà alla Commissione bilancio anche una valutazione al riguardo.

Comunica infine che il senatore Zanettin ha ritirato l'emendamento 2.0.5 e che il senatore Scalfarotto ha presentato un testo 2 dell'emendamento 2.8 (pubblicato in allegato).

Prima di passare alla loro illustrazione, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento dichiara improponibili gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 limitatamente alla lettera c), 1.11 limitatamente alla lettera c), 1.29, 1.42, 1.43, 1.44, 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.19, 2.61, 2.71, 2.72, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.9, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19 e 5.0.1 in quanto estranei all'oggetto delle disposizioni del disegno di legge in discussione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) esprime il proprio rammarico per la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 che, proprio in relazione ai temi della corruzione, contengono norme che dovrebbero completare un ordinamento che voglia allontanare le *lobbies* dall'intervenire in maniera criminosa sugli interessi della pubblica amministrazione, e dunque del Paese, e combattere il conflitto di interessi, tema sul quale il Parlamento non è mai riuscito a trovare un ragionevole punto di caduta. Auspica pertanto che, seppure non in questa sede, il tema possa essere al più presto affrontato da questo ramo del Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente al riguardo che gli emendamenti riproducono infatti interi disegni di legge, a prima firma della senatrice Castellone, già assegnati alla Commissione affari costituzionali, competente sulla materia.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), illustrando tutti gli emendamenti del suo Gruppo, esprime forti perplessità sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio osservando che, anche nel corso delle numerose audizioni effettuate dalla Commissione, era emerso come l'intervento previsto dal disegno di legge in titolo fosse altamente inopportuno, soprattutto alla luce delle recenti riforme legislative che, a partire dal 2020, avevano già ancorato la punibilità delle condotte alla sola violazione di quelle norme che non prevedevano comportamenti discrezionali.

Appare pertanto un grave errore, da parte del Governo, procedere all'abrogazione della predetta figura criminosa, che resta comunque uno strumento efficace per punire le condotte di prevaricazione da parte di pubblici ufficiali che compromettono il buon funzionamento della pubblica amministrazione. La ragione addotta in favore dell'abrogazione, vertente sui numerosi casi di archiviazione a seguito delle denunce presentate, non appare peraltro esaustiva: da un lato, infatti, la sola presentazione della denuncia rende inevitabile l'apertura del relativo fascicolo, dall'altro, a seguito dell'abrogazione dell'abuso di ufficio, eventuali comportamenti dolosi da parte di amministratori locali o funzionari della pubblica amministrazione, potrebbero essere oggetto di denunce fondate su fattispecie penali più gravi.

Gli emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico mirano pertanto, coerentemente, a mantenere in vigore il reato previsto dall'articolo 323 del Codice penale, soddisfacendo tuttavia quelle esigenze di una maggiore tassatività della fattispecie.

Esprime infine il proprio rammarico sull'inammissibilità parziale pronunciata dalla Presidenza sugli emendamenti 1.10 e 1.11: la parte dichiarata improponibile, infatti, affrontava il delicato aspetto della responsabilità degli amministratori locali e dei dirigenti comunali, specificando puntualmente quali avrebbero dovute essere le condotte concretamente punibili.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), illustrando tutti gli emendamenti del suo Gruppo, si pone in maniera fortemente critica sull'articolo 1 del disegno di legge. La norma, infatti, abrogando il reato di abuso d'ufficio e diminuendo fortemente il potere di indagine della magistratura sui reati compiuti dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, favorisce un esiziale sodalizio tra la politica e gli interessi delle grandi *lobbies* economiche, dando luogo a una dannata commistione tra interessi pubblici e privati e contribuendo ad acuire la generale disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti della classe politica che già gode di un basso indice di fiducia.

Stante quanto precede, appare evidente l'intento dell'attuale maggioranza nel non voler predisporre un efficace strumento di tutela penale contro il conflitto d'interessi, in spregio, peraltro, alle numerose indicazioni pervenute dagli organismi internazionali ed europei.

L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, oltre ad avere gravissimi effetti sulla trasparenza degli appalti e dei concorsi pubblici, favorirà l'uso ritorsivo del potere pubblico contro i funzionari onesti intenzionati a denunciare le irregolarità e darà luogo alla riabilitazione delle persone precedentemente condannate.

Il disegno di legge ridimensiona in aggiunta anche il reato di traffico d'influenze illecite, concretizzando un incentivo alla corruzione e al lobbismo.

Dopo aver osservato che recenti riforme legislative avevano già sufficientemente perimetrato il reato d'abuso d'ufficio, osserva che l'elevato tasso dei casi di archiviazione non appare una ragione sufficiente per giustificare l'abolizione di una fondamentale figura criminosa, anche alla luce del fatto che, a seguito della riforma cosiddetta Cartabia, non è più prevista, dopo una denuncia, l'automatica iscrizione nel registro degli indagati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), che illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, osserva preliminarmente che l'articolo in questione reca delle modifiche al codice di procedura penale vertenti sulla materia delle intercettazioni. L'argomento, tuttavia, risulta all'oggetto anche di altri provvedimenti all'esame della Commissione e, in ragione di ciò, sarebbe stata necessaria una riflessione sull'inopportunità di affrontarlo nell'ambito del presente provvedimento, anche alla luce dei criteri di improponibilità poc'anzi enunciati dalla Presidenza.

Osserva in generale che il disegno di legge allenta il controllo sul cruciale tema della corruzione e

della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione proprio nell'imminenza dell'implementazione dei progetti facenti capo al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Relativamente poi al tema delle intercettazioni, rimarca l'inopportunità di limitare la possibilità di prorogare l'utilizzo di uno strumento imprescindibile per le procure, soprattutto con riferimento a indagini particolarmente laboriose (come quelle relative ai reati di corruzione). La misura, infatti, ove approvata andrebbe a detrimento delle vigenti garanzie in favore sia della pubblica amministrazione che del comune cittadino.

Anche in questo caso, pertanto, emerge una grave carenza nelle politiche adottate dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene, cui le proposte emendative presentate dal gruppo del Partito democratico cercano di fare fronte, sempre nel rispetto delle garanzie del cittadino ed evitando eccessive esposizioni mediatiche dell'indagato.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), nell'illustrare gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, pone l'accento sull'irrazionalità della proposta di limitare la proroga delle intercettazioni nell'ambito dei processi. In molti casi, infatti, poter disporre di più tempo rappresenta un elemento cruciale per poter assicurare alla giustizia numerosi criminali.

Non è un caso che la politica abbia mostrato insofferenza nei confronti di questo strumento sin dal 1979, in quanto esso consente di inibire e superare il clima di omertà spesso presente negli uffici pubblici.

Esprime quindi un giudizio molto critico anche sull'introduzione dell'interrogatorio preventivo degli indagati precedente all'emissione dell'ordinanza cautelare, misura che sarebbe peraltro circoscritta ai soli pubblici ufficiali, con ingiustificata esclusione degli altri cittadini. Inoltre, anche la rimessione a un organo collegiale della decisione sulle ordinanze di custodia cautelare in carcere potrebbe concretamente tradursi in un incentivo alla criminalità, stante la grave carenza di organico attualmente rilevabile nei tribunali nonché i problemi che ne deriverebbero a livello di incompatibilità a ricoprire altri uffici per i membri del collegio. La misura si porrebbe altresì in contrasto con l'istituto, già presente, del Tribunale del riesame. Conclude ribadendo le proprie critiche sul disegno di legge, chiaramente ispirato a una visione politica in contrasto con il dettato costituzionale.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) illustra gli emendamenti da lei presentati all'articolo 2, volti a ridurre il ricorso alla custodia cautelare, a circoscrivere ai soli delitti gravi (come quelli di mafia e di terrorismo) il ricorso allo strumento del captatore informatico, a disciplinare la pubblicazione degli atti giudiziari nel corso dell'indagine, a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, a disciplinare le deroghe rispetto all'interrogatorio preventivo e ad anticipare il ricorso al Gip in relazione al contraddittorio cautelare in carcere.

Non essendovi iscritti a parlare per l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S) illustra tutte le proposte presentate dalla propria parte politica osservando che l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria previsto dal disegno di legge appare assolutamente insufficiente a far fronte al grave deficit di organico attuale. L'insufficienza della misura, inoltre, rende evidente l'impossibilità di dare concreta attuazione alle proposte legislative volte alla riforma della geografia giudiziaria, stante la già citata carenza di personale.

Il [PRESIDENTE](#) constata quindi che non vi sono iscritti a parlare per l'illustrazione degli emendamenti relativi agli articoli 5, 6 e 8.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge, previa espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del governo.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario o invito al ritiro su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.32 sul quale esprime un parere favorevole a condizione che sia riformulato precisandone il testo. Invita poi al ritiro degli emendamenti 1.0.3 e 1.0.4.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) dichiara di accogliere la riformulazione avanzata dal relatore e dal

rappresentante del governo dell'emendamento 1.32 in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto). La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.0.3 riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*) ritira a sua volta l'emendamento 1.0.4.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel preannunciare il proprio voto contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, osserva come molte volte, a seguito del semplice ritrovarsi indagati per il reato di abuso d'ufficio, molte persone hanno ricevuto un'inopportuna sovraesposizione mediatica e un gravissimo nocumento alla loro reputazione.

Verificata la presenza del numero legale, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2. Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.6.

Sull'emendamento 1.7 il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), aggiungendo la propria firma, osserva che la proposta appare ben formulata, recependo gli indirizzi della "Commissione Morbidelli", e quindi mal si comprende la reticenza delle forze politiche di maggioranza nell'avviare una riflessione su un testo che costituirebbe una validissima base di lavoro. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) si pone, invece, problematicamente sul testo dell'emendamento, soprattutto nella parte in cui viene prevista la punibilità del soggetto che arreca intenzionalmente un danno che sa essere ingiusto. La locuzione "sa essere ingiusto", infatti, trascende il piano della semplice anti giuridicità del comportamento, ed obbliga il giudice a considerare fattori di natura psicologica sui quali potrebbe innestarsi un'eccessiva discrezionalità di valutazione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel prendere atto delle pronunce di improponibilità parziale enunciate dalla Presidente sugli emendamenti 1.10 e 1.11, invita comunque la Commissione a rimanere focalizzata sull'opportunità di modificare l'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, norma assai risalente nel tempo. Auspica quindi che già nell'ambito del presente provvedimento possa trovare accoglimento un ordine del giorno volto ad istituire un osservatorio sul concreto impatto delle modifiche introdotte dal disegno di legge in esame, accompagnato dall'istituzione di un tavolo di lavoro per il riordino della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole sugli emendamenti 1.10 e 1.11, esprime il proprio avviso critico sul giudizio di improponibilità parziale pronunciato dal Presidente, che colpisce proprio la parte più importante delle proposte, ossia quella volta a circoscrivere - recependo le indicazioni più volte manifestate dall'ANCI - le responsabilità degli amministratori locali rispetto a quelle dei dirigenti degli uffici. L'intervento, peraltro, avrebbe consentito di non dover obbligatoriamente ricorrere all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che darà concretamente luogo ad un grave vuoto normativo e porrà l'Italia in netto contrasto con le ultime determinazioni assunte dall'Unione europea.

Nel ribadire il proprio avviso critico sull'atteggiamento tenuto dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza sulla tematica, osserva da ultimo che, in presenza di una effettiva volontà politica, sarebbe bastato prevedere, tramite specifico emendamento, una modifica anche al titolo del disegno di legge al fine di affrontare, nell'ambito del suo esame, una tematica dagli aspetti cruciali.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel ricordare che l'esigenza di una riforma del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali era stata evocata, in modo trasversale, anche nella scorsa legislatura, osserva che la tematica deve comunque rimanere al centro dell'attenzione, da un lato non scaricando le responsabilità dei sindaci sulla dirigenza comunale e, dall'altro, evitando che la stessa figura del sindaco venga ritenuta responsabile di qualunque evento, anche non conoscibile o di modesta entità.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto gli emendamenti 1.10 e 1.11 (limitatamente alla parte proponibile) e gli identici 1.12 e 1.13 sono respinti.

Risulta altresì respinto, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), l'emendamento 1.14.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, che con separate votazioni sono respinti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che l'emendamento 1.18 si propone di riconfigurare il reato di abuso d'ufficio distinguendo tra le ipotesi di danno e di vantaggio, introducendo le opportune sanzioni amministrative e prevedendo, altresì, la misura dell'interdizione dai pubblici uffici. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è respinto.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge altresì gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.21, osserva che la proposta mira a sanare un grave difetto del testo, laddove viene escluso il reato di traffico di influenze illecite nei casi di corruzione dell'esercizio della funzione.

L'emendamento risolverebbe, peraltro, un grave problema di asimmetria che si verrebbe a creare tra la fattispecie del traffico di influenze illecite (circostritta all'acquisizione, da parte del soggetto attivo, di denaro o di altra utilità economica) e quella di corruzione (che risulta avere un ambito di applicazione più ampio), tenendo conto del fatto che la prima figura di reato è spesso prodromica alla seconda.

La Commissione respinge l'emendamento 1.21.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.25, 1.26 e 1.27.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.28, sottolinea che la proposta è diretta a contrastare l'eccessiva diffusione di notizie nelle fasi iniziali del procedimento. Si tratta, infatti, di un fenomeno altamente lesivo delle garanzie dell'imputato, la cui reputazione viene spesso pregiudicata dalla diffusione di atti non ancora acquisiti nell'ambito del processo, diffusione che, peraltro, potrebbe influire preventivamente sull'orientamento del giudice.

Dissente il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), osservando che, avendo riguardo proprio dalla *ratio* sottesa all'emendamento 1.28, paradossalmente la limitazione della diffusione di notizie dovrebbe essere allora estesa sino al passaggio in giudicato della sentenza e non limitata al solo procedimento di primo grado, come previsto dall'emendamento stesso.

Con riferimento all'emendamento 1.28, il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) osserva che la necessità di assicurare all'imputato le dovute garanzie dovrebbe essere temperata con quella, del pari fondamentale, del rispetto della libertà di informazione (principio, questo, più volte affermato sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sia da numerose direttive europee).

Posto ai voti l'emendamento 1.28 è quindi respinto.

La Commissione respinge poi l'emendamento 1.30.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.31, 1.36, 1.40 e 1.41.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.32 (testo 2) e respinge con la successiva votazione l'emendamento 1.33.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), è quindi respinto l'emendamento 1.34.

La Commissione respinge l'emendamento 1.35 e con un'unica votazione gli identici emendamenti 1.37 e 1.38. Con successiva votazione respinge altresì l'emendamento 1.39.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento 1.24 mira a porre rimedio ai gravi vuoti legislativi causati dall'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, assicurando la punibilità del soggetto che arrechi turbative nel corso di procedure di gara di appalto o di concorsi pubblici in violazione di norme di legge che non prevedano margini di discrezionalità.

Posto ai voti l'emendamento 1.24 è respinto.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.45 e 1.46.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.47, 1.269 (già 2.69) e 1.253 (già 2.53).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), la Commissione respinge infine l'emendamento 1.254 (già 2.54).

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra infine l'ordine del giorno G/808/2/2 (già emendamento 1.0.3), pubblicato in allegato al resoconto, sul quale il relatore e il sottosegretario Ostellari esprimono parere favorevole.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario sull'ordine del giorno, osservando che l'abrogazione della sospensione dalla carica dopo la sentenza di primo grado prevista nel testo escluderebbe comunque reati connotati da particolare gravità. Ricorda, peraltro, che la tematica viene anche affrontata in specifici disegni di legge presentati dalla propria parte politica sia presso il Senato, sia presso la Camera dei deputati. Si riserva altresì la presentazione per l'Assemblea di un ordine del giorno sul tema.

L'ordine del giorno G/808/2/2, posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [808](#)

Art. 1

1.1

[Scarpinato](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

«Art. 1-bis

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

«Art. 1-ter

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse

privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies*.

«Art. 1-*quater*

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

«Art. 1-*quinquies*

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di

presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-*undecies*.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

«Art. 1-*sexies*

(*Obblighi di dichiarazione*)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;

h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

«Art. 1-*septies*

(*Obbligo di astensione*)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-*ter* hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle

misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

«Art. 1-octies

(Funzioni dell'AGCM)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-terdecies.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

«Art. 1-novies

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-sexies e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di

incompatibilità indicate dall'articolo 1-*quater* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*decies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinqies*.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinqies*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-*undecies*, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-*undecies*. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-undecies

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

- a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
- b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
- c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
- d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
- e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo

e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

«Art. 1-duodecies

(Sanzioni alle imprese)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

«Art. 1-terdecies

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-*octies* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

«Art. 1-*quaterdecies*

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

«Art. 1-*quinquiesdecies*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*octies*, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 1-*sexiesdecies*

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

«Art. 1-*septiesdecies*

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i

commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»

1.4

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di

lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-ter
(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;
- b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
- c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

- d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
- e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;
- f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
- g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
- h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-quater

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

- a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;
- b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;
- c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

- a) i minori di anni diciotto;
- b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri

regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-quinquies

(Agenda degli incontri e relazione annuale)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-sexies

(Codice deontologico)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di

interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-septies

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

- a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
- b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
- c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
- d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-octies

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

- a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla

lettera *a*);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a*);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera *c*), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e

pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-undecies

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

«Art. 1-duodecies

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro

o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»

1.5

[Castellone](#), [Lopreato](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-*bis*

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi

dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-ter

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-quater

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-quinquies

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi

aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-sexies

(Codice deontologico)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-septies

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

- a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
- b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
- c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
- d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto

divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-octies

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

- a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
- b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
- c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
- d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-septies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-novies

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il

suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-decies

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-undecies

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.6

[Scarpinato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria.».

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Bazoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

«L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

«Art. 323 (Prevaricazione) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni".

«Art. 323.1 (Favoritismo affaristico) - "Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni"

«Art. 323.2 (Sfruttamento privato dell'ufficio) - "Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».

1.8

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

All'articolo 323 del codice penale, le parole: "o negli altri casi prescritti" sono soppresse».

1.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
- b) *alla lettera c), sopprimere il numero 1);*
- c) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

1.11

[Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sopprimere le lettere a), b);*
- b) *alla lettera c) sopprimere il numero 1);*
- c) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".

1.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a e b).

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.13

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c)

1.14

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente «Art. 323. - (Interesse privato in atto d'ufficio) - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione».

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità»".

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 323 le parole da: "nello svolgimento" a "ovvero" sono soppresse»

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.18

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a)*
 - b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*
- «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici»".

1.19

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a)*
 - b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*
- «a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno

ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate"».

1.20

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

1.22

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o

l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".».

1.25

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1 sopprimere le lettera c), d) ed e).

1.26

[Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) dopo la parola: "323" sono inserite le seguenti: "346-bis"».

1.27

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.28

[Scalfarotto](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

«Art. 326-bis. - (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-ter) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-octies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti

dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

«Art. 617-*novies*. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

«Art. 617-*decies*. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni »;

e-quater) all'articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"»:

1.29

Lopreiato

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 328 è inserito il seguente: "Art.328-*bis*. - (*Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare*) - L'omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.

La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.

Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell'articolo 32-*bis*."».

1.30

Scarpinato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.31

Potenti

*Al comma 1) lettera e), capoverso «Art. 346-*bis*.», sostituire le parole «sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti» con le seguenti: «intrattenendo allo scopo rapporti preesistenti».*

1.32 (v. testo 2)

Potenti

*Al comma 1) lettera e), capoverso «Art. 346-*bis*.», sostituire le parole: «sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti» con le seguenti: «utilizzando allo scopo relazioni esistenti».*

1.32 (testo 2)

Potenti

*Al comma 1) lettera e), capoverso «Art. 346-*bis*.», sostituire le parole: «sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti» con le seguenti: «utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti».*

1.33

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Florida, Magni

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346- bis», dopo le parole: «indebitamente fa fare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» inserire la seguente: «anche».

1.34

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis»., sopprimere ovunque ricorra la parola: «economica» .

1.35

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346- bis», dopo le parole: «indebitamente fa fare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» sopprimere la seguente: «economica».

1.36

[Potenti](#)

Al comma 1) lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sostituire le parole: «in relazione all'esercizio delle sue funzioni,» con le seguenti: «in relazione alla ritenuta utilità delle sue funzioni».

1.37

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.

1.38

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346- bis», sopprimere il secondo comma dalle parole: «Ai fini di cui al primo comma» alle parole: «derivare un vantaggio indebito».

1.39

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis., secondo comma, sopprimere le parole: «costituente reato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un danno ingiusto ad altri».

1.40

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 353 del codice penale, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

Ai fini di cui al comma precedente, le condotte impeditive o turbative devono aver determinato specificamente l'effetto dell'alterazione del risultato della procedura d'incanto e comportato, in concreto, la scelta di un contraente immeritevole della Pubblica Amministrazione.

Ai fini di cui al primo comma, le condotte di allontanamento devono aver determinato direttamente e specificamente l'illegittima esclusione dalla gara di taluno degli offerenti.»

1.24

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1 , dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

1.41

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il primo comma dell'art. 353-bis è aggiunto il seguente:

"Ai fini di cui al comma precedente, le condotte turbative devono essere state tali da aver comportato, in concreto, la scelta di un contraente immeritevole della Pubblica Amministrazione".

1.42

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo l'art. 492 è inserito il seguente:

"Art. 492- bis. - (Non punibilità del falso innocuo)

Non è punibile, ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli del presente capo, l'autore dell'infedele attestazione ovvero dell'alterazione documentale da cui non derivi danno ingiusto ovvero profitto illegittimo."»

1.43

[Scarpinato](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

1.44

[Scarpinato](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato».

1.45

[Stefani](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 684, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "Chiunque", è sostituita dalle seguenti: "Salva la responsabilità civile di chiunque abbia pubblicato o pubblici intercettazioni relative a soggetti diversi dalle parti, chiunque";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Giudice, nei casi di cui al comma precedente, ordina la cancellazione dai supporti informatici o il ritiro dei supporti cartacei riportanti e prevedendo per ogni giorno di ritardo il pagamento di una somma non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 500,00 a favore della cassa delle

ammende." »).

1.46

[Stefani](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 684, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "per legge la pubblicazione", sono inserite le seguenti: ", e chiunque omette di provvedere alla cancellazione dai supporti informatici o al ritiro dal commercio dei supporti cartacei ove appaia il contenuto di intercettazioni illecitamente pubblicate";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il Giudice, nei casi di cui al comma precedente, ordina la cancellazione dai supporti informatici o il ritiro dei supporti cartacei riportanti e prevedendo per ogni giorno di ritardo il pagamento di una somma non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 500,00 a favore della cassa delle ammende." »).

1.47

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 684 le parole: "è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000".

1.269 (già em. 2.69)

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».)»

1.253 (già em. 2.53)

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 617, dopo le parole "le impedisce" sono inserite le seguenti: ", ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta" e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche».)»

1.254 (già em 2.54)

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 617-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 617-*octies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto

è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;"

1.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati».

1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio».

1.0.3

[Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, apportare le seguenti modifiche:

a) i commi da 1 a 6 sono soppressi;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159.

G/808/2/2 (già em. 1.0.3)

[Stefani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,

premessi che:

il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;

l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;

le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;

impegna il governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

1.0.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Abrogazione della sospensione in caso di condanna non definitiva)

All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, l'articolo 11 è modificato come segue:

a) i commi da 1 a 6 sono abrogati;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: 7. Colui che ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) o di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo nonché dalla data in cui diviene

definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

Art. 2

2.1

[Scarpinato](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Gelmini](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.»

2.3

[Gelmini](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 dopo la parola "difensori" sono aggiunte le seguenti "nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione";

2) al comma 7, dopo le parole "neanche sommariamente" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede".

3) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.»

2.4

[Stefani](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili.";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. L'autorità giudiziaria e gli organi ausiliari delegati interrompono con immediatezza le operazioni di intercettazione quando, in qualsiasi momento, emerge che la comunicazione rientra tra quelle vietate dal comma 6";

3) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno

sommariamente, sono immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicate la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché l'ora, la data e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare."»

2.5

[Gelmini](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 114, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

2.6

[Gelmini](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 114, al comma 2, le parole: «, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292» sono soppresse.»

2.7

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.8 (v. testo 2)

[Scalfarotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

2) al comma 2-bis, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis";

b) sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";

b-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";

b-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicitari, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicitario di indicare la fonte delle sue informazioni";

b-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";

b-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";

b-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 329-*bis*. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».

«Art. 329-*ter*. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».

2.8 (testo 2)

Scalfarotto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-*bis* ";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: " 7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis*"»;

b) sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";

b-*bis*) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";

b-*ter*) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-*ter* e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni";

b-*quater*) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b-*quinquies*) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio

l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";

b-*sexies*) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";

b-*septies*) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 329-*bis*. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro.

Art. 329-*ter*. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto".

2.9

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.»

2.11

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nel corso del dibattimento.», aggiungere il seguente periodo: «L'autore e chi sia comunque responsabile della pubblicazione devono provvedere alla sua cancellazione dai supporti informatici e al ritiro dal commercio dei supporti cartacei che contengano le intercettazioni non pubblicabili ai sensi del presente comma.»

2.12

[Gelmini](#)

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

"Art- 114-*bis*. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11."»

2.13

[Gelmini](#)

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) Il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi»».

2.14

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.15

[Scalfarotto](#)

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all' articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.17

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.18

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.»»

2.19

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) all'art. 252 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono in ogni caso inutilizzabili i dati informatici estratti in modo massivo ovvero in difetto di specifica individuazione da parte del pubblico ministero nel provvedimento che ne abbia disposto l'acquisizione, dei contenuti di interesse investigativo."»

2.20

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

b-bis) All' articolo 266, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente: "2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa".

b-ter) All'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: ", se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4", e le parole: "anche indirettamente determinati" sono soppresse;

2) al comma 2-bis le parole: "soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2".

2.21

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale ».

2.22

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati."

2.23

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse".

2.24

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."

2.25

[Stefani](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis.) all'articolo 267, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis Le proroghe successive alla prima non possono essere concesse se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione precedenti, comunque autorizzati, non siano emersi nuovi elementi investigativi utili alle indagini.

La motivazione di tali proroghe non può essere fondata esclusivamente su elementi investigativi già utilizzati nel decreto di autorizzazione o in quello di convalida."»

2.26

[Stefani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere la lettera c);
- b) alla lettera d) sopprimere il numero 1);
- c) alla lettera e) sopprimere i numeri 1) e 2).

2.27

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.28

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.29

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.30

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera c), al numero 2) aggiungere infine le parole: «e sono aggiunte infine le parole: "I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito"».

2.31

[Stefani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'art. 269, comma 1, le parole: "al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "al fascicolo di cui all'articolo 431 c.p.p. o comunque utilizzati dal pubblico ministero o dal giudice, nei rispettivi provvedimenti"».

2.32

[Scarpinato](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non

possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.33

[Scarpinato](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.34

[Gelmini](#)

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 270, al comma 1-bis le parole "indicati dall'articolo 266, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"

2.35

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 274, comma 1, lettera c), le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni" sono soppresse».

2.36

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 275, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fatta salva l'ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater ovvero per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare può essere disposta soltanto nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 102, 105 e 108 del codice penale";

2.37

[Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.38

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera d) sopprimere il numero 1.

2.39

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente sopprimere la lettera e), il n.1) della lettera f) e la lettera h)

2.40

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, alla lettera d) sopprimere il numero 2.

Conseguentemente sopprimere il numero 3)

2.41

[Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.42

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso «1-quater», sopprimere le parole da: «, comma 1, lettere a) e b)» fino alla fine del periodo.

2.43

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) , capoverso «1-quater», sostituire le parole: «lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c),» con le seguenti: «lettera b)».

2.44

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter» con le seguenti: «ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».

2.45

[Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-quater» dopo le parole: «all'articolo 362, comma 1-ter» inserire le seguenti: «o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale,».

2.46

[Scarpinato](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-quater» sostituire le parole: «a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» con le seguenti: «delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».

2.47

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «1-quater» aggiungere infine "o in relazione ai reati previsti dall'articolo 648-bis del codice penale."

2.48

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12».

2.49

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-

bis, 648-*bis*, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-*bis*.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-*bis*.1 primo comma del codice penale.»

2.50

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «almeno cinque giorni» con le seguenti: «da due a cinque giorni».

2.51

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo il capoverso «1-octies» aggiungere, in fine, il seguente: «1-nonies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis*».*

2.52

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.55

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.56

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, sopprimere il n.2) della lettera f), nonché le lettere g), i) ed l).

2.57

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.58

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.59

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere i) e l).

2.60

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.61

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-*bis*. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza».)»

2.62

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.63

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso «1-quinquies», aggiungere infine le seguenti parole: "e degli arresti domiciliari".

2.64

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«1-bis) all'articolo 329, le parole: "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla chiusura delle indagini preliminari".»

2.65

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«1-bis) dopo l'articolo 329, è inserito il seguente:

«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.»

2.66

[Scarpinato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera l), inserire la seguente: «1-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.»;

b) dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«m-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: "e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione" sono soppresse»;

m-ter) l'articolo 578-ter è abrogato;

m- quater) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato;

m- quinquies) all'articolo 165-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, l'articolo 165-ter è soppresso.

2.67

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.68

[Stefani](#)

Al comma 1, lettera m), numero 1), dopo le parole: «l'indicazione» inserire le seguenti: «, dopo le parole "che si assumono violate," sopprimere le parole: "della data e del luogo del fatto"».

2.70

[Rosa](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 415-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente «4-bis. Quando il pubblico ministero non dispone l'integrazione delle indagini preliminari sulla base delle istanze di cui al comma 3, notifica, alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore, parere motivato sulla irrilevanza o

inutilità delle stesse, entro venti giorni dal deposito delle richieste.»».

2.71

[Scalfarotto](#)

Dopo la lettera m), inserire le seguenti:

- «m-bis) all'articolo 438, il comma 1-bis è abrogato;
- m-ter) all'articolo 441-bis, il comma 1-bis è abrogato».

2.72

[Scalfarotto](#)

Dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

«m-bis) all'articolo 438:

- 1) al comma 1, le parole "all'udienza preliminare" sono soppresse";
- 2) il comma 1-bis è abrogato;
- 3) al comma 4, dopo le parole "la quale dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";
- 4) al comma 5, dopo le parole "Il giudice dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";

m-ter) all'articolo 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice del dibattimento verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 e osserva, nel giudizio abbreviato, le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423".

m-quater) all'articolo 441-bis:

- 1) il comma 1-bis è abrogato;
- 2) al comma 4, le parole "fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione" sono sostituite dalle seguenti ", dopo aver provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e fissa l'udienza per l'apertura del dibattimento concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 468.";

m-quinquies) all'articolo 442, comma 1-bis, le parole "di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3," sono sostituite dalle seguenti "trasmesso dal giudice dell'udienza preliminare».

2.73

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

- « m-bis) all'articolo 581, il comma 1-quater è soppresso».

2.74

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

2.75

[Scarpinato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.76

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.77

[Gelmini](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», con le

seguenti: «,tranne nei casi in cui siano relative a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del presente codice».

2.78

Lopreiato

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere, in fine, la seguente:

«n-bis) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza».

2.0.1

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'autorità giudiziaria e gli organi ausiliari delegati interrompono con immediatezza le operazioni di intercettazione quando, in qualsiasi momento, emerge che la comunicazione rientra tra quelle vietate dal comma 6»;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, le comunicazioni e conversazioni tra difensore e indagato, comunque intercettate, non possono in nessun caso essere trascritte nemmeno sommariamente, sono immediatamente distrutte e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare.».

«Art. 2-ter

(Disposizioni relative alle utenze telefoniche)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità, e sono definiti altresì i criteri per l'individuazione delle utenze telefoniche di cui ai commi 6 e 6-bis del citato articolo 103 del codice di procedura penale.»

2.0.2

Zanettin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, neanche nei procedimenti speciali»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*l-bis*. Non possono essere altresì utilizzate le prove che discendono da altre prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge».

2.0.3

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale)

1. Al comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, all'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione».

«Art. 2-ter.

(Modifica all'articolo 375 del codice penale)

1. All'articolo 375, primo comma, del codice penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) omette di trascrivere una conversazione telefonica o tra presenti di chiaro ed evidente contenuto favorevole alle persone nei confronti delle quali si stanno svolgendo indagini».

2.0.4

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.».

2.0.5

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche agli articoli 266 e 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire le parole «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che» con le seguenti: «Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti»;

b) sopprimere il comma 2-*bis*.

Conseguentemente, all'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da «; nonché, se si procede», fino alle parole «a norma dell'articolo 4,» con le seguenti: «, nonché»;

b) al comma 2-*bis*. sono soppresse le parole da «, soltanto nei procedimenti» fino alle seguenti: «a norma dell'articolo 4,».

2.0.6

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifica all'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di proroga delle intercettazioni)

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le proroghe successive alla prima non possono essere concesse se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione precedenti, comunque autorizzati, non siano emersi elementi investigativi utili alle indagini.».

2.0.7

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a), al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato.»;

b) al comma 2-bis. sostituire la parola «riportate» con la seguente: «riportati» e dopo la parola «indagini» aggiungere le seguenti: «, nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2».

2.0.8

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. Articolo 268, comma 4, del codice di procedura penale, inserire il seguente: «4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative.»

2.0.9

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di legittimo impedimento)

1. All'Articolo 420-ter. del codice di procedura penale il comma 5-bis. è sostituito dal seguente: «5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 si ritiene legittimamente impedito a comparire il difensore che tempestivamente abbia comunicato:

1) lo stato di gravidanza, nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso;

2) l'adozione o l'affidamento di un minore, nei tre mesi successivi all'ingresso di questi in famiglia e, comunque, entro il terzo anno di vita del figlio;

3) la malattia, gli infortuni della prole di età inferiore ai tre anni, attestati da struttura pubblica o accreditata;

4) la malattia, gli infortuni del difensore attestati da certificati di medici di assistenza primaria o di medicina generale;

5) l'assistenza a familiari in condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 accertata ai sensi del successivo articolo 4, ovvero affetti da patologie oncologiche o invalidanti. Per familiari si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile, il

convivente di fatto nelle convivenze dichiarate ai sensi dell'articolo 1, comma 36 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini entro il secondo grado in linea retta.

6) la concomitanza con altri impegni professionali idoneamente documentata.».

«Art. 2-ter

(Termini per l'impugnazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 585 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni»;

b) alla lettera c) sostituire le parole «di quarantacinque giorni» con le seguenti "pari al termine assegnatosi dal Giudice per il deposito della motivazione e comunque non inferiore a quarantacinque giorni».

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) di novanta giorni nei casi in cui la sentenza è depositata oltre il termine di legge, ovvero quello assegnatosi dal giudice.»

2. All'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2.0.10

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche agli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 610, le parole: «Il presidente» sono sostituite dalle seguenti: « Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Presidente »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 615 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato».

2.0.11

[Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

1. All'art. 89 - bis, comma 2, primo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono aggiunte infine le seguenti parole: "o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti".»

2.0.12

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Chiunque pubblica o diffonde ovvero concorre a pubblicare o diffondere con il mezzo della stampa o con ogni altro mezzo di diffusione atti di indagine, anche parziali o per riassunto, fino al termine dell'udienza preliminare e relativi a un procedimento penale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 7.000 a euro 35.000.

2. Nei casi in cui la suddetta violazione è contestata a un iscritto a un ordine professionale, con la sanzione gli atti vengono trasmessi al relativo Ordine per l'attivazione del procedimento disciplinare per la eventuale irrogazione della sanzione.

3. Nel procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla presente

legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

4. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplanò le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

5. L'articolo 684 del codice penale è abrogato.

2.0.13

[Gelmini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme in materia di divieto di pubblicazione)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, in caso di pubblicazione, anche se in forma parziale o per riassunto, del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione.

2.0.14

[Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Albo delle utenze telefoniche dei difensori)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità e sono definiti i criteri per la individuazione delle utenze di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 103 del medesimo codice.

2.0.15

[Rosa](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, esclusi gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, ed escluse le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, il deposito dei provvedimenti da parte del Pubblico Ministero e del Giudice, per le attività ed i provvedimenti di cui all'art. 87, comma 6-bis, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», e di cui al decreto 4 luglio 2023 del Ministero della Giustizia, avviene tramite deposito in via telematica sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

2.0.16

[Stefani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali)

All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche nei rapporti professionali intercorsi con clienti diversi da quelli citati nell'art. 2,".»

2.0.17

[Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "Gli incontri" sono inserite le seguenti: "ovvero le conciliazioni di cui agli articoli 411 e 412- ter c.p.c";

b) al comma 4, dopo le parole "Quando l'accordo di negoziazione", sono inserite le seguenti: "ovvero l'accordo di conciliazione", e dopo le parole "dagli avvocati" sono inserite le seguenti: "o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro";

c) alla rubrica, dopo le parole: "Negoziazione assistita" sono inserite le seguenti: "e conciliazioni".».

2.0.18

[Scarpinato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

2.0.19

[Scarpinato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale".».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi

successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

2.0.20

[Scarpinato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norma di interpretazione autentica)

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.».

Art. 3

3.1

[Scarpinato](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

[Scarpinato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

Conseguentemente:

all'articolo 7, sostituire il comma 1, con il seguente: «Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	?
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(num quello v a c nell'or
TOTALE	11.35

4.0.1

[Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori misure per l'organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2025, nell'ambito delle procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura ordinaria, per i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori dello Stato, i professori universitari in materia giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio è prevista una prova scritta, a scelta del candidato, in materia di diritto penale, diritto civile o diritto amministrativo e un prova orale.

2. Ai magistrati entrati in servizio ai sensi del comma 1 sono assegnati affari esclusivamente dell'ambito di materia oggetto della prova scritta.

4.0.2

[Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattenimento in servizio dei magistrati fino al settantatreesimo anno di età)

1. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, il diritto di permanere in servizio, oltre il settantesimo anno di età, è esteso sino al compimento del settantatreesimo anno di età. Il trattenimento in servizio di cui al primo periodo è disposto su domanda dei diretti interessati.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di cui al medesimo comma 1 che, anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il trattenimento in servizio a richiesta sino al compimento dei settantatré anni non comporta il reintegro nei posti direttivi o semi direttivi già ricoperti negli uffici di appartenenza da coloro che abbiano già cessato il servizio.

4. Al personale già in quiescenza continua ad essere corrisposto in questo caso il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

4.0.3

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 4» con le seguenti: «agli articoli 4 e 4-bis».

4.0.4

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica

F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 4» con le seguenti: «agli articoli 4 e 4-bis».

4.0.5

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4- bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 4» con le seguenti: «agli articoli 4 e 4-bis».

4.0.6

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: "modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 4» con le seguenti: «agli articoli 4 e 4-bis».

4.0.7

[Lopreiato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 4» con le seguenti: «agli articoli 4 e 4-bis».

4.0.8

[Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri)

1. E' istituito un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri. Il corso, istituito presso ogni tribunale, è finalizzato alla formazione e alla selezione di consulenti tecnici d'ufficio che supportano il giudice nella formulazione della decisione finale. Possono partecipare al corso geometri, architetti e ingegneri con almeno tre anni di iscrizione al proprio albo od ordine. Il corso prevede il controllo delle competenze dei candidati e la loro formazione all'attività di consulente tecnico d'ufficio. Il corso è a numero chiuso, con cadenza semestrale per le iscrizioni. Il numero dei partecipanti ai singoli corsi è stabilito dall'ordine di appartenenza. Il costo del corso è stabilito dai consigli dell'ordine di appartenenza. La quota, a carico del candidato stesso, è destinata alla copertura delle spese e degli eventuali compensi dei docenti. Per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.

2. Il presidente del tribunale, sentiti i consigli degli ordini interessati, nomina la commissione

deputata alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base e all'esame finale di cui al comma 1. La commissione è composta da un gruppo di esperti iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. Il corso base di cui al comma 1 consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, con un carico didattico non inferiore a duecento ore per l'intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricomprenservi, in quanto essenziali, tre tipologie di consulenza tecnica, ovvero un accertamento tecnico preventivo, una causa di merito e un obbligo di fare. Per la parte teorica, sono ricomprese le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d'ufficio nelle procedure giudiziarie e l'uso di strumentazione specifica per le indagini peritali. I candidati affiancano altresì i consulenti tecnici d'ufficio nell'espletamento di un incarico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell'esame finale. All'esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell'esame orale che il candidato sostiene all'esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato può iscriversi all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio. Gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio seguono dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

4. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 5

5.0.1

[Lisei](#), [Berrino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, il richiamo al principio dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale principio è assicurato dal rispetto della previsione di cui all'articolo 34, comma 2, nonché della previsione di cui all'articolo 34, comma 3, quinto periodo, della medesima legge.».

Art. 6

6.1

[Scarpinato](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1

[Scarpinato](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Gelmini](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[Stefani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

G/808/1/2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare";

premessi che:

l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;

l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;

l'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;

considerato che:

è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condivisa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;

l'assenza di un quadro europeo coerente, che contenga disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;

in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso

per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali - ben si comprenderà - convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;

in un siffatto quadro un'eventuale *abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:

1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministero della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;

2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio - soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali - tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, a contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;

3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;

4) l'operare del principio del *favor rei* che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere

in relazione a tale delitto;

occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-*bis* dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 110-*quater*), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio *sic et simpliciter* occorrerebbe attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;

l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, *a contrario*, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le *lobbies* e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;

considerato, in fine, che:

l'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe *unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

l'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

impegna, il Governo:

a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo

cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.

1.3.2.1.23. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 111 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCLEDÌ 10 GENNAIO 2024
111ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e si è concluso l'esame di quelli relativi all'articolo 1.

In qualità di relatore, procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del provvedimento.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 2.51 e 2.0.11. Esprime altresì un parere favorevole, nella riformulazione che sarà proposta dal governo, sull'emendamento 2.0.1; al riguardo, invita i presentatori degli emendamenti 2.3 e 2.4, che incidono sul medesimo tema, a confluire sulla proposta 2.0.1.

Formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 2.0.7, nel testo che sarà precisato dal governo, mentre invita il presentatore dell'emendamento 2.0.10 a trasformarlo in un ordine del giorno.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere contrario o invito al ritiro. In particolare, precisa che il tema della proroga delle intercettazioni, oggetto degli emendamenti 2.5 e 2.0.6, sarà affrontato dalla Commissione nell'ambito dell'esame di provvedimenti che sono già iscritti all'ordine del giorno.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) domanda chiarimenti sul perimetro adottato dalla Presidenza nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti riferiti al tema delle intercettazioni.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) chiede un supplemento di riflessione sulla declaratoria di improponibilità dell'emendamento 2.61.

Ad entrambi risponde il [PRESIDENTE](#), precisando i criteri adottati dalla Presidenza nella pronuncia di improponibilità in applicazione dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento e ricordando che il comma 3 del citato articolo 97 prevede che il Presidente decida inappellabilmente.

Il vice ministro SISTO e il sottosegretario di Stato OSTELLARI esprimono parere conforme a quello del relatore, dando lettura delle riformulazioni proposte in ordine agli emendamenti 2.73 e 2.0.7 e chiedendo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.1 per consentire un approfondimento sulla migliore formulazione del testo.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az-RE) accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 2.73, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) accoglie la riformulazione dell'emendamento 2.0.7, (pubblicata in allegato al resoconto) e ritira gli emendamenti 2.0.6, 2.0.8 e 2.0.12; ritira altresì l'emendamento 2.0.10 per trasformarlo in un ordine del giorno che si riserva di presentare.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.11, 2.25 e 2.26.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge, sottolineando come il Partito Democratico nelle proprie proposte di modifica si sia concentrato sui singoli aspetti processuali introdotti dal provvedimento presentato dal Governo, tentando di correggerne gli evidenti errori nella formulazione del testo. Ciò non toglie che il giudizio complessivo sull'articolo 2 sia largamente critico, non solo perché alcune delle misure previste - come quelle relative all'introduzione della decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nel corso delle indagini preliminari - non entreranno mai effettivamente in vigore in ragione della carenza di risorse umane, ma anche perché alcune soluzioni proposte, come i limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni o le limitazioni introdotte al potere di appello del pubblico ministero, presentano profili di criticità marcata dal punto di vista della sistematica del processo penale.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 2.1, posto ai voti, è respinto.

Accogliendo l'invito del RELATORE, le senatrici [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) e [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 e 2.4 per confluire sull'emendamento 2.0.1, aggiungendo la propria firma.

Con distinte votazioni la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 2.7 interviene, per esprimere il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), il quale, richiamando le considerazioni critiche espresse anche da numerosi auditi, rileva come la modifica introdotta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, relativa all'articolo 114 del codice di procedura penale, esprima una visione fraintesa di pubblicità del processo penale. Il processo penale, infatti, è un evento sociale, non riservato esclusivamente alle parti: la collettività partecipa al processo non solo attraverso l'esame dei testimoni durante il dibattimento, ma grazie alla pubblicità del procedimento prende direttamente parte al controllo democratico. Le disposizioni introdotte nel disegno di legge in esame non sono solo tecnicamente errate, ma riducono fortemente il controllo democratico attraverso una limitazione eccessiva - che desta preoccupazione e perplessità - del principio di pubblicità del processo penale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.7, si unisce alle considerazioni svolte dal senatore Scarpinato, ribadendo come le disposizioni introdotte dalla lettera a) dell'articolo 2 pongano una limitazione incomprensibile alle prove legittimamente introdotte in dibattimento. Questo aspetto riduce fortemente il controllo democratico, poiché impedisce ai cittadini di esercitare una supervisione sull'attività dello Stato che più di ogni altra incide sulla libertà personale dei singoli, ovvero il processo penale.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 2.7.

La Commissione respinge poi l'emendamento 2.8 (testo 2).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), il quale sottolinea come la sua proposta emendativa sia diretta a salvaguardare almeno il principio dell'esigenza di conoscibilità dei contenuti del processo laddove siano di pubblico interesse, l'emendamento 2.9 è respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 2.10.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21 e 2.22.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 2.23 e 2.24 che, secondo le indicazioni emerse anche nell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, sono diretti a limitare l'utilizzo del *trojan* per limitare gli abusi che possono sorgere in relazione all'utilizzo di uno strumento così invasivo e fortemente lesivo della sfera di riservatezza dei singoli. Posti distintamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.23 e 2.24.

Sugli identici emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29 interviene, per dichiarare il proprio voto favorevole, il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), segnalando come le modifiche introdotte dalla maggioranza all'articolo 268 del codice di procedura penale rechino un grave *vulnus* al diritto di difesa, in contrasto con quanto segnalato dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta sul tema delle intercettazioni proprio dalla Commissione giustizia del Senato. Come emerso dalle audizioni svolte sul disegno di legge in esame, le modifiche introdotte rischiano di rendere molto difficoltoso il lavoro di trascrizione della polizia giudiziaria in quanto per individuare con esattezza i soggetti diversi dalle parti sarebbe necessario riascoltare ore di registrazioni. La soluzione proposta è irrazionale, pertanto invita i commissari a votare favorevolmente sulla proposta di soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

La Commissione respinge quindi, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [808](#)

Art. 2

2.73 (testo 2)

[Gelmini](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 581, il comma 1-ter è soppresso e al comma 1-quater, dopo le parole "del difensore" sono inserite le seguenti: "di ufficio"».

2.0.7 (testo 2)

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole "o soggetti diversi dalle parti" sono sostituite dalle seguenti: "o dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".

1.3.2.1.24. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 112 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024
112ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, e che ne era iniziata la votazione.

Invita quindi il rappresentante del Governo a dare lettura di alcune riformulazioni relative agli emendamenti 2.0.1, accantonato nella seduta di ieri, nonché sulle proposte 2.0.7 (testo 2), e 2.68, preannunciando, in qualità di relatore, il parere favorevole sui citati emendamenti nella riformulazione proposta dal Governo.

Il vice ministro SISTO subordina quindi il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.7 (testo 2) e 2.68 a delle riformulazioni, di cui dà puntuale lettura.

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) fa proprio l'emendamento 2.68 di cui nella seduta di ieri la senatrice Stefani aveva preannunciato il ritiro ed accoglie la riformulazione proposta dal Governo in un emendamento 2.68 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) nell'accogliere le riformulazioni proposte dal Governo (2.0.1 (testo 2) e 2.0.7 (testo 3), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), invita comunque i commissari ad affrontare le ulteriori problematiche in relazione alla disciplina delle intercettazioni evocate dal testo originario degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.7, problematiche che saranno peraltro riproposte dalla propria parte politica nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 932, già all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) replica al senatore Zanettin precisando che le riformulazioni proposte dal Governo risolvono comunque alcuni dei problemi emersi anche in relazione al coordinamento del testo del disegno di legge con le modifiche intervenute medio *tempore* nella legislazione vigente.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede nuovamente chiarimenti sui criteri adottati dalla Presidenza in ordine all'improponibilità degli emendamenti.

L'emendamento 2.0.1, infatti, oltre ad assorbire le proposte 2.3 e 2.4, sarebbe stato meglio riferibile al disegno di legge n. 932, eppure ne è stata confermata la proponibilità laddove, ad esempio, è stata dichiarata invece l'improponibilità della proposta 1.4, il cui l'articolo 1-*duodecies* era pienamente attinente alla materia trattata dal presente disegno di legge.

Si associa il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), osservando che la delicata tematica delle intercettazioni

viene di fatto trattata in due provvedimenti paralleli (quello iscritto all'ordine del giorno ed il già citato disegno di legge n. 932), e che, alla luce di ciò, i criteri di improponibilità sugli emendamenti adottati dalla Presidenza appaiono difficilmente comprensibili.

Ad avviso della senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), qualora un emendamento tratti una materia oggetto di altro disegno di legge in avanzato stato di esame, esso andrebbe senz'altro dichiarato improponibile. Ciò al fine di evitare che la discussione sugli emendamenti avvenga sulla base di una dialettica interna al Governo ed alla maggioranza che lo sostiene, con contestuale esclusione di una qualunque interlocuzione con le forze politiche di opposizione.

A tutti risponde il [PRESIDENTE](#), osservando che la Presidenza in relazione alle dichiarazioni di improponibilità ha adottato criteri molto ampi circoscrivendo il proprio intervento alle sole proposte estranee all'oggetto del disegno di legge o manifestamente riferibili ad altri provvedimenti già assegnati o già all'esame di altre Commissioni del Senato. Peraltro, il criterio adottato ha comportato la declaratoria di improponibilità di numerosi emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza.

Si prosegue quindi con la votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2 del disegno di legge.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.07 (già emendamento 2.0.7 (testo 3), pubblicato in allegato, che nella riformulazione proposta dal Governo incide sul comma 1 dell'articolo 2.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.30, sottolineandone l'impostazione garantista. La proposta, infatti, mira a far ricadere sullo Stato gli oneri delle spese per la difesa sostenute da persone successivamente dichiarate innocenti, alleviando l'impatto economico delle stesse ed impedendo il verificarsi di gravi sperequazioni.

Anche la senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), intervenendo brevemente in qualità di presentatrice della proposta, invita la Commissione ad una riflessione sul punto e domanda se un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto possa incontrare l'accoglimento del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia invece il voto contrario, in quanto la proposta, se approvata, potrebbe sollevare eccessivi dubbi interpretativi.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritiene che un tema così importante meriti effettivamente un supplemento di riflessione ed invita la senatrice Gelmini a ritirare l'emendamento e presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Replica il vice ministro SISTO precisando che i contenuti dell'intervento presentano profili problematici in ordine alla copertura finanziaria; pertanto sarebbe opportuno valutare di presentare l'ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), preso atto di quanto rappresentato dal vice Ministro, ritira quindi l'emendamento 2.30, preannunciando che presenterà un ordine del giorno quando il provvedimento sarà esaminato dall'Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, come anticipato nella seduta di ieri, prima dell'inizio della seduta odierna la senatrice Stefani ha ritirato gli emendamenti 2.31 e 2.47.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.32 che, consentendo l'uso delle intercettazioni qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall'articolo 371 del codice di procedura penale, supera gli eccessivi limiti posti dal disegno di legge all'utilizzo di uno strumento fondamentale nel contrasto della criminalità e del malaffare.

Preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole anche il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), osservando che l'emendamento 2.32 recepisce gli indirizzi già formulati in una celebre sentenza della Corte di Cassazione (cosiddetta sentenza Cavallo), indirizzi che avevano riscontrato, al tempo, unanime apprezzamento.

Posto ai voti, l'emendamento 2.32 viene respinto.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ha quindi luogo un dibattito sull'ordine dei lavori per l'organizzazione del prosieguo delle votazioni, nel quale intervengono i senatori [BERRINO](#) (*FdI*) e [SALLEMI](#) (*FdI*), che invitano la Presidenza a considerare, per le convocazioni della Commissione, eventuali e concomitanti impegni parlamentari dei commissari, nonché il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), che invita comunque a non imporre tempi eccessivamente stringenti alla discussione, stante la delicatezza delle tematiche trattate e la circostanza che il provvedimento in esame non risulta ancora

calendarizzato in Aula.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di proseguire le votazioni alla prima sospensione utile dei lavori dell'Assemblea. Assicura che in ogni caso i lavori saranno organizzati in modo da consentire la partecipazione di tutti i commissari alle votazioni, senza comprimere il dibattito ma garantendo al contempo un sollecito esame del disegno di legge.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11,15.

Interviene il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), precisando, per evitare strumentalizzazioni delle sue dichiarazioni, che il suo intervento sull'ordine dei lavori effettuato prima della sospensione della seduta sottolineava esclusivamente l'opportunità di coniugare, nel prosieguo dei lavori, la necessità di una celere conclusione dell'*iter* del disegno di legge con la possibilità di consentire a tutti i commissari di poter partecipare alle votazioni. Domanda pertanto, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, che la seduta possa proseguire ad oltranza sino alla completa votazione di tutti gli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), si pone problematicamente sulla possibilità di proseguire ad oltranza la presente seduta, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, stanti gli accordi precedentemente intercorsi tra la Presidenza ed i Gruppi e tenuto conto del fatto che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato in Aula.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che le dichiarazioni rese dal senatore Berrino non avevano alcuna valenza politica, in quanto strettamente attinenti all'organizzazione dei lavori, assicura i commissari che la Presidenza si adopererà sempre per venire incontro, compatibilmente con la programmazione dei lavori parlamentari - ed in particolare dei lavori dell'Aula -, alle esigenze prospettate dai Gruppi. Riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.33 che, recependo la celebre "sentenza Cavallo" della Corte di Cassazione, perimetra l'utilizzo dello strumento delle intercettazioni coniugando efficacemente le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle volte a garantire l'efficacia dello strumento processuale.

Posto ai voti, l'emendamento 2.33 risulta respinto.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) dichiara di fare proprie le proposte 2.34, 2.35 e 2.36.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.34, 2.35, 2.36, 2.37 e 2.38.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 2.39, precisando che l'orientamento del proprio Gruppo non è contrario, in linea di principio, all'interrogatorio di garanzia quando si prevede una misura cautelare: tuttavia, l'istituto deve altresì essere ben concepito, soprattutto in modo da non costituire ostacolo alla repressione di fattispecie criminose di particolare gravità.

L'emendamento 2.39 si muove quindi in tale ultima direzione, cercando di meglio caratterizzare l'istituto e coniugandosi con altre proposte volte a definirne il valore probatorio (tramite disciplina della videoregistrazione).

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.39 e 2.40.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.41, osserva che l'articolato del disegno di legge rischia di dar luogo a un diritto penale diseguale e pertanto incostituzionale, poiché, di fatto, l'unica categoria di cittadini a poter beneficiare della garanzia di cui all'interrogatorio preventivo sarà quella dei colletti bianchi.

Si associa il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), preannunciando del pari il voto favorevole e lamentando l'eccessiva insensibilità mostrata dalle forze di maggioranza verso le puntuali e ponderate osservazioni formulate dalle opposizioni, insensibilità che va a pieno detrimento della dialettica parlamentare.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.41, 2.42 e 2.43.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 2.44, che sembra andare in direzione contraria rispetto alle misure, introdotte di recente dal Parlamento con l'accordo di tutte le forze politiche, a tutela delle vittime di violenza.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), preso atto delle osservazioni della senatrice Lopreiato ed apprezzate le circostanze, ritira l'emendamento 2.44.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.45 osserva che l'emendamento si propone di escludere l'interrogatorio preventivo almeno con riferimento a specifiche tipologie di reato connotate da particolare gravità.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.45

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) illustra le motivazioni alla base dell'emendamento 2.46, osservando che appare incoerente prevedere l'interrogatorio successivo in relazione a reati puniti con una pena inferiore ai 3 anni di reclusione.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.46 e 2.48.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.49 che individua, al fine di non compromettere l'applicazione delle misure cautelari, un elenco ragionevole e coerente di reati in ordine ai quali escludere l'interrogatorio di garanzia.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.49 e 2.50.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ribadisce il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 2.51, che prevede, in coerenza con le risultanze emerse dalle audizioni, che l'interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità.

Esprime altresì compiacimento per l'avviso favorevole espresso dal relatore e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.51 risulta approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono invece respinte le proposte 2.52, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66 e 2.67.

Infine, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.68 (testo 2).

Stante l'assenza del proponente, il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa proprio l'emendamento 2.70, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Al senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), che domanda incidentalmente chiarimenti sul testo dell'emendamento 2.73 (testo 2) risponde, fornendo le delucidazioni richieste, il vice ministro SISTO.

Posto ai voti, l'emendamento 2.73 (testo 2) viene approvato.

Si procede quindi alla votazione congiunta degli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo che, al pari delle identiche proposte 2.75 e 2.76, interviene per correggere la norma del disegno di legge volta a limitare la possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero. La scelta adottata dal disegno di legge, infatti, dichiaratamente eccessiva, si espone peraltro al rischio di incostituzionalità. Rammenta inoltre che la propria parte politica si era comunque mostrata disponibile ad una riflessione sul tema, soprattutto con riferimento alle sentenze di primo grado: tuttavia, la limitazione non avrebbe dovuto riguardare il solo pubblico ministero, bensì tutte le parti in causa, in linea con i recenti orientamenti assunti dalla Corte costituzionale.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che impedire al pubblico ministero di impugnare le sentenze potrebbe avere, come grave effetto collaterale, quello di non poter intervenire a seguito di erronee sentenze di assoluzione, con conseguente e gravissimo pregiudizio della parte offesa. Il disegno di legge, inoltre, prevede un'incomprensibile disparità di disciplina tra l'assoluzione per delitti in cui si prevede la citazione diretta e quelli in cui si prevede l'udienza preliminare.

Conclude rimarcando i particolari effetti negativi che deriveranno dalla concreta applicazione della disciplina prevista dal disegno di legge, con particolare riferimento ai reati ambientali.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime il voto convintamente contrario del Gruppo di Forza Italia sugli emendamenti che intendono sopprimere una disposizione fondamentale del disegno di legge nell'ottica dell'attuazione dei principi costituzionali di garanzia ed in particolare di quello del ragionevole dubbio. La norma che prevede la limitazione della possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, infatti, è diretta a realizzare pienamente il principio di non colpevolezza che dovrebbe sempre informare il processo penale in uno stato di diritto.

Anche ad avviso del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), la limitazione della possibilità di impugnazione delle sentenze da parte del pubblico ministero risponde ad imprescindibili necessità di

garanzia dell'imputato, il quale da un lato non può, anche in presenza di una pronuncia di innocenza, vedere la propria esistenza costantemente minacciata da una successiva revisione, anche a distanza di anni, e, dall'altro, non può e non deve essere giudicato sulla base della percezione del fatto avuta dalla parte offesa, che introdurrebbe nell'ordinamento una concezione della pena di natura squisitamente privata e risarcitoria.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), da ultimo, osserva che, per contro, dovrebbe essere sempre garantito il diritto della parte offesa ad avere giustizia per il tramite del completamento del processo. Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.74, 2.75 e 2.76 sono quindi respinti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo - che riprendono il contenuto di analoghe proposte di legge esaminate nel corso della passata legislatura - i quali intervengono, da un lato, sulla disciplina civilistica relativa al cognome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l'attribuzione anche del cognome materno e, dall'altro, sulla normativa relativa al cognome dei coniugi.

Prima di procedere alla disamina dei testi dei disegni di legge, ricorda che l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (*Cusan e Fazio c. Italia*), proprio perché la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno è stata ritenuta una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Il tema della attribuzione del cognome ai figli è stato peraltro oggetto di reiterati interventi (anche di monito al legislatore) da parte della Corte costituzionale. Si segnala, in primo luogo, la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli articoli 262, primo comma e 299, terzo comma, del codice civile nella parte in cui - con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati - prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Sul tema del cognome è re-intervenuto il Giudice delle leggi, che, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Sulla questione si è pronunciata quindi la stessa Corte con la sentenza n. 131 del 2022, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 primo comma del codice civile nella parte in cui prevede con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La Consulta ha altresì dichiarato l'incostituzionalità, in via consequenziale, della norma desumibile dagli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, codice civile, 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*) e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge*

15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato all'interno del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Consulta ha dichiarato, inoltre, l'incostituzionalità dell'articolo 299, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che "l'adottato assume il cognome del marito", anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Corte nella medesima decisione ha poi formulato un duplice invito al legislatore: invitandolo ad intervenire affinché, da un lato, si impedisca che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore lesivo della funzione identitaria del cognome, a livello giuridico e sociale e, dall'altro, sia tutelato l'interesse del figlio a non vedersi attribuito - con il sacrificio di un profilo che attiene anch'esso alla sua identità familiare - un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

Il giudice costituzionale è infine nuovamente intervenuto sulla normativa in materia di cognome con specifico riferimento al cognome dell'adottato maggiorenne, dichiarando, con la sentenza n. 135 del 2023, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne se entrambi si sono espressi a favore di tale effetto. Nel corso della passata legislatura la Commissione giustizia del Senato aveva avviato - ma non concluso - l'esame di una serie di proposte di legge in materia.

Passando ai disegni di legge in esame, l'Atto Senato n. 2, di iniziativa della senatrice Unterberger, si compone di 9 articoli. Nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo che, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio, i coniugi possono scegliere un cognome comune tra uno dei propri cognomi o aggiungere al cognome di un coniuge il cognome dell'altro e trasmetterlo anche ai figli. In mancanza di una scelta, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva fino allo scioglimento del matrimonio. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, in mancanza di una scelta dei genitori ai sensi dell'articolo 143-*bis*, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell'ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce l'articolo 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato di maggiore età. La disposizione in esame stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante antepoendolo al proprio. Nel caso di adottato con doppio cognome, si prevede che l'adottato debba indicare il cognome da mantenere. Ove l'adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire all'adottato (quello del padre, quello della madre o quello di entrambi). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 del codice civile. Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in

cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 8 contiene una disposizione finale che condiziona l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo.

Analogo contenuto reca anche il disegno di legge n. 21, di iniziativa della senatrice Malpezzi e altri. Più nel dettaglio l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, rubricato "Cognome del figlio di genitori coniugati", che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma). I due ulteriori commi dell'articolo 143-*quater* stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).

L'articolo 3 del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati.

L'articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età e poi, al comma 2, sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato. L'articolo 5 modifica l'articolo 237, in materia di possesso di stato. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso precisa l'articolo 237 del codice civile devono concorrere i seguenti fatti costitutivi: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. A questi il disegno di legge aggiunge il fatto che la persona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L'articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L'articolo 4 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 7 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno di legge n. 131, di iniziativa della senatrice Maiorino, all'articolo 1, analogamente agli altri due progetti di legge, interviene sull'articolo 143-*bis* del codice civile, prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengono il proprio cognome e possono aggiungere al proprio il

cognome dell'altro coniuge, conservandolo in caso di stato vedovile, fino a nuove nozze. In caso di doppio cognome di uno dei due coniugi, questi deve indicare quale dei due intenda mantenere. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 156-*bis* del codice civile (a differenza degli altri disegni di legge che ne prevedono tout court l'abrogazione) relativo all'uso del cognome del coniuge, prevedendo che il giudice può sia vietare ad un coniuge l'uso del cognome dell'altro quando questo sia gravemente pregiudizievole, sia autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora da questo gli derivi un grave pregiudizio.

L'articolo 3 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale è attribuito al figlio il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato, fatto salvo l'accordo di attribuire il cognome di uno solo dei genitori con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile. In caso di disaccordo, il giudice suggerisce i rimedi che ritiene più utili ai fini della risoluzione del contrasto, sentiti i genitori e il figlio al di sopra dei 12 anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento). Se il contrasto permane, il giudice estrae a sorte il cognome da attribuire tra quello materno e paterno secondo i vari ordini possibili. Gli ultimi due commi del nuovo articolo 143-*quater* stabiliscono: - che i figli degli stessi genitori coniugati, nati dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo; - che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 della proposta modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge - antepoendolo o postpoendolo - al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 12 anni o se è di età inferiore ma capace di discernimento). La stessa disciplina si applica anche nel caso di riconoscimento del figlio a seguito di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. È previsto inoltre il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 143-*quater* anche nel caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori. L'articolo 5 detta una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi di comune accordo decidono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato. In caso di mancato accordo si applica l'articolo 143-*quater*, secondo comma. Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume solo il suo cognome. Il secondo comma modifica l'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), prevedendo che con l'adozione l'adottato assume lo stato di figlio degli adottanti, assumendone il cognome per trasmetterlo poi a sua volta. Anche in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, ove compatibili. Se l'adozione è disposta nei soli confronti della moglie separata, l'adottato assume solo il suo cognome. Si prevede inoltre che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, fatti salvi i divieti matrimoniali. L'articolo 6 riguarda la disciplina applicabile in caso di cognome del figlio maggiorenne a cui è stato attribuito il cognome materno o paterno in base alla normativa vigente al momento della sua nascita, e prevede che questi possa aggiungere al proprio il cognome materno o paterno, con dichiarazione o con atto con sottoscrizione autenticata resa all'ufficiale di stato civile. Gli articoli 7, 8 e 9 riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe disposizioni dell'Atto Senato n. 21.

Da ultimo è stato presentato sullo stesso tema il disegno di legge n. 918, d'iniziativa della senatrice Cucchi, il cui contenuto ricalca in larga parte quello delle altre proposte di legge. Nel merito l'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile, relativo al cognome dei coniugi, e prevede - similmente all'Atto Senato 21 - che ciascun coniuge mantenga il proprio cognome.

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello

della madre o di entrambi nell'ordine concordato. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio (terzo comma). Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterlo ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). Si tratta di previsioni che in larga parte coincidono con quelle previste dagli altri disegni di legge congiunti.

L'articolo 3, analogamente all'AS 2, modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-*quater* per il figlio di genitori coniugati. Mentre se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome. Nel caso in cui il riconoscimento da parte dell'altro genitore ovvero l'attestazione di filiazione avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo e quarto comma. Il quarto comma dell'articolo 143-*quater* si applica anche in caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 184 del 1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 del codice civile.

Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. L'articolo 5 reca - similmente alle altre iniziative legislative - una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre.

L'articolo precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 8 contiene disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che i disegni di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli erano già stati calendarizzati, su richiesta del Gruppo del Partito Democratico, prima dell'inizio della sessione di bilancio. Poiché in qualità di Presidente della II Commissione della Camera, nella XVI legislatura, aveva già approfondito il tema del doppio cognome, ritiene che la Commissione giustizia del Senato potrà certamente lavorare, anche alla luce delle indicazioni della giurisprudenza costituzionale richiamata dalla relatrice Rossomando, all'individuazione delle migliori soluzioni tecnico-normative. Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e

c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n.71. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ricordando che sullo schema la Commissione è chiamata a rendere parere entro il 28 gennaio 2024.

Sottolinea che, in ragione del meccanismo di "scorrimento del termine" - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, è prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024.

Prima di procedere alla disamina del merito del provvedimento rammenta che le disposizioni di delega mirano: alla revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi; alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari; alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità;

alla riforma delle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; ad intervenire sulla disciplina dell'accesso in magistratura.

Passando al contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1, comma 1, reca modifiche all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario (Regio Decreto n. 12 del 1941) in materia di tabelle degli uffici giudicanti, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge delega n. 71 del 2022. In particolare, la disposizione in commento, tra le altre cose, inserisce tra i titolari della proposta di deliberazione delle tabelle, il primo presidente della Corte di cassazione, sentito il consiglio direttivo della Corte medesima (lettera *a*)); introduce la previsione secondo la quale le proposte dei presidenti delle corti di appello e del primo presidente della Corte di cassazione sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento dell'ufficio (anche sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quadriennio), elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti i dirigenti dei corrispondenti uffici requirenti e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati (del Consiglio nazionale forense, per la Cassazione) (lettera *b*) e prevede che la valutazione delle sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari abbia luogo anche tenuto conto dei programmi delle attività annuali e dei programmi per la gestione dei procedimenti (lettera *c*)).

Inoltre, a lettera *d*)) inserisce nell'articolo 7-*bis* i commi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il comma 2.1 prevede che le variazioni delle tabelle siano dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, in caso di assoluta necessità o urgenza o quando le modifiche abbiano ad oggetto l'assegnazione di magistrati.

Il comma 2.2 prevede che i documenti organizzativi generali, le tabelle e le relative variazioni siano elaborati sulla base di modelli standard definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi per via telematica (viene in tal modo data attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge delega).

Il comma 2.3 disciplina nel dettaglio i modelli *standard*, prevedendo che essi siano differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio indicandone comunque il contenuto essenziale.

Il comma 2.4 prevede che i pareri dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione siano redatti anche essi sulla base di modelli standard definiti dal Consiglio superiore della magistratura e contengano solo i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate (viene in tal modo data attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge delega).

Il comma 2.5 prevede - in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), della legge delega - che le tabelle e le variazioni si intendono approvate se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in senso contrario nel termine di 90 giorni dalla data di invio telematico del parere del consiglio giudiziario o del consiglio direttivo della Cassazione.

Si prevede, infine, che il consiglio giudiziario e il consiglio direttivo della Cassazione esaminino le

proposte di tabelle entro il termine di 180 giorni antecedenti l'inizio del quadriennio ed esprimano il parere entro i successivi 90 giorni.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2006 in materia di partecipazione dei componenti non togati (professori universitari e avvocati) alle deliberazioni del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge delega.

In sintesi, i componenti non togati (avvocati e professori universitari) hanno facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. Inoltre, i medesimi hanno altresì facoltà di partecipare alle deliberazioni, nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 26 del 2006 in materia di Scuola superiore della magistratura, prevedendo tra i compiti della Scuola l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario. In particolare, la lettera a) aggiunge all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera *o-bis*, volta a prevedere tra i compiti della Scuola quello dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario (in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge delega). La successiva lettera b) inserisce nel decreto legislativo n. 26 del 2006, il Titolo *I-Bis* composto dagli articoli da *17-sexies* a *17-octies*, volti a disciplinare nello specifico le modalità di svolgimento dei corsi. Si prevede, tra l'altro, che i costi gravino sui partecipanti in una misura che tenga conto delle condizioni reddituali, secondo le determinazioni del comitato direttivo.

L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006 in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, prevedendo, in particolare, modelli standard stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura sulla cui base ha luogo l'adozione del progetto organizzativo dell'ufficio da parte del procuratore della Repubblica, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera c della legge delega. Le modifiche che intervengono sull'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 106 del 2006 prevedono che il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero sia adottato sulla base di modelli standard stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura analogamente a quanto previsto per l'organizzazione degli uffici giudicanti dal citato articolo *7-bis* dell'ordinamento giudiziario, come modificato dallo schema in esame (lettera a); si prevede l'applicabilità dei citati commi da 2 a 2.5 del citato articolo *7-bis*, come modificato dall'articolo in commento, sull'organizzazione degli uffici giudicanti, in quanto compatibili (lettera b).

L'articolo 5 reca rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006. In particolare, il comma 1 interviene sulle modalità di svolgimento del concorso per l'accesso in magistratura, prevedendo, da un lato, che la prova scritta abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea, e dall'altro, quanto alle materie della prova orale, sostituendo il riferimento al diritto fallimentare con quello al diritto della crisi e dell'insolvenza e il diritto comunitario con il diritto dell'Unione europea.

Il comma 2 reca modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, riguardanti valutazione di professionalità e progressione economica dei magistrati.

In particolare, la lettera a) del comma 2, introducendo il nuovo articolo *10-bis*, istituisce presso il Consiglio superiore della magistratura il fascicolo personale del magistrato, tenuto in modalità telematica, secondo le modalità che saranno individuate dal Consiglio della magistratura. Al comma 2, dell'articolo *10-bis* sono indicati tutti gli elementi che dovranno far parte di tale fascicolo. In particolare, esso conterrà: i provvedimenti tabellari, organizzativi o di altro genere che individuano i compiti e le attività, giudiziarie o extragiudiziarie, svolti dal magistrato nonché i programmi annuali di gestione, i dati statistici comparati relativi al lavoro svolto; gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli

affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio; i provvedimenti o gli atti prodotti spontaneamente dal magistrato; i provvedimenti organizzativi che, a fronte di gravi e reiterati ritardi, predispongano i piani mirati di smaltimento; le relazioni di ispezione, limitatamente alla parte che interessa il singolo magistrato; gli atti relativi a eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del magistrato, nonché gli atti relativi a procedimenti concernenti la responsabilità contabile e per la rivalsa, nei casi in cui è promossa azione di responsabilità professionale; i rapporti dei dirigenti dell'ufficio di appartenenza, le autorelazioni, i pareri dei consigli giudiziari e i provvedimenti definitivi del Consiglio superiore sulle valutazioni di professionalità, per il mutamento di funzioni o per il conferimento o la conferma di funzioni direttive e semidirettive. Infine, è previsto che il Consiglio superiore della magistratura possa indicare ulteriori elementi da inserire nel fascicolo. Il comma 3 dell'articolo 10-*bis* individua i soggetti legittimati a ad accedervi, tra cui vi sono i componenti del Consiglio superiore; i dirigenti dell'ufficio, il magistrato e i componenti dei consigli giudiziari. Il comma 4 prevede, infine, l'eliminazione dal fascicolo gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare o l'azione per la responsabilità contabile o di rivalsa e le relative sentenze una volta che il magistrato sia stato prosciolto o sia intervenuta riabilitazione

La lettera b) del comma 2 dell'articolo in commento sostituisce integralmente, novellandolo in più parti, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006, riguardante la valutazione di professionalità dei magistrati, mentre la lettera c) introduce due nuovi articoli riguardanti il procedimento della valutazione (articolo 11-*bis*) e l'esito finale di questa (articolo 11-*ter*).

Al comma 1, in tema di periodicità quadriennale e di numero delle valutazioni, il legislatore delegato - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge delega - ha specificato che ai fini del computo del quadriennio non si tiene conto dei periodi di aspettativa del magistrato per lo svolgimento di incarichi di carattere politico sia elettivi sia svolti nell'ambito del Governo e, a qualsiasi titolo, nelle regioni, negli enti locali territoriali e presso organi elettivi sovranazionali, individuati dall'articolo 17 della legge n. 71 del 2022.

Si specifica, tuttavia, che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio

Al successivo comma 2, che riproduce il comma 2 attualmente vigente - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) - alla lettera a) si è inserito, in relazione all'indicatore della capacità, il riferimento alla valutazione circa l'esistenza di gravi anomalie concernenti l'esito degli affari nelle successive fasi e gradi del procedimento e del giudizio, del quale si dà anche una puntuale definizione

Quanto al criterio della laboriosità, di cui alla lettera b) del comma 2, esso viene integrato - in attuazione criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) -aggiungendo il riferimento al "contributo fornito dal magistrato all'attuazione di quanto indicato nei programmi annuali di gestione"

Al comma 3, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la definizione degli elementi in base ai quali è svolta la valutazione dei magistrati e i relativi parametri, oltre ad alcune modifiche di mero coordinamento normativo, si è modificata la lettera b) nel senso di prevedere che i dati statistici che anno per anno devono essere inseriti nel fascicolo per la valutazione del magistrato, e che il Consiglio superiore dovrà individuare, sono quelli necessari a documentare: il lavoro svolto dal magistrato in relazione ad ogni anno di attività, anche comparata con quella dei magistrati che svolgono la medesima funzione nel medesimo ufficio e con gli standard medi di definizione dei procedimenti; il rispetto o meno dei termini previsti per il compimento degli atti; l'esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi.

Con la novella della lettera c) del comma 3, si è previsto che il Consiglio superiore della magistratura definisca i criteri e i moduli da utilizzare per la relazione del magistrato, il rapporto del dirigente dell'ufficio e il parere del consiglio giudiziario.

Viene introdotta, inoltre, nuova lettera e) - in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n. 71, il quale prevede che il giudizio positivo sia articolato, con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, nelle valutazioni di «discreto», «buono» o «ottimo» - si è previsto che il CSM debba indicare i criteri sulla base dei quali esprimere i

citati giudizi.

La novella dell'articolo 11 abroga i precedenti commi da 4 a 14, in ragione relativi all'iter procedimentale e agli esiti della valutazione di professionalità, la cui disciplina è confluita nei nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

Il nuovo comma 4 riproduce integralmente il precedente comma 15, mentre il nuovo comma 5, riprende il precedente comma 16, riguardante la valutazione dei magistrati fuori ruolo, aggiungendo il riferimento ai magistrati in aspettativa.

Il nuovo comma 6 - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), n. 4) - prevede che i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se i fatti si collocano in un quadriennio precedente, ad eccezione del caso in cui essi siano già stati considerati ai fini della precedente valutazione di professionalità.

Il nuovo comma 7 - in attuazione al principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) - prevede che il Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione individui annualmente i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità, e trasmette il relativo elenco al consiglio giudiziario competente. Inoltre, si prevede che il consiglio giudiziario comunichi i nominativi al consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 5 in commento, come detto in precedenza, introduce nel decreto legislativo 160 del 2006 i nuovi articoli 11-*bis* e 11-*ter*.

L'articolo 11-*bis* disciplina il procedimento della valutazione dei magistrati, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 4 a 8 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, rispetto all'attuale disciplina, al comma 1 - che riproduce il precedente comma 4 dell'articolo 11 - si è aggiunto tra gli elementi che devono essere valutati dal consiglio giudiziario per formulare il parere il riferimento al fascicolo per la valutazione del magistrato nonché alle ulteriori informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia relative a eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare (lettera *a*).

Inoltre - in attuazione di quanto previsto dalla legge delega all'articolo 3, comma 1, lettera *e*) - si specifica che si in caso di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario il magistrato in valutazione debba allegare alla relazione la documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata (lettera *b*).

Le seguenti lettere *c*) e *d*) riproducono le precedenti *e*) e *f*) del comma 4 dell'articolo 11, nella sua precedente formulazione, con la sola specificazione, quanto alla lettera *f*) che le segnalazioni del consiglio dell'ordine, già previste dalla disciplina vigente, possono essere relative a fatti che incidono sulla professionalità del magistrato sia in senso positivo che in senso negativo.

Al comma 3 (corrispondente al comma 6 dell'articolo 11 nella sua versione attualmente in vigore) - in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), n. 2 - è stata aggiunta la previsione secondo cui il parere del consiglio giudiziario è redatto in modalità semplificata quando si ritiene di dover confermare, anche tramite mero rinvio, il giudizio positivo formulato dal dirigente dell'ufficio nel proprio rapporto.

I commi 4 e 5 corrispondono sostanzialmente ai commi 7 e 14 dell'articolo 11 vigente.

Ai commi 6 (corrispondente al comma 8 del vigente articolo 11) e 7 - in attuazione della lettera *i*), n. 3 - si prevede che il Consiglio superiore della magistratura valuti la professionalità del magistrato esaminati in particolare il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dal magistrato (comma 6), prevedendosi altresì, che se il Consiglio superiore della magistratura ritiene di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva può limitarsi a richiamarlo, senza ulteriore motivazione (comma 7).

L'articolo 11-*ter* disciplina esiti della valutazione di professionalità, trasponendo parte della disciplina attualmente prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 11 (abrogati nella sua nuova formulazione).

In particolare, venendo alle parti modificate nella nuova disposizione rispetto alla disciplina precedente, il comma 2 - attuando il criterio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) - prevede che il giudizio positivo debba essere ulteriormente articolato nelle ulteriori valutazioni di "discreto", "buono" o "ottimo" in relazione alla capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro, sulla base, come detto, dei criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura. I commi 3, 5 e 6 riproducono sostanzialmente i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 11 attualmente in vigore, mentre il comma 4 - in attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 1 - prevede che nel caso di giudizio non positivo, in sede di rivalutazione che si svolge dopo un anno dalla prima, quando permangono carenze non gravi in relazione ad un solo parametro possa essere espresso un secondo giudizio ugualmente "non positivo" (e quindi non necessariamente "negativo" o "positivo").

Quanto alle conseguenze di un secondo giudizio "non positivo" si prevede che, oltre al divieto di svolgere incarichi extragiudiziari (già previsto dal terzo periodo del comma 3), il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di due anni dall'ottenimento del successivo giudizio "positivo" e, che fino al decorso del medesimo termine di due anni dalla valutazione positiva, il magistrato non può accedere a incarichi direttivi e semidirettivi né a funzioni di legittimità.

Similmente il comma 7 prevede - in attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l*), n. 2 - che dopo un primo giudizio "negativo", se si riscontrano solo carenze non gravi in relazione ad un solo parametro, vi possa essere un giudizio "non positivo" (e quindi, anche in questo caso, non necessariamente "negativo" o "positivo"). In questo caso, specularmente a quanto già previsto dal comma 4, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio saranno dovuti solo a decorrere dalla scadenza di quattro anni dal successivo giudizio "positivo". Per lo stesso lasso di tempo il magistrato non potrà accedere a incarichi direttivi e semidirettivi o a funzioni di legittimità.

In entrambi i casi di cui ai commi 4 e 7, il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi a corsi di riqualificazione e può assegnarlo, previa audizione, a una funzione diversa nella medesima sede.

Inoltre, il comma 8 riproduce il comma 13 dell'attuale articolo 11, prevedendo che anche nel caso di un giudizio negativo successivo ad un giudizio non positivo ex comma 7 (e quindi preceduto a sua volta da un altro giudizio negativo) il magistrato sia dispensato dal servizio (in aggiunta quindi all'unica originaria ipotesi dei due giudizi negativi consecutivi).

Infine, il comma 9 prevede un rinvio alla disciplina dell'audizione del magistrato già vigente, inserita nel nuovo articolo 11-*bis*.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 5 intervengono sul decreto legislativo n. 160 del 2006 per gli aspetti relativi al conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi.

In particolare, il comma 3, che modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 e vi introduce un nuovo articolo 12-*bis*, riguarda il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, mentre il comma 4, che sopprime una disposizione contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo 160 del 2006, effettua un intervento di mero coordinamento.

La lettera *a*) del comma 3 apporta alcune modifiche al citato articolo 12. In particolare: ai requisiti richiesti dalla normativa in vigore per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità (conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità) si aggiunge l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni, come richiesto dal principio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), della legge delega, con la precisazione, sempre ai sensi del medesimo principio di delega, che i periodi trascorsi fuori del ruolo organico della magistratura non possono essere computati per il raggiungimento del suddetto periodo temporale (comma 5, come modificato dal n. 1); le disposizioni recanti i criteri e la procedura per il conferimento degli incarichi di legittimità vengono abrogate per essere collocate in maniera più organica nell'articolo 12-*bis* di nuova introduzione (soppressione dei commi 13, 15, 16 e 17, v. n. 2); la partecipazione alla procedura riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati, consentita dalla

normativa vigente in deroga al principio generale del superamento della quarta valutazione di professionalità, nel limite del conferimento del 10 per cento dei posti vacanti, diventa possibile solo per i magistrati che abbiano ottenuto ottimo nel giudizio di valutazione, in ottemperanza al principio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m), della legge delega (comma 14, come modificato dal n. 3).

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 in esame introduce il nuovo articolo 12-*bis*, al fine di dare maggiore organicità alla disciplina riguardante il procedimento per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità.

L'articolo si compone di 8 commi.

La disposizione di cui al comma 1, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera n), è volta a stabilire che anche al procedimento per il conferimento delle funzioni di legittimità si applicano i principi di cui alla legge n. 241 del 1990, (legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Al comma 2, che ricalca il contenuto dell'abrogato comma 13 dell'articolo 12, sono indicati i requisiti che il magistrato deve possedere per poter partecipare alla procedura per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità. In particolare, per quanto riguarda il requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme, si prevede che esso sia valutato da una commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, composta di 5 membri (3 magistrati, 1 professore ordinario e 1 avvocato) che durano in carica 2 anni e non possono essere immediatamente confermati. Si tratta di: Con delibera del Consiglio superiore della magistratura sono individuati, ai sensi del comma 3, i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Al riguardo si dispone, in conformità al principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), che sia attribuito un punteggio per ciascuno dei 3 parametri designati (attitudini, merito e anzianità; per quest'ultima, in particolare, si attribuisce un punteggio a ciascuna valutazione di professionalità), nonché il numero di provvedimenti, atti e pubblicazioni che il candidato può produrre e il numero di provvedimenti estratti a campione, ai sensi del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), per l'espressione del giudizio.

Nella delibera sono infine stabiliti i compensi spettanti ai componenti della commissione.

Per quanto riguarda nello specifico la valutazione delle attitudini, il comma 4, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), prevede che siano considerati: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, la capacità scientifica e di analisi delle norme, il pregresso esercizio delle funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. Le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura possono invece essere valutate, come previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera l), soltanto qualora l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Il comma 5 detta le modalità procedurali, nonché i criteri cui la commissione deve attenersi nell'attività di valutazione. Inoltre, si prevedono in maniera puntuale i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme

Il comma 6 dispone che la commissione, al termine della valutazione, esprime un giudizio tra i seguenti: "inidoneo", "discreto", "buono" o "ottimo"; quest'ultimo può essere formulato solo quando l'aspirante presenta titoli di particolare rilievo (secondo quanto previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e).

Il parere della commissione ha valore preminente, tuttavia il Consiglio superiore della magistratura può esprimere una diversa valutazione per eccezionali e comprovate ragioni. In caso di identica valutazione circa attitudini, merito e anzianità, il comma 7, attuando il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), prevede che per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di consigliere presso la corte di appello per almeno quattro anni.

Infine, il comma 8 stabilisce che le spese per la commissione non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura, come peraltro già previsto dall'abrogato comma 17 dell'articolo 12.

L'articolo 5 comma 5 dello schema di decreto interviene sul Capo IX del decreto legislativo n. 160 del

2006, introducendovi gli articoli da 46-*bis* a 46-*terdecies*, al fine di dare attuazione ai principi di delega relativi al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi recati dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 71 del 2022.

In particolare, dispone che le domande di partecipazione al concorso per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive siano presentate, a pena di inammissibilità, tramite il sito intranet del Consiglio superiore della magistratura, che ne stabilisce le modalità nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990, con contestuale deposito documenti necessari. Ciascun magistrato ha facoltà di presentare fino a 4 domande, 2 per incarico direttivo e 2 per incarico semidirettivo.

Ai sensi dell'articolo 46-*ter*, deposito e revoca delle domande sono immediatamente resi pubblici attraverso il sito intranet e contestualmente comunicati dallo stesso Consiglio al capo dell'ufficio di appartenenza

L'articolo 46-*quater*, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), fissa il principio generale, con la possibilità di alcune deroghe, secondo cui le procedure di conferimento degli incarichi sono trattate e definite secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,

In aderenza a quanto previsto dal principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), l'articolo 46-*quinquies* prevede che la commissione debba procedere all'audizione di tutti i candidati, ma se il loro numero è superiore a 5 può limitarsi ad audirne almeno 3, dopo che ciascuno dei componenti della Commissione ne abbia indicato almeno uno.

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi, l'articolo 46-*sexies* stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura tenga conto: del fascicolo personale del magistrato; del parere del consiglio dell'ordine degli avvocati; del parere dei magistrati assegnati al medesimo ufficio; del parere dei dirigenti amministrativi assegnati al medesimo ufficio.

Ulteriori indicazioni in merito ai pareri di cui all'articolo 46-*sexies* sono dettate dall'articolo 46-*septies*, in base al quale il capo dell'ufficio di provenienza del candidato è tenuto a comunicare al dirigente amministrativo preposto all'ufficio e al consiglio dell'ordine degli avvocati l'avvenuta presentazione della domanda, in modo da consentire l'eventuale trasmissione dei loro pareri al consiglio giudiziario entro 10 giorni.

Sempre entro 10 giorni sono trasmessi al consiglio giudiziario i pareri dei magistrati assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza del candidato. Se il consiglio giudiziario ritiene che le informazioni contenute in tali pareri sono rilevanti ai fini delle proprie determinazioni, invia una comunicazione al magistrato interessato, alla quale sono allegati i relativi pareri. Il magistrato può formulare osservazioni scritte al consiglio giudiziario o chiedere di essere audito. Se il Consiglio superiore della magistratura ritiene che vi siano informazioni rilevanti non tenute in considerazione dal consiglio giudiziario, instaura il contraddittorio con il magistrato medesimo.

La valutazione dei profili dei candidati è riservata, dall'articolo 48-*octies*, al Consiglio superiore della magistratura che nello svolgimento di tale attività deve attenersi ai criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge delega e trasposti nello schema di decreto in commento.

Al fine di rendere maggiormente omogenee le procedure per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, il legislatore delegato ha individuato nove diverse tipologie di incarichi (comma 2), per i quali si tiene conto non soltanto della distinzione tra incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti ovvero di primo e secondo grado, ma anche delle dimensioni degli uffici giudiziari, da distinguere in piccoli, medi e grandi (tale suddivisione è demandata al Consiglio superiore della magistratura dal comma 3). Nella valutazione dei candidati è possibile distinguere una prima fase, relativa all'accertamento delle capacità del singolo candidato, con specifico riguardo al merito ed alle attitudini, ed una seconda fase, che attiene alla comparazione dei profili dei diversi candidati.

Per quanto riguarda la fase di comparazione, il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a determinare preliminarmente il rilievo da attribuire ad una serie di elementi (comma 7), anch'essi positivamente indicati.

Con riferimento alla valutazione delle esperienze maturate negli incarichi ricoperti durante il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura in relazione alle attitudini organizzative, attuando in maniera puntuale il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), della legge delega, l'articolo 46-nonies stabilisce che se ne possa tenere conto solo se ricorrono specifiche condizioni. L'articolo 46-*decies* predispone un sistema di valutazione del magistrato che abbia ricoperto un incarico ai fini di una sua eventuale riconferma nell'incarico direttivo o semidirettivo, ai sensi, rispettivamente dell'articolo 45 e dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, secondo le direttive contenute nel principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), della legge delega. Ai sensi dell'articolo 46-*undecies* e in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), della legge delega, la procedura di valutazione sopra indicata avrà luogo anche qualora il magistrato non chieda la riconferma. In tal caso, l'esito della valutazione sarà considerato in occasione della partecipazione del magistrato a successivi concorsi per il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

L'articolo 46-*duodecies* individua una causa ostativa alla conferma nell'incarico direttivo nella reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive, limitatamente ai casi in cui si evidenzino violazioni significative riguardanti la legittimità e non il merito delle scelte. In ogni caso tale causa non opera automaticamente.

Infine, l'articolo 46-*terdecies*, ottemperando al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge delega, impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi 5 anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Unica eccezione ammessa a tale regola è il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).

Tornando all'esame dell'articolo 5 dello schema di decreto in commento, gli ultimi commi 6 e 7 apportano modifiche di coordinamento al medesimo decreto legislativo n. 160 del 2006, conseguenti alle modifiche effettuate in precedenza.

In particolare, il comma 6 apporta all'articolo 51 un intervento di mero coordinamento normativo, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 11 riguardanti la sospensione dal trattamento economico dei magistrati, mentre il comma 7, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 52, chiarisce, in via generale, che con riguardo ai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima, le funzioni attribuite dal medesimo decreto legislativo 160 del 2006 al presidente della corte di appello, al procuratore generale presso la medesima, al consiglio giudiziario e al consiglio dell'ordine degli avvocati sono svolte, rispettivamente, dal primo presidente della Corte di cassazione, dal procuratore generale presso la medesima, dal Consiglio direttivo e dal Consiglio nazionale forense.

L'articolo 6 reca alcune modifiche alla disciplina della formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 69 del 2013, prevedendo - in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della legge delega - che possano essere ammessi a tale formazione anche coloro che non abbiano ancora conseguito la laurea ma abbiano superato tutti gli esami previsti.

In virtù delle modifiche introdotte dallo schema in commento, la possibilità di essere ammessi alla formazione è estesa a coloro che non hanno ancora conseguito la laurea ma hanno superato tutti gli esami previsti (lettera *a*), che modifica l'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013).

Si prevede inoltre che il conseguimento della laurea costituisca titolo di preferenza, prioritario rispetto agli altri già previsti, nel caso in cui non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti (lettera *b*), che modifica l'articolo 73, comma 1, del decreto legge n. 69 del 2013).

L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche introdotte in precedenza.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *a* del decreto legislativo n. 25 del

2006, relativo alle competenze del consiglio direttivo della Corte di cassazione in ordine alla formulazione del parere sulla tabella della Corte medesima, sostituendo il rinvio al comma 3 dell'articolo 71-*bis* dell'ordinamento giudiziario con il rinvio al comma 1 dello stesso articolo, in conseguenza della modifica introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettere *e*) ed *f*) dello schema. I commi 2 e 3 integrano il riferimento contenuto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 92 del 2016, e dall'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 116 del 2017, relativi alle procedure di conferma dei magistrati onorari, integrando il rinvio alle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, con quello agli articoli 11-*bis* e 11-*ter*, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.

Analogamente, il comma 4, integra il riferimento contenuto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo a Valutazioni di professionalità dei procuratori europei delegati, integrando il rinvio alle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 160, con quello agli articoli 11-*bis* e 11-*ter*, introdotti dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame.

Infine, il comma 5 interviene sull'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), riguardante la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 103 viene sostituito il requisito della terza valutazione di professionalità con la valutazione di professionalità indicata dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (ovvero la quarta valutazione di professionalità) per il conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo (lettera *a*)).

Inoltre, sempre la lettera *a*) del comma 5 in esame, intervenendo sul medesimo articolo 103 comma 2, dispone l'aumento a tre dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (in luogo dei 2 attualmente previsti). La lettera *b*) del comma 5 in esame, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 103 del Codice antimafia, prevede che nei criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo rilevi anche l'aver specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti di cui all'articolo 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, riguardanti alcuni gravi delitti informatici ivi specificamente individuati.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che il CSM adotti le delibere necessarie a dare attuazione al decreto in esame nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni riguardanti il periodo di aspettativa obbligatoria per lo svolgimento di un mandato o di un incarico di governo nazionale, regionale o locale, (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dallo schema di decreto), si applichino ai magistrati che abbiano assunto tali cariche dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime. Infine, il comma 3 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 46-*terdecies*, relative ai limiti per il conferimento di nuovi incarichi, si applichino ai magistrati che abbiano assunto incarichi direttivi o semidirettivi a seguito di procedure pubblicate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni medesime.

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore rappresenta infine come il tema ulteriore dei *test* psico-attitudinali, pur non trattato dallo schema di decreto legislativo in esame, meriti un supplemento di riflessione da parte della Commissione. Infatti, l'introduzione dei *test* citati - che pure era stata discussa in Consiglio dei ministri - non ha affatto un valore punitivo ma anzi rappresenta una valorizzazione della fondamentale funzione svolta dalla magistratura. I *test* psico-attitudinali sono presenti invero in molte professioni che prevedono l'esercizio di rilevanti funzioni pubbliche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ringraziare il senatore Zanettin per l'esauritiva relazione, precisa di essere favorevole, come spesso ha avuto modo di rappresentare, alla possibilità di introdurre *test* psico-attitudinali per i magistrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema in esame, recante disposizioni per il

riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ricordando che la Commissione è chiamata a rendere parere entro il 19 gennaio 2024.

Nel merito l'atto consta di 17 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione dello schema di decreto.

Gli articoli 2 e 3, in attuazione dei criteri di delega dettati dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5, disciplinano rispettivamente gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che invece possono essere svolti ponendosi in aspettativa.

Nel dettaglio l'articolo 2 prevede che di regola tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa (comma 1). Devono essere svolti con il collocamento fuori ruolo, gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro, nonché i seguenti incarichi: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali (comma 2). Il comma 3 consente comunque agli organi di autogoverno di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Ciò soltanto nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che questi incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il magistrato possa essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità tra pubblico e privato. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, in tutti i casi di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

L'articolo 4, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lettere *e)* ed *f)* (prima parte) del comma 1 dell'articolo 5, disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo. Il comma 1 prevede, in linea generale, che il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni. Con riguardo alla prima condizione il comma 2 precisa che il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato (stante l'equiparazione tra le carriere sancita dall'articolo 23 del Regio Decreto n. 1611 del 1933) o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale). Ai sensi del comma 3 il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione, anche in questo caso, dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero. Il comma 4 prevede una serie di eccezioni alle limitazioni temporali illustrate.

L'articolo 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *c)*, del comma 1 dell'articolo 5,

consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). Tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione (comma 2). Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo deve tenere in ogni caso conto (comma 3): della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico; dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato; della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione. In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature (comma 4). Il comma 5 fissa una presunzione di interesse dell'amministrazione tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Non ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo (comma 6).

L'articolo 6, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5, prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno. In particolare ai sensi del comma 3, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi giudiziari internazionali. Di regola non può essere collocato fuori ruolo il magistrato: la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresì conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota (comma 1); che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione (comma 2).

L'articolo 7 in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d), del comma 1 dell'articolo 5, individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo. In particolare quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili, l'organo di governo autonomo si determina sulla base di una specifica graduatoria di priorità.

L'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo. Più nel dettaglio si prevede che il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato sia avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione che richiede di conferire l'incarico al magistrato (comma 1). Ai sensi del comma 2, l'amministrazione o l'istituzione richiedente deve specificare la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo da affidare al magistrato. Con specifico riguardo ai magistrati ordinari si prevede che nel caso in cui la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio superiore della magistratura debba inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza e della documentazione rilevante, per consentire al Guardasigilli di formulare eventuali osservazioni (comma 3).

Nell'ambito della procedura, all'articolo 9, si è, altresì, previsto che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato (comma 1). L'assenso è revocabile fino al

momento in cui inizia l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente (comma 2). Inoltre, il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso una relazione che espliciti le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse (lettera a). Inoltre, il magistrato è anche onerato di acquisire e allegare il parere del dirigente dell'ufficio, che deve contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, oltre all'indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, per la trattazione di procedimenti, processi o affari tali che l'allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi (lettera b). Infine, qualora si tratti di magistrato ordinario, all'assenso deve essere allegato anche il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile (lettera c).

Nell'ambito del procedimento è disciplinato anche il potere di valutazione dell'organo di governo autonomo: l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione. In attuazione dei criteri direttivi dettati dalle lettere g) e i) del comma 1 dell'articolo 5, l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati. Ai sensi del comma 1, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni. Peraltro, in conformità al criterio di delega, che espressamente prevede che debbano essere confermate le deroghe generali già oggi previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e che possano essere previste ulteriori deroghe a limite temporale di sette anni, purché indicate tassativamente e, in questi casi, senza che la deroga possa comportare un collocamento fuori ruolo per un periodo superiore a dieci anni, il comma 2 ha individuato gli incarichi per i quali il tempo trascorso fuori ruolo può superare i sette anni, ma non può superare complessivamente dieci anni, limitandoli a quelli indicati dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e). Ai sensi del comma 3 non valgono i predetti limiti massimi di sette e di dieci anni per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, quello di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento nonché per gli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

L'articolo 14 - riprendendo quanto già previsto dalla legge n. 190 del 2012 - ribadisce che per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo, e di Governo le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano, in conformità al fatto che non si tratta propriamente di incarichi conferiti da altre amministrazioni, che già la disciplina vigente deroga pressoché a tutti i limiti oggi vigenti e, soprattutto, perché di quegli incarichi non tratta la delega di cui all'art. 5 della legge 17 giugno 2022, n. 71, mentre ad occuparsi di quelle categorie sono gli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della stessa della legge 17 giugno 2022, n. 7 (comma 2).

L'articolo 12, anche in relazione all'esigenza di raccordare il periodo trascorso fuori ruolo con la progressione in carriera, prevede che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato (comma 1), e che una relazione debba essere redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi (comma 2).

L'articolo 13, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera h), fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo. Il comma 1 prevede in particolare che i magistrati ordinari non possano superare il numero di 180 unità (rispetto ai 194 previsti attualmente, in conseguenza della diversa modulazione del ruolo organico operata con il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 182, in materia di Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale - EUROJUST). Per quanto riguarda i magistrati amministrativi e contabili il numero (per ciascuna categoria) è fissato in

25 unità.

Peraltro, il comma 2, per i magistrati ordinari, interviene anche a delimitare in termini relativi, cioè rispetto alle diverse tipologie di incarichi, il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, stabilendo che solo 40 unità possano essere collocati presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali. Con il comma 3 è prevista una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati. Infine, il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 143/2008.

L'abroganda disposizione disciplina la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e gli incarichi elettivi attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 dello schema in esame.

L'articolo 15 detta la disciplina transitoria, per la quale la normativa introdotta dallo schema in esame si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1). Si applica la disciplina vigente ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del decreto, ad eccezione dei magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale ai quali non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti (comma 2). Per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo (comma 3).

L'articolo 16 è volto a coordinare la vigente normativa con quella dettata dal provvedimento in esame. Si stabilisce a tal fine che l'attuale disciplina prevista dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (valida per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 17, al comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il comma 2 interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 13.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'imminente scadenza del parere, nella seduta di martedì dovrà necessariamente svolgersi la discussione sullo schema di decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [808](#)

Art. 2

2.07 (già em. 2.0.7 testo 3)

[Zanettin](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al comma 2-bis, dopo le parole "degli interlocutori," sono inserite le seguenti: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti"».

2.0.7 (testo 3) (v. 2.07)

[Zanettin](#)

All'articolo 2, comma 1, lettera c), il numero 1), è sostituito dal seguente: «1) al comma 2-bis,

dopo le parole "degli interlocutori," *sono inserite le seguenti*: "nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti".».

2.68 (testo 2)

[Potenti, Stefani](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) la parola "Solo" è sostituita dalle seguenti: "A tutela del diritto di difesa,", le parole "con indicazione" sono sostituite dall e seguenti: "contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione" e le parole "con invito" sono sostituite dalle seguenti: "l'invito".»

2.0.1 (testo 2)

[Zanettin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.»;

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter . L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate.».

1.3.2.1.25. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 114 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024
114ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), prima di passare alle votazioni, avverte che è in distribuzione un nuovo emendamento a sua prima firma, 4.100, pubblicato in allegato al resoconto, diretto a sostituire l'allegato 1 previsto dall'articolo 4 del disegno di legge. Si tratta di un emendamento di coordinamento materiale: infatti, ferma restando la parte dispositiva dell'articolo 4 del disegno di legge che aumenta di 250 unità il ruolo della magistratura ordinaria, è necessario far riferimento alla versione vigente della Tabella B della legge n. 71 del 1991, come risultante dalle modifiche approvate con il decreto-legislativo cosiddetto Eurojust n. 182 del 23 novembre 2023 (su cui la Commissione aveva reso parere), entrate in vigore il 24 dicembre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge in esame.

Ricorda quindi che rimangono da votare alcuni emendamenti all'articolo 2 su cui era già stato espresso il parere del relatore e dei rappresentanti del Governo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) fa proprio l'emendamento 2.77 che, con il parere contrario del relatore e del governo, posto ai voti è respinto.

Interviene quindi per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) sull'emendamento 2.78 che, posto in votazione, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Zanettin, con le firme delle senatrici Stefani e Gelmini, aveva riformulato l'emendamento 2.0.1 in un testo 2 (su proposta del Governo).

Sull'emendamento interviene in dichiarazione di voto il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) che, annunciando l'astensione sul piano dei contenuti di merito della proposta che non vede il suo Gruppo del tutto sfavorevole alla norma, stigmatizza tuttavia il metodo che si è scelto per intervenire su questo tema, oggetto di un apposito disegno di legge su cui la Commissione è già avanti nel lavoro e sul quale sono stati già presentati gli emendamenti. Questo modo di procedere rende infatti inutili i lavori della Commissione e impedisce all'opposizione di poter discutere i propri emendamenti sul tema.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.1 (testo 2) è approvato.

In relazione all'emendamento 2.0.10 il [PRESIDENTE](#) ricorda che, accogliendo un invito del Governo, il senatore Zanettin aveva ritirato l'emendamento trasformandolo nell'ordine del giorno G/808/4/2 (pubblicato in allegato al resoconto).

Il vice ministro SISTO dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Con il parere favorevole del relatore e dei rappresentanti del governo, posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 2.0.11.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) fa proprio l'emendamento 2.0.13 che, posto ai voti, è respinto. È infine respinto l'emendamento 2.0.20.

Sull'unico emendamento riferito all'articolo 3 il relatore e i rappresentanti del governo esprimono parere contrario.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e gli aggiuntivi al medesimo articolo.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.1, nonché su tutti gli emendamenti aggiuntivi al medesimo articolo, invitando al loro ritiro ad eccezione dell'emendamento 4.100 a sua firma.

Il vice ministro SISTO e il sottosegretario OSTELLARI esprimono parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.1, sottolinea come l'articolo 4 del disegno di legge che prevede l'incremento di sole duecentocinquanta unità di magistrati da inserire in ruolo sia del tutto insufficiente a rafforzare un organico che, proprio per rendere effettive le norme approvate da questo governo, come ad esempio la previsione di una decisione collegiale per la custodia cautelare in carcere. Con l'emendamento 4.1 si vuole rendere più efficiente il sistema nel suo complesso attraverso un numero maggiore di magistrati da assumere impegnando certamente una quantità maggiore di risorse che tuttavia sono necessarie se si vuole che anche i nuovi istituti possano realmente funzionare.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara a sua volta il voto favorevole sull'emendamento in questione e chiede di aggiungere la propria firma.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), dichiarando il proprio voto favorevole, chiede di aggiungere la sua firma all'emendamento 4.1 che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.100 del relatore.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), anche per tentare di risolvere il problema degli organici dei magistrati, interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.0.1 volto al reclutamento con procedure semplificate di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio nei ruoli della magistratura.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) che sottolinea come l'ingresso in magistratura debba essere assistito da concorsi specifici rivolti a persone giovani che, peraltro, non sono neanche di semplice reclutamento dal momento che non sempre si riescono a ricoprire i posti messi a concorso per impreparazione dei partecipanti. Prevedere procedure semplificate per l'accesso rischia di produrre una dequalificazione della professione di magistrato.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) annuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento, in quanto il tema relativo all'assunzione nei ruoli della magistratura di professionalità già maturate in altre esperienze può contrastare una deriva di autoreferenzialità di cui si sono più volte messi in luce i limiti. Ritiene pertanto che del tema si debba discutere in maniera aperta, anche se non in questa sede.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), annunciando il voto contrario del suo Gruppo, ritiene tuttavia a sua volta che il tema non debba rappresentare un tabù e che possa essere discusso in una sede più appropriata.

Posto ai voti l'emendamento 4.0.1 è respinto.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del relatore, fa proprio e ritira l'emendamento 4.0.2.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole invitando il governo ad una ulteriore riflessione sull'emendamento 4.0.3 relativo all'assunzione di figure giuridico-pedagogiche di funzionari che svolgano la mediazione culturale. Ciò sarebbe vieppiù importante per rendere più adeguata la detenzione carceraria ai fini della funzione rieducativa della pena.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara a sua volta di votare a favore sull'emendamento per le ragioni ricordate dalla senatrice Lopreiato e dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.

Annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) che, sottolineando come i nuovi reati introdotti da questo governo stiano già avendo l'effetto di riempire per esempio le carceri minorili, chiede almeno che si proceda ad investimenti che possano rendere rieducativa la carcerazione. Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma all'emendamento in questione.

La senatrice [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), nell'esprimere il proprio voto favorevole sull'emendamento, dichiara altresì di sottoscrivere a sua volta tutti gli emendamenti aggiuntivi a firma Lopreiato. Posto ai voti l'emendamento 4.0.3 è respinto.

Con successive e separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 4.0.6, richiama l'attenzione del Governo e del relatore sulla necessità di rafforzare gli istituti di custodia attenuata per detenute madri che, come è noto, rappresentano un punto debole del sistema carcerario con problemi ai quali non si è mai riusciti a dare una soluzione ragionevole.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Lopreiato sottolineando come trovare una soluzione per rendere meno difficile la permanenza in carcere dei bimbi di madri detenute rappresenti un atto di civiltà che anche questo governo dovrebbe attentamente considerare.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), dichiarando di sottoscrivere l'emendamento in questione, annuncia il suo voto favorevole sottolineando ancora una volta la difficoltà per bimbi molto piccoli di vivere in una situazione di costrizione come quella del carcere.

Posto ai voti l'emendamento 4.0.6 è respinto.

Con successiva votazione la Commissione respinge quindi l'emendamento 4.0.7.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 4.0.8 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/808/3/2 (pubblicato in allegato al resoconto) sul quale esprime parere favorevole.

Il vice ministro SISTO e il sottosegretario OSTELLARI, esprimendo a loro volta un parere favorevole, dichiarano di accogliere l'ordine del giorno.

Previa espressione del parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, posto ai voti l'emendamento 6.1 è respinto.

Con il parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), su invito del relatore, ritira l'emendamento 8.3.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/808/1/2 sottolineando che l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, oltre alle criticità già evidenziate nel corso delle audizioni, durante la discussione generale e quindi in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, avrà certamente un impatto negativo ed immediato anche sull'attività della Procura europea che si occupa, come noto, dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e che pertanto coinvolgono attività illecite compiute in relazione ai fondi di coesione, ai fondi strutturali, ai fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'approvazione del provvedimento rischia di bloccare procedimenti giudiziari già in corso per i reati riferiti a queste fondamentali fonti di finanziamento, con l'ulteriore criticità rappresentata dalla concreta possibilità di una procedura europea di infrazione a carico dell'Italia.

Invita quindi il Governo a rivalutare la sua posizione circa l'abrogazione dell'abuso di ufficio.

Con il parere contrario del relatore e dei rappresentanti del Governo, posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), ai sensi dell'articolo 40, commi 6-*bis* e 6-*ter* del Regolamento, trasmette gli emendamenti approvati alla Commissione affari costituzionali ed alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia pertanto le dichiarazioni di voto finali e il voto del mandato al relatore alla prima seduta utile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [808](#)

G/808/4/2 (già em. 2.0.10)

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 808 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca modifiche in materia di abuso d'ufficio, di intercettazioni, di misure cautelari, modifiche all'ordinamento giudiziario, in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari;

l'articolo 610 del codice di procedura penale disciplina gli atti preliminari al giudizio di cassazione ponendo in rilievo le funzioni proprie della Corte di cassazione, quale supremo giudice di legittimità;

in particolare, il suddetto articolo disciplina il meccanismo di funzionamento della sezione-filtro per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi, prevedendo che se il presidente della corte rileva una causa di inammissibilità di un ricorso, lo assegna alla 7ª sezione, il cui presidente fissa la data per la decisione in camera di consiglio;

l'articolo 615 del codice di procedura penale (Deliberazione e pubblicazione) dispone che la corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [c.p.p. 591, 606, comma 3] o rigetta il ricorso. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato,

impegna il Governo:

a valutare le modalità di intervento per modificare gli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale per prevedere che una volta non rilevata una causa di inammissibilità dei ricorsi da parte del Presidente - con conseguente assegnazione all'apposita sezione - le sezioni giurisdizionali non possano più procedere alla declaratoria di inammissibilità dei medesimi ricorsi.

Art. 4

4.100

Il Relatore

Sostituire l'allegato 1 con il seguente:

Allegato 1

(articolo 4, comma 1)

Sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità:

Primo Presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità:

1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione 1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust. 9.977

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 194

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

N. Magistrati ordinari in tirocinio

TOTALE 11.103»

G/808/3/2 (già em. 4.0.8)

Romeo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, premesso che:

l'Unione europea ha più volte invitato l'Italia a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, in modo da incrementare l'efficacia nella gestione dei procedimenti giurisdizionali;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) individua nella lentezza della giustizia civile un limite al potenziale di crescita del nostro Paese;

tra gli obiettivi del PNRR vi è quello di rafforzare la capacità amministrativa del sistema e sopperire alla carenza di professionalità tecniche;

a tal fine, appare opportuno rafforzare i consulenti tecnici di ufficio, figure che supportano il giudice nella formulazione della decisione finale;

impegna il governo, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con il coinvolgimento dei rispettivi ordini professionali, in linea con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché con il decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109, a potenziare la figura del consulente tecnico di ufficio, garantendo una preparazione adeguata dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

1.3.2.1.26. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 115 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024
115ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), ricordando che si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno, sottopone alla Commissione tre proposte di coordinamento formale del testo, pubblicate in allegato al resoconto (Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3), illustrandone i contenuti.

Con il parere favorevole del vice ministro SISTO, poste separatamente ai voti le tre proposte di coordinamento sono approvate.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo sugli emendamenti approvati dalla Commissione ma non è ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri. Precisa pertanto che il voto sul mandato potrà essere effettuato una volta acquisito tale parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), in considerazione del fatto che la II Commissione della Camera dei deputati ha rinviato l'espressione del parere alla prossima settimana, chiede di poter procedere allo stesso modo, procedendo alla votazione nella prima seduta utile della prossima settimana al fine di un approfondimento ulteriore del testo.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al Governo di esprimersi sul punto.

Il vice ministro SISTO, confermando che la Commissione giustizia della Camera esprimerà il parere la prossima settimana, non ritiene di avere obiezioni alla richiesta di una breve posticipazione del voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguìto dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) chiede di poter svolgere la discussione nella prossima seduta utile in considerazione della delicatezza dei temi affrontati dallo schema di decreto legislativo. Chiede inoltre al relatore se, come anticipato nella relazione, la questione dei *test* psicoattitudinali per i magistrati sia già contenuta nel provvedimento o se vi sia una proposta del relatore per inserire questo tema.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), precisa che il tema non è al momento inserito nel testo dello schema di decreto ma che, consideratone la rilevanza, vorrebbe poterne discutere in Commissione al fine di suggerire un'integrazione della proposta presentata dal Governo.

Sulla questione interviene il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene che il tema dei *test* psicoattitudinali per i magistrati non possa rappresentare un tabù in quanto appare ragionevole verificare e conoscere le attitudini di professionisti che nell'esercizio dei loro poteri possono incidere profondamente sulla vita e sulla libertà delle persone. D'altronde, anche per altre professioni - in particolare per l'esercizio di funzioni di polizia - è richiesta la verifica di specifici requisiti psicoattitudinali, anche in considerazione della gravosità delle mansioni svolte e dei contesti di forte *stress* in cui talora si trovano ad operare. Chiede inoltre un approfondimento sull'individuazione dei soggetti che possono accedere al fascicolo del magistrato previsto nello schema di decreto.

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) fa presente che sul tema dei *test* psicoattitudinali il Gruppo di Fratelli d'Italia non ha alcuna obiezione ma ritiene necessario un approfondimento sulla formulazione concreta e attuazione della norma.

Il seguìto dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguìto dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguìto dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati ([Doc. LXXXVI n. 1](#)) **Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 1 e sul *Doc. LXXXVII*, n. 1. Rinvio del seguìto dell'esame congiunto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguìto dell'esame.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguìto dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) anticipa che il senatore Zanettin ha chiesto di intervenire nella prossima seduta sull'ordine dei lavori per chiedere ulteriori approfondimenti sul testo unificato in esame, eventualmente

alla Commissione di merito.

Il vice ministro SISTO si dichiara favorevole ritenendo del tutto opportuna la possibilità di approfondire la tematica affrontata dal testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 gennaio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **BERRINO** (FdI) chiede di poter svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire alcuni aspetti tecnici della materia.

Il **PRESIDENTE** informa che la richiesta del senatore Berrino sarà trattata nell'Ufficio di Presidenza che convocherà al termine della seduta odierna. Avendo approfondito l'argomento in qualità di Presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati nella XVI legislatura, ritiene che i provvedimenti in esame, al di là delle differenti valutazioni politiche, debbano rappresentare un momento di approfondimento anche dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico al fine di individuare la migliore soluzione per evitare la trasmissione di un numero eccessivo di cognomi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** avverte che al termine della seduta odierna avrà luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 808

Coord.1

Il Relatore

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», al quarto comma, dopo la parola: «utilità» inserire la seguente: «economica».

Coord.2

Il Relatore

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «provvedimenti cautelari custodiali» con le seguenti: «provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

Coord.3

Il Relatore

All'articolo 7, comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «mediante corrispondente riduzione» sopprimere le seguenti: «delle proiezioni»;

2) sostituire le parole: «bilancio triennale 2023-2025» con le seguenti: «bilancio triennale 2024-2026»;

3) sostituire le parole: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023» *con le seguenti*: «stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024».

1.3.2.1.27. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
116ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti tutti i pareri richiesti sugli emendamenti approvati. Si può pertanto passare al voto sul mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle annuncia il voto contrario sul mandato al relatore, rilevando che il provvedimento, erroneamente definito come una riforma della giustizia, in realtà non propone soluzioni di ampio respiro, ma si limita a creare le condizioni per favorire gli illeciti dei colletti bianchi. Il voto convintamente contrario si basa soprattutto sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che, come sottolineato anche dagli esperti in molte delle audizioni svolte dalla Commissione, rischia di creare un vuoto di tutela e di esporre l'Italia nei confronti dell'Unione europea, che invece chiede l'introduzione di norme per punire condotte analoghe. Esprime inoltre forti perplessità sulla rimodulazione della norma relativa al traffico di influenze illecite, che rafforza il *vulnus*, in connessione con l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, ed esprime, infine, la contrarietà del suo gruppo alle nuove norme sulle intercettazioni che, limitandone la pubblicazione, compromettono la possibilità per i cittadini di conoscere fatti rilevanti di pubblico interesse.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), nel pronunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime anzitutto un apprezzamento per il ministro Nordio che ha consentito un pieno coinvolgimento dei parlamentari sul piano normativo, atteggiamento che non sempre tutti i Governi hanno manifestato pretendendo dalla propria maggioranza l'approvazione di norme senza modifiche. Apprezza, pertanto, che sulla materia sia stato manifestato un confronto aperto tra Governo e il Parlamento. Dichiarà inoltre di condividere i principi generali alla base delle norme approvate nel disegno di legge, che si ispirano ad una logica garantista e liberale e di giusto equilibrio dei rapporti tra accusa e difesa nel processo penale. Con riferimento all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, osserva che, nei fatti, questo reato si era trasformato in una fattispecie a condotta evanescente, e che, pertanto, correttamente la maggioranza ha deciso di abrogarlo.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per esprimere il voto contrario del suo Gruppo, in primo luogo perché si tratta di un provvedimento dal respiro modesto, posto che la riforma organica della giustizia è stata fatta dal precedente Governo, con il ministro Cartabia. In secondo luogo perché molti temi sono stati affrontati in un modo che la sua parte politica ritiene sbagliato. Ad esempio, con

riferimento alla abrogazione del reato di abuso di ufficio, appaiono poco convincenti le argomentazioni addotte dal Ministro e dalla sua maggioranza sullo scarso numero di condanne ascrivibili a questa fattispecie di reato: esistono infatti numerosi altri reati previsti dal codice penale che registrano un esiguo numero di condanne e non per questo se ne decide l'abrogazione. Giudica poi negativamente la modifica del reato di traffico di influenze illecite, in quanto sottrarrà all'area del penalmente rilevante tanti comportamenti - come quelli dei faccendieri negli appalti pubblici - che la collettività fatica a non considerare illeciti, e che attualmente sono perseguibili a tutela dell'interesse generale. Con la riformulazione proposta tali comportamenti saranno puniti eventualmente a titolo di truffa, sempre che ricadano nella fattispecie di questo reato; in caso contrario, i cittadini e l'interesse pubblico saranno del tutto privi di tutela. Con riferimento all'articolo 2, ed in particolare alle norme sulla conoscibilità delle intercettazioni, giudica negativamente le modifiche introdotte in quanto ritiene fondamentale, in uno Stato democratico, il controllo da parte dell'opinione pubblica sul modo con cui lo Stato esercita un potere che incide sulla libertà delle persone. Le intercettazioni, infatti, quando acquisite legittimamente all'interno del procedimento penale, devono essere conosciute e conoscibili. Con riferimento poi alla composizione collegiale per i provvedimenti di custodia cautelare in carcere, ritiene che la previsione rivesta importanza esclusivamente per fini di propaganda politica, in quanto la l'organizzazione giudiziaria non dispone delle risorse necessarie per la realizzazione della norma. Il provvedimento, pertanto, non rappresenta affatto una riforma incisiva della giustizia, ma può, al contrario, creare problemi rispetto alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo, collegati al PNRR, previsti dalla riforma cosiddetta Cartabia. Sotto questo profilo esprime particolare preoccupazione anche per il disegno di legge in materia di prescrizione recentemente approvato dalla Camera dei deputati che aggraverà sicuramente questo aspetto.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo soffermandosi su alcune importanti innovazioni contenute nel disegno di legge non sottolineate dalla stampa che invece si è concentrata sulla sola abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, il disegno di legge nel suo complesso, interviene sul tema delle intercettazioni nel solco delle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta proprio dalla Commissione giustizia. Il provvedimento interviene sia per tutelare il terzo estraneo al procedimento, sia per riaffermare la garanzia dei diritti della difesa attraverso le modifiche approvate all'articolo 103 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni tra difensore e assistito. Sottolinea cioè, attraverso puntuali modifiche al codice penale e a quello di rito, il significato della separazione dei poteri anche con riferimento alla stampa, il cosiddetto quarto potere soprattutto in relazione allo spazio entro cui è consentita la conoscibilità degli atti del procedimento penale senza ledere le garanzie dell'imputato e della difesa. L'equilibrio delle posizioni delle parti nel processo rappresenta, d'altronde, il principio ispiratore del provvedimento anche in relazione alle modifiche introdotte all'istituto dell'interrogatorio di garanzia e all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero. Nel ribadire il voto convintamente favorevole del proprio Gruppo, esprime particolare soddisfazione per l'accoglimento di alcuni emendamenti ma anche di alcuni ordini del giorno proposti da senatori della Lega, ed in particolare per l'accoglimento di un ordine del giorno che prevede una revisione della cosiddetta legge Severino.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime il voto convintamente favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sul disegno di legge di riforma in esame, riforma necessaria e coraggiosa a partire dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Le ragioni a favore del mantenimento di tale fattispecie criminosa, infatti, sono contrarie ai principi di civiltà giuridica in quanto mantenere la punibilità di un comportamento soltanto perché potrebbe rappresentare la spia di un altro reato viola le garanzie sottese all'impianto costituzionale del diritto penale. Uguale apprezzamento esprime per la modifica della norma sul traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni: tutte le innovazioni introdotte rappresentano infatti una rivoluzione culturale che tutela appieno le garanzie delle parti nel processo, senza recedere nella lotta contro la criminalità.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 808, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), in relazione alla proposta di inserire nel parere osservazioni per l'introduzione di test psicoattitudinali per i magistrati, avanzata nella scorsa seduta dal relatore, chiede quali siano le reali intenzioni della maggioranza e se, invece, la proposta non abbia un carattere meramente provocatorio in quanto poco ragionevole e di difficile realizzazione.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che la sua proposta sarebbe quella di inserire nel parere sul provvedimento una osservazione finalizzata all'introduzione di una norma sui test psicoattitudinali per l'ingresso in carriera dei magistrati. Rileva inoltre che la norma sulla valutazione di professionalità dei magistrati contenuta nella scheda e che prevede verifiche sulle anomalie degli atti emanati dai magistrati in carica, non solo non è sul piano del merito sufficiente a individuare anomalie stesse, ma non rispetta neanche pienamente i principi contenuti nella delega.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di un approfondimento del tema delicato e complesso, che tuttavia dovrà essere affrontato in questo provvedimento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), richiamando i principi di delega inseriti nella riforma Cartabia, ricorda che la valutazione degli atti dei magistrati era stata considerata necessaria anche per contrastare il cosiddetto conformismo giuridico, ma appare necessario fare attenzione non solo al rispetto dei principi della Costituzione in ordine all'autonomia dei magistrati, ma anche alla necessità di distinguere gli atti anomali dalle inchieste scomode. In proposito ricorda che, per esempio, un procuratore di Torino adesso a riposo, ha cambiato radicalmente il concetto di malattia professionale, attraverso provvedimenti innovativi che hanno rafforzato la tutela dei cittadini. Per questa ragione sul tema è opportuno operare con il maggiore equilibrio possibile al fine di non incidere negativamente sui principi di garanzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra i provvedimenti in titolo che prevedono l'istituzione, anche per la XIX legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura (articolo 1 di ambedue i provvedimenti). La durata della Commissione è disciplinata rispettivamente dall'articolo 7 dell'Atto Senato 867 già approvato dalla Camera e dall'articolo 9 dell'Atto Senato 237. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantotto mesi dalla costituzione. Entro quarantacinque giorni (30 giorni nell'Atto Senato 237) dalla scadenza del termine la Commissione presenta alle Camere la relazione conclusiva. È prevista la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 2 di ambedue le proposte di legge. In particolare la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte

perpetrate all'interno della comunità. La Commissione è chiamata inoltre a formulare proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori; all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica (quest'ultimo compito non trova riscontro nell'Atto Senato 37).

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867, similmente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, concernenti rispettivamente i delitti di rifiuto di atti legalmente dovuti e falsa testimonianza (comma 1). Il comma 2 rinvia alle norme vigenti per quanto concerne i segreti d'ufficio, professionale e bancario e alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il segreto di Stato e dispone altresì l'applicabilità dell'articolo 203 del codice di procedura penale. Ai sensi del comma 7 è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237) prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire, ai sensi del comma 3, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti anche se coperti da segreto (*ex* articolo 329 del codice di procedura penale). L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare la trasmissione di quanto richiesto solo per ragioni di natura istruttoria. Qualora tali ragioni vengano meno l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi, non può essere rinnovato e non può avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione inoltre può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può opporre all'autorità giudiziaria, motivandone le ragioni, il segreto funzionale apposto su atti e documenti (comma 4) e può ottenere copia di atti o documenti da parte di organi o uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o altre inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).

La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" della XVIII legislatura (comma 9 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e articolo 3 dell'Atto Senato 237).

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e dell'analogo comma 9 dell'articolo 6 dell'Atto Senato 237 la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

L'articolo 3 dell'Atto Senato 867 (similmente all'articolo 4 dell'Atto Senato 237) disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che: la Commissione sia composta da 15 senatori e 15 deputati (20 senatori e 20 deputati secondo l'Atto Senato 237), nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento; essa elegga, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire/di non aver ricoperto (rispettivamente nell'Atto Senato 867 e nell'Atto Senato 327) ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 6 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 7 dell'Atto Senato 237) reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale. Le pene previste da tale articolo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti di cui sia stata vietata la divulgazione.

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza (articolo 5 comma 1 di ambedue le proposte di legge).

Con riferimento all'organizzazione interna, è prevista poi la pubblicità delle sedute (comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 1 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, si segnala che è fissato un limite di spesa pari a 100.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 3 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 2 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1 e sul Doc. LXXXVII, n.1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (FdI), dopo aver ricordato brevemente i contenuti della relazione sul testo, illustra gli emendamenti presentati alla legge di delegazione europea 2022-2023, per i profili di competenza della Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella che sarà presentata dal relatore.

Il RELATORE chiede di poter disporre di tale proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Si tratta del disegno di legge n. 599, che reca disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare, all'esame in sede redigente della 10ª Commissione.

Il provvedimento, che riproduce analoghi disegni di legge presentati nelle passate legislature sia alla Camera che al Senato, all'articolo 1, riconosce l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata e il disturbo evitante/restrittivo come malattie sociali e fornisce le definizioni di tali disturbi del comportamento alimentare. L'articolo 3 riconosce il 15 marzo quale «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare» mentre l'articolo 5 dispone che il Ministro della salute presenti al Parlamento una specifica relazione annuale.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di condotte alimentari idonee a

provocare o rafforzare i disturbi del comportamento alimentare".

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a provocare o a rafforzare i disturbi del comportamento alimentare, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a due anni, nonché la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a quattro anni e sanzione amministrativa da euro 40.000 a 150.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in difesa minorata, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva delle capacità di intendere e volere».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni. Con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice; in relazione alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, ritiene opportuno un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. Al riguardo, ricorda che per un provvedimento sullo stesso tema della XVIII legislatura (AS 189/XVIII) la Commissione Giustizia del Senato si era espressa proprio sull'opportunità di eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e amministrativa per la fattispecie di reato in esame; Infine in relazione al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis*, infine, segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

Segnala poi che risulta di interesse per la Commissione anche l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di diffondere i disturbi del comportamento alimentare.

Intervengono brevemente i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) e [RASTRELLI](#) (FdI) per condividere pienamente le perplessità espresse dal relatore sull'introduzione di un nuovo reato in un provvedimento che si occupa di un tema strettamente sanitario, richiamando la necessità di poter intervenire, eventualmente in sedi congiunte con le altre commissioni, quando vengano introdotte norme codicistiche che rischiano di essere totalmente incoerenti con la sistematica dei codici.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la questione debba essere approfondita ed eventualmente segnalata alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti già presentati ed illustrati al disegno di legge n. 806, scelto quale testo base, pertanto, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica che la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 154 pertanto rinviando pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

113ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale a sua firma n. [574](#), recante modifica dell'articolo 77 della Costituzione, in materia di conversione dei decreti-legge.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il suddetto disegno di legge verrà iscritto all'ordine del giorno la prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Giorgis aveva formulato una richiesta di approfondimento ai fini del corretto riparto di competenza legislativa Stato-Regioni.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), sulla base dell'approfondimento svolto, conferma la proposta di parere non ostativo con osservazione illustrata nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre e pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) annuncia un deciso voto contrario sulla proposta di parere, formulando considerazioni molto critiche anche sul contenuto del provvedimento, che a suo avviso inutilmente abroga il reato di abuso d'ufficio e limita ulteriormente le intercettazioni. Peraltro, il Garante della *privacy*, nel corso della recente audizione in Commissione giustizia, ha dichiarato che, dopo le modifiche apportate dal Governo Conte II su entrambi gli istituti, non si è verificata nemmeno una violazione.

Ritiene, inoltre, che la restrizione delle misure cautelari in alcuni ambiti abbia un effetto negativo nel contrasto dei reati connessi alla violenza esercitata sulle donne.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), pur apprezzando il contenuto delle osservazioni, che tuttavia sarebbe stato forse preferibile formulare come condizioni, dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere, non ritenendo condivisibile neanche il merito del provvedimento.

In particolare, a proposito del reato di abuso d'ufficio, si sarebbe dovuto intervenire in modo misurato, apportando i correttivi necessari a conciliare, da un lato, la buona fede degli amministratori locali e, dall'altro, il rigore a fronte di casi di corruzione, cattiva amministrazione e utilizzo della carica per interessi privati.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) annuncia che voterà a favore della proposta di parere, in continuità con la posizione espressa dalla sua parte politica sia alla Camera dall'onorevole Costa sia nella precedente legislatura. Come peraltro l'ANCI ha evidenziato, il reato di abuso d'ufficio determina la cosiddetta "paura della firma" degli amministratori locali, che finisce poi per ostacolare, per esempio, l'attuazione dei progetti del PNRR.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere. In replica alle considerazioni critiche formulate dalla senatrice Maiorino e dal senatore Giorgis, rileva che, nella maggior parte dei casi, i procedimenti per abuso d'ufficio non giungono a conclusione. Sottolinea che il provvedimento introduce due misure che a suo avviso sono segno di civiltà giuridica: l'ulteriore limitazione delle intercettazioni, che - ricorda - sono un mezzo di ricerca della prova, mentre spesso sono utilizzate come mezzo di prova, e l'introduzione dell'interrogatorio preventivo, prima dell'applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta di parere, condividendo peraltro il contenuto del provvedimento, che la Commissione competente potrà comunque migliorare in sede referente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 21 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1, lettera *b*), dispone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio, mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite;
- l'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, ampliando il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni e consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, che disciplina le

modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardino dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n.1). Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 del codice procedura penale, prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardino soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione;

- la lettera *d*) n. 2, inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*), per disciplinare l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo viene escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità ovvero per "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale";

- le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*));

- la lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

- l'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2;

- l'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;

- l'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (*Riordinamento dei giudizi di Assise*), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima;

- l'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. La modifica proposta prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;

- l'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 e la relativa copertura finanziaria;

- l'articolo 8 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 2, capoverso 1-*quater*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali siano i "gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale", per i quali non trova applicazione l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta a indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare;

- in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che interviene sulla disciplina dell'informazione di

garanzia, modificando l'articolo 369 c.p.p., si valuti l'opportunità di un coordinamento formale tra la parte di testo aggiunta dalla novella, che fa riferimento alla "data e luogo di commissione del reato", e l'indicazione "della data e del luogo del fatto", già presente nel testo vigente nella parte non modificata.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024

154ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BALBONI** (Fdl), in qualità di relatore, riferisce sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) annuncia un voto contrario, precisando che le motivazioni rivestono carattere politico e riguardano il merito del provvedimento all'esame in Commissione giustizia.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, mercoledì 17 gennaio.

Riprende la discussione generale congiunta.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S) ritiene che la riforma costituzionale in esame sia un modo per

distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle reali esigenze del Paese e dare una risposta alla pretesa del Governo di disporre di maggiori poteri. Per garantire maggiore stabilità, infatti, sarebbe necessario rafforzare il Parlamento, invece si procede in senso inverso, conferendo al Presidente del Consiglio prerogative che sono in contrasto con la Costituzione, e al contempo riducendo quelle del Presidente della Repubblica. Si passa in questo modo dalla democrazia parlamentare alla democrazia. Accoglie con soddisfazione la notizia diffusa sui *mass media* circa la disponibilità della maggioranza a fare un passo indietro sia sul premio di maggioranza del 55 per cento, che lederebbe il principio di rappresentatività e in ogni caso dovrebbe essere inserito nella legge elettorale e non in Costituzione, sia sul cosiddetto "Premier di riserva", che avrebbe il potere di ricattare il Parlamento con la minaccia dello scioglimento anticipato in caso di sfiducia.

Nel ricordare che il Governo sta disattendendo il mandato degli elettori, avendo inserito nel proprio programma, a proposito delle riforme istituzionali, il presidenzialismo piuttosto che il premierato, anticipa che il Movimento 5 Stelle contrasterà in ogni modo, nelle Aule parlamentari e nel Paese, l'atteggiamento spregiudicato della maggioranza, che si accinge a modificare la Costituzione con una riforma confusa, senza la dovuta trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel concordare con le considerazioni svolte nelle precedenti sedute dai senatori Alfieri e Parrini e dalla senatrice Valente, si sofferma sulle ragioni dell'assoluta contrarietà del Partito democratico all'ipotesi dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta di una scelta che non è dettata da una contrapposizione ostruzionistica e di principio, ma è sostenuta da preoccupazioni fondate. Ritiene infatti che l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quella contestuale del Parlamento, che risulterà quindi strettamente collegato alla sua figura, non risolva le difficoltà attuali della democrazia, ma anzi rischia di acuirle.

A suo avviso, infatti, la sfiducia nelle istituzioni e nei partiti, nonché la scarsa partecipazione alla vita pubblica non possono risolversi con l'elezione diretta del Capo del Governo. Per preservare il carattere liberale e plurale della società, occorre costruire l'unità partendo dal basso, con un processo di integrazione politica democratica e partecipata, giungendo, attraverso una faticosa e costante mediazione, alla capacità di prendere decisioni e governare.

Con il progetto di riforma in esame, invece, la maggioranza e il Governo dimostrano quanto meno una sfiducia nella possibilità di risolvere i problemi attuali della democrazia, per cui individuano la sintesi non nelle istituzioni parlamentari, ma nella figura di un Capo che riceve una investitura diretta dal popolo e, a cascata, legittima le altre istituzioni. Questa visione verticistica della democrazia, in effetti, almeno all'inizio produce una maggiore stabilità, ma, al contempo, anche un irrigidimento dei processi democratici e della capacità di governare e incidere sul tessuto economico-sociale. Basti pensare che finora nessuna delle più significative riforme, come quelle in tema di diritti civili o sociali, è stata calata dall'alto: è necessaria invece una preparazione culturale e sociale, che poi viene registrata e formalizzata in Parlamento.

Una delle caratteristiche fondamentali delle democrazie costruite dal basso è la capacità di riconoscere e accettare regole e limiti, che sono rappresentati dai diritti fondamentali: i cittadini sanno che tali diritti saranno tutelati quale che sia la maggioranza che vincerà le elezioni.

Mentre nelle democrazie caratterizzate da una investitura dall'alto, come gli Stati Uniti e la Francia, è in atto un dibattito sulle fragilità di questi modelli, il Governo propone una riforma in controtendenza, proponendo appunto di rafforzare l'Esecutivo, invece di consolidare il valore del pluralismo e del rispetto dei limiti.

Annuncia quindi che il Partito democratico, nel corso dell'esame dei disegni di legge costituzionali in titolo, tenterà di convincere la maggioranza a individuare soluzioni differenti, per rendere la forma di Governo parlamentare più capace di assolvere alla sua funzione storica.

Il senatore [PERA](#) (FdI) interviene incidentalmente per chiedere al senatore Giorgis - al quale riconosce il carattere acuto e stimolante delle considerazioni svolte - una sua opinione circa il motivo per cui in altri Paesi, come Stati Uniti e Francia, il dibattito sulla crisi della democrazia non investa anche il sistema istituzionale.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel ringraziare il senatore Pera per la stima riservatagli, ritiene che in

Italia sarebbe preferibile discutere della questione politica, senza coinvolgere necessariamente anche il sistema istituzionale.

Nota, in ogni caso, che in Francia è stata istituita una commissione di accademici (Commissione Vedel), per ipotizzare una riforma del sistema semipresidenziale, al fine di risolvere i problemi derivanti da una eccessiva verticalizzazione.

Negli Stati Uniti, invece, si sta assistendo alla modifica di prassi consolidate per la nomina dei giudici della Corte suprema e si stanno prendendo in considerazione le esperienze europee, dove la designazione dei giudici non è garantita a vita.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) esprime forti critiche sul progetto di riforma in esame, che a suo avviso contiene norme inserite pretestuosamente, solo per regolare i rapporti interni alla coalizione della maggioranza. Basti pensare al premio di maggioranza del 55 per cento o alla norma antiribaltone con un "Premier di riserva", destinata a soddisfare le aspettative della Lega e che la maggioranza stessa ha annunciato di voler modificare, dopo l'ovvia contrarietà espressa dai costituzionalisti e dalle altre forze politiche. In questo modo, si umiliano il Parlamento e i tanti esperti coinvolti nel dibattito. È unanime il giudizio circa l'esigenza di evitare l'instabilità di Governo, che determina conseguenze negative per la vita sociale, politica ed economica del Paese, favorire una maggiore partecipazione dei cittadini e restituire al Parlamento la sua funzione, attualmente condizionata da un monocameralismo di fatto a causa dell'abuso della decretazione d'urgenza. La soluzione a questi problemi, tuttavia, non può essere quella dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

A suo avviso, si è persa l'occasione per affrontare i reali problemi del sistema democratico - l'instabilità e la scarsa partecipazione popolare - individuando soluzioni condivise, cui tutte le forze politiche avrebbero potuto contribuire, come la sfiducia costruttiva oppure il voto di fiducia delle Camere in seduta comune, per evitare la fronda nel ramo del Parlamento in cui la maggioranza è meno stabile.

Al contrario, la maggioranza insiste sulla investitura diretta, sull'acclamazione del Capo, che sicuramente non favorirà la sintesi, ma esaspererà le divisioni già esistenti nel Paese, oltre che la contrapposizione tra i vari schieramenti.

Tra l'altro, con un atteggiamento miope, ancora una volta si disegna una riforma costituzionale sulla base delle ambizioni dell'attuale Presidente del Consiglio e si realizza una sorta di scambio, tra le due componenti più forti della maggioranza, tra premierato e autonomia differenziata, che non a caso in questi giorni è in discussione nell'Aula del Senato.

Chiede quindi di ritirare il disegno di legge costituzionale n. 935 e di aprire un confronto autentico tra le forze politiche, per individuare le soluzioni ai reali problemi della democrazia.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - alla luce dell'elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare - la discussione generale congiunta proseguirà la prossima settimana, a partire dalla seduta che sarà convocata alle ore 11 di martedì 23 gennaio, per concludersi mercoledì 24 gennaio, giornata in cui si terranno anche gli interventi di replica, per poi procedere all'adozione formale del testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 49 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
49ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Dreosto a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Il provvedimento, composto di 8 articoli, è finalizzato principalmente ad introdurre modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario, disponendo - tra le principali previsioni - l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, l'ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite, il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, la modifica della disciplina dei casi di appello del pubblico ministero.

I profili di interesse della Commissione di appartenenza si rinvergono essenzialmente in relazione alle misure disposte dall'articolo 6 recanti modifiche al codice dell'ordinamento militare. L'articolo in questione interviene in materia di incidenza dei provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede attualmente (articolo 1051, comma 2) che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituiscano un impedimento della

valutazione per l'avanzamento al grado superiore. L'intervento normativo previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame è volto a modificare la lettera *a*) dell'articolo 1051, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevede uno dei casi di impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei militari consistente nell'essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo. Tale disciplina ha l'effetto di espungere dalle procedure di avanzamento, talvolta anche per un lungo periodo, i militari che, all'esito della sentenza di primo grado, o comunque del primo grado di giudizio, risultino poi assolti, con evidenti gravi danni a livello personale e di carriera, nonché di impiego e di immagine. La modifica proposta consente, viceversa, l'espunzione del militare dalle procedure di avanzamento non più al momento del rinvio a giudizio, ma all'emissione in primo grado di una sentenza di condanna, quale primo atto oggettivo, ancorché non definitivo, attestante la colpevolezza.

La relatrice ricorda che altre cause di impedimento per l'avanzamento, previste dallo stesso articolo 1051 del Codice (e non sottoposte a modifica dall'intervento in esame), sono rappresentate dal fatto di essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, dal fatto di essere sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o ancora dall'essere in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la disposizione in esame ha natura meramente ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Dà infine, conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Interviene il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, sottolineando che la proposta mira a garantire la presunzione d'innocenza fino al primo grado di giudizio. Ricorda che l'avanzamento dei militari può essere arrestato anche da un procedimento disciplinare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808

La Commissione [affari esteri e difesa](#),

considerato l'intento complessivo del disegno di legge in titolo, principalmente volto ad introdurre modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario;

esaminati gli aspetti di propria competenza del provvedimento;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 6 recanti modifiche al Codice dell'ordinamento militare;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(785\) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"](#)

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, che istituisce il Comitato promotore, considerato che le spese di funzionamento del Comitato sono poste, dal comma 7, a carico del contributo straordinario di cui al successivo articolo 7, che occorre valutare se sia necessario rendere la scadenza del Comitato omogenea alla durata dell'autorizzazione di spesa.

Con riguardo alla Fondazione "Latina 2032", di cui all'articolo 4, avente lo scopo di realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2, segnala che per la costituzione del relativo patrimonio viene destinato, dall'articolo 5, un contributo *una tantum* di 200.000 euro nell'anno 2024, con il possibile apporto dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per incrementare il suddetto patrimonio: al riguardo, chiede conferma che tale contributo consenta l'operatività della citata Fondazione anche oltre il 2024.

Occorre infine, all'articolo 7, sostituire le parole: "articoli 5 e 6" con le seguenti: "articoli 6 e 7".

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(808\) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare](#)

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre chiedere conferma che dalle modifiche ivi previste, con particolare riguardo a quanto disposto dalle lettere g), i) ed l), del comma 1, non derivi un ulteriore fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP, con conseguente onerosità per ulteriori nuove assunzioni rispetto a quelle programmate dall'articolo 4. Relativamente all'articolo 3, che prevede la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne l'articolo 4, segnala che la disposizione provvede all'assunzione di 250 magistrati cui attribuire le funzioni giudicanti di primo grado necessari in seguito alla istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari. A tale riguardo, andrebbero forniti elementi che dimostrino la congruità del contingente aggiuntivo. Con riferimento alla quantificazione, la relazione

tecnica sembra prendere in considerazione solo le componenti fondamentali del trattamento economico e tralasciare le componenti accessorie: a tale proposito, chiede conferma dell'eshaustività delle stime. In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, di cui al comma 3 dell'articolo 4, va rilevato che la norma è formulata come limite massimo di spesa, pur in presenza di un onere non rimodulabile, in quanto inderogabile. Sul punto, occorre pertanto valutare una modifica al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta "fino a 250" unità di personale di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo. Ciò appare opportuno anche in considerazione del fatto che, come ribadito in relazione tecnica, esistono due procedure concorsuali in itinere per magistrato ordinario.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 76

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, in tema di esame di abilitazione, che occorre chiedere conferma della stima, formulata nella relazione tecnica, di 400.000 euro con riguardo agli oneri complessivi per l'espletamento degli esami di abilitazione, relativamente all'ipotesi di 10.000 partecipanti per il primo anno.

In relazione all'onere annuo a regime, osserva che la relazione tecnica effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del range di richiedenti prospettato dalla stessa relazione tecnica (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto considerato nell'articolo 5, nel quale si stima un flusso annuo di 5.000 soggetti. Pertanto, risulta necessario avere un chiarimento sull'eshaustività delle stime.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 4, evidenzia che la copertura finanziaria è configurata come autorizzazione di spesa, nonostante che nella relazione tecnica i costi correlati siano stati determinati come stime: a tale riguardo, sarebbe da chiarire se l'onere possa essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 80.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate, che sono resi disponibili.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del range previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a

partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025. Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa; in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere illustrata alla successiva seduta, al fine di dare modo di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(870\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: esso, in particolare, incrementa di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, portato, a decorrere dal 2034, da 150.000 a 160.000 unità.

Viene previsto, all'articolo 4, che le disposizioni in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalle misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012.

Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica asserisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406, che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili

risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative.

Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno 2024, anno di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno 2034, anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi informativi che consentano di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 77 e della Camera dei deputati n. 100.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta che vengono resi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 - che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri

"inderogabili" della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo del relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario.

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio rispetto a quanto calcolato dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 9, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, chiede conferma della possibilità da parte degli organi ed uffici di polizia giudiziaria di utilizzare, per gli ulteriori compiti, le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente senza necessità di risorse aggiuntive.

Per quanto concerne l'articolo 12 in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e "punti di contatto", la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbe confermata la effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 15 andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, segnala che la relazione tecnica dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 82.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra una proposta di parere predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, viene fatto presente che l'Accordo sui servizi aerei con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con accordo emendativo fatto a Roma il 16 aprile 2012, ratificato con legge n. 79 del 16 maggio 2017, tuttora vigente, prevede già, all'articolo 6, l'esenzione dai dazi doganali, da altri diritti e da qualsivoglia onere fiscale per tutte le dotazioni di bordo ivi indicate. Si conferma quindi che tale regime fiscale è già applicato a legislazione vigente; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in materia di opportunità commerciali, e dei successivi articoli 10, in materia di oneri d'uso, 12, in materia di statistiche, 13, concernente la sicurezza aerea (*safety*), e 14, concernente la sicurezza dell'aviazione (*security*), si conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

relativamente all'articolo 22 dell'Accordo, che istituisce un Comitato Congiunto composto da rappresentanti delle parti, come affermato nella relazione tecnica, viene confermato che per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che, da un punto di vista organizzativo, le spese di funzionamento del Comitato saranno rispettivamente a carico delle Istituzioni dell'Unione europea e del Qatar (in base al principio dell'alternanza delle sedi), mentre rimarranno a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame le spese relative al trattamento di trasferta, cui l'ENAC - come sopra evidenziato - è in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che, in caso di eventuali oneri derivanti

dalla composizione delle controversie e arbitrato - che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra - cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene confermato che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, dell'articolo 1, sono le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma 3;

in relazione all'articolo 2, relativamente alla quantificazione degli oneri orari o rimborsi per gli interventi previsti, viene osservato che il costo del personale docente e non docente e i costi di funzionamento degli interventi saranno quantificati sulla base dei costi standard di formazione degli studenti attualmente utilizzato dal MUR ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, per ripartire le risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) tra gli atenei statali. Si fa presente inoltre che il modello del costo standard trova, altresì, applicazione per i corsi di orientamento finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del PNRR, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 934 del 3 agosto 2022, recante "Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito del PNRR (M4.C1-24)". In merito alla cadenza degli interventi formativi e alla loro durata complessiva, viene evidenziato che con la somma pari a 1 milione di euro potranno essere erogate attività didattiche entro un monte orario complessivo di 60.000 ore, secondo i termini temporali indicati nell'accordo, che sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca, che provvederà, altresì, a vigilare affinché venga rispettato l'arco temporale indicato dalla norma. Gli atenei potenzialmente interessati dall'attuazione di tale iniziativa e destinatari delle risorse previste dalla disposizione in esame sono gli atenei statali campani (Napoli Federico II, Campania Vanvitelli, Napoli L'orientale, Napoli Parthenope, Salerno, Sannio). Potranno, altresì, concorrere alle azioni previste gli atenei non statali e le istituzioni AFAM, fermo restando il carattere facoltativo e non obbligatorio per tali Istituzioni. Quanto alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, viene chiarito che sia gli indicatori di bilancio delle università sia ulteriori risorse stanziata dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del FFO 2024 (circa 9 miliardi di euro), assicurano il sostegno a tale iniziativa. Infine, viene confermato quanto specificato nella relazione tecnica, che la partecipazione per le università agli specifici accordi di programma ha carattere facoltativo e non già obbligatorio, in considerazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente riconosciuta;

in relazione all'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, vengono forniti elementi a conferma che ogni adempimento potrà essere fronteggiato mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 10, recante interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, vengono forniti elementi a conferma dell'adeguatezza delle risorse;

in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il relativo stanziamento, peraltro, è solo una parte rispetto al complesso delle risorse destinate dal PNRR al potenziamento degli asili nido. Il citato Fondo, in origine previsto come stanziamento ordinario di bilancio, è poi confluito nel PNRR. Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, in relazione alla gestione delle risorse, rispetto allo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, viene rappresentato che per i progetti "in essere" PNRR, già autorizzati sulla base dei criteri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 e a seguito di avviso pubblico del 22 marzo 2021, sono stati autorizzati e impegnati complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Rispetto alle suddette risorse autorizzate, vi sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89: tali risorse saranno reimpiegate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni;

in relazione agli articoli 13 e 14, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, si concorda circa l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle rispettive disposizioni;

in relazione all'articolo 15, vengono fornite le tabelle di dettaglio delle componenti retributive e degli oneri riflessi distinti per qualifica, fornite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Viene quindi precisato che, tenuto conto che le tabelle stipendiali attualmente in vigore sono quelle relative all'anno 2022, dato un incremento medio annuale dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo) nel quadriennio 2023-2026 stimato dall'ISTAT nel 3,375 per cento, si è ritenuto prudentiale procedere alle stime di spesa per l'assunzione di nuovo personale ipotizzando una rivalutazione annuale delle tabelle stipendiali con un tasso medio del 3,5 per cento su tutto il decennio.

Viene quindi rappresentato che, ad oggi, l'Autorità non dispone ancora di un'esatta individuazione delle imprese che saranno chiamate a contribuire (in termini di numerosità e valore). Per tale motivo il decreto introduce due interventi: da un lato la possibilità di disporre di comandi a carico dell'amministrazione cedente fino a che AGCOM non sarà in grado di coprire gli oneri dei nuovi reclutamenti e dall'altro la possibilità di avvalersi della collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate per la realizzazione dell'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

In relazione ai chiarimenti relativi i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo viene rappresentato che nel documento della Banca d'Italia del 6 aprile 2023 intitolato "Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita" è riportato uno studio previsionale del tasso di inflazione dei beni di consumo da cui risulta che nei prossimi anni le attese sull'inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 per cento sui 12 mesi e al 5,3 e 4,8 per cento sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni. Sulla base di tali indicazioni è stato utilizzato un tasso di crescita dai ricavi inclusi nella base imponibile del 5 per cento medio, uguale per tutti gli anni, con l'ipotesi di una invarianza sui volumi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

- all'articolo 13, si aggiunga in fine il seguente comma: «8-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
- all'articolo 14, si aggiunga in fine il seguente comma: «5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il parere è reso altresì nel presupposto che, in relazione all'articolo 10, comma 2, l'affidamento degli incarichi ivi previsti avvenga con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2023, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata
(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra una proposta di parere tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, recante modifiche in merito alle conseguenze in termini di fabbisogno di personale e di strumentazioni derivanti dal rafforzamento delle misure a tutela della riservatezza sulle intercettazioni e nelle notifiche degli atti giudiziari, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP per effetto della competenza collegiale nell'applicazione delle misure cautelari in carcere, delle misure di sicurezza quando è detentiva e nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, viene evidenziato che la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto da parte di questo Ministero è in grado di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dal presente intervento;

con riferimento all'articolo 3, recante modifiche all'ordinamento giudiziario, si ribadisce l'assenza di effetti onerosi di quanto ivi previsto;

in relazione all'articolo 4, in materia di aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, con riguardo alla richiesta di elementi aggiuntivi anche per le componenti d'oneri propriamente "accessorie", viene precisato che tale voce è già ricompresa ed indicata nella colonna 7 del prospetto di determinazione dell'onere aggiuntivo contenuto nella relazione tecnica (colonna "IND") e si riferisce all'indennità speciale art. 3 della legge 27/81 corrisposta per intero ai magistrati ai quali sono state conferite le funzioni giurisdizionali e in misura pari al 50% ai magistrati ordinari in tirocinio fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, in aggiunta al trattamento economico "fondamentale" che viene indicato nelle colonne 5 (colonna "STIPENDIO") e 6 (colonna "IIS") e comprende lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale, con separata indicazione della tredicesima mensilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ([COM\(2023\) 240 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ([COM\(2023\) 241 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ([COM\(2023\) 242 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) fa presente che il Governo ha trasmesso le relazioni sugli Atti dell'Unione europea COM (2023) 240 e 241 definitivi recanti le proposte di riforma del braccio preventivo e del braccio correttivo della *governance* economica europea. Per entrambi gli atti, il Governo ha verificato positivamente il rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché la

conformità all'interesse nazionale. Pur riconoscendo che entrambe le proposte rispondono alle critiche mosse al vigente sistema di *governance* europea, il Governo segnala che il negoziato tuttora in corso ha l'obiettivo di migliorarne alcuni aspetti. I progetti sono di urgenza, in quanto a fine 2023 è prevista la disattivazione della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita attivata nel 2020. Le modifiche che si propongono a livello sovranazionale richiedono un adeguamento del quadro normativo contabile interno e in particolare, integrazioni o modifiche sia alla legge rinforzata n. 243 del 2012 sia alla legge n. 196 del 2009. Appare altresì opportuna una valutazione rispetto ad alcune delle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2012 agli articoli 81 e 97 della Costituzione. L'applicazione delle nuove disposizioni potrà, inoltre, produrre effetti sui bilanci degli enti territoriali tali da valutare l'opportunità di modificare l'attuale disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte di tali enti. Il Governo segnala, infine, che le proposte sono suscettibili di essere modificate nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie. Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta plenaria è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9, nonché la seduta plenaria, già convocata per le ore 9,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 17/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024

189ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati trasmessi fino all'11 gennaio scorso, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'occasione, segnala l'opportunità, in relazione al testo, di aggiornare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della Giustizia al bilancio triennale 2024-2026.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi fino all'11 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Si segnala, in relazione al testo, all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'opportunità di aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero della giustizia al bilancio triennale 2024-2026."

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi in votazione la proposta appena formulata.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame resta sospeso sugli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nell'odierna seduta antimeridiana, in corso di trasmissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha depositato la relazione tecnica.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica, positivamente verificata, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo con specifico riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), capoversi "6." e "7-bis.", esprime, per quanto di

competenza, parere non ostativo.".

Il sottosegretario FRENI conviene con la proposta di parere testé formulata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di risposta ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di una proposta di parere da votare in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte 1.75 e 1.209, accantonate su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248.

Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.221, accantonata su richiesta del Governo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39 e 5.40, analoghe ad emendamenti su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito.

Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine all'emendamento 5.206.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 non vi sono osservazioni.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.45, già espresso alla Commissione di merito.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 non vi sono osservazioni.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 9.203, analoga alla proposta 8.6 su cui la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 alla Commissione di merito.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine all'emendamento 10.212.

Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 non vi sono osservazioni.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 1.75, chiede di accantonarne l'esame, essendo ancora in corso l'istruttoria.

In relazione alla proposta 1.209, esprime un avviso contrario, considerato che il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla proposta 3.208, si pronuncia in senso contrario, poiché il mancato richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa venir meno presidi fondamentali a salvaguardia della finanza pubblica nel processo di definizione dei LEP, laddove è previsto che la definizione dei LEP debba avvenire nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

In relazione all'emendamento 3.209, esprime un avviso contrario, in relazione al comma 1-*bis*, in quanto la determinazione di LEP che esorbitano dalla legislazione vigente, comporta oneri privi di copertura finanziaria. In relazione al comma 1-*ter* non ha, invece, osservazioni da formulare per quanto di competenza.

In relazione all'emendamento 3.210, esprime parere contrario in quanto l'estensione del novero delle funzioni oggetto dei LEP amplia l'esigenza di risorse finanziarie aggiuntive da reperire, prive al momento di copertura finanziaria.

Chiede di accantonare l'emendamento 3.246, in quanto è ancora in corso l'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato.

In relazione all'emendamento 3.248, formula una valutazione di contrarietà, in quanto occorre una relazione tecnica che dimostri che l'istituzione dell'Osservatorio nazionale avvenga nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla proposta 3.221 non ha, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Chiede di accantonare l'emendamento 4.203, essendo ancora in corso l'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Sulle proposte 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39 e 5.40, concorda con il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 prospettato dal relatore.

In relazione all'emendamento 5.206, esprime un avviso di contrarietà, in quanto la proposta reca una copertura non idonea ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 7.45, ribadisce la valutazione di semplice contrarietà a che sia solo il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare il monitoraggio, diversamente da quanto previsto dall'attuale comma 4, in base al quale le verifiche possono essere disposte sia singolarmente che congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Regione.

In relazione all'emendamento 9.203, concorda con la valutazione contraria del relatore, in quanto la proposta comporta oneri non quantificati e non coperti a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 10.212, esprime un avviso contrario in quanto la proposta reca una copertura non idonea ai sensi della legge n. 196 del 2009.

Su tutti i restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 1.75, 3.246 e 4.203.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.209, 3.208, 3.209, limitatamente al comma 1-*bis*, 3.210, 3.248, 5.34, limitatamente alla lettera *b*), 5.39, 5.40, 5.206, 9.203 e 10.212.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.45.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.75, 3.246 e 4.203, su cui l'esame resta sospeso."

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta testé formulata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, per il parere sugli emendamenti alla 3ª Commissione, del disegno di legge n. 855 (Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 191 (ant.) del 18/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2024

191ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 gennaio.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 1.75.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.246. Al riguardo, richiede ulteriori chiarimenti al fine di assicurare che, in sede di rideterminazione dei LEP, sarà comunque garantita la copertura di eventuali maggiori oneri a carico delle regioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità.

Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203.

Il sottosegretario FRENI, in relazione ai tre emendamenti accantonati, esprime una valutazione non ostativa condizionata a tre distinte riformulazioni, che mette a disposizione dei senatori della Commissione.

Con specifico riguardo ai rilievi formulati sull'emendamento 3.246, rappresenta che il richiamo dell'articolo 119, quarto comma, consente di superare le eventuali perplessità di carattere finanziario, risultando ancor più garantistico dell'attuale formulazione del testo A, in quanto assicura la copertura finanziaria, nel caso di rideterminazione dei LEP, per tutte le regioni.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene incomprensibile la logica sottesa alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 3.246, in primo luogo perché il richiamo al rispetto dell'articolo 119 della Costituzione appare ultroneo. Inoltre, in base all'articolo 3, l'aggiornamento dei LEP richiede che siano preventivamente stanziati le risorse necessarie per tutte le regioni.

Evidenzia, più in generale, l'incongruenza tra le questioni di copertura finanziaria sollevate sugli emendamenti e l'invarianza finanziaria del provvedimento stabilita dall'articolo 9.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) reputa necessario, in via preliminare, che sia fatta chiarezza sui rapporti tra maggioranza e opposizione. Giudica infatti inaccettabile che la riformulazione dell'emendamento 4.203, recante sostanzialmente una clausola di salvaguardia, risulti di fatto identica ad emendamenti presentati dall'opposizione in Commissione e dichiarati inammissibili a seguito del parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio. Ciò ha reso impossibile alle opposizioni presentare e discutere tali emendamenti in Assemblea.

Appare quindi evidente, a suo avviso, la disparità di valutazione e di trattamento delle proposte emendative delle opposizioni rispetto a quelle della maggioranza, preannunciando al riguardo la richiesta di una verifica tecnica sugli emendamenti presentati presso la Commissione di merito, rispetto a quelli proposti dalla maggioranza in Assemblea.

Sottolinea infine che tale scorretto comportamento da parte della maggioranza e del Governo rappresenta un gravissimo precedente, che risulta incompatibile con le prerogative della Commissione bilancio.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) dopo essersi associato al quadro completo delle considerazioni svolte dal senatore Manca, pone una richiesta specifica al Presidente in ordine allo strumento e alle modalità utilizzabili per ovviare alla situazione che si è venuta a determinare. Risulta infatti inaccettabile che non si rimetta in discussione il lavoro fatto dalla Commissione, attesa la chiara emersione oggi, a seguito del parere del Governo, di una disparità di trattamento nei pareri del Governo in ordine agli emendamenti da un lato della maggioranza e dall'altro dell'opposizione. Tale disparità non ha garantito il diritto delle forze di opposizione di vedere trattate le proprie proposte emendative nel corso dell'esame d'Aula, atteso il carattere di provvedimento collegato del disegno di legge in esame, rispetto al quale il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha determinato l'inammissibilità di molte proposte emendative dell'opposizione, di contenuto analogo agli emendamenti ora oggetto di un diverso parere. Emerge infatti dall'esame odierno e dal parere formulato dal Governo come sarebbe bastata una riformulazione, mediante una condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per salvaguardare la possibilità di esame di emendamenti analoghi. Chiede quindi che il Presidente disponga non solo una sospensione dei lavori, ma che si possa procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti in Aula. Insiste quindi per la ineludibile necessità di riesaminare tutti gli emendamenti che sono stati già oggetto di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per i quali è stato precluso l'esame in Aula. Ciò costituisce l'unica soluzione possibile per garantire la dignità ai lavori della Commissione bilancio. Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) dopo aver dichiarato di condividere gli interventi dei senatori Nicita, Manca e Patuanelli, evidenzia come gli emendamenti già trattati nella fase di esame in Commissione, presentati dalle forze di opposizione, ponevano le stesse questioni oggi all'esame, ma sono stati oggetto di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e conseguentemente considerati inammissibili, ad esito di un parere politico da parte del Governo. Ciò risulta inaccettabile poiché pone un problema grave di disparità di trattamento tra emendamenti di maggioranza e di minoranza, ponendo anche un profilo assai critico nel rispetto della correttezza delle relazioni tra le diverse parti politiche.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) si associa, a nome del proprio Gruppo, alle considerazioni avanzate dai colleghi di opposizione. Ricorda peraltro come sono circolate recenti notizie stampa su un preannunciato emendamento di Fratelli d'Italia, che avrebbe inteso riequilibrare la normativa recata dal disegno di legge sull'autonomia differenziata, ma risulta del tutto inaccettabile che tale norma venga fatta passare come soluzione della maggioranza, mentre una pluralità di emendamenti delle forze di opposizione trattavano il medesimo tema. Tale quadro delinea l'assenza di un confronto democratico, che non risulta accettabile, per cui chiede la sospensione dei lavori e la revisione delle inammissibilità già delineate, con una riapertura dei termini per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire come nella fase attuale risultino all'esame gli emendamenti già presentati in Assemblea, per i quali era stato previsto uno specifico termine di presentazione, non rilevando in alcun modo notizie stampa eventualmente circolate.

Il sottosegretario FRENI evidenzia come non vi sia alcuna preclusione a che alcuni emendamenti di opposizione possano trovare altresì una riformulazione, mediante una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel medesimo testo cui il Governo condiziona il parere odierno. Ricorda come ciò risulti una prassi già utilizzata, dichiarandosi pronto a considerare tale possibile riformulazione in modo analogo anche per emendamenti delle forze di opposizione.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) chiarisce come il punto problematico che viene posto dalle forze di opposizione risulti diverso, ed in particolare sia dovuto alla preclusione che tali forze di opposizione

hanno registrato rispetto alla possibilità di presentare emendamenti in Aula, risultati inammissibili per effetto di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Svolge quindi considerazioni critiche sull'*iter* stesso che è stato seguito in tal senso, che appare incongruo e non accettabile, poiché si pone oggi un problema oggettivo circa l'avvenuto utilizzo del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda come il problema di tale utilizzo strumentale e con disparità di trattamento tra emendamenti di maggioranza, da un lato, e di opposizione dall'altro, risultava posto dalle forze di opposizione già all'inizio dell'esame degli emendamenti al provvedimento, nella fase del parere alla Commissione di merito. Il problema odierno è che tali emendamenti delle forze di opposizione non sono potuti entrare a far parte del fascicolo degli emendamenti in Aula, proprio in ragione del regime di inammissibilità degli stessi.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire come l'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione sia stato oggetto di un approfondimento tematico, anche in accoglimento dei rilievi e delle richieste posti dalle stesse forze di opposizione, richieste alle quali ricorda di aver sempre prestato la massima attenzione. Ricorda come la Presidenza della Commissione ha sempre avuto un approccio di tipo istituzionale, e non si è mai proceduto a un differente trattamento tra le forze di maggioranza e di opposizione rispetto a tale tema. Resta fermo tuttavia come il parere da parte dell'Esecutivo assuma, nelle fasi di esame di merito, anche una natura di tipo politico.

Rammenta quindi come la fase attuale di esame abbia ad oggetto gli emendamenti d'Aula, per cui qualsiasi richiesta inerente al relativo *iter* non può che essere avanzata alla Presidenza del Senato. La questione dell'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione, evocato dalle forze di opposizione, riguarda invece una fase precedente e già conclusa, quale è quella del parere reso alla Commissione di merito. Restano pertanto ferme le prerogative della Presidenza del Senato nel corso della discussione in Assemblea per ogni richiesta concernente il regime di ammissibilità degli emendamenti, essendo invece la Commissione bilancio impegnata esclusivamente ad esaminare i profili finanziari degli emendamenti trasmessi dall'Aula medesima.

Pur comprendendo le differenti posizioni politiche emerse, ritiene quindi del tutto incongruo prospettare un ritorno a fasi precedenti dell'esame, che risultano concluse.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*), dopo aver formulato un apprezzamento per il quadro di chiarimenti svolto dal Presidente, ricorda altresì come in Commissione bilancio non possa essere riaperto alcun termine in ordine agli emendamenti all'esame dell'Assemblea. In ordine alla competenza sui profili finanziari in capo alla Commissione bilancio, evidenzia come spetti al Governo esprimere un determinato avviso in ordine alla sostenibilità o meno sul piano economico di determinati testi all'esame, ivi inclusa la possibile proposta di riformulazione degli stessi. A nulla rilevano notizie di stampa rispetto al quadro dei lavori della Commissione bilancio, chiamata a svolgere la fase consultiva.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per ribadire come sia chiaro a tutti che gli emendamenti di opposizione non sono presenti nel fascicolo d'Aula proprio poiché considerati inammissibili. Ricorda quindi il tema della richiesta di una soluzione pratica alla situazione problematica venutasi a creare come chiesto dal senatore Patuanelli, rilevando il punto centrale della revisione del regime di inammissibilità. Conferma la gravità dell'emergere di due trattamenti diversi, nei pareri del Governo, per gli emendamenti da un lato di maggioranza e dall'altro di opposizione, aspetto che risulta davvero inaccettabile poiché intende cancellare le prerogative emendative in capo a tutte le forze politiche, comprese le opposizioni.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per rafforzare la richiesta già avanzata di una sospensione dei lavori, sottolineando come l'emendamento 4.203 avrebbe potuto registrare, data la sua portata, la prevedibile posizione favorevole delle forze di opposizione, altresì nella riformulazione profilata dal Governo, ma non è affatto accettabile che nel fascicolo dell'Aula non siano presenti analoghi testi emendativi, presentati dalle opposizioni, su cui la medesima riformulazione poteva essere applicata. Si sofferma sul richiamo al comma 793 della legge di bilancio per il 2023, anche in relazione al tema della cabina di regia sui LEP, evidenziando peraltro come le tematiche connesse alla limitazione dei disequilibri derivanti dall'autonomia differenziata risultino prioritariamente all'attenzione delle forze di opposizione.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito emerso, profila, in mancanza di accordo, la possibilità di metter ai voti la richiesta di sospensione dei lavori.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare, sull'ordine dei lavori, come risulti del tutto incongruo procedere a votare una richiesta di sospensione, che andrebbe comunque garantita per il corretto svolgimento dei lavori.

Il PRESIDENTE ricorda come risulti convocata alle ore 10 l'Assemblea con all'ordine del giorno il provvedimento in esame, non potendosi non tenere conto di tale calendarizzazione.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), sempre sull'ordine dei lavori, evidenzia come solo stamattina sia stata presentata dal Governo la possibile riformulazione dell'emendamento 4.203 all'esame, per cui non appare in alcun modo dignitoso per i lavori non garantire un congruo tempo per ogni approfondimento ed esame. Ricorda l'importanza del vaglio che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere, rispetto al quale rientra nelle prerogative della presidenza della Commissione porre all'Aula la necessità di un più ampio termine per i relativi approfondimenti.

Il PRESIDENTE dichiara quindi come risulti possibile una breve sospensione, ferma restando tuttavia la calendarizzazione già prevista per i lavori d'Aula.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare come in passato si sia proceduto in numerose occasioni a porre il tema di un termine congruo per gli approfondimenti da parte della Commissione bilancio, che nel momento attuale non viene invece in alcun modo garantito.

Formula quindi una posizione di netta contrarietà a quanto profilato dalla Presidenza, ritenendo comunque che non vi siano più le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento.

I senatori dei gruppi PD, M5S, Italia Viva e Misto abbandonano i lavori.

Il PRESIDENTE, preso atto che risulta superata la richiesta di sospensione dei lavori, propone quindi di procedere alla votazione.

Non essendovi interventi, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere formulata dal relatore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.75, 3.246 e 4.203, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.75, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 2, dopo le parole: «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n.197»".

Sulla proposta 3.246, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 11, sostituire le parole da: «subordinatamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.»".

Sulla proposta 4.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1 infine sostituire le parole da: «coerenti con gli obiettivi programmati» fino alla fine del comma con le seguenti: «volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera d) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197»".

La proposta di parere risulta approvata all'unanimità dei presenti.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 17 gennaio.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi il 17 gennaio, segnalando, per quanto di competenza, che sugli emendamenti 2.0.1 (testo 2) e 2.0.11 non vi sono osservazioni da formulare.

Sulla proposta del relatore 4.100, che modifica il ruolo organico della magistratura, sebbene non vari il

numero totale dei magistrati, occorre avere conferma che non determini ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti in esame, confermando l'invarianza di oneri anche della proposta 4.100.

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi il 17 gennaio 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota istruttoria recante elementi di chiarimento sui rilievi formulati dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la nota è a disposizione dei senatori.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta testé formulata.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione la proposta del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo](#), acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

- ai sensi dell'articolo 11, comma 1, la durata massima del collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili è ridotta, in via generale, da dieci a sette anni, mentre, ai sensi del successivo comma 2, nei soli casi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettere *b*), *c*) ed *e*) la durata massima del collocamento fuori ruolo rimane pari a dieci anni; a tale riguardo, viene chiarito che non risulta possibile identificare puntualmente il numero delle posizioni alle quali si applichi la deroga prevista dal citato comma 2 dell'articolo 11, in quanto tale dato è suscettibile di variare significativamente anche nel corso dell'anno, fermo restando che il numero massimo di magistrati che può essere collocato fuori ruolo è stabilito, per ciascuna giurisdizione, dall'articolo 13 del provvedimento in esame;
- con riferimento all'articolo 13, viene chiarito che il numero dei magistrati ordinari attualmente collocati fuori ruolo, aggiornato al mese di gennaio 2024, è pari a 187 unità, di cui 29 presso istituzioni internazionali e per funzioni di magistrato di collegamento, 3 presso la Presidenza della Repubblica, 15 presso la Corte costituzionale e 20 presso il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, la rideterminazione in 180 unità del numero massimo complessivo dei magistrati ordinari che possono essere collocati fuori ruolo nonché la previsione di limitare a 40 unità il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali, comporterà una riduzione del numero di magistrati fuori ruolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 197 (pom.) del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

197ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, evidenzia, con riguardo all'articolo 1, che occorre valutare, acquisendo elementi sulla quantificazione, le proposte 1.3, 1.4 e 1.5. Per quanto concerne l'articolo 2, occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli oneri per l'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)].

Comportano maggiori oneri le proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30). In relazione all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.100, acquisendo elementi di quantificazione. In riferimento all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118. Occorre invece avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117. Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto individuano nuove attribuzioni in carico ad enti ed autorità indipendenti statali e ne incrementano le relative dotazioni organiche, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, essendo gli oneri privi di quantificazione e la copertura finanziaria individuata inidonea, esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.4 e 1.5, si esprime in senso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, in relazione all'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto non si esclude che la proposta, la quale attribuisce nuove competenze agli uffici della Procura della Repubblica, possa determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30), la valutazione è contraria, in quanto allo stato entrambe le proposte, che pongono a carico dello Stato le spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento

penale, ovvero dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni da consegnare ai difensori, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 4.0.100, esprime un avviso contrario, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si esclude che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri finanziari al momento non quantificabili.

In relazione alle proposte 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118, esprime un avviso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la cui copertura finanziaria, individuata nel Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve ritenersi inidonea.

In relazione alle proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117, si pronuncia in senso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la copertura finanziaria dei quali sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 deve ritenersi inidonea.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato oggetto di modifiche, richieste dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutrale. Il Governo ha chiarito che i costi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sono stati oggetto di una stima prudenziale e che ciò non costituisce una violazione della disciplina contabile. Ha chiarito, inoltre, che esiste la possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica possano aumentare e che sarà compito del legislatore intervenire nel caso si determinino maggiori oneri stanziando le necessarie risorse finanziarie. Infine, ha specificato che le spese per la realizzazione delle strutture in territorio albanese si configurano come investimenti e pertanto devono essere coperte con risorse in conto capitale.

Per quanto di competenza, dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che dovrebbe però accompagnarsi ad una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. In ordine all'articolo 4, comma 5, in materia di diritto di difesa del migrante e partecipazione del difensore all'udienza, nel rinviare al *dossier* del Servizio del bilancio per l'approfondimento dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento sull'inclusione dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati ovvero andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6,

comma 2, ai fini di copertura.

In relazione all'articolo 5, commi 1 e 2, in materia di personale del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, posto che la relazione tecnica precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri, quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge. Al riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

In ordine all'articolo 5, comma 6, in materia di reclutamento di magistrati ordinari, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 recante "Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati" a decorrere dal gennaio 2023.

In relazione all'articolo 5, comma 9, in materia di assunzioni presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel rinviare agli approfondimenti svolti dal Servizio del bilancio, in relazione agli oneri esposti dalla relazione tecnica fino al 2027 segnala che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 1, lettera *a*), quanto al previsto impatto sui saldi, rileva spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre invece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi: al riguardo, appare opportuno fornire chiarimenti.

In ordine al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che sia indicato il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un'integrazione della relazione tecnica sui profili di stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all'ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo).

In via generale, considerato che nel testo del disegno di legge solo alcune delle spese vengono identificate come spese autorizzate o come previsioni di spesa mentre per le restanti si fa riferimento ad oneri generici, occorre acquisire conferma che le spese con natura di previsione di spesa siano esclusivamente quelle in tal senso indicate nell'articolato.

Attesa la previsione di oneri di diversa natura, autorizzatoria e previsionale, nell'ambito della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola di monitoraggio che faccia riferimento alle singole spese configurabili come previsioni.

In relazione ai rilievi rappresentati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rinvia per ogni approfondimento al *Dossier* del Servizio del bilancio n. 122.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni, rappresentando che il relativo contenuto consente di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la relazione tecnica è a disposizione dei senatori della Commissione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Presidente la possibilità di approfondire i contenuti della relazione tecnica, anche in considerazione dell'articolazione dei profili finanziari del provvedimento in

esame.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Patuanelli, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(969-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti) Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, non modificato in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 8.6, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1 e 13.0.2.

Rappresenta quindi che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 8.2, 8.5, 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto dalle proposte emendative derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri (Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro di applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, cercando così di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno. Per quanto concerne i profili di copertura, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in recepimento del parere della Commissione bilancio della Camera, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo in quella sede, appare comunque opportuno acquisire una relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, la relazione tecnica di passaggio dovrebbe fornire approfondimenti per quanto concerne l'articolo 1, in relazione allo spostamento del Tavolo tecnico dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione e del merito e alla prevista aggiunta di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche (comma 1, lettera b), numero 1); nonché in relazione alla facoltà riconosciuta alle regioni di fornire agli studenti un servizio di sostegno psicologico e un servizio di

coordinamento pedagogico anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali (comma 1, lettera *d*). Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede di acquisire ulteriori elementi di chiarimento in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dal possibile ampliamento della platea dei destinatari dei percorsi di mediazione oppure, in alternativa, di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 1). Occorre valutare altresì i profili finanziari connessi alla possibilità di disporre la misura del collocamento del minore in una comunità (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 4): a tale proposito, la relazione tecnica si limita ad asserire che la misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati. Va segnalata altresì la clausola, già prevista a legislazione vigente e riproposta nel disegno di legge, in base alla quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (comma 1, lettera *a*), capoverso "Art. 25.", comma 5): tale clausola appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'anticipo delle spese da parte dell'erario e all'incertezza del recupero di tali spese a carico dei genitori, in relazione alle loro condizioni economiche. Con riferimento all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Potrebbero derivare altresì effetti dalla previsione, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal Servizio 114, di una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea (comma 1, lettera *a*). Occorre fornire chiarimenti, inoltre, sui profili finanziari connessi al compito attribuito all'Istituto nazionale di statistica di svolgere, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1, lettera *b*), nonché in relazione alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione (comma 1, lettera *d*). In relazione all'articolo 4, istitutivo della giornata del rispetto, le cui modalità di svolgimento sono rinviate a una successiva determinazione del Governo, si richiedono elementi a suffragio della neutralità finanziaria ivi prevista. Per quanto riguarda i profili di copertura, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 5), viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2023 a carico del Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendo intervenuta l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre, trattandosi dello stanziamento di parte corrente del Fondo speciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, l'annualità per il 2023 costituisce un'economia di bilancio. Pertanto, risulta necessario riformulare l'autorizzazione di spesa con decorrenza dall'esercizio 2024, e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi avanzati dal relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in

titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2 occorre avere conferma che le disposizioni contenute negli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10 possano operare nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Relativamente alla proposta 2.100, a ulteriore chiarimento rispetto al parere già reso sul testo, chiede di precisare se le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 siano ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5, nonché di specificare le risorse disponibili a legislazione vigente a valere su cui si provvederà a decorrere dal 2027. Per quanto concerne l'articolo 4, per l'emendamento 4.4 occorre avere conferma che l'avvalimento di esperti in materia di cammini possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente come indicato al comma 5 del medesimo articolo. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10, conferma che le disposizioni operano nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 8. Infatti, l'inserimento in banca dati delle dirette confluente viarie dei cammini, di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale, nonché dei cammini di interesse locale, riconosciuti dalle Città Metropolitane o da Roma Capitale, non determina costi ulteriori rispetto alle risorse stanziati e coperte dall'articolo 8.

In relazione all'emendamento 2.100, precisa che le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 sono ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5. A partire dall'annualità 2027 l'aggiornamento della banca dati, integrata all'interno del *Tourism Digital Hub*, sarà svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero del turismo attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 pg2 dello stato di previsione del Ministero - fino ad un massimo di 50.000 euro l'anno - relativo alla gestione e alla manutenzione dei software applicativi, iscritto nell'ambito del nuovo CDR 8 - Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 292.600,00 euro annui (pertanto capiente per le suddette finalità).

In relazione all'emendamento 4.4, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre riformulare la proposta emendativa, al fine di specificare che gli esperti in materia di cammini, di cui può avvalersi il tavolo permanente, operano esclusivamente a titolo gratuito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "in materia di cammini," delle seguenti: "che operano esclusivamente a titolo gratuito,". Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo."

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota, a cui risulta allegata la relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in titolo.

Fa presente che la suddetta relazione è stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non ha potuto procedere ad apporre il visto della verifica positiva unicamente per un impedimento di carattere procedurale, consistente nel disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023-2025). Al riguardo, nel caso in cui il provvedimento non venga modificato in sede referente, si può plausibilmente intendere che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 sia riferita al bilancio triennale vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 può intendersi riferita al bilancio triennale 2024-2026, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 151 del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

151a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente RONZULLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 152 del 31 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 26 gennaio 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (996).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 29 gennaio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:*

«Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale» (997).

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi e colleghe, nelle case di ognuno di noi, ieri, sono comparse delle immagini che credo che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Sono immagini che riguardano una nostra concittadina, detenuta in un Paese europeo, uno dei 27 Paesi dell'Unione europea, che veniva tradotta in tribunale in condizioni che forse non abbiamo visto neanche per gli animali accompagnati nei mattatoi: legata mani e piedi, portata attraverso una catena; una modalità che nei tribunali dei Paesi civili non si è mai vista da qualche secolo a questa parte.

Io penso che tutti noi e tutte noi non dovremmo avere alcuna obiezione a condannare esplicitamente l'Ungheria per il trattamento riservato non solo a una cittadina italiana, ma a qualunque persona dovesse subire un processo in quel Paese. *(Applausi).*

Vi è qui una questione che va oltre la nostra concittadina, e cioè come l'Ungheria rappresenti quello Stato di diritto che noi riteniamo fondativo delle ragioni dell'Europa e che, come Paese Italia, dovremmo ritenere ancor di più, visto la fondamentale tradizione giuridica e di giustizia del processo, che riguarda non solo il nostro presente, ma anche la nostra storia. Eppure, siamo di fronte a quelle scene.

Siamo di fronte a un comportamento che riguarda una nostra cittadina e una cittadina europea. Siamo di fronte al fatto che il padre di Ilaria Salis dice da qualche giorno, con insistenza, che quelle scene non sono avvenute solo l'altro giorno. Quelle scene erano già avvenute nelle udienze precedenti. E dice una cosa che penso tutti dobbiamo valutare di grande gravità: in quelle aule di tribunale, anche nelle occasioni precedenti, era presente la nostra rappresentanza diplomatica.

Parlo di gravità perché due sono le cose: o la nostra rappresentanza diplomatica, quindi il Ministero degli affari esteri, sapeva e non ha fatto nulla; oppure la nostra rappresentanza diplomatica non l'ha raccontato e anche questo mi pare un bel problema di funzionamento. *(Applausi).* Eppure, nelle Aule della Camera e del Senato di questo tema si era già parlato ed erano state presentate delle interrogazioni, che non hanno avuto risposta. Dunque il tema c'era: c'era per la voce del padre; c'era per la voce di una compagna di cella che ha rilasciato un'intervista sulle condizioni in cui si era nelle celle; c'era perché la rappresentanza diplomatica aveva già visto quelle scene nei tribunali.

Credo allora che ci siano per noi due problemi. Il primo: bisogna che questa Camera dica con nettezza che non c'è posto nell'Unione europea per Paesi che non applicano lo Stato di diritto *(Applausi)*; non c'è posto nell'Unione europea per chi non applica le regole del giusto processo; non c'è posto nell'Unione europea per coloro che pensano che un detenuto sia persona che perde i diritti umani e il diritto ad essere trattato con equità. Questo lo dico a quei colleghi - ovviamente tramite lei, signor Presidente - che in qualche modo continuano a dire che è imputata di un reato, magari di un reato grave, e quindi se l'è cercata. Non vale mai per nessuno il fatto che essere chiamato a rispondere di un reato possa determinare delle condizioni di inumanità e di non rispetto dei diritti. *(Applausi).* La forza dello Stato di diritto è esattamente questo.

Esattamente per tale ragione, chiedo, a nome del Gruppo Partito Democratico, un'informativa urgente del Governo in Assemblea per dire due cose. La prima: è possibile, per le norme europee e per gli accordi voluti dal Consiglio europeo, che è una cittadina di un altro Stato europeo possa passare l'attesa del processo agli arresti domiciliari nel suo Paese di provenienza, cioè chiedo al Governo che Ilaria Salis torni in Italia subito e che questa sia la condizione minima per garantire alla nostra concittadina le condizioni positive. La seconda cosa è la seguente: vorrei che non ci si nascondesse dietro l'impossibilità o la difficoltà di fare. Noi tutti conosciamo bene le relazioni... *(Il microfono si*

disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere. Vorrei che i cinque minuti concessi fossero tassativi per tutti, questa volta.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Chiudo con questa considerazione, signor Presidente. Vorrei che la nostra Presidente del Consiglio, che - come tutti sappiamo - ha sempre difeso l'Ungheria e il suo presidente Orbán, prenda con decisione l'iniziativa di parlare con i rappresentanti di quel Paese e ottenere dei risultati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Credo di potermi permettere - spero che non sia un fuor d'opera - di dare un'informazione al Senato. Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre della ragazza - ribadisco, da diversi giorni - che vedrò il 2 febbraio. Non l'ho potuto vedere prima perché era in partenza per l'Ungheria. Il problema - scusate se anch'io intervengo, ma si tratta di una questione che credo interessi tutti, e non solo il Presidente del Consiglio - riguarda sicuramente la dignità dei detenuti, che deve stare a cuore a tutti, in Ungheria e in ogni altra parte del mondo, compresa l'Italia, dove pochi giorni fa ho visto e ho avuto notizia di un sistema non molto dissimile, perlomeno per gli uomini, un po' meno per le donne per la verità, cioè di guinzaglio, di manette non ai piedi.

Quindi credo che il problema, anziché incentrarlo solo su un aspetto internazionale, ce lo dobbiamo porre - lo dico prima degli altri interventi - anche in Italia. Sarà comunque mia cura riferire al padre la sintesi degli interventi che oggi ascolterò ed è per questo che vi ho voluto avvisare prima che li facciate.

MAIORINO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, se vogliamo impegnarci tutte e tutti, in quest'Aula, per migliorare la condizione dei detenuti anche in Italia, credo che questo Parlamento - e certamente il MoVimento 5 Stelle - sia disponibile. Ma oggi si sta parlando di Ilaria Salis, perché credo che il contrasto tra quella fotografia di una donna tradotta in catene in tribunale strida fortemente con i *selfie* sorridenti della presidente Meloni abbracciata ad Orbán e che questo sia motivo di imbarazzo e la ragione del silenzio della Presidente del Consiglio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto e continua a chiedere un'informazione urgente proprio da parte della *Premier*, perché venga a riferire su quanto fatto e su quanto ancora non fatto perché Ilaria Salis torni immediatamente a casa sua, in Italia. Chiediamo questo alla Presidente del Consiglio e non ad altri Ministri perché siamo preoccupati, in quanto sentiamo un Ministro degli affari esteri dire letteralmente: «Noi non abbiamo avuto informazioni da parte né della detenuta né dell'ambasciata di trattamenti particolari, non avevamo notizie». Oggi Ilaria Salis ha scritto una lettera di diciotto pagine, il padre ha scritto lettere penso a chiunque nel Governo e accorgersi che il Ministro degli affari esteri non ne sa niente è preoccupante. Il ministro Lollobrigida dice che non ha visto le fotografie e quindi non può commentare. L'11 gennaio il ministro Nordio, rispondendo a un'interrogazione proprio qui in Senato, ha detto che l'Italia non è affidabile per poter estradare dei detenuti all'estero perché ha dimostrato storicamente di non esserlo, mettendo addirittura in discussione la reputazione del Paese.

Chiedo a tutte e a tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche che legittimamente abbiamo, di anteporre a tutto il resto il rispetto dei diritti umani, il rispetto della dignità della persona e di riportare immediatamente Ilaria Salis a casa sua. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Certamente, ma bisogna vedere chi ne ha la facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sono contento che lei incontrerà, come ci ha appena detto, il padre di Ilaria Salis nei prossimi giorni, per dare anche lei un contributo - nel suo caso, peraltro, particolarmente autorevole - affinché si possa risolvere al meglio questa situazione e devo dire che fa anche bene a richiamare l'attenzione sulla condizione delle nostre carceri. Le chiederei, però, Presidente, di dirlo in particolare al Governo di questo Paese - come è stato detto adesso dalla senatrice Maiorino - che è stato interpellato sul tema proprio da questo banco, dal sottoscritto, anche durante il *question time* dell'11 gennaio scorso. Sono seguiti anche altri atti parlamentari nei giorni

successivi, con alcune interrogazioni che sono state presentate anche alla Camera. Sono state diverse le forze politiche che hanno chiesto al Governo di intervenire sulla drammatica vicenda che coinvolge la nostra connazionale Ilaria Salis. Devo dire che oggi vedo finalmente qualche passo in avanti, anche se molto relativo.

Ha ragione chi ha detto che il ministro Lollobrigida soltanto poche ore fa ha dichiarato di non aver visto le fotografie di Ilaria Salis in catene e, quindi, di non poter commentare quello che sta accadendo. Devo dire che francamente, signor Presidente, questo davvero fa riflettere e lascia sconcertati.

Il 10 gennaio scorso la senatrice Cucchi organizzò una conferenza stampa in Senato con il padre di Ilaria Salis per spiegare, per l'appunto, cosa stava accadendo in Ungheria, la condizione disumana di carcerata a cui era sottoposta la figlia. Alcuni giorni fa la senatrice Aurora Floridia ha posto la questione in Consiglio d'Europa. Purtroppo, signor Presidente, per giorni, per settimane, da parte del Governo italiano c'è stato un silenzio assordante rispetto a questa vicenda. (*Applausi*). Io non so se le ragioni di questo silenzio sono legate effettivamente all'amicizia con il Governo del Paese di cui stiamo parlando, ovvero all'aver semplicemente sottovalutato la situazione, o se sono legate ad altre questioni. Non lo so e dico anche meglio tardi che mai, perché credo che l'obiettivo principale sia risolvere la situazione.

Peraltro, la stessa Ilaria Salis e anche la sua famiglia hanno sempre detto in questi giorni, in tutte queste settimane e in tutti questi mesi che chiedono il rispetto dei diritti umani. Peraltro, questi giorni che Ilaria Salis deve trascorrere sono di custodia cautelare, perché non c'è alcun processo, non c'è alcuna condanna. Pertanto, anche semplicemente poter dire che Ilaria Salis si è macchiata di chissà quale delitto quando non è stato ancora celebrato il processo mi sembra una questione da rigettare nella maniera più netta possibile. Siamo in uno Stato di diritto e dobbiamo necessariamente far sì che il nostro Parlamento dica parole precise su questa vicenda.

Io condivido molto quello che hanno detto alla fine dei loro interventi le senatrici Camusso e Maiorino. Si faccia rapidamente un'informativa, ma soprattutto si prenda un impegno: questo Parlamento deve dire con chiarezza che chi viola in questo modo i diritti umani si pone fuori dalla legalità, fuori dall'Unione europea. E penso che noi abbiamo il dovere come Parlamento italiano di intervenire su questa vicenda in maniera quanto più puntuale, ma anche quanto più netta possibile.

È un bene che adesso si siano levate anche altre voci, ma dispiace davvero molto aver dovuto vedere le immagini di Ilaria Salis con le catene alle mani e ai piedi per far sì che ci fosse questa discussione di oggi e qualche elemento di attenzione in più. Sarebbe stato molto meglio, sarebbe stata una figura molto più bella quella del nostro Paese se la vicenda Salis fosse stata affrontata con serietà anche nelle ultime settimane e in tutti i mesi precedenti. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, dico direttamente che questa è una questione politica che va risolta anche e soprattutto sul piano politico. Quindi, è necessario che quanto prima la Presidente del Consiglio venga in Aula a dirci cosa sta facendo dal punto di vista politico per tirare fuori Ilaria Salis dalla situazione nella quale si trova e portarla in Italia, eventualmente, a scontare l'eventuale pena qualora questa fosse inflitta. Io sono molto contento di sentire parole di garantismo pronunciate finalmente in quest'Aula: valgono in Ungheria, ma anche in Italia. Chi si trova in uno stato di custodia cautelare non dovrebbe essere in prigione. (*Applausi*).

Ilaria Salis, però, non è soltanto una persona che è stata portata in ceppi in un tribunale di Budapest: è anche una persona alla quale sono state negate cose elementari, come gli assorbenti igienici durante il ciclo, una coperta; è stata messa a dormire su materassi infestati di cimici; è stata chiusa lì dentro da un anno e non possiamo ascoltare dal Ministero degli affari esteri frasi come quella per cui in Ungheria la magistratura è indipendente. Se in Ungheria, come in Polonia (finché, per fortuna, il partito Diritto e Giustizia non ha perso le elezioni), i magistrati fossero stati indipendenti, non avremmo i casi aperti che ci sono nell'Unione europea, che denunciano la violazione delle regole elementari dello Stato di diritto, a partire dall'indipendenza della magistratura. (*Applausi*). Bisogna che questo caso sia trattato politicamente.

Vede, signor Presidente, anche in Egitto teoricamente la magistratura è indipendente, ma questo non ha impedito di trovare una soluzione che salvasse la faccia e portasse in Italia Patrick Zaki (*Applausi*), perché misteriosamente la magistratura indipendente dell'Egitto ha condannato Zaki e misteriosamente il presidente della repubblica al-Sisi ha graziato Zaki. Questo vuol dire che, quando si fa politica estera, quelle rare volte che la si fa in modo efficiente (*Applausi*), si può portare indietro un cittadino italiano, come Ilaria Salis o come Filippo Mosca, che è da otto mesi a marcire in un carcere della Romania, in una cella di 30 metri quadrati, con altri 24 reclusi e, come servizi igienici, un buco nel pavimento.

Noi vorremmo sentire come il Ministero degli affari esteri si sta muovendo. Vede, signor Presidente, io ho fatto un'interrogazione e ho ricevuto una risposta. La risposta del Ministero degli affari esteri è in data 24 gennaio 2024 e dice che il ministro Tajani ha parlato per la prima volta di questo caso con il suo omologo ungherese due giorni prima, cioè il 22 gennaio c'è stato il primo contatto tra i Ministri degli esteri. Ma Ilaria Salis è in prigione dal 13 febbraio 2023. Cosa ha fatto il Ministero degli affari esteri tra il 13 febbraio 2023 e il 22 gennaio 2024? (*Applausi*). Una nota verbale? Una protesta?

Io ho avuto l'onore di servire per due anni al Ministero degli affari esteri e so bene che, quando si vuole fare qualcosa, si prende per un orecchio l'ambasciatore locale - come è stato fatto adesso - lo si porta alla Farnesina e gli si dice che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta trattamenti inumani e degradanti. (*Applausi*). E quello che abbiamo visto in questi giorni è esattamente un trattamento inumano e degradante, vietato dalla Convenzione europea, alla quale l'Ungheria aderisce.

Presidente, qui il discorso è che non è più pensabile - come giustamente dicevano altri colleghi prima di me - che l'Ungheria continui a prendere soldi dall'Unione europea. Fino al PNRR, noi siamo stati contributori netti al bilancio dell'Unione europea; ciò vuol dire che abbiamo finanziato stati come l'Ungheria, mentre loro si facevano un baffo dei principi che servono a entrare nell'Unione europea. Oggi l'Ungheria non entrerebbe mai nell'Unione europea, perché viola tutti i parametri che sono previsti.

Qui bisogna insistere molto chiaramente e stabilire che - da un lato - non è più tollerabile questo comportamento. La Presidente del Consiglio deve vedere il presidente Orban e ci deve venire a dire qui quando lo incontrerà e quando interverrà presso il presidente Orban. Poi, naturalmente, bisogna fare pressione sull'Ungheria e ci aspettiamo che, nei prossimi Consigli europei, l'Italia si schieri con il resto dei Paesi europei per bloccare i soldi che l'Ungheria aspetta per il PNRR, perché chiaramente non è degna di averli. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, credo che siamo rimasti tutti scioccati ieri, quando abbiamo visto alla televisione le condizioni in cui Ilaria Salis è stata tradotta in tribunale. Credo siano delle condizioni assolutamente inaccettabili, che non possono essere compatibili con il rispetto dei diritti umani in un Paese che è parte dell'Unione europea.

Ma credo, colleghi, che sarebbe sbagliato aprire adesso una polemica interna nei confronti del Governo. Il ministro Tajani già oggi ha detto di essere intervenuto in modo energico nei confronti dell'omologo ungherese. Il nostro ambasciatore si è recato presso il Governo ungherese, manifestando la condanna per quel trattamento, che - ripeto - non è umano, non è rispettoso dei diritti civili e non è conforme al diritto europeo. Quindi, credo che il messaggio che debba uscire da questa seduta stasera è quello di una coralità, da parte di tutto il Parlamento, di condanna di quel comportamento e di sostegno all'azione del nostro Governo e, in particolare, del nostro Ministro degli affari esteri. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, penso che possiamo veramente unirici all'indignazione di tutta l'Aula nei confronti delle immagini che sono apparse e che hanno visto un'imputata tradotta in tribunale *in vinculis*.

Credo che la nostra indignazione urli e soprattutto ciò confligga non solo con una nostra sensibilità personale nei confronti di coloro che sono comunque sottoposti a un procedimento, ma anche con le

basi della nostra Costituzione e dei diritti umani, che quindi vanno anche oltre i nostri confini statali e il nostro ordinamento.

Purtroppo - e sottolineo purtroppo - stanno accadendo - e grazie alla velocità dei media ne veniamo immediatamente a conoscenza - altre situazioni in altri Paesi, dove i diritti sono calpestati, dove vediamo delle avvocatessse imputate e condannate per aver difeso i diritti; vediamo donne che possono rischiare la morte o che sono addirittura a essa arrivate, per adulterio o per non essersi coperte il volto. Tutto questo ci indigna. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa l'Alto commissario per la difesa dei diritti umani che in Commissione diritti umani ha sottolineato quanto sia grande ancora il lavoro che deve essere fatto per sensibilizzare ordinamenti anche diversi, che hanno magari sistemi normativi diversi, e arrivare a ritenere che i diritti umani sono dei diritti universali e non sono solo relegati all'ordinamento e alla legge del singolo Paese.

Non possiamo quindi veramente fare altro che continuare a insistere e lavorare affinché si possa arrivare a livelli di civiltà e di rispetto anche per coloro che sono indagati, imputati o condannati.

Ho sentito in questa Aula parlare della necessità di far sì che un italiano, sottoposto a un procedimento in un Paese straniero, debba essere ricondotto in Italia per essere sottoposto al nostro ordinamento. Soccorrono a questo anche le valutazioni della Lega, che per tanti anni ha insistito affinché gli stranieri condannati in Italia possano spiare la pena nelle carceri non italiane, ma del loro Paese. Questo è un altro tema. Allora facciamo tutti così? Non lo so. Rimane un grande punto di domanda.

Al di là comunque di quelle che possono essere queste tematiche, non possiamo che continuare a insistere e affermare che i diritti umani devono essere rispettati a livello universale, rivolgendo un grande invito a tutti i Paesi di modificare le proprie prassi, le proprie norme e il proprio modo di pensare alla sensibilità in questo senso. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto due scuole che sono venute a trovarci. La prima è di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La seconda è di Gaeta, in provincia di Latina. Queste due scuole hanno la caratteristica di essere entrambe intitolate a Enrico Fermi. Avete fatto bene a venire insieme. *(Applausi)*.

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

SCURRIA (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (Fdi). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si è sempre definito il partito degli italiani e, quando c'è un italiano o un'italiana in difficoltà, noi non facciamo sconti e differenze, anche quando non la pensano neanche troppo come noi. Le immagini che ci sono arrivate ieri dall'Ungheria sconvolgono, stupiscono e non lasciano indifferenti. Dobbiamo solo capire ora se di questo caso dobbiamo farne un caso vero per arrivare a una soluzione o lo dobbiamo trasformare in una inutile polemica politica, che non porterà sicuramente alla sua risoluzione.

Ieri, per esempio, ero nel carcere di Rebibbia per incontrare alcuni detenuti e conoscere le condizioni dei carcerati in quella prigione italiana. Abbiamo visto anche in Italia persone trascinate con catene e manette da colui che sarebbe diventato poi ministro, Di Pietro, quando serviva portare in carcere in manette quelle persone. *(Applausi)*. Lo abbiamo visto con Enzo Tortora. Lo vediamo ancora oggi con tante persone e non solo in Italia.

Dobbiamo ragionare molto, anche a livello anche globale, su come vengono trattati alcuni detenuti in alcune carceri: pensiamo agli Stati Uniti, dove le persone vengono tradotte in manette e in tuta, quasi per cancellare ogni dignità umana. Allora, se questo è, di questo dobbiamo parlare. Anche come Governo abbiamo dimostrato che, quando c'è da riportare qualcuno in Italia, come l'italo-egiziano Zaki, noi lo abbiamo fatto, con una lunga trattativa diplomatica *(Applausi)*, quando altri non ci erano riusciti, perché magari si sta lì a strapparsi le vesti e a fare comunicati stampa, ma poco si interviene. Noi questo invece lo facciamo e lo faremo. Il Ministro degli affari esteri si è adoperato, il Ministro della giustizia sta lavorando sulla materia, ma non cominciamo a mettere in campo cose che non c'entrano nulla.

L'Ungheria è uno Stato dell'Unione europea e per questo è vigilato nel momento delle elezioni

nazionali, nel modo di funzionamento del Governo, dove la giustizia è separata dal premierato e dal potere politico, esattamente come in Italia. (*Applausi*). L'Italia è uno Stato sovrano, indipendente dall'Ungheria. Quindi, per favore, pensiamo davvero alla situazione di quella ragazza e lasciamo perdere le polemiche politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ho preso nota di tutti gli interventi e ne farò tesoro.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione generale del decreto-legge su sicurezza energetica e fonti rinnovabili, approvato dalla Camera dei deputati. Le repliche avranno luogo nella seduta di domani. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, si è proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Il calendario di questa settimana prevede, inoltre, l'esame del disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani, mercoledì 31 gennaio.

Giovedì 1° febbraio, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia e dell'agricoltura.

Nella seduta di martedì 6 febbraio, a partire dalle ore 14, sarà discusso il disegno di legge in materia di riforma della giustizia. L'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di mercoledì 7 febbraio, fino alle ore 14. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

Dalle ore 14 e fino alle ore 18 di mercoledì 7 sarà discussa la ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

La seduta di mercoledì terminerà alle ore 18 su richiesta del Gruppo parlamentare Partito Democratico. Nella seduta di giovedì 8 febbraio, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge di riforma della giustizia, saranno discusse la legge di delegazione europea 2022-2023 e le connesse relazioni, nonché il disegno di legge di delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Martedì 13 febbraio avranno luogo le votazioni a scrutinio segreto, mediante schede, per l'elezione di due senatori Segretari e per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Nella settimana dal 13 al 15 febbraio sarà discusso il disegno di legge in materia di controllo all'*import* e all'*export* dei materiali di armamento. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Nella settimana dal 20 al 22 febbraio saranno discussi i decreti-legge in materia di *bonus* edilizi e proroga di termini normativi, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Nella settimana dal 27 al 29 febbraio sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Nelle giornate di giovedì 15, 22 e 29 febbraio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:

- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 808 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
- Disegno di legge n. 995 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 969 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Documento LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

- Documento LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

- Disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 855 - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio:

Martedì	30	gennaio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 996 - Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 7 febbraio</i>)
Mercoledì	31	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 1° febbraio, ore 15)
Giovedì	1°	febbraio	h. 10	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 996 (Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 924 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 31 gennaio.

Martedì	6	febbraio	h. 14-20	- Disegno di legge n. 808 -
Mercoledì	7	"	h. 10-18	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento
Giovedì	8	"	h. 10	

			<p>giudiziario e al c o d i c e dell'ordinamento militare</p> <p>- Disegno di legge n. 995 - R a t i f i c a p r o t o c o l l o Italia-Albania p e r rafforzamento d e l l a collaborazione in materia migratoria <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 969 - L e g g e d i delegazione europea 2022- 2023 <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i> e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 - Relazioni programmatica e consuntiva s u l l a partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. 866 - D e l e g a a l Governo in materia di bullismo e cyberbullismo <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Interrogazioni</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 8, ore 15)
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli emendamenti al disegno di legge n. 808 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 995 (Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria) e n. 866 (Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023) dovranno essere presentati un'ora dopo l'invio ai Gruppi del testo redatto dalla Commissione.

Martedì	13	febbraio	h. 16,30-20	- votazione per l'elezione di due senatori
Mercoledì	14	"	h. 10-20	Segretari e votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti *
Giovedì	15	"	h. 10	(voto a scrutinio segreto mediante scheda) (martedì 13, ore 16,30) - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 855 - Modifiche legge n. 185 del 1990 su

				<p>controllo <i>import export</i> dei materiali di armamento - Sindacato ispettivo (giovedì 15, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ciascun senatore riceverà una scheda per l'elezione dei senatori Segretari e una scheda per l'elezione dei componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre senatori quali componenti effettivi e tre supplenti.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 855 (Modifiche legge n. 185 del 1990 su controllo *import export* dei materiali di armamento) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Martedì	20	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale s e g u i t o a r g o m e n t i n o n c o n c l u s i
Mercoledì	21	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi (o v e a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i) (scade il 27 febbraio)
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di t e r m i n i n o r m a t i v i (o v e a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i) (scade il 28 febbraio)

				- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 22, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi) e n. ... (Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Eventuale s e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	28	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4 , Amministrazione straordinaria delle imprese di c a r a t t e r e strategico (<i>scade il 18 marzo</i>)
Giovedì	29	"	h. 10	- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 29, ore 10) - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 996
(Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 924
(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 969
(Legge di delegazione europea 2022-2023)**

e dei connessi Doc. LXXXVI, n. 1, e Doc. LXXXVII, n. 1

(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'

FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,10)

Discussione del disegno di legge:

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 17,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 8a Commissione permanente, senatore Fazzone, per riferire sui lavori della Commissione.

FAZZONE (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo per riferire all'Assemblea che, nonostante l'impegno dei membri della Commissione, di maggioranza e opposizione, vista la mole di lavoro e i notevoli emendamenti presentati agli articoli, non siamo riusciti a ultimare i lavori e quindi arriviamo in Aula senza aver conferito il mandato al relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Fazzone, il disegno di legge n. 996, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, in riferimento alla comunicazione fatta dal presidente dell'8a Commissione, senatore Fazzone, che abbiamo avuto modo di ascoltare, il mio giudizio è che non possiamo arrenderci a una notarile e quasi compassionevole constatazione del modo con il quale non stiamo lavorando. (*Applausi*).

Per l'ennesima volta, viene confermata una patologia, che con il nostro silenzio, rischiamo di trasformare in fisiologia, ma che fisiologia non è. La Commissione, nonostante la correttezza, che voglio riconoscere, e anche l'impegno - mi permetto di dirlo - del presidente Fazzone, che, in questo senso, ha sicuramente espresso una capacità riconosciuta anche da tutti i Commissari, non è riuscita ad esprimere il mandato al relatore né ad affrontare gli emendamenti.

Dall'altra parte, come prova della sua totale sciatteria, il Governo si è presentato in Commissione senza neppure essere in grado di argomentare sugli ordini del giorno presentati (*Applausi*), con un elenco burocratico e pedissequo nel quale esprimeva un sì o un no, e quando qualche Commissario gli chiedeva la cortesia di motivarne le ragioni non era neppure nelle condizioni di farlo.

Questa non è la modalità con la quale si può fare legislazione nel nostro Paese.

Voglio ribadire questo aspetto signor Presidente, perché stiamo discutendo della riforma delle istituzioni e dell'introduzione del premierato. Questa è la prova provata di quello che stiamo provando a spiegare: l'introduzione dell'elezione diretta del *Premier*, in assenza della riforma del bicameralismo perfetto, trasformerebbe il *Premier* eletto dai cittadini in un soggetto intrappolato dentro questa ragnatela.

Cari colleghi, forse oltre a un sussulto di resipiscenza sull'andamento dei nostri lavori e a un maggiore rispetto del Governo nei confronti dell'Assemblea, sarebbe bene riflettere su quanto sta accadendo. Diversamente, infatti, questa patologia, che non può diventare fisiologia, per capriccio, produrrà inevitabilmente i propri effetti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, comprendo il senso del suo intervento. La Presidenza non può che prendere atto della comunicazione del Presidente e di quanto deciso nella Conferenza dei Capigruppo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi siamo di nuovo di fronte a un provvedimento *omnibus* da parte del Governo, un decreto-legge sbagliato alla fonte, a mio avviso, perché di fatto ripropone la stessa ricetta che abbiamo già visto altre volte, a base di trivelle, di gas, di rigassificatore, di nucleare e, per non farci mancare nulla, anche di inceneritori in Sicilia per affrontare il problema dei rifiuti. Ci sono però sempre una scena in questo *modus operandi* del Governo e un copione che si ripetono: qualsiasi atto o provvedimento sia, c'è sempre lo stesso elemento; stavolta è toccato alla tassa ambientale di 10 euro a kilowatt per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kilowatt, votata all'unanimità dal Consiglio dei ministri e poi fortunatamente cancellata alla Camera. Se però viene tolta - e oggi lo voglio ribadire in quest'Aula, soprattutto per i cittadini che ci ascoltano e ci guardano - non è certo grazie alla Lega e a Fratelli d'Italia, che volevano incredibilmente prendersene il merito. La norma è stata tolta perché le opposizioni hanno fatto barricate e lotte in Commissione. (*Applausi*).

Come dicevo prima, è sempre lo stesso copione, come abbiamo già visto in altri atti: si tasta il terreno e si spera che il provvedimento passi inosservato; se però ce ne accorgiamo e lo denunciato, il tentativo viene tolto e parte la raffica di soggetti che se ne vogliono prendere il merito, soprattutto dalla parte della maggioranza. Ma come, era nella norma del Consiglio dei ministri, quindi com'è possibile una cosa del genere? (*Applausi*).

Di nuovo, in questo ennesimo atto, viene fuori lo spudorato dualismo della presidente Giorgia Meloni che, a mio avviso, sconcerta più di quanto la fisica sia stata sconvolta dalla presa d'atto che un fotone

potesse essere contestualmente particella ed energia. Tale dualismo anche stavolta sconcerata, a mio parere, più di quanto la zoologia sia stata sconvolta dalla scoperta di quello strano animaletto che da una parte depone le uova, ma contestualmente è un mammifero, perché allatta i propri cuccioli (sto parlando dell'ornitorinco).

Colleghi, vi siete chiesti quanti voti avrebbe perso la presidente Meloni, se avesse detto in campagna elettorale che avrebbe rialzato le accise sui carburanti? Quanti voti avrebbe perso la Meloni, se avesse dichiarato la sua pavidità di fronte alle banche o, ancora, il suo servilismo e l'accettazione supina degli ordini dell'Europa? Soprattutto mi sono chiesta in questi giorni quanti siciliani e quanti calabresi avrebbero votato la Meloni, se in campagna elettorale fosse stata sincera e avesse detto quello che sta facendo, e cioè: avete presente i Fondi per la politica di coesione che servono per fare scuole, strade, ospedali, rigenerazione urbana? Ebbene, quei soldi me li prenderò io per fare contenti i miei alleati: da una parte la Lega, con il ponte; dall'altra Fratelli d'Italia, che è seduta su una barca di soldi, che decide come e quando allocare; da un'altra ancora, adesso esce fuori Forza Italia, con gli inceneritori in Sicilia. *(Applausi)*.

Mentre l'Europa chiude i famigerati impianti, il nostro Governo progetta per la Sicilia un futuro ostaggio di ecomostri ed emissioni nocive che daranno seri problemi di salute ai siciliani e soprattutto alle future generazioni. Tutto questo in dispregio non soltanto dell'Italia, non soltanto della Sicilia, ma soprattutto di due aree di crisi complesse, Gela e Termini Imerese.

Ora vi starete chiedendo come mai parliamo di Gela e Termini Imerese. Ebbene, nel 2022 l'allora presidente della Regione Nello Musumeci, con una diretta Facebook, comunicò ai siciliani di aver finalmente trovato la localizzazione di due potenziali inceneritori e lo faceva senza che l'Assessorato all'energia della Regione siciliana avesse fatto alcun atto, ma lui si sentì in obbligo di comunicare ai siciliani la sconcertante notizia. Uno di questi inceneritori doveva avere sede a Gela, ma il sindaco neanche lo sapeva e l'allora Presidente disse candidamente che era lui a sceglierlo, ma che in effetti gli era arrivata la manifestazione d'interesse di alcune imprese.

In Sicilia infatti funziona così: non c'è un piano regionale dei rifiuti sulla base del quale si decide dove collocare gli impianti, ma ci sono le manifestazioni d'interesse delle imprese. *(Applausi)*. Soprattutto, oggi dai giornali apprendiamo che il presidente Schifani, governatore della Sicilia, oggi attore di destra, come il suo predecessore, decide che invece forse l'impianto andrà allocato a Termini Imerese, altra area di crisi complessa (solo due ne ha la Sicilia: Gela e Termini Imerese).

Ecco la volontà di questo Governo di destra per aiutare quei territori, trasformando la Sicilia intera in un *hub* dell'inquinamento, dei rifiuti, della *munizza*, come si dice dalle mie parti. *(Applausi)*. Giorgia Meloni è così: pronuncia belle parole a favore di telecamere e poi agisce in senso diametralmente opposto (appunto, l'ornitorinco della politica).

Una cosa però è certa e me la sono chiesta: ma il Governo Schifani, come il suo predecessore, ha fatto qualcosa per migliorare la raccolta differenziata in Sicilia? Certamente no. *(Applausi)*. E la Meloni si è chiesta come mai Catania e Palermo sono ancora alla soglia del 20 per cento per la raccolta differenziata? Sapete chi governa la Sicilia dal 2017? Proprio i Governi di destra-centro e proprio Catania e Palermo sono governate da soggetti di destra. *(Applausi)*.

I siciliani per l'ennesima volta sono traditi da menti finissime al servizio di *lobby* che guardano esclusivamente al profitto, noncuranti delle macerie che lasceranno e dei gravi danni all'ambiente e alla salute che graveranno sulle generazioni future, sui figli miei, Presidente, e su tutti i figli dei concittadini siciliani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, interveniamo per dovere e per rispetto nei confronti dei cittadini e non soltanto perché i colleghi della maggioranza non hanno interesse, evidentemente, a seguire questo provvedimento, che è stato deciso altrove. Quando ci troviamo in questa circostanza, tale per cui un decreto parte dall'altra Camera, arriva qui al Senato e poi viene posta la questione di fiducia, non sappiamo più come ripetere che si tratta di una mortificazione del Parlamento, innanzitutto dei parlamentari, ma anche del mandato che abbiamo acquisito dai cittadini. Questo è tanto più vero quanto più questi decreti d'urgenza, che è l'unico modo attraverso il quale ormai

l'Esecutivo cerca di governare in questo Paese, hanno un carattere che in alcuni casi non è di urgenza e in altri casi è di estremo ritardo, quindi siamo oltre l'urgenza, ma più spesso sono, com'è stato detto, decreti *omnibus*, in cui ci si occupa di tutto in modo raffazzonato, confuso e molto spesso senza alcun tipo di programmazione.

Oggi riflettevo che questo decreto-legge che parla di energia arriva dopo un anno di Governo Meloni; ricordo bene che i primi decreti-legge si occuparono esattamente di energia (abbiamo avuto i famosi decreti-legge aiuti-*quater*, altri provvedimenti in materia di energia) e noi dicevamo che non si stava risolvendo alcun problema e che saremmo stati costretti a tornare nuovamente sull'argomento.

Quello in esame tratta diverse materie, perché è un decreto-legge *omnibus*: alcune misure effettivamente non sono state abbondantemente oggetto di riflessione (per la verità nelle due Camere, certamente non in questa), ma tantissime questioni non vengono risolte. Ne cito una su tutte: noi abbiamo un impegno che è un'occasione straordinaria, quella di finanziare importanti investimenti energetici attraverso la leva di REPowerEU, che era partita da circa 6 miliardi e poi ha avuto altre integrazioni a seguito della ridefinizione del PNRR, delle quali non sappiamo assolutamente nulla, eppure continuiamo a sfornare decreti-legge in materia di energia. Abbiamo un prospetto importante di risorse da spendere in tempi brevi, ma nel provvedimento in esame i riferimenti a tutto ciò sono molto pochi, perché non si ha notizia dei progetti specifici, né di dove saranno realizzati; non sappiamo se in REPowerEU ci sarà il rispetto dell'obbligo dell'investimento del 40 per cento, né chi stia dialogando con chi. Abbiamo invece altre soluzioni, come quelle abbastanza sorprendenti che la collega ha testé citato e riguardano un emendamento approvato di notte in Commissione alla Camera che attribuisce al Presidente della Regione Sicilia la facoltà di commissario per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti di vario tipo.

In tema di commissariamenti, il presidente Schifani è già commissario delle autostrade; si è fatto commissariare oltre 1,3 miliardi per i fondi di sviluppo e coesione per costruire il ponte; evidentemente, in questa maggioranza di centrodestra, quando si fa carriera, si assume la qualifica di commissari. Naturalmente è un commissariamento della politica: non torno su una serie di questioni che sono state dette, ma evidentemente, quando si usano procedure accelerate (cosa che in teoria potrebbe essere positiva) senza fare attenzione a un'analisi di impatto delle questioni e dei problemi e senza un confronto con i sindaci, con l'Assemblea regionale e con tutte le parti interessate, evidentemente il commissariamento assume semplicemente una logica di potere, di assenza della politica e di eccesso di discrezionalità, che evidentemente non può portare ai risultati desiderati.

Proprio oggi in Sicilia abbiamo avuto notizia di un altro provvedimento di urgenza e di sicurezza nazionale che è stato approvato in questa sede qualche mese fa. Mi riferisco al famoso decreto-legge Ilva, che, come ricordate, cambiava le procedure e attribuiva ai magistrati che avessero interrotto impianti di depurazione o di smaltimento relativi a impianti di sicurezza nazionale la facoltà di far continuare l'attività, contemperando diversi interessi. Abbiamo avuto la notizia che il gip del tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale di quel decreto-legge, gli stessi che noi avevamo sollevato e che, a distanza di qualche mese, ritornano. Non si può infatti pensare di accelerare procedure o commissariare interi enti superando le esigenze di tutela della salute e del lavoro e di verifica degli impatti ambientali ed economici ai diversi livelli. Eppure questo accade e accade nel modo peggiore.

Avviandomi alla conclusione, osserviamo sostanzialmente che nel 2016 la Corte dei conti aveva detto che di questi impianti che vanno collocati in zone molto particolari della Sicilia non se ne sarebbero potuti fare più di cinque, per ragioni di efficienza dell'ambito territoriale di riferimento. In questo momento sono 18; la caratteristica di regolamentazione che la Corte dei conti chiedeva fosse affidata ad un soggetto pubblico è ancora nelle mani di soggetti privati; poche aziende controllano questo *business* in Sicilia e le caratteristiche di territorio ambiguo nel quale la criminalità organizzata porta avanti i propri traffici restano ancora intatte. Tutto questo avviene inserendo in fretta e furia una norma importantissima per la Sicilia e per la tutela ambientale, di notte, con un emendamento a un decreto-legge *omnibus* che dovrebbe occuparsi d'altro.

Ripetiamo stancamente, come una preghiera, ma senza speranza, questo rito di dover svolgere un

intervento in discussione generale su un provvedimento sul quale verrà posta la questione di fiducia, su un decreto *omnibus* che si occupa di tutto e in molti casi di poco, se non di niente, che tuttavia introduce meccanismi che ci fanno pensare che si faranno dei passi indietro significativi sulla tutela dell'ambiente, senza risolvere le questioni dell'energia.

In Sicilia quasi un anno fa il ministro Urso è andato a visitare il polo industriale, promettendo che quel polo di raffinazione, sul quale oggi sono stati sollevati dei dubbi di legittimità per l'applicazione del decreto Ilva, sarebbe diventato un *hub* europeo. Di europeo qui non c'è niente, non c'è neanche l'*hub*, ma abbiamo fatto invece passi indietro. Ha fatto bene la collega a ricordare che è il centrodestra - anzi, è il destra-centro - a governare in Sicilia da oltre sei anni, che raccoglie purtroppo un consenso frutto del bisogno e non della capacità di questa maggioranza di rispondere a quei bisogni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, prima di iniziare, per amor di verità, voglio dire che il Governo in Commissione ha chiesto di accantonare i punti su cui venivano chieste spiegazioni, al fine proprio di dare risposte più esaustive: e questa, se me lo permette, caro collega, non la chiamerei assolutamente sciatteria.

Detto ciò, il mio intervento inizia prendendo in considerazione quello che è successo con la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica, che l'inverno scorso - voglio ricordarlo - ci è costata ben 5 miliardi al mese e che ha rischiato di portare al collasso migliaia di aziende. La guerra in Ucraina ci ha insegnato che dobbiamo cercare di essere i più autonomi possibile, per quanto riguarda non solo l'energia, ma anche le materie prime.

Come dice il nostro Presidente del Consiglio, la globalizzazione non ha avuto gli effetti sperati, anzi la ricchezza si è verticalizzata e gli stati autocrati sono diventati ancora più autocrati. In questo processo, noi e l'Europa abbiamo abbassato la guardia, finendo con il dipendere sempre di più da altri Stati e dando loro la possibilità di tenerci sotto ricatto, com'è successo con la Russia. Questo non deve più succedere.

Diventa quindi prioritario sfruttare le nostre risorse, continuare nella politica di diversificazione delle fonti, già iniziata con il Governo Draghi, favorire e incentivare le fonti di energia rinnovabili. Oggi ci siamo quasi del tutto affrancati dal gas russo, perché, grazie alle infrastrutture già esistenti e nell'ottica della diversificazione delle fonti, importiamo da tanti altri Paesi, quali la Libia, l'Algeria, l'Azerbaigian, il Nord Europa e vari Paesi dell'Africa centrale. Anche il Piano Mattei è propedeutico a ciò.

Questo però non è sufficiente: occorre promuovere e investire nelle rinnovabili. Le misure previste dal decreto-legge ci permetteranno di utilizzare al meglio le grandi potenzialità del nostro Paese e di raggiungere un grado elevato di approvvigionamento energetico, rafforzando la nostra autonomia e contemporaneamente contribuendo al necessario processo di decarbonizzazione.

In un mondo segnato da crisi politiche internazionali e da emergenze climatiche, abbiamo il compito e il dovere di salvaguardare la nostra sicurezza energetica, tutelando l'ambiente, ma anche il nostro settore industriale e la nostra economia. A tale scopo, con questo decreto vengono facilitati gli investimenti in autoproduzione delle rinnovabili per le imprese del settore a intenso utilizzo di energia. L'agevolazione consiste nel fatto che il gestore dei servizi energetici anticiperà per i primi tre anni gli effetti della realizzazione degli impianti, garantendo energia rinnovabile a un prezzo in linea con i costi della tecnologia utilizzata; l'energia così anticipata verrà restituita nei successivi vent'anni.

Inoltre, il decreto prevede una nuova disciplina volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, anche qui a prezzi calmierati, prioritariamente a imprese gasivore. Ricordo fra l'altro che le imprese ad alto consumo di energia in Italia sono circa 3.800.

Tutte queste misure permetteranno quindi di contrastare la volatilità dei prezzi nei mercati, che può mettere a rischio la loro competitività internazionale. (*Applausi*).

È stato poi raddoppiato il finanziamento del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, al fine di sostenere invece le imprese più esposte al rischio di rilocalizzazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'eolico galleggiante in mare, il decreto-legge prevede l'individuazione in almeno due porti del Mezzogiorno di aree demaniali marittime da destinare alla

realizzazione di un polo strategico nazionale, estendendo però, allo stesso tempo, la possibilità di individuare porti e aree demaniali idonei anche in tutto il resto del territorio nazionale.

Per incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione, il provvedimento prevede anche un fondo per Regioni e Province autonome, alimentato nel limite di 200 milioni l'anno, che partirà da quest'anno e sarà finanziato fino al 2032. Questo permetterà di garantire misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, a fronte dell'installazione di impianti rinnovabili nelle aree ritenute idonee.

Sono poi considerate strategiche, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale e liquefatto *onshore*, incluse le infrastrutture connesse autorizzate al 10 dicembre scorso. Si tratta quindi di una norma importante per impianti come quello di Porto Empedocle e Gioia Tauro, dove vengono individuate due aree demaniali marittime destinate a tali infrastrutture.

In un momento come questo, in cui la sostenibilità e la sicurezza energetica sono al centro del dibattito, la costruzione e l'operatività dei terminali di rigassificazione di gas liquido naturale *onshore* assumono un ruolo fondamentale non solo per incrementare l'efficienza energetica, ma anche per garantire una maggiore stabilità e sicurezza nel fornire energia a livello nazionale.

In questo decreto-legge sono state anche introdotte alcune disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso (parliamo quindi dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana), al fine di escludere dal contributo riconosciuto dal commissario straordinario i prodotti vegetali non ancora raccolti, che saranno oggetto di altri tipi e forme di contributo. Saranno invece incluse tutte le categorie di prodotti di qualità, come i DOP e gli IGP.

Per le aziende agricole toscane che hanno subito danni nei mesi di ottobre e di novembre è prevista invece la possibilità di accedere alle misure di indennizzo previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate per la copertura di tali danni. Sempre per la Toscana, il provvedimento dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e, a tal fine, destina 50 milioni.

In merito a queste disposizioni, vorrei far notare alle opposizioni, per suo tramite, signor Presidente, che gli emendamenti presentati, anche alla Camera, richiedono misure che già ci sono e che sono già state previste; quindi o non se ne sono accorti, perché magari erano distratti, oppure l'hanno fatto in maniera strumentale a soli fini propagandistici. (*Applausi*). Il credito d'imposta e i finanziamenti agevolati infatti sono già stati previsti nella manovra finanziaria e per essi sono stati stanziati 700 milioni. Il risarcimento dei beni immobili è inserito in un ordine del giorno presentato alla Camera dal Gruppo Fratelli d'Italia approvato e allegato alla legge di bilancio. (*Applausi*). Anzi, qualcuno piuttosto dovrebbe dire perché non l'ha votata.

Tra l'altro, vorrei ricordare che il risarcimento dei beni mobili per il terremoto del 2012 non è stato contemplato e nessuno dell'allora maggioranza si è stracciato le vesti per ottenerlo.

Per quanto riguarda invece l'agricoltura, sono state previste varie misure a copertura dei diversi danni: alle produzioni, strutturali, da frane e anche ai mezzi agricoli. Si tratta quindi di misure già previste. (*Applausi*). Fare allarmismo (com'è stato fatto con certi articoli usciti sulla stampa locale la scorsa settimana, in cui si diceva che il Governo ha bocciato tutti i sostegni a imprese e privati) solo a fini propagandistici sulle spalle degli alluvionati, lo trovo veramente di cattivo gusto. (*Applausi*).

D'altronde, Presidente, tutto serve per sviare l'attenzione dalle responsabilità per quanto è avvenuto. La verità infatti è che, se si fosse fatta la dovuta prevenzione, tanti danni si sarebbero potuti evitare o, perlomeno, limitare. (*Applausi*).

L'ultimo punto su cui mi voglio soffermare è la fine del mercato tutelato, che tanto ha fatto discutere, ricordando a chi evidentemente ha la memoria corta, oppure ogni tanto si distrae, che si tratta di un impegno preso dai precedenti Governi nell'ambito delle riforme previste dal PNRR. (*Applausi*). È doveroso quindi ricordare, visto che girano narrazioni non corrispondenti alla realtà, che anche nel mercato libero sono previsti tutele per i consumatori e strumenti per prevenire aumenti ingiustificati dei prezzi. Fra l'altro, se consideriamo le stime del quotidiano «Energia», è proprio grazie alla concorrenza tra gli operatori che sarebbero previsti risparmi per i consumatori fino a 120 euro all'anno.

Le persone che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, i soggetti con disabilità e i proprietari che hanno un'utenza in una struttura abitativa di d'emergenza a seguito degli eventi calamitosi e i cittadini di età superiore ai settantacinque anni saranno invece automaticamente trasferiti comunque nel servizio di tutela della vulnerabilità.

Mi avvio alla conclusione, sottolineando che tutto questo dimostra il fatto che le nuove regole sull'energia sono convenienti e che il Governo di centrodestra si sta muovendo con determinazione e pragmatismo, senza lasciare indietro nessuno. Con questo decreto-legge stiamo facendo un passo importante nella direzione intrapresa dal Governo di mettere in atto una transizione *green*, concreta, pragmatica e non ideologica, che coniuga la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, perché l'obiettivo è di continuare con buon senso e avendo ben chiaro l'interesse nazionale a fare il bene dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghe, le lancette della crisi climatica battono inesorabilmente. Urge una strategia a breve e lungo termine coerente nelle iniziative e negli interventi, che devono tendere ad un univoco punto d'arrivo. Il traguardo è stato fissato al 2050, quando dovranno essere azzerate le emissioni di gas serra. Rispettare quella data darebbe qualche speranza di contenere l'aumento delle temperature sotto una soglia compatibile con la vita sul pianeta.

È evidente però che questo Governo non coglie il punto della questione, proponendo l'ennesimo miscuglio di disposizioni, anche contrastanti tra loro. In barba a qualsiasi principio di omogeneità, ci troviamo dinanzi a norme di carattere energetico che si affiancano a quelle sulla gestione dei rifiuti radioattivi, ad esempio, per poi saltare alle alluvioni e ai terremoti; tentativi scomposti di dare un senso alla sbandierata sicurezza energetica. Infatti, il titolo, come al solito, è un tutto dire. Mi sono precipitata a leggere questo decreto-legge, perché ho pensato che forse, chissà, era la volta buona che finalmente si sarebbe andati incontro alla salute del pianeta e si sarebbe fatto qualcosa di davvero utile per la sicurezza energetica. Al contrario, non si vuole andare dalla parte della conversione alla sostenibilità, ma si ignora in modo colposo lo stadio critico in cui si trova il nostro pianeta. Si fa finta di niente, ma non è più consentito questo comportamento.

Invece di guardare al futuro con misure sostenibili, si continua a investire sulle fonti del passato e questo decreto ne è la prova: gas, nuove trivellazioni, nucleare e inceneritori. Non si ascolta la comunità scientifica, neanche quella che già da tanto sta diramando messaggi inequivocabili. Siamo in una lotta contro il tempo per cercare di ridurre gli effetti più devastanti dei cambiamenti climatici prodotti dall'insieme delle attività umane e in particolare dall'uso dei combustibili fossili, le cui emissioni di carbonio si stanno accumulando nell'atmosfera; ma forse non si riesce a capire nemmeno cosa siano questi combustibili fossili, visto che ritornano puntualmente come se nulla fosse.

Si continua quindi a rimestare in un sostanziale solco antirinnovabili, mettendo in atto un piano anacronistico, oltre che profondamente pericoloso.

Il cappio della prassi del monocameralismo si fa sempre più stretto, anche questo a danno del nostro lavoro parlamentare. Questo decreto è arrivato come un fulmine e noi siamo qui a doverlo recepire in maniera passiva. Possiamo almeno parlarne qui in Aula, ma vedo che neanche qui si ha voglia di ascoltare. Ormai tutto arriva e deve passare, calpestando tutti e tutto. Il nostro pianeta, però, merita rispetto e queste azioni, un domani non troppo lontano, purtroppo ricadranno sul nostro conto.

Andiamo a una breve analisi di alcuni contenuti, anche perché citarli tutti significherebbe allungare a dismisura il mio intervento. All'articolo 2 il Governo piazza una disposizione che classifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *onshore*, rieccoci: non solo, il Governo considera tutte le connesse infrastrutture quali interventi indifferibili.

Questo costante primo piano alle fonti fossili non si può certamente considerare un buon biglietto da visita per un Paese che dovrebbe puntare alla decarbonizzazione. Questa progettualità sembra dunque che stia andando decisamente da tutt'altra parte.

L'articolo 8 prevede poi l'individuazione di almeno due porti del Mezzogiorno, delle aree demaniali

marittime, da destinare alla realizzazione di un polo strategico per la realizzazione di piattaforme galleggianti per la produzione di energia eolica in mare. Quello che preoccupa è il coinvolgimento anche dei relativi specchi d'acqua esterni, il fatto che non si tiene conto dell'attuale salute dei nostri mari, un massiccio sviluppo che è evidente non sia adeguatamente pianificato.

Queste piattaforme galleggianti rappresentano una forte pressione sugli ecosistemi marini, già provati da altre sollecitazioni antropiche, sia vecchie sia nuove. Tale preoccupazione è stata confermata anche dal programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, che ritengono fondamentale fare chiarezza sugli impatti ambientali e socioeconomici, considerando proprio le interazioni con gli altri settori marittimi, ma qui nulla di questo viene considerato. La missione da non perdere mai di vista è il contrasto all'indiscriminato sfruttamento delle risorse, all'inquinamento, all'acidificazione e alla distruzione degli *habitat*.

Restando agli oceani, oltre alle implicazioni per la biodiversità, l'attuale degrado dei mari è problematico anche dal punto di vista climatico. Non dimentichiamo che gli oceani giocano un ruolo vitale nella regolazione del clima del nostro pianeta. È tassativo quindi riconoscere che anche i grandi progetti di energia rinnovabile *offshore* sono infrastrutture industriali. È pertanto fondamentale comprendere i loro impatti ambientali, per prevenire un'ulteriore degradazione degli ecosistemi.

I possibili impatti dei parchi eolici *offshore* possono essere diversi: cambiamento, degradazione e perdita degli *habitat*; potenziale effetto barriera alla migrazione e al foraggiamento della fauna marina; varie forme di inquinamento da rifiuti, fino all'inquinamento sonoro e luminoso.

Le infrastrutture rinnovabili *offshore* devono quindi seguire attente prescrizioni e non se ne possono aumentare arbitrariamente i luoghi di realizzazione. Lo sviluppo delle energie rinnovabili *offshore* raggiungerà il suo obiettivo se garantirà risposte compatibili con la tutela della biodiversità marina e la resilienza degli oceani per una giusta transizione energetica.

Sorprende poi che un Governo così attento alle politiche migratorie e alla sorveglianza dei confini e dei porti non consideri il fatto che i cambiamenti climatici siano la prima causa proprio dell'emigrazione. Interi popoli si spostano a causa dei fenomeni climatici estremi come la siccità. (*Applausi*). Tali misure sono proprio espressione di iniziative prese con estrema superficialità, inseguendo interessi personali e non certo il bene pubblico.

Un altro importantissimo riferimento va poi fatto ai progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Come correttamente rilevato dal WWF, fa specie considerare che l'ulteriore stanziamento di circa 96 milioni per progetti non sia stato finanziato perché non erano *green*, ma si basavano sempre su fonti fossili. Si perdono quindi e non si riescono a investire in maniera corretta nemmeno i fondi del PNRR. La ragione di questa osservazione fa il paio con il perché alcuni di questi sistemi e altri che sono stati anche presentati non siano stati finanziati. La Commissione europea, infatti, ha rilevato che solo 14 dei 29 progetti approvati a livello nazionale rispettano effettivamente il principio di non arrecare un danno significativo. Pertanto, noi andiamo a fare progetti che arrecano danni e questo in base al fatto che solamente alcune delle reti di teleriscaldamento oggetto di intervento risultavano totalmente alimentate da fonti rinnovabili.

Mi avvio alla conclusione e ringrazio per i minuti in più che mi sono stati concessi. A proposito di impianti, voglio sottolineare anche quanto detto dalla collega Damante, ossia che si continua a pianificare la costruzione di nuovi inceneritori. Siamo vicini ai cittadini siciliani e comunque ritengo che alla fine questi interventi arriveranno dappertutto. Sono impianti che producono scorie tossiche e si nutrono di rifiuti di ogni genere, quindi le aree in cui si trovano tali inceneritori potranno diventare dei centri di raccolta di rifiuti di ogni genere. Non si sa pertanto di quale sicurezza energetica si parli, quando l'unica cosa che appare è un rimpallo tra fonti fossili e fonti tossiche.

Per tutte queste ragioni, si tratta di un provvedimento che non può assolutamente trovare il favore del MoVimento 5 Stelle. Concludo con la parte relativa agli eventi disastrosi, alluvioni e terremoti, che hanno ancora una volta messo a dura prova i nostri territori; una parte che ha trovato inclusione in questo variegato corpo di norme. Con questa ultima notazione mi toccherà ripetere un concetto che - ahimè - ho più volte declinato in quest'Aula: stanziare risorse e aiutare nel momento di difficoltà è sacrosanto, ma senza un piano a monte questo modo di agire equivale a voler arrestare il flusso di una

cascata con le mani. Da più di dieci anni proponiamo in ogni sede utile il prontuario di azioni preventive da adottare per evitare che ogni piccolo mutamento del meteo si trasformi in una sciagura. Ripristinare la vegetazione nelle aree urbane insieme a un corretto deflusso delle acque, sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, diffondere sistemi di produzione agroalimentare meno idroesigenti: tutto ciò significa alleviare i problemi legati sia all'assenza di precipitazioni sia alla concentrazione delle stesse. Si tratta di azioni che dispiegano effetti benefici a lungo termine e che contribuiscono concretamente alla sostenibilità e alla resilienza delle città.

Curare il ripristino della salute del suolo, promuovere sistemi innovativi per la catena alimentare e puntare sulla agroforestazione: sono queste le materie prime di una ricetta durevole per limitare gli impatti negativi che ostacolano il processo di riequilibrio delle risorse terrestri. Non c'è da attendere neanche un minuto in più: non è questo il Paese che possiamo consegnare alle generazioni del futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ho diligentemente preso nota del titolo di questo provvedimento: disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La cosa impressionante è che nessuno degli obiettivi indicati in un titolo così lungo e dettagliato viene conseguito dalle misure previste da questo decreto-legge; misure per lo più insufficienti e di facciata e che in alcuni casi vanno decisamente nella direzione sbagliata.

Prima di tutto e prima di fare anche considerazioni di merito che riguarderanno particolarmente cosa non si è fatto per l'aiuto ai territori colpiti dalle alluvioni, sento la necessità di mantenere una promessa: ossia ogni volta che prendo la parola sulla conversione di un decreto-legge sia fatto il punto su che cosa sta avvenendo a danno delle prerogative e della dignità del Parlamento per colpa dell'abuso di decreti-legge che questo Governo sta facendo come nessun altro Governo prima ha fatto.

Siamo di fronte alla conversione parlamentare del cinquantatreesimo decreto-legge nell'arco di sedici mesi. Penso che questo vada detto tutte le volte, e cioè credo che non ci dobbiamo assuefare a questo modo di legiferare, che è un calcio in faccia ai parlamentari e alla popolazione che i parlamentari rappresentano. Siamo in questo caso il ramo del Parlamento che non tocca palla, quello più preso in giro. Ormai siamo in regime di monocameralismo alternato: la Camera di primo esame può modificare qualcosa, non molto, e se lo fa, lo fa di straforo, sottobanco e male, come dirò in relazione a questo provvedimento; mentre la seconda è la Camera presa in giro, quella che vede arrivare nei suoi organi un provvedimento imm modificabile e che deve mettere un timbro rinunciando in partenza a esercitare le prerogative che fanno parte del corredo di poteri di chi è stato eletto dai cittadini. In questo caso, non solo lo strumento del decreto suscita tali considerazioni per gli abusi che ho ricordato, ma si è decisamente aggravata la situazione facendo entrare nell'atto, di notte, alla Camera una disposizione - quella di cui ha già parlato il collega Nicita - relativa al commissariamento in mano al presidente della Regione Sicilia Schifani delle iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti; disposizione del tutto estranea per materia a quelle che formano l'oggetto di un decreto-legge, pur già così eterogeneo in partenza. Quindi, di calci in faccia al Parlamento invece di uno ne sono stati dati due.

Non si fa niente per raggiungere gli obiettivi che vengono qui delineati: il sostegno alle imprese energivore non c'è, la promozione delle energie rinnovabili non c'è. Sull'abbandono del mercato tutelato sono stati fatti dei pasticci inenarrabili, non mettendo in campo nessuna campagna di informazione che potesse accompagnare i cittadini utenti verso il pieno dispiegarsi di questa novità. Soprattutto, si continua a non prevedere niente di serio e, quindi, a praticare una politica di abbandono nei confronti dei territori investiti dagli eventi alluvionali da maggio in poi: l'Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana. Ci sono migliaia di cittadini che, a causa dell'alluvione, hanno perso tante cose di valore materiale e di valore affettivo, che hanno subito danni per migliaia di euro, ci sono imprese che hanno subito danni per decine o centinaia di migliaia di euro. E verso quelle famiglie e verso quelle imprese, siano di Bologna o di Reggio-Emilia, oppure di Prato o di Firenze, servirebbe una politica di

serietà e di verità. Per quelle famiglie conta solo sapere se, a diversi mesi da quando sono state colpite da un dramma così forte, sono arrivate sui loro conti correnti delle risorse oppure no. Sui loro conti non è arrivato niente. La cosa è particolarmente grave per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, perché dall'alluvione sono passati otto mesi. Ma è altrettanto grave per quanto riguarda la Toscana, la terra da cui io provengo, nella quale sono stato eletto senatore, che ha avuto tre miliardi di danni con le esondazioni e le frane del 2 novembre. In quella circostanza la Regione ha compilato un rendiconto importante e dettagliato di quello che è avvenuto, lo ha inviato a Roma e ha atteso risposte che non sono mai arrivate.

Questo è un modo molto sbagliato di procedere. Normalmente le chiacchiere non seguite da fatti producono una forte disillusione nei cittadini e anche sentimenti di rabbia e di costernazione. In casi come questo, dove i cittadini hanno perso tanto di quello a cui tenevano o che era importante nelle loro vite, questi sentimenti di rabbia e di costernazione e questo senso di abbandono sono molto più acuti e più forti del normale.

Noi ci auguriamo che possa esserci un cambio di direzione, che il prossimo decreto-legge - davvero su queste tematiche bisogna intervenire con decreto-legge - contenga, invece dell'affastellarsi confuso di norme eterogenee, una scelta chiara, con risorse certe e tempi rapidi per le popolazioni colpite dalle alluvioni. Finora questo non è avvenuto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, il decreto-legge in questione tratta di una materia impegnativa, quella della sicurezza energetica, e vorrei dedicare il tempo che ho a disposizione per approfondire un aspetto peculiare, particolare, della cosiddetta sicurezza energetica, che nel caso specifico il decreto-legge in esame denega. Voi vi presentate in Aula dicendo che fate un decreto-legge sulla sicurezza energetica e poi, quando dovete affrontare un tema sul quale vi è un'esigenza specifica, che è stata posta da un deliberato approvato all'unanimità dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, guardate da un'altra parte.

Mi riferisco al destino, al futuro, allo sviluppo delle concessioni idroelettriche in questo Paese, che è un aspetto importante che abbraccia varie questioni. C'è un tema di sicurezza; c'è un tema ambientale; c'è un tema industriale; c'è un tema di rapporti con i territori; c'è un tema di competitività del sistema Paese. Su questo, signori del Governo e della maggioranza, vi siete presentati nel dibattito alla Camera - qui ci consentite soltanto di utilizzare questo tempo per esprimere qualche idea - con idee diametralmente opposte fra loro. Pertanto, per evitare di entrare nel merito delle vostre idee che tra loro sono incompatibili, avete deciso di non decidere.

Tuttavia la realtà si impone, perché intanto stiamo parlando del destino di più di 21.000 megawatt nel nostro Paese; stiamo parlando di 4.840 impianti, di cui 339 sopra i 10 megawatt, cioè l'83 per cento della potenza installata. Più di 1.000 di questi impianti sono collocati nella Regione dalla quale proveniamo io e la senatrice Fregolent, il Piemonte; 887 sono in Trentino-Alto Adige, 747 in Lombardia; per arrivare invece alle punte più basse, 21 sono in Basilicata, 18 in Sardegna, 16 in Puglia. Questi impianti hanno una caratteristica: il 76 per cento ha più di quarant'anni e l'86 per cento di queste concessioni va a scadenza entro il 2029; per applicare il decreto Bersani nel 2029, bisogna partire cinque anni prima a indire le gare, e cioè quest'anno. L'età media di questi impianti è di quarantacinque anni.

Su questo tema abbiamo intanto la prova provata dell'autonomia differenziata pasticciata costruita da questa maggioranza e da questo Governo. Per la verità devo dire non solo da questa maggioranza, perché su questo tema in passato si è data, da una parte, la competenza primaria alle Regioni autonome; lo Stato aveva mantenuto la competenza esclusiva; poi con il decreto-legge semplificazioni del 2018 la proprietà delle opere idroelettriche è stata trasferita alle Regioni con la relativa competenza, aprendo peraltro un contenzioso che le Regioni non sono in grado di gestire dal punto di vista del trasferimento delle proprietà sulle cosiddette opere bagnate e opere asciutte; lo Stato aveva stabilito che chi non avrebbe fatto le gare entro la fine del 2023 sarebbe stato sostituito, ma ciò non è avvenuto, e nel frattempo è successo un florilegio di fantasia e di nulla. Dal 2018, infatti, solo la Lombardia ha indetto tre gare, su cui - da quanto si legge sui giornali - stanno arrivando dei ricorsi. Il

Piemonte ha immaginato un *project financing* che è stato bocciato dall'Agcom. Il Trentino-Alto Adige ha fatto ricorso contro lo Stato, cioè il Presidente della Provincia autonoma del Trentino, leghista, ha fatto ricorso contro la decisione del Governo, dove c'è la Lega. In Friuli stanno andando verso le società miste. In Alto Adige, che sono sempre i più pragmatici, riassegnano le concessioni a fronte di investimenti.

In tutto questo i rapporti con i territori, di cui in questa Aula molti si riempiono la bocca, sono pari a zero, perché non c'è una Regione che abbia stabilito che vi è un vincolo o un nesso causale stringente e cogente tra la riassegnazione delle concessioni e il ritorno dei canoni degli investimenti del coinvolgimento delle comunità locali nei territori di provenienza, che sono solo ed esclusivamente territori montani. Insomma, le Regioni su questo vogliono solo fare cassa, vogliono tenersi i canoni e vogliono escludere dalle compartecipazioni le autonomie locali che sono interessate. Un centralismo regionale, burocratico e miope, che ha prodotto nel frattempo il blocco di tutti gli investimenti del settore: questa è la descrizione in Italia.

Mentre in Italia siamo immersi in questo contenzioso politico, che vede peraltro Fratelli d'Italia, che in passato era sulle nostre posizioni, mentre la Lega spingeva a tutta velocità rispetto alle gare, perché aveva in mente esclusivamente il potere di una Regione, che guida, in Europa cosa accade? In Europa accade che è stata ritirata la procedura di infrazione avviata nei confronti del nostro Paese e nel frattempo - udite udite - tutti i nostri *partner* europei stanno facendo l'opposto di quello che si fa in Italia, e ripeto l'opposto. La Francia proroga le proprie concessioni idroelettriche al 2040, attraverso il meccanismo di statalizzazione dell'EDF. In Svezia, che pure fa parte dell'Unione europea, non è stato posto alcun limite alle concessioni, unitamente alla Norvegia e al Regno Unito, che peraltro non fanno parte dell'Unione europea. In Austria le concessioni scadono dopo novant'anni; in Svizzera dopo ottanta (anche se non fa parte dell'Europa); in Francia, in Portogallo e in Spagna dopo settantacinque. In Italia vogliamo fare le gare e dire che i concessionari dopo vent'anni devono restituire le chiavi. Non ci vuole tanto a capire come finisce dal punto di vista della competizione.

Insomma, i tre aspetti che ho cercato di ricordare sin qui (asimmetria europea, forte disomogeneità delle leggi regionali e regole non chiare per il trasferimento dei beni, che apriranno la strada ai contenziosi) avrebbero consigliato l'esigenza di affrontare e normare la questione con legge statale. Ma non si può, perché chi si riempie la bocca con l'autonomia differenziata dice che questa è una competenza esclusiva delle Regioni. E non si può perché, mentre Fratelli d'Italia era d'accordo con la nostra proposta di rinegoziazione con rinnovo, che peraltro avrebbe consentito quasi 10 miliardi di investimento e un aumento del 10 per cento della generazione idroelettrica nel nostro Paese, Fratelli d'Italia è stata bloccata dall'operazione portata avanti dalla Lega.

E vi è un ulteriore elemento, cari colleghi, a proposito di sicurezza. Se voi intendete avviare le gare idroelettriche su scala regionale, noi rischiamo di aprire la porta a una scalata, a un impossessamento di questi *asset* fondamentali da parte di soggetti che non rispondono al nostro Paese, che non rispondono all'Europa, che hanno tentativi di operazioni speculative e che possono impossessarsi di *asset* essenzialmente funzionali al nostro bisogno. Dopodiché non veniamo a lamentarci se poi qualche fondo sovrano, con sede ad Abu Dhabi piuttosto che a Pechino, diventerà - come si dice - il padrone delle nostre acque, se non siamo in grado di costruire un meccanismo regolatorio efficace e omogeneo. Tutto questo però non può essere affrontato per le questioni che ho cercato di ricordare. E allora, signori del Governo, che avete guardato altrove, delle due l'una: o si attua un'effettiva rinegoziazione, con un rinnovo con regole omogenee, oppure si fanno le gare, ma quelle vere, fatte bene, con la *golden power* e le garanzie, non pasticci come state facendo.

In realtà, però, signora Presidente - avviandomi alla conclusione - avete scelto, soltanto per stare insieme come maggioranza anche su questo punto, di non decidere. Come diceva un pensatore del Novecento, in realtà l'indecisione è la decisione di fallire. Ecco, qui c'è il rischio che voi facciate fallire un settore industriale, un *asset* essenziale del Paese e, visto che vi piace tanto questa parola, c'è il rischio che facciate fallire un'idea di sovranità del Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto in tribuna il secondo gruppo di studenti e docenti dell'Istituto di istruzione

superiore «Enrico Fermi» di Gaeta, in provincia di Latina. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 (ore 18,11)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi, amarezza, delusione, stizza per l'ennesimo provvedimento che non c'è dato approfondire, che abbiamo ricevuto oltre tempo massimo con i banchi dell'Aula della maggioranza vuoti, con la maggioranza ridotta a controfigura dell'azione del Governo e il Paese fuori a subire questa modalità che di democratico non ha nulla e che, deleteria, sta diventando la pratica quotidiana in questo Parlamento, mancando di rispetto all'Italia e ai suoi cittadini.

Ma tant'è, prendiamo atto di questo provvedimento sull'energia, con il quale ci troviamo di fronte a una paradossale e quanto mai pericolosa azione del Governo, dannosa per il nostro Paese. Mentre la politica globale si interroga, in modo sempre più condiviso e competente, sulle modalità e sulle tecniche per condurre il pianeta all'abbandono definitivo delle fonti fossili, il Governo Meloni persevera nel suo testardo e inspiegabile accanimento verso risorse inquinanti e clima alteranti che andavano gradualmente abbandonate già dall'inizio di questo millennio.

Non è la prima volta in questa legislatura che ci troviamo a discutere di energia e, mentre molti Paesi si stanno concentrando da tempo sull'implementazione della transizione energetica, in Italia il Governo Meloni ha deciso di ingranare la retromarcia a occhi chiusi, continuando a investire e puntare sulle fonti fossili, responsabili degli eventi climatici estremi che stanno flagellando l'Italia e l'intera economia.

Persino la COP28, dopo un inizio deludente e nonostante si sia svolta in un Paese petrolifero circondato da colossi petroliferi, è riuscita ad accordare i 196 Paesi partecipanti sulla necessità di allontanarsi dai combustibili fossili, accelerando l'azione entro il 2030, così da raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'accordo firmato alla COP28, con tutti i limiti di un percorso sicuramente complesso, ma già avviato, ha sollecitato i Paesi anche a triplicare le fonti rinnovabili e a raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030; a ridurre le emissioni di metano nonché ad eliminare il prima possibile i sussidi inefficienti e i combustibili fossili.

Sarebbe stato quindi del tutto logico e naturale aspettarsi che il nostro Governo, impegnatosi sui tavoli internazionali a Dubai, con il nuovo anno iniziasse a tradurre finalmente quelle urgenti iniziative in atti normativi volti a sostenere compiutamente la transizione energetica, affrontando il necessario cambio di passo. Invece no. Ai tavoli internazionali il Governo Meloni ci mette la faccia, firma orgogliosamente accordi e impegni verso l'abbandono di fonti fossili; poi, tornato in Italia, cambia faccia e continua a inseguire una politica energetica obsoleta, con un Piano Mattei inesistente e non condiviso, tanto che anche il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki giusto ieri, qui, in quest'Aula, ha lamentato l'assenza di un coinvolgimento con il Governo italiano nella stesura del Piano Mattei, ponendo anche l'accento sulla mancanza di valide soluzioni alla crisi migratoria.

L'assenza di una scrittura concordata con i futuri *partner* africani ha un solo nome: diletterismo e negligenza della prassi più elementare di cooperazione internazionale. Ma alla beffa non c'è fine. La presidente Meloni, annunciando di voler trasformare il nostro Paese in un *hub* del gas, prevede di finanziarlo prelevando 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima. Qui si va contro il clima, non per il clima, finanziando il gas con fondi destinati alla sostenibilità. Ma che importa quanto succede nel pianeta e nella stessa Italia, fuori dalle porte decisionali? Il Governo preferisce finanziare delle infrastrutture inquinanti, chiamandole, con un'operazione di *restyling*, «opere di interesse strategico nazionale», impianti che non sono giustificabili nemmeno analizzando i dati economici. L'obiettivo, spacciato per necessità, è ancora quello di autorizzare nuove trivellazioni in mare, rischiando di compromettere ulteriormente quel patrimonio inestimabile che è il territorio italiano. Un Governo che non sa riconoscere e tutelare la vera ricchezza di questo Paese nulla ha di patriottico ed è inutile richiamare continuamente la Nazione se non si ha l'interesse a tutelare l'ambiente in cui quella comunità nazionale vive.

L'impegno normativo va rivolto al settore delle rinnovabili, alla sua implementazione, incentivazione,

promozione e semplificazione. Invece no: l'articolo 2 del presente provvedimento favorisce l'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare a imprese gasivore, qualificando come urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *offshore*. La norma incentiva nuove attività e nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, non solo nei siti interessati da concessioni già esistenti, ma anche in nuove aree marine protette e nell'alto Adriatico, dove, nello spregio di ogni vincolo già presente a tutela dell'ambiente, si potranno condurre attività di ricerca e coltivazione di gas naturale.

Il Governo non ama l'inglese, ma qui, per evitare la comprensibilità, parla di azioni di *gas release*: viene autorizzato il rilascio di gas, azione dannosa e pericolosa, aprendo una preoccupante stagione di trivellazione in territori depositari di una biodiversità e di una ricchezza naturale incommensurabile. È una decisione insensata e motivata, anche perché i consumi di gas continuano a calare nel nostro Paese - forse non lo sapevate - e anche in modo netto: si parla di circa il 15 per cento dal 2022 al 2023, come confermano le stime di Snam Rete Gas; un calo che continuerà anche nei prossimi anni e che è fisiologico, visti gli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello internazionale. Non si capisce, quindi, sulla base di quali dati il Governo ha rintracciato la necessità di impegnarsi per lo sviluppo di nuove infrastrutture gasivore: tutto ciò a spese dell'ambiente, della biodiversità marina e della salute umana.

L'articolo 11, poi, recante misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi, stravolge e svilisce completamente la normativa attinente all'individuazione dei luoghi idonei a fungere da deposito e smaltimento per i rifiuti radioattivi. Fuori da ogni logica, si consente a Comuni e città di promuovere la propria autocandidatura per ospitare nuove discariche di rifiuti tossici e radioattivi. Alla faccia dei Paesi denuclearizzati, adesso nel Governo va di moda chiamare i depositi di scorie nucleari «parchi tecnologici». In questo modo si aggira l'applicazione di tutta una serie di criteri tecnico-scientifici volti alla garanzia della sicurezza nello stoccaggio a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che sino ad oggi ancora non hanno consentito l'individuazione di un luogo adatto a tale pericoloso scopo, in un Paese, il nostro - ricordiamolo - fragilissimo a livello morfologico.

L'articolo 14-*quater*, approvato in un *blitz* di notte in Commissione alla Camera - com'è già stato detto - prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia per procedere alla costruzione di due nuovi inceneritori, stanziando 800 milioni di euro sottratti al Fondo sociale di coesione. Si tratta di inceneritori che da circa vent'anni vengono considerati dalla comunità europea e internazionale come residuali nella piramide del ciclo dei rifiuti: una scelta inquinante e inaccettabile per una Regione splendida come la Sicilia, che necessita di fondi per lo sviluppo di progetti e per lo sviluppo delle comunità, tutelando l'ambiente e la salute dei cittadini.

Non è questo che si merita l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

[DI GIROLAMO](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membro del Governo, ci troviamo di nuovo in quest'Aula a fare sostanzialmente da passacarte all'ennesimo provvedimento governativo. Come prassi alla quale ci avete abituato, il testo è in netto contrasto con quanto si propone, almeno nel titolo. Partiamo dalle basi. Forse questo Governo, qualche Ministro, sentendo COP28, avrà pensato alla polizia o avrà pensato a un supermercato vicino al civico 30, dove magari poter acquistare i fusilli da mandare nello spazio. Ma non è così. Non è così. (*Applausi*).

La ventottesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, appunto la COP28, che si è tenuta tra novembre e dicembre dello scorso anno, ha fissato alcuni obiettivi; tra questi, la volontà di abbandonare progressivamente i combustibili fossili nel settore dell'energia, triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030.

Voi, con questo provvedimento, vi infischiate di quanto stabilito in quella sede, palesando per l'ennesima volta la vostra totale mancanza di una seria, coerente e anche lungimirante politica energetica e climatica. È una cecità volontaria, quella che vi affligge, perché siete voi stessi a coprirvi

scioccamente gli occhi; un non voler vedere, questo, che recherà dei danni enormi al nostro Paese, ai nostri territori e alla nostra gente.

Con l'articolo 4, nella sua formulazione originaria, avevate in mente di finanziare la decarbonizzazione tassando le rinnovabili: una genialata su cui avete fatto marcia indietro - per fortuna - autocorreggendovi per l'ennesima volta, cosa che infatti vi accade sempre più di frequente.

Passiamo all'emendamento Sicilia. Sull'isola non c'è un'emergenza rifiuti: ve la siete inventata, con questo emendamento a questo provvedimento, indicando come commissario all'emergenza Renato Schifani. A questo punto, però, fateci capire bene, perché il discorso si fa un po' complicato. L'emergenza non c'è ma, se ci fosse, Schifani sarebbe uno dei responsabili, visto che la Regione non ha neanche il piano rifiuti.

Quindi, inventate le emergenze e piazzate Schifani, che l'avrebbe creata o comunque mal gestita, come commissario. E questo commissario sfornerà ordinanze praticamente senza vincolo alcuno e potrà dare il via libera alla costruzione di nuovi termovalorizzatori. Pazienza per le emissioni, pazienza per la tutela dell'ambiente. Bruciamo tutto: hai visto mai che a qualcuno, a un certo punto, venga in mente di investire in economia circolare e in raccolta differenziata?

Definite i rigassificatori come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Questo quando, numeri alla mano, sappiamo bene che non è così e che i terminali già operativi sul nostro territorio raramente arrivano a sfiorare l'80 per cento di utilizzazione.

Quanto alle trivelle, quelle che Giorgia Meloni definiva, testualmente, "un aiuto ad alcune grandi lobby" e delle quali lei stessa denunciava il contributo all'inquinamento del nostro mare, ecco l'ennesima giravolta: ora invece sono utili, anzi indispensabili. Anche su questo tema vi siete superati. Il vantaggio atteso per questo Paese, con il vostro provvedimento, sarebbe irrisorio e facilmente colmabile con una corretta manutenzione della rete di distribuzione del gas già esistente. Ma questo, casualmente, a nessuno di voi è venuto in mente.

Altra chicca è l'articolo sullo stoccaggio di CO₂, con il quale scegliete di investire in una tecnologia vecchia di mezzo secolo, costosissima e di dubbia efficacia.

Sul mercato tutelato che avete abolito, in estrema sintesi, consiglate alle famiglie, che dovranno affrontare il conseguente caro bollette, di arrangiarsi e di accendere la TV, dove di sicuro troveranno informazioni utili su come muoversi nel composito mondo delle offerte. Nessuno, però, sta dicendo loro dove trovare i soldi per pagare quegli aumenti.

A tal proposito, consentitemi di rivolgere il mio pensiero e la mia solidarietà agli operatori del *contact center* del mercato tutelato. Nel farlo, voglio citarvi alcune frasi di una lettera dei dipendenti della Tecnocall dell'Aquila, inviata anche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Siamo i lavoratori del mercato tutelato dell'energia - si legge nel messaggio - che a breve termine rischieranno di non avere più un posto di lavoro, un salario, la dignità di chi nel lavoro vede il proprio riscatto e quello della propria famiglia.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,20)

(Segue DI GIROLAMO). Non perderemo il posto di lavoro per una crisi aziendale, non per una crisi economica come ce ne sono state tante anche nel territorio dell'Aquila, ma ciò accadrà per una scelta politica». (*Applausi*). Cosa risponde Giorgia Meloni a queste cento famiglie che vivono nel collegio elettorale che l'ha eletta?

Signori, qui siamo al ridicolo. Con questo provvedimento burla vi prendete gioco del futuro del nostro Paese, quel futuro a cui fa invece esplicito riferimento l'articolo 9 della nostra Carta costituzionale, precisando che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». È un principio fondamentale inserito nella Carta costituzionale grazie al Movimento 5 Stelle; un principio che voi scegliete di non rispettare, perché in tutta evidenza non è tra quelli che animano e determinano le vostre scelte politiche. Stessa cosa dicasi per l'articolo 41, che stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

Colleghi della maggioranza, è la Costituzione che dovrete portare in Aula e rileggere, e non ridicoli fax con i quali, tra l'altro, fate soltanto una brutta figura (*Applausi*), mostrandovi per ciò che siete.

Dopo un anno e mezzo di Governo, potete vantare nessun merito, ma solo ridicole figuracce, un concetto che vale anche per questo provvedimento con cui state togliendo energia al Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sono veramente felice di poter intervenire, in nome e per conto del Gruppo Lega, su un provvedimento che, diversamente da quanto rappresentato dalle opposizioni parlamentari, cerca e riesce in gran parte a dare delle risposte a una situazione che - lo si è ricordato - questo Paese ha anche ereditato e che è causata da scelte tardive, da mancate scelte e purtroppo da un contesto internazionale nel quale il nostro continente e il mondo intero si sono ritrovati a causa di eventi susseguitisi dopo la pandemia, con delle guerre che sono ancora in corso che - ahimè - hanno purtroppo condizionato il mercato delle materie prime.

A questo punto non ci resta che esaminare il contenuto di questo testo che dovremo andare a convertire, per acclarare quanto sto affermando. I punti cardine sono la riduzione dell'impatto delle produzioni di energia che fino ad oggi si sono contraddistinte da un utilizzo smodato di quelle materie prime di origine fossile e che, all'interno di un piano che è stato concretizzato in Italia con il piano nazionale italiano per l'energia e il clima, hanno compromesso l'Italia rispetto ad alcuni obiettivi che sono contenuti nelle direttive comunitarie. Ebbene, il frutto del lavoro contenuto in questo decreto è stato originato dalla direttiva n. 2413 del 2023 (RED III), con la quale si sono cambiati, aumentandoli, i *target*, tra cui quello che è stato portato al 42,5 per cento nel consumo finale lordo di energia che deve provenire da fonti rinnovabili. Questo *target*, che è ben più alto del precedente RED II, ci ha evidentemente obbligati ad assumere anche delle precise norme che vanno nel senso di rendere più semplice l'investimento da parte del sistema commerciale degli imprenditori e delle aziende, ossia tutto quello che fa parte della produzione da energie rinnovabili. E soprattutto, merito di questo decreto è incentivare l'autoproduzione di energia rinnovabile da parte di quei settori produttivi energivori che tanto hanno subito, nei mesi scorsi, la fluttuazione impazzita delle materie prime per produrre energia, quale fra tutte, appunto, il gas. È una novità che si intenda agevolare il settore energivoro, ma è assolutamente una strategia di importanza nazionale poter garantire che le nostre produzioni strategiche non subiscano gli effetti di nuovi possibili incrementi del costo del gas, che ad oggi rimane una delle fonti strategiche che ci garantiscono una programmazione della produzione dell'energia indispensabile per i settori produttivi.

Abbiamo ricordato alcuni dei punti fondamentali sui quali questo provvedimento si snoda, ma vorrei, tra le altre, ricordare anche delle norme che posso definire di nicchia, che ritengo indispensabili e fondamentali. Una fra tutte riguarda anche il mio territorio e viene introdotta con l'articolo 3, ovvero la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. Qui si è fatta una scelta di campo veramente lungimirante, cioè permettere al soggetto gestore uscente, al termine della validità del titolo concessorio, di presentare una offerta di investimento, quindi una proposta sul proprio piano industriale da sottoporre a valutazione del soggetto competente che sono le Regioni, per vedersi riconoscere una nuova durata non superiore ai vent'anni rispetto a un piano pluriennale per la promozione degli investimenti. Per chi non conosce il settore della geotermia, vorrei ricordare che questo garantisce, ad esempio, a una Regione come la Toscana qualcosa come un buon 20 per cento di autoproduzione che avviene in quel territorio rispetto al fabbisogno dell'intera Regione. (*Applausi*) .Ritengo che gli investimenti, che ad esempio Enel Green Power ci ha promesso su questo fronte, potrebbero aumentare di molto la capacità produttiva di energia elettrica da questo settore.

Sul fronte, invece, della produzione di energie rinnovabili, devo dire che l'altro aspetto lungimirante del testo in esame è aver diversificato le semplificazioni che sono state riconosciute alla produzione di energie rinnovabili. Questo è assolutamente un bene, perché, ad esempio, aver puntato esclusivamente su una delle nostre capacità produttive quale il fotovoltaico avrebbe esposto il Paese a un grave nocumento, ossia dover accettare il fatto che, nell'ambito del settore fotovoltaico, il *player* mondiale di questo *asset* è, purtroppo, la Cina. Con la Cina, d'altra parte, dovremo fare i conti. Se prendiamo a riferimento il costo dell'energia, esaminando soltanto il settore del fotovoltaico, produrre energia in Europa costa il 45 per cento in più rispetto alla Cina. Costa molto di più anche la produzione di batterie, che è un altro punto sul quale proprio poche ore fa, in Commissione ambiente, la società Enel

ci ha invitati a rendere operativi degli incentivi. Questo perché abbiamo un problema: le energie rinnovabili hanno il difetto di non essere adeguatamente programmabili, ovverosia non consentono, diversamente dalla produzione di energia con gas o con il tanto desiderato nucleare, di rendere evidente la capacità di tensione rispetto a quella della potenza erogata. Per questo, come dicevo poco fa, Enel ci ha raccomandato di inserire gli accumulatori all'interno di uno dei prossimi decreti-legge come un punto assolutamente fondamentale per consentire l'accumulazione di energia. Mi riferisco al cosiddetto *permitting*, che consentirebbe, anche nell'ambito dell'installazione, di ottenere un'agevolazione in tema autorizzatorio. Riteniamo che questo sia un altro punto fondamentale.

Abbiamo poi ricordato - e lo ha fatto anche il nostro segretario Matteo Salvini - un altro punto sul quale potevamo intervenire, ma ci è stato detto che è stato contrattualmente compromesso con le misure del PNRR. Mi riferisco all'idroelettrico, un altro strumento competitivo, che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere reso accessibile attraverso bandi di gara; ciò avrebbe garantito un'ulteriore sicurezza ai soggetti gestori nell'ambito della produzione di energia rinnovabile con capacità programmabile.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento rappresentando come nel 2023 il nostro Paese abbia raggiunto una produzione di energia rinnovabile superiore a quella da energie prodotte con materie prime fossili, che ancora ci sia molto da fare su questo fronte e che la competizione internazionale, soprattutto con grandi realtà come quelle cinesi, non possa prescindere, se vogliamo centrare gli obiettivi comunitari, da un intervento a supporto del nostro sistema produttivo e dal riconoscimento delle semplificazioni amministrative tanto indispensabili per rendere veloce l'installazione e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Ci auguriamo infine che potremo presto utilizzare anche il nucleare come un ulteriore *asset*, sul quale il nostro Paese avrà la possibilità di investire tanta dell'intelligenza nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

*FINA (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, noi qui abbiamo il dovere di dire la verità e, nello specifico del provvedimento in esame, di farlo rispetto al metodo e al merito.

La verità nel metodo è che questa è una nobile discussione nella Camera alta, tanto onorevole e blasonata quanto inutile. Noi stiamo solo commentando il provvedimento in esame, non lavorando, non solo perché, come ha spiegato bene il senatore Parrini, siamo alla cinquantatreesima fiducia, ma anche perché abbiamo iniziato la discussione in Commissione stamane alle ore 11; interrompendola, avremo discusso in tutto un'ora o un'ora e mezza; adesso in Aula svolgiamo interventi in discussione generale, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e infine la fiducia. Non cambiamo una virgola, non incidiamo su niente. Ormai c'è un chiaro monocameralismo alternato. Mi è capitato di dire in un'altra occasione, in cui si discuteva sempre di temi legati all'energia, che il senatore Leopoldo Elia ha già parlato molto più autorevolmente di me di "fuga dal Parlamento", per rappresentare il fenomeno di degenerazione che da anni ha rotto l'equilibrio tra potere esecutivo e legislativo, mortificando queste Assemblee e comprimendo le prerogative parlamentari di opposizione e anche di maggioranza. Questo è un utile appunto per quando discuteremo di premierato.

Ciò, però, è grave anche per il merito del provvedimento di cui discutiamo: un decreto-legge dedicato alla materia dell'energia e così tanto legato alla prospettiva futura del Paese, che avrebbe meritato tempo e ascolto, apertura e dialogo, confronto e mediazione. Invece, solo un ramo del Parlamento ha potuto discuterne; anche in quel ramo la discussione è stata compressa, caratterizzata anche da qualche *blitz* notturno del Governo (su cui tornerò), impermeabile al contributo e al lavoro delle opposizioni, ma anche della maggioranza.

E fatemi dire che siamo ancora all'ennesimo *record*, nella storia repubblicana, degli emendamenti proposti e ritirati dalla maggioranza, perché c'è un briciolo di consapevolezza, quando si preparano gli emendamenti, del fatto che testi come questi vadano migliorati, ma poi tale consapevolezza subito si ritrae.

Questo decreto-legge potrebbe passare alla storia - lo voglio dire - con il nome forse di "decreto Gava". Sanno bene a cosa mi riferisco i colleghi di Fratelli d'Italia, ma anche della Lega. A decidere su

un cospicuo numero di emendamenti alla Camera è stata la vice ministra Gava, che, cambiando alla radice il contenuto di alcuni di essi, ha ottenuto l'approvazione di misure importanti, votate anche dagli ignari colleghi firmatari, che hanno visto stravolte le loro proposte e che, con grande spirito di responsabilità, per così dire, hanno ritenuto di non opporsi. Lo voglio dire alla senatrice Farolfi, perché eravamo nella stessa Commissione (e glielo dico naturalmente per il tramite della Presidente). A proposito degli ordini del giorno, lei ha detto che non era vero che il rappresentante del Governo non fosse informato sul motivo del "no" ad alcuni ordini di essi ed ha aggiunto che li avevano solo accantonati. La verità è che li abbiamo accantonati perché il Governo non sapeva perché c'era quel "no". (*Applausi*). Questo è importante, guardate, non tanto per lo specifico di quello che è accaduto, ma perché, se di fronte alle proposte emendative o addirittura agli ordini del giorno dell'opposizione, il Governo risponde "non siamo d'accordo e basta", noi possiamo anche chiuderle le Commissioni e scriverci quando siamo d'accordo o meno, perché non c'è nessun dialogo, non c'è nessuna collaborazione e, in definitiva, non c'è nessun Parlamento.

La verità però dobbiamo dirla anche nel merito, proprio perché lungo e altisonante è il titolo di questo provvedimento e dovrebbe rispondere a una domanda di fondo: qual è la direzione del Governo sull'energia? La direzione è ovunque. Qual è la strategia? Tutte e quindi nessuna. Penso proprio a "La Verità" e cito il giornale, perché quest'Aula ha ospitato un importante *summit*, con rappresentanze dei Governi africani. "La Verità" di Belpietro, che è sempre un'ottima fonte per capire qual è la strategia politica di questo Governo rispetto al futuro, scrive: «I soldi per la fuffa del clima usati per fermare gli sbarchi» (è il giornale di questa mattina). Poi, in terza pagina: «I soldi del clima più utili contro gli sbarchi». Insomma, i 5,5 miliardi di cui si è parlato in questo famoso Piano Mattei, per 3 miliardi vengono dal piano per il clima. Questo è il punto: il Governo non ci crede.

Proprio in occasione della discussione con i Paesi africani, il Governo ha avuto modo di dire per la prima volta che noi discutiamo con l'Africa e che ci occupiamo dei problemi dell'Africa con loro e non solo per loro, tranne poi - lo ha detto già la senatrice Floridia - essere smentiti dal presidente dell'Unione africana, che ha detto: «Avremmo auspicato essere consultati». Non so quindi con quali africani abbia parlato la presidente Meloni, ma probabilmente erano comici russi. (*Applausi*).

Noi siamo dalla parte del presidente Mattarella, che riconosciamo come Presidente. Noi lo riconosciamo come presidente, Sergio Mattarella, il quale dice: «Siamo in ritardo nella lotta al cambiamento climatico». Questo è il punto: la strategia di questo Governo va nell'esatta direzione contraria. Partiamo dalle energie rinnovabili e dalle norme di semplificazione a sostegno del comparto, che avrebbero dovuto essere la spina dorsale del provvedimento in discussione. Nulla di tutto questo: nessuna misura concreta e di prospettiva sulle politiche industriali necessarie ad adeguare il sistema Paese alla transizione energetica e alla conversione ecologica, che è la più grande sfida della contemporaneità. Nessuna misura sugli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, facendo registrare una totale incoerenza con le conclusioni raggiunte dalla COP28, che pure abbiamo sottoscritto. Non fanno breccia nemmeno i richiami dell'ENEA rispetto al fatto che l'industria fotovoltaica in Europa, grazie all'avvedutezza di alcuni Governi, ha fatto registrare un deciso rilancio della politica industriale di settore, spingendo sugli obiettivi ambientali e sociali condivisi a livello europeo.

E poi c'è la beffa, di cui ha già parlato la senatrice Di Girolamo. Abbiamo visto comparire a un certo punto un emendamento con una tassa per i nuovi impianti rinnovabili, in un decreto che nel titolo parla di sostegno alle fonti rinnovabili. Si tratta di un balzello previsto dall'originale articolo 4, eliminato solo grazie al nostro lavoro in Commissione alla Camera, una tassa di 10 euro per kilowatt. Questa è la politica di sostegno e rilancio che il Governo voleva promuovere a favore delle rinnovabili.

Vi è poi il tema del mercato tutelato. Dobbiamo denunciare come ci troviamo di fronte a un totale disinteresse del Governo per famiglie e imprese, del tutto abbandonate. Ci siamo sentiti dire che però era un impegno del PNRR; sì, ma da luglio bisognava accompagnare le famiglie informandole su quello che stava accadendo, altrimenti così diventa un'altra nuova tassa.

Continuiamo a ignorare le effettive rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici dei *contact center* del servizio di maggiore tutela. La clausola sociale in questo settore è stata una conquista frutto di

battaglie giuste fatte in anni e voi, con un colpo di spugna, l'avete cancellata: un'ingiustizia grave e inaccettabile.

L'idroelettrico è un comparto su cui non sappiamo giudicare se il Governo e le forze di maggioranza hanno preferito essere più inutili o più dannose. Abbiamo assistito su questo tema a un ampio dibattito e anche a un'ampia varietà di proposte emendative, ma, come al solito, mentre quelle provenienti dalle opposizioni sono state difese e sostenute, i parlamentari di maggioranza, ancora una volta, hanno risposto "presente" a ogni pedissequo e puntuale "invito al ritiro".

In conclusione, sul tema dei sostegni economici alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, la negligenza è troppo grave per non essere denunciata, soprattutto da chi nel proprio ruolo parlamentare, come il sottoscritto, porta con sé l'esperienza umana ed istituzionale di aver vissuto una calamità naturale e la distruzione del proprio territorio. Un Governo che trova il tempo e il modo per la nomina a commissario straordinario per i rifiuti del Presidente della Regione Sicilia, materia del tutto estranea a questo decreto-legge, e non trova il tempo e il modo per chiudere l'attesa lunga mesi delle risposte mancanti alla comunità emiliano romagnola non è un Governo serio. E, ancora una volta, nonostante il Governo, attraverso il Ministro, abbia detto che c'è bisogno di un codice della ricostruzione, ci troviamo a discutere su provvedimenti che, volta per volta, cambiano, facendo del diritto dei cittadini e delle imprese di fronte a un disastro un diritto eventuale, perché cambia da disastro a disastro, da territorio a territorio, di anno in anno. Gli emendamenti che infatti abbiamo presentato e che sono stati bocciati e qui nemmeno discussi, fanno riferimento a diritti che in altre occasioni sono stati riconosciuti e che in questa occasione non lo sono.

Per tutto questo e molto altro non possiamo che essere contrari all'approvazione del decreto-legge, l'ennesimo provvedimento frutto di approssimazione e mancanza di visione; due elementi ricorrenti e costanti nell'azione di Governo, per i quali purtroppo il Paese sta pagando un prezzo sempre più alto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

[SIGISMONDI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Barbaro, ascoltando l'intervento del senatore Fina e degli altri rappresentanti delle opposizioni, confesso che il centrosinistra mi ricorda il primo giorno di scuola, quando capitava che in classe ci fosse un cosiddetto ripetente, che, nonostante la bocciatura, si ergeva a massimo esperto dell'anno scolastico che stava per iniziare. *(Applausi)*.

Il centrosinistra ha avuto dal primo momento lo stesso identico atteggiamento: dopo anni infruttuosi al governo della Nazione, sciupando la possibilità di incidere sul destino dell'Italia, e dopo essere stato bocciato alle elezioni politiche dagli italiani, oggi sale in cattedra, con la presunzione di voler insegnare alla maggioranza come si governa l'Italia e come si risolvono i problemi della Nazione. Lasciatemelo dire: tutto ciò è surreale.

La domanda che nasce spontanea è come mai, se i rappresentanti delle opposizioni sono tanto bravi, non hanno messo in pratica le loro ricette per l'Italia nei lunghi anni in cui hanno avuto l'onore di governare la Nazione; tale atteggiamento si riscontra in tutte le tematiche di cui si sta occupando il Parlamento e anche in materia energetica.

Presidente, voglio ricordare alle opposizioni, per suo tramite, che l'Italia che ci hanno lasciato è una Nazione con un'elevatissima dipendenza energetica dai Paesi esteri, per lo più dal gas russo. Il conflitto in Ucraina ha evidenziato le conseguenze drammatiche di questa dipendenza sul nostro Paese, mettendo a dura prova il nostro tessuto economico e mettendo in difficoltà la nostra Nazione. L'Italia che il centrosinistra ci ha lasciato è una Nazione in cui le energie rinnovabili coprivano una percentuale non sufficiente a garantire il fabbisogno energetico nazionale. L'impegno di questo Governo, fin dall'inizio del suo mandato, è stato volto a mettere in sicurezza il tessuto economico e a sostenere le famiglie italiane dal caro energia.

Il Governo Meloni, per affrontare con determinazione i problemi energetici della nostra Nazione, sta lavorando su due dimensioni: sia quella interna, sul territorio nazionale, sia quella esterna, mediante l'intensificazione dei rapporti internazionali.

Siamo al Senato della Repubblica *(Applausi)* e non può sfuggire come proprio quest'Aula ieri sia stata

protagonista di un importante appuntamento: mi riferisco ovviamente al vertice Italia-Africa, che per la prima volta è stato elevato al rango di vertice di Capi di Stato e di Governo. Leggo in queste ore e ascolto anche in Aula i tentativi delle opposizioni di ridimensionare ciò che è accaduto ieri; in realtà, siamo tutti consapevoli del successo straordinario dell'incontro (*Applausi*), fortemente voluto dal presidente Meloni per illustrare il Piano Mattei per l'Africa, con il coinvolgimento dell'Unione europea, che ha registrato grandi consensi.

Il Presidente dell'Unione Africana nel suo intervento ha parlato di una cooperazione franca e sincera su interessi comuni, che l'Italia, con una *leadership* illuminata, mantiene con l'Unione Africana. L'Italia, grazie al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sta svolgendo un ruolo che mai in passato aveva avuto. Definisco il vertice di ieri con le stesse parole utilizzate dal Presidente del Parlamento europeo: un cambiamento di mentalità che era atteso da tempo. (*Applausi*).

La nostra Nazione geograficamente è ancorata all'Europa e si protrae nel Mediterraneo verso i Paesi dell'Africa e non poteva esimersi dal rappresentare un ponte diplomatico con Paesi che hanno potenzialità incredibili e inesprese. L'Africa detiene il 60 per cento delle terre coltivabili e il 30 per cento delle risorse minerarie del mondo. Grazie al Piano Mattei è possibile istituire rapporti di cooperazione paritetica che fanno bene all'Africa e fanno bene anche all'Europa. Chi definisce il Piano Mattei una scatola vuota mente sapendo di mentire. (*Applausi*).

Anche sotto gli aspetti energetici, attraverso il Piano Mattei, l'Italia, proprio per la sua posizione strategica, può diventare l'*hub* naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. La nostra Nazione può passare da una dipendenza energetica del passato a un protagonismo energetico nel futuro. Lo stesso impegno viene profuso nella dimensione nazionale.

Oggi qualcuno in Commissione, pur di contestare il Governo, ha sostenuto che l'Italia non si starebbe occupando delle questioni climatiche e ambientali. Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP28, è stato ricordato l'impegno del Governo: si sta lavorando alla sostituzione dell'energia a carbone con quella rinnovabile; il Governo italiano ha adottato l'aggiornamento del Piano per l'energia e il clima; si stanno dedicando risorse finanziarie allo studio dei biocarburanti, che possono consentire al sistema dell'*automotive* di utilizzare la neutralità tecnologica, per rispettare l'ambiente senza mettere in difficoltà il tessuto economico e occupazionale. Con l'Europa siamo impegnati a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a ridurre le emissioni in atmosfera del 55 per cento entro il 2030. Voglio anche ricordare come nella revisione del PNRR, tanto osteggiato dalle opposizioni, il Governo ha inserito maggiori risorse sulla transizione verde. Non solo: recentemente, è anche entrato in vigore il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

Il decreto-legge che stiamo discutendo è solo l'ultimo tassello delle politiche energetiche del Governo Meloni. Sono previste misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori con grande consumo di energia, offrendo una via preferenziale per i progetti proposti da aziende elettrivore.

Il decreto contiene uno specifico fondo, da ripartire tra le Regioni, per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Sostiene la costituzione di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare; stanziando risorse per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento; introduce semplificazioni per snellire i procedimenti amministrativi; rifinanzia il fondo italiano per il clima con 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Le opposizioni hanno sollevato il tema delle estrazioni di gas. Su questo aspetto dobbiamo essere chiari. Si parla di transizione ideologica e pragmatica. Non vorrei dover inserire anche un'altra definizione: la transizione ipocrita (*Applausi*), quella che fa finta di non vedere il contesto nel quale ci troviamo ad operare, che dovrebbe essere ancora più chiaro dopo l'audizione in Commissione ambiente della società Enel, proprio questa mattina, durante la quale è emerso che, ancora oggi, la maggior parte dell'energia elettrica si ottiene bruciando il gas.

Il Governo è impegnato, come ho appena ricordato, a incentivare la produzione da fonti rinnovabili, ma in questa fase di transizione bisogna scegliere se il gas per produrre l'elettricità lo vogliamo

ottenere importandolo da altre Nazioni, con i noti rischi causati dalle dipendenze energetiche, oppure estraendolo dal territorio nazionale a un costo minore. Su questo tema mi piacerebbe sentire parole chiare da parte delle opposizioni.

La leggenda metropolitana che il Governo Meloni non avrebbe una strategia energetica per la Nazione è dunque smentita dai fatti, così come la vicenda dei lavoratori del *contact center*. Senatrice Di Girolamo, mentre lei è qui in Aula a pontificare, a pochi metri da qui, poco fa, è appena terminata una riunione, promossa dal senatore Liris e dai parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, con i rappresentanti delle sigle dei sindacati nazionali e con quelli del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per tentare di risolvere un problema che avete causato voi (*Applausi*), con l'impegno preso con l'Europa per uscire dal mercato tutelato. Ancora una volta, il centrodestra si trova a dover risolvere un problema che voi avete creato quando eravate al Governo! (*Applausi*).

Voglio ricordare che l'emendamento per la clausola sociale, il 36-ter, lo abbiamo proposto proprio noi di Fratelli d'Italia (*Applausi*), così come alla Camera abbiamo seguito i lavori con l'emendamento 4-bis, per dare la possibilità di inserire una premialità per chi assume i lavoratori del *contact center*.

Questi sono i fatti del centrodestra e noi continuiamo su tale percorso, per garantire la sicurezza energetica, raggiungendo contestualmente gli obiettivi climatici di decarbonizzazione, consapevoli che, grazie al Governo Meloni, oggi l'Italia ha finalmente una visione politica che mancava da anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, nei giorni scorsi è stata celebrata la ricorrenza mondiale del Giorno della memoria, dedicato alla Shoah, lo sterminio, una delle tragedie più immense della storia dell'umanità. Sono state intraprese molte iniziative. Nei giorni precedenti, la senatrice Segre ed altri colleghi si sono recati a Milano, in luoghi emblematici della tragedia delle deportazioni, che anche in Italia purtroppo si verificarono.

In questo contesto di ricordi e di iniziative, vorrei rilevare qui in Aula, affinché ciò resti agli atti, alcune dichiarazioni sconcertanti che non hanno avuto, secondo me, il risalto adeguato sugli organi di informazione, sempre attenti all'analisi del capello e a ogni tipo di verifica, quando esponenti del centrodestra fanno affermazioni, che a volte, anche con deformazioni e con esagerazioni, vengono attaccate. Ho letto frasi e parole sconcertanti pronunciate invece da Beppe Grillo, che tutto sommato è ancora una specie di *leader* politico, il quale, con una sua dichiarazione credo sui *social* in riferimento al Giorno della memoria in ricordo della Shoah, ha detto letteralmente: «Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo», cioè il ciclo distruttivo di queste memorie. «Bisognerebbe avere il coraggio di dimenticare per poter perdonare». E ancora: «La cosa più difficile è dimenticare tutte queste cose che sono successe e passare alle nuove generazioni degli altri valori, degli altri concetti. E allora io propongo che ci sia un giorno della dimenticanza e del perdono». Quindi Grillo ha affermato che, invece di avere il Giorno della memoria per ricordare quella tragedia, bisognerebbe stare zitti e fare il giorno della dimenticanza.

Credo che le affermazioni di Grillo siano molto gravi e sfiorino l'antisemitismo. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se, a ruoli inversi, qualcuno di quest'ala del Parlamento avesse detto di non ricordare il Giorno della memoria e la Shoah: si sarebbe giustamente sollevato di tutto e di più. Queste dichiarazioni pericolose e gravissime di Grillo fanno un po' eco a tutte le manifestazioni in corso. Ho visto anche ieri sera in televisione manifestazioni che, con il pretesto di tutelare i giusti diritti del popolo palestinese, dicono che Israele va distrutto e va cancellato. Anche ieri sera li ho visti nei telegiornali e nei *talk show*.

Noi riteniamo che il Giorno della memoria vada onorato, parlando e raccontando. Questo Senato si onora di avere una Commissione presieduta dalla senatrice Segre, volta al ricordo e alla memoria.

Grillo vorrebbe il silenzio; noi invece parleremo per condannare l'orrore della Shoah e non faremo quello che, in maniera sciagurata, Grillo si è augurato che accada. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, il mio Gruppo si è iscritto per intervenire, tramite me in particolare, a fine seduta appositamente perché si era iscritto il senatore Gasparri, e sapevamo che ne avrebbe sparate altre delle sue. (*Applausi*). Purtroppo nemmeno la Giornata della memoria lo frena dallo strumentalizzare un argomento così sensibile, di fronte al quale si dovrebbe avere il pudore di abbassare la polemica politica; invece, il senatore Gasparri ha colto l'occasione per fare esattamente il contrario.

Noi ci domandiamo, signor Presidente, come mai Gasparri sieda ancora in quest'Aula (*Applausi*); come mai Gasparri ancora non abbia chiarito il suo ruolo all'interno di una società di consulenza di *cybersecurity* che opera anche con Stati stranieri; come mai Gasparri si permetta il lusso di minacciare querele a colleghi senatori che svolgono in pieno il loro mandato, che non fanno altro che denunciare opacità e scarsa trasparenza nelle istituzioni e che quindi svolgono il proprio ruolo, al contrario di lui, con onore e disciplina.

Io davvero denuncio la strumentalizzazione della Giornata della memoria e ricordo a tutti, innanzitutto al senatore Gasparri, che ha persino tirato in ballo la senatrice Segre, che sull'istituzione della Commissione presieduta dalla senatrice Segre sui discorsi di odio, il suo partito, così come tutti quelli del centrodestra, si astenero. Questi sono i fatti. (*Applausi*).

[ROJC](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attualità dell'umiliazione dei diritti di Ilaria Salis e della civiltà giuridica italiana ed europea rende ancora più doveroso ricordare il centenario della nascita di Loris Fortuna, uomo e politico che ha messo al centro i diritti individuali e civili. Lo stesso svilimento della politica da chi predicato e da chi praticato ci porta a riflettere su chi invece, come Loris Fortuna, fece della politica un mezzo per portare avanti grandi battaglie che permisero all'Italia di crescere. La sua fu una parabola condivisa con le menti più lucide dei progressisti del dopoguerra.

In questo contesto va letta anche la sua netta presa di posizione nei confronti della repressione sovietica della rivolta d'Ungheria, che lo portò ad allontanarsi dal Partito Comunista e aderire a quello socialista. Figlio della resistenza, deportato, ha rappresentato in Parlamento il Friuli-Venezia Giulia per sei legislature, sapendo essere anche portavoce della nostra specificità. A ripercorrere la sua attività parlamentare, è impressionante riconoscere in Loris Fortuna una capacità di precorrere i tempi e di antivedere con ampio anticipo le tematiche che il naturale ampliamento dei diritti avrebbe reso evidenti a tutti: dai problemi delle carceri e della giustizia all'attualissimo tema del fine vita, ha saputo leggere con lungimiranza le questioni che sarebbero emerse potentemente nei decenni successivi e fino a oggi.

Nobile espressione del riformismo laico e radicale, Fortuna capì che la comunità nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia era parte integrante della nostra specificità. È del 1971 la sua proposta di legge, la prima che pose le basi per una discussione seria in Parlamento durata trent'anni, un atto democratico di grande rilievo, come scriveva lo stesso Fortuna, una necessaria dimostrazione di civiltà e di fraterna convivenza di popoli che pacificamente lavorano e collaborano nell'ambito dello Stato.

Le sue erano battaglie per i diritti e per il diritto e le sue iniziative politiche si integrano perfettamente nel cammino dell'Italia verso la modernità: il diritto al divorzio, fino ad allora appannaggio di chi poteva seguire altre strade per sciogliere un matrimonio, la normativa sull'interruzione di gravidanza, che ha dato possibilità alle donne di scegliere, ma soprattutto di veder tutelato, in tale difficilissima scelta, il diritto alla salute e anche alla comprensione nel sistema delle strutture pubbliche.

Queste sono state battaglie vinte, talvolta più per volere popolare che dei partiti, ma che comunque hanno definito il sistema valoriale entro il quale si sviluppava l'attività politica di Loris Fortuna. Sono battaglie che hanno cambiato il Paese e che hanno permesso, nel 1976, anche la revisione del diritto di famiglia, a lungo attesa in un'Italia che presentava tratti patriarcali e maschilisti inaccettabili. Tra i

diritti che Fortuna difese da subito vi sono quello dei lavoratori e, nello specifico, la protezione della manodopera minorile e femminile (e quest'ultima ancora non trova una sintesi dignitosa nel quadro complessivo del nostro ordinamento).

Raccogliamo una sua eredità quando chiediamo che vengano riconosciuti per legge il salario minimo, la parità salariale tra uomini e donne, il congedo parentale e il contrasto alle inaccettabili morti dei ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro. La qualità del lungo elenco delle sue proposte di legge ci conferma la qualità della visione che Loris Fortuna ha offerto all'Italia, una visione che rimane attuale e che, nonostante i decenni passati, dà senso al nostro lavoro e illumina le nostre Aule. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, le manifestazioni di protesta degli agricoltori che stanno bloccando le strade di molti Paesi europei, dalla Germania alla Francia, alla Romania e all'Italia, non sembrano arrestarsi. Sono infatti centinaia i trattori che in questi giorni e anche in queste ore stanno occupando diverse città europee ed italiane. Significative sono le immagini che ci giungono dal Parlamento europeo a Bruxelles, con filo spinato di sbarramento pronto a respingere l'arrivo degli agricoltori in protesta.

In Italia le proteste hanno interessato tutte le Regioni, a partire dal Piemonte fino alla Sicilia, con lo scopo di rimarcare il grave stato di difficoltà in cui versa il settore agricolo, sul quale stanno ricadendo gli effetti delle scelte scellerate della politica agricola dell'Unione europea (*Applausi*), sempre più orientate a favorire modelli che danneggiano i nostri prodotti e le nostre eccellenze.

È una mobilitazione spontanea che si sta propagando in ogni dove, senza distinzione di interessi nazionali, mirata a scardinare il sistema unionista europeo che per troppi anni ha proliferato in azioni normative distanti dagli interessi dei cittadini.

Il Governo non può e non deve restare indifferente. Sappiamo che dietro le proteste c'è il lavoro umile di tante persone e di tante piccole imprese che oggi più che mai rappresentano un baluardo a difesa di quell'importante patrimonio di biodiversità che caratterizza il nostro Paese e di cui gli agricoltori sono preziosi custodi. Il ruolo dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio è oggi una realtà e per questo mi auguro che in tempi brevi possa trovare approvazione definitiva alla Camera dei deputati il nostro disegno di legge già approvato in quest'Aula.

L'agricoltore è una figura centrale per l'ambiente, per l'agricoltura e per il cibo che consumiamo. La sua presenza, fortemente radicata nel territorio in cui vive e lavora, lo rende infatti riferimento di primaria importanza nell'azione di contrasto agli effetti dell'abbandono dell'attività agricola, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e del rischio idrogeologico, permettendo inoltre al nostro Paese di rappresentare un'eccellenza nella produzione di alimenti di elevata qualità, che sono alla base di diete sane ed equilibrate, come lo è quella mediterranea.

È una figura, quella dell'agricoltore, che dev'essere sostenuta e guidata, soprattutto nell'affrontare le sfide lanciate dal *green new deal* europeo e non affossata con politiche che fino ad oggi hanno prodotto l'effetto di un aumento generalizzato di costi e oneri a carico dell'agricoltura e sostenuto l'adozione di modelli alimentari basati sul consumo di cibo di scarsissima qualità, prodotto a partire dall'uso di farine di insetti e di carne coltivata in laboratorio, cui quest'Assemblea ha detto di no per il nostro Paese. (*Applausi*).

Tali politiche sono sempre state duramente criticate dal Gruppo Lega. Dall'insediamento di questo Governo abbiamo lavorato per raggiungere in Italia e in Europa obiettivi importantissimi per i nostri agricoltori.

In particolare, abbiamo bloccato l'*iter* di presentazione della proposta di regolamento sul nutri-score (*Applausi*) e approvato il programma di promozione europea dei prodotti agroalimentari per il 2024, senza che venissero penalizzate le nostre produzioni, in primo luogo vino e carne, che sono vere eccellenze. Abbiamo inoltre sostenuto la bocciatura - e lo rivendichiamo - della proposta di regolamento sui prodotti fitosanitari. (*Applausi*).

Noi siamo consapevoli che tanto ancora deve essere fatto e dobbiamo impegnarci per fare in modo che la nostra agricoltura tragga maggior beneficio dall'attuazione delle politiche europee legate alla

strategia del *green deal*. Non possiamo però abbandonare i nostri agricoltori, che con costanza e dedizione contribuiscono col proprio lavoro a preservare l'ambiente, il territorio e le tradizioni italiane che scrupolosamente custodiscono e tramandano alle generazioni più giovani. Viva gli agricoltori italiani! (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Tajani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

(presentato in data 26/01/2024)

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997)

(presentato in data 29/01/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (998)

(presentato in data 30/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (995)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.1620 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Gilberto ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 gennaio 2024, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 final), approvato, nella seduta del 17 gennaio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 23) (Atto n. 340).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Giovanna Romeo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Emanuele Coletti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- alla dottoressa Alida De Angelis, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Lorenzo Marchesi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Creazione di uno spazio unico europeo di dati sulla mobilità (COM(2023) 751 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 797 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente.

Federazione italiana golf, trasmissione di atti

Il Presidente della Federazione italiana golf, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le relazioni sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto "Ryder Cup 2022", accompagnate dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate, riferite agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 341).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 9 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (*Doc. VII, n. 56*) - alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente;

sentenza n. 10 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie (*Doc. VII, n. 57*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 176*);

della Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc.*

XV, n. 177).

Interrogazioni

[FINA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

il 27 ottobre 2023 è stato assunto al protocollo del Comune de L'Aquila il fascicolo ANAC n. 4872/2022, avente ad oggetto la "Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'ANAC per l'anno 2022 - Attività di vigilanza nell'Area dei contratti pubblici ex art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Ricognizione attività negoziale Comuni medi riferita al triennio 2020-2022. Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici";

la nota sottolineava come "il ricorso all'affidamento diretto sia stato lo strumento più utilizzato dal Comune dell'Aquila per l'affidamento di lavori nel triennio di riferimento" e che "un ricorso così ampio a procedure semplificate (affidamenti diretti e negoziate), in luogo dell'espletamento di procedure aperte (solo 7 in ben 3 anni) costituisce quantomeno l'indice sintomatico di una carenza nella fase programmatica quale fase propedeutica nell'affidamento di appalti pubblici";

l'ANAC segnalava inoltre come in alcune procedure il valore a base d'asta sia prossimo alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e che tale circostanza induceva a rilevare che l'importo potrebbe essere stato artificialmente ridotto per ricorrere all'affidamento diretto, con conseguente limitazione della concorrenza ed evidenti ripercussioni in materia di trasparenza, pubblicità, tutela ed apertura del mercato;

in conclusione, ANAC sollecitava, per il futuro, a tenere conto di quanto rilevato, "in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa, soprattutto in riferimento alla necessità di una programmazione efficace quale fase propedeutica all'affidamento degli appalti ed un maggior rispetto del principio di rotazione";

ancora il 2 gennaio 2024 ANAC ha comunicato la definizione di un procedimento riguardante il Comune di Pescara, in cui si contestava la non conformità della gestione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori attuata nel periodo tra il 2022 e il primo trimestre del 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in merito al principio di rotazione e del più generale principio del *favor participationis*, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell'agire della pubblica amministrazione;

dell'avvenuta definizione del procedimento ha dato notizia agli organi di stampa il consigliere regionale Antonio Blasioli, il quale sottolineava come il Comune di Pescara abbia "sistematicamente violato le prescrizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamenti diretti a vantaggio sempre delle stesse ditte e senza dunque attenersi al principio di rotazione e di libera concorrenza", aggiungendo che "in alcuni casi (...) i lavori sono stati per giunta realizzati prima della pubblicazione della determina di affidamento";

considerato che le problematiche rilevate da ANAC sembrano risultare più frequenti allorquando non siano tenuti in debito conto i principi di trasparenza e buona amministrazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,

si chiede di sapere:

quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo ritengano di intraprendere al fine di garantire idonee forme di monitoraggio di fenomeni come quelli riportati;

quali iniziative intendano porre in essere al fine di garantire un'efficace azione di prevenzione di fenomeni limitativi della concorrenza e dei principi di trasparenza e rotazione;

quali siano i programmi di valorizzazione delle buone pratiche promossi da diverse amministrazioni locali al fine di garantire *standard* di buona amministrazione.

(3-00901)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

dal maggio 2022 nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) vi è un Centro di accoglienza straordinario (CAS), con 156 posti disponibili presso un immobile, individuato d'intesa con la competente Prefettura (l'ex colonia CIF, Centro italiano femminile), sito in via Colonie 9 nella località di Bibione, per dare ospitalità ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina;

nel corso del tempo, nella predetta struttura sono state ospitate oltre 100 famiglie con il permesso di protezione temporanea, nella quasi totalità donne con minori;
grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e della Città metropolitana, delle istituzioni scolastiche, del volontariato, della parrocchia e del personale del Sistema sanitario nazionale, tali famiglie si sono integrate nel tessuto sociale ed anche economico locale;
attualmente i profughi ucraini ospitati risultano essere in totale 43, di cui 24 adulti e 19 minori;
a quanto risulta all'interrogante il 17 e il 19 gennaio 2024 sono state inviate dal Servizio centrale del sistema accoglienza e integrazione, SAI, ai soggetti istituzionali preposti e al CAS di San Michele al Tagliamento 4 lettere con le quali è stato disposto il trasferimento, senza alcuna motivazione, pena la decadenza del diritto di accoglienza, di 19 persone, di cui 7 minori, nei centri SAI di Vasto, Chieti, Jesi, Figline Vegliaturo (Cosenza), Torrecuso (Benevento) e Avellino;
i profughi interessati, rispetto ai quali non vi è mai stata una protesta per la loro presenza, si sono rivolti formalmente a tutte le istituzioni competenti, comprese le sedi diplomatiche ucraine in Italia, esprimendo il proprio assoluto disappunto per il trasferimento disposto, ribadendo altresì la ferma intenzione di rimanere nel territorio, anche per garantire continuità rispetto al percorso scolastico intrapreso dai figli e del percorso di cura per gli adulti affetti da patologie gravi e gravissime, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative perché non si proceda con il trasferimento di persone che, come evidenziato in premessa, si sono positivamente integrate nel tempo nel tessuto sociale ed economico locale, assicurando loro, invece, la possibilità di poter continuare a rimanere presso la struttura di San Michele al Tagliamento.

(3-00902)

[MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [DELRIO](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [MANCA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nelle ultime settimane, i presunti successi riscossi dal Governo in sede europea hanno contribuito ad alimentare, in seno alla maggioranza, una retorica trionfalistica sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'approvazione della proposta di revisione del piano, contenente l'iniziativa RepowerEU, e la successiva erogazione della quarta *tranche* di fondi legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati impropriamente utilizzati come prova inconfutabile dell'operato virtuoso del Governo, nonché della ritrovata credibilità dell'Italia nei consessi europei;

le valutazioni sul lavoro fatto dall'Esecutivo italiano sul fronte della gestione dei fondi, però, non basta a celare le enormi difficoltà e le profonde contraddizioni riscontrate nel processo di attuazione dei progetti del PNRR. Allo stato attuale, inoltre, emergono in tutta evidenza numerose criticità legate soprattutto alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni;

nonostante siano passati quasi due mesi dall'approvazione in sede europea del piano rivisto, mancano all'appello ancora moltissime informazioni, a partire dal quadro finanziario contenente l'elenco aggiornato di tutte le riforme e degli investimenti previsti. Il rilascio di queste informazioni è legato all'entrata in vigore di un decreto-legge che dovrebbe dare attuazione alla revisione del piano. Tale misura era stata annunciata dalla Presidente del Consiglio dei ministri durante la conferenza stampa di fine anno ma il provvedimento non è stato finora emanato;

tale *impasse* amministrativa ha comportato, negli ultimi mesi, il mancato aggiornamento delle fonti ufficiali preposte al monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti del PNRR. Pertanto, ad oggi è impossibile stabilire con precisione come sia stato modificato il piano e a che punto sia l'*iter* procedurale. Per diverse settimane, infatti, l'unico documento disponibile che fornisse informazioni in tal senso era un resoconto emanato dalla Commissione europea. Si trattava però di una relazione che accennava in maniera scheletrica alle principali modifiche apportate, lasciando inevasi numerosi

quesiti;

nello specifico, il Parlamento, gli enti territoriali e i cittadini sono stati tenuti all'oscuro di alcuni particolari di fondamentale importanza, tra cui l'entità dell'importo assegnato, i nuovi obiettivi programmatici (*milestone*) e i singoli progetti da realizzare nell'ambito della revisione del piano. Manca, infatti, un quadro aggiornato delle risorse assegnate a ogni misura, oltre a una descrizione dettagliata degli interventi che vada oltre il mero titolo. Questo vale anche per il piano RepowerEU, cioè un'intera missione che si va ad aggiungere al PNRR, con interventi di cui a oggi di certo si sa poco o nulla;

il profilo che desta maggiore preoccupazione, però, è quello riguardante la trasparenza della raccolta dei dati riguardanti i progetti in corso. Grazie anche alla costante pressione esercitata da enti privati afferenti alla società civile, il Governo, tramite la Ragioneria generale dello stato, si era impegnato a pubblicare degli aggiornamenti trimestrali riguardanti lo stato di avanzamento dei singoli progetti;

l'ultima pubblicazione, tuttavia, risale allo scorso 4 dicembre 2023. La raccolta dati più recenti sui circa 229.000 progetti attualmente in corso non sono quindi allineati al piano modificato. Questo comporta, tra l'altro, un impedimento nel determinare le sorti degli interventi (tuttora presenti nell'ultimo *dataset* pubblicato) rientranti nelle 9 misure che il Governo ha deciso di definanziare;

per tutti questi motivi, non è dato sapere come sia cambiato il PNRR e a che punto si trovi lo stato di avanzamento dei lavori: informazioni, queste ultime, fondamentali per capire concretamente come stiano procedendo opere e interventi che avranno ampie ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini italiani,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito, ad ormai due mesi dall'approvazione del PNRR rivisto, la pubblicazione dello stesso con tutte le informazioni concernenti il nuovo quadro finanziario e l'elenco aggiornato delle riforme e degli interventi previsti e in che tempi si intenda garantirne la trasmissione al Parlamento;

quali misure si intenda intraprendere per garantire una maggiore trasparenza nella raccolta e nella pubblicazione tempestiva dei dati afferenti allo stato di avanzamento dei singoli progetti del PNRR;

se si intenda adottare, e in che tempi, il "decreto-legge PNRR" annunciato nella conferenza stampa di inizio anno, e se in tale provvedimento si intenda inserire anche le misure, in particolare in favore degli enti locali, per l'attuazione di tutte le misure e i progetti inopportunitamente definanziati con la revisione del PNRR.

(3-00904)

[CAMUSSO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ANPAL Servizi S.p.A. versa attualmente in una condizione di paralisi totale: non è stata ancora stata definita la programmazione delle attività per il prossimo biennio, il *budget* finanziario pluriennale, contenente i relativi affidamenti, è lungi dall'essere approvato e non si hanno ancora notizie riguardo alla riorganizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende adottare, a seguito della soppressione dell'Agenzia stabilita con l'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

il citato articolo 3 prevede, infatti, che "Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla

riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.";

ciò nonostante, il destino di ANPAL Servizi non è affatto chiaro e ad aggravare ulteriormente la situazione sono state le dimissioni anticipate del presidente Massimo Temussi, il quale, dopo solo dieci mesi dalla sua nomina, tramite un comunicato su "LinkedIn" del 17 gennaio 2024, ha annunciato di aver assunto il ruolo di direttore generale delle politiche attive per il lavoro presso il Ministero;

come riportato sul sito "Camere del lavoro autonomo e precario" (CLAP), "Nell'ultimo messaggio inviato alla comunità professionale il 13 dicembre scorso - che sarà ricordato come una sorta di nota testamentaria - nel dichiarare di aver trovato un'azienda in totale stallo si è assunto 'pomposamente' la responsabilità di rilanciare l'azione strategica dell'agenzia e di realizzare nel corso del suo mandato un profondo processo di rinnovamento e di riorganizzazione, salvo poi dimettersi appena un mese dopo, accomodandosi verso altri e più vantaggiosi lidi. Posizione che sarà onorata - come egli stesso ha tenuto a chiarire - esattamente con il medesimo senso di responsabilità. Per la verità, si è presentato sin dall'inizio come un *temporary manager*, ma non ci ha dato neppure il tempo di comprendere le sue reali doti manageriali. Piuttosto abbiamo visto all'opera solo la temporaneità del suo incarico";

tutte le promesse e gli annunci di Temussi non sono stati onorati;

premessi inoltre che:

come già riportato nell'interrogazione con risposta immediata 3-00726, svolta il 5 ottobre 2023, si continua a ritenere che Temussi, in quanto indagato per reati, come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga, corruzione, anche con l'utilizzo del metodo mafioso e peculato, non fosse la persona idonea a ricoprire un incarico così importante;

in quella occasione, la Ministra in indirizzo affermò: "ANPAL Servizi (...) opera nel campo delle politiche attive del lavoro ed è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale realizzando azioni e programmi in collaborazione con le Regioni e gli enti locali per migliorare le capacità di creare opportunità di occupazione, soprattutto con riferimento alle categorie deboli del mercato del lavoro. In questo senso, nell'ottica dell'importante e radicale riforma delle politiche attive del lavoro che il Governo ha intrapreso e in considerazione del ruolo che ANPAL Servizi assumerà con la riorganizzazione in atto della struttura ministeriale e il riassorbimento di ANPAL, si è proceduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in data 9 marzo 2023 con un decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle norme di legge vigenti";

a tutt'oggi del processo di riorganizzazione non si è visto ancora nulla e a giudizio degli interroganti ANPAL Servizi è oggetto di continui e irresponsabili cambi di vertice, seguiti dal commissariamento, nella desolante indifferenza della Ministra,

si chiede di sapere quali misure e in quali tempi la Ministra in indirizzo intenda finalmente adottare per procedere alla riorganizzazione della "nuova" Agenzia, dando alla stessa stabilità, presupposto imprescindibile e necessario per lo svolgimento adeguato della sua azione strategica.

(3-00905)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VERDUCCI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i risultati dell'autopsia hanno confermato il suicidio di Matteo Concetti, il giovane di 25 anni trovato morto nella sua cella di isolamento il 5 gennaio 2024 nella casa circondariale di Ancona-Montacuto;

il giovane, originario di Rieti, già sotto terapia farmacologica per un disturbo relativo al bipolarismo, aveva manifestato a chiare lettere, durante un colloquio con i genitori, la volontà di togliersi la vita nel caso in cui fosse stato sottoposto nuovamente ad un regime di isolamento;

si tratterebbe, pertanto, di una "morte annunciata", consumatasi nonostante le stringenti misure di sorveglianza che dovrebbero vigere all'interno degli istituti penitenziari. Spetterà agli inquirenti

acclarare se vi sia stata o meno negligenza da parte del personale medico, che ha rilasciato il nullaosta sanitario al trasferimento;
ciò che è certo è che il tragico decesso di Matteo Concetti non è un caso isolato, ma si inserisce nel solco di un *trend* ben consolidato, che vede aumentare di anno in anno i suicidi nelle carceri. Una vera e propria strage silenziosa che si consuma nell'indifferenza generale;
in tal senso, è emblematico il rapporto stilato dall'associazione "Antigone", da sempre in prima fila per la tutela dei diritti dei detenuti. I dati ci restituiscono un quadro alquanto inquietante delle condizioni abitative vigenti all'interno degli istituti carcerari;
nel solo 2023, infatti, sono state 68 le persone che si sono tolte la vita in carcere, vale a dire più di sei al mese. Un fenomeno che, stando a quanto riportato dal garante dei diritti dei detenuti, non accenna ad arrestarsi nemmeno nell'anno nuovo. Il 2024, infatti, si è aperto con quattro suicidi nel giro di dieci giorni, ai quali si aggiungono ulteriori 14 decessi, catalogati come "cause naturali". Tali numeri lasciano presagire un andamento molto simile al 2022, quando furono addirittura 85 i detenuti a togliersi la vita;
ad alimentare questo triste fenomeno contribuiscono in misura determinante le condizioni di degrado e sovraffollamento che investono la maggioranza delle carceri italiane, molte delle quali costruite prima del 1940, se non addirittura prima del 1900;
l'indice attuale dell'affollamento delle carceri italiane, alla data del 14 gennaio 2024, è del 127,54 per cento, ossia 13.000 detenuti in più dei posti disponibili. Ne consegue che i detenuti vengono costretti a vivere in spazi sempre più esigui. Si stima, infatti, che allo stato attuale ogni detenuto italiano vive in meno di 3 metri quadrati di superficie calpestabile;
a ciò si aggiunga, infine, la carenza cronica di funzionari giuridico-pedagogici e personale di Polizia penitenziaria, che mina la sicurezza all'interno degli istituti e spesso costringe il personale a misure drastiche per mantenere l'ordine;
se è vero che il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri, è necessaria una profonda riflessione non solo sulla fatiscenza delle strutture, ma sulla finalità rieducativa e l'esecuzione stessa della pena. Affinché gli istituti penitenziari cessino di essere luoghi di morte, occorre intervenire in maniera puntuale ed efficace al fine di alleviare la densità abitativa e ristabilire una maggiore aderenza ai dettami della Costituzione, la quale concepisce la pena detentiva come misura propedeutica al pieno reinserimento in società,
si chiede di sapere quali misure urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per rafforzare i presidi socio-sanitari all'interno delle carceri, affinché venga garantita una maggiore tutela dei detenuti con problemi psichiatrici e vengano rafforzate le misure preventive contro atti di autolesionismo.

(3-00903)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel corso della trasmissione televisiva "Prima di domani", andata in onda su Rete 4, nella serata del 24 gennaio 2024, è stato trasmesso un servizio riguardante il particolare degrado della sede del consultorio familiare della ASL Roma 2, in via Herbert Spencer;

sebbene la competenza della gestione della citata struttura sia della Regione Lazio, il grave degrado dei locali giustifica anche un interesse da parte delle strutture sanitarie nazionali attraverso un'attività ispettiva volta a tutelare l'utenza che si rivolge a questa ASL;

la riscontrata presenza nella sede di rifiuti, topi e altri elementi di deterioramento rendono la situazione particolarmente allarmante, considerati il ruolo di sostegno e la funzione di cura e ascolto che i consultori dovrebbero garantire alle donne e alle famiglie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre un'ispezione presso la struttura di via Herbert Spencer di cui in premessa, volta a verificare lo stato di salubrità e le condizioni di deterioramento e di degrado;

se ritenga di adottare misure per contrastare tale stato di abbandono.

(4-00974)

[FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri per lo sport e i giovani, delle infrastrutture e dei trasporti,*

dell'ambiente e della sicurezza energetica e della difesa. - Premesso che:

Cortina d'Ampezzo è stata teatro degli avvenimenti della prima guerra mondiale e dal maggio 1915 è stata oggetto di continui bombardamenti da parte dell'esercito austroungarico in seguito all'occupazione della città da parte delle truppe italiane;

come si apprende da stampa specializzata, l'associazione ambientalista "Italia nostra" ha presentato un'azione legale contro il progetto esecutivo della pista da bob "Eugenio Monti" perché privo dell'autorizzazione paesaggistica per due nuovi edifici previsti e del certificato di avvenuta bonifica da ordigni bellici inesplosi;

considerato che:

il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 100 prevede la redazione del piano di sicurezza e coordinamento con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;

la legge n. 177 del 2012, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, all'articolo 28, impone la valutazione di tutti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri;

nel piano di sicurezza e coordinamento del progetto esecutivo non è stata incaricata nessuna impresa specializzata per l'attività di bonifica bellica. Il paragrafo "14.3. Rischi dovuti alla possibile presenza di ordigni bellici" del piano definisce "poco probabile" il rinvenimento ordigni bellici inesplosi e pertanto valuta "il rischio bellico residuo modesto accettabile";

ritenuto che:

nella determina n. 84 del 27 giugno 2023, il commissario straordinario alla voce "bonifica ordigni bellici 177/12" non ha identificato nessun rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

il mondo associativo ambientalista si è opposto alla scelta intrapresa nella riunione della cabina di regia sulle olimpiadi Milano-Cortina 2026, tenutasi in data 5 dicembre 2023, in cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, aveva rilanciato l'idea di costruire la pista da bob a Cortina, sostenendo la fattibilità di un progetto ridimensionato, a costo invariato, ma con gli stessi servizi complementari necessari allo svolgimento della gara;

la normativa comunitaria, in materia di valutazione di impatto ambientale e la giurisprudenza della Corte di giustizia del Lussemburgo impongono l'obbligo di "sottoporre ad una valutazione d'impatto tutti i progetti per i quali si prevede comunque un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione" come nel caso della pista da bob;

nel dicembre 2023 il Comitato internazionale olimpico ha esplicitamente dichiarato in un comunicato che: "in una fase così avanzata devono essere prese in considerazione solo le piste già esistenti e operative",

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni tecniche, le evidenze scientifiche per cui non sono stati analizzati e valutati in sede di progettazione esecutiva i rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

quali garanzie siano state previste per le maestranze impegnate negli scavi;

quali siano le motivazioni che impediscono di utilizzare delle piste già esistenti e pienamente funzionanti anche fuori dall'Italia, così da promuovere una soluzione in tempi certi e a minore impatto economico e ambientale.

(4-00975)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Atrani (Salerno) conta 789 abitanti ed è per estensione (0,1206 chilometri quadrati di superficie) il più piccolo comune d'Italia con una densità abitativa più alta della provincia di Salerno;

la cittadina è considerata un gioiello della costiera Amalfitana e detiene molti luoghi d'interesse quali la chiesa dell'Immacolata, la chiesa di San Michele Arcangelo, la chiesa della Madonna del Carmine, la grotta di Masaniello, la chiesa di Santa Maria del Bando, la torre dello Ziro, la grotta dei Santi e la chiesa di San Salvatore de' Birecto;

come riportato da diverse testate regionali, soprattutto a seguito di un dettagliato servizio del TG3 Campania, Atrani vive da tre anni nell'oscurità digitale, con una connessione assente che sta minando il tessuto sociale ed economico del piccolo comune;

il sindaco, Luciano De Rosa Laderchi, ha più volte sottolineato che il problema principale è rappresentato dalle centraline della fibra ottica, le quali richiedono ulteriori lavori per essere pienamente operative;

la scarsa connettività ad Atrani si manifesta anche nella rete cellulare, con frequenti interruzioni durante le chiamate e una generale totale assenza di connessione. Atrani si trova in un silenzio digitale preoccupante, con problemi di connessione che limitano la comunicazione e la disponibilità di servizi *on line*;

nonostante i lavori di installazione della fibra ottica siano in corso, la rete ultraveloce non è mai stata a disposizione né dei residenti né dei turisti. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal collegamento di Atrani alla rete nazionale il che richiederebbe interventi in altri comuni come la creazione di centraline a Ravello e il collegamento tra Maiori e Minori (tutte in provincia di Salerno). Tuttavia, questi lavori non sono ancora stati eseguiti nei tempi previsti, complice anche la lentezza della burocrazia;

a parere degli interroganti, la mancanza di connessione influisce in maniera pesantemente negativa sul turismo dal momento che l'isolamento telefonico di Atrani provoca a chi è intenzionato a visitare i molti luoghi d'interesse notevolissimi disagi;

inoltre, la mancanza di una rete di comunicazioni adeguata non consentirebbe un'azione efficace in caso di disastri naturali o di emergenze di qualsiasi altra natura, il che è drammatico se si pensa che appena nel 2010 la comunità è stata pesantemente colpita da un'alluvione,

si chiede di sapere quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nel perimetro delle proprie competenze, intenda affrontare la problematica in modo strutturale allo scopo di garantire il ripristino delle telecomunicazioni e dell'accesso alla rete *internet* ad Atrani.

(4-00976)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute.* -
Premesso che:

la bronchiolite è una malattia respiratoria acuta che colpisce principalmente i bambini al di sotto dei due anni di età. È causata comunemente dal virus respiratorio sinciziale (VRS), ma può anche essere provocata, ad esempio, da altri virus respiratori come il rinovirus, l'influenza, la parainfluenza;

la malattia coinvolge l'infiammazione delle piccole vie aeree chiamate bronchioli, che sono le strutture più sottili dei bronchi che portano l'aria ai polmoni. In particolare, nei bambini, i bronchioli sono particolarmente stretti e vulnerabili, quindi l'infiammazione può causare difficoltà respiratorie significative, così come l'insufficienza respiratoria, specialmente nei neonati;

negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo dei casi gravi di bronchiolite nei bambini, complice le varianti del virus respiratorio sinciziale;

uno studio condotto dai ricercatori della "Sapienza", in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e pubblicato sul "Journal of infection" della Elsevier, ha caratterizzato le nuove varianti genetiche del VRS emerse nel periodo *post* pandemico, associandole a forme particolarmente gravi di bronchiolite nei bambini;

come riporta un articolo recente pubblicato dalla testata giornalistica "Avvenire": "Nelle Pediatrie e nei Pronto Soccorso la pressione in questi giorni è alta. L'influenza in maniera maggiore e il virus respiratorio sinciziale, responsabile della bronchiolite, stanno colpendo pesantemente i bambini, specie quelli sotto i 5 anni. Questo il quadro tracciato da Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip): i reparti di pediatria sono pieni e lo stesso i Pronto Soccorso da Nord a Sud, nei grandi ospedali e in quelli di media entità. Una situazione che in tante realtà si è rivelata critica";

uno studio, finanziato da un progetto del Ministero della salute, ha analizzato i casi ospedalizzati per bronchiolite nelle stagioni pre pandemiche, durante e dopo la pandemia, evidenziando un aumento significativo delle ospedalizzazioni nel 2021 e nuove varianti genetiche di VRS sottotipo B nel 2022-2023, associato a una maggiore severità della malattia;

i risultati indicano un rischio di forme gravi di bronchiolite nei bambini a causa delle nuove varianti di

VRS sottotipo B, con elevate necessità di supporto respiratorio e ricovero in terapia intensiva; da ultimo, come riportato dal sito *web* della fondazione Veronesi, la Commissione europea ha autorizzato il primo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale per neonati e adulti *over 60*, sviluppato da Pfizer, che ancora aspetta l'autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco. Il vaccino si è dimostrato utile nel prevenire le complicanze da VRS nei neonati e nei bambini nella loro prima stagione di possibile contagio. In particolare, va somministrato alle gestanti ed è utile per proteggere in maniera passiva anche i nascituri; inoltre, si segnala che al momento sarebbe disponibile l'anticorpo monoclonale Beyfotus (Nirsevimab), sviluppato da Sanofi e AstraZeneca che è già stato autorizzato da EMA e quindi disponibile, sebbene (come riporta in data 29 dicembre 2023 la testata "Fanpage") non ancora in Italia, la cui approvazione da AIFA è ancora sospesa. Esso va somministrato ai neonati nelle prime settimane di vita e garantisce una profilassi duratura; la malattia è anche causa di decessi, che potrebbero essere evitati qualora fosse approvato in Italia l'utilizzo del vaccino; a titolo d'esempio, nelle ultime settimane è deceduta una bambina di 3 mesi, originaria di Boscotrecase (Napoli). In particolare, la neonata, trasportata d'urgenza dai genitori presso l'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), dopo un primo tentativo fallito nell'ospedale "Sant'Anna e Maria Santissima" di Boscotrecase (che, sprovvisto di pronto soccorso, non ha potuto prestare cure urgenti alla bambina), in crisi respiratoria per una sospetta bronchiolite, sarebbe spirata nel giro di qualche ora, si chiede di sapere: quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda affrontare la problematica e se condivide l'opportunità che il farmaco venga adottato anche in Italia; se condivide l'opportunità di verificare, nel perimetro delle proprie competenze, se il decesso della bambina di Boscotrecase potesse essere evitato se solo fosse stato attivo il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Anna e Maria Santissima e se, dunque, ritenga che gli operatori sanitari, ovvero amministrativi, della struttura ospedaliera abbiano agito in maniera deontologicamente e professionalmente corretta, non prendendo la neonata in carico; quali iniziative intenda assumere al fine di ridurre significativamente l'incidenza del virus e la pressione sulle strutture ospedaliere.

(4-00977)

MAGNI - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

recentemente la stampa nazionale ha diffuso un video girato a Milano nel pomeriggio di sabato 27 gennaio 2024, giorno della memoria, durante la manifestazione *pro* Palestina, in cui si vede F.C., storica attivista 93enne della sinistra milanese che ha partecipato al corteo, la quale ha incalzato uno degli agenti dei Carabinieri che, schierati in assetto antisommossa, tentavano di evitare che la folla di circa mille persone avanzasse per via Padova, domandando al militare, parato di fronte a lei: "Il presidente Mattarella, cos'ha detto?";

la domanda posta si riferiva con ogni evidenza al discorso tenuto dal Presidente della Repubblica quella stessa mattina del 27 gennaio, durante le celebrazioni istituzionali tenutesi a Roma nel salone dei Corazzieri al Quirinale, e in particolare alla frase "Mai più un'Italia razzista, mai più le atrocità di Auschwitz, mai più permettere quel 'tacito consenso' che permise la follia del nazi-fascismo";

nel video ripreso dalle telecamere della piattaforma "Local Team", si sente il carabiniere rispondere testualmente: "Con tutto il rispetto, signora, non è il mio Presidente", e quando la donna, incredula gli chiede: "No? E lei di che Paese è?" l'esponente delle forze dell'ordine a quel punto risponde sempre testualmente: "Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco";

da notizie di stampa si è appreso che nella giornata di ieri 29 gennaio, il comando generale dell'Arma ha informato dell'episodio l'autorità giudiziaria, sia ordinaria che militare, e ha fatto sapere che disporrà l'immediato trasferimento del militare a un incarico non operativo, e che saranno adottati tempestivamente tutti i provvedimenti disciplinari necessari;

considerato che:

dal rispetto per le istituzioni democratiche, dall'equilibrio fra i poteri, dal ruolo fondamentale del Parlamento e del Presidente della Repubblica discende l'imparzialità, principio guida della pubblica amministrazione, unitamente al suo dovere di efficienza e competenza;

ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale: da ciò discende il doveroso rispetto della sua persona e della sua fondamentale funzione;

ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi dello Stato: questo principio ha un valore precettivo ancora più ampio se riferito alle forze dell'ordine e in modo particolare all'Arma dei Carabinieri cui è affidato il duplice compito di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

ogni offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è punita dal codice penale all'articolo 278, e l'articolo 290 punisce il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre vi è specifica disposizione del codice penale militare di pace secondo il quale "Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni";

l'episodio riportato pare all'interrogante da inserire in un clima di generale delegittimazione di organi istituzionali quali il Presidente della Repubblica e il Parlamento e nel quale esponenti delle forze dell'ordine si sentono autorizzati a condotte del tutto contrastanti con la missione di servire il Paese con rigore e lealtà: ci si riferisce in particolare al tenore delle dichiarazioni omofobe e razziste esternate dai vertici dell'Arma fino ad arrivare a condotte consistenti in atti persecutori e veri e propri abusi,

si chiede di conoscere quali siano in dettaglio i provvedimenti disciplinari adottati nei casi indicati e in particolare quale sia l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del carabiniere e quali altri provvedimenti, anche in materia di formazione del personale, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare affinché simili episodi non si verifichino più.

(4-00978)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel comune di Pozzuoli, presso l'Istituto scolastico "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, è iscritto un bambino con una grave disabilità (SMA), che gli procura difficoltà respiratorie;

l'istituto si sarebbe dimostrato indisponibile a garantire adeguata assistenza al bambino, costringendolo a casa con la famiglia;

diverse famiglie, e non solo dei compagni di classe, hanno protestato formalmente, trattenendo a casa i propri figli lo scorso 16 gennaio, per l'incapacità dell'Istituto di trovare una soluzione che possa garantire al bambino di esercitare il suo diritto a ricevere un'istruzione e di godere dei momenti di socialità fondamentali per la sua crescita personale;

l'articolo 34 della nostra Costituzione, nel sancire il diritto all'istruzione, è chiarissimo nell'affermare che «la scuola è aperta a tutti» e che la Repubblica deve rendere «effettivo questo diritto», così come l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, e la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare la libertà, l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, nonché la partecipazione al progresso della nostra comunità,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare ogni sostegno e supporto, al fine di ovviare alla criticità esposte in premessa in relazione all'Istituto "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, nonché per garantire l'effettività del diritto all'istruzione dei bambini e delle bambine con disabilità grave su tutto il territorio nazionale.

(4-00979)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono che il 29 gennaio 2024 un uomo di 66 anni è stato rinvenuto impiccato nella sua cella del carcere di Imperia, l'uomo era ancora in attesa del primo grado giudizio;

quello di Imperia rappresenta solo l'ultimo di una terribile sequela di morti in carcere che, dall'inizio dell'anno ad oggi, ha portato a registrare 31 decessi, di cui tredici per suicidio; tale inquietante andamento vede, dunque, il sistema carcerario italiano registrare un suicidio ogni 24 ore e un decesso "per altre cause" al giorno; già il 2022 si era tristemente distinto per l'alto numero di suicidi (84, contro i 57 del 2021 e i 69 dello scorso anno), anno in cui, nel mese di gennaio, si registrarono otto suicidi, contro i tredici del 2023; se tale andamento dovesse proseguire, a fine anno le carceri italiane rischiano di registrare fino a 160 suicidi; anche un singolo suicidio in carcere rappresenta già una sconfitta senza appello per lo Stato, che deve farsi garante di una situazione di coercizione e vulnerabilità che richiede l'approntamento di tutti i mezzi necessari a salvaguardare la salute psicofisica del detenuto, in ossequio al principio di umanità della pena e alla funzione rieducativa della stessa, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo abbia contezza della reale entità del fenomeno delle morti in carcere e quali siano le ragioni (soggettive e oggettive) che portano taluni detenuti a preferire il suicidio alla detenzione; quali iniziative abbia adottato e intenda adottare per garantire ogni mezzo e strumento necessario a prevenire gesti estremi e decessi all'interno delle carceri italiane, assicurando supporto psicologico e condizioni dignitose ai detenuti, anche al fine di azzerare il numero di suicidi in carcere; se non ritenga che l'elevato numero di suicidi in carcere dipenda dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle scarse prospettive di reinserimento sociale che oggi il sistema carcerario italiano è in grado di offrire; quali iniziative intenda assumere per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e per garantire migliori condizioni di vita ai detenuti; se non ritenga infine necessario disporre un'inchiesta ministeriale sulle ragioni delle morti in carcere, inclusi i decessi per suicidio, anche al fine di verificare come sia possibile che simili eventi si verificano in regime di detenzione, dove strumenti potenzialmente idonei a ledere e all'autolesionismo non dovrebbero trovarsi nella disponibilità dei detenuti e quali misure di vigilanza e prevenzione, anche di carattere organizzativo, siano posti in essere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di assicurare una sorveglianza che consenta di scongiurare simili episodi.

(4-00980)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Filippo Mosca è un giovane ventinovenne originario di Caltanissetta che aveva deciso di andare in Romania per partecipare a un *festival* di musica con alcuni amici che da tempo vivevano nel Paese e che ora si trova in carcere da circa 9 mesi;

secondo organi di stampa Mosca sarebbe stato arrestato, proprio in Romania, all'inizio dello scorso maggio, per aver portato con sé delle sigarette con *hashish* ("spinelli"): l'accusa è di traffico internazionale di stupefacenti;

condannato in primo grado a 8 anni di detenzione, da 9 mesi è recluso in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba a Costanza;

Mosca è detenuto in condizioni igienico-sanitarie indegne, insieme ad altre 24 persone in una cella di circa 30 metri quadri: per i bisogni fisiologici hanno a disposizione un buco sul pavimento della cella, spesso intasato e che non viene mai lavato;

in nessun caso si può tollerare la detenzione di un nostro concittadino, in uno Stato membro dell'Unione europea, in condizioni tanto disumane e degradanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche di natura diplomatica, intendano assumere per garantire a Filippo Mosca condizioni di detenzione dignitose e per verificare la possibilità di un suo trasferimento negli istituti italiani;

quali siano le prospettive di rilascio di Filippo Mosca e quale supporto sia stato fornito a lui e alla

famiglia in questa vicenda.

(4-00981)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00422, del senatore Sensi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *10^a Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00905 della senatrice Camusso ed altri,sull'operatività di ANPAL Servizi S.p.A..

1.5.2.2. Seduta n. 154 del 06/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

154a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente RONZULLI,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 162 del 22 febbraio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,03).

Si dà lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 2 febbraio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

"Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria"

straordinaria" (1011).

Comunico altresì che in data 5 febbraio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

"Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla *governance* e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»" (1014).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che giovedì 8 febbraio, alle ore 12,30, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, renderà un'informativa all'Assemblea sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria.

I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti.

Discussione del disegno di legge:

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale) (ore 14,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 808.

La relatrice, senatrice Bongiorno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, svolgerò questa relazione in forma sintetica e poi depositerò agli atti una relazione più completa.

Si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa, che è stato approvato con una serie di modifiche dalla Commissione giustizia in sede referente. Il disegno di legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, quindi si tratta anche di una serie di norme eterogenee, che cercherò brevemente di illustrare.

Gli articoli sono nove. La linea di intervento è riconducibile a tre obiettivi: da un lato si fanno, come dicevo, modifiche al codice penale, in materia di giustizia penale, ordinamentali e di interpretazione autentica.

Comincerei con le modifiche al codice penale: l'articolo 1 interviene in materia di delitti contro la pubblica amministrazione; viene abrogato il reato di abuso d'ufficio e viene riscritta la disciplina del traffico di influenze illecite.

Su questo nuovo reato facciamo qualche piccola precisazione. Viene previsto che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale debbano essere utilizzate e non soltanto vantate, come previsto dalla legislazione vigente, ed esistenti e non solo asserite, perché il loro utilizzo deve avvenire intenzionalmente e l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, dev'essere economica. E ancora, la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altre utilità economiche sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio o di uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita. Viene aumentato il trattamento sanzionatorio e il minimo edittale passa da un anno a un anno e sei mesi.

Ricordo, proprio con riguardo alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, che la Commissione ha già approvato un ordine del giorno con il quale si è impegnato tra l'altro il Governo a costituire un tavolo di lavoro per il riordino dell'intera materia dei reati contro la pubblica amministrazione.

Illustro quindi in sintesi l'articolo 2, che attiene alle tematiche processuali. Abbiamo innanzitutto nuove garanzie di libertà del difensore, in particolare per rafforzare ulteriormente la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore: viene, da un lato, esteso il divieto di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione diversa dalla corrispondenza intercorsa tra imputato e difensore, salvo naturalmente che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato; dall'altro lato, viene introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di

intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrino tra quelle vietate.

Ci sono ulteriori modifiche che riguardano la disciplina delle intercettazioni. Viene ampliato infatti il divieto di pubblicazione del contenuto delle operazioni captative, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. La riforma interviene anche sulla disciplina delle modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo il divieto di riportare nei verbali espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare i soggetti diversi dalle parti.

Corollario dell'intervento sulla disciplina in tema di modalità esecutive delle intercettazioni è una modifica che la Commissione ha apportato all'articolo 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in tema di archivio delle intercettazioni. Secondo tale modifica, il procuratore della Repubblica sarà tenuto a impartire, con particolare riguardo alle modalità di accesso all'archivio, le prescrizioni necessarie a garantire anche la tutela del segreto sui dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti.

C'è poi un intervento in tema di misure cautelari: per meglio tutelare la *privacy* degli imputati è previsto il divieto per il pm di indicare nella richiesta di misura cautelare con riguardo alle intercettazioni i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo ovviamente che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione.

Ricordo ancora che sono di indubbio rilievo l'introduzione dell'istituto dell'interrogatorio preventivo del soggetto richiesto dalla misura cautelare, precisando che il contraddittorio anticipato è però escluso quando ricorre il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove o se si tratti di reati gravi, commessi con l'uso delle armi o altri mezzi di violenza personale.

Ricordo ancora la collegialità della decisione quando la misura riguarda una custodia cautelare in carcere o una misura di sicurezza detentiva. Preciso che l'operatività della collegialità è differita di due anni all'esito del reclutamento straordinario di magistrati.

Sempre con riguardo alle tematiche processuali, si devono ricordare le modifiche della disciplina dell'informazione di garanzia, che dovrà contenere una descrizione sommaria del fatto; la notificazione dovrà avvenire con modalità che tutelino l'indagato e l'esclusione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nei procedimenti per reati a citazione diretta.

Infine, con riguardo al terzo e ultimo profilo di intervento, il disegno di legge reca una norma di interpretazione autentica della legge n. 287 del 1951, per la quale il requisito anagrafico di sessantacinque anni di età, previsto per i giudici popolari delle corti d'assise, si deve intendere riferito al momento della nomina.

In conclusione, il disegno di legge oltre a prevedere il citato reclutamento straordinario di magistrati, interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari.

Il mio intervento sarà integrato da una relazione più completa, che chiedo di depositare.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Scarpinato per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

[SCARPINATO](#) (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge in discussione presenta, a nostro parere, gravi profili di incostituzionalità relativamente a due norme.

La prima riguarda l'abrogazione totale del reato di abuso di ufficio, che si può consumare in varie forme; una di queste si ha quando il pubblico ufficiale intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto. Tale abuso si può realizzare in due modalità: con l'emanazione di un atto oppure con un comportamento materiale. Quando l'abuso si consuma con un comportamento materiale, non è possibile rivolgersi al giudice amministrativo, quindi si verifica una lesione del diritto garantito dall'articolo 24 della Costituzione, che stabilisce che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti e interessi legittimi». Ebbene, i cittadini che subiranno un abuso d'ufficio con comportamenti materiali non avranno più la possibilità di rivolgersi a un giudice.

È interessante notare che la casistica delle condanne definitive per abuso d'ufficio, dal 1996 al 2020, ha

evidenziato diversi casi di condanna definitiva per abuso commesso con comportamenti materiali. Non solo, ma il declassamento di questi comportamenti prevaricatori di condotte che oggi integrano un reato in fatti che hanno rilievo solo sul piano etico-sociale e la conseguente disattivazione deterrente della sanzione penale assumono il significato di un riorientamento culturale in senso negativo, perché liberalizza tutti i comportamenti di abuso - che oggi sono penalizzati - degradando il livello della pubblica amministrazione. Si configura in questo modo la violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che tutela il principio del buon andamento e dell'imparzialità, e dell'articolo 54 della Costituzione.

Abbiamo anche un altro profilo. L'abolizione dell'abuso d'ufficio nei casi nei quali il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procurino a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, configura una palese violazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce rilevanza costituzionale al bene giuridico dell'imparzialità della pubblica amministrazione, legittimando quindi l'uso dell'azione penale per la tutela di questo bene. La violazione di tale articolo della Costituzione appare tanto più rilevante ove si consideri che la disattivazione della sanzione penale si somma all'assoluta inadeguatezza della legislazione attualmente vigente in materia di conflitto di interesse - com'è stato rilevato in varie sedi istituzionali - e all'assoluta mancanza di una legge sulle *lobby*.

La sinergia negativa tra la disattivazione della repressione penale dell'abuso d'ufficio per conflitto di interessi e questi altri fattori crea quindi l'*habitat* ideale per una sorta di occulta e strisciante liberalizzazione del conflitto di interesse, con grave pregiudizio dei valori tutelati dall'articolo 97 della Costituzione.

Ancora, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio presenta profili di incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza di abolire questo reato, che si concreta in una pluralità di condotte, tra le quali anche l'intenzionale strumentalizzazione del potere pubblico per finalità approfittatrici, sopraffattrici e prevaricatrici, contemporaneamente mantenendo invece in vita il reato di omissione di atto d'ufficio, previsto dall'articolo 328 del codice penale, che prevede la sanzione penale per condotte meramente omissive del pubblico ufficiale, che rispetto agli abusi intenzionali hanno comparativamente un minor disvalore sociale.

Altro profilo di incostituzionalità: l'abolizione dell'abuso d'ufficio, basata sulla *ratio* di evitare la cosiddetta paura della firma, è assolutamente priva di ogni ragionevolezza, tenuto conto che, come tutti i giuristi sanno, a seguito della riforma del 2020, è stato eliminato ogni sindacato del giudice penale su tutta l'ampia sfera dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione ed è rimasta punibile soltanto la violazione di norme imperative e cogenti derivanti dalla legge, che non lasciano alcun margine di discrezionalità. L'abolizione del reato, anche quando vi sia la violazione intenzionale e profittrici di norme cogenti da cui non residua alcun margine di discrezionalità, configura quindi una violazione palese dell'articolo 3 della Costituzione per l'incongruenza del mezzo (l'abolizione del reato) rispetto al fine.

Ancora, vi è un altro profilo di incostituzionalità: l'abrogazione dell'abuso d'ufficio configura una violazione dell'articolo 117 della Costituzione, avuto riguardo alle gravi ricadute immediate sull'attività della procura europea, organismo indipendente dell'Unione europea operativo dal 2020 e incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. Quest'attività della procura europea assume un rilievo particolarmente importante in questa fase storica, nella quale sono in ballo 195 miliardi del PNRR. Ebbene, l'abolizione dell'abuso d'ufficio determina, come effetto immediato, l'archiviazione di tutti i procedimenti penali in atto pendenti presso la procura europea e la disattivazione per il futuro dell'esercizio dell'azione penale da parte della procura europea per tutti i reati d'abuso d'ufficio che determinano una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea. Questo viola l'articolo 117 della Costituzione, con riferimento all'articolo 83 del testo unico del funzionamento dell'Unione europea.

Un'altra norma che presenta profili di incostituzionalità è l'articolo 2, comma 1, lettera p), di questo disegno di legge, che elimina la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello, nei casi di

proscioglimento dell'imputato, quando si proceda per delitti per i quali l'azione penale viene esercitata mediante la citazione diretta a giudizio.

Ora, vorrei far rilevare ai senatori che, anche a seguito della riforma Cartabia, l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede la citazione diretta per reati puniti sino a dieci anni di galera: il furto pluriaggravato, la ricettazione (punita sino a otto anni di galera) o le lesioni stradali gravissime (punte sino a sette anni di galera). È palese allora che qui si viene a verificare una violazione dell'articolo 3 della Costituzione; non si comprende infatti il motivo per cui imputati prosciolti per questi reati gravissimi (puniti sino a dieci anni di galera) debbano godere del privilegio di vedere non appellabile la loro sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero, mentre altri invece prosciolti per reati meno gravi, per i quali è prevista non la citazione diretta, ma l'udienza preliminare, puniti sino a quattro anni e mezzo di galera, come il traffico di influenze ed altri, invece non possano godere dello stesso privilegio accordato a imputati prosciolti per reati molto più gravi. (*Applausi*). Questo è assolutamente irrazionale ed è una palese violazione dell'articolo 3, che nessuno vuole prendere in considerazione, ma che certamente farà cadere la mannaia della Corte costituzionale, anche perché questa norma è palesemente contraria ai principi della Corte costituzionale, che ha già bocciato la legge Pecorella, che aveva precluso al pubblico ministero la possibilità di presentare appello nei casi di proscioglimento per giudizio abbreviato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Rossomando per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ho qualche difficoltà, sotto il profilo dell'ottimismo e dell'ascolto, a parlare di questioni di legittimità costituzionale nella giornata in cui i cancelli del carcere di San Vittore sono stati chiusi alla Costituzione. (*Applausi*).

Con un giro di parole in burocratese, anche un po' goffamente, è stato impedito di fare quello che sarebbe invece auspicabile, cioè discutere di cosa vuol dire essere cittadini. E questo dopo quel bellissimo viaggio che la Corte costituzionale aveva fatto nei luoghi importanti del nostro Paese, nei luoghi esistenziali e fisici, a partire dalle scuole e dalle carceri.

Tuttavia, l'ottimismo della volontà mi spinge comunque a entrare nell'argomento. Vi sono una serie di premesse che vanno fatte, parlando dell'abolizione totale del reato di abuso d'ufficio, rispetto al fatto che, a detta della stragrande maggioranza non solo dei cultori della materia, ma anche degli operatori del diritto che abbiamo ascoltato nelle audizioni svoltesi nelle Commissioni, si avrebbero ricadute prevalentemente negative da quest'abrogazione.

Innanzitutto, l'abrogazione totale, come abbiamo avuto modo di ascoltare e di rappresentare, non renderebbe impossibile l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, ovvero l'inizio di un'indagine, perché, a fronte di una denuncia, comunque si apre un fascicolo e il rischio molto concreto è che vengano contestati altri reati più gravi, che assolutamente consentono - o, vorrei dire, obbligano - l'utilizzo delle intercettazioni, delle quali si parla tanto.

Il Partito Democratico ha avuto sempre molta attenzione su questo tema, in particolar modo anche alle preoccupazioni degli amministratori. Da un lato, già nel 2020, com'è arcinoto, era stata ridotta la portata della fattispecie, con una giurisprudenza assolutamente maggioritaria e costante che ne dà riscontro. Naturalmente, ci possono essere ipotesi migliorative. I nostri emendamenti andavano esattamente in questo senso, ma sono stati respinti senza neanche essere stati presi in esame, a conferma di un approccio molto propagandistico ed ideologico, che non ha niente a che vedere con i timori degli amministratori.

Infatti, giacciono dalla scorsa legislatura, ripresentati in questa, due proposte di legge a nostra firma sulle altre e ben più preoccupanti responsabilità per gli amministratori, cioè i reati omissivi impropri, il danno erariale e financo la modifica di quella parte della legge Severino sulla sospensione dalla carica con una sentenza non definitiva (ovviamente, dal nostro punto di vista, escludendo reati di stampo mafioso e reati più gravi); sono quindi numerose le proposte emendative che non sono state prese in esame, come dicevo.

Arrivo solo per ultima alla questione dell'Europa, che ovviamente ci richiama a uno dei profili di

illegittimità costituzionale. C'è preoccupazione nelle sedi europee e segnaliamo che ovviamente non sono destinate ad avere successo le affermazioni del Ministro della giustizia, per cui basta cambiare un po' l'ordine delle priorità e anche le sedi europee non potranno che convenire: basta cioè cambiare qualche formalismo e anche la valutazione può cambiare.

Naturalmente, mi richiamo all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa dev'essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ora, in questo campo come in altri, non banalizziamo con la contrapposizione tra il "ce lo dice l'Europa" e il "non siamo chini ai voleri dell'Europa": primo, perché l'Europa siamo anche noi; secondo, perché ormai le dimensioni internazionali impongono di tenerne conto e di dare un contributo da protagonisti. Invece noi in questo campo, come in altri, stiamo vedendo parallelamente una discussione di natura economica fondamentale; chiamandoci fuori dal «ce lo dice l'Europa» non possiamo che subirne le iniziative e rinunciare a un ruolo da protagonisti.

Veniamo però al punto: il «ce lo dice l'Europa» sta in un fatto fondamentale, cioè che l'abuso del pubblico ufficiale, per tradizione dello Stato di diritto, non può essere tollerato e non può lasciare il cittadino privato in balia di qualsiasi abuso. Questo - mi permetto di dirlo ancora una volta - rientra nella cultura garantista, autentica e storicamente consolidata di non abbandonare qualsiasi cittadino a qualsivoglia abuso.

Seconda questione: c'è un contrasto con l'articolo 3 della Costituzione sul principio di uguaglianza, perché a questo punto c'è una palese disparità tra cittadini comunque sottoposti al controllo di legalità da parte del giudice e chi esercita funzioni pubbliche, quindi in una posizione di supremazia, che non vi sarebbe in alcun modo sottoposto. Stiamo parlando delle radici culturali dell'Europa liberale e democratica, che vorremmo fossero ricordate non soltanto quando si parla dell'Europa dalle radici cosiddette cristiane, perché c'è un'Europa liberaldemocratica, che nasce soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale, della quale tutti dovremmo sentirci culturalmente partecipi.

Avviandomi alle conclusioni, su questo punto specifico i dati del Ministero ci dicono che la stragrande maggioranza delle ipotesi di reato che vengono iscritte e giudicate non riguardano i pubblici amministratori, ma riguardano altri funzionari, a partire addirittura dagli stessi magistrati.

Passiamo alle altre ipotesi di illegittimità costituzionale, come quella sul traffico di influenze, laddove si restringe alla sola utilità economica: da questo punto di vista, si priverebbe il controllo su tutti i favori non economici che invece sono assolutamente sottostanti a rapporti del tutto illeciti.

Poi c'è la questione dell'appello del pubblico ministero, che è stato affrontato in modo a dir poco grossolano e incurante delle sentenze della Corte costituzionale e finanche dei lavori della cosiddetta Commissione Lattanzi, che in una sua iniziale proposizione teneva conto del quadro costituzionale, temperando e non creando disparità di trattamento. Per non parlare del fatto che, com'è appena stato ricordato, non sarebbe più appellabile una serie di reati che vengono sbandierati da parte di questa maggioranza, quando si ricorda che bisogna assolutamente marcire in galera (i reati che ci vengono ricordati più spesso sono i furti aggravati in appartamento, le truffe e quant'altro, che ovviamente rientrerebbero in questa previsione).

Questi sono i profili di illegittimità costituzionale che sono assolutamente inequivocabili, ma che ci rimandano anche a un quadro d'insieme che dovrebbe imporre quella ragionevolezza e quell'approccio cauto, ponderato e anche attento alle obiezioni che vengono sollevate quando si parla di ipotesi di reato e di norme di procedura che riguardano la libertà dei cittadini, ma anche il fatto che un processo possa andare a buon fine. È un approccio che vediamo totalmente assente in questa non riforma, come abbiamo più volte detto, perché stiamo parlando veramente di poche questioni, che, se non sono inutili, sono comunque dannose per il sistema. È un'altra occasione persa per parlare di giustizia e di diritti dei cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, abbiamo ritenuto di presentare una questione pregiudiziale su questo disegno di legge e chiedervi quindi di fermarne l'approvazione perché crediamo che violi la Costituzione sotto svariati profili.

Innanzitutto, la scelta di abrogare l'abuso d'ufficio contrasta con i principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Questo reato è infatti un presidio che protegge i cittadini dall'abuso di un pubblico ufficiale: rinunciarvi si tradurrebbe in un vuoto normativo, ovviamente. L'argomento secondo cui a motivare l'intervento legislativo sarebbe il basso numero di condanne dibattimentali non tiene conto né dell'effetto potenziale di prevenzione del diritto penale, che scoraggia i cittadini a commettere determinati reati, né del valore di alcune fattispecie per la tutela di importanti beni giuridici.

Se il punto, colleghi, è la scarsa tassatività della fattispecie, compito del legislatore sarebbe quello di correggerla, non di cancellarla dall'ordinamento. Come segnalato da buona parte degli auditi, tale abrogazione inficerebbe il microsistema corruttivo, depotenziandolo, perché tale delitto è l'avamposto delle figure di corruzione più gravi.

In secondo luogo, l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio rappresenta una lesione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il reato è previsto infatti dall'articolo 19 della Convenzione di Merida, ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009. Inoltre, sulla stessa linea della Convenzione ONU si muove la recente proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione che, all'articolo 11, impegna gli Stati membri a prevedere come reato proprio l'abuso d'ufficio.

Un altro profilo di incostituzionalità riguarda l'evidente violazione dell'articolo 21, che tutela la libertà di stampa. Questa è una vera e propria legge bavaglio, cari colleghi, e, come se non bastasse, gli interventi in materia di intercettazione a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento, di cui all'articolo 2, comma 1, pregiudicano altresì l'esigenza del diritto di difesa dell'indagato, di cui all'articolo 24 della Costituzione, non essendo egli messo in condizione di conoscere le compiute generalità dei soggetti che con lui hanno interloquito e che di lui hanno parlato nelle conversazioni captate.

In ultimo, nel prevedere l'abolizione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per reati di contenuta gravità, il disegno di legge si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, perché comporta una disparità non giustificabile tra imputati, inaccettabile sia rispetto al principio di uguaglianza, sia rispetto all'articolo 27, comma 2, della stessa Carta costituzionale.

Questa previsione condurrà, con ogni probabilità, a una nuova dichiarazione di incostituzionalità, poiché sarebbero violati i parametri fissati dalla Consulta nell'occasione della pronuncia sulla cosiddetta legge Pecorella. In questo caso, la Corte segnalò la lesione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, consentendo all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro le sentenze di assoluzione, se non in un caso estremamente circoscritto. Ciò significherebbe porre l'imputato in una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività, in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, non consentendo alla collettività, i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, di tutelare adeguatamente i propri diritti.

Infine, vi è la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui si impone che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. (*Brusì*).

Per questi motivi, ringraziandovi per l'attenzione, cari colleghi e colleghe, vi chiedo di votare a favore delle questioni pregiudiziali poste e di non procedere all'esame del disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare un po' più di attenzione, per favore.

Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, abbiamo ascoltato le illustrazioni delle questioni pregiudiziali di costituzionalità formulate dalle opposizioni, che si basano sostanzialmente su due

rilievi.

Il primo rilievo concerne l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. L'opposizione sostiene che in questo caso l'*abrogatio criminis* sarebbe in contrasto con gli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. I motivi che abbiamo sentito poc'anzi esposti sono, a nostro giudizio, del tutto infondati. La Corte costituzionale ha precisato più volte che definire il perimetro normativo dei reati è competenza esclusiva del legislatore, non sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente irragionevole. Nel caso in esame, a chiedere l'abrogazione del reato sono i sindaci di tutti i colori politici, PD compreso, e lo ricorderemo poi anche in discussione generale. Difficile, quindi, è sostenerne la manifesta irragionevolezza. L'*abrogatio criminis* non evita, inoltre, che l'eventuale abuso sia censurabile in sede amministrativa o contabile. Non c'è dunque alcuna violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Peraltro, è proprio l'attuale formulazione del reato di abuso, variata più volte nel corso degli anni e sempre in modo insoddisfacente, a porsi in contrasto con i principi di tassatività e legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione. Infatti, come segnalato in tante occasioni, il reato di abuso è un reato a condotta evanescente, in cui il confine tra lecito e illecito è sempre stato nebuloso e generico. È un reato che si è sempre prestato a interpretazioni giurisprudenziali divergenti e non uniformi. L'abolizione del reato, dunque, non è incostituzionale, semmai piuttosto sana un *vulnus* costituzionale.

Il testo di legge viene criticato per un secondo motivo: proponendo per alcuni reati minori la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero, si esporrebbe alle stesse censure che portarono alla dichiarazione di incostituzionalità della legge Pecorella. Tale argomentazione può essere confutata sotto diversi profili che andrò a illustrare.

La sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, con cui è stata a suo tempo dichiarata l'incostituzionalità della legge Pecorella e che oggi le opposizioni citano a sostegno delle loro tesi, appare viziata da molti punti di vista che andremo a esporre. Intanto, come premessa, essa va collocata in un preciso contesto storico, che è stato tutt'altro che ininfluenza sull'esito finale del giudizio di legittimità costituzionale: era il periodo del furore ideologico contro il Governo Berlusconi; era il periodo del "resistere, resistere, resistere", e ricordiamo tutti le parole del procuratore Borrelli. Ogni iniziativa in materia di giustizia veniva bollata di fronte all'opinione pubblica come legge *ad personam* e, come tale, da cancellare appena possibile. Per noi è evidente che in quel particolare contesto anche la Corte si è lasciata condizionare dal surriscaldato clima politico ed è pervenuta a conclusioni giuridiche che non esitiamo a definire quantomeno opinabili e comunque viziate dal pregiudizio ideologico.

Passiamo ora a esaminare la sentenza della Corte nel merito. La sentenza del 2007 si fondava in via principale sul concetto di assoluta parità tra accusa e difesa, previsto dall'articolo 111 della Costituzione. E già qui possiamo cominciare a discutere. Nel processo civile è sempre così: esiste una piena eguaglianza delle armi tra attore e convenuto, ma nel processo penale, invece, vanno fatti opportuni distinguo. La migliore dottrina ci spiega che nel processo penale parità significa non identità, ma equilibrio dei poteri. La parità, evidentemente, attiene alla sola fase del cosiddetto duello processuale. Nel confronto davanti al giudice, accusa e difesa devono essere poste in condizioni di assoluta eguaglianza: questo è chiaro e nessuno lo pone in discussione. Ma, con riferimento al processo penale, la Corte costituzionale ha più volte affermato che il principio di ragionevolezza può ben giustificare una qualche asimmetria tra le parti, quando questa è dovuta all'esigenza di una corretta amministrazione della giustizia. Pertanto, nel processo penale, con riferimento a esempio ai rimedi, il concetto di parità tra le parti può ben trovare delle attenuazioni nel bilanciamento con altri principi pure di rango costituzionale. Del resto, la stessa sentenza n. 26 del 2007 ha ribadito - signor Presidente, cito testualmente - quanto segue: «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà.».

Quali sono, quindi, i principi in base ai quali la perfetta parità può essere derogata? In primo luogo, lo può essere sicuramente sull'altare del principio del *favor rei*. Nel nostro ordinamento penale vige il principio dell'*in dubio pro reo*, come abbiamo studiato tutti nei primi anni di università alla facoltà di

giurisprudenza. In penale, se sussiste qualche incertezza normativa, questa deve essere sempre e comunque risolta a vantaggio dell'imputato. Nel nostro ordinamento si preferisce che magari un colpevole venga mandato assolto per quella che una volta si chiamava insufficienza di prove, piuttosto che un innocente venga condannato a una pena ingiusta. Mi sembra tutto chiaro.

A questo si aggiunga che nel nostro processo penale è stato introdotto nel 2006 il concetto di ragionevole dubbio: l'imputato non può essere condannato se sussiste anche il minimo dubbio che sia colpevole. Come corollario discende un ulteriore argomento per ritenere inappellabili le sentenze di assoluzione. Infatti, come si può ritenere superato il minimo dubbio in ordine alla colpevolezza di un imputato, se un giudice, sia esso monocratico o collegiale, magari anche adjuvato da una giuria popolare, quell'imputato in un certo grado di giudizio lo ha mandato assolto? Questo è un concetto molto chiaro negli ordinamenti di cultura anglosassone, che è stato mutuato all'interno del nostro ordinamento. Peraltro, è stato un illustrissimo giurista come il professor Tullio Padovani a suggerirlo per primo. Tale concetto è poi stato fatto proprio dalla migliore dottrina penalistica italiana. Si tratta, quindi, di un principio di altissima civiltà giuridica che non può essere totalmente ignorato, come invece ha fatto la pronuncia della Corte costituzionale che stiamo contestando.

Ma non finisce qui. La nostra Costituzione presenta anche il principio della ragionevole durata del processo. Allora, l'inappellabilità di sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero avrebbe un effetto deflattivo, in linea con la necessità, declinata anche tra gli obiettivi del PNRR, di ridurre nel complesso i tempi dei processi, adeguandoli a quelli europei. Pertanto, il principio della ragionevole durata del processo giustificerebbe anche un attenuato potere di appello dei pubblici ministeri in caso di assoluzione, ex articolo 111 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 6 della CEDU.

Del resto, è importante ricordare che la stessa sentenza della Corte n. 26 del 2007, che abbiamo citato più volte, ha ribadito che: «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà tra accusa e difesa».

Cito ora la sentenza della Corte n. 34 del 2020, che ho trovato molto opportunamente citata nel *dossier* dell'Ufficio studi. In questa sentenza la Corte, richiamando diversi precedenti, ha evidenziato che: «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale enunciato dall'articolo 112 della Costituzione [...] quando, invece, sull'altro fronte, il potere di impugnazione dell'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), che ne accresce la forza di resistenza [...]».

In sintesi, gli argomenti su cui si basa la sentenza n. 26 del 2007 possono essere confutati con adeguata motivazione giuridica e costituzionale e non costituiscono, quindi, un elemento ostativo all'approvazione del testo di legge oggi all'esame dell'Assemblea. Si ricorda, infine, che la sempre e pur tante volte citata sentenza della Corte n. 26 del 2007 ha bocciato la legge cosiddetta Pecorella perché non era riferita ad alcune categorie di reati, ma estesa indistintamente a tutti i processi. Proprio per superare questa censura, il testo di legge in esame prevede che l'inappellabilità riguardi non tutti i reati, ma solo quelli meno gravi, per i quali è prevista l'accettazione diretta dell'imputato.

Per tutti questi motivi, argomentati e variegati, signor Presidente, la censura di illegittimità costituzionale sostenuta da alcuni partiti dell'opposizione e oggetto del presente dibattito non merita accoglimento e dovrà essere respinta. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con riferimento alle questioni pregiudiziali sollevate dalle opposizioni, fundamentalmente esse si soffermano su due o tre punti, senza entrare nel merito di gran parte del cosiddetto decreto Nordio, che va veramente a riformare il codice di procedura penale, soprattutto sotto il profilo delle intercettazioni. Vedo che su questo punto non sono state sollevate grandi questioni, ma ci si è soffermati in realtà sui temi che possono essere più facilmente utilizzabili in un dibattito con il pubblico. Mi riferisco in particolare al tema dell'abuso d'ufficio e a quello

dell'impugnativa da parte del pubblico ministero, anche se forse quest'ultimo punto poco può interessare al dibattito dei nostri cittadini.

Parliamo quindi del tema del tanto vituperato e discusso abuso d'ufficio. Si tratta purtroppo di un tema che può essere facilmente strumentalizzato. È troppo facile cercare di individuare nell'operato di chi svolge attività politica o amministrativa delle ombre e nebbie. È troppo facile. Fondamentalmente viene posto il tema e si ritiene che l'*abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio possa portare veramente a un disfacimento del nostro panorama e del nostro ordinamento. Invero, anche in base alle audizioni svolte in Commissione, è emerso chiaramente - come appare evidente - che, *in primis*, è una norma che ha subito così tante modifiche nel corso del tempo da dover necessariamente ridimensionarne una portata che diventa generica e quasi generalista.

Il problema del reato dell'abuso d'ufficio non è dato dal fatto che è una misura considerata - come espressamente detto anche in sede di audizione da alcuni esponenti della magistratura - una sorta di norma residuale: dove cioè non trovi altre colpe, cerchi di trovarle tramite l'abuso d'ufficio.

L'abuso d'ufficio è individuato come il reato spia. È un reato spia per far presagire che vi sono altri reati o una modalità per cominciare a indagare al fine magari di poter individuare altri reati? (*Applausi*).

Tutti questi interventi normativi non fanno nient'altro che dimostrare che la fattispecie prevista nel codice è un problema. Si è cercato più volte di intervenire al fine di rendere la norma più obbediente ai principi di tassatività e tipizzazione necessari nel codice penale. Nonostante questo però, dati alla mano, cosa è accaduto? Al riguardo dobbiamo porci un tema e cercare di elaborare una soluzione. Poi che questa sia la soluzione migliore lo vedremo, perché si ritiene sempre che si tratti di norme sperimentali; alla fine sarà il tempo che potrà dimostrare e far valutare quello che si è deciso.

Consideriamo i dati e facciamo riferimento a tutti i reati che sono radicati e costituiscono indagini aperte sul reato di abuso d'ufficio e quante sono le condanne effettive. Lo riconoscono anche i colleghi dell'opposizione che dicono che non ci sono tante condanne; ciò per dire che possiamo mantenere un reato perché alla fine non si è mai condannati. È questo però il problema. Se tante indagini partono e non vengono portate definitivamente alla condanna, sorge il quesito: ciò avviene perché il reato non c'è o perché esso è mal strutturato? In entrambi i casi occorre un'attenta riflessione.

Si è parlato e ancora si parla del fatto che resteremo spogli e senza armi nei confronti di coloro che utilizzano le proprie posizioni politiche o amministrative per esercitare qualche deviato potere. No: i reati e le fattispecie ci sono. Non per niente voi stessi dite che si può procedere eventualmente per reati anche ben più gravi, come la corruzione. Prima però di cominciare un'indagine sulla corruzione, si individuerà magari qualche elemento per non partire genericamente con il reato di abuso d'ufficio.

Quando voi scrivete della paura della firma, dite ai signori sindaci, anche ai vostri sindaci, di non aver paura perché tanto alla fine nessuno viene condannato per l'abuso d'ufficio. Dal momento però in cui si ha la notifica di un avviso di garanzia, dove si dice che si è aperto un processo, che cosa accade nei confronti di quella persona?

Quella persona *in primis* è costretta a sopportare una macchina del fango terribile e inquinante nella sua vita personale, nella sua vita professionale, nella sua vita istituzionale, e rischia di perdere la dignità agli occhi della gente e denari per cercare di difendersi. Tra l'altro, soprattutto per chi riveste degli incarichi di tipo politico, ciò significa anche la fine della sua vita politica. Vogliamo ricordare i casi di persone che sono giunte a una totale assoluzione dopo anni e nel frattempo sono state costrette a subire pesanti ripercussioni (*Applausi*) sulla propria vita politica e anche sulla capacità di poter dare il proprio contributo alla politica? È per questo che siamo arrivati a prendere una decisione che è importante. Il Governo ha preso una decisione molto importante su questo tema.

C'è un'altra questione che viene sollevata e rispetto alla quale dei colleghi si richiamano alla Costituzione. Ci sarà eventualmente una censura e magari sarà sollevata la questione dell'illegittimità costituzionale, ma lasciamo che sia la Corte eventualmente a discuterne un domani. In alcuni interventi viene richiamato l'articolo 3 della Costituzione, ma non si capisce il perché: quale sarebbe l'irragionevolezza dell'abolizione del reato sulla base dell'articolo 3? Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali, per cui non si capisce perché chi ricopre un incarico, come ad esempio un

sindaco, dal momento in cui riceve l'avviso di garanzia per il pubblico è come se fosse già in galera; mentre invece il privato cittadino fino alla sentenza definitiva è considerato innocente. Questo è il problema che viene a crearsi, soprattutto perché questi capi di imputazioni e le indagini vengono utilizzati in modo spesso strumentale, magari sollevati dall'opposizione in un consiglio comunale, facendo partire una denuncia con la conseguente apertura di un processo.

L'altra questione che viene sollevata riguarda la possibilità per il pubblico ministero di proporre appelli nei casi di proscioglimento soltanto dei reati meno gravi. Abbiamo parlato della sentenza Pecorella e abbiamo sentito anche gli interventi dei colleghi. Non posso aggiungere molto a quello che ha detto il collega che mi ha preceduto. Semplicemente non possiamo però dire, sebbene esista l'articolo 111 della Costituzione, che vi siano una parità e un'eguaglianza fra le posizioni della difesa e dell'accusa. Un indagato o un imputato è innocente fino a sentenza definitiva e, finché vige il principio *in dubio pro reo*, non possiamo pensare che ci sia una eguale parità tra la posizione dell'accusa e della difesa.

Noi insistiamo sulla bontà di questo provvedimento e per queste ragioni il Gruppo Lega preannuncia il voto contrario alle questioni pregiudiziali sollevate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Scarpinato e da altri senatori (QP1), dal senatore Bazoli e da altri senatori (QP2) e dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP3).

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, approfittando anche della presenza in Aula della ministra Casellati.

Questa mattina noi abbiamo preso una posizione pubblica in ordine all'esigenza di consentire a tutti i Gruppi di opposizione di avere il tempo sufficiente per poter elaborare i subemendamenti rispetto agli emendamenti presentati dal Governo sul cosiddetto premierato, che è la riforma costituzionale della nostra forma di Governo.

Come è noto ai componenti della 1a Commissione, i quattro emendamenti del Governo sono arrivati sul filo di lana - diciamo così - e, solo grazie a una interpretazione di natura tecnica, è stato consentito di poterli considerare nel novero degli emendamenti discutibili, assentibili e votabili.

PRESIDENTE. Queste decisioni sono sempre di natura tecnica.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Non c'è dubbio.

Ma ora noi apprendiamo che, mentre con grande fatica è stato possibile spostare il termine degli emendamenti da oggi pomeriggio alle ore 15 a domani mattina alle ore 10, su questioni non proprio banali che attengono evidentemente alla profondità del nostro ordinamento, non più tardi di un'ora fa, signor Presidente, la qui presente ministra Casellati - leggo testualmente un'ANSA delle ore 13,51 - ha dichiarato quanto segue: la maggioranza potrebbe modificare ancora la norma del premierato rispetto agli emendamenti del Governo presentati ieri riguardo ai poteri del *Premier* in caso di sfiducia, visto che per alcuni giuristi potrebbero essere oggetto di diverse interpretazioni.

Ora, signor Presidente, noi ci troviamo nella seguente condizione: da una parte la maggioranza, come se fossimo nella carica di Balaklava, vuole portare in fondo la discussione e l'approvazione di tutti questi emendamenti, come se fossimo in una sorta di come dire palingenesi. Mille e non più mille, bisogna assolutamente fare questa riforma. Dall'altra parte, la Ministra viene a dire che gli emendamenti che ieri o, meglio, questa mattina hanno presentato potrebbero essere oggetto di ulteriore riformulazione. Noi vogliamo dire una cosa molto semplice: siccome la Costituzione non è né la bandierina per fare la campagna elettorale, né l'ingrediente per l'algoritmo per far tornare i conti all'interno alla maggioranza...

PRESIDENTE. Siamo sull'ordine dei lavori. Mi dica, quindi?

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Fermatevi, chiaritevi le idee e venite quando finalmente avrete una proposta reale.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Borghi. Ho letto anch'io quella dichiarazione: era una risposta a un'osservazione giornalistica. Quindi, credo che... (*Commenti*). Ho ascoltato con attenzione. Mi faccia dire, se lei non ha pazienza. Credo che, se ci sarà la necessità di avere tempo per valutare ulteriori eventuali emendamenti, ne prenderemo atto e daremo tutto il tempo necessario. Non mi è sembrato che ci fosse una certezza: questo volevo dire. Ad ogni dichiarazione a un giornalista, noi non possiamo stravolgere l'ordine del giorno. Se ci fossero situazioni nuove, stia tranquillo che ne terremo conto, anche con eventuali riunioni della Conferenza dei Capigruppo.

La ringrazio per questo suo intervento sull'ordine dei lavori e possiamo tornare al provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, il testo che ci accingiamo a esaminare e a discutere, che poi verrà posto in votazione, ha fatto un lungo percorso ed è arrivato finalmente in Aula dopo un cammino direi molto lungo e abbastanza travagliato, e non tanto nella sua vita nella Commissione dove è stato esaminato, quanto per quegli ostacoli di natura sostanziale che ha trovato sul suo percorso, quelle resistenze che sono state formulate anche a mezzo stampa, anche da parte di varie forze politiche. Da ultimo, ancor prima che prendesse le forme di un testo approvato dal Parlamento, già in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il testo è stato ampiamente stigmatizzato dai procuratori che hanno inaugurato i rispettivi anni giudiziari.

È un provvedimento che certamente mostra una importanza e che sicuramente risponde a una richiesta che a più voci è arrivata in Parlamento, ed è arrivata a tutti i rappresentanti politici: quella, cioè, di avere una giustizia giusta. Questa è la nostra ambizione, il desiderio che cerchiamo sempre di realizzare.

Una giustizia giusta vuol dire una giustizia che non ponga ostacoli all'accertamento della verità, e che soprattutto ponga al suo centro un principio di civiltà giuridica, che è poi quello al quale noi ci ispiriamo sempre, dal primo momento in cui si varcano le aule di giurisprudenza, e cioè la certezza del diritto. Il diritto deve essere certo, deve essere chiaro.

La norma deve essere immediatamente percepibile e comprensibile dal cittadino comune: da quello che ha frequentato le scuole più elevate a quello che, invece, non ha potuto seguire un percorso scolastico. Entrambi, leggendo una norma di legge, devono capire qual è il comportamento vietato, qual è la condotta che si può sanzionare, qual è il divieto che il legislatore pone nel porre in essere determinate condotte.

Ebbene, sicuramente questa certezza non riguardava l'articolo 323 del codice penale, con riferimento all'abuso d'ufficio, nella sua ultima formulazione, peraltro oggetto di ripetute modifiche da parte del legislatore. Perché erano state fatte quelle modifiche? Proprio per la non totale certezza del testo, per la non piena comprensione dello stesso, per la non completa attuazione di quello che è un principio che vuole che, appunto, il diritto sia certo.

Ecco perché, nel tempo, esso era stato riformulato. Ma, di riformulazione in riformulazione, non si era riusciti a superare una indeterminatezza di fondo, una vaghezza nella disposizione legislativa, per la quale, sostanzialmente, ci si trovava, da operatori delle amministrazioni locali, a temere di essere accusati di abuso d'ufficio, pur nella convinzione di aver agito sempre nel giusto.

Ovviamente, sfrondiamo il campo da quelle che sono le condotte illecite poste in essere con la consapevolezza di compiere un reato. Va da sé che quell'ambito non ci interessa. Noi qui parliamo di quegli amministratori, tanti, numerosissimi, che invece, nel porre in essere le loro attività, si trovavano esposti a questo dubbio, a questo timore. E questo dubbio, questo timore non fugato, non affrontato correttamente, lasciato a lambire ai margini delle attività amministrative, alla fine aveva determinato la cosiddetta paralisi amministrativa, cioè il timore di firmare gli atti, di portare avanti le azioni della pubblica amministrazione, e l'inerzia, che è l'altro grande male dell'amministrazione pubblica italiana.

Una pluralità di sindaci, di tutti i colori politici, sottopongono tutti lo stesso problema, rappresentano tutti lo stesso timore, dichiarano tutti di avere un'amministrazione molto spesso paralizzata dal timore di una sanzione per una condotta che può essere considerata delittuosa o ipotizzata delittuosa. Poi si fa

un processo e bisogna vedere come va a finire. Ma quanti anni passano, quante risorse si impiegano e quanta è la paura. Questo, poi, ha un effetto di moltiplicazione sugli altri funzionari, sugli altri dirigenti.

Basta fare caso ai dati per rendersi conto quando una norma non funziona bene. Basta guardare a quella che è la sua attuazione. Nel 2021 noi abbiamo un dato sconcertante: su 5.418 procedimenti, ben oltre il 98 per cento è andato a finire o con un'assoluzione o con un'archiviazione. Ma dietro l'assoluzione e l'archiviazione c'è ovviamente tutto un *iter* che è stato messo in atto, una fase di indagini, una fase di prima notifica, di avviso di conclusione di indagini preliminari. E, soprattutto, c'è un *pathos* da parte degli amministratori che non meritano, fra tutte le difficoltà nelle quali operano, di doversi confrontare con la vaghezza e l'incertezza di una norma che li espone a un pericolo, per superare il quale devono affrontare un processo dispendioso e lungo. E soprattutto, molto spesso espone anche - queste sono le altre disposizioni del disegno di legge - le persone che sono loro intorno, i loro cari, i loro amici e i loro familiari al pubblico ludibrio.

Quella introdotta dal disegno di legge in esame non è una norma bavaglio e non ha alcuna intenzione di impedire alla stampa di fare il suo dovere e rendere l'informazione ai cittadini. Anzi, direi che è una norma anti-ludibrio, anti-pubblico ludibrio. Quante volte abbiamo visto riportati in articoli di stampa particolari che erano del tutto estranei alle indagini, che però si trovavano nel testo delle intercettazioni? Piaceva, però, coltivare quella pruderie - per dirla con un'espressione desueta, ma che rende secondo me assai bene il senso - di sapere determinate cose della vita privata dei soggetti coinvolti, o addirittura dei soggetti vicini ai soggetti coinvolti. Ebbene, il ministro Nordio l'ha detto chiaramente: si vuole finalmente introdurre un principio di civiltà giuridica. I soggetti terzi, che non hanno nulla a che fare con quelle indagini, con quel processo o con quell'atto, hanno diritto a non vedere violata la loro *privacy*; hanno diritto a non finire sulla carta stampata in articoli che nulla hanno a che vedere con le indagini in sé per sé, ma che coltivano quel senso un po' popolare per un'informazione che riguarda le vite private delle persone, con un certo voyerismo giudiziario che francamente non ci piace e che sicuramente non deve essere in alcun modo coltivato.

Questo disegno di legge incontra certamente il favore di Italia Viva. Lo abbiamo sostenuto in Commissione e anche nei vari dibattiti pubblici. Abbiamo anche preso posizione più volte ed espresso giudizi di apprezzamento nei confronti dell'attività del ministro Nordio, perché è un provvedimento che si pone nel solco di quelle riforme che Italia Viva porta avanti e che considera necessarie per il nostro Paese. Quindi, al ministro Nordio rinnoviamo l'apprezzamento per l'attività che ha posto in essere fino adesso: certo, è un'attività che - come ho detto in premessa - ha incontrato notevoli rallentamenti e che certamente non possiamo considerare conclusa qui. Tutt'altro: ci aspettiamo di andare avanti sul principio di separazione delle carriere e su una sua vera attuazione, che sarà un caposaldo della riforma dell'ordinamento giudiziario che tutti aspettiamo.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 15,13)

(Segue MUSOLINO). Non ci facciamo in alcun modo distogliere da questo obiettivo e dalla teoria che dice che già le carriere sono separate e che sono pochissime le domande di passaggio dal ruolo inquirente a quello giudicante. Non ci interessa e non è questo il senso. Quello è un significato giuridico ancor più profondo e significa garantire il diritto del cittadino a un processo giusto, equo.

Prima di terminare il mio intervento, senza voler affaticare l'ascolto, vorrei parlare di una questione che mi sta molto a cuore: l'articolo 6, novellato a seguito degli emendamenti approvati in Commissione, che ripropone in maniera identica il testo dell'articolo 5, introduce un'interpretazione autentica della legge n. 287 del 1951, quella che ha istituito in Italia le corti d'assise, e riguarda esattamente il limite di età dei giudici popolari, cioè dei componenti della giuria in corte d'assise e in corte d'assise d'appello. Ebbene, questa norma, introdotta con il disegno di legge al nostro esame, segna davvero un risultato importante per la giustizia italiana. Magari non tutti lo sanno, a parte gli operatori del settore, ma si era creato un *vulnus* su questa normativa, perché c'era stata un'interpretazione da parte di alcuni avvocati che aveva eccepito che il superamento della soglia d'età potesse essere fatto valere anche nel corso dello svolgimento del processo. Ed era stata accolta questa eccezione, determinando la dichiarazione di nullità di alcuni processi importanti, anche delicati e

particolarmente sofferti.

Tempo fa, circa un anno fa, durante un *question time* presentai un'interrogazione specifica al ministro Nordio sull'argomento e ho avuto il piacere di vedere che, dopo, il ministro Nordio ha accolto la mia richiesta di introdurre un'interpretazione autentica, che ho ritrovato nel testo in esame. Di questo sono molto contenta.

Non è soltanto un motivo di orgoglio personale: al contrario, è motivo di grande soddisfazione perché non tutti sanno che, se questa norma non fosse stata interpretata autenticamente, anche il processo per la strage di Bologna avrebbe rischiato di essere travolto per questa eccezione e non sarebbe stato più possibile celebrarlo, perché nel frattempo erano decorsi i termini di prescrizione. (*Applausi*).

Quindi, esprimo veramente contentezza per questa norma e, in generale, con riferimento al disegno di legge di cui ci stiamo occupando, ritengo che siamo sulla strada giusta. Avanti così, grazie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, arriva finalmente oggi in Aula il disegno di legge governativo n. 808, ridenominato disegno di legge Nordio che Forza Italia considera il primo stralcio di quella grande riforma della giustizia che il nostro Paese attende e sogna da quando Forza Italia fu fondata da Silvio Berlusconi. A distanza di poco più di un anno dall'insediamento del Governo Meloni, si comincia quindi a intravedere un poderoso intervento normativo improntato ai valori del liberalismo e del garantismo giuridico.

Il nostro giudizio su questo disegno di legge governativo è certamente assai positivo. Il testo che andiamo a esaminare prevede diversi interventi su vari fronti: sull'inappellabilità delle sentenze di primo grado da parte del pubblico ministero, il gip collegiale, l'interrogatorio di garanzia prima delle misure di custodia cautelare in carcere e soprattutto l'abolizione dell'abuso d'ufficio e la ridefinizione del reato di traffico di influenze.

L'istruttoria del disegno di legge governativo è stata particolarmente accurata sotto la guida della nostra presidente Bongiorno e ha visto la Commissione giustizia impegnata in un lungo ciclo di audizioni e poi in un serrato confronto sui diversi aspetti del provvedimento.

Partiamo, Presidente dall'abolizione dell'abuso d'ufficio, che è forse il tema più caldo e che più interessa anche chi ci ascolta da casa. Come ci hanno fatto rilevare molti accademici auditi - ne abbiamo ascoltati tanti e ne cito uno fra gli altri, il professor Ambrosetti Enrico, illustre ordinario della cattedra di diritto penale dell'Università di Padova - l'attuale formulazione del reato di abuso è stata variata più volte nel corso degli anni, senza aver mai raggiunto un esito soddisfacente. Il reato di abuso è rimasto un reato a condotta evanescente, in cui il confine tra lecito e illecito è sempre stato nebuloso e generico; si è sempre prestato a interpretazioni giurisprudenziali divergenti e non uniformi, ponendosi quindi in contrasto con i principi di tassatività e legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione.

A ciò si aggiunga che tale reato ha intasato gli uffici delle procure della Repubblica, impegnate in costose e inutili indagini. Qualifico inutili queste indagini perché - come ha ricordato il ministro Nordio in un'intervista del 23 giugno 2023 al «Corriere della Sera» - a fronte di migliaia di procedimenti penali aperti, solo pochissimi si sono conclusi con una condanna. Ricordava Nordio in quell'intervista che, dopo vent'anni di cambiamenti, la norma dell'abuso d'ufficio è stata un fallimento, perché su 5.000 processi sono arrivate solo nove condanne, tra l'altro tutte per reati connessi: un vero spreco di risorse.

Sulla proposta di *abrogatio criminis*, l'opposizione si è divisa: Italia Viva e Azione, che pure sono forze di opposizione ma sinceramente votate alla cultura del garantismo giuridico, hanno votato a favore; mentre invece il PD e il MoVimento 5 Stelle hanno votato contro. Singolare la posizione del PD. Mentre il Gruppo parlamentare, schiacciato dalla posizione della segretaria Schlein, fa opposizione a braccetto del MoVimento 5 Stelle, i suoi amministratori locali si sono dissociati dalla posizione ufficiale del partito.

Cito un intervento che ha avuto luogo in un confronto che ho avuto sulla stampa locale con l'onorevole Achille Variati, illustre esponente del PD, attuale europarlamentare, ex Sottosegretario all'interno ed ex Presidente dell'Unione delle Province italiane che, sul punto, ha affermato che era e rimane

assolutamente favorevole all'abrogazione di una norma scritta male, che ha generato solo problemi. Con riferimento alla posizione del Gruppo parlamentare PD, Variati ha aggiunto: «Mi dispiace molto. Credo che il PD dovrebbe imparare a parlare e ad ascoltare i suoi sindaci, che si misurano direttamente e quotidianamente con i problemi veri». Colleghi del PD, dovrete seriamente meditare su queste parole, che peraltro provengono da un vostro esponente, persona molto seria ed autorevole, perché è di tutta evidenza che la neosegretaria Elly Schlein vi sta appiattendendo sulle posizioni giustizialiste e manettare del MoVimento 5 Stelle, che viceversa non perde occasione per schiaffeggiarvi su tanti temi, non ultimo il sostegno alla causa ucraina.

Passiamo al tema dell'inappellabilità delle sentenze di primo grado di assoluzione da parte del pm, che è sempre stato assai caro a Forza Italia, al nostro grande presidente Silvio Berlusconi e al compianto amico e collega Nicolò Ghedini. Nel 2007 venne cancellata dalla Corte costituzionale la cosiddetta legge Pecorella, che l'aveva introdotta, e ciò è accaduto attraverso una sentenza giuridicamente lacunosa, opinabile ed intrisa di pregiudizio ideologico. Ne abbiamo discusso a fondo nella questione pregiudiziale, per cui non tornerò su argomenti già trattati poco fa. Mi preme tuttavia sottolineare ancora che, respinte le pregiudiziali, il principio viene riaffermato nel testo ora all'esame dell'Assemblea con riferimento ai reati a citazione diretta.

Nel nostro processo penale vige il principio del ragionevole dubbio: l'imputato non può essere condannato, se sussiste anche il minimo dubbio che sia colpevole e come si può dunque ritenere superato il minimo dubbio in ordine alla colpevolezza di un imputato, se un giudice quell'imputato in un certo grado di giudizio lo ha mandato assolto? Questo è un concetto assai chiaro negli ordinamenti di cultura anglosassone, che è stato mutuato all'interno del nostro ordinamento, un principio di altissima civiltà giuridica che trova applicazione in questo testo di legge che oggi ci accingiamo ad approvare. Bene ha fatto quindi il ministro Nordio ad introdurlo, accogliendo tra l'altro un precedente ordine del giorno a prima firma del sottoscritto.

Di grande importanza sono anche i nuovi istituti del gip collegiale e dell'interrogatorio di garanzia, prima delle misure di custodia cautelare in carcere. In questo modo si potrà significativamente rafforzare la tutela del cittadino di fronte agli abusi della carcerazione preventiva. È anche questa una riforma di straordinaria importanza.

Una sottolineatura, però, ritengo di formularla al Governo: se non vogliamo veder fallire il gip collegiale, che, come ha detto tra l'altro la settimana scorsa durante il *question time* il ministro Nordio, potrà influire positivamente anche sul sovraffollamento carcerario, attenuandolo in modo significativo, si dovrà necessariamente intervenire anche con un riordino della geografia giudiziaria. Il gip collegiale non può funzionare nei piccoli tribunali, ove le incompatibilità impedirebbero la costituzione dei collegi giudicanti. Sarà inevitabile prevedere tribunali con un organico di almeno quaranta giudici, formare le sezioni gip, il tribunale della famiglia e le sezioni giudicanti specializzate previste dalla legge.

Voglio sottolineare in modo particolare che nel testo di legge sono stati inseriti e approvati due nostri importanti emendamenti. Il primo riguarda l'esclusione dei brogliacci dalle informative dei procuratori generali aventi per oggetto intercettazioni di nominativi di soggetti terzi estranei all'inchiesta, una norma di assoluta garanzia a tutela del buon nome e dell'onorabilità dei cittadini estranei alle impugnazioni. Il secondo riguarda il divieto assoluto di intercettazioni tra avvocato e cliente.

Torniamo al divieto di includere nelle informative dei pg il nome dei soggetti terzi estranei. È una norma che nei riflessi di stampa ha avuto un giudizio da parte di taluni negativo, ma che credo sia del tutto ingiustificato, in quanto in realtà tutela solo i terzi estranei, non impedisce le intercettazioni e non pregiudica i diritti di difesa, quindi siamo molto orgogliosi di aver presentato quell'emendamento, che ha trovato poi il conforto e il parere favorevole del Governo.

Importantissimo, a nostro giudizio, è anche il divieto assoluto di intercettazioni tra avvocato e cliente. Quest'ultimo principio pareva dovesse già essere una cosa ovvia e scontata nel nostro ordinamento, in ossequio al segreto professionale, ed invece è ancora violato con sorprendente disinvoltura. La cronaca quotidiana, peraltro, ci ricorda quanto questo nostro emendamento fosse assolutamente provvidenziale e necessario di fronte ad evidenti abusi delle procure.

Pochi giorni fa credo che tutti ci siamo sdegnati quando abbiamo visto che sono state divulgate le intercettazioni registrate tra il legale della Pifferi (quella sventurata madre omicida) e le psicologhe del carcere di Milano ove la Pifferi è reclusa, con il preciso e chiaro intento di interferire addirittura con la linea difensiva che l'avvocato stava articolando nel processo.

Mi viene in mente un'altra vicenda di cui si è occupata la stampa, quella dell'avvocato Francesco Perli, noto amministrativista che assisteva l'Ilva davanti al Consiglio di Stato e di cui la stampa in passato ha parlato a lungo. Il legale è stato intercettato per mesi mentre discuteva la linea difensiva con i propri assistiti, addirittura mentre si svolgeva l'incidente probatorio, e le intercettazioni sono state usate nel processo come prova a suo carico.

C'è quindi davvero bisogno di vietare definitivamente questi clamorosi abusi. Il segreto professionale dell'avvocato ha rango primario e non può essere violato in modo così palese, addirittura per condizionare i processi in corso. Ora, con l'approvazione del nostro emendamento, finalmente la questione sarà chiarita una volta per tutte.

Tuttavia, signor vice ministro Sisto, al testo mancano due aspetti sui quali conto di tornare: la previsione di un illecito disciplinare specifico a carico del magistrato che viola il divieto e un elenco di udienze di cui sono titolari gli avvocati, che mai e poi mai possono essere oggetto di intercettazione, quali che siano i motivi.

In conclusione del mio intervento, desidero rimarcare un aspetto molto positivo, politico e metodologico, del ministro Nordio. In genere si accusa il Governo (non solo quello presieduto da Giorgia Meloni, ma in generale i Governi che si sono succeduti negli anni) di schiacciare Camera e Senato e di trattarli come meri passacarte, chiamati solo a ratificare i decreti-legge. Vorrei invece plaudere e dare atto al ministro Nordio di lasciare sui temi della giustizia ampio spazio all'attività emendativa e legislativa dei parlamentari (lo sottolineo con grande piacere): ne fanno prova gli importanti emendamenti citati e accolti all'interno del presente disegno di legge, nel quale sono anche stati accolti emendamenti dell'opposizione (penso a quello molto importante che elimina, per gli avvocati di fiducia, l'obbligo di ottenere un nuovo mandato dal cliente per l'impugnazione; è un fatto molto tecnico che riguarda la categoria degli avvocati, ma che è stato molto apprezzato).

Mi sembra che il tempo stia per scadere: in conclusione, vorrei ringraziare la presidente Bongiorno per l'eccellente lavoro che è stato svolto in Commissione, gli uffici e l'ufficio studi. Vorrei poi raccomandare - rivolgendomi in particolare al qui presente vice ministro Sisto - che questa è solo la prima delle battaglie sulla giustizia; so che con lui sfondo una porta aperta, ma il tema della separazione delle carriere dei giudici è pregnante e qualificante, soprattutto per il nostro partito. Pertanto, pur comprendendo che non può andare di pari passo con la riforma del premierato, noi insistiamo perché al più presto si sviluppi un cronoprogramma preciso per la sua approvazione.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

[BEVILACQUA](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, oggi discutiamo della riforma della giustizia, fortemente voluta e rivendicata dal Governo Meloni. Questa riforma dimostra esattamente come questo Governo ignori totalmente quello che chiedono le persone e si muova solo in un'unica direzione: quella di difendere gli interessi corporativi dei soliti noti, cioè potenti e colletti bianchi.

Infatti, signora Presidente, in tema di giustizia i cittadini hanno richieste molto semplici. Chiedono una giustizia veloce, certa e giusta, esattamente il contrario di quello che prevede la riforma Nordio, che va inserita in un contesto che, con provvedimenti disseminati un po' qui e un po' là, restituisce un quadro d'insieme davvero preoccupante, per cui la giustizia italiana diventa drammaticamente lenta, incerta e ingiusta.

I cittadini chiedono una giustizia veloce e per suo tramite, signora Presidente, vorrei che il Governo spiegasse ai cittadini italiani come velocizzerebbe un procedimento, per esempio, il fatto di far passare la decisione sulla custodia cautelare da un solo magistrato in capo a tre magistrati. In pratica, quello che faceva prima un solo magistrato, oggi lo devono fare in tre. A occhio e croce il tempo si triplica per ogni decisione e non credo che serva un disegnano esplicativo per comprenderlo, a meno che il

ministro Nordio non intenda e non preveda che i cinque giorni di preavviso da dare all'indagato prima dell'applicazione della misura cautelare per reati contro la pubblica amministrazione non assolvano allo scopo di accelerare i processi. Effettivamente infatti dare all'indagato la possibilità di inquinare le prove o di rendersi irreperibile indubbiamente velocizzerebbe i tempi della giustizia, perché non ci sarebbe nessun processo da celebrare. *(Applausi)*.

Se poi registriamo che, da quando questo Governo è in carica, non è stato destinato un solo euro all'incremento del personale, unica e vera risposta all'ingolfamento delle procure, mi sembra evidente che questo Governo non abbia nessun interesse a velocizzare proprio un bel niente. E mi fa sorridere vedere il ministro Nordio compiacersi per le 4.000 unità di personale incrementate o per l'approssimarsi dei tre concorsi per circa 1.300 magistrati ordinari.

Vorrei ricordare al Ministro, sempre per suo tramite, Presidente, che il suo è solo un maldestro tentativo di intestarsi il risultato del piano di assunzioni di ben 15.000 unità, varato a partire dal 2018 dal Governo Conte I. *(Applausi)*. Questa è l'unica vera riforma per una giustizia veloce, come chiesto dai cittadini.

Passiamo al secondo punto. I cittadini chiedono una giustizia certa. Anche qui, Presidente, sempre per suo tramite, vorrei che il Governo illustrasse ai cittadini e a noi in questo Senato come si risponda in questo modo all'esigenza di una giustizia che punisca con certezza chi compie un reato come violenza, ricettazione o truffa. In questa riforma si prevede infatti che venga impedito ai pubblici ministeri di ricorrere in appello in caso di assoluzione in primo grado.

Vorrei solamente ricordarvi che la giustizia italiana prevede tre gradi di giudizio; prevedere quindi di interrompere un procedimento dopo il primo grado, replicando l'impianto della legge Pecorella, che, come ricordato, è stata dichiarata incostituzionale, altera gravemente le condizioni di parità tra imputato e pubblico ministero. Se a questo aggiungiamo il ritorno della prescrizione, il cerchio si chiude. L'imputato più facoltoso potrà permettersi infatti stuoli di avvocati bravissimi a trovare ogni minimo cavillo per dilatare i tempi e far sì che la giustizia non faccia il proprio corso. Il risultato evidente, perseguito da questo Governo, è la certezza, sì, però dell'impunità. *(Applausi)*.

Il ministro Nordio si guarda naturalmente bene dal confronto con i Governi Conte: non sia mai che i cittadini si accorgano della differenza tra chi si è adoperato per una giustizia equa e chi riesuma i baluardi della giustizia classista, tanto cara alla maggioranza che si nasconde dietro il garantismo mentre mira a garantire l'impunità dei reati tra i più odiosi e i più dannosi per la collettività.

Veniamo così al terzo punto. Sì, i cittadini chiedono una giustizia giusta e, sempre per suo tramite, Presidente, vorrei chiedere al Governo come cancellare l'abuso d'ufficio e limitare il reato di traffico di influenze illecite garantirebbe i cittadini da condotte fortemente lesive della legalità e del bene collettivo.

Voglio fare qualche esempio. L'abuso d'ufficio è la porta da cui s'infiltrano malaffare e mafie per influenzare la pubblica amministrazione. Si pensi al sacco di Palermo e ai permessi di costruzione rilasciati nottetempo per zone non edificabili o soggette a vincoli. Senza arrivare alle mafie, si pensi agli abusi nella sanità, con i medici pubblici che dirottano i pazienti verso strutture private; si pensi ai concorsi truccati a favore di candidati raccomandati, com'è successo recentemente proprio nel concorso in magistratura. Durante la prova - rinfresco un po' la memoria a chi forse non si è accorto di quello che è successo - un candidato ha tentato di rendere riconoscibile, con segni di identificazione, il proprio tema, informando uno dei commissari del concorso del segno identificativo sul proprio scritto. Per errore, il messaggio è stato inviato a un altro commissario. Il procuratore capo di Roma ha detto: se non avessimo avuto il reato d'abuso d'ufficio, su un fatto come questo non avremmo potuto fare assolutamente niente.

Quindi in che modo il Governo - lo chiedo sempre per suo tramite, signor Presidente - garantirebbe una giustizia giusta ai cittadini, se in questo modo si legalizza l'abuso di potere? Come si pensa di proteggere la cosa pubblica indebolendo e cancellando, uno ad uno, i presidi di legalità che avevamo posto a difesa dei cittadini nel Governo Conte I con la cosiddetta spazzacorrotti? Colpendo gli strumenti più efficaci che hanno i magistrati, come le intercettazioni?

Tra l'altro, il ministro Nordio è davvero sfortunato, perché non fa in tempo ad attaccare questo presidio

di intercettazioni al servizio della magistratura, che viene arrestato Matteo Messina Denaro e il procuratore De Lucia sottolinea senza alcun indugio che senza le intercettazioni questo risultato non si sarebbe mai potuto raggiungere. (*Applausi*).

In definitiva, questa riforma va esattamente dalla parte opposta di quello che chiedono i cittadini: al posto di una giustizia veloce, certa e giusta, rifilerete agli italiani tempi dilatati, certezza dell'impunità e una giustizia classista; una giustizia dai guanti di velluto con corrotti, corruttori e colletti bianchi, che lascerà sempre più soli e indifesi i cittadini alla mercé del potente di turno. (*Applausi*).

Saluto al Ministro degli affari esteri del Montenegro

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere, a nome dell'Assemblea, un particolare cordiale saluto al ministro degli affari esteri del Montenegro Filip Ivanović, in visita al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 15,37)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, le osservazioni che farò su questo testo molto importante si concentreranno sulla norma principe, quella che andrà ad abrogare l'abuso d'ufficio, ma vorrei fare una considerazione sull'intero sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, che oggi non è soltanto obsoleto, ma è divenuto anche un campo di manovra politico per un'area di pensiero che ha provocato un unico certo effetto, e lo hanno ricordato alcuni dei colleghi prima di me: la diminuzione dell'efficacia dell'azione amministrativa proprio tra i funzionari più ligi al dovere, che evidentemente hanno il timore di patire conseguenze dovute a norme che si prestano a una diversificata e molto discrezionale applicazione.

L'esempio più eclatante è appunto, come dicevo, l'abuso d'ufficio, un reato che nell'ambito amministrativo è definito curricolare per l'amministratore pubblico tipo. È una norma che ha subito - lo ricordava il ministro della Giustizia nei giorni scorsi - diverse modificazioni (quattro, cinque o sei) senza raggiungere risultati. È assurdo addirittura, da parte di una certa area dottrina e giudiziaria, alla qualificazione di reato spia, secondo modelli che definisco esplorativi o predittivi tipici di sistemi inquisitori sovietico-cubani, per non parlare del traffico di influenze illecite.

Chi si contrappone oggi a questa riforma ha abusato del concetto di reato spia, che per lo più è affine alla materia dell'antimafia, che lo considera nella disciplina amministrativa dell'informazione antimafia interdittiva una condotta che riflette in sé il pericolo di infiltrazione mafiosa in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale e intorno alle quali con maggiore regolarità statistica gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Non stupisce, ma addolora l'infangante accusa che è stata rivolta al Ministro della giustizia di aver addirittura dimostrato, con questa proposta abrogativa, collusioni con la criminalità organizzata. L'accusa infamante appare dunque un ultimo appiglio degli irriducibili, i quali probabilmente rappresentano a loro volta il timore di coloro che temono una perdita nella loro personale non eccelsa azione investigativa o giudiziaria o l'ulteriore paura di dover iniziare a confrontarsi con l'esigenza di più puntuali elementi indiziari e di prova rispetto a ciò che hanno solo astrattamente teorizzato attraverso l'abuso d'ufficio, fino ad oggi.

Una certa area politica, colta da ciclico tripudio di fanatismo politico-giudiziario contro ogni figura di amministratore pubblico, ha accolto questa istanza e ha inteso farne a più riprese la bandiera del proprio sadismo giudiziale. La verità è che, in ragione di una guerra santa ai colletti bianchi, molti ambiti della nostra azione preventiva contro la vera criminalità, quella scomoda, quella di strada, sono passati nelle mani di coraggiosi magistrati ai quali è stata fino ad oggi preclusa dalle correnti della magistratura, guarda caso, una dignitosa e meritata carriera. Gli altri invece hanno alimentato alcune maxi-inchieste, con quella che potrebbe essere definita una surrettizia applicazione dei criteri prioritari nella trattazione degli affari penali, preferendo fare indagini sui colletti bianchi, tralasciando tutta una serie di fattacci che magari non fanno *curriculum* giornalistico e trascurando quindi di perseguire i reati che colpiscono invece la gente comune.

Di certo e nella quasi totalità dei casi il colletto bianco è un soggetto ideologicamente comodo da colpire: non sbarca a Pozzallo o a Lampedusa, non spara, non minaccia e non fa parte di gruppi armati organizzati; in qualche caso, forse alimenta sistemi criminali (certo, a volte), ma si tratta di una caccia

alle streghe pulite, che ha il vantaggio, attraverso la rilevante ricaduta mediatica del fatto, di costringere il soggetto, anche a causa della troppo frequente diffusione dei contenuti di conversazioni intercettate, all'abbandono in perpetuo per ragioni di opportunità, quando non per obbligo di legge, di posti di rilievo politico-amministrativo, di cui guarda caso poi possono beneficiare altri, con evidenti effetti nella competizione politica. Non abbiamo infatti mai assistito a manifestazioni di solidarietà verso imputati assolti dopo anni di gogna mediatica; abbiamo assistito invece all'indignazione di alcuni magistrati, anche del CSM, per le riprese video effettuate in luogo pubblico a una loro collega che manifestava contro le politiche migratorie del Governo e di Matteo Salvini. (*Applausi*).

L'Europa non ci chiede il mantenimento dell'abuso d'ufficio, ma l'azione sul fronte della lotta alla corruzione. In una classifica internazionale il nostro Paese figurava agli ultimi posti, è vero, in termini di corruzione percepita; tuttavia, questo dato non corrispondeva affatto a quella reale, il tutto a causa di una sapiente costruzione mediatica, che ha avuto l'effetto di infangare l'immagine del Paese a livello internazionale.

Il disegno di legge Nordio agisce rispetto alla necessità di disinnescare alcune fra le più frequenti conseguenze dell'azione processuale penale dettata dalla virulenza della capacità intrusiva e distorta dell'uso del mezzo informativo, che può costituire una delle fonti più appetibili di *scoop* mediatico, utile a ragguagliare il lettore o lo spettatore su vicissitudini che non erroneamente sono state definite un'anticipazione della pena sotto forma di gogna mediatica. L'informazione in stampa, non per sua colpa, è ormai divenuta un elemento altamente delegittimante delle istituzioni, sul quale poggia e si alimenta una consistente porzione del comune sentire della società contemporanea. Ciò accade ancor di più quando l'origine di queste informazioni siano i contenuti sempre più invasivi delle attività di ascolto investigativo, attraverso strumenti di captazione o intrusivi.

Non possiamo che concludere esprimendo la nostra posizione a favore delle modifiche codicistiche contenute in questo testo, che prende non a caso il nome del ministro Nordio, augurandoci che la sua riforma - e mi rivolgo appunto al Ministro - stimoli una lotta più incisiva alle vere aggressioni al nostro sistema amministrativo, dismettendo atteggiamenti prevenuti verso coloro che hanno scelto di servire le istituzioni pubbliche e lo fanno con dignità, serietà e onestà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli, per ben trenta minuti. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, cercherò di analizzare con attenzione il provvedimento. Mi prendo il tempo necessario, anche perché è politicamente abbastanza rilevante, visto che è stato salutato con grandi applausi dalla maggioranza come una grande riforma della giustizia, anche se il disegno di legge Nordio in realtà è molto modesto rispetto alle ambizioni sbandierate e denunciate.

È molto modesto perché è un provvedimento che incide poco o forse nulla sul piano dell'efficienza, della velocizzazione dei processi e del miglioramento del nostro sistema e del nostro apparato. Invece affronta per l'ennesima volta in maniera molto ideologica, a nostro modo di vedere, un tema che invece avrebbe bisogno di maggiore pragmatismo, quello appunto della giustizia, e lo fa anche con tante contraddizioni, tra i principi che vengono sbandierati e si intendono tutelare e quello che concretamente si fa.

È un provvedimento modesto, composto di pochi articoli, che intervengono su qualche norma del codice penale e del codice di procedura penale. Il caposaldo attorno al quale sono state costruite l'immagine e la comunicazione mediatica di questo provvedimento è il tema dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio, che noi abbiamo ritenuto e riteniamo un grave errore. Non solo noi, per la verità, perché, se qualcuno avesse voglia di leggere o ascoltare le audizioni che abbiamo fatto, nel corso della lunga istruttoria che ha preceduto l'arrivo in Aula di questo provvedimento, si renderebbe conto che la stragrande maggioranza dell'accademia e ovviamente dei magistrati, nonché gran parte dell'avvocatura sono molto critiche. Anche gran parte dell'avvocatura, sì: avrò poi modo di citare molti avvocati, che sono noti garantisti, i quali sono molto critici su questa scelta.

Anche noi la riteniamo molto sbagliata, perché l'abuso d'ufficio, com'è stato detto e ricordato da quasi tutti gli auditi, è una norma di chiusura del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione, senza la quale si rischiano grandi buchi di tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione.

Questa norma non si rivolge solo ai sindaci, ma colpisce gli abusi di potere di tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione, tant'è vero che le statistiche dicono che più del 50 per cento delle sentenze definitive di condanna per abuso d'ufficio non riguardano i sindaci, ma altri esponenti della pubblica amministrazione, in particolare quelli che ricoprono incarichi per i quali ci sono un ufficiale o incaricato di pubblico servizio che esercitano discrezionalità tecnica: dipendenti o consulenti esterni di aziende pubbliche o di enti territoriali, direttori di carcere, presidi, professori, ricercatori universitari, medici, direttori di strutture sanitarie o altri esercenti professioni sanitarie, esponenti delle forze dell'ordine o giudici.

La norma si applica, cioè, a tutti gli esponenti della pubblica amministrazione e non solo ai sindaci. Dopodiché, siccome utilizzate come pretesto sempre quello dei sindaci, voglio essere abbastanza chiaro su questo. Conosciamo bene i problemi dei sindaci, perché coi nostri sindaci ci parliamo e condividiamo le preoccupazioni che hanno sempre espresso in merito al rischio di essere indagati per reati che poi si scopre essere non sussistenti o infondati. Conosciamo bene queste preoccupazioni e le condividiamo, perché sappiamo bene che l'amministratore pubblico è soggetto al controllo della pubblica opinione e la reputazione per un amministratore pubblico è il bene più prezioso. I sindaci sono quindi effettivamente soggetti deboli da questo punto di vista, perché nel momento in cui vengono sottoposti a un'inchiesta, quandanche la relativa indagine si concludesse con un'assoluzione, rischiano la loro reputazione e il loro capitale politico, cosa che molto spesso pregiudica anche la possibilità di continuare la carriera politica, l'incarico o il ruolo che svolgono.

Pertanto, conosciamo benissimo i problemi che i sindaci hanno sotto questo profilo, ma il punto è che non si possono affrontare con una scelta draconiana, come l'abrogazione *tout court* di una norma che si applica a tutta la pubblica amministrazione e rischia di aprire buchi normativi di tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione che non sono minimamente coperti da altre norme. Il problema dei sindaci quindi c'è, ma si affronta in altro modo e noi, da legislatori, abbiamo il dovere di sapere, quando si interviene in maniera così pesante sul codice penale, quali sono le conseguenze e l'impatto che hanno le nostre scelte. Non possiamo solo affidarci alle richieste, pur legittime, di un sindaco, senza porci il problema dell'impatto che hanno le nostre scelte su materie così delicate come il codice penale. Questo è il punto, perché se l'impatto di quelle scelte, adottate per risolvere un problema, ne apre altri molto più grandi, allora esse sono scelte sbagliate e la soluzione si trova in altro modo.

Vorrei intanto partire da qui, ricordando che, proprio per andare incontro alle esigenze che hanno formulato molti amministratori locali, tra cui tanti del Partito Democratico, noi già nel 2020 eravamo intervenuti per l'ennesima volta - è vero, perché purtroppo sull'abuso d'ufficio si è intervenuti tante volte in questi anni, non dobbiamo nascondercelo - con una riformulazione dell'abuso d'ufficio, che, a detta di molti osservatori, ne aveva risolto il principale problema, cioè aveva tolto il controllo di legalità sull'abuso della pubblica amministrazione, quando quel presunto abuso coinvolgeva il potere discrezionale, cioè a dirsi il potere politico della pubblica amministrazione. Siccome l'accusa e il problema che erano stati sollevati stavano nel fatto che, attraverso il reato di abuso d'ufficio, si rischiava di attribuire alla magistratura il controllo politico sulle scelte della pubblica amministrazione, siamo intervenuti e abbiamo tolto quella parte: oggi il reato di abuso d'ufficio si applica solamente quando le norme che si assumono violate da un esponente della pubblica amministrazione sono a carattere vincolato, cioè che non danno alcuna discrezionalità e alcuna scelta di natura politica al pubblico amministratore. Abbiamo quindi ridotto il perimetro della norma e questo ha prodotto degli effetti.

Infatti, anche qui, cari colleghi, non è possibile continuare a sentir dire che la norma dell'abuso d'ufficio produce una serie di guasti che non si è mai riusciti a sanare, perché, da quando abbiamo cambiato nel 2020 quella norma, il numero di indagini e poi di archiviazioni e di condanne si è sensibilmente abbassato, il che significa che il tentativo che è stato fatto di circoscrivere l'applicabilità e la portata di quella norma ha funzionato. Quel tentativo ha funzionato e quindi oggi l'idea di intervenire nuovamente con questa scelta così estrema di abrogare il reato di abuso d'ufficio senza neanche fare una verifica e chiedersi se la modifica del 2020 abbia avuto un impatto sull'ordinamento è

un modo di legiferare che riteniamo profondamente sbagliato.

Infatti, quando si fanno le riforme, prima di fare cambiamenti ulteriori, si verifica se quelle precedenti hanno funzionato, quand'anche siano state fatte da un'altra maggioranza politica, altrimenti l'unico vero motivo che spinge a fare ulteriori riforme è totalmente ideologico (*Applausi*), cosa che riteniamo alla base della vostra scelta, che è totalmente ideologica, perché non fondata su dati effettivi.

Per controbattere ad alcuni ulteriori argomenti che continuano ad essere proposti e che secondo noi sono totalmente infondati, si dice che sono tante le archiviazioni e le assoluzioni rispetto alle indagini aperte in tema di abuso d'ufficio. È vero: sono tante le archiviazioni, per cui più dell'85 per cento dei procedimenti viene archiviato. È una percentuale molto alta, ma teniamo conto del fatto che per qualunque denuncia le archiviazioni sono superiori al 60 per cento, per cui non è tanto più alta rispetto alla media delle archiviazioni per qualunque denuncia. Comunque è vero, sono tante le archiviazioni: allora si dice che, siccome sono tante le archiviazioni e le assoluzioni, la norma non funziona. Ma perché dovete ragionare in questi termini? Intanto, perché sono tante le indagini che vengono aperte? Sono tante le denunce dei cittadini che si sentono abusati dalla pubblica amministrazione. (*Applausi*).

Quelle denunce continueranno ad esserci. Non basterà bloccare l'abuso d'ufficio per fare in modo che i cittadini non presentino più denunce, a meno che non ritengano che non ci sia più niente da fare, perché con quest'abrogazione lascerete mano libera agli abusi della pubblica amministrazione. Quello potrebbe essere il motivo per cui rischiamo che non ci saranno più denunce o poche denunce. Se il cittadino invece continuerà ad avere fiducia nella giustizia, continuerà a denunciare, quando si sentirà abusato dal potere della pubblica amministrazione. Continuerà a farlo e continueranno ad aprirsi indagini che, nella stragrande maggioranza dei casi (come capita adesso), verranno archiviate, perché il filtro della magistratura funziona. Le indagini vengono archiviate, quando non sono fondate le denunce.

Ma cosa succederà, quando arriveranno queste denunce e non ci sarà più l'abuso d'ufficio? Secondo voi, cosa farà un magistrato al quale viene sottoposta una denuncia perché un pubblico amministratore o qualche altro esponente della pubblica amministrazione hanno dato un permesso che non doveva essere dato o non hanno concesso una licenza che doveva essere data? Archiverà oppure proverà a indagare e a verificare se per caso dietro non ci sia qualcosa di più di un abuso d'ufficio e quindi iscriverà gli accusati nel registro degli indagati per reati più gravi dell'abuso d'ufficio, come la turbativa d'asta o la corruzione? Tali reati più gravi magari danno anche la possibilità di fare indagini più pesanti rispetto a quelle concesse dall'abuso d'ufficio.

Non sono a dire questo e nemmeno il Partito Democratico, ma lo dicono fior di avvocati insospettabili di avere simpatie per la sinistra o di essere giustizialisti, visto che l'accusa che ci fate sempre è di difendere l'abuso ufficio perché siamo giustizialisti. L'avvocato Franco Coppi dice che abrogare l'abuso d'ufficio è una boiata e una stupidaggine, perché a quel punto i magistrati indagheranno per reati più gravi. Ce lo ha detto - se posso permettermelo - anche la presidente della nostra Commissione, che, quando si ventilò la possibilità di abrogare l'abuso d'ufficio, disse che secondo lei era un errore, perché in questo modo i magistrati avrebbero indagato per reati più gravi, quindi sarebbe stato un *boomerang* per gli amministratori. Non sarà la soluzione ai loro problemi, ma un *boomerang*, quindi è un grave errore anche da questo punto di vista.

Dicevo che è una norma di chiusura dei reati contro la pubblica amministrazione. Qualcuno ha detto che si tratta di un reato spia di altri reati. Questa definizione di reato spia è stata ridicolizzata dal Ministro e anche in altri interventi, con l'argomentazione che, se deve essere utilizzato come grimaldello per altri reati, allora non ha senso che ci sia. Ma il punto non è questo. Forse non avete capito cosa significa reato spia. Il punto è - come ci ha detto il procuratore nazionale antimafia Melillo, che noi stimiamo - che quei reati di abuso d'ufficio spesso celano altri reati molto più gravi. Si inizia un'indagine per abuso d'ufficio e poi ci si rende conto che, dietro quell'abuso ufficio, c'è un malaffare molto più grande. Se allora facciamo venir meno la possibilità di partire da lì, si rischia - questo dicono i magistrati che stanno sul campo contro la criminalità organizzata - di impedire di scoprire anche malaffari molto più grandi che ci stanno dietro. Questo si intende per reato spia, e non nel senso che si parte da lì per arrivare chissà dove. Molto spesso si nasconde dietro quella condotta un malaffare

molto più grande.

Ho anche sentito l'accusa ridicola - permettetemi di definirla così - secondo cui noi saremmo manettari e giustizialisti perché difendiamo l'abuso d'ufficio. Per spiegare quanto ciò sia ridicolo, utilizzo le parole di un altro grande giurista, che è un campione del garantismo, uno dei degli esponenti principali del filone garantista che è tanto presente nel nostro Paese. Mi riferisco al professor Tullio Padovani, accademico dei Lincei e giurista stimatissimo soprattutto dagli ultragarantisti. Ebbene, il professor Padovani afferma che l'abolizione dell'abuso d'ufficio è una scelta assurda, improponibile e che si verrà a creare un buco nel quale si insinua un potere sottratto a ogni controllo di legalità. In sostanza, il pubblico ufficiale rimarrà titolare esclusivo di una potestà di cui non deve rendere conto a nessuno. Saremmo in uno Stato premoderno, molto più vicino al sistema feudale che non a quello dello Stato di diritto. Questo voi state facendo. Altro che principi liberali: è il contrario! (*Applausi*). Voi state mettendo in discussione lo Stato di diritto, perché è proprio della separazione dei poteri consentire il controllo sull'esercizio della pubblica amministrazione da parte dei giudici e dei magistrati. Voi state facendo l'esatto contrario. Siamo noi che stiamo difendendo i principi liberali dello Stato di diritto. (*Applausi*). È l'esatto contrario di quello che continuate a dire e ve lo dicono anche giuristi liberali e garantisti come Tullio Padovani.

Cito anche un altro avvocato non sospetto di simpatie con il centrosinistra, perché anzi è stato un noto esponente del centrodestra, l'avvocato Gaetano Pecorella, il quale, intervistato sul tema dell'abuso ufficio, ha detto: «tra i processi per abuso d'ufficio andrebbero consentiti quelli relativi ai conflitti di interesse: qui il reato è meno vago, rimanda a circostanze ben determinate. Sarebbe meglio non dare l'impressione di voler sdoganare qualsiasi condotta ora che c'è da gestire il PNRR. Scrivere le leggi è cosa troppo seria perché la si possa lasciare al legislatore, dicono. Senza arrivare a tanto, meglio evitare svarioni».

Voi non vi limitate ad abrogare la parte della norma sull'abuso d'ufficio che interessa ai sindaci, ma eliminate anche la parte successiva, quella che impone al pubblico funzionario che ha un conflitto di interessi nel provvedimento che deve prendere di astenersi, perché altrimenti commette un reato. Togliete perfino questo che non c'entra nulla con le motivazioni che continuate ad addurre sui sindaci: anche questo è conflitto di interessi. Perfino l'avvocato Gaetano Pecorella vi dice che è una stupidaggine colossale togliere perfino questo livello di presidio di legalità su una materia così importante e delicata e anche su una parte della norma che voi volete togliere.

Qualcuno, poi, ha ipotizzato che questa norma sia in contrasto con la normativa europea, perché la Convenzione di Merida imporrebbe il conflitto di interessi. È stato eccepito che in realtà tale Convenzione suggerisce, non impone, agli Stati di prevedere il conflitto d'interessi. Voi, però, sapete che c'è una direttiva in corso di approvazione la quale, però, impone il conflitto di interessi - secondo me con motivazioni abbastanza serie - soprattutto perché nella direttiva si afferma che l'Europa deve essere un esempio di lotta alla corruzione e, quindi, tutti gli Stati membri devono dotarsi di un apparato normativo adeguato, tra cui una norma che punisce l'abuso d'ufficio. Se questa norma entrerà in vigore, la nostra normativa nazionale con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio entrerà in diretto contrasto con la normativa europea. Quindi, sarete costretti a tornare sui vostri passi.

C'è però qualcuno che sostiene - e io penso che abbia ragione, la cosa non è mai stata indagata a fondo - che comunque con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio noi siamo già in contrasto con la normativa europea, quantomeno sotto il profilo del fatto che viene eliminato anche il peculato per distrazione internazionale, che invece è obbligatorio secondo le convenzioni internazionali. E questo ci pone in diretto contrasto con le convenzioni europee, per cui siamo anche in contrasto e in violazione con le normative europee.

Direi che sull'abuso ufficio ho detto già abbastanza, e allora passerei alle altre misure contenute nella proposta di legge, in cui si prevede un ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite. Anche questa fattispecie molto spesso è stata definita come troppo poco tassativa, molto generica e su questo possiamo essere abbastanza d'accordo. Tuttavia, se si interviene su un reato così delicato, bisogna farlo bene. Il reato di traffico di influenze è stato introdotto nel nostro ordinamento per combattere la corruzione, cioè il reato che colpisce i cosiddetti faccendieri, i mediatori tra il privato e il

pubblico ufficiale, che molto spesso sono alla base degli episodi di corruzione. Colpendo i mediatori, si anticipa la lotta alla corruzione, perché si colpisce il soggetto che porta il privato a diretto contatto col pubblico ufficiale per il patto corruttivo. Pertanto, quando si tocca questa fattispecie si deve stare molto attenti, perché è molto importante per anticipare la lotta alla corruzione. Voi lo avete fatto in modo abbastanza limitato, ma con alcuni gravi errori. Il primo degli errori è il fatto che avete tolto dalla fattispecie del traffico di influenze la possibilità che il mediatore venga ricompensato con utilità di qualunque genere. Avete previsto solo l'utilità economica, disallineando così la fattispecie di traffico influenze dalla fattispecie di corruzione, in cui invece qualunque utilità è oggetto del patto corruttivo. Questo è quindi un disallineamento. Soprattutto, però, avete tolto dalla fattispecie la possibilità che il mediatore, il faccendiere, quello che si fa dare soldi per andare a parlare col pubblico ufficiale, possa commettere il reato se il reato è un abuso d'ufficio, perché questo non è più reato. Succede quindi che, se io privato cittadino do 15.000 euro a un faccendiere che si propone di andare a parlare con il suo amico, direttore tecnico di un Comune, affinché questo mi rilasci un permesso di costruire in una zona sismica, dove io non avrei alcun potere di costruire, ora né il faccendiere né il tecnico, che rilasciasse il permesso abusivo illegittimo, sarebbero più puniti. Il faccendiere infatti si sarebbe fatto dare dei soldi per commettere un abuso d'ufficio, e quindi non sarebbe punibile; così come non lo sarebbe il funzionario che ha rilasciato il permesso abusivo illecito, perché quello non è più abuso d'ufficio. Questo è l'esito delle vostre scelte in tale campo. Non mi pare francamente che si vada nella direzione dell'interesse e della tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione e della corruzione.

Gli altri provvedimenti che avete previsto nel disegno di legge al nostro esame sono meno impattanti e, dal nostro punto di vista, meno critici sotto il profilo dell'impatto che avranno sul nostro ordinamento giuridico. Sono però anch'essi molto criticabili; non così critici, ma molto criticabili. Avete previsto che le misure cautelari, in particolare la misura della custodia cautelare possa essere emessa soltanto da un collegio. Si tratta di una misura positiva in linea di principio, come abbiamo detto anche in Commissione; più sono i giudici che valutano quando si tratta di sottrarre la libertà personale a una persona, meglio è. Quindi, in linea di principio, va tutto bene. C'è però un piccolo particolare che vi hanno detto tutti e che anche voi sapete benissimo; il fatto cioè che non ci sono i giudici e non ci saranno mai abbastanza giudici per fare quello che volete. Ve l'hanno detto tutti. L'ex presidente della corte d'appello Castelli vi ha detto che non ci saranno mai così tanti giudici. Lo sapete tanto bene che è previsto che quella norma entri in vigore tra due anni. Ciò per dire che voi prevedete la misura, ma tra due anni ne riparleremo. Son qua a scommettere e firmare la scommessa che tra due anni questa norma non entrerà in vigore. I giudici non ci saranno e quindi anche questo è un nuovo manifesto che, però, non sarà mai applicabile. Quando si parla di riforma della giustizia, bisogna sapere quali sono le risorse e le possibilità perché non tutto è possibile. Quando si fanno norme manifesto, si opera un inganno nei confronti dell'opinione pubblica.

E, ancora, per quanto riguarda l'interrogatorio di garanzia prima dell'emissione di una misura cautelare, è anch'esso una misura positiva, che però - diciamo così - avete ridotto nell'applicazione a casi talmente limitati che non cambierà granché rispetto all'attualità. Le ipotesi in cui si applicherà, infatti, l'interrogatorio di garanzia riguardano solo il rischio di reiterazione dei reati, solo quando non sono reati violenti; non riguarderà, ad esempio, il pericolo di fuga o il rischio di inquinamento delle prove. Si applicherà a casi residuali, ma - per carità - l'interrogatorio di garanzia va sempre bene e noi da questo punto di vista non abbiamo nulla da dire. Diciamo però che anche questa è una norma che avrà una portata pratica risibile.

Avete previsto, in conclusione, il divieto di appello delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri per alcune categorie di reati. Come ho detto in Commissione e non ho difficoltà a ripetere in questa Aula, noi in linea di principio non siamo ostili a una previsione che riduca l'appellabilità anche da parte dei pubblici ministeri. Sappiamo però che in passato si è già provato a realizzare tale misura e la Corte costituzionale ha definito tale scelta come incostituzionale senza una parallela rivisitazione dei motivi di appello degli imputati.

Noi vi abbiamo proposto di riprendere in mano il testo e di provare a discutere della proposta Lattanzi,

che prevedeva esattamente una limitazione dell'impugnazione da parte dei pubblici ministeri, ma parallelamente una rivisitazione delle impugnazioni di tutte le parti. Ci avete risposto di no e avete detto che la vostra scelta verrà sicuramente dichiarata lecita dalla Corte costituzionale. Vedremo. L'unica cosa che sappiamo - consentitemi di dirlo - è che l'impatto che questa norma avrà sulla durata e il numero dei processi e sull'arretrato sarà ridicolo. Ho sentito prima il collega Zanettin sostenere che questo è uno dei motivi che hanno suggerito tale scelta. Ma noi sappiamo benissimo che le impugnazioni da parte dei pubblici ministeri sono nell'ordine di pochi punti percentuali sul totale delle impugnazioni. Quindi, ridurre o togliere l'impugnazione ai pubblici ministeri e di poter appellare, per alcune categorie di reato, avrà un impatto ridicolo e quasi nullo sulla durata e sull'arretrato dei processi civili. Pertanto, non utilizzate questo argomento.

In conclusione, riteniamo che il provvedimento in discussione sia per molti aspetti sbagliato e pericoloso e non produrrà alcun risultato utile sulla durata, sull'efficienza, sulla qualità dei processi in Italia. Quindi, noi voteremo convintamente contro il provvedimento. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore statale «Manlio Rossi Doria» di Marigliano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 16,16)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.

SALLEMI (Fdi). Signor Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, mi permetta di intervenire su alcuni punti che hanno stretta afferenza con ciò che oggi trattiamo.

Il caso di Ilaria Salis sta dimostrando quanto sia importante la diplomazia e l'azione degli Stati nella trattazione di tematiche afferenti alla giustizia. Da padre, capisco lo struggimento del signor Salis, ma da uomo delle istituzioni - come tutti noi in quest'Aula dovremmo essere - non posso che sostenere, al di là delle bandiere di partito, il Governo italiano e la sua azione diplomatica, che sarà ferma e decisa nel rispetto dei diritti fondamentali, ma che - sia chiaro, Presidente - proprio perché parliamo di giustizia, non può entrare a gamba tesa sulle decisioni della magistratura di un'altra Nazione europea. *(Applausi)*.

Abbiamo il ministro Nordio, profondo conoscitore del diritto e dei meccanismi giudiziari, essendo stato magistrato, che sta seguendo il caso con il ministro Tajani, così come sta seguendo il tema della misura cautelare e della difesa della dignità della persona. Dignità della persona e misure cautelari sono argomenti che entrano direttamente in questa riforma e fa specie che spesso coloro, che dai banchi dell'opposizione strepitano e si lasciano andare a critiche demagogiche, siano gli stessi che hanno governato l'Italia e la giustizia esprimendo propri Ministri per dieci anni. *(Applausi)*. Fa specie proprio perché sulla tutela degli italiani all'estero questo Governo, in un anno e quasi un mese, ha ottenuto risultati molto importanti: la scarcerazione di Patrick Zaki e la liberazione di Alessia Piperno sono risultati ottenuti grazie a un'azione diplomatica sottotraccia. L'auspicio - penso condiviso da tutta l'Assemblea - è di far lavorare la nostra diplomazia per consentire le migliori garanzie processuali e di custodia cautelare possibili per Ilaria Salis, così come per ogni altro detenuto italiano in un'altra Nazione, e sono purtroppo centinaia.

Un altro nome che deve risuonare in quest'Aula è quello di Beniamino Zuncheddu, il simbolo vivente dei tragici errori della giustizia *(Applausi)*, in grado di condizionare per oltre trent'anni la vita di un uomo. Questo deve portarci a riflettere seriamente sulla giustizia, sulla responsabilità dei magistrati, sugli errori giudiziari, sulla carcerazione e sulla situazione degli istituti di pena. Il numero dei suicidi allarma il Governo, che ha ereditato una situazione di sovraffollamento e di profondi *deficit* nell'edilizia penitenziaria. Il sovraffollamento, tra le varie cause, dipende anche dal numero di carceri disponibili, che devono essere aumentate. Sempre sul sovraffollamento incide la carcerazione preventiva che per molti imputati, poi assolti, si è rivelata ingiustificata, con un danno enorme.

La nostra riforma, devolvendo a tre giudici e previo interrogatorio per l'applicazione della custodia cautelare, ridurrà questo fenomeno che confligge con la presunzione di innocenza dettata dalla Costituzione e dall'Unione europea. Sono temi nodali, signor Presidente. L'inefficienza della macchina

giudiziaria, unita a ciò che ho elencato, è uno degli ostacoli principali allo sviluppo della Nazione.

Sin dal suo insediamento, dunque, il Governo ha messo a terra una serie di interventi in materia di giustizia. Tra i più significativi in termini politici si annovera, ad esempio, l'immediato intervento per salvare l'istituto dell'ergastolo ostativo, per renderlo conforme alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e dalla CEDU; tentativo peraltro fallito dalle precedenti variopinte maggioranze, che avevano partorito una norma che avrebbe completamente svuotato il senso dello strumento.

Oggi ci apprestiamo ad approvare un altro tassello della riforma annunciata, con la cancellazione dell'abuso d'ufficio; le modifiche al cosiddetto traffico di influenze illecite, che viene ridimensionato; la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni non penalmente rilevanti e la previsione di limiti alla possibilità per il pubblico ministero di ricorrere in appello. Il disegno esalta la volontà politica del Governo di procedere sulla strada delle riforme, in particolare di quella della giustizia, anche tramite l'assunzione di nuovi magistrati, con i bandi di nuovi concorsi e da subito 250 posti.

Ma andiamo all'abuso d'ufficio. È un dato di fatto, colleghi, che la genericità dell'attuale formulazione dell'articolo 323 del codice penale ne ha determinato un'applicazione inefficace. Parlano i dati, e la matematica non è un'opinione. Oltre l'85 per cento dei procedimenti penali aperti per abuso d'ufficio è stato archiviato. Solo nel 2021, su 5.418 procedimenti ben 4.613 sono stati archiviati su richiesta del pubblico ministero, all'esito delle indagini preliminari. Il reato di abuso d'ufficio non è servito per debellare comportamenti illeciti nella pubblica amministrazione; ma è stato usato, al contrario, per condizionarne l'azione. L'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale è stata quindi una scelta drastica, ma la più opportuna. Andatelo a chiedere - lo diceva il collega intervenuto poc'anzi - agli amministratori locali, tantissimi anche della corrente di partiti che oggi si trovano all'opposizione. Chiedetelo ai consiglieri comunali, agli assessori e ai sindaci che cosa vuol dire essere raggiunto da un avviso di garanzia e doversi dimettere per resistere alla gogna mediatica, per poi negli anni essere assolto. Nel frattempo una vita, una carriera politica e il voto di tanti cittadini vengono massacrati dai giornalisti e spesso anche da un'opposizione di parte. (*Applausi*).

La nuova previsione legislativa intende proseguire sulle linee tracciate dalla giurisprudenza, intervenuta per superare l'indeterminatezza della disposizione e tipizzare così la fattispecie di reato. Peraltro, è previsto anche l'aumento delle pene. Oggi reputazione e dignità, per quanto garantite dal principio costituzionale della presunzione di innocenza, difficilmente riescono a essere riacquistate dopo campagne giornalistiche denigratorie. Né valgono, Presidente, le ragioni che da alcune parti si sono levate, anche in quest'Aula, per le quali il reato di abuso d'ufficio sarebbe una sorta di reato spia di altri reati, in quanto proprio la Costituzione, con la previsione del principio di legalità *ex* articolo 25, insegna che un reato o esiste o non esiste.

Quella che si è inteso eliminare è la paura della firma, al fine di consentire ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di adottare decisioni e sottoscrivere provvedimenti senza il timore di incappare nella commissione di un abuso e, quindi, incorrere in un procedimento penale. Oggi a maggior ragione, in quest'epoca di sfide, con i progetti legati al PNRR, non possiamo permetterci blocchi che penalizzino la realizzazione delle opere pubbliche.

Per quanto riguarda poi le intercettazioni, finalmente poniamo fine alla pubblicazione delle intercettazioni riportate in provvedimenti come i verbali di chiusura delle indagini preliminari o ancora nelle richieste di giudizio immediato, prima che il giudice chiamato a decidere del caso ne abbia avuto conoscenza. La pubblicazione di un'intercettazione potrà avvenire soltanto dopo che il giudice ne ha fatto menzione tra le motivazioni di un provvedimento, o perché così è emerso in sede di dibattito. In più, si tutelano la posizione e l'anonimato di terzi soggetti, diversi dalle parti e quindi non partecipi della vicenda penale. Troppo spesso, Presidente, la gente viene tirata dentro per i capelli in situazioni processuali, senza avere alcun collegamento con i reati contestati e senza ricevere nessuna scusa da parte di nessuno.

Mi pare che sia una norma di civiltà minima, nonché ulteriore garanzia che rafforza la concreta applicazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

Signor Presidente, sia chiaro che le intercettazioni sono e rimangono uno strumento indispensabile per le indagini sui reati gravi; ma se ne è fatto un uso eccessivo, sproporzionato nel numero e dai costi

elevatissimi; a volte, sono sfuggite al controllo.

L'interrogatorio preventivo, poi, nel disegno di legge prevede di poter procedere all'adozione della custodia cautelare in carcere, previo esperimento dell'interrogatorio, secondo le modalità previste dal codice stesso, fatte salve eventuali circostanze gravi o la flagranza di reati: quindi, secondo il principio di contraddittorio tra le parti.

Peraltro, anche il termine di cinque giorni rientra nella migliore esplicazione del diritto alla difesa e non implica, in alcuna maniera, che possa mai favorirsi l'indagato a discapito delle esigenze di giustizia, poiché, ad esempio, il termine viene meno in caso di pericolo di fuga.

Con la riforma dell'articolo 593 del codice penale è previsto poi il divieto per il pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento in primo grado per reati meno gravi, per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. In sintesi, nelle ipotesi di reati meno gravi, chi verrà prosciolto in primo grado non correrà più il rischio di vedersi condannato in secondo grado, in quanto il pubblico ministero non potrà proporre l'appello. Il fatto, poi, che tale divieto sia comunque limitato esclude che possano assumersi i profili di incostituzionalità, come è accaduto con la cosiddetta legge Pecorella.

Signor Presidente, come già dichiarato, il provvedimento in esame è solo un primo passo verso una riforma integrale della giustizia, volta a migliorare il funzionamento della macchina giudiziaria, con la migliore tutela della dignità e dell'onore delle persone che ne sono coinvolte. Stiamo lavorando per un sistema più garantista. Le riforme in materia di giustizia le facciamo perché necessarie, perché le avevamo promesse in campagna elettorale e perché gli italiani le vogliono fortemente, e non per resistere a presunti attacchi della magistratura. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 16,25)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, i roboanti annunci della campagna elettorale di un anno e mezzo fa e le continue polemiche degli esponenti dei partiti di maggioranza facevano pensare che in quest'Aula sarebbe arrivata una riforma strutturale della giustizia e non una riforma gridata.

Il disegno di legge oggi in discussione, invece, è un provvedimento parziale, un piccolo tassello di un mosaico che conferma quanto già abbiamo denunciato in più occasioni: assenza di visione rispetto ai principali problemi dell'amministrazione della giustizia, primo fra tutti l'assenza di risorse di personale, e una volontà chiara, precisa, di smantellare pezzi importanti dell'ordinamento giudiziario, mettendo a rischio il lavoro degli organi inquirenti.

Signor Presidente, vi è grande preoccupazione per i provvedimenti che questa maggioranza intende portare avanti. Questo disegno di legge in poche pagine rischia di smantellare alcuni capisaldi della lotta alla corruzione - l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze in primo luogo - con poi nuove norme sulle intercettazioni, di cui non si comprende la logica e che rischiano di andare in conflitto con il principio di trasparenza degli atti e con il diritto all'informazione.

Ancora, in questo disegno di legge si introduce la riduzione della possibilità di fare appello per il pubblico ministero e si modifica la composizione collegiale per i provvedimenti di custodia cautelare in carcere: una norma che sembra ispirata da semplice populismo, vista l'assenza di risorse e di personale, che rendono impossibile allargare la composizione dei collegi giudicanti, ma che rischia, allo stesso tempo, di produrre nuovi rallentamenti dei processi.

Partirò anch'io dall'abuso d'ufficio, vero punto critico di questo provvedimento. «Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona o entità»: così recita l'articolo 19 della Convenzione di Merida, caposaldo per la lotta alla corruzione; una convenzione adottata nel 2003 e ratificata nel nostro Paese nel 2009.

Inutile girarci intorno: il disegno di legge che oggi ci proponete è in aperto contrasto con questa Convenzione, così come con i suoi principi e le sue disposizioni. Cancellare la fattispecie d'abuso

d'ufficio - come ha ricordato nelle audizioni alla Camera il procuratore nazionale antimafia Melillo, ma anche nelle Commissioni - esporrebbe l'Italia al rischio di apparire fonte di indebolimento del sistema di incriminazione, proprio mentre il Paese si appresta a utilizzare ingenti risorse, quelle del PNNR, che sono anche il frutto di tasse pagate da cittadini di altri Stati europei (*Applausi*), oltre che dai cittadini italiani.

Anche il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione di questo Paese, Giuseppe Busia, ha sottolineato il *vulnus* normativo che rischia di generarsi con questa modifica normativa. Ci ha spiegato il Presidente dell'anticorruzione, a proposito delle modifiche sul traffico di influenze, che «in casi di violazione di legge e favoritismi in cui non vi è scambio di denaro», si creerebbero dei vuoti. L'Autorità anticorruzione di questo Paese ha anche ricordato come i contenuti di questo disegno di legge mettono il nostro Paese in una posizione ambigua, a rischio di incoerenza rispetto all'ordinamento internazionale. Busia ci dice: «Con un decreto legislativo dell'ottobre 2022, abbiamo giustificato il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite e della direttiva europea sulla protezione interessi finanziari, in materia di peculato, inserendo un rinvio all'abuso d'ufficio, che verrebbe meno nel caso di abrogazione».

Aggiungo che dobbiamo ricordare in quest'Aula che le norme sull'abuso d'ufficio hanno già subito una modifica - lo hanno detto meglio di me i colleghi che mi hanno preceduto - per andare incontro alla cosiddetta paura della firma, tanto che già oggi le norme circoscrivono il campo della rilevanza penale a condotte prive di qualsiasi discrezionalità, e questo lo sappiamo bene; un discorso che si può analogamente fare per il traffico illecito di influenze, una norma recentissima che questa maggioranza ha sentito il dovere incomprensibile di modificare.

Le modifiche del reato di abuso d'ufficio, introdotte nel 2020, avevano già raccolto osservazioni arrivate dai sindaci e dal mondo della pubblica amministrazione. Va anche segnalato il lavoro emendativo che il Gruppo Partito Democratico ha condotto in Commissione giustizia per scongiurare un'abolizione totale del reato di abuso d'ufficio; un lavoro di proposta che, però, si è scontrato con il muro alzato dalla maggioranza e dal ministro Nordio, sordo alle richieste di mantenere il nostro Paese al passo con gli Stati europei, evitando l'abrogazione di una norma che avrà inevitabili ricadute negative sulla tenuta dell'etica pubblica e sulla tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini.

Allo stesso modo, non si comprende la scelta di togliere rilevanza penale alla condotta di millantato credito: si tratta di comportamenti certamente volti a inficiare la credibilità e l'immagine della pubblica amministrazione. I dubbi interpretativi sui margini applicativi della fattispecie, semmai, avrebbero dovuto suggerire una riscrittura, non la totale abolizione.

L'analisi del disegno di legge Nordio passa anche dalla stretta che questo Governo ha voluto inserire sulle intercettazioni. Vengo al punto: con le modifiche che proponete non sarà più possibile trascrivere l'intercettazione di terze persone coinvolte nell'indagine, scelta adottata proprio per evitare che possano essere pubblicate. Da una parte, dunque, si cancellano i reati come abuso di potenza e il traffico di influenze e, dall'altro, si agisce sulla libertà di stampa. È chiaro quindi il vostro intento: da una parte, impedite che le prove entrino dentro i dibattimenti, vietando la trascrizione delle intercettazioni, e allo stesso tempo impedite che siano rese pubbliche. In questo modo, nascondendovi dietro il tentativo di impedire che vengano costruite gogne mediatiche, state impedendo che sia garantita piena trasparenza e libertà di informazione: un vero e proprio bavaglio - non ci sono altre parole per definirlo - aggravato dall'obbligo che introducete di distruggere del tutto le intercettazioni tra l'avvocato e il suo assistito, che fino ad oggi non si potevano usare nel processo, né tantomeno pubblicare, ma comunque restavano agli atti. Sono misure, quelle contenute nel disegno di legge oggi in discussione, che si aggiungono a quanto già prodotto fino ad oggi da questo Governo e alla parola del ministro Nordio, che ha riferito in quest'Aula non più tardi di due settimane fa.

Le norme sulla prescrizione, già approvate alla Camera, mettono in discussione gli impegni presi con il PNNR, con il rischio di perdere tre miliardi di finanziamenti. Soprattutto, la relazione del ministro Nordio alle Camere ha preso la forma di un gravissimo attacco alla magistratura, con accuse di mancanza di indipendenza e proclami sulla separazione delle carriere.

In questo Paese, signor Presidente e colleghi, c'è una magistratura che lavora e che ogni giorno viene

minacciata dalle mafie e dalla criminalità organizzata (*Applausi*) e che dovrebbe trovare sostegno nel rispetto delle diverse funzioni e non essere attaccata.

Signora Presidente, mi avvio a concludere. Dicevo all'inizio del mio intervento che con questo disegno di legge emerge non una visione riformatrice della giustizia, ma anzi una grande confusione; non si offrono risposte ai veri problemi dell'ordinamento giudiziario, dalla carenza delle risorse e di personale fino alla durata dei processi. Emerge però con drammatica chiarezza un disegno politico di questa maggioranza; un disegno che si traduce con la precisa volontà di indebolire alcuni meccanismi di controllo istituzionale e civico sulla gestione del potere pubblico. Non si può dire in altro modo: si va dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio e di altre norme fondamentali fino al bavaglio sulle intercettazioni. Abbiamo davanti il rischio concreto di togliere strumenti allo Stato e alla magistratura nel contrasto alla corruzione e le conseguenze, in questo caso, superano il perimetro di applicazione della giustizia e sfociano sul piano dell'etica pubblica, con il rischio che una pratica indisturbata, impunita e profittevole di svariate forme di abusi di potere, trovi ancora più spazio nel nostro Paese.

È compito del legislatore garantire e curare il bene comune giustizia. I cittadini e le cittadine ci guardano e ci chiedono di avere attenzione sui grandi temi: quello della lotta alle mafie, dalla corruzione all'evasione fiscale, al conflitto di interessi e alle carceri. Il Governo guarda invece dall'altra parte. Con questo provvedimento si indeboliscono gli strumenti preventivi e repressivi per combattere condotte corruttive. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non è più presente il viceministro Sisto. Ricordo un anno e mezzo fa quando il Parlamento approvò le tre riforme cosiddette Cartabia: quella del penale, quella del civile e poi quella ordinamentale. Ricordo le parole che l'allora sottosegretario Sisto pronunciò: disse che finalmente eravamo a un ritorno alla Costituzione; finalmente dopo tanti anni, si poteva davvero parlare di una giustizia che si colloca nel solco dei principi costituzionali.

Ecco, queste erano le parole. Poi si insedia questo Governo che non ritiene di applicare quelle riforme che - come abbiamo detto anche in altre circostanze - non rappresentavano, né rappresentano certamente le migliori riforme possibili, ma ebbero un grandissimo pregio che voi, con la vostra esperienza di Governo, state completamente capovolgendo. Il pregio era che per la prima volta, dopo trent'anni di guerra tra politica e magistratura, con grandi responsabilità innanzitutto della politica, a partire da quella che si riconosceva in Silvio Berlusconi e con qualche colpa anche di settori significativi della magistratura, il Parlamento e quel Governo, sostenuto da quasi tutte le forze politiche, avevano approvato delle riforme di sistema; non riforme contro qualcuno o a favore di qualcuno, ma riforme - come si dice - di struttura, in grado cioè di provare ad aggredire i nodi di una giustizia ingiusta, soprattutto delle cui lacune e mancanze a pagare il prezzo sono i cittadini.

Bene, che cosa avrebbe dovuto fare un Governo serio, coerente e davvero attento agli interessi dei cittadini e di una giustizia giusta? Secondo noi, avrebbe dovuto applicare quelle riforme, magari vederne i limiti anche sul campo, nel momento in cui venivano applicate, e magari proporre dei tagliandi al Parlamento, ma applicarle, naturalmente mettendo in atto alla svelta non solo i decreti attuativi, ma anche le misure. Avrebbe dovuto spendere alla svelta quei 3,3 miliardi che venivano previsti tra legge di bilancio e PNRR; accelerare le assunzioni dei magistrati e del personale di cancelleria; stabilizzare i ragazzi degli uffici del processo, perché, se non vi sbrigate a farlo - come abbiamo chiesto - fuggiranno tutti perché le proroghe sono segno di precarietà.

Evidentemente, siccome hanno lavorato e hanno dato un contributo importante, la stabilizzazione è quello che può consentire loro di lavorare meglio. Ebbene, invece di applicare queste misure e di mettere in condizioni quelle riforme di essere sperimentate sul campo, avete di fatto cambiato rotta e capovolto quell'impostazione, ma c'è un motivo politico per il quale lo avete fatto. Lo hanno detto molto bene, nei loro interventi, Alfredo Bazoli, Enza Rando e prima, nell'intervento sulla questione pregiudiziale, la presidente Rossomando. Vedete, c'è uno scambio scellerato tra voi della maggioranza, che però ha un filo rosso: smantellare alcuni principi costituzionali. (*Applausi*). Non c'è differenza, da questo punto di vista, con la riforma dell'autonomia, perché quale altro risultato ha la riforma dell'autonomia differenziata, se non quello di smantellare l'unitarietà dello Stato, facendo risaltare le

differenze tra Regioni più deboli e Regioni più forti? È un attacco all'impalcatura costituzionale. Cos'altro è la riforma del premierato - c'è qui il ministro Calderoli, che lo sa meglio di noi - se non una lesione dei poteri del Parlamento e dei poteri e del ruolo del Presidente della Repubblica? Questa riforma della giustizia che altro è, se non la lesione di alcuni principi costituzionali?

Signor Presidente, onorevoli senatori, ci sono un tema molto serio e, anche qui, un filo rosso. Quando venne emanato questo provvedimento, qualcuno, anche nelle nostre file, disse che la montagna aveva partorito un topolino. È vero: rispetto ai proclami roboanti di grandi riforme, la montagna ha partorito un topolino, ma è un topolino pericoloso e ne sono convinto per i motivi di merito che sono stati detti. Lo penso perché non riformare e non tipizzare ulteriormente, ma smantellare l'abuso d'ufficio significa obiettivamente dare un messaggio che va insieme all'annuncio che lo stesso ministro Nordio ha fatto di voler mettere le mani sui reati della pubblica amministrazione.

Ebbene, questa cosa colpisce un caposaldo dello Stato di diritto e del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione ed è un colpo al contrasto alla corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione, che sono tra le piaghe principali del nostro Paese. (*Applausi*). Vengono calcolati da istituti europei indipendenti in 120 miliardi l'anno i costi della corruzione in questo Paese e abolire - non tipizzare ulteriormente, semmai - l'abuso d'ufficio significa dare un segnale a chi invece non fa della lotta alla corruzione uno dei propri principali obiettivi. Attenzione, però, perché tutto questo non spunta dal niente, ma è coerente con un disegno complessivo: avete innalzato la soglia del contante e quella per gli affidamenti diretti degli appalti; avete smantellato con il nuovo codice degli appalti i controlli e avete tolto quelli concomitanti della Corte dei conti nel PNRR; avete abbassato le soglie di controllo negli appalti dei lavori pubblici, dando spazio e possibilità al subappalto, quindi al lavoro nero, all'insicurezza e alla penetrazione delle mafie. (*Applausi*). Fate tutto questo ripetendo il mantra della velocità: anche noi vogliamo le opere pubbliche, un'amministrazione veloce e celere, soltanto che, senza trasparenza, la velocità rischia di essere un favore ai poteri criminali, a chi non rispetta le regole, a chi non sta correttamente sul mercato (*Applausi*) e colpisce le migliaia di imprese che invece il proprio dovere lo fanno, si rimboccano le maniche, non truccano e non vogliono truccare gli appalti e non sono né concussori, né vogliono corrompere nessuno nella pubblica amministrazione.

C'è quindi una lesione di principi costituzionali, perché si inseriscono anche in altri provvedimenti.

È stata ricordata da Enza Rando prima anche la stretta sulle intercettazioni: come ricordava qualche magistrato qualche giorno fa in interviste pubbliche, l'intercettazione, tra l'altro, oltre a essere un grandissimo ed efficacissimo strumento di indagine, che semmai va rafforzato e non indebolito, oltretutto ha portato alla scoperta di reati e quindi all'adozione di misure di prevenzione, di sequestri cautelari e di confische per centinaia di miliardi, per un costo che arriva a un miliardo o poco più. Vi è quindi anche un vantaggio per le casse dello Stato, oltre ad uno etico e morale, che è quello di combattere l'illegalità diffusa nel nostro Paese.

Come ricordava il collega Bazoli, non siamo solo noi a farvi queste obiezioni, ma anche il procuratore nazionale antimafia Melillo, magistrati equilibrati e seri come Raffaele Cantone, oppure Busia, il capo dell'Autorità nazionale anticorruzione, cattedratici, avvocati, professori universitari, insomma personalità dello Stato, alcune delle quali rischiano anche la vita nel fare il proprio dovere. Perché non li ascoltate, se vi dicono di non abolire l'abuso d'ufficio? Anche noi vogliamo difendere gli amministratori perbene, che sono la stragrande maggioranza, ma vogliamo farlo, come abbiamo fatto, con le nostre proposte di legge, cercando di togliere loro i reati omissivi impropri, le responsabilità dirette quando non sono in capo a loro, togliendo le responsabilità erariali, tutelando in questo senso, evitando per certi tipi di reati la sospensione immediata in caso di condanna prima dell'appello (per certi tipi di reati, non quelli di grave allarme sociale, come quelli mafiosi o di corruzione). Così si tutelano gli amministratori perbene. Tuttavia noi, insieme certamente agli amministratori perbene, vogliamo tutelare i tanti cittadini perbene (*Applausi*), ma voi questa categoria la mettete nell'ultimo angolo.

Insomma, avviandomi alla conclusione, signora Presidente, c'è un disegno coerente di attacco alla Costituzione, perché si smantellano baluardi e caposaldi di lotta alla corruzione e alle mafie e al tempo stesso si cerca di dare un colpo alla separazione dei poteri, all'indipendenza della magistratura; ebbene,

in questo attacco a impalcature costituzionali non poteva mancare l'attacco al contropotere per eccellenza, che è quello tutelato dall'articolo 21 della Costituzione: la libertà di informazione. (*Applausi*). Oltre ai vostri provvedimenti, che limitano la possibilità di pubblicare le notizie che interessano l'opinione pubblica, ci sono gli attacchi della Presidente del Consiglio a giornali come «la Repubblica», a trasmissioni del giornalismo di inchiesta come «Report» e a importanti scrittori anticamorra come Roberto Saviano. Cosa sono questi, se non messaggi di voler mettere la mordacchia alla libera informazione? Tutti noi diciamo spesso la frase: «Ce lo chiede l'Europa» e io voglio dire che, quando l'Europa ci chiede delle cose, se sono serie e ragionevoli, è giusto ascoltare, perché l'Europa è nata, va, e speriamo venga mantenuta su principi liberali e democratici. L'Europa ci chiede di combattere la corruzione, di garantire la libertà di informazione e non di mettere in fondo alle vostre iniziative la lotta alla corruzione, la lotta alle mafie e l'attacco e la lotta per la libertà dell'informazione. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 16,49)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, colleghi, Governo, eccoci qui di fronte ad una riforma che entrerà certamente a pieno titolo nei manuali delle università, che segnerà il percorso di tanti giuristi in erba e che sarà oggetto di molteplici commentari che ne tesseranno l'elogio. Ovviamente il mio è sarcasmo, perché non sarà così. La non riforma della giustizia targata Nordio altro non è che il paravento necessario al fine di addivenire alla depenalizzazione dell'abuso d'ufficio. Finalmente ci siete riusciti. Tutto questo inutile ginepraio di norme, questi irragionevoli meccanismi volti, da un lato, a ingolfare la macchina giudiziaria e, dall'altro, a tutelare i colletti bianchi, servono solo a mascherare quello che è il vero motivo della non riforma: l'abrogazione dell'abuso d'ufficio.

Visto che c'eravate, perché non depotenziare - ma direi anche annullare - il traffico di influenze (delitto, quest'ultimo, introdotto dal cosiddetto spazzacorrotti per rispondere a una procedura di infrazione)?

Proprio nel momento in cui si accende il dibattito nell'opinione pubblica sulla necessità di giungere a meccanismi più efficaci nella lotta alla corruzione, all'aggiornamento delle disposizioni per combattere il conflitto d'interesse e alla regolamentazione delle *lobby*, voi che fate? Assolutamente l'opposto. Nel momento in cui dall'Europa ci giunge una proposta di direttiva anticorruzione, voi come rispondete? Abrogando l'abuso d'ufficio e depotenziando il traffico di influenze. Mi sembra logico, tutto molto chiaro.

C'era però da immaginarselo, vista la situazione in cui versa questo Governo. È trascorso poco più di un anno dall'inizio della legislatura e non c'è un giorno, dico uno, in cui la rassegna stampa non ci restituisca fatti di estrema gravità: la ministra Santanchè sotto indagine per la gestione del gruppo Visibilia; il sottosegretario alla giustizia Delmastro rinviato a giudizio per rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito; il sottosegretario - o quasi - Sgarbi, alle prese con le sue quasi dimissioni (*Applausi*); e ancora, la tragicomica storia del *cowboy* Pozzolo (una questione, tra l'altro, da chiarire in sede processuale, visti gli ultimi allarmanti sviluppi: una festicciole con un Sottosegretario, un deputato, un sindaco e non si sa quanta Polizia penitenziaria e, a distanza di tre mesi, non si riesce a conoscere la verità). E ancora, si tace sulle questioni aperte in Giunta, che da organo paragiurisdizionale si sta trasformando in organo politico per eccellenza, che prende decisioni salvaguardando più questioni politiche che altro.

Potrebbe mai questo Governo attuare una compiuta riforma della giustizia scevra da qualsiasi tipo di condizionamento interno? Come può la maggioranza mantenere la lucidità su un tema che va a toccare la carne viva dei comportamenti dei suoi partiti?

Poi arrivate voi, quelli che non sanno quello che fanno o lo sanno fin troppo bene, perché avete un disegno ben preciso e cancellate tutto. E allora arriva l'abrogazione dell'abuso d'ufficio: abolite un

reato e, per avvalorare la vostra tesi, continuate a ripetere che in tanti vengono assolti. Per fortuna, dico io, ma che diavolo c'entra? Per fortuna che ogni tanto qualcuno viene assolto. (*Applausi*).

Sulle intercettazioni tanto è stato detto e tanto diranno ancora i miei colleghi in seguito, ma una domanda me la pongo e l'avrei voluta porre al ministro Nordio, qualora si fosse degnato di prendere parte ed ascoltare il dibattito dell'Assemblea di oggi. Avrei chiesto al ministro Nordio che mestiere faceva prima di fare il capo del Ministero. Ho infatti serie difficoltà a capire come una persona consapevole della fondamentale importanza di tale strumento di indagine possa decidere di privarne l'autorità giudiziaria. (*Applausi*). Voglio sapere se un delinquente riesce a parlare con un ministro o di un ministro o con un sindaco o di un sindaco: voglio sapere perché ci riesce e voglio altresì sapere di cosa hanno parlato. Sarà poi il giudice a stabilire se c'è un reato. Io ho però il diritto, in quanto cittadino, di essere informato della cosa. Io voglio sapere se un Verdini qualunque pensa di poter manovrare l'Anas a suo piacimento e stare tranquillo perché si sente sicuro e protetto da suoi contatti politici (*Applausi*), come dicevo prima, indipendentemente dagli esiti dell'inchiesta e dando per scontata e certa, nel caso specifico, la totale estraneità del ministro Salvini, per esempio.

Non venite a raccontarci poi che la tutela del terzo estraneo è fatta per proteggere i cittadini comuni dall'essere sbattuti in prima pagina, perché dovrete portarci gli esempi di questi cittadini comuni sbattuti in prima pagina. Allora smettetela di considerare i cittadini degli imbecilli e smettetela di prenderli in giro. Anche questa norma tutela i colletti bianchi e imbavaglia la stampa e i giornali, al pari di quella vergognosa norma approvata poco tempo fa con cui avete deciso di impedire la pubblicazione integrale o l'estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, cosa che colpisce e umilia il diritto dei cittadini a essere informati. (*Applausi*).

Sarebbero più logici l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e l'annullamento del traffico di influenze oppure la regolamentazione delle *lobby* e l'aggiornamento della normativa sul conflitto di interessi, che è ferma dal 2004? (*Applausi*). Sapete quando è stata fatta la legge relativa alle incompatibilità parlamentari? Era il 1953. Non credete che sia venuto il momento di aggiornarla? È possibile che in quest'Aula siedano senatori che, invece di perseguire il mandato con disciplina ed onore, lo svolgono al fine di un proprio tornaconto personale? La non riforma della giustizia non interviene su nessuno di questi punti. Si continua a perseguire una politica volta alla tutela dei soggetti forti piuttosto che di quelli considerati deboli.

Viene totalmente dimenticato un discorso, quello dei diritti civili. Siamo riusciti a far incardinare in Commissione giustizia la questione del doppio cognome, ma vedremo come andrà a finire. Altre questioni aperte che mai verranno affrontate in questa legislatura sono la morte volontaria medicalmente assistita, la maternità surrogata solidaristica e le detenute madri. Ma non pensate che anche questi siano temi importanti per il nostro Paese? Se non fosse stato per le opposizioni, in legge di bilancio non ci sarebbe stato nulla a favore delle donne. A parole, tutti bravi, ma poi, quando si tratta di andare a distribuire le risorse, è sempre meglio destinarle a microinterventi localistici, come vi abbiamo visto fare.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione e tramite lei mi rivolgo a quest'Assemblea. Negli altri Paesi questo non succede: non c'è il surreale e vergognoso dibattito che state propinando a questo Paese e reati come quelli che voi oggi decidete di cancellare ci sono e vengono perseguiti. Ma qui no: qui si sceglie deliberatamente di correre dietro ai magistrati e non ai delinquenti (*Applausi*), per citare un giornalista, uno dei tanti che odiate e uno dei pochi che non fa da megafono a radio Giorgia.

Siete ancora in tempo per ripensarci, ma mi riesce difficile appellarmi a un vostro scatto di coscienza, per cui non lo farò. Noi abbiamo capito cosa avete in mente; i puntini li abbiamo uniti e il disegno ormai ci appare molto chiaro. Siamo e saremo qui in quest'Aula e nelle piazze, a ricordarvi che il Paese non è quello che state cercando di costruirvi su misura, a colpi di decreti e riforme che minano gli interessi democratici di questo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, mi consenta, tramite lei, di ringraziare il ministro Calderoli per la presenza in Aula. (*Applausi*). Lo voglio ringraziare perché è dovere del Governo rimanere in Aula e il ministro Calderoli è sempre rimasto in Aula, ma anche in Commissione, sui provvedimenti

che riguardavano il suo Ministero: mi riferisco alla riforma sull'autonomia differenziata e sappiamo benissimo quanto l'abbiamo contestata. Quando c'è una riforma in esame, il Ministro competente, se non può in Commissione, almeno in Aula dovrebbe essere presente. Noi qui continuiamo a dover sottolineare l'assenza dei Ministri di un Governo che partorisce riforme una dopo l'altra, ma che non le segue e non le presidia. (*Applausi*). Non c'era il ministro Valditara la scorsa settimana, in occasione di una riforma importante, e non c'è il ministro Nordio in questa circostanza.

Verrà domani, perché in fondo è domani che si voterà.

Questa però si chiama discussione generale perché è lo spazio in cui tutti i parlamentari, in questo caso i senatori, possono raccontare il lavoro fatto in Commissione e le posizioni che hanno assunto, spiegare e confrontarsi, perché l'Assemblea ha una dignità. Sarei molto contenta se il Ministro ascoltasse anche le posizioni di coloro che non sono membri della Commissione giustizia, ma che, essendo stati eletti dai cittadini, vogliono potergli far sentire la loro voce. Caro ministro Calderoli, la invitiamo quindi a farsi portavoce con i suoi colleghi, per raccontare anche un po' di rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento.

Si tratta però di un rispetto, Signor Presidente, che - mi dispiace doverlo sottolineare - manca anche nei lavori in Commissione (e non per il lavoro della Presidente, che lo svolge con il ruolo istituzionale che le compete). Spesso vado nelle scuole, dove vengo invitata a raccontare il processo legislativo durante le ore dedicate alle lezioni di educazione civica (chiaramente non vado come un'esponente politica, ma come una rappresentante delle istituzioni). Quando sono a scuola, racconto ai ragazzi come funziona: se c'è un decreto del Governo o un disegno di legge del Governo, questo viene assegnato a una delle due Camere e poi la Camera che lo riceve lo assegna alla Commissione competente. E la Commissione competente cosa fa? Chiama immediatamente gli esperti in materia, perché attua il cosiddetto percorso di audizioni: vengono cioè invitati i maggiori esperti di quella materia a dire cosa ne pensano del provvedimento che è uscito dal Governo, per portare il loro contributo e dire cosa va bene, cosa è sbagliato e dove si potrebbe migliorare. Il processo delle audizioni è fondamentale per consentire al legislatore di svolgere nel miglior modo possibile il proprio ruolo e, sulla base delle audizioni che vengono dall'esterno (in quel percorso importante per la costruzione di buone norme), costruire gli emendamenti, cioè - dico ai ragazzi - modificare il testo in quella parte, per renderlo migliore.

Ora, cos'è successo anche in questo caso? A fronte di tantissime posizioni degli auditi, che segnalavano una serie di errori o problematicità che questo provvedimento ha messo in evidenza, e di un'opposizione che ha presentato una serie di emendamenti, accogliendo i suggerimenti degli esperti (quindi non partendo per partito preso, ma cercando di aiutare chirurgicamente quel provvedimento ad essere migliore), gli emendamenti del Partito Democratico sono stati respinti tutti al mittente e non sono stati accolti. Non sono stati accolti perché questo è un Governo che non ascolta e non si mette nella condizione di dire che l'opposizione può portare il suo contributo e la sua voce (*Applausi*), ma pensa in partenza che l'opposizione abbia una visione pregiudizievole o pregiudiziale nei confronti del provvedimento e quindi tutto debba essere respinto.

Perché dico questo? Ne ho sentite tante anch'io. Ha fatto bene prima il collega Bazoli, nel suo lungo, appassionato e preciso intervento, a specificare. Attribuiscono al partito di cui faccio parte, il Partito Democratico, posizioni che non sono vere. Per esempio, ci dicono che siamo contrari all'abolizione dell'abuso d'ufficio. Il Partito Democratico su questo ha sempre avuto una posizione chiara: ha detto dove quella norma funzionava ed era necessario che rimanesse e ha detto dove quella norma poteva rischiare di creare problemi. E l'ha detto non a parole, ma attraverso una serie di provvedimenti che ha depositato nella scorsa e anche in questa legislatura, in cui sostanzialmente abbiamo provato a intervenire puntualmente. C'è un termine che è stato utilizzato nel dibattito: è necessario che l'abuso d'ufficio sia tipizzato, cioè circoscritto e individuato per alcuni aspetti.

Noi dicevamo di accogliere l'allarme dei sindaci e degli amministratori, che ci avvertivano di stare attenti rispetto a questa questione, poi però vi è tutto il resto del mondo.

Il primo interesse di chi legifera dovrebbe essere quello di mettere al centro i cittadini. Faccio allora questa domanda all'esponente del Governo, sempre tramite lei, signor Presidente: con l'abolizione

dell'abuso d'ufficio, in questo modo, i cittadini sono più o meno tutelati? I cittadini hanno le tutele oppure no con l'abolizione dell'abuso d'ufficio? Questa, infatti, è la domanda che ci dovremmo fare e io la risposta a questa domanda non l'ho sentita. (*Applausi*).

Il collega Bazoli, che è Capogruppo in Commissione giustizia, prima ha elencato chi può commettere un abuso d'ufficio. È vero, possono essere i sindaci, ma l'abuso d'ufficio è commesso da chi svolge un incarico dirigenziale in qualsiasi ambito della pubblica amministrazione e non lo fa secondo i normali criteri, abusando cioè della sua posizione. E possono essere tantissime le figure: come diceva il collega Bazoli, possono essere presidi; possono essere professori universitari; possono essere medici, direttori sanitari, giudici e tutti i dirigenti della pubblica amministrazione.

Con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, cosa succederà quindi ai cittadini che si troveranno in difficoltà? Di quali strumenti disporranno? O pensiamo che tutti quei fatti per cui i cittadini avevano bisogno di una copertura verranno eliminati automaticamente, che non vi sarà più nessun problema e che quindi i cittadini staranno tutti bene?

Il legislatore svolge bene il suo lavoro se si prende cura ed ha a cuore anche questa posizione. Mi spiace, ma con questo provvedimento il ministro Nordio non fa del bene ai cittadini. Dunque, il ministro Nordio e questo Governo avrebbero dovuto accogliere la proposta che ha fatto il Partito Democratico, salvaguardando i sindaci e i nostri amministratori da potenziali rischi, ma mantenendo la norma dell'abuso d'ufficio laddove ci possono essere gravi problemi nei confronti dei cittadini.

Signor Presidente, io vengo dalla Lombardia. Non più di qualche anno fa, la sindaca di Crema è stata indagata perché la porta di un asilo nido non aveva funzionato bene e un bambino era rimasto con il dito incastrato. Questa cosa è una responsabilità della sindaca? Chi può dire che sia stata una responsabilità della sindaca?

Nessuno qui dentro lo vuole dire e il Partito Democratico, proprio per evitare che si possano verificare ancora situazioni di questa natura, è intervenuto con una proposta per evitare davvero che un atto del genere potesse essere attribuito a un amministratore o a un'amministratrice. Questo significa andare incontro ai nostri amministratori, aiutarli, sostenerli e dare loro una mano, senza eliminare tutto ciò che può servire ai cittadini per far sentire la loro voce.

Questo però è un problema che la maggioranza ha, perché è molto più semplice fare norme populiste, che si comunicano immediatamente, piuttosto che intervenire direttamente su argomenti e norme di legge che magari non funzionano completamente. Questo però non interessa, signor Presidente.

Io sono anche un po' pignola di carattere e, sempre pensando a come pormi nei confronti di questo provvedimento del ministro Nordio, mi sono chiesta, come battuta fatta ai colleghi: ancora un provvedimento che riguarda la giustizia? Un altro? Quasi lo sottovalutano - e lo dico perché opero in altre Commissioni - ma perché lo facevo, signor Presidente?

Nella scorsa legislatura abbiamo lavorato a tutta una serie di grandi riforme che hanno toccato gli ambiti della giustizia. Avendo fatto tutti quei cambiamenti, buon senso del legislatore sarebbe stato chiedersi quanto stessero funzionando i cambiamenti e le riforme che avevamo fatto - per esempio quelle della ministra Cartabia - e che cosa andasse ancora migliorato o implementato.

Allora, nella mia pignoleria, sono andata a vedere se ci fossero dati relativi al frutto delle riforme che erano state fatte nella scorsa legislatura e li ho trovati, Presidente, perché sono diffusi dal Ministero della giustizia e c'è una bellissima tabella. Le statistiche sono chiare e ci dicono che, ad esempio, rispetto al problema numero uno della giustizia italiana, cioè l'efficienza e la durata processi, le riforme fatte nella scorsa legislatura stanno producendo effetti veramente positivi. Secondo i dati - che però mi risulta siano passati molto sottotraccia, perché quando ci sono delle belle notizie mica le si sponsorizzano o si raccontano - risulta al momento che, considerato il 2019 come punto di riferimento, il processo penale in Italia ha ridotto i propri tempi di quasi il 30 per cento e la variazione più significativa si è avuta nel primo semestre del 2023, ossia dalla data di entrata in vigore della riforma Cartabia. (*Applausi*). Ciò vuol dire che avevamo una riforma che stava funzionando e che stava dando effetti che si vedevano e che il Ministero ha certificato.

Allora mi chiedo: perché ci siamo nuovamente concentrati sul tema della giustizia? Per quale motivo? Mi rivolgo al Vice Ministro e Sottosegretario della giustizia che sono presenti in questo momento e

che purtroppo si sono persi la prima parte del mio intervento, ma farò modo di consegnargliela, in modo tale che possano apprezzarne gli stimoli: mi sarei aspettata un intervento sui fatti di cronaca che riguardano la giustizia, come la situazione delle carceri e dei detenuti, il problema dei suicidi in carcere (*Applausi*) o il fatto che ci siano ancora bambini nelle carceri con le loro madri. (*Applausi*).

Allora perché questo Governo, anziché implementare una riforma che stava funzionando, lavorare su quei temi o occuparsi di quelli e dei problemi della giustizia, sta nuovamente sventolando una bandierina di propaganda che serve, perché non sia mai che si faccia un lavoro nel merito e sulla concretezza dei bisogni dei cittadini italiani? Penso che questa domanda rimarrà anche questa volta senza risposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Signora Presidente, per il suo tramite, mi farò portavoce al sottosegretario Sisto rispetto alla prima parte dell'intervento della senatrice Malpezzi, cioè sul fatto che, rispetto a una riforma con norme così discusse, che hanno dato vita a più di una controversia non tra le parti, opposizione e maggioranza, ma nella magistratura tutta e nel nostro Paese, ci saremmo aspettati che qui ci fosse il Ministro ad ascoltare la discussione generale.

Il Parlamento, come si sa, è sovrano e il dibattito dell'Assemblea è un momento importantissimo che permette, anche a chi non è membro della Commissione competente, di portare delle riflessioni a chi si occupa di giustizia. Lo dico anche perché il tenore dei nostri interventi non è polemico, perché stanno cercando di andare nel merito, ma anche di sollevare alcune questioni che purtroppo ritornano, in quanto rimaste ancora inevase nel nostro Paese da circa trent'anni. Lo ha detto molto bene il collega Verini, al punto che devo dire che pensavo di esordire allo stesso modo nel mio intervento, probabilmente perché c'è un *sentiment* comune anche per chi viene da esperienze diverse.

Veniamo da trent'anni di pozzi avvelenati nel dibattito sulla giustizia, in cui tutta la discussione nel Paese si è concentrata sull'uso politico della giustizia o meno, sulle gogne mediatiche e su un uso inappropriato - che ci fosse o meno - della giustizia. Questo ha comportato che il nostro Paese non abbia legiferato sulla macchina della giustizia, sulla certezza del diritto, su un processo giusto, sulla durata dei processi, implementando il numero dei magistrati e degli operatori della giustizia, investendo su uno dei tre pilastri di una democrazia. Non averlo fatto ha comportato, negli anni, una situazione di grandissimo deterioramento non solo delle nostre istituzioni, ma della nostra economia. Io sono in Commissione bilancio e il peso del mancato funzionamento della giustizia per il nostro Paese è enorme; la corruzione, che è massiva sull'Italia, ha un impatto del 13 per cento sul PIL, più di 300 miliardi di euro, e anche l'Europa non è messa benissimo (siamo a circa 900 miliardi). Questo significa un impatto enorme dal punto di vista economico-finanziario, ma anche che, non avendo la capacità di far funzionare bene la macchina della giustizia - processo civile, processo penale, certezza delle norme e certezza del diritto - il Paese non riesce ad attrarre investimenti e fa fuggire il mondo dell'impresa.

Quante volte abbiamo sentito dire questo in Italia? In quanti dibattiti è stato detto che uno dei temi principali della lentezza del sistema economico italiano e della sua capacità produttiva è dovuto anche a giustizia e pubblica amministrazione? Sono trent'anni che sentiamo parlare di riforme della giustizia e trent'anni che sentiamo parlare di semplificazioni normative, tant'è vero che, ogni volta che c'è una legge sulla semplificazione, lo dico a titolo personale, mi spavento, perché penso sempre che entreremo in una nuova fase complicatissima, di cui gli italiani diranno che tutto doveva diventare più semplice e invece devono ristudiare da capo tutti i numeri e tutto quello che ciò richiede.

Sono avvenuti due fatti importanti in due diversi momenti legislativi di questo Paese, il primo dei quali è avvenuto nel 2012, durante il Governo Monti con le leggi Severino. In quel momento non fu un caso che si intervenisse sulla corruzione, sull'abuso d'ufficio e sul traffico di influenze, in una fase di recessione dell'economia italiana, in cui si ritenne che intervenire in quest'ambito fosse una necessità non solo di civiltà, ma anche per dare una risposta alla nostra capacità di attrarre investimenti.

Abbiamo poi tutta la stagione dell'istituzione delle agenzie, tra le quali l'Anticorruzione. Le norme anticorruzione hanno attraversato i Ministeri e sono diventate, dopo dieci anni, di uso comune nella pratica amministrativa, il che non era semplice.

Poi arriviamo all'altro momento eccezionale della vita italiana, di un altro Governo di emergenza nazionale, quello del presidente Draghi, nel quale erano presenti tutte le parti politiche eccetto una, quella del Presidente del Consiglio, con le leggi Cartabia, che - guardate - andavano ossessivamente nell'indirizzo di mettere i punti che ci servivano a uno scopo molto pratico e pragmatico: ottenere 2,3 miliardi di investimenti sulla giustizia.

Ora, come la collega Malpezzi (siamo due precisine), anch'io ho preso il resoconto del Ministero della giustizia per andare a vedere la parte relativa al PNRR e al suo impatto, perché è materia di una delle Commissioni di cui sono membro. Vedendo i risultati positivi che ci sono stati dopo la legge Cartabia nel raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si era data, mi sarei aspettata dal ministro Nordio - che tra l'altro tutti conosciamo come persona ragionevole - che il suo obiettivo fosse fare in modo di portare a casa questi 2,3 miliardi per utilizzarli per raggiungere gli obiettivi del PNRR.

Mi riferisco alla velocizzazione dei processi, all'aggiornamento della macchina amministrativa processuale, al rinnovo delle sedi giudiziarie e all'ingresso dell'Italia nella *top ten* dei Paesi che hanno sistemi che funzionano molto bene. Tra l'altro, proprio rispetto ai risultati ottimi che lo stesso Ministro ci ha qui riportato, relativamente agli obiettivi raggiunti grazie alla riforma Cartabia e al lavoro di Draghi per quanto riguarda gli obiettivi della giustizia, c'è un *vulnus* che è quello del personale. C'è la necessità di un rafforzamento del personale attraverso assunzioni, concorsi, velocizzazione delle procedure di assunzione, stanziamento di fondi *ad hoc* nella legge di bilancio - questa sconosciuta - per far raggiungere questi obiettivi di efficienza che - ricordiamolo - avrebbero una ricaduta nel nostro Paese come effetto leva di diversi miliardi. E non parliamo ancora della lotta alla corruzione, ma stiamo parlando semplicemente di quanto l'efficienza del sistema amministrativo e del sistema processuale impatti sull'economia. Ci saremmo, quindi, aspettati questo.

Sinceramente, essendo sempre stata una tifosa del sistema accusatorio, mi sarei anche aspettata - e spero che arrivi - una proposta di riforma del sistema, con la vera attuazione nel nostro Paese di un procedimento accusatorio e non inquisitorio. Quella, però - come si dice a Roma - ha da venire, è fra le buone intenzioni dichiarate dal Ministro, ma ancora non l'abbiamo vista nei fatti. Vediamo però un intervento sinceramente molto deludente. Alla fine questa riforma tanto sbandierata che roba è? È l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio, di cui è stato detto moltissimo e qualcos'altro dirò. È l'eliminazione del traffico di influenze, l'ennesimo rimaneggiamento della prescrizione, come se quattro riforme in sette anni non fossero più che sufficienti. Sfido chiunque studi diritto penale e debba applicarle a raccapezzarsi: non si fa in tempo ad aggiornare il codice che lo si deve ristampare. Una fortuna è stata fatta, in questi anni, ed è quella degli editori dei codici penali, perché hanno parecchie possibilità di ristampe. C'è poi il tema delle intercettazioni, che è uno di quei temi che vanno sempre di moda. E queste sono le grandi riforme?

Credo che il nostro Paese, da questa meravigliosa maggioranza granitica - finalmente una maggioranza politica a tutto tondo, che ha preso i voti degli italiani - dopo un anno e quattro mesi si sarebbe aspettato un progetto di riforma autenticamente rivoluzionario e non una cosetta così, che è più di bandiera che altro. Sono bandierine messe lì tanto per dire di aver fatto qualcosa, in modo da non scontentare nessuno della propria maggioranza, così non si corre il rischio che una parte o l'altra si possa offendere per qualcosa che le piace o non è nel proprio piccolo e personale programma elettorale, ma si fa qualcosa che vede tutti convinti e fa prendere il plauso degli amministratori locali. Non è qualcosa che serve veramente al sistema della giustizia italiana. Come sempre, quindi, si becca sotto e non si vola in alto. Le bandierine, però, possono fare anche i danni e il danno principale che fa l'eliminazione di questa ipotesi di reato è che non viene sostituita da nulla.

È stato detto tantissimo finora su cosa va a disciplinare l'abuso d'ufficio già rivisitato dalla riforma Cartabia, quindi con un perimetro di reato molto stretto. Tuttavia, noi ci ritroviamo a chiederci - come diceva prima la mia collega - come vengono tutelati i diritti dei cittadini. C'è un vuoto, a meno che non si pensi che avremo tutte accuse per corruzione, peculato, concussione, cioè che l'applicazione si estenda a reati molto più gravi. Pertanto, per metterci una toppa, è stato fatto un danno ancora maggiore.

Mi avvio a concludere il mio intervento rilevando che, invece, sarebbe stato intelligente dire che

ritenete fermamente che questa ipotesi di reato vada tolta. Allora rivediamo i reati contro la pubblica amministrazione. Facciamo una riforma che aiuti l'amministratore e l'amministrativo, nell'esercizio delle proprie funzioni, ad avere chiarezza di indirizzo, capacità, cioè a sapere esattamente entro quale perimetro si muove. Questa riforma non c'è: la vedremo? Ad oggi non abbiamo neanche una bozza, eppure di bozze ne girano tantissime. Abbiamo tolto qualcosa e non abbiamo messo niente, con l'idea di fissare una bandierina. Attenzione: quando si immettono *virus* senza pensarci, e non si ha l'anticorpo e il vaccino non è pronto, non si sa dove si va a esplodere e, quindi, potrebbe capitare che dopo il danno ci sia la beffa.

PRESIDENTE. Devo invitarla a concludere, senatrice.

LORENZIN (*PD-IDP*). Cioè gli amministrativi, invece, si ritroveranno accusati di reati che in realtà non sono nel profilo, per cui andremo a creare un aggravamento.

Concludo dicendo che noi, accanto alla riforma della giustizia, in realtà avremmo bisogno di una vera riforma della pubblica amministrazione che dia responsabilità certe, un perimetro di azione chiaro. Non è che con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio non avremo più quella che si chiama giustizia difensiva, perché prima di firmare, se non c'è l'abuso d'ufficio, ci sono i ricorsi al TAR, ci sono gli appelli, chi si occupa di amministrazione deve affrontare moltissimi problemi.

Come sempre, mentre la foresta brucia, qua si guarda l'albero e non quello che accade intorno. Siamo molto preoccupati del fatto che non stiamo affrontando le vere sfide, i nodi che il nostro Paese ha in questo momento, ma stiamo girando intorno a parole d'ordine vecchissime, anacronistiche, che oggi non hanno più senso né tra la gente né tra gli operatori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signora Presidente, da giurista non riesco davvero a nascondere una sensazione di sconcerto di fronte a questa riforma della giustizia che sta ancora una volta dimostrando una certa contraddittorietà della politica. A me sembra, cioè, che questo Governo abbia assunto le vesti di un camaleonte, che è capace di adattarsi ai diversi contesti sociali in cui vuole intervenire. Capita, quindi, che troviamo un Governo giustizialista e manettaro quando si deve fare un provvedimento sui ragazzi dei *rave party*; un Governo che vuole usare la logica del manganello e della repressione quando si tratta di provvedere sui ragazzi delle periferie e mi sto riferendo ovviamente al decreto-legge Caivano. Però, poi, all'improvviso, lo stesso Governo viene preso da una sorta di timore reverenziale quando si tratta di lottare contro le grandi organizzazioni criminali o di combattere la corruzione. (*Applausi*). Lo abbiamo visto anche quando vi siete occupati dell'ergastolo ostativo: avete fatto un regalo alle grandi associazioni per delinquere che sono finalizzate a commettere reati come quelli della corruzione.

Adesso siamo arrivati anche a una perla giuridica. Voi dovete creare legalità e lo fate con la cancellazione del reato dell'abuso d'ufficio: siete arrivati alla *abolitio criminis* come una soluzione ai problemi. Il problema del reato di abuso d'ufficio era che ci sono troppe assoluzioni e poche condanne? Allora cosa decidete di punire: soltanto quello che le statistiche vi dicono che può continuare a essere perseguito, o è il disvalore sociale della condotta che volete punire? (*Applausi*).

Dentro a questo nome rassicurante - riforma della giustizia - i cittadini si aspettano qualcosa di innovativo, qualcosa che vuole finalmente mettere fine ai problemi dei cittadini. Prima di me ha parlato la collega Bevilacqua, che vi ha chiesto se vi rendete conto di cosa vogliono i cittadini quando dite che la riforma della giustizia è da essi attesa. I cittadini vogliono una riforma della giustizia che faccia funzionare i processi; vogliono sapere che la giustizia civile possa concludere un processo in tempi ragionevoli; vogliono che la giustizia si occupi di combattere la corruzione e la criminalità e vogliono che le vittime dei reati siano tutelate.

Presidente, vogliono una giustizia equilibrata. A me sembra però che questa riforma stia andando nella direzione opposta: qui non si tutelano le vittime dei reati, ma si cancellano questi ultimi. In passato volevate anche cancellare i processi. Vi ricordate la prescrizione breve? Ecco, questa è la modalità che sta adottando questo Governo. Così facendo, non si tutelano le vittime. Ricordo male io o in Commissione sembravamo tutti d'accordo nel voler inserire nella nostra Costituzione la tutela delle vittime danneggiate dal reato e delle persone che sono state offese dal reato? Lo ricordo io o eravamo tutti d'accordo? Oppure avete cambiato idea? Guardate che scrivere questo principio nella Costituzione

non è una questione di *drafting*: significa far diventare uno dei valori fondanti del nostro Paese, uno dei valori dell'Italia, la tutela della vittima dei reati, mentre qui voi vi state solo ed esclusivamente preoccupando di una visione garantista che tutela soltanto chi può aver commesso dei reati. (*Applausi*)

Si sta confondendo il concetto di impunità con il concetto di responsabilità. Si ha paura del processo, si ha paura del sistema giudiziario che invece è un sistema che è vicino ai cittadini. Io credo che oggi questa maggioranza sia di fronte a un bivio. Può decidere di cambiare strada. Ciò significa ascoltare quello che dicono i cittadini, perché i cittadini vogliono una riforma della giustizia. Non vogliono questa riforma della giustizia, ma vogliono una riforma della giustizia efficiente. Vi siete accorti che le imprese non investono più in Italia? Se esse non investono più in Italia, i problemi sono sempre gli stessi. Sì, certo, abbiamo il problema delle infrastrutture sulle quali non avete voluto fare nulla quando avete approvato l'autonomia differenziata. Ma c'è anche il problema della giustizia che non funziona e, se abbiamo un sistema giudiziario cronicamente nell'emergenza, un imprenditore in Italia non viene a investire. (*Applausi*).

La linea che avete preso è però quella del depotenziamento. Voi state togliendo le armi alle procure per poter combattere la criminalità. Credo però che voi stiate commettendo un errore dato da una visione distorta del garantismo. Non voglio negare che servono delle garanzie per l'imputato, perché ciò fa parte dello Stato di diritto. Quando però il garantismo travalica il buon senso e sconfinava in qualcosa che rasenta l'assurdo, allora non è più un principio di legalità: diventa la perversione della legalità. (*Applausi*).

Mi appello alla maggioranza: bisogna recuperare veramente il senso della giustizia. Non è un caso che la giustizia abbia come simbolo la bilancia. Ecco, però, la bilancia è simbolo dell'equilibrio. L'ago della bilancia non può essere spostato né verso il garantismo né verso il giustizialismo. L'ago della bilancia deve essere in equilibrio: dobbiamo trovare un modo per cui lo Stato deve evitare che siano condannate persone innocenti, ma deve assicurare alla giustizia i delinquenti e garantire la tutela dei diritti delle vittime dei reati. (*Applausi*).

Un Paese in cui non funziona la giustizia è destinato al declino e noi, come MoVimento 5 Stelle, ci stiamo battendo da tempo. Vi ricorderete che nella scorsa legislatura io ero in Commissione giustizia e che noi ci siamo battuti per la cosiddetta spazza corrotti. Voi vi siete messi di traverso, perché vi dava fastidio fare delle leggi che avrebbero messo in ginocchio quel sistema di corruzione che ci caratterizza.

Sono stato a Bruxelles qualche settimana fa. L'Europa ci ha riconosciuto di aver fatto passi avanti nella lotta alla corruzione e ci ha anche detto che questo ancora non basta. Quei passi avanti li abbiamo fatti grazie al MoVimento 5 Stelle che ha approvato la legge spazza corrotti.

So bene che non cambierete idea. Ma, qualunque sia la vostra decisione di oggi, vi pregherei di non diffondere tra la popolazione l'idea che il sistema giudiziario sia l'unico nemico da combattere, perché i nemici da combattere non sono quelli che ci fate vedere voi, non sono gli immigrati, non sono i ragazzi dei *rave party*. I nemici da combattere sono quelli che voi non avete ancora avuto mai il coraggio di combattere seriamente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

[LOSACCO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, come risulta evidente anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, oggi discutiamo di un provvedimento che, nell'affrontare una serie di questioni reali, non fa altro che alimentare nuove distorsioni nel funzionamento della giustizia. Da tempo i sindaci chiedono non semplicemente l'eliminazione del reato dell'abuso d'ufficio, ma la definizione di un perimetro certo. Anche perché quando il 93 per cento delle inchieste non arriva neanche a giudizio, è doveroso sollevare dubbi sul reato nell'equilibrio dell'ordinamento giuridico; reato che invece esiste nelle conseguenze, prima tra tutte la paura di agire, ovvero sia il dilemma quotidiano di sindaci e dirigenti che devono decidere se firmare un atto rischiando l'abuso d'ufficio o non firmarlo, rischiando l'omissione in atti d'ufficio.

Ricordo che la prima riforma del reato risale al 1990, anno in cui il reato era stato specificato rispetto a una precedente formulazione generica che puniva il pubblico ufficiale che causava un danno o un

vantaggio ad altre persone abusando dei propri poteri. Poi è cambiato nuovamente nel 1997, quando venne eliminata la distinzione tra vantaggio patrimoniale e non patrimoniale; ed è stato modificato di nuovo nel 2020, con l'ulteriore precisazione che l'abuso d'ufficio si realizza solo se si violano specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità.

Il testo vigente chiede, tra le tante cose, la doppia ingiustizia, ovvero la condotta deve essere contraria alla legge, ma anche l'evento deve essere contrario all'ordinamento. Oggi voi scegliete la strada della cancellazione; una strada demagogica che viene contraddetta nei fatti, ad esempio dalle recenti richieste di sottoscrizione di gravosi impegni, assunzioni di responsabilità antifrode e altro, da parte dei sindaci sui progetti del PNRR.

La cancellazione non risolve la questione sia dal lato della tutela degli amministratori sia rispetto al contrasto alla corruzione. Per i sindaci i problemi sono legati al sistema generale delle responsabilità e il nodo principale riguarda il TUEL per evitare che i sindaci rispondano di tutto quello che accade. Faccio l'esempio di ciò che è accaduto due anni fa alla sindaca di Crema - lo ricordava prima la senatrice Malpezzi - che ricevette un avviso di garanzia perché un bambino dell'asilo si era ferito mettendo le dita nel cardine della porta tagliafuoco. Analogamente, bisogna rivedere alcune norme della cosiddetta legge Severino ed escludere la responsabilità erariale dei primi cittadini, se non per dolo. Sono tutti aspetti che, come Partito Democratico, avevamo sottoposto con una serie di emendamenti, che sono stati respinti.

La cancellazione *tout court* del reato rischia di ingenerare un vuoto in un Paese che è appena quarantunesimo nel mondo nella classifica della corruzione, con il rischio di presentarsi anche a livello internazionale con grande imbarazzo per il contrasto con la Convenzione di Merida e in violazione delle direttive europee, come ha ben spiegato il senatore Bazoli. Anche sulla pubblicazione delle intercettazioni, la sensazione è quella di assistere a un dibattito vecchio e strumentale che in gran parte è stato superato con la cosiddetta riforma Orlando del 2017. Con quella riforma, assieme alla successiva del Governo Conte II, si è riusciti a costruire un meccanismo che ha evitato quantomeno gli abusi più gravi, e questo grazie alla creazione di un archivio riservato nel quale vengono custodite tutte le intercettazioni.

Le parti del processo possono solo ascoltarle e non ottenere copie. Entrano nel processo solo quelle che il giudice, sentite le parti, ritiene rilevanti per l'accertamento del reato. Questo sistema va eliminando gran parte dei rischi di cui si continua a parlare. Concordiamo sulla regolamentazione molto rigorosa dei colloqui tra imputato e difensori, perché ovviamente il diritto alla difesa è sacro. Ma, d'altra parte, contestiamo il rischio che si sottragga senza limiti ai cittadini il diritto all'informazione rispetto ai comportamenti di chi ricopre incarichi pubblici.

Così come contestiamo la campagna sui costi della macchina giudiziaria, che sinistramente ricorda altre campagne populiste che, nel colpire la politica, hanno colpito il funzionamento della democrazia. Con l'idea del *budget*, il potere esecutivo non solo interferisce con l'azione giudiziaria, ma dice anche che i principi assoluti e basilari di uno Stato moderno possono essere subordinati a condizioni di ordine economico; un messaggio che colpisce le fondamenta del patto sociale e annacqua la funzione riparatrice della giustizia agli occhi dei più deboli.

Ma, se proprio si vuole accettare questo gioco dei costi delle intercettazioni, va ricordato che dalle inchieste l'Erario e i Ministeri della giustizia e dell'interno ne hanno tratto beneficio. A Napoli, ad esempio, la spesa complessiva nel 2023 per effettuare intercettazioni è di 5,89 milioni, ma il valore dei beni mobili e immobili sequestrati è di 197 milioni. A Reggio Calabria sono stati spesi 7,9 milioni, ma sono stati sequestrati e confiscati beni e contanti per 825 milioni. A Milano, su una spesa di 10 milioni, si contano sequestri per centinaia di milioni. Poi ci sarebbe da discutere su quante tonnellate di droga vengono intercettate e distrutte e sul relativo valore di attenuazione del danno: un parametro incalcolabile.

L'altra faccia di questo populismo è la chiave penale della logica emozionale, che porta ogni conflitto o emergenza ad essere affrontati con l'introduzione di una nuova fattispecie di reato o con l'inasprimento delle pene, dai *rave* al degrado delle periferie, ai migranti, alla tutela degli animali, alla

gestazione per altri e così via. Ma nel frattempo il sistema giudiziario viene privato degli strumenti necessari per farvi fronte. Un caso su tutti: nelle ultime norme contro i femminicidi si è esteso l'uso del braccialetto elettronico e si sono ampliati i poteri di ammonimento del questore ed è stato introdotto il codice rosso rinforzato. Ma non un solo euro è stato destinato a tutto questo, tanto che siamo dovuti intervenire noi per metterci una pezza, destinando le risorse dell'opposizione in legge di bilancio per garantire almeno in parte queste attività.

Si insegue questa logica e intanto nelle carceri: sempre più affollate, si consuma un suicidio ogni due giorni. Costruiremo nuove carceri, è la risposta del ministro Nordio, senza dire una parola sulle misure alternative alla detenzione, senza dare una speranza a chi oggi è privato della dignità. Il vostro modello di giustizia riflette una precisa concezione: una giustizia che si accanisce sui deboli, meglio se collegabili a una qualunque diversità, e che si mostra molle verso tutti gli altri, rasentando un'impunità venduta all'opinione pubblica come garantismo; una giustizia piegata ai *desiderata* di un potere esecutivo e alla sua idea di società, con buona pace della certezza del diritto, della lentezza dei processi, dei veri diritti degli imputati e anche dei condannati. Presidente, a tutto questo noi continueremo a opporci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, noi siamo molto perplessi di fronte a questo provvedimento. Lo hanno ben detto i colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti in precedenza e anche i rappresentanti di altri Gruppi di opposizione. Ci convince molto poco il fatto che l'intenzione vera che ha mosso la maggioranza nel portare avanti questa iniziativa ha a che fare con il triplice baratto che si sta organizzando all'interno della maggioranza; un triplice baratto che, come è sempre più chiaro, punta, sulla pelle dei cittadini e del Paese, anche degli equilibri istituzionali e legislativi, a dare a ciascuna anima della maggioranza una soddisfazione simbolica, una bandierina da agitare.

Alla Lega si dà l'autonomia differenziata, fregandosene degli effetti che l'autonomia differenziata ha sull'unità nazionale e sulla possibilità di garantire eguali diritti sociali e civili in tutte le parti del Paese. A Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, seppure a malincuore, perché capiscono che si realizza una concentrazione eccessiva di potere nelle mani di una sola persona, danno il premierato e l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e questo per permettere ai rappresentanti di Fratelli d'Italia di sventolare, alla vigilia delle elezioni europee e anche dopo, la bandierina dell'elezione diretta di un capo.

A Forza Italia, che in questo triplice baratto è il partito che esce peggio, si dà da agitare la bandierina del coronamento di una lunga battaglia, quasi ossessiva e molto ideologica, che questo partito nel corso degli anni ha condotto contro il reato di abuso d'ufficio.

È evidente e tutti sono in grado di leggere le vicende politiche per quelle che sono realmente. Tutti noi comprendiamo che far funzionare una maggioranza pluripartitica non è facile e che le concessioni reciproche sono all'ordine del giorno quando esistono delle coalizioni. Ci dobbiamo, però, sempre domandare a che prezzo per il Paese si possano consumare questi scambi di basso livello. Mi verrebbe da definirli scambi di bassa lega, ma non lo si può dire. Uno dei partiti della maggioranza si chiama così e io non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno.

Il prezzo che il Paese paga è un prezzo alto, perché è un prezzo alto quello che comporta l'autonomia differenziata così come l'ha concepita e portata avanti il ministro Calderoli; perché è alto lo squilibrio costituzionale che si produce con il premierato. Avremo occasione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, in Commissione e in Aula, di parlarne a lungo.

È un prezzo alto la lesione agli equilibri del sistema del diritto penale che questo provvedimento comporta; un provvedimento che, riferendomi soprattutto all'abolizione del reato di abuso di ufficio, è allo stesso tempo - come ha detto bene il collega Bazoli - rozzo, tecnicamente grossolano, mal scritto, ideologico, pericoloso.

Soprattutto, è un provvedimento che realizza allo stesso tempo un contrasto molto forte tra la legislazione italiana come sarà, se questo provvedimento diventerà legge, e quello che avviene nella grandissima parte dei Paesi democratici con i quali ci possiamo paragonare. Non dispongo dei dati esatti, ma credo che siamo sopra al 90 per cento. In nessuno di questi Paesi è venuto in mente, al

Governo e alla maggioranza, di spazzar via dall'ordinamento il reato di abuso d'ufficio, come è definito in questi altri Paesi. E soprattutto, si realizzano un contrasto molto forte con il contenuto di alcune convenzioni internazionali, alle quali siamo obbligati a conformarci sulla base di un articolo della nostra Costituzione, e un contrasto con una direttiva europea in corso di approvazione.

Ci isoliamo anche a livello internazionale con questa iniziativa, oltre ad approvare un provvedimento completamente sbagliato, che non merita che si scomodi l'appellativo di garantista. Questa non è un'iniziativa garantista: è un'iniziativa che fa danni, che provoca un disastro nella nostra legislazione e che punta alla repressione di reati contro la pubblica amministrazione.

Il cittadino viene lasciato - com'è stato ben detto anche da altri - completamente indifeso di fronte a funzionari pubblici, dipendenti della pubblica amministrazione o rappresentanti delle istituzioni che compiano degli abusi della propria posizione, cioè che facciano un uso smodato e criminale, perché illegale, del loro potere. Che senso ha tutto questo? Senza tirare in ballo - come giustamente è stato fatto - l'eterogeneità dei fini, che ci sarà. Chi oggi spazza via dal nostro ordinamento penale l'abuso d'ufficio, credendo in questo modo di cancellare le iscrizioni nel registro degli indagati di politici e funzionari che operano nelle pubbliche amministrazioni per il reato di abuso d'ufficio, in realtà creerà una situazione in cui probabilmente esploderanno le iscrizioni nel registro degli indagati per altri reati e per di più per reati di più grave entità e puniti più duramente dell'abuso d'ufficio. Quindi, ci sono anche una certa leggerezza e un modo di fare maldestro dietro a questa iniziativa e, non soltanto il carattere ideologico delle mosse che sono state compiute.

Io credo che si dovesse procedere, anche di fronte ad alcune richieste accorate di intervenire sulla materia che venivano dalla comunità degli amministratori locali, in tutt'altra maniera cioè in maniera equilibrata e non dottrina e dogmatica. Cosa si poteva fare, intervenendo in maniera equilibrata? Si poteva proseguire lungo la strada che, con la riforma del 2020, ha dimostrato di dare dei risultati, e cioè una migliore delimitazione della fattispecie. Si potevano rendere più chiare le circostanze concrete di fronte alle quali siamo in presenza di un reato di abuso d'ufficio. Si poteva agire in maniera da ritagliare in modo migliore questa fattispecie di reato all'interno del codice penale, e probabilmente si sarebbe potuto ottenere, con un consenso largo, un risultato importante e positivo. Invece, si è deciso di procedere a colpi di maggioranza, con la conseguenza che si otterrà probabilmente un risultato molto negativo per tutto il Paese, per lo Stato di diritto e per la possibilità dei cittadini di essere difesi dagli abusi di chi esercita il potere pubblico.

Credo anche che un segno - ed è l'ultima cosa che dico - della maniera errata di andare avanti su questo tema che la maggioranza ha messo in campo sia l'assoluta disattenzione che è stata riservata ad alcune proposte che il Partito Democratico ha portato avanti, sia presentando dei disegni di legge - di uno dei quali mi onoro di essere il primo firmatario, mentre di altri sono uno dei primi firmatari insieme alla senatrice Rossomando e al senatore Bazoli - sia presentando emendamenti, quando si è arrivati alla discussione specifica del provvedimento.

Per esempio, la domanda che voglio rivolgere ai rappresentanti del Governo che hanno la pazienza e la cortesia di ascoltarci è in primo luogo la seguente: dov'è finita la riforma del Testo unico degli enti locali? Non si può ergere a campioni e difensori del dovere di assicurare condizioni di lavoro tranquille gli amministratori locali e poi, a più di un anno dall'insediamento del Governo, tenere ancora chiusa in un cassetto la riforma del TUEL e, soprattutto quella sua parte che, distinguendo meglio tra responsabilità amministrativa e responsabilità politica, potrebbe davvero portare a un risultato che liberi gli amministratori locali dal terrore della firma e dall'effetto paralizzante di essere considerati responsabili oggettivi di qualsiasi cosa di negativo accada nel loro territorio.

Non è l'abuso d'ufficio, ma è questo tipo di problemi che davvero crea difficoltà e ostacoli nell'esercizio quotidiano delle funzioni da parte degli amministratori locali. Io però non ho notizia che la riforma del TUEL vada avanti. Il tempo passa e non si fa niente e intanto si continuano a sventolare bandierine di vario genere nel più completo disinteresse degli effetti concreti di quello che si fa.

Un'altra norma che noi avevamo proposto prevedeva una modifica puntuale della legge Severino: l'eliminazione - la consideriamo sbagliata - della sospensione dei sindaci anche dopo condanne di primo grado, salvo che non si sia di fronte a fattispecie di reato molto gravi. Anche in questo caso

siamo di fronte a un atteggiamento che non so nemmeno giudicare. Si è alimentata contro questa legge una tale campagna di furore ideologico che o si abbatte del tutto - e sarebbe sbagliato - o non si riesce ad ammettere che si può cambiarne un pezzo per migliorare la situazione, perché ormai la si è descritta come male assoluto e il male assoluto, per definizione, non è correggibile.

Siamo di fronte all'ennesimo caso di una maggioranza che resta schiava e prigioniera degli *slogan* con cui ha impostato la campagna elettorale e che una volta vinte le elezioni e andata al Governo, di quegli *slogan* non riesce più a sbarazzarsi e a fare a meno, con effetti negativi per il Paese.

Per tutte queste ragioni la nostra opinione su questo provvedimento è estremamente negativa. Crediamo che non si stia rendendo un buon servizio al nostro Paese. Non aumenterà l'efficienza della pubblica amministrazione, ma aumenteranno solo i problemi e la vulnerabilità dei cittadini e delle cittadine italiane. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame, da solo, non è una riforma epocale della giustizia del nostro Paese, ma è uno dei tasselli che si inseriscono nel disegno complessivo di riforma ideato dal Governo Meloni.

È una riforma che non guarda ai reali problemi sentiti dai cittadini italiani, che riguardano la durata dei processi, le condizioni delle carceri, la riabilitazione e il reinserimento, dopo aver scontato una pena, all'interno del tessuto sociale. No, di tutto questo non ci occupiamo mai. Invece ci occupiamo di un tassello che chiarisce ancora, come se ce ne fosse bisogno, che il disegno del Governo sia creare una giustizia debole con i forti e forte con i deboli, volta ad indebolire l'indipendenza della magistratura. Mi sembra chiaro e lo vediamo nella vostra volontà di separare le carriere, cosa che nei fatti sarebbe anche inutile visto che in parte è già stato fatto con la riforma Cartabia e che ne tratta anche la riforma che proponete del CSM, contenuta in un altro disegno di legge, che si sdoppierebbe e vedrebbe metà dei suoi membri scelti dalla politica. Su questo argomento tornerò, così come sulla stesura delle pagelle che penalizzano di sicuro i magistrati scomodi, com'era un tempo quel Giovanni Falcone del cui nome vi riempite la bocca ogni 23 maggio, ma che si rivoltierebbe nella tomba se potesse vedere come state riducendo la nostra giustizia. (*Applausi*).

Veniamo un po' più nel dettaglio al provvedimento al nostro esame. Non mi dilungo sulla cancellazione dell'abuso d'ufficio, perché già è stato detto molto e sicuramente il tema sarà affrontato ancora dai colleghi che parleranno dopo di me. Parliamo piuttosto di intercettazioni, per esempio. Gli stessi magistrati che sono venuti in audizione le hanno definite lo strumento più efficace e importante di cui dispongono per le indagini, anche e soprattutto riguardo i reati contro la pubblica amministrazione o finanziari e fiscali. Dal 2020 ad oggi c'è già stata una riforma che mette al riparo dagli abusi delle intercettazioni.

Infatti, da quella data fino ad oggi gli abusi riscontrati sono pari a zero, e lo sottolineo. (*Applausi*).

Il Governo continua invece a giustificare gli interventi anche con la volontà di ridurre l'applicabilità delle intercettazioni sulla base dell'assunto che il loro utilizzo sia eccessivo e sproporzionato nel numero e nei costi - parliamo addirittura dei costi - rispetto ai risultati. Sul punto c'è però da constatare che ogni anno per le intercettazioni spendiamo addirittura 200 milioni, che potrebbero sembrare sicuramente tanti, ma che andrebbero rapportati al ritorno nelle tasche dello Stato con sequestri e confische conseguenti ai reati accertati per mezzo delle intercettazioni stesse. Si chiama analisi costi-benefici, ma mi pare che non abbiate molta dimestichezza con questi termini. (*Applausi*).

Il Ministro sembra legato all'idea un po' vetusta della giustizia, considerata solo come un costo. Per sfatare questa congettura, citiamo qualche numero. Facciamo l'esempio di Napoli: la spesa complessiva dello scorso anno per le intercettazioni è stata di ben 5,89 milioni di euro, ma il ritorno economico - udite, udite - grazie a confische e sequestri è stato pari a 197,9 milioni, direi un moltiplicatore esorbitante (*Applausi*), tant'è che, a quanto pare, le sole confische di Napoli vanno quasi a bilanciare il costo di tutta Italia, ma non basta. A Reggio Calabria, sono stati spesi 7,9 milioni a fronte di 825 milioni di euro in beni e contanti confiscati. A Palermo, a fronte di 30,47 milioni spesi - credo tutti ben spesi - sono stati 322 i milioni di attivo, un moltiplicatore superiore a dieci, quindi la bilancia mi sembra piuttosto in attivo.

Sembra però che questa maggioranza, celandosi dietro la questione dei costi, che non rappresenta un problema, starebbe nascondendo invece una preoccupazione più grave, ovvero che le intercettazioni portino ad acquisire informazioni o notizie nei confronti di persone estranee al reato e che possano in un certo qual modo riguardare personaggi di spicco dell'opinione pubblica (purtroppo a volte capita). Questa è la *ratio* sottesa ai numerosi interventi che impediscono l'utilizzazione delle intercettazioni a strascico nei confronti dei soggetti colpiti indirettamente e anche la questione del tetto di spesa delle singole procure non ci sembra rappresentare una soluzione; anzi, si andrebbe in questo modo a interferire con l'azione giudiziaria in forma surrettizia per introdurre una dipendenza della magistratura dalle scelte dell'Esecutivo, perché mi sembra abbastanza lampante che se non le diamo i soldi per lavorare stiamo in qualche modo condizionando il suo operato.

Rimaniamo però sulla questione dei costi e parliamo, per esempio, della legge di bilancio: cosa avete fatto in legge di bilancio per efficientare la giustizia? Assolutamente niente. Le assunzioni che ci sono negli uffici giudiziari sono ancora quelle previste dal piano assunzioni del ministro Bonafede, che aveva previsto 15.000 unità, che stanno entrando ancora adesso in servizio, e 20.000 a tempo determinato con i fondi del PNNR, che vi piacciono tanto, ma che vi ricordo ancora una volta sono arrivati in Italia grazie al presidente Giuseppe Conte, non grazie a voi. (*Applausi*).

Insomma, le uniche proposte sensate negli emendamenti presentati alla legge di bilancio erano quelle del MoVimento 5 Stelle sulle assunzioni di magistrati, di personale, per mediatori culturali e funzionari psicopedagogici. Sono stata in visita al carcere di Aosta venerdì: l'intera struttura dispone di soli due educatori, anzi quasi uno solo, perché uno sta per andare in pensione tra pochi giorni e la pianta organica ne prevedrebbe sedici, ma noi la riabilitazione e la funzione rieducativa della pena come le vogliamo mettere in atto, se gli educatori nelle carceri non li mandiamo? (*Applausi*).

È evidente che per le vere esigenze non c'è spazio, ma per una norma che prevede - udite, udite - di avvertire cinque giorni prima i destinatari di misure di custodia cautelare per reati di corruzione contro la pubblica amministrazione invece ce n'è; in questo modo i ricchi e potenti avranno tempo di organizzare le loro latitanze dorate in qualche bel Paese estero, magari sulle spiagge dorate della Tunisia. Non lo so, vedete voi.

Al di là di questo, vorrei leggervi un documento che è non nostro, ma che si può reperire facilmente su Internet. Ne leggo solo alcuni punti: è sufficiente stabilire un raccordo sul piano morale e programmatico ed elaborare un'intesa diretta a concreti aiuti materiali per poter contare su un prezioso strumento già operativo nell'interno del corpo, anche ai fini di taluni rapidi aggiustamenti legislativi, che riconducano la giustizia alla sua tradizionale funzione di elemento di equilibrio della società e non già di evasione. Credo che a tutti tornino in mente le parole recenti di un Ministro che parlava di opposizione giudiziaria (questo suono è facile da ricordare). Leggo inoltre che, sull'ordinamento giudiziario, le modifiche più urgenti investono la responsabilità civile per colpa dei magistrati (anche questo ci suona familiare), il divieto di nominare sulla stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari e la normativa per l'accesso in carriera con esami psicoattitudinali preliminari. Leggo inoltre che le Forze dell'ordine possono essere mobilitate per ripulire il Paese da teppisti ordinari e pseudopolitici e dalle relative centrali direttive. Tutto ciò mi suona molto familiare rispetto alle norme anti-*rave party* e contro i sovversivi terroristi ecologisti che deturpano beni culturali e che sono stati all'attenzione di provvedimenti celeri di questo Governo.

Vengono inoltre evocate - ricordate quello che ho detto prima - la riforma del Consiglio superiore della magistratura, che dev'essere responsabile verso il Parlamento, la riforma dell'ordinamento giudiziario, per stabilire criteri di selezione per merito (le pagelle vi dicono qualcosa?) e delle promozioni dei magistrati e per imporre i limiti d'età, eccetera eccetera.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,05)

(*Segue PIRRO*). Ebbene, questo documento non è il programma con cui si presentò alle elezioni politiche Forza Italia nel 1994, nel 2001 o più recentemente, ma è il piano di rinascita democratica della loggia massonica P2, scritto da Licio Gelli e sequestrato in una valigia a doppio fondo di sua figlia nel 1982. Complimenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, oggi ci sono stati molti interventi anche da parte del Gruppo cui appartengo sulle diverse questioni, sui dubbi e sulle criticità che questa sedicente riforma introduce. A questo punto, mi vorrei concentrare su alcune questioni più di fondo, sia dal punto di vista della riforma sia da quello dell'analisi economica del diritto, atteso che è stata citata anche l'efficienza.

Partirei dalla nozione di deterrenza, perché non è chiaro che approccio abbia questo Governo nei confronti della deterrenza. Se guardiamo a quello che ha fatto in questo anno, si è partiti con i decreti sui *rave party*, si è passati a Caivano, per poi incrementare un regime nei confronti dei migranti, costruendo di fatto nuove carceri in cui persone che hanno la semplice colpa di essere migranti vengono trattate come detenuti dal punto di vista giuridico e peggio dei detenuti (ed è già tanto) dal punto di vista umano, al punto che qualcuno sceglie anche il suicidio.

Si tratta di una situazione tragica della quale, con l'interrogazione che abbiamo depositato, abbiamo chiesto conto al Governo, perché in particolare l'ultima tragedia poteva essere evitata.

Tornando però al concetto di deterrenza, questo Governo e questa maggioranza sembrano credere molto all'idea che un giurista americano, Cass Sunstein, ha definito la funzione espressiva della legge, *expressive function of the law*, mutuata dalla tradizione di Cesare Beccaria, per la quale è sufficiente introdurre una norma affinché essa svolga un doppio ruolo: da una parte, rappresenta un orientamento culturale per la società, perché trasferisce e identifica i valori morali della libertà; dall'altra, rappresenta invece un elemento dissuasivo, per il quale data una certa probabilità di *detection*, come si dice in questi casi, cioè di essere individuati come responsabili da parte delle Forze dell'ordine e poi del sistema giudiziario, si ha un effetto dissuasivo nei confronti dei cittadini che intendono violare una norma.

Ora, tutta la vostra azione fino ad oggi ha dimostrato di credere a questo sistema, visto che di fronte a certi fenomeni, come ha ben ricordato il senatore Losacco, nei vostri interventi avete pensato di utilizzare banalmente pene più severe, agendo dal lato della deterrenza dove ci sono una grande e lunga dottrina, teorie economiche ed analisi empiriche che dimostrano che non basta la deterrenza formale e che, in effetti, il motivo per cui le persone scelgono di violare le norme, soprattutto se lo fanno ripetutamente, è molto più complesso. Se però legittimamente ritenete che la deterrenza, quindi norme più dure, possano creare nella società un segnale di funzione espressiva della norma che cambia il comportamento degli individui, siete legittimati a fare quel tipo di legge e a seguire quel tipo di approccio.

Qui c'è però un problema: se credete alla deterrenza e se questa è la vostra filosofia di fondo dal punto di vista giuridico, soprattutto nell'ambito penale, quando cancellate determinati reati, per quella stessa filosofia di deterrenza, in effetti mostrate di voler ridurre forme di deterrenza, quindi che state generando, attraverso la funzione espressiva della legge, un incentivo a violare ulteriormente le norme. Diciamo quindi che non sta in piedi nello stesso ragionamento giuridico un approccio che punta alla deterrenza, come quello che ha caratterizzato tutti i vostri provvedimenti fino ad oggi (nelle materie più varie, dal *rave party* ad altro), insieme all'idea di dire che, quando si elimina un reato dal nostro codice, questo non crei *underdeterrence*, come direbbero gli americani, cioè una sottostima dell'effetto deterrenza, quindi l'induzione a commettere reati.

Allora se questo è il caso, cioè se effettivamente, attraverso l'eliminazione di un reato, qualunque esso sia, si genera un fenomeno di sottostima e di sottoefficacia della deterrenza, questo significa che c'è qualcuno nel sistema giuridico che perde una tutela. Questa è la domanda fondamentale che oggi va posta. Eliminando la questione dell'abuso d'ufficio, c'è qualcuno che perde una tutela e uno strumento di attivazione e di difesa? Siccome la risposta a questa domanda è positiva, allora chi si prende l'onere di riformare una norma che per varie ragioni ritiene non soddisfacente, scritta male o da riformulare ed effettivamente riformula, pone cioè un tema di riforma vera? Non c'è una riforma che elimina e abroga una norma e ritiene che per questo semplicemente si stia generando un elemento di efficienza del sistema, senza togliere tutele a qualcuno.

Non a caso, vi siete affannati a citare dati secondo i quali, da un certo punto di vista, visto che gran parte delle vicende giudiziarie che riguardano l'abuso d'ufficio finiscono in un nulla di fatto, con un'archiviazione, questa sarebbe la dimostrazione del fatto che la norma non serve.

Ora, a parte che se applicassimo tale principio a tutte le statistiche di questo genere, dovremmo veramente tagliare gran parte del nostro codice penale e soprattutto, come società, scegliere quale sia la percentuale accettabile di archiviazioni per mantenere o no una norma nel nostro codice penale. A parte questo, se credete nella deterrenza, significa semplicemente che ci sono casi che si attivano; probabilmente, la norma andrebbe scritta meglio, se ci sono elementi di discrezionalità e di confusione, ma quel dato di per sé non significa nulla, anzi potrebbe essere interpretato come segnale del fatto che la norma esistente è fortemente deterrente e che eliminarla in realtà genererebbe gli incentivi contrari e quindi un incremento degli abusi. Questo per ciò che riguarda il tema della deterrenza.

Ce n'è poi un altro, la cosiddetta "firmite", cioè un meccanismo di selezione avversa - così direbbero gli economisti - per il quale, rispetto al rischio di trovarsi con una responsabilità, ci sarebbe un incentivo da parte di diversi decisori pubblici a non compiere determinate azioni o a ritardarle per paura di incorrere in un possibile rischio che non riescono a stimare. Questo tema può esistere ed è tipico di tutti i casi in cui c'è un problema di eccesso di responsabilità. Ci sono tanti ambiti nei quali l'eccesso di responsabilità può creare un'inibizione all'azione, però il problema è che questo stesso meccanismo e questa stessa spiegazione stanno alla base delle riforme prospettate del TUEL e di quelle che questa maggioranza sta prospettando sul magistrato contabile. Allora, delle due l'una: non si può pensare che la norma della firma sia generata da un problema soprattutto di magistratura contabile e di responsabilità e, dall'altra parte, pensare che con l'eliminazione dell'abuso d'ufficio si risolva il problema della selezione avversa per i decisori pubblici. Non ci può essere un fenomeno che ha diverse cause; può accadere, ma a questo punto andrebbe fatta una riforma in quota parte e specificato in che senso un certo tipo di normativa incida sugli incentivi o meno dei decisori pubblici a compiere o no determinate azioni od omissioni.

Tutto questo manca, perché l'analisi è partita dall'idea che intanto va eliminata questa norma e poi il resto si vede. Ecco, questo non è corretto, perché non ci permette, tra le altre cose, di analizzare i problemi e di fare un'analisi comparata delle riforme che devono essere effettuate e delle efficienze che dalla norma ci si attende. La collega Malpezzi ha citato molto bene alcuni risultati importanti che sembrano attribuibili alla riforma Cartabia. Ebbene, in questo caso un buon legislatore osserva il risultato, cerca di capire quali sono gli elementi positivi e interviene modificando delle norme, ma anche individuando gli obiettivi. Il tema della "firmite" ha troppi padri e troppo potenziale di riforme per poter essere affrontato seriamente; e ancora in quest'Aula oggi non è emersa una spiegazione chiara, logica e verificabile del motivo per il quale, una volta eliminato questo reato, si risolva il problema della selezione avversa del decisore pubblico.

Arrivo ad un altro punto, un po' più interessante sotto il profilo filosofico, che è quello dell'inappellabilità dal lato dell'accusa nel caso di assoluzione. Questo è un punto sul quale si può discutere, perché effettivamente l'introduzione del principio del ragionevole dubbio nel nostro ordinamento somiglia molto all'impostazione che c'è in altri sistemi di *common law*, ma allo stesso tempo questa somiglianza non si può limitare a importare una norma nel nostro ordinamento, introducendo un elemento asimmetrico, senza considerare la complessità dei sistemi. Il sistema della *double jeopardy*, che si basa sul principio che non si può essere messi sotto processo per lo stesso reato, nei sistemi di diritto anglosassone nasce da una circostanza di economicità dell'azione giuridica, ma in una simmetria tra accusa e difesa che lì è impostata con un sistema completamente diverso. È una simmetria che fa sì che, però, dopo una condanna di primo grado, ci siano delle conseguenze. Allora, da questo punto di vista, la famosa sentenza che qui è stata criticata da parte della maggioranza ha posto un tema, e il tema dev'essere che non si può inserire in questo sistema un meccanismo... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Nicita.

NICITA (PD-IDP). Ho quasi terminato, signor Presidente.

Come dicevo, non si può inserire in questo sistema un meccanismo del genere senza porsi il problema della simmetria nella costruzione tra l'accusa e la difesa, ma più in generale sul punto della tutela dei cittadini.

Peraltro, come sapete, ci sono state proposte che per esempio dicevano che si può introdurre questo sistema, ma che allora anche l'appellabilità dal lato dell'accusa dovrebbe avere un sentiero più ristretto, proprio per consentire tale simmetria.

In conclusione, Presidente, questa non è una riforma. Una riforma della giustizia avrebbe bisogno intanto di essere tale e di guardare al sistema; qui ci sono piccoli interventi, che nascono più dalla memoria di piccole questioni che si vogliono mettere insieme che non dall'ambizione seria di cambiare e migliorare il nostro sistema della giustizia, che va dal processo e dall'indagine fino alle carceri, le tanto martoriate carceri, nelle quali abbiamo sempre meno cittadini e sempre più persone che non vedono il rispetto della propria dignità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (*M5S*). Signor Presidente, è ovvio che anche a me - come agli altri colleghi intervenuti in precedenza e agli altri che seguiranno - toccherà parlare degli stessi punti su cui troviamo mancante questa "riformina". Lo facciamo affinché si cristallizzi, nella mente di chi l'ha prodotta, la parte mancante, su cui non siamo assolutamente d'accordo.

Stiamo parlando di una riforma che di fatto non tocca i problemi veri di cui gli italiani chiedono conto, affinché vengano ripuliti e superati. Parliamo di una giustizia che abbia meno lungaggini; parliamo di suicidi nelle carceri (quindici dall'inizio dell'anno), a causa del loro sovraffollamento, per non parlare delle condizioni igienico-sanitarie e, aggiungerei, di quel conflitto di interessi che aleggia tanto sulle Aule del Parlamento, ma da cui in realtà non si riesce a venire a capo.

Di fatto si sta creando, Presidente, un sistema penale totalmente sbilanciato, a tutela dei soli soggetti considerati forti in società, quali i colletti bianchi, e a totale detrimento delle fasce deboli. D'altronde, cosa ci si poteva aspettare da un Ministro che, come primo provvedimento, presenta alle Camere un disegno di legge che istituisce l'arresto in flagranza per i partecipanti a un *rave party*? Che strana concezione delle priorità del Paese ha questa maggioranza, Presidente.

Sulla giustizia ci troviamo all'anno zero e posso con certezza affermare che siamo di fronte all'ennesimo scempio. È una riforma della giustizia, quella del ministro Nordio, che dal nostro canto non è condivisibile, in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono collegate ad appalti, mazzette e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione. E il centrodestra cosa fa? Apre praterie di impunità e indossa i guanti bianchi con chi inquina le istituzioni.

Lo diciamo non solo dal nostro canto, Presidente. Anche la Commissione europea, nella persona del rappresentante esecutivo dell'Unione europea, sottolinea come il pacchetto Nordio, tra le altre cose, depenalizzi un'importante forma di corruzione, rimarcando quale sarebbe l'impatto del disegno di legge in esame sull'efficacia della lotta alla corruzione, riferendosi alla cancellazione dell'abuso d'ufficio e ricordando che la massima priorità per la Commissione è proprio la lotta alla corruzione. Se malauguratamente il disegno di legge dovesse diventare legge, l'Italia diventerebbe l'unico Paese dell'Unione europea dove abusare del potere pubblico per scopi privati e personali sarà consentito.

L'abuso d'ufficio, Presidente, è previsto e disciplinato in quasi tutti gli Stati membri. Solo nel caso della Bulgaria e della Danimarca certezza alcuna non abbiamo. L'Unione europea però è stata chiara e potremmo seriamente incorrere in un forte conflitto con Bruxelles già solo con l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Il Guardasigilli ha sottovalutato però la posizione europea e malinterpretato le parole dell'Unione. È convinto che l'unica cosa che ci sia stato chiesto sia semplicemente combattere la corruzione e nulla più. Il ministro Nordio avanza per di più, e con presunzione, che l'Italia ha un arsenale normativo per combattere la corruzione, considerando poi irrituale e impropria la considerazione della volontà dell'Unione. Al Governo italiano non è affatto chiaro che l'Europa continuerà con attenzione estrema a seguire gli sviluppi dell'*iter* legislativo del disegno di legge, che provoca imbarazzo e sconcerto anche in diversi esponenti della maggioranza.

Signor Presidente, è l'ennesima occasione che dilata una spaccatura interna e propria della maggioranza, ormai presente da mesi, se non dal primo giorno della nascita di questo Governo. Come se non bastasse, il disegno di legge n. 808 prevede anche la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni, norma scritta malissimo, che crea solo insicurezza.

Il numero uno dei sindacati delle toghe, il dottor Santalucia, ha criticato fortemente i provvedimenti di

Nordio, attaccando il divieto di pubblicazione, anche parziale, di tutti i dialoghi che non siano stati prodotti dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzati nel corso del dibattimento e dunque anche delle conversazioni citate nelle richieste di misura cautelare del pubblico ministero.

Inoltre, la parte della riforma che ha ridotto drasticamente il potere di impugnare le sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero incorre in una possibile censura di incostituzionalità. Se n'è già accennato in Aula, ma vorrei ricordare a tutti che esiste già un precedente. Era il 2006, quando la legge Pecorella, approvata dal terzo Governo Berlusconi, introdusse l'inapplicabilità delle sentenze di assoluzione di tutti i tipi di reato da parte dell'accusa, misura successivamente dichiarata illegittima dalla Consulta per violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo.

Il Governo non può non considerare l'Europa o altre posizioni autorevoli e a noi non resta che fare il possibile per fermare questo scempio, perciò ripetiamo da quasi quattro ore sempre gli stessi elementi, ma questo lo dobbiamo all'Italia onesta, signor Presidente, agli italiani onesti e alla democrazia, che meritano una giustizia autorevole e peculiare dell'uguaglianza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franceschelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio ragionamento da dove lo hanno terminato alcuni miei colleghi, partendo anche dall'esperienza di tanti di noi, che sono amministratori locali e sindaci o lo sono stati, come pure consiglieri comunali o provinciali.

Non credo che, nella sua attività, il problema che affligge un amministratore sia l'abuso d'ufficio, ma ben altri. Come diceva il senatore Parrini, uno di questi è la ridefinizione di un perimetro certo entro il quale operare nell'ambito dello svolgimento della funzione amministrativa. *In primis*, il testo unico degli enti locali, una riforma necessaria, improcrastinabile e urgente, che delimiti con esattezza il perimetro degli organismi che sono stati eletti dai cittadini e delle funzioni degli organismi tecnici. Troppo spesso, infatti, gli amministratori sono chiamati a surrogarsi in funzioni che non sono loro proprie.

In questi giorni, mi son visto recapitare dal Ministero dell'interno una dichiarazione sostitutiva con la quale avrei dovuto attestare che, sul PNRR, nella gestione degli appalti si rispettano tutte le norme del codice, che c'è la regolarità contabile e che non si incorre in procedimenti anticorruzione. Certo che, chiedendo ad un amministratore locale di dichiarare che non terrà comportamenti illeciti come la corruzione, credo si arrivi all'estremo. Questo modo di agire è insito nella funzione che ogni cittadino svolge, ma ancor più negli amministratori. (*Applausi*).

Queste funzioni sono determinate e delimitate dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che determina con precisione i compiti dei responsabili dei servizi, ai quali è attribuito un autonomo potere di spesa, di controllo e di organizzazione. Il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione non è il sindaco del Comune o il presidente della Provincia, ma, ai sensi della legge n. 190 del 2012, è colui che viene identificato dall'organo di vertice, che può essere il segretario comunale o un altro ufficio.

Per cui, se si vuole andare incontro alle istanze degli amministratori, non lo si fa con questa norma, che tende a ridurre il profilo di applicazione dell'abuso d'ufficio, ma con norme chiare, che consentano agli amministratori di operare nell'interesse dei cittadini, nel rispetto di un testo unico degli enti locali e di tante altre norme che tutti i giorni vengono emanate o di circolari che vengono emesse dai Ministeri e rendono incerta la funzione amministrativa.

Si pensi al tema che dal 1° gennaio del 2024 non esiste più lo *Smart-CIG*, una procedura agevolata per le acquisizioni da parte delle amministrazioni pubbliche di beni e servizi. La piattaforma digitale si è bloccata: per settimane i Comuni e le pubbliche amministrazioni sono stati impossibilitati ad acquistare beni e servizi per soddisfare i bisogni contingenti della loro popolazione, che talvolta sono strettamente contingenti, come si suol dire, dalla sera alla mattina. Gli interventi per agevolare il funzionamento della macchina amministrativa devono pertanto andare nel senso di agevolare con gli strumenti, anche amministrativi, l'espletamento di tali funzioni.

Per non parlare dell'esigenza di dare alle pubbliche amministrazioni il giusto supporto in termini di personale e di risorse. Ad oggi, sentiamo tutti parlare del Patto di stabilità, ma non abbiamo ancora contezza degli effetti che avrà rispetto alla macchina amministrativa. Non ne abbiamo contezza in un

momento estremamente delicato come quello attuale, in cui moltissime amministrazioni sono chiamate a dare esecuzione alle opere previste per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con progetti nati negli anni scorsi, che hanno visto una rivalutazione dei costi di esecuzione che talvolta supera anche il 30 per cento e che costringe le amministrazioni pubbliche a iniettare risorse per portarli a compimento. Per iniettare queste risorse non sempre ci sono bilanci capienti e non sempre si può fare ricorso all'avanzo di amministrazione, sempre che il Patto di stabilità consenta di spendere, così com'è avvenuto negli ultimi anni, parte dell'avanzo di amministrazione per la spesa per investimento. Talvolta occorre ricorrere all'indebitamento dell'ente, ma per un ente indebitarsi con una rata che poi viene imputata alla spesa corrente, senza contezza degli effetti del Patto di stabilità, rischia di implicare uno squilibrio finanziario rispetto a norme che ad oggi non sono chiare e che si rende necessario siano definite nel più breve tempo possibile. Qual è l'effetto? La responsabilità erariale da parte degli amministratori.

Questo è un altro punto: chiarezza nelle disposizioni di legge e in quelle interpretative, nonché nel fatto che deve poter amministrare chiunque e non solo persone che hanno una competenza tecnica specifica, perché la funzione di sindaco la decidono gli elettori e non, a valle o a monte, le proprie competenze. È una questione di democrazia di accesso alla funzione pubblica. È questo che credo gli amministratori lamentino più di tutto, cioè quel perimetro che oggi non è definito, si continua a non voler definire e rende incerta una funzione che non è nell'interesse di chi la esercita, ma di tante donne, tanti uomini e tanti cittadini che ogni giorno hanno bisogno di beni e servizi.

Concludo dicendo che ci sono interventi non più procrastinabili che la pubblica amministrazione ritiene necessari, come la riforma e la revisione del Testo unico degli enti locali, che è un atto non più rinviabile. Sarà quello il momento in cui potremo dire che si interviene su quella che è stata definita la paura della firma, per rendere la possibilità agli amministratori di governare con la certezza delle regole, in piena trasparenza e correttezza, senza trovarsi di fronte a responsabilità che nulla hanno a che vedere con l'abuso d'ufficio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il via libera all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio arriva in quest'Aula grazie al voto favorevole di tutta la maggioranza e di Italia Viva.

Attualmente, il reato di abuso d'ufficio è previsto e disciplinato dall'articolo 323 del codice penale, rubricato tra i reati contro la pubblica amministrazione e, in ultima analisi, tutela l'interesse a che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio osservino determinati doveri, nell'interesse del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

Cosa prevede esattamente questo articolo? Che sia punibile la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto. Quindi, in definitiva, il pubblico ufficiale, se rispetta la legge, non ha nulla di cui preoccuparsi: si difenderà nel processo e farà valere le proprie ragioni. Per questo il Movimento 5 Stelle è contrario all'abrogazione di tale fattispecie di reato e concorda appieno con quanto affermato dal senatore Scarpinato nell'illustrazione della questione pregiudiziale di costituzionalità. La maggioranza, come da copione, ha necessariamente soprasseduto nell'accogliere le motivazioni di quell'atto. C'era da aspettarselo. Ciò però non sta a significare che quanto riportato nel documento non sia in un prossimo futuro accolto in altra sede.

Questo rappresentava solo il primo momento di un dibattito sul punto. L'ordinamento giuridico viene in nostro soccorso e ne offre altri: il sindacato di costituzionalità del Presidente della Repubblica all'atto della promulgazione e quello successivo da parte della Corte costituzionale, ferma però auspicabilmente l'ipotesi di correzione del testo alla Camera, visto che qui siamo in prima lettura.

Senza entrare nel merito della questione, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e il divieto di proporre appello da parte del pubblico ministero nei casi di assoluzione per delitto a citazione diretta potrebbero

porre future questioni di compatibilità costituzionale e non solo. Sappiamo bene della proposta di direttiva UE del maggio scorso per la lotta alla corruzione che prescrive agli Stati membri la rilevanza penale dell'abuso di ufficio, in quanto reato legato a doppio filo con il microsistema corruttivo. È altrettanto noto che il reato esista nella grande maggioranza degli Stati membri.

Il vuoto normativo che state andando a creare rischia quindi di prevedere successivi interventi normativi additivi, con la necessità di una riformulazione della previsione criminosa e con tutto quel che comporta in ordine al costo giuridico di questa operazione. Avremo una nuova figura di reato che varrà solo per il futuro, creando una frattura con l'abrogazione dell'articolo 123 e le relative sentenze di condanna definitiva abrogate. Insomma, il solito pasticcio all'italiana (*Applausi*) che aumenterà l'incertezza del nostro diritto e la sua affidabilità, anche considerato che le prescrizioni dell'Unione europea sulla criminalizzazione dell'abuso d'ufficio attribuiscono carattere transnazionale al reato, prevedendo la responsabilità anche per gli agenti pubblici non nazionali. Finiremo per consolidare la nostra triste nomea internazionale in tema di corruzione e favorire l'ingresso di quella internazionale che in tempi di attuazione del PNRR non è proprio il massimo.

Perché non lasciare invece che producessero i loro effetti le riforme della fattispecie di reato introdotte con il decreto semplificazione del settembre 2020, che già aveva comportato una parziale *abolitio criminis*? Il nostro intervento legislativo riportava questa fattispecie criminosa entro più rigorosi criteri descrittivi, pur garantendo il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa da parte del giudice penale.

L'abrogazione *tout court* del delitto in parola ha definitivamente eliminato la *ratio* per la quale il delitto era stato inserito all'interno dell'ordinamento, ovvero dare copertura penale a fatti non perseguibili sulla base di altre fattispecie. Che cosa succederà dei comportamenti che oggi risultano punibili a titolo di abuso d'ufficio? Sono fatti non privi di disvalore.

Si potrebbero citare, tra le condotte affaristiche o di vantaggio, per esempio, fatti di rilascio di permessi di costruire illegittimi o di reiterata, sistematica e collusa sanatoria di abusi edilizi. È storia recente del Comune di Milano, che ha dei grossi problemi per aver allegramente consentito degli interventi edilizi non conformi. Ma, se i funzionari del Comune di Milano hanno rispettato la legge, non hanno nulla da temere. Ancora, ci sono quelli di mancata astensione, assegnazioni di posti di lavoro, incarichi di consulenza a membri della propria famiglia o a società di cui l'agente detiene partecipazioni. Ancora più preoccupanti sono i comportamenti consistenti nell'inflizione di ingiustificate offese a fondamentali diritti altrui, ancora più carichi di disvalore perché commessi da rappresentanti dello Stato, quale potrebbe essere il caso del carabiniere che ordina a due ragazze di mostrare i loro documenti obbligandole ad attendere l'arrivo della pattuglia solo per ritorsione, perché le ragazze avevano rifiutato le sue *avance*. Ma anche per il traffico di influenze il perimetro del campo applicativo dell'incriminazione è stato notevolmente ristretto: in totale spregio delle convenzioni internazionali, il reato di traffico di influenze illecite non sarà applicabile né quando finalizzato all'abuso di ufficio in quanto abrogato, né quando finalizzato alla corruzione per l'esercizio della funzione, nonché per il conseguimento di utilità diverse da quelle patrimoniali. Proprio in un momento storico come l'attuale, ovvero quello della messa a terra del PNRR, nel quale andavano stretti i lacci contro i fenomeni corruttivi, si lasciano invece prive di copertura penale determinate condotte di così grave allarme sociale.

In conclusione, date queste premesse e considerate le argomentazioni di cui alle questioni pregiudiziali proposte, nonché richiamati i contenuti delle proposte dei colleghi e del senatore Scarpinato in particolare, non posso che auspicare che la maggioranza accolga il lavoro delle opposizioni e approvi miglioramenti al testo quanto mai essenziali vista la portata del provvedimento all'esame di questa Assemblea. La speranza è l'ultima a morire. Sono un'inguaribile ottimista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, voglio aprire il mio intervento ringraziando innanzitutto tutti coloro che davvero si impegnano ogni giorno per la giustizia, per promuovere la giustizia giusta, per restituire giustizia a chi paga, ha pagato o ha subito il suo contrario, in testa a tutti i cittadini, quelli più inermi e poveri che poi sovraffollano le nostre carceri. Voglio ringraziare quanti

governano la giustizia e fanno in modo ogni giorno, con il proprio lavoro, che possa tornare a governare le nostre vite e - come si dice - a trionfare.

Voglio perciò esprimere la mia gratitudine nei confronti dei magistrati che si impegnano ogni giorno in questa direzione; nei confronti degli avvocati, spesso costretti a combattere con le inefficienze e anche con il cattivo funzionamento della giustizia. E voglio esprimere gratitudine nei confronti del personale amministrativo che incontriamo, costretto a operare in uffici fatiscenti, senza mezzi, senza strumenti a disposizione, e di chi ogni giorno entra in un carcere pensando a quanto sia cattiva e indegna la qualità della vita di chi vi è costretto e a quanto scarso sia il margine per recuperare, una volta espiata la pena, quelle persone che vi sono detenute.

Il ringraziamento è dovuto a tutti gli operatori che garantiscono ogni giorno, anche con grandi carenze di organico, i servizi della giustizia e in particolare a chi lavora nelle carceri minorili, che abbiamo del tutto dimenticato. Il sottosegretario Ostellari, che non vedo ora qui presente, ma c'era oggi, proprio all'inizio del suo mandato aveva fatto visita al carcere minorile di Bologna e ad altri carceri minorili annunciando provvedimenti o comunque interventi che poi ancora mi sembrano non si siano visti.

Oggi ho deciso di intervenire anch'io su questo enorme tema, perché penso davvero che la giustizia ci riguardi tutti, come individui e come comunità. È stato ricordato quanto sia centrale e decisivo anche per uno Stato poter garantire un sistema efficiente della giustizia e un suo governo efficace, anche nei confronti di quanti all'estero eventualmente valutano decisioni relative a grandi investimenti. Tante volte ho ascoltato grandi imprenditori decidere di non scegliere l'Italia perché, appunto, non c'è un sistema efficiente. Ci si sarebbe quindi aspettati davvero che arrivasse qualcosa, che si provasse ad affrontare non dico tutto, ma qualche punto importante di quelli che ho richiamato così molto brevemente.

Al ministro Nordio, invece, sembra che della giustizia giusta importi davvero molto poco. Lo ha dimostrato con le norme oggi sottoposte alla discussione di quest'Assemblea, che in sostanza si riassumono in una cancellazione dell'abuso d'ufficio, in una grande riduzione della portata del traffico delle influenze illecite e in un significativo ampliamento dei divieti in materia di intercettazioni, che colpirà soprattutto chi lavora nei giornali e nei quotidiani, chi in qualche modo cerca di dare conto all'opinione pubblica di come vanno le cose. D'ora in poi i giornalisti potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

Preparando questo brevissimo intervento, mi ha colpito molto la contraddittorietà tra le scelte di questo Governo in materia di giustizia: davvero non si capisce bene se esiste una indicazione politica, perché, da un lato, nel provvedimento in esame si decide di cancellare il reato di abuso d'ufficio; altrove, invece, con una frequenza molto preoccupante, si introducono nuovi reati a ogni piè sospinto. Abbiamo iniziato con il reato di *rave* e ora nella Commissione di cui sono componente stiamo addirittura discutendo dell'istituzione di un nuovo reato in relazione ai disturbi alimentari, e ciò ovviamente lascia esterrefatti pensando alla complessità del tema.

D'altra parte, Meloni ha detto e ha ripetuto anche l'altro giorno che ridurre i reati è una follia. Se possiamo immaginare che ad ogni reato corrisponderanno nuove condanne, nuovi condannati e quindi nuovi detenuti, qual è la ricetta? Basterà realizzare nuove prigioni, nuove carceri; poco importa se serviranno anni a costruirle e se intanto si continuerà a togliere dignità alle persone detenute. Quest'ultima condizione è stata evocata praticamente da tutti gli intervenuti, perché davvero è un dato che colpisce. Poco importa se intanto nelle carceri italiane il numero delle persone che si tolgono la vita aumenta: sono 15 dall'inizio dell'anno, praticamente un suicidio ogni due giorni ed è stato calcolato che, se il ritmo sarà questo, purtroppo si supererà il tristissimo primato del 2022.

Poco importa se Carlo Nordio, prima di diventare Ministro, aveva detto che l'errore della destra è di pensare di garantire la sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo che - parole del Ministro - è criminogeno. Evidentemente questo ragionamento è valso solo per l'abuso d'ufficio.

Allora, di fronte a questo, sono certa che chi rappresenta il Governo qui oggi - capisco che sarà stanco, ma non sta ascoltando con grande attenzione - avrà letto il bellissimo resoconto editoriale che «Il

Foglio» consegna sui detenuti e sulla morte in carcere. Ecco, io penso davvero che abbiate perso una grande occasione, ma anche che il Paese stia vivendo un altro grandissimo errore. Come dicevo, il sistema della giustizia meriterebbe davvero un pensiero e questo pensiero non si intravede in alcun modo dall'inizio alla fine: dall'istituzione del reato di *rave* ad oggi non si è visto un segno di luce. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, Governo, colleghi, credo che prima di entrare nel merito del provvedimento, su cui cercherò di dire alcune cose, anche ripetendo in qualche modo gli interventi di chi mi ha preceduto e, in particolare, dei colleghi del mio Gruppo che hanno già individuato, le criticità che - a nostro avviso - sono contenute nel disegno di legge al nostro esame, sia giusto spendere due parole per analizzare il contesto complessivo in cui esso si inserisce. È del tutto evidente che sia in atto una sorta di spartizione legislativa riformatrice da parte della maggioranza. Siamo partiti con il primo provvedimento, il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, che ha visto un'approvazione in uno dei due rami del Parlamento, in quest'Aula. La spinta secessionista della Lega - più Lega Nord che Lega Salvini *premier* - torna a premere vista anche la cessione di consenso che la Lega sta avendo al Sud; a questo punto mi sembra evidente che essa torna alle proprie origini.

Si tratta quindi di un provvedimento di riforma che va nella direzione di una delle forze politiche di maggioranza. Anche in quel contesto però abbiamo visto che, quando abbiamo parlato di LEP, è spuntato poi un emendamento da parte di un'altra delle forze politiche di maggioranza, Fratelli d'Italia, che diventa quasi la pietra tombale sull'attuazione di quella riforma. È evidente infatti che, nel momento in cui si dice che a seguito dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dei costi *standard*, prima di cedere autonomia a una Regione, si deve garantire che le risorse per tutte le altre Regioni, anche quelle che non richiedono maggiore autonomia, siano disponibili per aumentare e arrivare ai livelli essenziali delle prestazioni, significa che o sconquassiamo completamente i conti dello Stato oppure non riusciremo mai a garantire quell'autonomia. Quindi, anche all'interno del disegno riformatore della Lega, si inserisce una lotta nella maggioranza che va a bloccare quella riforma.

Il secondo grande tema è la riforma costituzionale che introduce il premierato. Premesso che, nel programma di Governo del centrodestra, c'era il presidenzialismo e non il premierato, è questo un primo tradimento della proposta elettorale del centrodestra che poi ritorna all'interno del premierato laddove il prossimo *Premier* dovrà garantire l'attuazione del programma di Governo. Sostanzialmente Giorgia Meloni non potrebbe più ripresentarsi come *Premier* perché ha già disatteso una parte del suo programma. Quello è l'elemento forte di Fratelli d'Italia che caratterizza questa azione riformatrice. Anche lì però vediamo oggi emendamenti presentati dal Governo e le dichiarazioni della ministra Casellati, secondo cui arriveranno altre modifiche, frutto di un equilibrio che ancora non c'è nelle forze di maggioranza, che in qualche modo bloccheranno anche quel provvedimento. Noi ce lo auguriamo, altrimenti sicuramente saranno i cittadini con il *referendum* a bloccarlo.

È incredibile - e vengo quindi al disegno di legge Nordio - che, delle tre forze principali che sorreggono questa maggioranza, quella numericamente meno grande probabilmente con questa riforma ottiene il risultato più conclamato. Si tratta di una riforma che per noi non può contenere nulla di più lontano e distante da ciò che serve alla giustizia e della quale non salviamo sostanzialmente nulla. Citerò alcuni elementi che per noi sono molto critici e parto dall'abrogazione dell'abuso d'ufficio, il punto nodale del provvedimento. Non ci sono questioni di merito che - a nostro avviso - possano essere salvate. L'abrogazione comporterà molti effetti sull'ordinamento, ma li riteniamo tutti controproducenti. Intanto l'*abolitio criminis* comporterà la cessazione degli effetti delle 3.600 sentenze di condanna già pronunciate; comporterà l'ipotetica riespansione in sede giurisprudenziale di altre fattispecie penali che, in barba ai principi di tassatività e certezza della pena, andranno ad assorbire per via giurisprudenziale l'*abolitio* in parola.

In più, la riforma del 2020 già aveva previsto una condotta di per sé molto circostanziata, al punto da lasciare la rilevanza penale a quelle sole condotte che effettivamente rappresentano un palese abuso del potere pubblico, in danno agli utenti finali, ossia i cittadini. La giurisprudenza della Cassazione in

questi quasi quattro anni si è del resto attenuta allo spirito della riforma del 2020. Lo scarso numero di condanne è quindi prova di una capacità della giurisprudenza di selezionare rigorosamente gli abusi penalmente rilevanti e potrebbe concorrere a ridurre la paventata ansia di denuncia, oltre che a orientare le scelte dei magistrati inquirenti rafforzando la già diffusa propensione a chiedere l'archiviazione. Vi erano dunque non ragioni giuridiche per intervenire in senso abrogativo, bensì mere logiche di scambio politico.

Veniamo al traffico di influenze. Il disegno di legge governativo circoscrive, svuotandone di fatto la fattispecie, la mediazione illecita unicamente all'interno della mediazione onerosa, tipizzandola sulla scorta delle sentenze della Corte di cassazione. Peccato che tali decisioni si riferiscano a una mediazione illecita finalizzata al delitto di abuso d'ufficio. Quindi, paradossalmente, da una parte si tipizza la mediazione illecita sul modello della mediazione onerosa indirizzata all'abuso d'ufficio, mentre dall'altra si abroga esplicitamente l'abuso d'ufficio. Gli effetti che questa norma produrrà sono presto detti: effetti abolitivi, con la revoca delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di cassazione per *abolitio criminis*.

Ulteriori due questioni che fanno da corollario allo scempio al quale stiamo assistendo sono ravvisabili nel gip collegiale, nell'interrogatorio preventivo, oltre a quelle già citate in sede di incidente di costituzionalità. Quanto alla questione del gip collegiale, il primo pensiero sul punto riguarda i tribunali di minori dimensioni. Una siffatta introduzione comporterebbe inevitabilmente - come è già stato detto - una serie di incompatibilità a cascata e in ogni caso determinerebbe inevitabili aggravii nei tempi, nelle risorse e nei costi - in una materia, quella cautelare, ove per converso l'esigenza primaria è dare una risposta in tempi più rapidi possibili - sia nel senso di un eventuale accoglimento che di un eventuale rigetto o di applicazione di misura diversa, a maggior ragione trattandosi di decisione relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Tale questione andrebbe anche rapportata alle scoperture di organico della magistratura. È prevista l'assunzione di 250 gip, ma sicuramente non saranno sufficienti. Un emendamento del mio Gruppo, che elevava a 500 il numero di assunzioni, è stato incautamente bocciato.

Venendo all'interrogatorio preventivo, va subito precisato che il campo di applicazione di questa nuova norma appare particolarmente ristretto, poiché la gran parte delle misure cautelari è di fatto richiesta, e proprio per la categoria dei reati per i quali viene fatta l'esclusione: reati commessi con violenza, reati in ambito di criminalità organizzata, reati codice rosso contro le fasce deboli, reati con uso di armi. In pratica, l'interrogatorio si applicherebbe unicamente ai casi in cui sussista la sola esigenza cautelare della reiterazione del reato e sarebbe escluso per una moltitudine di fattispecie violente o recanti pericoli di gravi danni materiali a persone o cose. Pertanto, quel tanto decantato effetto dirompente sulla vita delle persone verrebbe risparmiato a un numero davvero basso di cittadini. Per mezzo di tale ragionamento è possibile tracciare l'identikit dei soggetti generalmente autori del gruppo di reati ai quali è destinata la norma, ovvero i delitti commessi senza violenza, ossia tipicamente quelli dei cosiddetti colletti bianchi (reati di corruzione, illeciti finanziari e reati di bancarotta). Dunque, si tratta di quelle fattispecie per le quali, non essendovi violenza, le ragioni di cautela su cui fondare l'adozione di misure coercitive vanno ricercate nella gravità dei fatti contestati, nella loro connessione a reiterazione e nella relazione diretta o indiretta con ulteriori fenomeni criminosi complessi.

Un ulteriore problema dell'istituto è che, quando si avvisa un indagato della possibilità di essere afflitto da misura cautelare, il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, che in precedenza non era ravvisabile, verrebbe ad essere creato proprio in quel momento, con conseguente pregiudizio per le investigazioni e per le esigenze di tutela delle persone offese.

Vista la situazione carceraria, sarebbe stato molto più saggio astenersi dal perseguire tale riforma e virare verso una compiuta riforma del sistema penitenziario. Sono quindici i morti dall'inizio dell'anno per suicidio. La soluzione - secondo la presidente Meloni - è quella di avere più posti nelle carceri e non di togliere i reati, come vuole l'opposizione; sono testuali parole della presidente Meloni. Peccato che sia proprio la maggioranza a operare al contrario: non rafforzare la presenza di carceri, ma togliere reati. In realtà, non sempre vengono tolti e qualche volta vengono aggiunti reti assurdi - la collega Zampa ne ha elencato qualcuno - che poi vengono anche commentati a seconda del caso. C'è il

rafforzamento del reato di blocco stradale, quando a protestare sono gli ambientalisti, e c'è il pieno supporto a chi blocca le strade quando a protestare sono altre categorie di persone. Io credo che sia evidente il quadro di spartizione delle riforme di questo Paese: a farne le spese è l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la sua presenza qui in Aula e per l'ascolto che ha riservato al dibattito. Diciamo la verità: noi avremmo voluto fare un dibattito vero e serio, come abbiamo fatto in altre occasioni. Il dibattito sull'autonomia differenziata è un dibattito serio e importante per il Paese; esso attiene a come declinare il principio dell'autonomia e dell'indipendenza dei territori e il loro contributo allo sviluppo del Paese. Certamente non siamo d'accordo, ma quello risulta un dibattito serio.

Noi avremmo preteso che anche nel campo della giustizia il Governo avesse un'ambizione: quella di fare vere riforme e di portare avanti veri cambiamenti. Devo dire che, di fronte a questo provvedimento che è arrivato, mi è venuto in mente un episodio che noi medici ricordiamo bene; io sono medico e, quindi, mi perdoni, Presidente. Mi riferisco a quando, subito dopo l'approvazione della legge n. 180 del 1978, il professor Basaglia noleggiò un aereo per portare i suoi pazienti, che uscivano per la prima volta dai manicomi, a vedere la città dall'alto, la città che li aveva segregati, perché vedessero le cose dall'alto e avessero una visione complessiva di dove erano. Ecco, a me sembra che questo provvedimento sia ancora tutto chiuso. Non vi sto dando dei matti, non voglio darvi dei matti, ma mi sembra che siate tutti chiusi dentro un recinto.

L'Italia è un Paese che ha un problema enorme di corruzione, per esempio. Noi perdiamo circa il 13 per cento del PIL nei fenomeni corruttivi. L'Italia è un Paese che ha un enorme problema di giustizia, di eguaglianza dei cittadini. Una delle eredità, forse la migliore eredità della civiltà occidentale del Dopoguerra, è il costituzionalismo moderno, cioè il fatto che abbiamo costruito costituzioni importanti (quella italiana, quella tedesca, quella spagnola dopo la guerra civile), che hanno rappresentato delle direttive fondamentali per i Paesi, ai fini di uno sviluppo armonico, di uno sviluppo di uguali diritti e uguali doveri dei cittadini, di difesa delle caratteristiche dell'individuo. I miei colleghi, che sono molto più bravi e più esperti di me, in questo dibattito hanno sottolineato il fatto che questo provvedimento rischia di creare una disparità inaccettabile: un pubblico funzionario che abusa dei suoi poteri e prevarica i diritti di altri cittadini rischia di rimanere impunito. È quasi certo che sarà così. Non si capisce perché, a fronte dell'enorme quantità di problemi che ha questo Paese, ci siamo concentrati sull'abuso d'ufficio.

Leggo le statistiche dei dati del Ministero della giustizia. Nel 2016, erano quasi 8.000 i procedimenti per abuso d'ufficio; nel 2017 7.000; poi 6.000, poi 5.000. Probabilmente, sarebbero diventati 4.000 e poi 3.000, perché questo era l'andamento naturale. Bastava saper aspettare, peraltro, su un numero di procedimenti che rappresentano quanto? Centinaia di migliaia di procedimenti penali pendenti nelle aule dei nostri tribunali, che si innescano ogni anno nelle aule dei tribunali.

Con una fame di giustizia civile, di sveltezza nella giustizia civile, con una fame di personale, una fame di informatizzazione, una fame di assunzioni, noi ci concentriamo su quella che arriva oggi in Aula come se fosse una grande riforma. Per fortuna nessuno l'ha ancora definita storica, ma aspettiamo le dichiarazioni di voto: sarà anche questa una misura storica, come l'accordo tra Italia e Albania.

Aspettiamo, dunque, veramente questa dichiarazione, sapendo poi - come vi è stato detto ripetutamente e come ha detto molto bene il senatore Bazoli nel suo intervento - che vi sono dei timori molto fondati che il testo sia in contrasto con le previsioni dei trattati internazionali e quindi con l'articolo 117 della Costituzione, che prevede che l'Italia si adegui agli obblighi e alle normative europee e internazionali.

L'Italia ha sottoscritto la Convenzione ONU di Merida che disciplina gli strumenti di contrasto alla corruzione. Tra questi, c'è assolutamente un obbligo che va in questa direzione, di non creare disparità di trattamento e di poteri difformi tra un cittadino e l'altro. Specialmente chi esercita cariche pubbliche dovrebbe avere un *surplus* di responsabilità, non un *minus* di responsabilità.

Siccome il problema dei sindaci era già stato abbondantemente risolto, non ne voglio nemmeno parlare: appunto perché il problema era già stato abbondantemente risolto. Il problema dei sindaci

essenzialmente, come sa chiunque abbia amministrato un qualsiasi Comune, è ormai un problema di responsabilità erariale, e non di abuso d'ufficio. Quindi, dico, con molta simpatia, che - come sappiamo tutti - non è affatto un problema quello dell'abuso d'ufficio, essendo stato esso tipizzato in maniera molto precisa durante i Governi che vi hanno preceduto.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ogni tanto bisognerebbe avere pazienza. Le riforme - come diceva un famoso costituzionalista - sono come le scarpe nuove: quando le metti ti fanno male, ma più le porti meglio stanno. (*Applausi*). Bisognerebbe, quindi, evitare di cambiare scarpe ogni settimana, perché altrimenti i piedi faranno sempre male. Bisognerebbe riuscire a capire, finalmente, che non tutto quello che ha fatto chi c'era prima va per forza buttato all'aria. Non è che, di colpo, c'è una palingenesi di tutta la storia della Repubblica. (*Applausi*).

Dovremmo provare a concentrarci sulle cose che ci interessano; e mi pare che sia soprattutto quello che interessa al Paese. Uno deve, infatti, domandarsi prima di tutto perché bisogna fare le riforme. Innanzitutto, come per tutte le leggi, si fanno per attuare i principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di certezza dei loro diritti, di protezione dall'abuso di chi ha una posizione di potere dominante. Invece, qui abbiamo una soluzione che va in senso contrario di quello che ci proponiamo con il dettato costituzionale, con criticità sollevate dai magistrati.

Quindi, questo provvedimento non equivale solo allo stare dentro le mura dell'ospedale psichiatrico, ma anche a continuare a non ascoltare le voci di chi ci dice che non servono riforme spot, che non si può approvare un provvedimento del genere, perché si creano disparità tra i cittadini, perché che c'è un problema rispetto alla Convenzione ONU.

Ci sono tante argomentazioni che potrebbero e dovrebbero suggerire al Governo una riflessione e il concentrarsi su altri argomenti. Le riforme si fanno per assicurare le garanzie costituzionali e per assicurare più forza a questo Paese. Restando sempre sull'esempio medico, il Paese è come un organismo che non è del tutto forte: può arrivare un'influenza e potremmo ammalarci di polmonite, perché non siamo un Paese robusto. Per diventare un Paese robusto dobbiamo fare riforme strutturali di semplificazione e di velocizzazione dei processi. Quindi, l'azione fondamentale di questo Governo dovrebbe essere quella di continuare a percorrere la strada del PNNR, perché ancora una volta - sempre ricordando l'esempio delle scarpe - quella si è dimostrata la strada giusta. Il ministro Nordio ha riportato i dati dell'attuazione della riforma Cartabia e questi sono assolutamente interessanti.

Allora, quando si fanno i decreti attuativi e si vanno a vedere gli ambiti su cui sono stati applicati, vediamo una riduzione rispetto al 2019 del 19 per cento nel settore civile, del 29 per cento nel settore penale e del 17 per cento rispetto al 2022, solo nell'ultimo anno, del processo penale e la durata media dei processi è scesa al di sotto della soglia dei 1.000 giorni. Risultati analoghi li avevamo osservati subito dopo l'approvazione della riforma del ministro Orlando. Non c'è stata solo la riforma Cartabia, infatti, ma anche il ministro Orlando aveva messo mano al processo civile. È un abbattimento importante.

Allora, perché ci troviamo oggi a discutere e continuiamo a discutere, quando parliamo di giustizia, di cose inutili? Prendiamo questo maledetto aereo, signor Sottosegretario, signor Vice Ministro, e proviamo a volare e a guardare in alto; rafforziamo il nostro Paese e rendiamolo pronto ad affrontare le crisi future. (*Applausi*). Non occupiamoci dell'1 per cento delle questioni, dimenticando e omettendo il 99 per cento. Con questo provvedimento noi non stiamo facendo quello che dovremmo fare e dovremmo avere l'ambizione di fare, specialmente con un Governo politico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, presidente Bongiorno, finalmente, dopo un anno e mezzo di provvedimenti che non ci hanno convinto moltissimo e che hanno introdotto 15 nuovi reati, noi di Italia Viva vediamo la luce rispetto a un atteggiamento un po' troppo legato a trovare la soluzione dei problemi, aggiungendo reati e pene, cercando invece ora di ridisegnare il sistema giudiziario.

Io sono un avvocato e, quindi, sono oggettivamente di parte e lo dichiaro. Ho sentito colleghi parlare della giustizia giusta. Io non ho le competenze per parlare della giustizia giusta, ma posso parlare solo della giustizia che ho visto, della giustizia che ho frequentato, delle carceri che ho visto quando ero

praticante e che mi hanno indotto a lasciare il diritto penale per fare diritto civile e amministrativo, perché per me era troppo forte vedere persone private di libertà, che erano innocenti ed erano in carcere. Non ce la facevo, forse ero troppo giovane, oggi probabilmente cambierei la scelta, ma all'epoca non ce la feci.

Posso raccontare cos'è il diritto amministrativo vissuto, o cos'è il diritto civile, e che non si tratta proprio dei numeri detti in quest'Aula, neanche dopo la riforma Cartabia; per esempio che non c'è più un dibattimento nel processo civile, davanti a un giudice, e tutto ormai è *online*, tutto è inviato per scritto e questo fa molto la differenza anche rispetto all'esito del processo.

Chi parla di volare in alto, vorrei che lo facesse. Nel 2021 gli indagati per abuso d'ufficio sono stati 5.418 (mi dispiace dare un dato del 2021, non ce l'ho del 2023): archiviati 4.613; condanne 27; patteggiamenti 35. Quindi, la percentuale delle condanne è l'1,1 per cento e quelle 62 (27 condanne e 35 patteggiamenti) sono lievi, perché lieve è il reato, né è tale da portare, per fortuna, in carcere. Tutti questi numeri sono persone che per un po' sono state nelle grinfie della giustizia, senza contare il tempo e il denaro, e sono state spesso oggetto di articoli, perché un articolo non si nega mai a nessuno, soprattutto se queste persone erano sindaci. Per caso questo non è un abuso? (*Applausi*).

Ricordo soltanto dei colleghi come Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, che è stato denunciato per abuso d'ufficio da una sigla sindacale che non era stata invitata a un tavolo; o il sindaco Merola, di Bologna, che fu denunciato per abuso d'ufficio per aver trascritto, quando non era ancora legale farlo, i figli di una coppia omogenitoriale. Allora sarà per quello che, a forza di volare in alto, il Partito Democratico si è dimenticato dei suoi amministratori che hanno chiesto tutti in coro di approvare la legge sull'abuso d'ufficio. (*Applausi*).

Vorrà dire che sono tutti responsabili di abuso d'ufficio o che forse sono preoccupati da come l'abuso d'ufficio si configura oggi? Hanno cercato di cambiarlo tutti, dal 1930 ad oggi, e non ci si è riusciti, evidentemente perché l'aleatorietà del reato contestato fa sì che tutti ci possano rientrare, anche chi non ha invitato una sigla sindacale; anche chi ha deciso di fare una trascrizione forse prima del tempo, seguendo la propria coscienza da sindaco. Poi magari, fra cinque anni, proprio per questo atto, non verrà più riconfermato in carica, ma avrà diritto di fare il sindaco, un sindaco? (*Applausi*).

Io non so se questo è minoritario e riguarda l'un per cento dei casi, perché anche soltanto l'un per cento dei casi che è finito nella mala giustizia deve essere comunque considerato e si deve comunque trovare una soluzione. Quando si entra nella gogna, soprattutto mediatica, non si riesce più a tornare indietro. Io sfido chiunque in quest'Aula a ricordarsi dell'archiviazione della posizione del papà della allora ministra Boschi (*Applausi*) rispetto ai reati che gli venivano contestati a valanga dai giornali, relativamente al caso Banca Etruria. La sua posizione è stata archiviata su tutto. Ma qualcuno si ricorda di quell'archiviazione o si ricorda piuttosto dei giornali che invece lo avevano già condannato?

E allora, sì, siamo felici che finalmente sia arrivato un provvedimento che mette un po' di ordine, anche per un tema che a me sta molto a cuore, quello della giustizia preventiva con l'arresto, con il fatto che si venga privati della libertà e che sia non più un giudice a farlo ma un collegio. Ciò vuol dire che la decisione sarà oggetto di un'indagine più approfondita, perché ancora adesso il 33,4 per cento di innocenti è in carcere, in attesa di essere giudicato.

Quando si parla della Costituzione del Novecento, nata dopo il buio della Seconda guerra mondiale, bisogna ricordare l'articolo 27 che dice che una persona è innocente fino al terzo grado di giudizio. (*Applausi*). E allora, se è innocente fino al terzo grado, la sua libertà viene ristretta solo in casi eccezionali. E invece in questi anni abbiamo vissuto la restrizione della libertà come mezzo per fare confessare le persone, per fiaccare lo spirito, per evitare anche il pericolo di fuga. Non dico che tutte le persone che hanno subito una misura restrittiva dovessero restare in libertà, ma diciamo che è stato uno strumento utilizzato per cercare di avere determinate conseguenze.

Senza che nessuno si senta escluso perché - come diceva il poeta - la storia dà torto e dà ragione, tutti noi che facciamo politica e abbiamo l'orgoglio e la fierezza di farlo - immagino che nessuno sia qui per caso, ma perché ha una passione e delle idee da manifestare - ci dobbiamo ritenere responsabili di avere per troppo tempo lasciato che la magistratura adempisse agli atti che spetterebbero alla politica, decidendo il suo posto. E accade ancora oggi, quando la politica non decide sul fine vita; quando non

decide sul matrimonio egualitario; quando non decide sull'adozione dei figli delle famiglie omogenitoriali e lascia che lo faccia la magistratura. E allora, però, non si può chiedere di riempire il vuoto quanto basta, perché quanto basta non esiste mai, perché c'è sempre un vuoto da riempire e, quando la politica è debole, lascia che siano altri a riempire quei vuoti.

Saranno dei titoli di giornale o sarà chi si occupa di quello che dovrebbe essere un potere indipendente rispetto alla politica e che invece per molti anni è stato anche strumentalizzato dalle forze politiche da una parte e dall'altra - quindi tutti siamo responsabili - per fare opposizione? Se veniva inquisito il tuo avversario politico, godevi perché pensavi di poter vincere le elezioni politiche la volta dopo, e anzi utilizzavi quelle indagini e non aspettavi che la giustizia facesse il suo corso finché non fosse comprovata la sua colpevolezza, ma ne approfittavi per dare dei giudizi preventivi e per affossarlo politicamente.

Forse allora qualcosa ci devono insegnare questi anni e sarà anche interessante fare un'analisi di quella che è stata, da "Mani pulite" in poi, la giustizia, senza essere troppo qualunquisti e gettare la spugna dicendo che è stato un errore giudiziario continuo, ma senza nemmeno unirsi a quelli che ancora adesso la osannano come una delle pagine più belle della giustizia. Come in tutta la sua storia, anche allora la giustizia ha avuto delle luci e delle ombre. Ma, se una cosa ci ha insegnato - e dovrebbe farlo - è che utilizzare le indagini per affossare i politici di turno porta male alla politica in genere. Poi c'è il rischio che questa ruota prima o poi giri e tocchi a quello che il giorno prima godeva perché l'avversario politico era finito sotto la gogna mediatica di doversi giustificare in pubblico, nessuno escluso. (*Applausi*). È per questo che, sebbene ci aspettiamo ancora di più, nel senso che questo è l'inizio di un cambiamento complessivo nelle politiche della giustizia - so che posso parlarne a una persona che la pensa come me - e senza voler anticipare la dichiarazione di voto che farà per il nostro Gruppo il collega Scalfarotto, posso già dire che voteremo favorevolmente e comunque applaudiamo a questo provvedimento come l'inizio di una inversione rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo da questo Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cucchi. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato prospettato dal Governo come una riforma del sistema giudiziario diretta a intervenire in maniera decisiva su quello che è stato ed è uno dei problemi più gravi del nostro Paese: la cronica lentezza dei processi. Una giustizia lenta è sempre una non giustizia, una giustizia denegata. Così ha dichiarato il Ministro nelle sue comunicazioni al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, ricordando l'impatto negativo dei ritardi della giustizia che ci costano due punti di PIL. Ebbene, apprezziamo la consapevolezza mostrata dal Ministro, ma di certo questo disegno di legge non è la soluzione al problema. Si tratta invece di interventi settoriali - chirurgici potremmo dire - attraverso i quali si modifica la disciplina finora vigente in ben tre ambiti diversi.

Punto primo: si cancella il reato di abuso di ufficio e si depotenzia fortemente il reato di traffico di influenze illecite.

Punto secondo: si interviene pesantemente sulle intercettazioni, limitandole sia nell'utilizzo dello strumento da parte dei pubblici ministeri, sia vietandone la pubblicazione in una serie di casi, con buona pace della libertà di stampa.

Punto terzo: si prevede l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento limitatamente ad alcuni reati. Questa previsione - secondo una parte degli auditi - pone persino questioni di compatibilità costituzionale, e lo sappiamo.

Voglio soffermarmi ora in particolare sui primi due punti, che ritengo di interesse essenziale per comprendere e criticare il piano del Governo in materia di giustizia. Sull'abuso d'ufficio, nonostante le illustri critiche mosse al provvedimento nell'ambito delle varie audizioni, la Commissione ha ritenuto di non apportare modifiche al testo originale. Il risultato è che, con l'approvazione definitiva del disegno di legge, il reato di abuso di ufficio verrà espunto dal nostro ordinamento penale, unico caso in Europa. La relazione al disegno di legge motiva l'intervento abrogativo con la considerazione che il numero delle condanne dibattimentali per abuso d'ufficio è particolarmente basso, mentre il numero delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato è alto, e queste perlopiù danno luogo ad archiviazioni,

come diceva la collega prima di me. Il che comporterebbe, quindi, uno spreco di risorse da un lato e, dall'altro, la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali in particolare.

La relazione, però, non considera che la definizione con provvedimento di archiviazione non comporta, di regola, un rilevante dispendio di risorse. Inoltre, ben più importante da considerare è che l'abolizione del reato farebbe venir meno il disvalore sociale che i fatti penalmente illeciti sul piano internazionale hanno per il nostro ordinamento e, quindi, per la nostra società.

In questo modo noi assegniamo una patente di liceità a condotte violative di legge che intenzionalmente siano state economicamente vantaggiose per l'autore o ingiustamente dannose per altri. Qual è il significato del messaggio che diamo alla collettività nazionale e quale l'effetto nei rapporti internazionali, a fronte, tra l'altro, della convenzione ONU contro la corruzione che impegna gli Stati membri a prevedere come reato l'abuso d'ufficio?

Non è un caso che una delle prime critiche alla decisione di questo Governo di abrogare il reato di abuso d'ufficio sia arrivata proprio dalla commissaria agli affari interni dell'Unione europea, la svedese Ylva Johansson, che, a settembre dello scorso anno, è tornata ad avvisare il Governo italiano sui rischi che le modifiche normative in questione possano influire sull'efficacia dell'individuazione e del contrasto della corruzione, e ha ribadito, inoltre, che il reato d'abuso d'ufficio è uno strumento importante, anche perché riguarda l'esercizio di funzioni pubbliche per conseguire un vantaggio personale.

Come si comprende facilmente, il messaggio che rischiamo di trasmettere ai cittadini è che i loro diritti dipendono dalle intenzioni di chi occupa una posizione di potere. Questa visione trova conferma nel depotenziamento che il cosiddetto disegno di legge Nordio, senza ragione, rivolge anche al delitto di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, ovvero sia il traffico di influenze illecite che, introdotto nel 2012 con la riforma Severino, ha poi nel 2019 inglobato il millantato credito, di conseguenza abrogato. Il traffico di influenze illecite conteneva, sino ad oggi, anche una ipotesi di frode rappresentata, appunto, dal previgente millantato credito, per cui la prospettiva di eliminare dal delitto di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale l'ipotesi di frode originariamente classificata come millantato credito non fa altro che depotenziare ulteriormente e in modo del tutto irragionevole (rilevante anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione) la tutela penale della pubblica amministrazione (rilevante anch'essa a livello costituzionale *ex* articolo 97) sotto il doppio profilo dell'imparzialità e del buon andamento, rilevanti sia sotto l'aspetto dell'abuso d'ufficio che su quello del traffico di influenze illecite.

In conclusione, in particolare su questo punto, la riforma ha l'obiettivo chiaro, anche se non dichiarato, di voler sensibilmente indebolire la lotta alla corruzione. E la prova lampante è data dal fatto che è stato bocciato senza appello il nostro emendamento che ha riproposto il testo predisposto dal professor Tullio Padovani nel 1996 per la commissione di studio presieduta da Giuseppe Morbidelli che, al fine di rendere la fattispecie di reato più definitiva e più tassativa, propone lo spaccettamento dell'abuso d'ufficio in tre distinte ipotesi criminose: prevaricazione, favoritismo affaristico e sfruttamento privato dell'ufficio. Vi avevamo offerto la soluzione al problema, ma non l'avete neanche presa in considerazione, perché la verità è che preferite creare una sacca di impunità.

È opportuno, infine, fare un ultimo passaggio sulle intercettazioni. La scelta del Governo di intervenire su due fronti, impedendo - da un lato - al giudice di acquisire le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardano soggetti diversi dalle parti e - dall'altro - vietandone la pubblicazione, indebolisce ulteriormente il ruolo della legge nei confronti di chi riveste incarichi di potere. Anche in questo caso il portato di questa legge e insieme il messaggio che quest'Assemblea, votandola, manda all'opinione pubblica sono molto chiari: è un ostacolo nei confronti della magistratura, un bavaglio nei confronti della stampa, un regalo a chi vuole approfittare della sua posizione pubblica per interessi privati.

La verità è che, quando questo disegno di legge diventerà legge, l'Italia sarà un Paese in cui questo abuso sarà non solo consentito, ma legittimato. L'effetto è chiarissimo: un passo indietro nel rispetto dei diritti di chi non ha potere; un passo indietro per tutta la nostra democrazia, sul quale noi di Alleanza Verdi e Sinistra non possiamo che esprimere tutto il nostro dissenso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, approda in Senato un provvedimento che l'Italia e gli italiani aspettavano da tanto tempo, un provvedimento che riporta il cittadino al centro dell'azione politica del Governo.

Si dice che la giustizia sia come un treno sempre in ritardo: in ritardo sui processi che dovrebbero marciare spediti; in ritardo nella realizzazione di tutele e garanzie nei confronti dei cittadini; in ritardo nella rimozione degli ostacoli che impediscono sia al mondo giudiziario che a quello amministrativo di essere efficienti e in ritardo, soprattutto, nel riformare la giustizia e renderla davvero giusta ed etica per il cittadino che - ricordiamo - è uguale ad ogni altro davanti alla legge.

È un provvedimento che ricalca uno dei valori che rappresenta l'identità del Gruppo Forza Italia, il garantismo. È proprio in un'ottica puramente garantista che si incardina questa riforma della giustizia tanto voluta dal presidente Berlusconi e dal senatore Niccolò Ghedini. (*Applausi*).

Oggi siamo qui per approvare un disegno di legge che comincia a restituire al Paese principi di civiltà giuridica, che negli anni erano andati perduti provocando profonde ferite sulla pelle degli italiani. Quello che stiamo facendo è un lavoro complesso per realizzare un preciso impegno che abbiamo preso con i nostri elettori. È un lavoro che il ministro Nordio sta svolgendo con straordinaria tenacia, nonostante chi, in servizio permanente effettivo, continua a screditarlo. Noi siamo a fianco del Ministro e andiamo avanti su questa strada che è tracciata, perché queste battaglie sono le nostre storiche battaglie.

Veniamo quindi al disegno di legge. Prima di tutto era doveroso intervenire sulle emergenze; poi, in una successiva fase, riorganizzeremo in modo organico l'intero apparato giudiziario, adeguandolo ai tempi moderni per tenere il passo con le grandi democrazie occidentali e garantire la certezza del diritto, intesa non come infallibilità, ma come regolarità e tempestività nelle procedure e nei processi.

Le lentezze, le lacune e le inefficienze della macchina giudiziaria costano al nostro Paese, alle imprese italiane e ai cittadini oltre due punti di PIL, cioè più di una manovra finanziaria.

Come non definire un'emergenza la doverosa abolizione dell'abuso d'ufficio? Un reato che, nei fatti, ha ingolfato il motore amministrativo del nostro Paese ed è servito soltanto come testa d'ariete per demolire carriere, storie umane e politiche, onorabilità. Gli amministratori venivano intrappolati nelle maglie della giustizia in processi senza fine, per poi venire assolti nella quasi totalità dei casi. Nel 2021, solo per fare un esempio, per l'abuso d'ufficio è stato archiviato l'85 per cento dei casi del totale, il 93 per cento se consideriamo assoluzioni e proscioglimenti. In altre parole, era un reato inutile e noi lo abbiamo abolito; era un reato dannoso perché incuteva il timore di agire, la cosiddetta paura di firma, minando inesorabilmente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Non parliamo di una battaglia ideologica del centrodestra, perché i sindaci che hanno fatto la fila per chiederne la cancellazione hanno tutti i colori politici e spesso si sono messi in contrapposizione con i partiti di appartenenza. Noi li abbiamo ascoltati. Noi abbiamo ascoltato il Paese. Urlate che ci mettiamo contro l'Europa, ma urlare non significa dire la verità; anzi, di solito, più si urla e più si mente. Infatti l'Europa non ordina, invita semplicemente a prendere in considerazione. Noi lo abbiamo fatto e siamo venuti alla conclusione che l'abuso d'ufficio ha provocato solo danni.

Discorso analogo va fatto per il traffico di influenze, che abbiamo modificato dopo che il ministro Bonafede l'aveva stravolto in senso giustizialista, prevedendo che bastasse anche solo la mediazione per finire sotto inchiesta, portando le lancette della democrazia e dello Stato di diritto indietro nei secoli.

A proposito di tentativi di riportare indietro l'orologio all'epoca dei fustigatori, c'è chi delle opposizioni cerca di convincerci che regolamentare la pubblicazione selvaggia delle intercettazioni, vietare di intercettare le comunicazioni fra un indagato il suo difensore, vietare il sequestro dei telefonini, siano un modo per mettere il bavaglio alla stampa e intralciare le inchieste e il corso della giustizia. Al contrario, sarebbe grave e colpevole non intervenire di fronte a chi trova legittimo intrufolarsi e scandagliare la vita privata delle persone, guardare dal buco della serratura (*Applausi*), a maggior ragione se estraneo a un'inchiesta e senza proteggere il diritto alla riservatezza nei rapporti tra avvocato e cliente.

Infatti, con questo provvedimento cambia la prospettiva con cui guardiamo a questo diritto fondamentale e finisce il Bronx delle intercettazioni affidando al solo giudice l'individuazione di quelle pubblicabili. È semplice ed elementare, colleghi, ed anche un bambino capirebbe questa logica che ha a che fare con il diritto, con la giustizia, con la libertà di ogni singolo individuo. Fa finta invece di non capire chi ogni giorno grida e invoca quella libertà di stampa che, per fortuna, nel nostro Paese è totale e senza limiti. Andate a fare un giro in altri Paesi a voi così affini, come la Cina (*Applausi*), per vedere cosa significa censura e bavaglio ai giornalisti.

Se la pubblicazione delle intercettazioni a strascico è barbara, il sequestro dei telefonini è una pratica addirittura selvaggia, alla quale giustamente poniamo rimedio. Non possiamo negare che nei nostri cellulari è custodita tutta la nostra vita: non solo le conversazioni private, ma foto, dati sensibili come le cartelle cliniche, risultati di analisi (spesso anche di terze persone). Frugare nella nostra intimità è aberrante e noi a questa aberrazione poniamo la parola "fine". (*Applausi*).

Stiamo lavorando per mettere alle spalle oltre un trentennio nel corso del quale la giustizia è diventata un tritacarne, nel quale un cittadino sa quando ci finisce dentro e ignora quando ne esce, con la sola consapevolezza che potrà rivedere la luce solo dopo tanto, tantissimo tempo; una sorta di fine processo mai. Non a caso, per i reati minori, quelli che prevedono una pena fino a quattro anni, escludiamo la possibilità che, in caso di assoluzione, il pubblico ministero possa fare appello: una storica battaglia del presidente Berlusconi che tuttavia riteneva, a ragione, che questa norma di civiltà riguardasse tutti i procedimenti. Ma sono certa che prima o poi ci arriveremo. In tutti questi anni si è cercato di capovolgere l'onere della prova, si è diventati tutti presunti colpevoli. Le norme a garanzia degli imputati sono diventate condanne mediatiche anticipate. Le ordinanze di custodia cautelare sono usate per stravolgere confessioni e spesso sono fondate su elementi inconsistenti.

È questo il motivo per cui, quando si vuole spedire in carcerazione preventiva un indagato, introduciamo l'obbligo dell'interrogatorio preventivo, non dopo cinque giorni in cella, ma prima di finirci; e non sarà un giudice solo a decidere, ma sarà un collegio di tre giudici.

Onorevoli colleghi, noi sentiamo sulle spalle il dovere, la responsabilità di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e la giustizia. La politica di questo Governo e di questa maggioranza è molto chiara: lo Stato deve essere severo con chi sbaglia, deve punire chi viene condannato da una sentenza definitiva, ma deve anche essere in grado di assicurare il rispetto delle garanzie del giusto processo, altrimenti diventa un aguzzino. La riforma della giustizia penale, che come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto, in questo provvedimento riesce in un'impresa molto semplice, anche se talvolta è la più difficile da compiere: garantire i diritti del cittadino in virtù dei principi costituzionali. È un primo passo e tanti altri ancora devono essere fatti anche per migliorare questa riforma. Ogni processo che dura troppo tempo e ogni errore giudiziario rappresentano una sconfitta per tutti noi, ma non abbiamo alcuna intenzione di perdere questa battaglia.

Stiamo compiendo un'opera grande, che molti credevano impossibile, ossia quella di riformare la giustizia, ma la strada è ancora molto lunga. Abbiamo davanti sfide importanti, una su tutte la separazione delle carriere, che Forza Italia vuole realizzare. Questo è un Governo nato dal consenso popolare e, con la stessa determinazione con cui ha governato finora, riuscirà a tener fede al proprio mandato elettorale, avendo come unica stella polare la difesa e la tutela dei diritti dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signor Vice Ministro, presidente Bongiorno, intervengo per ultima per il mio Gruppo, come Capogruppo della Commissione giustizia, perché dovrei fare una sintesi degli interventi di tutto il mio Gruppo e dare riscontro a tutti gli interventi che ho ascoltato.

Ma non giriamoci attorno: questa riforma per me è veramente un pasticcio. (*Applausi*).

Ho visto la veemenza con la quale ha parlato prima di me la senatrice Ronzulli: il disegno di legge cosiddetto Nordio secondo noi presenta problemi rilevanti (volevo informarla di ciò) e pone quesiti per me allarmanti. Proprio nel momento in cui si dovrebbero restringere le maglie volte al contrasto dei fenomeni corruttivi, in ragione della messa a terra del PNRR, voi abrogate l'abuso d'ufficio, allentate le

intercettazioni relativamente alla loro trascrivibilità, depotenziate il traffico di influenze e riproponete, tramite il divieto di appello del pubblico ministero, una sorta di legge Pecorella riveduta, ma non corretta, e comunque forse non sufficiente ai fini del superamento di un eventuale scrutinio di costituzionalità, proprio quando invece servirebbe implementare tutti i meccanismi a protezione dell'ordinamento oramai improcrastinabili, un aggiornamento della disciplina relativa al conflitto di interessi e l'istituzione di un'efficace normativa sulla regolamentazione delle *lobby*. Certo lo impone anche, purtroppo, la cronaca quotidiana.

A corollario di ciò - permettetemi giusto una parentesi - sarebbe necessaria anche una riflessione generale sul ruolo da destinare alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (poc'anzi l'ha anticipato la mia collega Di Girolamo). Siamo proprio sicuri che risponda ancora al suo ruolo di organo paragiurisdizionale, quale giudice terzo ed imparziale nel giudicare i casi che le vengono sottoposti? (*Applausi*). Siamo sicuri che non appaia invece come un organo politico, oramai desueto, che, in ragione del peso interno dei diversi Gruppi parlamentari, giudica sulla base di valutazioni che a volte esulano dal dato prettamente giuridico? (*Applausi*).

Era giusto una parentesi, ma ora ritorniamo in merito all'abuso d'ufficio. Questo reato contempla ad oggi una condotta già di per sé molto circostanziata, al punto da confinare la rilevanza penale alle sole condotte che effettivamente rappresentano un palese abuso del potere pubblico, in danno agli utenti finali, cioè i cittadini, lasciati senza protezione nei confronti degli abusi perpetrati da parte del potere. Pensate soprattutto a loro quando voterete per l'abrogazione, che comporterà l'abolizione di questo perno nella lotta alla corruzione, danneggiando lo Stato e la credibilità delle istituzioni, senza considerare che sul piano strettamente giuridico determinerà effetti pericolosissimi, in quanto ne conseguirebbe l'inevitabile revoca delle sentenze di condanna già pronunciate. Assurdo! (*Applausi*).

Prevedete la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della custodia cautelare in carcere, differendone l'entrata in vigore di due anni, al fine di consentire l'assunzione di 250 magistrati da destinare alle funzioni giudicanti; l'ennesima norma da inserire nel milleproroghe per disporre il ritardo dell'efficacia *sine die*. Inoltre, sapete bene che le incompatibilità derivanti dalla procedura collegiale, estendendosi anche agli altri stati del procedimento, comporteranno quasi una paralisi dell'attività giurisdizionale dei tribunali, a fronte di così poche assunzioni. Abbiamo una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Per questo non abbiamo minimamente compreso la ritrosia nell'approvare il nostro emendamento, che prevedeva l'aumento a 500 magistrati della pianta organica. Senza parole! (*Applausi*).

Allo stesso modo, non abbiamo capito il motivo per il quale non sono stati presi in considerazione emendamenti che prevedevano l'assunzione di personale amministrativo al Ministero e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). L'assunzione di mediatori culturali e di funzionari giuridico-pedagogici è ormai improcrastinabile. Investire negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam) e nel circuito delle case famiglia protette rappresenta un'alternativa rispetto alle vostre politiche scriteriate per quanto concerne le detenute madri.

Abbiamo un'emergenza in corso, quella delle carceri. Permane, purtroppo, una situazione di sovraffollamento: 51.179 posti disponibili a fronte di 62.707 reclusi, di cui 2.541 donne. Il ministro Nordio, durante l'esposizione delle linee programmatiche relative al Dicastero, ha tranquillizzato sui numeri relativi ai suicidi in carcere. Qui non si tratta di numeri, ma di persone affidate alla custodia dello Stato, che se ne deve prendere cura.

Purtroppo, sul punto, i dati sono allarmanti. In neanche un mese dall'inizio dell'anno, sono stati quindici i suicidi in carcere. La situazione, nonostante le rassicurazioni del Ministro, riferita anche in occasione del *question time*, dev'essere assolutamente risolta. Anche il Presidente della Repubblica si manifesta preoccupato per la situazione nelle carceri, tanto da sentire il dovere di convocare al Quirinale sul punto il capo del DAP, il pm Giovanni Russo.

Tornando a noi, giusto per evidenziare come si è costretti a lavorare in Commissione, lì è stato approvato, con riformulazione, un emendamento volto a rafforzare il divieto di intercettazione, tra l'altro già previsto dall'ordinamento, tra difensore ed indagato. Orbene, il medesimo oggetto vede un disegno di legge in corso d'esame in Commissione, peraltro con emendamenti già presentati e solo da

votare. Quando abbiamo riferito dell'inammissibilità o quantomeno dell'inopportunità di tale emendamento, nessuna spiegazione ci è stata data. Tanto, non vi era bisogno di una spiegazione: quello che non può entrare dalla porta, entra da una finestra o, per meglio dire, entra da un'altra porta, giusto? (*Applausi*).

Purtroppo, la china che sta prendendo questo Governo non ci convince, non solo relativamente alla giustizia. State barattando il futuro di questo Paese con la sopravvivenza della vostra coalizione. Potrei dire che stiamo assistendo a una sorta di lottizzazione dei provvedimenti. Autonomia differenziata alla Lega, premierato a Fratelli d'Italia, che anzi, dopo l'approvazione dell'autonomia differenziata, chiamerei fratelli del Nord Italia. (*Applausi*).

Questa meravigliosa - a detta della maggioranza - microriforma della giustizia va invece a Forza Italia. Ne siamo certi: la finta compattezza che state dimostrando con l'approvazione di questi provvedimenti si scioglierà come neve al sole una volta passate le elezioni europee. Allora getterete la maschera e i nodi verranno al pettine.

Signor Presidente, spero vivamente che l'approvazione del disegno di legge in esame faccia da spartiacque nell'azione della maggioranza in materia di giustizia. Ripensateci: fermatevi e date retta a quanto scritto nella lettera dei presidenti delle Corti d'appello. Fermatevi sulla prescrizione. Date retta, se non a noi, all'Europa, quando vi chiede di mantenere inalterato l'abuso d'ufficio, così come novellato dal Governo Conte II. Date retta al CSM, quando vi impone di ragionare sulla separazione delle carriere. Altrimenti, darete retta ai cittadini, che a breve inizieranno a chiedere il conto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PELLEGRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei cominciare questo mio breve intervento ringraziando The Restorers, cioè Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Macrine Atieno e Ivy Akinyi, le cinque studentesse keniate che nel 2019 hanno sviluppato un'applicazione per aiutare le vittime e le potenziali vittime della mutilazione genitale femminile, arrivando nella rosa dei finalisti per il premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero.

Le ringrazio qui oggi perché sinora in pochi l'hanno fatto, perché il loro è stato un atto innovativo, a suo modo dirimpante e, seppur meritevole, ad oggi poco conosciuto.

L'*app* iCut è stata anche un gesto di coraggio e di libertà, considerando la tradizione culturale locale che queste cinque ragazze hanno dovuto sfidare. Nonostante il Kenya infatti le abbia vietate nel 2011, lì una donna su cinque tra i quindici e i diciannove anni ha subito una mutilazione genitale femminile (MGF).

La candidatura delle The Restorers al premio Sacharov ha segnato un riconoscimento significativo e un passo importante nella lotta alle mutilazioni e invita non solo i più giovani, ma anche tutti noi a svolgere un ruolo attivo nella propria comunità contro questo abominio.

Secondo gli studi dell'ONU, questa pratica criminale è diffusa ancora in oltre 30 Paesi e si stima che quattro milioni di ragazze nel mondo siano minacciate da questa barbara usanza ogni anno e costrette a subirla come un rito di passaggio verso la femminilità matura. La mutilazione genitale femminile è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani, mette a rischio ogni anno più di 3 milioni di ragazze e bambine: oltre 200 milioni di donne oggi nel mondo vivono le conseguenze di quest'atroce sevizia. Questo implica che entro il 2030 più di una ragazza su tre nascerà in regioni dove questa pratica primitiva è prevalente, con la conseguenza che almeno 68 milioni di ragazze saranno a rischio.

Si tratta di pratiche magiche e riti arcaici che si perdono nella notte dei tempi, di cui non è facile ricostruire l'origine, ma delle quali certe sono solo le conseguenze: la mutilazione brutale degli organi genitali esterni delle donne, per lo più bambine, che possono avere da pochi giorni di vita a quindici anni. È un gesto di prepotenza, un'operazione criminale e un atto contro l'integrità del corpo, la dignità della persona e la vibrazione dell'anima, che tutti siamo chiamati a condannare, ancora una volta, fino

a quando ce ne sarà bisogno.

In occasione della Giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili voglio perciò riaffermare che l'Italia conferma il suo forte impegno per la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne e sulle bambine, come rappresentato anche da una delle priorità del mandato che abbiamo come Paese nel Consiglio dei diritti umani presso le Nazioni Unite. In Italia abbiamo un'ottima legge, la legge Consolo, che è presa ad esempio come *best practice* in altre Nazioni, ma le pene non sono sufficienti.

Signor Presidente, bisogna cambiare questa macabra prassi attraverso un incisivo cambiamento culturale nei Paesi d'origine. Dobbiamo condividere il nostro impegno con la società civile e con tutte le istituzioni interessate. Ben vengano perciò progetti educativi, alcuni già in atto in quei Paesi, che promuovano la conoscenza della sacralità del corpo e della donna stessa, affinché alla cultura della violenza si sostituisca quella del rispetto e alla cultura che calpesta i diritti si sostituisca quella che ne fa maturare la consapevolezza nelle giovani generazioni. I diritti fondamentali sanciti nelle corti internazionali vanno infatti rispettati, ma innanzitutto insegnati, diffusi e condivisi, perché si crei nel lungo termine una coscienza comune più forte della tradizione criminale e cresca una nuova generazione di uomini e donne liberi.

Concludo dicendo che non serve essere mutilata per dimostrare di essere una donna. Serve invece avere coscienza dei propri diritti di donna. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, voglio partire da un suicidio che non è avvenuto in un carcere, ma in un centro per il rimpatrio (CPR), un posto in cui persone sono detenute in ragione di una cosa chiamata "detenzione amministrativa", che è un vero e proprio mostro giuridico. Vorrei infatti ricordare che l'articolo 13 della nostra Costituzione dice che la libertà è inviolabile e può essere limitata soltanto con un provvedimento del giudice. Invece noi teniamo molte, troppe persone in luoghi privi di qualsiasi *standard* di dignità e di umanità, senza che abbiano commesso alcun reato, nell'attesa di essere rimpatriate verso Paesi dove non saranno mai rimpatriate, per il semplice motivo che non abbiamo accordi di rimpatrio verso quei Paesi.

Così succede che un ragazzo di ventidue anni che si chiamava Ousmane Sylla - lo voglio ricordare con nome e cognome perché è giusto così e che il suo nome risuoni nell'Aula del Senato della Repubblica - si è impiccato una mattina presto, chiedendo per iscritto sul muro del CPR che il suo corpo sia rimandato in Africa.

Penso che la cosa più dignitosa che potremmo fare noi italiani è esaudire il desiderio di questo ragazzo, che si è tolto la vita per essere stato messo in una condizione che un Paese civile non dovrebbe accettare.

Questo suicidio si aggiunge ai 15 che abbiamo avuto nei nostri penitenziari, cinque soltanto nella casa circondariale di Verona in un anno, praticamente una strage. Continuiamo ad avere una lunga scia di sangue anche perché, come nei CPR, anche nelle nostre carceri le condizioni di vita non sono dignitose. Dire che costruiremo nuove carceri non risolve il problema.

Vado a chiudere perché, al contrario della collega di Fratelli d'Italia, rispetto il tempo. Dire che costruiremo nuove carceri non è una risposta, perché le nuove carceri saranno pronte, se va bene, tra dieci anni. Nel frattempo, abbiamo un numero di persone che sono detenute nelle nostre carceri assolutamente inaccettabile.

Chiedo al presidente La Russa per suo tramite, Presidente, di far sì che presto il Governo voglia rendere un'informativa per spiegarci cosa intende fare per evitare che il nostro Paese subisca ancora l'onta di una condanna a livello internazionale perché purtroppo riserviamo più spazio ai suini negli allevamenti, con tutto il rispetto, che ai nostri detenuti nelle carceri patrie. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 7 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 7 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 19,57).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (**808**)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare",

premessi che:

il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che incidono profondamente sul sistema penale andando a novellare - in senso assolutamente peggiorativo - istituti e delitti di comprovata utilità e necessità;

in particolare, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio (art.1) e il divieto di impugnazione in appello del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta (art. 2), appaiono in evidente contrasto con quanto disposto dagli articoli 3, 24, 54, 97, 111 e 117 della Costituzione;

considerato che:

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio anche nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto, configura una violazione dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione ("*Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi*"), quando l'abuso non viene realizzato con l'adozione di atti suscettibili di ricorsi dinanzi al giudice amministrativo, ma si concreti in comportamenti materiali. Al riguardo l'esame della casistica delle condanne definitive per tale reato dal 1996 a 2020, evidenzia casi di condanne per abusi concretatisi in gravi comportamenti prevaricatori. L'abrogazione totale del reato priverà dunque per il futuro i cittadini di ogni difesa a fronte di abusi di ufficio della tipologia sopra specificata, in violazione del diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione;

inoltre il declassamento di comportamenti prevaricatori da condotte integranti il reato di abuso di ufficio a condotte rilevanti solo sul piano etico-morale, e la conseguente disattivazione della funzione deterrente della sanzione penale, assume l'indubbia valenza di un riorientamento culturale negativo da parte del legislatore nei confronti di tutto l'ampio articolato comparto della pubblica amministrazione, che annovera un numero elevatissimo di operatori. Un riorientamento idoneo ad alimentare un senso di impunità e ad implementare quindi comportamenti prevaricatori oggi inibiti dal rischio e dal costo penale conseguenti alla incriminazione penale, ed in futuro invece esentati da rischi e costi penali;

si configura quindi, sotto questo ulteriore profilo, anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione per il grave pregiudizio arrecato al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione, nonché la violazione dell'art. 54 della Costituzione ("*I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge*");

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di

pubblico servizio omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, configura una violazione dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione che attribuisce rilevanza costituzionale al bene giuridico dell'imparzialità della pubblica amministrazione, legittimando la deterrenza della sanzione penale a tutela di tale bene giuridico. La violazione dell'art. 97 della Costituzione appare tanto più rilevante, ove si consideri che la disattivazione della deterrenza della sanzione penale, si somma alla inadeguatezza della legislazione vigente in materia di conflitto di interessi, ripetutamente rilevata anche in qualificate sedi istituzionali, e alla totale assenza di una legge di regolamentazione dell'attività delle lobbies. La sinergia negativa tra la disattivazione della repressione penale dell'abuso di potere per conflitto di interesse, con gli altri fattori accennati, crea l'habitat ideale per una sorta di occulta e strisciante liberalizzazione del conflitto di interesse, con grave pregiudizio dei valori tutelati dall'art. 97 della Costituzione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione;

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio presenta profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione attesa la irragionevolezza di abolire tale reato, concretantesi in una pluralità di condotte, tra le quali anche intenzionali strumentalizzazioni del potere pubblico per finalità profittatrici, sopraffattive e prevaricatrici, e contemporaneamente mantenere la vigenza del reato di cui all'art. 328 c.p. che prevede la sanzione penale per condotte meramente omissive del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, condotte aventi comparativamente minor disvalore;

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio basata sulla ratio di evitare la c.d. "paura della firma" che causerebbe la decelerazione o addirittura la stasi dei processi decisionali amministrativi, è priva di ogni ragionevolezza atteso che la riforma del reato attuata con il D.L. 11.7.2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020 n. 120, ha escluso ogni sindacato del giudice penale su tutta l'ampia tipologia dell'attività discrezionale della pubblica amministrazione, circoscrivendo la consumazione del reato esclusivamente ai casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. L'abrogazione del reato anche quando l'abuso venga consumato con l'intenzionale violazione di tali residuali regole di condotta, si configura come decisione legislativa affetta da irragionevolezza, quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'inconferenza dello strumento prescelto rispetto allo scopo dichiarato (eliminazione della paura della firma), ed in contrasto con l'art. 97 della Costituzione;

l'abolitio criminis dell'abuso d'ufficio configura anche una violazione dell'articolo 117 della Costituzione avuto riguardo alle gravi ricadute negative ed immediate sull'attività della Procura Europea (EPPO), Organismo indipendente dell'Unione Europea operativo dal 1° giugno 2021, incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tale attività assume un rilievo particolarmente pregnante in questa fase storica nella quale è elevato il rischio della predazione e/o della dispersione di quote significative dei fondi del PNRR, nonché dei fondi di coesione mediante condotte che a legislazione vigente integrano il reato di abuso d'ufficio. Si considerino al riguardo a titolo meramente esemplificativo, i casi di abuso d'ufficio finalizzati al voto di scambio con la creazione di reti clientelari finanziate con le risorse pubbliche. Tale rischio si è particolarmente accresciuto a seguito della dilatazione della discrezionalità dei pubblici amministratori nell'affidamento di appalti pubblici (per importi fino a 150.000 Euro: affidamenti diretti; per importi da 150.000 Euro e inferiori a 1 milione di Euro: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; per importi compresi tra 1 milione di Euro fino alle soglie di rilevanza europea: procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici). *l'abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio determinerebbe l'archiviazione dei procedimenti penali attualmente instaurati dalla Procura Europea per il reato di abuso di ufficio e disabiliterebbe per il futuro l'esercizio dell'azione

penale di tale organo a tutela degli interessi economico finanziari dell'Unione Europea con violazione del combinato disposto dell'articolo 117 della Costituzione, dell'articolo 83 TFUE e del Regolamento EPPO adottato dal Consiglio UE nell'ottobre 2017;

tale ultimo profilo si integra anche con quanto disposto dalla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione. Invero, l'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perseguito dalla citata direttiva. Per di più, dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e proprio abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in ragione dell'abrogazione rappresenterebbe un *unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

considerato, altresì, che:

l'articolo 2, comma 1, lettera p), elimina la possibilità in capo al pubblico ministero di proporre appello nei casi di proscioglimento dell'imputato quando si proceda per delitti per i quali può essere esercitata l'azione penale mediante la citazione diretta a giudizio;

l'articolo 550 del codice di procedura penale individua i reati in ordine ai quali si procede con citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero, adottando un criterio misto, in parte quantitativo, in parte qualitativo. L'operatività dell'articolo 550 attiene: a tutte le contravvenzioni; a tutti i delitti (consumati o tentati) puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria, determinata ai sensi dell'art. 4 c.p.p. e ai reati tassativamente indicati dal comma 2. Proprio su quest'ultimo aspetto, occorre specificare che l'elenco dei delitti è stato notevolmente ampliato dalla c.d. "riforma Cartabia" (art. 32, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 150 del 2022,) la quale ha ricompreso anche fattispecie punite con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni. Da ciò ne consegue che l'elenco dei delitti ivi compresi ha visto accrescere - e di molto - le tipologie e l'offensività degli stessi. È, infatti, palese che non ci si trovi di fronte né a delitti di scarsa gravità né di minore complessità di accertamento, bensì di rilevante offensività e di considerevole allarme sociale, che coinvolgono valori di primario rilievo costituzionale. Alcuni esempi di delitti per i quali si procede a citazione diretta dell'imputato potranno meglio chiarire l'irrazionalità del trattamento che il disegno di legge intende introdurre: lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-*bis* c.p.); violazione di domicilio, quando il fatto è commesso con violenza alle persone, oppure il colpevole è palesemente armato o il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (art. 614, quarto comma, c.p.); truffa, quando il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, secondo comma, c.p.); contraffazione o alterazione di un visto di ingresso o reingresso, di proroga del visto, di permesso di soggiorno, di contratto di soggiorno o carta di soggiorno, ovvero contraffazione o alterazione di documenti al fine di determinare il rilascio dei documenti qui sopra menzionati, oppure utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati (art. 5, comma 8-*bis* del t.u. immigrazione di cui d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

tali premesse sono essenziali nel rapportare tale intervento normativo operato dall'A.S. 808-A, alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (sentenza del 6 febbraio 2007, n.26) nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del codice di procedura penale, escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo che sopravvengano o si scoprono nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado. Lo spirito della decisione rimane assolutamente attuale ed impone al Legislatore un'attenta riflessione;

il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione dispone che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità». Sulla base di tale assunto la giurisprudenza

costituzionale ha sviluppato il ragionamento che l'ha portata a considerare il principio di parità tra accusa e difesa non inderogabile in assoluto, in quanto lo stesso non comporta necessariamente l'equivalenza tra i poteri processuali della pubblica accusa rispetto a quelli dell'imputato potendo «una disparità di trattamento risultare giustificata nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione ad esso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia». Del resto, nell'ambito del procedimento penale, il principio di parità delle parti non è inteso quale necessaria omologazione di «poteri e facoltà». Infatti, il potere d'appello del pubblico ministero presenta margini di "cedevolezza" più ampi rispetto al «simmetrico potere dell'imputato», perché quest'ultimo potere può ritenersi connesso «al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa», mentre quello del pubblico ministero può riconoscersi «unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti»;

interventi normativi volti a modificare *in peius* la facoltà di proporre appello in capo ad una delle parti, devono però necessariamente essere sorretti da giustificazioni adeguate e proporzionate non essendo possibili altrimenti «squilibri di posizioni». Alterazioni di una tale simmetria, quindi, risulterebbero compatibili con il principio di parità delle parti o qualora «trovino un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, ovvero risultino comunque contenute entro i limiti della ragionevolezza». Condizioni che non sembrano ricorrere nel presente intervento normativo;

più specificamente, nel caso in esame, la limitazione del potere del pubblico ministero nel proporre appello non risulterebbe giustificata né dalla realizzazione in termini parziali - ma comunque prevalenti - della pretesa punitiva (come ad esempio nel vigente art. 593, comma 1) né da un correlativo e distinto vantaggio processuale della parte pubblica sul piano probatorio (come ad esempio nel caso del rito abbreviato);

inoltre, la disposizione prevista dal disegno di legge in esame, non potrebbe neanche essere sorretta dalla motivazione relativa alla necessità del rispetto del diritto in capo alla persona accusata alla rapida definizione del processo a suo carico, in forza del principio di ragionevole durata del medesimo. Infatti, suddetto principio mai potrebbe essere realizzato tramite il sacrificio del potere costituzionale della parità delle parti nel procedimento, il cui ambito applicativo investe, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, anche il grado di appello e più, in generale, la disciplina delle impugnazioni. Questa tesi proposta dalla maggioranza sarebbe, per giunta, tutta da dimostrare in quanto l'eliminazione della facoltà in capo al pubblico ministero di poter proporre appello nei casi di assoluzione per delitti rientranti tra le ipotesi per le quali è prevista la citazione diretta, non precludendo - ovviamente - la ricorribilità per Cassazione, potrebbe paradossalmente risolversi in un allungamento dei tempi processuali laddove determinasse una moltiplicazione degli annullamenti con rinvio da parte della Suprema Corte,

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 808-A.

QP2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A;

premessi che:

il provvedimento all'esame dell'Aula dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale;

tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione. Preliminarmente, val la pena evidenziare come con tale abrogazione non si ottenga lo scopo di tutelare maggiormente gli

amministratori locali dalla cosiddetta "paura della firma";

infatti, il vuoto normativo lasciato a seguito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, come segnalato dalla maggioranza degli auditi nel corso dell'iter in Commissione Giustizia, potrebbe portare alla contestazione di altri e perfino più gravi reati, quali ad esempio il delitto di corruzione, puniti con pene edittali più elevate e per i quali è possibile l'utilizzo di intercettazioni;

il Partito Democratico da sempre si è mosso con attenzione verso il tema, con un approccio volto a tenere insieme le preoccupazioni degli amministratori locali e l'obiettivo delle fattispecie incriminatrici. Inoltre, occorre evidenziare come lo stesso reato sia stato già oggetto di intervento nel corso della scorsa legislatura durante il Governo Conte II, che ha ridotto la portata della fattispecie e, come ulteriori modifiche migliorative possano essere apportate. In tal senso basti pensare ai disegni di legge già presentati dal Partito Democratico che, attraverso la modifica del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridisegnano la responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, nonché, attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, meglio noto come legge Severino, prevedono la sospensione dalla carica di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive nei soli casi di condanne per reati più gravi legati alla criminalità organizzata e mafiosa e nei casi dei più gravi reati di corruzione;

numerose sono state le proposte emendative presentate dal Gruppo partito democratico nel corso dell'esame in Commissione del provvedimento che hanno cercato, definendo ancor più precisamente i contorni della fattispecie penale, di salvaguardare contestualmente l'esigenza di legalità e quella di una maggiore funzionalità della pubblica amministrazione, tuttavia il Governo si è rifiutato di prendere in considerazione tali proposte;

a quanto detto si aggiunga che la scelta di abolire il delitto di abuso d'ufficio sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

ebbene, proprio tali vincoli appaiono violati, in particolare l'articolo 19 della Convenzione di Mérida, in base al quale: "Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.";

l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti;

val la pena ricordare, inoltre, come la previsione di un'ipotesi delittuosa che punisce l'abuso di potere sia risalente nel tempo, essendo entrata a far parte dei diversi ordinamenti europei da diversi secoli e volta ad impedire il crearsi di una zona franca di discrezionalità insindacabile. La scelta operata dal Governo di abolire tale delitto finirebbe così con il far retrocedere il nostro ordinamento ad uno stadio che precede lo stato di diritto;

infine, l'argomentazione addotta dal Governo, ovvero quella di tutelare i sindaci dalla c.d. paura della firma, appare priva di fondamento anche alla luce delle statistiche fornite dallo stesso Ministero

della giustizia, poiché da un'analisi dei dati emerge come le sentenze che li riguardano siano di gran lunga inferiori rispetto alle sentenze di condanna di altri funzionari, a partire dai magistrati;

anche la scelta di intervenire sull'ipotesi delittuosa di traffico d'influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale appare in contrasto con gli *standard* di legalità che il nostro Paese è tenuto a rispettare; restringere il perimetro della punibilità alla sola ipotesi di utilità economica finirebbe, infatti, con il privare del controllo del giudice condotte e favori non economici, ma certamente finalizzati a remunerare egualmente in altra forma un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;

infine, anche la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), che prevede, novellando le disposizioni di cui all'articolo 593 del codice di procedura penale, l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, presenta profili di illegittimità costituzionale;

al riguardo si ricorda come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 20 febbraio 2006, n. 46, c.d. legge Pecorella, che disponeva l'inappellabilità per il pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento, salvo il caso in cui fossero ricorse nuove prove a seguito del giudizio di primo grado. Ebbene, il giudice delle leggi in tale sentenza, oltre a censurare la rimozione del potere di appello del pubblico ministero generalizzata e unilaterale, ha affermato che: "l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata in termini di adeguatezza e proporzionalità";

non solo, a quanto detto si aggiunga che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 ha provveduto ad ampliare il novero dei reati per i quali si procede a citazione diretta e si sono venute dunque a creare un numero di ipotesi particolarmente ampio per le quali non sarà possibile per il pubblico ministero procedere con l'appello. Pertanto, a seguito della novella che si intende introdurre nel provvedimento *de quo*, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento finisce con l'avere nuovamente il carattere generalizzato già censurato dalla Corte, oltre a ledere palesemente il principio di parità di trattamento delle parti in ragione del tipo di reato commesso,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 808-A.

QP3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 808-A, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare;

premessi che:

- il contenuto del disegno di legge in esame appare in contrasto con alcuni principi costituzionali, attinenti a diversi profili;

- in primis, l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio prevista dall'articolo 1 del disegno di legge desta rilevanti preoccupazioni, poiché crea un grave pregiudizio nei confronti dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;

- tale reato è infatti un presidio che protegge i cittadini dall'abuso di un pubblico ufficiale. Rinunciarvi si tradurrebbe in un vuoto normativo, senza conseguenze sul piano penale;

- quando descritto nella relazione illustrativa, ove si motiva l'intervento legislativo riportando un numero di condanne dibattimentali particolarmente basso, non suffraga la scelta, e appare essere basato su una fallacia logica: considerare un illecito penale inutile perché concretamente poco effettivo non tiene conto né dell'effetto potenziale di prevenzione del diritto penale, che scoraggia i cittadini a

commettere determinati reati, né del valore di alcune fattispecie per la tutela di importanti beni giuridici;

- l'obiettivo di ridurre la forbice tra i procedimenti iniziati e le condanne definitive pronunciate non può dunque essere l'abolizione del reato stesso, che è tra l'altro esistente in tutte le legislazioni europee e che rappresenta un presidio di garanzia per il consociato;

- come segnalato da parte della dottrina tale abrogazione inficerebbe il microsistema corruttivo, depotenziandolo, perché tale delitto è l'avamposto delle figure di corruzione in senso stretto;

- l'abuso d'ufficio si intreccia inoltre con il principio di legalità dell'azione amministrativa, e dunque al sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. L'essenza di tale illecito penale è costituita, infatti, dal comportamento dell'agente pubblico posto in essere in violazione del principio di legalità dell'attività amministrativa, il quale, volontariamente, avvantaggia o danneggia qualcuno. Al giudice penale sarà dunque precluso di verificare se l'esercizio dei poteri pubblici sia stato volutamente indirizzato, al di fuori della legalità, a favorire o danneggiare qualcuno;

- Si segnala in tal senso come tale controllo del giudice penale origini dal principio illuministico della separazione dei poteri. Al giudice penale è assegnato infatti il compito di garantire i diritti dei cittadini, anche nei confronti dell'attività amministrativa quando essa interferisca con le libertà individuali fondamentali. Alla cognizione del giudice penale non può dunque essere perciò sottratto nulla che possa servire a tutelare il diritto fondamentale della libertà del cittadino;

- infine, l'abrogazione del reato d'ufficio rappresenta una lesione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone "il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Il reato è previsto infatti dall'articolo 19 della Convenzione di Merida, ratificata dall'Italia con legge n. 116 del 2009. Inoltre, nella stessa linea della convenzione ONU si muove la recente proposta di direttiva europea sulla lotta alla corruzione, che all'art. 11 impegna gli Stati membri a prevedere come reato proprio l'abuso d'ufficio;

- in contrasto con le norme costituzionali appare anche quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, che sembra riflettere una visione fraintesa della pubblicità del processo. Il processo è pubblico anche e soprattutto per funzioni di controllo democratico dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il che significa da un lato che i cittadini, e di riflesso la stampa, devono poter controllare cosa il giudice usi, e come, e cosa non usi. Se una conversazione è acquisita «ai sensi degli art. 268, 415 bis o 454» evidentemente è stata richiesta da una parte e ritenuta non vietata né irrilevante dal giudice. Appare grave che non si possa pubblicare un simile dialogo solo perché il giudice non lo menziona nella motivazione o non lo usi nel dibattito;

- la soluzione normativa del disegno di legge rischia dunque di rivelare frizioni con la norma costituzionale che tutela la libertà di espressione e stampa, di cui all'articolo 21;

- gli interventi in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento di cui all'articolo 2, comma 1, pregiudicano altresì le esigenze del diritto di difesa dell'indagato di cui all'articolo 24 della Costituzione, non essendo egli messo in condizione di conoscere le compiute generalità dei soggetti che con lui hanno interloquito o che di lui hanno parlato nelle conversazioni captate;

- un'ulteriore stigmatizzazione va ricondotta al contenuto del medesimo articolo 2, ove si prevede l'abolizione dell'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per reati di contenuta gravità. La scelta di limitare questa soluzione soltanto ad alcuni reati implica una disparità non giustificabile tra imputati, inaccettabile sia rispetto al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. sia rispetto all'art. 27 comma 2 della stessa. La deflessione della presunzione di innocenza significa quindi la perdita delle potenzialità funzionali dell'accertamento e delle capacità di tutela dei diritti del processo;

- l'eliminazione del potere di appello è limitata ai reati meno gravi, con l'unica motivazione apparente della mancanza di possibilità nei tutti gli appelli. La decisione su quali di essi abbandonare viene presa sulla base della gravità del reato, non soddisfacendo alcun parametro costituzionale;

- inoltre, tale previsione si preannuncia foriera di una nuova dichiarazione di incostituzionalità, poiché sarebbero violati quei parametri fissati dalla Consulta nell'occasione della pronuncia sulla cd legge Pecorella (legge 20 febbraio 2006, n. 46). In tal caso (sentenza 06/02/2007 n° 26) la Corte segnalò: la lesione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost. (consentendo all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro «le sentenze di assoluzione», se non in un caso estremamente circoscritto, significherebbe porre l'imputato in «una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività»); il contrasto con l'art. 24 Cost., non consentendo alla «collettività», i cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, «di tutelare adeguatamente i suoi diritti»; la violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa,

delibera di non procedere all'esame dell'AS 808-A.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale della senatrice Bongiorno sul disegno di legge n. 808

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Nel merito il provvedimento, in relazione al quale nel corso dell'esame in Commissione sono state approvate alcune modifiche, consta di nove articoli e di un allegato.

L'articolo 1 interviene sul Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione.

Nel dettaglio il comma 1, lettera *b*), prevede l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio. Le lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 1 recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Con la lettera *a*) sono soppressi i riferimenti al reato di abuso d'ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell'articolo 322-*bis* del codice penale (relativo all'applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea); con la lettera *c*), invece si sostituisce nell'articolo 323-*bis*, primo comma, del codice penale, relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, il riferimento all'abrogando articolo 323 (abuso d'ufficio) con quello all'articolo 346-*bis* (traffico di influenze illecite).

La lettera *e*), modificata nel corso dell'esame in Commissione, poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, interviene sulla disciplina del reato di traffico di influenze illecite. In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 346-*bis*, come risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere utilizzate (non solo vantate come previsto a legislazione vigente. Il testo originario del disegno di legge dava invece rilievo allo "sfruttamento" delle relazioni) e devono essere esistenti (non solo asserite); l'utilizzo delle relazioni deve avvenire intenzionalmente: viene così chiarita la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa; l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica; la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente, per

sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita; il trattamento sanzionatorio del minimo edittale è aumentato da un anno a un anno e sei mesi.

Inoltre, all'articolo 346-*bis* del codice penale è introdotto un nuovo secondo comma che reca una esplicita definizione di "altra mediazione illecita", richiamata dal primo comma. Per mediazione illecita si intende quindi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-*bis* del codice penale (cioè al terzo comma nella versione attualmente vigente), si estende l'aggravante ivi prevista nel senso di prevedere il caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica (come precisato in seguito alla approvazione in Commissione di una modifica di coordinamento) riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis* e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Infine, le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1, estendono al reato di traffico d'influenze illecite, di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, rispettivamente le circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale e la causa di non punibilità di cui all'articolo 323-*ter* del codice penale

Sempre con riguardo alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato approvato in Commissione un ordine del giorno con il quale si è impegnato il Governo, da un lato, ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche elettive in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale della disciplina in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; e, dall'altro, a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

L'articolo 2 - modificato nel corso dell'esame in Commissione - interviene sul codice di procedura penale. Nello specifico la lettera *a)* del comma 1, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, aggiunge due ulteriori commi all'articolo 103 del codice di procedura penale, relativo alle garanzie di libertà del difensore. Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore, viene, da un lato, esteso il divieto di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato ed il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato e, dall'altro, viene introdotto l'obbligo per l'autorità giudiziaria o per gli organi ausiliari delegati di interrompere immediatamente le operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, modifica, poi, il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *c)* - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

La lettera *d)* apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, il quale disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni.

Il disegno di legge originario modificava il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo che non dovessero essere riportate nei verbali neppure espressioni riguardanti dati

personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti. Tuttavia nelle more dell'esame del disegno di legge il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale è stato oggetto di modifiche da parte del decreto-legge n. 105 del 2023.

Proprio alla luce della mutata formulazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha modificato il numero 1 della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti.

Il numero 2 della lettera *d*) interviene invece, sul comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo - ovviamente - che non ne sia dimostrata la rilevanza. Attraverso le modifiche apportate all'articolo 268, si amplia l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (cosiddetti brogliacci) e il dovere del giudice di "stralciare" le intercettazioni, includendovi, oltre ai già previsti "dati personali sensibili", anche quelli "relativi a soggetti diversi dalle parti", fatta salva, anche in questo caso, l'ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Al fine di meglio tutelare la *privacy* degli indagati la lettera *e*), numero 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, la lettera *f*), numero 2, modificando il comma 2-*quater* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, vieta al giudice di indicare tali dati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

La lettera *e*) numero 2 - come modificato nel corso dell'esame in Commissione - inserisce nell'articolo 291 del codice di procedura penale sei nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*nonies*), i quali introducono l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare.

Sviluppando una soluzione normativa attualmente prevista solo in alcuni casi di applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (comma 2 dell'articolo 289 del codice di procedura penale) si introduce il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato "a sorpresa". L'interrogatorio preventivo è, a ben vedere, escluso - sempre dal nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 291 del codice di procedura penale - se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per determinati reati di rilevante gravità.

All'interrogatorio preventivo, nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* deve provvedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale).

Si prevede poi che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vada comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione (nuovo comma 1-*sexies* articolo 291 del codice di procedura penale). Quanto al contenuto del suddetto invito, si prevede che quest'ultimo debba contenere, tra l'altro, la descrizione sommaria del fatto (nuovo comma 1-*septies* lettera *c*) articolo 291 del codice di procedura penale) e l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'articolo 291, comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati (nuovo comma 1-*octies* articolo 291 del codice di procedura penale).

Il nuovo comma 1-*novies* - introdotto nel corso dell'esame in Commissione - prevede che l'interrogatorio preventivo debba essere documentato integralmente secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* e quindi mediante riproduzione audiovisiva o, se questa non è disponibile, quella fonografica (ricorrendo, in caso di necessità, all'ausilio di un perito o di un consulente tecnico).

L'indicata modalità di documentazione dell'atto è prescritta a pena di inutilizzabilità.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite - ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale come modificato dalla lettera *i*) - fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera *f*), numero 1, attraverso modifiche al comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, prevede, poi, l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.

La lettera *f*) numero 3 - aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 292 del codice di procedura penale - prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale (che prevedono gli elementi che devono necessariamente essere contenuti nell'invito). Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla lettera *g*), numero 1, l'interrogatorio di garanzia (a legislazione vigente previsto dopo l'applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Sempre in tema di interrogatorio di garanzia la lettera *g*) numero 2 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 294 del codice di procedura penale, inserendovi il riferimento anche al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, le lettere *l*) e *m*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *l*)).

La lettera *h*) aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare.

La lettera *n*) novellando l'articolo 369 del codice di procedura penale, interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia specificando, in primo luogo, che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa.

Il disegno di legge nella sua originaria formulazione prevedeva, inoltre, che l'informazione di garanzia dovesse contenere una descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato.

A ben vedere l'articolo 369 del codice di procedura penale, già nella sua formulazione vigente prevedeva che l'informazione di garanzia dovesse contenere - oltre all'indicazione delle norme di cui si assume la violazione e all'invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia - "l'indicazione del luogo e della data del fatto". Pertanto, nel corso dell'esame, la Commissione è intervenuta sul dettato della lettera *n*), limitando l'intervento modificativo alla sola aggiunta della descrizione sommaria del fatto da includere nell'informazione di garanzia.

Il numero 2 della lettera *n*) propone poi l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 369. Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, del codice di procedura penale, il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

Quando la notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria, prosegue la disposizione in esame, all'atto della consegna deve comunque essere garantita la riservatezza del destinatario. Rimane comunque fermo quanto stabilito dal comma 8, secondo periodo, del già richiamato articolo 148 del codice di procedura penale in caso di impossibilità ad eseguire la notifica in mani proprie del destinatario. Vi si prevede, in particolare, che l'organo competente per la notificazione consegni la copia dell'atto da notificare dopo averla inserita in busta sigillata con la trascrizione del numero cronologico della

notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. Fa eccezione la notificazione al difensore o al domiciliatario.

Il nuovo comma 1-*quinquies*, stabilendo che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

Si rammenta che l'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza del giudice, indicata dall'articolo 292 (di quest'ultimo propone novella la lettera *f*) già illustrata).

La lettera *o*), introdotta nel corso dell'esame in Commissione, apporta modifiche all'articolo 581 del codice di procedura penale, relativo alla forma dell'impugnazione nel giudizio in appello. In particolare, l'articolo prevede gli elementi che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità. La lettera *o*) interviene abrogando il comma 1-*ter* dell'articolo 581, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022, relativo al deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, da effettuare contestualmente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori.

La disposizione in esame interviene inoltre sul comma 1-*quater* dell'articolo 581, anch'esso introdotto con decreto legislativo n. 150 del 2022, prevedendo che la disciplina ivi contenuta, relativa al deposito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, si applichi alla sola ipotesi di impugnazione presentata dal difensore di ufficio dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza. Il deposito del mandato è previsto a pena di inammissibilità dell'impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La lettera *p*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si tratta di un catalogo di reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Il testo vigente dell'articolo 593 del codice di procedura penale consente invece, in via generale, l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 550 del codice di procedura penale fa riferimento ai casi di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Per tali reati l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica. Il successivo comma 2 elenca una serie di reati per i quali si deve procedere con le modalità stabilite dal comma 1 del medesimo articolo 550.

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 89-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, relativo all'archivio delle intercettazioni. In base a quanto previsto dall'articolo 89-*bis*, che rinvia alla disciplina relativa alla conservazione della documentazione di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale, l'archivio digitale è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, e vi sono custoditi i verbali, gli atti e le intercettazioni a cui afferiscono. La gestione dell'archivio deve assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, di quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. L'articolo 3 del disegno di legge estende l'applicazione di tale disciplina anche ai dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti, in modo da realizzare un necessario coordinamento normativo con le modifiche introdotte all'articolo 268 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (del regio decreto n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista

dall'articolo 2.

L'articolo 5 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento è conseguente all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità.

Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991).

Nel corso dell'esame in sede referente, la citata tabella, allegata al disegno di legge, è stata coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 182 del 2023, che, modificando la lettera *m*) della tabella ha ridotto da 200 a 194 il limite massimo di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie (cosiddetti fuori ruolo), con conseguente incremento del numero di magistrati previsti dalla lettera *l*). Tale riduzione - è appena il caso di ricordare - è conseguente allo scorporo da tale numero dei magistrati distaccati presso Eurojust, i quali, mentre prima erano collocati fuori ruolo, secondo quanto previsto adesso dal citato decreto legislativo, permangono in ruolo con funzioni requirenti.

L'articolo 6 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a sessantacinque anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima.

L'articolo 7 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede attualmente, all'articolo 1051, comma 2, che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame in Commissione, reca disposizioni finanziarie mentre l'articolo 9 disciplina la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni prevedendo che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sulla votazione della questione pregiudiziale, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Maffoni, Mennuni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Paita, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnolli e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Bilotti e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle imprese e del made in Italy

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (1011)

(presentato in data 02/02/2024);

senatore Basso Lorenzo

Misure per stimolare gli investimenti e accompagnare la transizione digitale ed ecologica nell'ambito del paradigma di Impresa 4.0 (1012)

(presentato in data 01/02/2024);

senatori Ambrogio Paola, Sigismondi Etelwardo, Della Porta Costanzo, Spinelli Domenica

Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell'Ispettore Capo Filippo Raciti (1013)

(presentato in data 02/02/2024);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." (1014)

(presentato in data 05/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Verini Walter

Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista (297)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 06/02/2024);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di disciplina degli edifici destinati all'esercizio dei culti religiosi ammessi nonché in materia di statuti delle confessioni o associazioni religiose (884)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª

Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori

pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/02/2024);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bazoli Alfredo ed altri

Disposizioni in materia di adozioni dei figli del coniuge, della parte dell'unione civile o della persona stabilmente convivente, nati all'estero con tecniche medicalmente assistite e modalità di procreazione effettuate in violazione dei divieti di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (871)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari

sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 06/02/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Mirabelli Franco ed altri

Disposizioni in materia di locazioni a breve termine nei comuni ad alta tensione abitativa (922)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/02/2024);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali (984)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 06/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Murelli Elena

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale di Piacenza (977)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 06/02/2024);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Romeo Massimiliano

Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di vicinato, nonché istituzione di un fondo per le attività di commercio (934)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/02/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Friuli-Venezia Giulia

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (DDAI o ADHD) (904)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 06/02/2024);

7^a (Cultura, istruzione) e 10^a (Sanità e lavoro)

Sen. Crisanti Andrea ed altri

Istituzione del corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità (890)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/02/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Basso Lorenzo

Modifica agli articoli 35 e 99 della Costituzione in materia di tutela dei consumatori e di rappresentanza dei medesimi nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (796)

previ pareri delle Commissioni 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 06/02/2024);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1005)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1630 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/02/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Basso Lorenzo ed altri

Disposizioni per la governance dell'innovazione digitale e tecnologica (965)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/02/2024);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» (1014)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 06/02/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (1011)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 06/02/2024).

Affari assegnati

L'affare relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali, per gli anni 2024-2026 (*Doc. CII, n. 2*) (Atto n. 336), già deferito in data 19 gennaio 2024 alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, è stato deferito, in data 2 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 29 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2020, della rimodulazione, senza oneri aggiuntivi, del progetto denominato "Sicurezza alimentare e riduzione della vulnerabilità per le comunità agricole indigene del municipio di Pelileo in Ecuador".

Il predetto documento è trasmesso alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- al dottor Giuseppe Bronzino, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- al dottor Paolo Casalino, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- alla signora Patrizia Catenacci, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello

- generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- alla dottoressa Stefania De Angelis, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - al dottor Giulio Mario Donato, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - al dottor Gianfrancesco Romeo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - al dottor Rodolfo Sordoni, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - al dottor Amerigo Splendori, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - al dottor Gaetano Vecchio, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - al dottor Antonio Lirosi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - al dottor Lorenzo Quinzi, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dall'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, concernente la notifica 2024/0049/IT - SERV60, "Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi *cloud* per la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

La predetta documentazione è deferita alla 1a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 346). Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, il parere circostanziato emesso, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, dalla Lituania, in ordine al progetto di regola tecnica di cui alla notifica 2023/0675/IT, relativa al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali", nonché la comunicazione della Commissione europea concernente la chiusura anticipata della procedura in ordine al medesimo progetto di regola tecnica.

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 347).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente la proroga della nomina del dottor Mauro Mazza a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell'Italia, quale Paese d'onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024 (n. 25).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'elenco degli importi che vengono conservati alla fine dell'anno finanziario 2023 e che potranno essere utilizzati nell'esercizio 2024 a copertura degli oneri dei corrispondenti provvedimenti legislativi.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 345).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la relazione sull'attività di

prevenzione del furto d'identità e delle frodi nel settore del credito al consumo, relativa all'anno 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. LXXXII*, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 1° febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e sugli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. LXXX*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 1° febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLXXXII*, n. 3).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1° febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sull'utilizzo delle relative risorse, riferita all'anno 2019, con aggiornamenti sugli anni successivi.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXXVI*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Impulso alla sicurezza economica dell'Europa: introduzione a cinque nuove iniziative (COM(2024) 22 definitivo), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Con lettera del 2 febbraio 2024, il Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la delibera adottata in data 31 gennaio 2024, "con la quale l'Autorità ha accertato la sussistenza della situazione di incompatibilità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge, del Sottosegretario di Stato per la cultura Professor Vittorio Sgarbi".

La predetta delibera è a disposizione degli onorevoli Senatori presso il Servizio dell'Assemblea.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 31 gennaio 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente del Lazio.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 344).

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, trasmissione di documenti. Deferimento

Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con lettera in data 31 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la relazione sulla sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXXX-bis*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 6 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 180);

dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani Società per Azioni, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 181);

di C.I.R.A. (Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale) S.c.P.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 182).

Mozioni

[PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#) - Il Senato,

premessi che:

stante l'accordo italo-tedesco di Bonn del 1961, a seguito del pagamento da parte della Germania di 40 milioni di marchi nei confronti dell'Italia, il Governo italiano ha dichiarato concluse tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, da parte sia di persone fisiche che giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica italiana, al pari di quelle di persone fisiche o giuridiche italiane ancora pendenti nei confronti della Germania;

la Corte internazionale de L'Aia con sentenza del 3 febbraio 2012 ha accolto il ricorso tedesco nei confronti di alcuni tribunali italiani che sancivano il diritto al risarcimento delle vittime di stragi commesse dal Reich: la Corte ha stabilito il mancato riconoscimento da parte dell'Italia dell'immunità garantita alla Germania dal diritto internazionale per aver consentito la chiamata in giudizio della Germania;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014 ha stabilito, in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia, che lo Stato tedesco poteva essere portato in giudizio e condannato. Lo Stato italiano, tuttavia, in attesa della sentenza della stessa Corte sul medesimo tema, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, mediante il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",

evidenziato che:

l'articolo 43 del decreto-legge al comma 1 stabilisce che: "Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e il 18 maggio 1945, assicurando continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";

al comma 2 sancisce che: "Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per

l'accesso al Fondo";

la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, ha provveduto ad estendere al 27 ottobre 2022 il termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica federale di Germania per ottenere una sentenza di condanna nei confronti dello Stato tedesco;

il Parlamento, con legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, ha esteso l'originario termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica federale di Germania fino al 28 giugno 2023;

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"), inserito in sede di conversione, ha differito tale termine al 31 dicembre 2023;

proprio allo scopo di tutelare, onorare, ricordare tutte le vittime delle stragi nazifasciste, si rende necessario attivarsi al fine di eliminare qualsiasi ostacolo persista sul piano del riconoscimento dei risarcimenti previsti dalla normativa,

impegna il Governo:

1) a porre in essere interventi legislativi in grado di garantire un ulteriore differimento del termine di decadenza al fine di consentire ai soggetti interessati l'utilizzo dell'azione risarcitoria e l'accesso al fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e il 18 maggio 1945, facendo in modo che tale differimento abbia congrua durata;

2) a non procrastinare la liquidazione del dovuto per quanti ne sia stato accertato il diritto.

(1-00085)

Interpellanze

[ZAMPA](#), [BOCCIA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CASINI](#), [CRISANTI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LORENZIN](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [MIRABELLI](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione ha sostituito il reddito di cittadinanza, abrogato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), "quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro";

contrariamente alla definizione usata a giudizio degli interpellanti in modo assolutamente strumentale e propagandistico, la nuova misura non ha nulla di "inclusivo", ma comporta l'esclusione di ben 557.000 nuclei familiari dalla possibilità di ricevere un sostegno economico a fronte dei 1.690.000 nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;

già nel 2023, quando il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (detto "decreto lavoro"), che istituì l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, fu esaminato dal Parlamento, fu immediatamente chiaro, e denunciato con forza dalla maggior parte dei soggetti auditi e da tutti i Gruppi di opposizione, come con questo provvedimento si sarebbe passati da una misura universale di contrasto alla povertà a una misura "categoriale", che afferma di voler dividere i poveri tra "occupabili" e "non occupabili", ma che in realtà divide i poveri tra persone che vivono in famiglie con disabili, minorenni o ultrasessantenni e persone che vivono in famiglie che non hanno al proprio interno questi soggetti, che lega l'occupabilità di una persona alla sua età anagrafica in modo a giudizio degli interpellanti assolutamente insensato e che introduce un aiuto "a tempo" per gli "occupabili" lasciandoli poi al loro destino;

l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge stabilisce che, per ottenere l'assegno di inclusione, i nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso, fra gli altri requisiti, di un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;

inoltre, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 8 agosto 2023 che ha disciplinato il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) "Possono chiedere di accedere al SFL singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione"; molti di coloro che hanno perso il lavoro e sono senza reddito sono "associati" ai genitori che, nella maggior parte dei casi, hanno una pensione e spesso una casa di proprietà, fattori che portano facilmente l'ISEE al di sopra delle suddette cifre; decorso un mese dall'applicazione delle disposizioni sull'assegno di inclusione e sul supporto per la formazione e il lavoro, i fatti stanno rendendo tragicamente evidente quanto denunciato, in modo vano, nell'ultimo anno; è del 22 gennaio scorso, la notizia (riportata da più quotidiani, tra cui "La Stampa") di aggressioni, verificatesi in molti paesi e città in diverse regioni, ai danni del personale dei centri di assistenza fiscale a causa della disperazione, dello sconcerto e della rabbia di coloro che scoprono di non avere più diritto ad alcun sostegno economico a causa del cambiamento delle regole; in alcune sedi dei CAF sono stati rivisti i turni in modo che nessun addetto resti solo o che ci sia una sorveglianza a tutela dei lavoratori; le segnalazioni di aggressioni ai danni degli lavoratori dei CAF, sempre più frequenti e mai così frequenti, come affermato dagli stessi responsabili dei centri, rendono evidente come ci sia una questione sociale che sta diventando sempre più drammatica a causa del peggioramento delle condizioni economiche di migliaia di persone, costrette a dipendere dai loro genitori, e come l'umiliazione e lo sconforto si siano, in alcuni casi, drammaticamente trasformati in rabbia ai danni di coloro che svolgono il proprio lavoro in quelli che sono diventati veri e propri "avamposti"; a giudizio degli interpellanti la logica ottusamente punitiva delle nuove misure non contrasta certamente la povertà, ma i poveri hanno la "colpa" di essere poveri e sono destinati a restare tali, mentre l'indifferenza del Governo diventa un problema di allarme sociale e di sicurezza ai danni di persone che svolgono il proprio lavoro; sempre a giudizio degli interpellanti tutto ciò è a desolante conferma che l'atteggiamento della maggioranza in Parlamento di arrogante chiusura a ogni tentativo di miglioramento, e contrassegnato da fretta e da pressapochismo, ha portato a risultati che hanno svelato la triste realtà dei fatti, si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di correggere le suddette norme per assicurare, questa volta davvero, sostegno economico, inclusione sociale e rispetto della dignità alle fasce più deboli della popolazione, misure finora solo annunciate, ma mai attuate o attuate così malamente da aver creato la penosa situazione descritta.

(2-00014p. a.)

Interrogazioni

[FURLAN](#), [NICITA](#), [BASSO](#), [RANDO](#), [FRANCESCHELLI](#), [CAMUSSO](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [VERDUCCI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [CRISANTI](#), [GIORGIS](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [LORENZIN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Poste Italiane rappresenta 162 anni di storia italiana, ma per le sue caratteristiche è soprattutto un *asset* strategico del nostro presente: 120.000 dipendenti, 12.800 sportelli aperti sul territorio, 580 miliardi di risparmi degli italiani, 35 milioni di clienti;

il Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2024, tra i punti all'ordine del giorno, ha approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla "definizione dei criteri per l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane" approvando "in esame preliminare, un provvedimento che regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal MEF nel capitale di Poste Italiane";

il Ministero dell'economia attualmente detiene una quota del 29,6 per cento di Poste Italiane ed un altro 35 per cento è in capo alla Cassa depositi e prestiti;

con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, approvata dal Parlamento

l'11 ottobre scorso, il Governo ha previsto ingenti proventi da nuove dismissioni di partecipate pubbliche, prevedendo un possibile introito nelle casse dello Stato pari a circa 21 miliardi nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione della conferenza stampa, ha affermato che "la dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, rispetto alle quali esistono impegni nei confronti della Commissione europea legati alla disciplina degli aiuti di Stato, oppure la cui quota di possesso del settore pubblico eccede quella necessaria a mantenere un'opportuna coerenza e unitarietà di indirizzo strategico";

del Piano di cessione delle partecipazioni pubbliche detenute in società quotate ne aveva parlato il ministro Giorgetti e anche, più di recente, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione delle Comunicazioni in Aula alla Camera prima del Consiglio europeo del 14-15 dicembre scorsi. La Presidente del Consiglio era intervenuta sul tema privatizzazioni, affermando di aver messo in campo una guida virtuosa ed elencando tra le ragioni a supporto anche il fatto di aver "avviato un importante piano di privatizzazioni che non diventeranno con questo governo delle svendite", facendo esplicito riferimento al caso di Poste Italiane;

la dichiarazione della Presidente del Consiglio dei ministri ha suscitato grande preoccupazione tra i sindacati, le lavoratrici ed i lavoratori, anche perché, durante l'incontro svoltosi il 12 dicembre 2023 nella sede centrale di Poste Italiane tra il Ministro dell'economia Giorgetti, il consiglio di amministrazione di Poste Italiane, il *management* e alcune centinaia di persone, le organizzazioni sindacali, che rappresentano 120.000 lavoratrici e lavoratori, non hanno potuto né partecipare né conoscere le linee guida del piano industriale di Poste Italiane che, a quanto risulta da notizie di stampa, è poi stato rinviato a marzo 2024;

durante la seduta di *question time* del 31 gennaio 2024 alla Camera, il ministro Giorgetti ha parlato, a proposito del piano di privatizzazione di una parte di quote di Poste, di una partecipazione pubblica che si potrebbe ridurre al 35 per cento. Appena pochi giorni prima il ministro Urso aveva invece parlato di una riduzione fino al 51 per cento,

si chiede di sapere:

se il Governo, ed in particolare i Ministri in indirizzo, abbiano chiaro l'obiettivo della svendita di quote di Poste Italiane e quale sia la percentuale delle quote di partecipazione pubblica che intendano mettere sul mercato;

se il piano studiato dal Governo tenga conto delle conseguenze che deriverebbero dalla cessione di quote di un'azienda pubblica dell'importanza di Poste Italiane;

quali conseguenze ne deriveranno nei termini delle garanzie sociali, della salvaguardia occupazionale e dello sviluppo aziendale;

quali conseguenze rischiano di verificarsi sulla rete territoriale di Poste, sulla sicurezza dei lavoratori e degli utenti e sul piano dell'infrastruttura digitale.

(3-00926)

[SPAGNOLLI](#), [UNTERBERGER](#), [PATTON](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'installazione di impianti eolici e solari comporta la realizzazione di elettrodotti necessari alla connessione degli impianti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

per tali elettrodotti, i Comuni e le Province interessate, su istanza delle aziende produttrici dell'energia proprietarie degli impianti, rilasciano concessioni di suolo pubblico per il passaggio di condutture elettriche al di sotto delle strade esistenti di loro proprietà, applicando il canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo;

in merito all'applicazione del canone, sono sorti numerosi contenziosi tra gli enti locali concedenti e le aziende produttrici dell'energia elettrica: gli enti ritengono di dover applicare la tariffa *standard*, parametrata alla misura dell'occupazione e ridotta ad un quarto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 826 e 829, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), mentre le aziende produttrici chiedono l'applicazione del canone forfetario di 800 euro annui (di cui al successivo comma 831), e ciò in considerazione di quanto stabilito dalla norma interpretativa, di cui all'articolo 5 del decreto-

legge 21 ottobre 2021, n. 146, e dal successivo chiarimento fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022;

in particolare, il richiamato comma 831, del quale le aziende produttrici chiedono l'applicazione, prevede una particolare disciplina tariffaria agevolata relativa alle occupazioni effettuate per l'erogazione di pubblici servizi a rete, precisando che il canone è comprensivo "di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete";

in relazione a quest'ultima precisazione, secondo la norma di interpretazione autentica (articolo 5, comma 14-*quinques*, del decreto-legge n. 146 del 2021) "per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro";

il Ministero dell'economia, nella risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022, ha sostenuto che fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, a cui fa riferimento la norma interpretativa, che beneficino del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica "sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale";

a parere del Ministero, quindi, sarebbe irrilevante la circostanza che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di "trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale" e non anche a quella di produzione, dal momento che dette fasi sarebbero richiamate dal legislatore a mero titolo esemplificativo;

alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9697/2022 che, richiamando la linea interpretativa ministeriale, attribuisce all'attività di produzione dell'energia elettrica natura strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, modificando così il suo precedente orientamento espresso, più volte, su un'analogha disposizione prevista dalla disciplina COSAP (poi sostituita dal canone unico patrimoniale);

con il precedente orientamento, infatti, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l'attività di produzione dell'energia è un'attività presupposta alla successiva erogazione del servizio energetico, escludeva la sussistenza della caratteristica della strumentalità in funzione della loro autonomia e distinzione, anche economica, e della loro appartenenza a segmenti di mercato diversi (sezione V, sentenza n. 2572/2019; si vedano ancora le sentenze nn. 1786-1788/2013 e n. 3810/2013);

il prevalere dell'orientamento favorevole al riconoscimento della natura strumentale dell'attività di produzione dell'energia comporta un evidente e grave danno a tutti gli enti interessati, i quali, a fronte di uno sfruttamento intensivo del proprio territorio da parte delle aziende produttrici, con un'occupazione del suolo che può variare da centinaia a migliaia di metri, incassano un canone annuale di soli 800 euro;

in conclusione, si tratta di un sacrificio economico a carico della collettività del tutto ingiustificato, se riferito all'attività di produzione dell'energia elettrica che, rispetto alle attività relative alle fasi successive della filiera (di trasmissione e dispacciamento), espressamente indicate nella norma interpretativa, si connota per svolgersi in un segmento di mercato libero con prezzi non imposti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, posto che l'attività di produzione presenta una natura prevalentemente commerciale, indiscutibile fonte di profitto e, allo stesso tempo, diversamente da quella di erogazione, non viene svolta direttamente a beneficio dei cittadini utenti, non intenda assumere adeguate misure perequative, mediante un apposito intervento legislativo, al fine di evitare l'ingiustificata sottrazione di risorse economiche in capo agli enti interessati.

(3-00927)

(già 4-00884)

[PIRRO](#), [CASTELLONE](#), [MAIORINO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [TREVISI](#), [BEVILACQUA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sono ormai due Legislature che il Parlamento è impegnato a individuare delle soluzioni normative volte a consentire l'accesso ai pazienti alle terapie avanzate (ATMP- *Advanced therapy medicinal*

products, come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004). I medicinali per terapie avanzate, a differenza dei farmaci tradizionali, possono svolgere sia una funzione «curativa» sia una funzione «trasformativa», ossia essere in grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente, e offrono soluzioni *one shot*, che prevedono spesso un'unica somministrazione da effettuare presso centri altamente specializzati e ad alto costo;

la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tali terapie sono estremamente complessi e costosi. L'impatto di tali costi, tuttavia, è ampiamente compensato dai benefici clinici, terapeutici, sociali ed economici che si producono nel tempo, la cui portata deve necessariamente essere considerata e caratterizza la spesa sostenuta per le terapie avanzate in termini di investimento e non già di mero costo;

le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il Fondo unico per i farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 35-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro annui che concorrono, letteralmente, «al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi»;

entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie avanzate a livello globale, in grado di curare oltre 350.000 pazienti;

la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a garantire l'accesso a queste nuove terapie da parte di tutti i pazienti potenzialmente eleggibili;

diviene, quindi, fondamentale l'adozione di misure strutturali e innovative che sappiano rendere accessibili ai pazienti e sostenibili per i servizi sanitari le suddette terapie, come riconosciuto a più riprese nel corso della XVIII Legislatura;

già con l'ordine del giorno 9/01334-AR/185, accolto in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2017 come raccomandazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 dicembre 2018, si è riconosciuta l'esigenza di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'acquisto dei farmaci innovativi particolarmente costosi, come le nuove terapie geniche, anche attraverso lo studio di nuovi «modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione» (nella medesima prospettiva: gli ordini del giorno n. 9/3424/72 e n. 9/3424/137, accolti in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 dicembre 2021; la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nel parere reso sul Documento di economia e finanza per il 2021);

le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di relazione) uno specifico impegno in tal senso;

l'ordine del giorno n. 9/3166/47, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 29 giugno 2021, in occasione dell'esame del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha ribadito la necessità di «inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria e ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione di AIFA, avente l'obiettivo di individuare innovativi modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse e che ne garantiscano un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili» (in termini analoghi, si cita anche l'ordine del giorno G/2320/49/5, presentato in Senato nel corso dell'esame del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, nonché, in occasione dell'esame della legge di bilancio per il 2023, l'ordine del giorno G/442 Sez I/2/10, accolto dal Governo);

con decreto del 19 giugno 2023, il Ministro della salute ha istituito, presso lo stesso Ministero, il Tavolo tecnico sulle terapie avanzate, individuando quindi finalità e componenti, il quale però non risulta ad oggi essersi mai effettivamente riunito, e quindi non operativo;

più recentemente, è stato accolto l'ulteriore ordine del giorno G/912/15/5 nell'ambito dell'esame per la conversione in legge del cosiddetto decreto-legge Anticipi (decreto-legge n. 145 del 2023), firmato trasversalmente e sostenuto dall'Intergruppo innovazione sostenibile in sanità, con il quale si è

impegnato il Governo ad istituire un fondo dedicato all'acquisto delle terapie avanzate per la cura di malattie rare, individuando per il suo utilizzo degli specifici criteri di accesso, che tengano conto dei significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti con conseguente riduzione dei costi per il sistema, modelli di pagamento pluriannuali condizionati a risultati attesi, modelli di misurazione dei benefici attesi previdenziali ed economici, nonché dei risparmi generato per il servizio sanitario nazionale dalla loro somministrazione, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema Sanitario Nazionale (in tal senso anche l'ordine del giorno 9/1627/119 relativo all'ultima legge di bilancio per l'anno 2024 recante lo stesso impegno);

ad oggi, gli altri Paesi europei, in particolare la Francia, stanno lavorando a una soluzione contabile strutturale, che possa garantire una sostenibilità economica delle terapie avanzate, garantendo così l'equo accesso alle stesse da parte dei potenziali pazienti;

l'Italia avrà la Presidenza del G7 2024, per il quale il Ministro della salute ha indicato quali priorità in tema di salute il rafforzamento dei servizi sanitari, la prevenzione e l'approccio *One Health*, ma ha evidenziato altresì l'importanza dell'innovazione e della ricerca, si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia ancora provveduto a convocare il Tavolo interministeriale sulle terapie avanzate, volto ad individuare una soluzione normativa per rendere sostenibile l'acquisto delle terapie avanzate, che possa tenere conto delle caratteristiche intrinseche delle stesse e della loro componente di spesa di investimento;

se e con quali tempistiche intenda convocare il suddetto Tavolo interministeriale, anche in vista delle valutazioni cliniche congiunte (JCA) che a decorrere dal 2025, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2282 sull'HTA, avranno ad oggetto proprio le terapie avanzate;

se non reputi importante inserire esplicitamente il tema delle terapie avanzate come priorità da discutere nell'ambito degli incontri relativi al G7 Salute.

(3-00928)

[PAITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" di Genova, dove la visita di istruzione per le classi quinte, con destinazione Berlino, avrebbe registrato numerose defezioni da parte delle studentesse e degli studenti a causa degli elevati costi di iscrizione: circa 700 euro a persona, cifra che supererebbe anche il tetto massimo fissato dallo stesso liceo per le visite di istruzione, pari a 600 euro;

sempre secondo organi di stampa, le gite scolastiche dai 3 ai 5 giorni avrebbero un costo medio che oscilla tra i 350 e i 600 euro, cifre senz'altro più contenute di quella stabilita dal liceo genovese, ma che per molte famiglie rappresentano un odioso ostacolo nel percorso di socializzazione e crescita dei propri figli;

esperienze, ricordi, condivisione e, spesso unica, occasione per viaggiare, le visite di istruzione rappresentano un momento imprescindibile nel percorso di formazione di studentesse e studenti;

le agevolazioni pubbliche finanziate per consentire l'accesso alle gite scolastiche non sono sufficienti, soprattutto perché riservate a una ristrettissima platea di famiglie, senza considerare che a causa dell'inflazione, dell'aumento delle rate dei mutui e dei finanziamenti oggi anche famiglie con ISEE sopra i 5.000 euro non possono permettersi di far partecipare i propri figli ai viaggi di istruzione e spesso, se ci riescono, è solo grazie a enormi sacrifici,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere i costi dei viaggi di istruzione accessibili per tutti e per evitare che istituti, scuole e licei organizzino gite dai costi proibitivi, trasformando un passaggio fondamentale della crescita degli alunni che dovrebbe fungere da momento di condivisione e socializzazione in una sorta di lusso accessibile solo per le famiglie più abbienti o a fronte di enormi sacrifici per l'economia familiare.

(3-00930)

[TURCO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nei giorni scorsi sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stato pubblicato un

progetto, in stato di procedura di verifica amministrativa, relativo alla creazione, nell'area del mar Piccolo di Taranto, di un parco fotovoltaico galleggiante (*offshore*) di potenza 100 megawatt con annessi impianto di produzione di idrogeno verde da 25 megawatt, impianto di mitilicoltura e strutture relative al turismo sostenibile e relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale;

il progetto coinvolgerebbe l'area del sito di interesse nazionale del comune di Taranto che ricade in parte nella porzione di mar Piccolo posta sotto sequestro penale dalla magistratura;

la società proponente, M Floating Mar Piccolo S.r.l., costituita il 23 giugno 2023 e con sede legale a Milano, ha presentato istanza per ottenere un provvedimento unico in materia ambientale (ai sensi del PNIEC e del PNRR) al Ministero il 5 gennaio 2023, sebbene attualmente la documentazione non sia stata ancora pubblicata sul sito del Ministero;

il progetto è stato presentato solo in data 1° febbraio 2024 a grandi linee dalla società all'amministrazione comunale, che non ha fatto nessun tipo di pubblicità;

considerato che:

i mitilicoltori di Taranto hanno già pagato sulla propria pelle i danni provocati dall'inquinamento e da politiche che hanno assecondato ai propri scopi e servitù il mar Piccolo, sottraendolo a quelle naturali vocazioni produttive che rappresentano l'unica attività ecosostenibile;

la mitilicoltura tarantina è già alle prese con una grave crisi determinata dall'innalzamento della temperatura del mare, della scorsa estate, che ha compromesso la produzione di mitili di circa il 50 per cento;

nonostante i tanti milioni di euro destinati, risulta in fase di stallo l'attività di bonifica dei sedimenti del primo seno del mar Piccolo, una delle più importanti aree di Taranto, sia dal punto di vista identitario sia per le attività economiche che lì venivano effettuate;

rilevato che:

la realizzazione nel mar Piccolo di tali impianti potrebbe incidere in maniera rilevante e irreversibile sul già compromesso e fragile ecosistema del bacino;

il mar Piccolo andrebbe semplicemente tutelato e recuperato assieme alle riserve naturali insistenti;

la mitilicoltura tarantina andrebbe salvaguardata e rilanciata in quanto storico ed importante segmento identitario delle attività produttive del territorio, dove operano centinaia imprese e lavoratori,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Ministro in indirizzo introdurre misure a tutela dell'ecosistema del bacino del mar Piccolo anche a salvaguardia della continuità produttiva dei mitilicoltori tarantini;

se intenda valutare l'utilizzo di altre aree dismesse rientranti nel SIN per la realizzazione del progetto, in modo da associare ad esso anche attività di recupero e riqualificazione del territorio.

(3-00931)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ZULLO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, recante il "regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152", dispone che il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti;

l'attività dei patronati dovrebbe essere finanziata annualmente mediante un acconto ad inizio anno, calcolato in base all'attività dell'anno precedente, ed un saldo entro il 17° mese successivo alla chiusura di ogni annualità produttiva (legge 30 marzo 2001, n. 152, e il citato decreto ministeriale);

da tempo i saldi delle annualità vengono erogati con ritardi gravissimi: basti pensare che il saldo dell'annualità 2013 è stato erogato solo nel 2018; il saldo del 2014 e un ulteriore acconto sul saldo 2015 sono stati erogati solo a dicembre 2022;

nel febbraio 2022, in occasione di un incontro con i patronati, la competente direzione del Ministero ha assicurato che il saldo dei finanziamenti spettanti ai patronati per l'annualità 2016 sarebbe stato erogato entro l'anno. Tuttavia, alla fine del 2023, ancora il saldo 2016 non è stato erogato;

da informazioni pervenute da alcuni patronati, sembra che il Ministero abbia comunicato che non sarà erogato alcun saldo né ulteriore acconto entro la fine dell'anno;

il TAR e il Consiglio di Stato hanno condannato il Ministero all'erogazione dei saldi delle annualità 2017 e 2018; nonostante ciò, tale erogazione non risulta interamente ottemperata dal Ministero, bensì i saldi restano in sospeso, a causa della necessità di recuperare, per quelle annualità, le ingenti somme erroneamente erogate in esubero in favore di alcuni patronati rispetto a quanto loro spettante in base all'effettiva attività svolta;

la mancanza di certezza dei finanziamenti sta causando la crisi finanziaria per alcuni patronati, portandoli ad una grave instabilità per la loro stessa struttura e per i dipendenti,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto esposto e quali azioni urgenti intenda intraprendere.

(3-00929)

[D'ELIA](#), [NICITA](#), [SENSI](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 4 febbraio 2024, Ousmane Sylla, un ragazzo di 22 anni della Guinea trattenuto presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria a Roma, si è tolto la vita impiccandosi alla grata del reparto dove si trovava;

il ragazzo aveva già trascorso tre mesi nel CPR di Milo, una frazione del comune di Trapani, dove si trovava dal 14 ottobre scorso, a seguito di un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Frosinone, prima di essere trasferito a Roma, a seguito di disordini che hanno reso inagibile lo stesso centro;

nel mese di novembre 2023, l'avvocato Caradonna fu nominato difensore d'ufficio di Sylla, ma poiché non riuscì a incontrare il suo assistito a causa dei problemi mentali dello stesso, scrisse al questore di Trapani, il 14 novembre scorso, allegando a supporto della sua richiesta di trasferire il ragazzo presso una "struttura più idonea e compatibile con il suo stato di salute mentale", la relazione psicosociale su Ousmane Sylla predisposta dalla dottoressa Antonella Ciotta, psicologa presso il CPR di Milo;

come riportato dalla relazione psicosociale, infatti, Sylla aveva problemi tali da rendere impossibile la convivenza con gli altri migranti;

nel respingere la richiesta di trasferimento, il questore di Trapani ha addotto come motivazione la certificazione sanitaria che attestava "l'idoneità" di Sylla "alla vita in comunità ristretta", ribadendo inoltre come il ragazzo si trovasse sotto un regime di monitoraggio costante da parte del personale della Cooperativa - Ente gestore del Centro, che aveva già provveduto a far effettuare un consulto psichiatrico da parte dell'ASP di Trapani, ad esito del quale non erano emerse "particolari criticità da comportare, allo stato, una dimissione dalla struttura per incompatibilità con il regime di vita in comunità ristretta";

a due mesi dalla richiesta avanzata dall'Avvocato difensore, Sylla è stato trasferito presso il CPR di Ponte Galeria, dove, in balia della disperazione e afflitto dall'impossibilità di lavorare e di aiutare la sua famiglia, si è tolto la vita;

a seguito del suicidio del ragazzo, all'interno del CPR sono scaturite ripetute proteste, durante le quali i migranti hanno bruciato coperte e dato luogo a disordini, al fine di denunciare le condizioni di degrado presenti nel centro;

quella stessa mattina, appena venuta a conoscenza del suicidio, la prima firmataria del presente atto si è recata presso il CPR di Ponte Galeria, insieme all'onorevole Riccardo Magi, al Garante dei detenuti del Lazio e alla Garante dei detenuti di Roma Capitale. Durante la visita l'interrogante e le autorità presenti hanno tentato di ricostruire, insieme agli operatori e agli altri migranti trattenuti nello stesso reparto di Ousmane Sylla, cosa fosse successo nelle ore immediatamente precedenti e successive al suicidio;

la tensione era tale che, mentre l'interrogante e le altre autorità si trovavano in infermeria per un colloquio con il personale, sono stati costretti ad allontanarsi per motivi di sicurezza;

circa trenta persone presenti nel Centro hanno cercato di forzare le grate della struttura e hanno iniziato a tirare pietre contro il personale, tentando poi di sfondare una porta e di incendiare una macchina

della Polizia. Le Forze dell'ordine hanno risposto con il lancio di lacrimogeni per placare la protesta, al termine della quale sarebbero quattordici le persone arrestate e tre gli agenti rimasti feriti nelle colluttazioni;

considerato che:

il motivo della sommossa è legato al sovraffollamento del Centro, ai tempi lunghi di detenzione forzata e alle condizioni di vita assolutamente lesive della dignità dei migranti, al punto di essere causa di gesti disperati, come procurarsi la frattura degli arti da soli pur di poter uscire dal Centro;

il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, cosiddetto "decreto Cutro", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno esteso la durata del trattenimento dei migranti nei CPR fino ad un periodo di diciotto mesi;

già tristemente noti alla cronaca per le condizioni detentive al limite del disumano, i CPR si confermano luoghi di detenzione, nei quali i migranti sono stipati senza alcun riguardo per i diritti umani e, spesso, senza neanche la possibilità di essere rimpatriati, dal momento che, come nel caso della Guinea, mancano accordi con i Paesi di origine, si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sul tragico suicidio di Ousmane Sylla;

per quali motivi la relazione della dottoressa Ciotta sia stata ignorata e per quali motivi il questore di Trapani abbia rifiutato il trasferimento del ragazzo in un'altra struttura "più idonea e compatibile con il suo stato di salute mentale", al fine di individuare eventuali responsabilità, comportamenti negligenti od omissivi ed errori di valutazione che hanno causato il tragico epilogo;

quali siano le misure in materia di prevenzione del rischio suicidario all'interno dei CPR e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché sia garantito il pieno rispetto dei diritti fondamentali nei CPR presenti su tutto il territorio nazionale.

(3-00932)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[POTENTI](#), [MURELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da metà gennaio 2024 in Toscana si sono registrati 11 casi di vaiolo delle scimmie, nove dei quali su soggetti residenti nel territorio dell'azienda USL Toscana centro, uno su un soggetto residente nel territorio dell'azienda USL Toscana nord-ovest ed uno su un soggetto residente nell'azienda USL Toscana sud-est;

si tratta di un tipo di infezione virale che inizia con febbre, mal di testa, dolori muscolari e spossatezza e presenta una durata dei sintomi che va dai 5 ai 21 giorni;

in base alle ricostruzioni giornalistiche sembrerebbe che per la quasi totalità i contagiati residenti in Toscana abbiano in comune la frequentazione di un locale della provincia di Firenze;

considerato che, in base al rapporto congiunto dell'European centre for disease prevention and control e dell'Organizzazione mondiale della sanità, tra metà dicembre 2023 e metà gennaio 2024 in Europa ci sono stati 138 casi di infezione, in prevalenza in Spagna e in Germania e, a seguire, in Italia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente porre in essere le necessarie iniziative di competenza, in particolare affinché l'Istituto superiore di sanità e i centri specializzati in malattie infettive siano allertati e mettano in atto tutte le misure preventive più efficaci a garanzia della tutela della salute dei cittadini italiani.

(4-00995)

[POTENTI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il "Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale";

il regolamento prevede che prodotti come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e loro derivati come il cioccolato o il pellame possano essere distribuiti solo se le materie prime sono

state prodotte in terreni disboscati dopo il 31 dicembre 2020, se siano oggetto di una dichiarazione di *due diligence* e se siano state realizzate nel rispetto delle normative del Paese in cui vengono prodotte; come si apprende, l'amministratrice delegata di Illycaffè ha denunciato il rischio per le importazioni di caffè dall'Etiopia dall'anno prossimo, perché il Governo di Addis Abeba non permetterebbe attualmente alle imprese di registrare le coordinate GPS delle piantagioni e di mandare un inviato sui terreni, che possa verificare il rispetto delle normative nazionali e di quelle sui diritti umani, così come richiesto dal Regolamento UE,

si chiede di sapere:

quali interventi il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda adottare per dare soluzione alla problematica riportata in premessa, che rischia di inficiare l'attività degli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento del caffè per l'adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2023/1115;

se intenda valutare l'opportunità di strutturare un tavolo tecnico per coordinare, con gli operatori del settore, opportune strategie di indirizzo volte a superare le potenziali difficoltà operative derivanti dall'applicazione del Regolamento citato.

(4-00996)

[GASPARRI, LOTITO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

raggiunta l'intesa nella Conferenza Stato-Regioni, è stato adottato il decreto 23 giugno 2023 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che aggiorna le tariffe per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, al termine di un lungo *iter* iniziato con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che ha ridefinito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza;

già nella fase istruttoria, uno studio indipendente di SIBioC (Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica), in collaborazione con Gene.sys, basato sul metodo di *activity based costing*, aveva dimostrato sottostime dal 20 all'80 per cento dei costi reali;

partendo dalla base dati posseduta da "E-Valutate" relativa a 25 unità di laboratorio italiane, per 75 sedi di produzione, e applicandola a 21 prestazioni di biochimica clinica, tra i maggiormente rappresentativi per volumi economici di "fatturato", lo studio mostra l'assoluta insufficienza delle nuove tariffe proposte a sostenere i costi reali nella maggior parte delle situazioni;

risultano fissate al TAR del Lazio le udienze di merito per svariati ricorsi presentati da associazioni di categoria della sanità avverso il nuovo nomenclatore sanitario;

i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali del settore, riunite sotto la sigla UAP (Unione ambulatori e poliambulatori), hanno denunciato il metodo evidentemente incompleto e contraddittorio utilizzato per definire i costi *standard* e, quindi, le tariffe, da cui l'impossibilità di proseguire nelle proprie attività;

il nuovo nomenclatore trova applicazione anche nel comparto pubblico, già afflitto dalle ben note criticità, soprattutto in termini di liste d'attesa, con il conseguente peggioramento dei disavanzi e delle condizioni dell'assistenza ai cittadini, a carico dei quali ricadranno le diseconomie;

un'ulteriore disparità si verrà a creare tra cittadini di Regioni che potranno prevedere un'eventuale remunerazione aggiuntiva alle tariffe (art. 2, comma 2, del decreto ministeriale) e quelle le cui condizioni finanziarie non lo consentiranno;

tale situazione, oltre ad essere illegittima, mette a rischio l'equilibrio economico delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché la qualità dei servizi erogati ai cittadini,

si chiede di sapere se tale situazione sia nota al Ministro in indirizzo e quali misure intenda adottare per riequilibrare la situazione.

(4-00997)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

con una nota del 4 febbraio 2024, l'amministrazione dell'aviazione civile cinese (CAAC) ha informato, relativamente alla gestione delle rotte aeree nel tratto di mare fra la Repubblica Popolare Cinese e Taiwan, della decisione di "cancellare le misure di compensazione da nord a sud per la rotta M503 a partire dal 1° febbraio";

nella medesima nota CAAC ha informato della decisione di voler mettere in funzione le rotte di collegamento W122 e W123 della M503 per volare da ovest a est, nel tentativo di migliorare l'efficienza operativa dello spazio aereo;
tale decisione, secondo quanto riportato da un comunicato del Ministero degli affari esteri di Taiwan, comporterebbe la revoca di fatto di un accordo già raggiunto nel 2015;
sempre secondo quanto comunicato dal Ministero di Taiwan, la scelta unilaterale dell'ente dell'aviazione civile cinese, oltre ad essere in contrasto con le norme previste dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), non essendo stata discussa e condivisa, minerebbe i rapporti stessi fra i Paesi;
la tensione politica fra i soggetti interessati nella zona dello stretto di Formosa, già elevata nei mesi scorsi, rischia di aumentare ancora di più, limitando pertanto la necessaria serenità per un dialogo fra le parti;
alla luce dei rapporti politici ed economici che coinvolgono anche l'Italia, nonché svariate aziende che investono nella zona interessata,
si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in merito ai fatti elencati in premessa, e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, di concerto con la comunità internazionale, al fine di evitare pericolose *escalation* che possano minare la sicurezza dell'area, e al contempo tutelare i soggetti italiani presenti sui territori interessati.

(4-00998)

[MARTON](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

STMicroelectronics NV è un'azienda italo-francese produttrice di componenti elettroniche a semiconduttori quotata alla borsa di Parigi, New York e Milano;

l'azionista di riferimento è la STMMicroelectronics holding NV che detiene circa il 27,50 per cento delle azioni ed è di proprietà per il 50 per cento del Ministero dell'economia e delle finanze dello Stato italiano e per il restante 50 per cento da un fondo di proprietà dello Stato francese;

rilevato che:

vi è stato il licenziamento di una lavoratrice impiegata presso l'ufficio postale interno dell'azienda, che vi era stata spostata da circa due anni dal reparto produzione per motivi di salute. Per tale motivo la lavoratrice aveva anche un trattamento economico inferiore rispetto ai due colleghi uomini impiegati nello stesso ufficio, pur essendo comunque in possesso del diploma di scuola superiore. La decisione dell'azione di procedere al licenziamento è dovuta ai problemi di salute che hanno determinato il ricollocamento;

è da considerare che il valore delle azioni della società è passato da circa 14 euro di 5 anni fa, agli attuali 42 euro e che pertanto l'azienda gode di buona salute economica e finanziaria;

accertato che in un comunicato stampa sul sito aziendale del 20 aprile 2023 si legge: "ST ha inoltre continuato a porre le persone al primo posto, anche attraverso azioni e iniziative di formazione volte a supportare una cultura più diversificata e inclusiva; ha inoltre realizzato ulteriori progressi in termini di salute e sicurezza, attrazione dei talenti e coinvolgimento, conseguendo fra gli altri i seguenti risultati",
si chiede di sapere:

se il Ministro dell'economia sia a conoscenza dei motivi del licenziamento della risorsa impiegata presso lo stabilimento di Agrate Brianza e se non ritenga in qualità di azionista di riferimento di chiedere spiegazioni alla STMMicroelectronics visto che il comportamento tenuto contraddice con la strategia aziendale in tema di risorse umane pubblicizzata dall'azienda;

se non si ritenga di rivedere la disciplina dei licenziamenti individuali che, anche alla luce di recenti sentenze della Corte costituzionale, rischiano di favorire una logica di profitto rispetto alla tutela dei posti di lavoro;

come si intenda intervenire per tutelare quei lavoratori ultracinquantenni che vengono espulsi dal mercato del lavoro e che non sono prossimi alla pensione.

(4-00999)

[MENNUNI](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'interno.* - Premesso che:

Via Giulia, che prende il nome dal pontefice Giulio II il quale ne affidò a Donato Bramante il progetto per la sua realizzazione, costituisce una delle vie più importanti di Roma, conosciuta in Italia ed all'estero;

dall'anno 2021, dopo la costruzione di un parcheggio interrato tra il liceo "Virgilio" e la sede della Direzione investigativa antimafia (DIA), al fine di recingere un giardino pubblico mai realizzato, vi è stata edificata una muraglia alta quasi cinque metri, oggetto di vibrante proteste da parte dei cittadini, espresse in numerosi *sit-in* e di attenzione da parte della stampa (tra i molti articoli: "Il Corriere della sera" del 17 aprile 2023 "La Repubblica" del 27 giugno 2023) e della trasmissione "Striscia la Notizia" del 9 febbraio 2023;

all'interrogante risulta che il permesso di costruire l'autorimessa interrata, rilasciato il 2 gennaio 2015 a seguito della delibera della Giunta capitolina n.195 del 2014, che escludeva espressamente le "sistemazioni di superficie", non prevedeva la realizzazione di alcun manufatto esterno e la successiva delibera della Giunta capitolina n. 236 del 2020, che ha approvato "il progetto tecnico complessivo della sistemazione superficiale", non avrebbe autorizzato né legittimato l'edificazione del muro, l'occupazione della parte di via Giulia in corrispondenza del muro, né tantomeno l'impedimento del transito anche pedonale nel limitrofo vicolo delle Prigioni;

rappresentanti della cittadinanza espongono che gli interventi edilizi necessari per la costruzione del muro sono stati realizzati nel periodo di *lockdown*, in assenza di un "cartello di cantiere", da cui risultassero i dati necessari, conformemente a quanto dispone l'art. 27 del Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) e l'art. 63 del Regolamento generale edilizio di Roma Capitale. Il cartello, esposto solo ora dopo apposita richiesta al responsabile del procedimento (con PEC del 3 dicembre 2023), riguarda esclusivamente i "Lavori relativi al giardino di via Giulia. Sistemazione superficiale del parcheggio interrato", senza alcun riferimento al muro, alle restanti opere, in mancanza della indicazione del proprietario, ovvero della pubblica amministrazione da cui dipende il lavoro e della relativa data di inizio;

al fine di ottenere chiarimenti ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa (legge n. 241 del 1990), in data 6 novembre 2021, veniva indirizzata alla Polizia Locale di Roma Capitale una istanza per acquisire conoscenza del titolo autorizzatorio per la costruzione del muro (ben distinto da quello del parcheggio interrato) presentata dall'avv. Vico Vicenzi, congiuntamente a numerosi cittadini. L'istanza, nonostante i solleciti indirizzati al Sindaco e al Presidente del I Municipio (rispettivamente in data 19 gennaio 2023 e 1° febbraio 2023) è rimasta senza risposta, tanto che è attualmente pendente un procedimento presso il GIP del Tribunale di Roma (81443/23) per opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del P.M. della denuncia per omissioni di atti di ufficio;

considerato che vi è timore per la sicurezza del quadrante, dal momento che la realizzazione di un muro così elevato del giardino, separando visivamente tale area dalle arterie stradali limitrofe, scoraggerebbe la frequentazione della cittadinanza che non si sentirebbe in sicurezza, favorendo così frequentazioni ambigue, balordi o senza fissa dimora con il pericolo, in particolare nelle ore notturne, che detto giardino diventi sede di degrado e di commissione di reati, a poca distanza da istituti di istruzione pubblica e di sedi che ospitano delicate e importanti attività di sicurezza nazionale, si chiede di sapere:

se al ministro della Cultura risulti quali atti ispettivi, pareri, prescrizioni, autorizzazioni abbia posto in essere la competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, nell'espletamento delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, insistendo l'area in zona soggetta ad autorizzazioni e alla vigilanza dell'organismo citato;

quali iniziative si intenda assumere per porre fine al degrado, storico ed architettonico di via Giulia, considerato altresì che nell'edificazione del muro e alle altre opere realizzate si sarebbe proceduto al seppellimento di un importante reperto archeologico, le "stabulae di Augusto", che la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma, con un parere del 4 febbraio 2014, aveva proposto di costituire in un'apposita "area musealizzata", ovvero di consentirne l'interramento con "modalità che ne assicurino l'integrale conservazione" e per verificare se tali condizioni siano state rispettate;

quali iniziative si intenda assumere al fine della verifica in ordine alla legittimità dei lavori di

edificazione delle opere descritte, la cui esecuzione è condizionata dal rilascio degli specifici provvedimenti autorizzatori previsti dalla legge sia per i soggetti pubblici che per quelli privati; se a seguito della costruzione di detta muraglia il ministro dell'Interno abbia valutato con attenzione il livello di sicurezza, sia delle limitrofe sedi amministrative e civili (istituti scolastici e da sedi che ospitano delicate e importanti attività di sicurezza nazionale), sia dell'area interna destinata a giardino, dal momento che l'innalzamento di un muro così elevato, separando visivamente la strada dal giardino, con il potenziale pericolo di isolare tale area dall'esterno, può divenire una zona franca per la commissione di reati.

(4-01000)

[SISLER](#), [BERRINO](#), [RAPANI](#), [RASTRELLI](#), [CAMPIONE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'ordine degli avvocati e la camera penale di Milano, nelle persone dei presidenti, avvocati Antonio La Lumia e Valentina Alberta, hanno stigmatizzato, congiuntamente e con lettera, che l'avvocato Alessia Pontenani, iscritta al foro di Milano, difensore della signora Alessia Pifferi, di 37 anni accusata di essere la responsabile del decesso della figlia Diana di 18 mesi, risulta essere indagata, insieme a due psicologhe nell'ambito del processo a carico della sua assistita, per il reato di falso ideologico in relazione alla formazione del diario clinico dell'imputata, attualmente sottoposta a custodia cautelare; l'avvocato Pontenani, senza riceverne adeguata comunicazione preventiva, ha appreso dai mezzi di informazione di essere indagata, circostanza questa che viola il principio di presunzione di innocenza e lede indebilmente la sua immagine professionale;

come si legge nella lettera dei presidenti "la peculiarità di questo caso è però nel fatto che il pubblico ministero - oppostosi nel processo all'ammissione di una perizia sulla capacità dell'imputata, richiesta anche sulla base del diario clinico - ha ritenuto di iscrivere nel registro delle notizie di reato anche il difensore a processo in corso";

in tale contesto appare quantomeno inusuale l'urgenza di compiere atti di indagine dato che i documenti, custoditi all'interno di un istituto penitenziario, non sembrano essere soggetti a pericolo di dispersione;

il pubblico ministero Rosaria Stagnaro, titolare dell'esercizio dell'azione penale insieme al collega Francesco De Tommasi, avrebbe deciso di restituire la delega a rappresentare l'accusa al procuratore capo di Milano poiché da quanto si apprende dagli organi di stampa è "in totale dissonanza con la linea tenuta dal collega De Tommasi" e non era stata informata dallo stesso dell'attivazione della costola parallela del processo che vede iscritti l'avvocato Pontenani e le due psicologhe,

si chiede di sapere, considerata l'anomalia dei fatti esposti, se il Ministro in indirizzo ne sia a conoscenza e abbia disposto delle verifiche in merito.

(4-01001)

[PAITA](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

solo in Liguria sono oltre 14.000 le persone che, per assenza o debolezza del segnale, non riescono a vedere i programmi RAI, nonostante paghino regolarmente il canone;

imporre un prelievo per un servizio che poi non viene reso rappresenta un doppio pregiudizio, soprattutto laddove tali carenze o assenza di segnale preclude a intere comunità di beneficiare di programmi e servizi pagati con risorse pubbliche;

tale preclusione si ripercuote anche sul piano sociale, perché impedisce alle persone interessate anche solo di poter condividere, confrontarsi e discutere su programmi di interesse generale o di portata nazionale (come l'imminente *festival* di Sanremo);

simili pregiudizi riguardano in particolare diverse zone della Liguria, regione la cui orografia non facilita affatto la ricezione del segnale RAI, ma che nel 2024 non può vedersi precluso l'accesso alla TV pubblica,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire al più presto la piena funzionalità e accessibilità ai programmi RAI su tutto il territorio ligure e in tutte quelle zone del territorio nazionale, in cui le comunità residenti non possono accedere, o hanno difficoltà di accesso, ai

programmi RAI;

se non intenda prevedere delle forme di rimborso dei canoni riscossi da parte delle persone che li hanno versati, nonostante non ricevano i segnali RAI.

(4-01002)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00931 del senatore Turco, sul progetto di un parco fotovoltaico nel mar Piccolo di Taranto;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00928 della senatrice Pirro ed altri, sulle misure per facilitare l'accesso dei pazienti alle terapie avanzate.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00985, del senatore Enrico Borghi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 137a seduta pubblica del 18 dicembre 2023, a pagina 18, sotto il titolo "Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento", alla penultima riga del secondo capoverso, sostituire le parole "alla 8a Commissione permanente" con le seguenti: "alla 8a e alla 9a Commissione permanente".

1.5.2.3. Seduta n. 155 del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

155a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulle accuse rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre

***VERDUCCI (PD-IDP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, la ringrazio per aver accolto la richiesta del Partito Democratico e averci dato la parola fuori dall'ordine del giorno, ma è una questione che deve essere portata in quest'Aula.

Deve essere portata in quest'Aula una vicenda, inquietante nella sua enorme falsità, che riguarda la senatrice Liliana Segre e ci riguarda tutti per l'autorità morale che la senatrice Liliana Segre infonde a questa Assemblea, a questo nostro Senato della Repubblica. Gira da diversi giorni sui *social*,

ripetutamente, un video di Elena Basile, ex funzionaria del Ministero degli affari esteri, nel quale accusa la senatrice Segre, insistentemente, di lamentarsi e piangere solamente i bambini ebrei. Sono parole molto dure quelle che vengono rivolte alla senatrice Segre e le voglio qui riportare: «Cara signora, possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero di bambini ebrei?» E ancora, paragonando addirittura la senatrice Segre all'atteggiamento dei nazisti, «molto buoni con i loro bambini nazisti; una morale che si rivolgeva solo agli ariani e ai bianchi», chiede alla senatrice: «Lei vuole imitarli?».

Signora Presidente, non possiamo lasciare sotto silenzio queste parole che hanno provocato lo sdegno di tutti i cittadini italiani. (*Applausi*). Lo sdegno per l'offesa a Liliana Segre, al suo sentimento, alla sua etica e al suo comportamento testimoniato in Senato e ancor prima fuori di qui, nell'incontro con le scuole e nel suo insegnamento alle nuove generazioni. Non c'è niente di più falso, Presidente, nelle affermazioni rivolte da Elena Basile a Liliana Segre.

Liliana Segre, con la sua forza e la sua semplicità, come fanno tanti colleghi che sono qui, che la conoscono e la ammirano, in questi giorni e in queste settimane di profondo tormento, dopo gli avvenimenti del 7 ottobre, ha parlato a più riprese dell'angoscia e dell'incapacità di riuscire a dormire, le ore sveglia, l'angoscia per quello che accade e, in particolare, dentro un conflitto terrificante, l'angoscia per la morte dei bambini. Sono parole di Liliana, signora Presidente, quelle che voglio citare adesso: «Provo pietà per tutti i bambini, che sono sacri senza distinzione di nazionalità e di fede, che soffrono e muoiono. Che pagano perché altri non hanno saputo trovare la via della pace». «Bambini uccisi per l'odio degli adulti, loro che sarebbero il futuro di popoli fratelli; non c'è notte che non stia sveglia, io che sono una nonna disperata»: queste sono le parole di Liliana Segre. (*Applausi*). E queste parole, questo monito, dicono l'enorme falsità che le si rivolge contro.

Mi conceda un altro minuto, signora Presidente, perché so di interpretare i sentimenti suoi e di tutta l'Assemblea. Voglio sottolineare l'offesa a Liliana Segre per questa falsità, per il paragone con il comportamento dei nazisti; lei, Liliana, sopravvissuta ad un campo di sterminio dove era stata condotta da bambina - come i bambini che muoiono oggi - a morire per la sola colpa di essere nata. Bambini che ancora oggi muoiono in tutto il mondo per la sola colpa di essere nati, senza alcuna ragione. Liliana Segre, che è sopravvissuta a quel campo di sterminio, ha voluto fare della testimonianza un insegnamento morale, etico, un insegnamento repubblicano, suggellato dal conferimento del titolo di senatrice a vita nel gennaio 2018, nell'anniversario delle leggi razziali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per questo non smetteremo mai di ringraziare. (*Applausi*). Una testimonianza e un impegno etico, morale, politico, civile che sono l'antidoto più forte all'odio che oggi corrode le nostre democrazie.

Signora Presidente, c'è una ferita molto grande che riguarda tutti noi. Liliana, sopravvissuta al campo di sterminio, oggi, nella nostra Repubblica di cui è senatrice a vita, è costretta a vivere sotto scorta per una gigantesca onda d'odio che le si riversa contro, per la sua testimonianza e per il suo impegno. Anche queste affermazioni di Elena Basile rinfocoleranno questo odio, a cui Liliana non ha mai dato peso, rinfancata - come sappiamo - dall'amore gigantesco della gran parte della nostra popolazione, in particolare delle nuove generazioni, e soprattutto per la tenacia della sua forza, che vede nella Commissione contro le discriminazioni, che con determinazione Liliana Segre ha voluto che questo Senato istituisse e che lei oggi presiede, uno strumento formidabile affinché quel passato e quelle discriminazioni non tornino mai più.

Signora Presidente, voglio concludere questo intervento con le parole pronunciate nella nostra Commissione da Liliana Segre solamente poche settimane fa, dopo i fatti del 7 ottobre: «voglio continuare a coltivare la speranza, la fiducia, dirò l'utopia. L'utopia di un mondo che ripudia la guerra e il terrorismo, che ripudia l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni tipo di razzismo, ogni tipo di discriminazione, che contrasta l'odio con la cultura della pace, del confronto, del rispetto, della solidarietà». Sono queste le parole, signora Presidente, che faranno sempre di Liliana Segre un simbolo, il più amato, di cui si fregiano questa nostra Repubblica, questo nostro Senato, tutti i cittadini italiani. (*Applausi*).

[TERZI DI SANT'AGATA](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*). Signora Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola per dare un contributo semplice ma profondamente sentito a questa doverosa presenza e partecipazione all'affetto, alla dignità, al ruolo, allo straordinario esempio della senatrice a vita Liliana Segre, Presidente della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Confesso che questa mattina, nell'aprire le rassegne stampa un po' prima di venire in Senato, non potevo credere ai miei occhi nel leggere la viltà e l'ignominia degli attacchi provenienti da una persona che non nomino, che è appartenuta a una carriera della quale ho avuto l'onore di far parte e di servire al meglio delle mie possibilità e dei miei convincimenti di servitore dello Stato. Questa mattina ho letto delle offese così volgari, false e ignominiose, che sono state riprese da alcuni importanti quotidiani: alcuni, pochissimi, e forse uno solo, quasi a favore di quelle vergognose accuse e osservazioni; altri, la quasi totalità del mondo dell'informazione, indignati quanto siamo noi oggi in quest'Aula per le cose che sono state dette contro un esempio straordinario di senso morale, di convincimento e di dedizione per tutta la vita alla conoscenza di quello che è avvenuto in quei terribili anni, durante la guerra, con la Shoah, lo sterminio di sei milioni di ebrei. Penso al suo impegno per la conoscenza, la reazione e affinché nel mondo, ma nel nostro Paese *in primis* - dato che siamo responsabili di quello che avviene in Italia - queste cose non si potessero più neanche pensare, travisare, falsificare, come viene ancora fatto da alcuni autorevoli organi di stampa che riportano delle frasi di una persona ormai senza più alcuna credibilità da molto tempo, da quando è chiaramente allineata su posizioni di disinformazione e di falsità.

Questa mattina, arrivando in 4a Commissione, non avendo alcun titolo per fare dichiarazioni da Presidente della Commissione, ho ritenuto informalmente di accennare a tutti i colleghi presenti il mio pensiero e di sondare quello che loro pensassero. Mi è stato richiesto da tutti di avviare i lavori in modo da poter esprimere ufficialmente la posizione di tutti coloro che erano presenti questa mattina e che rappresentavano la Commissione che ho l'onore di presiedere. La posizione che la Commissione ha espresso è un senso di fortissima partecipazione, affetto e ammirazione per la senatrice Liliana Segre (*Applausi*); in assoluto un'ammirazione, un affetto e un impegno a seguire il suo insegnamento, la sua *leadership*, quanto ha portato avanti ogni giorno, con un coraggio straordinario che dimostra come per lei non è quella frase che in un certo momento ha pronunciato il 7 o l'8 ottobre (mi è sembrato di essere vissuta invano). Lo fa ogni secondo con noi e continuerà a farlo - e confidiamo in questo, nel suo ruolo e nella sua guida - vivendo per una causa, per la giustizia, per affermare la dignità degli esseri umani, la dignità degli italiani che sono consapevoli di quello che è accaduto e che non deve più accadere.

È stato innanzitutto questo il senso di quanto espresso all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e lo rappresento oggi con il mandato di tutti i membri della Commissione. (*Applausi*). Insieme a questo, c'è un senso di ammirazione e di impegno a seguire la senatrice Segre nella sua campagna anche da parte di alcuni di noi che sono membri della sua Commissione, a sottolineare il disgusto - mi consenta il termine - per le cose che sono state dette, sono parole che travisano non soltanto tutto quello che la senatrice Segre rappresenta, ma - come è già stato detto - che esprimono anche, a proposito dei bambini palestinesi - una frase è stata riportata da alcuni organi di stampa - la sua angoscia e il suo dolore per tutti i bambini che soffrono di un conflitto di cui è responsabile una forza terrorista che ha attaccato il 7 ottobre lo Stato di Israele in modo genocidario e inconcepibile. Il dolore che tutti avvertiamo con la senatrice Segre per la condizione dei bambini israeliani, palestinesi e di tutte le altre vittime di questi orrori, è stato espresso con convinzione e all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e oggi voglio renderne testimonianza.

Vorrei aggiungere, a nome del Gruppo politico che rappresento, Fratelli d'Italia, che questo episodio si colloca in una orrenda campagna di disinformazione contro i valori sacrosanti dell'Unione europea e della Costituzione italiana; una campagna di disinformazione che ha delle radici, delle strategie, degli obiettivi ben precisi, che sono quelli di confondere sempre e costantemente, di ribaltare i tavoli, di invertire i ruoli fra vittime e carnefici. Le vittime sono gli aggrediti, sono gli israeliani quando sono stati aggrediti nella loro esistenza da forze che negano lo Stato di Israele e gli aggressori sono le forze

guidate - come sappiamo - da un importantissimo Paese, dalla regione in Medio Oriente che, attraverso la sua *longa manus*, i suoi *proxies* - come si dice - continuano a organizzare attacchi nei confronti dello Stato di Israele e, su scala ancora più vasta, nei confronti di molti Paesi occidentali. Gli aggressori sono le forze come quella di Putin, non a caso sostenute anche militarmente con forniture militari da *proxies* iraniani e addirittura da milizie iraniane, nell'azione, anche questa per molti versi con caratteri di radicamento di un'identità, di una lingua, di una popolazione, di una Nazione che è la Nazione dell'Ucraina. Non voglio assolutamente confondere i due piani, che sono diversi. Oggi stiamo reagendo qui con queste dichiarazioni a un orrendo fatto di disinformazione avvenuto a danno della libertà di conoscere, del diritto di conoscere del popolo italiano e della nostra Nazione. È in tal senso che su questo aspetto specifico noi dobbiamo concentrare ulteriormente il nostro impegno politico - mi auguro in modo partecipato e consensuale - per lottare contro una disinformazione che diventa sempre più devastante e che continuiamo a trovarci dinanzi ogni giorno, di cui molti di noi fanno le spese, ma alla quale dobbiamo reagire con grande coraggio, dignità e volontà di riportare i fatti al loro posto e smettere di giocare e strumentalizzare voci malefiche di disinformazione, che vanno assolutamente condannate. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche a nome del Gruppo Forza Italia voglio esprimere la massima solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre per le volgari accuse che le sono state rivolte oggi sui giornali.

Come ricordava poc'anzi il presidente Terzi di Sant'Agata, il tema è stato affrontato anche in 4a Commissione e anche in quella sede ho esposto appunto la solidarietà, il sostegno e la condanna per quanto sta accadendo. Il presidente Liliana Segre è uno straordinario esempio di equilibrio, tolleranza, saggezza politica e quindi non merita quelle accuse. Credo che vada tuttavia rimarcato negativamente come taluni organi di stampa diano enfasi a tesi estremistiche che certamente non aiutano il dibattito politico a raggiungere quella serenità che sarebbe auspicabile. (*Applausi*).

[PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non avrei mai pensato di dover intervenire su una questione del genere, soprattutto a pochi giorni dalla commemorazione della Giornata della memoria e a pochi giorni dalla tristissima data del 30 gennaio, che segna l'anniversario della deportazione al campo di Auschwitz della presidente Segre, Presidente della nostra Commissione, ovviamente. Solo pochi giorni fa siamo stati con la Commissione, con il Presidente del Senato, con il sindaco di Milano e con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al binario 21, perché proprio lì la senatrice Segre ha voluto che ci fossimo tutti e soprattutto lei è stata disponibile ad esserci, per testimoniare e per farci da Cicerone durante la visita, un Cicerone ovviamente molto speciale.

Le parole che sono state pronunciate dalla signora Basile, soprattutto visto che è un'ex ambasciatrice, sono di una gravità inaudita, doppiamente gravi da un punto di vista sia umano che storico. Liliana Segre è innanzitutto una persona che ha sofferto molto e che sta continuando a soffrire, ancora di più in questo periodo, dal 7 ottobre scorso, come lei stessa continua a ripetere. Lei dice - come è stato ripetuto più volte - di avere l'impressione di essere vissuta invano, prima per quello che le è capitato quando, solo tredicenne, è stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz assieme al padre, che purtroppo lì ha perso la vita; e poi perché, nonostante abbia scelto, quando è diventata nonna, di cominciare a testimoniare pubblicamente la tragedia che ha vissuto, ha lavorato tanto con le scuole e ha lavorato tanto nella società civile per sensibilizzare e per portare avanti la memoria.

Lei non ha vissuto invano. Sono vane le parole di chi l'ha attaccata stupidamente. (*Applausi*). Accostare il pensiero di un'ex deportata, di una signora, ancor prima che una senatrice, al nazismo, dicendo che anche i nazisti avevano a cuore i loro bambini, ma solo i loro e non quelli degli altri, è follia. La senatrice Segre più volte ha ripetuto nelle interviste e anche nella nostra Commissione che è molto addolorata per la tragedia che stanno vivendo, in quella zona del mondo, in particolare i bambini. La parola "ebrei" io non l'ho mai sentita e sfido chiunque a dire che l'abbia mai pronunciata.

(Applausi).

Mi auguro che, come ha chiesto il figlio Luciano - ho letto le dichiarazioni sulla stampa e ho avuto il piacere di conoscerlo - la signora Basile si scusi, non tanto per evitare una querela, che immagino dovuta, ma proprio per una questione di dignità personale.

Quindi un grande saluto affettuoso alla senatrice Segre, a cui voglio molto bene e a cui immagino che tanti di noi vogliano bene. *(Applausi).*

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Presidente, questa mattina ho inviato una lettera a tutti i membri della Commissione antidiscriminazioni. Mi rivolgo in particolare alla vice presidente Mieli e al collega Verducci, che seguono costantemente i lavori di questa Commissione. Ve la voglio leggere.

«Carissimi, da un anno insieme sediamo sugli scranni della Commissione antidiscriminazioni, con l'onore più alto di essere presieduti da Liliana Segre.

Credo che proprio per questo dobbiamo tutti insieme sottoscrivere questa lettera per far sentire la nostra totale vicinanza ad una donna che quotidianamente e da sempre, con la sua storia e con le sue parole, è testimonianza dei valori più alti della Repubblica. Le frasi pronunciate da Elena Basile, due volte capo missione in Belgio e in Svezia con il grado di ministro plenipotenziario, contro la senatrice Segre sono di una gravità inaudita, prive di alcun fondamento e offendono non solo la senatrice Segre, ma tutti noi.» *(Applausi)*. «È per questo che credo sia necessario che la politica, le istituzioni e i membri della Commissione antidiscriminazioni, prima di tutti gli altri, si stringano tutti intorno alla senatrice Segre per stigmatizzare senza se e senza ma queste dichiarazioni profondamente offensive, che colpiscono al cuore tutta la nostra comunità. Cara Presidente, chi colpisce lei, colpisce tutti noi.»

(Applausi).

Vi prego di sottoscrivere questa lettera della Commissione perché noi abbiamo un compito alto.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 10,35)

(Segue PAITA). Liliana Segre ha sempre garantito all'interno della Commissione un lavoro egregio e pienamente rispettoso dei principi democratici e costituzionali. Credo che le si debba immediatamente inviare questa lettera e immediatamente chiedere una convocazione della Commissione antidiscriminazioni per far sentire alla presidente Segre la vicinanza di tutta l'Assemblea del Senato e - fatemi dire - di tutta la Repubblica italiana. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, anche da parte nostra vi è ovviamente la massima, la più ampia e pura solidarietà nei confronti della senatrice Segre. Simbolicamente sottoscriviamo immediatamente la lettera che ha appena letto la senatrice Paita. Credo che le farneticazioni dell'ex ambasciatrice Basile si commentino da sole. La senatrice Segre è un fulgido esempio, è una mente lucida non soltanto perché è il quadro vivente di un dramma che molti hanno purtroppo vissuto, ma anche per quello che oggi ci regala, per la sua lucidità, la sua forza e la sua capacità di indicarci un orizzonte di pace e di tolleranza.

Credo che le parole che ha dovuto subire oggi siano assolutamente inaccettabili. Leggo le parole che la senatrice Segre ha pronunciato a fine gennaio all'Università di Milano: «Ricordo la Shoah tutti i giorni. In Medio Oriente è la notte dei tempi, no alle vendette. Non ci dormo». Parla di tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo in quei territori e di tutte le guerre del pianeta.

Continuiamo quindi, da parte nostra, a seguire l'esempio della senatrice Segre, a cui va il nostro più caro abbraccio. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare e ringraziare il collega Verducci che oggi ha posto il problema. Lo ringrazio e mi ritrovo molto in quello che lui ha detto.

Vorrei sottolineare la mia solidarietà e quella del mio Gruppo alla senatrice Segre e non solo perché fa parte del Gruppo Misto, ma per la sua storia, per quello che rappresenta per tutti noi, con la sua

testimonianza e con i valori che ha espresso e ha portato in questo ramo del Parlamento. Sottoscrivo anch'io, e non solo simbolicamente, quanto proponeva la senatrice Paita. Come proposto dal senatore Verducci, vorrei anch'io che su tali questioni ci fosse una discussione aperta e che essa avvenga non solo in modo sporadico. Auspico che il Parlamento trovi il momento per poter discutere, perché l'odio che si sta seminando dentro il Paese va subito interrotto. Il Parlamento, quindi, deve discutere ed essere in grado di respingere accuse infamanti nei confronti di una persona che ha rappresentato e rappresenta degnamente tutto il nostro popolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Magni.

Mi associo ai giusti argomenti e alle parole che sono emerse, in maniera direi unanime, da parte di tutti i Gruppi. Abbraccio la senatrice Segre, che speriamo di vedere presto in Aula e a cui rivolgiamo un saluto. *(Vivi e prolungati applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Porto Romano» di Fiumicino, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sulla scomparsa di Maria Fida Moro

PRESIDENTE. Colleghi, ho una notizia purtroppo luttuosa: è morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un'altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere adesso un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale) (ore 10,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, qualche considerazione sulla riforma sulla base della mia esperienza personale. Io ho avuto tre processi e quattro assoluzioni. Ovviamente di queste quattro assoluzioni non avrete letto o saputo nulla, mentre all'inizio, durante i processi, vi erano pagine e pagine di giornali, servizi ai TG e nei *talkshow*, richieste di dimissioni. Ecco, mai dimettersi - se si ha la coscienza a posto, ovviamente - perché sarebbe ammettere una colpa, anche se è dura, molto dura.

I tre processi li ho affrontati quando ero assessore al bilancio con l'amico Roberto Maroni, in Regione Lombardia: due presso la Corte dei conti, nei quali sono stato assolto, l'ultimo il mese scorso (anche in questo caso nessuno ha saputo niente), e un processo penale durato sette anni. Assolto con formula piena in primo grado, il pubblico ministero fa appello senza una riga di motivazione aggiuntiva, un atto quasi burocratico, quasi una cattività inutile, però costosa per me e anche per lo Stato. Assolto ovviamente anche in appello.

Ma perché sono andato a processo? Era l'ottobre del 2015, stavo andando a Palazzo Chigi da Renzi, allora Presidente del Consiglio, per parlare di legge di bilancio per conto delle Regioni (ero coordinatore del bilancio di tutte le Regioni). Squilla il telefono e mi viene detto: «Pare che ci sia un avviso di garanzia per te». Dico al tassista di girare e torno a Fiumicino diretto a Linate. Atterro a Linate e trovo il delirio: il mio nome è su tutti i giornali e in televisione, con accuse stranissime. Il mio nome è associato a gare truccate, addirittura tangenti, e io non sapevo nulla, non mi era stato notificato nulla. Scoprirò poi che, mentre ero in aereo, fin dalla mattina presto, fuori dal tribunale di Milano venivano distribuite copie dei fascicoli, centinaia e centinaia di pagine, nei quali c'era una pagina e mezzo che riguardava me. Funziona così, dicono.

Arrivo alla sede del governo regionale e finalmente scopro il capo di imputazione: concorso in turbativa d'asta finalizzato al traffico di influenza. Confesso che, ancora oggi, non ho capito bene cosa vuol dire. Il processo nasce da due intercettazioni. La prima: ero a casa mia. Suonano il campanello due volontari di un'associazione di quelle che trasportano i malati gratis in ospedale. Mi chiedono se

sapevo qualcosa di una gara per i dializzati in Lombardia. Io rispondo di non sapere niente, ma che avrei chiesto all'assessore competente. Chiamo dunque l'assessore competente, gli chiedo se sa qualcosa di quella gara, lui risponde che non sa niente. Risultato: concorso in turbativa d'asta, per questa telefonata. Va bene, ne prendiamo atto, ma tutto il mio intervento sul tema si limita a questo.

Attenzione, veniamo alla seconda intercettazione, alla pistola fumante. Qualche giorno dopo leggo un articolo dell'Espresso, il cui titolo parlava della gara per i dializzati che era a rischio. Mi sembra un argomento interessante. Giro perciò il titolo dell'articolo, via messaggio, a un dirigente della Regione. Ebbene, nelle intercettazioni questo messaggio diventa una mia dichiarazione. Il titolo dell'articolo diventa una mia dichiarazione: incredibile.

Ricordo che, durante l'interrogatorio di garanzia, quando feci vedere al pubblico ministero l'articolo dell'Espresso, questi si girò, guardò i finanziari che avevano istruito la pratica e li fulminò con lo sguardo. Io mi dissi, allora, che la questione finiva lì. Invece, forse per il mio ruolo così importante in Regione, sono stato rinviato a giudizio, nonostante la pistola fumante fosse ovviamente scarica.

I processi ingiusti fanno male. Fanno molto male, al corpo e alla mente. Pensate che da quel giorno, ottobre 2015, mi sveglio tutte le notti alle ore 4,35, minuto più, minuto meno. Mi scuso perciò con i colleghi se a volte mando *mail* a orari improbabili, il motivo è questo.

Signor Presidente, concludo con una osservazione sul concetto di garantismo. Il garantismo è qualcosa di diverso dal dire semplicemente: attenzione, oggi capita a me, alla mia parte politica, domani può capitare a te e alla tua parte politica. No, è qualcosa di più, che riguarda i valori morali, che riguarda l'etica. Non si può volere il male di una persona: è una questione di etica. (*Applausi*).

Durante le vacanze di Natale, colleghi, sono andato a trovare il mio amico don Tiziano al carcere di Monza, dove fa il cappellano, senza fare foto. Consiglio a tutti e a tutte di fare, una volta all'anno, un giro in carcere senza fare foto, giusto per vedere com'è, per capire come non si possa volere il male di una persona. Certo, per chi ha subito la gogna mediatica e un processo ingiusto è più facile, ma un'esperienza come una visita in carcere aiuta a capire.

Faccio un esempio estremo, ai fini della comprensione. Penso a Davigo che ha dichiarato che un innocente, a volte, è solo un colpevole che l'ha fatta franca. Oppure, ancora, che i suicidi in carcere sono effetti collaterali. Ebbene, io sono garantista anche verso Davigo. Perché il garantismo è appunto non volere il male di una persona.

Chiudo con una citazione: le fanno tutti, la faccio anch'io. Chiesero ad un matematico persiano, al-Khwarizmi, quale fosse, secondo lui, il valore di una persona. Rispose: se ha etica vale uno. Se è anche intelligente, vale dieci. Se è anche una bella persona, vale cento. Se poi è anche ricco, vale mille. Però, senza l'uno dell'etica, vale zero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

***FINA (PD-IDP).** Signor Presidente, intanto vorrei fare due premesse. La prima è rivolta al senatore Garavaglia che è intervenuto prima di me, che ha svolto un intervento in cui ha raccontato una vicenda personale che naturalmente rispettiamo: vorrei dire al collega che a noi capita spesso di andare in visita in carcere e ci capita di denunciare - lo abbiamo fatto anche in quest'Aula - il fatto che questo Governo creda poco alla funzione rieducativa della pena che è scritta e scolpita in Costituzione. Il senatore Garavaglia dovrebbe ricordare alla Presidente del Consiglio - che lui stesso sostiene - che la soluzione a tutto non è costruire nuove carceri (*Applausi*), ma gestire meglio quelle che ci sono e occuparsi del dolore di chi è condannato.

La seconda premessa, Presidente, è rivolta al ministro Nordio. Naturalmente saluto i rappresentanti del Governo e ne rispetto la presenza, ma le devo confessare un moderato sconcerto per l'assenza totale dal dibattito di ieri e di oggi in discussione generale del Ministro. Un'assenza che è un danno più a lui che a noi. Naturalmente questo non vuole non riconoscere la presenza in Aula del Vice Ministro, però era utile al Ministro - che dà il nome a questo provvedimento - ascoltare gli interventi dell'opposizione, ma anche gli interventi della maggioranza, perché delle due l'una: o si tratta di una "controriformetta" o giusto di qualche modifica (più che un topolino, una pulce prodotta dalla montagna) e allora va bene così e siamo d'accordo, oppure, dopo un pensoso anno impiegato sulle sudate carte per questa capitale riforma della giustizia, sarebbe stato utile sentire il bisogno di ascoltare il Senato della Repubblica; il

Senato della Repubblica, ministro Nordio, non la locanda di Frittolo. Probabilmente è per la debolezza del nostro intelletto: ho sentito spesso il Ministro dire nelle interviste che avverte la debolezza dell'intelletto dei suoi interlocutori. Probabilmente, la nostra debolezza di intelletto non l'ha convinta a fare qualche metro e raggiungerci. Allora, vorrei dire all'autoproclamato alfiere del garantismo e della presunzione di innocenza che sull'innocenza rispetto alla sua assenza qui non saprei dire, ma sulla sua presunzione sono abbastanza convinto oltre ogni ragionevole dubbio. (*Applausi*).

Eppure, il disegno di legge in discussione si caratterizza per la delicatezza delle norme su cui interviene. Non è un caso che abbia stimolato nei mesi scorsi un ampio e controverso dibattito. Io mi concentrerò su un punto, cioè sul merito dell'intervento di modifica del codice penale, nella parte in cui il disegno di legge propone di abrogare la fattispecie dell'abuso d'ufficio. Un reato che punisce pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio che compiono atti e fatti contrari al proprio ufficio. Un intervento di revisione normativa che arriva a valle, appunto, di una lunga discussione sui limiti della norma penale e sugli effetti della sua applicazione. In particolare, è un dibattito sollecitato giustamente dagli amministratori e dalle amministratrici locali, preoccupati di trovare la migliore formulazione e quindi la più opportuna applicazione in ambito giurisdizionale. Giusti e opportuni i richiami di sindaci e amministratori, da assumere però nella loro autentica volontà di restituire all'ordinamento ordine ed equilibrio, ovviamente mai da assumere come argomentazioni strumentali da porre alla base di decisioni sull'ordinamento penale, che, a voler essere eufemistici, sono discutibili.

È vero: la cronaca negli anni ci ha riconsegnato numerosi casi, senatore Garavaglia, di imputazioni per abuso d'ufficio, poi successivamente cadute; imputazioni che hanno fatto registrare numerose assoluzioni, che per questo hanno animato un dibattito molto acceso su opportunità e confini della norma. Va anche detto però che già le modifiche introdotte nel 2020 si erano incaricate di definire meglio la portata della norma penale e di ridurre la discrezionalità nell'individuazione delle condotte. Ma anche laddove questo intervento oggi fosse ritenuto dal Governo e da questa maggioranza troppo parziale, lo sforzo di ulteriormente precisare fattispecie relative all'applicazione dell'articolo 323 del codice penale avrebbe dovuto seguire una strada del tutto diversa da quella della totale abrogazione.

Perché a valle di questo lungo dibattito abbiamo capito che è convinzione diffusa e condivisibile che cancellare l'abuso d'ufficio genera piuttosto un'area grigia di sostanziale impunità per la violazione dei doveri d'ufficio, con grave nocimento per i principi di trasparenza e buona amministrazione dell'apparato pubblico. Lo hanno chiarito molto bene anche le numerose audizioni che si sono susseguite nel corso dell'*iter* parlamentare, anche alla luce delle quali, nel rispetto di un costruttivo ruolo di opposizione, abbiamo definito proposte emendative molto precise. Inutile dire che siano state erroneamente ignorate, sebbene avrebbero consentito di evitare di gettare il bambino con l'acqua sporca, nonché di evitare di generare una sostanziale eterogenesi dei fini. È stato già detto e lo voglio sottolineare: il Governo, con la cancellazione dell'abuso d'ufficio, non solo non eviterà che l'eventuale denuncia di notizie di reato dia avvio a un procedimento di indagine, ma farà di peggio. Si determinerà infatti uno spostamento delle attività di indagine su altre condotte penalmente rilevanti, ben più gravi e ben più gravose per inquirenti e indagati. Una eterogenesi dei fini, per l'appunto, che non accelera le attività della giustizia e non aiuta la certezza del diritto.

Tutto questo in un contesto europeo che va esattamente in direzione opposta. L'Unione europea lavora per l'introduzione di un regime di obbligatorietà per gli Stati membri sull'abuso d'ufficio, frutto anche della direttiva europea contro la corruzione, che vorrebbe una fattispecie di reato simile anche per il settore privato, addirittura. Anche per questo ci risulta che le istituzioni europee guardino a questo nostro dibattito con preoccupazione; un dibattito che sembra non tener conto dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi non si tratta tanto di intervenire perché "ce lo dice l'Europa", ma perché ci conviene e ci è dettato dai nostri stessi principi costituzionali, fin dall'articolo 3 della Costituzione, cioè il principio dell'uguaglianza: è infatti evidente la disparità determinata dalla nuova norma tra cittadini che sono sottoposti al controllo di legalità da parte del giudice e chi ne sarebbe esonerato. Un coacervo, dunque, di violazioni dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, e un danno per l'ordinamento penale e giudiziario, che non ne trae alcun beneficio.

Si tratta dell'ennesima decisione di un Governo che ha deciso in materia di giustizia una formula di

panpenalismo selettivo, da una parte ossessionato di parlare al proprio elettorato a suon di aumenti di pene - basti pensare ai *rave party*, questo "capitale" provvedimento di inizio legislatura - e, allo stesso tempo, anche pronto ad abrogare importanti norme di prevenzione della corruzione.

Siamo di fronte a una riforma tanto ideologica quanto modesta rispetto alle vere esigenze che la giustizia del nostro Paese esige. Siamo di fronte, a dirla tutta, semplicemente al punto di congiunzione tra premierato, autonomia differenziata e miniriforma della giustizia, che tutte insieme rappresentano il pieno compimento del cosiddetto "barattellum", una morsa a tre ganasce fatta di reciproca restituzione al proprio elettorato di provvedimenti che si pestano i piedi, che non si compongono, che costruiscono un nuovo disequilibrio nel sistema, in un Paese che avrebbe bisogno di un Governo che si occupi di altro, a partire dalle emergenze economiche e sociali; sanità e salari soprattutto. Questa è al fondo la ragione sociale di una presunta coalizione di Governo che non ha scrupolo di dividere l'Italia, di minare alle fondamenta la democrazia parlamentare e l'autonomia del Quirinale, e infine non si pone lo scrupolo di sguarnire il codice penale e l'autorità giudiziaria di fattispecie di reato importanti e strumenti di indagine necessari.

Sono state già dette molte cose, signor Presidente. Avrei potuto riassumere questo mio intervento con una sola frase, presa in prestito non da un "manettaro" o un giustizialista, ma dal professor Coppi. La presidente Bongiorno ricorderà che sto citando colui che ha difeso, con lei, Giulio Andreotti. La senatrice Ronzulli e i parlamentari di Forza Italia ricorderanno che sto parlando dell'avvocato di Berlusconi. Ebbene il professor Coppi ha detto una frase, una sola, che può essere scolpita a valle di questa discussione. La cito: «Non una grande alzata di ingegno. I pm indagheranno per corruzione». Queste sono le parole di Coppi. Ma potrei citare anche quelle di Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Consulta, altro significativo, serio e vero garantista, che ha parlato di "spericolato azzardo". Noi ovviamente saremo contrari e voteremo in modo conseguente e lo faremo nella convinzione piena e consapevole che il garantismo è anzitutto un principio della sinistra democratica, ancor di più lo è in quest'Aula oggi, ancor di più lo sarà domani nel Paese per combattere questa sbagliata e dannosa riforma. Voi invece risponderete degli effetti di questo provvedimento e dovrete tornare maldestramente indietro, ancora una volta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, siamo in periodo festivaliero, per cui, come sunto di queste sette ore di discussione, che sono durate anche di più della prima serata lunghissima del Festival di Sanremo, userei un paragone con una canzone diventata famosa, per dire che nel disegno di legge in esame oltre l'abuso d'ufficio c'è di più. Infatti, se lo andiamo a leggere, le norme in esso contenute sono tantissime: vi troviamo quella che tutti i Gruppi hanno evocato, quindi l'abolizione dell'abuso d'ufficio, l'abrogazione e la modifica della disciplina del reato di traffico di influenze, il divieto di acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, tra l'indagato e il suo difensore; la modifica del regime delle intercettazioni per quanto riguarda la pubblicazione; la modifica delle misure cautelari, con tutto quello che è stato detto anche in Commissione; l'esclusione, per tutta una serie di reati, della possibilità di proporre appello da parte del pm; le modifiche all'ordinamento giudiziario del regio decreto n.12 del 1941; l'incremento del ruolo organico della magistratura.

Si tratta, quindi, di tanti interventi forti. Peccato che in quest'Aula si sia parlato solo di uno di essi, come se fosse il fulcro della riforma della giustizia, che non si completa con il provvedimento che oggi stiamo per votare, come ha dichiarato anche il ministro Nordio durante la sua relazione che ha svolto non più di qualche settimana fa, quando ha spiegato le tappe che seguiranno.

Tuttavia, quello che ha più lasciato il segno nella discussione ampissima di ieri e di parte di questa mattina è ciò che è stato detto anche sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Mi fa piacere che ieri, nel suo intervento, la senatrice Fregolent abbia citato alcuni dati statistici del reato. Vorrei infatti ribadire che la scelta che si attua con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, non è determinata dal fatto che si è arrivati a poche condanne e che quindi sarebbe inutile. Certo, è stato messo a nudo che in decenni non si è mai riusciti a cambiare radicalmente quell'ipotesi di reato, questo sì; tuttavia, a fronte di quell'1 per cento circa a cui ieri ci si riferiva, rimane il danno causato da tutti quei procedimenti che

poi o non sono arrivati a giudizio o hanno trovato come fine l'assoluzione. Ciò non tanto e non solo, come diceva anche il senatore intervenuto prima, per i danni che ho patito anch'io personalmente di procedimenti contro i politici, ma teniamo conto dei danni subiti dai cittadini per le migliaia di pratiche che sono rimaste bloccate dalla paura dell'abuso d'ufficio. Alcuni interventi di ieri, soprattutto della maggioranza, ma devo dire anche di Italia Viva, hanno ricordato come non sia un problema solo dei sindaci, ma della macchina amministrativa. La paura di essere denunciati e di subire un procedimento per abuso d'ufficio ha provocato problemi ai cittadini, che hanno trovato le loro pratiche ferme o denegate, perché quando si amministra un Comune, una Provincia o una Regione si corrono sempre meno rischi a dire un no piuttosto che un sì.

A quei cittadini chi ci pensa? Chi pensa a quel blocco dell'economia provocato dal blocco amministrativo che è ancora oggi conseguenza del reato d'abuso d'ufficio? Su questo ognuno può avere la sua idea, per carità, abbiamo anche apprezzato le giustificazioni, se così si può dire, giuridiche portate da chi è contro l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Molto meno ho apprezzato - su questo bisogna tornarci, come abbiamo fatto in occasione della relazione del ministro Nordio - le offese inaccettabili mosse a chi vuole eliminare il reato di abuso d'ufficio. Ci è stato detto, ed è bene sottolinearlo e condannarlo ancora una volta, che la nostra sarebbe una politica classista. Ricordo tramite lei, signor Presidente, al movimento che si fa portatore di questa critica, che in un momento di difficoltà economica e di crisi sociale, invocare le lotte di classe è molto pericoloso e nessuno sa dove ci può portare continuare a cercare di comunicare ai cittadini, soprattutto a quelli che la crisi economica e sociale la vivono, che c'è un tentativo di lotta di classe nei loro confronti a favore di qualcuno e soprattutto a favore dei colletti bianchi e dei politici. Si sostiene che per difendere i politici noi faremmo stare più male i poveri: sono accuse gravissime a cui non possiamo non reagire. *(Applausi)*.

Altrettanto gravi sono le velate - ma neanche tanto, visto che sono stati fatti il nome, il cognome e il nome del documento - accuse al Governo e a Fratelli d'Italia di perseguire, nella loro riforma della giustizia, quello che era scritto nei documenti della P2 di Licio Gelli. Non è possibile evocarla ancora nel 2024 e che ci sia qualcuno che faccia politica seguendo i dettami di un documento del 1982, quando chi è al Governo non era ancora nato.

Signor Presidente, penso che sia il caso che all'interno della critica politica e tecnica su determinati provvedimenti non si ceda a evocare fantasmi del passato che non hanno più ragione di esistere, non hanno più nazionalità nella democrazia italiana. Altrettanto scorretto è il richiamo negativo di chi ha ricordato chi è dovuto scappare dall'Italia per raggiungere qualche spiaggia assolata del Sud del Mediterraneo. Sono veramente paragoni che non possono essere posti in questo Senato per il rispetto di tutti e ancor più devo dire che non si può e non si deve, a tutela di chi critica l'abolizione dell'abuso di ufficio e altri provvedimenti contenuti nel decreto Nordio, evocare la figura di Giovanni Falcone, che è un patrimonio di tutti e non di qualcuno in particolare. *(Applausi)*. Non ci si può abbassare a evocarlo per sostenere le ragioni di qualcuno contro le ragioni di qualcun altro.

Un'altra accusa da rispedire al mittente, cari colleghi, sempre attraverso il Presidente, è quella che è stata mossa a questa maggioranza e a Fratelli d'Italia in questo caso, ovvero quella di usare leggi importanti come questa come mercimonio, come se ogni parte di questa maggioranza avesse qualche cosa da fare alle spalle dei cittadini che ci hanno votato. Invito, attraverso di lei, Presidente, i colleghi della minoranza ad andarsi a leggere il nostro programma elettorale, in particolare l'articolo 3 del programma di coalizione, dove tutto quello che stiamo votando era scritto e siamo stati votati perché era scritto in quel programma. A differenza vostra, noi non facciamo i patti di Governo dopo che siamo stati eletti. Noi con i cittadini i patti li facciamo prima e ci sottoponiamo al loro voto con quel programma che oggi puntualmente stiamo rispettando *(Applausi)*, senza nessun mercimonio, senza nessun "ti do la mano, tu mi dai questo e io ti do quello", senza dire che i 90 voti o 100 che saranno di oggi valgono i 90 o 100 voti della scorsa settimana. Noi non siamo così. Come ho detto l'altra volta, siamo tutti uomini e donne libere di scegliere quello che vogliamo e lo abbiamo fatto mettendolo nel programma di Governo. Quindi trovate altri argomenti per criticarci.

In ultimo, non pensate che debba essere tutelato il cittadino che, estraneo a qualsiasi indagine, si trova

sui giornali per soddisfare la curiosità pruriginosa di qualcheduno, mentre non c'entra nulla con le indagini in corso? Non pensate che la tutela della sua *privacy* valga molto di più, non dico della libertà di stampa, ma della volontà di qualcheduno di sapere gli affari di tutti, quando questi affari sono puliti e nulla c'entrano con le indagini? Noi pensiamo di sì.

Per questo e per tutta un'altra serie di argomenti siamo molto favorevoli a questo disegno di legge, che - ripeto - è frutto della nostra libertà e non del nostro mercimonio. Libertà che abbiamo messo per iscritto, sottoponendoci al giudizio dei cittadini. A proposito di questo, visto che ieri qualcheduno ha chiuso l'intervento dicendo che presto i cittadini ci chiederanno il conto, vi ricordo che noi preferiamo il conto al ritorno di Conte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, solo qualche parola. C'è stata una lunghissima discussione generale... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Lasciate parlare con più tranquillità la senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. C'è stata una lunghissima discussione generale, che ho seguito con grande attenzione. Aggiungo soltanto piccole repliche. Visto che questa discussione si è dilatata tanto, probabilmente avrebbe avuto anche senso soffermarsi sulle varie norme e non soltanto sull'abuso d'ufficio. Ci sono una serie di norme in tema di inappellabilità, informazioni di garanzia, intercettazioni, misure cautelari. Invece ci si è soffermati solo sull'abuso d'ufficio, perché è il tema dei temi. Ho sentito anche evocare più volte il professor Coppi, la tesi del professor Coppi, la tesi di Giulia Bongiorno. Allora, visto che evocate le tesi, almeno la do io la mia tesi, anziché farmi evocare da altri. Ho in qualche modo espresso perplessità sul fatto che, a seguito dell'abrogazione... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Vi pregherei di rivolgervi verso la Presidenza e di lasciare un po' più di serenità a chi interviene. Prego, senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. Ho espresso perplessità sul fatto che, abrogando l'abuso d'ufficio, ci possano essere dei pm che, pur di indagare, contestano dei reati più gravi, come corruzione o turbata libertà degli incanti? Sì, l'ho fatto. Ho detto anche che ci sono vuoti di tutela possibili? Sì, l'ho fatto. Ma, attenzione, in Commissione abbiamo fatto una serie di audizioni e non c'è stato un audit, uno solo, che abbia detto che la norma va bene così com'è. Cosa avevamo davanti come alternativa? O non fare nulla e lasciare una norma che tutte le persone che la esaminavano, di destra, di sinistra e di centro, guarda caso anche i vostri amministratori, dicevano che non va bene; oppure abrogarla e aprire un tavolo che rivedesse anche gli altri reati della pubblica amministrazione, eventualmente per colmare le lacune. Questa era l'opzione che avevamo davanti.

Qualcuno aveva provato a cambiare il reato di abuso d'ufficio? Sì. Quelli non giovanissimi ricordano che esisteva l'abuso innominato d'ufficio; si facevano 800 processi e si vincevano tutti. Allora si è detto: cambiamolo. E l'abbiamo cambiato. Ma anche l'abuso d'ufficio è stato oggetto di una serie di critiche, nuove formulazioni e nuovi fallimenti. Quindi l'opzione era: esiste una nuova idea di abuso d'ufficio? C'è qualcuno in quest'Aula che ha un tecnico che ci dà questa formula vincente?

Io sono stata la prima a dire sui giornali, in Commissione, in tutti i miei interventi, che qualcosa effettivamente serviva. A quel punto, però, se nessuno ha avuto questa idea geniale, era corretto lasciare una norma che non andava? Un reato che non va, non va; un reato che non va, è un reato che va abrogato. *(Applausi)*. Si è trattato quindi di una scelta corretta.

Detto questo, tutti i vari interventi hanno continuato a soffermarsi solo ed esclusivamente su questa abrogazione. Diamo atto che in Commissione è stato approvato un ordine del giorno, che sarà sottoposto all'Assemblea, in cui si evidenzia la necessità di una rivisitazione della materia. Ciò non significa guardare la materia e basta; significa osservare se alla luce della scelta fatta oggi, serve qualcosa per colmare tutele o per evitare interpretazioni estensive.

Credo quindi che la scelta sia stata la più equilibrata e ribadisco la mia posizione, senza che nessuno la interpreti: ci sono dei rischi, ma sarebbe stato più rischioso lasciare la norma così com'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

È pervenuta da parte del Partito Democratico la richiesta di deliberare, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei brevemente motivare la nostra richiesta di non passaggio agli articoli, che dipende dalle considerazioni che abbiamo svolto ieri in maniera approfondita e che riguardano, in particolare, la circostanza che noi riteniamo che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio ci sia il rischio concreto di violazione di alcuni articoli della nostra Carta costituzionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e all'articolo 117, che impone al nostro ordinamento di conformarsi ai trattati e alle convenzioni internazionali. Riteniamo infatti che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio in realtà si verranno a creare trattamenti differenziati, in ragione del tipo di potere posseduto dai cittadini italiani, perché non ci sarà più un adeguato controllo di legalità su chi esercita il potere pubblico e vi sarà quindi una violazione del principio di uguaglianza. Si tratta peraltro di tesi che noi sosteniamo sulla scorta anche di valutazioni di giuristi ben più esperti di noi.

Ho fatto riferimento anche all'articolo 117 perché, come ho detto ieri e ribadisco adesso, non solo noi riteniamo che venga violata la Convenzione di Merida che impone la punizione del peculato per distrazione internazionale, che con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio viene eliminato, ma anche perché riteniamo che questo provvedimento entri in rotta di collisione con la direttiva europea che è in corso di approvazione e che impone agli Stati membri di dotarsi di una norma analoga alla fattispecie dell'abuso d'ufficio.

Per queste ragioni noi riteniamo che non si debba passare all'esame degli articoli.

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, solo per annunciare - immagino a nome di tutta la maggioranza - che ovviamente noi respingeremo la richiesta di non passaggio agli articoli.

Sinceramente siamo molto sorpresi; è comprensibile che ci sia dall'altra parte il fatto di non condividere alcuni argomenti che sono contenuti in questo disegno di legge o che magari se foste stati voi al governo, probabilmente sareste intervenuti in maniera differente, però chiedere il non passaggio agli articoli e, quindi, l'eliminazione di una norma, fondamentale richiesta da tantissimi sindaci, tra cui sindaci del Partito Democratico, sinceramente ci sorprende molto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.100 (già 1.10), limitatamente alla lettera c), 1.101 (già 1.11), limitatamente alla lettera c), 1.29, 1.43, 1.44, 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.148 (già 2.61), 2.156 (già 2.72), 2.155 (già 2.71), 3.0.100 e 3.0.101.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, le vorrei chiedere una ulteriore riflessione sull'emendamento 1.4, che ha dichiarato improponibile. Da una prima lettura, effettivamente credo possa sembrare non pertinente, perché relativo a un conflitto di interessi; tuttavia, vorrei invitare a notare che l'articolo 1-*duodecies*, a pagina 30 del fascicolo, è relativo al traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, quindi è assolutamente pertinente al disegno di legge i cui emendamenti ci apprestiamo a votare. Chiedo che, quantomeno per questa parte, sia posto in votazione e ne sia dichiarata l'ammissibilità.

PRESIDENTE. Senatrice, le ho dato doverosamente la parola, ma, come sa meglio di me, la decisione che ho appena annunciato, frutto dell'esame anche degli Uffici, oltre che mio, è inappellabile.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, non ripeterò tutte le argomentazioni che sono state svolte ieri a proposito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Il senatore Delrio ieri si è detto molto meravigliato del fatto che il dibattito su questo disegno di legge non sia normale. Non è normale perché c'è un vero e proprio muro della maggioranza, che non tiene in considerazione nessuna delle argomentazioni, neanche le più semplici e le più ragionevoli, della minoranza.

È una sensazione di anormalità che, da giurista, avverto ancora di più. Non è assolutamente normale che questa maggioranza non sia in grado di dare una risposta giuridicamente congruente dinanzi ai quesiti che vengono posti. Si dice che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio è determinata dalla paura della firma? Si obietta, da questa parte, che nel 2020 è stato riformato il reato e non c'è più il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale della pubblica amministrazione, che è riservata solo agli atti vincolati, da cui non residua un margine di discrezionalità? Rispondete! Perché c'è la paura della firma, tenuto conto di questa riforma? Silenzio, non c'è nessuna risposta.

Il reato di abuso d'ufficio si consuma in altri due modi: quando il pubblico amministratore viola il dovere di astenersi in presenza di un interesse personale. Dov'è la paura della firma? Rispondete! Silenzio.

Il reato si consuma in un altro modo: quando il pubblico amministratore, per motivi di odio o di ritorsione, abusa del suo potere per danneggiare i cittadini. Dov'è la paura della firma? Silenzio. C'è un silenzio totale, anormale. Non si riesce ad argomentare.

Si dice che ce lo chiedono i sindaci, ma il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo loro, bensì i medici ospedalieri, i magistrati, i poliziotti e centinaia, migliaia di pubblici amministratori. Rispondete! Voi non rispondete! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, la invito a rivolgersi alla Presidenza, che le risponde.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, non rispondono a questa obiezione. Vi fate spiegare dai sindaci perché hanno paura della firma, tenuto conto che non c'è più il sindacato del giudice penale sull'attività discrezionale? Nessuna risposta.

A questo punto, non riuscendo a rispondere, neanche la presidente Bongiorno ha spiegato perché questo reato vada male. Non è vero che non ci sono state controproposte, perché sono state proposte le modifiche suggerite dal professor Tullio Padovani, ma non è stata espressa nessuna considerazione.

A questo punto, non potendo rispondere sulla paura della firma, ci sono le statistiche. Lo abbiamo sentito dire, ma qualcuno è andato a leggere lo studio delle statistiche che è stato fatto dalla Commissione giustizia? Sapete qual è il tasso medio di archiviazione di tutti i procedimenti in campo nazionale? Il 62 per cento. Vogliamo abrogare tutti i reati penali per cui c'è il tasso di archiviazione del 62 per cento? (*Applausi*). Sapete qual è il tasso di archiviazione per reati ambientali? Il 75 per cento! Li vogliamo abrogare? (*Applausi*).

Si ribatte che, però, l'abuso d'ufficio ha superato il tasso del 62 per cento. Sì, ma io, che sono un giurista e mi devo confrontare con dei giuristi, chiedo: quando è stato superato? È stato superato tutte le volte che il reato è stato riformato (ossia per quattro volte). Cosa succede quando un reato è riformato? Un certo fatto, che oggi è reato, a seguito della riforma non lo è più, quindi c'è un picco delle archiviazioni. È elementare. (*Applausi*).

Quando c'è stato un picco delle archiviazioni? Nel 2021, all'82 per cento, dopo che, nel 2020, è stato abolito il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale. Certo che c'è stato un picco. Il fatto è che i cittadini ancora non lo sanno e continuano a illudersi che ci sia l'abuso d'ufficio per l'attività discrezionale, quindi fanno denunce che vengano archiviate.

Non è normale questo silenzio, né questa incapacità di controargomentare, che dimostra che non si tratta di un'azione di ortopedia giuridica, bensì di un atto ideologico di politica classista, che non ha

motivazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Scarpinato, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché è uno dei tanti che rispondono a un'obiezione che ha fatto in replica la presidente Bongiorno, della quale - devo dire - ho apprezzato anche l'onestà intellettuale con la quale è intervenuta ricordando le sue posizioni, che peraltro ieri avevo a mia volta riportato nel mio intervento in discussione generale.

La presidente Bongiorno ha ricordato quali sono state le sue perplessità, che peraltro condivido, dicendo che tutti gli auditi in audizione sarebbero venuti a suggerire ulteriori modifiche al reato di abuso d'ufficio, cosa che peraltro non è esatta, perché ricordo, a mia memoria, almeno due significativi auditi che han detto che il reato di abuso d'ufficio va bene così com'è: uno è Lattanzi, l'ex Presidente della Corte costituzionale, e l'altro è il consigliere Garofoli. Entrambi hanno detto che la modifica fatta nel 2020 va bene e lo hanno detto peraltro sulla scorta dei numeri che sono stati prodotti dal Ministero della giustizia, che attestano che dopo la riforma del 2020 ci sono state una riduzione molto rilevante dei procedimenti aperti e molte più assoluzioni. Le argomentazioni che ha appena portato il senatore Scarpinato sono evidenti e ovvie: c'è stata un'*abolitio criminis* implicita, per cui molti procedimenti si sono conclusi con archiviazioni o assoluzioni, perché c'è stata una riduzione della portata della fattispecie.

Non è tanto questo che mi interessa, quanto il tema di segnalare che l'emendamento 1.7 riproduce esattamente la proposta di riforma del reato di abuso d'ufficio che venne fatta dalla commissione Fiorella qualche anno fa e che venne redatta da quello che definisco il nume tutelare dei giuristi liberali e garantisti, che è il professor Tullio Padovani, accademico dei Lincei, che avanzò una proposta di riscrittura della fattispecie d'abuso d'ufficio. La proposta che fece era molto valida, ovviamente come quella in discorso, che tenta - e lo fa, secondo me, in modo molto efficace - di riscrivere in maniera ancora più tassativa, più chiara e meno ambigua, in modo da lasciare meno margini di interpretazione al magistrato che dovesse intervenire, le condotte e articolare in maniera chiara quelle da punire a titolo di abuso d'ufficio. Dà anche i titoli alle singole condotte: vi sono le condotte di prevaricazione, quelle più odiose, che rischiano di rimanere prive di sanzione penale, attivate da parte di chi ha un pubblico potere e prevarica il singolo cittadino. Vi sono poi le condotte di favoritismo affaristico, o le condotte di sfruttamento privato dell'ufficio, altre condotte odiose che rischiano di rimanere prive di sanzione senza una fattispecie come l'abuso d'ufficio.

Questo è un tentativo serio di affrontare la materia dell'abuso d'ufficio in maniera non ideologica, né per segnare una bandierina, ma per cercare di affrontare un problema - se ancora esiste - in maniera intelligente ed equilibrata; non l'abrogazione e poi si vedrà, magari facendo un tavolo per capire cos'è rimasto scoperto. Non si legifera così, ma cercando di capire l'impatto di una scelta così rilevante come l'abrogazione di una norma penale e di introdurre i correttivi da subito. Non si può legiferare in questo modo, prima togliendo e poi preoccupandosi eventualmente di intervenire. Questo è quindi uno dei

primi tentativi che abbiamo fatto - e abbiamo sottoscritto l'emendamento della senatrice Cucchi, perché lo condividiamo pienamente - di provare ad affrontare in maniera seria una questione che invece è affrontata dalla maggioranza in maniera molto ideologica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Adesso avrà luogo un voto segreto. Ringrazio per la collaborazione il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, con cui abbiamo definito il numero di votazioni - saranno diciassette - con voto segreto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi. Brusio)*.

Colleghi, capisco che vogliate contrastare chi ha detto che c'era troppo silenzio, ma non fate troppo rumore.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «*le lettere a), b)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.100 a 1.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».

(Segue la votazione).

Scusate, annullo la votazione, perché vedo che il senatore Bazoli mi sta facendo cenno di voler intervenire.

BAZOLI (PD-IDP). Sì, signor Presidente, avevo alzato la mano per tempo. Probabilmente non se n'è accorto.

PRESIDENTE. Sa che alzare la mano può essere pericoloso? *(Ilarità)*.

BAZOLI (PD-IDP). Ho alzato il pugno!

Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, ci tenevo a intervenire perché anche questo è, secondo noi, un emendamento quantomeno interessante da discutere, se ci fosse ovviamente la disponibilità ad affrontare in maniera seria l'argomento e non ci fosse invece un approccio ideologico. Anche questo emendamento va a smentire la tesi che nessuno abbia provato, neanche in questa discussione, a riscrivere il reato di abuso d'ufficio.

Questo tentativo va esattamente in quella direzione e io penso che sia particolarmente utile e interessante perché è la riproposizione in italiano di una norma tratta dal codice penale francese, che è l'interesse privato in atti d'ufficio. Secondo noi questa è una norma molto interessante, perché sanziona le condotte abusive dell'esponente dei pubblici poteri con una sanzione non detentiva, ma con la multa per le condotte generiche, salvo che dalla condotta sia derivato un danno per la pubblica amministrazione, nel qual caso, invece, si applica una sanzione detentiva.

Questo emendamento che abbiamo proposto come oggetto di discussione ovviamente non è stato degnato neanche di una minima discussione, di una volontà di provare a interloquire né in Commissione né in quest'Aula. La cosa interessante è che queste condotte - e in questo caso riprendiamo precisamente una previsione del codice penale francese - non sono punibili se sono commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione. Con questa norma si prevede cioè una particolare esimente che si applica in particolare esattamente ai pubblici amministratori. Secondo noi è un modo intelligente di provare a tenere insieme le esigenze e le preoccupazioni dei sindaci, che noi conosciamo e condividiamo, con la necessità di evitare di scardinare il nostro sistema di tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione.

Questo, infatti, è il rischio concreto. Voi continuate a ripetere la litania per cui utilizzate una specie di pretesto e di scudo dietro il quale vi nascondete per giustificare la vostra scelta (ce lo chiedono i sindaci), ma noi siamo legislatori e non possiamo accogliere *in toto* una richiesta senza aver cercato di capire qual è il suo impatto complessivo. Bisogna risolvere i problemi dei sindaci, ma senza scardinare l'ordinamento e questo è un tentativo secondo noi intelligente perché prende l'esperienza del codice penale francese, quindi di un ordinamento che ha già sperimentato e nel quale funziona una fattispecie di questo genere, in cui c'è un'esimente particolare per i pubblici amministratori.

Questo è un ulteriore esempio, ma ce ne saranno altri sui quali interverrò, di come, volendo, si può riscrivere la fattispecie di abuso d'ufficio tenendo in considerazione le esigenze, delle quali voi vi fate scudo come pretesto, perché il vostro obiettivo è un altro, cioè quello di lanciare un messaggio a una certa parte della opinione pubblica. Voi utilizzate il pretesto di cercare di andare incontro alle esigenze dei pubblici amministratori, ma va considerata anche la necessità di non lasciare sguarniti i cittadini nei confronti degli abusi dei pubblici poteri. Riteniamo pertanto che questa sarebbe un'ulteriore modalità per affrontare la questione in modo intelligente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104 presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.105 a 1.20.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.21.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, non capisco perché non si mettano in votazione gli emendamenti successivi a quello che abbiamo appena votato, ovvero gli emendamenti 1.105, 1.106 e 1.107.

PRESIDENTE. Perché risultano preclusi in seguito all'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.104.

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche alla luce dell'autorevole appoggio alla sua richiesta di intervenire da parte della collega che è seduta accanto a lei e che io stimo molto.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, questa norma sulla riforma del traffico di influenze è emblematica. La maggioranza è affetta da un'inerzia atarassica quando si tratta di fare una legge sulle *lobby* che ci chiede l'Unione europea (l'Italia è la sola, insieme ad altri due Paesi, di cui uno è la Slovenia, a non avere una legge sulle *lobby*) e poi fa una riforma del traffico di influenze che è un regalo alle *lobby*. Lo è in quanto si legalizza il traffico di influenze che viene svolto dai tipici galoppini elettorali, gli specialisti del voto di scambio, che in cambio dell'abuso d'ufficio... (*Commenti. Applausi*). Io sto argomentando.

PRESIDENTE. Non è possibile che quando parla il senatore Scarpinato protestiate, lasciatelo parlare. Lei però si accomodi, sto parlando io, si accomodi, li ho richiamati. La richiamo all'ordine; la richiamo all'ordine per la seconda volta. Stavo giusto difendendo il diritto del senatore Scarpinato di parlare senza interruzione. Prego, senatore Scarpinato, lei si rivolga però alla Presidenza, per favore.

SCARPINATO (M5S). Io argomento giuridicamente come funziona il voto di scambio. Il voto di scambio funziona così. *(Commenti)*. Non posso parlare.

PRESIDENTE. Mi rivolgo a lei, senatore Malan: dovrei richiamare all'ordine tutto il Gruppo, quindi chiedo a lei in quanto Capogruppo di intervenire. Grazie. Senatore Scarpinato, si avvii alla conclusione.

SCARPINATO (M5S). Veramente non ho neanche iniziato.

PRESIDENTE. Se non si avvia, non arriva.

SCARPINATO (M5S). Se mi interrompono, Presidente, che devo fare? *(Applausi)*. Mi fa parlare o no?

PRESIDENTE. Prego.

SCARPINATO (M5S). Come funziona il voto di scambio? In modo molto semplice: ci sono dei galoppini elettorali che... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Forza! Senatore, la prego, vada avanti. Guardi, in televisione non si sentono le interruzioni, le sentiamo solo noi. Ho già richiamato all'ordine.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, le chiedo di riportare l'ordine nell'Assemblea, è suo dovere: mi faccia parlare! *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, richiamo all'ordine anche lei. *(Applausi. Commenti)*.

SCARPINATO (M5S). Io non sto facendo un'accusa politica, sto svolgendo un ragionamento giuridico. *(Commenti)*. Come si attua lo scambio elettorale? Ci sono dei galoppini che, in cambio di vari favoritismi da parte dei pubblici amministratori (assunzioni e licenze illegittime), portano i voti: è semplice. Ora, stabilendo che il traffico di influenze non si consuma più quando è finalizzato all'abuso d'ufficio, si favorisce il voto di scambio: è un argomento giuridico, non è un'accusa politica.

In secondo luogo, non si capisce perché è stato stabilito che il traffico di influenze si consuma se è finalizzato a far sì che il pubblico amministratore compia un atto contrario ai doveri d'ufficio con violazione di una norma che è il reato di corruzione propria. Ma per il reato di corruzione impropria, punito con otto anni di reclusione, cioè quando il pubblico amministratore compie un atto del suo ufficio, cosa accade? *(Applausi)*. Ve lo siete dimenticati? Se ve lo siete dimenticati, ce lo volete mettere o volete spiegare agli italiani perché questi lobbisti non devono essere puniti? *(Applausi)*.

Ancora, tutti i reati di corruzione (la corruzione propria, la corruzione impropria, la suddetta concussione) sono puniti quando c'è un'utilità qualsiasi, anche non patrimoniale. Per il traffico di influenze avete stabilito che il reato è punito soltanto se c'è un'utilità patrimoniale.

Volete spiegare agli italiani perché questo favore ai lobbisti? Noi non l'abbiamo capito! *(Applausi)*.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, perché condividiamo le preoccupazioni che ha espresso il senatore Scarpinato. Forse non ve ne siete accorti, credo che in pochi abbiano letto e capito cosa stanno votando. Non vi siete accorti che questa modifica così puntuale del traffico di influenze produce effetti paradossali, perché si finisce per non punire più chi fa da intermediario tra un privato e la pubblica amministrazione, quando la condotta che si chiede all'intermediario di favorire per la pubblica amministrazione è appunto un abuso d'ufficio.

Ho fatto questo esempio in discussione generale: se do 15.000 euro a un faccendiere, perché parli con il suo amico dirigente tecnico del Comune, affinché mi rilasci un permesso di costruire che non sarebbe legittimo e per il quale non ho i requisiti (perché in zona sismica oppure perché troppo vicino a una spiaggia), ebbene, se tutto questo va in porto, cioè il faccendiere prende 15.000 euro e il tecnico rilascia il permesso in violazione delle norme, né il faccendiere, né il tecnico saranno più puniti (il faccendiere perché ha preso soldi, ma per un abuso d'ufficio che non è più punito, e il tecnico perché non c'è più l'abuso d'ufficio).

Vi pare sensato questo? Vi pare sensato, alla luce del fatto che il traffico di influenze illecito è stato introdotto nel nostro ordinamento su richiesta dell'ordinamento europeo, perché è un reato che anticipa la corruzione? Andare a colpire i faccendieri, che nell'80 per cento dei casi sono gli intermediari per atti di corruzione, significa andare a colpire chi favorisce la corruzione, quindi alzare la soglia di tutela nei confronti della corruzione. Voi, riducendo il perimetro di applicabilità del traffico di influenze,

allentate pesantemente di fatto la lotta alla corruzione. Non ve ne siete resi conto, ma è bene raccontarlo all'esterno. Questa è la ragione per cui voteremo a favore dell'emendamento del senatore Scarpinato. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico-sociale «Francesco Angeloni» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*. Grazie agli studenti e grazie ai professori di essere venuti a trovarci. Spero sia istruttivo, dipende da noi. Chiaro? A buon intenditor poche parole.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 11,53)

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, sono molto sorpresa che i colleghi - non dico chi ha fatto il magistrato, che evidentemente, agendo come ex magistrato, immagino conosca molto bene il senso di come applicare le leggi, ma soprattutto i colleghi del Partito Democratico - abbiano capito che cos'è il traffico di influenze, perché in tutti questi anni la critica rivolta alla norma era che veniva individuata in senso negativo, ossia in maniera talmente ampia che ci potevano rientrare tante categorie.

Ho sentito parlare delle *lobby* in quest'Aula, come sempre viene fatto in Italia, cioè con disprezzo, quando la parola *lobby* viene dall'inglese e dal corridoio di Westminster, dove i portatori di interessi propongono emendamenti ai parlamentari alla luce del sole, in maniera molto trasparente.

La trasparenza è infatti l'elemento che rende una proposta chiara per chi la fa e per chi la riceve. Chi le parla ha proposto, nella sua prima legislatura, nella sua seconda e anche in questa, che è la terza, una legge sulle *lobby*. Ricordo che, avendo noi una norma come il traffico delle influenze, le società lobbiste - in cui molti ex parlamentari lavorano: incontro molti ex parlamentari del MoVimento 5 Stelle e del Partito Democratico che mi vengono a proporre loro clienti, con i loro emendamenti, in modo del tutto legittimo - rischiano di essere considerate persone che hanno in qualche modo influenzato la decisione e quindi di essere incriminate nell'incertezza normativa.

Per questo, proprio perché la parola *lobby* ha un significato negativo solo nel nostro Paese e non nel resto del mondo, ho sempre pensato che una legge trasparente su chi fa cosa potesse costituire un elemento di chiarezza per dare a tutti la possibilità di essere intermediari di portatori di interesse. A parte alcuni che ovviamente hanno la scienza infusa tutti gli altri, che come colleghi sono molto più modesti, hanno bisogno di emendamenti che quasi sempre arrivano da portatori di interessi. Gli emendamenti che però poi presento, li trovo presentati anche da tutti i Gruppi, anche da quelli che in quest'Aula hanno così violentemente tuonato contro le *lobby*. *(Applausi)*. Sarà un caso. È sicuramente frutto del caso.

Proprio perché è frutto del caso, non volendo che il caso sia così severo alcune volte e invece così generoso altre, mi sembra opportuno votare contro questo emendamento, che non serve a fare chiarezza e ad evitare la corruzione, ma a tenere sempre tutti in un limbo di grigiore; non sia mai che un giorno ci sia un'indagine *ad hoc* (che in questo Paese non è mai avvenuta, mai)! *(Applausi)*. Non sia mai che in questo terribile grigiore si possa conservare un certo potere per colpire al momento opportuno un certo avversario politico. Per questo noi voteremo orgogliosamente no. *(Appalusi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo solo per dire pubblicamente che noi voteremo a favore dell'emendamento 1.21, visto che la votazione sarà a scrutinio segreto, anche perché l'intervento del senatore Scarpinato mi ha convinto ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.21 da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della

prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Scarpinato, fino alle parole «*la lettera b)*».
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.22.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario. Con l'emendamento 1.23 si fa un salto indietro rispetto alla riforma del 2020, quella che venne approvata dal Governo giallorosso e che noi condividiamo, perché - a nostro avviso - ha messo a posto la questione. È quella riforma che ha tolto dalla fattispecie del reato di abuso d'ufficio il controllo di legalità sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione e, quindi - come dicevo ieri - sull'attività *latu sensu* politica. Riteniamo, quindi, opportuno non tornare a quella fattispecie. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.23 vuole mantenere in vita il reato di abuso d'ufficio per una semplice fattispecie, e cioè quando il pubblico amministratore violi il dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di altri. È il minimo indispensabile, tenuto conto che abbiamo una legge sul conflitto di interessi che varie istituzioni ritengono molto manchevole e non c'è la paura della firma.

Vorrei capire perché non dobbiamo prevedere l'abuso d'ufficio per i casi di palese conflitto di interesse. Vorrei capirlo io e vorrebbero capirlo tanti italiani. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Sull'emendamento 1.23, da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, con questo emendamento introduciamo una serie di fattispecie di reato che intendono rafforzare il segreto degli atti del processo, che in realtà - dobbiamo dirci la verità - in questo momento in Italia è un vero e proprio colabrodo. Introduciamo quindi il reato di rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate; di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti; di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni.

Sono tutti fenomeni cui purtroppo assistiamo quotidianamente, che non soltanto incidono pesantemente sulla onorabilità delle persone e sull'esercizio del diritto di difesa, ma in realtà finiscono anche con il costituire una forma di pressione nei confronti del giudice. Infatti, gli atti che vengono fraudolentemente pubblicati finiscono per rafforzare la tesi dell'accusa. Sono le carte che noi leggiamo pedissequamente pubblicate sui giornali, nonostante dovrebbero essere coperte dal segreto e nonostante siano nelle mani di pochi soggetti. Il giornalista che riceve quelle carte non può riceverle da molte fonti: evidentemente è chi ci sta lavorando che gliel'ha consegnate, e vado per logica. Ebbene, quelle notizie così pubblicate finiscono con il rafforzare presso l'opinione pubblica e, fatalmente, anche presso il collegio giudicante, quella che è una tesi di parte, nel senso che sono tesi che non hanno possibilità di essere controbilanciate dalla lettura degli stessi fatti da parte della difesa.

Io utilizzo questa occasione anche per respingere la tesi di chi parla di norme bavaglio. Qui non è in discussione l'informazione, ma è in discussione la corretta informazione dell'opinione pubblica. Faccio un esempio che può valere per tutti. Recentemente, una quarantina di professori di diritto tributario del nostro Paese (quindi, non pochi soggetti) è stata prosciolta dall'accusa di aver venduto i concorsi delle cattedre di diritto tributario. Erano, e sono, persone molto importanti, tra i quali il compianto professor Augusto Fantozzi, uno dei più importanti fiscalisti italiani, che purtroppo è deceduto, è scomparso senza vedersi assolto e archiviato il procedimento.

Ciò è successo perché le intercettazioni delle conversazioni tra i titolari di cattedre di diritto tributario sono state pubblicate tal quali. È chiaro che, nella montagna di intercettazioni pubblicate, la scelta delle parti da pubblicare artatamente crea la convinzione nel lettore che i fatti siano indiscutibilmente contrari alle persone oggetto del processo; processo iniziato dalla procura della Repubblica di Firenze, i cui atti giungono in qualche modo nelle mani dei giornali e sono pubblicati pedissequamente.

Quando viene poi stabilito che la competenza territoriale spetta al tribunale non di Firenze, ma di Venezia, sarà la procura stessa della Repubblica di Venezia a dire che quelle conversazioni tra professori universitari erano del tutto fisiologiche e normali. Quindi, è la procura a chiedere l'archiviazione al gip. Da questo vediamo che, quando le carte escono in quel modo, si crea una convinzione nell'opinione pubblica e alla fine, potenzialmente, anche nel collegio giudicante.

E non sempre poi la vicenda finisce in modo positivo, come appunto è successo in questo caso, grazie a queste eccezioni di incompetenza territoriale, che hanno portato un altro tribunale a rivedere la situazione e a far capire che quei dialoghi pubblicati non erano così decisivi come sembravano all'apparenza, ma - come hanno detto la procura di Venezia e il gip di Venezia - erano normali conversazioni tra docenti universitari: quaranta docenti delle nostre università, tra i più prestigiosi.

Io voglio recuperare in quest'Aula il nome del professor Fantozzi, che abbiamo tutti conosciuto e stimato come uno dei più grandi tributaristi italiani e che - lo ripeto - è morto senza vedere la sua onorabilità recuperata. E lo nomino per recuperarla io, parzialmente, in questa sede. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, come il senatore Scalfarotto sa, noi in realtà stiamo aprendo questo nuovo tavolo dei reati contro la pubblica amministrazione proprio per un riassetto complessivo della materia. Quello affrontato nel suo emendamento 1.28 è proprio un tema che sarà esaminato a breve. Pertanto, se accettasse di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, credo che il Governo non avrebbe difficoltà a esprimere un parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Scalfarotto se accetta la richiesta avanzata dalla relatrice.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Sì, signor Presidente. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.28, per

ripresentarlo come ordine del giorno G1.28.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.29 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio motivare le ragioni tecniche alla base della presentazione dell'emendamento 1.110.

Come accennava prima il collega Scarpinato, nella nuova fattispecie di traffico di influenze voi - la maggioranza e il Governo - avete aggiunto, rispetto all'utilità che deve costituire il corrispettivo del cosiddetto faccendiere, l'intermediario che agisce per conto del privato nei confronti dell'amministrazione, che questa deve essere economica. Tutto questo disallinea il reato di traffico influenze rispetto al reato di corruzione, nel quale, invece, l'utilità riconosciuta al pubblico ufficiale in cambio di una sua condotta è qualunque tipo di utilità, non solo economica.

Questo disallineamento è incomprensibile, proprio perché la fattispecie di traffico di influenze - come dicevo prima - è stata introdotta per consentire di anticipare la lotta alla corruzione alle condotte che poi portano ad atti corruttivi. Quindi, non si capisce perché nella condotta che è punita a titolo di traffico di influenze ci sia questa riduzione del perimetro di illiceità che riguarda il faccendiere, quando invece nel reato di corruzione il perimetro di illiceità è molto più ampio. Qualunque utilità che venga data in cambio al pubblico ufficiale in cambio della sua condotta illecita può essere sussunta sotto la specie della corruzione. Riteniamo che questo sia un errore tecnico che andrebbe sanato, quantomeno per allineare le norme e consentire di dispiegare tutti i propri effetti alla fattispecie di traffico di influenze illecite.

Questo emendamento è analogo al successivo a firma della senatrice Cucchi, che quindi voteremo favorevolmente.

RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, al netto del voto sull'emendamento 1.110, che, per quello che riguarda il nostro Gruppo, sarà contrario, essendo la quinta volta che il mio amico, senatore Bazoli, interviene spiegando come il Partito Democratico condivida le posizioni del collega, senatore Scarpinato, mi corre l'obbligo di intervenire su un testo che riguarda il traffico di influenze. Dei molteplici procedimenti che mi hanno riguardato questa è l'unica materia che non mi hanno ancora contestato - l'hanno contestato a Beppe Grillo, ma non a me - e quindi mi sento libero di poter esprimere una considerazione politica.

PRESIDENTE. C'è sempre tempo.

RENZI (IV-C-RE). Sì, Presidente, comunque direi *unicuique suum*, ognuno pensi al suo. Mettiamola così: ciascuno ha i suoi problemi. *(Applausi).*

Ma, al di là della considerazione, vorrei fare un ragionamento politico che in quest'Aula è bene che risuoni, visto che non lo fa risuonare il senatore Bazoli. È la voce dei tanti amministratori, in stragrande maggioranza del Partito Democratico, che da anni chiedono che queste norme siano cambiate e siano rese al passo coi tempi *(Applausi)*. Amministratori, sindaci e assessori del Partito Democratico da anni chiedono al Partito Democratico, da quando io ero ancora al suo interno, di cambiare le norme sull'abuso d'ufficio e sul traffico di influenze. Il fatto che in quest'Aula il Partito Democratico abbia scelto di sostenere le tesi di Scarpinato e non dei sindaci del Partito Democratico

mi impone di prendere la parola per dire che in questo Paese i tanti sindaci e assessori del PD oggi hanno una risposta positiva alle loro richieste. Peccato che arrivi dall'altra parte politica. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, lei sa che le do sempre la parola, ma per la verità ha già parlato un esponente del suo partito. Se lei vuole aggiungere qualcosa, lo faccia in un tempo ristrettissimo, perché non ne avrebbe diritto.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intanto la ringrazio per avermi dato la parola. Se lei ritiene che il mio intervento possa procurare un'alterazione della nostra convivenza...

PRESIDENTE. Il Presidente ha la facoltà di darle la parola. Prego, intervenga.

BOCCIA (PD-IDP). Posso intervenire sul prossimo emendamento?

PRESIDENTE. È una bella idea e la ringrazio.

BOCCIA (PD-IDP). Così il senatore Renzi è più tranquillo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, penso di interpretare tante colleghe e tanti colleghi qui in Aula nel dire quanto segue. Il dovere di ognuno di noi è di legiferare - senatore Renzi - con disciplina e onore, così come i componenti del Governo provano a servire il Paese con disciplina e onore. Ed è dovere di ognuno di noi di sforzarci di pensare al bene collettivo e al Paese, rispettando ogni volta quanto è scolpito sulle pareti di Palazzo Madama e di Montecitorio, che ci ricorda che abbiamo il dovere di tenere alta la dignità di queste Aule almeno quanto è stata alta grazie ai nostri avi e ai nostri predecessori. Una delle cose scolpite nella nostra Costituzione, presidente La Russa, è la separazione rigorosa tra i poteri dello Stato, tra quello legislativo e quello esecutivo, che ogni tanto dimentica questo punto fermo della nostra Costituzione e tende a dire al Parlamento cosa deve fare, e a volte a dare ordini al Parlamento, dimenticando il perimetro che ogni tanto - per fortuna - il Presidente della Repubblica ci ricorda. E poi c'è il potere giudiziario.

Io vorrei che il presidente Renzi - così come i tanti colleghi e le tante colleghe presenti in Aula - si sforzasse di adempiere fino in fondo al proprio impegno, non personalizzando le vicende che caratterizzano il processo legislativo. Se ognuno di noi dovesse personalizzare le norme e le leggi, finiremmo per fare ulteriori danni ai tanti già fatti nel tempo che abbiamo alle spalle, e mi riferisco soprattutto al tempo recente, e non a quello passato.

Pertanto, signor Presidente, l'appello che rivolgo ai colleghi è di parlare in maniera oggettiva dei temi su cui noi ci confrontiamo; di provare a capire, ogni volta che facciamo un voto, se quel provvedimento su cui ci stiamo esprimendo migliora o peggiora la vita delle italiane e degli italiani,

non la propria; provando poi a capire, al termine di questo processo, se abbiamo svolto fino in fondo il nostro dovere. Io me lo pongo sempre questo quesito, signor Presidente: non sempre sono soddisfatto, ma mi sforzo sempre - le garantisco sempre - di pensare alla condizione migliore possibile per il Paese e non alla mia. E ciò deve accadere indipendentemente dai torti e delle ragioni che ognuno può avere e che però deve portare non in quest'Aula, ma nelle aule apposite, per far sì che quella separazione dei poteri venga sempre e comunque rispettata, anche quando non si è d'accordo, senatore Renzi.

I sindaci del Partito Democratico, che sono stati evocati, la pensano esattamente come i Gruppi del Partito Democratico e come il Partito Democratico (*Commenti*).

PRESIDENTE. È l'opinione del Presidente del Gruppo PD. La potrà esprimere.

BOCCIA (PD-IDP). Aver usato strumentalmente, signor Presidente, alcune dichiarazioni pubbliche di alcuni singoli amministratori che sono stati condizionati anche in quel caso da vicende personali, io l'ho trovato scorretto e poco opportuno rispetto ai doveri che abbiamo di fronte per assicurare un processo legislativo che sia dignitoso e all'altezza della sfida che abbiamo di fronte.

Per questa ragione, signor Presidente, io mi auguro che si discuta del merito di un provvedimento che è pasticciato. E penso che la discussione generale abbia dato il senso delle valutazioni che tutti i partiti di opposizione fanno, a parte gli ex partiti del terzo polo, che oggi sono diventati due e che su questo tema sostengono tesi che anche la presidente Bongiorno si sforza di tenere insieme, avendo lei stessa contestato una parte delle cose su cui oggi stiamo legiferando.

RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, approfitto della sua gentilezza nel consentire al collega e amico senatore Boccia di illustrare un emendamento, facendo un appello alto e morale ai nostri doveri istituzionali che si compone essenzialmente di due parti. La prima è una battutina su eventuali problemi personali che avrebbero mosso il mio precedente intervento; la seconda è una risposta imbarazzata sulla questione politica che invece ho posto.

Per suo tramite, signor Presidente, vorrei rassicurare il senatore Boccia - non gli dirò di stare sereno, perché non porta benissimo a quelli come lui - sul fatto che non stessi facendo riferimento alle mie vicende personali. Il senatore Boccia evidentemente ha perso qualche passaggio: le mie vicende personali non hanno mai riguardato né l'abuso d'ufficio né il traffico di influenze. Soprattutto, però, chi, come me, in quest'Aula ha chiesto il rigoroso rispetto della separazione dei poteri nel dicembre 2019, oggi non può far altro che gioire del fatto che, sulle vicende che hanno riguardato me e alcuni miei amici, la magistratura si è espressa con cinque sentenze della Corte di cassazione e con una sentenza della Corte costituzionale. Non consento, quindi, al senatore Boccia di parlare di cose che non conosce, di cui non ha la minima idea. (*Applausi*).

Vengo invece al punto più politico. Io ho detto un'altra cosa, signor Presidente. Ho preso atto di un fatto politico perché, quando si va a votare su una legge, si parla di politica e rimando al mittente, per suo tramite, la battutina sul terzo polo. Sono orgoglioso di condividere le indicazioni dell'amico Costa o di altri esponenti dell'allora terzo polo, perché su questi temi continuiamo ad andare d'accordo e ne siamo orgogliosi. Vengo a un punto diverso.

Il punto è che chi non rispetta le proprie idee è il Partito Democratico. Dirlo non significa fare polemica, ma significa fare politica. Ricordo che il senatore Bazoli, quando era nella segreteria che io guidavo, aveva posizioni sul traffico di influenze e sull'abuso d'ufficio ben diverse da quelle del senatore Scarpinato. È legittimo che voi oggi abbiate scelto di stare dalla parte di Scarpinato. Ma non è legittimo che veniate qui a dirci che le posizioni dei sindaci del PD non contano. (*Commenti*). Se però ritenete che le posizioni dei sindaci del PD non abbiano diritto di cittadinanza in quest'Aula, ebbene, io mi assumo la responsabilità politica di portare la voce dei sindaci del PD che chiedono l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e del reato di traffico di influenze. (*Applausi. Commenti*).

Tornate in voi e lasciate la caccia ai grillini. (*Applausi. Commenti*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico - e dico classico con piacere - «Quinto Orazio Flacco» di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori.

(Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 12,26)

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, intervengo su questo punto molto interessante della *querelle*, ma credo che il punto della legislazione ci dovrebbe portare a essere un po' fuori da uno che sembra quasi un dibattito congressuale del Partito Democratico. Proviamo a entrare nel merito del provvedimento.

La richiesta di delimitazione o di abolizione o di depenalizzazione dell'abuso d'ufficio veniva, non più di tre mesi fa, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). Non personalizziamo il tema di chi è il Presidente dell'ANCI e a quale partito appartiene. Il punto è che in quel momento il Presidente dell'ANCI poneva un tema che riguarda la rappresentanza degli amministratori italiani. E, se noi non riusciamo a capire che questa richiesta riguarda una fattispecie penale che illustri penalisti continuano a dire che è fisiologicamente inutile, se non dannosa, non riusciamo a capire che questo tema, al di là delle indagini che si aprivano, si concludeva in un nulla di fatto. Se allora vogliamo uscire dalla personalizzazione, il tema non è chi sia il Presidente dell'ANCI in questo momento, quale sindaco e a quale partito appartenga. Il problema è che una norma, che non portava ad altro se non a un avvio di indagine che finiva per delegittimare la persona sui giornali prima ancora di una conclusione, determinava la paura per la politica di assumersi la responsabilità delle firme.

Da ultimo, signor Presidente, molte di queste indagini bisogna avere la responsabilità di dire che venivano avviate da politici. A volte la responsabilità dei politici è non riuscire a fare opposizione nel merito dei provvedimenti e delegare alla magistratura la possibilità di fare questo tipo di atti. Ecco un altro uso distorto di una norma che è bene cancellare ed è bene delimitare, perché determina non impunità ma semplicemente l'impossibilità per l'amministrazione di funzionare. *(Applausi).*

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, penso che questo sia il momento di fare un'analisi anche più politica di quello che stiamo facendo in quest'Aula. Ma mi consenta, per il suo tramite, di osservare che il senatore Renzi ha accusato il senatore Bazoli e altri membri del Partito Democratico di voler seguire Scarpinato, dando alla sua affermazione un'accezione negativa. *(Commenti).*

PRESIDENTE. La prego. Sarei intervenuto se avessi avuto questa impressione, ma non l'ho avuta.

PATUANELLI (*M5S*). Il senatore Scarpinato ha dedicato la propria vita alla lotta alla mafia e oggi ne paga il prezzo, dovendo vivere con un sistema di protezione per le minacce che riceve costantemente dalla mafia. E io credo che dovremmo essere tutti più inclini a seguire l'esempio del senatore Scarpinato. *(Applausi).*

Nel merito, Presidente, il dibattito sulle due fattispecie di reato - traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio - si svolge da tanto tempo. Se le disposizioni normative vigenti rendono qualche volta aleatoria l'attività della magistratura e dei pubblici ministeri, è giusto - e l'abbiamo fatto - proporre elementi emendativi e modificativi per rendere più chiara l'applicazione delle due fattispecie. Non ho mai sentito nessun sindaco dire che bisogna abrogare *ipso facto* dei reati, assolutamente no. Ne abbiamo di sindaci e ne abbiamo avuti. Abbiate un po' più di rispetto della mia forza politica, abbiate un pochino più di rispetto della mia forza politica. *(Applausi).* Non si può pensare, poiché c'è qualche elemento che produce degli effetti distorsivi, di abrogare del tutto le norme. Non l'abbiamo sentito mai chiedere a nessuno. È come dire che, siccome ci sono le rapine in banca, chiudiamo gli sportelli bancari, perché non siamo in grado di proteggerli. Ma che ragionamento è? *(Applausi).*

Oggi qui si sta facendo un uso - a mio avviso - totalmente sbagliato e fuori luogo di elementi critici rispetto all'applicazione di due norme sacrosante. E sono d'accordo con quanto diceva la senatrice Fregolent, che è necessaria una legge che regolamenti l'attività di lobbismo, che non è una parola negativa. In quest'Aula ci si arrabbia molto quando si dà del lobbista a qualcuno. Oggi tale attività produce degli effetti negativi perché non c'è una norma che la regolamenti. E quando l'abbiamo

proposta, sia in questa legislatura che nella precedente e in quella precedente ancora, non si è voluto portarla a termine, perché forse fa comodo che l'attività di lobbismo sia un po' *borderline* tra la parte lecita e quella illecita. (*Applausi*).

Allora facciamo un ragionamento serio su come rendere più chiare le norme e su come garantire al potere giudiziario la possibilità di attuare le disposizioni del potere legislativo. Ma non è certamente abrogando i reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite che diamo un buon risultato per i cittadini, che sono sempre la parte debole di quei reati. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, vorrei leggere alcune considerazioni nei tempi a me assegnati, che dicono esattamente così: «L'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio è una vittoria di tutti i sindaci italiani, perché negli ultimi dieci anni a tutti i Governi abbiamo posto la questione di rivedere questo reato». E si aggiunge (sto facendo una citazione, poi vi dirò di chi): «Su questo tema, come su altri aspetti della giustizia, ci sono una divergenza e una discussione che durano da anni tra amministratori e Gruppo parlamentare del PD. Per noi innanzitutto viene il ruolo di sindaci. Ad ogni assemblea dell'ANCI, da dieci anni a questa parte, abbiamo chiesto ai Governi di turno di rivedere il reato di abuso d'ufficio. Nel momento in cui lo fa un Governo di centrodestra, non è che possiamo cambiare idea. Per noi è una vittoria». Lo dice il sindaco di Pesaro Ricci, che è un esponente importante del PD; credo che sia il coordinatore dei sindaci del PD, o lo è stato, esponente di punta, forse candidato alle europee. «Noi abbiamo posto» - dice sempre Ricci, non ho bisogno di aggiungere del mio - «il tema la luce delle statistiche. Nel 95 per cento dei casi le imputazioni finiscono con l'assoluzione o con l'archiviazione. Questo vuol dire che nel 95 per cento dei casi si infanga il nome di un amministratore» - Ricci *dixit* - «unicamente per un atto firmato o una delibera violata, andando anche a intasare un sistema giudiziario già storicamente ingolfato. Dopodiché, al netto dell'abuso d'ufficio, io credo che nel PD ci sia un nodo irrisolto che riguarda il garantismo», ma qua andiamo fuori materia. «Io penso» - dice Ricci - «a una sinistra garantista» e cita i casi, lamentandosi, di Vasco Errani, Filippo Penati e Katuscia Marini che - secondo lui - non sono stati tutelati dalla sua formazione politica di appartenenza e che poi sono stati assolti. Vasco Errani rinunciò a incarichi e a funzioni importanti.

Non è che qui ci sono i buoni e i cattivi, gli onesti e gli imbroglioni, noi contestiamo il monopolio dell'onestà che alcuni sembrano attribuirsi da soli, anche con il tono tribunizio. Per quanto riguarda poi le leggi sulle *lobby* e sul conflitto d'interesse, la legge Frattini risale - se non sbaglio - al 1998, con Forza Italia. Perché quelli che hanno governato dopo non hanno fatto delle leggi migliori, avendo avuto Presidenti del Consiglio sia i Governi del PD che del MoVimento 5 Stelle? (*Applausi*). Chi ve lo ha vietato? Non vi piace la legge Frattini? Con l'elezione del *Premier* sarà difficile che possiate vincere, perché quei Governi erano nati in altra maniera, con gli intrighi di Palazzo.

Presidente, in conclusione, prima ho citato Ricci del PD, e adesso cito dati del Ministero della giustizia, per i cittadini che magari hanno ascoltato meno le dichiarazioni di voto: nel 2022 sono stati archiviati 3.536 fascicoli aperti per abuso d'ufficio su 3.938, cioè il 90 per cento dei casi è stato archiviato. Nel 2022 parliamo di 4.000 fascicoli, e le sentenze, che evidentemente riguardavano anni precedenti, sono state 205. Per abuso d'ufficio, nel 2022, ci sono state 8 condanne, pari all'8,8 per cento. Quantomeno è una norma che funziona male, forse bisogna introdurre la tortura preventiva, la fucilazione del sindaco solo perché esiste, così avremo garantito un sistema perfetto.

Nel 2021, sempre fonte Ministero della giustizia, su 4.745 indagini per abuso d'ufficio, 4.121, l'87 per cento, sono state archiviate. Le sentenze pronunciate nel 2021, evidentemente relative agli anni precedenti, sono state 318 e le condanne 9, pari al 2,8 per cento.

Signori, questo reato non ha funzionato, come Ricci difendiamo i sindaci. Voi non li difendete. Difendete anche quelli del vostro partito che avete abbandonato anche quando poi si sono rivelati innocenti. Viva la giustizia vera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, si rivolga a me anche lei.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, senza alcuna polemica politica, ma giusto per dare qualche informazione in più, vorrei rilevare che nella precedente legislatura sostituivo Maroni nella Conferenza delle Regioni e ricordo memorabili interventi del presidente della Campania De Luca contro l'abuso d'ufficio, ribaditi tra l'altro recentemente il 27 gennaio. Ha ragione il presidente Renzi: non bisogna farne una questione politica. Questo reato non funziona e - come ha detto giustamente Giulia Bongiorno - quando un reato non funziona, lo si toglie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. O lo si cambia.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.269, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.43 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.253, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.254, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.44 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.28 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.100.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, preannuncio che interverrò per ben due volte, cioè sia su questo ordine del giorno che su quello successivo.

L'ordine del giorno G1.100 mi dà modo di intervenire perché è collegato agli argomenti che abbiamo trattato poc'anzi. Sfuggendo ovviamente da ogni personalismo, che non fa onore al nostro dibattito, vorrei parlare invece di cosa siano le riforme, di cosa sia il riformismo, di quali siano le cose fatte e di come vanno letti i dati. Anche al presidente Gasparri vorrei dire che, se avesse ascoltato la discussione generale che si è tenuta ieri, avrebbe compreso la lettura di questi dati sul numero delle archiviazioni sull'abuso d'ufficio, ovvero che il numero delle archiviazioni è dovuto in gran parte all'intervento successivo sull'iscrizione delle notizie di reato, cioè all'intervento di modifica del 2020. L'abbiamo già detto una decina di volte, ma evidentemente serve ripeterlo.

Vorrei ora parlare della riforma del 2020. Noi siamo qui per intervenire, ma soprattutto c'è una cultura riformista, a cui si richiama il campo più ampio possibile del centrosinistra, che sembra rinnegarla. Mi spiace che non ci sia il senatore Renzi, perché noi siamo intervenuti... (*Brusio*).

Ah, è qui, scusi.

PRESIDENTE. Il senatore Renzi ha solo cambiato posto e non è neanche la prima volta. *(Applausi)*.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Però, Presidente, il mio appello, sapendo che da questo punto di vista il senatore Renzi non cambierà luogo politico, è al riformismo, perché a volte vedo che pericolosamente si scivola anche da quel lato sul populismo. Nel 2020 noi siamo intervenuti e abbiamo modificato questa norma - che può essere ovviamente perfezionabile, come è stato spiegato - e l'abbiamo modificata ascoltando i nostri sindaci, come deve essere fatto. Viene punito soltanto chi viola espressamente una norma di legge traendone un vantaggio.

Ora, si nega quell'intervento e ci si appella al proposito: difendiamo i sindaci. Naturalmente, ma difendiamo anche i cittadini e le cittadine, vorrei sperare, da qualsivoglia forma di abuso. Ma veniamo al proposito di difendere i sindaci, per tacere del fatto che anche il Presidente dell'ANCI non ha detto certe cose (e ho guardato i virgolettati), ma ha parlato di delimitazione della portata di questo reato.

A proposito di chi fa qualcosa, vorrei chiedere: ma per i sindaci e gli enti locali, questa maggioranza che cosa ha fatto, quanto a finanziamenti e politiche che i sindaci devono mettere in campo? *(Applausi)*.

Il Governo Meloni in questi brevi mesi ho operato una serie di definanziamenti e tagli di risorse per importi talmente elevati che non hanno alcun riscontro negli anni recenti. Sommando tutti i definanziamenti e i tagli si arriva alla cifra di 15 miliardi di euro. In questo caso, i sindaci li ascoltate? Ma forse non ci parlate neanche con i sindaci. *(Applausi)*.

Con la revisione del PNRR sono stati fatti dei tagli molto consistenti. Avete promesso che sarebbero arrivate risorse da altre parti, ma ancora di questi interventi non si ha assolutamente nessuna traccia. Dovete dire al sindaco di Napoli dove vanno a finire gli 824,8 milioni che gli avete tolto. Dovete dire al sindaco di Roma dove vanno a finire gli oltre 718 milioni di euro e al sindaco di Torino gli oltre 493 milioni di euro che avete sottratto. Su questo, darete una risposta ai sindaci, sì o no? Perché noi, invece, lo abbiamo fatto. Siamo intervenuti nel 2020 e, nel prossimo ordine del giorno, vi spiegheremo quello che abbiamo chiesto e che voi non avete voluto fare già dalla scorsa legislatura.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti i restanti ordini del giorno.

SISTO, vice ministro della giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.101.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, proprio perché ascoltiamo i sindaci e proviamo a dare delle risposte, noi, con questo ordine del giorno proponiamo una modifica della legge Severino nella parte in cui si sospende dalla carica l'indagato quando una sentenza non è definitiva.

Noi, però, lo facciamo puntualmente, a differenza del precedente ordine del giorno, che in modo del tutto generico proponeva di abolire questa parte della legge Severino anche in caso di condanna per reati di mafia e di estorsione. Dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno votato no ai referendum sull'abolizione totale della legge Severino, che forse non si sono accorti che, nel precedente ordine del giorno, si chiede di rivedere tutta quella parte della Severino riguardante le sentenze super definitive di condanna per reati di mafia, di estorsione e quant'altro. Il precedente ordine del giorno, infatti, propone che, anche in presenza di tali condanne, ci si possa comunque candidare, in Parlamento e per incarichi di Governo.

Io chiedo, visto che c'è un'autorevole esponente della maggioranza che ha proposto, per un reato ancora non giudicato, che addirittura una persona non possa più insegnare nelle scuole, com'è possibile che una persona condannata per estorsione o per reati gravi possa invece essere addirittura eletta in

Parlamento o chiamata ad assumere ruoli di Governo.

Tornando all'ordine del giorno G1.101, noi riproponiamo temi che avevamo già avanzato in proposte di legge nella passata legislatura e che questa maggioranza, i partiti che siedono in questa maggioranza, non hanno mai voluto calendarizzare in Commissione e che oggi si ostinano a non farci discutere nelle Commissioni competenti. Qui si affrontano responsabilmente anche le questioni che pongono i sindaci, naturalmente tutelando anche i cittadini quando si tratta di gravi reati.

Naturalmente vi chiediamo di votare sì a questo ordine del giorno, sfidandovi sul piano delle riforme utili, concrete e che non siano bandierine da sventolare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare la nostra posizione su questo ordine del giorno, ma voglio dire prima di tutto, da ex sindaco e da dirigente del Partito Democratico che insieme ad altri è sempre stato molto attento ai problemi degli amministratori locali, che proprio non mi sento nelle condizioni di prendere lezioni su come si difendono i sindaci e gli amministratori locali da chi è intervenuto in quest'Aula per strumentalizzarne le paure, le angosce e le richieste, e anche da chi è intervenuto in quest'Aula manifestandosi (non ce ne eravamo mai accorti prima) come parlamentare molto vicino alle esigenze degli amministratori locali.

Dico queste cose perché in quest'Aula spesso si fa della demagogia e c'è un grande disprezzo per i fatti. Io sono costretto a richiamare qualche fatto, a partire dal 2020, quando sono stato eletto Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, nella precedente legislatura: noi, insieme a componenti della Commissione giustizia e dopo molte consultazioni dell'Associazione dei Comuni italiani, abbiamo messo a punto un pacchetto di richieste che era molto articolato e molto serio. Una di queste richieste riguardava l'ulteriore delimitazione del reato di abuso d'ufficio. C'era un giudizio positivo sugli effetti che la riforma del 2020 aveva prodotto, ma c'era anche la consapevolezza che era probabilmente necessario un ulteriore intervento di delimitazione della fattispecie, perché in via di giurisprudenza non si erano ottenuti tutti gli effetti positivi che a nostro giudizio erano necessari. La cosa importante da dire che mi fa osservare che, con il parere negativo a questo ordine del giorno, il Governo e la maggioranza gettano la maschera rispetto alla malafede con cui affrontano questo problema, è che era opinione di tutti, dei sindaci italiani e dei partiti che affrontarono questo problema, che la vera questione che ostacolava nel loro operato giornaliero gli amministratori locali non era quella dell'abuso d'ufficio, ma quella di una normazione inadeguata dei reati omissivi impropri, cioè l'inadeguata distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità politica, che rende i sindaci italiani invariabilmente titolari di una responsabilità oggettiva, per cui tutto quanto avviene nel loro Comune, anche se non hanno niente a che vedere con eventuali disgrazie, viene ricondotto a una loro responsabilità penale. Decidemmo che per risolvere questo problema, che era il più grande che i sindaci italiani avevano, era necessario fare la riforma del Testo unico degli enti locali e intervenire in quella sede per definire meglio la responsabilità amministrativa rispetto a quella politica.

La passata legislatura è finita anticipatamente per le ragioni che sappiamo ed è cominciata la nuova; noi abbiamo iniziato dal primo giorno di riunione della Commissione affari costituzionali a sollevare il problema della riforma del TUEL e da più di un anno la riforma del TUEL è nel cassetto (*Applausi*) e oggi il presidente Bongiorno dà parere negativo sul nostro ordine del giorno che richiama questo problema. A me duole dire che, nella nostra insistenza per avere la riforma del TUEL, non ho mai avuto il piacere - e mi avrebbe fatto tanto piacere - di sentire la voce del senatore Renzi e del senatore Gasparri accanto a quella del Partito Democratico. (*Applausi*). Però c'è sempre tempo nella vita per rimediare. Penso che il partito dell'onorevole Gasparri e il partito del senatore Renzi potrebbero da domani unirsi alla nostra battaglia per la riforma del TUEL per avere finalmente in quella sede una

distinzione seria della responsabilità amministrativa rispetto a quella politica e rendere così davvero un grande servizio agli amministratori locali e ai sindaci italiani, un servizio che non si fa con l'eliminazione del reato di abuso di ufficio.

Voglio raccontare un'altra cosa, che è importante per giudicare la buona fede di chi partecipa a questa discussione. Una battaglia impopolare che nell'ultima legislatura noi portammo in fondo fu anche quella che portò alla luce il fatto che esisteva per... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Parrini. Cerchiamo di non sfiorare anche in questa fase.

PARRINI (*PD-IDP*). Dicevo, una battaglia per porre fine a una gigantesca sproporzione che esisteva per i sindaci italiani tra la quantità di rischi e di responsabilità che hanno addosso e il loro inquadramento economico, che era fermo da ventidue anni. Abbiamo risolto questo problema e per risolverlo non ho sentito vicine alla voce del Partito Democratico né quella del senatore Renzi, né quella del senatore Gasparri. C'è sempre tempo per rimediare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Parrini. Vi prego di cercare di incentrare gli interventi su questo provvedimento, altrimenti sforate i tempi. Io vi lascio parlare, ma se andate su altri argomenti almeno non sforate i tempi.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il tema che è stato posto alla nostra discussione con questi ordini del giorno è tutt'altro che banale e non può essere liquidato né con le battute né con i ricorsi ai personalismi che, abbiamo notato, continuano ad essere pervicaci soprattutto da parte di chi si appella all'esigenza di una loro eliminazione. Si tratta di un tema che attraversa la storia degli ultimi trent'anni, del rapporto tra i poteri dello Stato nel nostro Paese. Se vogliamo essere onesti intellettualmente fino in fondo, dovremmo ammettere che in un determinato momento della storia politica del nostro Paese vi è stata una risposta da parte del Parlamento finalizzata ad immaginare che sarebbe bastato circoscrivere il perimetro dello scaricamento a terra dell'ondata montante populista sul sistema delle autonomie locali e degli amministratori per impedire che quell'ondata travalicasse fino a giungere in Parlamento.

Se rimandiamo indietro le lancette della storia e proviamo a rivivere il clima del Governo Monti, che creò la cosiddetta legge Severino, era esattamente questo il tema: da fuori premeva la polemica anticasta; da fuori premeva una operazione di delegittimazione della classe politica (*Applausi*), orchestrata anche con il consenso plaudente di pezzi della classe dirigente e dell'informazione del nostro Paese, che poi, per l'eterogenesi dei fini, non raccolsero l'oggetto della disseminazione del discredito che avevano fatto (perché, come è noto, chi cavalca la tigre, poi viene sbranato dalla tigre una volta disarcionato). In quel momento si immaginò una rottura di una questione fondamentale, cioè la rottura del principio generale costituzionale della innocenza del soggetto.

Ricordo bene che in quel momento il Primo Ministro dell'epoca pose come elemento qualificante ed essenziale per continuare l'esercizio della sua funzione e della sua attività l'approvazione di quella legge. Quindi il Parlamento pensò bene di distinguere in due gli incaricati di pubbliche funzioni. Gli uni, i membri del Parlamento, che - vivaddio - sono ancora soggetti alle garanzie costituzionali, anche se su questo potremmo discutere a lungo, visto che si è stati costretti a ricorrere alla Corte costituzionale per le questioni che sono state ricordate in precedenza. Gli altri, gli amministratori, sono stati infilati all'interno di un tritacarne che può consentire la distruzione della loro vita, della loro famiglia, delle loro relazioni, dei loro affetti, della loro credibilità, esclusivamente sulla base di un pregiudizio. (*Applausi*).

Questo non nasce da oggi, ma da un pregiudizio culturale strutturato, partito trent'anni fa in questo Paese, che ha consentito a taluni di dire che il sospetto è la cultura della verità, è l'anticamera della verità, e ha consentito a talaltri di interpretare la loro azione giurisdizionale e la loro azione giudiziaria sostenendo che non esistono innocenti, ma colpevoli non ancora scoperti. Questa cultura si è tradotta all'interno delle leggi del nostro Paese e se noi non operiamo per estirpare questa, che è una cultura giacobina, quindi intimamente populista e quindi sostanzialmente totalitaria, non siamo all'altezza del

compito che ci attribuiamo.

In conclusione, signor Presidente, questo significa essere riformisti ed è per questo che noi siamo dalla parte dei De Luca, del sindaco di Lodi Uggetti, del sindaco di Bari e Presidente dell'ANCI e di Falcomatà e non prendiamo, non prenderemo lezioni - e ci dispiace per coloro che lo fanno - da Travaglio e dal collega Scarpinato. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, devo dire che fino ad ora mi sono astenuto dall'intervenire in questa discussione che non ho capito a chi giova, se non a chi intende continuare a denigrare e a scaricare ulteriore discredito sulla classe politica.

Sostanzialmente, come avremo modo di discutere nei prossimi giorni quando si svolgerà la discussione sul mandato ai sindaci, io credo che non sia abolendo le norme che risolviamo il problema, perché se c'è una disfunzione, come diceva il senatore Patuanelli, va corretta la norma, non va abolita. Dall'altro, però, vista la discussione che c'è stata sul populismo, noi continuiamo a premiare il fatto che ci sia una sola persona al comando: questo vale per i sindaci, per i governatori e adesso pensate che valga anche per il Governo. Continuiamo cioè a pensare, da una parte, di dare tutto il potere a una persona, poi però qualcuno ritiene che bisogna sottrarre quella persona al rischio di diventare un bersaglio, ma non si può sottrarre al fatto di esporsi in prima persona e di avere responsabilità. In sostanza, a mio avviso, l'antidoto è potenziare, ad esempio, il potere delle assemblee elettive, che oggi non contano più nulla: i consigli comunali e i consigli regionali contano molto poco, anzi anche il Parlamento, come sappiamo benissimo, molto spesso è soggetto alla decretazione d'urgenza, quindi il nostro ruolo viene lesa da questo punto di vista.

Forse nella discussione bisogna anche considerare un altro elemento. Pur militando in un piccolo partito, io ho sempre pensato alla funzione importante che hanno i partiti sia in termini di rapporti all'interno della società, sia per capire cosa si muove e per avere un controllo e la capacità di selezionare la classe dirigente. Tutto questo negli ultimi venti-trent'anni è stato cancellato, la partecipazione dei cittadini è sempre inferiore e deleghiamo all'informazione corretta o poco corretta e alla magistratura quello che dovrebbero fare, in sostanza, da una parte la cittadinanza, dall'altra le assemblee elettive tramite gli eletti. Se vogliamo discuterne, io sono disponibile a farlo, quello che non mi interessa è la *querelle* tra i partiti che pensano di portarsi via voti a vicenda. Io faccio politica e ovviamente spero che i cittadini mi votino in modo massiccio più di adesso, ma non ho il problema di fare la guerra a chi sta più vicino, perché questa è stata la morte anche della sinistra in questi anni.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Informo l'Assemblea che lavoreremo fino alle ore 14, quindi i lavori saranno sospesi per un'ora e alle ore 14 è convocato il tavolo dei Presidenti di Gruppo e quindi, senza bisogno di ulteriore informazione, ci troveremo nell'Aula deputata.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.103.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 13,06)

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non interverrò mezz'ora come ieri, ma per i cinque minuti a mia disposizione.

Intervengo per annunciare il nostro voto favorevole a questo ordine del giorno che riassume le ragioni per le quali noi siamo contrari all'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio e non intendo replicare alle cose che ha detto su di me il senatore Renzi, che è molto bravo a semplificare, a tal punto da inventarsi anche alcune circostanze, perché io non ho mai fatto parte della sua segreteria, quindi non so dove l'abbia scoperto. Ma non voglio entrare in polemica con lui sulla semplificazione, lui è bravissimo nella comunicazione e io sarei sicuramente perdente. Preferisco stare sul merito delle cose, dove credo

di essere invece un po' più bravo di lui. Il punto è che continuare a tirar fuori questa vicenda dei sindaci può aiutarvi a fare polemica politica - benissimo, bravissimi, molto bene - ma non coglie il punto e noi, da legislatori, dovremmo invece cercare di stare sul merito delle cose, lasciando la propaganda politica. Vorrei ricordare a tutti - lo abbiamo già detto, ma forse è il caso di ricordarlo - che il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo i sindaci. La stragrande maggioranza delle sentenze relative all'abuso d'ufficio riguarda altri funzionari pubblici. (*Applausi*). I sindaci hanno tutte le ragioni del mondo a lamentarsi, l'abbiamo detto, condividiamo le loro preoccupazioni. Semplicemente, riteniamo che per risolvere il loro problema non dobbiamo togliere tutele ai cittadini italiani nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione, questo è il punto. (*Applausi*). C'è un modo per farlo? Noi pensiamo di sì e lo abbiamo detto: si intervenga sul testo unico degli enti locali, si intervenga ancora sulla fattispecie se vogliamo rifinirla ancora un po' per renderla ancora più tassativa, ma siamo già intervenuti - voglio ricordarlo, perché purtroppo non lo sa nessuno, in quanto non tutti studiano adeguatamente le norme - con la riforma Cartabia, che ha già risolto uno dei problemi principali dei sindaci, che era quello della iscrizione nel registro degli indagati per l'apertura di un'indagine. La riforma Cartabia ha disposto che quella iscrizione potrà essere fatta solo quando ci siano indizi di reato, non sempre.

Quindi la gogna mediatica che riguarderà i sindaci è stata assorbita da una norma che eviterà l'iscrizione nel registro degli indagati quando questo non è necessario. E ancora, il rinvio a giudizio sarà possibile solo quando ci sarà una ragionevole probabilità di condanna, quindi si riduce il perimetro dei processi.

Questo è il merito di cui vorremmo parlare, ma non avete mai voluto affrontare il discorso, perché vi interessa solo l'approccio ideologico. Solo questo vi interessa, (*Applausi*). Mi dispiace dirlo anche al mio amico Matteo Renzi, che affronta in questo modo un argomento che meriterebbe invece maggiore serietà. (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Solo un minuto, Presidente, per dire che ho sollevato un problema e ho citato il sindaco Ricci, che criticava il suo partito, il PD. Poi sento le risposte, rivolte all'Assemblea e non a me, secondo cui il TUEL va riformato (giustissimo) e servono più soldi. Io siedo qui accanto a due senatori che sono stati ottimi sindaci, di Cosenza il senatore Occhiuto e di Brescia il senatore Paroli. Noi siamo amici dei sindaci e abbiamo destinato agli enti locali risorse adeguate, anche se ne serviranno di più. Si risponde sul TUEL e su altro (vedo il ministro Zangrillo), sui processi in corso di modernizzazione della pubblica amministrazione. Si può fare di più per il territorio, ma noi già facciamo molto.

Il problema è che i numeri sono impietosi quando un reato produce nove sentenze di condanna all'anno a fronte di migliaia di persone indagate. Ho fatto anche dei nomi; forse è dispiaciuto a qualcuno che ricordassi alcuni casi della sinistra abbandonati al loro destino, invece di essere tutelati per garantismo. Parleremo del TUEL nelle sedi competenti. I sindaci siedono anche su questi banchi, ricchi di esperienza e non certo di soldi, perché chi amministra poi si sacrifica per il prossimo. I dati sul fallimento dell'abuso d'ufficio sono eclatanti e noi la pensiamo come Ricci. Auguriamo a Ricci che nel suo partito abbia lo stesso successo che ha avuto nel nostro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto

dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.1 1.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «attività professionale svolta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.104 è sulla falsariga dell'emendamento che ho già illustrato all'articolo 1. Lì parlavamo della diffusione di atti coperti da segreto che in qualche modo arrivano comunque ai giornali, facendo venire meno l'equilibrio di parità tra le parti, tra l'accusa e la difesa, qui parliamo invece di intercettazioni e quindi della pubblicazione illegale di elementi dell'indagine che, magari pubblicati settorialmente, vanno di nuovo a incidere sulla

vicenda processuale, sui diritti della difesa e sull'onorabilità delle persone, soprattutto quando esistono norme che sono proprio dettate a tutela della segretezza degli atti. Tale segretezza non è dovuta a ragioni volte a creare un mistero intorno a quel procedimento, ma a fare in modo che il procedimento abbia un suo corso regolare e che quindi fintanto che le carte devono restare riservate, tali restino.

Purtroppo la cronaca quotidiana ci dice che nel nostro Paese questo non accade, sappiamo bene che questo incide in modo molto pesante sulla presunzione di innocenza perché poi, una volta che il segreto viene violato e quindi questi atti e questi documenti vengono pubblicati, in qualche modo la reputazione della persona indagata risulta definitivamente compromessa. La descrizione dei fatti a uno stadio così preliminare dell'indagine crea infatti nell'opinione pubblica (in qualche modo anche legittimamente perché tale opinione è fatta sulla base delle notizie che si leggono) e quindi potenzialmente anche nel collegio giudicante, che talvolta è fatto anche di giudici popolari, la sensazione che quel caso sia già risolto nella direzione della magistratura inquirente. L'inquirente, ovviamente in buona fede, ritiene che quell'imputato abbia commesso il reato, però quell'ipotesi investigativa viene descritta, attraverso la pubblicazione di intercettazioni che dovrebbero essere coperte da segreto, come una verità acquisita e i giornali di fatto la riportano senza il minimo elemento dubitativo. L'imputato, l'inquisito o la persona sotto indagine vengono descritti come autori del reato, come se il processo fosse arrivato a sentenza. Come l'esperienza poi ci insegna, l'errore giudiziario è sempre dietro l'angolo. Ricordo sempre il caso di Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso trentatré anni in prigione: alla fine, con tante scuse, lo abbiamo liberato, ma naturalmente si tratta di una vita distrutta.

Penso che queste norme ci potrebbero aiutare a ristabilire una fisiologia del processo e anche un'adesione ai valori costituzionali, nei quali è scolpita la presunzione d'innocenza: fino a sentenza passata in giudicato, l'imputato è da considerarsi innocente. Dobbiamo però dirci, care colleghe e cari colleghi, che nel nostro Paese questo è un principio di fatto, svuotato di ogni contenuto, perché, quando si viene inquisiti, si finisce sulle prime pagine dei giornali, mentre, come sappiamo benissimo, quando si viene prosciolti, si finisce a pagina 28, in un trafiletto che nessuno leggerà.

Chiedo pertanto al Governo di modificare il parere e, se possibile, di accogliere questo nostro emendamento, in modo da contribuire a quell'orientamento garantista di cui questo disegno di legge è chiaramente pervaso.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta e chiede al Governo se intende cambiare il parere sull'emendamento 2.104.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. No, signor Presidente, il parere resta contrario.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, tra le questioni che solleva il collega Scalfarotto a proposito di questo emendamento ne vedo una che, anche leggendone il testo, si deve introdurre in questo momento in quest'Aula. Il mondo dell'informazione, come tanti altri, ha ovviamente i suoi meriti e i suoi problemi. La questione della deontologia professionale, in un'epoca anche di disinformazione, è un tema che va affrontato, temperando le libertà di tutti.

La seguente considerazione vale per quanto stiamo discutendo oggi e, più in generale, anche su altri interventi legislativi. Non si può pensare di risolvere un tema culturale, professionale e di deontologia professionale introducendo divieti o limitando forme di accesso a conoscenze che possono avere rilevanza pubblica.

Bisogna stare attenti quindi a non farsi prendere troppo la mano da questo punto di vista. Sono assolutamente solidale con coloro che, per un articolo di giornale sbagliato, per parole utilizzate male o per enfasi scorrette, si ritrovano ad avere problemi dal punto di vista pubblico. Questo, però, attiene a un tema di deontologia professionale e non al diritto del cittadino di essere informato nei casi previsti dalla legge, che già offrono, se applicati, tutele a tutti i soggetti interessati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, già poco fa il senatore Nicita inquadrava questo tema. Noi abbiamo presentato questo ed altri emendamenti simili perché riteniamo che il provvedimento contraddica non soltanto un principio costituzionale, ma il Ministro che lo ha firmato.

Il ministro della giustizia Nordio, infatti, intervistato da «Il Messaggero», appena un mese dopo la sua nomina, ebbe a dire (e lo cito a memoria) che c'era stato un tempo in cui c'era un eccesso di gogne mediatiche ed era veramente una barbarie, ma che oggi - questo disse il ministro Nordio, che ripeté questa frase in Commissione giustizia su nostra sollecitazione - il pendolo è sbilanciato dall'altra parte e dobbiamo riequilibrarlo, dando spazio alla libertà di informazione.

Ecco, noi Parlamento e noi Paese dobbiamo davvero provare ogni giorno a rispettare la Costituzione e i suoi principi: uno di questi, il diritto alla *privacy*, è un principio che va tutelato. Ci sono principi sacri, come quello, richiamato da diversi interventi, della presunzione di non colpevolezza. Questo Parlamento ha recepito la direttiva europea in materia, però la nostra Costituzione garantisce anche, all'articolo 21, la libertà di informazione, non soltanto per gli addetti che esercitano la professione (giornalisti e comunicatori), ma per i cittadini, perché la libertà d'informazione garantisce una coesione maggiore.

Vedete, già il ministro Orlando intervenne su questa materia, tanto che il Garante della *privacy* - allora c'era ministra Cartabia - ebbe a dire che le gogne mediatiche, così come le avevamo conosciute in passato, non sarebbero di fatto più esistite. Ed è vero nella sostanza; invece, contraddicendo se stesso, il ministro Nordio ha licenziato un provvedimento - quello che vi apprestate ad approvare - che dà un colpo, assieme ad altri *in itinere* (penso alla legge di delegazione europea, è all'ordine del giorno dei lavori di quest'Assemblea), alla libertà di informazione. Non è un problema di parte, perché tutelare il diritto all'informazione libera è un'esigenza dei nostri cittadini, maggioranze e opposizioni; è un principio sacrosanto di coesione sociale e di equilibrio della democrazia. Aggiungo: che potere è un qualsiasi potere politico-istituzionale che cerca di mettere il bavaglio e la mordacchia, limitando il contropotere dell'informazione, che è un caposaldo liberale e democratico delle più grandi democrazie europee e occidentali? Sono i regimi che tappano la bocca all'informazione.

Nello specifico, infine, abbiamo presentato questi emendamenti perché anche noi pensiamo che i terzi che vengono intercettati o di cui si parla nelle intercettazioni, che non hanno alcuna responsabilità penale e verso i quali non ci saranno procedimenti penali o avvisi di garanzia, debbano essere tutelati. Attenzione, però: questo principio - che è in sé valido - va poi verificato concretamente, perché se per caso quel terzo ricopre un incarico pubblico, fa il Ministro o ha un ruolo decisionale in una certa cosa e coloro che vengono intercettati (un ipotetico corrotto e un ipotetico corruttore) parlano di lui, credo che sia interesse di tutti noi e dell'opinione pubblica, equilibrando naturalmente modi e toni, che queste cose vengano conosciute.

È per questo, quindi, che abbiamo presentato l'emendamento in esame, perché pensiamo che tutelare la libertà di informazione sia una cosa che facciamo anche per voi, anche per coloro che invece voteranno in senso contrario. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, come accennavo prima, questo emendamento in qualche modo è connesso a quello precedente. Voglio completare il pensiero aggiungendo solo due considerazioni.

Ho citato prima ad esempio il recepimento da parte del Parlamento italiano della direttiva europea

sulla presunzione di innocenza. Ebbene, noi diciamo spesso "ce lo chiede l'Europa", ma l'Europa ci chiede molte cose e devo dire che noi liberamente abbiamo fatto, aderendo anche da Paese fondatore all'Unione europea, una scelta sacrosanta e mi auguro che sia sempre più irrobustita e consolidata, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa autorevole e forte, dell'Europa sociale naturalmente, quella che aiuta i Paesi, non dell'Europa ragionieristica e occhiuta dei conti e dell'austerità. Questa Europa va però difesa e accolta, sia quando ci chiede cose che riguardano le questioni economiche, sociali, sanitarie o di altra natura, sia quando - naturalmente discutendo e andando a far valere le ragioni di tutti e non soltanto di alcuni - ci chiede - e ce lo chiede - di tutelare la libertà di informazione. Noi non possiamo girarci dall'altra parte e non ci può essere un'Europa *à la carte*, tale per cui una cosa la prendiamo, ma quella che non ci piace non la prendiamo.

Abbiamo partecipato da protagonisti in questi anni, altrimenti non avremmo avuto quell'inversione di rotta europea che ha portato al PNRR. A tal proposito, ricordo il ruolo importante di Governi come il Governo Conte e il Governo Draghi, ma a trattare a Bruxelles e a spingere per un'Europa di quel tipo c'erano anche personalità che vanno citate: c'era, con i Presidenti del Consiglio, l'allora ministro Gualtieri; c'era il commissario in carica Paolo Gentiloni; c'era David Sassoli, che svolse un ruolo fondamentale anche in questa direzione.

Tale direzione prevede anche la tutela della libertà d'informazione. A breve sarà approvato dal Parlamento europeo lo European media freedom act, che sancirà questi principi e dirà che i Paesi debbono rispettare l'autonomia del giornalismo, l'autonomia dell'informazione, l'autonomia delle redazioni e l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo, che mi pare vada rispettata da tutti e sempre, da qualsiasi Governo. Francamente però mi sembra di poter dire che voi state esagerando nell'occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo, che si regge... *(Commenti)*.

Signor Presidente, gli ululati in Parlamento dovrebbe contenerli, cortesemente.

PRESIDENTE. Senatore, io non ho sentito nessun ululato, anche perché non siamo in uno zoo, quindi di ululati non ce ne sono. Prego, continui. *(Commenti)*.

VERINI *(PD-IDP)*. Mi può definire allora quei gesti e quei rumori gutturali? Come si possono chiamare, se non ululati di disapprovazione?

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore.

VERINI *(PD-IDP)*. Vorrei capire come saranno messi a verbale. *(Commenti)*.

Ecco, noi vi chiediamo infine - se cortesemente mi fate finire - di accogliere questo emendamento, che dice semplicemente una cosa: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico. Ebbene, noi dobbiamo tutelare, come dicevo prima, gli interessi della *privacy* e quindi del singolo, ma l'interesse pubblico è una cosa che dovrebbe preoccupare tutti più di ogni altra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dalla senatrice Gelmini.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.110, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.111, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 2.111 perché attraverso di esso ho l'occasione di richiamare i colleghi e le colleghe su un aspetto del procedimento penale, cioè quello dei costi della difesa.

Il precetto costituzionale per cui accusa e difesa dovrebbero essere sullo stesso piano è infatti violato in modo sostanziale dal fatto che chi si difende deve spendere ingenti quantità di denaro anche per gli atti del processo. Ciò significa che spesso chi è oggetto di un procedimento e arriva al suo termine vedendosi riconoscere l'innocenza è sostanzialmente in bancarotta dal punto di vista personale.

È chiaro che l'accusa si dota di documentazione, carte, estratti e fotocopie a spese dell'erario, quindi il pubblico ministero e la polizia giudiziaria producono montagne di atti a spese della fiscalità generale, del contribuente. L'imputato, invece, che, come sappiamo, è innocente fino a sentenza passata in giudicato, non solo deve pagare le parcelle degli avvocati, ma deve pagare proprio le carte, quindi la materialità delle fotocopie, degli atti e degli estratti; tutto ciò che serve ad arrivare al dibattimento dev'essere anticipato ed è un costo sostanziale che consegna la persona, che magari riesce a difendersi e a venir fuori da quella situazione in modo assolutamente pulito, vedendosi riconoscere la propria innocenza, alla necessità di vendere attività imprenditoriali o contrarre debiti con amici e parenti. Sostanzialmente la persona viene restituita alla vita civile priva di mezzi di sostentamento.

A me sembra quindi un principio di giustizia sostanziale quello di dire che gli avvocati dell'imputato, così come il pubblico ministero, quindi le parti che per la Costituzione dovrebbero essere in una situazione di parità, possano esserlo anche in questo. Dopodiché, se la persona viene condannata, è giustissimo che paghi tutto quello che ha ricevuto fino all'ultimo centesimo; però non possiamo svuotare di contenuto il diritto di difesa attraverso la leva economica, che diventa, per il concittadino che si trovi nelle maglie della giustizia, a torto o a ragione, un elemento devastante dal punto di vista della vita personale e sociale, perché poi le ripercussioni si hanno anche sulla vita sociale.

Chiedo pertanto alla maggioranza, alla relatrice, alla presidente Bongiorno, ai due esimi esponenti del Governo che rappresentano il Ministero della giustizia e anche ai colleghi tutti, della maggioranza e dell'opposizione, di votare un emendamento che mi sembra davvero di giustizia sostanziale e anche di applicazione effettiva di un principio costituzionale. *(Applausi)*.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, è evidente che ci sono costi particolarmente elevati, ma abbiamo il parere contrario della 5a Commissione sull'emendamento in esame. Naturalmente dico al senatore Scalfarotto che, se lo trasforma in ordine del giorno, in maniera generica lo possiamo valutare.

[PRESIDENTE](#). Senatore Scalfarotto, accoglie la proposta della relatrice?

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, ringrazio la presidente Bongiorno per l'attenzione. Naturalmente ritiro l'emendamento e presento contestualmente l'ordine del giorno G2.111.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.111 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.113.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, questo fa parte della famiglia degli emendamenti all'articolo precedente, già ben illustrati dal senatore Verini. Intervengo solo per evidenziare un elemento: qui c'è un punto che viene aggiunto, sul quale secondo me vale la pena che l'Assemblea rifletta, e cioè la relazione tra un diritto personale privato alla riservatezza *tout court*, quindi non alla *privacy*, ma alla riservatezza di atti che evidentemente è nell'intenzione della proposta della maggioranza e l'interesse pubblico alla conoscenza. Mi riferisco, per il suo tramite, Presidente, anche al senatore Terzi di Sant'Agata, con il quale abbiamo in corso una riflessione sul tema del diritto alla conoscenza. C'è un confine sul quale dobbiamo riflettere. Naturalmente, se ci facciamo prendere dai casi particolari o dal mostro sbattuto in prima pagina, siamo in un'altra dimensione, ma la domanda è: pensate che ci possano essere casi in cui c'è un palese interesse pubblico alla conoscenza di qualcosa? Se c'è e se qualcuno valuta che ci sia, significa che c'è addirittura un diritto dei cittadini a sapere in quel momento qualcosa che può essere vitale per la salvaguardia dell'interesse pubblico e quindi che non sia un'opzione giornalistica da pubblicare, ma che ci sia un diritto a sapere del cittadino. Non so immaginare dei casi particolari - del resto non sta a me, né al legislatore - ma immaginare che potenzialmente, anche laddove ci fosse questa eccezione, non sia possibile avere accesso significa precluderci uno spazio di diritti per i cittadini, per interessi pubblici che riguardano il Paese, che riguardano - lo dico con un sostantivo molto caro - il patriottismo e la Nazione. Ebbene, in questi casi noi stiamo votando contro questa eccezione, quando sappiamo tutti che va oltre, molto spesso anche, proprio in quanto tale, ai legittimi diritti degli individui. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.114, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.115, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.116, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.117, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.118.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare l'attenzione delle colleghe e dei colleghi su questo emendamento, a firma della senatrice Gelmini, cui chiederei, tra l'altro, se posso apporre la mia firma, che si riferisce ai *trojan*, cioè ai captatori elettronici, che vengono sostanzialmente veicolati tramite *app*, che vanno nei telefonini delle persone e diventano uno strumento molto più invasivo di una normale intercettazione telefonica.

Come sapete, con i *trojan* si entra in un telefonino e si possono vedere tutti i dati che ci sono: i conti correnti bancari, le fotografie delle famiglie, anche eventualmente della seconda, se uno ne ha più di

una, cioè tutto quello che riguarda la vita privata di una persona, molto al di là di un'intercettazione. La collega Gelmini, con questo emendamento, dice che il *trojan* non può essere utilizzato soltanto quando è indispensabile per la continuazione delle indagini, ma anche quando la prova non può essere acquisita con modalità diverse. Quindi introduce un elemento più stringente rispetto alla possibilità di utilizzare un captatore elettronico che, come dicevo, ha un ambito di applicazione molto più ampio. A me questo sembra un elemento di rilievo, anche se so che la nostra Commissione giustizia si sta occupando del tema. Volevo sottolineare a tutti i colleghi e alle colleghe questo emendamento a firma Gelmini.

PRESIDENTE. Senatrice Gelmini, accetta l'aggiunta della firma del senatore Scalfarotto?

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Sì, signora Presidente.

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Solo per chiarire che questa materia è oggetto di attenzione da parte della Commissione in altri provvedimenti; quindi sarà affrontata in maniera ponderata ed equilibrata, pertanto, allo stato, il parere su questo emendamento è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.118, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.119, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.121, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.122, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.123, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

SCARPINATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Signora Presidente, la maggioranza sostiene che queste riforme legislative siano esplicazione di una cultura e di uno spirito garantista. Lo spirito garantista vuole garantire all'indagato il massimo della possibilità di difesa. Ebbene, questa norma che si vuole introdurre pregiudica gravemente i diritti degli indagati. Perché?

In un processo che si basa sulle intercettazioni, qual è il primario interesse di un indagato? Il primario interesse di un indagato è conoscere il contenuto di tutte le intercettazioni che lo riguardano, per avere la possibilità di individuare le intercettazioni essenziali per la sua difesa. Questo compito non può essere delegato al personale di polizia che ascolta le intercettazioni, perché il personale di polizia che ascolta, che tra l'altro è turnista, può benissimo in buona fede non capire che una conversazione, che sembra privata, invece è relevantissima per la difesa. Può non capire che un fatto che riguarda terzi sia essenziale per l'alibi dell'indagato per omicidio; può farlo in perfetta buona fede. Quindi dev'essere data la possibilità all'indagato di leggere, nei verbali della polizia che fa l'ascolto, tutte le circostanze e

tutti i nomi che, visionati insieme al suo avvocato, gli consentano di dire: "questo fatto, questo nome è essenziale per la mia difesa".

Ebbene, cosa si è fatto? Si è resa la difesa cieca. Si è stabilito che il personale di polizia è arbitro di stabilire quello che è rilevante e quello che non lo è anche per la difesa e, quindi, non deve lasciare traccia nei verbali di nulla. Ciò significa che l'indagato non ha la possibilità di orientarsi e che dovrebbe quindi ascoltare migliaia e migliaia di intercettazioni perché non ci sono verbali. Si aggiunge inoltre che il personale di polizia non deve trascrivere neanche fatti e circostanze che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. Il personale di polizia può ritenere però che questo fatto che riguarda un soggetto diverso dalle parti non sia rilevante per la difesa, ma per l'indagato può essere essenziale per provare il proprio alibi. Quindi questa è una norma antigarantista, che non si può assolutamente giustificare con lo spirito garantista, e che pregiudica gravemente i diritti della difesa.

Per contemperare il diritto alla *privacy* dei terzi e quello della difesa, siccome siamo nella fase iniziale delle indagini, quando ancora la polizia ascolta le intercettazioni, bisognerebbe stabilire che la polizia debba trascrivere tutto, senza assumersi il compito di fare l'avvocato dell'indagato (è lui che lo deve stabilire), e che, quando si concludano le indagini, si anonimizzino e si cancellino tutte le parti che riguardano i terzi. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, il senatore Scarpinato si è soffermato su alcuni punti, però l'aspetto che ci ha convinti ad esprimere un voto favorevole sugli emendamenti 2.123 e 2.124 è che si tratta della riproduzione esatta della sentenza Cavallo che, come detto anche in Commissione, è intervenuta su un argomento molto delicato e controverso ovvero quello dell'utilizzo delle intercettazioni con riferimento a procedimenti diversi che possano essere eventualmente collegati. Orbene, sull'articolo 270 il legislatore è intervenuto, ma si è verificato in questo intervento un largo spazio a interpretazioni che possono dirsi addirittura opposte, se non contrastanti, e assolutamente incoerenti quanto a limitazioni, quando si interviene sullo stesso procedimento e quando invece si utilizzano intercettazioni di un procedimento connesso.

La materia è delicatissima. Con la volgarizzazione della materia si è parlato di intercettazioni a strascico e su questo si è molto discusso. È incomprendibile un parere negativo, laddove si mette per iscritto esattamente il portato della sentenza Cavallo, che metteva finalmente ordine e limitava un uso indiscriminato e assolutamente pericoloso di intercettazioni su altri tipi di procedimenti.

C'è una copiosa discussione sulle riviste giuridiche sul fatto che, se non si interviene per chiarire in maniera definitiva la portata della sentenza Cavallo e darle una sua effettività, ci saranno ulteriori pronunce, sicuramente della Corte di cassazione e se ne rischiano anche altre della Corte costituzionale. Nel frattempo, ci possono essere pronunce contrastanti dei giudici di merito. Aggiungo che, nel commentare il disordine o la non chiarezza normativa attuale, c'è chi ha voluto evidenziare alcuni aspetti del richiamarsi a una lettura costituzionalmente orientata delle norme da parte dei giudici di merito.

Chi vi parla, per esempio, è molto sensibile alla positività di una lettura costituzionalmente orientata. Ma, se questa si spinge a colmare incongruenze o vuoti normativi, può portare a qualcosa che poi è fuori dalla Costituzione, e cioè a delegare ai giudici di merito, in sostanza, una pronuncia sulla legittimità o meno di una norma con delle loro autonome decisioni.

Per tutti questi motivi, ci sembrava assolutamente ragionevole, a garanzia delle persone sottoposte a un procedimento penale, mettere bene per iscritto il portato della sentenza Cavallo.

[PAITA](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, prendo la parola per annunciare che noi voteremo contro questo emendamento e anche che sono stupefatta dalle argomentazioni che il Partito Democratico porta rispetto all'idea di votare a favore di una ulteriore estensione delle intercettazioni telefoniche. Siamo un Paese che ha visto operare una barbarie sulle persone, con pubblicazioni in merito alla vita privata e rispetto a ogni singolo aspetto della vita degli individui. (*Applausi*).

Siamo un Paese che grida allo scandalo, a una presunta legge bavaglio che non c'è. Lo ribadisco fino in fondo e, anche su questo, Italia Viva sosterrà le giuste idee di Enrico Costa su questo tema.

Voglio dire che rimango davvero sorpresa delle parole del Partito Democratico. Mi spiace e non comprendo in quale meccanismo vi siate infilati per sostenere una simile tesi. Il senatore Bazoli, per argomentare le proprie posizioni, ha ricordato di non essere mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ha ragione, senatore Bazoli. Lei non è mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ma se non ci fosse stata quella segreteria, lei non sarebbe parlamentare. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Paita, le ricordo che si deve rivolgere alla Presidenza.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «in procedimenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.124.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.125.

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, la senatrice Rossomando ha spiegato le motivazioni tecniche di questo emendamento. Io vorrei fare un esempio concreto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Scarpinato, ma siamo già oltre. Siamo passati alla votazione dell'emendamento 2.125, perché il 2.124 risulta precluso dal respingimento della prima parte dell'emendamento 2.123.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 2.125 affronta lo stesso tema. Queste modifiche sono difficili da capire per il cittadino comune, ma bisogna spiegare che cosa succede.

In un processo di mafia, in cui è stata autorizzata l'intercettazione per reati, ai sensi dell'articolo 416-bis, viene intercettata una conversazione nella quale si parla di un furto pluriaggravato in un supermercato commesso da due criminali comuni. Ebbene, questa intercettazione può essere utilizzata, anche se non riguarda reati di mafia, perché si tratta di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Nello stesso processo di mafia, se viene intercettata una conversazione che riguarda una corruzione per 100 milioni di euro, questa conversazione non può essere utilizzata. Perché? Perché riguarda i colletti bianchi. Questa è una norma classista. *(Applausi)* Spieghiamola così ai cittadini italiani. Prima era possibile.

Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Almeno, quando c'è una corruzione connessa con i reati di mafia, la vogliamo utilizzare? Mai: i colletti bianchi non si devono toccare, mentre i ladri dei supermercati sì.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, lei mi aveva chiesto di intervenire sull'emendamento 2.125.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,05).

Presidenza del presidente LA RUSSA Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta di oggi riprenderà con gli interventi dei Gruppi sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

I lavori proseguiranno quindi con la discussione del disegno di legge di delegazione europea e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Come già stabilito, la seduta di oggi terminerà alle ore 18 su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Il già previsto esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania è differito a martedì della prossima settimana. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di domani.

L'ordine del giorno della seduta di domani, a partire dalle ore 9,30, prevede il seguito della discussione del disegno di legge di riforma della giustizia e, alle ore 12,30, l'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria.

Alle ore 15 si svolgerà il *question time*, con i Ministri della difesa e dell'economia.

Per il calendario della prossima settimana, gli argomenti non conclusi saranno esaminati secondo l'ordine già previsto nella settimana corrente.

Sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

PRESIDENTE. Si celebra oggi la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Gruppo potrà intervenire per tre minuti per sottolineare questa ricorrenza.

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signor Presidente, oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. È una giornata molto importante perché sappiamo che in Italia e nel mondo i dati sono veramente allarmanti, sia per quanto riguarda la sicurezza della rete, sia per quanto riguarda gli aumenti delle vittime di bullismo, soprattutto nelle scuole, tra i giovani, i giovanissimi e le persone più fragili.

Devo dire, signor Presidente, che come Italia Viva siamo davvero preoccupati e dispiaciuti, perché oggi è la Giornata mondiale, ma il calendario di questa settimana prevedeva di esaminare in Aula il disegno di legge n. 866, recante delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, un importante provvedimento che è già stato discusso anche nell'altro ramo del Parlamento. Dispiace che in questa settimana non si riesca, purtroppo, a portare avanti un testo legislativo per noi molto importante, che andava nella direzione di tutelare ulteriormente le vittime di abusi gravi, come quelli che riguardano il bullismo e il cyberbullismo, ma soprattutto perché il citato provvedimento *bipartisan*, quindi non soltanto di una parte del Parlamento - sono stati presentati diversi disegni di legge, l'*iter* è stato anche abbastanza lungo anche nelle Commissioni competenti - prevede un nuovo patto educativo, una corresponsabilità più stringente anche tra i pilastri del *welfare*, la famiglia e la scuola, responsabilizzandoli ulteriormente a lavorare assieme per prevenire i casi di bullismo e cyberbullismo. Aggiungo anche che un altro strumento su cui da anni ci battiamo anche come Italia Viva-Centro-Renew Europe è quello delle attività sportive nella scuola e fuori dalla scuola. L'attività sportiva e l'attività fisica sono uno strumento fondamentale nel contrasto alle dipendenze anche da bullismo e cyberbullismo, come abbiamo visto in tanti Paesi, anche fuori dall'Italia.

Mi auguro, quindi, signor Presidente, che questo provvedimento possa giungere a destinazione almeno la prossima settimana.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questa mattina i toni si sono troppo alzati e molti colleghi hanno affermato che la loro verità è l'unica verità e il torto è sempre degli altri. Mi permetto di dire che questa non è democrazia. Qui c'è malattia mentale, c'è solipsismo, il sentirsi sempre dalla parte della ragione, carissimo presidente La Russa. Siamo parlando del cyberbullismo sapendone poco. Ricordo, parlando dei *social media* che permettono il bullismo *cyber*, che il coltello che può servire a tagliare il salame, il ciauscolo, il salmone o altre leccornie, può anche uccidere più di qualunque guerra. Credo quindi che combattere il cyberbullismo non significhi dire di no a un nuovo strumento di comunicazione di cui si ha poca consapevolezza e scienza, ma significhi poter dire che non esistono omicidi e vittime, che non esistono - come dice Emanuela Felle, la mia addetta stampa - vincitori e vinti. Esiste un solo colpevole: il silenzio complice. Accanto all'uno per cento delle persone che si attivano fare male o per ricevere il male, il novantanove per cento sta zitto, ma quel silenzio dà potere ai *media*, dà potere al potere - mi perdoni, signor Presidente, per il gioco di parole - di fare del male.

Credo, allora, che intanto sia da salutare positivamente una legge che riduce i rischi, il fatto che si educi nelle scuole a usare meglio questi strumenti e che si insegni anche agli anziani, che spesso non sono più saggi ma sono più complici, ma soprattutto - come diceva la collega Sbröllini - creiamo anche spazi alternativi: il gioco, il marciapiede, gli oratori, le associazioni, la famiglia, gli sport inclusivi. Abbiamo bisogno di usare meglio i *social media* per un vantaggio legato al benessere, ma soprattutto legato a tante alternative per far sì che si viva la vita anche con i *social*.

[VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo ci dà modo di tenere accesi i riflettori su una tematica troppo spesso sottovalutata, come ci dicono i fatti di cronaca anche recenti: è di ieri l'episodio di uno studente che ha accoltellato un altro studente in provincia di Milano ed è di pochi giorni fa la notizia di uno studente che ha accoltellato una docente in provincia di Varese. Sono tutti numeri che ci costringono a un'attenta riflessione.

Al di là di ricordare l'importanza di questa giornata, a mio personale avviso oggi abbiamo perso anche una grande opportunità, Presidente, e dispiace non poco che proprio questo ramo del Parlamento abbia perso l'occasione di dare una risposta concreta al Paese e alla società, approvando in via definitiva un provvedimento molto atteso e quanto mai sentito, che è proprio quello contro il bullismo e il cyberbullismo; un provvedimento largamente condiviso - lo voglio ricordare ai colleghi presenti - perché è stato licenziato dalla Camera lo scorso settembre.

Quindi non solo arriverebbe già da noi con un notevole ritardo, ma, ancora peggio, non riusciamo nemmeno a discuterlo e a votarlo in questa settimana così importante e in questa giornata così determinante.

Allora mi chiedo: che segnali mandiamo all'esterno, se non riusciamo nemmeno ad arrivare nei giusti tempi a un provvedimento così trasversale? Parliamo di un'iniziativa legislativa trasversale. Come spieghiamo poi questi ritardi burocratici, dovuti anche a un dettaglio che non si riesce nemmeno a discutere? Il provvedimento è adesso arenato in Commissione, con il rischio che, per via di un emendamento non ancora votato, torni di nuovo alla Camera e, quindi passeranno altri mesi. Questi sono dei segnali decisamente non belli, che faccio fatica a giustificare di fronte a tanti ragazzi, alle scuole, alle famiglie, al terzo settore, alle tante associazioni impegnate nella prevenzione di fenomeni di questo tipo e anche al mondo dello sport, che tanto si impegna per adottare iniziative all'interno delle scuole volte a promuovere il rispetto e i valori educativi e formativi.

Concludo, Presidente, ricordando che questi segnali profondamente negativi fanno perdere credibilità al Paese, alla politica e a tutti noi che in qualche modo cerchiamo di rappresentarlo in modo adeguato. Auspico veramente che si trovi quella convergenza adeguata, necessaria e urgente per licenziare questo provvedimento il prima possibile, anche perché - lo ricordo velocemente - la legge sul cyberbullismo è nata nel 2017 a seguito della tragica scomparsa di Carolina Picchio, quattordici anni, che si suicidò perché non riuscì a reggere il peso e la vergogna delle sue immagini diffuse in rete. Oggi in questo provvedimento vengono rafforzate le risorse e soprattutto viene definita la fattispecie del bullismo. Quindi... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Vorrei solo dirle, senatrice Versace, che non sono le giornate istituite a dover dettare. Lei sa che fra poco finiranno i trecentosessantacinque giorni e, per i giorni dedicati a qualcosa, dovremo passare alle mezze giornate come alle mezze stagioni. Comunque nel calendario dei lavori della prossima settimana è prevista la discussione e mi auguro l'approvazione di questo disegno di legge. Quindi, il fatto che non venga votato oggi non può essere considerato grave; altrimenti spostiamo di una settimana la Giornata nazionale contro il bullismo: è la stessa cosa.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi è un giorno particolarmente importante, un giorno in cui puntiamo i riflettori su un problema persistente e molto grave, il bullismo.

Il bullismo è un atto che non solo intimorisce e abusa, ma che strappa via la sicurezza di base che ogni individuo ha il diritto di avere. Coinvolge i minori, ma non solo; colpisce indiscriminatamente,

indipendentemente da età, sesso, razza o religione, e può lasciare cicatrici indelebili; ingloba atti di violenza non soltanto fisica, ma anche verbale, psicologica e ormai miete sempre più vittime il cyberbullismo.

Il bullismo provoca un profondo dolore, una ferita che non sempre guarisce e che può condizionare la vita delle persone per sempre. Non solo chi subisce bullismo, ma anche chi lo esercita e chi ne è testimone ne rimane travolto sul piano psicologico. Di fronte a ciò non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti. Ogni atto di bullismo è come un sasso in uno stagno: le sue onde si espandono, toccando non solo la vittima, ma anche coloro che assistono e persino chi esercita il bullismo, lasciando un'impronta profonda su tutti, davvero su tutti.

Abbiamo il dovere di riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della comprensione; si tratta di capire che ogni individuo ha una sua unicità e un suo valore, che vanno rispettati e tutelati. Dobbiamo educare i nostri giovani su come affrontare i pericoli e le difficoltà, insegnando loro a comunicare in modo costruttivo. Noi adulti dobbiamo essere l'esempio di eccellenza.

Oggi ci uniamo in un impegno globale per dire no al bullismo. Alziamo la nostra voce unita contro il bullismo, non solo per liberare le vittime, ma anche per liberare quei bulli che sono intrappolati nel ciclo della violenza e dell'abuso. Dobbiamo farlo anche promuovendo ambienti sani per tutti, per rispettare le differenze e valorizzare le diversità.

Cerchiamo di creare ambienti sicuri e inclusivi, in cui ciascuno può crescere e può prosperare.

Oggi celebriamo la Giornata internazionale contro il bullismo, ma il nostro impegno non deve e non può esaurirsi in ventiquattro ore. Deve essere un impegno quotidiano, perché ogni giorno può essere un giorno in cui salviamo una vita dal bullismo. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, io credo che in una giornata così importante il messaggio che dovrebbe arrivare da tutti noi ai nostri giovani - prevalentemente a loro perché, poi, una volta adulti, dovremmo aver acquisito gli strumenti per combattere e difenderci da azioni di questo genere - è che non sono soli e non devono nascondersi e temere qualcosa, confrontandosi invece con i genitori, gli insegnanti, gli adulti, quando si sentono vittime o intimoriti da atteggiamenti di bullismo nei loro confronti, sia che questi avvengano nella vita reale che attraverso i *social*, che sono comunque uno strumento di vita sociale molto frequentato dai nostri ragazzi.

Questo è il segnale che dovremmo dare tutti. Dovremmo dire che siamo al loro fianco e sempre lo saremo per fornirgli gli strumenti per difendersi e per reagire a quegli atti di prevaricazione.

Non voglio entrare nella discussione su come sarebbe stato bello oggi trovarci qui ad approvare il disegno di legge che è in fase di discussione. Quello che dovremmo tutti quanti insieme dire è che dobbiamo consegnare al Paese una norma scritta nel migliore dei modi per difendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze, fornendo degli strumenti alle scuole, ai nostri docenti e ai dirigenti scolastici per affrontare in maniera organica l'argomento.

Penso che sia la volontà di tutti quanti noi. Che l'approvazione arrivi oggi o la prossima settimana non cambierà molto, se poi l'altro ramo del Parlamento verrà incontro non a noi, ma ai cittadini italiani, garantendo un *iter* altrettanto veloce per la terza lettura.

Dobbiamo dare - ripeto - un segnale di vicinanza, di comprensione, di apertura e di dialogo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, per far sapere loro che qualsiasi cosa accada noi siamo al loro fianco per aiutarli. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, è una giornata importante che pone una sottolineatura su quello che è un mondo difficile, che negli ultimi anni ha dimostrato sempre maggiori fragilità e difficoltà. È il mondo dei nostri ragazzi. È un mondo che probabilmente sta cambiando velocemente, con fenomeni accelerati anche da tutto il periodo del Covid. I ragazzi fanno fatica probabilmente anche a gestire il superamento dei propri limiti; una gestione difficile all'interno della società, fra di loro e con la comunicazione. Tutto questo, a volte, spesso, si traduce tristemente in bullismo forse non a

causa di una forma di malvagità interna, ma per una vuota azione di gruppo.

Il cyberbullismo è ancora peggiore, perché presenta dei profili quasi diabolici per la facilità con la quale può partire un'ondata terribile che soverchia e può mettere talmente in difficoltà una persona da arrivare addirittura - come si legge dalle notizie di cronaca - a scelte anche drammatiche sulla propria vita.

Come affrontare tutto questo? È in corso uno studio sui ragazzi, ma non è ancora concluso e chissà se mai si concluderà. È un lavoro continuo per capire quali possano essere le cause per trovare delle soluzioni.

Nel frattempo, la politica ha cercato comunque di agire e di trovare delle soluzioni che sono state inserite all'interno anche del decreto Caivano, con una grande forza e spinta della Lega, che aveva presentato anche un proprio disegno di legge sulle cosiddette *baby gang*, su questi fenomeni di delinquenza minorile, che ha anticipato il nuovo disegno di legge sul bullismo, che affronteremo la prossima settimana, prevedendo una forma di iniziative preventive e, addirittura, preliminari, nei procedimenti penali.

Teniamo conto che il procedimento penale deve essere l'estrema *ratio* per i ragazzi, perché devono essere accompagnati verso un percorso che preveda la ricostruzione di se stessi e del rapporto con gli altri. Già nei decreti di cui abbiamo appena parlato sono state inserite figure quali quelle dell'ammonizione, figure volte alla rieducazione del ragazzo, forse neanche alla rieducazione, ma all'educazione ai sentimenti, alle emozioni e alla capacità di stare insieme.

Oggi confermiamo la nostra totale vicinanza, il supporto e il pensiero di visione rispetto ai nostri ragazzi, che non sono altro che il nostro futuro. (*Applausi*).

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMBITO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante, quella contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono fenomeni drammatici che entrano nelle vite delle ragazze e dei ragazzi in età giovanissima e condizionano il processo di crescita di molti di loro. Per le aggressioni, le violenze e le sopraffazioni di cui sono vittime subiscono effetti e conseguenze a volte tragici.

Per avere consapevolezza piena della diffusione del bullismo basta guardare ai dati di alcune statistiche, che registrano un costante e drammatico aumento dei casi; una crescita a cui si aggiunge una continua evoluzione del fenomeno, soprattutto a causa dell'utilizzo spropositato delle nuove tecnologie, come il *web* e gli *smartphone*. Gli atti di sopraffazione, perpetrati per via telematica, sono ancora più pericolosi, perché non c'è il contatto diretto tra l'aggressore e la vittima, perché l'atto di bullismo rischia di rimanere in rete e moltiplicare in questo modo la sua diffusione. Il bullismo *online* provoca conseguenze che riguardano non unicamente la violenza fisica, ma anche quella psicologica, disturbi e fenomeni di isolamento sociale, come quello drammatico dei ragazzi *hikikomori*.

C'è un fatto che in questa giornata non possiamo tralasciare: le conseguenze del *lockdown* e della pandemia anche sull'aumento dei numeri di casi di bullismo e soprattutto cyberbullismo. Anche in questo caso abbiamo molte statistiche a suffragare le denunce. Secondo l'OMS, il bullismo colpisce circa il 30 per cento dei ragazzi in tutto il mondo: 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo. Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento: la maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati, con percentuali di minorenni che lo hanno sperimentato che variano tra il 5 e il 20 per cento della popolazione minorile.

Allora che cosa fare? Diciamolo chiaro: c'è bisogno di una risposta di tutte le istituzioni. È necessario agire in stretta cooperazione con le famiglie, le scuole, le parrocchie, le associazioni di volontariato, le Forze dell'ordine, i tribunali dei minori, perché soltanto così la risposta può essere davvero efficace. Voglio dire in maniera chiara, perché il lavoro collegiale deve essere evidenziato che noi stiamo facendo la nostra parte per approvare una legge che affronti questi fenomeni, cercando una condivisione che su un tema sensibile come bullismo e cyberbullismo diventi un imperativo etico e non solo politico.

Dobbiamo lavorare a strumenti di prevenzione e contrasto. Ne va del futuro dei nostri giovani ed è la responsabilità più grande che tutte e tutti noi dobbiamo sentire. (*Applausi*).

[LEONARDI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, oggi si celebra una giornata importantissima, perché si vuole tutti insieme contrastare quel fenomeno odioso e purtroppo fin troppo diffuso di bullismo e cyberbullismo; un fenomeno che è cresciuto negli anni soprattutto in queste nuove forme.

Un fenomeno che riguarda troppi minori che sono anche bambini, di undici, dodici e tredici anni, che arrivano, come abbiamo visto purtroppo da pagine drammatiche della cronaca nazionale e internazionale, ad essere a volte spinti fino al suicidio, in situazioni non gestibili da persone fragili, che spesso sono proprio quelle più colpite, le vittime in qualche modo designate di questo fenomeno.

Un fenomeno contro il quale devo dire, con orgoglio, che alla Camera è stato approvato un provvedimento all'unanimità, che, come ricordavamo prima, sarà approvato la prossima settimana anche dall'Aula del Senato. Un provvedimento che mira a intercettare in maniera preventiva questo fenomeno, che soprattutto ha l'intenzione di coinvolgere in un patto virtuoso tutte le componenti che ruotano intorno ai minori, a partire dalle famiglie fino alla scuola, utilizzando anche quei canali positivi che sono il terzo settore e le associazioni sportive, proprio per aiutare i ragazzi ad uscire da una spirale, sia le vittime ma anche i carnefici, e consentire quel recupero che poi ci darà giovani sani e solidi a livello morale, che saranno gli uomini di domani.

Va fatta un'operazione per abbattere quel silenzio, quel muro di silenzio e di solitudine nel quale i ragazzi vittime di bullismo si trovano. Un muro che a volte li circonda proprio dove dovrebbero sentirsi in qualche modo al sicuro, cioè nelle aule delle scuole e poi nella loro casa, dove però oggi, attraverso i *social network*, sono raggiunti ad ogni ora del giorno.

In questo il nostro impegno, l'impegno delle istituzioni deve essere unanime, deve essere congiunto e deve essere soprattutto molto forte. Questo vile fenomeno deve essere ed è, ne sono certa, all'attenzione massima di tutti noi. Fratelli d'Italia continua a fare la sua parte e lo faremo sicuramente anche con l'approvazione di questo provvedimento la prossima settimana. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto polispecialistico «San Paolo», di Sorrento, in provincia di Napoli, nonché i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Augusto Righi», di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Mi auguro che la vostra presenza nella nostra Aula sia proficua e che vi piaccia ascoltare quanto verrà detto. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,33)

Discussione congiunta del disegno di legge:

[\(969\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023* (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

e dei documenti:

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(ore 15,33)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

Il relatore sul disegno di legge n. 969, senatore Matera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MATERA](#), relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, annuncio preliminarmente che,

eventualmente, consegnerò una relazione più completa alla Presidenza.

Molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa, quando ci sono le comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa, che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi europee, quelle che regolano il modo in cui ci adeguiamo alla normativa europea.

Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte, oramai, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame, la legge di delegazione europea 2022-2023, costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea. Esso arriva in Senato dopo una prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora da diciannove articoli, che consentono di provvedere al recepimento di venti direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a nove regolamenti europei. Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per nove regolamenti e per tredici direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti sette direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volto ad evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze politiche di maggioranza a non presentare emendamenti, nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024. Di conseguenza, nella 4a Commissione solo le forze di opposizione hanno presentato 59 emendamenti e un ordine del giorno, che peraltro hanno dato luogo ad un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione (con riferimento all'articolo 4), la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti. Sono state espletate anche undici audizioni su tali argomenti.

Riguardo al tema del salario minimo, in Commissione è stato detto dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva. È ovviamente una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura la libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissimi esponenti, che hanno contribuito a dare tutela e diritti a molti lavoratori. La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione, garantendo salari equi e dignitosi. La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione, quindi non si può dire che non la vogliamo recepire, e il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Per quanto riguarda i balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto, di interesse e di intense discussioni con la Commissione europea. Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprano alla concorrenza il mercato italiano a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo e tenere in debita considerazione i lavoratori e chi ha già fatto degli investimenti. Il Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma della senatrice Malpezzi, sottoscritto dai senatori di maggioranza e di opposizione, che impegna il Governo a dare soluzione al problema del precariato della scuola nel primo provvedimento utile. Non possiamo sottacere che la questione, come è evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione a una, anch'essa annosa, procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito delle audizioni svolte, in particolare di alcune di esse. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024, che

sarebbe il sistema di scambio delle quote di emissioni di carbonio, anche al settore marittimo, avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure di infrazione o di aggravare qualcuna di quelle aperte. Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni poste.

Concludo ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge oggi in esame porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in una posizione buona, migliore rispetto al passato: siamo a quota 73, ma le ultime quattro aperte si riferiscono a direttive contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando e pertanto, con la sua approvazione in tempi brevi verranno anche queste archiviate insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro, di cui tutti siamo convintamente partecipi. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Ne ha facoltà.

MURELLI, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Signora Presidente, a fronte delle relazioni scritte, che sono depositate e a disposizione di tutti i senatori che ringrazio per la collaborazione in Commissione, desidero evidenziare che la relazione consuntiva riguarda l'anno 2022 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo. È vero, sono passati due anni, ma abbiamo avuto la pandemia, siamo in ritardo e la stessa cosa vale anche sulla relazione programmatica 2023. L'anno scorso a luglio con il decreto-legge infrazioni sono state recuperate alcune procedure e adesso lo facciamo con la legge di delegazione europea. Siamo sicuramente fuori tempo nell'approvazione di questi documenti, se guardiamo all'anno solare, ma non lo siamo rispetto ai tempi europei. È importante, però, dar conto al Parlamento di quello che è stato fatto in questi anni sugli atti europei.

La relazione consuntiva consta di quattro parti importanti: la prima riguarda gli sviluppi del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e si divide in due capitoli importanti che riguardano il dibattito sul futuro dell'Unione europea, sull'anno dei giovani del 2022, sullo Stato di diritto e sulla *better regulation*. La seconda parte riguarda le politiche orizzontali e verticali, in particolare il Green Deal europeo, la transizione verde, il pacchetto Fit for 55, un'Europa pronta per l'era digitale; si affronta il tema della digitalizzazione e della cybersicurezza. La terza parte descrive l'operato del Governo in relazione ai processi di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con i Paesi del Mediterraneo. È importante, come si evince anche nella reazione, l'atto sottoscritto il 10 gennaio 2023, quindi la dichiarazione congiunta NATO-Unione europea, in cui sono state trattate anche le nuove sfide, quale la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio del cambiamento climatico, le *emerging and disrupting technology*, le manipolazioni informative e l'interferenza degli attori stranieri. Si sottolineano, all'interno di questa relazione, alcuni importanti numeri, perché si dà conto delle procedure di infrazione sanate nel corso del 2022. Quelle rimaste pendenti al 31 dicembre 2022 sono scese da 102 a 82: 57 per violazione del diritto europeo, 25 per mancata attuazione di direttive. Di queste 82 procedure, sei sono giunte a sentenza *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero la condanna per mancanza di esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, cosa che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, le altre sei sono già allo stadio del parere motivato *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stanno per essere risolte.

La relazione programmatica del 2023, invece, dà conto in modo strutturato delle attività che il Governo ha previsto per quanto riguarda le diverse tematiche europee. In particolare, la prima parte, sullo sviluppo del processo di integrazione europea, è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

In particolare, mi volevo soffermare su un punto, ovvero che il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per quanto riguarda la Conferenza sul futuro dell'Europa, incluse le clausole per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre che contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali a sostegno delle famiglie.

La seconda parte riguarda il *green deal* e, all'interno di queste numerose iniziative, vi sono quelle legate naturalmente al cambiamento climatico e alla transizione verde. Con riferimento, poi, alla transizione digitale, si sta muovendo naturalmente verso gli atti più importanti, come per esempio il Chips act oppure quelli relativi all'intelligenza artificiale, il Media freedom act e il Data act, ma è importante anche la politica della cybersicurezza, che comprende non solo la sicurezza dei dati scambiati tra persone e tra aziende, ma anche tutta la parte relativa alla sicurezza delle persone e, come abbiamo sottolineato nell'intervento alla ripresa pomeridiana dei nostri lavori, oggi che ricorre la Giornata internazionale della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, dei nostri giovani.

Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano, nel negoziato del nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti dalle attività criminose. Chiude la seconda parte l'azione rivolta a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, protezione della sfera democratica dell'Europa e contro le influenze straniere occulte.

La Parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'Europa. Da sottolineare, in questa parte, due cose importanti: il fenomeno migratorio, che fa parte sempre del Patto sulla migrazione, e il rafforzamento del dialogo interno dell'Unione europea mediante *partnership* strutturate tra l'Europa e i Paesi di origine e transito dei flussi (si è appena svolta, infatti, la Conferenza Italia-Africa).

A chiusura della terza parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte invece dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale che il nostro Paese attua nei confronti della popolazione ucraina.

Chiude la relazione la parte quarta, che riguarda direttamente la comunicazione e la formazione sull'attività dell'Unione europea e vorrei sottolineare che il Governo continua direttamente a mantenere il dialogo con le direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento di riunioni pacchetto per la trattazione congiunta di casi afferenti ad uno stesso settore, come sta capitando sul caso dei balneari. Priorità è data anche alle modifiche del quadro normativo sugli aiuti di Stato che ci chiedono molto le aziende, con particolare riguardo agli aiuti per la transizione verde digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del *test* di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.

Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la sua tenuta economica e sociale sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia per la programmazione 2014-2020 che è in via di conclusione.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, inizio con un ringraziamento doveroso e sincero al relatore, perché devo dire che ha aiutato il clima in Commissione e ha consentito lo svolgimento dei lavori in una situazione di completo ascolto, dato il punto di partenza che i membri della Commissione, in modo particolare i membri dell'opposizione, non potevano essere contenti della

tempistica di questa legge di delegazione.

La senatrice Murelli ha provato a spiegare a che data ci stiamo riferendo e vorrei sottolineare che oggi discutiamo un provvedimento, la legge di delegazione europea 2022-2023, che, per la normativa italiana, dovrebbe essere consegnata al Parlamento entro il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. Questa legge di delegazione europea, assegnata alla Camera in prima lettura, è arrivata in quel ramo del Parlamento a luglio, quindi diversi mesi dopo (fuori tempo massimo, oseremmo dire). Comunque, in questo ramo del Parlamento è arrivata dopo tantissimi mesi, tanto che oggi ci troviamo ad affrontare la discussione generale di una legge di delegazione che riguarda l'anno passato e in attesa della nuova legge di delegazione europea. Ricordo infatti che l'Italia, come tutti gli altri Paesi membri, deve discutere di due provvedimenti sempre riguardanti l'Unione europea: la legge di delegazione e la legge europea, che hanno funzioni diverse, ma sono entrambe fondamentali per l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Arrivarci allora con un anno di ritardo penso sia molto, molto grave. Ci siamo arrivati con sei mesi di ritardo, anzi, ci siete arrivati con sei mesi di ritardo e mi dispiace, ma lo dico, perché l'opposizione non ha responsabilità su questo: infatti, una volta che la legge di delegazione viene assegnata a un ramo del Parlamento con sei mesi di ritardo, la colpa non può essere sicuramente dell'opposizione. Eppure, ci siamo anche sentiti dire che, visto che siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve presentare emendamenti.

Signora Presidente, dobbiamo metterci d'accordo e mi dispiace che non sia presente il presidente Balboni in Aula, perché avrei voluto coinvolgerlo tramite lei: o approfittiamo di questo momento in cui si sta discutendo una riforma costituzionale e cambiamo completamente gli assetti del nostro bicameralismo (*Applausi*) o, altrimenti, non posso accettare la risposta che mi viene data e cioè che, siccome siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve approfondire il provvedimento. Non me l'ha data lei, presidente Balboni, questa risposta; io l'ho chiamata per fare una sollecitazione.

PRESIDENTE. Si è affrettato a correre in Aula, chiamato in causa.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Dicevo, signora Presidente, che potremmo approfittare del lavoro che state facendo in 1a Commissione per consegnarvi un altro problema, quello che sostanzialmente uno dei due rami del Parlamento, per i tempi che questo Governo sta tenendo, non riesce più ad esaminare i provvedimenti.

Questo, colleghi - e mi rivolgo a tutti - è un problema. (*Applausi*). Ne approfitto per sottolineare che quando andiamo nelle scuole - lei, signora Presidente, conosce la mia passione in materia, visto che vengo da quel mondo - a spiegare ai nostri ragazzi come avviene il processo legislativo, dobbiamo cambiare il racconto, perché dobbiamo dire che un provvedimento arriva in uno dei rami del Parlamento, che lo esamina e lo passa all'altro, che lo saluta, per modo di dire, ed esso diventa automaticamente legge, perché non c'è più quel ruolo.

Nonostante tutte le critiche che faccio al Governo, perché se le merita, dico che il lavoro che il relatore ha fatto è stato di apertura, per provare ad accogliere le sollecitazioni e gli approfondimenti dell'opposizione e trovare altri canali per veicolarle. Posso ammettere che il lavoro che abbiamo fatto è stato franco e trasparente, nelle differenti posizioni, che continueranno a essere tali. Noi, pensando di poter ottenere così alcuni risultati, visto il contenuto della legge di delegazione europea, abbiamo presentato emendamenti con serietà, come quello sul salario minimo, sottoscritto da tutti i Gruppi; visto che all'interno della legge di delegazione europea c'è l'accoglimento della direttiva sui salari, ci saremmo aspettati una sorta di accoglimento necessario, perché siamo di fronte all'accoglimento di una direttiva europea, conoscendo la situazione in Italia, nonostante l'altissimo livello di contrattazione.

Ha ragione il collega Matera quando sottolinea l'alto livello di contrattazione, ma noi abbiamo posto il tema sui cosiddetti salari bassi, che non consentono a tre milioni di lavoratori di avere uno stipendio che non possa non definirsi povero. Vi abbiamo detto quindi che avete messo in atto tutta una serie di misure, abolendo il reddito di cittadinanza e non facendo partire in maniera corretta tutti i sostegni a chi sta male, ma vogliamo ricordare che i salari poveri erano i salari di persone che integravano il proprio anche con il reddito di cittadinanza, perché il salario iniziale era troppo basso? Vogliamo fare qualcosa? Rispetto a questo purtroppo c'è stato ancora il muro e non l'accoglimento di un lavoro che

invece va fatto al netto della possibile o non dovuta infrazione europea, va fatto per dignità. Non si può pensare infatti che ci siano lavoratori in Italia che percepiscono salari da fame, che non consentono loro una progettualità di vita. Questo lo dobbiamo fare come cittadini europei e anche, chiaramente, come cittadini italiani perché mi sembra che la base di tutto sia la dignità e noi dovremmo ricordarla sempre.

Vado avanti, Presidente, perché nel confronto franco che c'è stato su alcuni temi ci è stato detto che non ci sono risorse. Questa risposta è stata data di fronte ad un altro importante emendamento del Partito Democratico, che riguarda i congedi parentali. Anche in questo caso il Governo ci ha detto di non potercela fare a questo giro perché mancano le risorse. Allora io chiedo al Governo se ci si è resi conto che in Italia ci sono tantissime aziende che stanno sperimentando in che modo poter garantire ai loro lavoratori maschi almeno sei mesi di congedo quando diventano genitori, quando diventano padri? Vi siete accorti che c'è già questo movimento? Allora perché invece che dirci che non ci sono risorse, non parte un bel percorso di ascolto, di cui il Governo si fa promotore, con chi sta facendo già questo tipo di sperimentazioni e sta trovando grandissimi livelli di accoglimento e anche di risultati? Anche questa infatti è una risposta che un Governo, che si trova in difficoltà perché dice che la coperta è corta, potrebbe dare. Sapete che c'è? Facciamo partire da qui un lavoro di raccolta di informazioni, perché ci sono; andiamo a vedere come Commissione politiche dell'Unione europea, qual è la situazione negli altri Stati e come ne sono usciti. I modelli ci sono e non è colpa della Sottosegretaria, che è chiamata ad esprimere i pareri e che quindi fa sostanzialmente il lavoro che deve fare. Ci deve essere una spinta parlamentare per fare in modo che questo diventi un tema del Parlamento e magari di questo ramo del Parlamento, per far vedere qual è la direzione in cui tutto il Parlamento vuole andare. È un discorso che riguarda il cambiamento della nostra società, che è già in corso e non possiamo essere noi quelli che non sono in grado di dare delle risposte neanche quando ci sono contesti che consentono una riflessione più approfondita.

Mi soffermo quindi sull'altro tema che è stato citato dal relatore e che è stato accolto attraverso un ordine del giorno cui ha lavorato anche la Sottosegretaria, che riguarda la situazione della grande e permanente differenza di *status* tra i dipendenti della pubblica amministrazione che sono precari e invece quelli che sono di ruolo. Ricordo che noi abbiamo fatto un *focus* particolare sui docenti.

Abbiamo provato ad affrontare il tema anche con emendamenti nel corso della legge europea, dell'altro provvedimento che affronta questi temi perché l'Europa ha già detto che l'Italia è in infrazione. L'Europa ha detto infatti in maniera chiara che non può esistere diversità di trattamento per chi lavora nello Stato tra chi è precario e chi poi diventa di ruolo, a partire dalla ricostruzione di carriera, oltre che dai giorni di malattia e dalle diverse situazioni che creano livelli di disparità. Poteva essere questa l'occasione.

Ci è stato detto che non ci sono le risorse, però c'è un ordine del giorno sottoscritto da tutti: lo dico perché è stata un'idea del senatore Scurria quella di poter lavorare insieme a questo percorso e noi come opposizione, che l'avevamo presentato, abbiamo detto che andava benissimo, perché più siamo meglio è. Per noi è importante risolvere il problema, però quell'ordine del giorno recita in maniera molto chiara che si deve intervenire al primo provvedimento utile sul tema problematico della ricostruzione di carriera per i docenti, della possibilità che devono avere anche i docenti precari di godere di quel *bonus* che consente loro di spendere 500 euro nella formazione (quelli aggiuntivi che abbiamo messo a partire dal 2015 e all'inizio solo per il personale di ruolo), affinché si diano gli stessi diritti al personale docente e al personale non docente. Noi non vogliamo che questo ordine del giorno sia solo un elemento che, grazie al buon cuore della maggioranza, è stato firmato da tutti. Deve essere un impegno chiaro, perché vogliamo fidarci e perché è una risposta che dobbiamo dare ai cittadini italiani.

Concludo, Presidente, auspicando che il prossimo provvedimento e la prossima legge di delegazione europea arrivi il più presto possibile: questo non per un vezzo, perché i vezzi non li portiamo in quest'Aula, ma perché abbiamo bisogno di essere messi tutti nella condizione di svolgere al meglio il nostro lavoro e se lo svolgiamo bene ci guadagna il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, oggi ci troviamo a discutere in Aula della legge di delegazione europea, che insieme alla legge europea è uno dei due pilastri normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano agli obblighi derivanti dall'Unione europea. Io ringrazio la sottosegretaria Siracusano e il relatore Matera per il lavoro che abbiamo svolto in sede referente nella Commissione politiche europee.

L'Italia è un Paese che da sempre è in ritardo nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Devo correggere il relatore Matera, che ha parlato di 73 procedure di infrazione aperte, semplicemente perché contestualmente a questa discussione c'è il settantaquattresimo avvio di una procedura di infrazione che riguarda il tema della caccia e dei pallini di piombo, con i quali una parte della maggioranza aveva già manifestato in realtà qualche problema. Quindi, dovremmo aggiornare il contatore.

Perché l'Italia è in ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi europei? C'è un tema di vischiosità del nostro ordinamento, perché a volte nelle competenze regionali e nelle competenze statali si fa fatica ad adeguare l'ordinamento, ma la responsabilità è unitaria dello Stato, perché a volte - e su questo tornerò - non ci rendiamo conto di quello che andiamo ad adottare a livello europeo e altre volte perché alcune normative non vengono recepite volutamente dal nostro ordinamento.

Quindi, la prima richiesta che io e il mio Gruppo Azione ha avanzato ai relatori è quella di cercare, dalla prossima volta, di definire quali sono i criteri in base ai quali si scelgono alcune procedure di infrazione e non altre, perché il criterio principale dovrebbe essere quello per il quale, se oggi dei cittadini italiani pagano per delle sentenze di doppia condanna, prima si parte dalle procedure di infrazione già concluse di sentenza di doppia condanna, e poi si risale verso quelle precedenti, cioè con un criterio di inadempimento dal punto di vista cronologico, non dal punto di vista della scelta politica. Oggi dentro questo provvedimento ci sono venti direttive che vengono in qualche modo sanate. Noi come opposizione abbiamo presentato emendamenti che vorrei raggruppare in quattro casi.

Il primo riguarda il tema dell'ETS marittimo. Vi abbiamo detto che, se non adeguiamo la normativa italiana alla normativa europea, prevedendo delle fattispecie particolari per alcuni porti italiani, il rischio è che non contribuiremo alla riduzione di CO2, ma semplicemente sposteremo il traffico di *transhipment* in alcuni porti nordafricani e a pagarne le conseguenze saranno i porti italiani e mediterranei, che sono il porto di Gioia Tauro, il porto di Valencia e il porto del Pireo. Non ci avete ascoltato.

Il secondo tema presentato comunemente dalle opposizioni è il salario minimo legale. Avete ragione: la direttiva non impone la scelta tra una legge e la contrattazione. Però, se in Italia abbiamo oltre 900 contratti collettivi nazionali registrati al CNEL e solo il 20 per cento sono stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; se 4,3 milioni di italiani non riescono, nonostante un lavoro, ad avere una vita dignitosa, evidentemente il tema non è la rappresentanza dei corpi intermedi, ma è che quei contratti non riescono a garantire una vita dignitosa alle persone. (*Applausi*).

Avere detto no a un salario minimo legale, che semplicemente diceva che, se si scende sotto i nove euro lordi, si chiama sfruttamento e non si chiama lavoro, non è uno schiaffo che date all'opposizione; è uno schiaffo che date a quattro milioni e mezzo di italiani che, purtroppo, nonostante un lavoro, non riescono ad arrivare a fine mese. Allora, io faccio una scommessa. Scommettiamo che, da qui a un anno, ci ritroviamo con l'avvio di procedura di infrazione da parte della Commissione europea per inadempimento di quella direttiva? Lo dico perché queste parole rimangono a futura memoria.

Altro tema è la concorrenza. Avete detto, in sede di legge milleproroghe dell'anno scorso, che la soluzione magica per risolvere il tema della conformità al diritto dell'Unione europea era la mappatura, perché prima dovevamo considerare la scarsità delle risorse e poi avremmo dovuto valutare le concessioni.

Ve l'avevamo già detto noi, ma veramente ve l'aveva detto il Presidente della Repubblica. Ora ve lo dice la Commissione europea e ve lo dicono le sentenze della Corte di giustizia: ci vogliono le gare. Io mi meraviglio che una maggioranza che al suo interno si richiama a dei principi liberali faccia fatica ad enunciare la parola concorrenza. Le concessioni balneari devono essere assegnate attraverso la concorrenza. È questo che ci dice il diritto europeo e noi avevamo presentato un emendamento che

indicava come tutelare, dal punto di vista occupazionale, coloro che avevano fatto investimenti sulle concessioni balneari. Anche questi emendamenti, però, non sono stati raccolti.

Vengo all'emendamento Costa, che vi prego di non chiamare legge bavaglio. L'emendamento Costa prevede semplicemente di riportare le lancette al 2017, ad una norma che è stata in vigore dal 1988 al 2017, senza intralcio delle inchieste giudiziarie né di quelle giornalistiche, per tutelare i cittadini dalla pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare finché le indagini preliminari non siano concluse.

Questo emendamento è passato con l'appoggio della maggioranza alla Camera. Noi l'abbiamo difeso e continueremo a difenderlo rispetto alle richieste soppressive, perché questa è una battaglia garantista, che non comporta un intralcio, né alle autorità giudiziarie né alle inchieste giornalistiche. E noi auspichiamo che le attività giornalistiche, che devono essere svolte liberamente, non si facciano solo col copia e incolla delle ordinanze cautelari.

Signor Presidente, in conclusione, se vogliamo risolvere il problema della vischiosità dell'ordinamento italiano rispetto all'ordinamento europeo, il problema non si risolve solo con lo strumento che oggi andiamo ad affrontare, cioè la legge di delegazione europea. Si affronta dal punto di vista culturale, smettendola di concepire le politiche europee come politiche estere anziché come politiche interne.

Solo quando i parlamentari europei, eletti anche dall'Italia, capiranno che quando si assumono obblighi a livello europeo si stanno assumendo degli obblighi giuridicamente vincolanti in Italia e che non si mettono in discussione ogni volta degli obblighi che l'Italia ha già assunto, allora forse... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

Ripeto: questo è uno strumento che ci può consentire di ovviare al tema dell'emergenza; ma, se vogliamo uscire dalla dittatura dell'emergenza, il passaggio che dobbiamo fare è culturale e legare insieme la fase discendente alla fase ascendente ed essere pienamente consapevoli degli obblighi che assumiamo a livello nazionale e a livello europeo. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,10)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, già la senatrice Malpezzi e successivamente altri senatori del Gruppo Partito Democratico sono intervenuti e intervengono su aspetti fondamentali di questa legge di delegazione europea. A me il Gruppo ha assegnato oggi uno degli interventi dedicati prevalentemente al contenuto dell'articolo 4 della legge e, in particolare, ai rischi che noi - e non soltanto noi - cogliamo per la libertà di informazione nel nostro Paese.

Poco fa il senatore Lombardo invitava a non chiamare legge bavaglio il cosiddetto emendamento Costa, che è contenuto, in questa nostra discussione e votazione, proprio nell'articolo 4. Potremmo anche evitare di usare questo termine, senatore Lombardo, ma - vivaddio - lei mi deve spiegare quale altro termine può essere usato - e noi siamo disposti a farlo - dimostrando però che non si tratta di una grave restrizione della libertà di informazione, che si inquadra in un pesante attacco che questo Governo e questa maggioranza stanno conducendo nei confronti della libertà di informazione e del lavoro dei giornalisti.

Come abbiamo accennato anche in qualche altra occasione, in qualche modo anche nel dibattito di ieri sul provvedimento che concerne la riforma cosiddetta della giustizia del ministro Nordio, il quadro è per noi molto preoccupante. Questo è un Governo che quotidianamente ha mostrato e continua a mostrare un fastidio per tutto quello che è controllo democratico e contropotere. Parlo di democrazia occidentale e, quindi, non mi riferisco ai Paesi in cui vigono le democrazie o dei regimi che colpiscono e mettono in carcere i giornalisti che fanno il loro dovere e che intimidiscono i magistrati colpendone l'autonomia. Mi riferisco alle democrazie liberali, alle democrazie occidentali e, nel caso nostro, a una democrazia nata dalla Resistenza e sancita nei principi della Costituzione. Ebbene, tra questi principi c'è anche il rispetto fondamentale dell'articolo 21. Ma questo Governo mostra fastidio per questi contropoteri, per questi controlli. Quale altro termine si può usare quando si vuole e si cerca di colpire il ruolo di questo Parlamento con la vostra riforma del premierato e si vogliono indebolire il ruolo di garanzia e le prerogative del Presidente della Repubblica? Altra preoccupazione potremmo esprimere quando ripetutamente da parte del Governo arrivano segnali di lesione dell'indipendenza e

dell'autonomia dei magistrati.

Aggiungo che ci sono delle trasmissioni che sono urticanti, per fortuna. «Report» di Sigfrido Ranucci è una trasmissione che non ha mai fatto sconti a nessuno, che ha colpito nel suo lavoro di inchiesta l'attenzione dell'opinione pubblica parlando di tutte le forze politiche volta per volta, parlando di tante forze economiche e sociali, di tanti potentati. Ma il giornalismo d'inchiesta è questo; il giornalismo di inchiesta va benedetto, non va colpito, non va intimidito. Quando una Presidente del Consiglio decide di querelare uno scrittore come Roberto Saviano, il quale può aver usato anche espressioni che non avrebbe dovuto usare, dà l'impressione, da Presidente del Consiglio, di Golia che vuole querelare David. Però poi la storia, anche in quella vicenda, dimostra che alla fine le ragioni anche di quelli che appaiono più deboli di fronte al potere prevalgono; vince David e non vince Golia, ma i segnali sono questi.

Per esempio, giace e non si manda avanti il disegno di legge che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sono dei tentativi di alcuni senatori della maggioranza di voler colpire i giornalisti con sanzioni elevate per reato di diffamazione nei confronti del potere, dei potentati, quando invece in questo nostro Paese ci sono centinaia di giornalisti che subiscono le querele temerarie a scopo intimidatorio. Si tratta di querele bavaglio, senatore Lombardo, e cioè per mettere il bavaglio e intimidire coloro che con il loro lavoro fanno il proprio dovere. Molto spesso si tratta dei giornalisti più deboli, quelli che lavorano in zone disagiate, che non hanno alle spalle aziende editoriali in grado di fornire loro assistenza legale. Il quadro è questo. C'è un fastidio per i controlli, per coloro che - come si dice - disturbano il manovratore, ma che sono fondamentali per far formare un'idea all'opinione pubblica.

Avviandomi alla seconda e conclusiva parte di questo intervento, nel vostro provvedimento e nell'emendamento cosiddetto Costa si colpisce un cardine, come ricordava in maniera magistrale il nostro collega Alfredo Bazoli in Commissione. Tra l'altro, si colpisce un cardine della pubblicità del processo, che è un cardine dello Stato di diritto. Noi abbiamo interesse, ma gli indagati hanno interesse che certi atti, che poi nelle ordinanze di custodia cautelare sono in mano alla polizia giudiziaria, agli avvocati, ai magistrati, vengano conosciuti dall'opinione pubblica, e non solo per il sacrosanto principio che l'opinione pubblica ha diritto, quando i fatti sono di interesse pubblico, ad essere informata. Devono essere conosciuti anche per il fatto che a volte ci sono abusi della giustizia ed è giusto che pubblicando integralmente, o avendo i giornalisti in mano tutte le ordinanze, possano consentire anche di tutelare, in caso di abusi, i diritti degli indagati. Altro che riassuntini, così invece consiglieremmo alla discrezionalità delle cose che, a tutela di tutti e dell'indipendenza e della pubblicità del processo, debbono essere invece patrimonio di tutti.

In questo modo si rischia anche - come diceva Raffaele Cantone in una intervista - di continuare ad alimentare il mercato nero, perché quegli atti sono pubblici, ma non pubblicabili secondo questa sciagurata *ratio*. Una volta Violante disse che, se c'era da fare una separazione delle carriere, avrebbe fatto quella tra alcune procure e alcuni giornalisti. Più recentemente il professor Glauco Giostra, invece, ha parlato di evitare le collusioni mediatiche informative. Questo sì, perché noi dobbiamo dare trasparenza al percorso tra gli atti giudiziari e la conoscenza dell'opinione pubblica, a tutela dello Stato di diritto, a tutela degli stessi indagati, ma senza nascondere le cose.

Questo provvedimento va contro l'Europa, va contro il prossimo - si diceva anche in un'altra circostanza - va contro le norme dell'Unione europea; va contro lo European media freedom act, che sarà adottato a breve e che ancora di più metterà fuori della legislazione comunitaria e delle direttive comunitarie il provvedimento che state per approvare e per il quale noi abbiamo presentato, ovviamente, un emendamento soppressivo. Inoltre, va contro la direttiva sulle querele temerarie che è già stata concordata e che manca soltanto del timbro, perché è questo il tema. Perfino persone che hanno sempre tenuto un atteggiamento molto diverso da quello che sosteniamo noi - penso ad Alessandro Barbano - hanno criticato questo provvedimento dicendo che un'ordinanza di custodia cautelare è uno dei provvedimenti più gravi che un giudice può adottare e per questo non può essere sottratto al controllo democratico. Un'ordinanza di custodia cautelare che fa il gip su richiesta del pubblico ministero non è una decisione della procura. Vorremmo poi citare tanti altri; ho citato

Cantone, ma Edmondo Bruti Liberati ugualmente ha chiamato tutti a riflettere sulla gravità: non la chiamiamo bavaglio, ma è certamente una grave menomazione della libertà di informazione. Desidero concludere il mio intervento, signor Presidente, perché il mio tempo sta per scadere. Si parla spesso di garantismo.

Il garantismo è un principio nobile, che trae le sue radici dalla cultura illuminista e noi dobbiamo rivendicarlo, perché è nato per tutelare la presunzione di innocenza, ma soprattutto per tutelare coloro che sono più indifesi nei confronti del potere, compreso quello giudiziario, che molto spesso storicamente è stato dalla parte del potere, una volta ecclesiastico e poi repubblicano. Il garantismo, dunque, proprio perché è una cosa seria, non può essere un garantismo *à la carte*; non può essere un garantismo che si usa soltanto come un riflesso pavloviano, quando le inchieste colpiscono politici o esponenti dell'*establishment*, dell'economia e della finanza. E i poveri cristi perché non hanno diritto a pratiche quotidiane di garantismo? (*Applausi*). Questo è il tema. Il garantismo noi lo rivendichiamo, ma lo rivendichiamo nell'ambito dello Stato di diritto e dei principi di legalità e della libertà di informazione che voi, anche con questo provvedimento, volete colpire. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del dipartimento di economia e diritto dell'Università «Sapienza» di Roma, e gli studenti e i docenti del Liceo di scienze umane «Pietro Colonna» di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 16,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il destino del calendario dell'Assemblea ha voluto che io parlassi immediatamente dopo il collega Verini, mio collega in Commissione giustizia con il quale, nonostante la lunga militanza comune, su questo provvedimento abbiamo un'idea molto lontana.

In realtà la prima cosa che vorrei dire sulla famosa norma cosiddetta bavaglio è di fare attenzione a utilizzare termini che non sono appropriati. Mi viene da dire al collega Verini, e più in generale ai colleghi del Partito Democratico, tramite lei naturalmente, signor Presidente, che, in un mondo in cui tutto è bavaglio, alla fine il rischio che si corre è che niente più sia bavaglio. Lo dico perché, come i colleghi del Partito Democratico e al contrario invece del Gruppo del Movimento 5 Stelle, noi per esempio siamo preoccupati per l'occupazione *manu militari* della Rai, che purtroppo è una tradizione di tutte le scuole politiche, di tutti i Governi. Ahimè, la politica non ha sempre dato la migliore prova di sé nella gestione della radiotelevisione pubblica, ma mai come in questo momento le nomine che vengono fatte nella Rai e l'uso, per esempio, dei telegiornali e dei titoli sono stati tanto criticabili. Credo passerà alla storia quel titolo del TG1 che, nell'annunciare l'aumento delle pensioni, ricordava che si sarebbe votato l'8 giugno. Credo che una cosa del genere non l'avessimo mai vista finora. Così come non abbiamo visto un'occupazione di tutte le cariche della cultura fatta sulla base di quello che adesso viene chiamato amichettismo, sulla base della comune lotta politica e di anni di conoscenza. Insomma, questo è il Governo che comunque ha tra i suoi Ministri più prestigiosi un congiunto della Presidente del Consiglio (il cognato), che è marito della sorella della Presidente del Consiglio, che a sua volta è il capo del tesseramento del partito: fosse successo all'epoca del Governo Renzi di vedere la cognata o il cognato di Renzi fare il Ministro dell'agricoltura e suo fratello o sua sorella fare il responsabile tesseramento del PD, avremmo avuto probabilmente movimenti di piazza. Eppure, ci siamo abituati anche a questo.

Oggi c'è un *sit-in* davanti alla Rai, cui alcuni di noi di Italia Viva saranno presenti, con la collega Boschi, proprio a significare la nostra preoccupazione. Il fatto che la Presidente del Consiglio, per esempio, decida di attaccare direttamente un giornale come «la Repubblica», con il quale si può legittimamente dissentire o essere d'accordo, è una cosa che francamente non si può vedere e che non credo avessimo mai visto prima.

Certamente c'è un atteggiamento di questo Governo che forse è dovuto anche al fatto di essere stato per tanto tempo fuori dalla stanza dei bottoni, per cui si percepisce come una certa ansia di occuparla: se poi i bottoni sono lì, lo vedremo, ma insomma queste nomine ci lasciano molto perplessi. E ci

sembra che dimostrino - come diceva il collega Verini - un atteggiamento rispetto alla libertà di pensiero che probabilmente richiede ancora una qualche forma di allenamento.

Non vorremmo vedere la Presidente del Consiglio querelare uno scrittore: non è cosa degna di un Paese dell'Europa occidentale e di una democrazia liberale. Ribadisco che poi si può essere d'accordo o no e si può essere un fan o un detrattore di uno scrittore, ma vedere che la querela fatta da un politico che diventa Presidente del Consiglio resta in piedi non è un bello spettacolo.

Se però queste preoccupazioni ci sono e vanno affermate - come credo debba avvenire - dall'altro lato, non bisogna confondere situazioni che sono diverse. La norma contenuta nell'articolo 4 di questa legge di delegazione europea - come ha detto bene anche il mio collega Lombardo qualche minuto fa - era in vigore fino al 2017 e viveva nel nostro ordinamento senza che questo creasse alcuno scandalo. Tale norma prevede che i giornalisti non facciano il copia e incolla dei documenti, ma che facciano i giornalisti, cioè raccontino i fatti e trovino e pubblichino notizie frutto del loro lavoro e non del passaggio di documenti che avviene dalla procura e dai tribunali, che sono di per se stessi una notizia.

Per il suo tramite, signor Presidente, devo dire al collega Verini che non mi convince l'idea che la pubblicazione del copia e incolla (quindi proprio pedissequa) di un'ordinanza di custodia cautelare venga fatta a tutela dell'indagato. Adesso vogliamo raccontare un mondo che ci piacerebbe esistesse, ma non esiste. Ahimè: chiunque legga i giornali quotidianamente sa benissimo che ciò che entra nella macchina mediatica, anche quando non dovrebbe entrarci, viene usato per fare notizia sulla base dell'adesione a una ricostruzione acritica dell'accusa. Questo è quello che succede. Non mi risulta di aver mai visto un articolo di giornale che riportasse tutta un'ordinanza di custodia cautelare per mostrare quanto fosse fatta male: diciamo che mi sarò perso qualche passaggio, ma di solito avviene per far partire una macchina del fango contro persone che vengono date subito come colpevoli, nonostante poi l'accertamento della verità processuale spesso risulti poi in un'archiviazione o in un'assoluzione.

Qui nessuno vuole fare la guerra al giornalismo d'inchiesta, che insieme al giornalismo è una colonna della nostra democrazia, in tutti i Paesi a democrazia liberale e parlamentare come il nostro. Bisogna però che quel giornalismo d'inchiesta faccia il suo mestiere. Quando cioè, grazie a un lavoro giornalistico di primissimo piano, che addirittura è passato quasi alla storia, i giornalisti del «The Washington Post» provocarono le dimissioni del presidente Nixon con il famoso scandalo Watergate, fu perché appunto i due giornalisti famosi - passati alla storia anche grazie a un noto film - si misero sul caso e tirarono fuori le prove.

Noi spesso ci troviamo invece davanti a un giornalismo cosiddetto d'inchiesta, che solleva sospetti su qualcuno e poi chiede ad altri di trovare le prove. A me personalmente è successo di essere rincorso per strada dai giornalisti di una famosa trasmissione televisiva, che chiedevano perché non avessimo chiesto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di trovare le prove delle loro illazioni. Poiché un nostro collega del Senato era stato all'Agenzia delle entrate, la Giunta doveva fare l'indagine? No: se c'è un caso, oltre all'azione, trovate le prove e noi ne prenderemo atto; ma non si può fare il giornalismo d'inchiesta con gli strumenti degli altri, perché a quel punto allora abbiamo un'idea di giornalismo d'inchiesta completamente diversa.

In questa norma si dice, dunque, ai cari signori giornalisti di fare il loro mestiere con la massima libertà, perché sono la coscienza civile del Paese, e quello che scoprono e scrivono e le opinioni che esprimono sono importantissimi per la costruzione di una democrazia che funzioni.

Però, perdonatemi, prendere un documento che arriva da un ufficio pubblico, che dovrebbe essere coperto da segreto e pubblicarlo pedissequamente è, tra l'altro, anche impossibile, perché gli andrebbe dedicata un'enciclopedia dal momento che un'ordinanza di custodia cautelare non è un documento brevissimo. Allora, anche nella scelta della pubblicazione pedissequa, si fa un taglia e cuci che poi fatalmente va a rappresentare una tesi che - ripeto - è la tesi dell'accusa. Se un personaggio più o meno pubblico, ma anche non necessariamente pubblico, viene arrestato, cioè c'è un'ordinanza di custodia cautelare, è chiaro che quella è già una notizia e la notizia non è mai vuoi vedere che forse è innocente, sentiamo anche i suoi difensori o ricostruiamo l'altra campana. C'è in prima pagina quel tipo di impostazione.

È evidente che il diritto all'informazione è sacrosanto, non va toccato e i giornalisti giustamente devono poter raccontare la notizia; ma il copia incolla con finalità di distruzione della reputazione di persone che, ai sensi della Costituzione, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, mi pare molto meno sensato.

Pertanto, tornare a una norma che già è vissuta nel nostro ordinamento senza particolari problemi fino a sette anni fa, a me sembra il recupero di una situazione di garanzia perfettamente in linea con la nostra Carta costituzionale e niente che possa definirsi un bavaglio. Anzi, l'invito ai giornalisti e alle altre forze politiche di opposizione è di non abusare della parola bavaglio perché, quando e se un bavaglio vero ci sarà, corriamo il rischio della storia al lupo, al lupo, che nessuno ci segua e ascolti un allarme veramente radicato nei fatti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la legge europea e la legge di delegazione europea sono due strumenti tramite i quali l'ordinamento italiano recepisce e si adegua alle norme europee. Si tratta quindi di una norma importante perché si rischia anche un procedimento di infrazione.

Ho poco tempo e quindi vorrei sottolineare alcuni aspetti che abbiamo portato alla discussione in Commissione, anche attraverso la presentazione di emendamenti. Il provvedimento al nostro esame contiene dei punti importanti e io ne vorrei sottolineare alcuni in particolare.

Innanzitutto quando ho letto il testo, ho pensato che saremmo arrivati in anticipo, perché si dice che bisogna presentare la proposta entro il 28 febbraio di ogni anno. Ho notato invece che siamo un anno indietro. Come si dice, arriviamo ben un anno dopo. Tutte le norme che dovevano essere applicate è quindi da un anno che non vengono fatte.

Vorrei altresì sottolineare che la direttiva europea del 9 marzo 2022 ci indica una modifica della legge del 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, estendendone l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana in conformità al piano europeo della lotta contro il cancro.

Gli Stati membri non solo devono applicare questa normativa, ma devono anche applicarla integralmente. Tale misura riguarda la questione della formazione, dell'informazione ai lavoratori nonché l'aggiornamento di un sistema di sorveglianza sanitaria. Inoltre, prevede anche sanzioni a coloro che non la applicano. In molte realtà i lavoratori e le lavoratrici sono esposti su questo terreno. Vi sono quindi obblighi formativi e informativi nei confronti degli stessi lavoratori su questa vicenda. Quindi, questo è un dato importante.

Penso, ad esempio, alla questione del numero delle esposizioni alle malattie professionali, che hanno una ripercussione in termini di costi umani e per la società.

Il secondo elemento è l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne. Tutti noi sappiamo che una delle cose più importanti, che può essere anche un elemento di deterrenza, è la pubblicazione da parte delle imprese alla fine dell'anno degli stipendi degli uomini e delle donne nella propria attività produttiva. Questo da solo non risolve il problema. È un elemento di deterrenza il fatto di sapere che nello svolgimento dello stesso lavoro, all'interno della stessa azienda, c'è una differenza sostanziale tra uomini e donne. Occorre obbligare le imprese, anche senza limiti di dipendenti. Anche qui, se si fissa un limite troppo alto, sono poche le grandi imprese nel nostro Paese, perché la maggior parte sono piccole e piccolissime imprese. Questo lo posso testimoniare: nel settore di cui mi occupavo, quando facevo il sindacalista prima di diventare senatore, posso dirvi che tra gli uomini e le donne, anche nelle piccole aziende, a parità di lavoro e a parità di mansione, c'erano categorie diverse e salari diversi. Questo è il dato fondamentale. Allora la prima cosa è rendere pubblica questa situazione e renderne tutti edotti. Ed è un altro elemento che voglio sottolineare. Se non si fa, si è in ritardo in questa direzione.

La terza cosa che voglio sottolineare riguarda quella che secondo alcuni non dovremmo chiamare legge bavaglio. Tutti hanno cercato di spiegare e giustificare - quelli che ho sentito finora - che questa non sarebbe una legge bavaglio. Sembra che i giornalisti siano quelli che in qualche modo denigrano i politici, che in sostanza hanno la responsabilità. Intanto, vorrei chiedere quanti sono invece i casi emersi grazie soprattutto al fatto di aver pubblicato gli atti o di aver utilizzato la stampa perché non

c'era la forza di intervenire? Forse l'autonomia vera dei giornalisti, anche dei giornalisti d'inchiesta, è quella di superare il precariato e mettere in condizione i giornalisti e i giornali di svolgere il proprio lavoro: di questa cosa non si parla. Si accusa solo una categoria in modo denigratorio, che io rifiuto da questo punto di vista. Si è detto di approvare la legge così com'era, si è approvato l'emendamento alla Camera, facendo un *blitz*: da questo punto di vista noi chiediamo che questa norma venga abrogata. Questo è il dato fondamentale, perché il giornalista d'inchiesta - e io ne conosco qualcuno, anche se magari di una piccola testata - ci mette la faccia, rischia e ha bisogno di informazioni. Normalmente chi fa giornalismo d'inchiesta è persona molto competente e seria. Quindi, evitiamo di fare di tutta l'erba un fascio.

Infine, voglio terminare con un ultimo punto. Ho presentato, a mia prima firma, insieme ad altri senatori, un disegno di legge per l'introduzione del salario minimo. Parliamoci chiaro: se avessimo fatto questa discussione un anno fa, avremmo proceduto anche alla discussione che c'è stata per parecchi mesi alla Camera dei deputati sulla questione del salario minimo. Quella del salario minimo è una questione che non intacca la contrattazione e l'esperienza contrattuale dell'Italia. Stabilisce che, fermi restando il livello contrattuale e la responsabilità contrattuale tra le parti maggiormente rappresentative, tutti hanno un vincolo, e cioè che non si può fare un contratto che sia al di sotto di nove euro lordi l'ora. Sapete che cosa vuole dire questo? La maggioranza sa di mentire quando respinge questa cosa dicendo che è la contrattazione. Sapete quanti anni ci è voluto per non rinnovare il contratto, ma per iniziare a rinnovare il contratto delle operatrici, ad esempio degli educatori delle comunità religiose? Sapete quanti anni ci sono voluti per rinnovare il contratto delle cooperative sociali? I rapporti di forza non ci sono lì, perché la situazione è complicata.

Sul salario minimo, il problema vero è perché siete contro. Con questa misura noi spostiamo, per circa quattro milioni di persone, un po' di soldi dal capitale al lavoro. In sostanza, chi decide di assumere delle persone deve rendersi conto di dover dare loro un salario dignitoso. Bisogna, dunque, spostare un po' di ricchezza dalle tasche di chi ha il capitale al lavoro, perché è l'unico modo per alzare la contribuzione in questo Paese.

E non venite a dire che così la contrattazione si ridurrebbe e si livellerebbe a livello basso, perché questa è una falsità. In Spagna, dove hanno realizzato il salario minimo e l'hanno incrementato, è aumentata la contrattazione; lo stesso in Germania. Ovunque sia in vigore questa misura aumenta la contrattazione e si riducono le disuguaglianze all'interno del Paese. Questo è il dato fondamentale: si dà alle persone più fragili la possibilità di avere qualche euro in più da spendere. E ciò è un bene per la collettività, e non solo per chi di tale misura usufruisce.

Potrei stare qui un giorno intero discutere di che cosa vogliono dire contrattazione e salario minimo. Voi non volete intaccare i capitali, perché state con chi appartiene alle corporazioni, state con i liberisti. È il dato fondamentale. Io capisco che voi abbiate un'opinione politica. Io ne ho un'altra. Però, almeno non raccontiamoci fandonie sul fatto che introdurre il salario minimo ridurrebbe la capacità contrattuale. È esattamente il contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, come ogni anno utilizziamo la legge di delegazione europea per recepire e attuare in Italia la normativa europea. Quest'anno recepiamo nel nostro ordinamento ben venti direttive, una decisione cui si aggiungono ulteriori nove regolamenti europei. È un percorso di recepimento coerente con la nostra appartenenza all'Unione europea, che include varie tematiche: quindi, contenuti non omogenei, ma temi arrivati a maturazione per essere recepiti anche nel nostro Paese.

Va rilevato che la legge delega fiscale prima e il decreto legislativo poi sulla fiscalità internazionale hanno già trattato il tema della *global minimum tax*, ora espunta da questo testo. È un tema delicatissimo e fondamentale per la tassazione delle multinazionali, che spesso fanno una concorrenza sleale alle nostre imprese. Ora il tema è stato ricondotto - come è giusto - all'interno della disciplina fiscale delle imprese estere che operano in Italia e sarà oggetto di attuazione, di verifiche e eventuali integrazioni, come previsto dalla delega fiscale.

Invece, per parlare del provvedimento in esame, iniziamo dalla direttiva sulle misure per un livello

comune elevato di *cybersecurity* nell'Unione europea, che intende aumentare il livello di cyber-resilienza e di migliorare le capacità di risposta agli incidenti informatici. Anche questo, peraltro, è un tema in divenire, perché la galoppata dell'intelligenza artificiale, di cui tutti parliamo, sta coinvolgendo ogni campo e tra i primi coinvolgerà quello della sicurezza, della rete e dei dati. La normativa europea incentiva la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Si interviene, quindi, per rafforzare la resilienza dei soggetti critici fornitori di servizi essenziali, abrogando e sostituendo la direttiva relativa alla protezione delle infrastrutture critiche europee.

In tema di salute, si inserisce la normativa sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali a uso umano. Vengono introdotti un apposito identificativo univoco e un'ulteriore sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali. Viene recepita la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sul ruolo delle donne, abbiamo finalmente una norma che rafforza l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per lavori di pari valore, grazie al recepimento di una direttiva comunitaria che diventa ora patrimonio del nostro ordinamento.

Inoltre, la direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate prosegue un percorso che vede l'Italia all'avanguardia. Certamente c'è ancora molto da fare per i ruoli esecutivi, ma questi non possono essere scritti per legge, bensì lasciati all'iniziativa delle donne e al merito in campo lavorativo. Ci conforta sicuramente il fatto che in molti settori e ambiti lavorativi anche i ruoli delle cosiddette C-suite, dove il capoufficio è una donna, stanno aumentando anche in Italia.

In tema di ambiente viene recepita la direttiva sugli organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea che colpiscono le piante. Viene anche rafforzato il sistema di *emission trading skin* (ETS), di scambio di quote di emissioni, che vale per il settore marittimo e aereo, per i settori del trasporto su strada e degli edifici.

In tema finanziario, viene recepita la modifica alla normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa il compito di coordinare le disposizioni nazionali. Inoltre, si adegua la normativa nazionale al regolamento in materia di controlli sul denaro contante in entrata e uscita dall'Unione. Viene poi recepita nella nostra normativa quella europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte di rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovute anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi, tra cui il *cloud computing*. È previsto anche l'adeguamento della nostra legislazione alla *governance* europea dei dati, che mostra una particolare sensibilità nella conservazione e utilizzo degli stessi. Entrano nel nostro ordinamento anche le norme europee sui mercati delle cripto-attività.

In tema di lavoro è presente una norma che riguarda i salari minimi adeguati nell'Unione europea. Pur recependo la direttiva, questa volta l'Italia è più avanti dell'Europa. La stessa direttiva non prevede un obbligo per l'Italia, dove i salari minimi sono già garantiti dalla presenza di una vastissima contrattazione collettiva che coinvolge quasi tutti i settori produttivi italiani. La stessa direttiva ci dice che il salario minimo può essere garantito dai minimi contrattuali previsti dalla contrattazione tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.

Si introducono disposizioni anche in tema di sicurezza e giustizia, sulla collaborazione tra organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea, ma anche il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Abbiamo sentito parlare di bavaglio, ma non lo è assolutamente. Come hanno già detto altri colleghi, è vietato il semplice copia-incolla. Penso che i bravissimi giornalisti italiani non avranno alcun problema a fare un riassunto e a concentrarsi sui fatti più importanti. Voglio tranquillizzare, per il suo tramite, signor Presidente, le sinistre che hanno parlato di questo bavaglio: state tranquilli, perché Ranucci è salvo e potrà continuare tranquillamente, non a occuparsi - come dice la sinistra - di tutti. Si sarà anche

occupato di tutti, ma con una grande e maggiore intensità dei partiti del centrodestra.

Insomma, la legge di delegazione deve essere un'occasione per adeguare il nostro ordinamento alla migliore disciplina europea, ma anche un'occasione per capire che su alcuni temi siamo più avanti dell'Europa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola alla senatrice Bevilacqua, sospendo la seduta per cinque minuti, per una motivazione tecnica.

(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,57).

È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, ci sono diversi aspetti su cui potremmo soffermarci e molti colleghi che mi hanno preceduta hanno sicuramente approfondito altri argomenti che io non toccherò, perché in realtà dei tanti temi trattati, quelli su cui voglio focalizzarmi sono fondamentalmente due. Parto dal primo.

Parto dal famigerato cosiddetto emendamento Costa, *alias* legge bavaglio. Non me ne voglia il collega Lombardo che mi ha preceduto, ma in realtà trovo molto attagliata questa definizione, perché il bavaglio è così onnicomprensivo che non va a limitare solo il diritto all'informazione del cittadino. C'è un aspetto che si trascura quando si parla di questo emendamento, ovvero il fatto che vietare la pubblicazione, anche per estratto, di un'ordinanza cautelare va a togliere al soggetto destinatario di tale ordinanza il fondamentale controllo pubblico sull'attività del magistrato.

Questo è un aspetto che a voi evidentemente sembra irrilevante - e mi rivolgo ai colleghi per suo tramite, signor Presidente - perché il tema è proprio questo: non riesco a comprendere oggettivamente quale tutela si voglia prevedere che già non sia stata sancita e recepita dall'ordinamento italiano.

Faccio riferimento all'impropria assunzione di base per l'adozione di questo emendamento, che fa riferimento agli articoli 3 e 4 della direttiva n. 343 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'articolo 3 si limita infatti a riconoscere agli indagati e agli imputati la presunzione d'innocenza fino a quando non sia stata legalmente provata la colpevolezza e in un'ordinanza cautelare non si fa minimamente riferimento a un principio che possa dare per colpevole il soggetto destinatario.

Altra è la paura che secondo me invece ha animato la mano dell'estensore di questo emendamento: quella del giudizio morale. Quello, sì, è un fattore che può essere riconducibile al non voler far trasparire i contenuti dell'ordinanza. Anche qui, però, diciamoci chiaramente che questa limitazione non riguarda i cittadini, le persone o la gente in mezzo alla strada, ma i potenti, i politici e persone che rivestono un ruolo pubblico e che, nell'onorarlo, dovrebbero dare un'immagine al di sopra di ogni dubbio *(Applausi)* e bisognerebbe che assolvessero al loro compito istituzionale con disciplina e onore. La verità è questa, allora: all'opinione pubblica si vuole mettere il bavaglio - o, meglio, i paraocchi - perché non essa deve avere gli strumenti per essere in grado di formarsi un giudizio consapevole *(Applausi)* su chi amministra la cosa pubblica e rappresenta le istituzioni e sui potenti che hanno modo di intervenire e incidere pesantemente sulla vita del cittadino.

Oggi nell'illustrazione degli emendamenti alla riforma Nordio abbiamo visto disseminati provvedimenti di questo Governo che vanno a senso unico: tutelare gli interessi di potenti, colletti bianchi e poteri forti a discapito dei singoli cittadini *(Applausi)*, che rimangono inermi alla mercé del potere del prepotente di turno.

Rispondo anche al senatore Scalfarotto, che ha pensato di tirare le orecchie al Gruppo a nome del quale sto parlando in questo momento, il MoVimento 5 Stelle, per quanto riguarda le posizioni a difesa della libertà di stampa, richiamando le polemiche sul servizio pubblico e sulla RAI. Capisco che per il senatore Scalfarotto - a cui mi rivolgo per suo tramite, signor Presidente - sia sicuramente un argomento sconveniente e dico subito perché: il fatto che il servizio pubblico oggi sia legato mani e piedi al Governo di turno è proprio frutto della legge Renzi e della *governance* Renzi *(Applausi)*, che ha legato il servizio pubblico al Governo di turno. Oggi, il Governo Meloni non sta facendo altro che quello che è già stato fatto da chi l'ha preceduto.

Vorrei anche dargli una notizia, che aggiungiamo sicuramente al contatore che ricordava prima il senatore Lombardo, quello delle prossime procedure d'infrazione in cui incorrerà l'Italia. Durante l'audizione in Commissione di vigilanza sulla RAI del direttore della European broadcasting union

(EBU), è emersa chiaramente l'attuale illegittimità - o, meglio, la mancanza di conformità - rispetto al regolamento che sarà presto adottato in Europa e che citava prima il collega Verini: mi riferisco allo European media freedom act, che evidenzia quanto l'attuale *governance* sia totalmente fuori dai canoni che dovrebbero garantire l'indipendenza dell'informazione del servizio pubblico. (*Applausi*).

Aggiungiamo l'emendamento Costa a tutto questo quadro e vediamo quanto sia carente e veramente desolante lo stato dell'informazione pubblica in Italia.

I miei colleghi hanno già parlato degli attacchi alle trasmissioni che veramente fanno servizio pubblico in maniera trasversale e quindi non mi soffermo sulla questione e passo al secondo punto ovvero la parte che riguardava la direttiva sul salario minimo. Ebbene il senatore Matera, nella sua relazione iniziale, ha detto che in Italia non ce ne è bisogno perché la direttiva lascia la libertà di scelta se definire per legge un salario minimo o se invece, visto che in Italia abbiamo un eccellente livello della contrattazione collettiva nazionale, fosse sufficiente fare riferimento ad essa.

Guardiamo allora ai numeri; è vero che la contrattazione collettiva delle sigle sindacali veramente rappresentative ha un peso specifico veramente importante nell'ambito della contrattazione collettiva. Quello che però non diciamo ai cittadini - che però lo capiscono visto che abbiamo circa 3 milioni di lavoratori che, pur spaccandosi la schiena quaranta ore a settimana, non arrivano alla fine del mese - è che evidentemente un problema di salario minimo c'è e non è colpa sicuramente della contrattazione collettiva legata alle sigle sindacali più rappresentative, ma di quel 36 per cento di contratti che derivano da contrattazione di sigle che non sono realmente rappresentative, che consentono che vengano registrati i cosiddetti contratti pirata, quelli che oggi costituiscono, insieme al mancato rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, il vero *dumping* salariale, cioè il fatto che le persone percepiscano salari al di sotto della soglia di povertà.

Questo fa il paio con il fatto che mentre in tutta Europa i salari sono cresciuti, in Italia non solo non sono cresciuti, ma sono diminuiti di circa due punti percentuali. Volete andare a dire cortesemente agli italiani, che non arrivano alla fine del mese pur lavorando (*Applausi*), che non c'è bisogno per loro di dichiarare sfruttamento qualunque lavoro che paghi meno di nove euro l'ora lorde?

Vorrei ricordare che i Paesi in cui esiste il salario minimo possono dare lezioni dal punto di vista del trattamento dei lavoratori - ahimè - all'Italia. Faccio riferimento, Presidente, soprattutto alla Germania. In tali Paesi i redditi sono cresciuti, sono al di sopra della media europea, e il salario minimo è stato innalzato. Quindi rispetto ai nostri nove euro, tali Paesi prevedono un salario minimo di 12 euro e 50 centesimi. Penso che dobbiate farvi delle domande e provare a dare delle risposte non ipocrite agli italiani che ci stanno seguendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quando si tratta di affrontare le leggi di delegazione europea, sono sempre molto guardingo. Esse infatti sono un punto di arrivo; non siamo ancora alla fine, quando il Governo poi attuerà le deleghe, arriveremo alla fine del processo. Siamo però quasi alla fine di un processo che è cominciato molto a monte, in cui oltretutto buona parte dei componenti dell'attuale maggioranza spesso e volentieri si confrontano con temi su cui in Europa hanno votato contro. Su tanti punti delle leggi e dei regolamenti europei sia gli amici del Gruppo Fratelli d'Italia che noi di solito abbiamo sempre visto respinte le nostre istanze per migliorare, cambiare ed implementare in modo più sensato determinate direttive. Una volta che poi il danno è fatto, a valle arrivano le leggi a cui si deve dare attuazione perché altrimenti parte, come giustamente detto dal collega Lombardo, il tassametro delle sanzioni e delle procedure di infrazione.

In questo caso devo dire che le cose sono meno peggio del passato, perché non ci sono cose terribili o quantomeno cose che veramente mi dà fastidio o molta preoccupazione approvare.

Ci sono anche alcune cose positive. Io però vorrei dare due esempi di come a valle arrivino delle rendicontazioni e dei regolamenti che danno esiti opposti: in un caso - anticipo - saranno negative, nell'altro caso positive. Cosa c'è di negativo in questo testo? La rendicontazione societaria di sostenibilità. Qui tutti ci soffermiamo sulle questioni relative alla giustizia e alle intercettazioni, perché riguardano pochissime persone, ma alcune magari vicine a noi. Non voglio essere nei panni di qualche piccolo imprenditore che ha già una massa di obblighi che deve eseguire alta fino al soffitto della sua

piccola impresa, a cui dovrà aggiungere che cosa sta facendo per contenere l'aumento della temperatura della terra sotto gli 1,5 gradi.

Ora voi capite che chi ha fatto partire questa grande idea della rendicontazione di sostenibilità è un po' fuori dalla realtà. Io spero che il Governo adotterà tutti i mezzi possibili per attenuare la portata di questa rendicontazione, che poi, per carità, ha anche tutta una serie di sostenitori, perché ci saranno pletores di consulenti, avvocati, revisori e così via che non vedranno l'ora di aggiungere qualche altro bel servizio da mettere sulla schiena del povero imprenditore. Purtroppo, però, quello che paga alla fine è sempre lui; quindi, oltre a quello che dovrebbe essere il suo lavoro, per cui ha deciso di entrare in affari, l'imprenditore scopre che le scartoffie spesso inutili come in questo caso diventano molto superiori rispetto a quello che a lui piacerebbe fare. Questo direi che non va bene. Speriamo che il Governo riesca a mitigare la portata di questa rendicontazione e vedrete che poi arriveranno le proteste. Ve lo dico qua, così lo mettiamo a verbale, perché poi non ci si stupisca dicendo: come mai nessuno si era accorto che la rendicontazione societaria di sostenibilità danneggia le piccole e medie imprese? No, io me ne sono accorto, il mio Gruppo se n'è accorto e lo mettiamo a verbale. (*Applausi*). Poi non possiamo far altro, perché è originato a monte da chi, probabilmente, all'interno delle passate maggioranze, forse non aveva idea di cosa si stava facendo.

Invece, troviamo un aspetto positivo di cui non si parla e cui nessuno ha fatto cenno nel suo intervento, ma secondo me è utile farlo entrare in quest'Aula, perché penso che se ne parlerà in futuro: mi riferisco alle criptovalute. Il fatto che ci sia finalmente una regolamentazione per l'attività delle criptovalute è molto positivo, perché questo mondo, sconosciuto ai più, vi assicuro che è denso di pericoli. Anche in questo caso molti preferiscono star zitti, perché sulle criptovalute sono in tanti che speculano, ci guadagnano e ci fanno qualche soldo. Attenzione, perché è un mondo pericoloso. Cerco di delinearlo in due parole, così almeno i miei colleghi e tutti noi saremo un po' più attenti quando ci capiterà qualche altra normativa relativa alle criptovalute. Di cosa parliamo? Prendete un mercato azionario, dove sono quotati i titoli di Stellantis, di ENI, di Enel e così via: le motivazioni che inducono i risparmiatori a comprare o investire sui titoli di solito sono basate sulle *performance* attese di queste aziende, in modo tale che poi possano dare più o meno dividendi, o possono salire di prezzo, perché gli investitori pensano che sarà un'azienda che migliorerà i suoi risultati. In borsa, effettivamente, la parte relativa agli effettivi cambiamenti societari, all'aumento dei dividendi e così via, sarebbe di per sé molto piccola. Le oscillazioni dei titoli invece sono molto grandi, perché la buona parte di quello che avviene in borsa è speculazione, cioè vale a dire aspettative future che il titolo andrà ancora meglio e quindi può capitare che dei titoli magari raddoppino o dimezzino il proprio valore, proprio perché interviene la speculazione. Ma sotto c'è qualcosa: c'è l'azienda, c'è un'azienda vera che paga dei dividendi, degli utili, oppure che fa perdite.

Se noi togliamo del tutto questo sottostante, togliamo l'azienda e mettiamo esclusivamente un valore, abbinato a un simbolo, otteniamo la criptovaluta, cioè otteniamo qualcosa che impropriamente è chiamato valuta, ma è un simbolo, che sale o scende esclusivamente sulla base dell'aspettativa che qualcuno lo compri e qualcun altro lo venda.

Quindi, è una specie di grosso casinò, sulla base del principio di quella che, tanto per intenderci, è la catena di sant'Antonio, cioè un qualcosa che non ha particolare valore e lo acquista esclusivamente se arriva qualcun altro che compra, perché non ha sottostante, nel senso che non c'è nulla al di sotto che alla fine mi dà un dividendo o che afferisce all'economia reale.

Questi strumenti presentano dei rischi potenziali molto alti, perché, non essendoci valore sottostante intrinseco, potrebbero tranquillamente valere zero nel momento in cui la gente non è più interessata a comprare.

Il fatto che tali strumenti non fossero regolati comportava che ci si andasse ovviamente a posizionare nel Paese europeo con la legislazione più favorevole e, automaticamente, questo diventava un fattore positivo per tutti. Qualche volta ho fatto degli esposti alla Consob al riguardo: con scarsa fortuna, se devo essere sincero, perché la risposta era, più o meno, che non potevamo farci niente perché non avevamo una legislazione in merito. Ci si posizionava quindi nel Paese europeo che tollerava questi fenomeni e il risultato era che non si poteva fare assolutamente nulla.

È un punto questo che deve importare tutti, lo dico sinceramente. Se, infatti, qualcuno di voi ha un figlio in età da liceo, probabilmente saprà che fra i ragazzi in età da liceo è molto frequente la speculazione in questi ambiti. Noi dovremmo stare molto attenti, perché, se i nostri ragazzi iniziano a trascorrere il loro tempo in una specie di casinò virtuale, evidentemente ci sta sfuggendo una parte importante di quello che dovrebbe essere il nostro dovere di controllo o di prudenza rispetto a quanto avviene nel nostro Paese.

In certi casi, mi sembra che siamo severissimi su questioni del tutto marginali. Immagino un povero imprenditore, che non avrà messo per iscritto che la sua carta igienica è stata fatta con criteri sostenibili e che quindi contribuisce ad abbattere l'aumento di 1,5 gradi della temperatura mondiale, al quale magari mandiamo un ispettore. E poi, dall'altra parte, in una scuola vicino ci sono centinaia di ragazzini che, con soldi magari ottenuti con qualche sotterfugio dagli ignari genitori, speculano su criptovalute senza che vi sia alcun tipo di controllo. Forse, sarebbe opportuno cercare di spostare il *focus* della nostra attenzione.

Tramite il sottosegretario Siracusano, mi rivolgo al Governo affinché facciamo molta attenzione alla divisione dei compiti. Qui si vede, infatti, che una parte essenziale della delega starà nella individuazione degli ambiti di intervento di Consob e Banca d'Italia. Facciamo in modo che non si pestino i piedi l'uno con l'altro e teniamo presente che questa è un tipo di regolamentazione molto più afferente alla Consob che a Banca d'Italia. È vero, infatti, che si chiamano criptovalute, ma con la moneta non hanno alcuna attinenza. Forse fa eccezione solo il *bitcoin*, che è un caso particolare, perché è stato il primo esempio ed è l'unico strumento un po' strutturato.

Gli altri, come i *token*, della moneta non hanno che il nome, mentre hanno molto della speculazione. Quindi, viene da dire che è la Consob probabilmente l'organismo che ha più esperienza per riuscire a gestire e a valutare questi fenomeni.

Detto questo, come vedete ci sono aspetti positivi. Non mi soffermo sulle normative a favore dei lavoratori e contro gli agenti cancerogeni, dei quali qualcuno già ha già parlato. Non mi soffermo sugli altri punti che sono stati oggetto di diffusa discussione, ma questo riferimento mi serve, dato che siamo in sede di discussione generale, per far capire come non sia tutto da buttare quello che arriva.

Anche ai tempi della per me sognata Comunità economica europea, vi erano dei coordinamenti per riuscire a far sì che dei Paesi vicini, con forti interessi e interessenze anche economiche, si coordinassero nelle loro attività.

Infatti è giustissimo così e tante cose, come il mercato delle criptovalute, vanno esattamente in quella direzione. Altra cosa è invece quando arriva l'imposizione sulla base di ideologie, che secondo me dureranno ancora poco - perché mi sembra che il *green* stia tramontando in modo molto veloce rispetto a certi sogni che erano stati fatti in passato - e vanno prese con molta cautela, perché poi gli obblighi di qualcuno vengono sempre fatti da qualcun altro. E quando questo qualcun altro si ritrova gli obblighi, tante volte si chiede come mai debba essere lui a lavorare quando arriva l'ennesimo obbligo e si dice che forse è il caso di chiudere. Siccome poi piangiamo, vediamo di non far piangere nessuno e di rimanere saldi nelle nostre idee di difesa della piccola impresa e del lavoro in Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare studenti e docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Cecina, in provincia di Livorno. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta

del disegno di legge n. 969 e dei documenti [LXXXVI, n. 1](#), e [LXXXVII, n. 1](#) (ore 17,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, nell'*omnibus* della legge di delegazione europea - perché questo è, un di tutto un po' nelle pieghe del quale provare a far entrare le norme più varie e le direttive - mi preme sottolineare - lo faccio anch'io - un punto in particolare fra i tanti, ed è quello dell'articolo 4 e della cosiddetta legge bavaglio che meglio di me hanno trattato diversi colleghi intervenuti in precedenza. Ringrazio in particolare la senatrice Rojc, che è la nostra Capogruppo in Commissione, tutta la delegazione del Partito Democratico in Commissione affari europei, e la senatrice Malpezzi per avermi concesso qualche minuto in più per organizzare

l'incerto ordito di queste mie considerazioni alquanto rapsodiche. Ringrazio anche la sottosegretaria Siracusano per il suo paziente garbo e il relatore Matera, la cui umanità ha sopperito all'assai poca attenzione che nell'interlocuzione l'opposizione ha - ahimè - ricevuto da parte della maggioranza.

In realtà, nell'ambito di un esame in Commissione che è stato molto animato - per usare un edulcorante - avevamo proposto e avanzato emendamenti, come è stato ricordato, sia sul congedo parentale sia sul salario minimo legale; su quest'ultimo, peraltro, con una spinta unitaria da parte di tutte le opposizioni, che hanno trovato uno sbrigativo e robusto muro, una spiccia abnegazione da parte della maggioranza che evidentemente da questo orecchio, quello dei diritti di chi lavora e del ripensamento delle forme, dei modi e dei tempi con i quali organizziamo la nostra vita parentale e familiare, ha preferito non sentire. Prendiamo atto, non ci rassegniamo però e non finisce certo qui: questo lo dico per il suo tramite, signor Presidente, ai colleghi della maggioranza. Infatti, a chiedere stipendi decenti e non da fame e una qualità della nostra vita più rispondente alle esigenze e ai ritmi di oggi non è solo il Partito Democratico o la minoranza, ma un'opposizione a questo Governo se possibile ancora più agguerrita, ossia quella dei desideri, delle attese, delle aspettative e della delusione e disillusione da parte dei cittadini, che chiedono su questi temi ascolto autentico, soluzioni sensate e veloci, certezze, possibilità, *chance* di vita, per dirla con Dahrendorf.

Torno dunque all'articolo 4. Esso nasce, come è noto, con l'emendamento presentato dall'onorevole Costa, nome di un deputato di opposizione, esponente di Azione che conosco e stimo, con un'antica passione - direi un assillo - per le garanzie, ma anche per i Machiavelli, le gabole e i tranelli della giustizia italiana; emendamento approvato tosto e fatto proprio dalla maggioranza che, come diciamo a Roma, non le è parso vero. Eziologia, questa, che ha peraltro portato la maggioranza e il Governo, perfino la Presidente del Consiglio nella interminabile solennità della conferenza stampa (non ricordo più se di fine o di inizio anno), a obiettare, a fronte delle proteste dei giornalisti per questa stretta nei confronti dei loro diritti, che simili proteste si sarebbero dovute meglio indirizzare di fronte al Parlamento, vista l'origine parlamentare della misura, e non sotto Palazzo Chigi. In realtà, prima di Meloni era stato un Sottosegretario, quello delle veline - passatemi la punta polemica -, ad usare questa argomentazione "palloccolosa", come a dire: non prendetevela con noi, e che sono, Pasquale? Ma questo, signor Presidente, è un atteggiamento non troppo coraggioso e non troppo responsabile. Ma come, non siete il Governo petto in fuori, sempre pronti, - come si dice con orrido costrutto - a metterci la faccia, meglio se feroce e con baldanza? Dicevo del tentativo di non prendersi tutta intera, forse, la paternità di questo provvedimento. Delle due l'una, però: o non vi ci riconoscete, ma così non è, perché oggi l'emendamento è diventato articolo e lardella questo provvedimento e lo avete difeso con la scimitarra durante tutto il percorso parlamentare in Commissione.

Quindi le rimostranze fanno bene a rivolgersi proprio a voi, alla vostra piena, totale responsabilità politica. Oppure vi ci riconoscete, come è, e allora evitiamo opportunistici scaricabarile o rubabandiera, come se passaste di lì per caso. Per quanto riguarda me e per quanto riguarda il Partito Democratico, questa misura costituisce un chiaro, evidente, patente tentativo di comprimere la libertà di informazione e il diritto di cronaca in Italia; di eroderlo, di asfissiarlo. Ecco, asfissia mi sembra la parola chiave.

Non è vero, come sostiene qualche esponente della maggioranza e purtroppo anche della minoranza, che il cosiddetto emendamento Costa ci riporterebbe alla situazione precedente alla riforma Orlando, perché, come ci hanno detto a chiare lettere tutti (sottolineo tutti) i giornalisti auditi in Commissione, in realtà essa pone un esplicito divieto di pubblicazione per intero o per estratto del testo di una ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un grave limite posto al diritto-dovere di informare e di essere informati, che tocca e lede l'ampiezza e la forza degli articoli 21 e 27 della Costituzione.

Non c'è, signor Presidente, organizzazione del mondo dell'informazione che non abbia segnalato il grave rischio che questo provvedimento porta alla libertà di informazione e al diritto di cronaca del nostro Paese. Lo ha fatto la Federazione nazionale della stampa italiana; lo ha fatto l'ordine nazionale dei giornalisti; lo hanno fatto le organizzazioni internazionali della stampa, tutte sottolineando senza increspature il pericolo che sottende il varo di questo disegno di legge. Badate, colleghi - lo dico sempre per il suo tramite, signor Presidente -, che non è una rivendicazione sindacale o di categoria,

ma un sentimento condiviso, moneta corrente tra chi fa questo lavoro, quello di provare a raccontare i fatti per i lettori.

Come ci spiegava prima il collega Lombardo, che stimo molto, tuttavia c'è anche chi ci invita a diffidare del brocardo della legge bavaglio. Lo diceva anche Ivan Scalfarotto, altro stimabile collega qui in Senato, e tra i giornalisti penso ad esempio a Luigi Ferrarella, firma autorevolissima del «Corriere della sera», che è reticente a usare questo costrutto, ma che tuttavia ha scritto che: «non toglie che la maggioranza tradisca una mortificante idea del diritto dei cittadini di essere informati (per decidere) su questioni di interesse pubblico e quindi del corrispondente compito dei giornalisti.».

L'aria che ho sentito in Parlamento, tuttavia, signor Presidente, non è stata esattamente quella di una difesa delle garanzie dei cittadini dalla famigerata gogna mediatica (altro costrutto orrendo), ma piuttosto quella di una vendetta da parte della classe politica nei confronti dei giornalisti (*Applausi*), un regolamento di conti che va perfino oltre questa maggioranza, ma del quale questa maggioranza si sta rendendo protagonista e colpevole, provvedimento su provvedimento.

Questa mattina abbiamo passato il tempo di Aula a discutere della misura Nordio e anche in quel caso il tema delle intercettazioni e del diritto di cronaca è stato al centro di diversi nostri emendamenti che sono stati respinti. Oggi siamo qui sul disegno di legge di delegazione europea, ma ci pende, come ha ben ricordato il collega Walter Verini prima, un disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa e le querele temerarie che intimidiscono i giornalisti e colpiscono soprattutto i più deboli, i *freelance*, i cronisti più giovani senza tutele e garanzie, che con una querela vengano messi sotto scacco. (*Applausi*). Ecco un garantismo di cui mi piacerebbe si facesse carico qualcuno dei senatori di maggioranza.

La situazione dell'informazione nel nostro Paese non gode di ottima salute. C'è un'estrema fragilità, volatilità, che è sotto gli occhi di ciascuno di noi. Pensiamo alle agenzie di stampa, alle cosiddette fonti primarie. Mi consenta di rivolgere un pensiero in quest'Aula ai colleghi dell'agenzia Dire, che stanno affrontando una durissima situazione con il loro editore per poter continuare a fare semplicemente il loro lavoro. Pensiamo alle voci di cambi di proprietà nelle agenzie di stampa, di nuovi assetti proprietari anche di testate nazionali, della condizione del servizio pubblico televisivo, per il quale, come sapete, il Partito Democratico e larga parte dell'opposizione (peccato che non sia tutta) protesterà questa sera. Pensiamo allo scontro aperto tra il Governo e «la Repubblica», antico e preoccupante riflesso di questa destra, con le difficoltà strutturali della pubblicità e la transizione digitale. Mi fermo. Io non so, signor Presidente, se siamo di fronte a un attacco concentrico nei confronti dell'informazione in Italia. Non vi piace bavaglio? Chiamatelo come preferite, ma lasciate che i parlamentari come noi e i giornalisti lo chiamino come meglio credono.

Per fortuna non siamo ancora alla neolingua. Quello che però so è che su un terreno così fragile e delicato, quello dell'informazione in Italia, muoversi come mostrano di fare il Governo e questa maggioranza mette a repentaglio questa debole trama ancora elastica - certo, e vivaddio - ma progressivamente, giorno dopo giorno, sempre più esangue, slabbrata, consunta, ferita, a rischio di collasso. Se una politica debole ma proterva - perché certo non si può dire che oggi la politica sia forte e non solo in Italia - mina un'informazione sempre più esile, sotto schiaffo, non salda, si prende una china che non è salubre per la nostra democrazia, per la qualità e la sostanza della nostra democrazia.

La battaglia - mi consenta questa enfasi conclusiva - di informare ed essere informati è una battaglia non di categoria - lo ripeto - una ridotta difensiva, bensì una battaglia a tutela e difesa della democrazia nel nostro Paese. Ce lo ha ricordato il Presidente della Repubblica quando ha sottolineato come la libertà di stampa e il diritto di essere informati siano il termometro della salute democratica di un Paese, pietra angolare - secondo l'espressione felice della Consulta - di ogni ordinamento democratico fatto di doveri e garanzie per tutti i cittadini e non solo quelli che siedono qui in questo Parlamento, certo, ma anche della libertà e della voce di un'informazione a gola spiegata e a viso aperto, senza sconti e senza paura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Permettetemi di ringraziare il senatore Potenti, che in questo momento ha un ruolo non sappiamo se di Cicerone o di traduttore dal politichese all'italiano. La ringraziamo, senatore, del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di San'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Signor Presidente, vorrei tornare essenzialmente su tre aspetti che sono stati ampiamente discussi nel dibattito di queste ore sulla legge di delegazione europea e nel dibattito approfondito che si è svolto nella 4a Commissione (per le politiche dell'Unione europea). Come è stato menzionato da alcuni colleghi, è stato un dibattito approfondito e anche controverso, come è giusto che sia in un percorso democratico in un'importante istituzione parlamentare, in una Commissione che è centrale per quanto riguarda la coerenza con le normative europee e la proporzionalità e sussidiarietà delle normative europee con i principi dell'ordinamento nazionale. Sicuramente i tre punti che sono emersi sono quelli relativi all'articolo 4 della legge di delegazione europea, quindi di quella che - strumentalmente a mio giudizio, ma a giudizio di diversi colleghi della maggioranza e anche dell'opposizione - è stata definita legge bavaglio dai colleghi dell'opposizione. È un tema che continua ad essere alimentato nelle pagine dei quotidiani per motivi politici, ma con un fondamento di valori e di principi assolutamente incoerente con quello che la norma rappresenta realmente. Si è ottenuto, con questa norma, di mantenere un equilibrio maturo fra i diritti dell'informazione e la tutela dei diritti di dignità e della persona che viene inquisita o che viene fatta oggetto di misure cautelari. Questo punto di equilibrio è emerso come di importanza fondamentale e a parere della maggioranza, con molta nettezza, è ritenuto assolutamente compreso e assolto. Come ripetiamo da tempo in quest'Aula, è indispensabile individuare le problematiche e una soluzione, per quanto riguarda questi aspetti, che concili i diritti dell'informazione e i diritti della difesa, i diritti della persona umana, in coerenza con l'ordinamento europeo, con quelli affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023.

Il secondo punto che volevo menzionare in particolare è rispetto alla cosiddetta direttiva Bolkestein.

È in costante progresso l'interlocuzione del Governo con la Commissione europea e sono stati messi sul tavolo una serie di passaggi e di punti che tutti noi auspichiamo vengano accolti, al fine di superare la procedura di infrazione e di raggiungere una celere soluzione condivisa. Sono due argomenti importanti, quelli della Bolkestein e dell'articolo 4 concernente l'informazione nelle procedure di giustizia.

Per quanto concerne il ruolo italiano su un campo più ampio nell'Unione europea, credo sia evidente a tutti la centralità che il nostro Paese ha acquisito grazie alle linee politiche e alle iniziative del Governo Meloni. Basti guardare agli avvenimenti avvenuti dall'inizio di quest'anno: un 2024 che purtroppo non è certo cominciato serenamente sul piano internazionale; un 2024 molto sfidante per tutti, che però vede un'Italia tornata al centro dello scacchiere geopolitico mondiale.

La situazione in Medio Oriente sta degenerando e non è essere pessimisti o allarmisti rilevarne i crescenti rischi. È uno scenario nel quale il Governo Meloni continua a essere un punto di riferimento essenziale, non soltanto in Europa, ma nell'intera comunità atlantica; essenziale per sostenere la necessità di una soluzione basata sui due Stati; sull'eliminazione definitiva, politica e militare, dell'attività terroristica di Hamas, eliminazione dall'intero Medio Oriente, da dovunque si trovino le sue basi, per assicurare in modo definitivo e certo non soltanto l'esistenza dello Stato di Israele, ma anche il suo futuro regionale e globale di pace; un mondo dal quale deve essere radicalmente esclusa ogni forma di antisemitismo e di incitamento all'odio.

L'Italia, signor Presidente, è certamente al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento e continua a lavorare per una pace duratura, per il rilascio di tutti gli ostaggi, così come per il diritto alla difesa di Israele. Per quanto riguarda le attività umanitarie, è stata visibile a tutti l'azione svolta con il trasferimento dei bambini bisognosi di cure attraverso una nave italiana e l'azione diplomatica, la posizione dell'intero Governo, del presidente Meloni e del ministro Tajani in particolare, per trovare un momento di tregua e di cessazione delle ostilità per il rilascio degli ostaggi e per trovare anche un percorso rinnovato verso la soluzione dei due Stati.

Pochi giorni fa è arrivata direttamente la richiesta al Governo italiano di mettere a disposizione, per l'attività che riguarda il Mar Rosso, lo stretto di Hormuz e che collega l'Indo-Pacifico al Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, il comandante tattico dell'operazione Aspides. La missione avrà il compito di garantire norme internazionali quali la libertà di navigazione, la legittima difesa e la sicurezza delle

navi. Con questo incarico conferito all'Italia è giunto dall'UE un ulteriore riconoscimento della centralità e dell'impegno del Governo italiano e della Difesa italiana.

Merita anche ricordare in questo scenario, signor Presidente, il ruolo che ha Mosca nella sua costruzione di *joint venture* con Teheran per la produzione di armi, missili e droni di ultima generazione impegnati in Ucraina. La difesa del commercio marittimo globale non è soltanto una violazione gravissima dello Statuto delle Nazioni Unite. Purtroppo Mosca ha impedito anche l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale che intervenisse e ponesse il ruolo delle Nazioni Unite come ruolo centrale sulla libertà di navigazione attraverso gli stretti. Il presidente Putin è di fatto il preferito alleato e sodale del regime teocratico di Teheran, che continua - lo sappiamo bene - a impiccare i suoi figli alle gru in pubblico (da gennaio sono state già più di 80 le impiccagioni) e continua a violentare e a maltrattare terribilmente le donne incarcerate perché non indossano il velo, in nome di un fanatismo religioso il cui credo altro non è che morte e violenza.

Ma non si tratta solo di Iran. Anche per questo, ma non solo, è vitale per l'Europa mantenere un pieno e forte sostegno all'Ucraina nella sua lotta per la libertà. Il Governo del presidente Meloni l'ha fatto sin dal giorno del suo insediamento e ha continuato a rappresentare, anche su questo, un essenziale punto di riferimento per l'Europa e per la comunità atlantica.

Non abbiamo mai esitato ad aiutare l'Ucraina a difendersi. Ciò significa difendere l'Europa: lo abbiamo detto molte volte in quest'Aula. Lo abbiamo sempre affermato e anche il Consiglio europeo del 1° febbraio lo ha detto con estrema chiarezza.

Per quanto riguarda anche il quadro finanziario pluriennale, è stato esplicito il Consiglio, che è arrivato a una decisione coesa e chiara di continuità dell'aiuto a tutto campo a Kiev e al popolo ucraino.

I 27 Stati membri sono stati chiaramente coesi nel raggiungere questo accordo sull'istituzione di uno strumento unico, dedicato a sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo pienamente gli sforzi di Kiev, che ha realizzato con ammirevole successo le riforme per le quali si era impegnata, ottenendo il riconoscimento dello *status* di Paese candidato.

Siamo però allineati con le politiche europee e lo abbiamo fatto anche nel portare qui in questa sede, in quest'Aula, al *summit* Italia-Africa - è stato un *summit* Unione europea-Africa - un elemento assolutamente nuovo nel discorso sul Piano Mattei imperniato sul principio di una completa e riconosciuta parità a livello di vertici e di Capi di Stato e di Governo come non era mai avvenuto nelle conferenze precedenti di questa natura fra Italia e Unione africana o Paesi africani.

Di questo segnale di partecipazione con alcuni colleghi abbiamo colto una chiara indicazione anche a livello locale, come imprese, università ed enti che si occupano di cooperazione allo sviluppo e di sostegno umanitario alle condizioni e al progresso dell'Africa. Lo abbiamo avuto registrando interesse e anche nuove iniziative sul piano locale. E parlo di alcune entità che operano in particolare nel Corno d'Africa, soprattutto come imprenditoria e ricerca nella transizione verde, ma anche come impegno nella formazione di lavoratori che possano essere ivi impiegati da tali imprese. Abbiamo avuto la concretezza e il segnale di quanto il *summit* al Vertice Italia-Africa abbia costituito un elemento di grande richiamo.

Questo prosegue con la presenza dell'Italia a un G7 di cui ha la *leadership* e nella quale si traduce anche il collegamento con l'Unione africana, che abbiamo sempre invitato da tempo a partecipare al G7, che adesso avviene con una nuova natura, fra l'altro in una continuità fra Mediterraneo, Indopacifico e Medio Oriente, che è l'essenza di una visione strategica del nostro Paese, per l'interesse della nostra Nazione e dell'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Matera, relatore sul disegno di legge n. 969.

MATERA, relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, colgo l'occasione della replica per fare gli opportuni e dovuti ringraziamenti, *in primis* al presidente Giulio Terzi di Sant'Agata, che ha condotto il dibattito e il confronto in Commissione in maniera egregia; come pure a tutta la Commissione e a tutti i suoi componenti, in particolare alla correlatrice, senatrice Murelli; nonché al Governo, nella persona in questo caso della sottosegretaria Matilde Siracusano, che ha partecipato

attivamente ai lavori della Commissione, come a tutti i funzionari della Commissione per il tramite del dottor Davide Capuano, guida sicura ed esperta alla quale il più delle volte ci affidiamo.

Durante la replica, oltre a ringraziare i senatori e le senatrici che hanno partecipato al dibattito, trattando il tema del salario minimo, dei congedi parentali e della legge cosiddetta bavaglio, mi limiterei a questo punto della legge delega.

L'articolo 4 - come tutti sappiamo - è stato introdotto in Assemblea con un emendamento alla Camera dei deputati, e delega semplicemente il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per integrare l'attuazione della direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, doveva essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, oppure fino al termine dell'udienza preliminare. Su questo punto la 4a Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento, ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e le diverse sensibilità presenti.

In estrema sintesi, ritengo però che effettivamente questa norma - come è stato già detto - non si configuri come un bavaglio, perché consente comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne integralmente parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario. Nessuno di noi mostra fastidio per i contropoteri. Qualcuno in quest'Aula ha definito la stampa un contropotere. Sicuramente, però, abbiamo qualche fastidio quando i contropoteri si vogliono sostituire al potere legalmente costituito. Quindi, non c'è alcun regolamento di conti. Come abbiamo detto più volte in Commissione e ho evidenziato io in particolare, oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, devono essere preminenti anche altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, che sono anch'essi costituzionalmente garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Parlo in buona sostanza del diritto alla dignità delle persone. Tutte le persone hanno il diritto di essere rispettate e trattate eticamente. Questo diritto è previsto, oltre che dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, all'articolo 1, prevede che la dignità umana è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale richiedono un'indispensabile e particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimento di fatto della loro dignità.

Non vi è quindi alcuna compressione della libertà di informazione, ma non è nemmeno giusto probabilmente che una parte fuorviata della stampa pensi di poter guidare le scelte e, in qualche caso, l'azione penale in questo Paese. Non può andare così, non è giusto che sia così.

Chiedo quindi a quest'Aula se veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto un'ordinanza di custodia cautelare, dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità delle persone, connesse poi all'enfaticizzazione del fatto, come ovviamente richiede un certo modo di fare informazione. Ciò vale quando si tratta di persone note, ma anche per le persone meno note. Io ritengo che la dignità delle persone non possa essere calpestata dal sacrosanto diritto di fare informazione. Ci deve essere il giusto temperamento e l'articolo 4 della legge al nostro esame sicuramente non sacrifica e non penalizza la libertà di stampa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

[MURELLI](#), relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti che ha appena espresso il senatore Matera a chi ha partecipato alla discussione in Aula, a tutti i commissari che hanno partecipato in Commissione, al presidente Terzi di Sant'Agata e alla sottosegretaria Siracusano.

Annuncio altresì che è stata presentata una proposta di risoluzione da parte della maggioranza, che è andata a raccogliere alcuni suggerimenti avanzati durante la discussione in Commissione, in

particolare sulla prossima legge di delegazione europea. È stato chiesto naturalmente al Governo di presentarla al più presto, ma soprattutto di andare a considerare, naturalmente in ordine di importanza, le procedure di contenzioso relativo a sentenze che danno luogo a sanzioni pecuniarie e quelle che rischiano di approdare a sentenza, passando poi, a scalare, a quelle "meno importanti". Invito anche i Capigruppo di opposizione a prendere visione di questa proposta di risoluzione e, se la condividono, a sottoscriverla.

Per quanto riguarda la discussione che si è svolta oggi in Aula, vorrei solo fare una precisazione, perché ha già avuto luogo in Commissione e riguarda il salario minimo in particolare. L'emendamento è stato naturalmente respinto con parere contrario, anche perché non c'è una procedura di infrazione, ma in particolare c'è una direttiva europea, la 2022/2041 del 19 ottobre, che ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori in Europa. Ricordo che in Europa ventuno Paesi su ventisette hanno un salario minimo garantito; i restanti sei - l'Italia, l'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia - determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva. Quindi, l'entrata in vigore della direttiva europea non prescrive un livello di salario minimo specifico che devono raggiungere gli Stati membri, ma vuole promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, sostenere livelli adeguati di salari minimi legali e migliorare l'accesso effettivo alla tutela garantita del salario minimo per tutti i lavoratori. Ecco perché non bisogna dire «ce lo chiede l'Europa»: questa affermazione è molto strumentale, perché l'Europa non ha previsto - come invece si vuole far credere - l'obbligo di introduzione di un salario minimo, perché ancora non lo prevede, ma impone agli Stati membri una copertura della contrattazione collettiva dove è insufficiente. L'Italia, invece, è fra i Paesi europei con la più alta contrattazione collettiva.

Vorrei sottolineare questo. È vero che in Italia ci sono alcuni contratti collettivi che hanno un minimo non garantito che è irrispettoso, come per esempio le guardie di servizio privato, quelle armate e non armate; sicuramente quei tipi di contratti collettivi vanno rivisti, ma tutti gli altri sono nel rispetto della proposta di salario minimo.

La tematica è già stata affrontata alla Camera: esiste una proposta di legge del MoVimento 5 Stelle che è stata rivista e votata con un emendamento del Governo che la modifica, è approvata al Senato e verrà poi trattata in Commissione. Quindi, non è sicuramente questo lo strumento per poter parlare di salario minimo e assolutamente non bisogna dire che c'è una procedura di infrazione e che ce lo chiede l'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 2, a firma dei senatori Terzi di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli e Matera.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, preliminarmente vorrei esprimere apprezzamento per i numerosi e qualificati interventi che ho avuto modo di ascoltare oggi in Aula, ma anche precedentemente nelle sedute di Commissione.

Vorrei manifestare apprezzamento per il livello del dibattito molto alto, per la passione mostrata sui temi oggetto della legge di delegazione europea: questo è un segnale di grande importanza. Chi ha più esperienza di me in quest'Aula sa bene che, negli anni passati, le leggi di delegazione europea in Parlamento venivano licenziate quasi come un atto formale di rilevanza inferiore rispetto ad altre questioni parlamentari. Oggi invece ci sono una concentrazione e un'attenzione maggiore e si ritengono una questione prioritaria. Il tema cruciale dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo e del rapporto del nostro Paese con le istituzioni europee è centrale per il Parlamento più di prima.

Questo è un fatto assolutamente positivo. Permettetemi di riconoscere che ciò avviene soprattutto

grazie all'impulso dato dal ministro Fitto e dal Governo alle questioni relative al rapporto dell'Italia con le istituzioni comunitarie. In pochi mesi siamo riusciti a ottenere dei risultati che, fino a qualche tempo fa, venivano giudicati inimmaginabili.

Permettetemi, per inciso, di ricordare che si è parlato molto spesso di estensione delle aree ZES, che veniva ritenuto un obiettivo velleitario. In pochi mesi l'Europa ce lo ha concesso, fino alla ZES unica per tutta l'area del Mezzogiorno d'Italia.

Si parlava di rimodulazione del PNRR come di un'eresia. Invece, in pochi mesi l'Europa l'ha concessa e anzi, in sede di rimodulazione del PNRR, il ministro Fitto ha ottenuto un risultato davvero molto importante, che sarà evidente nel suo impatto tra pochissimi mesi. Mi riferisco alla possibilità di riformare la politica di coesione, di concentrare le risorse su obiettivi ritenuti più strategici e di rendere la spesa più veloce e più efficace.

Fatta questa doverosa premessa, mi concentrerò anch'io sulle questioni sensibili trattate in Commissione e anche oggi in Aula. In particolar modo - come ha detto bene il relatore Matera - la concentrazione maggiore si è posta sull'emendamento, approvato in Aula alla Camera, presentato dall'onorevole Costa; un emendamento di opposizione, dunque, che discende dalla direttiva sulla presunzione di innocenza.

Ricordiamo tutti che questo principio è un valore assoluto, che deve essere garantito nel processo. E, se deve essere garantito nel processo, deve essere garantito ancor di più sulla stampa, dove purtroppo chi vive in Italia deve constatare che, soprattutto negli ultimi anni, si sono consumati processi sommari a danno di persone innocenti; processi che hanno distrutto la loro reputazione e quindi la loro vita.

Come ha detto bene il senatore Lombardo, senatore Sensi, fino al 2017 la legislazione in vigore non consentiva di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare prima dell'udienza preliminare. Eppure, nessuno si stracciava le vesti o riteneva che vi fosse una legislazione che metteva il bavaglio alla stampa. Questo perché la libertà di stampa era garantita allora ed è garantita oggi; perché la stampa ha e avrà sempre il diritto di dare notizia delle ordinanze emesse e delle contestazioni rivolte agli indagati. L'aspetto singolare di questa vicenda sta nel ritenere - come ho sentito dire alla senatrice Bevilacqua - che questa sia una questione riguardante i politici. La senatrice ha parlato di giudizio morale. Io mi sento molto lontana da questo principio. Non è una questione che riguarda i potenti. Le leggi di garanzia, anzi, sono rivolte principalmente ai cittadini, a quelli più deboli, che hanno meno strumenti per difendersi, che non hanno strumenti per sovvertire una narrazione che distrugge la loro reputazione.

Non è questione che riguarda i potenti. Poi, io mi rifiuto di pensare che i molti amministratori locali giovani che abbiamo nelle nostre città, che si mettono al servizio delle comunità facendo sacrifici, avrebbero, se questo principio fosse valido, meno diritti delle persone comuni. Mettersi al servizio delle comunità, infatti, non vuol dire essere dei presunti colpevoli a tutti i costi.

Non oggi in Aula, ma in Commissione ho sentito un punto che vorrei segnalare. Addirittura questa norma, in qualche modo, limiterebbe l'attività della magistratura e comprimerebbe le prerogative dei magistrati. Sinceramente, io ho fatto fatica a immaginare per quale ragione il divieto di pubblicazione di un'ordinanza di custodia cautelare possa in qualche modo limitare tecnicamente l'attività della magistratura.

L'unica considerazione che sinceramente sento di condividere in quest'Aula con voi, anche con i ragazzi che ci osservano, è che questa norma serve semplicemente a limitare la distruzione della reputazione di persone innocenti. La pubblicazione di atti giudiziari che hanno un contenuto inserito solo dall'accusa, prima del vaglio del tribunale della libertà che molto spesso annulla le ordinanze di custodia cautelare, ha distrutto spesso la vita di persone che poi sono state dichiarate innocenti, assolte o nemmeno rinviate a giudizio.

Quindi, questa è una norma di civiltà. Non c'è alcuna limitazione alla libertà di stampa, non c'è alcun intento di colpire la stampa o di vendicarsi della stampa da parte del Governo. Questa è l'essenza. Siamo anche contenti che questa sia una proposta che viene dall'opposizione, che ha trovato ampia condivisione in maggioranza e che noi rivendichiamo senza alcun timore.

Quanto al passaggio che ha fatto la relatrice Murelli sul salario minimo, ovviamente anche questo è

stato un tema dibattuto, perché c'è una sensibilità politica diversa tra i vari Gruppi. È stato affrontato alla Camera attraverso una proposta di legge ed è stato votato un emendamento che delega il Governo ad affrontare il tema. Anche in questo caso c'è un'interpretazione un po' strumentale e propagandistica della direttiva. Quest'ultima - come ha ben detto la relattrice - non ci obbliga a recepire la proposta di legge del MoVimento 5 Stelle, ma ci obbliga, anche moralmente, a risolvere un problema che effettivamente in questo Paese è grave, perché tanti lavoratori vivono con delle paghe da fame. Ma questo è un obiettivo assolutamente caro al Governo, è un obiettivo primario che questo Governo si è posto e che risolverà nei tempi giusti; anzi, prima di quanto voi possiate immaginare.

Avviandomi alle conclusioni, anch'io voglio rivolgere dei ringraziamenti ai senatori che hanno partecipato al dibattito, soprattutto a coloro che hanno partecipato ai lavori in Commissione, dove il dibattito è stato molto interessante e costruttivo, nonostante fosse una seconda lettura. Che in un secondo passaggio il dibattito non sia stato in alcun modo compresso, ma sia stato ampio, è un fatto assolutamente positivo. Ringrazio tutti e principalmente i relatori, ossia il senatore Matera e la senatrice Morelli, il presidente Terzi di Sant'Agata e i funzionari di Commissione che hanno svolto come sempre un lavoro straordinario. *(Applausi)*.

Esprimo parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 1. Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PETRUCCI *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI *(Fdl)*. Signor Presidente, colleghi senatori, oggi, 7 febbraio, siamo nel pieno della settimana nazionale delle discipline STEM, che si concluderà il prossimo 11 febbraio con la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, attraverso un bellissimo disegno di legge presentato alla Camera e poi al Senato, prima firmataria l'onorevole Marta Schifone. Si tratta di sette giorni, fortemente voluti da Parlamento e Governo, dedicati all'orientamento, apprendimento, formazione e acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline e, contestualmente, all'ingresso sia ai percorsi universitari sia alle cariche professionali delle donne. Tutto questo è di primaria importanza per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

È proprio sul rapporto tra donne e mondo scientifico che si sta concentrando il lavoro della Commissione per i diritti delle donne, che io ho l'onore di guidare in qualità di Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo, costituita da quarantadue Paesi che chiedono l'accesso accademico e professionale delle donne alle materie STEM; un accesso che deve diventare un solido agente di cambiamento. Pensate, colleghi, che in Italia solo il 24,5 per cento dei laureati ha una laurea in materie STEM. Se prendiamo la facoltà di ingegneria, le donne laureate sono solo il 21,15 per cento, mentre il restante 79 per cento dei laureati è costituito da uomini. Di questo 21 per cento, le donne laureate in ingegneria che riescono a trovare un lavoro in quel preciso campo sono solo il 16 per cento. Io sono geologa e lo stesso problema l'ho incontrato tantissimi anni fa: negli anni Novanta mi presentai presso un ente e mi dissero che le donne non erano ammesse.

Quindi presi le mie valigie e tornai indietro, perché come geologa non avevo l'accesso a determinati lavori, pur avendo una laurea in ambito scientifico.

L'opposto, invece, succede nei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Pensate che in Tunisia il 55 per cento dei laureati in ingegneria è costituito da donne, mentre nel nostro Paese arriviamo al 21 per

cento. Peccato che poi, per loro, la possibilità di accedere al mondo del lavoro si riduca drasticamente a una sola cifra percentuale: noi passiamo dal 21 al 16 per cento, loro passano dal 55 a meno del 5 per cento. Ecco perché questa è una settimana fondamentale, che dovremmo tutti noi capire fino in fondo non solo favorendo delle azioni, delle giornate dedicate alle donne per introdurle nel sistema universitario, ma anche andando a cercare di colmare quel *gap* vero che c'è tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro. È lì che il divario di genere continua a essere troppo pesante ed è lì che dobbiamo intervenire con progetti.

Lunedì scorso sono stata a Barcellona per parlare con il Segretario generale dell'Unione del Mediterraneo, proprio per presentare un progetto che vada a colmare questo *gap*; il prossimo 15 febbraio porterò questo progetto a Rabat, nella speranza di sensibilizzare tutti i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma soprattutto dell'Europa, perché un grandissimo *gap* per l'introduzione alle materie scientifiche nell'università è presente proprio qui in Italia e in Europa. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 8 febbraio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 18,07*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ([808](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Irto](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A";

considerato che il provvedimento *de quo* dispone all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale e che tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione;

sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti,

delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-*bis*:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-*bis* »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-*bis* e 346-*bis* »;

d) all'articolo 323-*ter*, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-*bis*, »;

e) l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Scarpinato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

«Art. 1-bis

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

«Art. 1-ter

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-bis versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies*.

«Art. 1-*quater*

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1

sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera *e)* del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

«Art. 1-*quinquies*

(*Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali*)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-*undecies*.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

«Art. 1-*sexies*

(*Obblighi di dichiarazione*)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;

b) la titolarità di imprese individuali;

c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;

d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;

e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;

g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;

h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e

patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

«Art. 1-*septies*

(*Obbligo di astensione*)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-*ter* hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

«Art. 1-*octies*

(*Funzioni dell'AGCM*)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-*terdecies*.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di

controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

«Art. 1-*novies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 1-*quater* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del

Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*decies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-*undecies*, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-*undecies*. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*undecies*

(Disciplina del mandato fiduciario)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

- a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
- b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

- c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
- d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
- e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un

massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

«Art. 1-*duodecies*

(*Sanzioni alle imprese*)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

«Art. 1-*terdecies*

(*Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-*octies* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con

eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

«Art. 1-*quaterdecies*

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

«Art. 1-*quinquiesdecies*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*octies*, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 1-*sexiesdecies*

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

«Art. 1-*septiesdecies*

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al

procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»

1.4

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;

e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli

assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-*ter*

(*Esclusioni*)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-*quater*

(*Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi*)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato

«Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo

funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-quinquies

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

- a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-sexies

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-septies

(*Comitato di sorveglianza*)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

- a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
- b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
- c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

- a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
- b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
- c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
- d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da

parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di

inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(*Sanzioni*)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-*undecies*

(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

«Art. 1-*duodecies*

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 346-*bis*. - (*Traffico di influenze illecite*) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.5

[Castellone](#), [Lopreiato](#)

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;

- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-ter

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-*quater*

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da

pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-*quinquies*

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-*sexies*

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-*septies*

(Comitato di sorveglianza)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica

consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio

regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-*undecies*

(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

"Art. 323 (Prevaricazione) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 323.1 (Favoritismo affaristico) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2 (Sfruttamento privato dell'ufficio) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».

1.8

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "o negli altri casi prescritti" sono soppresse».

1.6

[Scarpinato](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria.».

1.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.100

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c), sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente

previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "4-*ter*. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."»

Consequentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.101

[Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c) sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-*ter*. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».

Consequentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a e b).

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.103

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c)

1.104

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente «Art. 323. - (Interesse privato in atto d'ufficio) - Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità»".

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.107

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 323 le parole da: "nello svolgimento" a "ovvero" sono soppresse"»

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.18

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.19

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di

astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate"».

1.20

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

[Scarpinato](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

1.22

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".».

1.108

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

1.109

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al primo comma, le parole "e 323" sono sostituite dalle seguenti: ", 323 e 346-bis"».

1.27

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.28

[Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.28

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

«Art. 326-bis. - (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il

divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-ter) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-*octies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

«Art. 617-*novies*. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

«Art. 617-*decies*. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni";

e-quater) all'articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

G1.28 (già em. 1.28)

[Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare in senso positivo le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 1.28.

(*) Accolto dal Governo

1.29

[Lopreiato](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo l'articolo 328 è inserito il seguente: "Art.328-*bis*. - (*Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare*) - L'omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.

La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.

Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell'articolo 32-*bis*."».

1.30

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.33

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» inserire la seguente: «anche».

1.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», sopprimere ovunque ricorra la parola: «economica».

1.35

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» sopprimere la seguente: «economica».

1.111

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.

1.38

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sost. id. em. 1.111

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», secondo comma, sopprimere dalle parole: «Ai fini di cui al primo comma» alle parole: «derivare un vantaggio indebito».

1.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis., secondo comma, sopprimere le parole: «costituente reato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un danno ingiusto ad altri».

1.113

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

1.269

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».

1.43

[Scarpinato](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

1.253

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 617, dopo le parole "le impedisce" sono inserite le seguenti: ", ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta" e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche».

1.254

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:

«Art. 617-octies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, mediante

modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;"

1.44

[Scarpinato](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato».

1.47

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 684 le parole: "è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000".

G1.100

La Commissione

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808-A, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,

premesso che:

il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;

l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;

le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del

reato di abuso d'ufficio.

G1.101

[Rossomando](#), [Parrini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premesso che:

il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze;

nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale;

non sono apparse quindi convincenti le argomentazioni recentemente avanzate a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia vi è anche da rilevare come le disposizioni contenute nello stesso appaiano tra loro disomogenee;

in gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole;

tuttavia negli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'*iter* processuale;

in tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale;

tale bilanciamento può certamente ottenersi attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevedendo che la sospensione dalla carica per gli amministratori regionali e locali a seguito di una condanna non definitiva abbia luogo soltanto nelle ipotesi di condanne per delitti di particolare allarme sociale come quelli di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1985, n.354, recante norme in materia di Ordinamento penitenziario o nelle ipotesi di gravi reati di corruzione,

impegna il Governo

ad adoperarsi in accordo con il Parlamento, a partire dai testi di disegni di legge già presentati, per approntare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in maniera tale da consentire la sospensione dalla carica di amministratore locale e regionale a seguito di condanna penale non definitiva, nelle sole ipotesi di delitti che destano particolare allarme sociale, coniugando così il rispetto di rigorosi standard di legalità e l'esigenza di una continuità nell'attività dell'amministrazione fino a quando non vi sia una sentenza penale di condanna definitiva.

G1.102

[Parrini](#), [Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premessi che:

il disegno di legge de quo interviene nel codice penale sopprimendo il delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 823 del codice penale;

l'esigenza di garantire gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma può essere certamente perseguita attraverso altre strade che mantengano però il delitto di abuso d'ufficio quale presidio di legalità e di tutela dei cittadini di fronte agli abusi della pubblica amministrazione;

una strada percorribile è certamente intervenire in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in materia di competenze del sindaco e del presidente della provincia, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei suddetti soggetti e prevedendo, in modo chiaro e netto, che il sindaco e il presidente della provincia siano gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia;

appare opportuno, inoltre, ridefinire il confine tra la responsabilità politica del sindaco e la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa, sopprimendo quella parte dell'articolo 50, comma 2, del TUEL che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

infatti, come evidenziato più volte dall'ANCI, l'attuale formulazione letterale del TUEL, che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha fatto sì che una parte importante della giurisprudenza penale riconoscesse in capo allo stesso una posizione di garanzia e dunque una responsabilità penale ex articolo 40, secondo comma, del codice penale, per il mancato esercizio dei poteri impeditivi;

inoltre, appare opportuna una modifica della disciplina in materia di responsabilità erariale che preveda la stabilizzazione -senza termini temporali e per i soli sindaci - della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che limita, fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità erariale,

impegna il Governo:

ad intervenire, in accordo con il Parlamento e a partire dai testi di disegni di legge già presentati, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL);

ad intervenire altresì e sempre in accordo con il Parlamento, sulla disciplina in materia di responsabilità erariale prevedendo una limitazione della stessa alla sola condotta dolosa.

G1.103

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare";

premessi che:

l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;

l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;

l'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;

considerato che:

è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condivisa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;

l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempra disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;

in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali - ben si comprenderà - convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;

in un siffatto quadro un'eventuale *abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:

1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministero della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di

malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;

2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio - soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali - tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, a contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;

3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;

4) l'operare del principio del *favor rei* che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere in relazione a tale delitto;

occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 110-*quater*), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio *sic et simpliciter* occorrerebbe attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, *a contrario*, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le *lobbies* e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;

considerato, in fine, che:

L'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato,

peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe *un unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

l'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.

1.0.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.»»

1.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio.»»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) all'articolo 114, comma *2-bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, *415-bis* o *454* » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma *2-bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

d) all'articolo 268:

1) al comma *2-bis*, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

e) all'articolo 291:

1) al comma *1-ter*, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma *1-ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater.* Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, o all'articolo 362, comma *1-ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma *1-quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del

diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

l-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

l-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* »;

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

g) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, »;

h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies* »;

i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

m) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinqüies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;

n) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-*quinqüies*. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

o) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è abrogato e, al comma 1-*quater*, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;

p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Scarpinato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Gelmini](#)

Improponibile

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.»

2.3

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 dopo la parola "difensori" sono aggiunte le seguenti "nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione";

2) al comma 7, dopo le parole "neanche sommariamente" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede".

3) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.»

2.103

[Scarpinato](#)

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.103 (testo 2)

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) **al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;**

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.101

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;*

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.102

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

2.104

[Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

2) al comma 2-bis, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis";»;

b) *sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";

c-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4- bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";

c-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-*ter* e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni";

c-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";

c-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";

c-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 329-*bis*. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».

«Art. 329-*ter*. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto"»

2.105

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 114, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.106

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».

2.107

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

2.108

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

"Art- 114-bis. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11."»

2.109

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi".»

2.110

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.111

[Scalfarotto](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.111

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato".

G2.111 (già em. 2.111)

[Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 2.111.

(*) Accolto dal Governo

2.112

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all' articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.113

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.114

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.»»

2.115

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) All' articolo 266, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

«2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

c-ter) All'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4», e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;

2) al comma 2-bis le parole: «soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del

giudice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2».

2.116

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale"».

2.117

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati."».

2.118

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse".»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.119

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."»

2.120

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.121

[Scarpinato](#)

Id. em. 2.120

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.122

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 2) aggiungere infine le parole: «e sono aggiunte infine le parole: "I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito".»

2.123

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.124

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.125

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 270, al comma 1-bis le parole: "indicati dall'articolo 266, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"».

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 ([Doc. LXXXVI, n. 1](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00073) n. 1 (07 febbraio 2024)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#).

Il Senato,

esaminate congiuntamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1);

premessi che:

la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

la Relazione programmatica riferita al 2023 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di

quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora ad esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative, non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;

è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, e svuoti in gran parte di significato gli obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché le azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023 ormai concluso. Ne consegue che la Relazione programmatica riporta in molte parti informazioni non aggiornate e non tiene conto delle nuove proposte legislative avanzate da parte della Commissione europea;

risulta altrettanto incongruente l'analisi contenuta nella Relazione programmatica sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e di ridurre le procedure di infrazione. Nonostante l'impegno proferito dal Governo nella Relazione per assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2023 con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;

svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto con il decreto-legge n. 69 del 2023, dimenticando che, in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;

tutto ciò considerato:

respinge il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali legge europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.

(6-00074) n. 2 (07 febbraio 2024)

[Terzi Di Sant'Agata](#), [Murelli](#), [Zanettin](#), [De Poli](#), [Matera](#).

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)

premesso che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali, definite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, rappresentano un importante strumento a disposizione del Parlamento per la valutazione dell'operato del Governo nell'anno pregresso e per la partecipazione alla definizione dell'orientamento politico del Governo in relazione alle singole politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

considerato che:

entrambe le Relazioni presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della citata legge n. 234 del 2012;

la Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, mentre la Relazione consuntiva 2022 il 20 dicembre 2023;

tenuto conto:

dei molteplici fronti di conflitto internazionale, tra cui in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che coinvolgono le grandi potenze globali, compresa l'Unione europea;

del Vertice Italia-Africa, svolto in Senato il 29 gennaio 2024, nel solco del Piano Mattei per l'Africa tra il Governo italiano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi africani e i rappresentanti

dell'Unione europea, dell'Unione africana e di altri Stati e organizzazioni,

approva il contenuto delle due Relazioni e impegna il Governo:

a presentare al Parlamento le Relazioni consuntiva per l'anno 2023 e programmatica per il 2024, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, anche alla luce dei molteplici contesti internazionali di crisi che l'Unione europea dovrà affrontare nell'immediato futuro;

a presentare al Parlamento il disegno di legge europea per il 2024 in cui sia data priorità, anzitutto, alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260 del TFUE relativo a sentenze che già danno luogo al pagamento di sanzioni pecuniarie e alle procedure di infrazione allo stadio del medesimo articolo 260, che rischiano di approdare a sentenza, e successivamente alle procedure *ex* articolo 258 del TFUE giunte a sentenza, indi quelle allo stadio del parere motivato e, infine, quelle avviate con la lettera di messa in mora, nonché in cui sia dato comunque conto dei criteri utilizzati nella valutazione e nella decisione di quali misure inserire nel provvedimento;

a presentare quanto prima al Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge di delegazione europea per il 2024, per consentire un esame approfondito e sollecito, finalizzato a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione;

a portare avanti con determinazione le iniziative del Piano Mattei per l'Africa, in piena sinergia con la strategia europea del Global Gateway, improntato sul modello del partenariato, per instaurare con i Paesi del continente africano relazioni vantaggiose per entrambe le parti, evitando rapporti di dipendenza e predatori, come avviene da parte di talune grandi potenze mondiali.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 808 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.14, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Testo integrale della relazione orale del senatore Matera sul disegno di legge n. 969

Signor Presidente, molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa quando ci sono le Comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi europee, quelle cioè che regolano il modo in cui ci adeguiamo alle norme europee. Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla

partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte oramai le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame - la legge di delegazione europea 2022-2023 - costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea.

Arriva in Senato dopo la prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora di 19 articoli, che consentono di provvedere al recepimento di 20 direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per 9 regolamenti e per 13 direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti 7 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volta a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze di maggioranza a non presentare emendamenti. Nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024.

Di conseguenza, nella 4a Commissione, solo le forze di opposizione hanno presentato emendamenti (59 ed un ordine del giorno), che peraltro hanno dato luogo a un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione con riferimento all'articolo 4, la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti.

Sono state espletate undici audizioni, in particolare sugli articoli 4, 7, 8 e 12.

Riguardo al tema del salario minimo, è stato detto in Commissione dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva.

È una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissime esponenti, che hanno contribuito a dare tutele e diritti a molti lavoratori.

La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione e garantendo salari equi e dignitosi.

La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione. Quindi non si può dire che non la vogliamo recepire. Il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Riguardo ai balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto e di intense discussioni con la Commissione europea.

Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprono alla concorrenza il mercato italiano, a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo.

Il Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma Malpezzi e sottoscritto dai senatori di maggioranza e opposizione che impegna il Governo a dare soluzione al problema nel precariato della scuola, nel primo provvedimento utile.

La questione, come evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione ad una anch'essa annosa procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito di alcune audizioni svolte. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024 (sistema di scambio delle quote di emissione di carbonio: ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra da parte dei Paesi dell'Unione europea) anche al settore marittimo avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure d'infrazione.

Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni.

Passo ora a dare una breve sintesi del contenuto degli articoli.

L'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre del 2012, n. 234.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3 dispone che per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012) e, in caso di incapacienza, a provvedimenti legislativi *ad hoc*, che entrino in vigore prima degli stessi decreti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, all'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o dei regolamenti europei.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - Network and Information Security 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre del 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti.

L'articolo 4, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, in base al criterio specifico di delega, dovrà essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Su questo articolo, la 4a Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento e ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e sensibilità. In estrema sintesi, ritengo che la norma non si configuri come un "bavaglio", consentendo comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario.

Oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, a mio avviso, devono essere preminenti altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli articoli costituzionali nn. 2 e 3; parlo, in buona sostanza, del diritto alla dignità; le persone, tutte, hanno diritto ad essere rispettate e trattate eticamente: lo vuole la Costituzione e lo prevede la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea che all'articolo 1 prevede che la dignità umana è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale rendono indispensabile una particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimenti, di fatto, della loro dignità.

Chiedo a questa Aula, ma veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto una ordinanza di custodia cautelare dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfaticizzazione

del fatto, soprattutto quando riguarda persone note?

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro lo stesso termine della citata direttiva NIS 2 (17 ottobre del 2024), abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECID, ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che è necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.

L'articolo 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Tra i criteri specifici si prevede anche l'introduzione di misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati. La norma è particolarmente urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 29 dicembre del 2023.

L'articolo 8 reca criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Anche questa delega risulta urgente, poiché la direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

L'articolo 9 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 7 giugno 2026.

L'articolo 10 detta i criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, in materia di commercializzazione delle apparecchiature radio, e per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che distingue tra le apparecchiature installate in aeromobili con e senza equipaggio. La norma è urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 28 dicembre 2023.

L'articolo 11 elenca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno del 2023 e risulta già aperta (il 19 luglio del 2023) la relativa procedura di infrazione n. 2023/0151.

L'articolo 12 detta i criteri specifici di delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che rafforzano il sistema ETS di scambio di quote di emissione e lo estendono al settore marittimo e a quello aereo, e che creano un sistema ETS (Emission trading scheme) per i settori del trasporto su strada e degli edifici. Il termine per il recepimento delle direttive è fissato dalle stesse al 31 dicembre del 2023.

L'articolo 13 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 6 luglio del 2024. I criteri di delega prevedono di stabilire le competenze da attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente, e di assicurare il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale. L'articolo non prevede criteri specifici di delega, rinviando a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o uscita dall'Unione, e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli e le norme tecniche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il comma 3 detta i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovuti anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi tra cui il *cloud computing*.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al regolamento (UE) 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, la cui applicazione è prevista dallo stesso a partire dal 24 settembre del 2023. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui al comma 2.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comma 2 individua i criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, delle norme di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il comma 2 reca i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Si tratta delle direttive di seguito indicate.

La direttiva (UE) 2021/2101 concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. La direttiva prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, che dovranno dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (*Cbcr country by country reporting*). Il termine di recepimento è fissato al 22 giugno del 2024.

La direttiva (UE) 2022/362 riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che: non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture, e muova verso la riduzione della congestione. Il termine di recepimento è fissato al 25 marzo del 2024.

La direttiva (UE) 2022/542 reca la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva, in particolare, aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte, introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le aliquote ridotte, e consente agli Stati membri autorizzati di applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi naturali, traendo esperienza dalla crisi pandemica. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2041, concerne i salari minimi adeguati nell'Unione europea. La direttiva è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive. La direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente

mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2381 reca il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate conseguano, entro il 30 giugno del 2026, che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, oppure almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi passeggeri e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/977 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. La direttiva è volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 dicembre del 2024.

Concludo, ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge, oggi in esame, porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in buona posizione.

Siamo a quota 73, ma le ultime 4 aperte si riferiscono a direttive che sono contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando. Per cui, con la sua approvazione verranno in tempi brevi archiviate, insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro di cui siamo tutti convintamente partecipi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sull'emendamento 2.104, il senatore Scalfarotto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Liris, Maffoni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sigismondi e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bilotti e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Sallemi ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma - XVIII Sezione Civile, nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 6-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-B)

(presentato in data 07/02/2024)

S.674 approvato dal Senato della Repubblica. C.1515 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Cosenza Giulia

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono (939)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/02/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Gov. Meloni-I: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (1010)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1419 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 07/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023" (967)

(presentato in data 15/12/2023);

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023" (968)

(presentato in data 15/12/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Gianfranco Tanzi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento

economico degli istituti stessi, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXCIII*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale, della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie (COM(2024) 42 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024) 50 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete (COM(2023) 757 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Libro bianco sulle opzioni per rafforzare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo che riguardano tecnologie potenzialmente a duplice uso (COM(2024) 27 definitivo), alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere effettuate nella Repubblica di Moldova e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di barbabietole e delle colture di sementi di piante oleaginose effettuate in Ucraina e l'equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (COM(2024) 52 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4ª.

Interrogazioni

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dalle pagine del "Corriere del Veneto" il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza, Alessandro Moscatelli, ha lanciato l'allarme sui giudici di pace nel circondario del Tribunale di Vicenza;

per quanto riguarda il giudice di pace di Vicenza manca all'appello il 50 per cento del personale amministrativo (6 dipendenti su 12), mentre la scopertura dei magistrati onorari arriva al 60 per cento, essendo presenti 4 giudici di pace sui 9 previsti dall'organico;
a Bassano del Grappa la situazione non appare molto migliore;
la scopertura del personale amministrativo registra un 33 per cento, con la presenza in pianta stabile di 4 funzionari su 6, mentre c'è un solo magistrato onorario al posto dei quattro previsti;
la situazione degli uffici è al collasso, perché a fronte di una buona produttività dei magistrati onorari, le cancellerie, ed in particolare quella di Vicenza, sono in stato di tensione, con arretrati pesantissimi, che vanno irrimediabilmente a danneggiare l'utenza di cittadini ed imprese;
la situazione merita l'attenzione urgente del Ministro in indirizzo,
si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per ovviare all'incresciosa situazione descritta.

(3-00933)

[ALFIERI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente, che è fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

le tre forme più comuni per le PMI in Svizzera sono: la ditta individuale, la società anonima (SA) e la società a garanzia limitata (SAGL). In particolare occorre evidenziare come nel caso delle SA o delle SAGL anche il proprietario sia considerato, ai sensi della normativa elvetica, un dipendente e in quanto tale assicurato socialmente;

la Guardia di finanza della provincia di Como ha avviato da tempo una serie di indagini aventi ad oggetto la natura contrattuale del rapporto di lavoro dei frontalieri residenti nella fascia di confine. Alla base di questi controlli vi è la convinzione che la corretta tassazione sia stata aggirata da chi in realtà è un amministratore di fatto di una propria impresa e conseguentemente il reddito prodotto dovrebbe essere tassato secondo la disciplina italiana in materia;

sulla base del principio che "nessuno può essere sottoposto a sé stesso" la Guardia di finanza, secondo quanto emerso da diversi organi di stampa, avrebbe concluso che non sia da ritenere valida l'esenzione fiscale di tali lavoratori in Italia, pertanto i medesimi usufruirebbero illegittimamente della sola tassazione in Svizzera ai sensi della convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9 marzo 1976, mentre dovrebbero invece essere tassati in Italia secondo le norme tributarie italiane;

alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di finanza, dunque, tali lavoratori sarebbero costretti a pagare le imposte in entrambi gli Stati; ma, poiché, fino ad oggi, sono stati considerati lavoratori frontalieri, non hanno mai presentato in Italia la dichiarazione dei redditi, nella quale esporre le imposte pagate in Svizzera;

pertanto, i medesimi sono decaduti dal diritto di portare queste ultime in detrazione dalle imposte che dovrebbero pagare in Italia e, inoltre, si trovano ad essere esposti al rischio di gravose sanzioni;

i lavoratori italiani delle SAGL hanno pagato regolarmente le imposte in Svizzera sulla base della citata disciplina in materia di SAGL e parte di queste è stata incassata dall'Italia tramite i "ristorni" previsti dagli accordi bilaterali tra la Federazione svizzera e l'Italia;

infine, si evidenzia come appaia singolare il fatto che, in base alle conclusioni delle indagini, venga disconosciuto al frontaliere il rapporto di lavoro subordinato in Svizzera, ma la proposta di tassazione in Italia sia comunque per reddito di lavoro dipendente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue opinioni in merito;
se non ritenga opportuno adottare proprie iniziative, al fine di garantire che ai lavoratori frontalieri oggetto degli accertamenti citati non sia arrecato un nocumento economico in violazione degli accordi tributari intercorrenti tra l'Italia e la Svizzera, anche alla luce della disciplina elvetica vigente in materia di SAGL.

(3-00934)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo ha individuato per il triennio 2024-2026 obiettivi di politica economica che prevedono dismissioni di partecipazioni pubbliche pari a un valore di circa l'1 per cento del PIL;

le privatizzazioni servono all'Italia per ritornare a crescere, per diventare più efficiente e competitiva, posto che esse non sono la svendita del patrimonio dello Stato, ma possono essere realizzate nell'interesse pubblico attraverso puntuali indagini e valutazioni di mercato, del Ministero dell'economia o delle diverse società delle quali verranno messe in vendita le quote;

non si tratta quindi di vendere *asset* strategici, ma di coinvolgere i privati attraverso una gestione più efficiente, in cui siano coinvolti e attratti gli investitori privati, a titolo di esempio dei servizi portuali, del trasporto pubblico, della valorizzazione dei rifiuti, facendo risparmiare risorse economiche al settore pubblico e contribuendo alla riduzione del debito pubblico;

allo stesso tempo può essere determinata una valutazione del patrimonio pubblico immobiliare e un'eventuale cessione, a prezzi di mercato, di parte degli immobili di proprietà pubblica, ove questi non siano utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

lo Stato deve disegnare il campo da gioco, fornire le regole e farle rispettare, ma, quando è opportuno, la gestione può essere affidata ai privati, posto che la modernizzazione dello Stato deve includere ogni aspetto della sua organizzazione e valutato che per attrarre investimenti stranieri bisogna offrire un contesto nazionale più efficiente ed è necessario anche incentivare il risparmio italiano verso investimenti mirati alla crescita e al benessere della nazione,

si chiede di sapere quale sia il piano del Ministro in indirizzo in tema di riduzione delle partecipazioni statali non strategiche, di cessione di immobili non funzionali all'utilizzo delle amministrazioni pubbliche e quale sia il punto sulla cessione già avviata di partecipazioni pubbliche.

(3-00935)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il *dossier* della candidatura italiana alle olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che ha previsto 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da *bob* "Eugenio Monti", garantendo la piena osservanza dell'Agenda olimpica del CIO 2020;

l'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà il costo di 5,3 miliardi di euro, contabilizzando nell'insieme fondi stanziati a oggi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati;

il 26 settembre 2022, il Governo *pro tempore* Draghi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "l'approvazione del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", ha stanziato 85 milioni di euro per la costruzione della pista da *bob* a Cortina;

il 19 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, che ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da *bob*, per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro;

il 30 gennaio 2024, il comunicato stampa della Fondazione Milano Cortina ha indicato la necessità di un *extrabudget* "per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare", di cui non si conoscono i costi e i dettagli;

il 31 gennaio 2024, è stata pubblicata la determina n. 10 della Società infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO), che ha aggiudicato l'affidamento delle opere a favore dell'impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,

provvedendo alla stipula del relativo contratto di appalto per un importo pari a 81,6 milioni di euro (detto "progetto light");
considerato che:
dal 2008 la pista da *bob* di Cortina è rimasta inutilizzata a causa degli elevati costi economici di gestione;
dai dati forniti dal Comune di Cortina, da informazioni della SIMICO e da organi di stampa specializzata, si apprende che il costo annuale di gestione della pista da *bob* sarà pari a circa 1,4 milioni di euro;
solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo si conosceranno realmente le voci di spesa che "sono riportate all'interno del corpus progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico";
dai documenti di gara, emerge che non fanno parte del "computo metrico" parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista, in quanto trasferite a carico della stazione appaltante;
nel quadro economico dell'affidamento e nella parte che esula dall'appalto con l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., sono indicati 3 milioni e 925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, "ivi inclusi i rimborsi previa fattura", come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione;
su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali siano gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto;
se risulti quali siano i costi sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto e dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e anche abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio.

(3-00936)

[DAMANTE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Governo italiano, in data 7 agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica complessiva del PNRR italiano con la revisione di 144 tra investimenti e riforme, nonché l'inserimento del capitolo riguardante l'attuazione dell'iniziativa REPowerEU. Al fine di rinvenire le risorse volte a finanziare i nuovi investimenti previsti dal capitolo REPowerEU, il Governo ha proposto, tra le altre iniziative di modifica, di definanziare dal PNRR 9 investimenti, finanziati per un importo pari a 15,9 miliardi di euro, provvedendo alla relativa copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al PNRR e i fondi europei e nazionali delle politiche di coesione. Sulla richiesta di modifica è stata avviata la discussione con la Commissione europea;

la Commissione europea il 24 novembre 2023 ha espresso una valutazione positiva del PNRR modificato, il quale è stato approvato con decisione di esecuzione del Consiglio della UE l'8 dicembre 2023;

il nuovo PNRR modificato con decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023 ammonta a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni) e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti. Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, l'aumento è dovuto a 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del REPowerEU e 145 milioni a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della

quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento dei 551 milioni di euro del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

si apprende da organi di stampa che è in lavorazione un nuovo decreto-legge, che punta a garantire una copertura finanziaria per gli investimenti comunali usciti dal PNRR con la rimodulazione approvata a fine novembre. Il provvedimento all'esame ha l'ambizioso e arduo compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR rivisto, che richiedono circa 15-17 miliardi di euro (su più anni), poi compensati dalle rate del cronoprogramma riscritto;

il nuovo decreto PNRR si occuperà dunque anche di rimodulare il piano nazionale complementare, che risulta essere parecchio in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non è rivedibile senza considerare che comunque molti bandi sono partiti e hanno già generato le "obbligazioni giuridicamente perfezionate" che impediscono ripensamenti;

occorre infatti ricordare che i 30 programmi del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del piano" (cosiddetti esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi PNRR-PNC (cosiddetti cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro;

valutato altresì che:

contrariamente alle previsioni, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri tenutosi mercoledì 31 gennaio 2024 non era presente il decreto-legge PNRR-*quater*;

i motivi di tanta attesa sembrerebbero trovare fondamento, oltre che nella dimensione del provvedimento, che si è ampliato con le norme proposte dai vari ministeri, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi di euro rimodulati con la revisione del piano concordata con la Commissione UE, nonché nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per i circa 13 miliardi di progetti defianziati nel nuovo PNRR, su cui si apprende ci sia disaccordo tra il Ministro per il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i fondi principali da cui attingere, infatti, sono il piano nazionale complementare (PNC) e il fondo sviluppo e coesione (FSC), entrambi utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non defianziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle regioni del Mezzogiorno;

è evidente che appare necessario avere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano. Sebbene infatti risulti dagli organi di stampa che dal PNC dovrebbero arrivare in tutto fra i 2 e i 3 miliardi, quasi integralmente assorbiti dai piani urbani integrati, mentre il resto, insieme al fondo nazionale sviluppo e coesione, servirà per sostenere altri due filoni di investimenti comunali, cioè il potenziamento dei servizi sociali nelle aree interne (750 milioni) e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni), i numeri definitivi potranno essere conoscibili solo con il decreto-legge in lavorazione;

a ciò si aggiunga che, ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, né nelle valutazioni circa l'adozione del nuovo decreto e delle relative coperture finanziarie, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'ANCI,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite, poi espunte dal PNRR;

quale sia la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-*quater*, quali risorse siano previste a copertura

dello stesso e quale sia lo stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano nazionale complementare.

(3-00937)

[MALAN](#), [SPERANZON](#), [BARCAIUOLO](#), [MENIA](#), [ZEDDA](#), [MIELI](#) - *Al Ministro della difesa.* -

Premesso che:

il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale;

dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah (Houthi), sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione;

questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi;

la crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;

lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce Houthi, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione "Prosperity guardian", di natura difensiva (scorta ai convogli e autodifesa estesa), imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella "combined task force 153", una delle cinque *task force* multinazionali che compongono le "combined maritime forces" (CMF);

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi Houthi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative;

lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un "accordo di principio" sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area;

tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana ed alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave "Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave "Fasan"; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione "Atalanta", una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;

è del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata "Aspides", "scudo" in greco), sarà assegnato all'Italia,

si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile in transito per lo stretto di Bab-el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano, in atto, la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Stati.

(3-00938)

[ROMEO](#), [GARAVAGLIA](#), [BORGHESI](#), [TESTOR](#), [BORGHI Claudio](#), [DREOSTO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. In precedenza, il possesso di BTP e altri titoli di Stato italiani influiva sul calcolo del patrimonio degli italiani, e quindi sulla determinazione dell'ISEE. Questo significava che le famiglie che possedevano BTP avevano un

ISEE più alto, e quindi avevano accesso a meno prestazioni sociali agevolate;
sulla base del recente forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione si è delineata una dinamica che ha visto un grande successo della vendita dei titoli di Stato. Di fatto sono stati raccolti oltre 32 miliardi di euro nelle due emissioni di giugno e di ottobre 2023;
la misura prevista in legge di bilancio per il 2024 ha sicuramente incentivato gli italiani a investire in titoli di Stato, in quanto questi titoli non saranno più penalizzanti ai fini dell'ISEE;
con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha chiarito che l'entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE, ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio;
resta quindi immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere al fine di garantire effettiva attuazione alla misura di cui sopra, attraverso una tempestiva approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE.

(3-00939)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel 2024 sono state reintrodotte le tasse (imposta di registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva, di bollo e IVA) per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani *under 36*, che comporteranno per i giovani esborsi aggiuntivi fino a 5.000 euro;

l'IVA su pannolini, latte in polvere e prodotti per la prima infanzia e i seggiolini è stata aumentata;

è stata incrementata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed è stata raddoppiata l'aliquota dell'IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in altri Paesi;

nonostante le difficoltà derivanti dall'inflazione soprattutto sul piano della liquidità, sono state aumentate le ritenute sui bonifici "parlanti" e sulle provvigioni relative ai rapporti di assicurazione e di mediazione di assicurazioni;

si è prevista una nuova tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze realizzate da chi vende un immobile su cui è stato effettuato un intervento agevolato con il *superbonus*;

è stato soppresso il dimezzamento dell'IVA per l'acquisto delle cosiddette case *green*;

le detrazioni per l'acquisto dei mobili (*bonus mobili*) sono state quasi dimezzate e portate da un massimale di 8.000 euro a un tetto di 5.000 euro di spesa detraibile al 50 per cento;

il *bonus impatriati* (o rientro dei cervelli) è stato rivoluzionato con una riduzione drastica dei benefici fiscali previsti per il rientro in patria;

è stata introdotta una forma di compartecipazione al servizio sanitario nazionale per i lavoratori frontalieri;

la riforma delle aliquote IRPEF per il 2024 (detto taglio provvisorio) approvato dal Governo sta portando Regioni e Comuni a valutare l'aumento delle proprie addizionali per compensare le minori entrate e garantire i servizi, con l'effetto di lasciare invariata la pressione fiscale "finale" sul contribuente;

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze le entrate tributarie sono aumentate considerevolmente e non per effetto della lotta all'evasione: 38,6 per cento in più le accise, 13,7 per cento l'IRES, 2 per cento l'IVA, 8 per cento in più le imposte dirette, pari, complessivamente, a circa 30 miliardi di euro in più pagati dai contribuenti;

il Governo, cionondimeno, ha deciso di aumentare l'IRPEF agricola, imponendo agli agricoltori tasse per un valore complessivo pari a 250 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di propria competenza volte a scongiurare l'aumento dell'IRPEF agricola.

(3-00940)

[MISIANI](#), [BOCCIA](#), [NICITA](#), [MANCA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 ha previsto ingenti proventi da

nuove dismissioni di aziende partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi di euro nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Il comunicato del Governo rilasciato a margine della riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 27 settembre ha ribadito tale obiettivo, ritenuto indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica; la Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla NADEF 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". Analogamente, l'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli *asset* pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026, sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un *deficit* in un'ottica prudentiale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL. Invero, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato come, nell'ipotesi in cui non verrebbe realizzato il programma di privatizzazione delineato nella NADEF, il rapporto tra debito e PIL scenderebbe lievemente nel 2024 ma ricomincerebbe a salire nel biennio 2025-2026. Nell'ultimo anno di programmazione, il rapporto si attesterebbe su un valore pari al 140,1 per cento, circa 0,5 punti percentuali di PIL al di sopra della traiettoria della stessa NADEF;

il Ministro in indirizzo, sia nel corso dell'audizione per l'esame della Nota di aggiornamento del DEF, lo scorso 10 ottobre, sia in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, in data 16 novembre, ha ribadito che tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello *stock* di debito pubblico, vi è quello delle dismissioni delle partecipazioni statali. In particolare, ha sottolineato, nel corso del suo intervento durante l'esame della NADEF che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". Il Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di *asset* pubblici è stato realizzato il 20 novembre 2023 con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo pari a 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Nelle settimane successive il titolo MPS ha registrato un progressivo aumento delle proprie quotazioni, fino a toccare nella giornata di ieri 6 febbraio 2024 3,53 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata ieri, il Ministero avrebbe incassato oltre 1,1 miliardi di euro (190 milioni di euro in più);

tra le opzioni più accreditate per le prossime dismissioni figura un importante *asset* come Poste italiane, la cui partecipazione da parte del Ministero è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e da parte di Cassa depositi e prestiti è pari al 35 per cento. Nel merito, le organizzazioni sindacali postali hanno manifestato la loro netta contrarietà sugli esiti del recente incontro del ministro Giorgetti con il *management* aziendale di Poste italiane, avvenuto in assenza dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo. Nell'incontro sarebbero state illustrate le linee guida del futuro piano industriale di Poste italiane, del tutto sconosciute ai rappresentanti dei lavoratori postali, e il ministro Giorgetti, dopo aver fatto riferimento al debito pubblico italiano, avrebbe manifestato la volontà di ridurlo anche attraverso dismissioni di aziende in cui lo Stato ha quote azionarie, tra cui Poste italiane. I lavoratori e le organizzazioni sindacali di Poste, allarmati dalla paventata volontà del Governo di procedere alla vendita delle quote azionarie, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. L'eventuale vendita dell'intera partecipazione del Ministero in Poste italiane rischierebbe di fatto di consegnare ai privati il controllo della più grande azienda di servizi del Paese, una realtà con 120.000 dipendenti, una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale. L'alienazione delle quote del tesoro farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione;

da una stima preliminare di esperti del settore, l'eventuale vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero genererebbe un introito pari a circa 3,8 miliardi di euro, ossia pari ad un quinto dell'intero programma di privatizzazioni previsto dal Governo;

ulteriori ipotesi di vendita del patrimonio pubblico, necessarie ad arrivare ai 21 miliardi di euro di introiti previsti dalla NADEF, rischiano di coinvolgere altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, SNAM, Terna e Leonardo. La privatizzazione di Poste e Ferrovie dello Stato, in particolare, avverrebbe in un quadro di mercato segnato dall'attivismo e dal peso crescente di grandi multinazionali come Amazon e MSC;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato solo su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal Governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e la fine del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale, in un contesto in cui il Governo Meloni da una parte ha favorito la cessione del controllo della rete TIM (un *asset* strategico del Paese) al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa, e dall'altra appare diviso rispetto alle scelte necessarie per garantire la continuità produttiva e il futuro di Acciaierie d'Italia (ex ILVA), a partire dal passaggio in maggioranza nella società dello Stato, tramite Invitalia,

si chiede di sapere:

quali siano le linee di indirizzo, le motivazioni industriali, le tempistiche, le modalità di esecuzione e lo stato di avanzamento del programma di dismissioni di partecipazioni azionarie in importanti e strategiche aziende, anche alla luce delle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese nelle comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, e del ministro Giorgetti a margine dell'incontro con il *management* di Poste italiane e se il Ministro in indirizzo ritenga, considerata l'attuale situazione, che sia questo il momento in cui procedere alle privatizzazioni;

se intenda confermare l'intenzione del Governo di procedere alla dismissione di Poste italiane e quali siano i proventi stimati da tale cessione, nonché le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

quali siano le altre aziende del perimetro pubblico eventualmente coinvolte dal programma di privatizzazioni previsto dal Governo nella NADEF 2023 e quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti da ciascuna dismissione nonché le ricadute del programma sui settori economici interessati.

(3-00941)

[FINA](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nella città di Vasto (Chieti) insiste una struttura penitenziaria trasformata in casa di lavoro con annessa sezione circondariale ubicata in località Torre Sinello in piena riserva naturale di "punta Aderci", una delle più importanti riserve naturali dell'Abruzzo, oggetto di forte afflusso turistico;

il numero di detenuti è stato negli anni aumentato fino ad arrivare al numero di 180 unità, con conseguenti problemi di affollamento della struttura;

considerato che:

la struttura non è collegata da una rete fognaria pubblica tanto che i liquami prodotti dalla struttura carceraria sono sversati in mare tramite un sistema di fossa biologica tipo "vasca IMOF" che non consente una totale diluizione dei liquami con la conseguenza che l'amministrazione comunale è costretta ad emettere ordinanza di divieto di balneazione in località Fosso della Paurosa in piena riserva naturale;

tale condizione provoca che la città di Vasto non ha la possibilità di ottenere la sesta bandiera blu, che impedisce all'intero litorale di essere coperto integralmente dal riconoscimento della bandiera blu con conseguente danno per il turismo nonché per la biodiversità marina;

rilevato che:

la struttura, considerata la posizione decentrata e immersa completamente nella riserva naturale, non risulta coperta da rete di illuminazione pubblica nel tratto di strada "Contrada Torre Sinello" di circa 3 chilometri che collega la stessa struttura con la strada statale 16 Adriatica;

tale condizione ha negli anni generato pesanti ripercussioni per gli operatori della giustizia, per la popolazione carceraria e le relative famiglie nonché per tutti coloro che hanno necessità di raggiungere il complesso carcerario poiché sempre più frequentemente si verificano incidenti automobilistici a causa di attraversamenti di fauna selvatica che vive nella riserva naturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia informato che la struttura della casa di lavoro di Vasto è interessata da problematiche endogene che mettono a repentaglio la sicurezza di operatori della giustizia e di tutti coloro che fanno visita al complesso;

quali azioni intenda porre in essere il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica affinché la riserva naturale non sia interessata da sversamenti di liquami non completamente depurati e garantire che possa essere mantenuta la qualifica di bandiera blu.

(3-00942)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SATTA](#), [ZEDDA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella città di Olbia in questi primi mesi del 2024 vi è stato un aumento di azioni di microcriminalità con una serie di atti incendiari nei confronti di 10 autovetture, di un motociclo custodito all'interno di proprietà privata, di un'attività commerciale a carattere stagionale;

l'economia di Olbia e della Gallura ha attratto non solo numerose persone oneste e laboriose, ma anche un elevato numero di soggetti che hanno radicato le proprie attività illecite nel territorio per trarre vantaggio dai benefici dell'indotto connesso all'imprenditoria turistica e al settore dell'edilizia;

è importante che Olbia e il suo territorio, che vivono sull'indotto del turismo, trasmettano a livello nazionale ed internazionale un senso di sicurezza a coloro che risiedono e a coloro che vadano a vivere, ad investire e a trascorrere le proprie vacanze in questi luoghi;

considerato che:

sussiste una condizione di insufficienza di organico delle forze dell'ordine in questa particolare area geografica, posto che durante il periodo estivo si triplica il numero di persone che gravitano sulla città di Olbia (nel 2023 l'aeroporto ha registrato, tra arrivi e partenze, un flusso di 3,2 milioni di passeggeri); la pianta organica attuale del commissariato di Olbia risulta dimensionata ed invariata dagli anni '90, quando la popolazione residente era inferiore di un terzo rispetto agli attuali 63.000 abitanti e l'afflusso turistico era assai inferiore;

considerato che di recente il Dipartimento di pubblica sicurezza ha proposto un "progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere per meglio garantire la sicurezza nella città ed in particolare nel centro cittadino;

se ritenga necessario incrementare la pianta organica del commissariato di pubblica sicurezza della città di Olbia.

(4-01003)

[MAGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

notizie di stampa hanno diffuso la notizia di una lavoratrice con gravissimi problemi di salute, oggetto di una procedura di licenziamento da parte della STMicroelectronics, società con sede ad Agrate Brianza (Monza e Brianza), per essere ritenuta non idonea a nessuna mansione all'interno dell'azienda; la società, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione nel settore della microelettronica di potenza, ha usufruito negli anni di importanti risorse pubbliche, ed è partecipata in forma indiretta allo Stato italiano per almeno il 14 per cento e per un altro 14 per cento dallo Stato francese;

nello specifico, la donna, invalida al 67 per cento, che ha svolto la propria mansione all'interno dell'azienda per ben 24 anni, è stata ritenuta non idonea alla mansione finora svolta e inadatta a

qualsiasi altra mansione;

per tali motivi il datore di lavoro le avrebbe comunicato l'impossibilità di un ricollocamento nella struttura di Agrate (che conta ben oltre 5.300 dipendenti) e neanche in quella che ha sede a Cornaredo (1.200 dipendenti): unica soluzione individuata sarebbe l'offerta di una posizione lavorativa ad Arzano in provincia di Napoli (250 dipendenti e quasi tutti ingegneri), oppure a Marcianise in provincia di Caserta (250 dipendenti) o Catania (5.100 dipendenti);

a parere dell'interrogante, appare di tutta evidenza che si tratti di un provvedimento strumentale e ritorsivo: difficile credere che la condizione di salute della lavoratrice non sia compatibile con nessuna delle mansioni svolte ad Agrate Brianza, posto che lo stabilimento occupa almeno 5.300 dipendenti;

il provvedimento di trasferimento appare all'interrogante il pretesto per licenziare la lavoratrice dinnanzi all'inevitabile rifiuto: per la lavoratrice significherebbe trasferirsi a migliaia di chilometri da famiglia e contesto sociale di appartenenza;

considerato che:

come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale è del tutto indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo;

in particolare gli attuali criteri di risarcimento del danno in caso di licenziamento non risultano essere adeguati, "in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi", e non è indicativo dell'effettiva forza economica del datore di lavoro. Spetta quindi alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e come intendano intervenire, ciascuno per quanto di propria competenza, nel doveroso rispetto delle prerogative della magistratura eventualmente adita dalla lavoratrice, per garantire il rispetto dei diritti della lavoratrice citata e, più in generale, di tutti i lavoratori, e se non intendano avviare una revisione della normativa rispettosa dei principi indicati numerose volte dalla Corte costituzionale.

(4-01004)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

si apprende che il liceo "Severi Correnti" di Milano, in zona CityLife, ha subito gravi danni durante un'occupazione studentesca;

sarebbero stati danneggiati estintori, *computer* e attrezzature scolastiche di ogni genere e tipo, per un danno di ingente valore;

a giudizio dell'interrogante i ragazzi attribuiscono le colpe a persone esterne per sfuggire alle loro responsabilità;

appare all'interrogante evidente il collegamento tra l'occupazione dell'istituto scolastico ed i danni che si sono verificati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un accertamento rapido e severo per individuare i responsabili della devastazione di un patrimonio pubblico con ingenti danni, il cui costo ricadrebbe sui cittadini;

se intendano sollecitare un'azione esemplare, che coinvolga chi ha causato i danni al ripristino della struttura scolastica;

se intendano avviare un intervento urgente che ponga con immediatezza, secondo le procedure di legge, a carico dei responsabili il risarcimento dei danni causati.

(4-01005)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa specializzata, in data 3 febbraio 2024, un detenuto trentottenne di origine ucraine si è tolto la vita nella cella della sezione infermeria del carcere di Montorio a Verona in cui era recluso;

da quanto riferisce l'associazione "Sbarre di zucchero", era stato appena dimesso dal reparto

psichiatrico, dove era stato precedentemente ricoverato in seguito ad un precedente tentativo di suicidio;
questo costituisce il quinto suicidio avvenuto nel carcere Montorio in soli tre mesi;
il sindacato di Polizia penitenziaria ha denunciato l'accaduto come di una gravità inaudita, sollecitando il Governo a prendere misure che consentano il deflazionamento della densità detentiva e un incremento delle unità di Polizia penitenziaria, attualmente in sottorganico di circa 18.000 unità a livello nazionale;
considerato che:
a livello nazionale, dall'inizio del 2024, si sono già registrati 15 suicidi nei penitenziari italiani, numeri cui devono sommarsi anche i casi di suicidio registrati nei centri di permanenza per i rimpatri;
nel solo anno 2022 nelle carceri italiane sono morte 204 persone, di queste ben 85 sarebbero suicidi; è il numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati;
in media, l'anno scorso in Italia si è suicidato un detenuto ogni 5 giorni. Se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che ci sono stati 15,2 suicidi ogni 10.000 detenuti. Fuori dal carcere, nel 2019 (ultimo anno per cui ci sono statistiche) in Italia i suicidi sono stati 0,71 ogni 10.000 abitanti;
i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;
il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione.
i due parametri, letti in correlazione, sono indice delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dalla Costituzione in materia di pena;
a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, a far data dal 1° aprile 2015, come previsto dalla legge n. 9 del 2012 e dalla legge n. 81 del 2014, le misure di sicurezza detentive dovrebbero essere eseguite presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture ricettive di custodia a carattere sanitario;
nonostante la strutturale carenza sul territorio nazionale, l'attivazione e l'organizzazione delle REMS avrebbero dovuto costituire uno degli aspetti più importanti del processo di riforma della medicina penitenziaria avviato con il decreto legislativo n. 230 del 1995;
tutti i cittadini sottoposti a misure di custodia carceraria hanno diritto di ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria durante il periodo di detenzione, ivi inclusi coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, e quali siano le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali anche negli istituti penitenziari;
quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al problema dell'insufficienza di personale di Polizia penitenziaria e alla carenza di servizi di cura psichiatrica per i detenuti;
quali siano le misure che intende adottare per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere.

(4-01006)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#), [CUCCHI](#), [GUIDOLIN](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'istruzione e del merito e della salute.* - Premesso che:

a seguito della decisione della Provincia di Padova di ampliare il polo scolastico "Rolando da Piazzola", di circa 16.700 metri quadrati, situato nel comune di Piazzola sul Brenta (Padova), è stata rilevata nel sito una contaminazione del terreno risalente all'attività industriale di una fabbrica di concimi chimici, attiva tra il 1891 e il 1963;

nella relazione tecnico-descrittiva redatta nel 2020 dalla ditta incaricata dalla Provincia di Padova di eseguire i lavori, sono emersi superamenti dei limiti di legge, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le concentrazioni soglia di contaminazione di sostanze pericolose e inquinanti come arsenico, antimonio, mercurio, piombo, zinco e rame, e con superamenti diffusi in tutti i campioni prelevati per i composti policiclici aromatici, ed in minor misura di idrocarburi pesanti superiori a 12;
nella conferenza dei servizi indetta nel marzo 2021, l'amministrazione comunale, la Provincia, il

servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro e l'ARPA Veneto hanno approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di caratterizzazione relativo al rischio di contaminazione dell'area;

sia i risultati preliminari sia i risultati finali dell'indagine di caratterizzazione condotta, su commissione della Provincia di Padova, dalla ditta Ingegneria S.r.l. di Ferrara hanno confermato i dati raccolti nell'indagine preliminare;

a seguito delle analisi condotte, è stato interdetto, in via precauzionale, l'utilizzo degli spazi verdi esterni caratterizzati da rischio "non accettabile" per contatto dermico e ingestione umana per la matrice suolo, sia agli studenti che al personale scolastico;

mentre si è proceduto ad indagini ripetute su matrici (*indoor* e *outdoor*) dell'aria, dell'acqua e del terreno, non si è invece mai proceduto ad una valutazione del rischio chimico per le persone insistenti nell'area;

i superamenti di concentrazione "*indoor*" della soglia di contaminazione non sono mai stati valutati in relazione alla massiccia presenza di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e composti alifatici clorurati, composti alogenati alifatici e BTEX, agenti multifattoriali di vulnerabilità per le persone;

nel novembre 2023, sulla base del bando regionale n. 770/2023 per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto "a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti", la Provincia di Padova ha ottenuto dalla Regione Veneto la cifra di 2 milioni di euro per avviare il progetto di bonifica e messa in sicurezza dell'istituto Rolando da Piazzola, attualmente in fase di redazione;

secondo quanto dichiarato nel novembre 2023 dalla Provincia, alla cifra del finanziamento ricevuto, questa aggiungerà ulteriori fondi per realizzare il primo stralcio di bonifica già nel 2024;

tale progetto, che prevede la rimozione di almeno 25 centimetri di terreno e del verde, la posa di un telo di impermeabilizzazione in HDPE, la copertura con uno strato di almeno 40 centimetri di terreno nuovo e la ripiantumazione di verde con radici non profonde, non influenzerà l'attività scolastica, si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario adottare, prima dell'inizio dei lavori, ulteriori misure di sicurezza per coloro che svolgono la propria attività lavorativa e scolastica sul territorio inquinato;

se non si ritenga necessario, dopo 40 anni di esposizione all'aria inquinata, l'avvio di uno studio sanitario ed epidemiologico sul personale, sugli alunni della scuola e su tutta la cittadinanza che giornalmente insiste sul sito inquinato;

quali siano le ragioni per le quali, a fronte delle ripetute richieste, non si è proceduto alla riattivazione, nei locali scolastici, del sistema di ventilazione meccanica controllata che consentirebbe di eliminare la presenza di inquinanti all'interno dell'edificio.

(4-01007)

1.5.2.4. Seduta n. 156 dell'08/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

156a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 935 e 830

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei sottoporre alla sua attenzione e, attraverso di lei, al presidente La Russa la condizione spiacevole e sgradevole nella quale ci stiamo trovando in queste ore in Commissione affari costituzionali. Ieri sera le colleghe e i colleghi componenti della 1a Commissione hanno, come sempre, dato il loro contributo ad un confronto non semplice, serrato, molto serio e approfondito, probabilmente sul tema più importante di questa legislatura, perché la maggioranza, con un'azione del Governo e non con un'azione parlamentare intende, proporre al Paese una modifica dell'impianto fondante la nostra Repubblica.

Ora, abbiamo trascorso i primi quindici-sedici mesi con molti scontri e con molti confronti, ma mai, dico mai, signora Presidente, abbiamo superato alcuni limiti che riguardano il rapporto non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche tra Presidente di Commissione e componenti.

Ieri al collega Magni, in un momento che probabilmente ha coinciso con una perdita di equilibrio, speriamo solo per stanchezza, del presidente Balboni, è stato detto che sarebbe stata chiamata la forza pubblica, addirittura, in una Commissione parlamentare. Devo dire di non aver mai sentito nessun collega ipotizzare l'allontanamento di un componente della Commissione con la forza pubblica: forse intendeva gli assistenti. Mi auguro, lo ripeto, che il presidente Balboni ieri fosse solo stanco e che tutti quanti vogliamo derubricare questa serata infelice, perché non si ripeta più.

Il tema, però, non è solo la vicenda che riguarda il senatore Magni, che ha tutta la mia solidarietà e ovviamente il sostegno del Gruppo Partito Democratico. Il tema è come proseguiamo, da qui alle prossime settimane, dentro un perimetro di regole condivise.

Signor Presidente, non esiste che un Presidente di Commissione faccia valutazioni, durante una seduta, sulla natura degli emendamenti presentati dalle opposizioni. Non esiste che un Presidente di Commissione dica: questo va bene, questo va male, questo è ostruzionistico, questo è stato fatto apposta. *(Applausi)*.

Presidente Balboni, lei è anche il nostro Presidente, lei è il mio Presidente nella 1^a Commissione, anche se l'ha votata la maggioranza e noi no. Lei deve tutelare anche i miei di diritti, quelli del mio Gruppo parlamentare e quelli dei Gruppi parlamentari di opposizione. Lei non è lì per rispondere al Governo Meloni. Lei è lì per rispondere al Parlamento, al Senato. *(Applausi)*. E, come lei, tutti gli altri colleghi. Glielo dico con uno spirito costruttivo, non distruttivo, perché vorrei che uscissimo da questa discussione con un accordo serio sulle regole.

Sui tempi non abbiamo problemi. Possiamo passare tutto il tempo che volete, in quest'Aula e nelle Commissioni, ma i tempi devono essere decisi prima. Non esiste che si faccia un'intesa sui tempi e poi il Presidente, unilateralmente, senza nemmeno ascoltare l'Ufficio di Presidenza, decida, da un certo momento in poi, di andare avanti.

Presidente Balboni, lo dico a lei, ma vale per tutti noi. Questa istituzione non è di nostra proprietà. Dobbiamo servirla in punta di piedi, rispettando le regole che riguardano tutti noi, come lei. Lei non può decidere unilateralmente un percorso, senza averlo condiviso con tutti. Se lo decidesse a maggioranza, noi non saremmo d'accordo, ma lo accetteremmo, perché sono le regole della democrazia.

Non esiste, però, che un Presidente di Commissione decida in maniera autonoma. Non lo fa nemmeno il Presidente del Senato, pur avendone la facoltà su molti dei passaggi regolamentari. Non lo fa nemmeno il presidente del Senato, perché, anche nei momenti più critici, ci si incontra fuori dall'Aula e si prova a far sì che essa funzioni, rispettando le richieste di tutti, che possono non essere condivise, ma a quel punto si votano.

Nessuno di noi può dire: qui comando io e si fa come dico io, perché questa roba non appartiene alla stagione repubblicana e non vorrei che fosse l'ennesima dimostrazione di un'insofferenza verso le regole e verso un modello che noi continuiamo a difendere. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il presidente Boccia ha tracciato un quadro che rappresenta il modo in cui dovremmo provare a condurre sempre i lavori nelle Commissioni, in tutte le Commissioni e su tutti i provvedimenti.

Io sottolineo, però, che questo provvedimento è certamente uno dei più importanti di questa legislatura, perché va a toccare parti fondamentali dell'assetto costituzionale e del nostro Stato. Va a toccare i pesi e gli equilibri tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio.

Non posso non sottolineare come, se inizialmente la disponibilità del presidente Balboni e dell'intera Commissione ha portato a un ciclo di audizioni completo e a una serie di interventi in discussione generale aperti a tutti i Gruppi e a tutti i membri dei Gruppi parlamentari (anch'io, pur non essendo membro della Commissione affari costituzionali, grazie a questo atteggiamento corretto e costruttivo,

ho potuto partecipare a quella discussione generale), oggi ci troviamo di fronte alla presentazione legittima di emendamenti del Governo - legittima in ogni momento - che modificano profondamente l'impianto iniziale del disegno di legge. Credo che sia corretto chiedere di tornare ad approfondire le ulteriori modifiche che il Governo - non le opposizioni - ha proposto alla Commissione e poi al Parlamento.

Non riusciamo a capire il motivo della fretta su temi così delicati e importanti per il Paese intero. Non riusciamo a capire la volontà di non ascoltare le opposizioni sulle regole del gioco sulle quali poi noi ci sfidiamo democraticamente e non riusciamo nemmeno a capire il nervosismo del presidente Balboni. Forse ritiene di dover accelerare, perché magari c'è una parte della stessa maggioranza che non è così convinta di quello che si sta facendo. Non riusciamo a capire perché sull'autonomia differenziata siamo stati a discutere un periodo larghissimo, per fortuna, e su un tema così dirimente, come quello del premierato, si debba lavorare di notte, col favore delle tenebre. *(Applausi)*.

Siccome il presidente Balboni - cui mi rivolgo, Presidente, per il suo tramite - ha dato prova molto spesso e prevalentemente di tenere a mente le esigenze e i diritti delle opposizioni, ci auguriamo che ciò che è accaduto ieri sia un incidente di percorso e che si ritorni al clima necessario per affrontare il tema delle riforme di questo Paese.

Noi abbiamo presentato 12 emendamenti. Ritengo che abbiamo il diritto di discuterli e di guardarli, nonché di confrontarci con le proposte del Governo e di approfondire anche con un ulteriore ciclo di audizioni il nuovo quadro e, il nuovo assetto che si vogliono dare a questo Paese. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, cari colleghi, ovviamente non ho nessun rancore personale. Sono abituato a fare le battaglie politiche e non ho paura della forza pubblica, anche perché non ho fatto niente di male. *(Applausi)*. Francamente, sono un cittadino che ha affrontato nella vita molte battaglie, anche molto più difficoltose di questa, quindi non ho alcun rancore personale.

La cosa che però voglio dire a quest'Assemblea - la voglio dire qui anche se già l'ho detta al presidente Balboni ieri sera - perché è quella che ha fatto più incazzare il sottoscritto è che non permetto né a lui né a nessun altro di mettere in discussione le posizioni che noi abbiamo presentato sulla questione del premierato. Noi, a differenza dei 5 Stelle, abbiamo presentato 800 emendamenti, perché non siamo d'accordo e abbiamo utilizzato uno strumento democratico per cercare di dire la nostra. *(Applausi)*. Quindi, non è permesso a nessuno di ridicolizzare la nostra posizione: questo ho detto ieri al Presidente. Per me è chiusa la discussione, però tutta l'Assemblea deve sapere che questo non è tollerabile e non lo permetterò, perché noi abbiamo la stessa dignità di tutti quelli che stanno qui dentro. *(Applausi)*.

Il sottoscritto ha dimostrato sempre, con il suo Gruppo e a partire dal suo Capogruppo, capacità di confronto e di discussione, in particolare con la Commissione affari costituzionali: questo è il dato. Quindi, è un problema puramente politico.

Per me la questione personale è finita già ieri sera, perché le questioni personali non mi interessano e non c'entrano con la politica, però su questo punto intendo sottolineare che noi abbiamo presentato orgogliosamente 800 emendamenti perché vogliamo impedire questa riforma.

Dopodiché, come ho spiegato al presidente Balboni, se fosse stato al mio posto, avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi, in sostanza, gli ho chiesto solo di evitare questo fatto, che è stato gravissimo e inaccettabile per quanto ci riguarda. *(Applausi)*.

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per dire ai colleghi dell'Assemblea che la ricostruzione offerta dal presidente Boccia è del tutto infondata. Mi dispiace, presidente Boccia, ma c'erano tanti colleghi che hanno assistito esattamente a quello che è avvenuto. Il Gruppo PD, in particolare, ieri sera è entrato in 1a Commissione per imporre ciò che non era stato stabilito. Ricordo infatti che l'ordine del giorno era stato stabilito dalla settimana precedente e gli argomenti all'ordine del giorno erano stati stabiliti all'unanimità la settimana precedente. Tra l'altro, dei quattro punti

all'ordine del giorno, due erano frutto di una richiesta delle opposizioni, alle quali avevo dato immediatamente accesso.

Si era d'accordo che ieri sera si sarebbe proceduto all'inizio dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, perché sull'articolo 1 non insistono subemendamenti. In un'interlocuzione privata con il senatore Giorgis, avevo detto di dedicare quindi un'oretta all'illustrazione degli emendamenti, per far vedere che rispettavano l'impegno, visto che l'avevamo assunto già dalla settimana precedente tutti insieme come Commissione. Ripeto che tutti insieme avevamo preso quella decisione, senatore Boccia, quindi all'unanimità.

Ho parlato di un'oretta, ma ne abbiamo lavorate due, e sa perché? Perché la prima ora è stata impegnata da schermaglie infinite sull'ordine dei lavori: prima si voleva rinviare la seduta, poi si volevano stabilire le regole per la settimana successiva. Ho detto al termine della seduta che avremmo svolto un Ufficio di Presidenza per stabilire come procedere nei nostri lavori la settimana successiva. Alla fine dei nostri lavori, alle ore 22,12 - quindi non con il favore delle tenebre, mi perdoni, presidente Patuanelli - abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti. Ho proposto di fare l'Ufficio di Presidenza, che, su richiesta unanime, per programmare i lavori è stato fissato per la giornata di oggi alle ore 12. Questo è esattamente quello che è avvenuto ieri sera.

È vero che ho richiamato duramente il senatore Magni; questo è vero, ma lo rifarei. Il senatore Magni... (*Commenti*). Se mi si lascia parlare, spiego cosa è successo, perché le hanno raccontato solo una parte dei fatti, secondo me. C'è la senatrice Musolino in Aula? Può chiedere a lei, senatore. La senatrice Musolino aveva la parola, stava intervenendo per illustrare i suoi emendamenti all'articolo 1; sfido chiunque a dire che non è così e ci sono i funzionari della Commissione che possiamo interpellare. Mentre la senatrice Musolino parlava, il senatore Magni si è alzato al suo fianco, incombando su di lei e urlando a più riprese, impedendole di svolgere il suo intervento. Questo è ciò che è avvenuto. Chiamiamo i funzionari e chiediamo se è andata così o no. All'ennesimo richiamo, poiché il senatore Magni non smetteva di urlare e sbraitare, ho detto: chiamiamo la forza pubblica. Intendevo gli assistenti parlamentari, ovviamente. Ho qualche esperienza di quest'Aula e so benissimo che la forza pubblica qui sono gli assistenti parlamentari, che infatti sono venuti. Abbiamo dovuto interrompere i lavori, poi finalmente è intervenuta un po' di calma, quindi li abbiamo potuti riprendere. Mi è stato rimproverato di aver alzato la voce. Ho alzato la voce, ma non sono stato né il primo, né il secondo. È chiaro che, se l'opposizione urla in Commissione, per farmi ascoltare devo urlare anch'io. Credo che questo sia fuori discussione, presidente Boccia.

Forse dovrebbe spiegare al senatore Parrini che non si va sotto al banco della Presidenza a urlare e sbraitare a tutta voce; forse dovrebbe spiegare al senatore Parrini che, se ha una questione, alza la mano e chiede la parola; non viene a sbraitare a tutta voce sotto la Presidenza. (*Applausi*). Allora il punto è molto semplice: se vogliamo stabilire le regole, facciamolo. Alle ore 12 faremo l'Ufficio di Presidenza e stabiliremo le regole.

Mi consenta, però, signor Presidente, di fare un ultimo accenno. Le opposizioni mi contestano i tempi che ho dato per i subemendamenti: qui nella *chat* ho però una richiesta di ventiquattr'ore, ma ne ho date venticinque; c'è qualcosa che non mi torna in matematica, se mi chiedete ventiquattr'ore e io ve ne do venticinque. C'è la *chat* qui, presidente Boccia, se la vuole leggere.

Quando mi chiedete ulteriore tempo per approfondire, rispondo che, se dovete fare approfondimenti per fare subemendamenti nei quali scrivete, emendando il testo del Governo, che la durata in carica del *Premier* è di un'ora, due ore o tre ore e impegnate 40 pagine di emendamenti in questo modo, mi sembra che non ci sia bisogno poi di tanto tempo per elaborare subemendamenti così complessi. (*Applausi*). Quando dico questo, senatore Magni, chi si è messo a ridere quando ha letto gli emendamenti non sono stati i colleghi di centrodestra, né il Presidente. Sono stati i senatori del PD a ridere degli emendamenti del senatore Magni. (*Applausi*). Io non mi sono mai permesso di ridere degli emendamenti del senatore Magni; lo hanno fatto i colleghi del PD. Questa è la verità e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Chiedo un giurì d'onore e chiedo che vengano sentiti i funzionari che erano presenti. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei semplicemente cercare di gettare un po' di acqua sul fuoco sulla discussione che è stata teatro delle questioni che sono state poste stamattina. L'invito - lo dico al Presidente - è quello di convocare un Ufficio di Presidenza *ad hoc* in cui vengano chiariti tutte queste incomprensioni, questi fraintendimenti e queste tensioni che possono capitare nell'ambito del normale svolgimento dei lavori su temi importanti.

Peraltro, sinceramente, avendo conosciuto il presidente Balboni, che è stato così disponibile e così attento a dialogare con l'opposizione quando abbiamo affrontato il tema dell'autonomia, non vedo ragioni per cui lo stesso tipo di attenzione e di atteggiamento non possano esserci anche in occasione dell'esame di una riforma importante come quella del premierato. (*Applausi*).

[GIORGIS](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIS (*PD-IDP*). Signora Presidente, spero che questo confronto in Aula ci aiuti a rimettere sui giusti binari una discussione molto importante, perché tocca la Carta costituzionale e ridefinisce parti significative della nostra forma di Governo.

Per rimetterla sui giusti binari, credo che però dobbiamo avere tutti chiaro anche cos'è accaduto. Siamo stati molti mesi, onorevoli colleghi, in Commissione affari costituzionali, e di questo c'è traccia nei resoconti stenografici in cui sono state trascritte audizioni e discussioni. Ripeto che siamo stati molti mesi ad ascoltare esperti, ad approfondire le loro considerazioni e ad avviare una discussione generale, che è stata anche posticipata di settimane. Al termine della discussione generale, è stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, come sempre avviene. Tale termine era fissato per il lunedì di questa settimana, con riguardo e con attenzione a chi ha fin da subito avanzato perplessità e anche verso la maggioranza, che ha dato fin da subito segni di aver bisogno di ripensare la proposta.

In ogni caso, il termine - è questo che conta - era congruo e coerente con una lunghissima discussione e un lungo approfondimento. Accade poi che circa sei ore dopo lo scadere del termine per la presentazione degli emendamenti - anche se poi che ciò sia avvenuto dentro o fuori i termini è irrilevante, perché non è questo il punto - sono arrivati quattro emendamenti del Governo che riscrivono il 90 per cento della riforma, facendo anche un po' tesoro delle tante obiezioni che tutti gli auditi avevano avanzato.

Cosa sarebbe stato ragionevole immaginare, a quel punto? Il testo è cambiato, è stato riscritto in gran parte, e non si dica che sono stati toccati solo alcuni aspetti, perché sono stati persino aggiunti nuovi articoli che incidono su parti prima non coinvolte, quindi anche il perimetro della riforma è stato ampliato e il contenuto ridefinito. Ebbene, a rigor di logica, visto che non si tratta di un decreto-legge, non c'è un termine di urgenza e stiamo parlando della Costituzione, sarebbe stato ragionevole stabilire di riconvocare gli auditi, o almeno gran parte di essi, per sentire se su questo nuovo testo fossero d'accordo o meno.

Invece, è stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti, che - lo ribadisco - sono emendamenti a un testo diverso, di circa cinque o sei ore. Dopodiché ci siamo fatti sentire, abbiamo chiesto come fosse possibile per noi, in cinque-sei ore, riscrivere o anche solo ricollocare gli emendamenti, perché è anche legittimo, per chi si oppone, avanzare emendamenti che fanno sì che ci sia il tempo necessario per convincere la maggioranza a ripensare la riforma. (*Applausi*).

Abbiamo presentato 800 emendamenti, nell'ambito dei quali una decina sono qualificanti, cioè avanzano una proposta alternativa, seria ed equilibrata, che risolve in maniera molto più efficace di quella avanzata dal Governo il tema della stabilità e del miglior funzionamento della nostra forma di Governo. Accanto a questi dieci emendamenti, ne abbiamo presentati altri 780 con cui invece, attraverso un singolo intervento in ognuno di essi, spiegando e ripetendo le ragioni per cui la proposta del Governo non sta in piedi e arreca solo un danno alla nostra democrazia, speriamo di convincere la maggioranza. È la democrazia parlamentare, questa, che attraverso gli istituti che il Regolamento prevede cerca anche di prendere tutto il tempo necessario per fare breccia. Questi sono gli altri 780 emendamenti.

Ciò detto, a fronte delle nostre rimostranze, il Presidente concede ventiquattr'ore, che è il termine che,

per prassi consolidata, si concede per presentare subemendamenti quando a un decreto-legge il Governo presenta, in sede di conversione, degli emendamenti. Abbiamo quindi ottenuto ben ventiquattr'ore per ripresentare gli emendamenti al nuovo testo come fosse un decreto-legge. Abbiamo ripresentato gli emendamenti e poi abbiamo chiesto di non iniziare subito la discussione e l'illustrazione degli emendamenti, ma di prenderci il tempo per organizzare i lavori.

È vero, il Presidente mi ha anticipato che intendeva iniziare la trattazione degli emendamenti relativi all'articolo 1, l'unico che non è stato toccato, perché riguarda l'abrogazione del potere del Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita.

A tal proposito, faccio un inciso: avete ripetuto in tutte le sedi che il Presidente della Repubblica non subisce nessuna limitazione e il primo articolo rimuove la facoltà del Capo dello Stato di nominare i senatori a vita.

Comunque, il Presidente mi ha anticipato questo intendimento e io gli ho risposto che non ero d'accordo, perché non era opportuno forzare, dato che qui stiamo parlando della Costituzione e che, a fronte di tutto questo processo che ho riassuntivamente provato a descrivere, non era conveniente iniziare la trattazione degli emendamenti alla sera, alle ore 20, dal momento che già dal mattino alle 8,30 eravamo in Commissione affari costituzionali per discutere di un altro provvedimento.

Allora perché iniziare l'illustrazione e quindi il percorso di una riforma costituzionale, che viene raccontata come la madre di tutte le riforme, alle ore 20 di sera, quando dalle 8,30 eravamo già in Commissione? Abbiamo detto no! (*Applausi*).

Cosa è successo? Che, a fronte della richiesta di fare una calendarizzazione dei lavori che ci consentisse di conoscere per tempo gli argomenti, ma soprattutto di conoscere per tempo quante ore dedicheremo a questa proposta, il Presidente ha perso le staffe. Si è determinata una situazione che io voglio sperare non si ripeta mai più.

Quest'oggi e questo confronto usiamolo affinché si faccia, tutti insieme, un'opera di riconduzione nei binari di un confronto civile e ragionevole di una discussione che non può essere più contratta e più mortificata di quanto avvenga quando noi convertiamo in legge i decreti-legge o di quanto è avvenuto (perché abbiamo memoria) con la discussione sull'autonomia differenziata. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto mi riallaccio all'intervento che abbiamo appena ascoltato del senatore Giorgis, che spiega anche perché, pur essendo la seduta iniziata da quaranta minuti, non siamo passati al punto all'ordine del giorno: ci ha detto chiaramente che l'approccio a quel provvedimento è ostruzionistico. Ha detto ci sono dieci emendamenti significativi e gli altri 780 servono - l'ha detto poco fa - per ripetere ad ogni intervento su ogni emendamento le loro ragioni, che hanno tutto il diritto di manifestare; ma il fatto di manifestarlo 780 volte forse è questione di misura, che è importante nelle umane cose.

Dunque sono 390 ore, come abbiamo visto recentemente: un intervento per ogni Gruppo, poi ci possono essere altri interventi e altre trovate creative. Vuol dire 390 ore di lavori in Commissione, cosa che non è compatibile, evidentemente, con i lavori d'Assemblea.

Ricordo che, pochi anni fa, da quella stessa parte arrivò una riforma costituzionale molto più ampia, che modificava decine di articoli della Costituzione, con sedute dalle ore 9 del mattino fino a mezzanotte inoltrata, in cui sono stati fatti fuori milioni di emendamenti, con decisioni innovative rispetto al Regolamento e alla prassi. Ci fu anche la trovata dell'emendamento Esposito, che, stravolgendo i lavori e ciò che è previsto dalla stessa Costituzione, ossia che si vota articolo per articolo, in un solo articolo riassumeva il contenuto dell'intera norma. Per cui di forzature ne abbiamo viste.

In questo caso non abbiamo una forzatura. Abbiamo avuto dei momenti evidentemente accesi in Commissione. Il presidente Balboni, che ha dato qui le sue spiegazioni dell'andamento dei lavori, ci ha spiegato come sono andate le cose. Inoltre, durante la seduta, ha chiesto anche scusa per i toni, ma la sostanza è questa: quando c'è disordine in Aula (nell'Aula dell'Assemblea plenaria, così come nelle singole Commissioni), il Presidente ha il diritto e soprattutto il dovere di mantenere l'ordine. Per cui,

se stava parlando la senatrice Musolino, aveva diritto a concludere l'intervento, così come aveva diritto il senatore Magni a parlare, ma a suo tempo.

Di conseguenza, non vedo questo fatto straordinario, se non come intento in Assemblea, in un momento in cui è in discussione un provvedimento su cui - abbiamo visto - c'è una opposizione più che legittima, di provare a prendere ulteriore tempo. Io credo che non possiamo, per ogni contrasto che c'è in Commissione (e sappiamo che c'è ne sono spesso in ogni legislatura, con ogni maggioranza, con qualsiasi Presidenza), portare tutto in Assemblea, come se fosse una sorta di processo del lunedì di ciò che è successo in Commissione. *(Applausi)*.

Io credo che in Assemblea dobbiamo portare avanti i lavori dell'Assemblea. Se ci sono questioni - e ci saranno - o altre istanze, se ne occuperà la Conferenza dei Capigruppo o altri organi che il Presidente del Senato riterrà di convocare, ma io chiederei di passare all'ordine del giorno, ribadendo la correttezza del presidente Balboni, che ha un'esperienza e un'equanimità che credo gli possano riconoscere tutti. *(Applausi)*.

Nei momenti di contrasto bisogna tenere presente che le reazioni sono anche proporzionate alle azioni. Di conseguenza non ci si può lamentare se il Presidente ha alzato i toni quando si è creato quello che viene definito dal Regolamento un tumulto in Aula, che era anche qualcosa più di un tumulto.

Credo dunque che dovremmo chiudere qui, altrimenti dobbiamo stabilire in calendario, attraverso una Conferenza dei Capigruppo, che oggi si discute di quello che è successo nella 1a Commissione. *(Applausi)*. Martedì magari parliamo di quello che è successo nella 4a Commissione, come è già stato fatto. Direi che tutto questo non è previsto dal Regolamento e dalle prassi. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ho dato la parola a un rappresentante per Gruppo, senatore Parrini. Quindi a che titolo chiede di intervenire?

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori e per fatto personale. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Per fatto personale è previsto, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, l'intervento a fine seduta. Le do la parola per tre minuti, per favore, perché poi affronteremo il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Ha facoltà di parlare.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, se i colleghi della maggioranza mi fanno parlare, non ne prenderò più di due e mezzo. Vorrei fosse chiaro che noi non abbiamo posto questioni personali. Noi abbiamo chiesto stamani, per il tramite... *(Commenti)*. No, senatore Gasparri, stia tranquillo, non abbiamo posto questioni personali, che poi sono state poste da altri.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore. Grazie.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, noi abbiamo posto una questione di rispetto delle regole di civile convivenza in Commissione affari costituzionali e abbiamo chiesto alla Presidenza del Senato di adoperarsi affinché si sia certi che la Presidenza della 1a Commissione del Senato sia la Presidenza di tutti i Gruppi parlamentari e non solamente di alcuni.

Abbiamo segnalato due episodi, che sono molto gravi, rispetto ai quali noi chiediamo alla Presidenza del Senato - mi rivolgo a lei, Presidente, e la ringrazio di avermi dato la parola - che ci sia la garanzia che non si ripetano mai più. Ieri in Commissione abbiamo visto infatti il Presidente della Commissione, che rappresenta tutti i Gruppi parlamentari, compiere la pratica della irrisione degli emendamenti di un Gruppo di minoranza. È una cosa che io non ho mai visto in undici anni di Parlamento. *(Applausi)*. Vi è poi un'altra cosa che non ho mai visto in undici anni di Parlamento, Presidente, che vorrei non si ripetesse mai più e non è un problema tra me e il presidente Balboni. Come hanno fatto decine di volte, decine di colleghi, durante lo svolgimento dei lavori della Commissione, avendo io un dubbio su un'interpretazione di un punto del Regolamento, mi sono avvicinato, a margine dei lavori, al consigliere parlamentare che in quel momento assisteva ai lavori per fargli una domanda. Non appena io ho fatto questo tutti i colleghi hanno visto che cosa è accaduto. Come se quel funzionario parlamentare fosse un dipendente del Presidente e non una persona al servizio dell'intera Commissione.

Noi chiediamo che questi macroscopici abusi della funzione di Presidenza di Commissione non avvengano. Soltanto questo chiediamo. Non ci sono questioni personali. *(Applausi)*.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, chiedo scusa perché sono arrivata da poco. Avendo un problema alla spalla, ho dovuto fare un po' di fisioterapia e questo mi ha trattenuto oltre l'orario. Sono stata avvisata però di quello che è successo prima che io entrassi in Aula e so che il presidente Balboni mi ha citato.

Allora, Presidente, premesso che per me la politica e l'esercizio della stessa è un'attività alta, talmente alta e qualificata, che ritengo che le polemiche e gli scontri - determinati anche dalla passione, per carità, perché ognuno di noi crede in quello che fa - dovrebbero essere contenuti nell'ambito in cui si svolgono, senza andare oltre le circostanze di luogo e di tempo. Siamo infatti tutte persone adulte e dobbiamo anche comprendere i momenti in cui gli eventi si svolgono, come si svolgono e perché si svolgono e che cosa ha dato origine a quello sfogo momentaneo.

Ciò premesso, confermo che nella concitazione del momento, il presidente Balboni, dopo aver ascoltato la nostra richiesta, come forze di opposizione, di non procedere alla discussione degli emendamenti, avendo bisogno di più tempo per poterli illustrare, ci ha dato la sua soluzione. Ci ha detto cioè semplicemente che avremmo programmato i lavori in seguito, cominciando nel frattempo la discussione, esercitando ovviamente il suo ruolo di Presidente. A quel punto il primo emendamento era quello di Italia Viva, a firma mia e del senatore Borghi, quindi toccava a me iniziare la discussione, ma gli animi erano talmente accesi che in sostanza i colleghi continuavano a parlare e quindi io non riuscivo a svolgere il mio intervento. Questo si è ripetuto per due volte. Da qui in poi il presidente Balboni ovviamente è intervenuto in maniera ancora più vigorosa per ristabilire la correttezza dello svolgimento dei lavori e anche un po' di tranquillità. In seguito - proprio per dare una cronaca dei fatti - ho chiesto al Presidente di avere una breve sospensione, funzionale più che altro a cercare di riportare un po' di tranquillità e di serenità negli animi di tutti i commissari presenti; la sospensione è stata immediatamente accordata dal Presidente, abbiamo sospeso cinque minuti e poi ho svolto il mio intervento.

Questi sono i fatti. Devo anche dire (non so se è già stato detto), con l'onestà intellettuale di chi prende parte alle vicende e le riferisce per come sono andate (questa è la mia cifra, vale sempre e la troverete sempre come costante nel mio modo di essere), che il presidente Balboni, nel prosieguo della seduta, ha comunque chiesto scusa per le intemperanze che aveva avuto, per aver alzato la voce e per aver oltrepassato certamente il limite consono a un Presidente di Commissione, ruolo che lui normalmente interpreta con assoluto equilibrio ed equidistanza. Per me, di fronte alle scuse, tra persone adulte la cosa si conclude e quindi non ho altro da aggiungere. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatrice Musolino, credo che questo chiarimento sia stato utile. Comunicherò al presidente La Russa che c'è la richiesta di alcuni Gruppi di approfondire il tema nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

[\(808\) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare \(Relazione orale\) \(ore 10,22\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, la relatrice è intervenuta in sede di replica ed è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 1 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.126, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.127, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.128, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, identico all'emendamento 2.129, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.130, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «numero 2».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.131.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.132.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo per motivare il nostro voto favorevole all'emendamento 2.132, a mia prima firma, che riguarda in realtà un tema abbastanza rilevante.

Con l'articolo 2 del disegno di legge Nordio si interviene sul codice di procedura penale con alcune previsioni che, in sé, introducono principi con i quali noi non siamo in contrasto. Riteniamo, cioè, che si tratti di principi anche condivisibili. Tuttavia, pensiamo che su tali principi si sarebbe dovuto intervenire un po' meglio. Ci sarebbe piaciuto che su questi nuovi principi vi fosse stata maggiore disponibilità all'ascolto da parte della maggioranza, anche rispetto alle nostre posizioni. Questo ascolto non c'è stato e, se posso permettermi, mi rammarico molto che, durante la discussione in Commissione, poi durante la discussione generale in Aula e anche adesso durante il voto degli emendamenti, il ministro Nordio non abbia mai sentito la necessità di essere presente, in Aula o in Commissione, quantomeno per ascoltare, se davvero ritiene che questo provvedimento di legge che porta il suo nome sia importante, sia rilevante. Forse, ritiene anche lui che si tratti di un provvedimento che non porterà di fatto alcun beneficio e che non avrà alcun impatto sulla nostra giustizia. In tal caso si capirebbe perché preferisce non metterci troppo la faccia.

Detto questo, sull'emendamento in particolare, che riguarda l'interrogatorio di garanzia, noi siamo in linea di principio favorevoli a un interrogatorio di garanzia che preceda l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. È un principio corretto, che però deve essere declinato nel modo giusto. Bisogna evitare, cioè, che l'interrogatorio di garanzia diventi un grimaldello attraverso il quale la misura risulti impossibile perché previene la possibilità di una sua applicazione.

Noi abbiamo proposto una serie di emendamenti, anche sulla scorta delle indicazioni che ci sono venute da autorevoli figure, come il procuratore nazionale antimafia, il dottor Melillo, che suggeriva di escludere dall'applicazione di questa norma almeno alcune fattispecie di reato, sulle quali interverrà in particolare la collega Rando. Non vi è stata, però, alcuna apertura neanche a queste modifiche. Rimane, quindi, una norma che introduce un principio corretto, che tuttavia noi riteniamo potesse essere declinato meglio. Questo anche perché l'impatto che avrà questa misura sul piano concreto sarà molto limitato, perché, come è possibile leggere nel provvedimento, si tratta di una misura che non si applicherà quando la misura cautelare della custodia in carcere debba essere applicata in ragione del pericolo di fuga o del rischio di inquinamento delle prove, cioè per i due motivi che, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono utilizzati per chiedere la custodia cautelare. Verrà utilizzata solo per l'ipotesi di rischio di reiterazione dei reati, quindi solo in casi residuali.

Quindi, il nostro voto favorevole a questo emendamento soppressivo dipende soprattutto dal modo in cui è stato realizzato questo intervento, non tanto dal principio in sé.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i volontari dell'Erasmus Student Network Italia, che

stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 10,29)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.132, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.133, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, il mio intervento è volto ad invitare la senatrice Gelmini a ritirare l'emendamento 2.134, perché prevede la possibilità di parlare di interrogatorio preventivo anche per i delitti che concernono il codice rosso.

Allora, noi in quest'Aula e nelle Commissioni di pertinenza abbiamo lavorato tantissimo al codice rosso, siamo arrivati a un assetto normativo di tutto rispetto e abbiamo fondato il nostro lavoro sull'intento di accelerare la tutela delle donne e di svolgere un'attività preventiva della violenza sulle donne. Ora, ammettere un interrogatorio preventivo è contro tutta la *ratio* che è alla base del codice rosso. Molte volte vedo fare interventi a gamba tesa, che non sono attinenti alla materia trattata o comunque dovrebbero essere affrontati quando viene esaminato in maniera approfondita un determinato argomento. Ieri, infatti, ho apprezzato moltissimo l'intervento della relatrice che ha espresso parere contrario su un emendamento dell'opposizione e ha invitato al ritiro, perché relativo ai *trojan*, dicendo che l'argomento sarebbe stato affrontato nella giusta sede e che non era il caso di affrontarlo durante la trattazione di altri argomenti. Mi trova perfettamente d'accordo su questo. Questa è la linea che dovremmo assolutamente seguire - apro e chiudo parentesi - anche quando parliamo della riforma dell'intercettazione tra indagato e difensore. Anche queste norme sono oggetto di un altro disegno di legge, sul quale abbiamo presentato un'attività emendativa, ma ne stiamo parlando ora all'interno della riforma Nordio e non mi sembra il caso. Oltretutto, un mio emendamento che era relativo alla riforma del traffico delle influenze è stato dichiarato inammissibile.

Tutto questo per dire che, quando si affronta un disegno di legge, dobbiamo attenerci all'argomento trattato e non entrare a gamba tesa in altri ambiti, dove bisogna entrare in maniera delicata, e non affrontare o dare suggerimenti che sono contro la *ratio* del lavoro finora svolto in quest'Aula.

(Applausi).

GELMINI (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (Misto-Az-RE). Signora Presidente, vorrei solo ricordare alla senatrice Lopreiato che l'emendamento 2.134 non ha nulla a che vedere con il codice rosso, ma semplicemente prevede di restringere ai reati di criminalità organizzata, per i quali può non essere disposto l'interrogatorio preventivo con riferimento alla custodia cautelare richiesta per il pericolo di reiterazione del reato. Quindi, non ha nulla a che vedere col codice rosso, ma riguarda un'altra tipologia di reato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.134, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.135, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

[SCARPINATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, questo disegno di legge prevede una riforma dell'articolo 291 del codice di procedura penale, che introduce un trattamento privilegiato nella procedura di applicazione delle ordinanze di custodia cautelare per i reati tipici dei colletti bianchi. Attualmente, le ordinanze di custodia cautelare possono essere emesse ed eseguite immediatamente, anche nei casi nei quali sussiste il concreto e attuale pericolo che l'indagato, se viene lasciato in libertà, commetta altri delitti della stessa specie di quello per cui si procede. La riforma in esame prevede che la normativa vigente resti in vigore per i reati commessi con violenza, per reati in ambito di criminalità organizzata, per reati in codice rosso contro le fasce deboli, per reati con uso di armi, per reato di maltrattamento in famiglia, per reato di contrabbando di tabacchi esteri, per reati di associazione a delinquere semplici.

Tenuto conto che, guardando la casistica nazionale, si tratta della quasi generalità dei casi per i quali vengono attualmente emesse le ordinanze di custodia cautelare, la domanda è: ma allora qual è la novità introdotta con il disegno di legge in esame? La novità è che, mediante una chirurgica modifica dell'articolo 291, è stato creato un trattamento differenziato privilegiato, riservato a una ristretta categoria di indagati, cioè gli indagati per i delitti commessi senza violenza, ossia tipicamente quelli propri dei colletti bianchi: gli atti di corruzione, di riciclaggio, illeciti finanziari, reati di bancarotta ed altri. Per questa categoria di reati, grazie a questa riforma, l'ordinanza di custodia cautelare non potrà più essere eseguita subito se sussiste il rischio di reiterazione di reati della stessa specie; dovrà essere sospesa e notificata all'indagato almeno cinque giorni prima della sua esecuzione, con il contemporaneo deposito in cancelleria di tutti gli atti di indagine. Solo dopo questo adempimento, il giudice potrà procedere all'interrogatorio dell'indagato, sempre in stato di libertà. Ma se l'indagato deve essere avvisato in anticipo che è stata richiesta una misura cautelare nei suoi confronti e per di più deve essere effettuata la *discovery* anticipata di tutti gli atti di indagine compiuta, è evidente che si crea con ciò stesso il pericolo - magari prima inesistente - che l'indagato si dia alla fuga o che egli o i suoi complici ancora non individuati e per i quali le indagini sono in corso facciano sparire il bottino o documenti essenziali, oppure intimidiscano e corrompano i testimoni.

Per questa ragione abbiamo proposto un emendamento che preveda che l'attuale regime sia previsto anche per i reati più gravi di corruzione e che quindi l'ordinanza sia eseguita e che dopo si proceda all'interrogatorio. Non capiamo perché si debba mantenere questo regime per reati di contrabbando di sigarette, perché si debba mantenere per associazione a delinquere e non si debba mantenere per corruzione per milioni di euro. Se così è, questa è l'ulteriore declinazione del fatto che, dietro tecnicismi incomprensibili per l'uomo comune, si nasconde una concezione classista del diritto penale.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.135, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.136, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.136, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.137, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.138.

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANDO (PD-IDP). Signora Presidente, ci saremmo aspettati che l'emendamento 2.138 fosse già inserito nel decreto-legge in esame. Si tratta di una proposta emendativa di grande portata per un messaggio preciso alla lotta alla criminalità organizzata. Che cosa prevede questo emendamento dicendolo in maniera chiara? L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si procede per delitti gravi. Stiamo parlando di riciclaggio, di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, di reati commessi con metodo mafioso o con agevolazione dell'attività delle organizzazioni mafiose. Sono reati gravi e ci saremmo aspettati da questo Governo che proprio nel disegno di legge in esame questa previsione fosse chiara.

Signora Presidente, colleghi, spesso sentiamo interventi del Governo in cui ci dicono di essere d'accordo con interventi per favorire la lotta alle mafie o a tutte le condotte che consentono di dare forza alle organizzazioni criminali; si ripete sempre la litania dell'ergastolo ostativo. Certo, abbiamo fatto bene a votare l'ergastolo ostativo, si tratta già di detenuti, di persone che hanno commesso reati gravi e che quindi sono stati condannati. Non dimentichiamo, però, che era già stato votato dall'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura, poi è intervenuta la crisi di Governo e quindi non è stato approvato. Si tratta di una legge che doveva essere approvata, ma perché c'era un vuoto legislativo: stavamo parlando di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e di una sentenza della Corte costituzionale. Allora questo Parlamento abbia di nuovo l'orgoglio di intraprendere una lotta forte e chiara nei confronti delle organizzazioni malavitose che distruggono e danneggiano la nostra democrazia, la qualità della nostra democrazia.

Vorrei ricordare in questa sede che abbiamo un'ottima legge contro le criminalità organizzate, la legge Rognoni-La Torre (*Applausi*), che porta un nome forte e questo Parlamento dovrebbe essere orgoglioso di dire che erano due parlamentari. Chiaramente non possiamo dimenticare che è una legge scritta col sangue: il 30 aprile 1982 veniva ucciso Pio La Torre, il 3 settembre venne ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 13 settembre il Parlamento vota una legge. Poi è chiaro che ci sono stati miglioramenti rispetto alla legge originale, abbiamo il testo unico antimafia, però oggi dobbiamo dare un messaggio forte. Dobbiamo rafforzare la lotta contro la criminalità, che non è quella che siamo più portati a riconoscere: è una criminalità economica, dei colletti bianchi, che si rafforza ancora di più e che danneggia la nostra democrazia.

Tramite lei, signora Presidente, inviterei a un ripensamento rispetto a questo emendamento e a dare una voce chiara nei confronti della criminalità organizzata. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei solo precisare che in realtà tutto questo è già contenuto nel provvedimento. Questo emendamento era semplicemente ultroneo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.138, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.139, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.140, presentato dal senatore Scarpinato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.141, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.142, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.143.

[ROSSOMANDO](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, l'emendamento 2.143 fa riferimento alla questione del collegio sulle misure cautelari. Vorrei ricordare non soltanto ai colleghi, ma magari a chi segue anche il dibattito, cioè ai cittadini, che stiamo parlando di un intervento che potrà eventualmente realizzarsi già per disposizione contenuta in questo provvedimento soltanto tra oltre due anni, perché potrà realizzarsi soltanto se e quando entreranno nelle piante organiche ben 250 magistrati in più. L'entrata in vigore è prevista dopo due anni dall'approvazione di questa riforma. Ovviamente, come sa chi frequenta le aule giudiziarie, l'entrata in vigore di un collegio, con ben tre giudici impegnati su questo punto della custodia cautelare, creerà tra l'altro una serie di incompatibilità, questo nell'ottica, ovviamente, della tutela della genuinità del processo. Sarà, quindi, necessario un impiego di magistrati assolutamente straordinario, magistrati la cui carenza è tale che siamo al collasso del sistema. Nella mia Regione, per esempio, il tribunale di Ivrea lancia segnali di grande allarme e disperazione, perché deve affrontare inchieste molto importanti, da ultima quella sul tragico infortunio sul lavoro verificatosi alla stazione di Brandizzo, e non dispone del numero necessario di giudici e di personale amministrativo per poter reggere questo carico. Addirittura - credo anche un po' provocatoriamente - all'inaugurazione dell'anno giudiziario qualcuno ha proposto di tornare indietro rispetto alle circoscrizioni giudiziarie, togliendo loro parte delle competenze, che è obiettivamente peggio che uscire con le mani alzate.

Il fatto è che noi non siamo a un convegno in cui possiamo discutere in astratto se sia meglio avere un solo magistrato che giudica sulla libertà delle persone o averne tre, ma siamo in un sistema che è al collasso e, come poi diremo più ampiamente, si sta vendendo agli italiani qualcosa che non c'è, perché stiamo dicendo che una disposizione che potrebbe essere di maggiore garanzia entrerà forse, eventualmente, in vigore fra almeno due anni e sicuramente non prima, che mancano almeno 250 magistrati, quando in realtà ne mancano ancora di più.

Mi viene da chiedere, a questo punto, un po' retoricamente, dove sia questa grande, eccezionale riforma. Mi pare che sia scritta sulla sabbia, perché stiamo parlando di qualcosa che non c'è e che probabilmente non ci sarà mai, perché sarà difficilmente realizzabile. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.143, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.144, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.145, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.146, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «*lettere 1*)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.147.

L'emendamento 2.148 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.149, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.150, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.151, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.152, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.153.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, intervengo per motivare il nostro voto contrario sull'emendamento 2.153. Si tratta di un emendamento che interviene su un tema molto delicato, quello della prescrizione, su cui - come sappiamo - si è già intervenuti ripetutamente con interventi legislativi negli anni scorsi. Sappiamo che è in discussione alla Camera una ulteriore proposta di modifica della prescrizione, che punta a ripristinare il vecchio regime della prescrizione sostanziale.

Noi riteniamo che sia quella proposta, sia questa, che mirano entrambe a superare l'assetto definito e delineato dalla riforma Cartabia, rappresentino un approccio non del tutto condivisibile, per quanto sul piano dei principi giuridici abbiano una propria coerenza. Questo per il fatto, semplice ma ineludibile, che la riforma Cartabia ha introdotto un principio per noi molto interessante, molto innovativo, e cioè quello della prescrizione processuale, ossia che, se i processi in appello non vengono celebrati entro un certo termine, si debbono concludere e perdono di efficacia. Quel principio è stato molto innovativo per il nostro sistema giudiziario; talmente innovativo da aver prodotto, in solo un anno e mezzo da quando è stato approvato, effetti direi clamorosi sulla durata dei processi di appello in Italia, che sono il vero tallone d'Achille del nostro sistema processuale penale. Sappiamo infatti che la durata dei processi penali in Italia è molto, molto superiore a quella media dei processi nel resto d'Europa, soprattutto per la durata eccessiva dei processi d'appello.

Per effetto dell'introduzione della prescrizione processuale, cioè della riforma Cartabia, che sia questa proposta emendativa del senatore Scarpinato, sia quella che è in corso di discussione alla Camera vogliono superare, i tempi dei processi in appello, soprattutto nei distretti di corte d'appello dove duravano in maniera inaccettabile, in un anno e mezzo si sono dimezzati.

Abbiamo le statistiche del Ministero della giustizia. Per esempio, nel distretto della corte d'appello di Napoli nel giro di un anno e mezzo, la durata dei processi è passata da oltre duemila giorni a meno di mille giorni. Questo perché quel principio introduce una forma di responsabilizzazione dei dirigenti degli uffici giudiziari, che evidentemente li induce a una maggiore organizzazione dell'ufficio giudiziario, in grado di garantire una tempistica più adeguata e più coerente con le necessità della giustizia.

Per noi tornare indietro da quell'assetto senza prima averne verificato e misurato in concreto gli effetti, che già oggi appaiono molto confortanti, è un errore, tanto più in un momento in cui la durata dei processi è il criterio principale su cui l'Europa misura l'efficienza e la capacità di riforme del nostro Paese in vista dell'erogazione dei fondi del PNRR.

Pertanto, tutte le ipotesi come quella in esame, che puntano a superare quella riforma, secondo noi in questo momento sono sbagliate. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, comprendo le motivazioni che sono state svolte dal senatore Bazoli. Tuttavia, vorrei ricordare che, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, il presidente della corte d'appello ha detto che sono pendenti dinanzi alla corte d'appello 50.000 procedimenti. Ci sono decine e migliaia di procedimenti pendenti presso la corte d'Appello di Napoli, che non potranno essere definiti nei tempi previsti dalla Cartabia. E allora avremo una falciatura di questi procedimenti perché, non adeguando il numero dei magistrati al numero dei processi, saranno destinati alla improcedibilità. Ecco perché noi abbiamo insistito per questo emendamento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.153, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.154, presentato dal senatore Scarpinato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 2.156 e 2.155 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.157, identico agli emendamenti 2.158 e 2.159.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 2.157 riguarda un'altra parte - a nostro avviso - molto significativa, del disegno di legge al nostro esame, che è rimasta un po' sottotraccia in ragione del fatto che abbiamo discusso in questa Aula e fuori soprattutto del tema dell'abuso d'ufficio. Il tema su cui vorrei soffermarmi invece è molto rilevante, delicato e importante. Esso riguarda la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dei pubblici ministeri.

È un tema molto importante perché attiene al principio della possibilità per la pubblica accusa di contestare una decisione del tribunale che riconosce l'innocenza di una persona al termine del processo di primo grado. Si tratta di un principio sul quale è giusto discutere perché, mentre i principi di diritto anche sovranazionali riconoscono come un principio ineludibile fondamentale il riconoscimento dell'imputato che sia stato condannato ad avere una seconda *chance*, quindi a un diritto all'appello dell'imputato condannato (principio di garanzia e di civiltà giuridica), non altrettanto può dirsi per un diritto della pubblica accusa ad impugnare una sentenza di assoluzione perché questo non è coperto dallo stesso principio. Ovviamente quando uno Stato, che ha avuto la possibilità di indagare con i poteri sovrachianti che sappiamo essere appannaggio della pubblica accusa durante le indagini preliminari nei confronti di ciascun singolo cittadino, non sia stato poi in grado di dimostrare la colpevolezza della persona dopo il processo di primo grado, si può ritenere - come accade in molti Paesi - che non sia giusto che il pubblico ministero possa ulteriormente tentare di dimostrare la colpevolezza della persona indagata, pur dopo esattamente che un tribunale abbia già detto che quella colpevolezza non c'è. Si propone quindi di introdurre questo principio. Il punto però è che già in passato si è tentata questa strada. Questa strada venne appunto tentata con la famosa legge Pecorella, con la quale si pensò di introdurre questo principio; ma quella norma, introdotta con la legge Pecorella, venne dichiarata incostituzionale dalla Corte, sulla base di alcune considerazioni che noi riteniamo, almeno in parte, non superate da questa nuova proposta. Questa nuova proposta, rispetto alla legge Pecorella, introduce una distinzione, secondo cui l'inappellabilità varrebbe solo per alcune categorie di reati meno gravi e non per quelli più gravi.

C'era una proposta che affrontava il tema in maniera secondo me più intelligente - posso dirla così? - più ragionevole e più equilibrata di quanto sia stato fatto in questo disegno di legge. Era la proposta della Commissione Lattanzi, sulla quale abbiamo provato a innescare una discussione in

Commissione, purtroppo senza successo per la rigidità che c'è stata sempre su questo provvedimento da parte della maggioranza. Quella proposta introduceva il principio dell'inappellabilità del pubblico ministero, ma lo faceva dentro una cornice di riforma dell'impugnazione e dell'appello, che la rendeva - secondo noi - molto più equilibrata e soprattutto non soggetta ai rischi di incostituzionalità che questa norma invece si porterà dietro. Secondo noi quella era la strada da intraprendere. Non farlo secondo noi è un errore ed è forse anche un'occasione persa. Tanto più che stiamo parlando - voglio dirlo, per evitare che si pensi a chissà quali effetti - di un impatto minimo. Ricordo che le impugnazioni dei pubblici ministeri avverso le sentenze di proscioglimento sono l'1,4 per cento del totale delle impugnazioni. Quindi, l'effetto deflattivo che avrà questa riforma è poco più di zero, tanto per essere chiari. Stiamo parlando di una cosa che ha un effetto molto limitato e che si presta ancora a obiezioni di costituzionalità. Si poteva fare molto meglio. *(Applausi)*.

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, questa riforma, che vuole vietare l'appellabilità del pubblico ministero per le sentenze di proscioglimento, è irragionevole da tutti i punti di vista. Intanto, è contraria a ogni elementare senso comune. È in contrasto con qualsiasi senso comune ritenere che il giudice di primo grado possa commettere degli errori quando condanna l'imputato e non sbagli mai quando invece assolve l'imputato. *(Applausi)*.

Il senatore Zanettin, relatore di maggioranza, per ridimensionare la portata di questa riforma, ha detto che tutto sommato riguarda soltanto reati minori, come quelli previsti dall'articolo 550 del codice procedura penale con citazione diretta. Mi meraviglia questa affermazione del senatore Zanettin. Il senatore Zanettin sa benissimo che non è vero. L'articolo 550 prevede reati che sono puniti sino a dieci anni di galera: il furto pluriaggravato è punito fino a dieci anni; le lesioni personali gravi o gravissime per incidente stradale sono punite sino a sette anni; la ricettazione è punita sino a otto anni. Come si fa a dire che sono reati minori?

Questo determina una gravissima lesione del diritto delle vittime. Abolito il potere del pubblico ministero di appellare e siccome alle vittime non è dato il diritto di appellare, si realizza una grave ingiustizia. Mi meraviglio di Fratelli d'Italia, che - da una parte - propone di introdurre una riforma della Costituzione per garantire i diritti alle vittime e - dall'altra - calpesta, con questa riforma, i diritti delle vittime.

Il senatore Zanettin, consapevole che questa tipologia di riforma è stata già bocciata dalla Corte costituzionale nel 2007, per contrasto con l'articolo 111, invece di contro argomentare giuridicamente rispetto alle motivazioni di quella sentenza, ha usato la facile scorciatoia della delegittimazione della Corte costituzionale, affermando che quella sentenza era motivata dal furore ideologico anti-berlusconiano e replicando l'accusa di Berlusconi alla Corte costituzionale di essere un covo di comunisti. Questo è il senso delle istituzioni che ha questa maggioranza. *(Applausi)*.

La Corte dichiarò l'incostituzionalità argomentando il contrasto con l'articolo 111, perché affermò che la simmetria tra i poteri del pubblico ministero e quelli dell'imputato, vietando l'appello, si giustifica solo se vi siano ragioni di economia processuale e se c'è un interesse generale.

Così si limita il potere di appello del pubblico ministero in certi casi di giudizio abbreviato, come contropartita al fatto che l'imputato, col giudizio abbreviato, rinuncia al contraddittorio del dibattimento. Così si vieta il potere di appello del pubblico ministero per le condanne e per tutti i reati previsti con l'ammenda, perché così si deflaziona il carico dei processi penali. Ma qual è la contropartita per lo Stato, che riequilibra le posizioni tra le parti con un divieto d'appello per reati fino a dieci anni? Quindi, questa norma è assolutamente irragionevole. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, io intervengo in dichiarazione di voto su questo emendamento, ma anche su quello successivo, a mia prima firma, con il quale noi proponiamo, per tutti i reati, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado. *(Applausi)*.

La ragione per la quale noi voteremo a favore di questo emendamento, e quindi contro l'emendamento

Scarpinato, è basata su un principio che viene spiegato alla prima lezione di diritto penale alla facoltà di giurisprudenza, che si chiama *favor rei; in dubio pro reo*, antico brocardo che utilizziamo normalmente anche nella vita quotidiana. Se un tribunale della Repubblica italiana ha prosciolto una persona in primo grado, nonostante - come ha detto bene il collega Bazoli - l'estrema preponderanza di mezzi che l'accusa ha sulla difesa, chi potrà mai dire che la condanna in appello sia stata decisa oltre ogni ragionevole dubbio?

Se non è un dubbio sulla colpevolezza una sentenza di proscioglimento in primo grado, vi chiedo - care colleghe e cari colleghi - che cosa è più dubbio di quello? Se una corte della Repubblica, in nome del popolo italiano ti ha mandato assolto, vuol dire che il dubbio sulla tua colpevolezza permarrà sempre. Noi abbiamo avuto in questo paese persone, come Adriano Sofri, che è stato condannato, per un reato molto grave, dopo aver visto sentenze suicide, sentenze scritte dal relatore in modo contraddittorio al dispositivo, per fare in modo che la sentenza fosse cancellata.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente, e, per suo tramite, al senatore Scarpinato. La logica del senatore Scarpinato è che i giudici possono sbagliare in un senso e nell'altro. Vero, senatore Scarpinato, ma il prezzo dell'errore del giudice di primo grado non lo deve mica pagare l'imputato. (*Applausi*).

Io chiedo al senatore Scarpinato che sanzione c'è? In quale sanzione incorre il magistrato di primo grado che ha preso una decisione di assoluzione sbagliata? (*Applausi*). Se vogliamo tutelare le vittime del reato, non lo si fa caricando il peso dell'inefficienza della giustizia sul povero cittadino che, assolto in primo grado, non è libero di tornare alla sua vita civile, perché deve affrontare un secondo grado. (*Applausi*). E questo perché, come dice il collega Scarpinato, i giudici sbagliano in un senso o in un altro. Allora, se il giudice sbaglia, che ci sia una sanzione per il giudice che sbaglia in modo marchiano.

In Commissione si è fatto un caso concreto. Io voglio rivolgermi alla collega Cucchi, che ha condotto una battaglia civile non solo per se stessa, ma per tutto il popolo italiano, nel difendere la sua causa. Quello che dico è che la sentenza di primo grado, che ci indignò, vide i magistrati che la emisero uscire completamente indenni da quell'indignazione di tutta l'opinione pubblica.

Allora davvero vi dico: non ci fermiamo davanti alla giurisprudenza della Corte costituzionale, perché - io la rispetto ovviamente - penso che, come tutte le Corti, abbia giurisprudenza che evolve, che cambia e che può, davanti a nuovi ritorni del legislatore, modificarsi. Lo abbiamo visto già più di una volta: le sentenze delle Corti supreme non sono scritte nel marmo e non cambiano più.

Allora vi sfido, cari colleghi e cari colleghi, a trovare una fallacia logica in quello che dico. Ribadisco: penso che, se un cittadino è dichiarato innocente da un tribunale della Repubblica, debba poter tornare alla sua vita e non sottostare a una spada di Damocle che gli viene posta per l'errore del magistrato. È inaccettabile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.157, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.158, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e 2.159, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.160, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.161, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.162.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, noi sappiamo bene che l'intento del legislatore è trovare quelli

che sono *escamotage* per snellire i carichi giudiziari. Lo fa anche in sede civile, anche se purtroppo noi della giustizia civile ne parliamo poco in Commissione - parlo, ad esempio, della mediazione, oppure della negoziazione assistita - ma si fa specialmente in ambito penale. Uno di questi istituti è proprio quello del concordato sui motivi di appello, che è un'intesa tra le parti sui motivi di appello a cui rinunciare.

Orbene, noi con l'emendamento 2.162 ripristiniamo l'esclusione del concordato preventivo di appello su determinati reati, proprio per la gravità degli stessi; in particolar modo parliamo dei delitti di mafia e terrorismo e dei reati sessuali, dove - a nostro dire - è assolutamente impensabile poter applicare l'istituto del concordato preventivo in appello. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.162, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.13, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.20, presentato dal senatore Scarpinato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo per motivare il voto contrario sull'emendamento 3.100. Se ho ben capito - lo dico con pacatezza - si tratta del monitoraggio dei dati conseguente alla riforma Cartabia, con particolare riferimento alla questione della prescrizione. Coerentemente alla proposta emendativa trattata precedentemente dai colleghi, c'è l'emendamento 3.100.

Noi pensiamo che il monitoraggio previsto dalla riforma Cartabia, alla quale abbiamo tutti contribuito, fosse proprio la misura di quell'approccio che dovremmo tutti avere a tutte le leggi che approviamo, ma soprattutto quando introduciamo delle innovazioni sul sistema giustizia. Occorre cioè innanzitutto monitorare, raccogliere i dati e intervenire laddove e se necessario. Anche per questo non si è capito l'accanimento demolitorio da parte di chi ha contribuito a scrivere questa riforma - parlo dei partiti che fanno parte della maggioranza, che hanno tutti contribuito, eccetto il partito di Fratelli d'Italia - senza neanche aspettare e voler vedere cosa funzionava, cosa eventualmente non funzionava, dando almeno il tempo di funzionare. Si arriva in tal modo a provocare la paralisi, perché sappiamo che tra poco arriverà l'ennesima modifica in tema di prescrizione, che creerà di nuovo dei problemi; c'è sempre da intervenire su quello che è stato già fatto. Quando poi presenteremo altri emendamenti, faremo anche un elenco dettagliato descrivendo dove si era quando c'erano i problemi. Quando c'erano i problemi, il Partito Democratico non solo c'era, ma ha fatto anche proposte accoglibili, che sono state accolte e hanno avuto un loro effetto.

Visto che si è parlato molto di custodia cautelare, vorrei ricordare che nel 2015 il Partito Democratico

ha proposto e ha fatto approvare una modifica per avere maggiori garanzie sul pericolo di reiterazione del reato proprio sulla custodia cautelare, intervenendo non per escluderla e fare un liberi tutti indiscriminatamente, ma sull'aspetto cruciale della motivazione, che può ovviamente essere migliorato. Ricordo a me stessa e all'Assemblea che il partito della Lega votò convintamente contro, paventando che ci sarebbero stati eserciti di delinquenti in giro per le strade e che avremmo messo tutti fuori: questo a proposito di chi si proclama garantista nella fase delle indagini preliminari e molto giustizialista nella fase dell'esecuzione.

Tornando al punto in questione, pensiamo che il monitoraggio sia utile poiché ha fornito dei dati importanti. Ed è questo il motivo per cui abbiamo un voto contrario per una questione di impostazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.101 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, l'emendamento 4.0.100 vuole introdurre la possibilità per i magistrati di rimanere in servizio fino ai settantadue anni, quando l'odierna età di pensionamento è di settant'anni. Il suo obiettivo è sopperire alla carenza di magistrati e agevolare lo smaltimento dei processi. Per questo la proposta ha un'efficacia limitata al 31 dicembre 2026, ovvero alla previsione dello svolgimento di quei concorsi volti a sopperire alla carenza di personale. Allo stesso tempo prevede che i magistrati che vogliono rimanere in servizio possano essere collocati d'ufficio nei settori più critici con riferimento alle pendenze, alla scoperta degli organici e sempre e comunque all'interno del medesimo circondario.

Nel contempo viene mantenuta a settant'anni la decadenza dagli incarichi direttivi, al fine di consentire gli avvicendamenti già previsti e fisiologici nel governo interno della magistratura.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100.

Rispetto all'emendamento 4.0.100, appena illustrato dalla senatrice Unterberger, vorrei fare presente che il tema è stato oggetto di una serie di approfondimenti, ma c'è il parere contrario da parte della 5a Commissione. Quindi su questo testo il parere contrario è legato proprio al tema economico.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 4.0.100, che pone un problema, per invitare innanzitutto il Governo, e naturalmente il Parlamento, a una riflessione.

Già in passato c'erano state ipotesi di mantenimento in servizio di magistrati; tutte ipotesi che poi non hanno trovato compimento - secondo me giustamente - per vari motivi che adesso non è il caso di indagare. Tuttavia, questo emendamento pone un tema: il Governo che, con la sua maggioranza, sta approvando questo provvedimento prevede che l'entrata in vigore del giudizio collegiale per convalidare una misura cautelare sarà tra due anni, in attesa di nuovi ingressi di magistrati. Ieri il nostro capogruppo in Commissione giustizia Bazoli diceva che non lo applicherete mai, perché è evidente che c'è un cronico ritardo sia nell'arretrato, nello smaltimento del pregresso (nonostante i risultati che già le riforme Cartabia hanno prodotto), sia nella lentezza delle procedure per l'assunzione di nuovi magistrati.

Allora, vice ministro Sisto riferisca - prima o poi arriverà il ministro Nordio ad ascoltare anche i consigli e i pareri dell'opposizione in quest'Aula *(Applausi)* - che è opportuno che vi sbrighiate a trovare modi corretti e sostenibili costituzionalmente per accelerare l'ingresso di magistrati in servizio,

così da poter svolgere i loro compiti per una durata ragionevole dei processi, oppure si prendano in considerazione altre forme.

È evidente che neanche noi voteremo questo emendamento. Tuttavia, anche per interlocuzioni che abbiamo avuto con le associazioni che rappresentano le varie aree della magistratura, ci potrebbero essere delle forme, come ad esempio - lo dico in maniera molto semplice - il mantenimento in servizio di magistrati specialmente in alcune aree e in alcuni uffici giudiziari dove la mancanza è più cronica. Se avvenisse senza il mantenimento di incarichi direttivi da parte degli stessi magistrati, ma magari al servizio dei momenti collegiali di giudizio o di altre attività degli uffici giudiziari, potrebbe essere una sorta di "servizio civile" che la magistratura e i magistrati svolgono per un Paese che è in affanno anche da questo punto di vista.

Il mio intervento era solo per dire che l'emendamento, che non voteremo, pone un problema e il Governo deve aiutare a risolverlo o con l'accelerazione dell'entrata in servizio di nuovi magistrati, quelli che servono, oppure prendendo in considerazione, a certe condizioni, ipotesi diverse.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, per la difficoltà di inserirmi in questo luogo, non sono riuscito a votare, nonostante la sua cortesia, l'articolo 2.

Detto questo, rilevo ancora che disturbo, in questo luogo troppo stretto, sia non potendo far passare agevolmente i colleghi e le colleghe senatrici, ma anche perché creo uno stato d'ansia nel presidente Balboni che mi vede entrare di corsa con lo *scooter*, magari temendo che possa travolgerlo.

Come ho chiesto più volte a lei, signor Presidente - e la ringrazio dell'attenzione - e anche al presidente La Russa, vorrei sapere se fosse possibile spostare appena lo scranno per agevolare il corridoio oppure trovare un luogo diverso, senza barriere. Lo dico perché poi alla fine il disagio incide sulla mia autostima e io tengo molto a me stesso. La ringrazio ancora e mi scuso con le colleghe e con i colleghi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Guidi, le dico che averla in quest'Aula per noi è una ricchezza e un dono. Quindi, faremo di tutto per far sì che lei sia sempre più a suo agio. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 4.0.100 partendo da un dato di realtà. Sappiamo che mancano circa 1.500 magistrati. Abbiamo sentito, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, l'esposizione di situazioni incredibili. Alla procura di Ivrea hanno l'80 per cento dell'organico in meno e hanno intercettato delle conversazioni di criminali che proponevano di andare lì a commettere reati perché tanto non sarebbero mai arrivati a processarli. È un dato processuale.

Sappiamo che con i concorsi i nuovi magistrati prenderanno servizio tra due o tre anni, ma nel frattempo, per il naturale *turnover* a seguito dei pensionamenti, si verificheranno dei vuoti di centinaia di altri magistrati.

Come dobbiamo fare, allora, per far funzionare questa giustizia? Ci sono delle proposte che sono assolutamente incostituzionali, come quella di assumere i giudici onorari con concorsi semplificati, dequalificando il livello di preparazione della magistratura. Diventa invece razionale che, se abbiamo dei magistrati che hanno una grandissima esperienza di carriera, possano restare volontariamente in servizio fino a settantadue o settantatré anni per evitare nel frattempo che i criminali vadano a Ivrea o in altri posti perché mancano i magistrati e non si possono celebrare i processi. Questa è veramente una sorta di inefficienza programmata. Non ci sono soluzioni.

Quella che si propone con questo emendamento è una soluzione semplice. Ci sono magistrati che hanno il piacere di restare in servizio fino a quell'età; ma, se vogliono, se ne possono andare in pensione prima, nessuno li costringe. In questo modo, teniamo in piedi la baracca, cercando di non far crollare il sistema. Non si può dire che la giustizia non funziona per un destino cinico e baro: non funziona perché questa maggioranza non sa prendere le decisioni che qualsiasi padre di famiglia prenderebbe. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre quello soppressivo 4.100, presentato dal senatore Scarpinato, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice Unterberger, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Galileo Galilei» di Arezzo, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 11,30)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO *(M5S).* Signora Presidente, è stata introdotta una modifica che prevede che le ordinanze di custodia cautelare debbano essere decise da un collegio composto da tre magistrati.

In Commissione giustizia abbiamo sentito gli esperti, tra cui alcuni che hanno ricoperto ruoli dirigenziali al Ministero della giustizia, i quali ci hanno spiegato quanto segue. In Italia ci sono più di cento piccoli tribunali, che hanno un organico tra i 18 e i 21 magistrati. Se si introduce il giudizio collegiale, i magistrati che faranno parte del collegio diventeranno automaticamente incompatibili per tutti i giudizi penali nei confronti degli stessi imputati, per tutti i provvedimenti a carattere di intercettazione e per i giudizi abbreviati: si determinerà la paralisi.

Abbiamo fatto quindi il conto della serva. Quanti magistrati servono per dare attuazione a questa riforma? 500. Risposta della maggioranza: no, 250. Questa è un'inefficienza programmata. *(Applausi).*

Non è che la paralisi si verifica all'improvviso, ma perché questa maggioranza vuole fare le nozze con i fichi secchi. Non si possono fare giudizi collegiali, se non si aumentano i magistrati.

Abbiamo quindi proposto un aumento di 500 unità, come ci dicono gli esperti. No, 250. La risposta è sempre no. Vorrei sentire da qualcuno perché no, ma c'è il fronte assoluto del silenzio. Si tratta di riforme imposte con l'autorità della forza e non con la forza della ragione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BONGIORNO, *relatrice.* Signora Presidente, voglio fare presente che il mio parere è contrario su tutti gli emendamenti, naturalmente anche con riferimento al fatto che si tratta di proposte di assunzioni e di aumenti dell'organico che hanno il parere contrario della 5a Commissione, ovviamente per problemi connessi alla disponibilità economica. Pertanto, proprio anche in considerazione del parere della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che è contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento del senatore Scalfarotto, su cui vi è una contrarietà nel merito, i miei sono tutti pareri contrari.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PATUANELLI *(M5S).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S).* Signora Presidente, intervengo solo per ricordare che i pareri della 5a Commissione non arrivano da Marte, ma da Governo e maggioranza. *(Applausi).*

BAZOLI *(PD-IDP).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signora Presidente, gli emendamenti all'articolo 5 cercano di fare una cosa che questo provvedimento non fa, cioè di intervenire per migliorare il servizio e l'efficienza della giustizia nel nostro Paese. Sono tutti emendamenti aggiuntivi, che, certo, impegnano risorse, perché sappiamo che per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi della giustizia bisogna spendere qualche soldo. Non casualmente, sono tutti emendamenti sui quali c'è il parere negativo.

Partiamo però dall'emendamento 5.100 del collega Scarpinato, che il senatore ha appena illustrato e che noi condividiamo, che cerca di ovviare a una palese ed evidente lacuna del provvedimento al nostro esame, che - lo ricordo - introduce il collegio per la valutazione delle misure cautelari, che quindi non saranno più esaminate da un unico giudice, ma da un collegio di giudici, senza però premurarsi di spiegare come questo sarà possibile, dato che, come ci ha detto tutti i magistrati che abbiamo audito, in questa condizione, con questo numero di giudici, la misura è di fatto impossibile. Non ci sono cioè abbastanza giudici per fare il collegio per le misure cautelari.

Questo provvedimento prevede un aumento dell'organico di 250 unità; per carità, meglio di niente, ma a fronte di una scopertura attuale degli organici della magistratura che si aggira tra le 1.250 e le 1.400 unità, è evidente che un aumento dell'organico di sole 250 unità non sarà minimamente in grado di consentire di raggiungere tale obiettivo. Abbiamo detto che l'obiettivo di avere un collegio che valuta una misura come la custodia cautelare in carcere non è un'idea in sé sbagliata. Come sempre però, soprattutto quando si parla di giustizia, bisogna bilanciare le scelte che si fanno con le risorse disponibili. Altrimenti infatti si lanciano grandi proclami che poi rimangono sulla carta e non verranno mai realizzati, come succederà in questo caso, tant'è vero che avete previsto che questa misura entrerà in vigore tra due anni. Intanto la prevediamo e tra due anni si vedrà, se saremo in grado di realizzarla. Come però ho detto in discussione generale, chiunque ci sarà al Governo tra due anni non sarà in grado di realizzarla. Certamente tra due anni l'organico della magistratura non sarà stato colmato per consentire di avviare una misura di questo genere.

Non so se l'aumento di magistrati previsto dall'emendamento 5.100 - che prova ad aumentarli in modo molto più significativo - sarebbe idoneo a consentire il collegio anziché il giudice unico per la decisione sulle misure cautelari, ma certamente tale misura avvicinerrebbe l'obiettivo. Il fatto che esprimiate invece un parere negativo dipende ovviamente dalla scelta politica di non mettere risorse sulla giustizia. Ricordo sotto questo profilo che nel bilancio pluriennale dello Stato questa maggioranza ha previsto una riduzione del 10 per cento in tre anni delle risorse destinate al comparto giustizia nel nostro Paese.

Mi chiedo, con il progetto e la prospettiva che la maggioranza immagina sotto il profilo finanziario per la giustizia, come sarà possibile adempiere alle promesse che ha scritto su questa proposta di legge, che però evidentemente non sarà in grado di mantenere. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per annunciare che voteremo a favore dell'emendamento 5.100, che credo sia l'unico a prima firma del senatore Scarpinato che sosterremo con il voto favorevole. Lo facciamo per una questione di logica. Siamo molto convinti dell'idea che per privare qualcuno della libertà personale ci sia bisogno del giudizio di tre magistrati. Di conseguenza, chiediamo di assumerne di più; fosse stato per noi, la norma sarebbe entrata in vigore subito.

Devo dire infatti che mi lascia un po' perplesso la carenza di logica delle votazioni come le andremo a vedere. Coloro che infatti propongono l'udienza collegiale non voglio assumere i magistrati, coloro che invece per due giorni ci hanno detto e hanno votato contro l'udienza collegiale, chiedono nuovi magistrati. Viene da chiedersi a quale fine, collega Scarpinato, sempre per il tramite della Presidenza, lei chiede 500 nuovi magistrati quando ci ha detto in tutti i modi di essere contrario a questa innovazione.

Dato che invece noi siamo favorevoli, vorremmo attrezzare questa riforma con gli strumenti necessari e, di conseguenza, voteremo favorevolmente a questo emendamento e credo, più o meno, a quasi tutti gli altri riferiti all'articolo 5, perché genuinamente desideriamo che la riforma abbia anche le ruote per camminare.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, desidero aggiungere che anche noi - e credo sia un caso più unico che raro - esprimeremo un voto favorevole all'emendamento Scarpinato, perché abbiamo fortemente sostenuto e voluto che l'applicazione delle misure cautelari sia in capo non a un giudice monocratico, ma a un giudice collegiale. Avremmo voluto che anche gli arresti domiciliari fossero in capo a un giudice collegiale ed avevamo presentato emendamenti in questa direzione. È evidente che la conseguenza logica - come sosteneva ancor prima di me il collega Scalfarotto - è che servono più magistrati. Il Governo potrebbe anche considerarne non 500, ma un numero diverso; certo però la necessità di aumentare il numero dei magistrati è un'esigenza consequenziale all'approvazione di questa riforma.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.100.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Sempre a proposito di trovare nuovi sistemi di reclutamento per i magistrati, proponiamo un espediente che non ci pare assolutamente anticostituzionale, perché si entrerebbe comunque per concorso, ossia di riconoscere le professionalità degli operatori del diritto che abbiano maturato un'esperienza talmente importante da consentire loro di fare un concorso semplificato. Mi riferisco ai professori ordinari di materie giuridiche nelle università e agli avvocati con più di vent'anni di esperienza. A questi professionisti, che appunto abbiano tale particolare tipo di maturità e di conoscenze, potrebbe essere richiesto comunque di fare un concorso (quindi sempre una procedura selettiva), ma soltanto con uno scritto e un orale, con l'annotazione, molto importante, che questi nuovi magistrati, così reclutati, sarebbero addetti esclusivamente alle materie concernenti l'oggetto del concorso. Ad esempio, se parliamo di un avvocato civilista, che farà lo scritto e l'orale in materia civile, qualora superasse questo concorso, potrebbe fare il magistrato soltanto in materia civile. È una modalità innovativa, se volete, tesa però a riconoscere professionalità che già esistono a livelli molto alti. È una procedura assolutamente selettiva, che adibisce il vincitore di concorso soltanto alla materia nella quale quelle conoscenze sono state maturate. Come ho detto, non mi pare ci sia nessun problema di carattere costituzionale, né - come ha detto qualcuno durante il dibattito in Commissione - si andrebbe ad abbassare il livello qualitativo della nostra magistratura. Non si pensi infatti che un professore di materie giuridiche all'università o un avvocato, che abbia per così tanto tempo esercitato la professione e superato un concorso, siano poi meno qualificati di un magistrato reclutato con le procedure che conosciamo. Non si pensi che una persona laureata che ha superato le prove in tutte e tre le materie (civile, penale e amministrativa) sia necessariamente più qualificata di qualcuno che fa il professore universitario e che comunque ha fatto il concorso su quella materia; non penso proprio che questo problema si ponga.

Se volete, è una maniera creativa, ma comunque efficace, anche senza dover estendere oltre i limiti della ragionevolezza l'età della quiescenza. Tra le altre cose, ovviamente, nel momento in cui pensassimo di estendere l'età per andare in pensione per una categoria professionale, è ovvio che il fenomeno dell'emulazione si creerebbe anche per altre professionalità, di cui pure la Repubblica ha bisogno. Penso, per esempio, ai medici e al personale sanitario.

Quindi, piuttosto che ricorrere all'estensione dell'età per il trattamento di quiescenza, pensiamo che far leva su professionalità già esistenti in una modalità come quella di cui si parla in questo emendamento

possa essere una soluzione.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, intanto diamo il benvenuto finalmente al Ministro della giustizia, che assiste ai nostri lavori, proprio come diamo il benvenuto agli studenti che assistono ai nostri lavori, per pochi minuti. Speriamo che la sua presenza abbia una durata maggiore di quella che in genere riserviamo agli studenti, considerato che stiamo discutendo di una riforma che porta il suo nome.

Entro ora nel merito di questo emendamento. Come abbiamo già detto in corso di esame in Commissione, non va bene affrontare così la materia. In realtà, l'argomento sarebbe interessante e su di esso sarà presentata una nostra proposta di legge. La materia in oggetto sottende all'ingresso di una circolarità delle esperienze; quindi, non una questione meramente numerica, ma di sostanza e differenza di impostazione.

Noi pensiamo, infatti, che nel palazzo della giustizia la circolarità e la ricchezza delle esperienze siano esattamente ciò che manca: non una rigorosa separazione e ghettizzazione delle esperienze, come invece ci si prepara a fare in un altro ramo del Parlamento. Proprio a garanzia di una cultura plurale, in cui il contraddittorio entri anche nel procedimento di esame e intellettuale, pensiamo che debba essere innanzitutto applicato e poi sviluppato l'articolo 106 della Costituzione, che prevede che l'avvocatura possa, a certe condizioni, contribuire a esercitare la giurisdizione.

Da questo punto di vista, serve un intervento legislativo. Sarebbe un intervento e un ragionamento attuale e moderno, dopo che abbiamo ormai già scolpito nella pietra e attuato il fatto che, in pratica, non si può più passare dalla funzione requirente a quella giudicante. Proprio per evitare una serie di irrigidimenti e di autoreferenzialità, la ricetta più giusta è aprire le porte, nella circolarità delle esperienze, ed evitare una cultura autoreferenziale.

Con questo spirito abbiamo anche fatto la riforma del CSM, dei cui decreti attuativi siamo sempre in attesa, con tutta una serie di interventi che hanno introdotto misure davvero innovative.

Non possiamo quindi, votare questo emendamento, perché la questione è molto più pregnante e più seria di così. Da questo punto di vista, vi sarà ovviamente una nostra proposta di legge, per la quale confido di avere il supporto di Italia Viva e del senatore Scalfarotto. (*Commenti*). Così, però, è riduttiva.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'emendamento 5.0.101 riguarda l'ufficio del processo. Anche questa è un'innovazione importante che non ha solo l'aspetto di supporto numerico, quello di una *task force* che interviene per supportare gli uffici, ma ha e avrebbe un'ambizione maggiore, cioè quella di inserire un approccio moderno e di arricchimento alle varie funzioni, in particolare di ausilio ai tribunali e ai giudici del tribunale. Non interviene quindi solo numericamente, ma, in una prospettiva anche futura, introducendo competenze che sarebbero molto utili nei nostri tribunali: ad esempio, quando si discute di diritto fallimentare, sarebbe molto utile avere competenze di arricchimento e di supporto specifico su alcune questioni economiche, in particolar modo quando si affrontano grandi processi che hanno questo tipo di profilo, oppure nelle questioni organizzative. Insomma, per tutti quegli approfondimenti, nell'ottica che ormai conosciamo, secondo la quale si lavora sempre di più in un lavoro di squadra e di supporto, sarebbero le strade nuove che il nostro sistema della giustizia, che è al servizio dei cittadini, ha bisogno di percorrere.

Ebbene, avevamo usufruito anche dei fondi del PNRR per introdurre questi addetti all'ufficio del processo. Tra l'altro, noi l'avevamo molto supportato, perché ha fatto sì che potessero fare ingresso in un mondo del lavoro intellettualmente specializzato e qualificato anche molti giovani. La richiesta di questo emendamento è di stabilizzare questi addetti all'ufficio del processo con contratti a tempo indeterminato, una parola che ci pare desti qualche fastidio nella maggioranza; lo vediamo anche quando discutiamo di altri provvedimenti o quando parliamo di un'occupazione che sarebbe incrementata. Peccato che ci si dimentichi di dire che è un'occupazione perlopiù precaria e sappiamo che cosa voglia dire occupazione precaria.

Allora, qui c'è un'occasione: qualche sforzo sicuramente è stato fatto, ma, come si suol dire a scuola, ci si impegna, signor Ministro, ma si potrebbe fare molto, ma molto di più. Come giustamente ha ricordato il collega Bazoli, infatti, vi è un controsenso: per la prima volta nella storia, grazie al PNRR e ad alcuni fondi che erano stati stanziati precedentemente, la giustizia vedeva - purtroppo mi tocca parlare al passato - un ingresso di fondi senza alcun precedente. Tutti quelli che sono laureati in giurisprudenza hanno studiato il fatto che i bilanci dello Stato prevedevano neanche l'1 per cento, ma lo "zero virgola" per la giustizia. Qua entravano quasi 3 miliardi nel comparto giustizia. Si dà il caso, però, che questa maggioranza abbia previsto una riduzione del 10 per cento in tre anni e dire che si vorrebbe fare, ma non si può è esattamente dire che non siamo, come ci viene spiegato spesso, una maggioranza e un Governo finalmente politici. Infatti, se non è politica la scelta di quali fondi e quali spese privilegiare, anche nelle politiche fiscali - e qui un bel tacer non fu mai scritto, come si suol dire - mi chiedo dove sia la politica. Se non si devono trovare per queste priorità i soldi e non per altre, mi chiedo dove sia il primato della politica. In questo caso, come in altri casi, ci raccontate cose che non esistono e vi vantate di cose di cui non avete assolutamente né il dominio, né la padronanza, ma - ahimè - per scelta e non per sorte. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.101, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, colgo l'occasione per intervenire anche perché c'è il Ministro in Aula. Signor Ministro, sono qui, sono la senatrice Lopreiato del MoVimento 5 Stelle: colgo l'occasione della sua presenza anche per fare una sintesi su più emendamenti, perché ho il timore che scappi via e non mi possa ascoltare su tutte le illustrazioni. *(Applausi)*.

Signor Ministro, il mio è un appello, altrimenti parliamo inutilmente. Dobbiamo investire di più - l'abbiamo detto nella discussione sulla legge di bilancio, ne abbiamo parlato anche in occasione del decreto-legge Caivano e ora ne parliamo in occasione della cosiddetta riforma Nordio, che porta il suo nome - nelle figure professionali che sono elencate in tutti i vari emendamenti. Il nostro sistema prevede infatti la rieducazione del condannato, perché dobbiamo sperare nel suo reinserimento e c'è bisogno che siano anche capite le sue attitudini. Questo lavoro possono farlo soltanto figure professionali specifiche, come in questo caso il funzionario giuridico pedagogico e il funzionario mediatore culturale. Ne abbiamo parlato anche in occasione del *question time*: se non ci sono figure professionali così preparate e attente, oltre a non poter parlare di rieducazione e reinserimento del condannato, sicuramente parleremo dopo di recidiva, il che vuol dire una sconfitta dello Stato.

Inoltre - ed è di questo che abbiamo parlato in un *question time* - vi è il tema del numero dei suicidi, che al momento sono quindici. Se non ci sono figure professionali all'interno delle carceri che intuiscono le criticità della persona condannata, credo l'insuccesso di tutto il sistema giudiziario sarà veramente grandissimo.

Negli emendamenti a mia prima firma si prevede di investire anche nel dipartimento per la giustizia minorile. Questo è un appello che abbiamo avanzato anche in occasione dell'esame del decreto-legge Caivano, ma vedo che passi avanti non se ne sono fatti.

Il mio, signor Ministro, è un invito a cambiare davvero rotta e ad esprimere un parere favorevole su questi emendamenti. Faccio appello alla maggioranza. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo intanto di poter sottoscrivere tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, a partire dall'emendamento 5.0.102, se la senatrice Lopreiato me lo consente.

Approfitto anch'io per salutarla, signor Ministro e darle il benvenuto in Aula, perché siamo contenti di vederla, dopo due giorni di discussione sulla sua riforma, rispetto alla quale sono intervenuti non solo membri della Commissione giustizia, quindi sarebbe interessante anche ascoltarli.

La senatrice Lopreiato ha ricordato un dibattito che abbiamo già svolto in sede di conversione del decreto-legge Caivano: di fronte ai pareri negativi che allora erano stati dati sui nostri emendamenti, ci aspettavamo che in questa fase invece ci fosse la possibilità che venissero accolti, soprattutto quelli riguardanti le figure strategiche e importanti che servono a dare compimento in maniera totale alla giustizia minorile italiana. Lei lo sa meglio di me, signor Ministro, perché è espertissimo in questo campo: la giustizia minorile italiana è stata per anni un modello a cui l'Europa ha guardato con ammirazione, perché abbracciava il paradigma educativo, dicendo che il ragazzo può essere accompagnato e che, a fianco al fatto di dover mettere in evidenza che ha la colpa di aver commesso un reato, la giustizia italiana dev'essere capace anche di reintrodurre il minore nella società. La giustizia penale minorile in Italia infatti non si basa - fortunatamente, diciamo noi - solo sulla valutazione del fatto, ma anche sulla persona del minore e tiene conto quindi anche della fragile transizione adolescenziale che è già difficile di per sé e che, se viene svolta in un contesto di ulteriore fragilità, mette in seria difficoltà tutto il percorso di recupero del minore.

La bellezza dell'ordinamento italiano è data anche dal fatto che c'è una vera sinergia anche con i principi internazionali che sono stati condivisi con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989.

Non è un approccio buonista quello di dire che si deve mettere al centro il minore con le sue fragilità e capire quali possano essere le strategie di recupero, quindi non pensando solo alla pena, ma per fare questo abbiamo bisogno di figure che siano esperte, di pedagogisti, di educatori. Nella sua audizione sul decreto-legge Caivano, don Claudio Burgio, che è il cappellano dell'istituto penale per i minorenni (IPM) Beccaria di Milano, ma anche il responsabile della Fondazione Kairos di Vimodrone, comunità che si trova nell'*hinterland* milanese, aveva sollecitato tutti noi a dire che abbiamo bisogno di un esercito di educatori (*Applausi*) ed è in questa direzione che va lo spirito di quell'emendamento e di quelli successivi. Cercano cioè di avere e di mettere a disposizione dello Stato proprio figure specifiche che agiscano in quell'ambito per il recupero. Ripeto che non è un approccio buonista, ma che tiene conto della figura degli educatori.

Vorrei tornare su un aspetto. Nei 17 istituti penali per minorenni sono circa 400 i ragazzi oggi detenuti, ma la detenzione dovrebbe essere - e so che il Ministro è d'accordo questo - l'*extrema ratio*. Il carcere per quei ragazzi è sempre un'esperienza traumatica, che rischia di cristallizzare in senso negativo l'identità fragile del minore, proprio nel periodo più delicato di quel passaggio adolescenziale. Avremmo quindi bisogno di potenziare le comunità di accoglienza, che però al Nord sono in estrema crisi, proprio perché manca il personale. Signor Ministro, lei lo sa, perché viene da una Regione del Nord, come la sottoscritta (lei è veneto, mentre io sono lombarda). Tantissime comunità sono quindi costrette a chiudere.

Signor Ministro, cosa possiamo rispondere a questa emergenza? Per questo faccio fatica a vedere i pareri contrari su queste proposte. Erano contrari anche alle proposte riferite al decreto-legge Caivano e ci avete risposto che il tema era circoscritto e c'era bisogno di risorse; tuttavia, sono contrari anche in questo provvedimento.

Signor Ministro, a questa emergenza sociale ne associo un'altra, perché queste figure educative

mancano anche per un altro aspetto. Signor Ministro, lei sa, ma non è colpa sua - vedo anche il Ministro per la pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di fare un lavoro tutti insieme - che un pedagoga o un educatore assunto all'interno di una comunità guadagnano 1.200-1.300 euro al mese, facendo le notti e i turni. Abbiamo bisogno di lavorare anche per dare dignità a questo mestiere, perché, se pensiamo che l'educazione sia al centro, allora va valutata anche nel riconoscimento sociale di chi svolge quel compito.

Vorrei quindi che questo Parlamento tutto rispondesse a quell'appello di don Claudio Burgio per un esercito di educatori. Sarebbe un servizio che noi potremmo fare finalmente per tutti i nostri giovani in difficoltà, altrimenti passa solo il messaggio che serve punire; per carità, serve, ma se non si aiuta a uscire dalla punizione e non si fa in modo di far comprendere l'errore, quei ragazzi vengono persi e, perdendo i ragazzi, si perdono i cittadini di domani. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, anch'io desidero approfittare dell'occasione offerta da questi emendamenti, che sosterremo tutti col nostro voto, e della presenza in Aula del ministro Nordio, per unirmi all'appello e al coro degli altri colleghi e colleghe che abbiamo già sentito.

Signor Ministro so di non dover predicare ai convertiti: lei conosce la situazione delle nostre carceri, che è davvero insostenibile. Lo è, come detto anche lei nelle ultime interviste che ha rilasciato, dal punto di vista dei numeri, delle strutture e della dignità delle persone reclusi in quelle strutture. La nostra Costituzione e il nostro ordinamento prevedono per chi sbaglia magari la perdita della libertà, ma mai la perdita della dignità.

Quello che succede nelle nostre carceri è che le condizioni di vita sono tali da poter essere qualificate, secondo me, come trattamenti inumani e degradanti. Non è un caso che l'Italia sia stata condannata con la sentenza Torreggiani, ormai una decina di anni fa, e andiamo dritti in quella direzione. Tutte le colleghe e tutti i colleghi che abbiano utilizzato la prerogativa di effettuare visite nelle nostre strutture detentive sanno che quei luoghi non possono garantire alcuna forma di rieducazione e di reinserimento nella società: anzi, le statistiche ci dicono che il carcere è un luogo criminogeno.

Abbiamo avuto già occasione di parlarci quando ella è venuta a rendere la sua informativa a questa Camera circa l'orientamento di una parte della maggioranza che, se oggi va ad abrogare con il voto del Senato il reato di abuso d'ufficio, ha poi introdotto almeno quindici figure di nuovi reati e ha aumentato le pene anche soltanto al fine di aumentare la custodia cautelare in carcere. Si è fatto purtroppo, fino ad oggi, da parte di questo Governo, un uso del diritto penale che ha aumentato i numeri, anziché diminuirli. Come diceva la collega Malpezzi poc'anzi, anche con il decreto Caivano, le statistiche ci dicono che negli ultimi tre mesi dell'anno scorso il numero dei ragazzi detenuti nelle carceri minorili è aumentato del 16 per cento. I numeri assoluti fortunatamente non sono enormi, ma comunque statisticamente c'è stato un aumento del 16 per cento da ottobre a dicembre 2023.

Delle due l'una: o decidiamo che, in linea con le sue dichiarazioni di oggi e precedenti della sua carriera di pensatore e di giurista, cominciamo seriamente a convincerci che non c'è soltanto il carcere tra le pene, ma che ci sono tanti altri strumenti efficaci dal punto di vista della retribuzione, ma enormemente più efficaci contro la recidiva (anche lì ci vengono in soccorso i numeri), e decidiamo di adottare politiche deflative dei numeri; oppure, come si è fatto fino adesso, attuiamo politiche inflattive, che aumentano i numeri, ma allora bisogna investire.

Non c'è altra possibilità: se si vuole utilizzare più carcere, le carceri devono essere fatte come si deve. Non credo che questa sia la soluzione, perché né risistemare caserme, né costruire nuove carceri sono soluzioni che possano essere implementate in questo istante, *hic et nunc*, perché è evidente che richiedono tempo.

Nel frattempo, però, l'unica cosa possibile da fare è investire nella Polizia penitenziaria e soprattutto nelle figure professionali che, come ha detto molto bene la collega Malpezzi, sono davvero decisive dal punto di vista dell'impatto, per esempio gli psicologi.

Dico un'ultima cosa davanti a quest'Assemblea e con una certa convinzione: a Milano due psicologhe del carcere locale sono attualmente sotto indagine da parte della procura della Repubblica per aver

fatto il loro mestiere e addirittura l'avvocata che difende l'imputata è sotto accusa. Credo che questa sia una enormità, ma certamente se già le persone sono poche, non vengono pagate e poi quando fanno il loro lavoro c'è anche un pubblico ministero che le mette sotto indagine, mi pare che arriviamo a un livello completamente incontrollabile. So che lei non c'entra, ma me lo faccia dire in quest'Aula, perché da politico, da senatore e anche da lettore dei giornali ho trovato che fosse una notizia veramente ai limiti dell'abnormità.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.103, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, anche l'emendamento 5.0.104 fa parte del pacchetto che invita la maggioranza e il Governo a intervenire con nuove risorse su tutti gli aspetti che riguardano il tema della esecuzione della pena.

Credo che tutti quanti, senza distinzione di ruolo, di partito e di Gruppo, siamo e non possiamo che essere fortemente preoccupati per la condizione in cui versano in questo momento le nostre carceri e i nostri penitenziari. Il sovraffollamento sta aumentando progressivamente e rischia di porci in rotta di collisione con l'Europa, rischiando di esporci nuovamente, come fu in passato, a sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo, che ci condannò, con la famosa sentenza Torreggiani, per la condizione in cui tenevamo i nostri detenuti, per la violazione delle norme contro la tortura.

Noi crediamo che questa situazione necessiti di un cambio di direzione di marcia significativo e visibile, perché l'inerzia, che a noi sembra in questo momento stia caratterizzando l'azione del Governo su questi punti, fatalmente ci porterà verso la direzione che citavo prima, con il rischio addirittura di una nuova condanna della Corte europea per i diritti dell'uomo.

L'emendamento 5.0.104 affronta uno degli aspetti sui quali noi auspichiamo - perché ovviamente facciamo il tifo - che il Governo voglia accogliere le nostre indicazioni e le nostre valutazioni. Esso riguarda il tema degli uffici dell'esecuzione penale esterna.

È già stato detto prima da qualcuno, ma tutti i giuristi lo sanno, tutti noi lo sappiamo perfettamente e lo sa meglio di me anche il Ministro: le misure alternative alla detenzione sono sanzioni, sono forme di limitazione della libertà personale, quindi sono sanzioni penali. Molto spesso si pensa che l'unica sanzione penale sia la detenzione. Non è vero. Le misure alternative alla detenzione sono forme di limitazione della libertà personale, che costituiscono sanzioni a tutti gli effetti. Quelle misure, però, hanno una caratteristica, che è certificata dai dati: all'esito di quelle misure, le persone che sono state sottoposte a quelle sanzioni commettono ulteriori reati in misura molto minore di quanto non accada quando la sanzione che hanno avuto è quella della detenzione. È la famosa recidiva. E la sicurezza, tanto sbandierata e tanto cara alla destra, si tutela molto di più in questo modo che non con lo *slogan* «Buttiamoli in carcere, facciamoli marcire in galera, buttiamo la chiave». Quello è il modo, invece, per alimentare l'insicurezza, perché le persone che usciranno dal carcere, purtroppo, per le condizioni in cui versano i nostri penitenziari, ma penso anche per la natura che hanno i penitenziari, torneranno molto di più a delinquere.

Quindi, quando noi invitiamo il Governo, la maggioranza - ma questi aspetti riguardano tutte le parti

politiche - a rendere più solidi quegli uffici che si occupano delle misure alternative alla detenzione, noi indichiamo quella direzione di marcia. Se non andiamo verso quella direzione di marcia, anche il problema del sovraffollamento dei nostri penitenziari (non parlo della sicurezza) non lo risolveremo. Questo è l'invito che rivolgiamo con l'emendamento. Per carità, forse non era questo il terreno sul quale provare ad affrontare questo discorso, ma questa è un'occasione per ribadire l'invito ad andare con convinzione in quella direzione, se vogliamo risolvere il problema delle nostre carceri e se vogliamo affrontare in maniera seria il problema della sicurezza nel nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.104, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.105, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo, come faranno poi anche altri colleghi ed io stesso, su questi emendamenti che riguardano il tema carceri.

Prima però di intervenire nel merito, mi sia consentito di ringraziare un nostro collega che per ragioni di salute non può essere con noi. Questa battaglia che il Partito Democratico e il Senato stanno affrontando sul tema carceri è coerente con un impegno costante che nella passata legislatura, ma anche in questa, nonostante l'impedimento che non gli permette di stare con noi, il nostro collega Franco Mirabelli ha condotto e conduce su questi temi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore. Salutiamo il collega Mirabelli. *(Applausi)*.

VERINI (PD-IDP). Su questi temi Franco è con noi ogni giorno; partecipa alle nostre riunioni ed è anche grazie alla sua spinta che abbiamo presentato questi emendamenti.

Detto questo, che mi sembrava giusto, ieri, nella Commissione giustizia della Camera dei deputati, si è svolta una drammatica audizione, chiesta dal PD, del capo del DAP Giovanni Russo, il quale con grande sincerità, ma soprattutto con grande senso della realtà ha definito non solo drammatica - lo vediamo - la situazione delle carceri italiane, ma soprattutto ha detto una cosa che non ha una soluzione alle viste.

Ministro, eravamo insieme qualche giorno fa, sia pure per un'occasione particolare, al carcere Regina Coeli e ho ascoltato le sue prese di posizione che rivelano un'attenzione e anche forse, se posso intuire, un'angoscia personale rispetto alla situazione del carcere, al fatto che le proiezioni dei primi due mesi di questo anno porteranno a 160-170 suicidi. Una cosa barbara ed inaccettabile per un Paese civile.

Nonostante questo, Ministro, al di là delle angosce e delle preoccupazioni, questa realtà richiede un intervento immediato. Come intendete, qui ed ora, Ministro, Governo, dare delle risposte immediate al fatto che i detenuti oggi nelle carceri italiane sono 60.000 e che invece la capienza effettiva reale sarebbe di 47.000, a fronte di quella un po' più ufficiale di 50.000; ci sono almeno 10.000 detenuti in più. Uno potrebbe dire: "Beh, però fanno delle iniziative per rendere meno pesante il sovraffollamento". Al contrario, voi avete introdotto reati che porteranno ad aumentare il numero dei detenuti, anche per reati minori, i quali non dovrebbero magari stare in carcere. Invece di intervenire con misure di lotta al sovraffollamento, fate l'esatto contrario. E non è un problema - come ho sentito dire - costruire nuove carceri, che sono di là da venire; è un problema del qui e ora. State anche smantellando il tema della giustizia riparativa, anche culturalmente lo state facendo. Siete intervenuti

per colpire qualsiasi possibilità di pena alternativa.

Invece il Partito Democratico - e finisco, ma ho voluto dire adesso generalmente queste cose - vi chiede di intervenire subito. Questo emendamento prevede un intervento particolare per portare a 500 le unità che possono intervenire dal punto di vista psicologico. Guardi, è la stessa cosa che ha detto ieri il DAP. Mi permetta, Ministro, è la stessa cosa che ha detto a questo Parlamento l'altro giorno Sergio Mattarella ed è la stessa cosa che chiedono tante persone. È umanità ed è rispetto della Costituzione. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.106, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore «Lorenzo Lotto» di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Aula. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 12,21)

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 5.0.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Signora Presidente, restando chiaramente in tema di investimenti e ponendo una particolare attenzione alle donne detenute e chiaramente ai figli minori, chiediamo un'implementazione del numero degli istituti di custodia attenuata per le detenute madri. Purtroppo in Italia ve ne sono soltanto cinque e quasi tutti nel Nord Italia. Infatti ce n'è uno a Milano, uno a Torino e uno a Venezia; poi ne abbiamo uno in provincia di Cagliari e un altro in provincia di Avellino. Il Sud ne risulta assolutamente scoperto. Quindi invitiamo a votare a favore di questo emendamento.

Medesimo e identico discorso deve farsi per quanto riguarda le case famiglia protette, per le quali chiediamo un'implementazione del fondo con l'emendamento successivo e sulle quali invito a prestare particolare attenzione.

[SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole e per richiamare l'attenzione del Ministro e dell'Assemblea sul fenomeno dei bambini che crescono nelle carceri; questa è veramente un'altra questione che proprio non si può accettare, signor Ministro. Basta parlare con la Polizia penitenziaria, basta fare due chiacchiere con loro. Mi è successo alla "Dozza" a Bologna, dove peraltro c'è un angolo del carcere che è stato colorato, per quanto si possa rendere accettabile uno spazio di quel genere. Mi diceva una donna della Polizia penitenziaria che, quando si aprono i cancelli, i bambini tendono a correre verso il cancello che si apre, ma ovviamente devono essere rimessi dentro.

Io penso che un Paese come il nostro, un Paese civile, la patria di Cesare Beccaria (come dico sempre), ma anche di Maria Montessori (mi viene da dire), non possa accettare niente di tutto questo. Voglio ringraziare la collega Lopreiato per aver presentato questo emendamento, che voteremo con convinzione e che penso dovrebbe essere sostenuto da tutta l'Aula. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.107, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro torniamo ancora una volta sulla questione dei bambini in carcere. Noi lo vogliamo dire con grande chiarezza in quest'Aula. I bambini non devono stare in carcere. Mai più bambini in carcere. (*Applausi*).

Vorremmo che, oltre alla lacrima visibile, di circostanza, quando si scopre che c'è un bambino in carcere, come recentemente accaduto nella mia città, dove si è scoperto che in carcere c'era un bambino piccolissimo con la madre, fossero prese delle azioni conseguenti. Noi abbiamo uno storico che è conseguente in senso contrario, certo non per sua responsabilità diretta, signor Ministro. Mi riferisco all'affossamento del disegno di legge proposto dal Partito Democratico ma che aveva incontrato una larga approvazione, che trattava proprio di questo punto: il "mai più bambini in carcere"; proposta di legge che, però, è stata affossata da questa destra di Governo.

Il problema qual è? Lo dico di nuovo a lei, signor Ministro, anche per il tramite della Presidente. Signor Ministro, ella più volte su questo argomento si è commosso, si è indignato, proponendo una serie di impieghi suppletivi, alternativi, per incrementare l'edilizia carceraria. Ora, a parte il fatto che ci vorranno anni per realizzare questo tipo di interventi, la questione vera è che la maggioranza alla quale lei appartiene si disinteressa e non ritiene di doversi interessare a che cosa succede nelle carceri: cioè al trattamento dei detenuti, con tutte le funzioni che ne discendono.

Questo emendamento, in particolare, propone di incrementare il fondo destinato alle case famiglia, che ha proprio a che vedere con la questione dei bambini che non devono stare in carcere. Noi proponiamo che questo fondo sia incrementato di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

A chi avesse ancora il vezzo di chiedere dove eravamo, rispondo che noi questi soldi li avevamo stanziati durante il Governo Conte II. Voi, invece, li togliete e non li mettete. Ancora una volta, si tratta di scegliere dove mettere i soldi e a cosa dare la priorità. Non comprendiamo davvero come non si possa accogliere questo emendamento. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, l'intervento della senatrice Rossomando mi sembra un po' ingeneroso. Questo è un tema che sta a cuore alla maggioranza ed è oggetto di riflessione.

Invito, pertanto, la senatrice Rossomando a ritirare l'emendamento 5.0.108 e a trasformarlo in ordine del giorno, in modo tale che il Governo possa valutare l'opportunità di intervenire. Questo perché è un tema molto sentito, sia dal ministro Nordio che dal ministro Casellati. Quindi, il tema sta a cuore alla maggioranza. Rispetto ad un ordine del giorno, potremmo rifletterci.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Rossomando, accetta l'invito della relatrice, senatrice Bongiorno?

[ROSSOMANDO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, sulla generosità, ovviamente, i cuori si aprono e si allargano.

Ritiro l'emendamento 5.0.108, per ripresentarlo come ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G5.0.108, sul quale immagino il parere sarà favorevole.

[BONGIORNO](#), *relatrice*. Sì, signor Presidente, il parere è favorevole.

[SISTO](#), *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.108 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'emendamento 5.0.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[LORENZIN](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per chiedere il voto favorevole della

maggioranza e il parere favorevole del Governo su questo emendamento, che è a corollario dei temi di cui ci siamo occupati negli emendamenti precedenti, riguardanti la questione dei giovani e dei minori nelle carceri.

In questo caso, questo è un emendamento che stanziava 20 milioni di euro per la ricerca e 20 milioni aggiuntivi per la manutenzione delle strutture in cui i minori si trovano e per le residenze.

Lo dico perché il luogo dove ci si trova è molto importante. Ci siamo occupati negli emendamenti precedenti della dotazione dell'organico, che come sappiamo è una delle questioni più spinose della situazione carceraria, sia per gli adulti che per i minori nel nostro Paese: la presenza di pedagogisti, di sociologi e di persone che possano affiancare la vita del minore e dell'adulto anche nella detenzione, con lo scopo, ovviamente, che la persona possa uscire dal carcere migliorata e con una prospettiva di vita.

Il luogo in cui ti trovi è importante - lo sappiamo - e l'affollamento è la grande questione, legata all'insufficienza delle dimensioni delle nostre carceri, per le tensioni che si possono costituire, ma è importante, anche e soprattutto per i giovani, ritrovarsi in un ambiente che li prepari ad una vita fuori dalla residenza. È estremamente importante questo, se si ha l'idea che i giovani e i ragazzi debbano essere recuperati. È una nostra missione: sono centinaia di migliaia i ragazzi in situazioni di fragilità nel nostro Paese.

Approfitto della discussione di questo emendamento, Presidente, avendo l'opportunità di parlare con il ministro Nordio, per dire che abbiamo visto i dati dei suicidi in carcere di questo periodo e non si può rimanere indifferenti. Penso che neanche lei, signor Ministro, sia indifferente a questi dati. Si fanno tante classifiche per misurare il grado di civiltà e di democrazia di un Paese, ma c'è un dato che dà la cifra ed è come vengono considerati i più fragili e i più vulnerabili. Gli ultimi degli ultimi sono i membri della popolazione carceraria: è lì che spesso si fa la differenza anche su quella che è la prospettiva che noi ci diamo. Il dato sul malessere e sulla salute dei detenuti nelle carceri nel nostro Paese è assai preoccupante e questo ci dovrebbe spingere, da una parte, ad aumentare il personale sanitario, che può accompagnare queste persone, e dall'altra parte, Ministro, a prendere un po' il toro per le corna per quanto riguarda le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,33)

(Segue LORENZIN). È stato detto che un bambino non può stare in un carcere. Non può stare nemmeno un paziente psichiatrico in un carcere (*Applausi*), non è quello il suo posto. Sappiamo che i problemi vengono da lontano, ma abbiamo il dovere di affrontarli, anche con una certa urgenza, visto che purtroppo i numeri ci riportano ad una realtà che non è più allontanabile dal nostro pensiero e dalle nostre azioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.109, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 5.0.110, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei porre l'attenzione su un tema che sappiamo stare a cuore al Governo, che è il tema delle strutture penitenziarie per i minorenni.

Com'è già stato detto prima, voi avete approvato il decreto-legge Caivano, che ha profondamente innovato la giustizia penale minorile, purtroppo, dal nostro punto di vista, mettendone in discussione i capisaldi e avvicinandola pericolosamente ai principi che governano, invece, la giustizia penale per adulti, in questo modo scardinando gli obiettivi, le finalità, i principi e l'ispirazione che devono muovere la giustizia penale minorile, che non può essere solo quella della punizione, ma deve essere anzitutto quella del recupero dei ragazzi. Tutto questo noi lo avevamo denunciato come rischio e ce

l'avevano detto anche gli auditi in quella circostanza, segnalando che avrebbe portato a un aumento dei detenuti minori nelle carceri per minorenni, in una condizione che già era di saturazione nei penitenziari minorili. Eravamo già in una condizione di saturazione dei nostri penitenziari minorili e, per effetto di quelle norme, ci sarebbe stato un incremento. Questo purtroppo è avvenuto e i dati recenti pubblicati da «Il Sole 24 Ore» dicono che, ad oggi, per effetto delle norme del decreto-legge Caivano, sono aumentati del 16 per cento i detenuti nei penitenziari minorili. Questo sta provocando, inevitabilmente, un problema anche nei nostri penitenziari minorili.

Credo che questo sia un tema che deve essere affrontato poiché ineludibile e riguarda quantomeno e anzitutto la ristrutturazione, la messa a norma e la sistemazione dei padiglioni e degli spazi per le strutture penitenziarie per i minorenni. So che il sottosegretario Ostellari, che ha seguito questa materia, è sensibile alla questione, ma mi dispiace che non si dia un segnale, quantomeno in questa circostanza, su un argomento che penso meriterebbe invece maggiore attenzione. Non pretendiamo che venga accolto *in toto* un emendamento che invita a spendere soldi che evidentemente in questo momento non ci sono. Però, se ci fosse almeno un impegno da parte del Governo, anche in un ordine del giorno, a mettere nella propria agenda politica delle risorse per le strutture e i penitenziari minorili, forse questo potrebbe essere un buon compromesso per accogliere il nostro invito e consentire di dire che l'attenzione che noi vogliamo si dia alla questione dei nostri penitenziari minorili sta a cuore non solo a noi, ma all'intera maggioranza.

Come prima è stato fatto con un emendamento della collega Rossomando, mi dichiaro disponibile, se c'è questa disponibilità da parte della maggioranza e del Governo, a trasformare anche questo nostro emendamento in ordine del giorno, perché è un modo per essere concordi sulla necessità di intervenire in proposito.

PRESIDENTE. Credo che il presidente Buongiorno intenda prendere la parola su una richiesta motivata, mi sembra.

BONGIORNO, *relatrice*. Assolutamente sì, signor Presidente, essendo tra l'altro in linea con quanto ho detto prima. C'è grande attenzione da parte del Governo su questo tema e ci si sta lavorando, quindi c'è sicuramente la volontà di accogliere un ordine del giorno in merito e a valutare la questione, come è stato fatto in precedenza con un emendamento della senatrice Rossomando, visto il *focus* su questo tema che noi riteniamo prioritario.

OSTELLARI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.0.110 non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.111, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.112, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.113, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, torno a intervenire sul tema del carcere e

lo faccio di nuovo davanti al Ministro. Magari, signor Ministro, quando è qui ascoltato almeno, visto che c'è di rado.

PRESIDENTE. La prego, è un compito mio. Si rivolga a me, caso mai. Non è colpa del Ministro, ma

della senatrice di Fratelli d'Italia.

VERINI (*PD-IDP*). Non è colpa di nessuno, però insomma.

Vorrei dire che questo nostro emendamento pone il problema del finanziamento dell'architettura penitenziaria. Il Ministro sa che oltre il 31 per cento dei circa 190 edifici carcerari in Italia è stato costruito prima del 1950 e che il tema dell'architettura penitenziaria non è solo di carattere urbanistico-estetico, perché deve essere funzionale a un'idea di trattamento, a un'idea di applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, a una concezione della pena (quando è detentiva in carcere) come recupero, come rieducazione, come reinserimento. Oggi nelle carceri, sia quelle fatiscenti (e sono tante), sia quelle di più recente costruzione, questi principi non vengono minimamente tenuti in considerazione. Allora, secondo noi, mentre si deve combattere contro il sovraffollamento con provvedimenti deflattivi davvero efficaci, al tempo stesso per chi sconta la pena dentro le carceri occorre prevedere misure che riguardino la formazione, la socialità, la possibilità di svolgere il lavoro, la possibilità, per coloro che hanno da scontare soltanto ancora pochi mesi, magari di lavorare all'esterno e non di farli tornare a dormire in carcere, come avete fatto bocciando le nostre richieste di deroga per far tornare il regime dei semiliberi che, durante il Covid, uscivano e non tornavano a dormire. (*Applausi*). Bisogna fare in modo che le carceri siano umane e l'architettura carceraria è un pezzo di questa concezione.

Noi non siamo tra quelli che dicono: buttiamo via la chiave, marciscano in galera. Noi pensiamo davvero che la pena, quando è giusta e quando deve esserci, debba essere rieducativa, anche perché un detenuto che esce rieducato poi non torna a delinquere, come dicono le statistiche sulle recidive. Pertanto, è necessario investire in umanità è investire in sicurezza.

In ultimo, mi rivolgo a lei Presidente, approfittando della presenza del Ministro, in questo periodo sono in corso misure che rischiano di aggravare la situazione dentro le carceri che è già esplosiva. Per esempio, si sta riducendo il numero delle telefonate ai propri familiari, adesso si stanno riducendo le ore di apertura delle sezioni, perché c'è un problema di personale. La vigilanza dinamica è un problema serio perché manca personale di Polizia penitenziaria, tuttavia si costringeranno i detenuti a stare ancora di più chiusi in celle sovraffollate per tante ore al giorno. Questo aumenterà la tensione nelle carceri, non la diminuirà, proprio mentre c'è stata una sentenza della Corte costituzionale che richiama tutti noi. Se il Parlamento non lo facesse, la Corte dice che lo faccia il DAP e richiama tutti noi a garantire anche l'affettività dentro le carceri. Signor Presidente, intervenire sull'architettura significa intervenire su una concezione della pena e del trattamento penitenziario coerente con principi costituzionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore. Ne sono convintissimo, quando ero Ministro della difesa cercai di mettere a disposizione le caserme dismesse, ma vedo che da allora non è cambiato moltissimo, nonostante i Governi passati uno dietro l'altro.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere a tutti i colleghi presenti in quest'Aula se almeno una volta, durante il loro mandato, iniziato prima o dopo, si sono presi un po' di tempo per fare una visita in una delle carceri presenti su tutto il territorio nazionale. A me è capitato recentemente, la settimana scorsa, ma ero già stata circa un anno fa a Torino, nella sezione femminile, che mi aveva impressionata particolarmente per gli spazi angusti che poi mi avevano anche riferito che tutto sommato, rispetto ad altre sezioni, non erano neanche così angusti. Mi domando se noi, che viviamo nelle nostre case spaziose, con camere, salotti, cucine, terrazzi, balconi, abbiamo mai provato ad immedesimarci nella vita di persone che devono passare giorni, settimane, mesi, anni dopo anni all'interno di spazi angusti, con finestre piccolissime, a volte anche in sezioni o padiglioni che solo per qualche giorno all'anno vengono illuminati direttamente dalla luce del sole. Faccio l'esempio del carcere di Aosta che ho visitato la settimana scorsa, che si trova alla base di un pendio montuoso, in una zona che riceve il sole solo in una direzione per alcuni giorni nei mesi invernali e quindi i detenuti che hanno le celle esposte dalla parte opposta, il sole non lo vedono per mesi e mesi. A me ha fatto impressione passarci poche ore, vorrei che cercassimo tutti di capire che cosa vuol dire vivere lì dentro per anni, in spazi angusti e dovendo dividere ogni spazio vitale costantemente con qualcun altro, senza avere mai un minuto di

riservatezza, di solitudine e di riflessione. È vero che se quelle persone sono lì, la maggior parte delle volte è perché hanno sbagliato e stanno scontando una pena, ma c'è anche chi si ritrova lì in attesa di giudizio e quindi, per la nostra legislazione, con presunzione di innocenza.

Chiederei che tutti insieme facciamo una riflessione e troviamo una soluzione e le risorse adeguate perché ci siano misure detentive alternative, quando questo è consentito, ma comunque quando invece siamo obbligati alla detenzione, di fare in modo che ci siano spazi umani, ci siano docce che non abbiano la muffa alle pareti, docce che abbiano sempre l'acqua calda, celle che abbiano soluzioni individuali per chi lo preferisce o comunque spazi adeguati per una corretta esistenza e per la tutela dei diritti umani. Credo che questo sia il minimo che un Paese che si voglia ritenere civile debba consentire ai propri cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, sta arrivando il Ministro degli affari esteri per l'informativa che avete richiesto e quindi o sospendiamo i lavori o cercate di ridurre al minimo la durata degli interventi su questo emendamento, che mi sembra sia stato già sufficientemente illustrato.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le parole del collega Verini, ho letto con attenzione l'emendamento e vorrei, se il collega lo consente, sottoscriverlo, perché trovo - approfitto della presenza del Ministro per sottolinearlo - che non ci possa essere un atteggiamento di rassegnazione rispetto allo stato di emergenza in cui versano le carceri italiane. È chiaro che non è una responsabilità di questo Governo in particolare: è un'emergenza che ci portiamo appresso da decenni, rispetto alla quale, però, abbiamo una responsabilità, se vogliamo veramente rispettare la Costituzione, che richiede la finalità rieducativa della pena.

Le carceri oggi sono in condizioni disumane. C'è un problema di sovraffollamento, che non si risolve solo attraverso la misura della riduzione della custodia cautelare. Servono nuovi edifici, serve togliere la paura della firma.

Al Ministro mi sento di chiedere di valutare con attenzione il contenuto di questo emendamento, perché mi sembra di grande buon senso, è uno scatto in avanti, senza addossare la responsabilità agli uni o agli altri, ma facendo un gioco di squadra, per dare qualche segnale a coloro che si trovano dentro le carceri italiane, anche a coloro che ci lavorano. Il sovraffollamento, infatti, è un problema per i detenuti, ma lo è anche per la Polizia penitenziaria. *(Applausi)*.

Io credo allora, signor Ministro, che questo emendamento sia di grande buon senso e che lei abbia l'esperienza, l'umanità e la competenza per fare suo il contenuto di questa proposta. *(Applausi)*.

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sarò breve, perché in sostanza molte cose sono già state dette e le condivido.

Vorrei, però, dire al Ministro, che conosce bene la situazione drammatica delle carceri, che non si capisce perché questo emendamento non sia stato recepito. Io non solo annuncio il mio voto a favore, ma chiedo anche al senatore Verini di poter aggiungere la firma all'emendamento 5.0.113 e preannuncio di intervenire sul prossimo.

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, sul tema carceri c'è grande consapevolezza da parte del Governo. Mi è stata segnalata, quindi, una volontà di approfondire il tema se trasformiamo l'emendamento 5.0.113 in ordine del giorno, ovviamente con la premessa «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Invito i senatori firmatari a esprimersi sulla proposta della relatrice di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, nello spirito, al di là della formulazione...

PRESIDENTE. Deve solo dirmi se è d'accordo o meno.

VERINI (*PD-IDP*). Presidente, se il Governo prende un impegno serio, siamo d'accordo. Se invece è semplicemente...

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Verini. La decisione non può essere condizionata. O si è d'accordo o non lo si è. Mi deve dire sì o no. Gli impegni del Governo non possono non essere seri. Non si è mai visto un impegno in quest'Aula che non fosse serio. (*Applausi. Commenti*). Lei mi dica se vuole o se non vuole. (*Commenti*). No? Allora lo mettiamo in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.113, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sul Giorno del ricordo

PRESIDENTE. Colleghi, mi consentirete di dedicare qualche minuto a una ricorrenza che una legge dello Stato ha fissato per il 10 febbraio di ogni anno. È la legge che ha istituito il Giorno del ricordo nel 2004, per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita nell'orrore delle foibe e di quanti hanno dovuto affrontare il dolore e le sofferenze dell'esodo giuliano dalmata, noto come esodo istriano.

Fra l'altro, in quest'Aula è presente il primo firmatario di quella legge, senatore Roberto Menia. Io ero Capogruppo, fui il secondo della lista. Ricordo che fu una legge che venne approvata con pochissimi voti contrari, praticamente all'unanimità.

Sono passati anni da questo riconoscimento, che mi riempie di gioia e che, seppur tra qualche difficoltà, ogni anno sta acquisendo l'importanza e la consapevolezza che la ricorrenza merita. Non posso dimenticare però il dramma delle foibe, il dramma soprattutto di chi era rientrato in Italia sperando di essere abbracciato come figlio esule della propria Nazione, della propria Patria, e trovò invece non solo una scarsissima accoglienza - ed è un eufemismo - ma dimenticanza, assenza.

Pensate che nel vocabolario, e quando si parlava di foibe nei libri di scuola, la spiegazione era cavità carsica, non c'era altro. Foibe uguale cavità carsica. Ho visto rievocato il dramma di quelle famiglie in maniera molto equilibrata nel pezzo teatrale di Cisticchi «Esodo». Sono sicuro che nessuno di questa Aula mi smentirebbe dopo averlo visto. La drammaticità di quella vicenda mi ha colpito come un pugno nello stomaco pur conoscendola, pur avendola sempre saputa. Faccio parte di una minoranza che la conosceva perché tramandata dagli amici, dai genitori e dai colleghi di ambiente politico. Eppure, per cinquanta anni, è calato il silenzio su quella vicenda. E ciò non fu solo colpa - diciamo la verità - di chi in qualche modo aveva legami ideologici con i comunisti di Tito che avevano perpetrato quegli orrori, ma fu una responsabilità molto più ampia. Quel silenzio è stato per fortuna strappato e io oggi sono qui, insieme a tutto il Senato, a onorare e ricordare quella drammatica realtà con il rispetto che merita e con la parola "ricordo", che non a caso fa parte del titolo della legge e che è ciò che chiedono di più.

Vi invito ad osservare un minuto di silenzio in memoria. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, e conseguente discussione (ore 12,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani.

TAJANI, *vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, mi scuso per il ritardo, ma ho partecipato all'ennesimo e identico dibattito nell'Aula di Montecitorio.

Sto seguendo, insieme al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a tutti i nostri diplomatici, 2.405 casi di cittadini italiani detenuti all'estero. Li seguiamo con lo stesso interesse e con la stessa determinazione affinché vengano rispettati i loro diritti.

Ho detto alla Camera che l'Italia è la Patria di Cesare Beccaria. L'Italia è la culla del diritto e l'azione del Governo è sempre e comunque ispirata alla difesa e al rispetto del diritto italiano, del diritto comunitario e del diritto internazionale. Il garantismo ispira il nostro agire per tutti i detenuti italiani all'estero (ripeto: 2.405), che seguiamo costantemente per tutelare i loro diritti. Indipendentemente dall'essere detenuto in attesa di giudizio (pregiudicato o incensurato), condannato in primo grado, condannato in via definitiva, c'è soltanto una regola che deve essere rispettata, quella della tutela della dignità della persona. (*Applausi*). Su questo noi ci siamo sempre battuti e continueremo a batterci. Lo dico anche perché ho l'onore di guidare una forza politica che del garantismo ha fatto una sua bandiera. Quindi, sono assolutamente convinto della necessità di impegnarci sempre e comunque per tutelare i diritti di ogni persona.

Fin dai primi giorni della sua detenzione, ben prima che diventasse oggetto di polemiche politiche, i nostri diplomatici si sono impegnati per far sì che venisse sempre e comunque rispettato il caso della signora Ilaria Salis. Vi devo illustrare i fatti, perché poi possiate giudicare, nella vostra coscienza e politicamente, se c'è stato o meno interesse, da parte della diplomazia italiana, nei confronti di questa detenuta. Non posso raccontarvi di tutti gli altri 2.404 detenuti, perché ci vorrebbe parecchio tempo.

Il 13 febbraio 2023 la procura di Budapest ha informato l'ambasciata d'Italia che la signora Ilaria Salis era stata posta in stato di fermo due giorni prima, con l'accusa di violenza armata di gruppo. L'aggressione di cui la signora Salis è accusata sarebbe avvenuta al termine di una manifestazione politica di estrema destra. La connazionale, sempre secondo l'accusa, appartenerebbe a gruppi organizzati che avrebbero pianificato l'aggressione di alcuni militanti presenti alla manifestazione. Un'indagine è in corso anche in Germania su soggetti di nazionalità tedesca, alcuni dei quali destinatari di mandati di cattura nazionali per reati commessi nella stessa circostanza. La signora Salis è stata rinviata a giudizio ed è attualmente detenuta in carcere a Budapest; la richiesta da parte della procura è di una pena detentiva di undici anni.

L'ambasciata d'Italia si è attivata immediatamente per fornire ogni possibile assistenza alla signora Salis e ai suoi familiari, con cui ha intrattenuto un intenso dialogo. Ha effettuato frequenti visite consolari in carcere ed è intervenuta per venire incontro alle richieste della connazionale rispetto alle sue condizioni detentive. Il 14 febbraio si è svolta la prima udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, cui ha assistito anche un funzionario dell'ambasciata, che ha incontrato la signora Salis e il suo legale. Durante l'udienza è stata accolta la richiesta dell'accusa di custodia cautelare in carcere. La signora Salis è stata invece prosciolta da una seconda imputazione per un'altra aggressione, poiché era stato comprovato che, al momento dello svolgimento dei fatti di quella aggressione, non si trovava in Ungheria.

L'autorità giudiziaria ungherese ha poi, con successivi provvedimenti, prorogato la custodia cautelare della signora Salis, misura consentita dalla legge ungherese per indagini relative a reati di violenza di gruppo. Il giorno dopo la prima udienza, il 15 febbraio 2023, l'ambasciata ha riferito al signor Roberto Salis del colloquio con la figlia. Gli ha assicurato ogni collaborazione per inviarle beni e denaro e lo ha informato dell'assistenza consolare che le nostre sedi possono fornire ai detenuti italiani all'estero.

Il 19 febbraio la signora Salis ha scritto all'ambasciata per descrivere le sue condizioni detentive, lamentando in particolare cimici nel letto. L'ambasciata ha contattato subito il legale della connazionale per una richiesta di cambio di cella; richiesta accolta. Il 3 marzo la signora Salis ha confermato all'ambasciata di essere stata trasferita in una cella senza cimici, ma ha riferito altri problemi: la visita del medico non ancora ottenuta, la mancanza dell'ora d'aria e di strumenti per la pulizia della cella. L'ambasciata ha segnalato tempestivamente al penitenziario le varie problematiche, chiedendone la risoluzione.

Con provvedimento del 9 marzo 2023, la procura generale di Budapest ha inizialmente imposto alla connazionale un regime di detenzione fortemente restrittivo. Il provvedimento della procura proibiva i contatti della signora Salis con i genitori e non consentiva nemmeno quelli con due cittadini italiani, indicati dalla signora Salis come persone di riferimento nella richiesta inoltrata tramite il proprio legale ungherese. L'ordinanza non consentiva neppure i contatti richiesti con l'avvocato italiano. Le possibilità di comunicazione con l'esterno, perciò, erano in un primo momento limitate al solo legale

ungherese della signora Salis e all'ambasciata d'Italia a Budapest. Tale condizione è stata confermata anche da una lettera del 15 marzo 2023, con la quale la signora Salis informava del divieto di contattare i genitori e i legali italiani e chiedeva all'ambasciata di farlo, cosa che è avvenuta nella stessa giornata.

Sabato 16 marzo l'ambasciata è riuscita ad ottenere, per il successivo mercoledì, l'autorizzazione a effettuare la prima visita consolare in carcere, chiesta già a febbraio. La visita è stata appunto effettuata il 20 marzo. In tale occasione, il personale dell'ambasciata ha consegnato alla signora Salis indumenti e altri generi di prima necessità e ha raccolto le istanze della connazionale in merito alle condizioni di detenzione e ai suoi contatti con l'esterno.

La signora Salis ha lamentato il fatto che le fossero impediti i contatti con i genitori, l'avvocato in Italia e le persone da lei indicate come punti di riferimento, nonché il fatto di trovarsi da sola in cella. La signora Salis ha comunque confermato di disporre dei fondi necessari per il proprio sostentamento e di poter comunicare regolarmente con il proprio avvocato ungherese. Ha inoltre manifestato l'intenzione di chiedere il trasferimento in Italia ed espresso il desiderio di sfruttare il tempo della detenzione per prepararsi a un concorso pubblico. L'ambasciata ha subito inviato alla madre la richiesta di libri.

Grazie all'azione di sensibilizzazione condotta dalla nostra sede nei confronti delle autorità ungheresi, la signora Salis ha ottenuto un miglioramento delle condizioni detentive: dalla concessione dell'ora d'aria alle condizioni igieniche e all'effettiva ricezione del denaro inviatole, come lei stessa ha confermato in una lettera del 24 marzo.

Anche durante la seconda visita consolare in carcere, svoltasi il 5 aprile, il personale dell'ambasciata ha consegnato alla signora Salis un pacco con indumenti e generi di prima necessità e ha nuovamente parlato con lei del suo stato di salute e delle condizioni detentive. In una lettera del 19 aprile, la signora Salis ha informato l'ambasciata di essere stata spostata, il giorno 13 aprile, in una cella più spaziosa e condivisa con altre due detenute.

Poiché la connazionale lamentava scarse condizioni igienico sanitarie, l'ambasciata ha contattato il penitenziario ottenendo di spostare nuovamente la signora Salis in un'altra cella. Il 26 aprile il vice capo missione, responsabile dell'ufficio consolare, ha avuto una videoconferenza con i genitori della signora Salis, i legali ungheresi italiani e le persone indicate dalla detenuta come punti di contatto.

Il 9 maggio la detenuta ha chiesto all'ambasciata aiuto nel disbrigo di pratiche relative al concorso cui intende partecipare. L'ambasciata ha inoltrato la richiesta al contatto indicato dalla signora Salis. Il 18 maggio si è svolta la terza visita consolare in carcere. In tale occasione, è stato possibile consegnare alla detenuta un pacco contenente libri e altro materiale didattico per la preparazione al concorso.

In questa occasione, la signora Salis ha confermato che le problematiche precedentemente sollevate erano state risolte. Ha riferito della sua partecipazione ad attività formative organizzate dalla struttura, mentre ha comunicato che il ricorso per poter avere contatti con i genitori era stato respinto.

Il 9 giugno il vice capo missione ha assistito a un interrogatorio della detenuta. Il 13 giugno 2023 lo stesso funzionario ha ricevuto in ambasciata il signor Roberto Salis, il compagno e due conoscenti della signora Salis. In tale occasione ha ribadito la piena disponibilità della rappresentanza ad attivarsi in qualsiasi momento per assistere la connazionale.

Il giorno 5 luglio il personale dell'ambasciata ha effettuato una quarta visita in carcere e ha consegnato un nuovo pacco con indumenti e libri richiesti. La detenuta ha lamentato il fatto che da quasi un mese non riceveva il consueto bonifico, con la conseguenza impossibilità di acquistare beni di prima necessità. Terminata la visita, l'ambasciata si è attivata per risolvere il problema.

Il 21 luglio ho inviato una nota verbale alla procura generale, chiedendo un incontro con la procura generale per discutere del regime di detenzione della signora Salis.

Il 26 luglio il vice capo missione e l'addetto consolare hanno incontrato alti funzionari della procura generale, vale a dire la direttrice generale per la supervisione delle indagini, il capo del dipartimento affari internazionali e del dipartimento monitoraggio della legislazione sull'applicazione delle leggi penitenziarie. L'intervento era stato concordato con il signor Roberto Salis e con i legali in vista della successiva udienza. Nel rimarcare la grande attenzione per il caso Salis, l'ambasciata è tornata a

sensibilizzare le controparti ungheresi sulle condizioni detentive della signora. In particolare, sono state evidenziate l'impossibilità per la nostra connazionale di comunicare con l'esterno e le esigenze alimentari della detenuta.

A questo intervento, l'ambasciata ha fatto seguire, il 3 agosto, un'apposita comunicazione all'istituto penitenziario per ribadire la necessità di attuare la dieta prescritta dal medico alla signora Salis.

L'11 agosto si è svolta una nuova udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha ulteriormente esteso il fermo cautelare. Analogamente a quanto fatto in precedenza, l'addetto consolare dell'ambasciata ha partecipato all'udienza e ha incontrato la signora Salis e il suo legale. In una missiva del 29 agosto all'ambasciata, la signora Salis si è lamentata della mancanza d'aria nella cella a causa della scarsa apertura della finestra e dell'afa. A seguito della lettera, l'ambasciata ha contattato il penitenziario per richiedere un nuovo cambio di cella.

La signora Salis ha informato l'ambasciata che la dieta veniva rispettata regolarmente e in una lettera del 1° settembre ha riferito che il regime di detenzione era stato significativamente allentato. Alla connazionale venivano in particolare consentiti contatti regolari con i genitori attraverso visite e chiamate via Skype, passi avanti ottenuti proprio grazie alla costante sensibilizzazione della nostra ambasciata.

Il 12 ottobre i genitori della signora Salis sono stati nuovamente ricevuti in ambasciata insieme agli avvocati italiani, al compagno e un'amica della connazionale. La quinta visita consolare si è svolta il giorno 25 ottobre. Oltre alla consegna del pacco inviato dai genitori e dagli amici, i funzionari dell'ambasciata hanno avuto un nuovo colloquio con la signora Salis. Subito dopo la visita, il vice capo missione e l'addetto consolare hanno incontrato il nuovo direttore degli istituti penitenziari di Budapest per ribadire la massima attenzione al caso e l'importanza di garantire condizioni carcerarie dignitose e rispettose dei diritti della detenuta. In particolare, hanno sollecitato - come richiesto dalla stessa signora Salis - che fosse effettuato un cambio di lenzuola regolare e che il regime dietetico venisse confermato ed esteso.

L'udienza del 14 novembre ha confermato la proroga della custodia cautelare in carcere. Il 21 novembre i genitori della signora Salis sono stati ricevuti in ambasciata per un nuovo incontro sugli aggiornamenti processuali e difensivi. In quell'occasione hanno confermato la possibilità di contatti regolari con la figlia attraverso visite e chiamate via Skype.

Il 13 dicembre l'ambasciata ha effettuato la sesta visita consolare presso il penitenziario. In questa occasione la signora Salis ha sottolineato la necessità di visionare gli atti del processo opportunamente tradotti e i video a suo carico. Il 19 dicembre l'ambasciata ha sollecitato entrambe le questioni con una nota verbale al Ministero degli esteri ungherese.

Il riscontro ricevuto il 12 gennaio di quest'anno ha indicato le modalità di accesso ai fascicoli relativi a procedimenti penali e, in vista della prima udienza processuale e considerando quindi la chiusura delle indagini, il 22 gennaio 2024, in occasione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, ho sollevato il caso con il Ministro degli esteri ungherese in occasione di un incontro bilaterale che ho appositamente chiesto.

Al Ministro ho sottolineato che la signora Salis lamentava di avere difficoltà nell'accesso agli atti processuali tradotti e ai video prodotti come prova a suo carico. Ho ricordato che la detenuta era stata lungamente sottoposta a un regime di custodia cautelare che ne aveva limitato fortemente le possibilità di interazione con l'esterno e ho sottolineato che il Governo italiano esige il rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalle norme europee, in sintonia con la nostra civiltà giuridica. Ho inoltre sottolineato l'auspicio di una revisione del regime di custodia cautelare concedendo alla detenuta misure alternative. A questo fine ho consegnato al mio collega ungherese un documento scritto che conteneva tutte le cose che vi ho appena riferito.

Ancora non era esplosa la polemica politica e il 23 gennaio il ministro Nordio ha ricevuto il signor Roberto Salis. Nel corso del colloquio, il Ministro della giustizia ha suggerito l'opportunità di avanzare domanda di arresti domiciliari in Ungheria. Si tratta - a nostro giudizio - di una questione giuridica dirimente, perché la concessione di misure cautelari alternative alla detenzione, che deve essere richiesta dai legali e disposta dall'autorità giudiziaria ungherese, è condizione necessaria per invocare

l'attivazione della decisione quadro n. 829 del 2009, che consente il reciproco riconoscimento tra i Paesi membri dell'Unione europea delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione.

In tre circostanze l'avvocato della signora Salis aveva presentato istanza di misure alternative al carcere, ma in tutti e tre i casi era stato chiesto che la misura venisse applicata direttamente in Italia. Le istanze sono state respinte dal magistrato ungherese. Il ministro Nordio ha invece sottolineato al signor Salis come un'istanza di misura alternativa in Ungheria abbia maggiori possibilità di essere accolta dall'autorità giudiziaria ungherese. Soltanto dopo la concessione di una misura alternativa in Ungheria, sarà possibile proporre un'ulteriore istanza per ottenere l'applicazione di tale misura in Italia, ai sensi della suddetta decisione quadro europea. Tutto ciò, onorevoli senatori, per dire che si possono fare tante dichiarazioni, ma poi bisogna agire utilizzando gli strumenti giuridici che sono a disposizione. Per questo ho detto che noi rispettiamo il diritto italiano, europeo e internazionale.

Il 24 gennaio l'ambasciatore ha effettuato una visita consolare in carcere alla signora Salis, ha ribadito ancora una volta la massima attenzione con la quale l'ambasciata segue il caso e reitirato la disponibilità a sostenere future richieste inoltrate della difesa in merito alla richiesta di misure alternative al carcere. Nell'udienza del 29 gennaio 2024, la signora Salis ha respinto le accuse dichiarandosi innocente. L'avvocato della signora Salis ha rilevato durante l'udienza la mancanza della traduzione degli atti di accusa in italiano e la mancata visione del video di sorveglianza, lamentando dunque una non piena informazione e comprensione, da parte della signora Salis, del capo di imputazione. Il suo legale non ha presentato domanda di misure cautelari alternative al carcere in Ungheria, contrariamente a quanto era stato suggerito dal ministro Nordio. La prossima udienza è stata calendarizzata per il 24 maggio e in tale occasione sarà chiamata a testimoniare anche la parte lesa. Nei colloqui che abbiamo avuto, abbiamo sollecitato la politica a far sì che venissero inviati messaggi all'autorità giudiziaria per poter accelerare i tempi del procedimento penale.

Le immagini della prima udienza processuale, quella del 29 gennaio, con l'imputata condotta in aula in catene hanno giustamente colpito tutti noi. In una lettera al suo avvocato italiano, ricevuta pochi giorni prima dall'ambasciata, la signora Salis aveva fatto una serie di considerazioni sulla situazione processuale e sulle condizioni carcerarie, e tra le numerose questioni aveva menzionato anche l'uso delle catene in udienza. Ma, dal momento che è pratica purtroppo comune e prevista dalla normativa locale nel caso dei reati più gravi connessi a violenza, lo stesso avvocato ungherese della detenuta non aveva mai incentrato su questo specifico aspetto una richiesta di intervento da parte della ambasciata. L'esibizione delle catene in aula dell'imputato con le immagini trasmesse in televisione ha avuto un forte impatto. Quindi, nonostante la mancata richiesta da parte dell'avvocato ungherese, il Governo è intervenuto, e questo perché la traduzione in carcere con catene ai polsi e ai piedi non è in linea con lo spirito delle norme europee.

La direttiva n. 343 del 2016 prevede, infatti, che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire che gli indagati e gli imputati non siano presentati come colpevoli in tribunale o in pubblico attraverso il ricorso a misure di coercizione fisiche, pur prevedendo che si possano adottare misure coercitive necessarie per ragioni di sicurezza legate al caso di specie.

Proprio per questo motivo ho immediatamente chiesto con una dichiarazione pubblica al Governo ungherese di vigilare e intervenire affinché venissero rispettati i diritti della cittadina italiana Ilaria Salis, detenuta in attesa di giudizio, previsti dalla normativa comunitaria. Sono parole testuali. Sentito il Presidente del Consiglio, quindi, ho immediatamente dato istruzione di convocare l'ambasciatore ungherese

e al nostro ambasciatore di fare un passo ufficiale presso le autorità di Budapest. Il 30 gennaio il segretario generale della Farnesina ha quindi incontrato l'incaricato d'affari dell'ambasciata ungherese - l'ambasciatore non era a Roma, quindi lui era il più alto in grado - per ribadire la grande attenzione con cui il Governo italiano segue la vicenda. L'ambasciatore Guariglia ha espresso la protesta del Governo italiano per le condizioni in cui la signora Ilaria Salis è stata detenuta e viene trattenuta durante le udienze in tribunale; ha richiamato i principi cardine previsti dalla normativa europea e internazionale relativi al rispetto delle garanzie a tutela delle dignità delle condizioni detentive, incluse le modalità con le quali l'imputato viene condotto in tribunale e delle garanzie di un equo processo. Il segretario

generale Guariglia si è inoltre soffermato sull'assoluta necessità che alla signora Salis e ai suoi legali siano garantiti l'accesso alla traduzione in italiano degli atti di accusa - così come già richiesto dalla difesa - e la visione del video di sorveglianza alla base dell'imputazione, per assicurare il pieno godimento del diritto alla difesa e un equo processo.

Nella stessa giornata del 30 gennaio 2024, il nostro ambasciatore a Budapest ha ricevuto i genitori, il compagno, alcuni congiunti e il legale della signora Salis. I genitori della signora Salis sono poi stati accolti dall'ambasciatore il giorno successivo.

Su mia istruzione, l'ambasciatore Jacoangeli, nel pomeriggio del 30 gennaio, ha incontrato il Ministro della giustizia ungherese per reiterare le rimostranze circa le condizioni di carcerazione della connazionale e il trattamento riservato alla signora Salis in aula. Il Ministro ha comunicato di aver richiesto al procuratore generale una relazione dettagliata sulla vicenda. In seguito a questo incontro, la signora Salis ha ricevuto la visita del procuratore capo, di una psicologa e di una educatrice. La connazionale ha poi riferito, in una successiva lettera pervenuta all'ambasciata il 1° febbraio, che il verbale dell'incontro propositole per la firma era solo in ungherese; l'ambasciata ha subito comunicato all'avvocato italiano il contenuto della lettera e ha inviato alle autorità ungheresi una nota verbale con la richiesta di una copia del documento firmato dalla signora Salis.

Il presidente del Consiglio Meloni ha affrontato il caso di Ilaria Salis con il primo ministro ungherese Viktor Orban in due occasioni: la prima al telefono il 30 gennaio, la seconda a margine dei lavori del Consiglio europeo il 2 febbraio. Nel rispetto dell'autonomia dei giudici, che ovviamente esiste anche in Ungheria, ha chiesto che vengano riservati alla nostra connazionale un trattamento di dignità e rispetto e un giusto processo. Ho ribadito tale auspicio al Ministro degli esteri ungherese, da me di nuovo incontrato a Bruxelles il 1° febbraio. Il 5 febbraio il ministro Nordio ed io abbiamo ricevuto in due incontri successivi il signor Roberto Salis, che ha fatto due richieste: una missiva del Governo italiano alla magistratura in ungherese per favorire la concessione di una misura cautelare alternativa alla detenzione e l'ipotesi che tale misura possa essere eseguita presso l'ambasciata. Abbiamo detto al signor Salis che, qualora i Ministeri dell'interno e della giustizia avessero autorizzato una tale ipotesi, io personalmente non mi sarei affatto opposto. Ho detto che servivano le autorizzazioni dei Ministeri dell'interno e della giustizia, atteso che l'ambasciata non è una casa privata, ma è un edificio pubblico e pertanto, dovendo esserci un detenuto che noi non conosciamo, non possiamo lasciarlo circolare liberamente dentro l'ambasciata. Quindi, servivano dei locali appositamente predisposti e serviva un incremento dei carabinieri nell'ambasciata per i necessari controlli e la necessaria tutela del detenuto, perché sempre di detenuto si tratta, anche se agli arresti domiciliari, dei quali l'Italia ha la responsabilità, in quanto si trova dentro l'ambasciata che è territorio italiano, ma anche di evasione, quindi del tutto responsabile. Anche oggi i detenuti agli arresti domiciliari hanno il controllo da parte delle Forze dell'ordine, ma si tratterebbe di una situazione molto particolare.

Il ministro Nordio ha illustrato le ragioni di diritto e di fatto, per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l'ambasciata italiana non è possibile. L'ambasciata non è luogo idoneo all'esecuzione di misure coercitive, non ha né la struttura, né la legittimazione a sostituirsi a un domicilio privato come luogo di detenzione. Non è una presa di posizione contraria per principio, ma è veramente quasi impossibile tenere un qualsiasi detenuto all'interno di un'ambasciata; ne abbiamo 2.405 e non tutte le ambasciate sono attrezzate per ospitare, eventualmente, detenuti italiani che chiedessero, quelli in attesa di giudizio o anche quelli condannati, di scontare la pena dentro l'ambasciata d'Italia e non nel carcere di altri Paesi.

La situazione dei marò, citata come termine di paragone dal signor Salis, non è in realtà equiparabile, perché il reato contestato ai marò era stato commesso su nave italiana in acque internazionali. L'Italia ha da subito contestato la giurisdizione delle autorità indiane, dando vita a una controversia internazionale in cui ha poi prevalso. Era in discussione l'immunità di due militari italiani nell'esercizio delle proprie funzioni. L'Italia riteneva, cioè, che l'esercizio da parte indiana della propria giurisdizione violasse gli obblighi internazionali di rispettare l'immunità dei pubblici ufficiali di Stati stranieri un tribunale internazionale ha poi dato ragione all'Italia proprio sulla base del principio per cui gli Stati non hanno giurisdizione su altri Stati.

Diverso appare il caso della signora Salis, in cui l'Italia non contesta, né può contestare la giurisdizione ungherese, perché ogni Stato ha diritto di esercitare la giurisdizione penale per reati commessi sul proprio territorio. C'è quindi una questione di competenza territoriale, argomento oggetto di studio nei primi anni di giurisprudenza, nella vicenda dei marò, indipendentemente dal reato commesso. Qualcuno ha detto che sono stati accusati di omicidio, a differenza della signora Salis. Ma non è dirimente la gravità del reato o delle ipotesi di reato; ciò che rileva è la competenza: non è competente il tribunale indiano perché - il Tribunale internazionale ci ha dato ragione - l'eventuale reato è stato commesso non in territorio indiano, ma su una nave italiana, e quindi sul territorio italiano, e in acque internazionali. Diversamente, l'ipotetico reato che viene contestato alla signora Salis è stato commesso in Ungheria. Questa è la differenza: non è questione di gravità del reato, ma è questione di competenza territoriale. Se c'è qualche avvocato o qualche magistrato in Aula, credo che non smentisca quello che sto dicendo.

Il ministro Nordio ha inoltre rilevato che un'interlocuzione epistolare tra il Dicastero italiano e un organo giurisdizionale straniero sarebbe irrituale e irricevibile. La decisione sullo stato di libertà dell'indagato compete solo al giudice ungherese. Se il documento richiesto fosse una semplice spiegazione, il magistrato ungherese potrebbe rispondere che già conosce la nostra legge; se invece fosse una surrettizia richiesta di convertire la custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari, allora sarebbe una interferenza. E francamente, per l'esperienza che ho, avendo trattato parecchi casi di italiani detenuti all'estero, le pressioni e le interferenze pubbliche ottengono l'effetto contrario a quello desiderato, e cioè si fanno titoli sui giornali, si fa polemica, ma non si risolve il caso del detenuto.

Il ministro Nordio ha ribadito che il Governo è pronto, ove richiesto dal Ministero della giustizia ungherese, a fornire ogni dettaglio relativo all'esecuzione della misura alternativa in Italia. È, cioè, falso che il ministro Nordio ed io abbiamo detto che siamo contro la custodia cautelare domiciliare: abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità su una procedura che non poteva portare alla concessione degli arresti domiciliari da parte dell'autorità ungherese perché secondo noi il beneficio deve essere concesso in Ungheria e poi dall'Ungheria si può cercare di avere il beneficio in Italia, compreso nell'ambasciata.

L'ambasciata d'Italia in Ungheria infatti è una parte di territorio italiano e quindi la responsabilità sarebbe sempre italiana. Io ho detto anche dentro l'ambasciata che non ero contrario, ma servivano tutte le cose di cui vi ho parlato perché potesse realizzarsi. Questo vale per tutti gli altri italiani, non soltanto per una detenuta. Ho lo stesso atteggiamento nei confronti di tutti gli italiani.

Ha inoltre spiegato il Ministro che, attraverso l'intervento del garante dei detenuti, sarà assicurata la conformità del trattamento detentivo della connazionale alle norme internazionali. Vigilerà su questo anche la Commissione europea che, per bocca della commissaria McGuinness, si è dichiarata nell'aula del Parlamento europeo disposta ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria qualora dovesse ravvisare il mancato rispetto del diritto comunitario.

Ieri il nostro ambasciatore ha nuovamente incontrato la signora Salis, che gli ha sottolineato il netto miglioramento delle condizioni di detenzione; ha menzionato gli aspetti igienici (disinfestazione della cella, distribuzione di lenzuola e coperte nuove) e sanitari (riguardo sia la dieta sia la trasmissione dei referti medici richiesti), nonché l'approccio generalmente più cortese di tutto il personale carcerario, in regime soddisfacente per quanto riguarda le comunicazioni, potendo parlare liberamente sia con la famiglia sia con l'ambasciata.

La connazionale ha poi informato che le stanno dando l'accesso ai video a sostegno dell'accusa, ma non ha ancora la traduzione italiana degli atti processuali, questione che l'ambasciata tornerà a sollevare.

Signor Presidente, gentili senatori, questa mia lunga ricostruzione dei fatti non è soltanto formale, ma punta a dimostrare con quanta determinazione, con quanta serietà e con quanto impegno i nostri diplomatici seguono i casi degli italiani detenuti all'estero (*Applausi*), tutti nella stessa identica maniera, siano essi detenuti di tipo politico, siano essi detenuti non di tipo politico. Con lo stesso impegno io personalmente mi continuo a battere, per esempio, perché ci sono cittadini italiani che hanno provocato morte nel nostro Paese e sono coperti da immunità straniera, tipo Alessio Casimirri,

uno dei peggiori terroristi, che si trova ancora in libertà in Nicaragua senza che venga estradato in Italia. Dobbiamo dire anche queste cose.

Naturalmente, nei limiti che impone il rispetto del principio di sovranità giurisdizionale di un altro Stato nel proprio territorio, noi continueremo a impegnarci. A chi chiede di riportare Ilaria in Italia, a un Governo che ha fatto tutto ciò che era in suo potere compresa la convocazione dell'ambasciatore d'Ungheria, che ha un significato politico, chiederei a quale soluzione stia pensando. Rispetto a quelle annunciate non ne vediamo altre. Siamo pronti ad accettare suggerimenti e proposte.

L'unica per noi percorribile per un reato commesso in uno Stato membro dell'Unione è quella delle regole. Le regole europee prevedono che per chiedere gli arresti domiciliari in Italia devi prima chiederli ed ottenerli nel Paese che esercita la giurisdizione. Questa è l'idea condivisa anche dal legale ungherese, stando alle sue dichiarazioni pubblicate sulle agenzie di stampa l'altro giorno, ma, sempre a quanto riportano le agenzie, non dalla famiglia. Sono quindi due posizioni divergenti.

È paradossale però che chi si erge ogni giorno a difensore dell'autonomia della magistratura chieda ora a noi di fare pressione affinché il Governo ungherese influenzi le determinazioni dei giudici.

(Applausi). È un cortocircuito che alimenta tensioni e polemiche che danneggiano innanzitutto la causa di Ilaria. Evitiamo di trasformare una questione giudiziaria, regolata da norme nazionali ed europee ben definite, in un caso politico, che regala sicuramente titoli sui giornali, ma non fa il bene della signora Salis.

Io garantista lo sono, lo sono sempre, a prescindere dalle idee politiche di chi è coinvolto in vicende giudiziarie. Lo dimostra la mia storia politica; indipendentemente dal ruolo di Ministro degli affari esteri, ho l'onore di guidare un partito politico che del garantismo ha fatto la sua bandiera in tutte le battaglie per una giustizia equa nel nostro Paese e non solo. *(Applausi)*. L'esperienza dimostra che agire con discrezione e gradualità consente di ottenere spesso i migliori risultati, proprio nell'interesse primario del detenuto.

A dimostrazione di quanto ha fatto e fa ogni giorno il Governo italiano, voglio citare due casi. Il caso di Alessia Piperno, una giovane cittadina italiana, romana, appartenente alla comunità ebraica, arrestata arbitrariamente in Iran e detenuta nel carcere dei Pasdaran, colpevole soltanto di aver avuto un drone che riprendeva delle manifestazioni di giovani studenti a difesa della libertà e della democrazia in Iran. Le condizioni detentive di Alessia Piperno, cittadina di religione ebraica detenuta in Iran (guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni), erano molto, ma molto peggiori di quelle della signora Salis. Fortunatamente però il processo non era stato incardinato, nonostante il lungo periodo di detenzione. Per questo motivo, con una lunga trattativa, il ministro Nordio ed io siamo riusciti a riportare sana e salva la giovane Alessia Piperno a casa. *(Applausi)*.

Con la stessa determinazione siamo riusciti a fare quello che nessun Governo era riuscito a fare prima: abbiamo ottenuto l'autorizzazione, per un giovane cittadino egiziano che aveva studiato in Italia, Patrick Zaki, a tornare dove voleva lui, cioè in Italia a studiare. *(Applausi)*.

Chi sostiene quindi che il Governo non si prende cura di queste vicende commette un errore. Non vale neanche il presupposto dell'appartenenza politica della signora Salis, che a me non interessa nulla, facendo io il Ministro ed essendo garantista; ne sono una dimostrazione le centinaia di dichiarazioni in vicende giudiziarie che riguardavano gli avversari politici. A me non interessa; io difendo il diritto di una persona di essere trattata in carcere con dignità. Il Governo ha fatto e continua a fare tutto ciò che è possibile per tutelare i diritti della signora Salis.

Vorrei dire però che non ci occupiamo soltanto della signora Salis. Ci occupiamo di tutti i cittadini italiani, nessuno escluso. *(Applausi)*. Non ci sono cittadini di serie A o cittadini di serie B. Con la stessa determinazione e con lo stesso impegno con i quali si sono mossi i nostri diplomatici e il Governo, ci muoviamo per tutti gli altri italiani che sono detenuti in carcere in giro per il mondo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

È iscritta a parlare la senatrice Unterberger. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Ministro, dubito che questa vicenda sia paragonabile

agli altri casi da lei menzionati, perché qua c'è un problema di fondo, e non solo perché Ilaria Salis è stata portata al guinzaglio e legata mani e piedi all'udienza (un trattamento che viola tutta la normativa europea sui diritti della persona), oppure per le condizioni carcerarie, per gli interrogatori senza la presenza dell'avvocato e per la costrizione a firmare verbali in ungherese senza la traduzione. So che l'opinione pubblica è focalizzata su questo, ma secondo me ci sono aspetti ancora molto più inquietanti.

Una giovane donna è incolpata di aver aggredito dei neonazisti: già questo stona. Una donna che picchia persone che hanno la violenza come elemento fondante della loro ideologia, i quali poi avrebbero riportato lesioni guaribili tra i cinque e i sette giorni e non hanno neppure sporto querela: un fatto di lesioni lievi in Italia, senza querela, non verrebbe neanche perseguito.

Vede, signor Ministro, lei ha parlato di un'altra giovane donna messa in prigione in Iran perché ha fatto solo questo e quest'altro, ma anche di Ilaria Salis si potrebbe dire la stessa cosa (*Applausi*), perché un comportamento così da noi non sarebbe neanche perseguibile e men che mai si finirebbe in un carcere in custodia cautelare. Per questi fatti, la donna è da un anno in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza, senza neppure la prova che abbia partecipato alla rissa, ma solo per essere stata trovata in taxi con due attivisti tedeschi e aver avuto in borsa un manganello. È incolpata di appartenere alla *Hammerbande*, anche questo senza uno straccio di prova. Anzi, non c'è solo un'indagine in Germania, ma la scorsa primavera, a Dresda, si è concluso un processo contro i membri della banda, accusati di diversi episodi di violenza. Nelle 800 pagine degli atti del processo il nome di Ilaria Salis non compare. I membri della banda sono stati condannati a cinque anni di carcere, non agli undici che sono stati proposti a Ilaria Salis dalla procura ungherese per un patteggiamento. Soprattutto, nelle motivazioni della sentenza tedesca si leggono concetti completamente assenti nella discussione italiana. Il giudice tedesco ha spiegato che opporsi agli estremisti di destra è un atto rispettabile (*Applausi*), ma che il monopolio dell'uso legittimo della forza appartiene allo Stato e non ai privati.

Qui, invece, membri del suo Governo si scagliano contro la detenuta, sostenendo che non sia adatta a fare la maestra. Davvero ci si chiede se i neonazisti in Ungheria non godano di una tutela speciale. È già scandaloso che venga permessa la celebrazione della giornata dell'orgoglio per celebrare l'esercito hitleriano, che pare venga addirittura sostenuta con contributi pubblici, ma mettere tali soggetti sotto tutela speciale è veramente troppo.

Nessuno che provochi lesioni lievi a un'altra persona sia mai finito in un carcere di massima sicurezza, ancor meno in custodia cautelare. Mi vengono in mente le tante donne picchiate dal loro *partner*, che ovviamente non saranno così meritevoli di tutela come i neonazisti, non avendo l'Ungheria nemmeno sottoscritto la Convenzione di Istanbul. (*Applausi*).

Ilaria Salis deve almeno sapere che la sua sofferenza non è vana; che mette sotto i riflettori uno Stato che non può ritenersi di diritto e che, con questa vicenda, dimostra di non essere degno di stare nell'Unione europea. Questa storia carica di fascismo e misoginia sarebbe tipica di un regime totalitario, non di una democrazia europea.

Per questo, ministro Tajani, non raccontateci che l'Italia non può intromettersi nella giustizia indipendente di un altro Paese. Sappiamo tutti che la magistratura ungherese è sotto il pieno controllo di Orban e che questo è un costante fattore di diatriba con l'Unione europea. Quel Paese viola apertamente ogni principio di base di un moderno Stato di diritto, dalla proporzionalità tra comportamento illegale e pena alla presunzione di eccezionalità di ogni misura che restringe la libertà personale prima di una condanna.

Si deve alzare la voce, allora, anche nei confronti di un altro Stato. Non si può essere garantisti in Italia e sostenere che ogni Stato ha i suoi metodi, quando vengono calpestati così apertamente i diritti di una cittadina italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signor Ministro, il ministro Nordio è andato via, ma ciò non mi dispiace, perché per me la questione non è tanto giuridica, ma puramente politica e dimostra, ahimè, la tragica debolezza di questo Governo in politica estera e della sua guida della Farnesina.

Abbiamo già avuto occasione di parlare della umiliazione di Roma su Expo, della Banca europea per gli investimenti e del Tribunale unificato dei brevetti. Potremmo fare molti esempi delle mancate soddisfazioni che abbiamo avuto da quando lei è alla Farnesina. In questo caso, però, credo che la pochezza della guida di questo Ministero si dimostri evidentemente.

Signor Ministro, quando lei viene in quest'Aula e dice che sono 2.405 i connazionali in prigione e che lei li tratta tutti in maniera uguale, ci dice che non è in grado di capire che ogni caso è diverso dall'altro. Vede, signor Ministro, se oggi siamo in Aula su questo caso, vuol dire che questo caso presenta delle particolarità e che non tutti i casi si possono trattare all'ammasso, come evidentemente fa la Farnesina a guida Tajani.

Una cittadina italiana viene arrestata per un reato lievissimo e sottoposta a un trattamento che praticamente è peggiore di quello previsto dall'articolo 41-*bis*, perché i nostri reclusi ai sensi del 41-*bis* possono ricevere la posta, anche se naturalmente viene verificata dalla censura, diciamo così, e ne viene verificato il contenuto. Salis non poteva neanche ricevere la corrispondenza dei propri genitori. La Farnesina quindi sa che c'è una nostra connazionale in una situazione peggiore di quella prevista dal 41-*bis* per un reato lievissimo, per un attacco in conseguenza del quale le vittime hanno avuto una prognosi di cinque-sei giorni, e non succede niente.

Anche nella ricostruzione che ci ha fatto oggi del caso, ha detto che praticamente fino al 19 dicembre 2023 (la Salis è stata arrestata a febbraio del 2023, quindi per dieci mesi) la Farnesina ha "sensibilizzato": lei ha usato questa parola. Ora sa che ho avuto l'onore di servire nel suo Ministero e la parola sensibilizzazione, in diplomazia, indica un atto informale. Che cos'è la sensibilizzazione? La prima nota verbale è del 19 dicembre, il suo primo incontro, nel quale parla con il suo omologo, è del 22 gennaio. Io lo vengo a sapere il 24 gennaio, perché rispondete a una mia interrogazione. Quindi, il caso non è esploso dopo, perché questo Parlamento si era già interessato a Ilaria Salis. Lei il 24 gennaio mi dice che lei, il 22 gennaio, ha incontrato il Ministro suo omologo.

Poi oggi ci ha detto che il 30 gennaio, la nostra Presidente del Consiglio ha parlato con Orban. Mi dite che sono stati dati consigli giuridici da parte del ministro Nordio, sempre in questi giorni, ma io le chiedo: dall'11 Febbraio 2023 fino a dicembre che cosa avete fatto? Adesso lei dice che bisogna tenere la cosa sotto silenzio, perché è più facile operare quando siamo sotto silenzio, ma questo caso è stato sotto silenzio fino al mese di ottobre. Voi avete avuto tempo da febbraio a ottobre di agire in modo silenziosissimo e non avete fatto nulla. (*Applausi*).

Rispetto ai marò, lei dice che non riconoscevamo la giurisdizione, ma poi è venuto qui a dirci che gli arresti domiciliari a Salis non si possono dare nell'ambasciata italiana per tutte altre ragioni. Ha detto che l'ambasciata non è attrezzata, però se era attrezzata per i marò, può essere attrezzata anche per la Salis, mi perdoni, anche se i casi sono giuridicamente diversi. Lei ha giustificato la questione di non poter dare i domiciliari alla Salis nell'ambasciata per una questione logistica, se ho capito bene.

Allora il problema sa qual è? Qui siamo davanti a una pesantissima incompetenza, perché è vero che vi siete svegliati (adesso parlate con Orban e con il Ministro), ma l'avete fatto da quando l'opinione pubblica è stata colpita. Prima che cosa è successo? Niente. Oppure, c'è un'altra possibilità, cioè che il Governo in questione, il Governo Orban, con il quale si va a fare la parata di Dio, Patria e famiglia, è il Governo di un partito che promette di entrare nel Gruppo presieduto dalla Presidente del Consiglio.

Allora, viene legittimo il sospetto che se non c'è incompetenza - e io mi auguro che sia così - ci sia della malafede, perché vuol dire che voi quantomeno non avete utilizzato i vostri buoni uffici e i rapporti politici che avete con Fidesz, il partito di Orban, per chiedere a Orban una cosa che può fare. Come diceva la collega Unterberger, l'indipendenza della magistratura in Ungheria non esiste: è un argomento puramente formale, altrimenti non agiremmo nei confronti del dell'Ungheria con gli strumenti dei trattati che stiamo attivando... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Concluda per favore.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Non agiremmo nei confronti dell'Ungheria come l'Unione europea sta facendo per palesi violazioni dello Stato di diritto, tra le quali c'è anche l'assenza della separazione dei poteri.

Per cui, se la Presidente del Consiglio o lei, signor Ministro, aveste parlato con i vostri omologhi nel

mese di luglio o nel mese di marzo, sapendo che una nostra connazionale era praticamente al 41-*bis*, probabilmente la situazione sarebbe stata già risolta. Quindi, o siete incompetenti, o siete in malafede. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cucchi. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Ministro, devo dire che fino a stamattina ero molto arrabbiata. Adesso sono molto avvilita dopo averla ascoltata.

Non voglio ripetere quello che hanno già sottolineato i miei colleghi che mi hanno preceduta, però voglio ricordare brevemente che Ilaria Salis è stata arrestata l'11 febbraio 2023. Le vostre prime dichiarazioni risalgono al 30 gennaio scorso e la sua in particolare, signor Ministro, è stata di aver provato "profondo dolore e sorpresa" nel vedere Ilaria Salis ammanettata in udienza, quindi come a far capire di non sapere nulla di tutto questo.

In realtà, oltre all'elenco delle cose fatte che ci ha appena letto, lei e tutti i suoi colleghi, compresa la presidente Meloni, eravate al corrente da subito di quello che accadeva, perché il 22 marzo 2023 era stata scritta una lettera via PEC da parte della famiglia di Ilaria alla Presidente del Consiglio, poi il 1° dicembre 2023 al Ministro della giustizia (che adesso ha abbandonato di nuovo l'Aula) e il 10 dicembre 2023 a una serie di altri suoi colleghi, compreso lei, signor Ministro. Queste richieste, anche documentate, non hanno mai trovato una vostra risposta, eppure era una famiglia disperata quella che si stava rivolgendo a voi.

Adesso voi ricevete i familiari di Ilaria Salis, lei ha fatto queste dichiarazioni e il ministro Nordio dà addirittura consigli: il consiglio del nostro Ministro ai familiari di Ilaria Salis è di prendere i domiciliari in Ungheria. Ma lei è al corrente del fatto che i presunti picchiati da parte di Ilaria - dobbiamo infatti usare ancora il termine presunti - non hanno sporto denuncia, come dicevano i miei colleghi? Lo sa invece cosa hanno deciso di fare? Hanno dichiarato pubblicamente che loro si faranno giustizia da soli, quindi la famiglia di Ilaria Salis dovrebbe andare incontro a loro in Ungheria. Questo è quello che siete in grado di fare?

Per quanto riguarda il caos mediatico, ho appena ribadito che il vero caso è esploso esattamente il 10 gennaio, in seguito alla mia conferenza stampa. Avete avuto un anno di tempo, potevate fare di tutto e oggi lamentate che il caos mediatico non aiuta? Credo sia evidente che siete in grossa difficoltà.

Avviandomi a concludere, chiediamo a voi Ministri, come a tutte le istituzioni nazionali coinvolte, il preciso dovere della massima trasparenza su questa vicenda, perché non ci basta l'elenco di cose fatte che ci ha appena letto.

Signor Ministro, lei dice che le nostre istituzioni hanno fatto tutto il possibile per Ilaria, eppure mi chiedo come possa esser vero, visto che Ilaria Salis ancora oggi vive in quelle condizioni. Signor Ministro, che l'Ungheria imponga alla cittadina italiana Ilaria Salis condizioni di detenzione del tutto inumane e degradanti è ormai impossibile negarlo: l'abbiamo vista tutti in catene il giorno dell'udienza; non si poteva più negare, ormai il danno era fatto.

Come prima cosa chiediamo come sia possibile che ad oggi non sia stata inviata una formale ed ufficiale protesta per la grave violazione dei diritti umani e civili subiti da Ilaria Salis. Quello che è più grave però e che è del tutto inaccettabile è il fatto che siano rimaste inascoltate per ben un anno tutte le documentate richieste di aiuto della donna e della famiglia. Trovo gravissimo che, innanzi a quelle foto, la Presidente del Consiglio si sia limitata a dire che si augura che Ilaria Salis sia innocente e riesca a dimostrare la propria innocenza, incurante del più fondamentale dei principi del diritto penale, ossia la presunzione di innocenza. Ilaria Salis è innocente fino a prova contraria e penso sia sempre doveroso ribadirlo.

Trovo gravissimo che il ministro Nordio dinanzi a quelle foto si sia mostrato sorpreso. Com'è possibile mostrarsi sorpresi il 19 gennaio, quando è datata a quasi quattro mesi prima, il 2 ottobre 2023, la lettera che Ilaria ha spedito al consolato in Ungheria in cui descrive con dovizia di particolari le condizioni di detenzione impostele da Budapest? Il 10 gennaio è stato lanciato l'appello. Quindi diciamo che è stato trattato tutto con la dovuta urgenza? Diciamo che vi siete attivati? Direi che a questo punto possiamo anche avere l'accesso agli atti, com'è nostro diritto, e - cosa che abbiamo fatto questa mattina, come Alleanza Verdi e Sinistra - chiediamo l'invio di una richiesta ufficiale per rendere

noti ogni informativa, atto provvedimento o comunicazione intercorrenti fra le autorità, anche giudiziarie, ungheresi e quelle italiane relativi alla detenuta in Ungheria Ilaria Salis, nonché ogni altra documentazione riguardante le condizioni fisiche, psicofisiche e di detenzione cui è sottoposta. Ci aspettiamo un deciso cambio di passo, caro Ministro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 13,55)

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, innanzitutto vogliamo ringraziare il Ministro degli affari esteri e *Vice Premier*, che è venuto prontamente a rispondere in Parlamento sul caso Salis, anche se reputo davvero surreale ciò che sta accadendo.

Dopo aver sentito le sue parole, signor Ministro, ritenevo che probabilmente qualcuno dovesse porgere le proprie scuse per quanto accaduto nel dibattito pubblico nei giorni passati; invece ho sentito cose fuori dal mondo, come affermazioni riportate ed applaudite da una parte dell'Assemblea, secondo cui picchiare persone che la pensano diversamente sia quasi una cosa meritevole; non si è invece ritenuto di applaudire al ringraziamento che formuliamo tramite lei al nostro corpo diplomatico per il lavoro intenso che è stato svolto, come emerge dalla sua relazione, ma tant'è, questi sono i giorni che passiamo.

Il suo appello a fare in modo che gli interessi di Ilaria Salis avessero la precedenza mi sembra che non sia stato colto e non sia stato assolutamente sostenuto. La polemica politica rischierà di penalizzare questa situazione, come lei ha detto puntualmente. La sua informativa, infatti, è stata puntualissima e chiarissima e rende merito a un lavoro fatto ben prima delle polemiche di questi giorni che, alla luce delle sue dichiarazioni, si rivelano totalmente infondate e fuori luogo. Spero che qualcuno possa davvero comprenderlo ed evitare gli atteggiamenti a cui abbiamo assistito, anche perché le prediche a cui abbiamo assistito portano consigli tali per cui probabilmente, se fossero stati dati anche nel suo caso, Patrick Zaki sarebbe pure ancora in prigione in Egitto, ma tant'è. Spero che si lavori nell'interesse di Ilaria Salis.

Attraverso di lei, signor Ministro, ringraziamo il corpo diplomatico italiano in Ungheria e in Italia e tutti i rappresentanti della Farnesina, per essersi adoperati fin dal primo minuto, com'è stato ben riportato, di questa purtroppo triste vicenda.

Vorrei anche io ricordare che non ho visto questo slancio internazionale da parte della sinistra e dei Governi di sinistra quando altri Paesi europei davano riparo a brigatisti e terroristi con pesanti condanne nel nostro Paese, di fronte al silenzio di una parte politica che non ha mai chiesto che ci fossero davvero provvedimenti conseguenti alle richieste dell'Italia.

Tuttavia, come abbiamo saputo dalle dichiarazioni del signor Ministro, sono addirittura 2.405 gli italiani in stato di detenzione all'estero e siamo confortati dal fatto che, come lei ha opportunamente detto, noi non lasciamo nessuno da solo, perché questo sarebbe spiacevole. Io ho sentito dichiarazioni, ma non credo che la Farnesina debba entrare nel merito dei processi e dei procedimenti. È chiaro che vanno analizzate anche le situazioni, ma noi rifiutiamo l'idea che ci siano italiani detenuti all'estero di serie A e di serie B; gli italiani detenuti all'estero devono essere seguiti come voi ben fate e come contiamo che questo Governo continui a fare.

Non possiamo che concordare con lei, signor ministro Tajani, e anche con quanto detto dal ministro Nordio (che in questo momento non c'è, ma so che si è occupato della vicenda, così come la presidente del Consiglio Meloni), che liberare un detenuto all'estero non è compito del Governo italiano, non può esserlo; il compito del Governo, come ha già fatto, è quello di ribadire che va rispettato il diritto di ogni detenuto. Ha fatto bene a convocare l'ambasciatore ungherese a Roma, perché è stato un atto politico forte per esprimere questa posizione. Non si può che biasimare, infatti - l'ha già fatto con chiarezza lei, ma l'abbiamo fatto tutti con dichiarazioni pubbliche molto chiare - il modo in cui Ilaria Salis è stata tradotta in aula, non rispettoso degli elementari diritti alla dignità. I diritti di un cittadino in stato di detenzione devono essere rispettati sia in carcere sia in un'aula di tribunale. Bene che la *premier* Giorgia Meloni, come lei ha detto, abbia incontrato il ministro ungherese Viktor Orban su questo tema.

Vanno anche ricordate - l'ha ricordato lei e glie ne va dato merito - le vicende di Alessia Piperno e di

Patrick Zaki. Fortuna che qualcuno se n'è occupato in modo adeguato, perché probabilmente in altre situazioni sarebbero ancora dove non dovevano essere. Anche in questo caso, però, il Governo sta agendo nell'interesse della cittadina italiana Salis ed è bene che si sia data anche la propria disponibilità, qualora vengano concessi gli arresti domiciliari in Ungheria, a mettere a disposizione un luogo adeguato. È chiaro, tuttavia, che spetta all'autorità giudiziaria ungherese e in base a una richiesta dell'avvocato, che chiaramente dev'essere fatta - speriamo che venga fatta - concedere gli arresti domiciliari in Ungheria e poi bisognerà lavorare perché questi arresti domiciliari possano essere tradotti in arresti domiciliari nel nostro Paese.

Noi comprendiamo lo stato d'animo del padre di Ilaria Salis, ma non possiamo condividere le sue dichiarazioni, mentre ci sentiamo di condividere e di sostenere pienamente le iniziative italiane che il Governo ha messo in campo per chiedere il rispetto del diritto europeo sullo stato di detenzione e sul rispetto della persona. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per quanto relazionato in maniera tanto dettagliata, ma restano tuttavia doverose alcune riflessioni.

Quella di Ilaria Salis è una brutta storia due volte. La prima volta per la vicenda in sé, perché già essere arrestate in un Paese straniero e, allo stesso tempo, senza ricevere un trattamento con l'attenzione che ci si aspetta da un Paese civile è un'esperienza terribile. Lo è la seconda volta se a ciò aggiungiamo che questa terribile esperienza è iniziata un anno fa, allora parliamo veramente di una storia straordinaria e terribile nella sua straordinarietà.

Un anno trascorso nel silenzio delle istituzioni, signor Ministro, checché se ne dica, silenzio che non deriva dalla necessità di mantenere riservate certe notizie, perché magari nel frattempo ci si adoperava per garantire condizioni detentive dignitose a Ilaria Salis o magari per farla rientrare nel suo Paese. Questo silenzio, signor Ministro, deriva dall'assoluta mancata conoscenza di ciò che Ilaria stava vivendo, nonostante la famiglia e lei stessa, fin da subito si fossero adoperate per far conoscere quello che stava vivendo. Dobbiamo immaginare la sua paura e la rabbia della famiglia e degli amici di Ilaria. Immaginiamo il senso di solitudine e di abbandono vissuto da questa ragazza, nostra concittadina, arrestata - ripetiamolo - un anno fa, in un Paese della "civilissima" Europa, la cui condizione detentiva non è assolutamente dignitosa, né rispettosa della dignità della persona. Questo non è mai accettabile, figuriamoci se può esserlo in un Paese con il quale il nostro *Premier* non perde occasione per rimarcare e difendere il rapporto amichevole con il presidente Orbán, il quale a sua volta ha dichiarato di avere con Giorgia Meloni una visione comune del mondo. Signor Presidente, questo sicuramente per noi non è assolutamente rassicurante.

Come cittadina italiana e come parlamentare, sento di dover chiedere scusa ad Ilaria per quanto è successo. Sento però, Ministro, che lei avrebbe dovuto farlo prima di tutti noi, ammettendo di aver lasciato sola Ilaria per troppo tempo, senza quel sostegno e quell'incoraggiamento che - mi creda - chi vive quella condizione necessita come l'aria che lei respira, signor Ministro. Ora bisogna recuperare, bisogna stare vicino ad Ilaria, è necessario che le arrivino tutta la nostra vicinanza e l'impegno che tornerà a casa.

Il ministro Nordio ha dichiarato che l'Italia non è un Paese affidabile per l'estradizione dei nostri connazionali detenuti all'estero. Purtroppo è la verità. Lo so bene, però lei può impegnarsi per invertire questa tendenza. Dico lo so bene, perché, signor Ministro, sono un'amica di Enrico Forti. So che il Governo si sta occupando della storia di Chico. Conosco Chico dal 2011 e tutti i Governi che si sono succeduti si sono occupati di lui. Tutti i Governi hanno fatto piccoli passi in avanti. È complicato, e lo sappiamo. Tra l'altro, oggi è il compleanno di Chico Forti, il ventiquattresimo che trascorre in un carcere di massima sicurezza in Florida e, mi permetta, Presidente di rivolgergli anche da qui gli auguri di buon compleanno.

Quindi, sintetizzando, perché questo è il messaggio a nostro avviso più importante: è davvero fondamentale, determinante non abbandonare, non trascurare - questo forse è il termine più adatto - i nostri concittadini detenuti all'estero e far sentire loro l'interesse, la vicinanza delle istituzioni.

Signor Ministro, smentisca il ministro Nordio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, ringrazio il Ministro per la sua presenza in Aula e per il supporto a tutti quei cittadini italiani detenuti all'estero che, avendo avuto appunto problemi con la giustizia, si trovano in carcere, magari in realtà dove i requisiti minimi per il rispetto e la tutela dei diritti umani vengono meno. Questo supporto avviene proprio attraverso il suo Ministero, la Farnesina, e le nostre ambasciate.

Grazie anche al lavoro della Commissione per i diritti umani, che ho avuto e ho tuttora l'onore di presiedere. Nel novembre del 2019 la Farnesina ha pubblicato un prezioso *vademecum* proprio per far sì che i detenuti all'estero e i loro familiari avessero un supporto per tutte le iniziative che possono aiutarli in una situazione di disagio. La guida messa a punto è stata concepita come uno strumento di facile consultazione, un ausilio per le persone che si trovano in maggiore difficoltà a causa della non conoscenza della lingua e del diritto locale e spesso con l'impossibilità di ricevere medicinali, oltre che con i familiari distanti. Nel *vademecum* viene illustrato cosa fa e cosa non può fare la rappresentanza diplomatica e contiene la guida nelle pratiche per l'estradizione.

Per entrare nel merito specifico del caso di Ilaria Salis, vorrei riproporre anch'io la sua enunciazione in merito agli interventi puntuali dell'ambasciata nel seguire il caso. Ilaria Salis - come è già stato ricordato - è stata arrestata a Budapest l'11 febbraio 2023. L'ambasciata viene informata il 13 febbraio in tarda serata.

Il giorno dopo, nonostante lo strettissimo tempo a disposizione, l'addetto consolare che parla la lingua ungherese riesce a partecipare all'udienza con il gip, dove riesce ad avere il primo incontro con Ilaria. Il 15, cioè un giorno dopo questo incontro, l'addetto informa la famiglia sul colloquio avuto con la figlia e su una serie di questioni circa l'invio di beni personali, le modalità di visita e le azioni che l'ambasciata avrebbe messo in atto per assisterla.

La difficoltà riscontrata nel mettere in contatto Ilaria con la propria famiglia sta nel fatto che, nella fase delle indagini, le autorità ungheresi hanno vietato i contatti con la famiglia; difficoltà riscontrata anche per la richiesta di visita consolare autorizzata dopo circa un mese dalla richiesta iniziale. Ma proprio grazie al lavoro costante dell'ambasciata nel seguire il caso, gradualmente, dopo la prima fase di rigidità, la procura, visto che temeva un inquinamento delle prove, inizia ad allentare i divieti e apre alla possibilità che Ilaria comunichi con l'ambasciata, alle visite e alle telefonate che, infatti, con il tempo si sono fatte più frequenti. Oggi Ilaria può telefonare liberamente all'ambasciata e ricevere visite.

Sicuramente le immagini di lei tradotta in aula con i ceppi ai piedi e trattenuta con una catena non si possono guardare e non si possono accettare. Come lei ha ricordato, tali immagini sono anche in violazione della direttiva europea 2016/343. Tali immagini hanno giustamente suscitato nel nostro Paese forte sconcerto e forte sdegno. Come però anche lei ha ricordato, ci sono oltre 2.400 detenuti italiani nel mondo, spesso in condizioni in cui il rispetto della dignità umana è lontano da poter essere definito come tale, lontano dal rispetto di quelle che sono le convenzioni, oltre il limite della dignità umana.

Mi sento di dire che il Governo italiano segue e continuerà a seguire tutti loro, senza escludere nessuno, così come ha ben dichiarato e confermato anche lei stamani in quest'Aula. Il Governo interverrà con ogni strumento a disposizione nei casi in cui vi siano violazioni nei confronti dei nostri connazionali, tenendo conto del limite della sovranità giurisdizionale. È un lavoro costante quello che spesso viene fatto - come è stato anche dimostrato nel caso di Ilaria Salis - sottotraccia proprio perché a volte la sovraesposizione crea un danno anziché dare un contributo di aiuto alla persona in difficoltà.

(*Applausi*).

Fare del caso Salis un caso politico, come è diventato, non fa il bene della ragazza e - come è stato confermato da più parti - la necessità di mantenere i toni bassi, proprio per non far irrigidire la controparte e non vanificare il lavoro che l'ambasciata ha fatto fino ad oggi, sembra essere caduto nel vuoto. Ilaria Salis non può essere utilizzata come strumento elettorale per colpire Orban o il Governo italiano (*Applausi*), e non si può far leva su quella che è l'emotività della famiglia che in questo momento sta soffrendo.

Se realmente quello a cui si vuole arrivare è il rispetto delle regole umanitarie ed europee, oltre che un giusto processo, la via non è quella dei *flashmob*, della spettacolarizzazione politica, ma è quella del senso di responsabilità di ognuno di noi.

Prima di concludere il mio intervento, anch'io rivolgo un appello per avere nuovamente un riflettore su quella che è la situazione di Chico Forti. Non vorrei che passasse il concetto - come si è appena sentito in quest'Aula - che la violenza è da condannare solamente quando la persona che la subisce è di destra.

(*Applausi*). Ecco, questo è un concetto che sinceramente vorrei che in questa Aula non fosse applaudito, perché la violenza va combattuta senza se e senza ma. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico e la comunità democratica condannano ogni tipo di violenza, al di là di qualsiasi colore politico, sempre e dovunque, e pensano che tutti i cittadini italiani ed europei debbano poter godere di tutti i diritti ed essere difesi dalla Farnesina in egual modo.

Attraverso la Presidente, dico al Ministro, troppo intelligente, ha ricoperto tanti incarichi (Presidente del Parlamento europeo e Commissario europeo), da non sapere che questo è un caso simbolico. Il Ministro degli affari esteri italiano non può permettersi di paragonare situazioni dell'Iran e dell'Egitto a una situazione che è nel cuore dell'Europa, della civile Europa, in Ungheria. (*Applausi*). I diritti in Ungheria, in Italia, in Francia e in Germania devono essere rispettati e tutelati nella stessa maniera. Questo è il punto centrale, cui ci ha richiamato anche la commissaria europea McGuinness, che ha dato una valutazione diversa dalla vostra rispetto alla decisione quadro 829 del 2009.

Lo dico perché stiamo parlando di un tema centrale che è la vera posta in gioco. Oggi non parliamo del caso di Ilaria Salis dal punto di vista giudiziario, su cui ci sarà un processo e potremo poi esprimerci ognuno con le sue valutazioni. Oggi la posta in gioco è lo Stato di diritto all'interno dell'Unione europea che viene messo in discussione dall'Ungheria. Io non vorrei che ci assuefacessimo ormai all'idea che Orban può dire tutto e il contrario di tutto impunito.

Siccome lei stesso ha partecipato alle decisioni che hanno bloccato i fondi all'Ungheria, proprio sul tema delle libertà fondamentali e della separazione dei poteri, e ha votato anche lei a favore del blocco di quei fondi, fa sorridere pensare e sentire Ministri di questo Governo che si appellano all'indipendenza della magistratura in Ungheria, quando sa benissimo che è merce di scambio ogni decisione da parte di Orban. (*Applausi*). Qualsiasi cosa: l'entrata nella NATO della Svezia e anche solo la decisione di prendere e definire un testo unico su Israele e Hamas. Minacciano ormai il veto ovunque e ogni cosa è occasione di negoziato con loro. Siete stati bravi in Egitto e siete stati bravi in Iran. Dovrebbe essere molto più facile ottenere un risultato in Europa, tra l'altro con un vostro alleato e amico della presidente Meloni, che si accinge a entrare nel Gruppo dei conservatori europei. (*Applausi*).

Allora io mi chiedo cosa abbia risposto il Governo davanti ai continui richiami e alle lettere che sono arrivate (il 23 marzo scorso è passato più di un anno dalla prima lettera del padre di Ilaria Salis, che ha riscritto in autunno). Il Governo non ha risposto. I primi incontri ci sono stati alla fine di gennaio, quando il primo dicembre il Partito Democratico ha interrogato questo Governo per sapere cosa intendesse fare nei confronti dell'Ungheria. Noi stiamo ancora aspettando una risposta a quell'interrogazione. (*Applausi*).

Mi chiedo, quando ai primi di dicembre Cuno Tarfusser, che non è uno qualunque, ma è stato vice presidente della Corte penale internazionale e sostituto procuratore della corte d'appello di Milano, chiede di non estradare Gabriele Marchesi, accusato degli stessi reati della Salis, e indica anche la lettera del padre della Salis a questo Governo, in cui si scriveva anche "legata, ammanettata e portata con un guinzaglio" - quindi tutto ciò lo si sapeva in autunno e lo si sapeva a dicembre - noi ci chiediamo che cosa ha fatto il Governo in quest'anno. Perché ha dovuto aspettare gennaio? Questo è il punto chiave. (*Applausi*).

A me rassicura tutto l'elenco dei punti che sono stati fatti e sono certo, conoscendo i diplomatici italiani, che lo facciano e lo abbiano fatto per tutti i cittadini italiani in maniera uguale. Lei ha ricordato tutti i passaggi che sono stati fatti. Ciò mi rassicura, ma non mi rassicura che il Governo

italiano abbia dovuto aspettare la fine di gennaio per incontrare il Ministro della giustizia ungherese. Questo è il punto centrale. Cosa ha fatto il Governo in tutti questi mesi? Per questo motivo abbiamo sollevato un caso. Mi sembra abbastanza evidente che questo è il punto centrale.

Chiudo su un punto, che è il tema dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea. Questo è il punto fondamentale che viene oggi messo in discussione con un trattamento lesivo dei più elementari diritti umani - un collega diceva prima che è peggio del 41-*bis* in Italia - per un reato che poi dovrà essere accertato e che è molto meno grave rispetto ai reati per cui si viene colpiti con quella sanzione. Allora io mi chiedo e lo chiedo soprattutto ai patrioti, a coloro che hanno fatto della difesa del Paese e della Nazione un tratto identitario: davanti a quell'immagine di una cittadina italiana ed europea - pensate cosa avrebbero fatto i francesi o i tedeschi - la reazione del Governo in questi mesi qual è stata? I patrioti danno l'idea di aver abbandonato questa bandiera, la bandiera della difesa dell'italianità. Perché lo hanno fatto? Lo hanno fatto forse perché Orbán, in compagnia di Zemmour, quel signore che ha fatto campagna elettorale denunciando l'idea di parità di genere ed evocando una battaglia per anettere addirittura le Regioni del Nord Italia alla Francia - questo ha fatto - è entrato l'altro giorno all'interno del Gruppo guidato dalla Presidente del Consiglio italiana? Patrioti, dove siete? Battete un colpo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (*FdI*). Signor Presidente, cercheremo di battere un colpo in questo intervento come patrioti, come ci chiede il Partito Democratico.

Mi permetta intanto di ringraziare il ministro Tajani per la sua precisa e puntuale informativa che ha voluto fare oggi in quest'Aula. Non avevamo dubbi, Ministro, e lo avevamo già anticipato nel dibattito che c'è stato la scorsa settimana; mi riferisco all'interessamento che il Governo ha posto su questa vicenda sin da subito.

Mi piace ricordare da dove lei è partito, ricordando cioè come l'Italia sia la Patria del diritto, la culla di Cesare Beccaria, il luogo dove la dignità umana è sempre stata salvaguardata, sottolineata e tutelata proprio in quanto italiani e proprio in quanto culla di una civiltà che, sinceramente, non fa sconti a nessuno.

Lo dico perché il suo interesse, l'interesse di questo Governo, è per tutti i detenuti italiani all'estero - come è stato anche qui ricordato - e non riguarda solo la vicenda di Ilaria Salis. Abbiamo sospeso poco fa il nostro dibattito sulla giustizia parlando anche dell'emergenza carceri in Italia, a dimostrazione che quello che viene sottolineato più volte - in questo caso sull'Ungheria - è un tema che riguarda non solo l'Ungheria, ma anche l'Italia.

È un tema che riguarda gli Stati Uniti. Già l'altra volta ricordavamo come a volte vediamo immagini di detenuti negli Stati Uniti, portati in carcere in manette e in catene. Ovviamente, ricordiamo anche come vengono trattati i prigionieri in Cina, perché di questo si tratta. Ma di questa Nazione si parla poco, forse perché c'è una simpatia di una parte politica nei suoi confronti.

Soprattutto, dobbiamo capire se qui, proprio da patrioti, noi siamo per tutelare una cittadina italiana o se dobbiamo fare speculazione politica. Ho sentito echi terribili in quest'Aula, quando qualcuno ha parlato di giustificazione della violenza nei confronti di persone che la pensano diversamente da altre, che poi sono giustificate a usare quella violenza. E purtroppo vi sono stati applausi anche da parte del Gruppo Partito Democratico. Ma questo è un ragionamento che non funziona, perché allora si chiarisce il perché siamo qui. Noi siamo qui per cercare una soluzione per il caso Salis o siamo qui per fare polemica politica?

Noi dovremmo rispettare, solamente e semplicemente, non tanto quello che dice il ministro Tajani, il Presidente del Consiglio e tantomeno quello che dico io, ma quello che dice il padre di Ilaria Salis. Il padre ci ha chiesto di mettere a tacere la situazione, di non creare un caso politico su questa vicenda, perché ciò non aiuta. E non lo dice adesso.

Io non voglio ora rifare l'elenco di tutti gli interventi che il ministro Tajani ha riportato all'inizio di questa informativa. Ma, se dobbiamo parlare, e non in malafede - certe volte la vedo arrivare da altri banchi - dobbiamo ricordare quello che ci ha detto il Ministro. Poi, se uno viene qui con gli interventi prestampati, perché servono a fare un comunicato stampa, va bene qualunque cosa; ma il Ministro ci

ha detto che, dal 15 febbraio dello scorso anno, l'ambasciata italiana e quindi il Ministero degli Esteri, si sono attivati in una serie di interventi.

Sono intervenuti a inizio febbraio, a metà febbraio, a fine febbraio, a marzo, ad aprile, a maggio, a luglio. Come si fa a dire che il Governo italiano non è intervenuto? Siamo in malafede, cari colleghi. Siamo davvero in malafede! (*Applausi*).

Allora, se la situazione è questa, che cosa volete che si faccia in più, rispetto a quello che è stato fatto? È stato convocato l'ambasciatore ungherese: neanche in tempo di guerra si prende questa iniziativa. Sono stati fatti incontri bilaterali con i Ministri ungheresi. Poi, a proposito dello Stato di diritto, mettetevelo in testa una volta per tutte: lo Stato di diritto è tale quando viene riconosciuto sempre. Viktor Orban, che ci piaccia o no, è stato eletto dal popolo ungherese. (*Applausi*). Ora, voi potete dire che quello ungherese è un popolo di nazisti, di terribili razzisti. Dite quello che volete, ma c'è un processo democratico chiaro. E non si può essere democratici solo quando vince la parte che si ha in simpatia, perché questa è un'altra storia.

Signor Presidente, sul tema dell'autonomia della magistratura all'interno dello Stato ungherese, al di sopra vi è l'Unione europea, con tutto quello che sappiamo. È tutto da verificare; ma, fino a quel momento, la magistratura ungherese è l'unica magistratura che può decidere le sorti della nostra connazionale, sulla quale il Governo ha fatto tutto quello che era possibile fare.

Dopodiché, le dimostrazioni ci sono e anche questo il ministro Tajani lo ha voluto ricordare per dimostrare il modo in cui noi lavoriamo per tutelare i nostri cittadini all'estero. Sul caso della nostra cittadina italiana rinchiusa in Iran, Alessia Piperno, tutta questa mobilitazione non è che ci sia tanto stata. Ma va bene ugualmente. Se Alessia Piperno e Patrick Zaki sono stati riportati a casa, è perché c'è stato un lavoro attento, attivo, diplomatico, senza cercare titoli di giornali, comunicati stampa e altre attenzioni, che in questo caso, forse, fanno appunto pensare davvero alla malafede.

Noi lavoriamo così. E siamo sicuri che, grazie all'intervento del Governo, anche questa situazione avrà il risultato che deve avere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ringrazio per la disponibilità.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, prima della chiusura dei nostri lavori, vorrei ribadire al presidente La Russa, attraverso lei - e mi auguro che il presidente Malan convenga su questo - che ancora una volta ci sono colleghe e colleghi che sono stati penalizzati dalla testardaggine di alcuni Presidenti di Commissione.

Avevamo chiesto di evitare, durante questi lavori, di convocare l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali, perché avevamo bisogno - come lei sa - di definire prima un percorso, e in ogni caso dovevamo consentire a tutti i colleghi di seguire l'informativa del ministro Tajani. Ma la cosa che ci lascia interdetti è che questa sensibilità e questa attenzione non sono state tenute in considerazione nemmeno nelle Commissioni congiunte. Il collega Alfieri o era qui o era lì; e, siccome era qui, perché interveniva in Aula per conto del Partito democratico, non poteva essere lì. E intanto in quella sede i lavori vanno avanti.

Lo dico, presidente Ronzulli, perché è evidente che anche il dibattito di questa mattina non ha sortito effetti e noi davvero chiediamo una convocazione della Conferenza dei Capigruppo prima di incominciare i lavori la settimana prossima. Non siamo in grado di garantire, almeno da parte nostra, lo svolgimento dei lavori di un calendario che è già saltato. Infatti, come lei sa, perché ha partecipato all'ultima Conferenza dei Capigruppo, noi ci ritroviamo in questo momento con il disegno di legge Nordio ancora aperto, con emendamenti da votare e con probabile voto finale. Ci ritroviamo la legge di delegazione europea con la discussione generale fatta, ma non sappiamo se possiamo affrontarla prima dell'ossessivo provvedimento su Italia-Albania che, non per volontà dell'Assemblea, ma per il Governo che spinge, dovrebbe superare tutti gli altri, ma in realtà in Commissione non abbiamo ancora iniziato a trattare gli emendamenti.

Il disegno di legge sul cyberbullismo è stato accantonato, e non si sa in quale angolo dei nostri lavori

sia finito. E ovviamente le opposizioni stanno aspettando il ministro Fitto da sei mesi, perché sull'affare assegnato è scomparso. Non sappiamo dove sia finito. La Commissione affari europei chiede la sua presenza da sei mesi e noi non siamo più in grado, perché son saltate le regole - lo dico al presidente Malan - e sono saltati anche i criteri minimi di rispetto della nostra convivenza in quest'Aula e nelle Commissioni.

Pertanto chiedo, attraverso lei, signora Presidente, di comunicare al presidente Balboni di chiamare un *timeout*, visto che sta invocando il giurì d'onore. Nell'altro ramo del Parlamento non ha funzionato molto bene e qui, se ci organizziamo, forse riusciamo a farlo funzionare; certo, diventerebbe molto complicato tradurre il presidente Balboni, ma è un esercizio che possono fare i suoi compagni di partito.

Le chiedo, pertanto, Presidente, di chiedere al presidente La Russa di ricominciare da una Conferenza dei Capigruppo. Noi non siamo nella condizione di iniziare la prossima settimana, e non a causa nostra, ma a causa del caos che si è creato per evidenti forzature del Governo sull'intera Aula e della maggioranza, che evidentemente non è nemmeno compatta sulla definizione delle priorità. Mi pare infatti di capire che un Gruppo ora non è più rappresentato e non abbia la voglia spasmodica di ripartire da Italia-Albania.

Quindi, noi le stiamo chiedendo di ricevere una notizia chiara prima di martedì, altrimenti rischiamo di non partecipare ai lavori dell'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Boccia, porterò sicuramente il suo messaggio al presidente La Russa, ma credo abbia già pensato di convocare una Conferenza dei Capigruppo.

Faccio soltanto una precisazione sul decreto-legge bullismo: non è stato ancora calendarizzato in Assemblea perché non sono ancora finiti i lavori in Commissione.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

(*La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Mieli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00938](#) sulla missione internazionale per la sicurezza della navigazione nel mar Rosso, per tre minuti.

MIELI (Fdl). Signor Presidente, ringrazio i Ministri e saluto la sottosegretaria Rauti.

Rivolgendomi al Ministro della difesa, evidenzio in premessa che il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale; dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre scorso e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah, sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione.

Questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi. La crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti.

Lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce dei ribelli yemeniti di Ansar Allah, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione Prosperity guardian, di natura difensiva, imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella Combined Task Force 153, una delle cinque *task force* multinazionali che compongono le *combined maritime force*

(CMF). Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative.

Lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un accordo di principio sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area. Tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana e alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave Martinengo, posizionata a Nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave Fasan; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione Atalanta, una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria. È del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata *Aspides*, «scudo» in greco), sarà assegnato all'Italia.

Si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile, in transito per lo stretto di Bab el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Paesi.

(Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, signor Crosetto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[CROSETTO](#), *ministro della difesa*. Signora Presidente, onorevoli senatori, ringrazio la senatrice Mieli perché mi fornisce l'opportunità di fare il punto anche in questa sede sui recenti sviluppi della situazione nel mar Rosso, nel golfo di Aden e sulle decisioni assunte in sede europea in relazione all'imminente invio di una missione navale in un'area cruciale per il commercio e l'economia globale.

Gli attacchi Houthi hanno determinato sin da subito un serio pericolo per chi opera in mare, inducendo le principali imprese di navigazione e compagnie marittime a evitare il transito nello stretto di Bab el-Mandeb e di conseguenza da Suez, optando per la circumnavigazione del Capo di Buona Speranza. Non passare da Suez porta a un aumento dei tempi di navigazione di dieci, dodici giorni, a un deciso incremento di costi di trasporto - in alcuni casi quintuplicati - e alla marginalizzazione dei porti del Mediterraneo, con un ulteriore impatto negativo sull'economia europea e italiana in particolare.

Le navi russe o cinesi non vengono attaccate dagli Houthi e ciò crea uno svantaggio competitivo e altera le regole del libero mercato, generando una minaccia alla sicurezza della navigazione e alla nostra stabilità economica. Quello in atto è quindi un vero e proprio conflitto ibrido, che si gioca su tutte le scale.

Oggi, alla fine di un convegno che ho tenuto alla LUISS, un imprenditore mi ha detto che un fornitore cinese gli ha detto che le sue merci con loro viaggeranno in modo sicuro e non saranno attaccate, offrendo un vantaggio commerciale in più rispetto a quello che potevano fornire i concorrenti europei e americani.

Come sapete, l'Italia fin da subito ha ritenuto di agire per ripristinare la sicurezza e la libertà di navigazione nell'area, inviando un'unità navale, la fregata Fasan, oggi sostituita con nave Martinengo, con compiti di *maritime situational awareness* e di autodifesa estesa a favore del naviglio in transito sul mar Rosso.

Al contempo, in sinergia con gli Esteri, abbiamo stimolato e supportato il rapido avvio di un'iniziativa dell'Unione europea, poi denominata *Aspides*. Con Parigi e Berlino in particolare, stiamo fortemente supportando il lancio di questa operazione che dovrebbe agire nel mar Rosso e parte del Golfo Persico, inglobando l'altra operazione europea *Emasoh*, finalizzata alla sorveglianza dello Stato di Hormuz, delle cui strutture, capacità e competenze potrà avvalersi, a tutto vantaggio della rapidità decisionale ed esecutiva. Le navi militari europee svolgeranno compiti di protezione e scorta del naviglio e supporto di *maritime situational awareness*, mantenendo uno stretto coordinamento con Atlanta, che ha preminenti compiti antipirateria, con cui *Aspides* condividerà parte dell'area operazioni, e con *Prosperity guardian*, missione a carattere difensivo che - come ricordava la senatrice interrogante - è

imperniata su una coalizione multinazionale inserita nella Combined task force 153.

Aspides è una missione difensiva dell'Unione europea, che auspichiamo possa prevedere la partecipazione di altri Paesi extraeuropei. Gli assetti europei di previsto impiego per l'operazione comprenderanno un minimo di tre unità navali, supporto *intelligence* e logistico, capacità di sorveglianza e di *early warning* aereo; protezione *cyber*, supporto satellitare, comunicazione strategica. Oltre al fondamentale contributo in termini di assetti navali, stiamo valutando la possibilità di fornire assetti aerei con capacità di sorveglianza.

Anche in ragione delle nostre riconosciute capacità, l'Unione europea ha chiesto all'Italia di fornire le Forze commander dell'operazione. In sostanza, fintanto che permarrà l'attuale situazione crisi, l'Italia manterrà permanentemente almeno un'unità navale nazionale nel mar Rosso e supporterà in maniera diretta o indiretta le operazioni che abbiano il mandato di tutelare la sicurezza e il diritto internazionale.

Quando il processo decisionale sarà concluso, presumibilmente con la riunione dei ministri degli esteri del prossimo 19 febbraio, la Difesa predisporrà i dettagli necessari e potrà valutare più compiutamente quale contributo operativo fornire, inserendo nella delibera della missione 2024 per la prevista autorizzazione parlamentare, il nuovo dispositivo; un passaggio - voglio rassicurare tutti - al quale non intendiamo derogare.

Al riguardo, il quadro in divenire prefigura tuttavia un accresciuto impiego della difesa non preventivabile in fase di predisposizione delle assegnazioni finanziarie per gli impegni 2024 che - lo dico fin d'ora, e non sapevo di essere seduto di fianco al ministro Giorgetti, ma, lo ammetto - difficilmente sarà compensabile con una revisione in senso riduttivo degli altri impegni nelle ulteriori aree di crisi che ci vedono impegnati.

Ritengo dunque che il nostro impegno per la sicurezza del mar Rosso debba trovare ristoro tramite finanziamenti aggiuntivi che vadano oltre il periodo previsto con la recente approvazione della legge di bilancio.

In conclusione, onorevoli senatori, la gravità della situazione e delle potenziali conseguenze impongono di agire con urgenza ed efficacia insieme ai nostri alleati per ripristinare il diritto internazionale e il libero transito delle merci. Questo è ciò che stiamo facendo e che abbiamo chiesto di fare all'Unione europea con una missione di difesa e non di offesa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Mieli, per due minuti.

[MIELI](#) (*FdI*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta che, nell'illustrare in maniera esauriente le iniziative di cui ci stiamo, vi state facendo carico per la protezione dei traffici nel mar Rosso, testimonia - e di questo siamo più che certi - l'impegno del suo Dicastero per la sicurezza della navigazione in un'area fondamentale, oltre che per l'economia globale, anche per i nostri stessi interessi nazionali.

Nel ringraziare lei, voglio ringraziare la Marina militare e tutte le nostre Forze armate (*Applausi*) per la credibilità che, con il loro operato, conferiscono sempre più all'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Damiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00935](#) sul piano di riduzione delle partecipazioni pubbliche non strategiche, per tre minuti.

[DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ministro Giorgetti, colleghi senatori, il tema delle privatizzazioni gioca un ruolo cruciale nelle politiche economiche quando si intende migliorare l'efficienza del settore pubblico.

Qualche mese fa abbiamo approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e, come obiettivo di politica economica, ci siamo posti un piano di dismissioni di *asset* non strategici per un valore pari all'1 per cento del prodotto interno lordo.

Le privatizzazioni servono al nostro Paese, servono per crescere, servono alla competitività e all'efficienza del settore pubblico. Come dicevo, tralasciando gli *asset* strategici, dove invece lo Stato deve giocare sempre un ruolo più importante, parliamo di *asset* non strategici e, quindi, di settori del servizio pubblico quali possono essere i servizi portuali, il trasporto pubblico, la valorizzazione anche dei rifiuti e il loro smaltimento, all'interno del quale possono invece oggi entrare i privati, lavorando in sinergia pubblico e privato.

Non meno importanti sono anche le dismissioni del patrimonio pubblico, quello oggi non utilizzato dalle pubbliche amministrazioni. Anche questo può avere un valore molto importante.

Una volta, quindi, definite oggi le cornici e la strategia all'interno delle quali bisogna poi trovare questa sinergia tra pubblico e privato, serve attrarre questi investimenti. Lei, Ministro, sa benissimo che questo valore è oggi un valore di risorse economiche importanti che lo Stato può risparmiare. L'uno per cento del prodotto interno lordo oggi del nostro Paese vale 20 miliardi di euro di risparmio nel triennio 2024-2026.

Ribadendo che sugli *asset* strategici invece deve essere forte la presenza dello Stato, noi dobbiamo intendere queste dismissioni non come un buttare via cose che non servono più al nostro Stato, ma invece come un valorizzare oggi il settore pubblico attraverso la competizione dei privati che entrano insieme con il pubblico all'interno della pubblica amministrazione, e soprattutto nell'economia.

Pertanto, signor Ministro, quello che noi le chiediamo come Gruppo parlamentare Forza Italia è un piano strategico del nostro Paese, anche dal punto di vista di dismissioni degli immobili pubblici, oggi non utilizzati, e sapere se c'è stata già qualche operazione in tal senso e quali operazioni sono state messe in campo dal Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Senatore Damiani, le confermo innanzitutto che il Governo intende, conformemente a quanto previsto dal DEF, procedere all'operazione di dismissione e razionalizzazione del patrimonio dello Stato e delle sue partecipazioni per un ammontare complessivo di 20 miliardi nel triennio pari all'1 per cento del PIL.

Lei ha opportunamente ricordato che questo tipo di operazione non è semplicemente volta a contribuire alla riduzione del debito pubblico, perché tali risorse a questo saranno orientate per legge. Esso contribuisce anche e soprattutto a portare in un'azione politica industriale maggiore efficienza in diversi settori che, in qualche caso, sono gestiti in modo efficiente ed efficace da parte della pubblica amministrazione; in qualche altro caso sicuramente il contributo alla gestione privatista potrà portare dei benefici.

Per fare questo, per azionare questa politica di sviluppo industriale, serve come presupposto una buona reputazione. Ed è quello che questo Governo sta in qualche modo costruendo e che ha trovato sostanza nella buona risposta per quanto riguarda il collocamento dei BTP valore e nell'attenzione da parte dei soggetti finanziatori, anche internazionali. Con questi presupposti e con questa fiducia costruita grazie all'azione del Governo negli ultimi mesi - ringrazio il Parlamento per aver supportato questo tipo di politica - possiamo affrontare il programma di privatizzazioni e di razionalizzazioni. Ribadisco - come ho fatto in altra sede - che questo programma non prevede la cessione del controllo, che verrà comunque garantito.

Per quanto concerne la cessione di immobili non funzionali all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, ricordo che, con il decreto-legge n. 75 del 2023, in particolare l'articolo 28-*quinquies*, proprio presso il Ministero dell'economia e delle finanze abbiamo istituito una cabina di regia con funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che - come il senatore sa - è diffuso in molte agenzie, enti e settori e necessita preliminarmente di un inventario e di una ricognizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Damiani, per due minuti.

DAMIANI (*FI-BP-PPE*). Ministro, la ringrazio per la sua risposta esaustiva, in cui ha ricordato soprattutto la fiducia che gli investitori oggi hanno e devono avere nel Paese, anche per poter fare queste operazioni, ricordando le collocazioni dei nostri BTP, che sono andate "a ruba" proprio nei mesi scorsi. Questo a dimostrazione di come si stia facendo oggi una politica economica che viene vista con grande interesse anche dagli investitori esterni. Bene quindi avviare questo piano. Noi, come Forza Italia, da tempo stiamo puntando a un'azione di questo genere, che - come dicevamo - non è un'azione di dismissione; non dobbiamo vendere i gioielli di Stato, ma dobbiamo efficientare sempre meglio e di più i servizi pubblici.

Lo sta facendo Forza Italia, con il suo segretario Antonio Tajani. È grazie anche a questo che abbiamo accolto nella Nota di aggiornamento al DEF questa proposta, che vale 20 miliardi di risparmi in tre anni, che, anche alla luce di quelli che saranno prossimamente i vincoli europei e i nuovi approcci che dovremo avere con il Patto di stabilità, sono certamente risorse che si liberano per poter fare altro. Ministro, attendiamo l'evoluzione sicuramente in positivo di questo piano. La ringrazio e le auguro buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Spagnolli ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00927](#) sull'applicazione del canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo da parte delle aziende produttrici di energia elettrica, per tre minuti.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Ministro, sono consapevole che lei ha ben altri problemi da risolvere che non questo. Però, purtroppo, qui il problema nasce da una circolare del suo Ministero e io dovevo rivolgermi a lei. Si tratta di questo: come sappiamo, gli impianti di produzione di energia eolica e solare fotovoltaica necessitano di condutture che di solito sono sotterranee e portano la corrente elettrica dal luogo di produzione alla centrale di distribuzione. Della centrale di distribuzione in poi è responsabile l'azienda che si occupa della fornitura dell'energia elettrica ai diversi utenti, mentre prima è responsabile l'azienda che produce l'energia elettrica.

È evidente che quelle condutture, seppur nel sottosuolo, costituiscono una limitazione delle possibilità e delle potenzialità d'uso del territorio da parte della comunità che vive nel Comune di riferimento. È previsto un indennizzo, è previsto che venga dato qualcosa in cambio di un tale impatto: ai sensi della circolare del suo Ministero, si tratta di 800 euro fissi all'anno, a prescindere dalla quantità degli impianti presenti. Quindi, se in un Comune ci sono 200 pale eoliche e in un altro ce n'è una sola, sempre 800 sono gli euro; dove scorrono sotto terra decine di chilometri di cavi e dove scorrono 20 metri, è uguale.

Io credo che ci sia un'evidente sperequazione rispetto a enti locali che in molti casi non hanno altre grandi entrate da cui potrebbero trarre un certo vantaggio. Le chiedo se il Ministero intende attivarsi per rimediare a una tale sperequazione.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Senatore Spagnolli, penso che tutti quanti non dubitiamo della portata della norma. Però, bisogna osservare preliminarmente che la disposizione dettata dall'articolo 1, comma 831, della legge n. 160 del 2019, relativa al canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, è stata oggetto di una norma di interpretazione autentica con il decreto-legge n. 146 del 2021, che ne ha chiarito la portata.

Tale norma di interpretazione costituisce un presidio a tutela degli utenti finali del servizio, che diversamente si sarebbero visti gravati, per effetto del cosiddetto fenomeno della traslazione, del maggior onere sopportato dalle aziende erogatrici, con il conseguente aumento delle tariffe del canone unico patrimoniale applicabili alle occupazioni permanenti del territorio comunale.

Detto ciò, è chiaro che il Parlamento si potrebbe anche muovere in questo senso, oltre che con il contributo del Governo - ma questa non è responsabilità diretta del Governo - e che resta ferma la possibilità, per le forze parlamentari, di modificare o integrare questo tipo di interpretazione che, nel 2021, in qualche modo ha circoscritto e ha definito il tipo di contributo dovuto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Spagnolli, per due minuti.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Ministro, la ringrazio per questa replica, che un po' mi aspettavo. Reputo necessario intervenire con una nuova norma che modifichi la situazione. Come ella dice giustamente, il carico economico di una eventuale nuova disposizione ricadrebbe sugli utenti finali, ma così facciamo ricadere un problema sugli abitanti dei Comuni interessati. Qualcuno ci rimette comunque.

Credo sia assolutamente necessario fare una proposta al riguardo a questo Senato e al Governo. Me ne farò carico personalmente, spero insieme ad altri colleghi.

PRESIDENTE. Il senatore Borghi Enrico ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00940](#)

sull'incremento dell'Irpef agricola nel quadro dell'attuale livello di pressione fiscale, per tre minuti.
[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Mi rivolgo al signor Ministro per dirgli che gli sblocco un ricordo. Nella legge di bilancio del Governo Meloni da lei predisposta avete introdotto la *top ten* delle nuove tasse. Avete aumentato l'IVA sui prodotti per la prima infanzia; l'IVA sui prodotti intimi femminili; le tasse sui tabacchi da inalazione; le tasse sui liquidi delle sigarette elettroniche; la cedolare sugli affitti brevi. Ancora, avete aumentato le tasse sulle plusvalenze sugli immobili ristrutturati; le ritenute sui bonifici edilizi; le ritenute sui professionisti per gli interventi edilizi; le tasse su immobili all'estero e, infine, le tasse sui lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, introducendo una nuova fattispecie di tassazione.

Ora, al di fuori di questa *top ten*, arriva la questione delle ultime ore. Avete eliminato anche l'esenzione sull'Irpef agricola, che valeva 248 milioni a favore degli imprenditori agricoli, introdotta nel 2015 dal Governo Renzi e dal ministro Martina. Noi le vogliamo chiedere: ma almeno una tassa riuscite a toglierla mentre ne introducete altre dieci? Ci può dire qualcosa al riguardo?

Vorremmo, però, chiederle di toglierla davvero. Non prendete in giro gli agricoltori, non prendete in giro quest'Aula, non prendete in giro l'Italia. La soluzione di cui si sente parlare in queste ore, infatti, è di fatto una presa in giro. È una soluzione a costo zero ed è una soluzione che si applicherebbe su una fascia, che andrebbe comunque già in esenzione. Insomma, provate per una volta a togliere una tassa, anziché introdurne dieci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il senatore Enrico Borghi ha fatto una puntuale ricognizione delle tasse che lui reputa noi abbiamo introdotto. In realtà, ha omesso di dire, o si è dimenticato di citare quei pochi, miseri 16 miliardi di tasse in meno che questo Governo ha in qualche modo sgravato ai cittadini italiani più bisognosi (*Applausi*).

Al netto di questo, il tema dell'Irpef agricola è già stato posto al presidente Meloni proprio ieri alla Camera dei deputati, in sede di *question time*. Voglio semplicemente dire che abbiamo cercato, nella nostra politica di bilancio, in una situazione di generale incertezza geopolitica, una serie di misure selettive a favore in particolare delle categorie e dei settori più colpiti dalla situazione di crisi internazionale e anche con riferimento agli imprenditori agricoli, quelli provati dalla siccità, dalle fitopatie e dalle tante emergenze manifestatesi nell'ultimo anno. A tal fine, ricordo che l'ultima legge di bilancio ha destinato 300 milioni di euro al nuovo fondo emergenza, sia per interventi a sostegno del comparto agricolo, sia per la pesca e la acquacoltura.

Inoltre, nel finanziare il fondo indigenti, si sono tutelate le filiere italiane a vantaggio dei nostri agricoltori e di tutto l'indotto agroalimentare. Infine, sono stati apportati correttivi alla legge n. 102 del 2004 in relazione alla disciplina dello stato di calamità e della sospensione delle rate dei mutui. Tali misure, orientate a specifiche categorie, hanno sostituito i precedenti interventi di carattere generalizzato.

Fermi restando quindi gli interventi già adottati e in precedenza ricordati, nonché tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l'intervento in materia di esenzione dall'Irpef per gli imprenditori agricoli che necessitano di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie. Tale misura, quindi, potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile, che potrebbe essere anche il decreto-legge milleproroghe, attualmente all'esame della Camera dei deputati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Paita, per due minuti.

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, il Ministro intanto ci ha confermato che effettivamente il tema dell'aumento dell'Irpef c'è stato eccome. Noi abbiamo vissuto nella paradossale situazione nella quale, quando i trattori e le proteste degli agricoltori sono iniziate, quasi quasi questo Governo cercava di negare il fatto di aver aumentato le tasse a quella categoria. Poi, come sempre, la realtà prende il sopravvento sull'immaginazione e anche sul fatto che si sposti il problema verso l'Europa, che ovviamente ha le sue responsabilità, ma non ha la responsabilità - come in questo caso denunciata da Italia Viva come primo partito - di aver aumentato le tasse agli agricoltori, quando - e lo ricordo - il

Governo Renzi le ha diminuite. Questa è la verità.

Oggi il ministro Giorgetti ci dice che forse nel milleproroghe, attraverso il meccanismo delle franchigie, verranno diminuite queste tasse. Io dico con grande franchezza che mi sarei aspettata altro da lei oggi, signor Ministro; tanto più che voi avete preso più volte la parola sui giornali per dire che era un'ingiustizia la cosa che voi stessi avete fatto dentro quel Governo. Non potete fare la politica dei due forni: in Consiglio dei ministri votate l'aumento delle tasse e sui giornali invece dite ai cittadini che voi le vorreste diminuire. (*Applausi*). Non funziona più.

Volete fare qualcosa di serio? Mettete mano davvero alle risorse del Paese, perché nelle cose che avete voluto fare, comprese numerose marchette, siete stati particolarmente efficaci. Allora, cercate di dare una mano agli agricoltori, diminuite le tasse, ripristinate le misure come aveva fatto il Governo Renzi. Dimostrate di essere seri in questo Paese e non attaccati solo ed esclusivamente alla propaganda, perché la propaganda si sta smantellando da sola. La verità sta prendendo il sopravvento sul vostro racconto e sull'immaginazione. E quei trattori vi stanno dicendo che è facile dire di stare dalla parte del popolo, quando poi bisogna governare e dimostrare di essere davvero dalla parte dell'economia italiana, dell'agricoltura italiana, dell'*export* italiano e di chi ogni giorno fa una discreta fatica per cercare di arrivare alla fine del mese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Floridia Aurora ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00936](#) sui profili di sostenibilità economica e di finanza pubblica della pista da bob di Cortina per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, per tre minuti.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor ministro Giorgetti, sono qui oggi a interrogarla sui costi relativi alla realizzazione della pista da bob di Cortina, dato il recente affidamento della Società infrastrutture Milano-Cortina a favore dell'impresa Pizzarotti, per un progetto *light* di 81,6 milioni e il non meglio precisato extrabudget di cui non si conoscono i costi e i dettagli. Preciso che il termine extrabudget è stato indicato il 30 gennaio 2024 nel comunicato stampa della Fondazione Milano-Cortina «per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare». Riassumendo l'*iter* travagliato per quest'opera, ricordo che in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il *dossier* della candidatura italiana alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che inizialmente prevedeva 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da bob Eugenio Monti, garantendo la piena osservanza della agenda olimpica del CIO 2020. Il costo dell'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà 5,3 miliardi di euro.

Il 26 settembre 2022, il Governo Draghi ha modificato lo stanziamento per la costruzione della pista da bob a Cortina, alzando i costi a 85 milioni di euro. L'attuale Governo, tramite un nuovo decreto pubblicato il 19 settembre 2023, ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da bob per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro. Il costo annuale, invece, di gestione della pista da bob in questione sarà pari a circa 1,4 milioni di euro. L'importo di ulteriori voci di spesa che sono riportate all'interno del *corpus* progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico, si conoscerà purtroppo solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo.

Apprendiamo inoltre dai documenti di gara che parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista sono state trasferite a carico della stazione appaltante e che sono indicati 3.925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari.

Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se il signor Ministro sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione; su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali sono gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto; quali sono i costi sostenuti fino ad oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto, dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, in relazione ai quesiti posti sulla base degli elementi trasmessi dalle amministrazioni competenti, ricordo che nel piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 8 settembre 2023 è incluso l'intervento Cortina sliding center (lotto 2) di riqualificazione della pista Eugenio Monti, destinato alla rigenerazione delle aree contermini, all'adeguamento della viabilità e alla realizzazione di nuovi spazi e percorsi per la valorizzazione delle qualità identitarie.

Per l'intervento è previsto un costo totale di 118,424 milioni di euro, di cui 81,6 per la realizzazione delle opere. La copertura di tali oneri è, per la quota di 117,484 milioni di euro, a carico di risorse statali e, per 470.000 euro, a carico del Comune di Cortina d'Ampezzo e della Provincia di Belluno, per ciascun ente. Tali risorse sono state ritenute sufficienti in fase di razionalizzazione progettuale; fase nella quale sono state ridotte tutte le infrastrutture fisse non necessarie all'utilizzo della pista nel periodo successivo ai giochi olimpici, riducendone il costo di costruzione, l'impatto sul territorio e il costo di gestione.

Per quanto riguarda la richiesta inerente alla futura sostenibilità economica dell'impianto, il cosiddetto piano di *legacy*, ricordo che già in fase di candidatura la Regione Veneto, il Comune di Cortina d'Ampezzo e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto, in data 29 marzo 2019, una lettera di intenti.

Da ultimo, il Comune di Cortina d'Ampezzo, con la deliberazione n. 13 del 18 gennaio 2024, ha formalmente identificato gli *asset* sui quali costruire il piano di *legacy* richiesto e ha individuato nella Seam Srl il veicolo societario gestore del relativo piano.

Entrando nello specifico, sulla base delle informazioni fornite, risulta che tale appalto sia stato aggiudicato sulla base di un computo metrico che considera le opere da realizzare e che, con un riferimento ai costi di demolizione della vecchia pista, il consuntivo del quadro economico dell'intervento riporta un importo di 2.829.564 euro, a fronte di un importo finanziato di 3.812.700 euro, così come riportato dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2022.

Infine, con riferimento alla richiesta di costi complessivamente sostenuti fino ad oggi da diverse pubbliche amministrazioni per il progetto di riqualificazione della pista Eugenio Monti, sulla base dei dati forniti dal commissario straordinario, il dato relativo della spesa complessiva sostenuta ammonta a 6.110.905,76 euro. Tale spesa ricomprende, oltre all'importo precedentemente indicato di 2.000.829.564 euro per la demolizione della vecchia pista, tutti i costi sostenuti per studi, rilievi, sondaggi, indagini, servizi tecnici, progettazione, verifica e progettazione, pratiche amministrative, monitoraggio e spostamento dei sottoservizi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Floridia Aurora, per due minuti.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, signor Ministro, sono convinta che si sia sentito a disagio a rispondere all'interrogazione sulla pista da bob a Cortina e a mio avviso la sua risposta è insoddisfacente e anche abbastanza imbarazzante. Peraltro, qualche giorno fa lei stesso ha dichiarato che sta cominciando a pentirsi di queste Olimpiadi, salvo poi ritrattare e dire che è stata una battuta.

A me sembra che a questo proposito non si possano fare delle battute, perché la realizzazione della pista da bob è un affare serio, che sta facendo fare una figura planetaria all'Italia: i costi graveranno sulle casse dello Stato, su cui lei è chiamato a vigilare. La sua risposta sul Comune di Cortina, peraltro, non mi ha convinto, perché l'ente locale non riuscirà a gestire le spese per il futuro sul territorio e sulle future generazioni.

Non c'è niente da fare, non sentite ragione, non si riesce a mettere la retromarcia su questa opera che non è sostenibile e che, nonostante tutti i dati (anche il Comitato internazionale olimpico ribadisce la sua contrarietà), per un capriccio del ministro Salvini e del presidente del Veneto Zaia - perché di questo si tratta - vi siete intestarditi a voler realizzare. Tutto questo per un orgoglio deleterio che non ha più senso di esistere.

Vorrei comunque far presente che avete redatto un progetto *light*, ma poi ci saranno opere accessorie con un extrabudget, perché non si può fare una figuraccia in mondovisione con una pista ridicola richiesta dal ministro Salvini. È chiaro che avremo bisogno dell'impianto di illuminazione all'interno e

all'esterno, di un sistema di cronometraggio, di parcheggi e della copertura delle tribune: tutti elementi, questi, che non sono stati inseriti in questo progetto *light*. Abbiamo quindi giocato con i Lego, spostando i mattoncini da una parte all'altra, e i costi saranno insostenibili.

Per tali ragioni, noi del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra continueremo a vigilare sui lavori, sui costi e anche sul rispetto delle norme ambientali, perché lo dobbiamo ai nostri territori e anche alle Dolomiti, che non meritano quest'azione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La senatrice Damante ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00937](#) sul finanziamento delle opere comunali espunte dal PNRR, per tre minuti.

DAMANTE (M5S). Signora Presidente, il 7 agosto 2023 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea la rimodulazione complessiva del PNRR con l'inserimento del capitolo REPower EU e, proprio al fine di rinvenire le risorse per finanziare i nuovi investimenti del citato piano, ha proposto il definanziamento dal PNRR di investimenti per un importo pari a 15,9 miliardi.

L'8 dicembre 2023, con decisione del Consiglio dell'Unione europea il PNRR modificato è stato approvato. Si apprende dagli organi di stampa che è in lavorazione il nuovo decreto-legge che punta proprio a garantire la copertura finanziaria di questi investimenti, soprattutto comunali, usciti dal PNRR e che il provvedimento all'esame ha anche l'ambizioso compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR.

Contrariamente alle previsioni, però, nonostante fosse inserito all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, il decreto non ha visto la luce. I motivi di tanta attesa sembrerebbero risiedere, oltre che nella dimensione del provvedimento, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi rimodulati che servono per la revisione del Piano e soprattutto nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per circa 13 miliardi di progetti definanziati dal nuovo PNRR. I fondi principali da cui attingere - apprendiamo da dichiarazioni stampa - dovrebbero essere presi dal Piano nazionale complementare al PNRR, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Fondo sviluppo e coesione, gestito dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e si apprende, sempre da organi di stampa, che ci sia un certo disaccordo o disappunto.

Entrambi i fondi sono utilizzabili, sì, ma con forti limitazioni, infatti il primo ha creato obbligazioni giuridicamente vincolanti e quindi difficili da definanziare, il secondo, com'è noto, ha un vincolo di destinazione con l'80 per cento nelle Regioni del Mezzogiorno ed è evidente quindi che è davvero necessario conoscere qui in Parlamento il quadro aggiornato degli interventi ricompresi. Lo abbiamo più volte chiesto, già con l'affare assegnato nelle Commissioni 4a e 5a.

Pertanto, le chiediamo, Ministro, in che modo si intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi della liquidazione delle rate e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite e poi espunte dal PNRR.

Inoltre, chiediamo di sapere qual è la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-*quater*, quali risorse sono previste a copertura dello stesso e qual è lo stato d'avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel Piano nazionale complementare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione al primo quesito posto, ricordo che per gli interventi finanziati nell'ambito del PNRR la liquidità è assicurata dal sistema di norme vigenti attraverso l'istituto delle anticipazioni. In tal modo, sono infatti resi disponibili per gli interventi da realizzare anticipi nella misura del 10 per cento, percentuale rilevabile su motivata richiesta delle amministrazioni titolari degli interventi. Tale meccanismo non subisce modifiche per effetto della rimodulazione del PNRR concordata in sede europea.

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento delle opere comunali non più incluse nel PNRR, si evidenzia che relativamente agli interventi già finanziati a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, cosiddette medie opere, dell'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, cosiddette piccole opere, e dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019, cosiddetta rigenerazione urbana, tali interventi continuano a essere finanziati a valere sulle risorse recate da tali

autorizzazioni di spesa, senza alcuna conseguenza dovuta all'uscita dal PNRR, dovuta - lo ricordo - al fatto che buona parte di queste opere per le loro caratteristiche purtroppo non potevano nel PNRR essere finanziate.

Per gli altri interventi di competenza dei Comuni in parte usciti dal PNRR, quali i piani urbani integrati, sono in corso gli approfondimenti per l'individuazione delle risorse necessarie ad assicurarne la continuità.

Relativamente all'adozione del decreto-legge PNRR cosiddetto *quater*, provvedimento necessario per dare corso ad alcune delle nuove misure previste dal Piano, comunico che il testo è in fase di elaborazione e sarà sottoposto a breve al Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento del Piano nazionale complementare, sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari e delle risultanze del sistema di monitoraggio, è in corso di predisposizione l'aggiornamento del *report* periodico sullo stato di avanzamento degli interventi che, come i precedenti, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.

(Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Damante, per due minuti.

[DAMANTE](#) (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la risposta, anche se non mi ritengo soddisfatta.

Intanto la prima domanda forse non è stata chiarita bene, perché il quesito era proprio relativo alla liquidità dovuta ai ritardi dell'erogazione delle rate del PNRR e non del 10 per cento degli anticipi che, sì, vengono dati ai Comuni; al di là di questo, rimane però il fatto che abbiamo comunque l'assenza di dati certi sullo stato d'avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel Piano nazionale complementare e la conseguente assenza di garanzia per gli enti locali, perché alcuni di tali enti continuano a portare avanti i progetti, nonostante da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alcune risorse non siano state ancora erogate, proprio in virtù di capire quali finanziamenti rimarranno e quali invece non avranno copertura, visto che per alcuni di essi non ne è ancora prevista nemmeno la tipologia.

Da un lato, vige quindi l'incertezza sul *quantum* del Piano nazionale complementare, dall'altro, vi è la difficoltà dell'utilizzo del Fondo di sviluppo e coesione che, come sappiamo tutti, ha precisi vincoli, tra i quali la necessità di concentrare l'80 per cento delle misure nelle Regioni del Mezzogiorno.

In attesa di leggere il decreto PNRR-*quater*, pertanto, la nostra allerta resta massima, sperando che non vengano tradite le aspettative degli amministratori locali. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Garavaglia ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00939](#) sulla determinazione dell'ISEE in relazione al possesso di titoli di Stato, per tre minuti.

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, signor ministro Giorgetti, nella legge di bilancio per il 2024 è stato previsto di escludere dal calcolo dell'ISEE il patrimonio detenuto in titoli di Stato, fino a un limite di 50.000 euro che in precedenza rientrava nel calcolo.

Lo scorso anno abbiamo avuto un successo notevole nella vendita di titoli di Stato (32 miliardi nelle emissioni di giugno e di ottobre). È chiaro che questa misura incentiverà ulteriormente l'acquisto di titoli di Stato da parte degli italiani. Tuttavia, l'INPS ha chiarito che la misura, per entrare in vigore, ha necessità di una modifica regolamentare, quindi, ad ora, abbiamo ancora il regime precedente.

Le chiediamo quindi quali sono le iniziative, sue e del Ministero, per arrivare a un'effettiva attuazione di questa misura con la modifica del regolamento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[GIORGETTI](#), ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, onorevole Garavaglia, con riferimento al quesito ricordo che la legge di bilancio, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Appena entrata in vigore la disposizione, sono state svolte riunioni tecniche al fine di individuare il perimetro dei suddetti prodotti finanziari e titoli di Stato ai quali applicare l'esclusione dal calcolo dell'ISEE. In particolare, si tratta di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti

allo Stato, libretti di risparmio postale e altri prodotti finanziari con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

La notizia positiva è che lo schema di decreto è già stato trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale ha concluso le attività istruttorie di competenza e trasmetterà molto presto lo schema, per il completamento del suo *iter*, al Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988. Siamo quindi assolutamente consapevoli dell'importanza di concludere l'*iter*, che - devo dirlo - considerando i tempi normali della burocrazia italiana appare particolarmente veloce: nel momento in cui sarà completato, sarà infatti possibile per tutti i cittadini italiani aggiornare il proprio ISEE e, in prospettiva, avere maggiori garanzie anche rispetto alle decisioni di investimento prossime venture e per quanto riguarda i loro risparmi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Garavaglia, per due minuti.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro, siamo soddisfatti della risposta, perché si dà notizia che ormai, a breve, questa misura diventerà operativa. Ciò è molto importante anche perché la quota di titoli di Stato di debito pubblico detenuta dagli italiani è già aumentata molto. Ciò è dovuto certo ai tassi appetibili, ma anche - me lo lasci dire - alla credibilità acquisita dal Governo e dal sistema Paese (*Applausi*) e anche alla credibilità del ministro Giorgetti, certificata dalle agenzie di *rating*, ma che è nei fondamentali dell'economia. Ricordo un dato: vi è oltre mezzo milione di lavoratori in più, quindi l'occupazione è aumentata (questa è la cosa più importante), anche in seguito alla stretta, che era sacrosanta, della misura del reddito di cittadinanza.

La ringrazio, signor Ministro, e le auguriamo di proseguire in questo ottimo lavoro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Misiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-00941](#) sul piano di dismissioni di partecipazioni pubbliche, con particolare riguardo a Poste italiane SpA, per tre minuti.

MISIANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, il Governo con l'ultima NADEF ha varato un programma di privatizzazioni molto rilevante, pari all'uno per cento del PIL e a oltre 20 miliardi di euro nel triennio 2024-2026. Si tratta di un obiettivo molto superiore rispetto alle dismissioni realizzate negli ultimi dieci anni. Non a caso, la Corte dei Conti e l'Ufficio parlamentare di bilancio hanno evidenziato le difficoltà e i margini di incertezza per la realizzazione di questo programma, che peraltro va controcorrente rispetto a una fase in cui tutti i grandi Paesi avanzati registrano un rinnovato protagonismo diretto dello Stato nelle politiche di sostegno del sistema industriale.

Il ministro Giorgetti, che saluto, ha dichiarato che le dismissioni sono tra i principali strumenti per abbattere il debito pubblico nella manovra triennale. Eppure 20 miliardi, l'obiettivo del programma, sono solo lo 0,7 per cento dello *stock* di debito delle PA. Privatizzare peraltro vuol dire rischiare di rinunciare a dividendi che in non pochi casi rischiano di essere superiori rispetto al risparmio in termini di minori interessi sul debito.

La presidente Meloni il 12 dicembre ha affermato che le privatizzazioni non diventeranno mai svendite. Vorrei ricordare al signor Ministro che il 20 novembre il MEF ha ceduto il 25 per cento di MPS a 2,92 euro per azione, incassando 920 milioni. Nessuno ci obbligava a fare quell'operazione in quel momento. Da allora, il valore del titolo è progressivamente aumentato e oggi la quotazione è pari a 3,57 euro, il 22 per cento in più. Se avessimo fatto oggi questa operazione e non il 20 novembre, avremmo incassato 200 milioni di euro in più (*Applausi*), lo sottolineo. Non bisognava essere scienziati per sapere che in una fase in cui tutte le banche stanno aumentando i propri margini di redditività, i corsi sarebbero saliti.

Ad oggi, Presidente, abbiamo informazioni frammentarie su quali società saranno interessate dal piano. Si è parlato in particolare di Poste e Ferrovie dello Stato. Sono ipotesi che ci preoccupano e ci vedono molto critici per la valenza di queste società, ma anche per il mercato in cui operano, che vede un grande attivismo e un grande peso di soggetti come Amazon e MSC. La logistica è un mercato particolare e noi rischiamo di privatizzare in questo contesto società di grande rilevanza.

Allora, Presidente, chiediamo di sapere una volta per tutte le linee di indirizzo di questo programma, le società coinvolte, le motivazioni industriali e non solo finanziarie, le tempistiche, le modalità di esecuzione e l'impatto finanziario, non solo le previsioni di ricavo, ma anche a quanti dividendi

andremo a rinunciare, privatizzando parti delle società partecipate.

Chiediamo insomma di sapere i contorni e gli obiettivi, al di là delle poche dichiarazioni frammentarie, di un programma di privatizzazioni che giudichiamo molto negativamente, perché incentrato solo su logiche di cassa, senza un chiaro disegno di politica industriale, che riteniamo nel complesso contrario agli interessi del Paese.

PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

GIORGETTI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, senatore Misiani, nessuno di noi si ritiene uno scienziato. Al MEF ci sono dei poveri politici, che parlano con la gente e cercano non di annullare un debito pubblico che hanno ereditato, ma di gestirlo al meglio, cercando di aumentare la credibilità e la reputazione del Paese e di convincere i risparmiatori internazionali e nazionali a sottoscrivere e a rinnovare la loro fiducia nei confronti del Paese. Questo è avvenuto in modo sorprendente, soprattutto per quegli scienziati che annunciavano il disastro quando questo Governo è entrato in carica. (*Applausi*).

Detto questo, contesto la sua affermazione che in giro per l'Europa fanno esattamente il contrario di quello che sta facendo il Governo italiano. La cassa depositi e prestiti tedesca proprio in settimana ha "privatizzato" una parte di Deutsche Post, esattamente quello che intende fare il Governo italiano, ma il programma del Governo italiano non è volto semplicemente ad abbattere il debito pubblico, perché siamo assolutamente consapevoli che ciò non può avvenire per questa via. È un processo che - come ho avuto modo di ricordare in un'interrogazione precedente - è volto a promuovere lo sviluppo e l'efficienza di queste istituzioni.

Il percorso di Poste italiane in questi vent'anni, rispetto a una realtà che si occupava soprattutto di corrispondenza, si è fondato su un allargamento del perimetro della sua attività, che si è allargata in settori come quelli delle banche e delle assicurazioni e ha permesso a Poste di sopravvivere in condizioni di economicità e di efficienza.

Quello che intende fare oggi il Governo, con riferimento a Poste, non è perderne il controllo. Ho avuto modo di dirlo e di ribadirlo, perché, per la struttura azionaria di Poste, il possesso di più del 30 per cento delle azioni ne garantisce il controllo, ma anche il processo di privatizzazione sarà orientato in qualche modo a privilegiare i risparmiatori italiani e i dipendenti, a cui crediamo sia giusto riconoscere la possibilità di aderire in forma preventiva e prioritaria. Nel ribadire che non prevediamo di cederne il controllo, ci muoveremo sempre nella logica della difesa dell'interesse generale. I passaggi di riferimento relativi al momento in cui allocare o non allocare dipendono anche da una serie di circostanze, tutte tese a rafforzare la credibilità del Paese, anche, se vogliamo, in determinate fasi e congiunture.

Per quanto riguarda il quesito relativo a quanto prevediamo di incassare a seguito della cessione di Poste, ciò dipende dalle condizioni di mercato che si verranno di volta in volta a determinare. E siccome la valutazione di quando procedere e di quando non procedere sarà soggetta a valutazioni di diverso tipo e di interesse generale, non lo faremo semplicemente perché non siamo in grado di finanziare le casse dello Stato (abbiamo infatti dimostrato, con tutte le emissioni di titoli del debito pubblico, di essere in grado di farlo in ogni situazione), ma semplicemente perché riteniamo che questo tipo di politica sia corretta in termini di politica industriale.

Concludo dicendo che è vero che in qualche caso privatizziamo. In qualche caso, però, siamo chiamati a intervenire per mettere rimedio a qualche disastro che abbiamo ereditato e che ha indotto il Governo ad avanzare proposte per garantire un presidio pubblico anche sotto l'aspetto azionario. Si tratta quindi di un'operazione che vogliamo definire e che abbiamo definito di razionalizzazione; è un atto consapevole e dovuto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Misiani, per due minuti.

MISIANI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per la risposta, di cui non possiamo tuttavia essere soddisfatti. Siamo contenti che il Ministro voglia assicurare gli investitori internazionali, ma gli chiediamo di assicurare anche i cittadini italiani, i lavoratori e le lavoratrici di quelle imprese e tutti gli *stakeholder*. È tempo che il Governo venga in Parlamento, il luogo della

democrazia, a spiegare le ragioni del piano e le motivazioni di politica industriale di ciascuna operazione che verrà messa in campo, e non soltanto gli obiettivi di incasso per tentare di tenere su un sentiero discendente il rapporto debito-PIL. Questa, infatti, è la vera motivazione del piano. Deve spiegare, lo ripeto, a quanti dividendi andiamo a rinunciare, perché il rischio che intravediamo è che si rinunci a dividendi superiori rispetto a quello che si andrebbe a risparmiare in termini di minori interessi sul debito pubblico.

Se le cose stanno nei termini della risposta del Ministro, purtroppo rimaniamo convinti che l'unica vera motivazione di questo piano sia fare cassa. Attenzione, però: state, sì, facendo cassa, ma rischiate di farla a caro prezzo per il Paese, rischiando di privatizzare società che stanno ricevendo e riceveranno miliardi di euro del PNRR, risorse pubbliche che aumenteranno, presumibilmente, il valore di queste società strategiche per il Paese.

Allora, che ci sia il rischio di una svendita di *asset* strategici di grande valore e di grande redditività per le casse pubbliche, per lo Stato e per i cittadini contribuenti è un rischio concreto e purtroppo le parole del Ministro non ci hanno rassicurato sotto questo e altri profili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 13 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 16,03*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (**808**)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) all'articolo 114, comma *2-bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, *415-bis* o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma *2-bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

d) all'articolo 268:

1) al comma *2-bis*, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle

che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

e) all'articolo 291:

1) al comma 1-ter, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« *1-quater*. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. *1-quinquies*. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-bis »;

f) all'articolo 292:

1) al comma 2-ter, dopo le parole: « articolo 327-bis » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-quater, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291,

- comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;
- g) all'articolo 294:
- 1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;
- 2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, »;
- h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* »;
- i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;
- l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;
- m) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:
« 1-*quinquies*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;
- n) all'articolo 369:
- 1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;
- 2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:
« 1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario. 1-*quinquies*. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;
- o) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è abrogato e, al comma 1-*quater*, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;
- p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

EMENDAMENTI

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 155.
2.126

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-*bis*) All'articolo 274, comma 1, lettera c), le parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni" sono soppresse».

2.127

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 275, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fatta salva l'ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater ovvero per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare può essere disposta soltanto nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 102, 105 e 108 del codice penale";»

2.128

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera e) sopprimere il numero 1).

2.129

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Id. em. 2.128

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

2.130

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente sopprimere la lettera f), il numero 1) della lettera g) e la lettera i)

2.131

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.132

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», sopprimere le parole da: «, comma 1, lettere a) e b)» fino alla fine del periodo.

2.133

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c),» con le seguenti: «lettera b)».

2.134

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter» con le seguenti: «ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».

2.135

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "1-quater" dopo le parole: «all'articolo 362, comma 1-

*ter» inserire le seguenti: «o agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.».*

2.136

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "1-quater" sostituire le parole: «a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale» con le seguenti: «delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni».

2.137

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei casi in cui si proceda per un delitto connesso agli stessi ai sensi dell'articolo 12».

2.138

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'interrogatorio è sempre escluso nei casi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 270-bis, 648-bis, ovvero aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 270-bis.1, primo comma o per uno dei delitti aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 416-bis.1 primo comma del codice penale.»

2.139

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 2) capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «almeno cinque giorni» con le seguenti: «da due a cinque giorni».

2.140

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.141

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.142

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.143

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2), nonché le lettere h), l) e m).

2.144

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.145

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.146

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere l) e m).

2.147

[Scarpinato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.148

[Gelmini](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, per le valutazioni di loro competenza".»

2.149

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.150

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera m), capoverso «1-quinquies», aggiungere infine le seguenti parole: "e degli arresti domiciliari".

2.151

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) all'articolo 329, le parole: "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla chiusura delle indagini preliminari".»

2.152

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) dopo l'articolo 329, è inserito il seguente:

"Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comune ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari".»

2.153

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'articolo 344-bis è abrogato.»;

b) dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) all'articolo 578 i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati e nella rubrica le parole: "e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione" sono soppresse;

n-ter) l'articolo 578-ter è abrogato»;

c) dopo la lettera p), aggiungere la seguente: «p-bis) all'articolo 628-bis il comma 7 è abrogato».

2.154

[Scarpinato](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.156

[Scalfarotto](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) all'articolo 438:

1) al comma 1, le parole "all'udienza preliminare" sono soppresse";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) al comma 4, dopo le parole "la quale dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";

4) al comma 5, dopo le parole "Il giudice dispone" sono inserite le seguenti "la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento per";

n-ter) all'articolo 441, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il giudice del dibattimento verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 e osserva, nel giudizio abbreviato, le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423".

n-quater) all'articolo 441-bis:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) al comma 4, le parole "fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione" sono sostituite dalle seguenti ", dopo aver provveduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero e fissa l'udienza per l'apertura del dibattimento concedendo alle parti i termini di cui all'articolo 468."; m-quinquies) all'articolo 442, comma 1-bis, le parole "di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3," sono sostituite dalle seguenti "trasmesso dal giudice dell'udienza preliminare».

2.155

[Scalfarotto](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) all'articolo 438, il comma 1-bis è abrogato;
n-ter) all'articolo 441-bis, il comma 1-bis è abrogato».

2.157

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera p).

2.158

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Id. em. 2.157

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.159

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Id. em. 2.157

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2.160

[Scalfarotto](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole «per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».

2.161

[Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2», con le seguenti: «, tranne nei casi in cui siano relative a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del presente codice».

2.162

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, in fine, la seguente: «p-bis) all'articolo 599-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1 relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ».

2.0.13

[Gelmini](#), [Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni volte a garantire il rispetto delle norme in materia di divieto di pubblicazione)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le

modalità con cui, in caso di pubblicazione, anche se in forma parziale o per riassunto, del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, le testate giornalistiche responsabili decadono dal diritto all'erogazione di contributi o finanziamenti pubblici per l'anno in cui si è consumata la violazione.

2.0.20

[Scarpinato](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norma di interpretazione autentica)

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, deve essere interpretata nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti ».

EMENDAMENTI

3.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 165-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.»

3.0.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;

b) dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

3.0.101

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai condannati che per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. I permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n.354 possono essere concessi ai condannati che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 3-bis, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;

2) al comma 3-quater, lettera c), dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;

b) all'articolo 7-ter, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis ».

EMENDAMENTI

4.100

[Scarpinato](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

4.0.100

[Unterberger](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis

1. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del settantaduesimo anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il settantesimo anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che,

anche già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Il compimento del settantesimo anno di età comporta la decadenza da ogni incarico direttivo.

5. Al personale già in quiescenza, che chieda il rientro in servizio, continua ad essere corrisposto il solo trattamento pensionistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. I magistrati che richiedono il differimento della collocazione a riposo di cui al comma 1 possono essere collocati, con provvedimento dei rispettivi capi d'ufficio, anche in sezioni o settori diversi da quelli in cui prestano servizio, al fine di affrontare specifiche esigenze di scopertura degli organici o un elevato numero di pendenze arretrate. Tale provvedimento è adottato d'ufficio, anche in deroga alle norme ordinamentali vigenti e previa consultazione con il competente ufficio giudiziario.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2026.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO 1

Art. 5.

Approvato

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Allegato 1
(articolo 5, comma 1)
« Tabella B
(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati	9.977

alle funzioni di procuratori europei delegati	
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero p a quello posti vacant nell'organ
TOTALE	11.103

».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.100

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.»

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(nume quello vacan nell'or
TOTALE	11.35

5.0.100

[Scalfarotto](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Ulteriori misure per l'organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2025, nell'ambito delle procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura ordinaria, per i magistrati amministrativi e contabili, i procuratori dello Stato, i professori universitari in materia giuridiche e gli avvocati con almeno venti anni di esercizio è prevista una prova scritta, a scelta del candidato, in materia di diritto penale, diritto civile o diritto amministrativo e un prova orale.

2. Ai magistrati entrati in servizio ai sensi del comma 1 sono assegnati affari esclusivamente dell'ambito di materia oggetto della prova scritta.

5.0.101

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di ufficio del processo)

1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRN assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e alle previsioni di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.102

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.103

[Lopreiato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.104

[Bazoli](#), [Rossomando](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Aumento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.105

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.193.981 per

l'anno 2024 e a euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.106

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Potenziamento organico dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità".

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.107

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

1. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: "modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.108

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.108

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Incremento Fondo per le case famiglia protette)

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.0.108 (già em. 5.0.108)

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Malpezzi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare la soluzione delle problematiche di cui all'emendamento 5.0.108.

(*) Accolto dal Governo

5.0.109

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.110

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.110

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni)

1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.0.110 (già em. 5.0.110)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare la soluzione delle problematiche di cui all'emendamento 5.0.110.

(*) Accolto dal Governo

5.0.111

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.112

[Lopreato](#), [Scarpinato](#), [Bilotti](#), [Malpezzi](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.113

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per interventi straordinari sulle carceri)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della

conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

- a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
- b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
- c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
- d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
- e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
- f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
- g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici Malpezzi, Gelmini, Pirro e il senatore Magni.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla missione internazionale per la sicurezza della navigazione nel mar Rosso ([3-00938](#)) (07 febbraio 2024)

[Malan](#), [Speranzon](#), [Barcaiuolo](#), [Menia](#), [Zedda](#), [Mieli](#). - *Al Ministro della difesa* -

Premesso che:

il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale;

dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar Allah (Houthi), sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione;

questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi;

la crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;

lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce Houthi, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione "Prosperity guardian", di natura difensiva (scorta ai convogli e autodifesa estesa), imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella "combined task force 153", una delle cinque task force multinazionali che compongono le "combined maritime forces" (CMF);

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi Houthi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative;

lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un "accordo di principio" sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area;

tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana ed alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave "Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave "Fasan"; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione "Atalanta", una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;

è del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata "Aspides", "scudo" in greco), sarà assegnato all'Italia,

si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile in transito per lo stretto di Bab-el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano, in atto, la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Stati.

Interrogazione sul piano di riduzione delle partecipazioni pubbliche non strategiche

([3-00935](#)) (07 febbraio 2024)

[Gasparri](#), [Damiani](#), [Fazzone](#), [Galliani](#), [Lotito](#), [Occhiuto](#), [Paroli](#), [Ronzulli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo ha individuato per il triennio 2024-2026 obiettivi di politica economica che prevedono dismissioni di partecipazioni pubbliche pari a un valore di circa l'1 per cento del PIL;

le privatizzazioni servono all'Italia per ritornare a crescere, per diventare più efficiente e competitiva, posto che esse non sono la svendita del patrimonio dello Stato, ma possono essere realizzate nell'interesse pubblico attraverso puntuali indagini e valutazioni di mercato, del Ministero dell'economia o delle diverse società delle quali verranno messe in vendita le quote;

non si tratta quindi di vendere asset strategici, ma di coinvolgere i privati attraverso una gestione più efficiente, in cui siano coinvolti e attratti gli investitori privati, a titolo di esempio dei servizi portuali, del trasporto pubblico, della valorizzazione dei rifiuti, facendo risparmiare risorse

economiche al settore pubblico e contribuendo alla riduzione del debito pubblico;

allo stesso tempo può essere determinata una valutazione del patrimonio pubblico immobiliare e un'eventuale cessione, a prezzi di mercato, di parte degli immobili di proprietà pubblica, ove questi non siano utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

lo Stato deve disegnare il campo da gioco, fornire le regole e farle rispettare, ma, quando è opportuno, la gestione può essere affidata ai privati, posto che la modernizzazione dello Stato deve includere ogni aspetto della sua organizzazione e valutato che per attrarre investimenti stranieri bisogna offrire un contesto nazionale più efficiente ed è necessario anche incentivare il risparmio italiano verso investimenti mirati alla crescita e al benessere della nazione,

si chiede di sapere quale sia il piano del Ministro in indirizzo in tema di riduzione delle partecipazioni statali non strategiche, di cessione di immobili non funzionali all'utilizzo delle amministrazioni pubbliche e quale sia il punto sulla cessione già avviata di partecipazioni pubbliche. Interrogazione sull'applicazione del canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo da parte delle aziende produttrici di energia elettrica

([3-00927](#)) (06 febbraio 2024) (già [4-00884](#)) (06 dicembre 2023)

[Spagnoli](#), [Unterberger](#), [Patton](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

l'installazione di impianti eolici e solari comporta la realizzazione di elettrodotti necessari alla connessione degli impianti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

per tali elettrodotti, i Comuni e le Province interessate, su istanza delle aziende produttrici dell'energia proprietarie degli impianti, rilasciano concessioni di suolo pubblico per il passaggio di condutture elettriche al di sotto delle strade esistenti di loro proprietà, applicando il canone unico patrimoniale sull'occupazione del sottosuolo;

in merito all'applicazione del canone, sono sorti numerosi contenziosi tra gli enti locali concedenti e le aziende produttrici dell'energia elettrica: gli enti ritengono di dover applicare la tariffa standard, parametrata alla misura dell'occupazione e ridotta ad un quarto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 826 e 829, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), mentre le aziende produttrici chiedono l'applicazione del canone forfetario di 800 euro annui (di cui al successivo comma 831), e ciò in considerazione di quanto stabilito dalla norma interpretativa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, e dal successivo chiarimento fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022;

in particolare, il richiamato comma 831, del quale le aziende produttrici chiedono l'applicazione, prevede una particolare disciplina tariffaria agevolata relativa alle occupazioni effettuate per l'erogazione di pubblici servizi a rete, precisando che il canone è comprensivo "di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete";

in relazione a quest'ultima precisazione, secondo la norma di interpretazione autentica (articolo 5, comma 14-quinques, del decreto-legge n. 146 del 2021) "per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro";

il Ministero dell'economia, nella risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022, ha sostenuto che fra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, a cui fa riferimento la norma interpretativa, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro, deve essere ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica "sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale";

a parere del Ministero, quindi, sarebbe irrilevante la circostanza che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di "trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale" e non anche a quella di produzione, dal momento che dette fasi sarebbero richiamate dal legislatore a mero titolo esemplificativo;

alle medesime conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9697/2022 che, richiamando la linea interpretativa ministeriale, attribuisce all'attività di produzione dell'energia elettrica natura strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, modificando così il suo precedente orientamento espresso, più volte, su un'analogia disposizione prevista dalla disciplina COSAP (poi sostituita dal canone unico patrimoniale);

con il precedente orientamento, infatti, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che l'attività di produzione dell'energia è un'attività presupposta alla successiva erogazione del servizio energetico, escludeva la sussistenza della caratteristica della strumentalità in funzione della loro autonomia e distinzione, anche economica, e della loro appartenenza a segmenti di mercato diversi (sezione V, sentenza n. 2572/2019; si vedano ancora le sentenze nn. 1786-1788/2013 e n. 3810/2013);

il prevalere dell'orientamento favorevole al riconoscimento della natura strumentale dell'attività di produzione dell'energia comporta un evidente e grave danno a tutti gli enti interessati, i quali, a fronte di uno sfruttamento intensivo del proprio territorio da parte delle aziende produttrici, con un'occupazione del suolo che può variare da centinaia a migliaia di metri, incassano un canone annuale di soli 800 euro;

in conclusione, si tratta di un sacrificio economico a carico della collettività del tutto ingiustificato, se riferito all'attività di produzione dell'energia elettrica che, rispetto alle attività relative alle fasi successive della filiera (di trasmissione e dispacciamento), espressamente indicate nella norma interpretativa, si connota per svolgersi in un segmento di mercato libero con prezzi non imposti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, posto che l'attività di produzione presenta una natura prevalentemente commerciale, indiscutibile fonte di profitto e, allo stesso tempo, diversamente da quella di erogazione, non viene svolta direttamente a beneficio dei cittadini utenti, non intenda assumere adeguate misure perequative, mediante un apposito intervento legislativo, al fine di evitare l'ingiustificata sottrazione di risorse economiche in capo agli enti interessati.

Interrogazione sull'incremento dell'Irpef agricola nel quadro dell'attuale livello di pressione fiscale ([3-00940](#)) (07 febbraio 2024)

[Enrico Borghi, Paita](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

nel 2024 sono state reintrodotte le tasse (imposta di registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva, di bollo e IVA) per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36, che comporteranno per i giovani esborsi aggiuntivi fino a 5.000 euro;

l'IVA su pannolini, latte in polvere e prodotti per la prima infanzia e i seggiolini è stata aumentata;

è stata incrementata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed è stata raddoppiata l'aliquota dell'IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in altri Paesi;

nonostante le difficoltà derivanti dall'inflazione soprattutto sul piano della liquidità, sono state aumentate le ritenute sui bonifici "parlanti" e sulle provvigioni relative ai rapporti di assicurazione e di mediazione di assicurazioni;

si è prevista una nuova tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze realizzate da chi vende un immobile su cui è stato effettuato un intervento agevolato con il superbonus;

è stato soppresso il dimezzamento dell'IVA per l'acquisto delle cosiddette case green;

le detrazioni per l'acquisto dei mobili (bonus mobili) sono state quasi dimezzate e portate da un massimale di 8.000 euro a un tetto di 5.000 euro di spesa detraibile al 50 per cento;

il bonus impatriati (o rientro dei cervelli) è stato rivoluzionato con una riduzione drastica dei benefici fiscali previsti per il rientro in patria;

è stata introdotta una forma di compartecipazione al servizio sanitario nazionale per i lavoratori frontalieri;

la riforma delle aliquote IRPEF per il 2024 (detto taglio provvisorio) approvato dal Governo sta portando Regioni e Comuni a valutare l'aumento delle proprie addizionali per compensare le minori entrate e garantire i servizi, con l'effetto di lasciare invariata la pressione fiscale "finale" sul contribuente;

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze le entrate tributarie sono aumentate considerevolmente e non per effetto della lotta all'evasione: 38,6 per cento in più le accise, 13,7 per cento l'IRPEF, 2 per cento l'IVA, 8 per cento in più le imposte dirette, pari, complessivamente, a circa 30 miliardi di euro in più pagati dai contribuenti;

il Governo, cionondimeno, ha deciso di aumentare l'IRPEF agricola, imponendo agli agricoltori tasse per un valore complessivo pari a 250 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di propria competenza volte a scongiurare l'aumento dell'IRPEF agricola.

Interrogazione sui profili di sostenibilità economica e di finanza pubblica della pista da bob di Cortina per le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

([3-00936](#)) (07 febbraio 2024)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il dossier della candidatura italiana alle olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che ha previsto 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da bob "Eugenio Monti", garantendo la piena osservanza dell'Agenda olimpica del CIO 2020;

l'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà il costo di 5,3 miliardi di euro, contabilizzando nell'insieme fondi stanziati a oggi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati;

il 26 settembre 2022, il Governo pro tempore Draghi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "l'approvazione del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", ha stanziato 85 milioni di euro per la costruzione della pista da bob a Cortina;

il 19 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, che ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da bob, per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro;

il 30 gennaio 2024, il comunicato stampa della Fondazione Milano Cortina ha indicato la necessità di un extrabudget "per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare", di cui non si conoscono i costi e i dettagli;

il 31 gennaio 2024, è stata pubblicata la determina n. 10 della Società infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO), che ha aggiudicato l'affidamento delle opere a favore dell'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., provvedendo alla stipula del relativo contratto di appalto per un importo pari a 81,6 milioni di euro (detto "progetto light");

considerato che:

dal 2008 la pista da bob di Cortina è rimasta inutilizzata a causa degli elevati costi economici di gestione;

dai dati forniti dal Comune di Cortina, da informazioni della SIMICO e da organi di stampa specializzata, si apprende che il costo annuale di gestione della pista da bob sarà pari a circa 1,4 milioni di euro;

solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo si conosceranno realmente le voci di spesa che "sono riportate all'interno del corpus progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico";

dai documenti di gara, emerge che non fanno parte del "computo metrico" parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista, in quanto trasferite a carico della stazione appaltante;

nel quadro economico dell'affidamento e nella parte che esula dall'appalto con l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., sono indicati 3 milioni e 925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, "ivi inclusi i rimborsi previa fattura", come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell'impianto e quando intenda rendere pubblica l'eventuale documentazione;

su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali siano gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell'impianto;

se risulti quali siano i costi sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto e dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell'opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e anche abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio.

Interrogazione sul finanziamento delle opere comunali espunte dal PNRR

([3-00937](#)) (07 febbraio 2024)

[Damante](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

il Governo italiano, in data 7 agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica complessiva del PNRR italiano con la revisione di 144 tra investimenti e riforme, nonché l'inserimento del capitolo riguardante l'attuazione dell'iniziativa REPowerEU. Al fine di rinvenire le risorse volte a finanziare i nuovi investimenti previsti dal capitolo REPowerEU, il Governo ha proposto, tra le altre iniziative di modifica, di definanziare dal PNRR 9 investimenti, finanziati per un importo pari a 15,9 miliardi di euro, provvedendo alla relativa copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al PNRR e i fondi europei e nazionali delle politiche di coesione. Sulla richiesta di modifica è stata avviata la discussione con la Commissione europea;

la Commissione europea il 24 novembre 2023 ha espresso una valutazione positiva del PNRR modificato, il quale è stato approvato con decisione di esecuzione del Consiglio della UE l'8 dicembre 2023;

il nuovo PNRR modificato con decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023 ammonta a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni) e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti. Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, l'aumento è dovuto a 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del REPowerEU e 145 milioni a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento dei 551 milioni di euro del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

si apprende da organi di stampa che è in lavorazione un nuovo decreto-legge, che punta a garantire una copertura finanziaria per gli investimenti comunali usciti dal PNRR con la rimodulazione approvata a fine novembre. Il provvedimento all'esame ha l'ambizioso e arduo compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR rivisto, che richiedono circa 15-17 miliardi di euro (su più anni), poi compensati dalle rate del cronoprogramma riscritto;

il nuovo decreto PNRR si occuperà dunque anche di rimodulare il piano nazionale complementare, che risulta essere parecchio in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non è rivedibile senza considerare che comunque molti bandi sono partiti e hanno già generato le "obbligazioni giuridicamente perfezionate" che impediscono ripensamenti;

occorre infatti ricordare che i 30 programmi del piano nazionale per gli investimenti

complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del piano" (cosiddetti esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi PNRR-PNC (cosiddetti cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro;

valutato altresì che:

contrariamente alle previsioni, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri tenutosi mercoledì 31 gennaio 2024 non era presente il decreto-legge PNRR-quater;

i motivi di tanta attesa sembrerebbero trovare fondamento, oltre che nella dimensione del provvedimento, che si è ampliato con le norme proposte dai vari ministeri, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi di euro rimodulati con la revisione del piano concordata con la Commissione UE, nonché nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per i circa 13 miliardi di progetti defianziati nel nuovo PNRR, su cui si apprende ci sia disaccordo tra il Ministro per il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i fondi principali da cui attingere, infatti, sono il piano nazionale complementare (PNC) e il fondo sviluppo e coesione (FSC), entrambi utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non defianziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle regioni del Mezzogiorno;

è evidente che appare necessario avere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano. Sebbene infatti risulti dagli organi di stampa che dal PNC dovrebbero arrivare in tutto fra i 2 e i 3 miliardi, quasi integralmente assorbiti dai piani urbani integrati, mentre il resto, insieme al fondo nazionale sviluppo e coesione, servirà per sostenere altri due filoni di investimenti comunali, cioè il potenziamento dei servizi sociali nelle aree interne (750 milioni) e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni), i numeri definitivi potranno essere conoscibili solo con il decreto-legge in lavorazione;

a ciò si aggiunga che, ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, né nelle valutazioni circa l'adozione del nuovo decreto e delle relative coperture finanziarie, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'ANCI,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite, poi espunte dal PNRR;

quale sia la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-quater, quali risorse siano previste a copertura dello stesso e quale sia lo stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano nazionale complementare.

Interrogazione sulla determinazione dell'ISEE in relazione al possesso di titoli di Stato

([3-00939](#)) (07 febbraio 2024)

[Romeo](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. In precedenza, il possesso di BTP e altri titoli di Stato italiani influiva sul calcolo del patrimonio degli italiani, e quindi sulla determinazione dell'ISEE. Questo significava che le famiglie che possedevano BTP avevano un ISEE più alto, e quindi avevano accesso a meno prestazioni sociali agevolate;

sulla base del recente forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione si è delineata una dinamica che ha visto un grande successo della vendita dei titoli di Stato. Di fatto sono stati raccolti oltre 32 miliardi di euro nelle due emissioni di giugno e di ottobre 2023;

la misura prevista in legge di bilancio per il 2024 ha sicuramente incentivato gli italiani a

investire in titoli di Stato, in quanto questi titoli non saranno più penalizzanti ai fini dell'ISEE; con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha chiarito che l'entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE, ciò, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio;

resta quindi immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere al fine di garantire effettiva attuazione alla misura di cui sopra, attraverso una tempestiva approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE.

Interrogazione sul piano di dismissioni di partecipazioni pubbliche, con particolare riguardo a Poste italiane SpA

([3-00941](#)) (07 febbraio 2024)

[Misiani](#), [Boccia](#), [Nicita](#), [Manca](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 ha previsto ingenti proventi da nuove dismissioni di aziende partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi di euro nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Il comunicato del Governo rilasciato a margine della riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 27 settembre ha ribadito tale obiettivo, ritenuto indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

la Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla NADEF 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". Analogamente, l'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli asset pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026, sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica", nonché un deficit in un'ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL. Invero, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato come, nell'ipotesi in cui non verrebbe realizzato il programma di privatizzazione delineato nella NADEF, il rapporto tra debito e PIL scenderebbe lievemente nel 2024 ma ricomincerebbe a salire nel biennio 2025-2026. Nell'ultimo anno di programmazione, il rapporto si attesterebbe su un valore pari al 140,1 per cento, circa 0,5 punti percentuali di PIL al di sopra della traiettoria della stessa NADEF;

il Ministro in indirizzo, sia nel corso dell'audizione per l'esame della Nota di aggiornamento del DEF, lo scorso 10 ottobre, sia in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, in data 16 novembre, ha ribadito che tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello stock di debito pubblico, vi è quello delle dismissioni delle partecipazioni statali. In particolare, ha sottolineato, nel corso del suo intervento durante l'esame della NADEF che: "il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente". Il Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo "ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite";

un primo avvio del percorso di dismissioni di asset pubblici è stato realizzato il 20 novembre 2023 con la cessione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo pari a 920 milioni di

euro (pari a 2,92 euro per azione). Nelle settimane successive il titolo MPS ha registrato un progressivo aumento delle proprie quotazioni, fino a toccare nella giornata di ieri 6 febbraio 2024 3,53 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata ieri, il Ministero avrebbe incassato oltre 1,1 miliardi di euro (190 milioni di euro in più);

tra le opzioni più accreditate per le prossime dismissioni figura un importante asset come Poste italiane, la cui partecipazione da parte del Ministero è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e da parte di Cassa depositi e prestiti è pari al 35 per cento. Nel merito, le organizzazioni sindacali postali hanno manifestato la loro netta contrarietà sugli esiti del recente incontro del ministro Giorgetti con il management aziendale di Poste italiane, avvenuto in assenza dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo. Nell'incontro sarebbero state illustrate le linee guida del futuro piano industriale di Poste italiane, del tutto sconosciute ai rappresentanti dei lavoratori postali, e il ministro Giorgetti, dopo aver fatto riferimento al debito pubblico italiano, avrebbe manifestato la volontà di ridurlo anche attraverso dismissioni di aziende in cui lo Stato ha quote azionarie, tra cui Poste italiane. I lavoratori e le organizzazioni sindacali di Poste, allarmati dalla paventata volontà del Governo di procedere alla vendita delle quote azionarie, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all'ipotesi di dismissione. L'eventuale vendita dell'intera partecipazione del Ministero in Poste italiane rischierebbe di fatto di consegnare ai privati il controllo della più grande azienda di servizi del Paese, una realtà con 120.000 dipendenti, una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale. L'alienazione delle quote del tesoro farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione;

da una stima preliminare di esperti del settore, l'eventuale vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero genererebbe un introito pari a circa 3,8 miliardi di euro, ossia pari ad un quinto dell'intero programma di privatizzazioni previsto dal Governo;

ulteriori ipotesi di vendita del patrimonio pubblico, necessarie ad arrivare ai 21 miliardi di euro di introiti previsti dalla NADEF, rischiano di coinvolgere altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, SNAM, Terna e Leonardo. La privatizzazione di Poste e Ferrovie dello Stato, in particolare, avverrebbe in un quadro di mercato segnato dall'attivismo e dal peso crescente di grandi multinazionali come Amazon e MSC;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato solo su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal Governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e la fine del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale, in un contesto in cui il Governo Meloni da una parte ha favorito la cessione del controllo della rete TIM (un asset strategico del Paese) al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa, e dall'altra appare diviso rispetto alle scelte necessarie per garantire la continuità produttiva e il futuro di Acciaierie d'Italia (ex ILVA), a partire dal passaggio in maggioranza nella società dello Stato, tramite Invitalia,

si chiede di sapere:

quali siano le linee di indirizzo, le motivazioni industriali, le tempistiche, le modalità di esecuzione e lo stato di avanzamento del programma di dismissioni di partecipazioni azionarie in importanti e strategiche aziende, anche alla luce delle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese nelle comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, e del ministro Giorgetti a margine dell'incontro con il management di Poste italiane e se il Ministro in indirizzo ritenga, considerata l'attuale situazione, che sia questo il momento in cui procedere alle privatizzazioni;

se intenda confermare l'intenzione del Governo di procedere alla dismissione di Poste italiane e quali siano i proventi stimati da tale cessione, nonché le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

quali siano le altre aziende del perimetro pubblico eventualmente coinvolte dal programma di

privatizzazioni previsto dal Governo nella NADEF 2023 e quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti da ciascuna dismissione nonché le ricadute del programma sui settori economici interessati.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sull'emendamento 2.151, il senatore Giorgis avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 2.126 e 2.153, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.138, il senatore Verini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 5, il senatore Sisto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Maffoni, Menia, Mirabelli, Monti, Morelli, Occhiuto, Ostellari, Petrucci, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto e Tubetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bilotti e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

5a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Castellone; entra a farne parte la senatrice Pirro;

10a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Pirro; entra a farne parte la senatrice Castellone.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Bergesio Giorgio Maria, Centinaio Gian Marco, Cantalamessa Gianluca, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Marti Roberto, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Romeo Massimiliano, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (17-B)

(presentato in data 08/02/2024)

S.17 approvato dal Senato della Repubblica. C.1304 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati. (assorbe C.1123).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Pirovano Daisy, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Centinaio Gian Marco, Murelli Elena, Pucciarelli Stefania, Stefani Erika, Testor Elena

Misure per incentivare l'incremento della produzione del latte d'asina italiano destinato al consumo umano (1015)

(presentato in data 06/02/2024);

senatore Rapani Ernesto

Disposizioni in materia di salvaguardia del territorio per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali (1016)

(presentato in data 06/02/2024);

senatore Marti Roberto

Istituzione della "Giornata nazionale contro la violenza negli stadi in memoria dell'Ispettore Filippo Raciti" (1017)

(presentato in data 07/02/2024);

senatori Mazzella Orfeo, Guidolin Barbara

Disciplina del tirocinio formativo curriculare (1018)

(presentato in data 07/02/2024);

DDL Costituzionale

senatore Patton Pietro

Modifiche agli statuti speciali delle regioni e province autonome di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, in ordine alla procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1019)

(presentato in data 08/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 08/02/2024 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Marti Roberto ed altri "Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali" (562) (presentato in data 23/02/2023).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 8 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- all'ingegner Pietro Marturano, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell'ANSFISA, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale della stessa Agenzia;

- all'ingegner Emanuele Renzi, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell'ANSFISA, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali della stessa Agenzia;

- all'ingegner Pietro Luigi Navone, dirigente di seconda fascia dei ruoli dell'ANSFISA, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la sicurezza delle ferrovie della stessa Agenzia.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Angelo Crespi, nell'ambito del Ministero della cultura.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità

europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2024) 51 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Centro Internazionale Radio-Medico (C.I.R.M.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 183*);

di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 184*);

dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 185*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 8 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (COM(2023) 781 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4^a e 9^a;

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche (COM(2023) 783 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dall'8 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8^a e alla 10^a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4^a e 9^a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 2 all'8 febbraio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 48

CATALDI ed altri: su iniziative contro il sovraffollamento delle carceri e per incrementare la funzione di rieducazione dei detenuti (4-00797) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

POTENTI: sulle conseguenze delle azioni degli Houti nel mar Rosso ai danni delle navi commerciali (4-00910) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

ROJC ed altri: sulle conseguenze delle azioni degli Houti nel mar Rosso ai danni delle navi commerciali (4-00926) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

SCALFAROTTO: sulla proporzionalità tra i reati e le pene (4-00942) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

sulla detenzione di un connazionale in Romania (4-00981) (risp. SILLI, *sottosegretario di Stato per gli*

affari esteri e la cooperazione internazionale)

Interrogazioni

[PIRRO](#), [NATURALE](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [MARTON](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha istituito l'assegno di inclusione (ADI), misura che ha di fatto sostituito il reddito di cittadinanza;

il 16 dicembre 2023 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre 2023, che definisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione e il 16 dicembre 2023 l'INPS ha fornito le istruzioni aggiornate sui requisiti e le procedure per la domanda con la circolare n. 105 del 2023;

considerato che:

le modifiche introdotte con l'ADI per identificare i componenti della famiglia e il relativo valore, al fine di valutarne le risorse economiche, con un bizzarro incastro tra esclusioni e coefficienti, penalizzano fortemente molte di queste famiglie e persone, nonostante gli innumerevoli proclami sulla protezione dei soggetti fragili;

sono tre le modifiche più rilevanti: 1) l'esclusione di tutti i componenti adulti che non soffrano di una disabilità grave, non siano ultrasessantenni o non abbiano responsabilità di cura verso un bambino sotto i tre anni, nell'attribuzione dei coefficienti necessari per valutare se il reddito disponibile sia al disotto della soglia fino alla quale si ha diritto al sostegno, benché questi contino per l'ISEE e dunque sul bilancio familiare; 2) la drastica riduzione del coefficiente attribuito ai minorenni (non disabili), diventato davvero minimo: 0,15, che si abbassa ulteriormente a 0,10 dal terzo figlio in su, con buona pace del sostegno alla natalità; 3) infine, dal 1° gennaio 2024 tutti i maggiorenni non conviventi con i genitori, non coniugati e senza figli, se privi di un reddito proprio sono considerati a carico dei genitori, quindi parte del nucleo familiare di questi ai fini del calcolo dell'ISEE e di tutti gli altri requisiti;

ritenuto, pertanto, che le prime due modifiche hanno penalizzato le famiglie numerose con figli minorenni che, pur rientrando nella categoria dei potenziali beneficiari dell'assegno, di fatto non riescono ad accedervi. La terza modifica, invece, colpisce esclusivamente le persone adulte con gravi disabilità, che scelgono di vivere autonomamente e che invece vengono costrette nella perenne condizione di figli dipendenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio alla discriminazione messa in atto dalla norma istitutiva dell'assegno di inclusione al fine di garantire l'autonomia delle persone più fragili e il loro diritto di non dipendere esclusivamente dai genitori;

se intenda trovare le risorse per alzare il coefficiente da attribuire ai figli minorenni, così da offrire un reale contributo alla natalità sostenuta dal Governo.

(3-00944)

[BASSO](#), [IRTO](#), [FINA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il comitato "Ecolabel Ecoaudit" è l'organismo competente per il rilascio dell'*ecolabel* europeo, disciplinato dal regolamento (CE) n. 66/2010, e per la registrazione EMAS, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1221/2009;

l'ecolabel è un sistema volontario di etichettatura ecologica dei prodotti, che ha lo scopo di promuovere la progettazione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti con minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, sulla base di criteri di valutazione dell'impatto ambientale che riguardano aspetti come il consumo di energia, l'inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo prodotti, la gestione dei rifiuti;

si tratta di un marchio di eccellenza ambientale, nel senso che facilita i consumatori a riconoscere i prodotti o i servizi che hanno un minore impatto ambientale a parità di prestazioni e qualità rispetto agli altri. *L'ecolabel* non è l'unico marchio ecologico esistente, ma ha i suoi punti di forza nell'essere diffuso in tutta l'Unione europea e nel fatto che il rispetto dei criteri ecologici viene attestato da organismi pubblici indipendenti;

un'azienda che si dota dell'etichettatura *ecolabel* costruisce la competitività ambientale dei suoi prodotti;

il comitato opera ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, avvalendosi del supporto tecnico dell'ISPRA. Prevede che i membri del comitato, che è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del *made in Italy*, della salute e dell'economia e delle finanze, restino in carica tre anni e che l'incarico possa essere rinnovato solo una volta;

il comitato attuale è scaduto da mesi e si è in attesa di nomina del nuovo. Risulta, quindi, impossibile per le imprese che hanno richiesto la certificazione conoscere l'esatta tempistica del loro rilascio; tali ritardi sul rinnovo appaiono ancor più paradossali dal momento che il quadro delle attività 2023-2025 del comitato stesso, con lo stanziamento delle risorse, è in vigore dal 17 gennaio 2024 (approvato dal decreto ministeriale 27 dicembre 2023);

considerato che occorre provvedere tempestivamente all'emanazione del nuovo decreto ministeriale relativo alla nomina del nuovo comitato Ecolabel Ecoaudit, in considerazione anche dello stato di incertezza in cui versano le imprese che hanno intrapreso il percorso di certificazione *ecolabel*, si chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno finora impedito il tempestivo rinnovo del comitato e se il Ministro in indirizzo intenda chiarire quale sia lo stato dell'*iter* di emanazione del nuovo decreto ministeriale e i tempi previsti per la nomina del nuovo comitato, in considerazione anche dello stato di incertezza in cui versano le imprese che hanno intrapreso il percorso di certificazione *ecolabel*.

(3-00945)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [FRANCESCHINI](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [LA MARCA](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [FRANCESCHELLI](#), [CAMUSSO](#), [MARTELLA](#), [BASSO](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

in data 6 febbraio 2024 si sarebbe dovuta svolgere, presso il carcere di San Vittore, una presentazione, alla presenza delle persone detenute, del volume "Storie di diritti e di democrazia. La Corte costituzionale nella società" di Giuliano Amato e Donatella Stasio, organizzata dal Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano e dalla direzione della casa circondariale;

a quanto riportato dagli organi di stampa, a sole 24 ore dallo svolgimento dell'evento, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia ha comunicato telefonicamente e senza alcuna spiegazione che l'evento non si sarebbe svolto;

in data 5 febbraio, il Dipartimento ha diffuso una nota di precisazione, nella quale rende noto che l'iniziativa non sarebbe stata cancellata, ma sarebbe stato proposto di riprogrammarla ad altra data, in quanto la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa sarebbe stata inoltrata al Dipartimento dalla direzione dell'istituto penitenziario "troppo tardi per poterne consentire un corretto inquadramento all'interno di un progetto formativo o trattamentale"; nella stessa nota si precisa che la richiesta di autorizzazione sarebbe stata inviata lunedì 29 gennaio e "senza il necessario interessamento del competente Provveditorato regionale per la Lombardia", e che, pertanto, essa avrebbe ignorato "tre circolari in materia di 'best practices' predisposte dal Capo del Dipartimento" in febbraio, marzo e aprile 2023, nelle quali si chiedeva ai provveditorati regionali e a tutti gli istituti penitenziari di comunicare alla segreteria generale del DAP, "con ovvio anticipo", ogni iniziativa o evento particolarmente significativo che preveda "il coinvolgimento degli organi di stampa e/o la partecipazione della comunità esterna";

considerato che:

l'iniziativa di presentazione del volume di Amato e Stasio avrebbe rappresentato, per le persone detenute nel carcere di San Vittore, un importante momento di approfondimento sulla Costituzione e sul ruolo della Corte costituzionale nella garanzia dell'effettivo godimento dei diritti fondamentali, in dialettica costante con la società; l'evento, come riconosciuto dagli stessi organizzatori, si poneva peraltro in continuità ideale con il significativo sforzo di apertura verso la società civile, posto in essere dalla Corte costituzionale negli ultimi anni e culminato, altrettanto significativamente, nel "viaggio nelle carceri"; e avrebbe rappresentato uno dei momenti di attuazione del progetto di

educazione costituzionale "Costituzione viva", avviato nella casa circondariale di San Vittore proprio a seguito del "viaggio nelle carceri" e imperniato, peraltro, sul coinvolgimento attivo di detenute e detenuti volontari;

la promozione della cultura costituzionale e della formazione sui contenuti della Costituzione, già di per sé perno e snodo fondamentale di ogni percorso di educazione a una cittadinanza libera, critica e consapevole, assume un valore del tutto peculiare nel contesto carcerario, ponendosi quale fattore di collegamento tra l'interno e l'esterno nonché di potenziamento dei percorsi di reinserimento sociale, nel segno di una Costituzione che è, e rimane, di tutte e tutti e ancor più di coloro che sono temporaneamente privati della libertà personale e affidati alla cura dello Stato; come più volte affermato dalla Corte costituzionale, anche, e anzi soprattutto, nella condizione di detenzione la Costituzione continua a valere, dal momento che "[l]a dignità della persona anche in questo caso - anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale" (sentenza n. 26 del 1999);

impedire, per motivi non meglio precisati e apparentemente di carattere esclusivamente e meramente burocratico, una così importante occasione di formazione e maturazione per le persone detenute si pone, pertanto, in aperta contrapposizione con gli obiettivi rieducativi e di reinserimento appena richiamati e, fatto ancor più grave, con i principi e valori costituzionali su cui essi direttamente si fondano,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sui fatti riportati e, in particolare, quali siano state le concrete ragioni poste alla base della repentina cancellazione dell'evento;

come intenda contribuire alla doverosa promozione della cultura costituzionale nelle carceri italiane, nel quadro della valorizzazione di percorsi di reinserimento sociale pienamente coerenti con la pari dignità sociale e i diritti fondamentali delle persone detenute.

(3-00943)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 15 novembre 2023 è pervenuta dal Ministero della giustizia risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-00768 del 12 ottobre 2023 con cui l'interrogante sollecitava l'avvio di azione disciplinare a carico dei giudici del collegio B del Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere che in data 23 dicembre 2019 avevano irrogato all'on. Mario Landolfi una condanna a due anni per i reati di cui agli artt. 110 e 319 del codice penale (con concessione della sospensione condizionale della pena e non menzione nel casellario giudiziale), riscontrando nella sentenza gravi violazioni di legge (codice di procedura penale, artt. 499, comma 2, 507, 192, commi 2 e 3) inopinatamente ignorate dai successivi gradi di giudizio;

duole, in proposito, rilevare come anche la nota ministeriale si sia limitata all'enunciazione di principi generali (sui tre gradi di giudizio, sull'autonomia del giudice nell'attività di interpretazione delle norme nonché della valutazione della prova, sul ricorso all'art. 507 del codice di procedura penale) in realtà mai messi in discussione dall'interrogante, rivelandosi del tutto inconferente rispetto alle violazioni evidenziate;

ciò è tanto più sorprendente ove si consideri che la stessa nota ministeriale non rinuncia ad elencare una serie di "ipotesi", dal cui concreto verificarsi fa coerentemente discendere l'esercizio del sindacato in sede disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali. La stessa, infatti, recita: "In proposito si osserva che deve ritenersi abnorme il provvedimento giurisdizionale quando lo stesso si ponga al di fuori di ogni schema giuridico e processuale ovvero quando sia stato comunque emesso in violazione di legge, sulla base di un errore macroscopico o di una grave e inescusabile negligenza o di un travisamento dei fatti; ipotesi queste in cui, peraltro, viene ad assumere rilevanza disciplinare non il risultato dell'attività giurisdizionale ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni";

la sorpresa origina dal fatto che, nell'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante (lunghi dall'attardarsi in opinioni, valutazioni o interpretazioni velleitariamente alternative a quelle del citato collegio) aveva espressamente segnalato l'accadimento di fatti inoppugnabilmente idonei ad adombrare in capo ai giudici, *maxime* del presidente estensore delle motivazioni, condotte colpose o dolose, in ogni caso tali da configurare la violazione di legge, vale a dire la più grave tra le "ipotesi" contemplate dalla nota ministeriale;

premesso che, a giudizio dell'interrogante:

configura, infatti, violazione di legge (art. 499 del codice di procedura penale) il comportamento del presidente del collegio allorquando conduceva l'esame testimoniale del collaboratore di giustizia Giuseppe Valente (pagg. 30 e 31 del verbale d'udienza del 25 novembre 2019) attraverso domande suggestive e, quindi, palesemente inidonee a testare la sincerità del teste;

violazione, se possibile, ancor più grave è la mistificazione operata dal presidente estensore nel momento in cui ometteva di riferire nelle motivazioni le contraddittorie dichiarazioni (pag. 14 del verbale d'udienza del 9 dicembre 2019) rese *ex art.* 507 del codice di procedura penale dal medesimo collaboratore di giustizia su una circostanza decisiva ai fini della valutazione della sua attendibilità per sostituirle (pag. 67, punto 4) con altre rese dal medesimo in diverso processo (scelta incomprensibile dato che il teste era stato riconvocato, secondo la formula del codice, in quanto "assolutamente necessario" e che getta perciò una livida luce sulla decisione del collegio di ricorrere all'art. 507 del codice di procedura penale in luogo dell'attesa sentenza dopo 6 ore di camera di consiglio), per giunta previamente amputate della parte favorevole alla difesa all'evidente scopo di forzarne in senso colpevolista la valutazione probatoria ("No, di questa operazione l'unica persona che era informata era Nicola Cosentino. Ci mancherebbe. Perché in termini politici mi rapportavo direttamente con lui. Credo che ne avessi parlato anche con Landolfi". Nelle motivazioni il giudice ha riportato solo le ultime otto parole);

violazione di legge (art. 192 del codice di procedura penale) si ravvisa, inoltre, nel comportamento del giudice estensore allorquando (pagg. 108 e 109), sempre in sede di motivazioni, sopperiva alle falle emerse nel narrato del collaboratore con personalissime ed arbitrarie supposizioni peraltro palesemente contrastanti con le evidenze processuali (nella fattispecie una telefonata accreditata dal teste, la cui utenza risultava all'epoca già sottoposta a captazione investigativa, di cui però non c'era riscontro nel fascicolo di quelle inviate alla Camera dei deputati per la necessaria utilizzazione: ciò nonostante, il giudice dava per avvenuto il colloquio, ipotizzandone incredibilmente lo svolgimento su un'utenza diversa e non intercettata o a voce);

violazione di legge (ancora l'art. 192) si appalesa, infine, nel comportamento del giudice estensore, allorquando enunciava convintamente il criterio cui si sarebbe attenuto nella valutazione del contenuto di sentenze passate in giudicato ("occorrerà allora verificare, in relazione alle suddette pronunce, se gli elementi di prova dalle stesse enucleabili e rilevanti nel presente giudizio abbiano trovato o meno conferma nelle risultanze acquisite in dibattimento", pag. 15, nota n. 10), salvo poi contraddirlo platealmente pur di aggirare un'insuperabile obiezione della difesa in ordine alla decisiva circostanza del movente sostenendo che "in ogni caso si tratta di valutazioni superate dal fatto che vi è precedente giudicato in ordine alla sussistenza dello specifico reato ascritto, nonché del suo movente" (pag. 149, nota n. 79 in riferimento alla sentenza del processo Valente, peraltro celebrato con rito abbreviato), si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed indifferibile riaffermare la legalità violata in questo procedimento giudiziario attraverso la rivalutazione del contenuto della risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-00768, e quindi estendendo alla citata sentenza, indubbiamente viziata da condotte colpose o dolose, la connotazione di provvedimento giurisdizionale "abnorme" e perciò postosi "al di fuori di ogni schema giuridico e processuale";

se, coerentemente, non ritenga di dover procedere all'attivazione dell'azione disciplinare nei confronti dei giudici del collegio, atteso che il loro comportamento, più che appalesarsi come "deontologicamente deviante" secondo la definizione contenuta nella nota ministeriale di risposta, risulta invero del tutto "deviato" e perciò stesso illegittimo, configurando pienamente la previsione

legislativa invocata dall'interrogazione precedente.

(4-01008)

[BORGHI Claudio](#) - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

L'Organizzazione mondiale della sanità è l'organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Tra le altre funzioni, è impegnata a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e *standard* e formulare scelte di politica sanitaria basate sull'evidenza scientifica; inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati membri, monitora e valuta le tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità;

L'OMS, la cui missione principale è "migliorare la salute di tutti, dappertutto", è stata da più parti criticata per aver commesso gravi errori nella gestione della pandemia da COVID-19. In particolare le si attribuiscono i colpevoli ritardi nella dichiarazione dell'emergenza sanitaria internazionale, nonché le contraddizioni sull'uso dei tamponi. Tutte queste inerzie hanno caratterizzato l'attività dell'OMS sul COVID-19 nei 4 mesi che vanno da gennaio ad aprile 2020, la famigerata fase 1 della crisi sanitaria; a ben vedere, comunque, già prima del COVID-19, l'OMS ha mostrato tutti i suoi limiti nella gestione delle emergenze; invero possono esserle mosse critiche anche nella gestione della pandemia da influenza suina H1N1 scoperta in Messico nel 2009, e anche nella gestione, nel 2014, dell'ebola in Africa, ove vi fu una risposta molto lenta dell'OMS, che portò l'epidemia fuori controllo, tanto che dovette intervenire l'ONU;

considerato che:

al prossimo incontro dell'Assemblea mondiale della sanità, che si riunirà nel maggio 2024, i 194 Stati membri dell'OMS saranno chiamati ad esprimersi su due risoluzioni: una per approvare gli emendamenti agli attuali regolamenti sanitari internazionali RSI (2005); l'altra per adottare un accordo pandemico. Entrambi i processi di revisione sono oggetto di una trattativa estremamente riservata, senza permettere un dibattito pubblico e tantomeno un'analisi parlamentare;

dagli emendamenti già noti si evince l'attribuzione di nuovi poteri all'OMS con una considerevole cessione della sovranità nazionale degli Stati membri in tema di salute. Se questi strumenti normativi venissero approvati senza sostanziali cambiamenti rispetto ai testi noti, importanti decisioni di politica sanitaria e con impatto su molteplici aspetti personali e sociali della vita dei cittadini italiani verranno presi da un organismo sovrastatale, senza che i diretti rappresentanti degli Stati possano avere voce in capitolo;

L'OMS è considerata cruciale per affrontare pandemie che non rispettano i confini geografici, ma a ben vedere lo è solo se è competente e *accountable*, e se si pone come rappresentante di tutti gli Stati, ossia con il coinvolgimento fattivo dei decisori pubblici nazionali. In tal senso, diversi dubbi si pongono nel quadro delle suddette proposte di modifica dei regolamenti sanitari internazionali ed anche nell'ambito complessivo della diffusa impotenza e inefficacia dimostrata dal sistema multilaterale nel gestire la pandemia, dominata dal protagonismo di strutture burocratiche spesso ridondanti;

L'Italia, per quanto riguarda i contributi calcolati sulla base del PIL dello Stato, finanzia l'OMS per circa 35 milioni di euro, oltre a contributi volontari, versati per specifiche missioni. Emerge, dunque, che il nostro Stato versi all'OMS una cifra complessiva di 100 milioni di dollari, di cui 19 milioni erogati dal Ministero della salute e circa 73 milioni dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito all'attività e al funzionamento di tale struttura nell'ottica del rispetto delle competenze del nostro Stato in tema di sanità, in particolare in relazione anche ad eventuali responsabilità dell'OMS nell'ambito della gestione della pandemia;

se intendano chiarire quale sia l'entità esatta delle quote che sono conferite all'OMS e le finalità per cui sono impiegate, affinché sia possibile stabilire la reale necessità di versare queste somme, al fine di considerare l'allocazione di tali risorse per le esigenze del nostro sistema sanitario nazionale.

(4-01009)

FAZZONE - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019 e il decreto ministeriale n. 21 del 2020 è stata istituita la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina;

la sede della Soprintendenza è stata individuata a Latina presso i locali già sede del centro operativo di Latina, in piazza Celli n. 1;

il decreto ministeriale n. 21 del 2020 non è assolutamente casuale bensì ben pensato per trasformare le sedi operative (di Latina e Frosinone) in vera e propria Soprintendenza sempre più vicina al territorio e alle aree di competenza;

l'istituzione della Soprintendenza è stata pensata e finalizzata a creare un "ufficio reale" in contatto diretto con tutte le istituzioni delle due Province, con i Comuni, con i tecnici che operano sul territorio, con l'utenza tutta;

il buon funzionamento di una sede della Soprintendenza quale quella di Latina andrebbe a ben corroborare il fare amministrativo provinciale in un momento di ripresa ove leggi e iniziative sono tutte rivolte a fare sì che la "macchina economica" avanzi speditamente;

in un momento economico particolare quale quello attuale, le amministrazioni tutte sono chiamate a dare risposte celeri e non a creare vuoti, o nella migliore delle ipotesi a dar luogo ad archiviazione delle pratiche per "decorrenza dei termini" come spesso avviene presso la "vuota" Soprintendenza di Latina;

la "decorrenza dei termini" rappresenta un vuoto operativo pericolosissimo, specie per un'istituzione quale la Soprintendenza in questione e per il territorio che rappresenta, sensibile e ricco di storia;

ogni singola pratica paesaggistica, di tutela monumentale o archeologica non monitorata, non esaminata, non definita ma archiviata per decorrenza dei termini può nascondere abusi, illeciti o cose ancor peggiori, con effetti negativi e irreversibili per il territorio;

per molti anni, i centri operativi di Latina e Frosinone per la Soprintendenza, a detta di tecnici e amministrazioni rispettive, sono stati un esempio di efficienza per presenza sul territorio, per tempestività nelle risposte, per espresse competenze professionali e per la disponibilità sempre dedicata all'utenza;

il vuoto creatosi ormai da qualche anno, a causa del personale andato in pensione, non può e non deve essere assunto quale giustificazione plausibile, ancor meno giustificabile a fronte di un soprintendente e più funzionari designati per la Soprintendenza di Latina e Frosinone con sede a Latina, nella storica sede ONMI di piazza Celli, ma di fatto quasi tutti a Roma nella sede secondaria di via Pompeo Magno n. 2 e solo sporadicamente, senza certezza di tempistiche, presenti a Latina, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda fornire elementi, dopo gli opportuni accertamenti, circa quella che l'interrogante ritiene la volontà, messa in essere da parte di chi preposto, di far sì che la Soprintendenza di Latina e Frosinone non decolli ormai da qualche anno, come da indirizzi ministeriali;

perché i soprintendenti di volta in volta designati non abbiano mai eletto Latina quale propria sede principale di riferimento;

perché i funzionari designati non siano presenti in maniera fissa e continuativa, o comunque con presenza regolamentata da date certe, presso la sede di Latina;

perché le pratiche, tantissime, di entrambe le province di Latina e Frosinone debbano essere lavorate a Roma, nella sede di via Pompeo Magno, sede pretestuosamente designata come sede operativa ma non riconosciuta come tale in nessun decreto ministeriale contestuale all'istituzione della Soprintendenza di Latina e Frosinone, e non invece a Latina, sede ufficiale;

quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda avviare per salvaguardare al meglio il patrimonio storico, architettonico, archeologico delle province di Latina e Frosinone, i livelli occupazionali, i progetti di sviluppo e quant'altro legato a pareri propri della stessa Soprintendenza;

se non ritenga opportuno un intervento serio e profondo volto a far sì che, dopo qualche anno decorso inutilmente, la Soprintendenza di Latina e Frosinone abbia, oltre al decreto ministeriale istitutivo,

anche un soprintendente e dei funzionari che riconoscano in Latina la loro sede principale e di riferimento, lasciando a Cassino la funzione di centro operativo.

(4-01010)

[MELCHIORRE](#), [IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il quotidiano "Corriere del Mezzogiorno", edizione Napoli e Campania, il 7 febbraio 2024 ha pubblicato, in prima e seconda pagina, un articolo dedicato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, oltre al titolo evocativo, al suo interno vede alcuni virgolettati dello stesso presidente da ritenersi, a giudizio degli interroganti, alquanto preoccupanti e certamente oltre misura rispetto al dibattito politico. I virgolettati, nello specifico, portano il dibattito su un terreno a parere degli interroganti estremamente preoccupante;

il presidente testualmente afferma, riguardo all'attuale Governo scelto dai cittadini, che guida la nazione: "potrei solo fare appello alla resistenza, alla lotta armata" e inoltre definisce "disturbati mentali" i componenti del Governo Meloni e ancora "questo è un governo di disturbati mentali, è del tutto evidente che vanno ricoverati";

il presidente De Luca, in quanto esponente del partito che in Parlamento è all'opposizione, ha certamente il diritto di non sostenere il Governo e di sollevare ad esso critiche, ma al contempo è necessario non trascurare che egli ha pronunciato parole che vanno ben al di là della disputa politica; trattandosi di persona che ricopre un'alta carica pubblica, le sue parole non solo possono avvelenare il dibattito, ma, cosa ancora più grave, possono essere interpretate nel senso peggiore da qualche singolo o gruppo;

risulta, altresì, che il presidente De Luca abbia annunciato una manifestazione assieme all'ANCI per il prossimo 16 febbraio contro il Governo; in tale circostanza, le parole che fanno riferimento alla "resistenza" e alla "lotta armata" possono portare conseguenze dannose, in particolare per il politico preso di mira (il ministro Raffaele Fitto insieme a tutto il Governo);

considerato che:

l'ANCI è un'associazione senza scopo di lucro che tutela e, come si evince dal suo stesso statuto, rappresenta gli interessi generali dei Comuni e di altre realtà locali; è dunque titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni e di ogni loro forma associativa e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni, che si occupano di questioni d'interesse del sistema delle autonomie;

il sindaco di Bari Antonio De Caro, presidente *pro tempore* della suddetta associazione, non si è dissociato dalle parole del presidente della Regione Campania, ed ha anzi affermato che l'ANCI parteciperà il prossimo 16 febbraio alla manifestazione indetta, parlando di resistenza e di lotta armata; gli articoli 272 e 284 del codice penale puniscono severamente "chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, per quanto di sua competenza, quali iniziative intenda prendere;

se non ravveda nel silenzio, che agli interroganti appare grave, del presidente De Caro, che non ha smentito la partecipazione dell'ANCI alla presunta manifestazione annunciata dal presidente De Luca, elementi di criticità in capo alla gestione dell'associazione dei Comuni e quali iniziative intenda prendere.

(4-01011)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00945 del senatore Basso ed altri, sulla nomina del nuovo comitato Ecolabel Ecoaudit;
10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00944 della senatrice Pirro ed altri, sull'istituzione dell'assegno di inclusione.

1.5.2.5. Seduta n. 157 del 13/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

157a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente RONZULLI
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 14,03).

Si dà lettura del processo verbale.

VALENTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi giovedì 8 febbraio, ha stabilito all'unanimità una rimodulazione dei lavori della settimana corrente.

La seduta di oggi non prevede orario di chiusura.

La votazione per l'elezione dei senatori Segretari e per i componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti si svolgerà con due chiami, con urne aperte fino alle ore 18. Durante la chiama le Commissioni sono autorizzate a riunirsi.

A partire dalle ore 16 proseguirà la discussione del disegno di legge di riforma della giustizia, fino alla sua conclusione.

Si passerà poi al seguito della legge di delegazione europea e delle connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che potrà proseguire nella seduta di domani.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario della settimana, secondo il seguente ordine: ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria; disegno di legge di delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo; disegno di legge sulle modifiche alla legge n. 185 del 1990 sul controllo *import-export* dei materiali di armamento; giovedì 15 febbraio, alle ore 15, il *question time*.

Sui recenti disordini verificatisi a Napoli

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, su delega del mio Capogruppo, intervengo solo per manifestare il mio, il nostro, sconcerto, per le immagini che arrivano da Napoli, dove un gruppo di manifestanti, che manifestavano in modo assolutamente pacifico all'esterno della sede Rai di Napoli, è stato brutalmente aggredito dalla polizia, con manganellate che hanno provocato lesioni a quanto si vede importanti in chi manifestava.

Io molti di quei manifestanti li conosco. Sono attivisti e tra loro vi era anche Flavia Carlini, che mi onoro di avere come vice presidente dell'intergruppo sui diritti presente in Senato. Io so con quanto impegno queste persone manifestano per tutelare i diritti di tutti. Vedere come oggi, purtroppo, nel nostro Paese l'uso della forza contro chi manifesta in modo pacifico sembra essere sempre più frequente è davvero preoccupante.

Quindi, aspettiamo di chiarire bene ciò che è successo. Aspettiamo anche una qualche reazione da parte del ministro Piantedosi, ma ci teniamo a condannare quanto accaduto. (*Applausi*).

[MALAN](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdi). Signor Presidente, ritengo sia necessario comprendere bene la dinamica dei fatti. È ovvio che se le cose sono andate come ha detto la collega, si tratterebbe di un'aggressione ingiustificata. Aspettiamo di vedere come stanno i fatti. Noi, nel dubbio, riteniamo che le Forze dell'ordine si comportino come devono comportarsi.

Se emergeranno evidenze diverse naturalmente ci saranno conseguenze diverse e saranno assunti provvedimenti. Però, se non sappiamo come sono andate le cose, tendiamo a non ritenere che le Forze dell'ordine commettano reati gratuitamente.

[PRESIDENTE](#). Senatore Malan, lei ha espresso con chiarezza un punto di vista. Io penso che, in occasione della prossima Conferenza dei Capigruppo, la questione, se esiste, verrà posta in termini di eventuali richieste di informative e di approfondimenti, come peraltro lei stesso, senatore Malan, in qualche modo sollecitava.

Votazione per l'elezione di due senatori Segretari e votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Votazione a scrutinio segreto mediante schede con il sistema delle urne aperte) (ore 14,12)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di due senatori Segretari e la votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La votazione, a scrutinio segreto, avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, del Regolamento.

Per garantire il più ordinato svolgimento delle operazioni di voto, dinanzi al banco della Presidenza sono state approntate due cabine. I colleghi senatori, immediatamente prima dell'ingresso in cabina, riceveranno dagli assistenti parlamentari due schede, una di colore azzurro per l'elezione di due senatori Segretari, e una di colore giallo, per l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Per l'elezione dei due senatori Segretari, ai sensi del comma 3 dell'ulteriore disposizione transitoria del Regolamento per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura, ciascun senatore potrà scrivere sulla scheda un solo nome.

Per l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, ciascun senatore potrà indicare tre nominativi per l'elezione dei componenti effettivi e tre nominativi per

l'elezione dei componenti supplenti.

La chiama sarà svolta in ordine alfabetico, quindi senza estrazione.

Dopo l'effettuazione di due chiami, le urne resteranno aperte fino alle ore 18, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito i senatori Segretari a procedere all'appello.

*(I senatori Segretari VALENTE e, successivamente, PAGANELLA e CROATTI procedono all'appello).
(Seguono le operazioni di voto).*

Si è conclusa la seconda chiama.

Dichiaro quindi chiusa la votazione per i senatori presenti in questo momento in Aula.

Avverto gli onorevoli senatori che non hanno ancora votato che potranno farlo fino alle ore 18, con le ovvie conseguenze che le urne rimarranno aperte e la seduta proseguirà in vista dell'esame del prossimo punto all'ordine del giorno.

(Le urne restano aperte).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente RONZULLI](#) - ore 15,33 -).

Sull'approvazione in sede deliberante del disegno di legge n. 317-533-348-B

[MARTI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero ringraziare soprattutto la Presidenza per aver consentito e concesso alla 7a Commissione, che si è appena tenuta, di approvare in sede deliberante il disegno di legge sulle foibe, che era tornato qualche giorno fa dalla Camera dopo la seconda lettura, come con assoluta solerzia ci avevate autorizzato a fare.

Desidero inoltre ringraziare le forze politiche tutte, perché il provvedimento, come in prima e in seconda lettura, è stato approvato all'unanimità. Oggi è un giorno importante ed era giusto rendere edotto il nostro intero ramo del Parlamento che il provvedimento è già stato approvato.

Grazie quindi a tutte le forze politiche: è un'importante giornata. *(Applausi)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale) (ore 16,13)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta dell'8 febbraio si è concluso l'esame degli articoli da 2 a 4 e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Passiamo all'emendamento 5.0.114, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, perché, sia pure nei minuti consentiti, vogliamo riprendere il tema di cui già avevamo parlato nella scorsa seduta, quando abbiamo esaminato gli emendamenti legati alla situazione carceraria.

L'emendamento 5.0.114 è semplice e propone di finanziare, con una cifra peraltro modesta, ma sarebbe un segnale importante, delle case in cui si possa garantire un avvio di reinserimento sociale di detenuti. Com'è stato detto da qualcuno, si tratta una sorta di «convalescenza sociale». Quando un detenuto è alle soglie della scarcerazione (dai sei ai dodici mesi) e i magistrati di sorveglianza garantiscono che ha già compiuto un percorso rieducativo, così come le strutture carcerarie, accoglierlo in una condizione come quella di queste case - noi proponiamo di finanziarle - significa che, all'uscita da esse, al 99 per cento non tornerà a delinquere e a compiere reati. Quindi, è un modo anche per interpretare la sostanza di quella che deve essere la funzione del carcere, cioè rieducativa.

Signora Presidente, lo dico a lei, e lo faccio non per la solita convenzione di rivolgersi al Presidente per parlare, ma in questo momento in qualità di facente funzioni della seconda carica dello Stato. Da quando ci siamo lasciati, giovedì scorso, e parlavamo di queste situazioni, ci siamo resi conto che cosa

è successo nelle carceri italiane? Ieri a Latina e a Terni ci sono stati altri due suicidi (*Applausi*). È stata un'esplosione, dinanzi alla quale il PD, e non solo il PD naturalmente ma la stampa e le persone civili si sono indignati.

Noi abbiamo presentato un'interrogazione, a prima firma del senatore Delrio, avente ad oggetto il gravissimo fatto avvenuto nel carcere di Reggio Emilia, dove un detenuto è stato torturato dentro una struttura dello Stato italiano. Queste sono le carceri.

Allora, vice ministro Sisto, sottosegretario Ostellari, tramite la Presidente, vi chiedo davvero che cosa stiate facendo per la situazione delle carceri. Che cosa fa un Sottosegretario che ha delega in queste cose? Invece di andare a occuparsi davvero delle carceri, frequenta gli istituti di pena per fare le grigliate. Mi riferisco al sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che tiene rapporti opachi con la Polizia penitenziaria (*Applausi*).

Perché non è andato a capire cosa è successo al carcere di Reggio Emilia? Questo fa uno Stato che ha a cuore i valori costituzionali del rispetto della dignità di persone che hanno sbagliato, che è giusto che scontino pene, ma che devono essere trattate come persone e non come bestie. È un appello, Presidente, che faccio a lei e facciamo al Governo, ma davvero ne va della civiltà e della sicurezza del nostro Paese. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo soltanto per rinnovare la nostra dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento e sul pacchetto di emendamenti di cui ci stiamo occupando, compresi quelli che avevamo lasciato la settimana scorsa, proprio perché contengono risorse per il mondo delle carceri.

È fuori discussione che in questo momento si tratti di un'emergenza nazionale. Noi contiamo oggi il diciottesimo suicidio che è avvenuto ieri nel carcere di Terni. Nel giro di pochi giorni, dall'inizio dell'anno (siamo al 13 febbraio), in quarantaquattro giorni, diciotto persone si sono tolte la vita nelle nostre carceri. Ovviamente è difficile accomunarle tutte e trovare un minimo comune denominatore in una scelta così tragica, intima e personale. È impossibile, però queste diciotto persone avevano qualcosa in comune: il fatto di essere ristrette in strutture, come quelle italiane, che non sono degne di un Paese civile. Nella giornata di venerdì sono voluto andare a Verona a fare una visita ispettiva nel carcere di Montorio, dove dal mese di novembre 2023 a oggi si sono suicidati cinque detenuti. È un numero insostenibile, una scia di sangue che io credo un Paese civile non possa sopportare. Abbiamo bisogno di investire nelle carceri e certamente anche di fare un uso meno intensivo dello strumento della reclusione perché, a mio avviso, nelle carceri italiane c'è un sacco di gente che non dovrebbe esserci. Non è ad esempio il carcere il luogo per le persone con malattie psichiatriche. Ricordo inoltre che il numero di tossicodipendenti nelle nostre carceri è esorbitante; ebbene un tossicodipendente va recuperato e spesso si trova in quelle condizioni perché ha commesso reati legati al suo stato di tossicodipendenza. Per non parlare delle persone senza fissa dimora. È un po' come se le nostre carceri fossero diventate una specie di ricettacolo della marginalità; quello che non riusciamo a fare attraverso un sistema sociale che non è abbastanza forte, finisce col diventare una sorta di destino già scritto per persone che prima o poi finiranno in quella situazione.

Abbiamo allora la necessità di investire in modo importante perché queste sono strutture vetuste, in cui non si perde solo la libertà, ma anche la dignità. Basta andare a vedere le mura scrostate, la muffa nelle docce, la mancanza dell'acqua calda dentro le celle, le docce che sono in posti separati con problemi di *privacy*, di sicurezza e di igiene. Tutto questo richiede un impegno. Lo dico soprattutto a un Governo che dell'uso della sanzione penale sta facendo una sorta di marchio di fabbrica. Noi sappiamo che in questa legislatura il Governo e la maggioranza hanno introdotto 15 nuovi reati. Con il decreto Caivano, tanto per dirne una, anche i reati lievi in tema di tossicodipendenza ora sono puniti con una pena fino a cinque anni di reclusione, consentendo tutta una serie di misure privative della libertà personale che sono inaccettabili.

Pertanto, pur consapevoli del fatto che questi emendamenti sono privi di copertura finanziaria e, quindi, pur comprendendo anche il parere negativo espresso dalla 5a Commissione, bisogna però che il

Governo si renda conto che all'emergenza non si può rispondere solo con dei buoni intendimenti. Ho letto oggi con attenzione l'intervista del viceministro Sisto sul «Foglio» e prendo atto degli impegni, però qui ci troviamo a contare un morto un giorno sì e un giorno no. Purtroppo le interviste, per quanto lodevoli, non bastano più. Bisogna agire e subito.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, nel sottoscrivere e votare a favore di questo emendamento vorrei sottolineare due aspetti. Ritengo anzitutto, proprio perché il concetto della giustizia è volto al recupero delle persone che si trovano in carcere, affinché esse vengano reinserite nella società e nelle attività sociali, che il primo presupposto è che esse vivano in un posto decente e accettabile. Se addirittura siamo in una situazione di degrado, è difficile pensare che sia possibile costruire una relazione con queste persone, sulle quali non sto esprimendo un giudizio su cosa abbiano fatto.

È importante intervenire, tanto che anche il Ministro ha detto sostanzialmente che le carceri sono un problema serio che va affrontato.

Vorrei poi sottolineare un secondo aspetto relativo a situazioni in cui si applica la cosiddetta giustizia riparativa, che ho conosciuto nel mio territorio; anziché in carcere, entro quattro mura, le persone scontano la pena in una cooperativa sociale, producendo molto spesso un risultato importante in termini di produttività e ottenendo il reinserimento nella società. Queste soluzioni infatti producono ricchezza, perché le persone lavorano in serra o nei campi. In sostanza, si verifica un'esperienza molto interessante nel mio territorio che bisognerebbe studiare, perché la stragrande maggioranza di queste persone dopo aver fatto questa esperienza, non è più ricaduta e non ha più dovuto scontare un debito con la giustizia. A me questo pare importante. Quindi, bisogna investire molto sull'educazione e soprattutto sulla giustizia riparativa, perché così recupereremmo molte persone che invece in carcere imparano a diventare delinquenti.

[SALLEMI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALLEMI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per annunciare chiaramente il nostro voto contrario sull'emendamento. Non mi soffermo su ciò che questo Governo ha fatto e continua a fare sulle carceri. In ogni caso, signor Presidente, per il suo tramite, vorrei invitare il senatore Verini, che durante il suo intervento ha dichiarato che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove intrattiene rapporti opachi con la Polizia penitenziaria, ad andare alla prima procura della Repubblica a denunciare se è a conoscenza di cose contrarie. (*Applausi*). Diversamente, questa è un'accusa grave nei confronti di un Sottosegretario della Repubblica che questa Assemblea non può accettare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.114, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.115, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione..

[BAZOLI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sugli emendamenti 5.0.115 e sul successivo 5.0.116, che introducono un argomento che è scarsamente al centro dell'attenzione, che è quello della condizione in cui versano le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), cioè quegli istituti che sono stati creati al posto degli ospedali psichiatrici giudiziari a seguito dell'approvazione della legge n. 81 del 2014, che ha appunto eliminato gli ospedali psichiatrici giudiziari. L'argomento, invece, meriterebbe molta più attenzione da parte della politica, perché quelle strutture, nell'ambito della drammatica condizione in cui versano tutte le nostre strutture per l'esecuzione penale, sono in particolare difficoltà. Secondo la legge istitutiva, dovrebbero esserci

otto REMS, mentre al momento ce ne sono solo tre. Questo comporta che circa la metà delle persone che dovrebbero essere collocate in queste residenze e ivi trattate sono in attesa di entrarvi e sono tutte persone che hanno gravi problemi psichiatrici e psicologici. Sono cioè persone che hanno bisogno di grande attenzione e di trattamenti specializzati e che invece, in ragione di questa carenza di strutture ad esse dedicate, sono di fatto parcheggiate nei penitenziari ordinari o addirittura nelle loro residenze, di fatto fuori da ogni controllo. Ciò crea enormi problemi a loro, perché non sono trattate adeguatamente rispetto alle loro condizioni e patologie, ma ovviamente anche agli istituti penitenziari ordinari, che non sono attrezzati per gestire pazienti con problemi di questa natura. Questo porta molto spesso anche a problemi di gestione della struttura penitenziaria. Chiunque frequenti i penitenziari italiani per andare a fare visite o ispezioni sa, parlando con i dirigenti di tali istituti, quanto oggi questo sia un problema gigantesco per la gestione dei penitenziari, anche in ragione del sovraffollamento che li affligge.

Tuttavia, anche quelli che rimangono fuori dalle strutture, quindi che rimangono nelle loro residenze, nei loro luoghi di abitazione, ovviamente sono un enorme problema anche di natura sociale, che può addirittura portare a problemi di sicurezza. Infatti, anche recenti episodi di cronaca hanno dimostrato quanto la mancanza di questi luoghi possa portare anche a problemi di sicurezza evidenti nelle nostre città.

Noi richiamiamo pertanto l'attenzione del Governo su questo tema su cui abbiamo presentato due emendamenti, il primo dei quali riguarda il trattamento del personale che va a lavorare nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che ha bisogno di incentivi e di essere supportato, perché quella odierna non è la migliore condizione di lavoro anche per gli operatori psichiatrici che vi lavorano.

Riteniamo necessario accendere un riflettore e vorremmo che da parte del Governo ci fosse una maggiore attenzione anche su questi aspetti che possono sembrare secondari, ma che in realtà sono centrali per il benessere e per il buon funzionamento dei penitenziari ordinari, per il benessere e per il trattamento di queste persone, ma anche per la sicurezza delle nostre città. Ovviamente voi voterete contro i nostri emendamenti, ma mi auguro che questo nostro tentativo di riportare questo tema al centro dell'attenzione della politica, della maggioranza e del Governo, non venga lasciato cadere. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signora Presidente, innanzitutto chiedo al collega se posso sottoscrivere l'emendamento 5.0.115 e anche il successivo 5.0.116, perché, come ha giustamente argomentato in questi ultimi minuti il collega, la questione delle REMS è cruciale anche per la gestione dei penitenziari ordinari.

Come ho già avuto modo di dire la settimana scorsa, invito tutti i colleghi che non l'avessero già fatto ad andare a fare una visita ispettiva in una delle nostre carceri per rendersi conto delle condizioni detentive e anche delle condizioni in cui lavora il personale di polizia penitenziaria in quei luoghi, a maggior ragione quando una parte non residuale, non indifferente dei detenuti ha problematiche di carattere psichiatrico che andrebbero affrontate e gestite adeguatamente in strutture appositamente dedicate. Purtroppo nel nostro Paese non c'è ne sono abbastanza, anche laddove a volte ci sono i fondi a disposizione delle Regioni per realizzarle, questi fondi non vengono messi a terra.

Mi auguro vivamente che per tutelare il personale vogliate approvare l'emendamento 5.0.115 sul trattamento accessorio aggiuntivo per il personale, ma spero che analogo parere positivo e votazione favorevole arrivi anche sul successivo emendamento 5.0.116 - così faccio una dichiarazione di voto unica per entrambi - che prevede lo stanziamento di fondi per la realizzazione di ulteriori REMS. Non dimentichiamoci infatti che i cittadini che hanno sbagliato e che devono scontare una pena sono comunque tutelati da una serie di diritti che talvolta non sono riconosciuti nel sistema carcerario italiano. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il 5 gennaio di quest'anno Matteo Concetti è morto nel carcere di Ancona, suicida: si è impiccato. Aveva detto a sua mamma che, se fosse tornato in cella, si sarebbe tolto la vita, e così è stato. La mamma di Matteo aveva provato anche a sentire uno di noi, la collega Ilaria Cucchi, soltanto poche ore prima della tragedia, e le istituzioni, purtroppo, anche in quel caso non sono arrivate in tempo. Voglio ricordare in quest'Aula il nome di Matteo Concetti perché Matteo è una delle tante persone che non avrebbero dovuto essere nel carcere di Ancona. Matteo infatti aveva una sindrome bipolare e aveva quindi una patologia che meritava di essere curata; non avrebbe dovuto trovarsi in una casa circondariale. La sua è la storia esemplificativa di tantissime persone.

Per fortuna, in questo nostro Paese abbiamo a un certo punto deciso di eliminare la vergogna dei manicomi criminali, dei luoghi che erano dei veri e propri *lager* nei quali molte persone che avevano commesso dei reati, ma che non erano chiamati a risponderne perché totalmente incapaci di intendere e di volere a causa di una malattia mentale, venivano però ristretti in condizioni assolutamente inaccettabili. Tra le altre cose, fu proprio una Commissione del Senato, allora presieduta dal senatore Ignazio Marino, a fare un grande lavoro - credo fosse la XVI legislatura - di ispezione e a portare alla luce la vergogna di quel fenomeno. Tuttavia, come spesso succede nel nostro Paese, si resta un po' a metà del guado: si prendono decisioni che di per sé sarebbero anche buone, ma non si completa il processo. Tutto quello che si voleva fare resta a metà, quindi quello che è successo in questo caso è che non abbiamo più quelle strutture, grazie al Parlamento italiano che ha approvato una legge, ma ancora oggi tantissime persone, proprio come Matteo, si trovano in carcere senza che quello sia il luogo dove dovrebbero essere. L'urgenza di avere delle REMS in numero sufficiente da poter assolvere al loro lavoro e alla loro funzione è fondamentale.

Avere persone con malattie psichiatriche in carcere significa anche che queste persone devono essere trattate e gestite dal personale della polizia penitenziaria, che non ha le competenze per trattare persone che si trovano in condizioni patologiche legate al loro stato mentale. Si crea quindi un cortocircuito in cui la Polizia penitenziaria, già in estrema difficoltà dal punto di vista delle risorse, si trova anche a dover fare cose per le quali non ha la qualificazione e le conoscenze, ed è facile che si possano creare anche situazioni incresciose. A me è capitato personalmente di sentirmi dire dal personale della polizia penitenziaria: "senatore, se ho un detenuto che dovrebbe stare in una REMS e che comincia, per esempio, a fare atti di autolesionismo, che tipo di intervento posso fare e fino a dove mi posso spingere, non essendo un medico o un paramedico? Quello che faccio potrebbe configurare anche un'ipotesi di violenza, se interpretato in modo scorretto".

Creiamo una sorta di uragano perfetto, perché mettiamo persone in strutture dove non dovrebbero stare, seguite da persone che non hanno le competenze per gestirle. Poi succede che un bel giorno un ragazzo di venticinque anni dice a sua madre "se mi riportano in quella cella, io la faccio finita", e dopo poche ore quel ragazzo nelle mani dello Stato non c'è più: è morto. Questo è un fallimento per tutti noi. Per cui anch'io chiedo al collega Bazoli di sottoscrivere questo emendamento e chiedo davvero all'Assemblea di approvarlo o quantomeno chiedo alla maggioranza e al Governo di mettere mano a questo problema, che è un problema enorme... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). ...che è concausa dei 18 suicidi che stiamo contando dall'inizio dell'anno. (*Applausi*).

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Presidente, colleghe e colleghi, ho apprezzato l'intervento del collega Scalfarotto sul teorema psichiatria e carcere. Credo, colleghe e colleghi, che noi dobbiamo essere problematicamente orgogliosi di una legge che ha segnato in maniera unica il secolo breve, la n. 180, che ha abolito, almeno teoricamente, i manicomi, scempio dell'umanità e *lager* di cui dobbiamo restituire memoria. Oggi abbiamo parlato delle Foibe. Dobbiamo restituire memoria all'orrore totale del manicomio. Ricorre il centenario della nascita di Franco Basaglia (*Applausi*). È un dovere a lui e a tutti coloro che sono morti, soprattutto donne morte, torturate e violentate dalla psichiatria istituzionale.

Negli interventi precedenti devo dire che, forse per la voglia di interferire in maniera positiva, si è

quasi colta una nostalgia per strutture *ad hoc* legate alla sofferenza mentale. Non esistono strutture *ad hoc*, non possiamo creare scorciatoie per creare vecchi e nuovi manicomi sotto mentite spoglie, i cosiddetti "microcomi". (*Applausi*). Dobbiamo migliorare la psichiatria, dobbiamo liberare le persone dalla sofferenza mentale e, dove è possibile, non costruire strutture *ad hoc*, perché ricominceremmo con il vecchio maledetto manicomio, ma creare una mentalità nuova comunitaria di condivisione, perché, con la scusa del sorvegliare e punire, abbiamo distrutto intere generazioni di sofferenza mentale.

Credo allora, colleghi, che proprio adesso, parlando dei suicidi e parlando dei disabili in carcere, spesso inopinatamente, dobbiamo rivendicare l'orgoglio di essere italiani e di avere la legge n. 180, che non è mai stata terminata. Quando ero Sottosegretario di Stato con delega alla salute mentale e presidente dell'Osservatorio di salute mentale, verificai la mancanza di 37.000 infermieri psichiatrici. Come si fa a dire che una cosa va male, se mancano gli operatori? È come dire che non bisogna andare nei pronto soccorsi, perché non esistono medici di pronto intervento.

Chiedo allora - scusate se mi intrometto in parte - che mai come oggi venga rivendicata la voglia di costruire insieme una nuova mentalità sulla sofferenza mentale, che abbatta gli stereotipi della pericolosità e dell'incurabilità. Nel contempo, che non esistono strutture chiuse per le persone con malattia e sofferenza mentale e che tutte le persone in carcere con disabilità fisico-mentali vanno seguite con interventi singoli, specifici e scientificamente corretti (non solo socialmente). Grazie, colleghi, e un abbraccio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.115, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.116, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché, in realtà, questo emendamento attiene allo stesso argomento che abbiamo trattato fino adesso. A differenza dell'emendamento precedente, qui noi chiediamo che si stanzi qualche risorsa per le strutture. Noi abbiamo un esempio abbastanza lampante della difficoltà che si ha nel mettere a posto queste strutture: strutture che sono esattamente finalizzate alla gestione dei pazienti che presentano problemi di questa natura, fuori da strutture penitenziarie, che non sono minimamente attrezzate e che non sono idonee al trattamento di malattie anche di natura psichiatrica, che giustamente devono essere trattate in luoghi idonei, con specialisti adatti al trattamento.

Noi abbiamo la REMS di Castiglione delle Stiviere, dove c'era il più grande ospedale psichiatrico giudiziario italiano, di 160 posti. Quella residenza per l'esecuzione misure di sicurezza è una struttura che si è iniziato a realizzare nel 2019. I lavori dovevano essere conclusi nel 2023 e sono ancora in corso, perché sono stati accumulati molti ritardi.

Dobbiamo renderci conto tutti che questo è un tema che deve essere affrontato con risorse. Quindi, se non si mettono risorse, questo non è un tema che si può adeguatamente affrontare. Oggi questa è una vera emergenza. Gli ultimi dati sulle persone in attesa di entrare in residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza, per essere trattate adeguatamente, sono 675.

Noi abbiamo cioè 675 persone che dovrebbero essere ospitate in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma che oggi si trovano, per una parte, nei penitenziari ordinari. Io credo che una parte non irrilevante degli atti di autolesionismo o addirittura degli atti di suicidio riguardi proprio persone che dovevano essere trattate in residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza.

Se non sono lì dentro, tali persone sono in strutture sanitarie che, però, non sono attrezzate per gestire problemi di sicurezza che, a volte, persone di questo genere possono portare; oppure sono a casa loro,

presso le proprie abitazioni. E ripeto che non occorre andare molto in là nel tempo per riscontrare episodi di cronaca, che hanno suscitato molta attenzione e molta emozione nel nostro Paese, che hanno messo in evidenza, hanno messo a nudo, questo grande problema che riguarda appunto queste persone. Sono soggetti magari non imputabili, perché non sempre capaci di intendere e di volere, ma che devono essere trattate in modo adeguato, anche per evitare profili inerenti alla sicurezza pubblica.

Se 175 persone è un dato numerico che fa impressione, a maggior ragione deve indurre tutti, a partire dal Governo, a fare il possibile perché il nostro Paese venga dotato di strutture idonee ad accogliere queste persone: questo innanzitutto per loro, per consentire loro un trattamento adeguato, ma anche per tutte le esigenze che riguardano la pubblica sicurezza e la gestione adeguata dei nostri penitenziari ordinari.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sarò brevissima, perché direi che i miei colleghi in questa, come anche nella scorsa seduta, hanno già detto tutto al riguardo, anche se sono rimasti abbastanza inascoltati.

Vorrei aggiungere un elemento, facendo un esempio pratico, perché magari arriva di più al cuore e alla testa di tutti. Sto seguendo con molta preoccupazione le vicende di un giovane ragazzo, malato e affetto da gravi disturbi psichiatrici, che è finito a scontare la propria pena in carcere in seguito al cumulo delle cosiddette pene per reati minori.

Il punto primo è che questo ragazzo non doveva essere in carcere, come hanno già detto i miei colleghi: vi è entrato per piccolissimi reati, ma nel carcere, nel frattempo, è diventato assassino, quindi sta scontando una pena per omicidio. Questo, cari colleghi, penso che possiamo essere tutti d'accordo nel dire che è il fallimento dello Stato.

Per questo è così importante finanziare tutte le strutture che consentano di scontare la pena tramite misure alternative, adeguate alle criticità di ciascun detenuto. Ve lo dice una che in carcere ci va almeno una volta a settimana e che quindi sa bene di cosa sta parlando. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per annunciare il voto favorevole a questo emendamento, che prevede appunto che ci siano risorse, senza le quali non si va lontano.

Anche in questo caso, se posso, chiederei di sottoscrivere l'emendamento, che tra l'altro prevede anche la copertura, quindi, per una volta, potremmo anche provare a votarlo e mettere a disposizione del Dipartimento e del Ministero questi 20 milioni di euro, per fare finalmente le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e consentire alle persone che lo necessitano di essere curate.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.116, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.0.117, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, nello scusarmi per la veemenza con cui ho chiesto la parola, per evitare che aprisse già la votazione, desidero sottolineare che questo emendamento propone di investire su un istituto - o, meglio, su un comparto - molto importante, cioè l'Istituto per l'esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, con due finalità importanti.

La prima finalità è che, trattandosi di esecuzione penale esterna, quindi di un'alternativa alla detenzione in carcere, è evidente che, investendo su questo importante comparto, si favorisce il

decremento della popolazione penitenziaria.

La seconda finalità - fondamentale - riguarda cosa intendiamo per sicurezza sociale, perché si tratta di programmi che fanno sì che chi sconta la pena all'esterno del carcere in determinate condizioni lo faccia fornendo servizi alla collettività. Ovviamente, per fare questo con azioni di volontariato e programmi vari, ci vogliono qualcosa e qualcuno - insomma, una struttura - che organizzino tutte le attività in collaborazione, per esempio, con gli enti locali a livello centrale e diffuso.

La prima questione è per noi la sicurezza sociale. Anziché evocarla con nuove figure di reato ogni volta che si presenta un problema, dichiarando candidamente, con confessione piena, come ha fatto il ministro Nordio, che non ha nessuna efficacia di deterrenza, ma serve a dare un segnale, non solo rispetto alla sicurezza sociale percepita, ma anche a quella effettiva, proponiamo invece di affrontarla sul serio, promuovendo integrazione e un'alternativa al carcere e quindi alla recidiva. Questa è la prima alternativa, sulla quale vogliamo discutere con voi.

La seconda questione è invece che, quando parlate di emergenza carceraria e di come abbattere il sovraffollamento, pensate sempre e solo esclusivamente a costruire nuove carceri. E al di là del fatto che ci vorranno molti anni, si tratta di una visione che prevede esclusivamente una risposta detentiva e carceraria, senza se e senza ma, che ignora totalmente l'aspetto fondamentale che è quello del trattamento: come si espia la pena, quale pena e in relazione a quale percorso. Da questo punto di vista, non dite che vi state occupando dell'emergenza carceri, perché non lo state facendo e non lo farete mai, se non supererete questa impostazione che è ostativa, per usare un termine a noi noto.

Per finire, su questo punto, investire sull'esecuzione penale esterna vuol dire anche investire sui tempi del processo. A tal riguardo, vice ministro Sisto, visto che non è presente in Aula il ministro Nordio, che nella relazione sullo stato della giustizia ci ha intrattenuto sul fatto che in cima ai suoi pensieri ci sono i tempi della giustizia, ad esempio investire su un funzionamento a pieno ritmo dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna che si occupa della messa alla prova, cioè di quel modo di fare volontariato e di fare servizi che fa sì che ti fermi e invece di proseguire col processo fai quello, è un modo già sperimentato per ridurre e incidere molto sui tempi della giustizia.

Allora mi chiedo, Presidente, quale sia il motivo del parere contrario a questo nostro emendamento, senza neanche una proposta alternativa, che prenda in considerazione che cosa avete fatto e cosa farete. Noi abbiamo fatto qualcosa, perché la messa alla prova l'abbiamo introdotta noi. Adesso vorremmo vedere che cosa contribuirete a fare voi. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia voce a quella della collega Rossomando e chiedo anche, se mi è consentito, di poter sottoscrivere questo emendamento.

Anche qui, si tratta di risorse per investire su misure alternative, sulla messa alla prova e sull'esecuzione penale esterna. Sono tutti interventi fondamentali, perché dobbiamo entrare nell'ottica che la sanzione penale non è soltanto la reclusione e che l'ordinamento ci offre un ventaglio di possibilità che sono da prendere non soltanto - come qualcuno potrebbe pensare - per una forma di buonismo, per cui si perdona. Tutto il contrario: io penso che questo tipo di sanzioni e questa modalità di scontare la propria condanna abbiano l'effetto, da un lato, di ridurre il sovraffollamento nelle carceri, che sicuramente è qualcosa alla quale siamo tenuti anche da obblighi internazionali (non ci dimentichiamo mai l'ignominia caduta sul nostro Paese a seguito della sentenza Torreggiani); non c'è soltanto questo aspetto, ma c'è anche un interesse - credo - della collettività.

Noi ci riempiamo la bocca con la parola «sicurezza» e devo dire che la destra ne fa uso e abuso, ma la vera sicurezza è quella di fare in modo che chi ha commesso un delitto non ne commetta degli altri. L'idea di dire "io prendo la gente, la chiudo dentro e quindi le persone non delincono più" presenta una fallacia logica che è legata al fatto che, per la stragrande maggioranza dei reati, si sta in prigione per un tempo medio-breve, ma prima o poi si esce dalle prigioni. Quindi, l'interesse che dovrebbe avere una classe dirigente con la testa sulle spalle è quello di chiedersi: una volta che la persona che ha commesso un reato sconta la sua pena e torna nel circuito della vita civile, come facciamo a fare in modo che questa persona non ricada nell'errore e non provochi ulteriore insicurezza? Infatti, se la

persona che ha commesso un reato non ne commette altri, è intuitivo che la nostra sicurezza collettiva aumenta.

Noi sappiamo e le statistiche molto chiaramente ci dicono che il carcere - come diceva benissimo la collega Cucchi - è un luogo criminogeno, cioè se dobbiamo trovare l'università del crimine quella è la galera.

Più persone ci mandiamo, soprattutto persone che si sono macchiate di reati piccoli o piccolissimi, e più è facile che queste persone cadano in una spirale di marginalità e, uscite di prigione, avendo su di sé uno stigma che impedisce loro per esempio di trovare un lavoro, si trovino davanti a situazioni che li portano a delinquere ulteriormente.

Allora, ogni qualvolta noi riusciamo a trovare delle soluzioni che orientino la persona che ha sbagliato verso un processo di rieducazione e di riabilitazione, che è quello che non a caso la nostra Costituzione - lungimirante come è - prevede, noi dovremmo saltarci su, approfittando di questi percorsi che, oltre a far bene al detenuto, fanno bene al Paese e alla collettività.

Chi predica la sicurezza dovrebbe razzolare sul piano della prevenzione, della formazione, dell'orientamento professionale, del lavoro esterno al carcere; tutte possibilità che mettono il concittadino o la concittadina che hanno commesso un reato nella condizione di non commetterne altri.

Per tali ragioni è importante che noi andiamo nella direzione proposta dall'emendamento 5.0.117. Il mio Gruppo esprimerà pertanto un voto favorevole su di esso, invitando l'Assemblea a votare nello stesso modo.

[LOPREIATO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, mi fa piacere intervenire perché ogni qualvolta prendo la parola, magicamente arriva il Ministro; la cosa mi procura anche emozione.

Siamo in dirittura d'arrivo, avendo esaminato tutti gli emendamenti all'articolo 5, tutta l'opposizione è concorde nel dire a questo Governo che bisogna investire, che siano figure professionali o misure alternative, è un coro unanime. C'è stato uno scambio di favori nella sottoscrizione di emendamenti. Non capisco sinceramente il voto contrario della maggioranza.

Signor Ministro, non illustro, come nella precedente occasione, tutti gli emendamenti, ma le faccio nuovamente un appello e un invito altrimenti tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi, illustrando sia in Commissione che in Assemblea gli emendamenti, non sarà servito a niente. Le vorrei quantomeno strappare un impegno, visto che l'Assemblea esprime voto contrario su tutti gli impegni. Mi riferisco ad un impegno volto a riflettere sulla fondatezza delle nostre rimostranze, oggi preannunciate, perché bisogna assolutamente investire nel comparto giustizia, dato che fino ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.117, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 5.0.118, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.118, che voglio porre all'attenzione dell'Assemblea, è stato da noi presentato perché tra i drammi che si vivono all'interno delle nostre carceri e che sono stati ampiamente sottolineati nel corso di tanti interventi, essenzialmente delle senatrici e dei senatori dell'opposizione, è un tema apparentemente meno eclatante e, tuttavia, ugualmente importante. Mi riferisco al fatto che molti istituti di pena di qualsiasi classificazione, dalle case circondariali a quelle di alta e media sicurezza, non hanno un direttore effettivo che dalla mattina

alla sera, tutti i giorni, possa seguire la vita quotidiana dell'istituto, intervenire, essere un riferimento costante per la popolazione carceraria che, come è noto, è fatta di detenuti e detenute, ma anche di agenti di polizia penitenziaria.

Avere quindi un riferimento, un direttore di carcere nel pieno delle sue funzioni è certamente un contributo, talvolta, ad affrontare e a prevenire meglio, in tempo reale, fatti e fenomeni che si verificano quotidianamente in quell'universo. Per questo chiediamo, con questo emendamento, di prevedere l'assunzione a tempo pieno di altri sessanta direttori che possano colmare questa lacuna, perché è noto che diverse decine di carceri del nostro Paese hanno un direttore cosiddetto "a scavalco", che cioè contemporaneamente è direttore di un istituto e svolge anche il ruolo di supplenza, di facente funzioni in un altro istituto. Chiediamo, quindi, che almeno questa piccola ma significativa disposizione possa essere accolta.

Colgo infine l'occasione, signor Presidente, per evidenziare che c'è un tema collegato a questo, che è quello dei provveditorati. Precedenti Governi - quindi non sto accusando l'attuale Esecutivo - hanno ridotto, accorpandoli, i provveditorati che gestiscono a livello regionale o interregionale la vita e l'attività degli istituti di pena. Questa esperienza, a quanto risulta dai fatti, non è stata positiva: spesso, un provveditorato che ha sede in una Regione, ma che si deve occupare anche della vita e dell'attività di istituti di pena di altre Regioni, è lontano e la lontananza fisica di un provveditorato, anche se è ovvio che le comunicazioni oggi si possono intraprendere anche attraverso sistemi che non implicano vicinanza fisica - lo dico per esperienza diretta, perché ho sentito queste lamentele - produce comunque ritardi e incomprensioni e determina che a volte sia dedicata più attenzione a un istituto più vicino al provveditorato e minore attenzione a un istituto più lontano. Colgo quindi l'occasione per dire, anche se non è scritto nell'emendamento, che oltre a prevedere direttori pienamente operativi in ogni carcere, bisognerebbe cercare di ragionare insieme anche su come evitare questo accorpamento e garantire a ogni Regione un suo provveditorato.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, approfitto della dichiarazione di voto su questo emendamento - che sottoscriverei, se il collega Verini è d'accordo, e che ovviamente condivido nella sostanza - come di un'occasione preziosa per ringraziare tutte le persone che lavorano nel nostro sistema penitenziario, le direzioni, e la Polizia penitenziaria, perché nella stragrande maggioranza dei casi fanno un lavoro incredibilmente duro e difficile, in condizioni molto complicate.

Ho visitato in questa legislatura un bel numero di carceri e devo dire che dappertutto ho trovato persone estremamente dedicate, che fanno spesso le nozze con i fichi secchi, cioè che provano anche a inventare, nonostante la scarsità di risorse, per esempio momenti di collaborazione con il territorio, che provano a cercare imprese, come per esempio la Dozza a Bologna, o a trovare fondi del PNRR, come ho visto a Verona, per programmi di orientamento e di formazione. Credo che questo ringraziamento sia dovuto da parte di tutti. Lasciatemi anche dire, però, che, proprio in omaggio alla professionalità e alla fedeltà alle istituzioni di queste persone, la Repubblica deve essere estremamente dura con chi in quel mondo non applica la stessa lealtà alle istituzioni e viola la legge. (*Applausi*). Eventi come quelli accaduti a Reggio-Emilia o come quelli cui abbiamo assistito a Santa Maria Capua Vetere non sono tollerabili in un Paese civile.

Credo che sia anche giusto, proprio a tutela della stragrande maggioranza delle persone che servono la Repubblica fedelmente e nel rispetto della legge, che a simili mele marce - come si dice con un'espressione forse un po' abusata - che portano disdoro e vergogna sul prestigio di quel corpo e anche sul lavoro duro di così tante persone (tanto l'amministrazione quanto la Polizia penitenziaria) non si debbano fare sconti. Ringrazio quindi chi lavora duramente e porta su di sé lo stress di un lavoro difficile in condizioni complesse, perché comunque sono persone che passano gran parte della loro vita in un ambiente certamente non piacevole come il carcere. Auspico però che la reazione dello Stato nei confronti di chi tradisce il giuramento fatto alla Repubblica sia severa. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.118, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre quello soppressivo 9.100, presentato dalla senatrice Gelmini, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, noi di Azione siamo convinti da sempre che la riforma della giustizia sia un elemento importante per la civiltà giuridica di un Paese, ma sia anche un elemento decisivo per affermarne la competitività e la crescita e oggi la prima parte di questa riforma, annunciata più di un anno fa dal ministro Nordio, arriva finalmente all'approvazione dell'Assemblea.

Noi pensiamo che si debba recuperare sobrietà nella comunicazione, perché il provvedimento in esame non è né una riforma epocale, né tantomeno il male assoluto, come viene dipinto da destra o da sinistra. È sicuramente un passo avanti decisivo nella giusta direzione per ridefinire il processo in chiave garantista e soprattutto per dare attuazione ad alcuni principi costituzionali, come il diritto alla difesa, la presunzione di non colpevolezza, il principio del giusto processo. All'interno di questo provvedimento troviamo l'abolizione dell'abuso d'ufficio, criteri differenti per l'applicazione delle misure cautelari, una ridefinizione del traffico di influenze, ma anche una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni che riguardano persone terze rispetto al processo.

Parto dall'abuso di ufficio, che è stata una battaglia che ho portato avanti personalmente e come Azione, perché - è emerso anche durante il dibattito - non si contano gli amministratori, i sindaci e i funzionari che sono stati sbattuti in prima pagina, ma alla fine questi procedimenti si sono risolti in un nulla di fatto. Poiché non è una questione di titoli di giornale, ma di persone e vite distrutte, penso che i dati siano implacabili: se le indagini sono molte, i processi pochi e i condannati quasi zero, significa che c'è un problema di efficienza della norma che va evidentemente ripensata.

A ciò si aggiunge, in una stagione di attuazione del PNRR, un costo sociale per quanto riguarda la paura della firma. Dovremmo velocizzare la messa a terra degli investimenti, ma sappiamo che le lungaggini burocratiche e la paura di apporre la firma su alcuni provvedimenti rendono il tutto più difficile. Siamo sì convinti che chi sbaglia è giusto che paghi, e da questo punto di vista non ci deve essere nessuna tolleranza, ma dobbiamo tornare a sostenere che la pubblica amministrazione non è il luogo del malaffare. Passiamo quindi dalla cultura del sospetto alla cultura della fiducia nella cosa pubblica.

Il cosiddetto disegno di legge Nordio però modifica anche la portata del reato di traffico di influenze e anche su questo sono stati spesi fiumi di inchiostro nel sostenere la necessità di circoscrivere, di aggiustare il testo di questa fattispecie di reato, che aveva bisogno di elementi di chiarezza e di certezza.

Vengo anche ad un altro elemento, che è il contrasto all'abuso della custodia cautelare. Voglio sottolineare che questo vuol dire non solo carcerazione e punizione preventiva di un presunto

innocente, ma anche sovraffollamento nelle carceri italiane. Anche questo è un punto che ci vede assolutamente d'accordo.

Un'altra novità è la diversa modalità di applicazione delle misure cautelari. Anche in questo caso penso che risponda a un elemento di buon senso il fatto che si passi dal giudice monocratico ad un collegio di magistrati. Così come è degno di nota il fatto che, prima di applicare la misura della custodia cautelare in carcere, l'indagato sia interrogato per fare dei chiarimenti che potrebbero rendere infondata l'emissione di tale misura.

Vengo al tema delle intercettazioni: il problema non è l'uso delle intercettazioni, ma l'abuso e mi riferisco, in particolare, all'impiego pervasivo dei *trojan*, che sono forse il simbolo più emblematico dell'abuso delle intercettazioni. Proprio perché dobbiamo tornare ad una visione liberale del diritto penale, penso che sia ragionevole vietare la pubblicazione sulla stampa di intercettazioni che riguardano soggetti terzi non coinvolti nelle indagini. Tutelare la vita e la credibilità di queste persone è secondo noi, da liberali, un fatto doveroso.

La riforma prevede anche che il documento con cui l'indagato apprende dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico dovrà essere notificato garantendo la sua riservatezza senza divulgazioni a terzi. Reputiamo in modo positivo anche il divieto per i pubblici ministeri di appellarsi alle sentenze di assoluzione per una serie di reati che sono contemplati all'interno del disegno di legge in esame. Se l'imputato, d'altronde, è riuscito a dimostrare nel merito la sua innocenza, è giusto che lo Stato desista da ulteriori forme di accanimento.

Proprio perché queste sono battaglie che, come Azione, abbiamo portato avanti da tempo, il nostro è un voto favorevole. Tale voto favorevole dimostra che quando il Governo non cede al panpenalismo e al populismo di ordine penale, il voto di Azione è favorevole. Se si trattasse della fattispecie dei *rave party* o di altre amenità, è evidente che non daremmo un voto favorevole. Rispetto però a queste misure, che mi auguro portino poi finalmente alla separazione delle carriere, a quella che si sarebbe una riforma epocale, in attesa di poter esaminare quel testo e di non leggere solo interviste che richiamano questa volontà, il voto di Azione è favorevole al provvedimento. (*Applausi*).

[PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, con l'approvazione di questo disegno di legge il Governo Meloni assume la prima iniziativa verso una giustizia giusta, secondo il programma elettorale premiato dall'elettorato e al fine, nel solco dei precetti costituzionali, di integrare realmente un sistema garantista privo di storture e di eccessi, tale da coniugare le esigenze di giustizia con le migliori tutele che uno Stato di diritto deve prevedere e consentire.

Questa prima iniziativa politica e legislativa mira ad una riforma di più ampio respiro, tale da comprendere nel medio termine altre riforme del codice di procedura penale e persino della Costituzione, al fine di allineare l'ordinamento giuridico alle nuove esigenze e rendere la macchina della giustizia più spedita ed efficiente, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni e con ogni più giusta garanzia per i soggetti coinvolti, oltre che per i soggetti terzi.

Il disegno di legge è strutturato e tecnicamente complesso, ma esalta la portata e la volontà politica del Governo di procedere sulla strada delle riforme e in particolare su quella della giustizia, anche tramite l'assunzione di nuovi magistrati, al fine di integrare le eventuali carenze di organico e implementare i nuovi ruoli che la riforma stessa pretende.

Come già detto il disegno di legge in oggetto, approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023, è solo un primo passo verso una riforma integrale della giustizia. L'impegno del Governo è finalizzato al miglior funzionamento della macchina giudiziaria, con la migliore tutela della dignità e dell'onore delle persone che ne sono protagoniste. La regolamentazione della pubblicazione delle intercettazioni, ad esempio, è la prima prova dei migliori intenti di tutela dei terzi estranei a qualsiasi coinvolgimento, senza in alcun modo limitarne l'utilizzo, ma semplicemente l'abuso della pubblicazione al fine di garantire tutti coloro che nulla hanno a che fare con il processo e quindi tutelandone l'immagine e la dignità. L'intenzione è superare finalmente l'odiosa pratica di rischiare di essere condannati nel clamore della stampa e poi essere assolti nel silenzio del tribunale, dopo magari una vita segnata da

vicende giudiziarie.

Con la riforma intervenuta nel 2020 tramite il cosiddetto decreto semplificazione, l'articolo 323 era giunto alla sua quarta rielaborazione e, per quanto presentasse specificazioni, ne è rimasta intatta la formulazione generica, che ne ha consentito l'eccessivo ricorso. La riforma intervenuta nel 2020 pertanto non ha funzionato, né è stata utile a contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione. Anzi, in considerazione dell'obbligatorietà dell'azione penale sancita dalla Costituzione, ha determinato un'eccessiva attività delle procure, distogliendone uomini e mezzi, senza il raggiungimento di risultati concreti, per come le statistiche hanno dimostrato, ed esponendo mediaticamente i protagonisti, segnati così anche dinanzi all'opinione pubblica. Immagine e dignità che, per quanto garantite dalla presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione, difficilmente riescono ad essere riacquistate dopo campagne giornalistiche denigratorie.

Il Governo quindi, proprio con l'intento di portare la Costituzione e i principi fondamentali che la ispirano ad essere protagonista della vita quotidiana del popolo italiano, ha adottato la migliore scelta che potesse decidere: l'abrogazione. Né valgono le ragioni che da alcune parti si sono levate, per le quali il reato di abuso d'ufficio sarebbe un reato spia di altri reati, in quanto proprio la Costituzione, con la previsione del principio di legalità *ex* articolo 25, insegna che un reato esiste o non esiste. Ciò, però, non inficia il sistema di tutela da eventuali abusi, perché vi sono altri e più efficienti strumenti pronti a contrastare ogni eventuale ed illecita condotta, in quanto, anche per come dichiarato dal Ministro sempre in sede di conferenza stampa, l'arsenale di cui noi disponiamo per combattere gli amministratori infedeli è il più agguerrito d'Europa.

Quello che si è inteso eliminare è la cosiddetta paura della firma, al fine di consentire ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di adottare decisioni e sottoscrivere provvedimenti senza il timore di incappare nella commissione di un abuso e quindi incorrere in un procedimento penale.

L'eliminazione della paura della firma consentirà agli amministratori, specialmente quelli locali, come i sindaci, di ridare slancio all'azione amministrativa, oltre che all'economia. Un'indagine infondata, infatti, è un danno non solo alla vita quotidiana, all'immagine, alla reputazione e alla carriera politica, ma anche un gravoso dispendio economico di uomini e di mezzi. Inoltre, è deleteria proprio per l'economia reale, poiché impedisce l'allocazione di risorse, specialmente in questa delicata fase di attuazione del PNRR.

Tale misura è a tutela di garanzia e rigore nel rispetto delle norme; una giustizia giusta, che funziona, è infatti la migliore garanzia per la più efficace applicazione di una pena, oltre ogni ragionevole dubbio. Per queste ragioni, esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere al disegno di legge in oggetto. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signora Presidente, io partirò dalla fine della dichiarazione di voto, nel senso che comincerò dichiarando il nostro voto favorevole a questo disegno di legge. Lo faccio, devo dire la verità, non perché il disegno di legge sia stato presentato da questa maggioranza o da questo Governo. Non è questo il punto. Noi voteremo a favore di questo disegno di legge perché sentiamo che ci appartiene moltissimo. Pensiamo che questo provvedimento sia una possibile espressione normativa di un orientamento, di una visione della giustizia che sentiamo essere molto nostra. Una visione della giustizia garantista, una visione della giustizia che guarda alla sanzione penale come strumento di riabilitazione del reo e quindi alla creazione di una sicurezza genuina per la nostra collettività, una giustizia che sia rispettosa della dignità dei cittadini e delle persone, una giustizia che davvero creda che chiunque sia accusato di un reato è innocente fino a sentenza definitiva.

In fondo, noi, in questo disegno di legge troviamo declinati principi che accogliamo. Per questo votiamo a favore di questo disegno di legge. Infatti, tali principi erano nel nostro programma elettorale e, per questo, ci compiacciamo del fatto che il Governo presenti anch'esso un disegno di legge in linea con le nostre proposte. Quindi, non avrebbe avuto senso nessun'altra posizione se non quella di un voto favorevole e questo sarà.

Devo dire, però, ed è giusto farlo dal punto di vista politico, che questo disegno di legge rappresenta

una primizia nel lavoro del Governo sulla giustizia. Come infatti abbiamo avuto occasione di dire al ministro Nordio, quando è venuto in Aula a presentare la sua relazione annuale sullo stato della giustizia nel Paese, di questi principi di garantismo, di rispetto del cittadino, di salvaguardia della sua reputazione, di considerazione dell'imputato innocente fino a sentenza definitiva, di questo orientamento, di questa visione, noi oggi vediamo il primo esempio, a distanza di un anno e mezzo dall'ingresso del Governo a Palazzo Chigi e nei vari Ministeri.

Quello che abbiamo visto, in questo anno e mezzo, sono stati quindici nuovi reati. Siamo partiti con il decreto-legge *rave* e con questa malsana abitudine di dettare norme penali per decreto-legge: norme che poi vengono cambiate, in fase di conversione, perché sono scritte male. Abbiamo visto il famoso reato dell'orso marsicano; abbiamo visto i famosi reati universali, con il globo terracqueo preso come reato per gli scafisti. Abbiamo visto il decreto-legge Caivano, un altro provvedimento che ha smontato la giustizia minorile e ha introdotto anche per i reati di lieve entità legati alle tossicodipendenze una pena fino a cinque anni. Insomma, è una novità, quindi ci compiacciamo, per così dire, di questo cambio di marcia della maggioranza.

Ci sembra doveroso però anche sottolineare che questo cambio di marcia e questo ritardo non sono casuali, ma sono dovuti al fatto che la maggioranza su questi temi è spaccata in modo profondo, perché, se c'è un'anima schiettamente garantista come quella rappresentata dal ministro Nordio o dal vice ministro Sisto, che vedo presente in Aula, dall'altro abbiamo rappresentanti come il sottosegretario Delmastro delle Vedove e il suo partito, che nella maggior parte dei casi tengono posizioni invece securitarie; non le definirò manettare, ma insomma si può dire che tendano a guardare alla sanzione penale come a una sorta di panacea e a uno strumento che può tranquillizzare l'allarme sociale che si verifica a seguito di un fatto di cronaca. Bene, quindi, signor Ministro: pensiamo che questo disegno di legge sia quasi più nostro che vostro e lo votiamo con convinzione.

Devo dire però, sempre dal punto di vista politico, di essere invece molto dispiaciuto di vedere che la parte sinistra di quest'Aula non voterà il disegno di legge in esame. Mi dispiace soprattutto per quanto riguarda il Partito Democratico, dal quale tra l'altro provengo, perché credo fortemente che il garantismo sia patrimonio costitutivo di chi si considera progressista e democratico. La tutela del cittadino davanti al grande Stato, al Moloch che giudica e che potenzialmente può stritolare, è proprio parte costitutiva della cultura della sinistra (*Applausi*), mentre vediamo il Partito Democratico votare contro norme che gli sono richieste a viva voce dai suoi stessi amministratori. Su questo non c'è ombra di dubbio, lo dico da ex Sottosegretario al Ministero dell'interno con delega agli enti locali: nelle mie interlocuzioni con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), anche nello scorso Governo, era la prima cosa che ci veniva richiesta.

Vedere il Partito Democratico presentare una serie di bellissimi emendamenti sulle carceri e sul rafforzamento delle misure alternative mi fa piacere, ma mi chiedo perché, da un lato, si presentino emendamenti che vanno in quella direzione e poi si sostengano posizioni diametralmente opposte. Se infatti il Partito Democratico vota contro non soltanto l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, ma anche contro l'udienza collegiale per la convalida di un provvedimento di privazione della libertà personale (*Applausi*), mi chiedo dove stia e dove sia andata a finire l'anima libertaria dei democratici di questo paese. Me ne dispiaccio grandemente, perché penso che sia un momento in cui si impoverisce la cultura politica e democratica del Paese. È un brutto momento quello in cui il Partito Democratico vota contro norme di garanzia del cittadino che si trova a fronteggiare la giustizia. (*Applausi*). È veramente un brutto momento.

Detto questo, non v'è dubbio - e lo ha detto molto bene la presidente Bongiorno - che non si riesca a modificare l'abuso d'ufficio (reato che abbiamo modificato quattro volte, dal 1930 a oggi), se ancora in questi giorni vediamo vicende come quella del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Egli è rientrato nella sua funzione di sindaco di una grande città italiana dalla quale era stato espulso perché condannato addirittura in primo grado per abuso d'ufficio, quindi per la legge Severino aveva dovuto lasciare la sua posizione. Poi è ritornato, una volta assolto, ma quegli anni di amministrazione nessuno li restituirà a Giuseppe Falcomatà (*Applausi*) e nessuno li restituirà neanche ai cittadini di Reggio Calabria che lo volevano sindaco e che se lo sono visti togliere come loro amministratore da una

norma iniqua.

Se quindi la norma non è convincente, cari colleghi del PD, in uno Stato liberale, e soprattutto se è una norma penale a non essere convincente, si deve avere il coraggio di toglierla di mezzo. Sarei stato anche disponibile a trovare una soluzione, se fosse uscita, ma così non è stato. Benissimo: che allora il reato si tolga di mezzo, perché il diritto penale dev'essere l'eccezione e il divieto è l'eccezione alla regola. Tutto ciò che non è vietato è lecito, quindi quando andiamo a scrivere una norma poco chiara, secondo me, attentiamo alla libertà delle persone.

Voglio dire anche un'altra cosa, dopo aver brevemente detto delle udienze (e ricordiamoci di quella collegiale).

Ricordiamoci sempre che nelle nostre carceri più di un terzo dei detenuti sono ancora in attesa di giudizio. (*Applausi*). Noi parliamo di sovraffollamento e nelle nostre carceri è pieno di persone che ancora non sanno di essere colpevoli.

Analogamente, per un perverso meccanismo della nostra comunicazione, tanti nostri concittadini finiscono sulle pagine dei giornali perché escono notizie che li riguardano, anche se magari non sono parti del processo. Noi abbiamo saputo tutto della vita privata di un primo cittadino di un Comune di questo Paese, che non solo non era parte del processo, ma era addirittura la persona che aveva promosso il procedimento. Questo non è ammissibile, perché è vero che c'è un diritto all'informazione, ma è anche vero che c'è un diritto alla riservatezza e le due cose vanno pesate e considerate sacre nello stesso modo. Troppo spesso in questo nostro Paese questo non accade.

Noi approviamo in questo disegno di legge anche una norma che penso che tutti i nostri concittadini ritenevano che esistesse già: noi stiamo vietando l'intercettazione delle conversazioni tra i difensori e gli imputati. Ma voi potete pensare che noi viviamo in un Paese nel quale l'imputato parla col difensore e qualcuno ascolta? (*Applausi*). Siamo in un Paese nel quale in questi giorni una procura sta addirittura indagando un difensore per aver scelto una certa strategia processuale. È una cosa incredibile.

Dico due cose brevissimamente: avremmo voluto vedere l'inappellabilità delle assoluzioni di primo grado in tutti i casi (*Applausi*), perché se un cittadino viene assolto in primo grado, il dubbio che sia innocente resterà sempre e continueremo questa battaglia. Così come pensiamo... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. In realtà lei ha finito il suo tempo. Le concedo ancora un minuto.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Così come vorremmo evitare questa sperequazione sulla procura speciale di coloro che hanno un avvocato d'ufficio per poter proporre appello rispetto a chi ha un avvocato di fiducia.

Insomma, noi votiamo con piena convinzione e pensiamo che questa sia la strada giusta. Pensiamo anche che sia semplicemente il primo passo e aspettiamo il Ministro e il Governo ad altri importanti appuntamenti, primo di tutti la separazione delle carriere (*Applausi*), ma voteremo certamente con convinzione un provvedimento che sentiamo appartenga profondamente alla cultura liberale e - permettetemi di dire - anche libertaria di questo Paese. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il 2024 è iniziato da soli 44 giorni e sono già 18 i detenuti che si sono tolti la vita: una strage. Numeri parziali, perché ad essi si devono sommare anche i migranti dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), come Ousmane, che aveva solo ventidue anni e si è ucciso nel CPR di Ponte Galeria a Roma. Ousmane era partito dalla Guinea sognando l'Europa. Il risveglio dal sogno è stato brutale e si è tolto la vita nel centro di permanenza e rimpatrio. «Rimandate il mio corpo in Africa. Mia madre ne sarà lieta»: queste le sue ultime volontà, scritte in francese, forse con un mozzicone di sigaretta sul muro del centro.

Prima di lui si è suicidato un detenuto del carcere veronese di Montorio. Aveva già provato a suicidarsi a gennaio; prima ancora si è impiccato un detenuto disabile ristretto nel carcere di Carinola, nel Casertano. Il 5 gennaio si è tolto la vita Matteo Concetti, nella casa circondariale di Montacuto, ad Ancona. Matteo Concetti era un malato psichiatrico; il suo è stato un suicidio annunciato, l'aveva detto

alla madre che a sua volta l'aveva riferito agli agenti. Quella struttura non era adatta a lui; sua madre aveva chiamato anche me poche ore prima che Matteo Concetti si impiccasse, ma purtroppo era troppo tardi.

L'Unione delle camere penali parla di un bollettino di guerra terrificante, di ecatombe. Occorre aggiungere - precisano gli avvocati - quella dei numerosi atti di autolesionismo, spia evidente di una situazione di diffuso disagio e disperazione divenuta insostenibile per i detenuti, i trattenuti e tutti coloro che in quei luoghi di detenzione prestano il loro servizio. Ricordiamoci che le nostre proteste non sono rivolte solamente a tutelare i diritti dei detenuti, ma anche quelli di tutti gli operatori che lavorano nelle carceri. La decisione di astenersi dalle udienze, per i giorni 7, 8 e 9 febbraio, punta il dito contro il sovraffollamento e le poche risorse destinate all'assistenza di detenuti, anche in termini di organico della Polizia penitenziaria. È un'astensione motivata anche con la necessità di una vera riforma dell'ordinamento giudiziario che tarda ad arrivare nonostante i proclami.

Oggi siamo qui a parlare di un disegno di legge che promette di riformare la giustizia e io mi chiedo dove siano le misure in materia di esecuzione esterna della pena, le misure cautelari alternative al carcere, le risorse per l'incremento di assistenti sociali e psicologici nei luoghi di detenzione, le risorse per gli spazi carcerari e le REMS, le risorse per il personale della giustizia, per l'assunzione di nuovi magistrati. Niente di tutto questo. Il disegno di legge al nostro esame interviene solo per cambiare le regole del gioco nel processo penale e, nascondendosi dietro il cartonato del garantismo, apre autostrade a chi - colletti bianchi soprattutto - commette un certo tipo di reati. Lo fa cancellando reati, mettendo ostacoli lungo il percorso di chi la giustizia la esercita (i magistrati) o la racconta (i giornalisti).

Questo è ciò che accadrà con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e lo svuotamento del reato di traffico di influenze. Tocca smentire il ministro Nordio quando lo definisce un reato evanescente, senza contrasto alcuno né con la Convenzione di Merida né con l'Unione europea. Per farlo basta leggere, infatti, la Convenzione di Merida, l'atto delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre del 2023, e quanto scritto dalla Commissione europea nella proposta di direttiva presentata nel 2023. All'articolo 18 della Convenzione si prevede espressamente l'abuso d'ufficio, mentre all'articolo 19 il traffico di influenze. Interessante poi è la tabella riportata nella proposta di direttiva. Il reato di abuso d'ufficio è contemplato in 25 Stati membri, tutti quelli che hanno risposto al questionario, mentre il traffico di influenze in 23 Stati.

La corruzione - si legge - è un fenomeno endemico che assume aspetti e forme molteplici nei vari settori della società, ad esempio i reati di corruzione, peculato, traffico di influenze e di informazioni, abuso d'ufficio e arricchimento senza causa. Il nostro Governo ha messo tra le sue priorità quella di indebolire la lotta alla corruzione.

Sulla stessa linea troviamo la quarta riforma della prescrizione in sette anni, approvata solo poche settimane fa alla Camera; un tema tanto caro agli avvocati di Governo. La modifica, secondo il CSM, manderà in panne i calendari che si erano dati le corti d'appello e le cassazioni. Il risultato - come hanno denunciato i 26 presidenti delle corti d'appello italiane in una lettera ignorata dal Governo, nella quale chiedevano una norma transitoria - è che saranno migliaia i procedimenti che finiranno prescritti sulla base del principio per cui si applica, se le norme cambiano in corso, sempre la legge più favorevole al reo.

L'altra priorità del Governo è limitare l'uso delle intercettazioni. Si nasconde dietro il tema del costo degli ascolti telefonici e telematici, ignorando però quello che dicono i magistrati. Ad esempio, il procuratore di Bari Roberto Rossi ha spiegato molto chiaramente che si tratta di un investimento. Grazie ai 4 milioni spesi per le intercettazioni, ne abbiamo guadagnati 244 di sequestri e confische.

La scelta del Governo però è un'altra: da un lato, si impedisce al giudice di acquisire le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardano soggetti diversi dalle parti; dall'altro lato, non se ne consente la pubblicazione. Impunità per chi è corruttibile e silenzio per la stampa. Se queste sono le priorità del nostro Governo, se è così che il Ministro intende riformare la giustizia, noi non possiamo che dire no. Con queste motivazioni, Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, Ministro e Vice Ministro, colleghi senatori, in questo disegno di legge si affrontano molti argomenti importanti: l'abuso d'ufficio, le intercettazioni, il traffico di influenze, l'avviso di garanzia, l'interrogatorio preventivo, la custodia cautelare, l'appello dei pubblici ministeri.

Si affrontano alcune delle patologie del sistema giustizia con tante storie che abbiamo sentito anche in quest'Aula che, appese al giudizio della magistratura, hanno condizionato la vita di molte persone e delle loro famiglie, per lunghi e interminabili anni, prima di finire poi assolti.

Questa legge cancella innanzitutto il reato di abuso d'ufficio. Chiariamo una questione perché altrimenti, se si cancella un abuso, si è per l'abuso. Non è così. In questi anni ci sono state molte modifiche di questa legge e, quando le norme vengono cambiate spesso, vuol dire che non funzionano. Citiamo dei dati. Nel 2022 si è proceduto all'archiviazione del 90 per cento dei casi affrontati; 3.938 fascicoli aperti, 3.536 archiviazione. Nel 2022 su 205 sentenze, per fatti evidentemente precedenti, in processi per abuso d'ufficio ci sono state 8 condanne, pari all'8,8 per cento. Nel 2021 ci sono state 400.745 indagini con 4.121 archiviazioni (l'87 per cento) e su 318 sentenze ci sono state nove condanne (pari al 2,8 per cento).

Quindi, la paura della firma è dovuta al fatto che la norma non funziona. Collegli, voler mantenere questa firma vuol dire mandare sul rogo migliaia di persone che poi saranno assolte, e questa è una tortura preventiva. (*Applausi*). Chi sostiene questa norma è contro il diritto, la verità e la giustizia e mente sapendo di mentire. Ci sono, però, le punizioni, perché quello che si racconta a chi non è informato è che, se si cancella il reato di abuso d'ufficio, poi tutti rubano. Ci sono diciassette tipi di reato, fra cui la corruzione, la concussione, la malversazione, la frode, il peculato, il favoreggiamento, la truffa ai danni dello Stato, la rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, il rifiuto di atti di ufficio. Ministro Nordio, mi aiuti a completare l'elenco. Il ladro, quindi, se viene perseguito, non sfugge perché ci sono moltissimi reati. Questo non funziona. Quindi, non è che vi sia l'impunità del ladro senza l'abuso d'ufficio, ma c'è l'impunità del bugiardo che sostiene una tesi infondata e falsa.

Cari colleghi del PD, leggete le interviste, che ho già citato, del sindaco Ricci del PD, coordinatore dei sindaci, che ha salutato come una vittoria dei sindaci l'approvazione di questa norma e ha chiarito che questa posizione è quella del Gruppo parlamentare, ma non è in linea con quella del partito. Quindi, è in dissenso dai suoi sindaci e dai suoi amministratori e vuole la gogna per gli amministratori anche del suo partito. Questa è la verità. (*Applausi*). Ricci credo sia il coordinatore dei sindaci, e adesso forse lo rimuoveranno, anzi mi dicono che lo hanno già rimosso. Peccato!

Credo che dobbiamo fare molte cose importanti.

Venendo a un altro punto, noi non aboliamo le intercettazioni, che restano e devono rimanere per i reati gravi, la mafia, il terrorismo ed altri. Ma non ci può essere l'intercettazione a strascico: ci deve essere la tutela delle persone terze estranee al processo. I giornalisti potranno pubblicare solo le intercettazioni il cui contenuto sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento. Non si possono rilasciare copie a gogò. Non è come al CSM, dove Davigo copiava e distribuiva le copie degli atti giudiziari, tant'è che poi - come avete visto - anche lui è finito nelle grinfie della giustizia. Si vieta, quindi, al giudice di acquisire nel cosiddetto stralcio le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che ne sia dimostrata la rilevanza. Si introducono, insomma, delle norme che vogliono evitare la gogna mediatica di gente che non è nemmeno indagata. Voi volete la gogna mediatica della gente perbene che viene citata in un'intercettazione e vede la vita, gli affetti e la sua esistenza rovinati senza essere nemmeno indagata. (*Applausi*). Ma quale civiltà giuridica? Robespierre inorridirebbe davanti alla vostra volontà di gogna. Lo strumento, invece, va mantenuto. Noi non siamo affetti da strabismo giudiziario e non soffriamo nemmeno di archiviazione *precox* - chi vuole intendere intenda in quest'Aula - che è una malattia che si manifestò in qualche città del Sud molti anni fa in vicende eclatanti. Chiediamo quindi che ci siano maggiori garanzie e non ci sia il discredito di cittadini innocenti che non hanno il dovere di far diventare pubblica la loro esistenza.

Chiediamo l'utilizzazione più attenta del *trojan*, perché non si può accendere e poi spegnere se uno va a cena con Pignatone; altrimenti basta andare a cena con Pignatone e spengono il *trojan*. Ce le ricordiamo queste vicende, se qui ci fosse Palamara...*(Applausi)*. Quelli che temono di essere intercettati con il *trojan*, quindi, vadano a cena con Pignatone, così stanno tranquilli. È successo anche questo, in Italia, ministro Nordio; anzi indagini ora che è Ministro: come mai quella sera si è spento il *trojan* quando c'era la cena con Pignatone? Il ristorante era refrattario alle onde magnetiche? Il meccanismo si era interrotto? Quello che sosteniamo è che il *trojan* vada utilizzato con motivazioni rafforzate, perché ci deve essere, perché lo Stato deve usare ogni mezzo per combattere la mafia e il crimine efferato. Ma deve motivare l'uso di strumenti particolarmente incisivi e invasivi e poi non si fanno eccezioni nelle cene.

Abbiamo introdotto anche un tema. Come Forza Italia abbiamo anche fatto molte proposte e le rivendichiamo. Ringrazio il senatore Zanettin, tutti i nostri esponenti, il ministro Nordio, ma anche - mi si consenta - il vice ministro Sisto. Sulla questione delle intercettazioni tra avvocati e assistiti, a meno che non ci sia il sospetto di un vero e proprio reato che non escludiamo, ci deve essere una garanzia del colloquio con l'avvocato. Pertanto, su questo e altri punti Forza Italia è stata particolarmente incisiva.

Abbiamo introdotto - senza che sia stato risolto - il tema dei test attitudinali. Credo che tutti noi, quando saliamo su un treno o su un aereo, vogliamo che chi guida il treno o l'aereo sia integro. Mi chiedo allora perché devo affidare il giudizio della mia vita e della mia reputazione a una persona come quella che c'è a Firenze, per esempio, che crede che Berlusconi abbia fatto le stragi. In quel caso altro che test psicoattitudinali, ci vuole l'ambulanza! Serve non lei, signor ministro Nordio, ma il ministro Schillaci con un'ambulanza e una cura al poveretto che ancora sostiene queste tesi. I test ci sono in molti Paesi e io credo che se ne potrà parlare in futuro. Visto che dispongono della libertà e della reputazione delle persone, dimostrino la loro integrità come fanno i piloti di aereo, gli autisti di pullman o di treno o i militari, che vengono sottoposti a visite ricorrenti.

Ci sono quindi molte altre questioni. Per quanto riguarda il traffico di influenze, noi crediamo che vada riformulato, perché ad esempio uno potrebbe dire: mi sta simpatico Nordio, come sarebbe bravo se facesse il Presidente della Corte costituzionale, anzi quasi quasi lo votiamo. Questo cosa sarebbe? Sarebbe un traffico di influenze? Noi riteniamo che questo reato vada rivisto e ridefinito affinché ci sia la prova di una dazione di denaro, un denaro dato o promesso realmente, una remunerazione, un fatto specifico. Oggi la fattispecie amplissima diventa indeterminata per cui, se parlo bene di Tizio con Caio, faccio il traffico di influenze. Si tratta di una norma che può essere valida per tutti. Ad esempio, quando la Casaleggio associati prendeva per i suoi siti dei soldi da una società che faceva sigarette elettroniche e poi il partito vicino alla Casaleggio presentava emendamenti sul fumo elettronico, era anche quello un traffico di influenze? O mi chiedo: il traffico di influenze non c'è, se lo fanno Grillo e i grillini con l'armatore di turno? Mi riferisco a quando Grillo diceva ai suoi Ministri di votare gli emendamenti dell'armatore Onorato. Siamo di fronte a un traffico d'influenze che, a un certo punto, diventa come un semaforo rosso: lì il traffico non c'è. Attenzione, i reati vanno tipizzati e definiti con esattezza. *(Commenti)*. Collega, c'è stato anche questo, c'è un'indagine in corso, non lo sto inventando. L'avviso di garanzia deve essere, appunto, di garanzia e, quindi, deve essere tutelato da quella riservatezza che in Italia non c'è mai stata. Si sono fatti e disfatti Governi, si è alterato il corso della democrazia con l'uso politico della giustizia attraverso tali atti, per cui servono elementi di buon senso per evitare che l'avviso di garanzia sia una clava per alterare la realtà e sia, appunto, un avviso di garanzia.

L'interrogatorio preventivo che si introduce incide sulla custodia cautelare, perché può essere un'alternativa a un ricorso eccessivo a tale misura. In Italia abbiamo più gente che sta in carcere preventivamente di quella che casomai ci sta in espiiazione della pena. Procedo per una sintesi approssimativa: noi vogliamo la certezza della pena e l'espiiazione della condanna. Anch'io ho avuto un sussulto quando ho visto lo *youtuber* scarcerato con un patteggiamento, dopo che aveva causato la morte di un bambino nell'incidente automobilistico di Casal Palocco. Con il provvedimento che stiamo varando, dobbiamo quindi rivedere il sistema dell'interrogatorio preventivo.

Nel provvedimento in votazione ci sono molte misure importanti e positive. E noi andremo avanti, perché vogliamo certezza della pena, ma anche separazione delle carriere. Noi vogliamo rispetto della magistratura, ma anche la fine dell'uso politico della giustizia. Non è che, se uno diventa procuratore nazionale antimafia, ha la certezza di diventare parlamentare della sinistra in Italia, come è accaduto in tre casi su tre. (*Applausi*). Spero che il prossimo ci smentisca, ci stupisca e non diventi parlamentare della sinistra, ma nemmeno del centrodestra, altrimenti dicono che li prendiamo noi.

Crediamo che sulle intercettazioni, sui reati fiscali, sulla sicurezza del lavoro, sulla responsabilità medica ci siano molte cose da fare, anche riforme di ordine costituzionale. Andremo avanti. Forza Italia ha fatto di questa battaglia una sua priorità; l'ha fatta Berlusconi, la cui opera è stata condizionata da un vergognoso uso politico della giustizia, che noi non dimentichiamo, di gente che ha fondato partiti e carriere di Governo sull'uso politico della giustizia, e ricordiamo nomi eclatanti. Noi rispettiamo la magistratura che lavora e si sacrifica ogni giorno. E, per quanto riguarda le carceri, signor Ministro, vorremmo non provvedimenti di liberazioni e di indulti indiscriminati, ma l'applicazione più ampia, ad esempio per i tossicodipendenti, di quelle norme che consentono la custodia domiciliare presso le comunità terapeutiche. La norma già c'è, si può migliorare, si può applicare; in quel modo noi possiamo togliere migliaia di persone dalle carceri e farle andare in una comunità dove forse recuperano la loro vita e la loro resistenza. Ministro Nordio, vice ministro Sisto, c'è la norma, ma c'è da migliorarla. Facciamolo in un mezzo pomeriggio e liberiamo dal carcere persone che possano andare in luoghi dove recuperare la vita, e forse ci ringrazieranno. Quindi, c'è ancora molto da fare.

Con Forza Italia andremo avanti sulla riforma della giustizia. Ci sentiamo artefici, insieme a tutta la maggioranza e anche a tanti altri colleghi di altri settori, di questo provvedimento. Si tratta di una tappa importante e la votiamo con convinzione, perché è l'avvio di una grande riforma per una giustizia giusta, per la fine degli abusi e la certezza del diritto. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ministro Nordio, le norme contenute nel disegno di legge in esame sono veramente importanti e forse il dibattito, sia quello pubblico che quello che ha avuto luogo in quest'Aula, si è forse un po' soffermato, anche travolti dall'emozione e dalle sensazioni che ne derivano, sulla previsione dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Tuttavia, noi dobbiamo guardare l'intera normativa, che prevede norme veramente importanti che vanno a segnare un passo in avanti della giustizia italiana verso una maggiore - e mi permetto di sottolinearlo - civiltà, perché sono fundamentalmente misure di garanzia. Colleghi, garanzia non è salvaguardare, blindare o non punire un soggetto che magari ha commesso un misfatto. Garanzia significa rispettare la Costituzione, l'ordinamento, la struttura del nostro Stato.

Andiamo *in primis* a guardare alcuni interventi che sono stati fatti sulla scorta di una approfondita indagine conoscitiva svolta in Commissione giustizia, che ha portato a risultati e conclusioni che oggi si trasformano in norme. *In primis* andiamo ad esaminare il rafforzamento del rapporto che c'è fra l'avvocato difensore e la parte assistita. Esistono già delle norme per cui non devono essere intercettate le comunicazioni fra l'avvocato e il suo cliente. Ma oggi arriviamo a rafforzarle, superando un pensiero che magari può essere dilagato o coltivato da qualche parte politica che pensa di poter raccogliere dei voti in questo modo. Lo sottolineiamo: l'avvocato, quando esercita la sua funzione, non è un complice (*Applausi*), ma sta semplicemente assistendo la parte affinché sia applicata correttamente la legge.

Passiamo a un altro tema che è fondamentale nel nostro Paese. Abbiamo il principio della separazione dei poteri e occorre una stretta separazione se vogliamo che lo Stato funzioni bene e conservi i diritti di cittadini. Però c'è un quarto potere che, purtroppo, a volte non è separato. È vero che esistono delle esigenze di indagine ed esiste anche un diritto all'informazione, ma tale diritto non può trascendere e andare ad invadere l'ambito degli altri poteri: deve lasciare che gli altri poteri vengano esercitati nella piena indipendenza. Nel corso di questo dibattito abbiamo sentito colleghi come il senatore Garavaglia che raccontavano quando fuori dalla procura di Milano venivano diffusi dei volantini su cui erano riportate tutte le intercettazioni che erano state fatte. Questo non potrà e non dovrà più accadere: grazie

alla norma che noi introduciamo, non può essere chiesta copia delle intercettazioni se non dalle parti e dal difensore, finché ovviamente non sia pubblicata.

Viene inoltre rafforzato il divieto della pubblicazione, anche parziale, delle intercettazioni, salvo quando non siano utilizzate all'interno di un provvedimento. Non dobbiamo creare dei processi al di fuori delle aule dove si devono svolgere i processi e dobbiamo evitare che ci siano delle vite assolutamente infangate, vite di persone che devono subire degli attacchi al loro decoro e devono essere viste già come dei condannati, quando sono solo all'inizio di un procedimento. Non sono solo vite e professioni distrutte: nel momento in cui hai una vita o una professione distrutta, stai guardando non semplicemente a quella persona, ma all'ambito totale del nostro ordinamento e alla sicurezza che ci deve dare il rispetto della Carta costituzionale.

Per questo ci sono delle norme anche a tutela del terzo. Se è terzo, ci sarà un motivo per cui è terzo: non è un indagato e non è parte di quel processo. Anche qui ci sono delle norme a tutela proprio di questi soggetti, che non sono delle parti, che sono diversi dalle parti e pertanto devono essere esclusi dalle pubblicazioni. Ciò è a confermare un altro assunto, che a volte viene acquisito da giornali o da chi, parte politica, cerca di fare la politica proprio su questo. Se uno parla con l'indagato, non è un indagato per il solo fatto di parlare con lui. Se uno si trova in una situazione in cui occasionalmente parla con una persona al telefono e quella telefonata viene intercettata, non significa che questo sia automaticamente un reo, come l'altro.

Poi ci sono alcune norme veramente fondamentali, che sono già state sottolineate da alcuni colleghi: l'importanza dell'interrogatorio preventivo prima dell'applicazione delle misure cautelari, a grandissima garanzia; l'importanza che la custodia cautelare in carcere o le misure di sicurezza detentive siano adottate a seguito di una decisione collegiale, ad ancor maggiore garanzia. A chi dice che questa norma non va bene, perché non abbiamo magistrati a sufficienza, rispondo che non è un problema della norma, ma sarà un problema piuttosto dell'organizzazione delle attività dell'ufficio, come anche chi mi ha preceduto ha sottolineato. L'importanza delle informazioni di garanzia: se un'informazione è di garanzia, sarà di garanzia. Sono importantissime anche le disposizioni che sono state previste in materia di riservatezza, perché chi riceve un'informazione di garanzia, signori, non è automaticamente condannato; è solo un'informazione di garanzia.

Nel prosieguo delle discussioni che si sono svolte lungamente in Commissione - ringrazio veramente la presidente Bongiorno e tutti i colleghi che hanno seguito il dibattito e hanno dato il loro contributo - è emerso il tema dell'abuso d'ufficio. Ho poco tempo, ma forse basta soltanto ricordare un passaggio. Ci sono state tante discussioni. Secondo una sentenza della Corte di cassazione, il reato di abuso d'ufficio è configurabile in tutti i casi riguardanti l'inosservanza di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto o del comportamento in cui si sostanzia l'illecito. Penso che non occorra altro: quando una fattispecie diventa così generica e così strumentalizzabile, rischia di andare a ledere i diritti dei cittadini. Quindi bene, noi siamo dalla sua parte, ministro Nordio, con il grande coraggio che ha dimostrato nel proporre l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. (*Applausi*).

Questo non significa che la Lega sia cieca e sia soltanto un difensore cieco. È stato accolto un nostro ordine del giorno con cui abbiamo impegnato il Governo a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro le pubbliche amministrazioni, nonché per una valutazione dell'impatto dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Dobbiamo fare un ragionamento su tutti i cosiddetti reati dei colletti bianchi, perché si sta discutendo tanto, vanamente e vagamente. In realtà occorre fare un pensiero su questo punto e noi, come Lega, ci siamo.

Aggiungo inoltre, perché credo sia molto importante, che è stato accolto un altro ordine del giorno proposto dalla Lega, su una materia anch'essa molto delicata la cosiddetta legge Severino, che prevede la sospensione dalle cariche nel momento in cui si è condannati in primo grado. Questa è una norma difficile e delicata. Noi abbiamo invitato il Governo a fare una valutazione su questa legge, per adeguarla all'impianto e al sistema che si è oggi configurato. Io penso che questo sia un grande risultato, una grande prova, anche qui, di tutela delle garanzie che devono esistere nel nostro

ordinamento.

Per questa ragione, per quello che abbiamo espresso, anche facendo riferimento agli interventi che sono stati svolti in discussione generale, confermiamo ancora il voto della Lega a favore del provvedimento. (*Applausi*).

Chiusura di votazione (ore 18,03)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di due senatori Segretari.

Invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo di voti nell'adiacente Sala Pannini.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberti Casellati, Alfieri, Aloisio, Ambrogio, Amidei, Ancorotti
Barachini, Barcaiuolo, Basso, Bazoli, Bergesio, Bernini, Berrino, Bevilacqua, Biancofiore, Bilotti,
Bizzotto, Boccia, Bongiorno, Borghese, Borghesi, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Borgonzoni, Bucalo
Calandrini, Calderoli, Campione, Camusso, Cantalamessa, Cantù, Casini, Castelli, Castellone,
Castiello, Cataldi, Cosenza, Crisanti, Croatti, Cucchi
Damante, Damiani, De Carlo, De Cristofaro, De Poli, De Priamo, D'Elia, Della Porta, Delrio, Di
Girolamo, Dreosto, Durigon, Durnwalder
Fallucchi, Farolfi, Fazzone, Fina, Aurora Florida, Barbara Florida, Franceschini, Furlan
Galliani, Gasparri, Gelmetti, Gelmini, Germanà, Giacobbe, Guidi, Guidolin
Iannone, Irto
Leonardi, Licheri Sabrina, Liris, Lisei, Lombardo, Lopreiato, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotito
Magni, Malan, Malpezzi, Manca, Mancini, Marcheschi, Martella, Marti, Marton, Matera, Mazzella,
Melchiorre, Menia, Mennuni, Mieli, Minasi, Misiani, Morelli, Murelli, Musolino
Nastri, Naturale, Nave, Nicita, Nocco
Occhiuto, Orsomarso, Ostellari
Paganella, Paita, Paroli, Parrini, Patton, Patuanelli, Pellegrino, Pera, Petrenga, Petrucci, Pirondini,
Pirovano, Pirro, Pogliese, Potenti, Pucciarelli
Rando, Rapani, Rastrelli, Rauti, Renzi, Rojc, Romeo, Ronzulli, Rosa, Rosso, Rossomando, Russo
Sallemi, Salvitti, Satta, Sbröllini, Scalfarotto, Scarpinato, Scurria, Sensi, Sigismondi, Silvestro,
Silvestroni, Sironi, Sisler, Sisto, Spagnoli, Spelgatti, Speranzon, Spinelli, Stefani
Tajani, Ternullo, Terzi Di Sant'Agata, Testor, Tosato, Trevisi, Tubetti, Turco
Unterberger
Valente, Verducci, Verini, Versace
Zambito, Zampa, Zanettin, Zangrillo, Zullo

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Firenze e i docenti e gli studenti del Liceo scientifico sportivo «Prealpi Scuole» di Saronno, in provincia di Varese, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 18,04)

SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, il dibattito che si è svolto nel Paese e in Senato su questo disegno di legge, pur non avendo determinato il benché minimo ripensamento da parte della maggioranza, ha comunque prodotto un importante effetto rivelatore. Ha fatto comprendere ad un'ampia fascia dell'opinione pubblica che questa riforma risponde non affatto agli interessi dei comuni cittadini, ma ad altri interessi, che si celano dietro lo schermo di motivazioni di pura facciata e dietro il paravento di complessi tecnicismi, incomprensibili dal cittadino medio.

Allargando lo sguardo e la mente ad altre riforme già approvate all'inizio legislatura e ad altre che sono in cantiere, si comprende che questa riforma è solo una tappa di un complesso e organico disegno politico della maggioranza di Governo; un disegno politico che, passo dopo passo, ha l'ambizione di riscrivere l'ordinamento statale e il sistema penale, sostituendo i principi e i valori costituzionali che

riguardano i rapporti tra Stato e cittadini, il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, con un'altra tavola di valori, antinomici e distonici rispetto alla Costituzione, ma pienamente conformi alla visione antidemocratica, antiegalitaria e classista dello Stato e della società propria di questa maggioranza.

Emblematica, a questo riguardo, sia per la vacuità delle sue motivazioni che per la gravità delle sue ricadute, è l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. Abbiamo dimostrato, nel dibattito parlamentare, come, dopo la riforma del 2020, che ha vietato l'esercizio dell'azione penale per tutta l'attività discrezionale amministrativa, sia falsa la motivazione che occorra abrogare il reato per la paura della firma.

Abbiamo dimostrato come sia ancora più falsa tale motivazione nei casi in cui l'abuso di ufficio si realizzi con la dolosa violazione del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto; e come tale motivazione sia falsa nei casi nei quali l'abuso sia dolosamente posto in essere per recare un danno ingiusto ai cittadini, per motivi biasimevoli di vendetta, di odio, di ritorsione. Abbiamo registrato il significativo, imbarazzato silenzio della maggioranza dinanzi a tali argomenti, ai quali nessuno è stato in grado di rispondere.

Sgombrato il campo dalle motivazioni apparenti della riforma, appare chiaro come l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio abbia, in realtà, carattere ideologico e declini la concezione che questa maggioranza ha del potere pubblico e dei suoi rapporti con i cittadini. Si stabilisce, infatti, che i cittadini saranno privi di difesa contro le forme più gravi e dolose di abuso della pubblica amministrazione. Così, da un rapporto di pari subordinazione, dinanzi alla sovranità della legge, del cittadino titolare del potere pubblico e del cittadino utente del servizio pubblico in conformità all'assetto costituzionale, si passa ad un rapporto di supremazia gerarchica del titolare di autorità, *legibus solutus*, rispetto al cittadino, ad un rapporto tra padrone e suddito, in conformità a una concezione autoritaria e padronale del potere pubblico.

È un devastante segnale di regressione culturale, perché la protezione dei cittadini contro l'abuso di autorità è uno dei nuclei fondativi della nascita dello Stato liberale (*Applausi*), tanto che la criminalizzazione dell'abuso d'ufficio è prevista in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione europea: non solo un segnale regressivo, dunque, ma anche un segnale criminogeno.

Com'è stato osservato, a seguito dell'abrogazione del reato, si dovranno revocare le 3.600 condanne che sono state inflitte dal 1996 al 2000, realizzando così una riabilitazione di massa del peggio della pubblica amministrazione del passato; una riabilitazione del passato che costituisce un semaforo verde per il futuro per tutti gli abusi della stessa tipologia di quelli che lo Stato ha sino ad oggi ritenuto meritevoli di sanzione penale; un vero e proprio viatico per il rilancio di tante delle peggiori patologie d'esercizio del potere pubblico che, alla luce dell'esperienza, si sono rivelate gravemente pregiudizievoli per l'interesse collettivo.

Si pensi all'abuso di potere pubblico che da domani potrà essere praticato impunemente per la costruzione di ramificate reti clientelari finanziate con il denaro pubblico, le quali in cambio di favoritismi delle più varie specie, a tutti coloro che portano voti, compresi le mafie, garantiscono un voto di scambio fidelizzato, premiando così nella competizione politica i peggiori tra i pubblici amministratori e determinando nel contempo la dispersione del denaro pubblico nel buco nero degli sprechi clientelari.

Si pensi all'abuso di potere per favorire nei concorsi e nelle assunzioni parenti, amici degli amici o clienti: si tratta di un nepotismo che ha assunto dimensioni sistemiche e ha compromesso la selezione per merito, premiando le logiche di appartenenza, con grave degrado della qualità della classe dirigente di questo Paese.

Si pensi alla devastazione del territorio e dell'ambiente realizzata con sistematici abusi di potere nel rilascio di concessioni edilizie, sanatorie o provvedimenti autorizzatori in violazione di norme precettive vincolanti. A questo riguardo, mi limito a ricordare che il celebre sacco edilizio di Palermo della mafia degli anni Sessanta nel XX secolo fu realizzato appunto con questi sistemi. (*Applausi*).

Passando a un'altra perla di questa riforma, abbiamo dovuto registrare un altrettanto significativo e imbarazzato silenzio, quando abbiamo messo in luce come sia stato gravemente amputato il reato di

traffico di influenze illecite, tipico di faccendieri della peggior specie e che costituisce uno dei principali strumenti della cassetta degli attrezzi per portare felicemente in porto manovre corruttive. Non solo è stato depenalizzato il reato di traffico di influenze finalizzato a indurre i pubblici amministratori a commettere abusi d'ufficio, settore di lavoro tipico dei lobbisti illegali, ma è stato anche escluso che costituisca reato il comportamento del trafficante di influenza che si faccia pagare per ottenere che il pubblico ufficiale eserciti le sue funzioni e il suo potere.

Come se non bastasse, avete modificato la norma in modo da escludere il reato in tutti i casi nei quali il traffico di influenze è finalizzato all'ottenimento di utilità diverse da quelle economiche, come prestazioni sessuali o voti di scambio, e ciò in aperto contrasto con la disciplina disposta dal nostro codice penale per i reati di corruzione, che per la consumazione dei quali prevede come rilevante qualsiasi vantaggio o utilità materiale o morale, anche se non patrimoniale. Si tratta di un vero e proprio regalo d'impunità alla vasta platea dei lobbisti illegali e più spregiudicati, mentre la pubblica opinione viene informata dalla stampa che ben 97 parlamentari hanno partecipazioni in aziende e in consigli di amministrazione, cioè sono portatori di interessi privati, e mentre l'Italia resta, insieme alla Slovenia e all'Ungheria, l'unico Paese in Europa a non avere una legge sulle *lobby*.

Dite di no dunque a una legge per disciplinare le *lobby* e dite di sì a una che favorisce la proliferazione di quelle illegali: è bene che i cittadini capiscano quali corposi interessi si celano dietro la propaganda e le sofisticate chirurgie giuridiche di questa maggioranza. Pressoché tutte le norme previste in questa riforma hanno un unico comun denominatore: rendere più difficili, in un modo o in un altro, le indagini sui reati dei colletti bianchi e il loro arresto, prevedendo procedure differenziate rispetto a quelle previste per i comuni cittadini.

Naturalmente, i veri scopi non sono mai dichiarati, ma sono nascosti dietro altre motivazioni di copertura. Ad esempio, è stato giustificato con la motivazione della tutela della *privacy* dei terzi l'obbligo imposto al personale di polizia che procede al primo ascolto delle intercettazioni - personale che si alterna nel corso delle giornate più volte e che spesso non conosce lo sviluppo complessivo delle indagini - di non trascrivere durante l'ascolto assolutamente nulla di tutte le conversazioni ritenute in quel frangente irrilevanti per le indagini e anche di quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti. In tal modo si è gravemente pregiudicato il diritto della difesa, in quanto è evidente che solo l'indagato è in grado di stabilire quale conversazione, o parti di conversazioni, siano rilevanti per la sua difesa. È elevato il rischio che il personale di polizia che si alterna all'ascolto, in buona fede, per distrazione, per difetto di comprensione o per una sottovalutazione, ometta di trascrivere conversazioni o brani determinanti per la prova dell'innocenza, per la dimostrazione di un alibi, di un complotto calunnioso, non restando alcuna traccia scritta di quelle conversazioni, neppure i nomi degli interlocutori. E non essendo possibile per l'indagato riascoltare centinaia, a volte migliaia di ore di intercettazioni, si ottiene il risultato di privarlo di qualsiasi bussola per orientarsi e pregiudicare così la sua difesa in un modo che può essere irreversibile. È una lesione grave dei diritti della difesa, priva di ogni giustificazione, tenuto conto che l'ascolto delle intercettazioni, la loro contemporanea trascrizione sommaria e la lettura dei verbali di trascrizione da parte della difesa avvengono in una fase del procedimento ancora coperta dal segreto d'ufficio, preclusa alla commissione e al pubblico, e dunque in una fase nella quale non sussiste il pericolo di una violazione del diritto alla *privacy* del terzo.

Allora, qual è la reale motivazione di una simile riforma che si cela dietro quella apparente ed inconsistente della tutela della *privacy* ammannita al grosso pubblico? Ancora una volta la motivazione non è esternabile e quindi deve essere dissimulata. È vero, infatti, che la trascrizione, anche sommaria, delle intercettazioni può essere indispensabile per la difesa. Ma è anche vero che può fornire elementi all'accusa per individuare come complici, o come coinvolti in affari sporchi, soggetti che in una prima fase delle indagini erano sembrati terzi estranei, in un bilanciamento tra l'interesse dell'indagato a conoscere tutti gli atti per la sua piena difesa e l'interesse di complici o personaggi eccellenti a non lasciare alcuna traccia di sé nelle indagini, a sbianchettare ogni possibile spunto per la loro successiva individuazione. Questa maggioranza, che si proclama a ogni piè sospinto garantista, non ha esitato a calpestare il garantismo e a privilegiare l'interesse a garantire l'impunità di altri complici, ostacolando la possibilità di ricostruire a ritroso il completo svolgimento degli accadimenti.

Tutto ciò e molto altro, che pure è previsto nel disegno di legge, avviene - non a caso - mentre è partita la corsa all'oro della spartizione di 195 miliardi di euro del PNRR (*Applausi*); una corsa all'oro che proprio grazie a queste e altre riforme sta diventando ogni giorno di più una gara truccata, destinata a favorire a rischio e costo zero le componenti più spregiudicate del mondo imprenditoriale e politico, sempre più spesso legate da segreti matrimoni di interesse con le mafie. Più trascorre il tempo, più la gente comune capisce che voi non siete interessati a risolvere i problemi reali dei cittadini, ma siete interessati a risolvere i problemi delle vostre caste sociali, spacciando problemi di casta come problemi generali.

Il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà quindi contro questo disegno di legge, perché noi non rappresentiamo l'Italia delle caste e dei privilegi. Noi rappresentiamo l'Italia di tutti i cittadini che si identificano nei valori di eguaglianza, di legalità della Costituzione; l'Italia che si identifica nei servitori dello Stato che hanno sacrificato la loro vita per salvaguardare quei valori e che, riscattando l'immagine del Paese, a lungo compromessa in un triste passato, hanno dimostrato al mondo che l'Italia intera può non essere seconda a nessuno nel combattere la corruzione e le mafie. Ci opporremo sempre e con tutte le nostre forze affinché quella gloriosa bandiera non venga ammainata e l'Italia non ritorni... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi*).

ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, c'è da chiedersi, in dirittura d'arrivo dell'approvazione di questo disegno di legge, che cosa rimane, tolta la polvere, tolta la propaganda, di questa riforma, a dire di qualcuno grande riforma, ma noi spiegheremo perché non è così.

Accantoniamo per un attimo la questione dell'abuso d'ufficio, che è una specie di "acchiappafantasma" nel dibattito parlamentare. Ci rimangono una norma che prevede un collegio per deliberare sulla questione delle misure cautelari tra i magistrati, di difficilissima applicazione (ne spieghiamo a breve le ragioni), un interrogatorio preventivo che sarà difficilmente applicabile, che sarà applicato solo per alcuni reati non per altri, con ingiustificabili differenze e che, quindi, sarà immediatamente portato all'attenzione della Corte costituzionale, nonché la limitazione dell'opinione pubblica ad essere informata. Mi fa piacere che alcuni colleghi hanno ricordato anche la norma sulle intercettazioni tra avvocati ed assistiti che, detto per inciso, stavamo discutendo in un disegno di legge, il cui emendamento abbiamo approvato. Scomodare un disegno di legge a contorno per approvare una così semplice norma, probabilmente era eccessivo e sicuramente non è la norma che caratterizza.

Mancano ad oggi 1.650 magistrati su un organico di 10.630. Tre concorsi non riusciranno a colmare questa mancanza se sommiamo i pensionamenti e a questo si aggiungerà il fatto che ovviamente ci saranno diverse incompatibilità. Tra l'altro, entrerebbe in vigore tra oltre due anni. Non sappiamo se augurarci che non entri affatto in vigore o immaginare cosa succederà se invece diventerà operativa, inceppando tutto il sistema giudiziario. Stiamo parlando di un qualcosa che assomiglia al nulla. D'altra parte ciò è in linea col fatto che la norma sulla prescrizione, approvata alla Camera, incomprensibilmente non ha voluto tener conto del fatto che era necessaria la norma transitoria e, di nuovo, granelli di sabbia ad inceppare il meccanismo.

Per quanto riguarda il limite al diritto di informazione dell'opinione pubblica, anche qua, parlando di fatti concreti, ho visto che in molti interventi si è confusa, ancora una volta, la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni con la questione di quali siano o meno consentite. Era stata comunque approvata ed era in vigore una norma che selezionava ciò che entrava nei provvedimenti con equilibri molto ben ponderati, secondo la stessa dichiarazione del garante della *privacy*. Se qualcosa infatti usciva era una violazione palese di legge, che non si vede come possa essere sanata da norme irragionevoli che, tra l'altro, lasciano assolutamente divulgabile la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero che non ha i filtri del giudice per le indagini preliminari e che potrà, in questo caso, circolare liberamente e, negli altri casi, niente fermerà il mercato delle informazioni che purtroppo non viaggiano neanche più su cartaceo, ma su supporti digitali.

Per non parlare del fatto che sarà affidato alla polizia giudiziaria il giudizio su cosa è o meno rilevante

per trascriverlo, con tutte le conseguenze sui diritti della difesa. Dimenticavo inoltre che a proposito di grandi discorsi sulle garanzie, sulle intercettazioni e sulle pubblicazioni questa maggioranza è la stessa che vuole ampliare la possibilità delle intercettazioni preventive che, come noto, non godono di alcuna garanzia.

Veniamo ora al fantasma dell'opera e cioè all'abuso d'ufficio, la cui abolizione è la vera attrazione di questa riforma. Siccome il penale è il diritto del fatto, partiamo dai fatti. È un fatto che vi sia stata una modifica recente, si dice, l'ennesima. C'è un piccolo particolare: questa ennesima modifica puntualizza molto chiaramente che è necessaria una violazione di legge esplicita e quindi interviene su quel punto difficile e controverso, che segnava possibili commistioni tra l'ambito della politica, che è quello di poter fare delle scelte anche discrezionali e non economiche nel nome di un interesse che si intende perseguire, e quello della magistratura, che è quello dei tribunali. Lo spiego una volta per tutte (non vedo il senatore Gasparri) perché vorrei che fosse un dato acquisito, quando si citano i dati. I dati del grande numero di archiviazioni del 2021 e del 2022 sono proprio dovuti al fatto che c'è stata questa modifica che è stata approvata da gran parte dei parlamentari che siedono in quest'Aula. E quindi quella modifica l'abbiamo introdotta noi, che con i sindaci parliamo e che ascoltiamo. Lo dico al collega Scalfarotto, che si riferisce a giuste questioni che lamentavano i sindaci, come fanno molti, alcuni - non il senatore Scalfarotto, beninteso - facendo finta di non ricordare. A quelle istanze sono dunque state date delle risposte e quindi sono stati archiviati in gran numero tutti quei procedimenti che erano nati prima. D'altra parte, il 62 per cento delle iscrizioni di reato vengono archiviate, quindi che facciamo, le aboliamo?

Quanto ai reati ambientali, vi do una notizia: per reati ambientali, che sono comunque importanti per motivi che non devo ricordare a questa Assemblea, vi sono state soltanto sedici condanne. Quindi che facciamo, aboliamo i reati ambientali? (*Applausi*). Quel che accade, invece, è che lasciate senza nessuna garanzia il cittadino comune e quindi la vera cifra di questa maggioranza è il pugno durissimo solo nei riguardi di alcune categorie sociali, che andranno in carcere dove, ben inteso, bisogna sempre marcire, perché ovviamente è questa la parola d'ordine che non è stata ancora abolita; questa bandiera non è stata ancora ammainata dalla maggioranza. Vi è invece impunità e non vi è nessuna garanzia ai cittadini dagli abusi da parte di chi è già in una posizione forte, anche solo per un momento. Badate bene, a differenza di altri, il partito al quale appartengo non ha l'ossessione che anche i colletti bianchi debbano assolutamente marcire in galera, perché per noi non bisogna andare a marcire in galera, ma un conto è come si espia la pena, con il recupero, un conto è l'impunità e un conto è fare una selezione a monte fra chi deve essere giudicato e chi invece può fare qualsiasi cosa, lasciando senza nessuna protezione - questo sì, ce lo sta ricordando l'Europa - i cittadini da qualsiasi forma di abuso. Voi state vendendo ai sindaci la fontana di Trevi, perché questo reato è già stato modificato, può essere migliorato e non è accettabile abolirlo specificando che lo si fa "in attesa di migliorarlo", perché non si capisce per quale motivo - eventualmente saremmo stati disponibili anche su questo - non potesse essere migliorato. La paura della firma dei sindaci è eventualmente sul danno erariale, sul quale vi stiamo chiedendo già dalla scorsa legislatura di fare le riforme che servono, eventualmente su una modifica giusta della legge Severino, che non vuol dire però che ci si può candidare in Parlamento se si hanno condanne definitive per mafia (*Applausi*), come c'è scritto nel vostro ordine del giorno, che *en passant* avete fatto approvare, e non si può promettere impunità per qualsiasi cosa e in cambio non dare neanche un euro ai Comuni, ai quali avete sottratto le risorse, cosa che non succedeva da moltissimi anni.

Insomma, lasciate scoperto e senza sanzione il conflitto di interesse, per cui l'amico che promuove l'amico in un concorso o il magistrato che compie un abuso non saranno punibili; lasciate scoperti i comportamenti che non sono neanche ricorribili al TAR.

Signora Presidente, mi avvio a concludere, le chiedo un minimo di bonomia nei miei confronti.

PRESIDENTE. Senatrice, le ho già dato un minuto, gliene do un altro ancora, quindi si prenda tutto il tempo, ma vorrei ricordare che oggi pomeriggio avete parlato praticamente solo voi, quindi il tempo l'ho dato in abbondanza, oltre cinque minuti per ogni per ogni emendamento.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Avrà riconosciuto che siamo amanti della materia. La ringrazio,

Presidente.

Vorrei concludere il mio intervento con due considerazioni e mi rivolgo anche a chi ha evocato, anche rivolgendosi a noi, la cultura delle garanzie. Se in gran parte si era già intervenuti, se eventualmente potevano farsi dei miglioramenti, se invece rimane l'impunità da ogni forma di abuso, allora io mi chiedo, colleghi, qual è l'egemonia culturale alla quale state dando il voto. Qual è? Voi forse pensate che stiamo parlando di liberalismo, ma stiamo parlando di autoritarismo. Forse, più o meno inconsapevolmente, ci si sta adagiando verso un'indifferenza, si sta scivolando verso una cultura autoritaria e io penso che qualche campanello d'allarme dovrebbe suonare molto forte invece di andare a cercare l'egemonia (di chi e per che cosa) in altri luoghi. Le emergenze sono altre e sono strutturali, materiali: è crollato un soffitto della corte d'appello di Roma, c'è un *tilt* totale sul processo telematico, nelle carceri ci sono i suicidi; abbiamo proposto una serie di norme, perché non ce ne siamo occupati? In conclusione, signora Presidente, rimane una polverosa rievocazione delle glorie che furono, rispolverando contrasti e conflitti che pensavamo fossero superati, e invece, nell'indifferenza di alcuni e nell'inconsapevolezza di altri, abbiamo l'affermarsi di una cultura autoritaria, illiberale, che tutela soltanto chi ha già il potere e lascia i cittadini di questo Paese, di questa Costituzione, senza alcuna protezione contro gli abusi di potere. (*Applausi*).

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il lungo dibattito in Aula, come sovente accade, ha alternato momenti di reale approfondimento, di convinta adesione, anche di meditata critica, ad altri invero surreali. Ciò a significare la sterile e volgare strumentalità di alcune posizioni politiche. Dico questo perché talvolta il sereno confronto ha ceduto il passo alla logica del paradosso, cioè ciò che, pur essendo potenzialmente esatto, diventa sbagliato perché contrario anche al senso comune, come quando, ad esempio, si è voluto tacciare di contrarietà alla Carta costituzionale un disegno di legge che è tutto intriso, pervaso, di profili costituzionalmente orientati nei principi e nelle scelte. Questo spiega perché intorno al presente disegno di legge si sia coagulata una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo e questo spiega, ma non giustifica, l'intollerabile resistenza al cambiamento delle opposizioni (*Applausi*), con il paradosso del Partito Democratico che è giunto a congiungersi carnalmente con il Movimento 5 Stelle in un rapporto incestuoso e contro natura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga alla Presidenza.

[RASTRELLI](#) (*FdI*). Noi invece, abbiamo il senso sacro della disciplina dei diritti e delle libertà, perché riteniamo che questo sia il fondamento del sano rapporto tra uno Stato di diritto e una comunità di cittadini.

Questo, evidentemente, non è un disegno di legge ordinario, comune, non soltanto perché va ad agire come primo tassello sui delitti contro la pubblica amministrazione, ma perché scardina un sistema, risana delle fratture anche in termini di giustizia e di libertà, va ad incidere su quella che noi vogliamo essere la Nazione del futuro. Questa è ancora una volta la riprova di come il Governo Meloni dalle parole passi ai fatti nel segno della coerenza. (*Applausi*).

Infatti, sin dall'accordo elettorale di programma era previsto che avremmo inciso profondamente sui temi della giustizia, anche con interventi di natura costituzionale. Era previsto che avremmo agito per l'efficientamento del sistema con interventi di natura sostanziale, processuale, organizzativa e ordinamentale, per garantire il coniugio tra legalità e sicurezza, e non potevamo farlo se non iniziando dall'abrogazione di questa anomalia del sistema che è l'abuso d'ufficio, di questa figura ancipite, a doppio profilo, che nelle intenzioni del legislatore - quello sì autoritario - del 1930 voleva essere, al tempo stesso, varco e barriera: varco per consentire il doveroso controllo dell'autorità giudiziaria sull'attività della pubblica amministrazione, ma anche barriera perché doveva delimitare esattamente i limiti entro cui questo sindacato potesse essere esercitato. Oggi non c'è nulla di tutto questo; oggi è una norma evanescente, ai limiti della norma penale in bianco. Nonostante le continue riforme (1990, 1997, 2012, 2020) è una norma che non si spiega più né nella logica liberale ottocentesca della tutela del cittadino contro la pubblica amministrazione, (quella che era definita la garanzia contro i poteri

temuti), ma neanche con la logica ferrea del codice fascista, che ribaltava i termini prospettici della tutela, andando a spostare l'oggetto dell'attenzione dalla tutela del cittadino rispetto alle prevaricazioni della pubblica amministrazione alla tutela della pubblica amministrazione in quanto tale. Quindi si giustificava una norma di tutela dell'ordinamento con funzione residuale, stretta com'era tra due titani che erano il peculato per distrazione e l'interesse privato in atti di ufficio.

Oggi non c'è nulla di tutto questo; oggi è una norma evanescente che impegna risorse, appesantisce il sistema ed è inutile perché abbiamo già un armamentario straordinario penale, disciplinare, amministrativo, contabile, erariale. *(Applausi)*. È una norma inefficace se è vero che l'85 per cento dei procedimenti sono richiesti e decretati di archiviazione e se il 3 per cento di quelli sopravvissuti portano ad affermazione di penale responsabilità. È una norma dannosa, perché finisce con il creare burocrazia difensiva ed effetto di raffreddamento, e spinge il pubblico ufficiale a cercare sempre la soluzione più ragionevole, con dei rallentamenti e delle inefficienze sulla pubblica amministrazione che l'Italia non si può più consentire. *(Applausi)*.

Da ultimo, come ha dichiarato testualmente il Ministro, si tratta di un reato socialmente doloroso, perché noi con questa approvazione oggi portiamo sulle spalle la sofferenza sociale di pubblici amministratori e di pubblici funzionari.

Signor Ministro, me lo consenta, lei è un classicista: prima del voto, volga lo sguardo al cielo a questo splendido velario che sormonta l'Aula. Nelle intenzioni di chi lo ha creato, voleva rappresentare la straordinaria nobiltà della sintesi. Vi sono le quattro capitali dei regni pre-unitari (Firenze, Torino, la sua Venezia e la mia Napoli), a certificare che dovevano riconoscersi in Roma capitale, perché nessuna cosa al mondo, secondo la visione di Puccini *(Applausi)*, poteva esser maggior di Roma. Vi sono i quattro filosofi giuristi (Irnerto, Papiniano, Machiavelli, Filangieri), a significare lo sforzo di perfezione morale nella produzione delle leggi. Infine, signor Ministro, ci sono le quattro virtù civiche per eccellenza (la fortezza, il diritto, la concordia e la giustizia), a significare che solo attraverso la fortezza - non attraverso la forza, ma attraverso la ferma determinazione nel perseguire gli obiettivi - il diritto poteva sublimarsi in giustizia nel segno della concordia nazionale. Poiché è esattamente questo che noi abbiamo promesso alla Nazione, lei avrà il voto favorevole di Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. Presidente, sull'ordine dei lavori. A me risultava che il voto finale fosse a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. È stato ritirato.

[GASPARRI](#) *(FI-BP-PPE)*. A me dispiace che sia stato ritirato il voto segreto e spiego perché. Il voto segreto avrebbe tutelato i colleghi dell'opposizione, che con il voto segreto hanno votato insieme alla maggioranza una riforma di libertà. *(Applausi)*. Ritirare il voto segreto priva ora quei colleghi della loro libertà. Li ringrazio per i voti segreti che ci hanno dato; il ritiro del voto segreto non vi onora. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Governo, composizione

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, di concerto con il Ministro della cultura, ha accettato le dimissioni rassegnate dal professor Vittorio SGARBI dalla carica di Sottosegretario di Stato per la cultura.

F.to Giorgia Meloni». *(Applausi)*.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(Relazione orale)

e dei documenti:

[\(Doc. LXXXVI, n. 1\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023*

[\(Doc. LXXXVII, n. 1\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022*

(ore 18,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

Ricordo che nella seduta del 7 febbraio i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 2, a firma dei senatori Terzi di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli e Matera, accettata dal Governo.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Presidente, sull'ordine dei lavori. Chiedo l'attenzione dell'Assemblea. Noi abbiamo appena finito di votare il disegno di legge Nordio e abbiamo visto anche le comunicazioni che sono arrivate. Adesso ci troviamo a votare uno dei provvedimenti più importanti della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Mi chiedo che fretta ci sia nel fare una discussione...

(Commenti). Posso, Presidente?

PRESIDENTE. Prego, continui, poi dirò la mia. Per favore, colleghi.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Mi chiedo perché dover andare a cominciare una discussione sulla votazione degli emendamenti, che evidentemente porteranno poi i lavori dell'Assemblea a dover spezzettare la discussione e a farla domani mattina, quando, nell'interesse del lavoro dei relatori e del Presidente della Commissione, per tutto il lavoro che è stato fatto dalla Commissione, un provvedimento come quello che ci accingiamo ad approvare meriterebbe una discussione non in una seduta notturna o spezzettata, ma una discussione che dall'inizio alla fine abbia un senso di organicità. Mi chiedo, signor Presidente, se non sia più corretto e serio, nell'interesse - ripeto - della legge di delegazione europea, invece di cominciare adesso l'esame degli emendamenti, per poi fermarsi e dover ricominciare, iniziare la discussione direttamente domani.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso all'unanimità di mettere questo punto all'ordine del giorno. Detto questo, sono le ore 18,40 e per la seduta di oggi non è neanche previsto orario di chiusura.

Ripeto che sono solo le ore 18,40. Pertanto, io credo che quest'Aula possa ancora lavorare. Ci sono cittadini che iniziano il turno a quest'ora, pensi un po'.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 969, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dai senatori Borghi Enrico e Malpezzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.1.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori a illustrare.

[SENSI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, parlo del merito di uno degli emendamenti soppressivi che fanno capo all'articolo 4. Questo emendamento soppressivo riguarda la cosiddetta famigerata legge bavaglio, che penalizza il lavoro dei giornalisti, non difende le garanzie dei cittadini e comprime le libertà sancite dagli articoli 21 e 27 della Costituzione.

Ho già avuto modo di sottolineare, signor Presidente, come a giudizio del Partito Democratico quest'articolo costituisca non un'estensione e un apprezzamento dei diritti dei cittadini, ma un evidente tentativo di erodere gli spazi della libertà d'informazione in Italia. Non c'è un'organizzazione dell'informazione, non una, che non abbia segnalato il grave rischio e nocimento che questa misura porta al diritto di cronaca nel nostro Paese. Lo hanno fatto la Federazione nazionale della stampa italiana, l'ordine dei giornalisti e le organizzazioni internazionali, tutti argomentando con vigore e in punto di diritto il pericolo e il danno di questa legge e di questo articolo. È un rischio, signor Presidente, che inside negli elementi della fragilità strutturale del sistema informativo italiano: la situazione delle agenzie di stampa, il segno rosso sulle vendite di quasi tutti i quotidiani, la condizione in cui versa il servizio pubblico televisivo, lo scontro aperto tra il Governo e alcune testate, le difficoltà economiche della pubblicità e la transizione digitale.

Ora, su questo terreno cedevole la maggioranza mette in fila una serie di provvedimenti punitivi che configurano una volontà di vendetta, quasi un regolamento di conti della politica nei confronti dell'informazione. Oggi qui siamo sulla legge di delegazione, ma incombe un disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa e le querele temerarie che colpiscono soprattutto i più deboli, i *freelance*, senza tutele e garanzie, quelle sì, altro che il garantismo peloso che abbiamo visto ancora qualche ora fa sempre qui in quest'Aula con il provvedimento Nordio.

Nelle poche ore in cui oggi il Senato si è riunito, signor Presidente, si è verificato un 1-2 minaccioso e pesante nei confronti del giornalismo nel nostro Paese, davvero impressionante. L'aria che ho sentito in Parlamento, anzi, la mancanza di aria e l'asfissia che vengono da questa giornata al Senato sono dunque una mancanza di ossigeno (*Applausi*), quello della libera informazione, che da oggi sarà ancora più debole e intimidita, bersaglio di un'offensiva che dalla RAI ai quotidiani, dalle testate *online* alle agenzie di stampa, mette sotto schiaffo il lavoro giornalistico in Italia. Statevi accorti, in campana: è quello che dicono la politica, questa politica, e il potere politico a chi scrive sui giornali nel nostro Paese.

Se una politica flebile, ma incattivita, prende di mira un'informazione sempre più fragile e la mette sotto tiro, signor Presidente, significa che lo stato di salute della nostra democrazia, la sua qualità e il suo vigore sono declinanti e ammalati: ed ecco una democrazia ammalata, senz'aria e senza circolazione di ossigeno.

Concludo sottolineando che le motivazioni più stringenti di questo nostro emendamento soppresivo possono rinvenirsi nell'invito che il Presidente della Repubblica a più riprese ha fatto a ciascuno di noi a considerare la libertà di stampa e il diritto di essere informati come il termometro della salute democratica di un Paese.

Voglio davvero sperare che ognuno di noi, senatrici e senatori, di maggioranza e di opposizione, senta questa realtà evidente, addirittura scontata in uno Stato di diritto, come la forza e la responsabilità di questo voto. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, anche noi abbiamo proposto un emendamento soppresivo, in quanto abbiamo appena finito di discutere una riforma sulla giustizia: questo si salda molto a quanto abbiamo discusso prima, cioè impedire ai giornalismo e ai giornalisti di dire la verità su quello che succede. Il problema non è quello che esce e che viene dettato; non è questione dei giornalisti, ma semmai di quel qualcuno che passa quelle informazioni. Impedire invece a chi fa informazione di pubblicare significa quindi sostanzialmente dare mano libera a chi non vuol far sapere le cose.

Molti processi nel nostro Paese sono stati fatti grazie a interventi di giornalisti che sono stati in grado di sollevare problemi dentro la società, che lo Stato ha dovuto affrontare e risolvere.

Ora, anche alla Camera abbiamo votato contro e sostanzialmente c'è stato un colpo di mano su questo emendamento, introducendo, come si usa dire, la legge bavaglio. Questa è davvero una legge bavaglio, che impedisce cioè di pubblicare atti che dovrebbero essere pubblici per tutti i cittadini, anzi, in questo caso lo dovrebbe fare lo Stato, che quindi dovrebbe garantire questa cosa, ma si scarica tutto sulla questione della libertà di stampa.

Per questa ragione, proponiamo di sopprimere l'articolo. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, intervengo in Aula, dopo essere intervenuto più volte in Commissione, su questa che è la norma forse più discussa e contestata di questo provvedimento, introdotta alla Camera all'articolo 4, su iniziativa del responsabile giustizia di Azione, onorevole Enrico Costa. Sul suo nome e su questa iniziativa ho sentito tante volte parlare di legge bavaglio, non portandosi rispetto per quei Paesi dove purtroppo veramente c'è un bavaglio all'informazione (*Applausi*) e non su provvedimenti come questo.

Il tema è quello che questo emendamento intralcerebbe l'attività dei magistrati e dei giornalisti. Io voglio ricordare che il codice di procedura penale, firmato da Giuliano Vassalli, sulla scorta dei lavori della Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, aveva emanato, all'articolo 114, comma 2, esattamente la norma che è stata ripristinata grazie all'emendamento Costa: uguale, identica (*Applausi*). Eppure, c'è chi in quest'Aula sostiene che quella norma scritta da Vassalli sarebbe degna di Orban. Ma stiamo scherzando? (*Applausi*).

Qualcuno pensa veramente che prima del 2017 le indagini e le inchieste della magistratura non fossero libere? La norma introduce e ripristina esattamente quello che è stato in vigore dal 1988 al 2017. Non utilizziamo l'affermazione «legge bavaglio» perché mi consta che le inchieste giudiziarie dal 1988 al 2017, oppure dopo, sono state libere di poter svolgere la loro attività. Non utilizziamo il tema della legge bavaglio dicendo che questo è un intralcio all'attività dei giornalisti, ma semplicemente diciamo «no» all'utilizzo del "copia incolla" per poter associare le inchieste dei giornalisti alle inchieste dei magistrati (*Applausi*). Sono due attività diverse e come tali devono essere affrontate.

Questa misura rientra in una normativa sulla presunzione di innocenza e di non colpevolezza. Io mi chiedo come ci si può definire garantisti e indicare l'emendamento Costa come legge bavaglio. Qui c'è una contraddizione di principio enorme, che prima o poi - lo dico ai colleghi dell'opposizione - bisogna che venga affrontata, perché non si può essere garantisti e chiedere di difendere i cittadini dalla gogna, che purtroppo spesso li espone davanti ai giornali, prima ancora che davanti alle aule dei tribunali, e pensare che un emendamento che va a rafforzare i diritti e le garanzie dei cittadini possa essere una forma di ostacolo, o peggio ancora di impunità per i cittadini stessi. Questa contraddizione viene meno nella misura in cui l'emendamento Costa serve a rafforzare le tutele dei cittadini, il principio di garanzia e il garantismo nel nostro Paese e non ha nulla a che fare con provvedimenti di censura che invece sembrano evocare il tema della legge bavaglio. (*Applausi*).

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, mi sarei volentieri risparmiato l'intervento, se non avesse parlato il collega e amico Filippo Sensi, con il quale ho avuto l'alto onore di condividere le responsabilità a Palazzo Chigi.

Sentirlo evocare la legge bavaglio su questa norma mi ha molto colpito e non solo perché - come ha detto Lombardo - questa norma è stata proposta da un membro del nostro Governo, caro senatore Sensi, vale a dire l'ex ministro Costa, ma anche perché questa norma non impatta minimamente sulla libertà del giornalismo.

È una norma che impedisce il copia-incolla degli atti giudiziari, che viene regolarmente effettuato in ogni passaggio (*Applausi*), in spregio all'articolo 684 del codice penale che prevede la contravvenzione nel caso di pubblicazione degli atti anche in via riassuntiva e che viene totalmente ignorato. Si può discutere se questa legge funzioni o meno - io la ritengo una legge giusta, doverosa e moralmente ineccepibile, anche se dallo scarso valore applicativo - ma sostenere che in nome di questa legge si arriva a violare le competenze del giornalismo o, addirittura, a far scadere la professionalità dei giornalisti è troppo.

Allora, cara Presidente, sa quando si applica la legge bavaglio? È l'auto bavaglio, è quando un cittadino viene indagato e finisce in prima pagina e quando viene archiviato e assolto e finisce in un trefiletto a pagina 28. (*Applausi*). Lì c'è l'auto bavaglio. È quando un cittadino viene sbattuto in prima pagina e, poi, totalmente dimenticato dalla stampa quando viene assolto. Lì c'è la legge bavaglio. (*Applausi*). È alla deontologia professionale del giornalismo che noi vogliamo fare appello. Sostenere infatti che c'è una negazione dei diritti in questo Paese perché si chiede di non pubblicare in forma completa e integrale gli atti di un procedimento di arresto, trovo che sia offensivo dell'idea di giornalismo libero per la quale abbiamo sempre combattuto e che, caro senatore Sensi, ci ha visto combattere battaglie di grande bellezza.

Venire qui a raccontare che c'è una legge bavaglio perché seguite la solita tiritera del «Fatto Quotidiano» non fa onore alla vostra storia e al vostro futuro. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, dopo l'intervento del collega Sensi, che stimo molto sul piano intellettuale, anch'io sento il bisogno di precisare perché Il Gruppo Forza Italia voterà contro il suo emendamento oppressivo.

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 19,04)

(Segue [ZANETTIN](#)). La norma che è stata introdotta alla Camera dei deputati viene chiamata norma

bavaglio, ma francamente, se andiamo a leggere testualmente quanto prescrive non vedo quale sia il bavaglio. Tale misura prescrive semplicemente che non può essere riportata dal giornalista *in toto* o in parte il virgolettato dell'ordinanza di custodia cautelare.

Al bravo giornalista nulla vieta di fare un riassunto, di fare una parafrasi, di dare conto del contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare. Lo può fare, nessuno glielo vieta. Vengono invece vietate la trascrizione e la riproduzione del virgolettato perché, come abbiamo visto, nei virgolettati scappano i termini incongrui, i termini gergali, le battute fuori posto che, dal punto di vista penale, non hanno nessun significato, non servono a niente, ma che invece hanno grande enfasi mediatica. *(Applausi)*.

Voglio ricordare una frase che forse è passata alla storia perché tutti ce la ricordiamo. Mi riferisco all'espressione «sguattera del Guatemala». Che senso aveva riprodurre quella frase? Il Ministro venne del tutto prosciolto e non aveva nessuna attinenza. Certo, riprodurre quel virgolettato era molto utile per scatenare la pubblica gogna.

Faccio riferimento anche ad un episodio molto più recente, che riguarda la mia Regione e, per certi versi, questo Parlamento. Pochi mesi fa sono state riportate delle intercettazioni telefoniche, nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità veneta, in cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si riferiva al nostro collega senatore Crisanti. Erano frasi che non avevano nessuna attinenza con il processo e ciò è stato anche dimostrato processualmente. Riguardavano due soggetti non indagati, però hanno avuto amplissimo risalto mediatico e tutti le abbiamo lette. Va anche precisato che quell'inchiesta è finita poi in un nulla di fatto, tutto archiviato. Ecco, noi non vogliamo più vedere quei virgolettati all'interno delle pagine dei giornali. Il bravo giornalista potrà dare menzione di quelle intercettazioni, rispettando però i canoni deontologici ed anche, io dico, della buona letteratura e della buona lingua italiana.

Da questo punto di vista, condivido totalmente l'operato della Camera e dichiaro fin da ora che il Gruppo Forza Italia voterà contro l'emendamento soppressivo. *(Applausi)*.

[SCARPINATO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, proprio l'ultimo intervento del senatore Zanettin dimostra l'inconsistenza giuridica di questa norma, perché il senatore Zanettin ha citato un esempio che riguarda il periodo precedente alla riforma della legge Orlando, quando era possibile pubblicare tutte le intercettazioni perché non c'era la nuova norma che stabiliva che le conversazioni non rilevanti non possono essere pubblicate, quindi quell'esempio dimostra l'impotenza argomentativa. *(Applausi)*. La stessa mancanza di argomenti si è rivelata a proposito dell'abuso d'ufficio, di cui si dice che è stato condannato, ma non si specifica quando ciò è avvenuto, ovvero in base alla norma precedente al 2020. Si prendono così argomenti vecchi e falsi per chi non è un esperto del diritto e si spacciano come argomenti attuali. Non avete argomenti. Questa norma è illogica, apparentemente, perché si dice che bisogna vietare la pubblicazione di un'ordinanza di custodia cautelare prima della chiusura delle indagini per tutelare la presunzione di innocenza. Mi volete spiegare perché non si può pubblicare prima della chiusura delle indagini e si può pubblicare quando c'è il decreto di rinvio a giudizio? Forse cessa la presunzione di innocenza con il decreto di rinvio a giudizio? *(Applausi)*. Al contrario, mentre l'ordinanza di custodia cautelare si basa sui gravi indizi, il decreto di rinvio a giudizio si basa su una ragionevole prognosi di condanna, ancora più grave, quindi che senso ha non consentirlo quando le indagini sono in corso, fino a quando non c'è la chiusura delle indagini e consentirla quando c'è il decreto di rinvio a giudizio? È un differimento della lesione della presunzione di innocenza, non ha nessun senso. Che senso ha affermare che questa norma tutela la presunzione di innocenza quando non si vieta ai giornalisti di venire in possesso dell'ordinanza di custodia cautelare? Non si vieta di fare amplissime sintesi di tutto il contenuto dell'ordinanza esponendo le prove, le ragioni dell'inquinamento probatorio, della fuga, di fare il nome e il cognome della persona: dov'è la tutela della presunzione di innocenza con tutto questo riassunto? Che senso ha? Non ha senso se guardiamo lo scopo ufficiale della norma, perché dinanzi a questi argomenti io vorrei sentire qualche cosa. Tant'è che qualche commentatore ha detto che è senza logica, è insensata. Invece è logica, è sensatissima: se invece di guardare lo specchietto della motivazione ufficiale (tutelare la presunzione di innocenza), guardiamo la

motivazione reale occulta, vediamo che questa è semplice, ovvero trasformare un fatto in un'opinione. (*Applausi*). La forza argomentativa e persuasiva di un documento pubblico che viene dall'autorità statale è incomparabilmente superiore per il cittadino rispetto all'opinione del giornalista, perché chiunque fa una sintesi non può fare una sintesi oggettiva, ma fa una sintesi soggettiva e se viene arrestato un imputato eccellente, state sicuri che certi giornali vicini alla sua area politica faranno una sintesi minimizzante e riduttiva e altri ne faranno una completamente diversa, con il risultato finale che scompariranno i fatti e ci saranno soltanto le opinioni e soltanto il relativismo assoluto. Tu la pensi così, io la penso così, ma chissà com'è, il cittadino lo può sapere grazie al diritto di consultare direttamente il documento. (*Applausi*). Voi avete impedito ai cittadini il diritto di leggersi le carte perché avete paura, perché le indagini penali mettono in luce come funziona la macchina del potere e questo vi fa perdere consenso e quindi bisogna nascondere tutto. (*Applausi. Commenti*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, forse, senza le dichiarazioni del senatore Scarpinato, non saremmo intervenuti, ma spenderò solo poche parole, perché è giusto ricondurre la questione a verità. Intanto i giornalisti servono perché l'informazione serve, nonostante quanto detto dal senatore Scarpinato; forse, però, le carte le deve leggere il giudice piuttosto che il cittadino, perché mi sembra che il processo non venga fatto sulle piazze, ma nei tribunali. (*Applausi*). Inoltre, dubito che il senatore Zanettin abbia carenze sotto il profilo della preparazione giuridica, ma ad ogni buon conto le intercettazioni pubblicate sui giornali riguardanti Zaia e Crisanti sono molto successive all'entrata in vigore della riforma Orlando e pertanto sono state pubblicate in dispregio alla legge. (*Applausi*).

[BEVILACQUA](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.4 e chiedere, per suo tramite, alla maggioranza, che tanto si scalda sulla funzione garantista della presunzione di innocenza del soggetto destinatario dell'ordinanza cautelare, di giustificare il garantismo nei confronti dell'emendamento 4.4, a mia prima firma, che prevede la cancellazione delle parole: «o per estratto» relativamente alla possibilità del giornalista di riportare l'estratto dell'ordinanza cautelare. Infatti, quando al giornalista viene comunque data la possibilità di fare una sintesi del provvedimento dell'ordinanza cautelare, evidentemente la funzione garantista del cosiddetto emendamento Costa viene totalmente a decadere.

Vorrei poi ricordare alla collega Stefani, sempre per suo tramite, che l'ordinanza cautelare fa parte della pubblicità del processo, non è un atto secretato, quindi non si viola la presunzione d'innocenza nel riportare qualcosa che può essere e anzi, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, deve essere riportato all'opinione pubblica. Il punto è che forse, obbligando il giornalista a provvedere con una sintesi ad assicurare il sacrosanto diritto di informazione del cittadino, si espone il giornalista alla possibilità di essere querelato, perché la sintesi non piace al potente di turno che viene scomodato dall'ordinanza cautelare di cui si dà notizia.

Pertanto, in questo frangente cade la maschera del garantismo con cui vorreste ammantare questo provvedimento e viene fuori tutta la vostra paura dell'opinione pubblica, del fatto che vi sia un giudizio morale, che è ben diverso dal giudizio che poi seguirà il procedimento penale, per il solo fatto che una persona possa essere coinvolta in un determinato procedimento e quindi oggetto di un'ordinanza cautelare.

Ricordo che è diritto dei cittadini sapere chi li amministra. Questo provvedimento, infatti, non riguarda i cittadini comuni. È inutile che vi vogliate nascondere dietro il garantismo, perché quelle che hanno paura di finire sul giornale sono persone che, evidentemente, per le funzioni pubbliche che svolgono e per i ruoli che ricoprono, possono avere un documento dal fatto di essere oggetto di ordinanze cautelari. Pertanto, se riusciste a spiegare ai cittadini italiani perché una sintesi garantirebbe la presunzione d'innocenza e quello che, invece, è scritto nero su bianco su un'ordinanza cautelare non lo farebbe, fareste sicuramente un'operazione di trasparenza. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.1?

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G4.1 esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2 e 4.3.

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signora Presidente, vorrei aggiungere qualche elemento alla discussione. Mi dispiace che il ministro Fitto non sia presente, quindi mi rivolgo, per il suo tramite, signor Presidente, alla Sottosegretaria. Vediamo di far arrivare qualche informazione e qualche notizia, anche perché alla Camera si è fatto ricorso a un espediente, utilizzando quel margine di penetrazione che ha la legge n. 234 del 2012.

Nel dettaglio, viene tirata in causa una direttiva che è stata già recepita nell'ordinamento italiano nel 2021. La Commissione europea non ha fatto nessun rilievo all'Italia: non ha inviato una lettera di richiamo, non ha fatto nessuna notazione, tantomeno ha avviato una procedura di infrazione. Noi stiamo utilizzando uno strumento, la legge di delegazione europea, in maniera forse un po' forzata e impropria. Sul merito si sono già ben espressi i colleghi. Ora aggiungo un motivo in più per bocciare questo articolo e l'uso improprio che si fa della legge di delegazione europea. Il Governo ci deve far capire e far sapere come mai viene utilizzato questo tipo di strumento in maniera impropria, quando la Commissione europea non ci ha mai fatto nessun rilievo di merito. Voi avete utilizzato un espediente per aggirare le normali prassi parlamentari. Andava fatto un disegno di legge. Voi state forzando la mano e pertanto il Movimento 5 Stelle voterà, anche per questo motivo, contro l'articolo e voterà invece a favore degli emendamenti dei colleghi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e 4.3, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Bevilacqua e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.1 non verrà posto ai voti.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei intervenire brevemente sull'ordine del giorno G4.1, solo per dire che esso è figlio di un emendamento che noi, come Partito Democratico, avevamo presentato, ma che la Commissione ha deciso di trasformare in ordine del giorno per fare in modo che possa essere un impegno di tutti. Ci teniamo particolarmente e penso che valga la pena di prendersi un minuto per definirne l'importanza. Si tratta di un ordine del giorno molto specifico sul trattamento del personale precario, che deve essere parificato al personale di ruolo. In modo particolare ci siamo concentrati sul tema del personale della scuola e riteniamo giusto far sì, nel prossimo provvedimento utile e con l'impegno di tutta la Commissione, che non ci siano più discriminazioni. Ribadisco anche in questa circostanza che tali discriminazioni non devono essere più presenti neppure per il cosiddetto *bonus* docenti, quella *card* importante per la formazione dei docenti e figlia della legge n. 107 del 2015 che, secondo quanto ci dice oggi l'Unione europea, deve essere data anche al personale non di ruolo. L'Italia è in infrazione per questo, pertanto è necessario provvedere al più presto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, con l'emendamento 8.1 noi sostanzialmente proponiamo di applicare integralmente la direttiva (UE) 2022/431, perché intanto stiamo approvando una legge che fa riferimento all'anno precedente. Quando si dice integralmente, per quale ragione? Quella di impegnare i datori di lavoro a dare la giusta formazione e informazione e a mettere i lavoratori in condizione di conoscere i prodotti cancerogeni, perché qui si sta parlando di rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, non di qualcosa di sofisticato. Siamo di fronte a malattie molto gravi e quindi è necessario non solo applicare le norme, ma applicarle integralmente. Integralmente vuol dire mettere i lavoratori e le lavoratrici esposte all'utilizzo di prodotti di questa natura nelle condizioni di essere messi a conoscenza dei rischi. Si tratta quindi di applicare integralmente la direttiva. Non capisco per quale ragione la maggioranza respinga questo emendamento.

Lo stesso discorso vale anche per l'emendamento 8.4. Anche qui sostanzialmente siamo di fronte a un problema: è necessario far sì che le imprese rispettino le norme e che siano punite qualora non le rispettino. Io sono tendenzialmente per la prevenzione, sono per prevenire e non per reprimere. Però c'è un problema: chi non applica le norme, in particolare di carattere europeo, va comunque sanzionato. In sostanza chiediamo di applicare la norma che è prevista a livello della legge europea.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signora Presidente, intervengo per aggiungere ulteriori informazioni e per spiegare perché abbiamo presentato diversi emendamenti su questo articolo. Ribadiamo l'argomento: stiamo parlando di una norma a tutela dei lavoratori esposti a varie sostanze, per le quali vi sia la certezza che causino tumori, problemi alla riproduzione e che siano anche mutageni. Pertanto sono delle sostanze altamente tossiche, già riconosciute a livello internazionale. Con questa direttiva si cerca finalmente di dare una maggiore tutela ai lavoratori. I nostri emendamenti sono soltanto il frutto di una sessione di audizioni. Sono venuti in audizione alcuni esponenti dell'Inail. Pertanto, abbiamo fatto tesoro di quanto messo in evidenza dall'Inail e lo abbiamo tradotto in emendamenti. Pertanto, non riusciamo a capire il motivo della bocciatura da parte del relatore e del Governo. Parliamo di aumentare le tutele nei luoghi

di lavoro per sostanze come il benzene e non solo.

Chiediamo al relatore e al Governo un ripensamento, perché sono materie fondamentali ed importanti. Pertanto non riusciamo a comprendere le motivazioni di questa bocciatura. *(Applausi)*.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, chiedo ai firmatari di poter aggiungere la mia firma agli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.

[PRESIDENTE](#). I primi firmatari degli emendamenti in questione fanno cenno di accettare la sua richiesta.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MATERA](#), relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «ed integrale», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.9, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, fino alle parole «prevenzione sanitaria».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.10.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, vale forse la pena sapere che cosa stiamo votando e a che cosa si riferisce l'articolo 9, che mette in evidenza i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento di una direttiva che riguarda il rafforzamento dell'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro. Abbiamo presentato questo emendamento perché in realtà volevamo sottolineare come per un'effettiva parità salariale si debba avere la certezza che non vengano fatte discriminazioni nei confronti delle donne, perché magari si sono trovate in stato di gravidanza o in maternità o per via dei diversi congedi.

Questo emendamento aiuterebbe quindi il nostro Paese ad avanzare rispetto non solo alla giusta parità salariale, ma al riconoscimento di una stessa parità e dignità della donna in quanto tale, che diventa madre. Mi aspettavo quindi da questa maggioranza, che dice di difendere così tanto la maternità, che di fronte a questo accogliesse l'emendamento in discorso all'unanimità, perché ribadisco che mira a fare in modo che le donne che desiderano diventare madri non vedano gravare sulla loro carriera il peso di una scelta che in moltissimi casi continua a discriminarle dal punto di vista salariale e non solo.

Siccome non ho capito neppure durante la discussione in Aula per quale motivo sia stato dato parere contrario, spero che questo Parlamento e questo Governo così attenti ai diritti delle madri possano cambiare idea. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, anche noi abbiamo presentato un emendamento proprio per sottolineare la necessità di intervenire e alzare l'attenzione su una vera parità tra uomini e donne e conoscere il motivo per cui molto spesso, a parità di mansioni, le donne abbiano sempre uno stipendio inferiore agli uomini.

Abbiamo proposto quindi di introdurre elementi che sostanzialmente portassero ciò a conoscenza dei lavoratori che vengono discriminati, per poterli indirizzare, per intervenire, per chiedere che in questo caso il carico della prova spetti sempre al datore di lavoro, non tanto alla lavoratrice, per dare sanzioni, se necessario, e per costruire un rapporto e dare un ruolo agli organi di parità.

In sostanza, si va verso la bocciatura degli emendamenti precedenti e di questo, nonostante vadano solo nella direzione di portare all'attenzione di tutti noi una vera giustizia sociale, perché è insopportabile che ognuno dichiari che le donne sono sempre penalizzate nel mondo del lavoro, però poi si bocci sempre l'introduzione di elementi che non sono sanzionatori, ma che sono in grado di far emergere certe situazioni e che consentono di intervenire e poi correggere.

È davvero incomprensibile ciò, sotto questo profilo, quindi vuol dire che in sostanza - lo dico con un minimo di ruvidezza - si è sempre dalla parte del più forte, che normalmente sono le imprese e i datori di lavoro. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MATERA](#), *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «società indipendenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.0.6 e 10.0.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.0.3, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «direttivi specifici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 10.0.7, 10.0.4 e 10.0.5.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima

parte dell'emendamento 10.0.8, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «direttivi specifici».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.0.9.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 11.0.1, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo di pronunziarsi.

[MATERA](#), relatore sul disegno di legge n. 969. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[SIRACUSANO](#), sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

[LOMBARDO](#) (Misto-Az-RE). Signora Presidente, illustro l'emendamento 12.10, che in realtà fa parte di una discussione che già altre volte abbiamo affrontato in Aula, che è quella del fare attenzione all'applicazione della direttiva sull'ETS marittimo, in modo che possa costituire uno svantaggio competitivo per i porti euro-mediterranei: penso innanzitutto al porto di Gioia Tauro, penso al porto del Pireo, al porto di Valencia ed altri porti, soprattutto quelli che riguardano il *transhipment*.

Se noi non teniamo in considerazione il fatto che la normativa sulla decarbonizzazione, quindi sullo schema dell'Emission trading system, riguarda solo l'Europa e non altri Paesi terzi - penso soprattutto ai porti che si trovano nel Nord Africa - noi non faremo niente per ridurre le emissioni di CO2, ma semplicemente sposteremo le traiettorie del *transhipment* dai porti euro mediterranei a porti nord africani. Questo determinerà uno svantaggio competitivo, un problema occupazionale e un aumento dei costi e delle tariffe per i consumatori finali.

Dalle audizioni che abbiamo svolto è emerso in maniera evidente che le associazioni di categoria che rappresentano, per esempio, gli armatori, ma anche altre rappresentanze di interessi, ci ammoniscono rispetto a un utilizzo di questa direttiva che si estende al settore marittimo senza tenere in considerazione il fatto che almeno le risorse vengano destinate alla decarbonizzazione.

Signor Presidente, è una tematica che il mio Gruppo ha portato avanti in diverse occasioni e in altri contesti. Ci ritroviamo oggi a sapere che queste considerazioni critiche diventano anche patrimonio della maggioranza che le recepisce in alcuni ordini del giorno che sono stati presentati a nome di tutta la Commissione. Vi chiediamo però un *surplus* di attenzione perché, se noi consentiamo di creare un *dumping* da parte dei porti nordafricani rispetto ai porti euro mediterranei, non agevoliamo la transizione energetica o la tutela ambientale, ma semplicemente creiamo un danno alle nostre imprese e all'occupazione dei porti euro mediterranei che si affacciano anche nel nostro Paese.

[ROJC](#) (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 12.0.1 (testo 2). E chiedo l'attenzione soprattutto alla maggioranza.

Abbiamo discusso più volte del porto di Trieste, il primo per traffico di merci in Italia. Il porto di Trieste storicamente è dotato di una zona franca internazionale, che va sempre più assumendo carattere strategico per la crescita dello Stato. Quest'ultimo rappresenta un caso unico nell'ordinamento giuridico internazionale, soprattutto in considerazione delle vicende storico politiche che ne segnano l'istituzione e, più in generale, che interessano il territorio di Trieste.

Storicamente prima sotto l'impero austro-ungarico, fino al 1918 e, poi, sotto il Regno d'Italia, il porto

ha sempre goduto di prerogative particolari dal punto di vista giuridico e organizzativo, che hanno valorizzato la sua natura di luogo volto all'esercizio del commercio internazionale in una zona geografica strategica quale quella del nord-est italiano.

Ai sensi del Trattato di pace di Parigi del 1947, in particolare dell'allegato 8 al Trattato, nonché del *Memorandum* di Londra del 1954 e dei decreti attuativi del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste del 1955, il porto franco di Trieste è stato mantenuto e ne è stato confermato il regime extradoganale. Con il decreto n. 368 del 2017, recante l'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi comprensivi della zona del porto franco di Trieste, adottato dal Ministro delle infrastrutture del Governo Gentiloni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è finalmente colmata una lacuna che prevedeva l'attuazione di una normativa esistente già dal Dopoguerra, definendo il funzionamento della gestione amministrativa dei punti franchi del porto di Trieste per fornire la possibilità concreta di coordinare i processi necessari.

Questo provvedimento fa parte di un disegno di legge che ho depositato e quindi me ne arrogo, da parte del Partito Democratico, la primogenitura e certamente il provvedimento non è attribuibile al Governo Meloni, come asserito alla Camera da alcuni rappresentanti. In un momento storico come questo, con le crisi e le guerre, le aziende a livello globale alzeranno le scorte. Nel porto franco si può stoccare senza quei limiti temporali che invece ci sono nelle zone franche comunitarie, ma le aziende cercheranno anche localizzazioni industriali con agevolazioni in Europa. Dunque, il porto franco rappresenta anche un elemento di stabilizzazione dei traffici commerciali in caso di situazioni critiche come quella nel mar Rosso. Si tratta di un emendamento che voi non avete sostenuto - parlo alla maggioranza - e che non dovrebbe avere colore politico. Se lo avete sostenuto alla Camera, non si capisce questa incoerenza, forse soltanto per alzare una bandierina. Il provvedimento è stato approvato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; è stato discusso nella Commissione per le politiche europee nella scorsa legislatura con autorevolissime audizioni e al suo interno è stato predisposto un impegno da parte del Governo di farsi portavoce in Europa di queste problematiche. Il commissario Gentiloni ha chiesto al Governo italiano di dichiararsi in questo senso. Dunque, *nihil obstat*, con la benedizione del Governo Meloni, affinché venga approvata finalmente la soluzione attesa da tutti, promossa per primo dal Partito Democratico.

Il porto è per Trieste e per tutta l'area un polmone per l'economia, vista la crisi di aziende importanti per le quali ancora non sono state trovate delle soluzioni. Oltre a fare proclami su Trieste, la città più italiana d'Italia, dateci risposte concrete; questa è quella più importante e speriamo si realizzi con il voto positivo della maggioranza. (*Applausi*).

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, intervengo sollecitata dalle riflessioni che faceva il collega Lombardo sull'emendamento che ha meritoriamente proposto in questa discussione, e voglio dargliene atto. È un emendamento che cerca di correggere il tema della direttiva ETS che tanti danni potrebbe produrre ai porti italiani e, in particolar modo, al porto di Gioia Tauro. Non serve che io vi ricordi che quella del porto di Gioia Tauro è una vicenda complessa, che ha avuto un'evoluzione positiva, ma che poteva anche non riprendersi dalla situazione gravissima nella quale era precipitato. Per quella terra, avere una portualità che funziona e dei traffici che rispondono è un elemento di garanzia anche in una situazione di grave crisi occupazionale.

Questa direttiva di fatto penalizza la portualità italiana e ha dei meccanismi del tutto assurdi sotto il profilo della logica. So che magari non vi interessa, ma ci sarebbe anche un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in questo Paese (*Applausi*), al quale passa sulla testa tutto: il treno per Sanremo, la direttiva della quale stiamo parlando, il fatto che vengano cancellate le opere nel PNRR per l'alta velocità. Mi sarei aspettata da chi dice che l'Europa non deve avere un atteggiamento ideologico un minimo di lavoro che riguardasse anche gli interessi di questo Paese.

Questo emendamento non corregge quella stortura e non compensa il fatto che non abbiamo un Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in questo Paese, perché non può farlo. L'emendamento, tuttavia, prova a correggere alcuni di questi elementi e per questo lo votiamo senza se e senza ma.

(Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969.* Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G12.1, G12.2 e G12.3, quest'ultimo con la seguente riformulazione dell'impegno: «a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi, anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, compatibilmente con le finalità indicate dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e successive modifiche e integrazioni.»

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G12.1 e G12.2 non verranno posti ai voti.

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno G12.1 della Commissione è frutto della sintesi degli emendamenti 12.6 e 12.7, del Movimento 5 Stelle, trasformati e fatti propri dalla Commissione nella formula dell'ordine del giorno.

Io vorrei sottolineare l'importanza di questo intervento, in quanto prevede un'applicazione normativa modificativa e la presa in considerazione della valutazione dell'impronta di carbonio, dell'impronta idrica e dell'impronta ecologica, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, alle tecniche costruttive, ai materiali di costruzione. Questo è un elemento molto importante che in futuro ci potrà aiutare a calcolare, a dare un controvalore economico all'impatto ambientale di un intervento. Faciliterà questo compito, perché diversamente conosciamo il valore economico dell'intervento, ma non il valore economico e il contraltare dell'impatto economico e dell'impatto ambientale. Il testo va proprio in questa direzione e secondo me è una buona predisposizione alla legislazione. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Senatore Damiani, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G12.3?

DAMIANI (FI-BP-PPE). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G12.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo

dell'emendamento 12.5, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.10, presentato dal senatore Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.0.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere alla collega Rojc di poter sottoscrivere l'emendamento 12.0.1 (testo 2), che avrà il nostro voto convinto. Non ripeto le cose che la senatrice ha già anticipato. Voglio solo dare atto di alcuni elementi, ossia di ciò che il ministro Delrio ha fatto quando aveva l'onore e l'onere di guidare il Ministero delle infrastrutture su questo tema, e del lavoro della collega Rojc, che ha presentato più volte disegni di legge ed emendamenti su questo tema, così come in altre occasioni ha fatto anche il mio Gruppo. Devo dire che del porto franco di Trieste e dell'allegato VIII ne parlavo nel 2011, consigliere comunale a Trieste, allora inascoltato da tutti. *(Applausi)*.

[SPAGNOLLI](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, anch'io chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella del senatore Patton all'emendamento 12.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Immagino che la senatrice Rojc accolga le richieste di sottoscrizione.

[ROJC](#) *(PD-IDP)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.1 (testo 2), presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, vorrei chiedere un po' di attenzione sul tema affrontato dall'emendamento 13.0.1, a mia prima firma, ma sottoscritto da tutte le forze di opposizione, in cui riproponiamo la questione del salario minimo. Tra l'altro, se questa discussione fosse stata fatta in tempo, avremmo discusso prima rispetto a quanto è avvenuto alla Camera a proposito dell'introduzione del salario minimo. E ci saremmo accorti che, ad esempio, in Europa gli unici a non avere un salario minimo legale sono la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, l'Austria e l'Italia. I quattro Paesi che ho citato prima hanno però salari e condizioni economiche salariali doppi, se non tripli, rispetto ai nostri. Quindi, siamo l'unico Paese a non avere un salario minimo legale e neanche lo strumento di

riadeguamento dei salari di fronte all'inflazione.

Se avessimo fatto o facessimo una discussione con riferimento sostanzialmente a quanto avviene in Europa, avremmo discusso e trovato forse anche una sintesi sul fatto di introdurre un salario minimo legale fissato a 9 euro lordi. In questo modo avremmo dato un impulso all'aumento della massa salariale dei lavoratori e delle lavoratrici. Questo dato continuerebbe a far finta che non sia un problema che esiste, in una situazione nella quale la nostra economia è costretta a misurarsi con altre economie. Però, guarda caso, una Nazione come la Spagna non solo ha introdotto il salario minimo, ma nel giro di un anno ha aumentato due volte l'adeguamento del salario minimo; la stessa cosa ha fatto la Germania. Sono sostanzialmente Nazioni rispetto alle quali noi non solo siamo *competitor*, ma che consideriamo anche pari a noi. In sostanza, vorrei sottolineare la necessità di stabilire che non bastano i contratti nazionali di lavoro, e, se si vuole affrontare e quindi anche rispondere alle indicazioni delle normative europee, bisogna introdurre quel meccanismo che è stato proposto e che voi avete bocciato alla Camera, e cioè una soglia sostanzialmente minima.

Perché questo? Avendo noi uno spezzettamento frammentato delle imprese, molto spesso si fa sostanzialmente la competizione sui bassi salari e sul peggiorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Noi invece dobbiamo spingere le imprese a investire sulla tecnologia e a fare competizione sulla qualità elevata e non sui salari dei lavoratori e delle lavoratrici, anche perché purtroppo abbiamo tanti lavoratori poveri. Se uno ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese - come si usa dire - dal punto di vista dei consumi certamente non può dare un impulso o un contributo. Come ho già avuto modo di dire a suo tempo, un'idea degli anni Trenta era quella di produrre sì le macchine, ma di tenere anche conto di coloro ai quali sarebbero state vendute, quindi porsi il problema che i propri dipendenti avrebbero dovuto essere in grado di far fronte a ciò. Questo è il dato. Forse bisognerebbe discutere meno ideologicamente e più concretamente. In tale caso secondo me avremmo trovato una soluzione corretta per rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici di questo Paese. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Vede, Presidente, quando all'inizio, intervenendo sull'ordine dei lavori, dicevo che argomenti come questi meriterebbero particolare attenzione, nonostante l'orario, non era perché ritenevo che i parlamentari non dovessero lavorare come gli altri, ma perché credo che questa discussione avrebbe meritato uno spazio ben più ampio di quello di un fine seduta, con la velocità che si chiede ai nostri interventi.

La questione che oggi poniamo, Presidente, riguarda più di 3 milioni e mezzo di italiani. È vero che la direttiva europea non impone l'obbligo di scegliere tra la legge e la contrattazione, ma ci chiede di dare dignità a chi oggi, pur avendo un contratto di lavoro, non riesce ad arrivare non dico a fine mese, ma neanche a metà mese. Sto parlando di persone che guadagnano meno di 9 euro lordi l'ora e, guardate, non sto parlando solo di quelli che possono essere immaginati come i lavoratori poveri per eccellenza (penso per esempio ai *riders* o ai lavoratori delle piattaforme digitali); sto parlando anche dei medici specializzandi, per esempio, che vengono pagati meno di 5 euro l'ora per prendersi cura dei nostri pazienti, dei nostri parenti, dei nostri familiari. (*Applausi*).

Sto parlando di una serie di lavoratori italiani che purtroppo non vedono rinnovati i loro contratti. E chi dice questo non sono soltanto le opposizioni, che vi chiedono di approvare una norma che imponga una soglia minima, e lo dice in modo molto semplice: sotto i 9 euro lordi l'ora non si chiama lavoro, ma si chiama sfruttamento. (*Applausi*). È semplice. Ma ve lo dice anche Banca d'Italia; ve lo dicono esponenti che vi ricordano, da parte delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, come ci siano due problemi. E i due problemi sono i mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali e il fatto che l'aumento dell'inflazione non è compensato. (*Commenti*).

Mi dispiace se ora chiede tempo. Sì, sono le ore 20, ma questo tema, visto che lo avete detto voi, riguarda tutti e ne parliamo finché abbiamo il tempo di parlarne, proprio perché la discussione meritava di non essere trattata all'ultimo momento.

Signor Presidente, facciamo, purtroppo, la seguente scommessa. Quando la Commissione europea valuterà che esistono in Italia più di tre milioni e mezzo di italiani che, pur avendo un contratto, non riescono a vivere una vita dignitosa e si trovano esattamente nella categoria dei lavoratori poveri che la direttiva cerca di contrastare; quando verrà avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia,

non ci dite che c'era un disegno di legge più complessivo che era appena stato incardinato alla Camera. Dite, invece, che vi siete presi la responsabilità, dicendo no al nostro emendamento, non di dare uno schiaffo alle opposizioni, ma di dare uno schiaffo a oltre tre milioni e mezzo di italiani che lavorano e che, nonostante un contratto, lo hanno in condizioni precarie, in condizioni poco dignitose, senza che il Parlamento e questa maggioranza abbiano dato loro le giuste tutele previste dalla normativa.

Signor Presidente, proviamo ad assumerci la responsabilità di questo voto. Ripeto, infatti, che dire no a questa proposta, che le opposizioni ragionevolmente avevano presentato in maniera unitaria, significa oggi dire no alla realtà di salari bassi e poco dignitosi in Italia. *(Applausi)*.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, tutti abbiamo seguito in questo periodo una notizia apparentemente positiva per il nostro Paese, che è quella dell'occupazione che continua a crescere. Con meno attenzione, però, abbiamo guardato a che cosa voglia dire, in termini di redditi e di autosufficienza delle persone, un aumento di una occupazione che è sempre più povera.

Anche nella grande attenzione che abbiamo dedicato tutti ai problemi dell'agricoltura in questo periodo, un soggetto è completamente scomparso: quei braccianti che lavorano nei campi a due o tre euro all'ora, spesso nemmeno in regola con i contratti. Noi abbiamo un serissimo problema salariale in questo Paese; problema che peraltro, nonostante i tentativi di impedirne la discussione esercitati alla Camera, diventa ancor più rilevante, perché stanno scadendo molti dei contratti nazionali di lavoro che erano stati rinnovati negli anni scorsi e che si aggiungono a quei contratti che, invece, sono anni e anni che non si rinnovano.

Non noto un particolare protagonismo del Governo al fine di favorire il rinnovo di quei contratti nazionali di lavoro. Torno, dunque - come hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto - a proporre il tema del perché non utilizzare positivamente una direttiva europea, che non ci impone delle scelte, ma ci dice che non si possono mettere in alternativa il salario minimo e la contrattazione collettiva: perché non lo sono e non lo sono nei Paesi in cui sta aumentando la contrattazione collettiva e dove aumenta anche il salario minimo. *(Applausi)*.

Tali strumenti non sono in contraddizione, perché non si può, da un lato, dire che ci sono solo delle minoranze di contratti pirata che man mano si manifestano e poi, a qualunque tavolo che convoca il Governo, invitare qualunque organizzazione, senza nessuna rappresentanza, dando valore a contratti che giocano al ribasso gli uni sugli altri. Avere optato per la strada che è stata scelta con questo testo impedisce sia di rafforzare la contrattazione sia di introdurre il salario minimo.

Già poco fa abbiamo visto come vi sia una qualche disattenzione al lavoro delle donne ed alla condizione delle donne. Io capisco che spesso, per questo Governo, le donne esistono solo quando hanno fatto almeno due o tre figli, altrimenti sono soggetti che non hanno alcuna rilevanza. Guardate che, quando negate il salario minimo, lo state negando in particolare alle lavoratrici, che sono la maggior parte di quelle più povere, che hanno meno accesso a retribuzioni positive e che invece, se avessero il salario minimo, avrebbero una condizione che permetterebbe loro autonomia, autosufficienza e anche libertà dalla violenza che spesso caratterizza le situazioni di povertà e precarietà.

Allo stesso modo, negare il salario minimo è negare un'informazione minima necessaria ai lavoratori e alle lavoratrici. Spesso, quando diamo per scontato che basti dire "contratto nazionale di lavoro", in realtà parliamo sempre più frequentemente a persone che non si ritrovano più nei tradizionali settori, perché non lo sono, e non hanno più quella provenienza, ma magari lavorano in un luogo in cui la controparte non c'è e non è identificata. Quindi, il salario minimo è il modo per dire loro - tutti e tutte lo sappiano - che, sotto una certa retribuzione, hanno diritto di protestare e di rivendicare i loro diritti.

Conoscere qual è la propria retribuzione minima credo sia un diritto fondamentale ed anche la possibilità per quelle persone di esercitarlo concretamente.

Non si capisce davvero questa volontà, allora, né perché non si colga la necessità di aumentare i salari in questo Paese. Questa è una scelta che peraltro favorisce la crisi e la difficoltà.

In questi giorni, stanno uscendo dati rispetto al livello della produttività del lavoro, anche riguardanti l'Italia rispetto ad altri Paesi. Spesso si è pensato di poter fare uno scambio tra basse retribuzioni e intensità di lavoro, perché avrebbe aumentato la produttività. Se guardate quei dati, dicono esattamente

che l'aumento di produttività è dato dall'innovazione, non dall'intensità dei ritmi di lavoro né dalle basse retribuzioni. Scegliendo quindi di non utilizzare il salario minimo e di non lavorare per aumentare i salari, stiamo costringendo l'intero sistema Paese alla progressiva riduzione della sua capacità di competere.

Vi vedo un po' nervosi, colleghi, ma, per usare le parole della presidente Ronzulli, vorrei dirvi che il terzo turno non è ancora montato: ci sono lavoratori che cominceranno a lavorare alle ore 22. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, visto che l'argomento giustamente è stato messo in evidenza ed è interessante, anche noi vorremmo intervenire per replicare alle proposte in esame.

Dato che il tema del salario minimo è stato oggetto di dibattito anche alla Camera e si è susseguita una serie di questioni e polemiche, preferiremmo continuare questa discussione domani mattina alle ore 10 e chiediamo quindi cortesemente di rinviarla.

PRESIDENTE. Chiedo ai Capigruppo se ci sono osservazioni o pareri contrari in merito a questa proposta.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, condivido la richiesta avanzata ora dal presidente Romeo, ma faccio notare che le parole dette un'oretta fa dal senatore Lombardo, che chiedeva di rinviare tutta la discussione a domani per darle senso e organicità, evidentemente avevano qualche fondamento. *(Applausi)*.

Se a quella proposta saggia si risponde in maniera davvero ridicola da parte della Presidenza, nel senso che bisogna andare avanti e lavorare un'altra ora, perché noi qua lavoriamo, e si applaude a questo come se ci fosse invece una parte dell'Assemblea che non ha voglia di lavorare, francamente la discussione poi diventa ridicola.

Condivido e condividiamo allora quanto detto dal senatore Romeo: che sia però un monito per il futuro per essere meno populistici, per così dire. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Se non ci sono altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e dei documenti in titolo ad altra seduta.

Risultato di votazione (ore 20,14)

[PRESIDENTE](#). Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due senatori
Segretari:

Senatori presenti	174
Senatori votanti	174

Hanno ottenuto voti le senatrici:

Murelli	92
Sbrollini	48
Dispersi	1
Schede bianche	28
Schede nulle	5

Proclamo elette Segretarie le senatrici Elena Murelli e Daniela Sbrollini, alle quali rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. *(Applausi. Congratulazioni)*.

Comunico il risultato della votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Senatori presenti	174
Senatori votanti	174

Per l'elezione di quattro componenti effettivi hanno ottenuto voti i senatori:

Malan	98
Borghesi	95
Damiani	94

Irto	65
------	----

Per l'elezione di quattro componenti supplenti hanno ottenuto voti i senatori:

Bergesio	95
Lotito	92
Borghese	92
Aurora Floridaia	36
Dispersi	8
Schede bianche	8
Schede nulle	2

Proclamo pertanto eletti membri effettivi i senatori Malan, Borghesi, Damiani e Irto; membri supplenti i senatori Bergesio, Lotito, Borghese e Aurora Floridaia. Anche a questi colleghi vanno i nostri auguri di buon lavoro (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 14 febbraio 2024

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 14 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 20,17*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ([808](#))

EMENDAMENTI

N.B. Per gli emendamenti già esaminati si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sedute nn. 155 e 156.

5.0.114

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)

1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espriare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

5.0.115

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#) (*), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.116

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#), [Malpezzi](#), [Pirro](#) (*), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Nuove residenze R.E.M.S)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.117

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di

complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.118

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Malpezzi](#), [Scalfarotto](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)

1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI DA 6 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. La lettera c) dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Art. 7.

Approvato

(Modifica al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa ».

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 ed euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

9.100

[Gelmini](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 ([969](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO A
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI
DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al

medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

- 1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.
- 3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
- 4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
- 5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- 7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;
- b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
- d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
- e) in relazione all'istituzione del gruppo di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonché ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
- f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
- g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
- h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;
- i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
- l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
- n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
 - 1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva (UE) 2022/2555, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, ai comuni e alle province;»

3.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) inserire tra i soggetti ai quali debba essere applicata obbligatoriamente la direttiva (UE) 2022/2555 anche tutte le imprese culturali che siano impegnate nel settore della gestione dei siti culturali o museali, o organizzino attività ed eventi, oltre a quelle impegnate nello svolgimento di attività di produzione di contenuti digitali secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;»

3.3

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) prevedere, al fine di adempiere a quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555, che tali soggetti si dotino prioritariamente di tecnologie messe a disposizione dalle imprese italiane ed europee ai fini di garantire gli obiettivi di sicurezza nazionali e europei nel pieno rispetto delle relative legislazioni;»

3.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) prevedere che, per ciascuna misura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, siano indicate puntualmente le relative tecnologie necessarie ad assicurarne l'effettiva attivazione. L'adozione delle medesime tecnologie deve essere verificata nell'ambito dei controlli;»

3.5

[Enrico Borghi](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva

(UE) 2022/2555;».

3.6

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) prevedere, nell'ambito della definizione di un Piano di sostegno per i soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, anche attraverso la revisione di misure già esistenti, meccanismi incentivanti al fine di consentire a tali soggetti di conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima;»

G3.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» (1342-A) reca «Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)»;

in sede di esame presso la Camera dei deputati, il 24 ottobre 2023 la I Commissione (Affari costituzionali) dava parere favorevole all'emendamento 3.14 che interveniva sul citato sull'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge, stabilendo l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza; il 23 novembre 2023 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera approvava il medesimo emendamento 3.14; il 14 dicembre, la V Commissione (Bilancio) della Camera, esprimendo il parere sugli emendamenti osservava tra l'altro che «l'obbligo di applicare la direttiva (UE) 2022/2555 (...) ai comuni e alle province, previsto dal criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e stabiliva come condizione per il proprio parere favorevole che «All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: "prevedendo comunque l'obbligo" con le seguenti: anche considerando la possibilità»;

il tema della cybersicurezza è fondamentale anche nell'ottica della crescita della digitalizzazione nel nostro Paese, testimoniata dalla crescita nell'ultimo quinquennio degli indici DESI (*Digital Economy and Society Index*) della Commissione europea e DMI (*Digital Maturity Indexes*) dell'Osservatorio Agenda Digitale. Infatti, alla crescente digitalizzazione consegue una sempre maggiore penetrabilità agli attacchi esterni che risulta per il 2022 nettamente superiore alla media mondiale;

la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 redatta dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) indica la necessità di una quota percentuale degli investimenti nazionali lordi su base annua pari all'1,2 per cento per raggiungere il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, oltre che l'ulteriore innalzamento dei livelli di cybersicurezza nei sistemi informativi nazionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, le risorse occorrenti per garantire, secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, che il livello di cybersicurezza previsto dalla direttiva «NIS 2» sia garantito anche a tutti i comuni ed alle province del nostro Paese.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Scarpinato](#), [Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Barbara Floridia](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Sensi](#), [Bazoli](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.4

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#)

Respinto

Al comma 3 sopprimere le parole: «o per estratto».

G4.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, premesso che:

al fine di garantire il corretto ed integrale recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato,

sarebbe opportuno provvedere ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni alle norme in materia di istruzione, così da:

a) garantire che, nel rispetto del principio di non discriminazione e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 31149 e n. 31150 del 2019, ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, sia riconosciuto a domanda come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero esclusivamente a domanda, nonché che il servizio di insegnamento effettivamente prestato sia valutato ai fini del riconoscimento del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024;

b) introdurre disposizioni tese a garantire che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile fino al termine delle attività didattiche, annualmente a decorrere dall'anno 2023,

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, a dare attuazione a quanto previsto nell'emendamento 4.0.1.

ARTICOLI DA 5 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;

c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;

d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonché di coordinare l'attività delle

- autorità competenti di cui alla citata lettera *c*);
- e*) avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a*), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;
- f*) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;
- g*) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;
- h*) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;
- i*) prevedere che le autorità di cui alla lettera *c*) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;
- l*) prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera *c*), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;
- m*) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;
- n*) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
- o*) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonché dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere *c*) e *d*) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;
- p*) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;
- b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;
- c) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
- d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformità alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;
- e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonché prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonché sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonché i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;
- g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
- b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare

l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti *internet* istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della citata lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;

g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:

- 1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;
- 2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;

h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;

l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei

debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'introduzione di specifiche limitazioni all'utilizzo dei dati personali del debitore ai casi di effettivo interesse, tenuto conto dei principi di necessità e di proporzionalità, fermo restando l'obbligo di informazione e autorizzazione preventiva del debitore con riferimento a qualsiasi attività di trattamento dei dati;

2) la garanzia che le tutele e i diritti riconosciuti al debitore non subiscano alcuna diminuzione nei casi di cessione del credito, anche in ipotesi di trasferimento novativo del contratto di credito tra un ente creditizio e un acquirente di crediti;

3) nei casi in cui i gestori dei crediti siano autorizzati a ricevere e detenere fondi dai debitori nello svolgimento di attività di gestione dei crediti, introdurre adeguate garanzie di tutela dei debitori allo scopo di ovviare ai rischi che potrebbero insorgere in caso di insolvenza, vale a dire la segregazione dei conti e dei fondi, nonché in caso di esdebitazione del debitore;».

7.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso: 1) l'obbligo di inviare, pena l'inefficacia della cessione o degli atti esecutivi posti in essere, una comunicazione preventiva al debitore in merito all'avvio dell'attività di recupero o alla cessione del credito deteriorato, con l'indicazione del trasferimento che ha avuto luogo, l'identificazione e i dati di contatto dell'acquirente di crediti e del gestore di crediti, se designato, nonché del valore contabile netto della predetta posizione e degli importi dovuti;

2) l'attribuzione al debitore della possibilità, anche in fase di riacquisto del credito ceduto, di proporre un accordo transattivo finalizzato al pagamento, a saldo e stralcio, di un importo corrispondente almeno al valore della cessione;

3) l'esdebitazione del debitore all'avvenuto pagamento e la cancellazione automatica della posizione dalla Centrale dei rischi;».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui

all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
- b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.

EMENDAMENTI

8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale»;

2) alla lettera b), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».

8.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «corretta», inserire le seguenti: «ed integrale».

8.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttiva (UE) 2022/431,» inserire le seguenti: «tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima,».

8.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e monitoraggio», aggiungere le seguenti: «cui ricollegarvi, in caso di inottemperanza, sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro.»

8.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) procedere alla nuova costituzione e nomina del Comitato consultivo di cui all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, formato da esperti nominati dal Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome, al fine dell'aggiornamento degli allegati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare l'allegato 38 (valori limite di esposizione professionale per agenti chimici), allegato 39 (valori limite biologici per agenti chimici), l'allegato 43 (valori limite di esposizione professionale per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici) e della predisposizione di un nuovo allegato relativo ai valori limite biologici per agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici.»

8.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) procedere all'istituzione di un Comitato tecnico sanitario costituito da specialisti sanitari esperti della salute riproduttiva, per entrambi i generi, che possano definire protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e quali siano gli eventi avversi per la salute riproduttiva. Il Comitato deve inoltre, fornire indicazioni sulle indagini strumentali e diagnostiche che si ritiene di dover incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore;

b-ter) prevedere le modalità e i tempi di adozione dei protocolli di sorveglianza sanitaria mirati a valutare la salute riproduttiva dei lavoratori e gli eventi avversi per la salute riproduttiva di cui si deve effettuare la registrazione.».

8.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) aggiornare la sorveglianza e la prevenzione sanitaria soprattutto per quel che concerne la fissazione ed il rispetto dei limiti di esposizione professionale nuovi o rivisti per tre importanti sostanze, quali l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene, e per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori all'amianto per proteggerli dai rischi di cancro, in conformità al Piano europeo per la lotta contro il cancro.».

8.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) indicare i valori limite biologici per proteggere i lavoratori dall'esposizione ad alcuni agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. In particolare definire i limiti del monitoraggio biologico per il benzene e l'acrilonitrile.».

8.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) ad adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria al Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».

8.10

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) adeguare il sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria alla strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili prevista nel Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021) 44.».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi

specifici:

- a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
- b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
- c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

EMENDAMENTI

9.1

[Sensi](#), [Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) introdurre disposizioni volte a garantire l'applicazione del divieto di discriminazione, di cui all'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE avendo particolare riguardo ai casi in cui la discriminazione riguardi trattamenti meno favorevoli per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio nonché trattamenti meno favorevoli ai sensi della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, fondati sul sesso, anche in relazione al congedo di paternità, al congedo parentale o al congedo per i prestatori di assistenza;».

9.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di destinatari», inserire le seguenti: «, indipendentemente dal numero dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda.».

9.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introdurre disposizioni tese a garantire un migliore accesso alla giustizia per le vittime di discriminazione salariale.»

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento

nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
- b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
- c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.

EMENDAMENTI

10.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, in conformità alla disciplina e alle finalità della direttiva (UE) 2022/2380 e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione delle medesime con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti elettronici generati dalla vendita di apparecchiature radio e alla riduzione dell'estrazione di materie prime e delle emissioni di CO2 generate dalla produzione, dal trasporto e dallo smaltimento dei caricabatteria, promuovendo in tal modo l'economia circolare.».

10.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguare la disciplina nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2380, tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851.».

10.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater*, comma 6, della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo

48-ter, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.6

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione ma prevedendo che le informazioni omesse siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, entro un termine massimo di due anni.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.2

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, con riferimento al novellato articolo 48-*quater*, comma 2, lettera d), della direttiva 2013/34/UE, che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

10.0.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione previa valutazione e autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.7

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/ 34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

b) non avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, di consentire che una o più informazioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, possano essere temporaneamente omesse dalla suddetta comunicazione assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad

assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.4

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

b) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione definendo i casi di grave pregiudizio commerciale, anche attraverso:

1) un adeguato onere di motivazione a carico dell'impresa e l'obbligo di pubblicazione della motivazione;

2) l'indicazione del termine entro cui le informazioni debbono essere pubblicate una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a tre anni;

c) prevedere un regime sanzionatorio in caso di omessa pubblicazione delle informazioni assicurando la vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

d) interpretare in senso estensivo il concetto di succursale soggetta agli obblighi di pubblicazione delle informazioni, come riferito a qualsiasi entità tramite la quale un ente ha una presenza fisica sul territorio dello Stato;

e) nei casi di esonero dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, numero 2, capoverso 48-*ter*, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2021/2101, prevedere che le imprese figlie e le succursali rendano accessibile ai cittadini, sul proprio sito web, le informazioni pubblicate dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma non soggetta al diritto di uno Stato membro, anche attraverso il rinvio al sito web dall'impresa capogruppo o dell'impresa autonoma ove sono pubblicate le informazioni relative all'imposta sul reddito;

f) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo evitando duplicazioni di oneri amministrativi a carico delle imprese.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la

comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2101, nonché quelle occorrenti ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

b) assicurare la massima trasparenza, chiarezza e intellegibilità delle informazioni al fine di consentire ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contenuto delle informazioni;

c) con riferimento al novellato articolo 48-*quater* comma 2 lettera d) della direttiva 2013/34/UE prevedere che le informazioni sui ricavi, oggetto della comunicazione di cui all'articolo 48-*ter*, siano riportate con l'esplicita distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti;

d) nell'avvalersi della facoltà, prevista al novellato articolo 48-*quater* comma 6 della direttiva 2013/34/UE, individuare in maniera analitica le ipotesi di deroga all'obbligo di pubblicazione, prevedendo un termine entro il quale le informazioni omesse debbano essere pubblicate in una successiva comunicazione una volta cessato il pregiudizio commerciale, comunque entro un termine massimo non superiore a due anni.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 1).

10.0.8

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, garantire le fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili anche aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

b) perseguire il rafforzamento della resilienza dei sistemi sanitari, estendendo l'ambito di applicazione dei beni e servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità;

c) applicare aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell'ambiente, anche attraverso:

1) l'adeguamento delle strutture e delle aliquote dell'imposta in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

2) rimodulando l'imposizione in funzione delle emissioni di CO2 e aumentando il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti beni e le prestazioni a basse emissioni nonché eliminando, gradualmente, l'attuale trattamento preferenziale per cessioni e prestazioni considerate invece dannose per l'ambiente;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

10.0.9

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/542 (del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/542;

b) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni emanate in recepimento della direttiva (UE) 2022/542 e le vigenti forme di imposizione aventi ad oggetto i medesimi beni e servizi, al fine di evitare doppie imposizioni;

c) in attuazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera b), con riferimento alle accise sui carburanti e per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, prevedere l'esclusione dell'accisa dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, evitando la doppia imposizione, in recepimento degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che escludono la doppia imposizione nei casi in cui non sussista obbligo di rivalsa e identità del presupposto d'imposta;

d) prevedere forme di consultazione pubblica preventiva dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/542, con particolare riferimento all'aggiornamento dell'elenco dei beni e servizi cui è possibile applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA.»

Conseguentemente all'Allegato A dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il numero 3).

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
- 1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 4) prevedere la deroga per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
 - 5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
- b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
- c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
- d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

11.0.1

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega al Governo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento del comma 4 dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di

scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
- b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione « ETS II », in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;
- c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union emissions trading system - EU ETS*), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
- e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 *octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con altre normative e politiche dell'Unione europea e nazionali che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio»;

12.2

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare che le risorse provenienti dal sistema EU ETS siano destinate a incentivare tecnologie innovative finalizzate alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».

12.3

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/959 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo monitoraggio e comunicazione delle emissioni agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani;».

12.4

[Rojc](#), [Franceschini](#), [Malpezzi](#), [Sensi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) prevedere forme di compensazione per gli svantaggi derivanti dall'insularità destinando una quota dei proventi derivanti dall'applicazione del sistema ETS per favorire il passaggio a modalità di trasporto a basse emissioni dei cittadini e delle imprese di navigazione impegnate nei servizi di collegamento con le isole maggiori soggette all'applicazione della direttiva (UE) 2023/ 959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023;»

12.5

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis) assicurare che i proventi delle aste conseguenti all'inclusione dei settori dell'edilizia e del trasporto stradale nel sistema EU ETS siano destinati prioritariamente all'attuazione di misure finalizzate al sostegno finanziario per le famiglie a basso e medio reddito nei medesimi settori;».

12.10

[Lombardo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le parole: «, in particolare dei porti di transhipment nazionali, con volumi superiori a 500.000 teu/anno e una quota di trasbordo sul totale superiore al 70 per cento, per finanziare interventi riconducibili alle infrastrutture per la transizione energetica e per la fornitura di carburanti alternativi».

12.8 (testo 2)

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sironi](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) assicurare che l'incremento dei proventi delle aste conseguenti all'inclusione del settore del trasporto marittimo nel sistema EU ETS sia destinato prioritariamente a finalità legate al clima e in particolare alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione degli ecosistemi marini e delle zone marine protette;».

G12.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premessi che

l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché a introdurre il calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*), anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell'Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 (ISBN 978-88-448-0902-7).

G12.2

La Commissione

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023";

premessi che

l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

considerata l'applicazione, dal 2024, del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione

(ETS) anche al settore marittimo, che comporterà l'esigenza per gli operatori di acquistare quote per le emissioni rilasciate dalle loro navi nelle rotte intra-Unione europea e da e verso Paesi terzi;

preso atto che risultano interessa circa 100 compagnie di navigazione marittima, per un numero di imbarcazioni di circa 600;

in considerazione dell'esigenza di sostenere l'industria europea nel settore marittimo della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione e *refitting* navale;

assicurato che una parte dei proventi nazionali generati dall'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, è destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo,

impegna il Governo:

a valutare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, l'inserimento di interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, il miglioramento dell'efficienza energetica, aerodinamica ovvero dei sistemi di propulsione delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili.

G12.3

[Damiani](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, premesso che:

l'articolo 12 del presente provvedimento reca "Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra";

tra le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva n. 2023/959 vi è l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo. Nello specifico, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("Categorie di attività cui si applica la presente direttiva"), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle "navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro" (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757). Sono inoltre introdotti gli articoli da 3-*octies bis* e 3-*octies*, che recano disposizioni per l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo, nonché per la verifica e l'accreditamento delle emissioni generate dal trasporto medesimo;

attraverso tale recepimento si estendono gli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, pertanto, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con circa 600 imbarcazioni;

considerato che:

l'articolo 12, comma 1, lettera f) assicura che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

l'interesse strategico a tutelare e promuovere la sovranità industriale europea nel settore della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione navale,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al rinnovo delle flotte, al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative.

G12.3 (testo 2)

[Damiani](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 969, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, premesso che:

l'articolo 12 del presente provvedimento reca "Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra";

tra le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dalla direttiva n. 2023/959 vi è l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo. Nello specifico, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ("Categorie di attività cui si applica la presente direttiva"), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle "navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro" (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757). Sono inoltre introdotti gli articoli da 3-*octies bis* e 3-*octies*, che recano disposizioni per l'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attività di trasporto marittimo, per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni generate dal trasporto marittimo, nonché per la verifica e l'accreditamento delle emissioni generate dal trasporto medesimo;

attraverso tale recepimento si estendono gli obblighi di compliance emissivi al comparto marittimo, pertanto, ai soggetti compresi nell'ETS I si aggiungono oltre 100 compagnie di navigazione, con circa 600 imbarcazioni;

considerato che:

l'articolo 12, comma 1, lettera f) assicura che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*octies bis*, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 13 ottobre, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

l'interesse strategico a tutelare e promuovere la sovranità industriale europea nel settore della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione navale,

impegna il Governo:

a promuovere, nell'ambito della decarbonizzazione del trasporto marittimo mediante la destinazione di una parte dei proventi generati dal medesimo trasporto, misure di sostegno al miglioramento dell'efficienza energetica, dei sistemi di propulsione e generazione delle navi anche finalizzati all'utilizzo di combustibili alternativi sostenibili, attraverso l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, compatibilmente con le finalità indicate all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i..

12.0.1 (testo 2)

[Rojc](#), [Spagnoli](#) (*), [Patton](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per il completo recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto)

1. Nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire il completo recepimento del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, osservando il seguente principio e criterio direttivo specifico, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234: introdurre nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposizioni che regolino le operazioni connesse con il traffico internazionale di beni nel senso di individuare quale operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste, le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a), garantendo che tali disposizioni entrino in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale ed europea in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 808:

sull'emendamento 5.0.116, la senatrice Murelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 7, la senatrice Bongiorno avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Pirro avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Disegno di legge n. 969:

sull'emendamento 10.1, la senatrice Bilotti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Maffoni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Zedda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Testor, per attività della 5^a Commissione permanente; Garavaglia, per attività della 6^a Commissione permanente; Zaffini, per attività dell'8^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera pervenuta l'8 febbraio 2024, il senatore De Rosa ha comunicato l'intenzione di dimettersi dal Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Senatori Romeo Massimiliano, Paganella Andrea, Marti Roberto, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (317-533-548-B) (presentato in data 09/02/2024)

S.317 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica. (T.U. con S.533, S.548) C.1457 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.708, C.1496).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della difesa

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1020)

(presentato in data 09/02/2024);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della cultura

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma (1021)

(presentato in data 09/02/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Romeo Massimiliano ed altri

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni (317-533-548-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

S.317 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (T.U. con S.533, S.548) C.1457 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati (assorbe C.708, C.1496)

(assegnato in data 09/02/2024).

In sede redigente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Bergesio Giorgio Maria

Istituzione di una zona franca extradoganale montana per lo sviluppo economico della Valle di Susa (994)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. D'Elia Cecilia ed altri

Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ) (983)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 13/02/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Rosa Gianni

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette (948)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 13/02/2024).

In sede referente

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Gov. Meloni-I: Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-B)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

S.674 approvato dal Senato della Repubblica C.1515 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 09/02/2024);

7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Zambito Ylenia ed altri

Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria (1002)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 13/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 09/02/2024 la 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

sen. Malpezzi Simona Flavia, Sen. Ancorotti Renato "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona" (805)

(presentato in data 18/07/2023)

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 febbraio 2024, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), nella seduta del 31 gennaio 2024, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 final) (*Doc. XVIII*, n. 14) (Atto n. 349).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 febbraio 2024, ha trasmesso il parere motivato concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche

(COM(2023) 645 final), approvato, nella seduta del 31 gennaio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 24) (Atto n. 348).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 febbraio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *h)*, numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - lo schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 40 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al dottor Luca De Angelis, estraneo all'amministrazione.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XXXVI-bis*, n. 2).

Con lettere in data 6 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Carinaro (Caserta) e Rocca Priora (Roma).

Con lettera in data 9 febbraio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Randazzo (Catania).

Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 8 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, aggiornata al secondo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CXLVI*, n. 3).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 5, 6 e 7 febbraio 2024, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2023 dai seguenti Garanti del contribuente:

della Liguria (Atto n. 350);

del Molise (Atto n. 351);

per la Provincia di Bolzano (Atto n. 352);
per il Piemonte (Atto n. 353).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha inviato, in data 12 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione di garanzia tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 2023.

I predetti verbali sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto sciopero n. 5).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 13 del 10 gennaio 2024, depositata il successivo 9 febbraio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «in costanza di rapporto di impiego,» (*Doc VII*, n. 58) - alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 9 e 12 febbraio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di ENEL Società per azioni, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 186);

di EUR S.p.A., per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 187).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 5 febbraio 2024, ha inviato il testo di 22 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 15 al 18 gennaio 2024, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 294);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, alla 4a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 295);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 296);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 297);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (codificazione), alla 3a, alla 4a e alla 9a

Commissione permanente (*Doc. XII, n. 298*);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alla 4a, alla 6a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 299*);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela delle pratiche sleali e dell'informazione, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 300*);
risoluzione sull'attuazione dello sviluppo territoriale (RDC, titolo III, capo II) e la sua applicazione nell'Agenda territoriale europea 2030, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 301*);
risoluzione sulla politica di concorrenza - relazione annuale 2023, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 302*);
risoluzione sul ruolo del Parlamento europeo e della sua diplomazia parlamentare nella politica estera e di sicurezza dell'UE, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 303*);
risoluzione sulle sfide attuali e future in materia di cooperazione transfrontaliera con i paesi vicini, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 304*);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 305*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 306*);
risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la promozione della libertà della ricerca scientifica nell'UE, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 307*);
risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato relative ai parlamenti nazionali, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 308*);
risoluzione sui mondi virtuali: opportunità, rischi e implicazioni politiche per il mercato unico, alla 4a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 309*);
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2022, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 310*);
risoluzione sulla continua persecuzione del Falun Gong in Cina, in particolare il caso di Ding Yuande, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 311*);
risoluzione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della politica comune della pesca e le prospettive future, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 312*);
risoluzione sull'attuazione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - regolamento (UE) n. 1379/2013, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 313*);
risoluzione sulla situazione umanitaria a Gaza, la necessità di raggiungere un cessate il fuoco e i rischi di un'escalation regionale, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 314*);
risoluzione sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell'UE congelati, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 315*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 9 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (COM(2023) 779 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni

[PAITA](#), [BORGHI Enrico](#), [SCALFAROTTO](#), [MUSOLINO](#), [SBROLLINI](#), [FREGOLENT](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 4 febbraio 2024 partiva dalla stazione di Roma Termini un Frecciarossa, con tanto di livrea speciale, con direzione Sanremo, in vista dell'imminente inaugurazione del 74esimo *festival* della città ligure; lo stesso Frecciarossa è partito da Sanremo l'11 febbraio, per riportare a Roma i pochi autorizzati a salire a bordo;

il treno era riservato ai dirigenti, funzionari e dipendenti della RAI, oltre che a una sessantina di giornalisti accreditati;

il Ministro in indirizzo ha affermato di non sapere nulla dell'accordo tra Trenitalia, RAI e RAI Pubblicità, che ha portato all'organizzazione del suddetto treno *charter*;

le tratte ferroviarie della Liguria sono tristemente note per i disservizi strutturali che le contraddistinguono. Ritardi, infrastrutture centenarie, cancellazioni, tempi di percorrenza interminabili: problematiche affrontate quotidianamente da pendolari e turisti, costretti dall'assenza di alternative a subire un servizio intermittente e inadeguato;

ancora nel 2024 la Liguria non può beneficiare di un servizio di alta velocità paragonabile a quello riservato alle principali città italiane e, ciononostante, Trenitalia non ha avuto difficoltà a organizzare una tratta veloce "riservata" tra Roma e Sanremo,

si chiede di sapere:

chi abbia autorizzato il Frecciarossa *charter* per Sanremo e se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dell'accordo stipulato in tal senso con la RAI;

quante risorse pubbliche siano state impiegate per garantire detto servizio e quali siano le ragioni per cui si sia ritenuto di non sfruttare l'occasione per offrire a tutti la possibilità di beneficiare di un collegamento rapido con la Liguria, posto che i normali tempi di percorrenza costringono i viaggiatori a tempistiche e condizioni ampiamente deteriori rispetto a quelle riservate al personale RAI.

(3-00946)

[ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 2 febbraio 2024 è stato firmato dal ministro Schillaci il decreto relativo alle nomine della Commissione scientifica ed economica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che raccoglie le indicazioni di competenza del Ministero della salute e delle Regioni;

il decreto del Ministro della salute 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2024 (Regolamento recante modifiche al regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) all'articolo 15 modifica l'articolo 19 del suddetto regolamento, concernente la Commissione scientifica ed economica del farmaco;

il comma 4 del menzionato articolo 19, come modificato, stabilisce che: "La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute ed è composta da dieci membri, di cui il direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia e il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, o un suo delegato, sono membri di diritto; quattro membri sono designati dal Ministro della salute, tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della

farmaco-economia, uno dei quali con funzioni di presidente; un membro è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; tre membri sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta";

considerato che:

un articolo del quotidiano "la Repubblica" del 7 febbraio 2024 titola "Tra gli esperti dell'Aifa arriva il farmacista di Bari collega del sottosegretario";

si tratta del dottor Vincenzo Danilo Lozupone, titolare di una farmacia a Bari, concittadino di Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato per la salute;

non ci si può non chiedere se il dottor Lozupone abbia quale requisito "comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale, almeno quinquennale, nei settori della valutazione dei farmaci, della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, della farmaco-economia", come previsto dall'articolo 19 del citato regolamento,

si chiede di sapere se la nomina del dottor Lozupone e le altre nomine spettanti al Ministro della salute, che peraltro registrano l'assenza totale di donne, rispettino i requisiti previsti dall'articolo 19 del decreto ministeriale 8 gennaio 2024, n. 3, o se invece non rispondano ad altre logiche a discapito della "comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nazionale e internazionale", che i membri della Commissione dovrebbero avere.

(3-00947)

[ZANETTIN](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da qualche tempo si moltiplicano le aggressioni violente nella città di Vicenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, quattro di recente;

gli episodi si susseguono con una cadenza impressionante, senza precedenti, sia nella periferia, che nel centro storico palladiano;

taluno, probabilmente esagerando, paragona ora il capoluogo berico a Gotham City o al Bronx di New York negli anni '70, ma certamente cittadini e commercianti sono molto allarmati;

sebbene le forze dell'ordine facciano sicuramente il possibile, con grande impegno, senza dubbio qualcosa va modificato;

l'interrogante ha l'impressione che negli ultimi tempi siano diminuiti gli interventi ad "alto impatto" e così il costante controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne, immaginando che ciò sia dovuto alle note, e mai risolte, carenze di organico;

tuttavia, il quadro deteriorato dell'ordine pubblico a Vicenza impone immediati interventi drastici e risolutivi per garantire la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere quali interventi di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico nella città di Vicenza.

(3-00948)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono che il capo della segreteria del sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove, il magistrato in distacco Federico Carrai, nei giorni immediatamente successivi alla notte di Capodanno in cui l'on. Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, avrebbe sparato un colpo di pistola che ha ferito il genero del capo della scorta del Sottosegretario, si sarebbe recato presso il palazzo di giustizia di Biella;

il magistrato Federico Carrai ha svolto le funzioni di pubblico ministero dal 2017 al 2021 proprio a Biella, dove si contano due sostituti procuratori e una procuratrice;

la sua visita alla procura di Biella e presso i suoi ex uffici è stata immediatamente precedente all'audizione, in qualità di persona informata dei fatti, del sottosegretario Delmastro delle Vedove da parte dei pubblici ministeri;

lo stesso Federico Carrai, contattato dal quotidiano "Domani", ha confermato di aver fatto visita, «per rituali saluti di cortesia», al palazzo di giustizia di Biella prima che il sottosegretario Delmastro delle Vedove venisse ascoltato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risulti a quale titolo il capo segreteria del sottosegretario Delmastro delle Vedove, già pubblico ministero presso la procura di Biella, si sia recato nei suoi ex uffici prima che i suoi colleghi ascoltassero il Sottosegretario, che si è poi avvalso della facoltà di non rispondere;

se non intenda avviare una verifica sui movimenti, le interlocuzioni e i contenuti della visita in questione, al fine di fugare ogni dubbio circa l'opportunità dell'incontro con gli ex colleghi in un momento di forte concitazione per via delle vicende dello "sparo" di Capodanno.

(3-00950)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 8 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 fissa in 45 anni, per gli agenti e assistenti, e in 50 anni, per i sovrintendenti e gli ispettori, il limite di età per il reclutamento del personale dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (unità operativa "Scorte");

nel corso della 144^a seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851 a prima firma Renzi, il Ministro in indirizzo ha confermato che la scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove è stata individuata dal provveditorato regionale competente;

il sottosegretario Delmastro, come noto, condivide con il capo della sua scorta (l'ispettore capo Pablo Morello) un lungo e risalente percorso di amicizia, di condivisione di idee e visioni politiche e un passato di battaglie sindacali nel Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria (SINAPPE);

il capo della scorta del sottosegretario di Stato Delmastro delle Vedove, nonché suocero del giovane ferito dal colpo di pistola che sarebbe stato sparato dall'on. Pozzolo la notte di Capodanno, è nato nel 1964: ne deriva che il suo reclutamento è avvenuto a 58 anni, cioè ampiamente oltre i raggiunti limiti d'età;

secondo organi di stampa nessuno del provveditorato competente ha inteso rilasciare dichiarazioni circa i raggiunti limiti di età dell'ispettore Morello, lasciando del tutto inspiegata la sua assegnazione a capo scorta del sottosegretario Delmastro,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'ispettore Pablo Morello sia stato assegnato alla scorta del sottosegretario di Stato Delmastro delle Vedove in violazione dei raggiunti limiti di età;

se risulti quale ufficio abbia disposto tale reclutamento e quale ruolo abbiano svolto gli uffici di diretta collaborazione, o il sottosegretario Delmastro stesso, nel procedimento di formazione della scorta.

(3-00951)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto ministeriale 21 dicembre 2018 demanda al provveditorato regionale l'assegnazione delle scorte;

nel corso della 144^a seduta dell'Assemblea del Senato, in risposta all'interrogazione 3-00851, a prima firma del senatore Renzi, il Ministro in indirizzo ha confermato che la scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove è stata individuata e assegnata dal provveditorato regionale competente;

il provveditorato ha assegnato e posto a capo della scorta del sottosegretario Delmastro delle Vedove l'ispettore capo Pablo Morello;

il sottosegretario Delmastro, come noto, proprio condivide con Pablo Morello un lungo e risalente percorso di amicizia, di condivisione di idee e visioni politiche e un passato di battaglie sindacali nel Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria (SINAPPE);

a giudizio degli interroganti, il fatto che un organo dell'amministrazione abbia ritenuto, nell'imparzialità che l'articolo 97 della Costituzione le impone, di affidare la gestione del servizio di sicurezza di un membro del Governo a un soggetto con cui il Sottosegretario ha un consolidato rapporto di amicizia (che, oltre al piano personale, investe anche quello politico e dei comuni interessi) non può in alcun modo rappresentare né una scelta casuale né di opportunità,

si chiede di sapere quali siano stati i criteri, le valutazioni e le motivazioni che hanno convinto il

provveditorato regionale dell'opportunità di assegnare la direzione della scorta del sottosegretario Delmastro a un soggetto con cui quest'ultimo ha un consolidato rapporto di amicizia e di condivisione di interessi e idee politiche.

(3-00952)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

il Governo di Cuba, nel mese di aprile del 2021, ha avanzato all'Unione europea la richiesta di registrazione dell'indicazione geografica (IG) "Cuba" per la classe merceologica del *rum*;

la Commissione europea, scaduto il periodo di opposizione partecipato dalla sola Francia, che ha incluso un *dossier* inviato dal Governo italiano, è attualmente impegnata nella valutazione della richiesta;

l'eventuale approvazione della domanda arrecherebbe un serio danno ai produttori europei di *rum*;

il processo produttivo del *rum* "leggero" fu infatti inventato a Cuba dalla famiglia Bacardi nel 1862; successivamente all'esproprio e alla confisca dei beni da parte del regime cubano nel 1960, la famiglia Bacardi, insieme ad altre aziende locali, sono riuscite a ristabilire le proprie attività fuori Cuba, grazie al mantenimento del *know-how* di produzione;

la domanda di registrazione dell'IG Cuba *rum* porterebbe ad un'alterazione della concorrenza a vantaggio delle aziende cubane, le quali ancora oggi producono il *rum* all'interno degli stabilimenti, un tempo sequestrati alla famiglia Bacardi, utilizzando lo stesso disciplinare di produzione, sul quale oggi è avanzata la richiesta di indicazione geografica, la quale sarebbe dunque in contraddizione con l'articolo 17, comma 1, della carta dei diritti fondamentali dell'UE;

è evidente come una simile richiesta abbia come tentativo quello di mettere in discussione la storia e l'identità di un gruppo che è oggi *leader* mondiale nel comparto degli spiriti, con oltre 200 *brand* e una presenza in più di 170 Paesi, impiegando circa 8.000 dipendenti;

successivamente alla fusione del gruppo Bacardi con il gruppo Martini e Rossi, l'azienda ha scelto l'Italia come *hub* strategico per la lavorazione del *rum* destinato nei Paesi dell'Unione europea, in Medio Oriente, Asia centrale, Africa ed Europa centro-orientale;

sono dunque evidenti gli impatti negativi che si registrerebbero anche sulla dimensione commerciale del gruppo Bacardi-Martini; il 53 per cento delle vendite è infatti legato agli investimenti in attività di *marketing*, che includono pubblicità, promozioni e patrocinio. Una parte sostanziosa di tali investimenti è indirizzata alla promozione della storia del gruppo attraverso l'utilizzo del marchio identitario,

si chiede di sapere rispetto ai fatti esposti in premessa, a che punto siano le interlocuzioni avviate con le competenti istituzioni europee e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di scoraggiare l'approvazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica "Cuba" per il *rum*.

(3-00953)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ALFIERI](#), [DELRIO](#), [BASSO](#), [BAZOLI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal mese di maggio 2023 un cittadino italiano ventinovenne, Filippo Mosca, è rinchiuso in un carcere rumeno, in una cella di trenta metri quadri condivisa da ventiquattro detenuti che, come riportato da diversi organi di stampa, vivrebbero in un clima di costante tensione, tra risse, aggressioni e accoltellamenti;

Filippo Mosca, accusato di traffico internazionale di stupefacenti, è stato condannato a otto anni di reclusione, circa un mese dopo l'arresto, da scontare nel penitenziario di Porta Alba, a Costanza, noto per essere stato uno dei *lager* del dittatore Nicolae Ceausescu e che più volte la Corte europea per i diritti umani ha condannato a causa delle condizioni degradanti in cui si trovano costretti i reclusi;

inoltre, occorre evidenziare che, come denunciato dai legali, i primi venti giorni di detenzione

sarebbero trascorsi in isolamento, in una cella piena di topi, anche all'interno del materasso, quasi senza cibo. Tali condizioni non sarebbero migliorate con la fine dell'isolamento, perché Filippo Mosca si è trovato a dividere una cella con altri ventiquattro detenuti in condizioni disumane, senza servizi igienici, senza acqua calda e neanche senza coperte in un Paese che, come noto, nella stagione invernale raggiunge temperature molto rigide, anche fino a meno dieci gradi;

più volte i legali del nostro connazionale hanno evidenziato le diverse criticità verificatesi nel corso del procedimento penale, in particolare l'utilizzo di intercettazioni non autorizzate, criticità rispetto alle quali si potrà ben adire la Corte EDU. Ma il fatto che più desta preoccupazione è senza dubbio il rigetto della richiesta di affidamento agli arresti domiciliari, nonostante la documentazione sanitaria depositata che attesta la presenza di una patologia permanente;

non solo, in maniera del tutto ingiustificabile, sempre secondo quanto denunciato dai legali di Filippo Mosca, l'amministrazione del penitenziario di Porta Alba avrebbe respinto anche la richiesta di far pervenire i medicinali necessari, sebbene l'amministrazione non ne abbia la disponibilità;

come già evidenziato, le condizioni di detenzione inumane e degradanti del predetto istituto penitenziario sono in aperto contrasto con il rispetto dei diritti umani del detenuto e di tutti gli *standard* richiesti dalle corti e dalla giurisprudenza europea;

da ultimo basti pensare alla Raccomandazione (UE) 2023/681 sui diritti procedurali di indagati e imputati sottoposti a custodia cautelare e sulle condizioni materiali di detenzione, che fornisce orientamenti agli Stati membri dell'Unione europea per rafforzare i diritti degli indagati e imputati soggetti a custodia cautelare, sia in relazione ai loro diritti procedurali che alle condizioni materiali di detenzione, al fine di garantire che le persone che sono private della libertà personale siano trattate con la dignità e nel rispetto dei loro diritti fondamentali,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro della giustizia intenda intraprendere presso le autorità romene, nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di garantire prioritariamente che le condizioni di detenzione di Filippo Mosca assicurino il pieno rispetto dei diritti umani e degli *standard* europei in materia e se non ritenga altresì necessario e urgente, a seguito della richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai legali, adoperarsi perché tale detenzione avvenga in Italia;

quali iniziative il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale intenda intraprendere presso le sedi europee, affinché tutti gli Stati membri si adeguino ai principi della corti europee e alle disposizioni dell'Unione in materia di garanzia del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.

(3-00949)

[DELRIO](#), [RANDO](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [NICITA](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

un video del 3 aprile 2023, registrato dalle telecamere di sicurezza interne della Casa circondariale e di reclusione di Reggio Emilia, confluito agli atti dell'inchiesta chiusa dalla procura di Reggio Emilia a carico di dieci agenti della Polizia penitenziaria, accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso, documenta un brutale pestaggio subito da un detenuto tunisino di 44 anni;

nelle immagini si vede il detenuto incappucciato con una federa, messo pancia a terra con uno sgambetto e poi preso a pugni sul volto e sul costato, calpestato con gli scarponi, trattenuto alcuni minuti per braccia e gambe dagli agenti della Polizia penitenziaria. Le immagini mostrano, inoltre, come successivamente, denudato e sollevato di peso e sempre col cappuccio in testa, il detenuto venga trascinato in cella dove, nuovamente picchiato, è stato lasciato completamente nudo dalla cintola in giù per oltre un'ora, malgrado nel frattempo si fosse ferito e sanguinasse;

il filmato mostra quasi dieci minuti del pestaggio, che avviene prima nel corridoio fuori dalla stanza del direttore, poi sulla porta della cella che finisce allagata del sangue della vittima;

secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, nonostante le richieste di aiuto, il detenuto sarebbe rimasto nella cella per oltre un'ora, prima di ricevere i soccorsi;

a seguito della denuncia della vittima e dell'apertura di un fascicolo presso la procura di Reggio Emilia, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci agenti di Polizia penitenziaria accusati, a vario titolo, di tortura, lesioni e falso. Val la pena evidenziare, come a luglio, in occasione dell'adozione di dieci misure interdittive disposte dal giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza il comportamento degli agenti venga definito come «brutale, feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento del detenuto»;

il detenuto, nel frattempo trasferito a Parma, ha espresso il timore di subire ritorsioni e nuove violenze a seguito della denuncia che ha portato all'apertura delle relative indagini;

il garante dei detenuti dell'Emilia-Romagna, Roberto Cavaliere, ha dichiarato che: "Le immagini del violento pestaggio rappresentano una pagina nera della gestione carceraria nella nostra regione. Non si può che provare un senso di ripugnanza e dolore nel vedere uomini in divisa usare metodi non solo illegali ma che tolgono ogni sembianza umana a un uomo incappucciandolo, colpendolo con pugni e calci, rendendolo totalmente vulnerabile e indifeso";

le violente immagini, acquisite dalla Procura di Reggio Emilia, testimoniano di una violenza gratuita e brutale e di una vera e propria tortura avvenuta nei confronti di una persona privata della libertà e sotto la responsabilità dello Stato;

inoltre, tali immagini e il ripetersi di episodi di violenza in diversi istituti penitenziari del nostro Paese provano, ancora una volta, l'importanza, nel rispetto della Convenzione di New York contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984, del reato di tortura, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 14 luglio 2017, n. 110, quale presidio di legalità e rispetto dell'inviolabilità dell'incolumità fisica e della dignità umana, maggiormente in pericolo nei casi di limitazione della libertà personale,

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di fare chiarezza sul gravissimo episodio di tortura avvenuto nella Casa circondariale e di reclusione di Reggio Emilia e quali iniziative necessarie ed urgenti intenda, altresì, intraprendere per garantire l'inviolabilità e l'incolumità fisica dei detenuti in tutti gli istituti penitenziari nazionali;

quali iniziative intenda adottare al fine di scongiurare eventuali ritorsioni ai danni del detenuto vittima delle violenze e degli abusi citati in premessa.

(3-00954)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FALLUCCHI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

l'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia serve zone svantaggiate quali il Gargano, i monti Dauni e le isole Tremiti, ponendosi come infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Foggia, trattandosi di un'area periferica che non ha valide alternative di collegamento con le principali città italiane, in particolare con Milano;

già 10 anni fa, in uno studio redatto dall'università "Bocconi" di Milano, si evidenziava "la necessità di ricorrere alle forme di oneri servizio pubblico in regime di continuità territoriale proprio per la fase di *start up* dell'aeroporto, citando non a caso il volo verso Milano Linate, operato in regime di continuità territoriale tutto l'anno";

lo stesso studio sul mercato dei voli passeggeri di linea o *charter* evidenziò come il collegamento aereo Foggia-Milano abbia benefiche ricadute sulla crescita economica del territorio non solo pugliese (con evidenti positivi effetti socioeconomici su molte altre province, da Campobasso a Potenza, oltre a Barletta-Andria-Trani);

considerato che:

la mancanza di un collegamento giornaliero con Milano obbliga gli abitanti del Gargano e dei monti Dauni a raggiungere gli aeroporti di Bari o di Napoli che distano a non meno di 250 chilometri e richiedono un tempo di percorrenza non inferiore alle 3 ore;

numerose sono le operazioni di continuità territoriale, in termini di oneri di servizio pubblico ad oggi assegnati al trasporto aereo per regioni come la Sardegna e la Sicilia, ma anche su alcune altre tratte specifiche, come quelle in partenza da Ancona su Roma e Milano Linate o quelle bi-giornaliere sulla

Trieste-Milano Linate, zone certamente meno svantaggiate, considerato che, ad esempio, Trieste è collegata con Milano con treni Frecciarossa diretti che impiegano meno di 4 ore, mentre il treno da Foggia a Milano ne impiega almeno 6;

la circolare ENAC (EAL 20), risalente al 2012 ma ancora operativa, cita l'aeroporto di Foggia come destinato ad usufruire di un sostegno economico ai fini dello sviluppo sulla base dell'art. 4, commi 206 e 207, della legge n. 350 del 2003,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga possibile, per quanto di sua competenza, garantire la continuità territoriale per la provincia di Foggia, anche prevedendo oneri di servizio pubblico, in particolare, sulla rotta Foggia-Milano Linate, così da garantire l'uguaglianza sostanziale dei cittadini residenti;

se Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia abbiano mai fatto istanza per il riconoscimento della continuità territoriale sulla tratta Foggia-Milano Linate.

(4-01012)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 355, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei dottori in chiropratica cui possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e che esercitano le loro mansioni come professionisti sanitari. Al fine di dare attuazione al registro e alla classificazione dei chiropratici come professionisti sanitari, l'ultimo periodo del medesimo comma demanda l'attuazione di un regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione,

la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito delle professioni sanitarie siano individuate anche le professioni del chiropratico, ai sensi della procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il successivo comma 2 prevede che, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti del chiropratico, nonché i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro il 31 dicembre 2022, termine poi prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14;

considerato che:

la mancata adozione del regolamento di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, e del decreto di cui alla legge n. 3 del 2018, articolo 7, ha determinato una situazione paradossale per cui, secondo l'Agenzia delle entrate, a questa particolare categoria, non essendo ricompresa in quella delle professioni sanitarie, non si applichi l'esenzione IVA ma lo sconto dell'IVA nella misura ordinaria del 20 per cento;

tuttavia, la commissione tributaria di Ancona ha statuito, con sentenza pronunciata l'11 ottobre 2019, che: "Considerato altresì che al giudice tributario è anche imposto di tenere presente non solo l'ordinamento italiano ma anche quello comunitario, in quanto la normativa italiana deve essere interpretata in senso conforme al diritto comunitario, se ne deve concludere che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per godere dell'esenzione IVA, per cui negare l'esenzione Iva al dottore esercente l'attività di chiropratico si tradurrebbe in una violazione del principio di neutralità dell'imposta non applicata alla stessa attività, in quanto ritenuta 'oggettivamente sanitaria' in diversi Stati Europei";

successivamente, anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020, se, da un lato, ha aperto all'esenzione dell'attività di chiropratico alla luce della giurisprudenza comunitaria, dall'altro, ha ammonito sulla normativa interna frammentata;

considerato inoltre che:

sul punto la Cassazione, con diversi precedenti, aveva sottolineato l'importanza del regolamento di attuazione quale atto indispensabile per l'individuazione del profilo professionale del dottore in

chiropratica e del relativo percorso didattico (sentenza n. 8145/2019);
l'istituzione del registro è fondamentale, oltre che per uniformare l'ordinamento fiscale nazionale alla giurisprudenza comunitaria, anche per garantire adeguati criteri di professionalità e di qualità nell'assistenza medica fornita,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007.

(4-01013)

(già 3-00380)

GELMINI - *Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare e della salute.* - Premesso che: il terremoto del Centro Italia del 2016 ha causato danni enormi alla provincia di Macerata, tali da giustificare l'inclusione di tutti i comuni che la compongono nell'area denominata "cratere" tramite il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016");

a seguito del sisma la residenza sanitaria assistenziale del comune di San Ginesio (Macerata) è stata dichiarata inagibile, e la chiusura che ne è conseguita ha privato di servizi di assistenza fondamentali, per oltre 7 anni, il territorio di San Ginesio e della valle del Fiastra, già sguarnito di strutture sociosanitarie e povero di collegamenti stradali e ferroviari;

la ricostruzione della RSA di San Ginesio è stata inserita nel piano delle opere pubbliche tramite le ordinanze del commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018; a queste risorse si aggiungono quelle regionali stanziare dall'ufficio speciale per la ricostruzione (USR) della Regione Marche, che ha approvato la scheda di congruità tecnica dell'azienda sanitaria unica regionale (dal 2023 azienda sanitaria territoriale);

nel marzo 2020 la stazione unica appaltante delle Marche ha indetto una gara pubblica per l'individuazione del progettista da incaricare per l'elaborazione del progetto di ricostruzione della RSA di San Ginesio. Il contratto è stato stipulato il 30 luglio 2020;

il progetto esecutivo è stato consegnato il 14 marzo 2023, e, visto l'esito positivo della verifica preventiva il 19 aprile, il 30 maggio 2023 è stato inserito nella piattaforma SismApp. Questo progetto è stato respinto a causa di una divergenza sull'interpretazione delle norme per l'autorizzazione antisismica tra il settore edilizia sanitaria ospedaliera e l'USR delle Marche, così come dichiarato dall'assessore regionale Francesco Baldelli in risposta all'interrogazione del 15 dicembre 2023, n. 1039, presentata dal consigliere regionale Romano Carancini;

il commissario straordinario Guido Castelli, tramite il decreto n. 90 del 2 febbraio 2024, ha reso noto che oltre 15,5 milioni di euro originariamente destinati alla ristrutturazione o ricostruzione di strutture sanitario-assistenziali nelle province di Ascoli Piceno (Offida), Ancona (Fabriano) e, soprattutto, Macerata (inclusa la RSA di San Ginesio) saranno interamente destinati all'intervento per l'ospedale di Tolentino (Macerata);

il 5 febbraio 2024, in una lettera al sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabacco, il commissario straordinario ha ribadito quanto comunicato nel decreto: la concentrazione dei fondi su Tolentino sarebbe giustificato dall'"esponenziale e generalizzato aumento dei costi" degli interventi per le altre strutture, ragion per cui si è preferito dare la priorità a cantieri o da completare (così Amandola, in provincia di Fermo), o prossimi all'avvio (cioè Tolentino),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi, per quanto di competenza, al fine di stanziare fondi aggiuntivi per le strutture sanitario-assistenziali citate, al fine di compensare la sottrazione in favore di Tolentino decretata dal commissario straordinario, oppure se la totalità dei fondi già stanziati sia pienamente sufficiente a finanziare, a tempo debito, tutti gli interventi di ricostruzione previsti;

se intendano prendere posizione o dettare linee guida in merito alla divergenza sull'interpretazione delle norme sull'autorizzazione antisismica che ha determinato il respingimento del progetto esecutivo per la ricostruzione della RSA di San Ginesio;

entro quali tempi e in che termini si procederà alla ricostruzione della RSA di San Ginesio, anche a fronte dell'urgenza dovuta alla generale scarsità di servizi sul territorio e al pesante vuoto assistenziale

che la chiusura improvvisa della struttura, oltre 7 anni fa, ha determinato.

(4-01014)

[BAZOLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), secondo quanto rilevato in una nota, evidenzia la necessità di estendere anche per la medesima categoria la possibilità di effettuare l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, procedura operativa denominata "Asse.Co.", attualmente riservata ai soli consulenti del lavoro;

al riguardo, la stessa categoria rileva come la richiesta sia stata già avanzata nel corso di ripetuti incontri con l'Ispettorato nazionale del lavoro, all'interno dei quali si è analizzato in maniera più approfondita il sistema dell'asseverazione dei consulenti del lavoro (ideato 10 anni fa) e diventato nel tempo oggetto di prestazione professionale remunerata a cui sono ammessi soltanto i consulenti;

la valorizzazione ed estensione dell'asseverazione, nella quale all'impresa viene certificata la conformità e regolarità dei contratti di lavoro, a giudizio dei commercialisti, comporta una "riserva" di competenze di carattere convenzionale, che genera una disparità ingiustificabile tra le professioni e comporta nei fatti una turbativa del mercato professionale, ragione per la quale il CNDCEC ha rivolto l'istanza per la sottoscrizione in tempi rapidi di un protocollo d'intesa che estenda questa competenza anche alla loro professione;

in tale ambito, la professionalità dei dottori commercialisti ed esperti contabili riveste oggettivamente prerogative in materia di lavoro che necessitano di adeguate tutele e valorizzazione, in considerazione peraltro del fatto che decine di migliaia di iscritti si occupano di tali materie e quasi 800.000 aziende del nostro Paese si avvalgono dell'attività di assistenza e consulenza da parte dei commercialisti, le cui competenze forniscono, come noto, un contributo essenziale e determinante per il sistema economico e imprenditoriale nazionali;

a parere dell'interrogante, le osservazioni da parte del CNDCEC risultano condivisibili e pertinenti, in considerazione del fatto che si inseriscono nel quadro più ampio, dal punto di vista delle competenze professionali attribuite dalla normativa vigente, in ambito economico, sociale e della corretta gestione dei rapporti di lavoro fra le diverse categorie di professionisti, nel fornire assistenza nella gestione dei servizi contabili, economici, giuridici e fiscali;

la necessità di pervenire ad un'intesa tra le categorie professionali, a giudizio dell'interrogante, risulta pertanto urgente e necessaria, in considerazione del fatto che il sistema di verifica volontario mediante il quale il datore di lavoro richiede liberamente di "essere verificato" (al fine dell'ottenimento dell'asseverazione della conformità dei rapporti di lavoro) costituisce una procedura che rientra coerentemente all'interno dell'attività professionale della categoria dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nella gestione dei rapporti con la clientela imprenditoriale,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti e se condivida le richieste da parte del CNDCEC in relazione alla necessità della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'Ispettorato nazionale del lavoro che estenda anche alla professione le competenze su "Asse.Co.";

quali iniziative di competenza intenda avviare in tempi rapidi, al fine di raggiungere un'intesa tra la categoria dei consulenti del lavoro e il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in grado di consentire a questi ultimi la possibilità di effettuare l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato instaurati presso datori di lavoro, in ragione delle esigenze esposte.

(4-01015)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1, commi 159-171, ha qualificato l'offerta integrata sociosanitaria territoriale, delineando le azioni legate all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le Case della comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui il Servizio sanitario nazionale e gli ATS (ambiti territoriali sociali) garantiscono, alle persone in condizioni di non

autosufficienza, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socioassistenziali attraverso punti unici di accesso (PUA);
inoltre, ha previsto alcune disposizioni specifiche sui servizi socioassistenziali volti a promuovere "la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti", stabilendo le relative aree di intervento da parte degli ATS (comma 162);
con riferimento alle menzionate aree, le norme in questione stabiliscono la possibilità per gli ATS di integrare l'offerta dei servizi e degli interventi con contributi monetari, precisando che essi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale (comma 164). Nessuna disposizione analoga è prevista per gli *under 65*;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022-2024 ed è stato disposto il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il corrispondente triennio;
le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024;
in ossequio alle disposizioni della legge n. 234 del 2021 citate, il PNNA ha definito i LEPS, indicando le risorse del FNA previste per il loro finanziamento, le quali, nel triennio 2022-2024, sono progressivamente aumentate;
a fronte di tale incremento degli stanziamenti FNA, il PNNA demanda alle regioni il compito di individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi di attuazione dei LEPS, per l'anno 2022; per gli anni successivi tale quota deve essere implementata del 10 per cento nel 2023 e del 20 per cento nel 2024;
il PNNA precisa altresì che, nelle more del suo perfezionamento e dei conseguenti trasferimenti di risorse FNA, "le regioni interessate potranno continuare a garantire con risorse proprie gli interventi anche di natura monetaria, alle persone con gravissima disabilità", ciò al fine di "scongiurare l'eventualità di una interruzione nella erogazione delle prestazioni nei confronti di beneficiari in situazione di fragilità e bisogno";
contrariamente a quest'ultima previsione, richiamando nella propria delibera il comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (che, come evidenziato, è riferito esclusivamente alle persone *over 65*), Regione Lombardia ha interpretato le indicazioni del PNNA disponendo, già a partire da giugno 2024, una consistente riduzione (fino al 50 per cento) dei sussidi monetari mensili corrisposti alle persone con disabilità grave o gravissima e ai loro *caregiver* familiari: una misura che riguarda oltre 7.000 famiglie e che pregiudica fortemente le prospettive di assistenza, peraltro allo stato non controbilanciate dal rapido approntamento di servizi di assistenza diretta;
è indispensabile assicurare continuità, concretezza, efficacia e libertà ai servizi di assistenza e di cura, senza pregiudicare l'autonomia delle persone interessate e scongiurando ogni possibile soluzione di continuità nella garanzia degli stessi,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per scongiurare la riduzione dei contributi monetari per le persone con disabilità grave o gravissima e per i loro *caregiver* familiari, attualmente erogati da alcune regioni con le risorse FNA, al fine di garantire piena continuità dell'assistenza nei confronti dei beneficiari in situazione di bisogno;
se non ritengano utile chiarire che i vincoli indicati dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono riferibili esclusivamente alle persone non autosufficienti *over 65* e che, a fronte del progressivo aumento delle risorse FNA collegato all'attuazione del PNNA, il percorso di potenziamento dei servizi diretti in materia di LEPS non deve pregiudicare, per gli interessati, gli importi monetari attualmente previsti che, tra l'altro, a fronte di servizi carenti, consentono ai beneficiari la facoltà di scegliere, in piena autonomia e libertà, le persone da deputare alla propria assistenza, anche in ragione del carattere intimo e personalissimo, che quest'ultima assume.

(4-01016)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

in media, circa il 60 per cento degli studenti con disabilità cambia docente ogni anno (il dato sale al 75 per cento per la scuola dell'infanzia), a scapito della tranquillità dello studente e delle famiglie (che devono continuamente cambiare interlocutore e spiegare più volte il contesto personale dei propri figli), della continuità didattica e delle prospettive di consolidamento del percorso scolastico dello studente;

nell'anno scolastico 2022/2023 gli studenti disabili sono stati circa 338.000, a fronte di circa 228.000 insegnanti di sostegno;

il rapporto alunni-insegnanti, pari alla soglia prevista dalla normativa di riferimento (1,6 *versus* 2), non fa emergere che per oltre un terzo gli insegnanti di sostegno (circa 67.000) sono stati selezionati dalle graduatorie per le supplenze e pertanto non vantano le competenze e una formazione specifica per il sostegno;

la discontinuità del sostegno si registra persino in corso d'anno: il 9 per cento degli studenti vede avvicinarsi più di un insegnante di sostegno in corso d'anno;

l'articolo 34 della nostra Costituzione, nel sancire il diritto all'istruzione, è chiarissimo nell'affermare che "la scuola è aperta a tutti" e che la Repubblica deve rendere "effettivo questo diritto", così come l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, obbligando la Repubblica a rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare la libertà, l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, nonché la partecipazione al progresso della nostra comunità;

appare evidente che costringere gli studenti che necessitano di essere accompagnati con maggiore attenzione nel proprio percorso didattico a subire il continuo andirivieni degli insegnanti di sostegno e a non interfacciarsi con una preparazione specifica e necessaria rispetto ai propri bisogni significa neutralizzare, di fatto, il diritto all'istruzione di questi studenti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire agli studenti con disabilità insegnanti di sostegno con una formazione e competenze specifiche e scongiurare il continuo avvicinarsi di questi insegnanti per assicurare continuità didattica e piena consapevolezza del percorso di crescita dello studente.

(4-01017)

[MAGNI](#), [CUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel mese di dicembre 2023 la Procura di Milano ha disposto un sequestro impeditivo d'urgenza verso la società che gestiva il centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano, già oggetto di ispezione nell'inchiesta, per frode e turbativa, avviata in precedenza dalla Guardia di finanza, la quale aveva accertato gravissime violazioni dei diritti dei migranti trattenuti: persone con tumore al cervello o epilettiche oppure con gravi problemi psichiatrici considerate "idonei alla vita della comunità ristretta" ma in realtà non sottoposte ad alcuna visita medica; ospiti senza un supporto psicologico e psichiatrico poiché il personale "non conosce" la "lingua" degli ospiti; mancanza di medicinali, un presidio sanitario "gravemente deficitario" a cui si aggiungono, tra l'altro, camerate "sporche", bagni "in condizioni vergognose" e "cibo maleodorante, avariato (...) scaduto";

le condizioni di vita quotidiana nel centro, documentate nell'inchiesta anche attraverso video e fotografie, erano risultate letteralmente disumane, tanto che il Consiglio comunale di Milano ha approvato un ordine del giorno per chiedere la chiusura immediata della struttura;

in seguito al provvedimento, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, era stato nominato un amministratore giudiziario per gestire la struttura;

nella giornata di ieri 12 gennaio 2024 la stampa nazionale e locale ha diffuso un comunicato dell'associazione "NAGA SOS CPR" secondo il quale la sera del 10 febbraio il centralino dell'associazione avrebbe ricevuto numerosi messaggi che segnalavano la singolare protesta di alcuni trattenuti, che stesi a terra seminudi sotto la pioggia reclamavano per le condizioni di trattenimento, in particolare per la carenza di assistenza sanitaria e il cibo immangiabile. La stessa associazione ha poi diffuso un video ricevuto nella notte che riprendeva, tra le urla strazianti dei presenti, un violento

pestaggio ai danni di due persone in uno stretto corridoio da parte di agenti della Guardia di finanza in tenuta antisommossa; uno dei due era un diciottenne tunisino che si era reso protagonista, ben 5 ore prima, di un'altra protesta per la pessima qualità del cibo, l'altro sembrerebbe un uomo che nulla aveva a che fare con la vicenda;

queste circostanze hanno indotto l'associazione e la rete "Mai più Lager - No ai CPR" a dare disponibilità per domenica 11 febbraio per un accesso a sorpresa nel centro di via Corelli di una propria delegazione (un operatore legale, un'avvocata e un medico infettivologo) al seguito del consigliere regionale Luca Paladini, vice presidente della Commissione Carcere, con il quale da tempo erano in corso approfondimenti sul tema: in 5 ore di visita si sarebbero registrati numerosi episodi di ostruzionismo da parte del personale addetto, della nuova direttrice e delle forze di polizia presenti, adducendo motivazioni di sicurezza o, più spesso, indicazioni ricevute dalla Prefettura di Milano. In particolare, sarebbe stato impedito loro di incontrare le due persone oggetto del violento intervento delle forze di polizia in quanto erano state finalmente inviate al pronto soccorso, con oltre 7 ore di ritardo e correlato rischio per la loro salute, solo dopo che il video aveva cominciato a circolare sui *social media*. Ma soprattutto, con gravissima violazione delle norme di riferimento, alla delegazione è stato negato l'accesso ai moduli abitativi nei quali sono alloggiati i trattenuti, dei quali sarebbe stato fondamentale raccogliere le testimonianze; è stato solo concesso di incontrarne alcuni individualmente e con tempi di attesa sorprendentemente lunghi tra l'uno e l'altro;

il lungo colloquio con il personale addetto al presidio medico, con i responsabili della struttura, con una psicologa e tre trattenuti avrebbe rivelato particolari inquietanti e registrato ulteriori immotivati rifiuti di collaborazione: l'assenza di un registro degli eventi critici; il rifiuto di consegnare le cartelle cliniche di tre trattenuti che avevano rilasciato apposita delega al consigliere; il rifiuto di aprire la cassaforte contenente il metadone al fine di verificarne la conservazione; la confermata assenza di un frigorifero per i medicinali; la mancanza dell'attestazione comprovante il corretto funzionamento del defibrillatore; l'eloquente dato di ben 34 trasferimenti in autoambulanza in pronto soccorso, nel solo gennaio 2024;

sarebbe stata inoltre confermata la diffusione tra molti trattenuti di uno sfogo cutaneo per il quale non risultano essere state effettuate visite dermatologiche per scongiurare che si tratti di scabbia e accertare se si tratti di intossicazione alimentare o di morsi di insetti o di dermatiti di altra natura; inoltre sarebbe stata confermata anche la somministrazione massiccia di sedativi, in particolare di Valium, a volte associato a Tavor (una delle tre persone incontrate barcollava);

considerato che:

il quadro assume tinte ancor più fosche se si considera che la gran parte del personale ha riferito di aver appreso del pestaggio solo dai video diffusi sui *social network*;

tali irregolarità e tali comportamenti, già di per sé gravissimi, risultano ancor più significativi in quanto protratti nonostante il commissariamento da parte del Tribunale di Milano, ovvero sotto la migliore e più garantita delle gestioni possibili: quella pubblica;

tali e tante sono le storture che sistematicamente si riscontrano da decenni e ovunque in tutti i luoghi di detenzione amministrativa che gli interroganti non possono che considerare quanto avvenuto come l'ennesima conferma che questi luoghi non siano emendabili, essendo strutturalmente concepiti per la negazione dei diritti fondamentali e della stessa dignità umana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda, quali attività abbia posto in essere per verificare il pronto ripristino della legalità, della messa in sicurezza delle persone trattenute e il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali;

quali iniziative abbia posto in essere per accertare ogni responsabilità, e avviare gli opportuni provvedimenti anche disciplinari;

se non ritenga ormai opportuno e improrogabile l'immediata e definitiva chiusura di tutti i centri per il rimpatrio e se non ritenga inaccettabile che nel nostro Paese sotto l'egida della pubblica amministrazione esistano luoghi in cui i diritti sono sospesi e l'opacità dell'amministrazione sia la regola.

(4-01018)

MAGNI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che a Milano, nella notte del 7 febbraio 2024, intorno alle ore 3 del mattino, sarebbe stato affisso uno striscione di 12 metri per protestare contro le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Durante l'azione sarebbero state identificate 9 attiviste alle quali sarebbe stato contestato l'illecito amministrativo dell'affissione abusiva (reato depenalizzato);

le attiviste, si legge in una nota del movimento ambientalista, non avevano ancora aperto gli striscioni quando agenti di Polizia, Carabinieri e DIGOS sono intervenuti "tenendo le attiviste in fermo identificativo e sequestrando gli striscioni che leggevano 'Olimpiadi senza neve? Una c(...) pazzesca' e 'Aeroporto a Cortina? Una c(...) pazzesca'. Nonostante non fosse stata svolta alcuna azione, il processo di identificazione da parte delle forze dell'ordine è durato 3 ore", durante le quali le attiviste sarebbero rimaste al freddo in un angolo della strada senza ricevere informazioni sulla loro situazione;

al termine delle attività sarebbe stata comminata a ciascuna di loro una multa per affissione abusiva per un ammontare massimo complessivo di 2.400 euro anche se in realtà l'affissione non si sarebbe mai realizzata. A ben vedere si sarebbe trattato solo di un'azione nonviolenta con l'obiettivo di esprimere legittimo dissenso riguardo alle olimpiadi Milano-Cortina;

l'azione dimostrativa è stata rivendicata da "Extinction rebellion", movimento che negli ultimi mesi ha ricevuto numerose denunce penali, fogli di via e avvisi orali, anche se hanno sempre espresso un dissenso pacifico e non violento a parere dell'interrogante fondamentale in uno Stato democratico, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga eccessiva la misura applicata alle attiviste;

se non ritenga altresì di doversi adoperare affinché venga tutelato il diritto di manifestare il dissenso, garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

(4-01019)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00947 della senatrice Zambito ed altri, sulla nomina di un farmacista di Bari a membro della Commissione scientifica ed economica dell'AIFA.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.